Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B ►C1 **ACCORDO DI ASSOCIAZIONE**

tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ◄

(GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione n. 1/2018 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione «Commercio» del 14 maggio 2018	L 175	1	11.7.2018
►M2	Decisione n. 2/2018 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione «Commercio» del 14 maggio 2018	L 188	17	25.7.2018
►M3	Decisione n. 1/2018 del sottocomitato doganale UE-Ucraina del 21 novembre 2018	L 20	40	23.1.2019
►M4	Decisione n. 1/2018 del Consiglio di associazione UE-Ucraina del 2 luglio 2018	L 192	36	18.7.2019
►M5	Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra	L 206	3	6.8.2019
►M6	Decisione n. 1/2019 del Consiglio di associazione UE-Ucraina dell'8 luglio 2019	L 248	88	27.9.2019
►M7	Decisione n. 1/2019 del Sottocomitato di Gestione per le Questioni Sanitarie E Fitosanitarie Ue-Ucraina del 18 novembre 2019	L 59	31	28.2.2020
►M8	Decisione n. 1/2021 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione «Commercio» del 22 novembre 2021	L 447	23	14.12.2021
►M9	Decisione n. 1/2022 del comitato di associazione UE-Ucraina nella formazione «Commercio» del 25 ottobre 2022	L 301	214	22.11.2022
►M10	Decisione n. 1/2023 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione «Commercio» del 24 aprile 2023	L 123	38	8.5.2023

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 326 dell'11.11.2014, pag. 5 (22014A0529(01))

▼B

▼C1

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

▼B

PREAMBOLO

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito "gli Stati membri",

L'UNIONE EUROPEA, di seguito "l'Unione" o "l'UE",

e

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, di seguito "l'EURATOM",

▼B

da una parte, e

L'UCRAINA

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente "le Parti",

TENENDO CONTO dello stretto rapporto storico e dei legami sempre più stretti tra le Parti e del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa;

IMPEGNATI a realizzare un rapporto stretto e durevole fondato su valori comuni, ossia rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, del buon governo, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, non discriminazione delle persone appartenenti a minoranze e rispetto della diversità, della dignità umana e adesione ai principi dell'economia di mercato, da cui risulterebbe facilitata la partecipazione dell'Ucraina alle politiche europee;

RICONOSCENDO che l'Ucraina, in quanto paese europeo, condivide con gli Stati membri dell'Unione europea (UE) storia e valori comuni ed è impegnata a promuovere tali valori;

PRENDENDO ATTO dell'importanza che l'Ucraina attribuisce alla sua identità europea;

TENENDO CONTO del forte sostegno pubblico espresso in Ucraina per la scelta europea del paese;

CONFERMANDO che l'Unione europea riconosce le aspirazioni europee dell'Ucraina e accoglie con favore la sua scelta europea, compreso il suo impegno a costruire una democrazia radicata e sostenibile e un'economia di mercato;

RICONOSCENDO che i valori comuni su cui si fonda l'Unione europea, ossia democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, sono anche elementi essenziali del presente accordo;

RICONOSCENDO che l'associazione politica e l'integrazione economica dell'Ucraina all'Unione europea dipenderanno dai progressi nell'attuazione del presente accordo e dai risultati conseguiti dall'Ucraina nel garantire il rispetto dei valori comuni, nonché dai progressi verso la convergenza con l'UE in ambito politico, economico e giuridico;

IMPEGNATI a dare attuazione a tutti i principi e a tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare a quelli dell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna del 1991 e 1992, della Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948 e della Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950;

DESIDEROSI di rafforzare la pace e la sicurezza internazionale e di impegnarsi in un multilateralismo efficace e nella composizione pacifica delle controversie, in particolare mediante una stretta collaborazione in tal senso nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU), dell'OSCE e del Consiglio d'Europa;

▼B

IMPEGNATI a promuovere l'indipendenza, la sovranità, l'integrità territoriale e l'inviolabilità delle frontiere;

DESIDEROSI di raggiungere una sempre maggiore convergenza delle posizioni sulle questioni bilaterali, regionali e internazionali di reciproco interesse, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);

IMPEGNATI a riaffermare i loro obblighi internazionali, a lottare contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e a cooperare in materia di disarmo e controllo degli armamenti;

DESIDEROSI di far progredire il processo di riforma e ravvicinamento dell'Ucraina e di contribuire così alla graduale integrazione economica e all'approfondimento dell'associazione politica;

CONVINTI della necessità che l'Ucraina attui le riforme politiche, socioeconomiche, giuridiche e istituzionali necessarie per dare efficace attuazione al presente accordo e impegnati a sostenere in modo deciso tali riforme dell'Ucraina;

DESIDEROSI di realizzare l'integrazione economica, tra l'altro mediante una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) che sia parte integrante del presente accordo, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall'appartenenza delle Parti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e mediante un ampio ravvicinamento normativo;

RICONOSCENDO che una tale zona di libero scambio globale e approfondito, collegata al più ampio processo di ravvicinamento legislativo, contribuirà a favorire l'integrazione economica nel mercato interno dell'Unione europea prevista dal presente accordo;

IMPEGNATI a creare un nuovo clima che favorisca le relazioni economiche tra le Parti e soprattutto promuova lo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti e stimoli la concorrenza, fattori indispensabili per la ristrutturazione e la modernizzazione dell'economia;

IMPEGNATI a promuovere la cooperazione in materia di energia, sulla base dell'impegno delle Parti ad attuare il trattato che istituisce la Comunità dell'energia;

IMPEGNATI a rafforzare la sicurezza energetica, a facilitare lo sviluppo di infrastrutture adeguate e a migliorare l'integrazione dei mercati e il ravvicinamento normativo su elementi chiave dell'*acquis* dell'UE, a promuovere l'efficienza energetica e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili e a conseguire un elevato livello di sicurezza nucleare;

IMPEGNATI a intensificare il dialogo sulla base dei principi fondamentali di solidarietà, fiducia reciproca, responsabilità congiunta e partenariato, a incrementare la cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere secondo un approccio complessivo che tenga conto della migrazione legale e a cooperare per contrastare l'immigrazione illegale e la tratta degli esseri umani e per attuare in modo efficiente l'accordo di riammissione;

▼B

RICONOSCENDO l'importanza di istituire, a tempo debito, un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i cittadini ucraini purché sussistano le condizioni di una mobilità ben gestita e sicura;

IMPEGNATI a contrastare la criminalità organizzata e il riciclaggio, a ridurre l'offerta e la domanda di droghe illecite e a rafforzare la cooperazione nella lotta al terrorismo;

IMPEGNATI a promuovere la cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente e a dare attuazione ai principi dello sviluppo sostenibile e dell'economia verde;

DESIDEROSI di promuovere i contatti tra le persone;

IMPEGNATI a promuovere la cooperazione transfrontaliera e interregionale;

IMPEGNATI ad attuare efficacemente il graduale ravvicinamento della legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione in linea con quanto previsto dal presente accordo;

TENENDO CONTO che il presente accordo non pregiudicherà e lascia aperti i futuri sviluppi delle relazioni tra UE e Ucraina;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nel campo di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri dell'Unione europea, a meno che l'Unione europea insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda notifichino congiuntamente all'Ucraina che il Regno Unito o Irlanda sono vincolati in quanto membri dell'Unione europea conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda cessano di essere vincolati in quanto membri dell'Unione europea conformemente all'articolo 4 *bis* del protocollo n. 21 o conformemente all'articolo 10 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie allegato ai trattati, l'Unione europea insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda informa immediatamente l'Ucraina di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni dell'accordo a titolo individuale. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati,

CONVENGONO:

Articolo 1

Obiettivi

1. È istituita un'associazione tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

2. L'associazione persegue le seguenti finalità:

a) promuovere il graduale ravvicinamento tra le Parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati e rafforzare l'associazione dell'Ucraina alle politiche dell'UE e la sua partecipazione ai programmi e alle agenzie;

▼B

b) costituire un quadro adeguato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse;

c) promuovere, conservare e rafforzare la pace e la stabilità a livello regionale e internazionale conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite e dell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e agli obiettivi della Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990;

d) creare le condizioni di un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali per una graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE, anche con l'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito secondo quanto previsto dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo e sostenere gli sforzi dell'Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un'economia di mercato funzionante, mediante tra l'altro il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione;

e) potenziare la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza con l'obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

f) creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, definiti in particolare nell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990 e in altri strumenti in materia di diritti umani, comprese la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e il rispetto del principio dello Stato di diritto sono alla base delle politiche interne ed esterne delle Parti e costituiscono elementi essenziali del presente accordo. Anche la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza, come pure la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono elementi essenziali del presente accordo.

Articolo 3

Le Parti riconoscono che il loro rapporto si fonda sui principi dell'economia di mercato. Lo Stato di diritto, il buon governo, la lotta alla corruzione, la lotta contro le varie forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo, la promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace sono essenziali per il rafforzamento del rapporto tra le Parti.

▼B

TITOLO II

DIALOGO POLITICO E RIFORME, ASSOCIAZIONE POLITICA, COOPERAZIONE E CONVERGENZA IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA

Articolo 4

Finalità del dialogo politico

1. Le Parti sviluppano e rafforzano il dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse per promuovere una graduale convergenza sulle questioni di politica estera e di sicurezza nella prospettiva di un sempre maggiore coinvolgimento dell'Ucraina nello spazio europeo di sicurezza.

2. Il dialogo politico ha la finalità di:

a) approfondire l'associazione politica e accrescere la convergenza e l'efficacia politica, anche in materia di politica di sicurezza;

b) promuovere la stabilità e la sicurezza internazionali sulla base di un multilateralismo efficace;

c) rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le Parti in materia di sicurezza internazionale e gestione delle crisi, in particolare per affrontare le sfide globali e regionali e le minacce di fondo;

d) promuovere una cooperazione concreta e fattiva tra le Parti finalizzata a realizzare la pace, la sicurezza e la stabilità nel continente europeo;

e) rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e del buon governo, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, della non discriminazione delle persone appartenenti a minoranze e della diversità, e contribuire al consolidamento delle riforme politiche interne;

f) sviluppare il dialogo e approfondire la cooperazione tra le Parti nel campo della sicurezza e della difesa;

g) promuovere i principi di indipendenza, sovranità, integrità territoriale e inviolabilità delle frontiere.

Articolo 5

Sedi del dialogo politico

1. Le Parti tengono riunioni periodiche di dialogo politico a livello di vertice.

2. A livello ministeriale, il dialogo politico si svolge, di comune accordo, nell'ambito del Consiglio di associazione di cui all'articolo 460 del presente accordo e nel quadro delle riunioni periodiche tra i rappresentanti delle Parti a livello di ministri degli Affari esteri.

3. Il dialogo politico si svolge anche nelle seguenti forme:

▼B

a) riunioni periodiche tra i rappresentanti dell'Unione europea, da una parte, e i rappresentanti dell'Ucraina, dall'altra, a livello di direttori politici, di comitato politico e di sicurezza e di esperti, anche su regioni e temi specifici;

b) si avvale tempestivamente e appieno di tutti i canali diplomatici e militari esistenti tra le Parti, tra cui gli opportuni contatti nei paesi terzi e nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali;

c) riunioni periodiche a livello di alti funzionari ed esperti delle istituzioni militari delle Parti;

d) qualsiasi altro mezzo, comprese riunioni a livello di esperti, in grado di contribuire allo sviluppo e al consolidamento del dialogo.

4. Le Parti istituiscono di comune accordo altri meccanismi e procedure di dialogo politico, comprese le consultazioni straordinarie.

5. A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di associazione di cui all'articolo 467 del presente accordo.

Articolo 6

Dialogo e cooperazione in materia di riforme interne

Le Parti cooperano al fine di garantire che le loro politiche interne abbiano a fondamento i principi ad esse comuni, segnatamente la stabilità e l'efficacia delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, di cui in particolare all'articolo 14 del presente accordo.

Articolo 7

Politica estera e di sicurezza

1. Le Parti intensificano il dialogo e la cooperazione e promuovono la graduale convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e affrontano in particolare i seguenti temi: prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, stabilità regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi e rafforzamento di un dialogo reciprocamente vantaggioso nel settore spaziale. La cooperazione si fonda su valori comuni e interessi reciproci e mira a rafforzare la convergenza e l'efficacia delle politiche e a promuovere una programmazione politica congiunta. Le Parti si avvalgono a tal fine delle sedi bilaterali, internazionali e regionali.

2. L'Ucraina, l'UE e gli Stati membri riaffermano la loro adesione ai principi del rispetto dell'indipendenza, della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'inviolabilità delle frontiere sanciti dalla Carta dell'ONU e dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e ribadiscono il loro impegno per la promozione di tali principi nelle relazioni bilaterali e multilaterali.

▼B

3. Le Parti affrontano con tempestività e in modo coerente le sfide che minacciano tali principi, agendo a tutti gli opportuni livelli del dialogo politico previsti dal presente accordo, compreso a livello ministeriale.

Articolo 8

Corte penale internazionale

Le Parti cooperano alla promozione della pace e della giustizia internazionale mediante la ratifica e l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) del 1998 e degli strumenti collegati.

Articolo 9

Stabilità regionale

1. Le Parti intensificano gli sforzi comuni volti a promuovere la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo democratico nell'ambito del vicinato comune e, in particolare, la composizione pacifica dei conflitti regionali.

2. I loro sforzi si ispirano ai principi condivisi in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale stabiliti dalla Carta dell'ONU, dall'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e dagli altri atti multilaterali applicabili.

Articolo 10

Prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e cooperazione tecnologica militare

1. Le Parti rafforzano la cooperazione pratica in materia di prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, in particolare con l'obiettivo di una maggiore partecipazione dell'Ucraina alle operazioni di gestione di crisi civili e militari dirette dall'UE e alle relative esercitazioni e attività di formazione, comprese quelle condotte nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

2. La cooperazione si basa su forme e accordi di consultazione e cooperazione tra l'UE e l'Ucraina in materia di gestione delle crisi.

3. Le Parti esaminano le possibilità di cooperazione tecnologica militare. L'Ucraina e l'Agenzia europea per la difesa (AED) stabiliscono stretti contatti per discutere il miglioramento delle capacità militari, anche in relazione ad aspetti tecnologici.

Articolo 11

Non proliferazione delle armi di distruzione di massa

1. Le Parti ritengono che la proliferazione, a livello di attori statali e non statali, delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituisca una delle più gravi minacce alla stabilità e alla

▼B

sicurezza internazionale. Convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori, rispettando pienamente e attuando a livello nazionale gli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione, nonché gli altri obblighi internazionali pertinenti. Le Parti concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo.

2. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori mediante:

a) l'adozione delle misure necessarie per la firma, la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione ai medesimi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena applicazione;

b) il miglioramento del sistema dei controlli nazionali all'esportazione, in modo da controllare efficacemente sia le esportazioni sia il transito delle merci collegate alle armi di distruzione di massa, anche attraverso il controllo dell'impiego finale dei beni e delle tecnologie a duplice uso e sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

3. Le Parti concordano di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi quanto stabilito.

Articolo 12

Disarmo, controlli degli armamenti, controllo delle esportazioni di armi e lotta al traffico illecito di armi

Le Parti sviluppano ulteriormente la cooperazione in materia di disarmo, anche per quanto riguarda la riduzione delle loro scorte di armi di piccolo calibro e leggere in eccesso e la gestione dell'impatto sulla popolazione e sull'ambiente degli ordigni inesplosi e abbandonati di cui al capo 6 (Ambiente) del titolo V del presente accordo. La cooperazione in materia di disarmo concerne anche i controlli degli armamenti, il controllo delle esportazioni di armi e la lotta al traffico illecito di armi, comprese quelle di piccolo calibro e leggere. Le Parti promuovono l'adesione universale e l'ottemperanza agli strumenti internazionali pertinenti e aspirano ad assicurarne l'efficacia, anche attraverso l'attuazione delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 13

Lotta al terrorismo

Le Parti convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo nel rispetto del diritto internazionale, delle norme internazionali in materia di diritti umani e del diritto umanitario e dei rifugiati.

▼B

TITOLO III

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

Articolo 14

Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali

Nella cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza le Parti attribuiscono un'importanza particolare al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni in generale a tutti i livelli dell'amministrazione e, in particolare, nel campo dell'applicazione della legge e dell'amministrazione della giustizia. La cooperazione mirerà in particolare al rafforzamento della magistratura, al miglioramento della sua efficienza, alla salvaguardia della sua indipendenza e imparzialità e alla lotta alla corruzione. Tutta la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza si ispirerà al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Articolo 15

Protezione dei dati personali

Le Parti convengono di cooperare al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali conformemente alle più rigorose norme europee e internazionali, tra cui i pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali può riguardare, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di esperti.

Articolo 16

Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere

1. Le Parti ribadiscono l'importanza di una gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori e sviluppano ulteriormente il dialogo complessivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi la migrazione illegale, la migrazione legale, il traffico e la tratta di esseri umani, e l'integrazione di tali problematiche nelle strategie nazionali di sviluppo economico e sociale delle zone di origine dei migranti. Il dialogo si fonda sui principi fondamentali di solidarietà, fiducia reciproca, responsabilità congiunta e partenariato.

2. Nel rispetto della legislazione nazionale e dell'Unione in vigore in questa materia, la cooperazione verte, in particolare, sui seguenti aspetti:

a) il contrasto delle cause di fondo della migrazione e la ricerca attiva di possibilità di cooperazione in questo campo con i paesi terzi e nelle sedi internazionali;

b) l'elaborazione congiunta di un'efficace politica di prevenzione della migrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, comprendente misure di lotta contro le reti di passatori e trafficanti e misure di protezione delle vittime di tali traffici;

▼B

c) l'istituzione di un dialogo complessivo sui temi dell'asilo, in particolare sulle questioni inerenti all'attuazione pratica della convenzione ONU del 1951 e del protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati e di altri strumenti internazionali pertinenti, e la garanzia del rispetto del principio di "*non-refoulement*";

d) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, e l'equità di trattamento e l'integrazione degli stranieri legalmente residenti;

e) l'ulteriore sviluppo di misure operative nel campo della gestione delle frontiere:

i) la cooperazione in materia di gestione delle frontiere può riguardare, tra l'altro, la formazione, lo scambio delle migliori pratiche anche sui temi delle tecnologie, lo scambio di informazioni conformemente alle norme applicabili e, se del caso, lo scambio di ufficiali di collegamento;

ii) gli sforzi delle Parti in questo settore sono finalizzati a dare efficace attuazione al principio di una gestione integrata delle frontiere;

f) il rafforzamento della sicurezza dei documenti;

g) l'elaborazione di una politica di rimpatrio efficace, anche per quanto riguarda la sua dimensione regionale; e

h) lo scambio di opinioni sull'occupazione informale dei migranti.

Articolo 17

Trattamento dei lavoratori

1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili negli Stati membri e nell'UE, il trattamento accordato ai lavoratori cittadini dell'Ucraina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini dello Stato membro in questione.

2. L'Ucraina, conformemente alle leggi, condizioni e procedure in essa applicabili, accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio.

Articolo 18

Mobilità dei lavoratori

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro negli Stati membri e nel rispetto della legislazione e delle norme in materia di mobilità dei lavoratori vigenti negli Stati membri e nell'UE:

a) sono mantenute e, se possibile, ampliate le attuali agevolazioni per l'accesso all'occupazione accordate ai lavoratori ucraini dagli Stati membri in base ad accordi bilaterali;

▼B

b) gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.

2. Il Consiglio di associazione valuta la concessione di altri trattamenti più favorevoli in altri settori, comprese facilitazioni per l'accesso alla formazione professionale, nel rispetto delle leggi, condizioni e procedure vigenti negli Stati membri dell'UE e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro negli Stati membri e nell'UE.

Articolo 19

Circolazione delle persone

1. Le Parti danno piena attuazione ai seguenti accordi:

a) l'accordo di riammissione tra la Comunità europea e l'Ucraina del 18 giugno 2007 (attraverso il comitato misto per la riammissione di cui al suo articolo 15);

b) l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti del 18 giugno 2007 (attraverso il comitato misto di gestione dell'accordo di cui al suo articolo 12).

2. Le Parti si adoperano inoltre per accrescere la mobilità dei cittadini e far ulteriormente progredire il dialogo sui visti.

3. Le Parti procedono per gradi verso l'instaurazione, a tempo debito, di un regime di esenzione dal visto, purché sussistano le condizioni di una mobilità ben gestita e sicura illustrate nel piano di azione in due fasi per la liberalizzazione dei visti presentato al vertice UE-Ucraina del 22 novembre 2010.

Articolo 20

Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo

Le Parti collaborano per prevenire e contrastare il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. A tal fine, le Parti rafforzano la cooperazione bilaterale e internazionale di settore, anche a livello operativo. Le Parti applicano le norme internazionali pertinenti, in particolare quelle del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e quelle equivalenti alle norme adottate dall'Unione.

Articolo 21

Cooperazione nella lotta alle droghe illecite, ai precursori e alle sostanze psicotrope

1. Le Parti cooperano su questioni concernenti le droghe illecite in base a principi concordati rispondenti alle convenzioni internazionali

▼B

pertinenti, tenendo conto della dichiarazione politica e della dichiarazione speciale sugli orientamenti per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno del 1998.

2. La cooperazione è volta a contrastare le droghe illecite, ridurne l'offerta, il traffico e la domanda, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe. Essa è volta altresì a prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

3. Le Parti utilizzano i metodi di cooperazione necessari al raggiungimento di questi obiettivi, garantendo un approccio equilibrato e integrato nei confronti di questi problemi.

Articolo 22

Lotta alla criminalità e alla corruzione

1. Le Parti cooperano per contrastare e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o di altro tipo.

2. La cooperazione riguarda, tra l'altro:

a) il traffico e la tratta di esseri umani, il contrabbando e il traffico di armi da fuoco e di droghe illecite;

b) il traffico di merci;

c) i reati economici, compresi quelli fiscali;

d) la corruzione, sia nel settore privato sia in quello pubblico;

e) la falsificazione di documenti;

f) la criminalità informatica.

3. Le Parti rafforzano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale di settore, compresa la cooperazione cui partecipa Europol. Le Parti sviluppano ulteriormente la cooperazione per quanto concerne tra l'altro:

a) lo scambio delle migliori pratiche, anche in materia di tecniche investigative e di ricerca dei reati;

b) lo scambio di informazioni nel rispetto delle norme applicabili;

c) lo sviluppo di capacità, compresi la formazione e – se del caso – gli scambi di personale;

d) le questioni inerenti alla protezione dei testimoni e delle vittime.

▼B

4. Le Parti sono impegnate ad attuare efficacemente la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 e i suoi tre protocolli, la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 e gli altri strumenti internazionali pertinenti.

Articolo 23

Cooperazione nella lotta al terrorismo

1. Le Parti decidono di cooperare alla prevenzione e repressione degli atti di terrorismo nel rispetto del diritto internazionale, del diritto internazionale in materia di diritti umani, del diritto umanitario e dei rifugiati, e delle loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari. Esse convengono, in particolare, di cooperare sulla base della piena attuazione della risoluzione n. 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 2001, della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo del 2006 e degli altri strumenti pertinenti dell'ONU, delle convenzioni e degli strumenti internazionali applicabili.

2. La cooperazione si concentra in particolare sullo scambio di:

a) informazioni relative ai gruppi terroristici e alle reti che li sostengono;

b) esperienza e informazioni concernenti le tendenze del terrorismo e i mezzi e metodi di lotta al terrorismo anche sotto il profilo tecnico e della formazione;

c) esperienze riguardanti la prevenzione del terrorismo.

Tutti gli scambi di informazioni avvengono nel rispetto del diritto internazionale e nazionale.

Articolo 24

Cooperazione giudiziaria

1. Le Parti decidono di sviluppare ulteriormente la cooperazione giudiziaria civile e penale, avvalendosi appieno dei pertinenti strumenti internazionali e bilaterali e fondandosi sui principi della certezza del diritto e del diritto a un processo equo.

2. Le Parti convengono di agevolare ulteriormente la cooperazione giudiziaria civile tra UE e Ucraina sulla base degli strumenti giuridici multilaterali applicabili, in particolare delle convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.

3. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le Parti si adoperano per migliorare gli accordi sull'assistenza giudiziaria reciproca e sull'estradizione mediante, se del caso, l'adesione ai pertinenti strumenti internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa e allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998 di cui all'articolo 8 del presente accordo, la loro attuazione e una più stretta cooperazione con Eurojust.

▼B

TITOLO IV

SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI

CAPO 1

Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 25

Obiettivo

Le Parti istituiscono progressivamente, nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni che decorre dall'entrata in vigore del presente accordo ([1]), una zona di libero scambio conformemente alle disposizioni del presente accordo e all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (di seguito "GATT 1994").

Articolo 26

Campo di applicazione e settori interessati

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci ([2]) originarie dei territori delle Parti.

2. Ai fini del presente capo, per "originario" si intende conforme alle regole di origine di cui al protocollo I del presente accordo (relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa).

Sezione 2

Soppressione di dazi doganali, diritti e altri oneri

Articolo 27

Definizione di dazi doganali

Ai fini del presente capo, per "dazio doganale" si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato o connesso all'importazione o all'esportazione di una merce, ivi compresa qualsiasi forma di sovrattassa od onere aggiuntivo applicato o connesso all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:

a) degli oneri equivalenti a un'imposta interna applicati a norma dell'articolo 32 del presente accordo;

([1]) Salvo quanto altrimenti disposto negli allegati I e II del presente accordo.
([2]) Ai fini del presente accordo, per merci si intendono i prodotti come definiti nel GATT 1994, salvo diversa indicazione contenuta nel presente accordo.

▼B

b) dei dazi applicati a norma del titolo IV, capo 2 (Misure di difesa commerciale), del presente accordo;

c) dei diritti o degli altri oneri applicati a norma dell'articolo 33 del presente accordo.

Articolo 28

Classificazione delle merci

La classificazione delle merci oggetto di scambi commerciali tra le Parti è quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna delle Parti, in conformità al sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 1983 (di seguito "SA") e successive modificazioni.

Articolo 29

Soppressione dei dazi doganali sulle importazioni

1. Ciascuna Parte riduce o sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte conformemente alle tabelle di cui all'allegato I-A del presente accordo (di seguito "tabelle").

Fatto salvo il primo comma, l'Ucraina, per gli oggetti da rigattiere di cui alla voce 6309 00 00 della tariffa doganale ucraina, sopprime i dazi doganali sulle importazioni alle condizioni enunciate nell'allegato I-B del presente accordo.

2. Per ciascuna merce l'aliquota di base dei dazi doganali cui si applicano le successive riduzioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo è quella specificata nell'allegato I del presente accordo.

3. Se in un qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del presente accordo una Parte riduce l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita (di seguito "NPF"), tale aliquota è applicata come aliquota di base se e fintantoché essa è inferiore all'aliquota del dazio doganale calcolata secondo la tabella della Parte.

4. A cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali reciproci. Una decisione del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 465 del presente accordo (di seguito anche "comitato per il commercio"), relativa alla soppressione o all'accelerazione della soppressione di un dazio doganale su una merce, sostituisce l'aliquota del dazio o la categoria di soppressione progressiva dei dazi determinata per quella merce secondo le rispettive tabelle.

Articolo 30

Clausola di standstill

Nessuna delle Parti può aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria del territorio dell'altra Parte, fatto salvo il diritto delle Parti di:

▼B

a) aumentare un dazio doganale al livello stabilito nella propria tabella successivamente a una riduzione unilaterale, oppure

b) mantenere o aumentare un dazio doganale secondo quanto autorizzato dall'organo di conciliazione (di seguito "DSB") dell'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "OMC").

Articolo 31

Dazi doganali sulle esportazioni

1. Le Parti non istituiscono né mantengono in vigore dazi doganali, tasse o altre misure di effetto equivalente sulle esportazioni o in relazione alle esportazioni di merci nel territorio dell'altra Parte.

2. I dazi doganali o le misure di effetto equivalente in vigore applicati dall'Ucraina e il cui elenco figura nell'allegato I-C del presente accordo sono soppressi progressivamente nel corso di un periodo transitorio conformemente alla tabella contenuta nell'allegato I-C del presente accordo. In caso di aggiornamento del codice doganale ucraino, gli impegni assunti a norma della tabella contenuta nell'allegato I-C del presente accordo rimangono in vigore in base alla corrispondenza della descrizione delle merci. L'Ucraina può introdurre misure di salvaguardia in relazione ai dazi all'esportazione indicati nell'allegato I-D del presente accordo. Tali misure di salvaguardia scadono al termine del periodo precisato per la merce in questione nell'allegato I-D del presente accordo.

Articolo 32

Sovvenzioni all'esportazione e misure di effetto equivalente

1. All'entrata in vigore del presente accordo nessuna delle Parti mantiene, introduce o reintroduce sovvenzioni all'esportazione o altre misure di effetto equivalente sui prodotti agricoli destinati al territorio dell'altra Parte.

2. Ai fini del presente articolo, il termine "sovvenzioni all'esportazione" ha il medesimo significato ad esso attribuito nell'articolo 1, lettera e), dell'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "accordo sull'agricoltura"), comprese le eventuali modifiche di tale accordo sull'agricoltura.

Articolo 33

Diritti e altri oneri

Ciascuna delle Parti dispone, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994 e alle sue note interpretative, che i diritti e gli oneri di qualsiasi natura diversi dai dazi doganali o dalle altre misure di cui all'articolo 27 del presente accordo, applicati o connessi all'importazione o all'esportazione delle merci, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a scopi fiscali.

▼B

Sezione 3

Misure non tariffarie

Articolo 34

Trattamento nazionale

Ciascuna delle Parti accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra Parte in conformità all'articolo III del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.

Articolo 35

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

Nessuna delle Parti adotta o mantiene divieti o restrizioni o misure di effetto equivalente sull'importazione di merci dell'altra Parte o sull'esportazione o sulla vendita all'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte, salvo quanto altrimenti disposto dal presente accordo o in conformità all'articolo XI del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.

Sezione 4

Disposizioni specifiche relative alle merci

Articolo 36

Eccezioni generali

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure conformi agli articoli XX e XXI del GATT 1994 e alle relative note interpretative che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.

Sezione 5

Cooperazione amministrativa e coordinamento con altri paesi

Articolo 37

Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa

1. Le Parti convengono che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'attuazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente capo e riaffermano il loro impegno a combattere le irregolarità e le frodi doganali connesse all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci e al loro vincolo a qualsivoglia altro regime o procedura doganali, tra cui le misure di divieto, restrizione e controllo.

▼B

2. Qualora una Parte constati, in base a dati oggettivi documentati, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi dell'altra Parte rispetto a quanto previsto dal presente capo, essa può temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale per i prodotti interessati conformemente al presente articolo.

3. Ai fini del presente articolo, per mancata cooperazione amministrativa nelle indagini su irregolarità o frodi doganali si intende, fra l'altro:

a) una reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;

b) un reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati, oppure un ritardo ingiustificato nel procedere a questi adempimenti;

c) un reiterato rifiuto di concedere l'autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa per la verifica dell'autenticità di documenti o dell'accuratezza di informazioni attinenti alla concessione del trattamento preferenziale in questione oppure il ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.

Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi può essere fatta, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di merci al di sopra del normale livello di produzione e della capacità di esportazione dell'altra Parte e tale aumento sia legato a dati oggettivi relativi a irregolarità o a frodi.

4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

a) la Parte che ha constatato, in base a dati oggettivi, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi dell'altra Parte notifica senza indugio al comitato per il commercio la sua constatazione unitamente ai dati oggettivi e avvia consultazioni nell'ambito di detto comitato, in base a tutte le informazioni e risultanze oggettive pertinenti, per trovare una soluzione che sia accettabile per entrambe le Parti. Nel corso di tali consultazioni, i prodotti interessati usufruiscono del trattamento preferenziale;

b) qualora le Parti abbiano avviato, nell'ambito del comitato per il commercio, le consultazioni di cui alla lettera a) senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre mesi dalla prima riunione del comitato stesso, la Parte interessata può temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. La sospensione temporanea è notificata senza indugio al comitato per il commercio;

c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. Ciascuna sospensione temporanea non supera sei mesi. Tuttavia, una sospensione temporanea può essere rinnovata. Le sospensioni temporanee sono notificate al comitato per il commercio subito dopo l'adozione. Sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito del comitato per il commercio, in particolare ai fini della loro revoca non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

▼B

5. Parallelamente alla notifica al comitato per il commercio a norma del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la Parte interessata pubblica nelle proprie fonti ufficiali di informazione un avviso agli importatori precisando che per il prodotto interessato sono state constatate, in base a dati oggettivi, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

Articolo 38

Gestione degli errori amministrativi

Nel caso in cui, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo del presente accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, le autorità competenti abbiano commesso un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze può chiedere che il comitato per il commercio vagli la possibilità di adottare le misure del caso per risolvere la situazione.

Articolo 39

Accordi con altri paesi

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sul traffico transfrontaliero tranne se in contrasto con il regime commerciale previsto dal presente accordo.

2. Nell'ambito del comitato per il commercio le Parti procedono a consultazioni sugli accordi che istituiscono unioni doganali, zone di libero scambio o intese sul traffico transfrontaliero e, ove richiesto, su altre questioni importanti relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso dell'adesione di un paese terzo all'Unione europea, queste consultazioni vengono avviate in modo che si tenga conto dei reciproci interessi della Parte UE e dell'Ucraina sanciti dal presente accordo.

CAPO 2

Misure di difesa commerciale

Sezione 1

Misure di salvaguardia globali

Articolo 40

Disposizioni generali

1. Le Parti confermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'accordo sulle misure di salvaguardia contenuto nell'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito "accordo sulle misure di salvaguardia"). La Parte UE mantiene i diritti e gli obblighi derivanti dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito "accordo sull'agricoltura"), tranne per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli oggetto di trattamento preferenziale a norma del presente accordo.

▼B

2. Le regole di origine preferenziali stabilite a norma del titolo IV, capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), del presente accordo non si applicano alla presente sezione.

Articolo 41

Trasparenza

1. La Parte che apre un'inchiesta di salvaguardia ne dà notifica ufficiale all'altra Parte qualora quest'ultima abbia un interesse economico sostanziale.

2. Ai fini del presente articolo, si considera che una Parte abbia un interesse economico sostanziale qualora negli ultimi tre anni sia stato uno dei cinque maggiori fornitori del prodotto importato, in termini di volume o di valore assoluto.

3. In deroga all'articolo 40 del presente accordo e fatto salvo l'accordo sulle misure di salvaguardia, su richiesta dell'altra Parte, la Parte che apre un'inchiesta di salvaguardia e intende adottare misure di salvaguardia notifica immediatamente per iscritto all'altra Parte tutte le informazioni pertinenti all'origine dell'apertura dell'inchiesta di salvaguardia e dell'istituzione delle misure di salvaguardia, comprese, se del caso, le conclusioni provvisorie e le conclusioni definitive dell'inchiesta, e offre all'altra Parte la possibilità di consultazioni.

Articolo 42

Applicazione delle misure

1. Nell'istituire le misure di salvaguardia, le Parti si adoperano perché incidano il meno possibile sui loro scambi commerciali bilaterali.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte che intende applicare misure di salvaguardia definitive, ove ritenga siano soddisfatte le condizioni giuridiche per la loro istituzione, ne dà notifica all'altra Parte e offre la possibilità di consultazioni bilaterali. Se entro trenta giorni dalla notifica non si perviene a una soluzione soddisfacente la Parte importatrice può adottare le misure idonee a risolvere il problema.

Articolo 43

Paese in via di sviluppo

L'Ucraina, nella misura in cui può essere considerata un paese in via di sviluppo ([1]) ai fini dell'articolo 9 dell'accordo sulle misure di salvaguardia, non è assoggettata alle misure di salvaguardia applicate dalla Parte UE, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all' articolo 9 di detto accordo.

([1]) Ai fini del presente articolo, la determinazione dello status di paese in via di sviluppo tiene conto degli elenchi pubblicati da organizzazioni internazionali quali la Banca mondiale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito "OCSE"), il Fondo monetario internazionale (di seguito "FMI"), ecc.

▼B

Sezione 2

Misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto di persone

Articolo 44

Misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto di persone

1. Conformemente alle disposizioni della presente sezione l'Ucraina può applicare una misura di salvaguardia, sotto forma di dazio doganale all'importazione maggiorato, sugli autoveicoli per il trasporto di persone originari ([1]) della Parte UE e classificati alla voce tariffaria 8703 (di seguito "il prodotto"), quali definiti all'articolo 45 del presente accordo, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, il prodotto è importato nel territorio dell'Ucraina in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o relativi in rapporto alla produzione nazionale, e a condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio a un'industria nazionale che produce un prodotto simile;

b) il volume aggregato (espresso in unità) ([2]) delle importazioni del prodotto in un qualsiasi anno supera il livello di soglia indicato nella tabella dell'allegato II del presente accordo; e

c) nell'ultimo periodo di dodici mesi che termini non prima del penultimo mese precedente l'invito dell'Ucraina alla Parte UE a partecipare a consultazioni a norma del paragrafo 5 del presente articolo, il volume aggregato (espresso in unità) delle importazioni del prodotto in Ucraina ([3]) ha superato il livello di soglia di cui alla tabella dell'Ucraina, contenuta nell'allegato II, relativa a tutte le nuove immatricolazioni ([4]) di autoveicoli per il trasporto di persone registrate in Ucraina nello stesso periodo.

2. L'aliquota del dazio di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è superiore alla più bassa tra l'aliquota NPF prevalente, l'aliquota NPF in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo o l'aliquota indicata nella tabella dell'Ucraina di cui all'allegato II del presente accordo. Il dazio può essere applicato solo per il resto dell'anno interessato, quale definito nell'allegato II del presente accordo.

([1]) Conformemente alla definizione di "origine" di cui al protocollo I del presente accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.

([2]) Come attestato dalle statistiche ucraine relative alle importazioni (espresse in unità) di autoveicoli per il trasporto di persone originari della Parte UE, classificati alla voce tariffaria 8703. A conferma di queste statistiche l'Ucraina metterà a disposizione i certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni su fattura rilasciati secondo la procedura di cui al titolo V del protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.

([3]) Come attestato dalle statistiche ucraine relative alle importazioni (espresse in unità) di autoveicoli per il trasporto di persone originari della Parte UE, classificati alla voce tariffaria 8703. A conferma di queste statistiche l'Ucraina metterà a disposizione i certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni su fattura rilasciati secondo la procedura di cui al titolo V del protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.

([4]) Statistiche ufficiali delle "nuove immatricolazioni" in Ucraina di tutti gli autoveicoli per il trasporto di persone fornite dall'Ispettorato automobilistico statale dell'Ucraina.

▼B

3. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 2 del presente articolo, i dazi che l'Ucraina applica a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissati secondo la tabella dell'Ucraina di cui all'allegato II del presente accordo.

4. Le forniture del prodotto in questione che erano in viaggio sulla base di un contratto stipulato prima dell'imposizione del dazio addizionale di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo sono esenti da tale dazio addizionale. Tali forniture saranno tuttavia conteggiate nel volume delle importazioni del prodotto nell'anno successivo ai fini del soddisfacimento, in quell'anno, delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

5. L'Ucraina applica le misure di salvaguardia in modo trasparente. A questo scopo, non appena possibile l'Ucraina notifica per iscritto alla Parte UE l'intenzione di applicare questo tipo di misura e fornisce ogni informazione utile, compresi il volume (espresso in unità) delle importazioni del prodotto, il volume totale (espresso in unità) delle importazioni di autoveicoli per il trasporto di persone di qualsiasi provenienza e le nuove immatricolazioni di autoveicoli per il trasporto di persone in Ucraina relativamente al periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L'Ucraina invita la Parte UE a partecipare a consultazioni per discutere queste informazioni con il massimo anticipo possibile rispetto all'adozione della misura. Nessuna misura è adottata nei trenta giorni successivi all'invito a partecipare a consultazioni.

6. L'Ucraina può applicare una misura di salvaguardia solo a seguito di un'inchiesta delle sue autorità competenti a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e a tale scopo l'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. L'indagine deve dimostrare che a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo il prodotto è importato nel territorio dell'Ucraina in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o relativi in rapporto alla produzione nazionale, e a condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio a un'industria nazionale che produce un prodotto simile.

7. L'Ucraina notifica immediatamente per iscritto alla Parte UE l'apertura di un'inchiesta ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

8. Durante l'inchiesta l'Ucraina si conforma alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e a tale scopo l'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.

9. I fattori che attengono alla determinazione del pregiudizio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono valutati per almeno tre periodi consecutivi di dodici mesi, ossia per un periodo minimo totale di tre anni.

10. L'inchiesta valuta anche tutti i fattori noti, diversi dall'incremento delle importazioni preferenziali a norma del presente accordo, che contemporaneamente potrebbero provocare un pregiudizio all'industria nazionale. L'incremento delle importazioni di un prodotto originario della

▼B

Parte UE non è considerato conseguente alla soppressione o riduzione di un dazio doganale se le importazioni dello stesso prodotto di altra provenienza sono aumentate in misura comparabile.

11. L'Ucraina comunica per iscritto alla Parte UE e a tutte le altre parti interessate le risultanze e le conclusioni motivate dell'inchiesta con largo anticipo rispetto alle consultazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo in modo che durante le consultazioni si possa procedere a un esame delle informazioni risultanti dall'inchiesta e a uno scambio di opinioni sulla misura proposta.

12. L'Ucraina dispone che le statistiche relative agli autoveicoli per il trasporto di persone, utilizzate come elementi di prova ai fini delle misure in questione, siano affidabili, adeguate e tempestivamente accessibili al pubblico. Essa comunica senza indugio le statistiche mensili relative al volume (espresso in unità) delle importazioni del prodotto, al volume totale (espresso in unità) delle importazioni di autoveicoli per il trasporto di persone di qualsiasi provenienza e alle nuove immatricolazioni di autoveicoli per il trasporto di persone in Ucraina.

13. In deroga al paragrafo 1, le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e ai paragrafi da 6 a 11 del presente articolo non si applicano durante il periodo transitorio.

14. L'Ucraina non applica misure di salvaguardia a norma della presente sezione durante l'anno 1. L'Ucraina non applica né mantiene misure di salvaguardia a norma della presente sezione né prosegue alcuna inchiesta in tal senso successivamente all'anno 15.

15. L'attuazione e il funzionamento del presente articolo possono essere discussi ed esaminati dal comitato per il commercio.

Articolo 45

Definizioni

Ai fini della presente sezione e dell'allegato II del presente accordo:

1. per "prodotto" si intendono unicamente gli autoveicoli per il trasporto di persone classificati alla voce tariffaria 8703 e originari della Parte UE secondo le regole di origine di cui al protocollo I del presente accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa;

2. "grave pregiudizio" va inteso secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tale scopo, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis;

3. per "prodotto simile" si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato;

▼B

4. per "periodo transitorio" si intende un periodo di dieci anni avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo. Il periodo transitorio è prorogato di ulteriori tre anni qualora prima della fine dell'anno 10 l'Ucraina abbia presentato una richiesta motivata al comitato di associazione di cui all'articolo 465 del presente accordo e tale comitato l'abbia discussa;
5. per "anno 1" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo;
6. per "anno 2" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
7. per "anno 3" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del secondo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
8. per "anno 4" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del terzo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
9. per "anno 5" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quarto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
10. per "anno 6" si intende si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quinto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
11. per "anno 7" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del sesto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
12. per "anno 8" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del settimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
13. per "anno 9" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno dell'ottavo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
14. per "anno 10" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del nono anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
15. per "anno 11" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del decimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
16. per "anno 12" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno dell'undicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
17. per "anno 13" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del dodicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
18. per "anno 14" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del tredicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
19. per "anno 15" si intende il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quattordicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo.

Sezione 3

Non cumulo

Articolo 45 bis

Non cumulo

Le Parti non applicano contemporaneamente nei riguardi dello stesso prodotto:

a) una misura di salvaguardia di cui alla sezione 2 (Misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto di persone) del presente capo; e

▼B

b) una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia.

Sezione 4

Misure antidumping e compensative

Articolo 46

Disposizioni generali

1. Le Parti riaffermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "accordo antidumping") e dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "accordo SMC").

2. Le regole di origine preferenziali stabilite a norma del titolo IV, capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), del presente accordo non si applicano alla presente sezione.

Articolo 47

Trasparenza

1. Le Parti convengono che le misure antidumping e compensative devono essere utilizzate nel pieno rispetto delle disposizioni rispettivamente dell'accordo antidumping e dell'accordo SCM ed essere basate su un sistema equo e trasparente.

2. Una Parte, dopo che le sue autorità competenti hanno ricevuto una domanda antidumping debitamente documentata riguardante importazioni provenienti dall'altra Parte e al più tardi quindici giorni prima dell'apertura di un'inchiesta, notifica per iscritto all'altra Parte il ricevimento della domanda.

3. Fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e l'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo SMC, immediatamente dopo l'eventuale istituzione delle misure provvisorie e in ogni caso prima della decisione definitiva, le Parti provvedono a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare le misure. La comunicazione è fatta per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni. Dopo la comunicazione delle informazioni finali, le parti interessate hanno a disposizione almeno dieci giorni per formulare le loro osservazioni.

4. Purché lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato e conformemente alla legislazione interna di una Parte in materia di procedure d'inchiesta, alle parti interessate è data la possibilità di essere sentite per esprimere il proprio punto di vista nel quadro delle inchieste sulle misure antidumping e antisovvenzioni.

Articolo 48

Considerazione dell'interesse pubblico

Una Parte può non applicare le misure antidumping o compensative se, alla luce delle informazioni emerse durante l'inchiesta, si può chiaramente concludere che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse

▼B

pubblico. La decisione in ordine all'interesse pubblico si basa su una valutazione di tutti i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria nazionale e degli utilizzatori, dei consumatori e degli importatori, se e in quanto essi abbiano fornito le informazioni pertinenti alle autorità incaricate dell'inchiesta.

Articolo 49

Regola del dazio inferiore

Se una Parte decide di imporre un dazio antidumping o compensativo provvisorio o definitivo, l'importo di tale dazio non supera il margine di dumping o di sovvenzione compensabile ed è inferiore ad esso se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria nazionale.

Articolo 50

Applicazione delle misure e riesami

1. Le Parti possono applicare le misure antidumping o compensative solo se è stata preliminarmente accertata l'esistenza di pratiche di dumping o di sovvenzioni che arrecano pregiudizio all'industria nazionale.

2. Prima di istituire un dazio antidumping o compensativo definitivo, le Parti esaminano la possibilità di applicare soluzioni costruttive, tenendo in debita considerazione le circostanze particolari di ogni caso. Fatte salve le pertinenti disposizioni della legislazione interna di ciascuna Parte, le Parti dovrebbero privilegiare gli impegni sui prezzi nella misura in cui siano pervenute risposte adeguate dagli esportatori e l'accettazione di queste offerte non sia ritenuta impraticabile.

3. Nel ricevere da un esportatore una domanda di riesame debitamente motivata relativa a misure antidumping o compensative in vigore, la Parte che ha istituito la misura esamina la domanda con obiettività e celerità e informa l'esportatore delle risultanze del riesame non appena possibile.

Sezione 5

Consultazioni

Articolo 50 bis

Consultazioni

1. Una Parte offre all'altra Parte, su richiesta di quest'ultima, la possibilità di consultazioni su questioni specifiche che dovessero emergere in relazione all'applicazione delle misure di difesa commerciale, questioni che possono riguardare, tra l'altro, i metodi di calcolo dei margini di dumping, compresi i vari adeguamenti, l'uso delle statistiche, l'andamento delle importazioni, la determinazione del pregiudizio e l'applicazione della regola del dazio inferiore.

▼B

2. Le consultazioni si svolgono il più presto possibile e di norma entro ventuno giorni dalla richiesta.

3. Le consultazioni a norma della presente sezione si svolgono fatti salvi gli articoli 41 e 47 del presente accordo e nel pieno rispetto degli stessi.

Sezione 6

Disposizioni istituzionali

Articolo 51

Dialogo sulle misure di difesa commerciale

1. Le Parti hanno convenuto di istituire un dialogo a livello di esperti sulle misure di difesa commerciale quale sede per la cooperazione sui temi delle misure di difesa commerciale.

2. Il dialogo sulle misure di difesa commerciale ha le seguenti finalità:

a) migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca delle leggi, delle politiche e delle pratiche delle Parti in materia di misure di difesa commerciale;

b) esaminare l'attuazione del presente capo;

c) migliorare la cooperazione tra le autorità delle Parti con competenze in materia di misure di difesa commerciale;

d) discutere gli sviluppi internazionali in materia di misure di difesa commerciale;

e) cooperare in relazione a ogni altro aspetto concernente le misure di difesa commerciale.

3. Le riunioni nel quadro del dialogo sulle misure di difesa commerciale si tengono su base ad hoc, su richiesta di una delle Parti. L'ordine del giorno di ciascuna riunione è concordato preventivamente.

Sezione 7

Risoluzione delle controversie

Articolo 52

Risoluzione delle controversie

Il capo 14 (Risoluzione delle controversie) del titolo IV del presente accordo non si applica alle sezioni 1, 4, 5, 6 e 7 del presente capo.

CAPO 3

Ostacoli tecnici al commercio

Articolo 53

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle regolamentazioni tecniche, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità, definite nell'accordo sugli ostacoli

▼B

tecnici al commercio contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "accordo TBT"), che possono incidere sugli scambi commerciali di merci tra le Parti.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il presente capo non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "accordo SPS"), né alle specifiche in materia di acquisti elaborate dalle amministrazioni pubbliche per le loro necessità di produzione e di consumo.

3. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT.

Articolo 54

Conferma dell'accordo TBT

Le Parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo TBT che è integrato nel presente accordo e ne fa parte.

Articolo 55

Cooperazione tecnica

1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle regolamentazioni tecniche, delle norme, della metrologia, della vigilanza del mercato, dell'accreditamento e delle procedure di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e facilitare l'accesso ai rispettivi mercati. A questo scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale.

2. Nel quadro della loro cooperazione, le Parti si adoperano per individuare, sviluppare e promuovere iniziative volte a facilitare gli scambi commerciali, che possono consistere, tra l'altro:

a) nel rafforzare sia la cooperazione in materia di regolamentazione attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e dati; la cooperazione scientifica e tecnica per una migliore qualità delle regolamentazioni tecniche, delle norme, delle prove, della vigilanza del mercato, della certificazione e dell'accreditamento e per un utilizzo efficiente delle risorse normative;

b) nel promuovere e nello stimolare la cooperazione tra i rispettivi organismi, pubblici o privati, competenti in materia di metrologia, normazione, prove, vigilanza del mercato, certificazione e accreditamento;

c) nel promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità in Ucraina per quanto riguarda la normazione, la metrologia, l'accreditamento, la valutazione della conformità, e il sistema di vigilanza del mercato;

d) nel promuovere la partecipazione dell'Ucraina ai lavori delle competenti organizzazioni europee;

e) nel ricercare soluzioni per rimuovere gli ostacoli al commercio che dovessero presentarsi;

▼B

f) nel coordinare le loro posizioni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di commercio e regolamentazione, come l'OMC e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (di seguito "UNECE").

Articolo 56

Ravvicinamento delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della conformità

1. L'Ucraina adotta le misure necessarie per conformarsi progressivamente alle regolamentazioni tecniche dell'UE, alle procedure dell'UE in materia di normazione, metrologia, accreditamento, valutazione della conformità e al suo sistema di vigilanza del mercato e si impegna a seguire i principi e le pratiche stabiliti nelle decisioni e nei regolamenti pertinenti dell'UE ([1]).

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Ucraina, secondo il calendario di cui all'allegato III del presente accordo:

i) integra il pertinente *acquis* dell'UE nella propria legislazione;

ii) realizza le riforme amministrative e istituzionali necessarie all'attuazione del presente accordo e dell'accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (di seguito "ACAA") di cui all'articolo 57 del presente accordo; e

iii) predispone il sistema amministrativo efficace e trasparente necessario all'attuazione del presente capo.

3. Le Parti concordano e rispettano il calendario di cui all'allegato III del presente accordo.

4. Successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina presenta alla Parte UE relazioni annuali sulle misure adottate in applicazione del presente articolo. Qualora le azioni elencate nel calendario che figura nell'allegato III del presente accordo non siano state attuate entro i tempi stabiliti, l'Ucraina fornisce un nuovo calendario relativo al completamento dell'azione in questione.

5. L'Ucraina si astiene dal modificare la legislazione orizzontale e settoriale elencata nell'allegato III del presente accordo, se non per allinearla progressivamente al corrispondente acquis dell'UE e mantenere tale allineamento.

6. L'Ucraina notifica alla Parte UE tali modifiche della sua legislazione nazionale.

([1]) In particolare, la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE, e il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

▼B

7. L'Ucraina dispone che i suoi competenti organismi nazionali partecipino appieno, in base al settore di attività e al possesso dello status di membro, agli organismi europei e internazionali che si occupano di normazione, metrologia legale e fondamentale e valutazione della conformità, accreditamento compreso.

8. L'Ucraina recepisce progressivamente, come norme nazionali, il corpus delle norme europee (EN), comprese le norme europee armonizzate, il cui uso volontario costituisce una presunzione di conformità alla legislazione elencata nell'allegato III del presente accordo. Contemporaneamente a tale recepimento, essa ritira le norme nazionali contrastanti, cessando tra l'altro di applicare le norme interstatali (GOST/ГОСТ) elaborate prima del 1992. L'Ucraina si conforma, inoltre, progressivamente alle altre condizioni per ottenere lo status di membro, in conformità ai requisiti applicabili ai membri a pieno titolo degli organismi europei di normazione.

Articolo 57

Accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali

1. Le Parti decidono che un ACAA avente per oggetto uno o più settori elencati nell'allegato III del presente accordo sia aggiunto quale protocollo del presente accordo, una volta convenuto che vi sia stato un pieno allineamento della legislazione settoriale e orizzontale, delle istituzioni e delle norme pertinenti dell'Ucraina a quelle dell'Unione.

2. L'ACAA prevederà che gli scambi di merci tra le Parti nei settori da esso disciplinati avvengano alle stesse condizioni applicabili agli scambi delle stesse merci tra gli Stati membri dell'Unione europea.

3. Previo controllo ad opera della Parte UE e previa intesa sull'allineamento della legislazione tecnica, delle norme e delle infrastrutture pertinenti dell'Ucraina, l'ACAA è aggiunto, mediante accordo tra le Parti, come protocollo del presente accordo secondo la procedura di modifica del presente accordo. Esso copre i settori compresi nell'allegato III del presente accordo per i quali si considera realizzato l'allineamento. È previsto che alla fine l'ACAA venga esteso, secondo la procedura sopradescritta, fino a comprendere tutti i settori elencati nell'allegato III del presente accordo.

4. Una volta che nell'ACAA saranno compresi i settori che figurano nell'elenco, le Parti, mediante accordo tra loro e secondo la procedura di modifica del presente accordo, si impegnano a estenderne il campo di applicazione ad altri settori industriali.

5. A un prodotto, finché non sia contemplato nell'ACAA, si applica la pertinente legislazione vigente delle Parti, tenendo conto delle disposizioni dell'accordo TBT.

Articolo 58

Marcatura ed etichettatura

1. Fatti salvi gli articoli 56 e 57 del presente accordo, le Parti, per quanto concerne le regolamentazioni tecniche che attengono alle prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura, riaffermano i principi di

▼B

cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT secondo cui tali prescrizioni non sono elaborate, adottate o applicate con il fine o l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale. A tale scopo, le prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura non sono più restrittive, agli effetti degli scambi commerciali, di quanto necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo.

2. In particolare, per quanto riguarda gli obblighi di marcatura o di etichettatura, le Parti convengono:

a) di adoperarsi per ridurre al minimo le prescrizioni in materia di marcatura o etichettatura, salvo quanto imposto ai fini dell'adozione dell'acquis dell'UE in questo settore e in relazione alla marcatura e all'etichettatura ai fini della protezione della salute, della sicurezza o dell'ambiente o per altri scopi ragionevoli di politica pubblica;

b) che una Parte può specificare la forma dell'etichettatura o della marcatura, ma non imporre l'autorizzazione, registrazione o certificazione delle etichette; e

c) di conservare il diritto di esigere che le informazioni figurino sull'etichettatura o sulla marcatura in una determinata lingua.

CAPO 4

Misure sanitarie e fitosanitarie

Articolo 59

Obiettivo

1. Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare gli scambi tra le Parti delle merci oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie, tutelando nel contempo la vita e la salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali mediante:

a) un'assoluta trasparenza per quanto attiene alle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi;

b) il ravvicinamento del diritto ucraino a quello dell'UE;

c) il riconoscimento dello status zoosanitario e fitosanitario delle Parti e l'applicazione del principio di regionalizzazione;

d) l'istituzione di un meccanismo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie o fitosanitarie mantenute da una Parte;

e) l'ulteriore attuazione dei principi dell'accordo SPS;

f) l'istituzione di meccanismi e procedure di facilitazione degli scambi; e

g) una migliore comunicazione e cooperazione tra le Parti sulle misure sanitarie e fitosanitarie.

▼B

2. Il presente capo mira inoltre migliorare l'intesa tra le Parti per quanto riguarda le norme per il benessere degli animali.

Articolo 60

Obblighi multilaterali

Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi stabiliti dall'accordo SPS.

Articolo 61

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una Parte in grado di incidere, direttamente o indirettamente, sul commercio tra le Parti, comprese le misure elencate nell'allegato IV del presente accordo.

Articolo 62

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1. "misure sanitarie e fitosanitarie": le misure definite al paragrafo 1 dell'allegato A dell'accordo SPS rientranti nel campo di applicazione del presente capo;

2. "animali": gli animali terrestri e acquatici definiti rispettivamente nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (di seguito "OIE");

3. "prodotti animali": i prodotti di origine animale compresi i prodotti ottenuti da animali acquatici definiti rispettivamente nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE;

4. "sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano": i prodotti animali elencati nell'allegato IV-A, parte 2(II), del presente accordo;

5. "vegetali": le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi:

   a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;

   b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;

   c) i tuberi, i bulbi, i rizomi;

   d) i fiori recisi;

   e) i rami con foglie;

   f) gli alberi tagliati con foglie;

▼B

g) le colture di tessuti vegetali;

h) le foglie, il fogliame;

i) il polline vivo; e

j) le gemme, le talee, le marze;

6. "prodotti vegetali": i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice purché non si tratti di vegetali, richiamati nell'allegato IV-A, parte 3, del presente accordo;

7. "sementi": le sementi in senso botanico destinate a essere piantate;

8. "organismi nocivi": qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;

9. "zone protette": nel caso della Parte UE, zone ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità o di eventuali disposizioni che ad esso succederanno (di seguito "direttiva 2000/29/CE");

10. "malattia animale": una manifestazione clinica o patologica di un'infezione negli animali;

11. "malattia degli animali di acquacoltura": un'infezione, anche non clinica, causata da uno o più agenti eziologici delle malattie di cui al codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE;

12. "infezione negli animali": la permanenza dell'agente infettivo negli animali indipendentemente dalla presenza di manifestazioni cliniche o patologiche di un'infezione;

13. "norme per il benessere degli animali": le norme per la protezione degli animali elaborate e applicate dalle Parti e, se del caso, conformi alle norme OIE e rientranti nel campo di applicazione del presente accordo;

14. "livello di protezione sanitaria e fitosanitaria adeguato": quello definito al paragrafo 5 dell'allegato A dell'accordo SPS;

15. "regione": le zone o regioni definite, per quanto riguarda la salute degli animali, nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE e, per quanto riguarda l'acquacoltura, nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE, fermo restando che si tiene conto della specificità del territorio della Parte UE riconosciuta come entità;

16. "zona indenne": una zona nella quale l'assenza di un determinato organismo nocivo è dimostrata scientificamente e nella quale, se del caso, tale condizione è mantenuta attraverso l'applicazione di misure ufficiali;

▼B

17. "regionalizzazione": la nozione di cui all'articolo 6 dell'accordo SPS;

18. "spedizione": un quantitativo di prodotti animali dello stesso tipo, accompagnati dallo stesso certificato o documento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico spedizioniere e originari dello stesso paese esportatore o di una stessa parte di tale paese. Una spedizione può essere composta di una o più partite;

19. "spedizione di vegetali o prodotti vegetali": un quantitativo di vegetali, prodotti vegetali e/o altri articoli trasportati da un paese a un altro e accompagnati, se necessario, da un unico certificato fitosanitario (una spedizione può essere composta da una o più merci o da una o più partite);

20. "partita": un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione;

21. "equivalenza per scopi commerciali" (di seguito "equivalenza"): la situazione in cui la Parte importatrice riconosce come equivalenti le misure sanitarie o fitosanitarie della Parte esportatrice, anche se esse differiscono dalle proprie, qualora la Parte esportatrice dimostri oggettivamente alla Parte importatrice che le sue misure raggiungono il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato della Parte importatrice;

22. "settore": la struttura della produzione e degli scambi di un prodotto o di una categoria di prodotti in una Parte;

23. "sottosettore": una parte ben definita e controllata di un settore;

24. "merci": gli animali e i vegetali o loro categorie oppure i prodotti specifici e gli altri articoli, compresi quelli di cui ai punti da 2 a 7 del presente articolo, trasportati per scambi commerciali o altri scopi;

25. "autorizzazione d'importazione specifica": una formale autorizzazione preventiva, rilasciata dalle autorità competenti della Parte importatrice a un singolo importatore per consentire l'importazione di una o più spedizioni di una merce dalla Parte esportatrice nel campo di applicazione del presente accordo;

26. "giorni lavorativi": i giorni della settimana, esclusi la domenica, il sabato e i giorni festivi in una delle Parti;

27. "ispezione": l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali;

28. "ispezione fitosanitaria": l'esame visivo ufficiale di vegetali, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati per stabilire l'eventuale presenza di organismi nocivi e/o la conformità alla regolamentazione fitosanitaria;

▼B

29. "verifica": il controllo, mediante esame e considerazione di prove oggettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici.

Articolo 63

Autorità competenti

Le Parti si informano reciprocamente in merito alla struttura, all'organizzazione e alla ripartizione delle competenze tra le loro autorità competenti nel corso della prima riunione del sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie (di seguito "sottocomitato SPS") di cui all'articolo 74 del presente accordo. Le Parti si informano reciprocamente di eventuali cambiamenti concernenti le autorità competenti, anche per quanto riguarda i punti di contatto.

Articolo 64

Ravvicinamento normativo

1. L'Ucraina procede al ravvicinamento della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quella dell'UE, secondo quanto enunciato nell'allegato V del presente accordo.

2. Le Parti collaborano al ravvicinamento legislativo e allo sviluppo di capacità.

3. Il sottocomitato SPS verifica regolarmente l'attuazione del processo di ravvicinamento di cui all'allegato V del presente accordo al fine di formulare le necessarie raccomandazioni sulle misure di ravvicinamento.

4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo l'Ucraina presenta al sottocomitato SPS una strategia complessiva per l'attuazione del presente capo. La strategia è suddivisa per settori prioritari relativi alle misure – definite negli allegati IV-A, IV-B e IV-C del presente accordo – di facilitazione degli scambi di una determinata merce o di un determinato gruppo di merci. La strategia costituisce il documento di riferimento per l'attuazione del presente capo e sarà aggiunta all'allegato V del presente accordo ([1]).

Articolo 65

Riconoscimento, ai fini degli scambi commerciali, dello status zoosanitario, fitosanitario e delle condizioni regionali

A. Riconoscimento dello status per quanto riguarda le malattie animali, le infezioni degli animali o gli organismi nocivi

1. Per quanto riguarda le malattie animali e le infezioni degli animali (comprese le zoonosi), si applicano le seguenti disposizioni:

([1]) Per quanto concerne gli organismi geneticamente modificati (di seguito "OGM"), la strategia complessiva comprende anche calendari di ravvicinamento della legislazione ucraina relativa agli OGM a quella dell'UE di cui all'allegato XXIX del capo 6 del titolo V (Cooperazione economica e settoriale).

▼B

a) la Parte importatrice riconosce, ai fini degli scambi commerciali e relativamente alle malattie animali di cui all'allegato VI-A del presente accordo, lo status zoosanitario della Parte esportatrice o delle sue regioni quale determinato dalla Parte esportatrice a norma dell'allegato VII, parte A, del presente accordo;

b) se una Parte ritiene che il suo territorio o una sua regione possieda uno status speciale relativamente a una determinata malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato VI-A del presente accordo, può chiedere il riconoscimento di questo status secondo i criteri di cui all'allegato VII, parte C, del presente accordo. La Parte importatrice può chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, garanzie corrispondenti allo status riconosciuto alle Parti;

c) lo status dei territori o delle regioni oppure lo status di un settore o di un sottosettore delle Parti concernente, a seconda dei casi, la prevalenza o l'incidenza di una malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato VI-A del presente accordo o le infezioni degli animali e/o i rischi connessi, secondo le definizioni dell'OIE, è riconosciuto dalle Parti come base per gli scambi commerciali bilaterali. Se del caso, la Parte importatrice può chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, le garanzie corrispondenti allo status definito conformemente alle raccomandazioni dell'OIE;

d) fatti salvi gli articoli 67, 69 e 73 del presente accordo e a meno che la Parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari o consultazioni e/o verifiche, ciascuna delle Parti adotta senza indugio le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi in base alle lettere a), b) e c), del presente paragrafo.

2. Per quanto riguarda gli organismi nocivi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le Parti riconoscono, ai fini degli scambi commerciali, il loro status fitosanitario in relazione agli organismi nocivi di cui all'allegato VI-B del presente accordo;

b) fatti salvi gli articoli 67, 69 e 73 del presente accordo e a meno che la Parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari o consultazioni e/o verifiche, ciascuna delle Parti adotta senza indugio le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi in base alla lettera a) del presente paragrafo.

B. Riconoscimento della regionalizzazione/zonizzazione, delle zone indenni e delle zone protette

3. Le Parti riconoscono le nozioni di regionalizzazione e di zone indenni, quali precisate nella convenzione internazionale per la protezione delle piante del 1997 e nelle norme internazionali per le misure sanitarie (di seguito "ISPM") dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, e quella di zone protette ai sensi della direttiva 2000/29/CE e decidono di applicarle ai loro scambi bilaterali.

▼B

4. Le Parti decidono che le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie animali e dei pesci di cui all'allegato VI-A e gli organismi nocivi elencati nell'allegato VI-B del presente accordo sono prese conformemente a quanto disposto dall'allegato VII, parti A e B, del presente accordo.

5. a) Per quanto riguarda le malattie animali e a norma dell'articolo 67 del presente accordo, la Parte esportatrice che chiede alla Parte importatrice il riconoscimento della sua decisione di regionalizzazione notifica le misure unitamente a una motivazione circostanziata e ai dati giustificativi alla base delle sue decisioni. Fatto salvo l'articolo 68 del presente accordo e a meno che la Parte importatrice sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, la decisione di regionalizzazione notificata si considera accettata;

b) le consultazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo si svolgono a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del presente accordo. La Parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro quindici giorni lavorativi dal loro ricevimento. La verifica di cui alla lettera a) è eseguita a norma dell'articolo 71 del presente accordo ed entro venticinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

6. a) Per quanto riguarda gli organismi nocivi, ciascuna delle Parti dispone che negli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli, si tenga in debita considerazione lo status fitosanitario di una zona riconosciuta dall'altra Parte come zona protetta o come zona indenne. Una Parte che chiede all'altra Parte il riconoscimento di una sua zona indenne notifica le misure e, su richiesta, fornisce la motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base dell'istituzione e del mantenimento di tale zona sulla base delle ISP ritenute pertinenti dalle Parti. Fatto salvo l'articolo 73 del presente accordo e a meno che una Parte sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro tre mesi dalla notifica, la decisione di regionalizzazione notificata, relativa a zone indenni, si considera accettata;

b) le consultazioni di cui alla lettera a) si svolgono a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del presente accordo. La Parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro tre mesi dal loro ricevimento. La verifica di cui alla lettera a) è eseguita a norma dell'articolo 71 del presente accordo ed entro dodici mesi dal ricevimento della relativa richiesta, tenendo conto del ciclo biologico dell'organismo nocivo e della coltura in questione.

7. Una volta espletate le procedure di cui ai paragrafi da 4 a 6 del presente articolo, e fatto salvo l'articolo 73 del presente accordo, ciascuna delle Parti adotta senza indugio le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi su tali basi.

▼B

C. Compartimentalizzazione

Le Parti si impegnano ad approfondire il dibattito in vista dell'attuazione del principio di compartimentalizzazione di cui all'allegato XIV del presente accordo.

Articolo 66

Determinazione dell'equivalenza

1. L'equivalenza può essere riconosciuta rispetto a:

a) una singola misura;

b) un gruppo di misure;

c) un sistema applicabile a un settore, a un sottosettore, a una merce o a un gruppo di merci.

2. Nel determinare l'equivalenza, le Parti seguono la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nell'ambito della quale la Parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza e la Parte importatrice valuta obiettivamente tale dimostrazione. La procedura può comprendere un'ispezione o una verifica.

3. Quando la Parte esportatrice chiede il riconoscimento dell'equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti avviano senza indugio e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta da parte della Parte importatrice la procedura di consultazione, che comprende le fasi descritte nell'allegato IX del presente accordo. Se la Parte esportatrice presenta più domande, su richiesta della Parte importatrice le Parti stabiliscono, nel sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo, un calendario per l'avvio e lo svolgimento della procedura di cui al presente paragrafo.

4. L'avvenuto ravvicinamento legislativo conseguente alla verifica di cui all'articolo 64, paragrafo 3, del presente accordo, è considerato una richiesta da parte dell'Ucraina di avviare la procedura di riconoscimento dell'equivalenza delle misure in questione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Salvo quanto altrimenti convenuto, la Parte importatrice termina la determinazione dell'equivalenza di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro trecentosessanta giorni dal ricevimento della richiesta della Parte esportatrice corredata di un fascicolo a dimostrazione dell'equivalenza; per le colture stagionali la valutazione può essere posticipata quando ciò sia giustificato dalla necessità di una verifica durante un congruo periodo di crescita della coltura.

6. La Parte importatrice determina l'equivalenza per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli conformemente alle ISPM pertinenti, se del caso.

7. Qualora una delle Parti modifichi le misure che incidono sull'equivalenza, la Parte importatrice può revocare o sospendere l'equivalenza purché si proceda nel modo seguente:

▼B

a) a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del presente accordo, la Parte esportatrice informa la Parte importatrice delle proposte di modifica delle proprie misure per le quali è riconosciuta l'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni suddette, la Parte importatrice comunica alla Parte esportatrice se l'equivalenza continuerà a essere riconosciuta sulla base delle misure proposte;

b) a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del presente accordo, la Parte importatrice informa la Parte esportatrice delle proposte di modifica delle proprie misure sulle quali si è basato il riconoscimento dell'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Qualora la Parte importatrice cessi di riconoscere l'equivalenza, le Parti possono concordare le condizioni alle quali riaprire la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo sulla base delle misure proposte.

8. Il riconoscimento, la sospensione o la revoca dell'equivalenza sono di esclusiva competenza della Parte importatrice, che agisce conformemente al proprio quadro amministrativo e legislativo. Tale Parte fornisce per iscritto alla Parte esportatrice una motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base delle decisioni contemplate dal presente articolo. In caso di non riconoscimento, di revoca o di sospensione dell'equivalenza, la Parte importatrice indica alla Parte esportatrice le condizioni necessarie per poter riaprire la procedura di cui al paragrafo 3.

9. Fatto salvo l'articolo 73 del presente accordo, la Parte importatrice non può revocare o sospendere l'equivalenza prima dell'entrata in vigore delle nuove misure proposte da una delle Parti.

10. Qualora la Parte importatrice riconosca formalmente l'equivalenza in base alla procedura di consultazione di cui all'allegato IX del presente accordo, il sottocomitato SPS, conformemente alla procedura enunciata all'articolo 74, paragrafo 2, del presente accordo riconosce l'equivalenza ai fini degli scambi tra le Parti. Tale decisione prevede anche, se del caso, una riduzione dei controlli fisici alle frontiere, certificati semplificati e procedure di *pre-listing* degli stabilimenti.

Lo status dell'equivalenza figura nell'allegato IX del presente accordo.

11. Una volta che abbia avuto luogo il ravvicinamento legislativo, è su di esso che si fonda la determinazione dell'equivalenza.

Articolo 67

Trasparenza e scambio di informazioni

1. Fatto salvo l'articolo 68 del presente accordo, le Parti cooperano per migliorare la comprensione reciproca dei meccanismi e delle strutture ufficiali di controllo responsabili dell'applicazione delle misure SPS e della loro esecuzione. Un mezzo per conseguire questo risultato sono, tra l'altro, le relazioni degli audit internazionali nei casi in cui le relazioni siano pubbliche e le Parti possano scambiarsi informazioni sui risultati di tali audit o altre informazioni, a seconda dei casi.

▼B

2. Nel quadro del ravvicinamento della legislazione di cui all'articolo 64 o della determinazione dell'equivalenza di cui all'articolo 66 del presente accordo, le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alle modifiche legislative e ad altre modifiche procedurali adottate nei settori interessati.

3. In questo contesto, la Parte UE informa con congruo anticipo l'Ucraina in merito a modifiche della propria legislazione per consentirle di prendere in considerazione una modifica conseguente della sua legislazione.

È auspicabile che sia raggiunto il livello di cooperazione necessario per facilitare la trasmissione dei documenti legislativi richiesti da una delle Parti.

A tale scopo, ciascuna Parte notifica all'altra Parte i propri punti di contatto. Le Parti si notificano reciprocamente ogni modifica di queste informazioni.

Articolo 68

Notifiche, consultazioni e facilitazione delle comunicazioni

1. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte per iscritto, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute pubblica, degli animali o delle piante, comprese le eventuali emergenze alimentari o le situazioni in cui il consumo di prodotti animali o vegetali rischi inequivocabilmente di produrre gravi effetti sulla salute, in particolare:

a) tutte le misure che incidono sulle decisioni di regionalizzazione di cui all'articolo 65 del presente accordo;

b) la presenza o l'evoluzione di una delle malattie animali elencate nell'allegato VI-A o di organismi nocivi regolamentati compresi nell'elenco dell'allegato VI-B del presente accordo;

c) le risultanze di rilevanza epidemiologica o i rischi importanti associati a malattie animali e a organismi nocivi non elencati negli allegati VI-A e VI-B del presente accordo o a nuove malattie animali o a nuovi organismi nocivi; e

d) tutte le misure aggiuntive rispetto alle prescrizioni di base delle rispettive misure adottate dalle Parti per controllare o eradicare malattie animali od organismi nocivi o per proteggere la salute pubblica o delle piante, nonché qualsiasi modifica delle politiche di profilassi, comprese le campagne di vaccinazione.

2. a) Le notifiche vengono effettuate per iscritto ai punti di contatto di cui all'articolo 67, paragrafo 3, del presente accordo;

b) per notifica scritta si intende una notifica inviata per posta, fax o e-mail.

▼B

3. Se una delle Parti nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la salute pubblica, degli animali o delle piante, su sua richiesta si procede quanto prima, e comunque entro quindici giorni lavorativi, a consultazioni in merito alla situazione. In questi casi ciascuna delle Parti si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e pervenire a una soluzione reciprocamente accettabile, compatibile con la tutela della salute pubblica, degli animali o delle piante.

4. Su richiesta di una Parte, le consultazioni sul benessere degli animali si tengono quanto prima, e comunque entro venti giorni lavorativi dalla notifica. In questi casi, ciascuna delle Parti si adopera per fornire tutte le informazioni richieste.

5 Su richiesta di una Parte le consultazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono condotte in videoconferenza o audioconferenza. La Parte che chiede le consultazioni cura la redazione dei relativi verbali che sono formalmente approvati dalle Parti. Ai fini di tale approvazione si applica l'articolo 67, paragrafo 3, del presente accordo.

6. L'applicazione reciproca di un sistema di allarme rapido e di un meccanismo di allerta precoce per l'emergenza veterinaria o fitosanitaria avrà inizio una volta che l'Ucraina avrà attuato la legislazione necessaria in questa materia e creato le condizioni per il corretto funzionamento in loco di tali meccanismi.

Articolo 69

Condizioni commerciali

1. Condizioni generali di importazione

a) Le Parti decidono di applicare condizioni generali di importazione per i prodotti di cui agli allegati IV-A e IV-C(2) del presente accordo. Fatte salve le decisioni prese a norma dell'articolo 65 del presente accordo, le condizioni di importazione della Parte importatrice si applicano a tutto il territorio della Parte esportatrice. All'entrata in vigore del presente accordo e a norma del suo articolo 67, la Parte importatrice informa la Parte esportatrice dei suoi requisiti sanitari e fitosanitari d'importazione per le merci di cui agli allegati IV-A e IV-C(2) del presente accordo. Tra queste informazioni sono compresi, se del caso, i modelli dei certificati o delle dichiarazioni ufficiali o dei documenti commerciali prescritti dalla Parte importatrice.

b) i) Per notificare le modifiche o le proposte di modifica delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti si attengono alle disposizioni dell'accordo SPS e alle successive decisioni in materia di notifica delle misure. Fatto salvo l'articolo 73 del presente accordo, la Parte importatrice tiene conto dei tempi di trasporto tra le Parti nel fissare la data di entrata in vigore delle condizioni modificate di cui al paragrafo 1, lettera a).

▼B

ii) Qualora non si attenga a queste condizioni di notifica, la Parte importatrice continua ad accettare il certificato o l'attestazione che garantisce le condizioni precedentemente applicabili fino a trenta giorni dopo l'entrata in vigore delle condizioni di importazione modificate.

2. Condizioni di importazione successive al riconoscimento dell'equivalenza

a) Entro novanta giorni dall'adozione di una decisione relativa al riconoscimento dell'equivalenza, le Parti adottano le misure legislative e amministrative necessarie per applicare tale riconoscimento ai loro scambi bilaterali delle merci di cui agli allegati IV-A e IV-C(2) del presente accordo, appartenenti ai settori e ai sottosettori, se del caso, per i quali la Parte importatrice riconosce l'equivalenza di tutte le rispettive misure sanitarie e fitosanitarie della Parte esportatrice. Per queste merci, il modello di certificato o di documento ufficiale richiesto dalla Parte importatrice può, in tale fase, essere sostituito da un certificato compilato a norma dell'allegato XII.B del presente accordo.

b) Per le merci appartenenti a settori o a sottosettori, se del caso, per i quali sia riconosciuta l'equivalenza di alcune misure, ma non della loro totalità, gli scambi continuano a essere effettuati nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Su richiesta della Parte esportatrice, si applica il paragrafo 5 del presente articolo.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le merci di cui agli allegati IV-A e IV-C(2) del presente accordo non sono soggette all'autorizzazione d'importazione.

L'eventuale entrata in vigore del presente accordo prima del 31 dicembre 2013 non ha alcuna incidenza sull'assistenza prestata nel quadro del programma globale di potenziamento istituzionale.

4. Per quanto riguarda le condizioni che incidono sugli scambi delle merci di cui al paragrafo 1, lettera a) su richiesta della Parte esportatrice le Parti avviano consultazioni nell'ambito del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 74 del presente accordo onde concordare le condizioni d'importazione alternative o aggiuntive che saranno applicate dalla Parte importatrice. Se del caso, dette condizioni d'importazione alternative o aggiuntive possono basarsi su misure della Parte esportatrice di cui la Parte importatrice abbia riconosciuto l'equivalenza. Previo accordo tra le Parti, la Parte importatrice adotta entro novanta giorni dalla decisione del sottocomitato SPS le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione su queste basi.

5. Elenco degli stabilimenti, riconoscimento condizionato

a) Per le importazioni dei prodotti animali di cui all'allegato IV-A, parte 2, del presente accordo, su richiesta della Parte esportatrice corredata delle opportune garanzie, la Parte importatrice riconosce provvisoriamente gli stabilimenti di trasformazione di cui all'allegato VIII(2.1) del presente accordo situati nel territorio della Parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti. Il riconoscimento è conforme alle condizioni e alle disposizioni di cui all'allegato VIII del presente accordo. Tranne qualora vengano richieste

▼B

informazioni aggiuntive, la Parte importatrice adotta le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione su tali basi entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento, da parte della Parte importatrice, della richiesta e delle relative garanzie.

L'elenco iniziale degli stabilimenti viene approvato secondo la procedura di cui all'allegato VIII del presente accordo.

b) Per le importazioni dei prodotti animali di cui al paragrafo 2, lettera a), la Parte esportatrice trasmette alla Parte importatrice l'elenco degli stabilimenti che soddisfano i requisiti della Parte importatrice.

6. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte fornisce una motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base delle decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.

Articolo 70

Procedura di certificazione

1. Ai fini delle procedure di certificazione e del rilascio dei certificati e dei documenti ufficiali, le Parti si attengono ai principi contenuti nell'allegato XII del presente accordo.

2. Il sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo può stabilire le norme applicabili in caso di certificazione elettronica, revoca o sostituzione dei certificati.

3. Nel quadro del ravvicinamento legislativo di cui all'articolo 64 del presente accordo, le Parti concordano, se del caso, modelli comuni di certificati.

Articolo 71

Verifica

1. Per mantenere la fiducia nell'effettiva applicazione delle disposizioni del presente capo, ciascuna delle Parti ha il diritto:

a) di verificare, conformemente agli orientamenti stabiliti nell'allegato X del presente accordo, tutto o parte del programma generale di controllo delle autorità dell'altra Parte o di altre misure, se del caso. La Parte che procede alla verifica ne sostiene le relative spese;

b) di chiedere all'altra Parte, a decorrere da una data concordata tra le Parti, l'invio di informazioni sulla totalità o su una parte del programma generale di controllo e delle relazioni sui risultati dei controlli svolti nell'ambito di tale programma;

c) di partecipare, previa richiesta e se del caso, per le prove di laboratorio riguardanti le merci degli allegati IV-A e IV-C(2) del presente accordo, al programma periodico di prove interlaboratorio per test specifici organizzato dal laboratorio di riferimento dell'altra Parte. Le spese di partecipazione sono a carico della Parte partecipante.

▼B

2. Ciascuna delle Parti può condividere con soggetti terzi i risultati delle verifiche di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e renderli pubblici secondo quanto eventualmente prescritto dalle disposizioni applicabili alle Parti. La condivisione e/o la pubblicazione dei risultati, se del caso, avvengono nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza applicabili alle Parti.

3. Il sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo può modificare, mediante una decisione, l'allegato X del presente accordo, in funzione dei lavori svolti al riguardo dalle organizzazioni internazionali.

4. I risultati delle verifiche possono contribuire alle misure di cui agli articoli 64, 66 e 72 del presente accordo adottate dalle Parti o da una di esse.

Articolo 72

Controlli all'importazione e diritti d'ispezione

1. Le Parti convengono che i controlli effettuati all'importazione dalla Parte importatrice sulle spedizioni della Parte esportatrice avvengono nel rispetto dei principi di cui all'allegato XI, parte A, del presente accordo. I risultati dei controlli possono contribuire al processo di verifica di cui all'articolo 71 del presente accordo.

2. La frequenza dei controlli fisici all'importazione eseguiti da ciascuna delle Parti è indicata nell'allegato XI, parte B, del presente accordo. Le Parti possono modificare la frequenza dei controlli nei limiti delle loro competenze e conformemente alla rispettiva legislazione interna, in funzione dei progressi fatti a norma degli articoli 64, 66 e 69 del presente accordo o a seguito di verifiche, consultazioni o altre misure previste dal presente accordo. L'allegato XI, parte B, del presente accordo viene modificato di conseguenza con decisione del sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo.

3. I diritti d'ispezione possono coprire solo le spese sostenute dall'autorità competente per l'esecuzione dei controlli all'importazione. Tali diritti vengono calcolati basandosi su quelli imposti per l'ispezione di prodotti nazionali simili.

4. La Parte importatrice informa la Parte esportatrice che ne faccia richiesta di tutte le modifiche, motivazioni comprese, delle misure che incidono sui controlli all'importazione e sui diritti d'ispezione e di tutti i cambiamenti di rilievo delle modalità amministrative dei controlli.

5. A decorrere da una data stabilita dal sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo, le Parti possono concordare le condizioni di approvazione dei controlli dell'altra Parte secondo quanto enunciato all'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), onde adeguare e ridurre reciprocamente, se del caso, la frequenza dei controlli fisici all'importazione sulle merci di cui all'articolo 69, paragrafo 2, del presente accordo.

A decorrere da tale data, le Parti possono approvare reciprocamente i controlli dell'altra Parte relativi a determinate merci e, di conseguenza, ridurre o sostituire i controlli all'importazione per le merci interessate.

▼B

6. Le condizioni di approvazione dell'adeguamento dei controlli all'importazione sono inserite nell'allegato XI del presente accordo mediante la procedura di cui all'articolo 74, paragrafo 6, del medesimo accordo.

Articolo 73

Misure di salvaguardia

1. Qualora la Parte importatrice adotti nel suo territorio misure per tenere sotto controllo qualsiasi fattore suscettibile di costituire un grave pericolo o rischio per la salute umana, degli animali o delle piante, la Parte esportatrice adotta, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, misure equivalenti per prevenire l'introduzione del pericolo o rischio nel territorio della Parte importatrice.

2. La Parte importatrice può adottare, per gravi motivi connessi alla salute pubblica, degli animali o delle piante, le misure provvisorie necessarie a tutela della salute pubblica, degli animali o delle piante. Per quanto riguarda le spedizioni in viaggio tra le Parti, la Parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.

3. La Parte che adotta misure a norma del paragrafo 2 del presente articolo informa l'altra Parte entro un giorno lavorativo dalla loro adozione. Su richiesta di una delle Parti, e a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, del presente accordo, le Parti si consultano sulla situazione entro quindici giorni lavorativi dalla notifica. Le Parti tengono debitamente conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni e si adoperano per evitare inutili perturbazioni degli scambi tenendo conto, se del caso, dell'esito delle consultazioni di cui all'articolo 68, paragrafo 3, del presente accordo.

Articolo 74

Sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie

1. È istituito il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie. Il sottocomitato SPS si riunisce entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente su richiesta di una delle Parti o almeno una volta l'anno. Previo accordo tra le Parti, le riunioni del sottocomitato SPS possono svolgersi per videoconferenza o audioconferenza. Il sottocomitato SPS può esaminare questioni anche al di fuori delle riunioni, per corrispondenza.

2. Il sottocomitato SPS svolge i seguenti compiti:

a) monitorare l'attuazione del presente capo ed esaminare le questioni ad esso connesse, comprese quelle che dovessero emergere in sede di attuazione;

b) riesaminare gli allegati del presente capo, tenendo conto in particolare dei progressi compiuti nel quadro delle consultazioni e delle procedure previste dal presente capo;

▼B

c) modificare, mediante una decisione, gli allegati da IV a XIV del presente accordo alla luce del riesame di cui alla lettera b) del presente paragrafo o di quanto altrimenti previsto dal presente capo; e

d) formulare pareri e raccomandazioni ad altri organi definiti nelle disposizioni istituzionali, generali e finali del presente accordo alla luce del riesame di cui alla lettera b) del presente paragrafo.

3. Le Parti decidono di istituire, se del caso, gruppi di lavoro tecnici composti da rappresentanti delle Parti a livello di esperti, incaricati di individuare e risolvere le questioni tecniche e scientifiche relative all'applicazione del presente capo. Qualora occorrano competenze supplementari, le Parti possono istituire gruppi ad hoc, anche a carattere scientifico, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.

4. Il sottocomitato SPS riferisce regolarmente al comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 465 del presente accordo in merito alle attività e alle decisioni prese nella propria sfera di competenza.

5. Il sottocomitato SPS adotta le procedure di lavoro durante la prima riunione.

6. Le decisioni, raccomandazioni, relazioni o altre iniziative del sottocomitato SPS o di qualsiasi gruppo istituito dal sottocomitato SPS, riguardanti l'autorizzazione di importazioni, lo scambio di informazioni, la trasparenza, il riconoscimento della regionalizzazione, l'equivalenza e le misure alternative, nonché qualsiasi altra questione di cui ai paragrafi 2 and 3, sono adottate per consenso tra le Parti.

CAPO 5

Dogane e facilitazione degli scambi

Articolo 75

Obiettivi

Le Parti riconoscono l'importanza delle questioni relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi nell'evoluzione del contesto commerciale bilaterale. Esse convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore per far sì che la legislazione e le procedure pertinenti e la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di realizzare gli obiettivi di un controllo efficace e contribuiscano, in linea di principio, a facilitare il commercio legittimo.

Le Parti riconoscono che la massima importanza va riconosciuta ai legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la facilitazione degli scambi, la sicurezza e la prevenzione delle frodi, da perseguire con un approccio equilibrato.

▼B

Articolo 76

Legislazione e procedure

1. Le Parti convengono di dare alla loro rispettiva legislazione commerciale e doganale, in linea di principio, un carattere di stabilità e completezza e sulla necessità che le disposizioni e le procedure siano proporzionate, trasparenti, prevedibili, non discriminatorie, imparziali e applicate in modo uniforme ed efficace, e si impegnano tra l'altro a:

a) tutelare e facilitare il commercio legittimo attraverso un'applicazione efficace e il rispetto delle disposizioni di legge;

b) evitare oneri inutili o discriminatori a carico degli operatori economici, prevenire le frodi e agevolare ulteriormente gli operatori economici il cui grado di rispetto delle norme sia elevato;

c) applicare un unico documento amministrativo ai fini delle dichiarazioni doganali;

d) perseguire una maggiore efficienza, trasparenza e semplificazione dei regimi e delle pratiche doganali;

e) applicare tecniche doganali moderne, compresi la valutazione dei rischi, i controlli a posteriori e i metodi di audit d'impresa per semplificare e facilitare l'ingresso e lo svincolo delle merci;

f) perseguire la riduzione dei costi e una maggiore prevedibilità per gli operatori economici, comprese le piccole e medie imprese;

g) garantire l'applicazione non discriminatoria delle prescrizioni e delle procedure applicabili alle importazioni, alle esportazioni e alle merci in transito, ferma restando l'applicazione di criteri oggettivi di valutazione del rischio;

h) applicare gli strumenti internazionali applicabili in materia commerciale e doganale, compresi quelli elaborati dall'Organizzazione mondiale delle dogane (di seguito "OMD") [il *Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade* (ossia il quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) del 2005, la convenzione di Istanbul relativa all'ammissione temporanea del 1990, la convenzione sul SA del 1983], dall'OMC (ad esempio in materia di valutazione in dogana), dalle Nazioni Unite (la convenzione TIR del 1975, la convenzione sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere del 1982) e gli orientamenti della Commissione europea come i *Customs Blueprints*;

i) adottare le misure necessarie per recepire e attuare le disposizioni della versione riveduta della convenzione di Kyoto per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali del 1973;

j) prendere decisioni anticipate (advance rulings) vincolanti in materia di classificazione tariffaria e regole di origine. Le Parti dispongono che una decisione anticipata possa essere revocata o annullata solo previa notifica all'operatore interessato e senza effetto retroattivo, a meno che la decisione sia stata presa in base a informazioni inesatte o incomplete;

▼B

k) introdurre e applicare, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, procedure semplificate per gli operatori economici autorizzati;

l) stabilire norme che garantiscano la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte per la violazione della normativa doganale o dei requisiti procedurali e la cui applicazione non determini ritardi ingiustificati;

m) applicare norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per quanto concerne il rilascio della licenza agli spedizionieri doganali.

2. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e la responsabilità delle operazioni, le Parti:

a) intraprendono ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione richiesti dalle dogane e dalle altre agenzie;

b) semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;

c) instaurano procedure efficaci, rapide e non discriminatorie che garantiscano il diritto di presentare ricorso contro le azioni amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali e delle altre agenzie riguardanti merci presentate in dogana. Le procedure di ricorso devono essere facilmente accessibili, anche per le piccole e medie imprese, e le relative spese devono essere ragionevoli e proporzionate ai costi della procedura di ricorso. Quando una decisione contestata è oggetto di un ricorso, le Parti provvedono altresì affinché le merci siano normalmente svincolate e i pagamenti dei dazi lasciati in sospeso, fatte salve le misure di salvaguardia ritenute necessarie e, se necessario, subordinatamente alla costituzione di una garanzia, ad esempio sotto forma di cauzione o di deposito;

d) assicurano il mantenimento dei più elevati standard di integrità, in particolare alle frontiere, mediante l'applicazione di misure imperniate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in questo ambito, in particolare della dichiarazione riveduta di Arusha dell'OMD (2003) e del *Blueprint on Customs ethics* (*blueprint* in materia di etica doganale) della Commissione europea (2007).

3. Le Parti decidono di eliminare:

a) l'obbligo di avvalersi degli spedizionieri doganali;

b) l'obbligo di ispezioni pre-imbarco o nel luogo di destinazione.

4. Disposizioni in materia di transito

a) Ai fini del presente accordo, si applicano le norme e le definizioni in materia di transito previste dalle disposizioni dell'OMC (articolo V del GATT 1994 e disposizioni correlate, compresi i chiarimenti o i

▼B

miglioramenti derivanti dal ciclo di negoziati di Doha sulla facilitazione degli scambi). Queste disposizioni si applicano anche quando il transito delle merci inizia o termina nel territorio di una Parte (transito interno).

b) Le Parti perseguono progressivamente l'interconnettività dei loro rispettivi regimi di transito doganale, nella prospettiva della futura partecipazione dell'Ucraina al regime comune di transito di cui alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito.

c) Le Parti garantiscono la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorità e agenzie interessate sul loro territorio per agevolare il traffico in transito e promuovere la cooperazione transfrontaliera. Sul tema del transito le Parti promuovono anche la cooperazione tra le autorità e il settore privato.

Articolo 77

Rapporti con la comunità imprenditoriale

Le Parti convengono:

a) di garantire la trasparenza e la pubblicità, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici, della loro legislazione, delle loro procedure e delle relative motivazioni. È auspicabile che sia istituito un meccanismo di consultazione e che sia previsto un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni nuove o modificate;

b) sulla necessità di consultare periodicamente e tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure in materia doganale e commerciale. A tal fine ciascuna delle Parti istituisce meccanismi per un'opportuna consultazione periodica tra le amministrazioni e la comunità imprenditoriale;

c) di rendere note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure di entrata, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali, nonché i punti di contatto per la richiesta di informazioni;

d) di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante procedure non arbitrarie e accessibili a tutti, quali i memorandum d'intesa fondati, in particolare, su quelli varati dall'OMD;

e) di garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure doganali e quelle correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, si mantengano conformi alle migliori pratiche e abbiano gli effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.

Articolo 78

Diritti e oneri

Le Parti vietano i diritti amministrativi di effetto equivalente ai dazi e agli oneri all'importazione o all'esportazione.

▼B

Per quanto riguarda i diritti e gli oneri di qualsivoglia natura istituiti dalle autorità doganali di ciascuna delle Parti, compresi i diritti e gli oneri per le funzioni svolte da un'altra istituzione a nome delle citate autorità, applicati o connessi all'importazione o all'esportazione e fatti salvi i pertinenti articoli del capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) del titolo IV del presente accordo, le Parti convengono quanto segue:

a) i diritti e gli oneri possono essere imposti solo per i servizi forniti al di fuori degli orari stabiliti e in luoghi diversi da quelli indicati nei regolamenti doganali, su richiesta del dichiarante, per l'importazione o l'esportazione in questione o per le formalità necessarie per tale importazione o esportazione;

b) i diritti e gli oneri non superano il costo del servizio fornito;

c) i diritti e gli oneri non sono calcolati su una base ad valorem;

d) le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate e comprendono la ragione dell'imposizione di un diritto o di un onere per il servizio fornito, l'autorità responsabile, l'indicazione dei diritti e degli oneri che saranno applicati e i tempi e le modalità di pagamento.

   Le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate tramite una fonte ufficialmente designata e, se possibile, su un sito web ufficiale;

e) i diritti o gli oneri nuovi o modificati non sono imposti finché le relative informazioni non siano pubblicate e rese facilmente accessibili.

Articolo 79

Valutazione in dogana

1. La valutazione in dogana delle merci oggetto di scambi tra le Parti è disciplinato dall'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC, comprese le successive modificazioni. Le sue disposizioni sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte. Non sono utilizzati i valori in dogana minimi.

2. Le Parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.

Articolo 80

Cooperazione doganale

Le Parti rafforzano la cooperazione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi del presente capo, mantenendo un equilibrio ragionevole tra semplificazione e facilitazione, da una parte, e controllo efficace e sicurezza, dall'altra. A tal fine le Parti utilizzano, se del caso, come strumento di riferimento i *Customs Blueprints* della Commissione europea.

▼B

Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capo, le Parti:

a) si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;

b) adottano iniziative congiunte relative alle procedure di importazione, esportazione e transito, e collaborano al fine di garantire la prestazione di un servizio efficace alla comunità imprenditoriale;

c) collaborano all'automazione delle procedure doganali e delle altre procedure commerciali;

d) si scambiano, se del caso, le informazioni e i dati pertinenti, nel rispetto della riservatezza dei dati sensibili e della protezione dei dati personali;

e) si scambiano informazioni e/o avviano consultazioni per definire, ove possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane, quali l'OMC, l'OMD, l'ONU, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;

f) collaborano alla pianificazione e alla prestazione dell'assistenza tecnica, in particolare per agevolare le riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali, nel rispetto delle disposizioni pertinenti del presente accordo;

g) si scambiano le migliori pratiche in materia di operazioni doganali, concentrandosi in particolare sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, soprattutto in relazione ai prodotti contraffatti;

h) promuovono il coordinamento tra tutte le autorità di frontiera, a livello nazionale e transfrontaliero, al fine di agevolare l'attraversamento delle frontiere e rafforzare i controlli, prendendo in considerazione i controlli di frontiera congiunti ove ciò sia opportuno e fattibile;

i) riconoscono reciprocamente, se del caso e se opportuno, gli operatori autorizzati e i controlli doganali. Il campo di applicazione di tale cooperazione, la sua attuazione e le modalità pratiche sono decise dal sottocomitato doganale di cui all'articolo 83 del presente accordo.

Articolo 81

Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

Fermo restando l'articolo 80 del presente accordo, le amministrazioni delle Parti si prestano assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in base alle disposizioni del protocollo II del presente accordo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Articolo 82

Assistenza tecnica e sviluppo delle capacità

Le Parti collaborano, in termini di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità, all'attuazione delle riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali.

▼B

Articolo 83

Sottocomitato doganale

È istituito il sottocomitato doganale, che riferisce delle sue attività al comitato di associazione nella formazione descritta all'articolo 465, paragrafo 4, del presente accordo. I compiti del sottocomitato doganale comprendono consultazioni periodiche e il controllo dell'attuazione e dell'amministrazione del presente capo, anche per quanto riguarda la cooperazione doganale, la cooperazione e la gestione transfrontaliera delle dogane, l'assistenza tecnica, le regole di origine, la facilitazione degli scambi e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Il sottocomitato doganale:

a) provvede al corretto funzionamento del presente capo e dei protocolli 1 e 2 del presente accordo;

b) decide le misure e le modalità pratiche di attuazione del presente capo e dei protocolli 1 e 2 del presente accordo, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni e di dati, il riconoscimento reciproco dei controlli doganali e i programmi di partenariato commerciale, nonché i vantaggi reciprocamente concordati;

c) procede a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, tra cui le misure future e le relative risorse;

d) formula raccomandazioni, se del caso; e

e) adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 84

Ravvicinamento della legislazione doganale

Il graduale ravvicinamento alla legislazione doganale dell'UE di cui alle norme dell'UE e internazionali avviene nei modi indicati nell'allegato XV del presente accordo.

CAPO 6

Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 85

Obiettivo, campo di applicazione e settori interessati

1. Le Parti, nel riaffermare i rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva e reciproca liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico.

▼B

2. Gli appalti pubblici sono disciplinati dal titolo IV, capo 8 (Appalti pubblici), del presente accordo e nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come istitutiva di obblighi in materia di appalti pubblici.

3. Le sovvenzioni sono disciplinate dal titolo IV, capo 10 (Concorrenza), del presente accordo e le disposizioni del presente capo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti.

4. Le Parti conservano il diritto di legiferare e di adottare nuove disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi politici, a condizione che siano compatibili con il presente capo.

5. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle Parti né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

Fatte salve le disposizioni sulla circolazione delle persone di cui al titolo III (Giustizia, libertà e sicurezza) del presente accordo, nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte applichi misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel suo territorio, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità delle persone fisiche e garantirne il regolare attraversamento dei propri confini, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti a una qualsiasi delle Parti dalle condizioni stabilite dal presente capo ([1]).

Articolo 86

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1. "misura": qualsiasi misura adottata da una Parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, azione amministrativa o sotto qualsiasi altra forma;

2. "misure adottate o mantenute in vigore da una Parte": le misure prese da:

   a) amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; e

   b) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;

3. "persona fisica di una Parte": un cittadino di uno Stato membro dell'UE o un cittadino dell'Ucraina, secondo i rispettivi ordinamenti;

4. "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

([1]) Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi stabiliti dall'accordo.

▼B

5. "persona giuridica della Parte UE" o "persona giuridica ucraina":

una persona giuridica costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Ucraina, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio dell'Ucraina.

La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio dell'Ucraina è considerata una persona giuridica della Parte UE o dell'Ucraina solo se le sue attività siano collegate in modo effettivo e continuativo all'economia della Parte UE o dell'Ucraina.

6. Fermo restando il paragrafo che precede, le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori della Parte UE o dell'Ucraina e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Ucraina, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro o in Ucraina in conformità alla rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro o dell'Ucraina;

7. "controllata di una persona giuridica di una Parte": una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale Parte ([1]);

8. "succursale di una persona giuridica": una sede di attività priva di personalità giuridica che:

a) presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre;

b) dispone di una propria gestione; e

c) dispone delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sarà un rapporto giuridico con la società madre la cui sede sociale è all'estero, non devono trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attività che ne costituisce la sede secondaria;

9. "stabilimento":

a) per quanto riguarda le persone giuridiche della Parte UE o dell'Ucraina, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica e/o il diritto di creare una succursale o un ufficio di rappresentanza rispettivamente in Ucraina o nella Parte UE;

([1]) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato.

▼B

b) per quanto riguarda le persone fisiche, il diritto di persone fisiche della Parte UE o dell'Ucraina di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di costituire imprese, in particolare società, su cui esercitano di fatto il controllo;

10. "investitore": una persona fisica o giuridica di una Parte che intenda esercitare o eserciti un'attività economica per mezzo di uno stabilimento;

11. "attività economiche": le attività di tipo industriale, commerciale, professionale e artigianale, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;

12. "attività": l"esercizio di attività economiche;

13. "servizi": qualsiasi servizio in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri;

14. "servizi e altre attività prestati nell'esercizio dei pubblici poteri": servizi o attività che non sono prestati su base commerciale, né in concorrenza con uno o più operatori economici;

15. "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di servizi:

a) dal territorio di una Parte verso il territorio dell'altra Parte;

b) nel territorio di una Parte a un consumatore di servizi dell'altra Parte;

16. "prestatore di servizi di una Parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte che intenda prestare o presti un servizio, anche per mezzo di uno stabilimento;

17. "personale chiave": le persone fisiche – alle dipendenze di una persona giuridica di una delle Parti che non sia un'organizzazione senza scopo di lucro – responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento.

Il "personale chiave" comprende i visitatori per motivi professionali responsabili della creazione di uno stabilimento e il personale trasferito all'interno di una società:

a) "visitatori per motivi professionali": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento. Non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante;

b) "personale trasferito all'interno di una società": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte o ne sono socie (non come azionisti di maggioranza) da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte. Le persone fisiche interessate devono appartenere a una delle seguenti categorie:

▼B

i) dirigenti:

dipendenti di una persona giuridica preposte direttamente alla direzione dello stabilimento sotto la direzione o la supervisione generale, principalmente, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti ad essi equiparabili, in particolare coloro che:

— dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;

— svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali;

— hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione e al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o di effettuare altri interventi relativi al personale.

ii) personale specializzato:

dipendenti di una persona giuridica in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecnologie o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terrà conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;

18. "laureati in tirocinio": le persone fisiche di una Parte che sono alle dipendenze di una persona giuridica di tale Parte da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa ([1]);

19. "venditori di servizi alle imprese": le persone fisiche rappresentanti di un prestatore di servizi di una Parte, che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra Parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi per conto di tale prestatore di servizi. Non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante;

20. "prestatori di servizi contrattuali": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte la quale non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e ha concluso con un consumatore finale di quest'ultima Parte un contratto in buona fede ([2]) per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi;

([1]) Allo stabilimento ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno, che ne dimostri la finalità formativa. Le autorità competenti possono richiedere che la formazione sia collegata al titolo di studio universitario di cui l'interessato è titolare.

([2]) Il contratto di prestazione di servizi deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni giuridiche della Parte in cui il contratto viene eseguito.

▼B

21. "professionisti indipendenti": le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una Parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest'ultima Parte un contratto in buona fede ([13]) per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in quest'ultima Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi.

Sezione 2

Stabilimento

Articolo 87

Campo di applicazione

La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti aventi incidenza sullo stabilimento ([1]) in relazione a tutti i settori di attività economica, tranne:

a) l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione ([2]) di materiali nucleari;

b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;

c) i servizi audiovisivi;

d) il cabotaggio marittimo nazionale ([3]); e

e) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale ([4]), con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

   i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

   ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

   iii) i sistemi telematici di prenotazione (di seguito "CRS");

   iv) i servizi di assistenza a terra;

   v) i servizi di gestione degli aeroporti.

([1]) Le disposizioni del presente capo non si applicano alla protezione degli investimenti diversa dal trattamento derivante dall'articolo 88 (Trattamento nazionale), comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.

([2]) Resta inteso che la lavorazione di materiali nucleari comprende tutte le attività del codice 2330 della classificazione UN ISIC Rev.3.1.

([3]) Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma del diritto nazionale pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nella stessa Ucraina o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

([4]) Le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.

▼B

Articolo 88

Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le riserve di cui all'allegato XVI-D del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina concede:

i) per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Parte UE, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi;

ii) per le attività di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Parte UE stabilite in Ucraina, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi ([1]).

2. Fatte salve le riserve di cui all'allegato XVI-A del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Parte UE concede:

i) per lo stabilimento di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Ucraina, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dalla Parte UE alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi;

ii) per le attività di controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Ucraina stabilite nella Parte UE, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie persone giuridiche, alle proprie succursali e ai propri uffici di rappresentanza o, se migliore, alle persone giuridiche, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di paesi terzi ([2]).

3. Fatte salve le riserve degli allegati XVI-A e XVI-D del presente accordo, le Parti non adottano nuove disposizioni regolamentari o misure che introducano discriminazioni, rispetto a loro persone giuridiche, per quanto riguarda lo stabilimento di persone giuridiche della Parte UE o dell'Ucraina nel loro territorio o loro attività successive allo stabilimento.

([1]) Questo obbligo non si applica alla protezione degli investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata dal presente capo.

([2]) Questo obbligo non si applica alla protezione degli investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata dal presente capo.

▼B

Articolo 89

Riesame

1. In vista della progressiva liberalizzazione delle condizioni di stabilimento, le Parti riesaminano, con cadenza periodica, il quadro giuridico che disciplina lo stabilimento [1] e il relativo contesto, coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.

2. Nell'ambito del riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti valutano gli ostacoli allo stabilimento che sono stati incontrati e avviano negoziati al fine di superarli, allo scopo di approfondire le disposizioni del presente capo e di includervi la protezione degli investimenti e le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.

Articolo 90

Altri accordi

Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come limitativa dei diritti degli investitori delle Parti di usufruire del trattamento più favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e l'Ucraina.

Articolo 91

Trattamento delle succursali e degli uffici di rappresentanza

1. Le disposizioni dell'articolo 88 del presente accordo non precludono l'applicazione ad opera di una Parte di norme particolari relative allo stabilimento e all'attività nel suo territorio di succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'altra Parte non registrate nel suo territorio, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali succursali e uffici di rappresentanza e le succursali e gli uffici di rappresentanza di società registrate nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali.

2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in ragione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali.

Sezione 3

Prestazione transfrontaliera di servizi

Articolo 92

Campo di applicazione

La presente sezione si applica alle misure delle Parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori, tranne:

[1] Costituito dal presente capo e dagli allegati XVI-A e XVI-D.

▼B

a) i servizi audiovisivi ([1]);

b) il cabotaggio marittimo nazionale ([2]); e

c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale ([3]), con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

iii) i sistemi telematici di prenotazione;

iv) i servizi di assistenza a terra;

v) i servizi di gestione degli aeroporti.

Articolo 93

Accesso al mercato

1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna delle Parti riserva ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui agli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo.

2. Salvo diversa disposizione contenuta negli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo, nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare – a livello regionale o per l'intero territorio – le seguenti misure:

a) limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

([1]) L'esclusione dei servizi audiovisivi dal campo di applicazione del presente capo lascia impregiudicata la cooperazione in materia di audiovisivi a norma del titolo V (Cooperazione economica e settoriale) del presente accordo.

([2]) Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma del diritto nazionale pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nella stessa Ucraina o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

([3]) Le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.

▼B

c) limitazioni del numero complessivo di imprese di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di una verifica della necessità economica.

Articolo 94

Trattamento nazionale

1. Nei settori per i quali gli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo contengono impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni in essi precisate, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte, in relazione alle misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello riservato al proprio servizio simile e ai relativi prestatori.

2. Una Parte può conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo riservando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello riservato ai propri servizi simili e ai relativi prestatori oppure un trattamento formalmente diverso.

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi simili o dei relativi prestatori della Parte rispetto ai servizi simili o ai relativi prestatori dell'altra Parte.

4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non sono da interpretare come tali da implicare l'obbligo per le Parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che i servizi o i prestatori in questione siano stranieri.

Articolo 95

Elenchi degli impegni

1. I settori liberalizzati da ciascuna delle Parti secondo le disposizioni del presente capo e le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni che figurano negli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo.

2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle Parti che derivano o potrebbero derivare dalla convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del 1989 e dalla convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 1992 del Consiglio d'Europa, gli elenchi degli impegni che figurano negli allegati XVI-B e XVI-E del presente accordo non comprendono impegni relativi ai servizi audiovisivi.

Articolo 96

Riesame

In vista della progressiva liberalizzazione della prestazione transfrontaliera dei servizi tra le Parti, il comitato per il commercio riesamina, con cadenza periodica, gli elenchi degli impegni di cui all'articolo 95 del

▼B

presente accordo. Il riesame tiene conto dei progressi nel recepimento, nell'attuazione e nell'applicazione dell'acquis dell'UE richiamato nell'allegato XVII del presente accordo e dell'incidenza di tali progressi sull'eliminazione dei perduranti ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi tra le Parti.

Sezione 4

Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali

Articolo 97

Campo di applicazione

La presente sezione si applica alle misure delle Parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo ([1]) nel loro territorio delle categorie di prestatori di servizi definiti all'articolo 86, punti da 17 a 21, del presente accordo.

Articolo 98

Personale chiave

1. Una persona giuridica della Parte UE o una persona giuridica dell'Ucraina ha il diritto – conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento ospitante – di assumere o di far assumere dalle sue controllate, dalle sue succursali e dai suoi uffici di rappresentanza stabiliti, rispettivamente, nel territorio dell'Ucraina o della Parte UE, lavoratori che siano rispettivamente cittadini di Stati membri dell'Unione europea e dell'Ucraina, purché si tratti di personale chiave ai sensi dell'articolo 86 del presente accordo, impiegato esclusivamente da tali persone giuridiche, controllate, succursali e uffici di rappresentanza. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. L'ingresso e il soggiorno temporaneo di tali dipendenti hanno una durata massima di tre anni.

2. L'ingresso e la presenza temporanea di persone fisiche, rispettivamente, dell'Ucraina e della Parte UE, nel territorio della Parte UE o dell'Ucraina sono consentiti se si tratta di rappresentanti di persone giuridiche e di visitatori per motivi professionali ai sensi dell'articolo 86, punto 17, lettera a), del presente accordo. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei visitatori per motivi professionali hanno una durata massima di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.

([1]) Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni imposte dalle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la disciplina riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi. Gli impegni in materia di circolazione delle persone non si applicano qualora la finalità o l'effetto di tale circolazione sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

▼B

Articolo 99

Laureati in tirocinio

Una persona giuridica della Parte UE o una persona giuridica dell'Ucraina ha il diritto – conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento ospitante – di assumere o di far assumere dalle sue controllate, dalle sue succursali e dai suoi uffici di rappresentanza stabiliti, rispettivamente, nel territorio dell'Ucraina o della Parte UE, laureati in tirocinio che siano rispettivamente cittadini di Stati membri dell'Unione europea e dell'Ucraina, purché essi siano impiegati esclusivamente da tali persone giuridiche, succursali, controllate e uffici di rappresentanza. L'ingresso e il soggiorno temporaneo dei laureati in tirocinio hanno una durata massima di un anno.

Articolo 100

Venditori di servizi alle imprese

Ciascuna delle Parti consente l'ingresso e il soggiorno temporanei dei venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.

Articolo 101

Prestatori di servizi contrattuali

1. Le Parti confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni – a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi del 1994 (di seguito "GATS") – in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali.

2. Per ciascuno dei settori elencati di seguito, ciascuna delle Parti consente la prestazione di servizi nel suo territorio ad opera di prestatori di servizi contrattuali dell'altra Parte alle condizioni precisate nel paragrafo 3 del presente articolo e negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo concernenti le riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti:

a) servizi legali

b) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili

c) servizi di consulenza fiscale

d) servizi architettonici, urbanistici e paesaggistici

e) servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati

f) servizi informatici e affini

g) servizi di ricerca e sviluppo

h) pubblicità

i) servizi di consulenza gestionale

▼B

j) servizi affini alla consulenza gestionale

k) servizi tecnici di prova e di analisi

l) servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica

m) manutenzione e riparazione di attrezzature nel quadro di contratti di servizi post-vendita o post-locazione

n) servizi di traduzione

o) servizi di ricognizione sul campo

p) servizi ambientali

q) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici

r) servizi di intrattenimento.

3. Gli impegni assunti dalle Parti sono soggetti alle seguenti condizioni:

a) le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di dipendenti di una persona giuridica che si è aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi;

b) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono avere già offerto tali servizi, in qualità di dipendenti della persona giuridica che li presta, almeno nel corso dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nell'altra Parte. Inoltre, alla data di presentazione di tale domanda, le persone fisiche in questione devono possedere un'esperienza professionale almeno triennale ([1]) nel settore di attività oggetto del contratto;

c) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere:

   i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente ([2]); e

   ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche della Parte in cui avviene la prestazione del servizio;

d) le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi nel territorio dell'altra Parte, altri compensi oltre a quelli loro erogati dalla persona giuridica che le ha alle sue dipendenze;

e) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della Parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi – venticinque settimane nel caso del Lussemburgo – nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;

([1]) Conseguita dopo il raggiungimento della maggiore età.
([2]) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della Parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

▼B

f) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della Parte in cui il servizio è prestato;

g) il numero delle persone oggetto del contratto di servizi non deve superare quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari o dalle condizioni giuridiche della Parte in cui il servizio viene prestato;

h) altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessità economica, quali specificate negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo concernenti le riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti.

Articolo 102

Professionisti indipendenti

1. Le Parti confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei professionisti indipendenti.

2. Per ciascuno dei settori elencati di seguito, le Parti consentono la prestazione di servizi nel loro territorio ad opera di professionisti indipendenti dell'altra Parte alle condizioni precisate nel paragrafo 3 del presente articolo e negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo concernenti le riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti:

a) servizi legali

b) servizi architettonici, urbanistici e paesaggistici

c) servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati

d) servizi informatici e affini

e) servizi di consulenza gestionale e affini

f) servizi di traduzione.

3. Gli impegni assunti dalle Parti sono soggetti alle seguenti condizioni:

a) le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di lavoratori autonomi stabiliti nell'altra Parte e devono essersi aggiudicate un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi;

b) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra Parte, un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attività oggetto del contratto;

▼B

c) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere:

i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente ([1]); e

ii) le qualifiche professionali necessarie per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche della Parte in cui avviene la prestazione del servizio;

d) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della Parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;

e) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della Parte in cui il servizio è prestato;

f) altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessità economica, quali specificate negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo concernenti le riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti.

Sezione 5

Quadro di regolamentazione

Sottosezione 1

Regolamentazione interna

Articolo 103

Campo di applicazione e definizioni

1. Le norme che seguono si applicano alle misure delle Parti in materia di rilascio di una licenza che incidono:

a) sulla prestazione transfrontaliera di servizi;

b) sullo stabilimento nel loro territorio delle persone giuridiche e fisiche definite all'articolo 86 del presente accordo, oppure

c) sul soggiorno temporaneo nel loro territorio delle persone fisiche definite all'articolo 86, punti da 17 a 21, del presente accordo.

2. Per quanto concerne la prestazione transfrontaliera di servizi, queste norme si applicano solo ai settori per i quali la Parte abbia assunto impegni specifici ed entro i limiti di applicazione di tali impegni specifici. Per quanto concerne lo stabilimento, queste norme non si applicano nella misura in cui, per i settori interessati, sia formulata una delle

([1]) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della Parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

▼B

riserve elencate negli allegati XVI-A e XVI-D del presente accordo. Per quanto concerne il soggiorno temporaneo delle persone fisiche, queste norme non si applicano ai settori per i quali sia formulata una delle riserve elencate negli allegati XVI-C e XVI-F del presente accordo.

3. Queste norme non si applicano alle misure che costituiscono limitazioni secondo quanto previsto dagli elenchi di cui agli articoli 88, 93 e 94 del presente accordo.

4. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) "rilascio di una licenza": la procedura che obbliga un prestatore di servizi o un investitore a rivolgersi a un'autorità competente allo scopo di ottenere una decisione di autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche attraverso lo stabilimento, o una decisione di autorizzazione allo stabilimento per svolgere un'attività economica diversa dai servizi, compresa una decisione di modifica o rinnovo di tale autorizzazione;

b) "autorità competente": le amministrazioni e le autorità centrali, regionali o locali, come pure gli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da tali amministrazioni e autorità, che adottano una decisione relativa al rilascio di una licenza.

c) "procedure di rilascio di una licenza": le procedure da seguire nell'ambito del rilascio di una licenza.

Articolo 104

Condizioni di rilascio di una licenza

1. Il rilascio di una licenza si basa su criteri tali da impedire alle autorità competenti di esercitare il potere di valutazione in modo arbitrario.

2. I criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere:

a) commisurati a un legittimo obiettivo di politica pubblica;

b) chiari e inequivocabili;

c) oggettivi;

d) prestabiliti;

e) resi pubblici preventivamente;

f) trasparenti e accessibili.

3. La licenza è rilasciata non appena da un adeguato esame risulti che sono soddisfatte le condizioni stabilite per ottenere la licenza.

4. L'articolo 286 del presente accordo si applica alle disposizioni del presente capo.

5. Qualora il numero di licenze disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, le Parti applicano una procedura di selezione dei candidati che garantisca piena imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura.

▼B

6. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, le Parti possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la salute, la sicurezza, la protezione dell'ambiente e la salvaguardia del patrimonio culturale.

Articolo 105

Procedure di rilascio di una licenza

1. Le procedure e le formalità di rilascio di una licenza devono essere chiare, essere rese pubbliche preventivamente ed essere tali da garantire ai richiedenti un trattamento obiettivo e imparziale della loro domanda.

2. Le procedure e le formalità di rilascio di una licenza sono quanto più possibile semplici e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Gli eventuali diritti di licenza ([1]) a carico dei richiedenti, in ragione della domanda, devono essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure di rilascio di una licenza.

3. Le procedure e le formalità di rilascio di una licenza sono tali da garantire ai richiedenti il trattamento della domanda entro un termine di risposta ragionevole e reso pubblico preventivamente. Il termine decorre solo dal momento in cui le autorità competenti abbiano ricevuto tutta la documentazione. Qualora la complessità della questione lo giustifichi, il termine può essere prorogato una volta dall'autorità competente per un periodo ragionevole. La proroga e la sua durata devono essere debitamente motivate e notificate al richiedente prima della scadenza del periodo iniziale.

4. Qualora la domanda sia incompleta, il richiedente è informato quanto prima della necessità di presentare ulteriori documenti. In tal caso, le autorità competenti possono sospendere il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo fino al ricevimento di tutta la documentazione.

5. Se una domanda di licenza è respinta, il richiedente è sollecitamente informato. Di norma, il richiedente che ne faccia richiesta è informato in merito ai motivi del rigetto della domanda e dei termini per la presentazione di un ricorso.

Sottosezione 2

Disposizioni di applicazione generale

Articolo 106

Mutuo riconoscimento

1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista, per il settore di attività interessato, nel territorio in cui il servizio viene prestato.

([1]) I diritti di licenza non comprendono i diritti d'uso delle risorse naturali, i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

▼B

2. Le Parti invitano gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a presentare al comitato per il commercio raccomandazioni sul mutuo riconoscimento, onde consentire agli investitori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna delle Parti in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli investitori e dei prestatori di servizi, in particolare di quelli professionali.

3. Il comitato per il commercio, non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo.

4. Qualora, secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia stata giudicata compatibile con il presente accordo e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle Parti risulti sufficiente, le Parti negoziano, tramite le autorità competenti, un accordo di mutuo riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e delle altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione.

5. Gli accordi di questo tipo devono essere conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, in particolare all'articolo VII del GATS.

Articolo 107

Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate

1. Ciascuna delle Parti risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra Parte concernente sue misure di applicazione generale o accordi internazionali che attengano al presente accordo o incidano sul medesimo. Ciascuna delle Parti istituisce inoltre uno o più centri di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte queste questioni agli investitori o ai prestatori di servizi dell'altra Parte che ne facciano richiesta. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo ciascuna Parte notifica all'altra Parte i propri centri di informazione, che non devono necessariamente essere depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.

2. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle Parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.

Sottosezione 3

servizi informatici

Articolo 108

Intesa sui servizi informatici

1. Nella misura in cui gli scambi di servizi informatici siano liberalizzati a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo e tenuto conto del fatto che i servizi informatici e affini rendono possibile la prestazione di altri servizi mediante mezzi elettronici e non elettronici, le Parti

▼B

distinguono tra servizio abilitante e servizio essenziale o di contenuti fornito elettronicamente in modo tale che il servizio essenziale o di contenuti non sia classificato come servizio informatico e affine, come definito al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Per servizi informatici e affini si intendono i servizi quali definiti al codice 84 della CPC delle Nazioni Unite, compresi i servizi e le funzioni di base o una combinazione dei servizi di base, indipendentemente dal fatto che la loro erogazione avvenga tramite una rete come Internet.

I servizi di base comprendono tutti i servizi in materia di:

a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici, oppure

b) programmi informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer, oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica e gestione o uso in relazione a programmi informatici, oppure

c) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi delle banche di dati, oppure

d) manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer, oppure

e) formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.

Sottosezione 4

Servizi postali e di corriere

Articolo 109

Campo di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi postali e di corriere liberalizzati a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo.

2. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo si intende per:

a) "licenza": l'autorizzazione, accordata da un'autorità di regolamentazione a un singolo fornitore, prescritta per iniziare a prestare un determinato servizio;

▼B

b) "servizio universale": l'offerta di servizi postali di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio di una Parte, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

Articolo 110

Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi postali e di corriere

Vengono introdotte o mantenute in vigore misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, siano in grado, singolarmente o in gruppo, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi postali e di corriere di cui trattasi.

Articolo 111

Servizio universale

Le Parti hanno il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intendono mantenere. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla Parte in questione.

Articolo 112

Licenze

1. A tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, una licenza può essere prescritta solo per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale.

2. Ove sia prevista una licenza, sono resi pubblici:

a) tutti i criteri relativi al rilascio di una licenza e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e

b) i termini e le condizioni delle licenze.

3. I motivi alla base del diniego del rilascio di una licenza sono comunicati al richiedente che ne faccia richiesta e ciascuna delle Parti istituisce una procedura di ricorso dinanzi a un organismo indipendente. Tale procedura sarà trasparente, non discriminatoria e basata su criteri oggettivi.

Articolo 113

Indipendenza dell'organismo di regolamentazione

L'organismo di regolamentazione è giuridicamente distinto dai fornitori di servizi postali e di corriere, ai quali non deve rispondere del suo operato. Le decisioni e le procedure dell'organismo di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

▼B

Articolo 114

Ravvicinamento normativo

1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione europea. L'Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l'acquis dell'UE.

2. Il ravvicinamento inizierà con la firma del presente accordo e si estenderà progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XVII del presente accordo.

Sottosezione 5

Comunicazioni elettroniche

Articolo 115

Campo di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi di comunicazione elettronica liberalizzati a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo, esclusa la radiodiffusione.

2. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo si intende per:

a) "servizi di comunicazione elettronica": tutti i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti nella trasmissione e nella ricezione di segnali elettromagnetici, esclusa la radiodiffusione. Non sono comprese le attività economiche di fornitura di contenuti la cui distribuzione richieda servizi di telecomunicazione. Per radiodiffusione si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori;

b) "rete pubblica di comunicazione": una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico;

c) "rete di comunicazione elettronica": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet) e mobili, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, nonché le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) "autorità di regolamentazione" del settore delle comunicazioni elettroniche: l'organismo o gli organismi con compiti di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche di cui al presente capo;

▼B

e) si presume che un fornitore di servizi disponga di un "significativo potere di mercato" se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirgli di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori;

f) "interconnessione": il collegamento fisico e/o logico tra reti pubbliche di comunicazione utilizzate dallo stesso o da un altro fornitore di servizi per consentire agli utilizzatori di un fornitore di servizi di comunicare con gli utilizzatori dello stesso o di un altro fornitore o di accedere ai servizi prestati da un altro fornitore. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica;

g) "servizio universale": l'insieme di servizi di qualità specifica che è messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una Parte, indipendentemente dalla localizzazione geografica e a un prezzo accessibile. L'ambito e le modalità di attuazione del servizio universale sono stabiliti da ciascuna delle Parti;

h) "accesso": il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi a un altro fornitore di servizi a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di fornire servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti per cavi e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale, l'accesso ai servizi di rete virtuale;

i) "utente finale": un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

j) "rete locale": il circuito fisico che collega il punto terminale della rete al domicilio dell'abbonato, al permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione.

Articolo 116

Autorità di regolamentazione

1. Le Parti dispongono che le autorità di regolamentazione nel settore dei servizi di comunicazione elettronica siano giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di comunicazione elettronica. La Parte che mantiene la proprietà o il controllo di un fornitore di servizi che fornisce reti e/o servizi pubblici di comunicazione provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

▼B

2. Le Parti stabiliscono che l'autorità di regolamentazione disponga di competenze sufficienti per regolamentare il settore. Le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi.

3. Le Parti dispongono che le decisioni e le procedure delle autorità di regolamentazione siano trasparenti e imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

4. L'autorità di regolamentazione ha il potere di condurre un'analisi dell'elenco indicativo dei mercati rilevanti di prodotti e servizi che figurano negli allegati ([1]) acclusi al presente accordo. Quando l'autorità di regolamentazione è tenuta a decidere a norma dell'articolo 118 del presente accordo in merito all'istituzione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi, essa accerta in base a un'analisi di mercato se il mercato rilevante sia effettivamente concorrenziale.

5. Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, l'autorità di regolamentazione individua e designa i fornitori di servizi che dispongono di un significativo potere di mercato e impone, mantiene in vigore o modifica, a seconda dei casi, gli obblighi di regolamentazione specifici di cui all'articolo 118 del presente accordo. Se conclude che il mercato è effettivamente concorrenziale, l'autorità di regolamentazione non impone né mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione di cui all'articolo 118 del presente accordo.

6. Le Parti dispongono che un fornitore di servizi abbia il diritto di ricorrere contro la decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi, indipendente dalle parti coinvolte. Le Parti garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione. In attesa dell'esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità di regolamentazione, a meno che l'organo di ricorso decida altrimenti. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono comunque sempre motivate per iscritto e sono altresì impugnabili dinanzi a un'autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo.

7. Le Parti provvedono affinché le autorità di regolamentazione, quando intendono adottare misure che attengano alle disposizioni della presente sottosezione e abbiano un impatto rilevante sul mercato interessato, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole. Le autorità di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. Il risultato della procedura di consultazione è reso pubblicamente disponibile, salvo nel caso di un'informazione riservata.

([1]) Per la parte UE l'elenco indicativo dei mercati rilevanti di prodotti e servizi costituisce l'allegato XIX. L'elenco dei mercati rilevanti di cui all'allegato XIX è periodicamente rivisto dall'UE. Gli obblighi assunti a norma del presente capo dovranno tener conto di tale revisione. Per l'Ucraina l'elenco indicativo dei mercati rilevanti di prodotti e servizi costituisce l'allegato XX. L'elenco dei mercati rilevanti di cui all'allegato XX è periodicamente rivisto dall'Ucraina sulla base del processo di ravvicinamento all'acquis previsto dall'articolo 124. Gli obblighi assunti a norma del presente capo dovranno tener conto di tale revisione.

▼B

8. Le Parti provvedono affinché i prestatori che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità di regolamentazione onde assicurare la conformità alle disposizioni della presente sottosezione o alle decisioni adottate a norma della medesima sottosezione. Su richiesta, tali prestatori forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi e il livello di dettaglio richiesti dall'autorità di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità di regolamentazione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.

Articolo 117

Autorizzazione a fornire servizi di comunicazione elettronica

1. Le Parti dispongono che la fornitura dei servizi sia autorizzata, per quanto possibile, sulla base di una mera notifica e/o registrazione.

2. Le Parti dispongono che possa essere prescritta una licenza o un'autorizzazione per le questioni relative all'attribuzione dei numeri e delle frequenze. I termini e le condizioni applicabili a queste licenze sono resi noti al pubblico.

3. Ove sia prescritta una licenza, le Parti provvedono affinché:

a) tutti i criteri relativi al rilascio di una licenza e il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza siano resi pubblici;

b) i motivi del diniego del rilascio della licenza siano comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta;

c) il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio della licenza, abbia il diritto di ricorrere dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi;

d) i diritti di licenza ([1]) imposti dalle Parti per il rilascio di una licenza non superino i costi amministrativi normalmente sostenuti nella gestione, nel controllo e nell'applicazione delle licenze in questione. Gli obblighi imposti dalla presente lettera non si applicano ai diritti di licenza per l'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione.

Articolo 118

Accesso e interconnessione

1. Le Parti dispongono che ogni fornitore di servizi autorizzato a fornire servizi di comunicazione elettronica abbia il diritto e l'obbligo di negoziare l'interconnessione ad altri fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Gli accordi di interconnessione dovrebbero, di norma, essere conclusi tra le persone giuridiche interessate sulla base di trattative commerciali.

([1]) I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

▼B

2. Le Parti dispongono che i fornitori di servizi utilizzino le informazioni ottenute da un altro fornitore di servizi nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.

3. Le Parti dispongono che l'autorità di regolamentazione, una volta accertato conformemente all'articolo 116 del presente accordo che un mercato rilevante, compresi quelli che figurano negli allegati del presente accordo, non è effettivamente concorrenziale, abbia il potere di imporre al fornitore di servizi designato come detentore di un significativo potere di mercato uno o più dei seguenti obblighi in relazione all'interconnessione e/o all'accesso:

a) l'obbligo di non discriminazione per garantire che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi che offrono servizi equivalenti, e inoltre fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società controllate o dei propri partner commerciali;

b) l'obbligo a carico di un'impresa a integrazione verticale di rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente quando sussiste l'obbligo di non discriminazione o di evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'autorità di regolamentazione può specificare il formato e il metodo contabile da utilizzare;

c) l'obbligo di accogliere le richieste ragionevoli di accesso e di autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale, in particolare qualora l'autorità di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso oppure termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbero contrari agli interessi degli utenti finali;

d) l'obbligo: di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi; di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali; di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti per cavi, edifici o piloni; di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti; di fornire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi; di interconnettere reti o risorse di rete.

   Le autorità di regolamentazione possono associare agli obblighi di cui alla lettera c) e alla lettera d) del presente paragrafo condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività;

e) per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, obblighi in materia di recupero dei costi e di controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli

▼B

che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito degli utenti finali.

Le autorità di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consentono un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo;

f) l'obbligo di pubblicazione degli obblighi specifici imposti al fornitore di servizi dall'autorità di regolamentazione, con l'indicazione del prodotto/servizio specifico e dei mercati geografici interessati. Devono essere pubblicate le informazioni aggiornate, in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, purché non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali;

g) obblighi di trasparenza che impongono agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni. In particolare, quando un operatore è assoggettato a obblighi di non discriminazione, l'autorità di regolamentazione può esigere che egli pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che i fornitori di servizi non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi.

4. Le Parti garantiscono che il fornitore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore di servizi designato come detentore di un significativo potere di mercato possa rivolgersi, in qualsiasi momento oppure una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole che sia noto al pubblico, a un organismo interno indipendente, che può essere un'autorità di regolamentazione ai sensi all'articolo 115, paragrafo 2, lettera d), del presente accordo, per la risoluzione delle controversie concernenti i termini e le condizioni di interconnessione e/o accesso.

Articolo 119

Risorse limitate

1. Le Parti dispongono che tutte le procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, siano espletate in modo obiettivo, proporzionato, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.

2. Le Parti provvedono alla gestione efficace delle radiofrequenze per i servizi di telecomunicazione nel loro territorio al fine di garantire un uso efficiente ed efficace dello spettro. Se la domanda di frequenze specifiche è superiore alla loro disponibilità, sono seguite procedure adeguate e trasparenti di assegnazione per ottimizzarne l'uso e agevolare lo sviluppo della concorrenza.

▼B

3. Le Parti dispongono che l'assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione siano affidate all'autorità di regolamentazione.

4. Qualora autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di fornitori di servizi che gestiscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione, occorre garantire un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di passaggio dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.

Articolo 120

Servizio universale

1. Ciascuna delle Parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.

2. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla Parte.

3. Le Parti dispongono che tutti i fornitori di servizi abbiano il diritto di prestare il servizio universale e nessun fornitore di servizi venga escluso a priori. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. Se necessario, le Parti valutano se la prestazione del servizio universale rappresenti un onere eccessivo a carico dell'organizzazione o delle organizzazioni chiamate a fornire tale servizio. Qualora il calcolo di cui sopra lo giustifichi, tenuto conto anche degli eventuali vantaggi di mercato che un'organizzazione trae dall'offerta del servizio universale, le autorità di regolamentazione stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo del fornitore o dei fornitori di servizi interessati o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale.

4. Le Parti provvedono affinché:

a) gli elenchi di tutti gli abbonati ([1]) siano a disposizione degli utenti in forma cartacea, elettronica o in entrambe le forme e siano aggiornati regolarmente, almeno una volta l'anno;

b) le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio della non discriminazione nel trattamento delle informazioni loro comunicate da altre organizzazioni.

Articolo 121

Fornitura transfrontaliera di servizi di comunicazione elettronica

Le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore misure che limitino la fornitura transfrontaliera di servizi di comunicazione elettronica.

([1]) Nel rispetto delle norme applicabili in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

▼B

Articolo 122

Riservatezza delle informazioni

Ciascuna delle Parti assicura la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete pubblica di comunicazione elettronica e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.

Articolo 123

Controversie tra fornitori di servizi

1. Le Parti provvedono affinché, qualora tra fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica sorga una controversia in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente capo, l'autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle Parti, adotti quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolva la controversia.

2. La decisione dell'autorità di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza degli affari. Alle parti interessate viene fornita una motivazione esauriente.

3. Qualora la controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le competenti autorità di regolamentazione coordinano gli sforzi per risolvere la controversia.

Articolo 124

Ravvicinamento normativo

1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione europea. L'Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l'acquis dell'UE.

2. Il ravvicinamento inizierà con la firma del presente accordo e si estenderà progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XVII del presente accordo.

Sottosezione 6

Servizi finanziari

Articolo 125

Campo di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo.

2. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo si intende per:

▼B

a) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un prestatore di servizi finanziari di una Parte. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

i) servizi assicurativi e connessi

1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):

a) ramo vita;

b) ramo danni;

2. riassicurazione e retrocessione;

3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia; e

4. servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri;

ii) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):

1. accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

2. prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

3. leasing finanziario;

4. tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, traveller's cheques e bonifici bancari;

5. garanzie e impegni;

6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:

a) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

b) valuta estera;

c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio;

d) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (*forward rate agreements*);

e) valori mobiliari;

f) altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, compresi i lingotti;

▼B

7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati;

8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;

9. gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

10. servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

11. fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software;

12. servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate ai punti da 1) a 11), ivi compresi referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali;

b) "prestatore di servizi finanziari": qualsiasi persona fisica o giuridica di una delle Parti che intenda prestare o presti servizi finanziari, a esclusione dei soggetti pubblici;

c) per "soggetto pubblico" si intende:

1. un'amministrazione pubblica, una banca centrale o un'autorità monetaria di una Parte, o un soggetto di proprietà o controllato da una Parte, che eserciti principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale, oppure

2. un soggetto privato che svolga funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni;

d) "nuovo servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è prestato da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una delle Parti, ma prestato nel territorio dell'altra Parte.

Articolo 126

Misure prudenziali

1. Ciascuna delle Parti può adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo:

▼B

a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;

b) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una Parte.

2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non discriminano i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte rispetto ai propri prestatori.

3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da implicare l'obbligo per le Parti di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

4. Fatti salvi altri mezzi di regolamentazione prudenziale del commercio transfrontaliero di servizi finanziari, una Parte può esigere la registrazione dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra Parte e degli strumenti finanziari.

Articolo 127

Regolamentazione efficace e trasparente

1. Ciascuna delle Parti fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, così da dare a tali soggetti la possibilità di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure è effettuata mediante:

a) pubblicazione ufficiale, oppure

b) altra forma scritta o elettronica.

2. Ciascuna delle Parti rende noti a tutti gli interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.

La Parte interessata fornisce al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la Parte ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne dà sollecitamente comunicazione all'interessato.

Ciascuna delle Parti fa quanto in suo potere affinché nel proprio territorio siano applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e principi

▼B

della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l'accordo sullo scambio di informazioni fiscali dell'OCSE, la dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali del G20 e le quaranta raccomandazioni sul riciclaggio di denaro e le nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo del Gruppo di azione finanziaria internazionale.

Le Parti prendono atto anche dei dieci principi chiave in materia di scambio di informazioni formulati dai ministri delle Finanze dei paesi del G7 e attueranno tutte le misure necessarie per cercare di applicarli nei contatti bilaterali.

Articolo 128

Nuovi servizi finanziari

Ciascuna delle Parti autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel suo territorio a prestare qualsiasi nuovo servizio finanziario simile a quelli di cui autorizza la prestazione ad opera dei propri prestatori di servizi finanziari in circostanze simili, a norma della legislazione interna. Le Parti possono stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Se è prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per i motivi di cui all'articolo 126 del presente accordo.

Articolo 129

Trattamento dei dati

1. Ciascuna delle Parti autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo è necessario per il normale esercizio dell'attività di detti prestatori di servizi finanziari.

2. Ciascuna delle Parti adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della libertà della persona, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.

Articolo 130

Eccezioni specifiche

1. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come tale da impedire a una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, di esercitare o fornire in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi che facciano parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attività che, in base alla regolamentazione interna di tale Parte, possono essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.

2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.

▼B

3. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come tale da impedire a una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, di esercitare o fornire in esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi per proprio conto o per conto di suoi soggetti pubblici, o con la sua o la loro garanzia o utilizzando sue o loro risorse finanziarie.

Articolo 131

Organismi di autoregolamentazione

Se una delle Parti esige l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinché i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte possano fornire servizi finanziari in condizioni di parità con i suoi prestatori di servizi finanziari, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari, osserva gli obblighi di cui agli articoli 88 e 94 del presente accordo.

Articolo 132

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna delle Parti concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalità e le condizioni che riconoscono il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso all'intervento del prestatore di ultima istanza della Parte.

Articolo 133

Ravvicinamento normativo

1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione europea. L'Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l'acquis dell'UE.

2. Il ravvicinamento inizierà con la firma del presente accordo e si estenderà progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XVII del presente accordo.

Sottosezione 7

Servizi di trasporto

Articolo 134

Campo di applicazione

La presente sottosezione stabilisce i principi della liberalizzazione dei servizi di trasporto a norma delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo.

▼B

Articolo 135

Trasporto marittimo internazionale

1. Il presente accordo si applica al trasporto marittimo internazionale tra i porti dell'Ucraina e quelli degli Stati membri dell'Unione europea e tra i porti degli Stati membri dell'Unione europea. Si applica anche agli scambi tra i porti dell'Ucraina e quelli dei paesi terzi e tra i porti degli Stati membri dell'Unione europea e quelli dei paesi terzi.

2. Il presente accordo non si applica al trasporto marittimo interno tra i porti dell'Ucraina o tra i porti di singoli Stati membri dell'Unione europea. Nonostante quanto precede, sono considerati parte del trasporto marittimo internazionale i movimenti di attrezzature, quali i container vuoti, trasportate non come merci contro pagamento tra i porti dell'Ucraina o tra i porti di singoli Stati membri dell'Unione europea.

3. Ai fini della presente sottosezione e delle sezioni 2, 3 e 4 del presente capo si intende per:

a) "trasporto marittimo internazionale": i trasporti multimodali porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un titolo di trasporto unico e implicanti perciò la stipula diretta di contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;

b) "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato indipendentemente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e la direzione delle operazioni di:

   i) carico e scarico delle navi;

   ii) rizzaggio/derizzaggio del carico;

   iii) ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco;

c) "servizi di sdoganamento" (o "servizi di spedizionieri doganali"): l'espletamento per conto di terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attività complementare;

d) "servizi di stazionamento e deposito di container": lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;

▼B

e) "servizi di agenzia marittima": le attività che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:

i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali;

ii) rappresentanza delle compagnie, organizzazione dello scalo o, se necessario, presa in carico delle merci;

f) "servizi di spedizione merci": l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;

g) "servizi di feederaggio": il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali, in particolare di quelli containerizzati, tra i porti ubicati in una Parte.

4. Ciascuna delle Parti accorda alle navi battenti bandiera dell'altra Parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi marittimi ausiliari ([1]), i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

5. Le Parti applicano effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie.

6. All'entrata in vigore del presente accordo, nell'applicare i principi di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, le Parti:

a) si astengono dall'introdurre clausole di ripartizione dei carichi in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e disapplicano le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi;

([1]) I servizi marittimi ausiliari comprendono i servizi di movimentazione di carichi marittimi, i servizi di deposito e di magazzinaggio, i servizi di sdoganamento, i servizi di stazionamento e deposito di container, i servizi di agenzia marittima, i servizi (marittimi) di spedizione merci, il noleggio di imbarcazioni con equipaggio, la manutenzione e riparazione delle imbarcazioni, i servizi di rimorchio e spinta e i servizi di supporto al trasporto marittimo.

▼B

b) abrogano o si astengono dall'applicare le misure amministrative, tecniche o di altra natura che potrebbero costituire restrizioni indirette e avere effetti discriminatori nei confronti dei cittadini o delle imprese dell'altra Parte per quanto attiene alla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.

7. Ciascuna delle Parti consente lo stabilimento nel suo territorio di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte, applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di un qualsivoglia paese terzo. Conformemente alle disposizioni della sezione 2 del presente capo, per quanto concerne le attività legate a tale stabilimento, ciascuna Parte consente ai prestatori di servizi dell'altra Parte, di intraprendere, a norma delle sue disposizioni legislative e regolamentari, attività economiche quali:

a) la pubblicità, la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, in proprio o a nome di altri prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale, attraverso contatti diretti con i clienti;

b) la fornitura di informazioni commerciali attraverso qualsiasi mezzo, compresi i sistemi informativi computerizzati e l'interscambio elettronico di dati (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);

c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali e degli altri documenti inerenti all'origine e alla natura di ciò che è trasportato;

d) l'organizzazione dello scalo delle navi o la presa in consegna del carico in proprio o a nome di altri prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale;

e) la conclusione di accordi commerciali con agenzie marittime stabilite in loco, compresa la partecipazione al capitale azionario e la nomina di personale selezionato in loco o all'estero in conformità alle pertinenti disposizioni del presente accordo;

f) l'acquisto e l'uso, in proprio o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di servizi relativi a ogni modo di trasporto, compresi il trasporto per via navigabile interna, per ferrovia e su strada, e i servizi ausiliari rispetto a tutti i modi di trasporto, necessari per la fornitura di un servizio di trasporto integrato;

g) la proprietà delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle attività economiche.

8. Ciascuna delle Parti mette a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte, secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i seguenti servizi portuali: il pilotaggio, il rimorchiaggio, la fornitura di provviste di bordo, il bunkeraggio e il rifornimento idrico, la raccolta dei rifiuti e lo smaltimento della zavorra, i servizi della capitaneria di porto, gli ausili alla

▼B

navigazione, i servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, quali le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricità, le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio.

9. Ciascuna Parte consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte di fornire servizi di trasporto marittimo internazionale comprendenti una tratta nelle vie navigabili interne dell'altra Parte.

10. Ciascuna Parte consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte di utilizzare, su basi non discriminatorie e secondo modalità concordate tra le società interessate, i servizi di feederaggio tra i porti dell'Ucraina o tra i porti di singoli Stati membri dell'Unione europea prestati dai prestatori di servizi di trasporto marittimo registrati nel suo territorio.

11. Il presente accordo non pregiudica l'applicazione degli accordi marittimi conclusi fra l'Ucraina e gli Stati membri dell'Unione europea per quanto concerne le questioni che esulano dal suo campo di applicazione. Qualora il presente accordo risulti, per taluni aspetti, meno favorevole degli accordi in vigore fra singoli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, prevalgono le disposizioni più favorevoli, fatti salvi gli obblighi della Parte UE e tenendo conto del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle degli accordi bilaterali precedentemente stipulati fra Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina qualora le disposizioni di questi ultimi risultino in contrasto con quelle del presente accordo, fatta eccezione per l'ipotesi contemplata nella frase precedente, o identiche ad esse. Continuano ad applicarsi le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore relative a questioni non oggetto del presente accordo.

Articolo 136

Trasporto stradale, ferroviario e per via navigabile interna

1. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e la progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto stradale, ferroviario e per via navigabile interna costituiscono l'oggetto di possibili futuri accordi speciali relativi al trasporto stradale, ferroviario e per via navigabile interna.

2. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti non rendono le condizioni di reciproco accesso al mercato tra le Parti più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo.

3. Continuano ad applicarsi le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore relative a questioni non oggetto dei possibili accordi futuri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

▼B

Articolo 137

Trasporto aereo

1. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e la progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, è opportuno che le condizioni di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto aereo siano disciplinate nel quadro dell'Accordo UE-Ucraina che istituisce uno spazio aereo comune (di seguito "CAA").

2. Prima della conclusione dell'accordo CAA, le Parti si astengono dal prendere misure o iniziative tali da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 138

Ravvicinamento normativo

L'Ucraina adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altra natura, alla legislazione della Parte UE vigente in un qualsiasi momento in materia di trasporto marittimo internazionale, nella misura in cui ciò consenta di realizzare gli obiettivi della liberalizzazione, del reciproco accesso ai mercati delle Parti e della circolazione dei viaggiatori e delle merci. Il ravvicinamento inizierà con la firma dell'accordo e si estenderà progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XVII del presente accordo.

Sezione 6

Commercio elettronico

Articolo 139

Obiettivo e principi

1. Le Parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilità di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, in particolare collaborando per quanto riguarda i problemi posti dal commercio elettronico secondo le disposizioni del presente capo.

2. Le Parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le più rigorose norme internazionali di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti in questa modalità di commercio.

3. Le Parti convengono che la trasmissione elettronica è considerata prestazione di servizi ai sensi della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) del presente capo, non assoggettabile a dazi doganali.

Articolo 140

Profili di regolamentazione del commercio elettronico

1. Sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico le Parti instaurano un dialogo che avrà per tema, tra l'altro:

▼B

a) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;

b) la responsabilità dei prestatori intermediari per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati;

c) la disciplina delle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica;

d) la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico;

e) qualsiasi altra questione attinente allo sviluppo del commercio elettronico.

2. Questa cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni relative alla legislazione delle Parti sui suddetti temi e all'attuazione di tale legislazione.

Sezione 7

Eccezioni

Articolo 141

Eccezioni generali

1 Fatte salve le eccezioni generali di cui all'articolo 472 del presente accordo, alle disposizioni del presente capo e degli allegati XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F e XVII del presente accordo si applicano le eccezioni previste dal presente articolo.

2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come tale da impedire alle Parti di adottare o applicare misure:

a) necessarie per tutelare la pubblica sicurezza o la moralità pubblica o mantenere l'ordine pubblico;

b) necessarie per tutelare la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;

c) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;

d) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;

e) necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative:

▼B

i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;

ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;

iii) alla sicurezza;

f) incompatibili con l'articolo 88, paragrafo 1, e l'articolo 94 del presente accordo, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di prestatori di servizi dell'altra Parte ([1]).

3. Le disposizioni del presente capo e degli allegati XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F e XVII del presente accordo non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle Parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna Parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri.

Articolo 142

Misure in materia fiscale

Il trattamento della nazione più favorita accordato a norma del presente capo non si applica al trattamento fiscale già concesso o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi tra le Parti volti a evitare la doppia imposizione.

([1]) Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure, adottate da una Parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:
i) si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della Parte; oppure
ii) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o riscossione di imposte nel territorio della Parte; oppure
iii) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi; oppure
iv) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio di un'altra Parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte; oppure
v) operano una distinzione tra gli investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; oppure
vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte
I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) del presente articolo e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della Parte che adotta la misura.

▼B

Articolo 143

Eccezioni relative alla sicurezza

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da:

a) imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; oppure

b) impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione esse considerino necessaria per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza:

   i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;

   ii) relativi alle attività economiche svolte direttamente o indirettamente al fine di approvvigionare un'installazione militare;

   iii) relativi ai materiali fissili e per la fusione o ai materiali da cui essi sono derivati;

   iv) in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure

c) impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere gli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

CAPO 7

Pagamenti correnti e movimenti di capitali

Articolo 144

Pagamenti correnti

Le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione e autorizzano tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le Parti conformemente all'articolo VIII dello statuto dell'FMI.

Articolo 145

Movimenti di capitali

1. Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti ([1]) effettuati a norma della legislazione del paese ospitante, agli investimenti a norma del titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), del presente accordo e alla liquidazione o al rimpatrio di tali capitali investiti e di ogni utile che ne derivi.

([1]) Compreso l'acquisto di beni immobili connesso a investimenti diretti.

▼B

2. Per quanto riguarda le altre transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna delle Parti garantisce:

a) la libera circolazione dei capitali relativi a crediti collegati a operazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una Parte;

b) la libera circolazione di capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti o crediti finanziari che fanno capo a investitori dell'altra Parte.

3. L'Ucraina si impegna a realizzare, per le transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, una liberalizzazione equivalente a quella della Parte UE prima della concessione del trattamento "mercato interno" nel settore dei servizi finanziari a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII del presente accordo. Una valutazione positiva della legislazione ucraina in materia di movimenti di capitali, della sua attuazione e della sua costante applicazione in linea con i principi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII del presente accordo costituisce un presupposto necessario di qualsiasi decisione del comitato per il commercio relativa alla concessione del trattamento "mercato interno" nel settore dei servizi finanziari.

4. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti non introducono nuove restrizioni dei movimenti di capitali e dei pagamenti correnti tra residenti della Parte UE e dell'Ucraina e si astengono dal rendere più restrittivi i regimi esistenti.

Articolo 146

Misure di salvaguardia

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti o i movimenti di capitali tra le Parti provochino o rischino di provocare gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio [1] di uno o più Stati membri dell'Unione europea o dell'Ucraina, le Parti interessate possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Parte UE e l'Ucraina, per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie. La Parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra Parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione.

Articolo 147

Disposizioni in materia di facilitazione e ulteriore liberalizzazione

1. Le Parti si consultano al fine di facilitare la circolazione dei capitali tra loro così da promuovere gli obiettivi del presente accordo.

[1] Comprese gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti.

▼B

2. Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme della Parte UE in materia di libera circolazione dei capitali.

3. Entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio riesamina le misure prese e determina le modalità per un'ulteriore liberalizzazione.

CAPO 8

Appalti pubblici

Articolo 148

Obiettivi

Le Parti, nel riconoscere che procedure di gara trasparenti, non discriminatorie, concorrenziali e aperte contribuiscono a uno sviluppo economico sostenibile, si propongono come obiettivo di garantire l'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti.

Il presente capo prevede l'accesso reciproco ai mercati degli appalti pubblici a livello nazionale, regionale e locale, sulla base del principio del trattamento nazionale, per quanto concerne gli appalti pubblici e le concessioni nel settore tradizionale e in quello dei servizi pubblici. Dispone il progressivo ravvicinamento della legislazione ucraina in materia di appalti pubblici all'acquis dell'UE in tale materia, unitamente a una riforma istituzionale e alla creazione di un sistema di appalti pubblici efficiente fondate sui principi che disciplinano gli appalti pubblici nella Parte UE e sulle condizioni e definizioni di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (di seguito "direttiva 2004/18/CE") e alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (di seguito "direttiva 2004/17/CE").

Articolo 149

Campo di applicazione

1. Il presente capo si applica agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e agli appalti di lavori, di forniture e di servizi nel settore dei servizi pubblici e alle concessioni di lavori e di servizi.

2. Il presente capo si applica a qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore che corrisponda alle definizioni dell'acquis dell'UE relativo agli appalti pubblici (di seguito denominati entrambi "enti aggiudicatori"). Si applica anche agli organismi di diritto pubblico e alle imprese pubbliche nel settore dei servizi pubblici, quali le imprese di proprietà dello Stato che svolgono le attività in questione e le imprese private che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi nel settore dei servizi pubblici.

▼B

3. Il presente capo si applica agli appalti di importo superiore alle soglie di valore di cui all'allegato XXI-P.

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Nell'applicare queste soglie l'Ucraina calcolerà e convertirà i valori nella valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio della propria Banca nazionale.

Il calcolo del valore di tali soglie è riveduto periodicamente ogni due anni a decorrere dal primo anno pari successivo all'entrata in vigore del presente accordo sulla base della media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1º gennaio. All'occorrenza, il valore delle soglie così riveduto viene arrotondato per difetto al migliaio di euro più vicino. La revisione delle soglie è adottata dal comitato per il commercio secondo la procedura di cui al titolo VII (Disposizioni istituzionali, generali e finali) del presente accordo.

Articolo 150

Contesto istituzionale

1. Le Parti istituiscono o mantengono un quadro istituzionale adeguato e i meccanismi necessari al corretto funzionamento del sistema degli appalti pubblici e all'attuazione dei relativi principi.

2. Nel quadro della riforma istituzionale, l'Ucraina designa in particolare:

a) un organismo esecutivo centrale responsabile della politica economica, che ha il compito di garantire una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici. Questo organismo facilita e coordina l'attuazione del presente capo e guida il processo di ravvicinamento legislativo;

b) un organismo imparziale e indipendente incaricato di riesaminare le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in sede di aggiudicazione degli appalti. In questo contesto per "organismo indipendente" si intende un'autorità pubblica distinta dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici. Esiste la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni prese da tale organismo.

3. Le Parti fanno sì che le decisioni prese dalle autorità responsabili dell'esame dei ricorsi siano attuate in maniera efficace.

Articolo 151

Norme di base che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti si conformano, per l'aggiudicazione di tutti gli appalti, alle norme di base enunciate nei paragrafi da 2 a 15 del presente articolo, che derivano direttamente dalla normativa e dai principi in materia di appalti pubblici che fanno parte dell'acquis dell'UE, in particolare dai principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

▼B

Pubblicità

2. Le Parti dispongono che tutti gli appalti previsti siano pubblicati in un mezzo di comunicazione idoneo e in forma tale da:

a) consentire l'apertura del mercato alla concorrenza;

b) consentire a qualsiasi operatore economico interessato di avere l'opportuno accesso alle informazioni relative all'appalto previsto prima della sua aggiudicazione e di manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto.

3. La pubblicazione è adeguata rispetto all'interesse economico dell'appalto per gli operatori economici.

4. La pubblicazione contiene almeno i dati essenziali dell'appalto da aggiudicare, i criteri di selezione qualitativa, il metodo di aggiudicazione, i criteri di aggiudicazione dell'appalto e ogni altra informazione di cui gli operatori economici hanno ragionevolmente bisogno per decidere se manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto.

Aggiudicazione degli appalti

5. Tutti gli appalti sono aggiudicati mediante procedure di aggiudicazione trasparenti e imparziali che prevengano pratiche corruttive. L'imparzialità è garantita soprattutto attraverso la descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, dalla parità di accesso per tutti gli operatori economici, da termini temporali adeguati e da un approccio trasparente e obiettivo.

6. Nel descrivere le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, gli enti aggiudicatori utilizzano descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali e norme internazionali, europee o nazionali.

7. La descrizione delle caratteristiche di un lavoro, di una fornitura o di un servizio richiesti non deve menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, a meno che un tale riferimento sia giustificato dall'oggetto dell'appalto e sia accompagnato dalla dicitura "o equivalente". La preferenza va accordata all'impiego di descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali.

8. Gli enti aggiudicatori non impongono condizioni che abbiano per effetto la discriminazione diretta o indiretta degli operatori economici dell'altra Parte, come l'obbligo per gli operatori economici interessati all'appalto di stabilimento nello stesso paese, nella stessa regione o nello stesso territorio dell'ente aggiudicatore.

Fatto salvo quanto sopra, se le circostanze particolari dell'appalto lo giustificano, il concorrente prescelto può essere tenuto a porre in essere talune infrastrutture commerciali nel luogo di esecuzione.

9. I termini per presentare una manifestazione d'interesse e un'offerta sono sufficienti per consentire agli operatori economici dell'altra Parte di procedere a una valutazione pertinente del fascicolo di gara e di redigere l'offerta.

▼B

10. Tutti i partecipanti devono poter preventivamente conoscere le regole applicabili, i criteri di selezione e quelli di aggiudicazione. Queste regole devono essere applicate nello stesso modo a tutti i partecipanti.

11. Gli enti aggiudicatori possono invitare un numero limitato di concorrenti a presentare un'offerta purché:

a) ciò sia fatto in modo trasparente e non discriminatorio; e

b) la selezione si basi solo su criteri oggettivi, come l'esperienza dei concorrenti nel settore in questione, le dimensioni e l'infrastruttura delle loro attività o la loro capacità tecnica e professionale.

Anche nel caso in cui sia invitato a presentare un'offerta un numero limitato di concorrenti deve essere garantita una sufficiente concorrenza.

12. Gli enti aggiudicatori possono utilizzare procedure negoziate solo in casi eccezionali ben definiti quando il ricorso a tale procedura non provoca distorsioni della concorrenza.

13. Gli enti aggiudicatori possono utilizzare sistemi di qualificazione solo a condizione che l'elenco degli operatori qualificati venga redatto mediante una procedura trasparente e aperta, che sia oggetto di adeguata pubblicità. Anche gli appalti che rientrano nel campo di applicazione di tali sistemi sono aggiudicati su basi non discriminatorie.

14. Le Parti provvedono a che gli appalti vengano aggiudicati in modo trasparente al concorrente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa o l'offerta al prezzo più basso, in base ai criteri di gara e alle norme procedurali preventivamente stabilite e comunicate. Le decisioni definitive devono essere comunicate senza indebito ritardo a tutti i concorrenti. Al concorrente non prescelto che ne faccia richiesta devono essere fornite motivazioni sufficientemente dettagliate della decisione per consentirgli di ricorrere contro la stessa.

Tutela giurisdizionale

15. Le Parti dispongono che chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione abbia diritto a una tutela giurisdizionale efficace e imparziale nei confronti della decisione di aggiudicazione di tale appalto presa dal soggetto appaltante. La decisione presa nel corso e al termine della procedura di ricorso è resa pubblica con modalità che consentano di informare tutti gli operatori economici interessati.

Articolo 152

Programmazione del ravvicinamento legislativo

1. Prima di avviare il ravvicinamento legislativo, l'Ucraina presenta al comitato per il commercio una tabella di marcia dettagliata per l'attuazione del presente capo comprensiva di calendario e tappe principali, con indicazione di tutte le riforme riguardanti il ravvicinamento legislativo e lo sviluppo di capacità istituzionali. Tale tabella di marcia rispetta le fasi e i calendari di cui all'allegato XXI-A del presente accordo.

▼B

2. La tabella di marcia riguarda tutti gli aspetti delle riforme e del quadro giuridico generale per l'attuazione delle attività riguardanti gli appalti pubblici, in particolare: il ravvicinamento legislativo in materia di appalti pubblici, gli appalti nel settore dei servizi pubblici, le concessioni di lavori e le procedure di ricorso, nonché il rafforzamento delle capacità amministrative a ogni livello, compresi gli organi di ricorso e i meccanismi di applicazione.

3. A seguito del parere favorevole del comitato per il commercio, la tabella di marcia è considerata il documento di riferimento per l'attuazione del presente capo. L'Unione europea si impegnerà al massimo per aiutare l'Ucraina ad attuare la tabella di marcia.

Articolo 153

Ravvicinamento legislativo

1. L'Ucraina fa in modo che la propria legislazione presente e futura in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo acquis dell'UE.

2. Il ravvicinamento legislativo è effettuato in fasi successive, secondo quanto enunciato nell'allegato XXI-A, negli allegati da XXI-B a XXI-E e negli allegati XXI-G, XXI-H e XXI-J del presente accordo. Gli allegati XXI-F e XXI-I del presente accordo individuano elementi non obbligatori che non devono necessariamente essere attuati, mentre gli allegati da XXI-K a XXI-N del presente accordo individuano elementi dell'acquis dell'UE che restano al di fuori dell'ambito del ravvicinamento legislativo. In questo processo si tiene debitamente conto della corrispondente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea e, laddove ciò risultasse necessario, delle modifiche dell'acquis dell'UE nel frattempo intervenute. L'attuazione di ciascuna fase è valutata dal comitato per il commercio e ad essa si collega, al termine di una valutazione positiva da parte di tale comitato, la concessione reciproca dell'accesso al mercato di cui all'allegato XXI-A del presente accordo. La Commissione europea notifica all'Ucraina senza indebito ritardo ogni modifica dell'acquis dell'UE. Fornirà la consulenza e l'assistenza tecnica opportune per l'attuazione di tali modifiche.

3. Le Parti stabiliscono che il comitato per il commercio procede alla valutazione della fase successiva solo dopo che le misure di attuazione della fase precedente sono state realizzate e approvate secondo le modalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Le Parti garantiscono che gli aspetti e i settori degli appalti pubblici non contemplati dal presente articolo rispettino i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento di cui all'articolo 151 del presente accordo.

Articolo 154

Accesso al mercato

1. Le Parti convengono di realizzare gradualmente e contemporaneamente l'effettiva e reciproca apertura dei rispettivi mercati. Nel corso del processo di ravvicinamento legislativo, la portata dell'accesso al mercato reciprocamente concesso è collegata ai progressi compiuti in tale processo secondo quanto stabilito dall'allegato XXI-A del presente accordo.

▼B

2. La decisione di procedere a un'ulteriore fase di apertura del mercato è presa sulla base di una valutazione della qualità della legislazione adottata e della sua attuazione pratica. La valutazione è condotta periodicamente dal comitato per il commercio.

3. Nella misura in cui una Parte abbia, a norma dell'allegato XXI-A del presente accordo, aperto il proprio mercato degli appalti all'altra Parte, la Parte UE accorda alle società ucraine, anche non stabilite nella Parte UE, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa UE in materia di appalti pubblici riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della Parte UE; l'Ucraina accorda alle società della Parte UE, anche non stabilite in Ucraina, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società ucraine.

4. Al termine dell'attuazione dell'ultima fase del processo di ravvicinamento legislativo, le Parti esamineranno la possibilità di accordarsi reciprocamente l'accesso al mercato nel settore degli appalti anche per soglie di valore inferiori a quelle previste dall'articolo 149, paragrafo 3, del presente accordo.

5. La Finlandia riserva la sua posizione per quanto riguarda le isole Åland.

Articolo 155

Informazione

1. Le Parti dispongono che gli enti aggiudicatori e gli operatori economici siano ben informati in merito alle procedure degli appalti pubblici, anche con la pubblicazione di tutta la legislazione e delle decisioni amministrative in materia.

2. Le Parti assicurano l'adeguata diffusione delle informazioni relative alle gare di appalto indette.

Articolo 156

Cooperazione

1. Le Parti rafforzano la cooperazione mediante lo scambio di esperienze e di informazioni relative alle loro migliori pratiche e al loro quadro normativo.

2. La Parte UE facilita l'attuazione del presente capo, se del caso anche mediante l'assistenza tecnica. In conformità delle disposizioni in materia di cooperazione finanziaria contenute nel titolo VI (Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode) del presente accordo, le decisioni specifiche relative all'assistenza finanziaria sono prese nel quadro dei meccanismi e degli strumenti di finanziamento pertinenti dell'UE.

3. Un elenco indicativo dei temi di cooperazione è contenuto nell'allegato XXI-O del presente accordo.

▼B

CAPO 9

Proprietà intellettuale

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 157

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

a) agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi nel territorio delle Parti; e

b) tutelare in modo efficace i diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 158

Natura e portata degli obblighi

1. Le Parti applicano in modo adeguato ed efficace i trattati internazionali relativi alla proprietà intellettuale di cui sono parti, compreso l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio contenuto nell'allegato 1C dell'accordo OMC (di seguito "accordo TRIPS"). Le disposizioni del presente capo completano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le Parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali nel settore della proprietà intellettuale.

2. Ai fini del presente accordo, i diritti di proprietà intellettuale comprendono il diritto d'autore anche in relazione a programmi informatici e alle banche di dati e i diritti connessi, i diritti collegati ai brevetti, compresi quelli relativi alle invenzioni biotecnologiche, i marchi, le denominazioni commerciali, ove protette come diritti di proprietà esclusivi dalla legislazione interna in materia, i disegni e le topografie di circuiti integrati, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, le indicazioni di provenienza, le varietà vegetali, la protezione delle informazioni segrete e la protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 *bis* della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (1967) (di seguito "convenzione di Parigi").

Articolo 159

Trasferimento di tecnologie

1. Le Parti convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni sulle rispettive pratiche e politiche interne e internazionali che incidono sul trasferimento di tecnologie. Si tratta, in particolare, delle misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, le partnership tra imprese, la concessione di licenze e gli accordi di subfornitura su base volontaria. Particolare attenzione è riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto idoneo e favorevole al trasferimento di tecnologie nei paesi ospitanti, anche per quanto riguarda il relativo quadro giuridico e lo sviluppo del capitale umano.

▼B

2. Le Parti garantiscono la tutela dei legittimi interessi dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 160

Esaurimento

Le Parti sono libere di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, fatte salve le disposizioni dell'accordo TRIPS.

Sezione 2

Norme concernenti i diritti di proprietà intellettuale

Sottosezione 1

Diritto d'autore e diritti connessi

Articolo 161

Protezione concessa

Le Parti osservano:

a) gli articoli da 1 a 22 della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961) (di seguito "convenzione di Roma");

b) gli articoli da 1 a 18 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886, modificata da ultimo nel 1979) (di seguito "convenzione di Berna");

c) gli articoli da 1 a 14 del trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (di seguito "OMPI") sul diritto d'autore (1996) (di seguito "WCT"); e

d) gli articoli da 1 a 23 del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (1996).

Articolo 162

Durata dei diritti d'autore

1. I diritti d'autore di opere letterarie e artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.

3. Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina settant'anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, ovvero se l'autore rivela la propria identità durante il termine indicato nella prima frase, la durata di protezione è quella prevista nel paragrafo 1.

▼B

4. Per le opere pubblicate in volumi, parti, fascicoli, numeri o episodi, il cui termine di protezione decorre dal momento in cui l'opera è stata lecitamente resa accessibile al pubblico, il termine della protezione decorre separatamente per ogni singolo elemento.

5. La protezione cessa di essere attribuita alle opere la cui durata di protezione non è calcolata a partire dalla morte dell'autore o degli autori e che non sono state rese lecitamente accessibili al pubblico entro settant'anni dalla loro creazione.

Articolo 163

Durata della protezione delle opere cinematografiche o audiovisive

1. Si considera come autore o uno degli autori il regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva. Le Parti hanno la facoltà di riconoscere altri coautori.

2. La durata di protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi non prima di settant'anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra un gruppo di determinate persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: In questo gruppo dovrebbero rientrare come minimo il regista principale, l'autore della sceneggiatura, l'autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o audiovisiva.

Articolo 164

Durata dei diritti connessi

1. I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono non prima di cinquant'anni dopo l'esecuzione. Tuttavia, se una fissazione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono non prima di cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.

2. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono non prima di cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se il fonogramma è lecitamente pubblicato durante tale periodo, i diritti scadono non prima di cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione lecita. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.

3. I diritti dei produttori della prima fissazione di una pellicola scadono non prima di cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la pellicola è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono non prima di cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico. Il termine "pellicola" designa un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, sia essa sonora o meno.

▼B

4. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di cinquant'anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.

Articolo 165

Protezione di opere non pubblicate anteriormente

Chiunque, dopo la scadenza della protezione del diritto d'autore, per la prima volta pubblichi lecitamente o comunichi lecitamente al pubblico un'opera non pubblicata anteriormente beneficia di una protezione pari a quella dei diritti patrimoniali dell'autore. La durata di protezione di tali diritti è di venticinque anni a decorrere dal momento in cui l'opera è stata per la prima volta lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico.

Articolo 166

Edizioni critiche e scientifiche

Le Parti possono proteggere anche le edizioni critiche e scientifiche di opere diventate di dominio pubblico. La durata della protezione di tali diritti è di trent'anni al massimo a decorrere dalla data in cui per la prima volta l'opera è stata lecitamente pubblicata.

Articolo 167

Protezione di opere fotografiche

Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell'autore, fruiscono della protezione prevista dall'articolo 162 del presente accordo. Le Parti possono prevedere la protezione di altre fotografie.

Articolo 168

Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti

Le Parti riconoscono l'esigenza di concludere accordi tra le rispettive società di gestione collettiva dei diritti al fine di facilitare reciprocamente l'accesso ai contenuti e il loro scambio tra i territori delle Parti e di garantire il reciproco trasferimento dei diritti per l'uso delle opere o di altri contenuti protetti delle Parti. Le Parti riconoscono la necessità di raggiungere un alto grado di razionalizzazione e trasparenza per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti delle rispettive società di gestione collettiva.

Articolo 169

Diritto di fissazione

1. Ai fini del presente articolo, per "fissazione" si intende l'incorporazione di suoni o immagini o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, riproduzione o comunicazione mediante apposito dispositivo.

▼B

2. Le Parti riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni.

3. Le Parti riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.

4. Al distributore via cavo non è concesso il diritto di cui al paragrafo 2 qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione.

Articolo 170

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico

1. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) "radiodiffusione": la trasmissione via etere di suoni o di immagini e suoni o di loro rappresentazioni, al fine della ricezione da parte del pubblico. Per "radiodiffusione" si intendono anche la trasmissione via satellite e la trasmissione di segnali in forma criptata qualora il decodificatore sia messo a disposizione del pubblico dall'organismo di radiodiffusione o con il suo consenso;

b) "comunicazione al pubblico": la trasmissione al pubblico, mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai fini del paragrafo 3, per "comunicazione al pubblico" si intende anche l'atto di rendere udibili dal pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma.

2. Le Parti riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca già di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.

3. Le Parti riconoscono agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi il diritto a una remunerazione equa e unica allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e garantiscono che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, le Parti possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione.

4. Le Parti riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.

▼B

Articolo 171

Diritto di distribuzione

1. Le Parti riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.

2. Le Parti riconoscono il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico, attraverso la vendita o in altro modo, le realizzazioni di cui alle seguenti lettere da a) a d), comprese le copie delle medesime:

a) agli artisti interpreti o esecutori, con riferimento alle fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

b) ai produttori di fonogrammi, con riferimento ai loro fonogrammi;

c) ai produttori della prima fissazione di una pellicola, con riferimento all'originale e alla copia della loro pellicola;

d) agli organismi di radiodiffusione, con riferimento alle fissazioni delle loro emissioni, secondo l'articolo 169, paragrafo 3, del presente accordo.

Articolo 172

Limitazioni

1. Le Parti hanno la facoltà di prevedere limitazioni dei diritti di cui agli articoli 169, 170 e 171 del presente accordo nei casi seguenti:

a) quando si tratti di utilizzazione privata;

b) quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità;

c) quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni;

d) quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti hanno la facoltà di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori delle prime fissazioni di pellicole, limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche. Non possono tuttavia essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni della convenzione di Roma.

3. Le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere applicate solo in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

▼B

Articolo 173

Diritto di riproduzione

Le Parti riconoscono ai soggetti sottoelencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;

e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

Articolo 174

Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti

1. Le Parti riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Le Parti riconoscono ai soggetti sottoelencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

a) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;

d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

3. Le Parti convengono che i diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo.

Articolo 175

Eccezioni e limitazioni

1. Le Parti dispongono che sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 173 del presente accordo, gli atti di riproduzione temporanea di cui al medesimo articolo privi di interesse economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire:

▼B

a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o

b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.

2. Quando le Parti dispongono un'eccezione o limitazione al diritto di riproduzione di cui all'articolo 173, esse possono anche disporre un'eccezione o limitazione al diritto di distribuzione di cui all'articolo 171, paragrafo 1, del presente accordo nella misura giustificata dallo scopo della riproduzione permessa.

3. Le Parti possono prevedere eccezioni e limitazioni ai diritti di cui agli articoli 173 e 174 del presente accordo esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.

Articolo 176

Tutela delle misure tecnologiche

1. Le Parti prevedono un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.

2. Le Parti prevedono un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi, che:

a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere, o

b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o

c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche.

3. Ai fini della presente sezione, per "misure tecnologiche" si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, così come previsto dalla legislazione di ciascuna delle Parti. Le misure tecnologiche sono considerate "efficaci" nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.

▼B

4. Le Parti, qualora prevedano limitazioni dei diritti di cui agli articoli 172 e 175 del presente accordo, possono disporre inoltre che i titolari mettano a disposizione del beneficiario di un'eccezione o di una limitazione i mezzi per fruire della stessa, nella misura necessaria per poter fruire di tale eccezione o limitazione e purché il beneficiario abbia accesso legale all'opera o al materiale protetto in questione.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 175, paragrafi 1 e 2, del presente accordo, non si applicano a opere o altri materiali a disposizione del pubblico sulla base di clausole contrattuali conformemente alle quali i componenti del pubblico possono accedere a dette opere e materiali dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Articolo 177

Protezione delle informazioni sul regime dei diritti

1. Le Parti prevedono un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti:

a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;

b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti ai sensi del presente accordo, dalle quali siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti,

ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge della Parte in questione.

2. Ai fini del presente accordo, per "informazioni sul regime dei diritti" si intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui alla sottosezione 1, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

Il primo comma si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti di cui alla sottosezione 1.

Articolo 178

Titolari e oggetto del diritto di noleggio e di prestito

1. Le Parti riconoscono il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio e il prestito alle seguenti persone:

a) all'autore, per l'originale e le copie della propria opera;

▼B

b) all'artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione artistica;

c) al produttore di fonogrammi, per i propri fonogrammi;

d) al produttore della prima fissazione di una pellicola, per l'originale e le copie della sua pellicola.

2. Queste norme non riguardano il diritto di noleggio e di prestito in relazione a edifici e ad opere di arte applicata.

3. Le Parti possono derogare al diritto esclusivo previsto al paragrafo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Le Parti hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale.

4. Ove le Parti non applichino il diritto esclusivo di prestito di cui al presente articolo per i fonogrammi, le pellicole e i programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli autori, una remunerazione.

5. Le Parti possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 179

Diritto irrinunciabile a un'equa remunerazione

1. Qualora un autore o un artista interprete o esecutore abbia trasferito o ceduto il diritto di noleggio, per quanto attiene a un fonogramma o all'originale o alla copia di una pellicola, a un produttore di fonogrammi o di pellicole, detto autore o artista interprete o esecutore conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio.

2. Gli autori o artisti interpreti o esecutori non possono rinunciare al diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio.

3. La gestione del diritto di ottenere un'equa remunerazione può essere affidata a società di gestione collettiva che rappresentano autori o artisti interpreti o esecutori.

4. Le Parti possono stabilire se e in quale misura possa essere imposta la gestione da parte di società di gestione collettiva del diritto di ottenere un'equa remunerazione, nonché da chi essa possa essere richiesta o riscossa.

Articolo 180

Tutela dei programmi per elaboratore

1. Le Parti proteggono i programmi per elaboratore mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna. Ai fini della presente disposizione, il termine "programmi per elaboratore" comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma.

▼B

2. La tutela ai sensi del presente accordo si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma del presente accordo.

3. Un programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri.

Articolo 181

Titolarità dei programmi per elaboratore

1. L'autore di un programma per elaboratore è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che ha creato il programma o, qualora la legislazione delle Parti lo permetta, la persona giuridica designata da tale legislazione come titolare del diritto.

2. Allorché un programma per elaboratore è creato congiuntamente da un gruppo di persone fisiche, esse sono congiuntamente titolari dei diritti esclusivi.

3. Qualora la legislazione delle Parti riconosca le opere collettive, la persona considerata creatrice dell'opera dalla legislazione delle Parti ne è ritenuto l'autore.

4. Qualora i programmi siano creati da un lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del suo datore di lavoro, il datore di lavoro gode dell'esercizio esclusivo di tutti i diritti economici sul programma creato, salvo disposizioni contrattuali contrarie.

Articolo 182

Attività riservate relative ai programmi per elaboratore

Fatte salve le disposizioni degli articoli 183 e 184 del presente accordo, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell'articolo 181, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;

b) la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso.

▼B

Articolo 183

Eccezioni alle attività riservate relative ai programmi per elaboratore

1. Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati all'articolo 182, lettere a) e b), del presente accordo, allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori.

2. Il contratto non può impedire che una persona abilitata a usare il programma faccia una copia di riserva qualora tale uso lo richieda.

3. La persona che ha il diritto di utilizzare una copia di un programma può, senza chiederne l'autorizzazione al titolare del diritto, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma, quando tale persona effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare.

Articolo 184

Decompilazione

1. Per gli atti di riproduzione del codice e di traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 182, lettere a) e b), non è necessaria l'autorizzazione del titolare dei diritti qualora l'esecuzione di tali atti al fine di modificare la forma del codice sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) tali atti siano eseguiti dal licenziatario o da un'altra persona che abbia il diritto di utilizzare una copia del programma o, per loro conto, da una persona abilitata a tal fine;

b) le informazioni necessarie per ottenere l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili alle persone indicate alla precedente lettera a); e

c) gli atti in questione siano limitati alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della sua applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dalla realizzazione dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;

▼B

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore.

3. Conformemente alla convenzione di Berna, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego del programma.

Articolo 185

Tutela delle banche di dati

1. Ai fini del presente accordo, per "banca di dati" si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo.

2. La tutela del presente accordo non si applica ai programmi per elaboratori utilizzati per la costituzione o il funzionamento di banche di dati accessibili grazie a mezzi elettronici.

Articolo 186

Oggetto della tutela

1. A norma della sottosezione 1, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri.

2. La tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore prevista dalla sottosezione 1 non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.

Articolo 187

Titolarità della banca di dati

1. L'autore di una banca di dati è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che l'ha creata o, qualora la legislazione delle Parti lo consenta, la persona giuridica individuata da tale legislazione come titolare del diritto.

2. Qualora la legislazione delle Parti riconosca le opere collettive, i diritti patrimoniali appartengono alla persona titolare del diritto d'autore.

3. Allorché una banca di dati è creata congiuntamente da più persone fisiche, ad esse appartengono congiuntamente i diritti esclusivi.

▼B

Articolo 188

Atti soggetti a restrizione relativi alle banche di dati

L'autore di una banca di dati gode, per quanto concerne la forma espressiva di tale banca tutelabile mediante il diritto d'autore, del diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;

b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati;

d) qualsiasi comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico;

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

Articolo 189

Eccezioni agli atti soggetti a restrizione relativi alle banche di dati

1. L'utente legittimo di una banca di dati o di una copia di essa può eseguire tutti gli atti elencati all'articolo 188 del presente accordo che gli sono necessari per l'accesso al contenuto della banca di dati e l'impiego normale di quest'ultima senza l'autorizzazione dell'autore della banca di dati. Se l'utente legittimo è autorizzato a utilizzare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica unicamente a tale parte.

2. Le Parti hanno la facoltà di prevedere limitazioni dei diritti di cui all'articolo 188 nei casi seguenti:

a) allorché si tratta di una riproduzione per fini privati di una banca di dati non elettronica;

b) allorché l'impiego ha esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;

c) allorché si tratta di impieghi per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale;

d) allorché si tratta di altre deroghe al diritto d'autore tradizionalmente contemplate da ciascuna delle Parti, fatte salve le disposizioni delle lettere a), b) e c).

3. Conformemente alla convenzione di Berna, il presente articolo non può essere interpretato in modo da consentire che la sua applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.

▼B

Articolo 190

Diritto sulle successive vendite

1. Le Parti prevedono a favore dell'autore di un'opera d'arte un diritto sulle successive vendite dell'originale dell'opera stessa, definito come diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a un compenso sul prezzo ottenuto per ogni vendita successiva alla prima cessione da parte dell'autore.

2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

3. Conformemente alla loro legislazione le Parti possono prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive allorché il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo della vendita successiva non sia superiore a un determinato importo minimo.

4. I compensi sono a carico del venditore. Le Parti hanno la facoltà di disporre che una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, diversa dal venditore, sia obbligata in via esclusiva o solidale con il venditore al pagamento dei compensi.

Articolo 191

Radiodiffusione via satellite

Ciascuna delle Parti riconosce all'autore il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d'autore.

Articolo 192

Ritrasmissione via cavo

Ciascuna delle Parti garantisce che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti dall'altra Parte avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti individuali o collettivi conclusi tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori.

Sottosezione 2

Marchi

Articolo 193

Procedura di registrazione

1. La Parte UE e l'Ucraina predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale il rifiuto di registrazione del marchio a opera dell'amministrazione competente in materia di marchi sia debitamente motivato. I motivi alla base del rifiuto di registrazione di un marchio sono comunicati per iscritto al richiedente, che ha la possibilità di impugnare il provvedimento e di ricorrere in giudizio contro una decisione di rifiuto definitiva. La Parte UE e l'Ucraina introducono anche la

▼B

possibilità di opporsi a domande di registrazione di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio. La Parte UE e l'Ucraina istituiscono una banca di dati elettronica, accessibile al pubblico, delle domande e delle registrazioni di marchi.

2. Le Parti prevedono gli impedimenti alla registrazione di un marchio o i motivi della sua nullità. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

a) i segni che non possono costituire un marchio;

b) i marchi privi di carattere distintivo;

c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;

e) i segni costituiti esclusivamente:

   i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;

   ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

   iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;

g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;

h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione o invalidati a norma dell'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi.

3. Le Parti prevedono gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori. Un marchio è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:

a) se è identico a un marchio anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio anteriore è tutelato;

b) se l'identità o la somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione con il marchio anteriore.

4. Le Parti possono inoltre prevedere altri impedimenti alla registrazione o altri motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori.

▼B

Articolo 194

Marchi notori

Le Parti collaborano con l'obiettivo di garantire una protezione efficace dei marchi notori secondo quanto stabilito dall'articolo 6 *bis* della convenzione di Parigi e dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS.

Articolo 195

Diritti conferiti dal marchio

Il marchio registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza con il marchio e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio.

Articolo 196

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

1. Le Parti prevedono il leale uso di termini descrittivi, comprese le indicazioni geografiche, come limitata eccezione ai diritti conferiti da un marchio, a condizione che tali eccezioni limitate tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi. Le Parti possono, alle stesse condizioni, prevedere altre eccezioni limitate.

2. Il diritto conferito da un marchio non consente al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:

a) del loro nome o indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché quest'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale o commerciale.

3. Il diritto conferito da un marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi delle Parti e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto.

▼B

Articolo 197

Uso del marchio

1. Se, entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione, il marchio non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nel territorio interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio è sottoposto alle sanzioni previste dalla presente sottosezione, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

2. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerati come uso:

a) l'uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato;

b) l'apposizione del marchio sui prodotti o sul loro condizionamento solo ai fini dell'esportazione.

3. Si considera come uso di un marchio da parte del titolare ai sensi del paragrafo 1 l'uso del marchio con il consenso del titolare o l'uso del marchio da parte di una qualsiasi persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo o un marchio di garanzia o certificazione.

Articolo 198

Motivi di decadenza

1. Le Parti dispongono che il marchio può essere dichiarato decaduto se per un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nel territorio interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Tuttavia nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda di decadenza, è iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio; eventuali preparativi per l'inizio o la ripresa dell'uso del marchio avviati solo dopo che il titolare abbia saputo che potrebbe essere presentata una domanda di decadenza non vengono, tuttavia, presi in considerazione ove intervengano nei tre mesi che precedono la presentazione della domanda di decadenza, e al massimo allo scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso.

2. Il marchio può inoltre essere dichiarato decaduto qualora, dopo la data di registrazione:

a) sia divenuto, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato;

b) sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato.

▼B

Articolo 199

Impedimenti parziali alla registrazione, motivi di decadenza o di nullità parziali

Se un impedimento alla registrazione o motivi di decadenza o di nullità di un marchio sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è richiesto o registrato, l'impedimento alla registrazione, la decadenza o la nullità valgono solo per quei prodotti o servizi.

Articolo 200

Durata della protezione

La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina è di almeno dieci anni dalla data di deposito della domanda. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per più periodi di dieci anni.

Sottosezione 3

Indicazioni geografiche

Articolo 201

Campo di applicazione della sottosezione

1. La presente sottosezione ha per oggetto il riconoscimento e la protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle Parti.

2. Le indicazioni geografiche di una Parte che devono essere protette dall'altra Parte sono soggette al presente accordo solo se rientrano nel campo di applicazione della legislazione richiamata all'articolo 202 del presente accordo.

Articolo 202

Indicazioni geografiche stabilite

1. Esaminata la legislazione ucraina il cui elenco è contenuto nell'allegato XXII-A, parte A, del presente accordo, la Parte UE conclude che tale normativa è conforme agli elementi di cui all'allegato XXII-A, parte B, del presente accordo.

2. Esaminata la legislazione della Parte UE il cui elenco è contenuto nell'allegato XXII-A, parte A, del presente accordo, l'Ucraina conclude che tale normativa è conforme agli elementi di cui all'allegato XXII-A, parte B, del presente accordo.

3. L'Ucraina, previo espletamento di una procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XXII-B del presente accordo e previo esame delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari della Parte UE elencate nell'allegato XXII-C del presente accordo e delle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose della Parte UE elencate nell'allegato

▼B

XXII-D del presente accordo, registrate dalla Parte UE a norma della legislazione richiamata al paragrafo 2, protegge tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.

4. La Parte UE, previo espletamento di una procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XXII-B del presente accordo e previo esame delle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose dell'Ucraina elencate nell'allegato XXII-D del presente accordo, registrate dall'Ucraina a norma della legislazione richiamata al paragrafo 1, protegge tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.

Articolo 203

Aggiunta di nuove indicazioni geografiche

1 Le Parti concordano sulla possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche da proteggere negli allegati XXII-C e XXII-D del presente accordo, in conformità all'articolo 211, paragrafo 3, del presente accordo previo espletamento della procedura di opposizione ed esame delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto dall'articolo 202, paragrafi 3 e 4, con reciproca soddisfazione delle Parti.

2. Le Parti non sono tenute a proteggere come indicazione geografica un nome che sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Articolo 204

Portata della protezione delle indicazioni geografiche

1. Le indicazioni geografiche di cui agli allegati XXII-C e XXII-D del presente accordo, comprese quelle aggiunte a norma dell'articolo 203 del presente accordo, sono protette almeno contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta per prodotti comparabili non conformi al disciplinare dell'indicazione geografica o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione di una denominazione geografica;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o altri termini simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.

▼B

2. Le indicazioni geografiche protette non possono diventare generiche nel territorio delle Parti.

3. In caso di omonimia, totale o parziale, tra indicazioni geografiche, la protezione è accordata a ciascuna di esse a condizione che siano state usate in buona fede e tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. Fatto salvo l'articolo 23 dell'accordo TRIPS, le Parti stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche d'impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori. Una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrata, anche se esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione.

4. Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una Parte proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un'indicazione geografica dell'altra Parte, quest'ultima viene informata e ha la possibilità di presentare osservazioni prima che la denominazione venga protetta.

5. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte che non è protetta o cessa di essere protetta nel paese di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le Parti se ne danno reciproca notifica. La notifica è effettuata a norma dell'articolo 211, paragrafo 3, del presente accordo.

6. Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, purché tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore il pubblico.

Articolo 205

Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche

1. Qualsiasi soggetto può fare un uso commerciale di una denominazione protetta in virtù del presente accordo relativa a prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al corrispondente disciplinare.

2. Quando un'indicazione geografica è protetta in virtù del presente accordo, l'uso della denominazione protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né oneri supplementari.

Articolo 206

Relazione con i marchi

1. Le Parti rifiutano o annullano la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 204, paragrafo 1, del presente accordo in relazione a un'indicazione geografica protetta di prodotti simili, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica nel territorio interessato.

▼B

2. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 202 del presente accordo, la data di presentazione della domanda di registrazione è la data di entrata in vigore del medesimo accordo.

3. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 203 del presente accordo, la data di presentazione della domanda di registrazione è la data di trasmissione all'altra Parte della domanda di protezione di un'indicazione geografica.

4. Le Parti non sono tenute a proteggere un'indicazione geografica a norma dell'articolo 203 del presente accordo se, a causa della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla vera identità del prodotto.

5. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, le Parti proteggono le indicazioni geografiche anche quando esiste un marchio anteriore. Per "marchio anteriore" si intende un marchio il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all'articolo 204, paragrafo 1, del presente accordo, che è stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla pertinente legislazione, nel territorio di una delle Parti anteriormente alla data di presentazione all'altra Parte della domanda di protezione dell'indicazione geografica a norma del presente accordo. Tale marchio può continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione delle Parti in materia di marchi.

Articolo 207

Applicazione effettiva della protezione

Le Parti applicano effettivamente la protezione di cui agli articoli da 204 a 206 del presente accordo per mezzo di un intervento appropriato delle loro autorità, anche alle frontiere doganali. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.

Articolo 208

Misure transitorie

1 I prodotti fabbricati ed etichettati conformemente alla legislazione nazionale prima dell'entrata in vigore del presente accordo, ma non conformi alle prescrizioni del presente accordo, possono continuare a essere venduti fino a esaurimento delle scorte.

2. I prodotti fabbricati ed etichettati, conformemente alla legislazione nazionale, con le indicazioni geografiche di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo prima dell'entrata in vigore del presente accordo e prima della scadenza dei termini di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ma non conformi alle prescrizioni del presente accordo, possono continuare a essere venduti fino a esaurimento delle scorte nel territorio della Parte di cui il prodotto è originario.

▼B

3. Per un periodo transitorio di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la protezione in virtù del medesimo delle seguenti indicazioni geografiche della Parte UE non impedisce l'uso di tali indicazioni geografiche per designare e presentare alcuni prodotti comparabili originari dell'Ucraina:

a) Champagne,

b) Cognac,

c) Madera,

d) Porto,

e) Jerez /Xérès/ Sherry,

f) Calvados,

g) Grappa,

h) Anis Português,

i) Armagnac,

j) Marsala,

k) Malaga,

l) Tokaj.

4. Per un periodo transitorio di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la protezione in virtù del medesimo delle seguenti indicazioni geografiche della Parte UE non impedisce l'uso di tali indicazioni geografiche per designare e presentare alcuni prodotti comparabili originari dell'Ucraina:

a) Parmigiano Reggiano,

b) Roquefort,

c) Feta.

Articolo 209

Norme generali

1. L'importazione, l'esportazione e la commercializzazione dei prodotti di cui agli articoli 202 e 203 del presente accordo sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che si applicano nel territorio della Parte in cui i prodotti sono immessi sul mercato.

2. Eventuali questioni attinenti al disciplinare delle indicazioni geografiche registrate sono trattate dal sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'articolo 211 del presente accordo.

3. La registrazione di indicazioni geografiche protette in virtù del presente accordo può essere annullata soltanto dalla Parte di cui il prodotto è originario.

▼B

4. Il disciplinare di cui alla presente sottosezione è il disciplinare approvato dalle autorità della Parte del cui territorio il prodotto è originario, comprese le eventuali modifiche approvate.

Articolo 210

Cooperazione e trasparenza

1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'articolo 211 del presente accordo, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente accordo; in particolare, una Parte può chiedere all'altra Parte informazioni concernenti i disciplinari e le relative modifiche, nonché i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo.

2. Ciascuna delle Parti può rendere pubblici i disciplinari, o una sintesi dei medesimi, e i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo relative alle indicazioni geografiche dell'altra Parte protette in virtù del presente accordo.

Articolo 211

Sottocomitato per le indicazioni geografiche

1. È istituito il sottocomitato per le indicazioni geografiche (comitato IG), che riferisce delle sue attività al comitato di associazione nella formazione descritta all'articolo 465, paragrafo, 4 del presente accordo. Il sottocomitato IG è composto da rappresentanti dell'UE e dell'Ucraina, con il compito di monitorare l'evoluzione del presente accordo e di intensificare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche.

2. Il sottocomitato IG delibera per consenso. Esso adotta il proprio regolamento interno. Si riunisce su richiesta di una delle Parti, alternativamente nell'Unione europea e in Ucraina, a una data, in un luogo e secondo modalità (che possono comprendere la videoconferenza) stabiliti di comune accordo dalle Parti, ma comunque entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Il sottocomitato IG provvede inoltre al corretto funzionamento della presente sottosezione e può prendere in esame tutte le questioni inerenti alla sua attuazione e gestione. In particolare, ha il compito di:

a) modificare l'allegato XXII-A, parte A, del presente accordo per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nel territorio delle Parti;

b) modificare l'allegato XXII-A, parte B, del presente accordo per quanto riguarda gli elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche;

c) modificare l'allegato XXII-B, del presente accordo per quanto riguarda i criteri da considerare nella procedura di opposizione;

d) modificare gli allegati XXII-C e XXII-D del presente accordo per quanto riguarda le indicazioni geografiche;

▼B

e) scambiare informazioni sugli sviluppi politici e legislativi in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in tale settore;

f) scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità al presente accordo.

Sottosezione 4

Disegni e modelli

Articolo 212

Definizione

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) "disegno o modello": l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;

b) "prodotto": qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese, tra l'altro, le componenti destinate a essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori;

c) "prodotto complesso": un prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

Articolo 213

Requisiti per la protezione

1. La Parte UE e l'Ucraina assicurano la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che siano nuovi e presentino un carattere individuale.

2. Il disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se:

a) la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo, e

b) le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità e individualità.

3. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico:

a) per i disegni o modelli non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

▼B

b) per i disegni o modelli registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

4. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico:

a) per i disegni o modelli non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

b) per i disegni o modelli registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello.

5. La protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi secondo quanto disposto dal presente articolo. I disegni e modelli non registrati divulgati al pubblico conferiscono gli stessi diritti esclusivi, ma soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copia del disegno o modello protetto.

6. Un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico, salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nel territorio in cui si rivendica la protezione, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. Nel caso della protezione dei disegni o modelli non registrati, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nel territorio in cui si rivendica la protezione.

Un disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato a un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

7. Non costituisce divulgazione ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello registrato sia stato divulgato al pubblico:

a) dall'autore o dal suo avente diritto oppure da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall'autore o dal suo avente diritto, e

▼B

b) nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi una priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

8. Il paragrafo 7 del presente articolo si applica anche quando un disegno o modello è stato divulgato al pubblico in seguito a un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente diritto.

Articolo 214

Durata della protezione

1. La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina a seguito della registrazione è di almeno cinque anni. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito.

2. La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina ai disegni e modelli non registrati è di almeno tre anni dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico nel territorio di una delle Parti.

Articolo 215

Nullità o rifiuto della registrazione

1. La Parte UE e l'Ucraina possono disporre che un modello o disegno sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo per motivi attinenti al merito solo nei seguenti casi:

a) se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 212, lettera a), del presente accordo;

b) se non possiede i requisiti di cui all'articolo 213 e all'articolo 217, paragrafi 3, 4 e 5, del presente accordo;

c) se alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello;

d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorità del disegno o modello, se è rivendicata una priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore mediante un disegno o modello registrato o una domanda relativa a un disegno o modello;

e) se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo e la legislazione della Parte interessata cui è soggetto il segno distintivo conferisce al suo titolare il diritto di vietarne l'uso;

f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore della Parte interessata;

▼B

g) se il disegno o modello costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 *ter* e che rivestono un particolare interesse pubblico nel territorio di una Parte.

Il presente paragrafo non pregiudica il diritto delle Parti di stabilire requisiti formali per le domande di registrazione di disegni o modelli.

2. In alternativa alla nullità, una Parte può prevedere la limitazione dell'uso di un disegno o modello annullabile per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 216

Diritti conferiti

Il titolare di un disegno o modello protetto ha perlomeno il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.

Articolo 217

Eccezioni

1. I diritti conferiti da un disegno o modello in forza della registrazione non possono venir esercitati in caso di:

a) atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;

b) atti compiuti a fini di sperimentazione;

c) atti di riproduzione a fini didattici o di citazione, purché tali atti siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e comportino l'indicazione della fonte.

2. I diritti conferiti da un disegno o modello in forza della registrazione non possono inoltre venir esercitati in relazione:

a) all'arredo e alle installazioni a bordo di navi e aeromobili immatricolati in un altro paese che entrino temporaneamente nel territorio della Parte interessata;

b) all'importazione ad opera della Parte interessata di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto anzidetti;

c) all'esecuzione delle riparazioni su detti mezzi di trasporto.

3. Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

▼B

4. Un disegno o modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

5. Un disegno o modello non conferisce diritti quando il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

Articolo 218

Rapporto con il diritto d'autore

I disegni e modelli protetti in quanto tali da un disegno o modello registrato in una Parte a norma della presente sottosezione sono altresì ammessi a beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore vigente in tale Parte fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuna delle Parti determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.

Sottosezione 5

Brevetti

Articolo 219

Brevetti e salute pubblica

1. Le Parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 (di seguito "dichiarazione di Doha") dalla conferenza ministeriale dell'OMC. Le Parti garantiscono che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente capo siano coerenti con la dichiarazione di Doha.

2. Le Parti contribuiscono ad attuare e rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha.

Articolo 220

Certificato protettivo complementare

1. Le Parti riconoscono che i medicinali e i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sul loro mercato. Esse riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto sul loro mercato, secondo la definizione di cui alla legislazione in materia, può ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto.

▼B

2. Le Parti prevedono un ulteriore periodo di protezione per un medicinale o un prodotto fitosanitario che sia protetto da un brevetto e sia stato oggetto di una procedura di autorizzazione amministrativa. La durata di tale periodo è pari a quella del periodo di cui al paragrafo 1, ridotta di cinque anni.

3. Nel caso di medicinali per i quali siano stati condotti studi pediatrici i cui risultati sono ripresi nelle informazioni relative al medicinale, le Parti prevedono una proroga di ulteriori sei mesi della protezione di cui all'articolo 2 del presente articolo.

Articolo 221

Protezione delle invenzioni biotecnologiche

1. Le Parti proteggono le invenzioni biotecnologiche tramite il diritto nazionale dei brevetti. Esse, se necessario, adeguano il loro diritto dei brevetti per tener conto delle disposizioni del presente accordo. Il presente articolo non pregiudica gli obblighi delle Parti derivanti da accordi internazionali, in particolare dall'accordo TRIPS e dalla convenzione sulla diversità biologica del 1992 (di seguito "CBD").

2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:

a) "materiale biologico": un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;

b) "procedimento microbiologico": qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico, o che produce un materiale microbiologico.

3. Ai fini del presente accordo, sono brevettabili le invenzioni nuove che comportino un'attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale, anche se hanno ad oggetto un prodotto consistente in materiale biologico o che lo contiene, o un procedimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico.

Un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico può essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale.

Un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, può costituire un'invenzione brevettabile, anche se la struttura di detto elemento è identica a quella di un elemento naturale. L'applicazione industriale di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene deve essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto.

4. Non sono brevettabili:

a) le varietà vegetali e le razze animali;

b) i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali;

▼B

c) il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene.

Le invenzioni che hanno quale oggetto piante o animali sono brevettabili se l'eseguibilità tecnica dell'invenzione non è limitata a una determinata varietà vegetale o razza animale. La lettera b) del presente paragrafo non riguarda la brevettabilità di invenzioni che abbiano ad oggetto un procedimento microbiologico o altri procedimenti tecnici ovvero un prodotto ottenuto direttamente attraverso siffatti procedimenti.

5. Sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all'ordine pubblico o al buon costume; lo sfruttamento di un'invenzione non può di per sé essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che è vietato da una disposizione legislativa o regolamentare. Sono considerati non brevettabili in particolare:

a) i procedimenti di clonazione di esseri umani;

b) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

c) le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali;

d) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'uomo o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti.

6. La protezione attribuita da un brevetto relativo a un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà.

7. La protezione attribuita da un brevetto relativo a un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate proprietà si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento e a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà.

8. Fatto salvo il paragrafo 4, lettera c, del presente articolo, la protezione attribuita da un brevetto a un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione.

9. La protezione di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio delle Parti dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

▼B

10. In deroga ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, la vendita o un'altra forma di commercializzazione di materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, a un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo implica l'autorizzazione per l'agricoltore a utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella propria azienda; l'ambito e le modalità di questa deroga corrispondono a quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle prassi delle Parti concernenti la privativa sui ritrovati vegetali. In deroga ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, la vendita o un'altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, a un agricoltore implica l'autorizzazione per quest'ultimo a utilizzare il bestiame protetto per uso agricolo. Tale autorizzazione include la messa a disposizione dell'animale o di altro materiale di riproduzione di origine animale per la prosecuzione della propria attività agricola, ma non la vendita nell'ambito o ai fini di un'attività di riproduzione commerciale. L'ambito e le modalità di applicazione della deroga di cui sopra sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle prassi nazionali.

11. Gli Stati membri prevedono le licenze obbligatorie dipendenti nei seguenti casi:

a) un costitutore, qualora non possa ottenere o sfruttare commercialmente una privativa sui ritrovati vegetali senza violare un brevetto precedente, può chiedere una licenza obbligatoria per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, in quanto tale licenza sia necessaria allo sfruttamento della varietà vegetale da proteggere, dietro pagamento di un canone adeguato. Le Parti stabiliscono che, in caso di concessione della licenza, il titolare del brevetto ha reciprocamente diritto a una licenza reciproca a condizioni ragionevoli per utilizzare la varietà protetta;

b) il titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica, qualora non possa sfruttarla senza violare una privativa precedente sui ritrovati vegetali, può chiedere una licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo della varietà protetta dalla privativa, dietro pagamento di un canone adeguato. Le Parti stabiliscono che, in caso di concessione della licenza, il titolare della privativa per ritrovati vegetali ha reciprocamente diritto a una licenza a condizioni ragionevoli per utilizzare l'invenzione protetta.

12. Coloro che chiedono le licenze di cui al paragrafo 11 del presente articolo devono dimostrare:

a) che si sono rivolti invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;

b) che la varietà vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione rivendicata nel brevetto o alla varietà vegetale protetta.

▼B

Articolo 222

Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale

1. Le Parti attuano un sistema globale per garantire la riservatezza, la non divulgazione e la non utilizzazione dei dati comunicati al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale.

2. A tal fine, qualora una Parte subordini il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale alla presentazione dei dati dei test o degli studi relativi alla sicurezza e all'efficacia di tale prodotto, essa non consente ad altri richiedenti – per un periodo della durata minima di cinque anni dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nel suo territorio – di commercializzare lo stesso prodotto o un prodotto simile sulla base dell'autorizzazione concessa al richiedente che ha presentato i dati dei test o gli studi, tranne in presenza del consenso del richiedente che ha presentato i dati dei test o gli studi. Durante tale periodo i dati dei test o gli studi presentati per ottenere la prima autorizzazione non saranno utilizzati a beneficio di altri richiedenti successivi che intendano ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale, salvo in presenza del consenso del primo richiedente.

3. L'Ucraina si impegna ad allineare alla legislazione dell'UE la propria legislazione in materia di protezione dei dati per i medicinali entro la data decisa dal comitato per il commercio.

Articolo 223

Protezione dei dati relativi ai prodotti fitosanitari

1. Le Parti stabiliscono i requisiti di sicurezza ed efficacia prima di autorizzare l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

2. Le Parti riconoscono un diritto temporaneo al proprietario della relazione di un test o di uno studio presentata per la prima volta al fine di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario. Durante tale periodo la relazione di un test o di uno studio non sarà utilizzata a beneficio di altri soggetti che intendano ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, salvo in presenza dell'esplicito consenso del primo proprietario. Tale diritto è di seguito denominato "protezione dei dati".

3. Le Parti stabiliscono le condizioni che la relazione di un test o di uno studio deve soddisfare.

4. Il periodo di protezione dei dati è di almeno dieci anni, decorrenti dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nella Parte interessata. Le Parti possono prevedere una proroga del periodo di protezione per i prodotti fitosanitari a basso rischio. In questo caso, il periodo è prorogabile a tredici anni.

▼B

5. Le Parti possono decidere di prorogare tali periodi per ciascuna estensione dell'autorizzazione per usi minori ([1]). In tal caso, il periodo totale di protezione dei dati non può, in nessun caso, essere superiore a tredici anni o, nel caso dei prodotti fitosanitari a basso rischio, a quindici anni.

6. La protezione dei dati si applica anche ai test o agli studi necessari per il rinnovo o il riesame di un'autorizzazione. In questi casi, il periodo di protezione dei dati è di trenta mesi.

7. Le Parti stabiliranno regole per evitare la duplicazione di test sui vertebrati. Il richiedente che intenda eseguire test e studi su animali vertebrati adotta i provvedimenti necessari per verificare che tali test e studi non siano già stati eseguiti o avviati.

8. Un nuovo richiedente e il titolare o i titolari delle autorizzazioni pertinenti fanno tutto il necessario per assicurare la condivisione dei test e degli studi su animali vertebrati. I costi relativi alla condivisione delle relazioni dei test e degli studi sono determinati in modo equo, trasparente e non discriminatorio. Un nuovo richiedente è tenuto soltanto a partecipare ai costi delle informazioni che deve presentare per rispettare i requisiti in materia di autorizzazione.

9. Qualora il nuovo richiedente e il titolare o i titolari delle autorizzazioni pertinenti di prodotti fitosanitari non riescano a raggiungere un accordo sulla condivisione delle relazioni dei test e degli studi su animali vertebrati, il nuovo richiedente informa la Parte.

10. Il mancato raggiungimento dell'accordo non impedisce alla Parte interessata di utilizzare le relazioni dei test e degli studi su animali vertebrati per esaminare la domanda del nuovo richiedente.

11. Il titolare o i titolari dell'autorizzazione pertinente possono chiedere al nuovo richiedente di partecipare in modo equo ai costi da esso o da essi sostenuti. La Parte interessata può ingiungere alle parti coinvolte di risolvere la questione mediante arbitrato formale e vincolante, organizzato secondo il diritto nazionale.

Sottosezione 6

Topografie di prodotti a semiconduttori

Articolo 224

Definizione

Ai fini della presente sottosezione si intende per:

a) "prodotto a semiconduttori": ogni prodotto finito o intermedio:

consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore e che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito e destinato a svolgere, esclusivamente o insieme alle altre funzioni, una funzione elettronica;

([1]) Uso minore: uso di un prodotto fitosanitario in una specifica Parte su vegetali o prodotti vegetali che non sono ampiamente diffusi in tale Parte, o sono ampiamente diffusi, per far fronte a un'esigenza eccezionale in materia di protezione dei vegetali.

▼B

b) "topografia" di un prodotto a semiconduttori: una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati,

rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione;

c) "sfruttamento commerciale": la vendita, l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o l'offerta per tali scopi. Tuttavia ai fini dell'articolo 227 del presente accordo, l'espressione "sfruttamento commerciale" non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi.

Articolo 225

Requisiti per la tutela

1. Le Parti tutelano le topografie di prodotti a semiconduttori, adottando disposizioni legislative che attribuiscono diritti esclusivi, conformemente al presente articolo.

2. Le Parti dispongono che la topografia di un prodotto a semiconduttori sia tutelata a condizione che sia il risultato dello sforzo intellettuale del suo creatore e che non sia comunemente conosciuta nell'industria dei semiconduttori. Se la topografia di un prodotto a semiconduttori è costituita da elementi comunemente conosciuti nell'industria dei semiconduttori, essa è tutelata solo nella misura in cui la combinazione di questi elementi, nell'insieme, soddisfi le suddette condizioni.

Articolo 226

Diritti esclusivi

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 225, paragrafo 1, del presente accordo comprendono il diritto di autorizzare o vietare uno degli atti seguenti:

a) la riproduzione di una topografia qualora sia tutelata ai sensi dell'articolo 225, paragrafo 2, del presente accordo;

b) lo sfruttamento commerciale o importazione per tale scopo della topografia o di un prodotto a semiconduttori fabbricato sfruttando la topografia.

2. Il diritto esclusivo menzionato al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non è applicabile a una riproduzione effettuata allo scopo di analizzare, valutare o insegnare i concetti, i processi, i sistemi o le tecniche incorporate nella topografia o la topografia stessa.

3 I diritti esclusivi menzionati al paragrafo 1 del presente articolo non si estendono agli atti relativi a una topografia che soddisfa le condizioni dell'articolo 225, paragrafo 2, del presente accordo e che è stata creata in base a un'analisi e a una valutazione di un'altra topografia effettuate in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

▼B

4. Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non è applicabile agli atti compiuti dopo che la topografia o il prodotto a semiconduttori sono stati legittimamente posti sul mercato.

Articolo 227

Durata della tutela

I diritti esclusivi hanno una durata di almeno dieci anni dopo il primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo oppure, qualora la registrazione sia la condizione per il sorgere e il perdurare dei diritti esclusivi, di dieci anni dopo la prima delle date seguenti:

a) la fine dell'anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;

b) la fine dell'anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

Sottosezione 7

Altre disposizioni

Articolo 228

Varietà vegetali

Le Parti cooperano per promuovere e rafforzare la privativa sui ritrovati vegetali in conformità alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 1961, quale riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, compresa l'eccezione facoltativa al diritto di costitutore di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di detta convenzione.

Articolo 229

Risorse genetiche, conoscenze tradizionali e folklore

1. Fatte salve le disposizioni delle rispettive legislazioni interne, le Parti rispettano, preservano e mantengono le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali, utili per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica; promuovono inoltre una loro più diffusa applicazione con la partecipazione e l'approvazione dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e pratiche e incoraggiano un'equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso.

2. Le Parti riconoscono l'importanza di adottare misure idonee volte a preservare le conoscenze tradizionali nel rispetto della legislazione nazionale e convengono di continuare a lavorare all'elaborazione di modelli sui generis internazionalmente concordati per la tutela giuridica delle conoscenze tradizionali.

▼B

3. Le Parti concordano su un'attuazione sinergica delle disposizioni riguardanti la proprietà intellettuale di questa sottosezione e della CBD.

4. Le Parti convengono di procedere a scambi regolari di opinioni e informazioni in merito ai pertinenti temi discussi in sede multilaterale.

Sezione 3

Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Articolo 230

Obblighi generali

1. Le Parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III, e stabiliscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari necessari ai fini del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ([1]). Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2. Le misure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

Articolo 231

Soggetti dotati di legittimazione attiva

1. Le Parti riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:

a) ai titolari di diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;

b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime;

([1]) Ai fini della presente sezione per "diritti di proprietà intellettuale" si intendono almeno i seguenti diritti: il diritto d'autore, i diritti connessi al diritto d'autore; il diritto sui generis del costitutore di una banca di dati, i diritti delle persone creatici di topografie di prodotti a semiconduttori, i diritti conferiti dai marchi, i diritti su disegni e modelli, i diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi complementari, le indicazioni geografiche; i diritti sui modelli di utilità, la privativa per ritrovati vegetali, le denominazioni commerciali, se protette come diritti esclusivi nella legislazione nazionale interessata.

▼B

c) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime.

2. Le Parti possono riconoscere la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS agli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari di diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime.

Sottosezione 1

Misure, procedure e mezzi di ricorso civili

Articolo 232

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dal presente accordo, le Parti riconoscono quanto segue:

a) affinché gli autori di opere letterarie e artistiche siano fino a prova contraria ritenuti tali, e ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori, è sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi d'uso;

b) la disposizione di cui alla lettera a) del presente articolo si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto.

Articolo 233

Elementi di prova

1. Qualora una parte che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e abbia, nel convalidare le sue richieste, specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte, l'autorità giudiziaria delle Parti può ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate.

2. Alle stesse condizioni, in caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, le Parti adottano le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta in tal senso, la produzione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

▼B

Articolo 234

Misure di protezione delle prove

1. Le Parti dispongono che, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, l'autorità giudiziaria competente, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, possa adottare celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci oggetto della presunta violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Queste misure sono adottate, all'occorrenza *inaudita altera parte*, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.

2. Le Parti dispongono che le misure di protezione degli elementi di prova siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, fatto salvo il diritto a un eventuale risarcimento, se l'attore non ha promosso un'azione nel merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole.

Articolo 235

Diritto di informazione

1. Le Parti dispongono che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

oppure

d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono, ove opportuno, quanto segue:

a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;

▼B

b) informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo lasciano impregiudicate le altre disposizioni di legge che:

a) accordano al titolare diritti d'informazione più ampi;

b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;

c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;

d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; oppure

e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

Articolo 236

Misure provvisorie e cautelari

1. Le Parti dispongono che le autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia previsto dalla legislazione interna, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

2. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di ledere un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.

3. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, le Parti dispongono che, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, l'autorità giudiziaria possa ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine la competente autorità può disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni.

▼B

4. Le Parti dispongono che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo possano, ove opportuno, essere adottate *inaudita altera parte*, in particolare quando un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto. In tal caso le Parti ne vengono informate, senza indugio, al più tardi dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, nel corso del quale il medesimo ha il diritto di essere sentito, perché si possa decidere, entro un termine ragionevole dopo la notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

5. Le Parti dispongono che le misure provvisorie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del convenuto, se l'attore non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro un periodo ragionevole.

6. Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito a un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di corrispondere a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.

Articolo 237

Misure correttive

1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, le Parti dispongono che l'autorità giudiziaria competente possa ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, il ritiro e l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, l'autorità giudiziaria competente può anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali merci.

2. L'autorità giudiziaria ordina che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

Articolo 238

Ingiunzioni

Le Parti dispongono che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria possa emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Se così prevede la legislazione interna, il mancato rispetto di un'ingiunzione è, se del caso, passibile di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione. Le Parti dispongono inoltre che i titolari del diritto possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

▼B

Articolo 239

Misure alternative

Le Parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 237 e/o all'articolo 238 del presente accordo, l'autorità giudiziaria competente possa ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 237 e/o all'articolo 238 del presente accordo qualora tale soggetto abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.

Articolo 240

Risarcimento del danno

1. Le Parti dispongono che l'autorità giudiziaria, nel fissare il risarcimento del danno:

a) tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; oppure

b) in alternativa alla precedente lettera a), possa fissare, nei casi opportuni, una somma forfettaria in base a elementi quali, almeno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le Parti possono prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero degli utili o il pagamento di danni che possono essere predeterminati.

Articolo 241

Spese legali

Le Parti dispongono che le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che sia in contrasto con il principio di equità.

Articolo 242

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Le Parti assicurano che, nell'ambito delle azioni giudiziarie proposte per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell'informazione concernente la

▼B

decisione, compresa la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Le Parti possono prevedere ulteriori misure di pubblicità, appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicità a grande diffusione.

Articolo 243

Procedure amministrative

Nella misura in cui un provvedimento civile può essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure devono essere conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nelle disposizioni pertinenti della presente sottosezione.

Sottosezione 2

Responsabilità dei prestatori intermediari

Articolo 244

Ricorso ai servizi di intermediari

Le Parti riconoscono che i servizi di intermediari possono essere utilizzati da terzi per attività collegate a violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Per garantire la libera circolazione dei servizi d'informazione e nel contempo il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nell'ambiente digitale, le Parti adottano le misure di cui alla presente sottosezione nei confronti dei prestatori intermediari. La presente sottosezione si applica unicamente alla responsabilità che potrebbe derivare dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare del diritto d'autore ([1]).

Articolo 245

Responsabilità dei prestatori intermediari: semplice trasporto ("mere conduit")

1. Le Parti dispongono che, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:

a) non dia origine alla trasmissione;

b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e

c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

([1]) Le deroghe alla responsabilità stabilita dalla presente sottosezione riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso a una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Tale attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate.

▼B

2 Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

3 Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti delle Parti, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine a una violazione.

Articolo 246

Responsabilità dei prestatori intermediari: memorizzazione temporanea detta "caching"

1 Le Parti provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:

a) non modifichi le informazioni;

b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore,

d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni, e

e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso.

2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti delle Parti, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine a una violazione.

Articolo 247

Responsabilità dei prestatori intermediari: "*hosting*"

1. Le Parti provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

▼B

a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o

b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti delle Parti, di esigere che il prestatore ponga fine a una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per le Parti, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.

Articolo 248

Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza

1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 245, 246 e 247 del presente accordo, le Parti non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2. Le Parti possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti a informare senza indugio le competenti autorità pubbliche di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

Articolo 249

Periodo transitorio

L'Ucraina dà piena attuazione agli obblighi di cui alla presente sottosezione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sottosezione 3

Altre disposizioni

Articolo 250

Misure alla frontiera

1. Ai fini della presente disposizione, per "merci che violano un diritto di proprietà intellettuale" si intendono:

a) le "merci contraffatte", vale a dire:

▼B

i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione;

ii) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, manuale di istruzioni o documento di garanzia), anche presentato separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);

iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);

b) le "merci usurpative", vale a dire le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto interno, o senza il consenso di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione;

c) le merci che, secondo la legislazione della Parte in cui è presentata la domanda di intervento delle autorità doganali, ledono i diritti relativi a:

i) un brevetto;

ii) un certificato protettivo complementare;

iii) la privativa su un ritrovato vegetale;

iv) un disegno o modello;

v) un'indicazione geografica.

2. Salvo diversa disposizione contenuta nella presente sottosezione, le Parti adottano procedure ([1]) intese a consentire al titolare di un diritto che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, l'ingresso nel territorio doganale o l'uscita dal medesimo, il vincolo a un regime sospensivo o il collocamento in zona franca o in deposito franco di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale di presentare alle autorità competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinché le autorità doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al blocco delle merci in questione.

3. Le Parti adottano disposizioni affinché le autorità doganali, quando durante un intervento e prima che sia stata depositata o accolta una domanda del titolare del diritto, abbiano sufficienti motivi per sospettare che le merci violino un diritto di proprietà intellettuale, possano sospendere lo svincolo o procedere al blocco di tali merci in modo da consentire al titolare del diritto di depositare una domanda di intervento ai sensi del paragrafo precedente.

([1]) Resta inteso che non vi è alcun obbligo di applicare queste procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare dei diritti o con il suo consenso.

▼B

4. I diritti o gli obblighi dell'importatore stabiliti nella parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS si applicano anche all'esportatore o al detentore delle merci.

5. Le Parti cooperano per contribuire, in termini di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità, all'attuazione del presente articolo.

6. L'Ucraina dà piena attuazione agli obblighi di cui al presente articolo entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 251

Codici di condotta e cooperazione legale

Le Parti incoraggiano:

a) l'elaborazione da parte delle associazioni o delle organizzazioni professionali o di categoria di codici di condotta volti a contribuire al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

b) la presentazione alle autorità competenti delle Parti di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione di tali codici di condotta.

Articolo 252

Cooperazione

1. Le Parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi derivanti dal presente capo.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale) e conformemente alle disposizioni del titolo VI (Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode) del presente accordo, la cooperazione riguarda, tra le altre, le seguenti attività:

a) lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e le pertinenti regole di protezione ed esecuzione; lo scambio di esperienze fra la Parte UE e l'Ucraina sull'evoluzione legislativa;

b) lo scambio di esperienze fra la Parte UE e l'Ucraina sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

c) lo scambio di esperienze fra la Parte UE e l'Ucraina sulle attività di repressione svolte a livello centrale e periferico dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari; il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi;

d) lo sviluppo di capacità, gli scambi di personale e la formazione di personale;

e) la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale, in particolare tra gli operatori economici e nella società civile; la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti.

▼B

f) il rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la proprietà intellettuale;

g) la promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico riguardo alle politiche in materia di diritti di proprietà intellettuale: la formulazione di strategie efficaci per individuare i principali destinatari e l'elaborazione di programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all'impatto delle violazioni della proprietà intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata.

3. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le Parti convengono di mantenere un dialogo efficace sulle questioni relative alla proprietà intellettuale ("dialogo sulla proprietà intellettuale") di cui riferiscono al comitato per il commercio, per discutere delle questioni attinenti alla protezione e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale oggetto del presente capo e di ogni altra questione pertinente.

CAPO 10

Concorrenza

Sezione 1

Antitrust e concentrazioni

Articolo 253

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

1. "autorità garante della concorrenza":

a) per la Parte UE, la Commissione europea;

b) per l'Ucraina il comitato antimonopoli (*Anti-Monopoly Committee)* dell'Ucraina;

2. "diritto della concorrenza":

a) per la Parte UE, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento UE sulle concentrazioni), i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche;

b) per l'Ucraina la legge n. 2210-III dell'11 gennaio 2001 (come modificata) e i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche. In caso di conflitto tra una disposizione della legge n. 2210-III e altre disposizioni sostanziali in materia di concorrenza, l'Ucraina garantisce che, per quanto riguarda quel conflitto, prevale la prima; e

c) ogni modifica che i suddetti strumenti subiscano successivamente all'entrata in vigore del presente accordo;

▼B

3. I termini utilizzati nella presente sezione sono ulteriormente illustrati nell'allegato XXIII.

Articolo 254

Principi

Le Parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Riconoscono che le pratiche e le operazioni commerciali anticoncorrenziali possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e in genere compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. Esse convengono pertanto che sono incompatibili con il presente accordo le seguenti pratiche e operazioni, secondo quanto precisato nel rispettivo diritto della concorrenza, nella misura in cui esse incidano sugli scambi tra le Parti:

a) gli accordi, le pratiche concordate e le decisioni di associazioni di imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere, falsare o ridurre notevolmente il gioco della concorrenza nel territorio di una delle Parti;

b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più impresa di una posizione dominante nel territorio di una delle Parti; oppure

c) le concentrazioni tra imprese che determinano il costituirsi di monopoli o una sostanziale restrizione della concorrenza sul mercato nel territorio di una delle Parti.

Articolo 255

Attuazione

1. La Parte UE e l'Ucraina mantengono in vigore norme di diritto della concorrenza che consentano di contrastare in modo efficace le pratiche e le operazioni di cui all'articolo 254, lettere a), b) e c).

2. Le Parti conferisce ad autorità che dispongono di mezzi adeguati a tale scopo la responsabilità di dare efficace applicazione al diritto della concorrenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le Parti riconoscono l'importanza di applicare il loro rispettivo diritto della concorrenza in modo trasparente, tempestivo e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equità procedurale e dei diritti di difesa. Ciascuna delle Parti dispone che:

a) la sua autorità garante della concorrenza, prima di imporre a una persona fisica o giuridica sanzioni o rimedi per la violazione del suo diritto della concorrenza, riconosca a tale persona il diritto di essere sentita e di presentare elementi di prova entro un termine stabilito nel rispetto del suo diritto della concorrenza dopo averle comunicato le conclusioni provvisorie relative all'esistenza della violazione;

b) un tribunale o altro organo giurisdizionale indipendente previsto dal suo ordinamento applichi tali sanzioni o rimedi o li riesamini su richiesta della persona interessata.

▼B

4. Su richiesta di una delle Parti, ciascuna di esse mette a disposizione dell'altra Parte le informazioni pubbliche concernenti le attività volte ad assicurare il rispetto del diritto della concorrenza e delle norme relative agli obblighi di cui alla presente sezione.

5. L'autorità garante della concorrenza adotta e pubblica un documento esplicativo dei principi da applicare nella determinazione delle sanzioni pecuniarie imposte per le violazioni del diritto della concorrenza.

6. L'autorità garante della concorrenza adotta e pubblica un documento esplicativo dei principi applicati nella valutazione delle concentrazioni orizzontali.

Articolo 256

Ravvicinamento legislativo e pratiche applicative

L'Ucraina procede al ravvicinamento del proprio diritto della concorrenza e delle proprie pratiche applicative alla parte dell'acquis dell'UE di seguito indicata:

1. regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato

   calendario: l'articolo 30 del regolamento è attuato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo;

2. regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("regolamento UE sulle concentrazioni")

   calendario: l'articolo 1 e l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento sono attuati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo; l'articolo 20 è attuato entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo;

3. regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate

   calendario: gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del regolamento sono attuati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo;

4. regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia

   calendario: gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del regolamento sono attuati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo;

Articolo 257

Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi

1. Per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi:

▼B

a) nessuna delle Parti adotta o mantiene in vigore misure contrarie ai principi di cui all'articolo 254 e all'articolo 258, paragrafo 1, del presente accordo;

b) le Parti dispongono che tali imprese siano soggette alle norme in materia di diritto della concorrenza di cui all'articolo 253, punto 2, del presente accordo;

se e in quanto l'applicazione di tali principi e norme in materia di concorrenza non ostacoli, di diritto o di fatto, l'esecuzione dei compiti specifici assegnati a tali imprese.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono essere interpretate come tali da impedire a una Parte di creare o mantenere un'impresa pubblica, concedere a imprese diritti speciali o esclusivi o mantenere tali diritti.

Articolo 258

Monopoli di Stato

1. Ciascuna delle Parti riordina i monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo in modo che venga esclusa qualunque misure discriminatoria tra le persone fisiche o giuridiche delle Parti per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti di cui al capo 8 (Appalti pubblici) del titolo IV del presente accordo.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono essere interpretate come tali da impedire a una Parte di creare o mantenere un monopolio di Stato.

Articolo 259

Scambio di informazioni e cooperazione in materia di applicazione del diritto della concorrenza

1. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra le rispettive autorità garanti della concorrenza per rafforzare l'applicazione efficace del diritto della concorrenza e raggiungere gli obiettivi del presente accordo mediante la promozione della concorrenza e la riduzione dei comportamenti o delle operazioni anticoncorrenziali.

2. A tal fine, l'autorità garante della concorrenza di una Parte può comunicare all'autorità garante della concorrenza dell'altra Parte la propria disponibilità a cooperare nelle attività di applicazione del diritto della concorrenza. Tale cooperazione non impedisce alle Parti di assumere decisioni autonome.

3. Al fine di agevolare l'applicazione efficace del rispettivo diritto della concorrenza, le autorità garanti della concorrenza delle Parti possono scambiarsi informazioni anche sulla legislazione e sulle attività di applicazione nel rispetto dei limiti imposti dalla rispettiva legislazione e tenendo conto dei rispettivi interessi essenziali.

▼B

Articolo 260

Consultazioni

1. Ciascuna delle Parti può avviare, su richiesta dell'altra Parte, consultazioni sui rilievi mossi dall'altra Parte, per promuovere un'intesa reciproca o trattare questioni specifiche attinenti alla presente sezione. La Parte richiedente indica in che modo la questione incida sugli scambi tra le Parti.

2. Le Parti esaminano sollecitamente, su richiesta di una di esse, ogni questione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente sezione.

3. Per facilitare l'esame della questione oggetto delle consultazioni, ogni Parte si adopera per fornire all'altra Parte le informazioni non riservate pertinenti nel rispetto dei limiti imposti dalla sua rispettiva legislazione e tenendo conto dei propri interessi essenziali.

Articolo 261

Per le questioni attinenti alla presente sezione, fatta eccezione per l'articolo 256 del presente accordo, le Parti non possono ricorrere al meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al titolo IV, capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

Sezione 2

Aiuti di stato

Articolo 262

Principi generali

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui incidano sugli scambi tra le Parti, gli aiuti concessi dall'Ucraina o dagli Stati membri dell'Unione europea mediante risorse statali che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono tuttavia compatibili con il corretto funzionamento del presente accordo:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

3. Possono inoltre considerarsi compatibili con il corretto funzionamento del presente accordo:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

▼B

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo ([1]) oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dell'Ucraina;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria agli interessi delle Parti;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria agli interessi delle Parti;

e) gli aiuti destinati al raggiungimento degli obiettivi previsti dai regolamenti di esenzione per categoria relativi agli accordi orizzontali e dalle norme sugli aiuti di Stato orizzontali e settoriali, concessi conformemente alle condizioni in essi contenuti;

f) gli aiuti per gli investimenti di messa in conformità alle norme obbligatorie previste dalle direttive UE di cui all'allegato XIX del capo 6 (Ambiente) del titolo V del presente accordo entro il termine di attuazione in esso stabilito e l'adattamento degli impianti e dei macchinari in ottemperanza ai nuovi requisiti possono essere autorizzati fino al 40 % lordo dei costi ammissibili.

4. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme della presente sezione, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria all'interesse delle Parti.

I termini utilizzati nella presente sezione sono ulteriormente illustrati nell'allegato XXIII.

Articolo 263

Trasparenza

1. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato. A tale scopo, ciascuna delle Parti notifica annualmente all'altra Parte l'importo totale, i tipi e la distribuzione settoriale degli aiuti di Stato che possono incidere sugli scambi tra le Parti. Le informazioni contenute nelle notifiche riguardano l'obiettivo, la forma, l'importo o il bilancio, l'autorità che concede l'aiuto e, se possibile, il beneficiario dell'aiuto. Ai fini del presente articolo, non è necessario notificare gli aiuti inferiori alla soglia di 200 000 EUR per impresa nell'arco di un periodo di tre anni. La notifica si intende fatta se sono trasmesse all'altra Parte o se sono rese disponibili in un sito Internet accessibile al pubblico entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo.

([1]) Ai fini della presente disposizione, il comune interesse europeo comprende l'interesse comune delle Parti.

▼B

2. Su richiesta di una Parte, l'altra Parte fornisce ulteriori informazioni su ogni regime di aiuti di Stato e su casi particolari di aiuti di Stato che incidono sugli scambi tra le Parti. Le Parti si scambiano queste informazioni tenendo conto dei limiti imposti dagli obblighi del segreto professionale e commerciale.

3. Le Parti assicurano la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche in modo che risulti chiaramente quanto segue:

a) le assegnazioni di risorse pubbliche operate direttamente o indirettamente (tramite imprese pubbliche o enti finanziari) dai poteri pubblici alle imprese pubbliche interessate;

b) l'utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche.

4. Le Parti provvedono inoltre affinché la struttura finanziaria e organizzativa di un'impresa che fruisca di diritti speciali o esclusivi riconosciuti dall'Ucraina o dagli Stati membri dell'UE o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale, che riceva compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi, risulti correttamente nella contabilità separata in modo che risulti chiaramente quanto segue:

a) i costi e i ricavi relativi a tutti i prodotti o servizi per i quali a un'impresa siano stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero tutti i servizi di interesse economico generale della cui gestione l'impresa sia stata incaricata, da una parte, e ogni altro prodotto o servizio distinto realizzato dall'impresa medesima, dall'altra;

b) i metodi dettagliati con i quali detti costi e ricavi sono imputati o attribuiti alle distinte attività. Questi metodi si fondano sui principi contabili di causalità, oggettività, trasparenza e coerenza conformemente a metodologie contabili riconosciute a livello internazionale quali la determinazione dei costi per attività e si basano su dati sottoposti a revisione contabile.

5. Ciascuna delle Parti dispone l'applicazione delle disposizioni del presente articolo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 264

Interpretazione

Le Parti convengono di applicare l'articolo 262 e l'articolo 263, paragrafo 3 o 4, del presente accordo usando come fonti di interpretazione i criteri risultanti dall'applicazione degli articoli 106, 107 e 93 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea compresa, il diritto derivato, le discipline, gli orientamenti e gli altri atti amministrativi in vigore nell'Unione europea.

▼B

Articolo 265

Rapporto con l'OMC

Queste disposizioni lasciano impregiudicato il diritto delle Parti di applicare misure di difesa commerciale o di promuovere altra azione idonea contro una sovvenzione o avviare un procedimento di risoluzione delle controversie, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'OMC.

Articolo 266

Campo di applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano alle merci e ai servizi elencati nell'allegato XVI del capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico) del titolo IV del presente accordo, conformemente alla decisione concordata in materia di accesso al mercato, ad eccezione delle sovvenzioni ai prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo OMC sull'agricoltura e delle altre sovvenzioni contemplate dall'accordo sull'agricoltura.

Articolo 267

Sistema interno di controllo degli aiuti di Stato

Per adempiere agli obblighi di cui agli articoli da 262 a 266 del presente accordo:

1. l'Ucraina adotta disposizioni legislative nazionali in materia di aiuti di Stato e istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la piena applicazione dell'articolo 262 del presente accordo, entro tre anni dall'entrata in vigore del medesimo. Tale autorità può tra l'altro autorizzare regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità ai criteri di cui agli articoli 262 e 264 del presente accordo, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato illegali. Ogni nuovo aiuto concesso in Ucraina deve essere compatibile con le disposizioni degli articoli 262 e 264 del presente accordo entro un anno dalla data di istituzione dell'autorità.

2. L'Ucraina compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo e allinea tali regimi ai criteri di cui agli articoli 262 e 264 del presente accordo entro sette anni dall'entrata in vigore del medesimo.

3. a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 262 del presente accordo, le Parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dall'Ucraina venga valutato tenendo conto del fatto che l'Ucraina è assimilata alle regioni dell'Unione europea di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

▼B

b) Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina presenta alla Commissione europea i dati relativi al prodotto interno lordo pro capite armonizzati a livello II della NUTS. L'autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni dell'Ucraina e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una carta degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti UE in materia.

CAPO 11

Energia nell'ambito degli scambi

Articolo 268

Definizioni

Ai fini del presente capo e fatte salve le disposizioni del titolo IV, capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), del presente accordo, si intende per:

1. "prodotti energetici": il gas naturale (codice SA 27.11), l'energia elettrica (codice SA 27.16) e il petrolio greggio (codice SA 27.09);

2. "infrastruttura fissa": le reti di trasmissione o di distribuzione, gli impianti GNL e gli impianti di stoccaggio, quali definiti nella direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito "direttiva 2003/54/CE") e nella direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito "direttiva 2003/55/CE");

3. "transito": il transito, quale descritto nel titolo IV, capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), del presente accordo, di prodotti energetici attraverso un'infrastruttura fissa o un oleodotto;

4. "trasporto": la trasmissione e la distribuzione, quali definite nelle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, e il trasporto di petrolio con condotte,

5. "prelievo non autorizzato": ogni attività consistente nel prelievo illecito di prodotti energetici da un'infrastruttura fissa.

Articolo 269

Prezzi interni regolamentati

1. Il prezzo di fornitura del gas e dell'energia elettrica ai consumatori industriali è determinato unicamente dalla domanda e dall'offerta.

▼B

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti possono, nell'interesse economico generale ([1]), imporre alle imprese un obbligo concernente il prezzo di fornitura del gas e dell'energia elettrica (di seguito "prezzo regolamentato").

3. Le Parti dispongono che quest'obbligo sia chiaramente definito, trasparente, proporzionato, non discriminatorio, verificabile e di durata limitata. Nell'applicare questo obbligo, le Parti garantiscono inoltre ad altre imprese la parità di accesso ai consumatori.

4. Qualora il prezzo di vendita del gas e dell'energia elettrica sul mercato interno sia regolamentato, la Parte interessata provvede a pubblicare il suo metodo di calcolo prima dell'entrata in vigore del prezzo regolamentato.

Articolo 270

Divieto di doppia tariffazione (*dual pricing*)

1. Fatta salva la possibilità di imporre prezzi interni regolamentati conformemente all'articolo 269, paragrafi 2 e 3, del presente accordo, le Parti e la loro autorità di regolamentazione non adottano né mantengono in vigore misure che determinino, per i prodotti energetici, un prezzo all'esportazione verso l'altra Parte superiore a quello applicati a tali prodotti ove destinati al consumo interno.

2. La Parte esportatrice, su richiesta dell'altra Parte, fornisce elementi atti a dimostrare che un prezzo diverso applicato allo stesso prodotto energetico venduto sul mercato interno e all'esportazione non deriva da una misura vietata a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 271

Dazi doganali e restrizioni quantitative

1. I dazi doganali e le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente sono vietati tra le Parti in relazione ai prodotti energetici. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le restrizioni quantitative o le misure di effetto equivalente giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali restrizioni o misure non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Articolo 272

Transito

Le Parti adottano le misure necessarie per agevolare il transito, in conformità al principio della libertà di transito, all'articolo V, paragrafi 2, 4

([1]) L'"interesse economico generale" va inteso nel senso di cui all'articolo 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, nel senso di cui alla giurisprudenza della parte UE.

▼B

e 5, del GATT 1994 e all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del trattato sulla Carta dell'energia del 1994, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte.

Articolo 273

Trasporti

Per quanto concerne il trasporto di energia elettrica e gas, e in particolare l'accesso di terzi all'infrastruttura fissa, le Parti adeguano la loro legislazione richiamata nell'allegato XXVII del presente accordo e nel trattato che istituisce la Comunità dell'energia del 2005, al fine di garantire che le tariffe, pubblicate anteriormente alla loro entrata in vigore, le procedure di assegnazione delle capacità e tutte le altre condizioni siano obiettive, ragionevoli e trasparenti e non discriminino in base all'origine, alla proprietà o alla destinazione dell'energia elettrica o del gas.

Articolo 274

Cooperazione in materia di infrastrutture

Le Parti si adoperano per agevolare l'uso dell'infrastruttura di trasmissione del gas e degli impianti di stoccaggio del gas e si consultano o si coordinano tra loro, a seconda dei casi, in merito allo sviluppo delle infrastrutture. Le Parti cooperano su temi riguardanti gli scambi di gas naturale, la sostenibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento.

Nell'elaborazione dei documenti programmatici riguardanti gli scenari della domanda e dell'offerta, le interconnessioni, le strategie energetiche e i piani di sviluppo delle infrastrutture ciascuna delle Parti tiene conto delle capacità e delle reti energetiche dell'altra Parte ai fini di una maggiore integrazione dei mercati dei prodotti energetici.

Articolo 275

Prelievo non autorizzato di prodotti energetici

Ciascuna delle Parti adotta tutte le misure necessarie per vietare e contrastare il prelievo non autorizzato di prodotti energetici in transito o trasportati attraverso il suo territorio.

Articolo 276

Interruzione

1. Ciascuna delle Parti dispone che i gestori dei sistemi di trasmissione adottino le misure necessarie per:

a) ridurre al minimo il rischio di interruzione, riduzione o blocco accidentale del transito e del trasporto;

b) ripristinare rapidamente il normale funzionamento del transito o del trasporto che abbia subito un'interruzione, una riduzione o un blocco accidentale.

2. Una Parte nel cui territorio transitano o sono trasportati prodotti energetici – in caso di controversia su qualsiasi questione che coinvolga le Parti o uno o più soggetti sottoposti al controllo o alla giurisdizione di una delle Parti – non interrompe o limita, né consente ai soggetti sottoposti al suo controllo o alla sua giurisdizione, imprese commerciali di Stato comprese, di interrompere o ridurre il transito o il trasporto in

▼B

atto di prodotti energetici né impone ai soggetti sottoposti alla sua giurisdizione di interrompere o limitare tale transito o trasporto, salvo se ciò sia specificamente previsto in un contratto o altro accordo che disciplina tale transito o trasporto, prima della conclusione della procedura di risoluzione delle controversie prevista dal contratto applicabile.

3. Le Parti convengono che una Parte non è ritenuta responsabile dell'interruzione o della riduzione di cui al presente articolo qualora essa sia nell'impossibilità di fornire, far transitare o trasportare i prodotti energetici a seguito di azioni imputabili a un paese terzo o a un soggetto sottoposto al controllo o alla giurisdizione di un paese terzo.

Articolo 277

Autorità di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas

1. Un'autorità di regolamentazione è giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato e dispone di competenze sufficienti per garantire l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato.

2. Le decisioni e le procedure delle autorità di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

3. Un gestore ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi, indipendente dalle parti coinvolte. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono comunque sempre motivate per iscritto e sono altresì impugnabili dinanzi a un'autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo.

Articolo 278

Rapporto con il trattato che istituisce la Comunità dell'energia

1. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente sezione e quelle del trattato che istituisce la Comunità dell'energia del 2005 o quelle della legislazione dell'UE applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia del 2005, prevalgono, per quanto riguarda quel conflitto, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità dell'energia del 2005 o le disposizioni della legislazione dell'UE applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia del 2005.

2. Nell'attuazione della presente sezione, la preferenza è accordata all'adozione di disposizioni legislative o altri atti che siano compatibili con il trattato che istituisce la Comunità dell'energia del 2005 o basati sulla legislazione applicabile in tale settore nell'UE. In caso di controversia concernente la presente sezione, le disposizioni legislative o gli altri atti che soddisfano i suddetti criteri beneficiano di una presunzione di conformità alla presente sezione. Nel valutare se le disposizioni legislative o gli altri atti soddisfino tali criteri, si tiene conto di ogni decisione pertinente adottata a norma dell'articolo 91 del trattato che istituisce la Comunità dell'energia del 2005.

▼B

3. Nessuna delle Parti utilizza le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie del presente accordo per denunciare una violazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Articolo 279

Accesso ed esercizio delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

1. Ciascuna Parte ([1]) ha, conformemente al diritto internazionale, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, piena sovranità sulle risorse di idrocarburi ubicate nel suo territorio e nelle sue acque arcipelagiche e territoriali oltre a diritti sovrani per la ricerca e lo sfruttamento delle risorse di idrocarburi ubicate nella sua zona economica esclusiva e nella sua piattaforma continentale.

2. Ciascuna Parte mantiene il diritto di determinare, all'interno del suo territorio e delle sue acque arcipelagiche e territoriali, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale da rendere disponibili per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

3. Se un'area è resa disponibile ai fini dell'esercizio di tali attività, ciascuna Parte garantisce ai soggetti parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso a tali attività e il loro esercizio.

4. Ciascuna Parte può imporre a un soggetto al quale sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi il versamento di un corrispettivo pecuniario o in idrocarburi. Le modalità del versamento sono stabilite in modo da non interferire nella gestione e nelle decisioni dei soggetti.

Articolo 280

Licenze e condizioni del loro rilascio

1. Le Parti adottano le disposizioni necessarie affinché le licenze in base alle quali un soggetto è autorizzato a esercitare, per proprio conto e a proprio rischio, il diritto di prospezione, ricerca o coltivazione di idrocarburi in un'area geografica siano rilasciate in esito a un procedimento pubblico e invitano mediante un avviso i potenziali interessati a presentare domanda.

2. L'avviso specifica il tipo di licenza, l'area geografica o la parte di area geografica interessata, nonché la data proposta o il termine ultimo per il rilascio della licenza.

([1]) Ai fini del presente articolo per "Parte" si intende uno Stato membro con riferimento al suo territorio o l'Ucraina con riferimento al suo territorio.

▼B

3. Gli articoli 104 e 105 del presente accordo si applicano alle condizioni e alla procedura di rilascio di una licenza.

CAPO 12

Trasparenza

Articolo 281

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1. "misure di applicazione generale": le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative di applicazione generale e qualsivoglia altro atto, altra interpretazione o altro requisito di carattere generale o astratto che possano incidere su qualsiasi materia disciplinata dal presente accordo. Non è considerata tale una pronuncia che si applica a una persona particolare;

2. "persona interessata": ogni persona fisica o giuridica titolare di diritti o soggetta a obblighi in forza di misure di applicazione generale ai sensi dell'articolo 282 del presente accordo.

Articolo 282

Obiettivo e campo di applicazione

1. Riconoscendo l'incidenza che il rispettivo contesto regolamentare può avere sui reciproci scambi commerciali, le Parti istituiscono e mantengono un quadro regolamentare efficace e prevedibile per gli operatori economici attivi sul loro territorio, in particolare per i piccoli operatori, tenendo nel debito conto i requisiti di certezza del diritto e proporzionalità.

2. Le Parti, riaffermando i loro rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, introducono chiarimenti e migliori regole in materia di trasparenza, consultazione e migliore gestione delle misure di applicazione generale che possono avere un'incidenza sulle materie disciplinate dal presente accordo.

Articolo 283

Pubblicità

1. Ciascuna delle Parti provvede affinché le misure di applicazione generale:

a) siano sollecitamente pubblicate o comunque rese accessibili alle persone interessate, in modo non discriminatorio, attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, in modo da permettere alle persone interessate e all'altra Parte di prenderne conoscenza;

b) contengano una spiegazione dell'obiettivo e della loro motivazione;

▼B

c) prevedano un tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, salvo nel caso in cui ciò non sia possibile a causa di un'emergenza.

2. Ciascuna delle Parti:

a) si adopera per pubblicare preventivamente ogni proposta di misura di applicazione generale che essa intende adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;

b) offre alle persone interessate ragionevoli possibilità di presentare osservazioni sulle misure proposte, prevedendo in particolare un tempo sufficiente per l'uso di tali possibilità;

c) si sforza di tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate in merito alle misure proposte.

Articolo 284

Richieste di informazioni e punti di contatto

1. Le Parti istituiscono o mantengono meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni presentate dalle persone interessate in merito a misure di applicazione generale, proposte o in vigore, e alle loro modalità generali di applicazione.

Al fine di agevolare le comunicazioni tra le Parti sulle materie contemplate dal presente accordo, ciascuna Parte designa, in particolare, un punto di contatto. Su richiesta di una delle Parti, il punto di contatto indica l'ufficio o il funzionario competente e fornisce l'assistenza necessaria ad agevolare la comunicazione con la Parte richiedente.

Le richieste di informazioni possono essere trasmesse attraverso i meccanismi istituiti in forza del presente accordo.

2. Le Parti riconoscono che una risposta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non può essere definitiva o giuridicamente vincolante ma ha solo uno scopo informativo, salvo quanto altrimenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti.

3. Su richiesta dell'altra Parte, una Parte comunica sollecitamente le informazioni e risponde alle domande relative a ogni misura di applicazione generale in vigore o proposta che secondo la Parte richiedente può influire sull'attuazione del presente accordo, indipendentemente dal fatto che tale misura sia stata o no preventivamente notificata alla Parte richiedente.

4. Le Parti mantengono o istituiscono gli opportuni meccanismi per le persone interessate cui è affidato il compito di cercare una soluzione efficace ai problemi delle persone interessate dell'altra Parte derivanti dall'applicazione delle misure di applicazione generale e dai procedimenti amministrativi di cui all'articolo 285 del presente accordo. Questi

▼B

meccanismi dovrebbero essere facilmente accessibili, temporalmente definiti, orientati ai risultati e trasparenti. Essi non pregiudicano le procedure di ricorso o di riesame che le Parti istituiscono o mantengono, né i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dal titolo IV, capo 14 (Risoluzione delle controversie) e capo 15 (Mediazione), del presente accordo.

Articolo 285

Procedimenti amministrativi

Ciascuna Parte amministra tutte le misure di applicazione generale di cui all'articolo 281 del presente accordo in modo coerente, imparziale e ragionevole. A tal fine, ciascuna Parte, nell'applicare tali misure a particolari persone, merci, servizi o stabilimenti dell'altra Parte in casi specifici:

a) si adopera per comunicare, con un preavviso ragionevole e secondo le sue procedure, l'apertura di un procedimento alle persone interessate dell'altra Parte direttamente coinvolte, con informazioni sulla natura del procedimento, l'indicazione della base giuridica che autorizza l'apertura del procedimento e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;

b) accorda alle persone interessate una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di ogni misura amministrativa definitiva, sempre che i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano;

c) provvede a che le sue procedure siano fondate sulla sua legislazione interna e siano ad essa conformi.

Articolo 286

Riesame e ricorso

1. Ciascuna delle Parti istituisce o mantiene procedure o tribunali o altre istanze giurisdizionali indipendenti, se del caso anche a carattere semigiudiziario o amministrativo, per il riesame e, nei casi in cui ciò sia giustificato, per la rettifica tempestiva delle misure amministrative nei settori contemplati dal presente accordo. Tali tribunali, istanze giurisdizionali o procedure sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'applicazione amministrativa e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.

2. Ciascuna delle Parti provvede affinché presso tali tribunali, istanze giurisdizionali o in tali procedure le parti del procedimento abbiano diritto a:

a) una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni;

b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati oppure, ove la legislazione della Parte lo prescriva, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa.

3. Fatta salva la possibilità di ricorso o di ulteriore riesame nei modi previsti nella rispettiva legislazione interna, ciascuna delle Parti provvede a che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorità competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda le misure amministrative in questione.

▼B

Articolo 287

Qualità ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa

1. Le Parti convengono di cooperare nella promozione della qualità e dell'efficacia della regolamentazione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche relative ai rispettivi processi di riforma della regolamentazione e alle valutazioni dell'impatto della regolamentazione.

2. Le Parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e convengono di cooperare alla loro promozione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche.

Articolo 288

Non discriminazione

Ciascuna delle Parti applica alle persone interessate dell'altra Parte standard di trasparenza non meno favorevoli di quelli applicati alle proprie persone interessate

CAPO 13

Commercio e sviluppo sostenibile

Articolo 289

Contesto e obiettivi

1. Le Parti richiamano l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002 e i programmi politici concordati a livello internazionale in materia di politica sociale e del lavoro, in particolare l'Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito "OIL") e la dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso. Le Parti riaffermano il loro impegno per promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, e per far sì che questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali.

2. A tal fine le Parti riconoscono l'importanza di tenere pienamente conto degli interessi economici, sociali e ambientali non solo delle rispettive popolazioni, ma anche delle future generazioni e garantiscono la sinergia delle politiche ambientali, sociali e di sviluppo economico.

Articolo 290

Diritto di regolamentare

1. Le Parti, riconoscendo il diritto di ciascuna di esse di stabilire i livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro e le politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile conformemente ai pertinenti accordi e principi internazionalmente riconosciuti nonché quello di adottare o modificare di conseguenza le proprie disposizioni legislative, dispongono che la propria legislazione preveda livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro e si adoperano per il miglioramento di tale legislazione.

▼B

2. Per realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, l'Ucraina procede al ravvicinamento delle sue disposizioni legislative e regolamentari e delle sue pratiche amministrative all'acquis dell'UE.

Articolo 291

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1. Le Parti riconoscono che la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti rappresentano elementi essenziali per gli scambi commerciali nel quadro della globalizzazione. Le Parti riaffermano l'impegno a promuovere lo sviluppo del commercio in una forma che contribuisca alla piena e produttiva occupazione e a garantire a tutti, uomini, donne e giovani, un lavoro dignitoso.

2. Le Parti promuovono e attuano, nelle rispettive disposizioni legislative e pratiche, le norme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute, ossia:

a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;

b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligato;

c) l'abolizione effettiva del lavoro minorile;

d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione.

3. Le Parti riaffermano l'impegno a dare efficace attuazione alle convenzioni fondamentali e prioritarie dell'OIL da esse ratificate e alla dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali al lavoro. Le Parti considereranno anche la ratifica e l'attuazione di altre convenzioni OIL classificate come "aggiornate" dall'OIL.

4. Le Parti sottolineano il fatto che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo commerciale. Esse rilevano che il loro vantaggio comparativo non deve in alcun modo essere messo in discussione.

Articolo 292

Accordi multilaterali in materia di ambiente

1. Le Parti riconoscono il valore della governance e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali.

2. Le Parti riaffermano il loro impegno a dare efficace attuazione, nelle rispettive leggi e pratiche, agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono parti.

3. Nessuna disposizione del presente accordo limita il diritto di una Parte di adottare o mantenere in vigore misure volte a dare attuazione ad accordi multilaterali in materia di ambiente di cui siano parti. Tali misure non vengono applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti né una restrizione dissimulata al commercio.

▼B

4. Le Parti dispongono che la politica in materia ambientale sia fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

5. Le Parti collaborano al fine di promuovere l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nella prospettiva di rafforzare i legami tra le politiche e le pratiche delle Parti in materia di commercio e ambiente.

Articolo 293

Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile

1. Le Parti confermano che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. Riconoscono il ruolo benefico che le norme fondamentali del lavoro e un lavoro dignitoso possono avere sull'efficienza economica, sull'innovazione e sulla produttività e sottolineano l'importanza di una maggiore coerenza tra le politiche commerciali, da una parte, e le politiche sociali e del lavoro, dall'altra.

2. Le Parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti esteri diretti relativi ai beni, ai servizi e alle tecnologie ambientali, ai prodotti e ai servizi sostenibili legati alle energie rinnovabili ed efficienti sul piano energetico e alle merci con un marchio di qualità ecologica, affrontando anche la questione dei relativi ostacoli non tariffari.

3. Le Parti si adoperano per facilitare il commercio dei prodotti che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, comprese quelli che fruiscono di regimi come il commercio equo ed etico e quelli che rispettano i principi di *accountability* e responsabilità sociale delle imprese.

Articolo 294

Commercio di prodotti forestali

Per favorire la gestione sostenibile delle risorse forestali, le Parti si impegnano a collaborare per migliorare la governance e l'applicazione della normative nel settore forestale e promuovere il commercio di prodotti forestali legali e sostenibili.

Articolo 295

Commercio di prodotti ittici

Tenuto conto dell'importanza di garantire la gestione responsabile degli stock ittici in forme sostenibili e di promuovere la buona governance in ambito commerciale, le Parti si impegnano a collaborare:

a) adottando misure efficaci per il monitoraggio e il controllo delle risorse ittiche e di altre risorse acquatiche;

b) garantendo il pieno rispetto delle misure di conservazione e controllo applicabili adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e cooperando nella misura più ampia possibile con e nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca;

▼B

c) introducendo tra l'altro misure volte a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Articolo 296

Mantenimento dei livelli di protezione

1. Le Parti non omettono di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, con la loro azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.

2. Le Parti non indeboliscono né riducono la protezione in materia di ambiente o di lavoro garantita dalla loro legislazione per favorire gli scambi o gli investimenti non applicando le loro disposizioni legislative o regolamentari o le loro norme, o altrimenti derogandovi o proponendo di non applicarli o di derogarvi, in modo tale da incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti.

Articolo 297

Informazioni scientifiche

Le Parti riconoscono l'importanza di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione, adozione e attuazione delle misure a tutela dell'ambiente, della salute pubblica e delle condizioni sociali che influiscono sugli scambi commerciali reciproci.

Articolo 298

Esame dell'impatto sulla sostenibilità

Le Parti si impegnano a esaminare, monitorare e valutare l'impatto dell'attuazione del presente titolo sullo sviluppo sostenibile avvalendosi dei rispettivi processi o istituti partecipativi e di quelli posti in essere in base al presente accordo, ad esempio tramite valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità commerciale.

Articolo 299

Istituzioni della società civile

1. Ciascuna delle Parti istituisce e riunisce un gruppo consultivo, nuovo o già esistente, sullo sviluppo sostenibile con compiti di consulenza in merito all'attuazione del presente capo.

2. Il gruppo consultivo è composto di organizzazioni indipendenti rappresentative della società civile, con una partecipazione equilibrata delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle organizzazioni non governative e di altre parti interessate.

▼B

3. I membri del gruppo consultivo di ciascuna delle Parti si riunirà in un forum della società civile per instaurare un dialogo sulle tematiche dello sviluppo sostenibile nei rapporti commerciali tra le Parti. Il forum della società civile si riunirà una volta l'anno, salvo diversa decisione delle Parti. Le Parti stabiliscono, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il funzionamento del forum della società civile.

4. Il dialogo intrapreso dal forum della società civile non pregiudica il ruolo della piattaforma della società civile, istituita dall'articolo 469 del presente accordo, per lo scambio di opinioni su questioni relative all'attuazione del presente accordo.

5. Le Parti informano il forum della società civile in merito ai progressi compiuti nell'attuazione del presente capo. Le opinioni, i pareri o le proposte del forum della società civile possono essere comunicati alle Parti direttamente o tramite i gruppi consultivi.

Articolo 300

Meccanismi istituzionali e di monitoraggio

1. È istituito il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, che riferisce delle sue attività al comitato di associazione nella formazione descritta all'articolo 465, paragrafo 4, del presente accordo. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, composto di alti funzionari delle amministrazioni delle Parti, verifica l'attuazione del presente capo, compresi i risultati delle attività di monitoraggio e delle valutazioni d'impatto, e discute in buona fede gli eventuali problemi posti dall'applicazione del presente capo. Esso adotta il proprio regolamento interno. Si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente almeno una volta l'anno.

2. Al fine di agevolare le comunicazioni tra le Parti sulle materie contemplate dal presente capo, ciascuna Parte designa un punto di contatto nella propria amministrazione.

3. Le Parti seguono i progressi compiuti nell'attuazione e applicazione delle misure contemplate dal presente capo. Una Parte può chiedere all'altra Parte di fornire informazioni specifiche e motivate sui risultati dell'attuazione del presente capo.

4. Una Parte può chiedere all'altra Parte consultazioni su ogni questione attinente al presente capo, presentando una domanda scritta al punto di contatto di tale Parte. Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente attraverso gli opportuni canali, su richiesta di una delle due Parti.

5. Le Parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione e possono chiedere consulenza, informazioni o assistenza a qualsiasi persona o organismo cui esse ritengano opportuno rivolgersi per un esame completo della questione. Le Parti tengono conto delle attività dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi multilaterali competenti in materia di ambiente di cui sono parti.

▼B

6. Se le Parti non riescono a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni, ciascuna di esse può, presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte, chiedere la convocazione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile per un esame della questione. Il sottocomitato si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione, consultando anche, se del caso, esperti governativi o non governativi. La soluzione adottata dal sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è resa pubblica, salvo sua diversa decisione.

7. Per ogni questione attinente al presente capo, le Parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui agli articoli 300 e 301 del presente accordo.

Articolo 301

Gruppo di esperti

1. Salvo diversa decisione delle Parti, trascorsi novanta giorni dalla presentazione di una domanda di consultazione ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 4, del presente accordo, una Parte può chiedere la convocazione di un gruppo di esperti per l'esame della questione per la quale non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni governative. Entro trenta giorni dalla richiesta presentata da una Parte per la convocazione del gruppo di esperti, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile può essere convocato per discutere la questione su richiesta di una delle Parti. Le Parti possono presentare comunicazioni al gruppo, che può chiedere informazioni e consulenza alle Parti, ai gruppi consultivi o ad organizzazioni internazionali. Il gruppo di esperti si riunisce entro sessanta giorni dalla richiesta di una Parte.

2. Il gruppo, costituito secondo le procedure di cui al paragrafo 3 del presente articolo, contribuisce con le sue competenze all'attuazione delle disposizioni del presente capo. Salvo diversa decisione delle Parti, il gruppo presenta una relazione alle Parti entro novanta giorni dalla selezione dell'ultimo esperto. Le Parti si adoperano per quanto possibile per tenere conto della consulenza o delle raccomandazioni del gruppo relative all'attuazione delle disposizioni del presente capo. L'attuazione delle raccomandazioni del gruppo è monitorata dal sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. La relazione del gruppo è messa a disposizione dei gruppi consultivi delle Parti. Per quanto concerne le informazioni riservate e il regolamento interno, si applicano i principi di cui all'allegato XXIV del capo 14 (Risoluzione delle controversie) del titolo IV del presente accordo.

3. All'entrata in vigore del presente accordo, le Parti designano di comune accordo un elenco di almeno quindici persone competenti nelle questioni oggetto del presente capo, di cui almeno cinque non cittadini né dell'una né dell'altra Parte, che presiederanno il gruppo. Gli esperti sono indipendenti dalle Parti o dalle organizzazioni rappresentate nei gruppi consultivi, non sono ad esse collegate né ricevono istruzioni dalle medesime. Ciascuna delle Parti sceglie un esperto nell'elenco di esperti entro cinquanta giorni dal ricevimento della domanda di una

▼B

Parte relativa alla costituzione del gruppo. Se una Parte non sceglie il proprio esperto entro tale termine, l'altra Parte sceglie dall'elenco un esperto avente la cittadinanza della Parte che non ha effettuato la scelta. I due esperti così prescelti designano il presidente scegliendolo tra gli esperti dell'elenco che non sono cittadini né dell'una né dell'altra Parte.

Articolo 302

Cooperazione in materia di commercio e di sviluppo sostenibile

Le Parti collaborano per quanto riguarda gli aspetti commerciali delle politiche del lavoro e dell'ambiente per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

CAPO 14 [1]

Risoluzione delle controversie

Articolo 303

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è prevenire e risolvere in buona fede le controversie tra le Parti concernenti l'applicazione delle disposizioni del presente accordo di cui all'articolo 304 del presente accordo e giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate [2].

Articolo 304

Campo di applicazione

Salvo espressa disposizione contraria, le disposizioni del presente capo si applicano alle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del titolo IV del presente accordo.

Articolo 305

Consultazioni

1. Le Parti si adoperano per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304 del presente accordo avviando consultazioni in buona fede per pervenire a una soluzione concordata.

2. La Parte che desidera chiedere l'apertura di consultazioni invia una richiesta scritta all'altra Parte, con copia al comitato per il commercio, indicando la misura contestata e le disposizioni del presente accordo, richiamate all'articolo 304 del presente accordo, che essa ritiene applicabili.

---

[1] Si precisa che il presente titolo non è da interpretarsi come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi alle giurisdizioni nazionali delle Parti.

[2] Si precisa che non sono oggetto del presente capo le decisioni e le pretese inadempienze di organismi istituiti in forza del presente accordo.

▼B

3. Le consultazioni si tengono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e si svolgono, salvo diversa decisione delle Parti, nel territorio della Parte convenuta. Le consultazioni si considerano concluse entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, a meno che entrambe le Parti decidano di proseguirle. Tutte le informazioni riservate comunicate durante le consultazioni restano riservate.

4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro quindici giorni dalla medesima data.

5. Le consultazioni riguardanti il trasporto di prodotti energetici mediante reti, qualora una delle Parti consideri urgente risolvere la controversia in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, si tengono entro tre giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro tre giorni dalla medesima data, a meno che entrambe le Parti convengano di proseguirle. Tutte le informazioni riservate comunicate durante le consultazioni restano riservate.

6. Se le consultazioni non si tengono entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o 4 del presente articolo oppure se si sono concluse senza una soluzione concordata, la Parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 306 del presente accordo.

Sezione 1

Procedura di arbitrato

Articolo 306

Apertura della procedura di arbitrato

1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'articolo 305 del presente accordo, la Parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.

2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla Parte convenuta e al comitato per il commercio. La Parte attrice precisa nella richiesta quale sia la specifica misura contestata e fornisce una breve sintesi della base giuridica della denuncia sufficiente a illustrare chiaramente il problema. Qualora la Parte attrice chieda la costituzione di un collegio con un mandato diverso dal mandato tipo, la richiesta scritta comprende il testo del mandato speciale proposto.

3. Salvo diversamente concordato dalle Parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo ha il mandato seguente:

▼B

"esaminare la questione indicata nella richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304 del presente accordo e pronunciarsi in conformità dell'articolo 310 del presente accordo."

Articolo 307

Composizione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione al comitato per il commercio della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio.

3. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato per il commercio o a un suo delegato di sorteggiare i tre membri tra i nominativi del pertinente elenco compilato a norma dell'articolo 323 del presente accordo, scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla Parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno tra i nominativi selezionati dalle Parti per fungere da presidente.

4. Qualora le Parti concordino sulla designazione di uno o più membri del collegio arbitrale, gli eventuali restanti membri sono scelti secondo la medesima procedura:

a) se le Parti hanno concordato sulla designazione di due membri del collegio arbitrale, l'altro membro è scelto tra i nominativi indicati dalle Parti per fungere da presidente;

b) se le Parti hanno concordato sulla designazione di un membro del collegio arbitrale, uno dei restanti membri è scelto tra i nominativi proposti dalla Parte attrice e un altro tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta.

5. Il presidente del comitato per il commercio o un suo delegato sceglie gli arbitri entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3. Un rappresentante di ciascuna delle Parti ha diritto di essere presente alla selezione.

6. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui è completata la procedura di selezione.

7. Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma del paragrafo 3 del presente articolo, uno degli elenchi di cui all'articolo 323 del presente accordo non è stato ancora compilato, i tre arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le Parti.

▼B

8. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, il paragrafo 3 del presente articolo si applica senza che trovi applicazione il paragrafo 2 del presente articolo e il periodo di cui al paragrafo 5 del presente articolo è di due giorni.

Articolo 308

Relazione interinale del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale trasmette alle Parti, entro novanta giorni dalla sua costituzione, una relazione interinale che espone le constatazioni dei fatti, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le principali motivazioni delle sue conclusioni e raccomandazioni. Qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, il presidente ne dà notifica per iscritto alle Parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di pubblicare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere pubblicata entro centoventi giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

2. Le Parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale entro quattordici giorni dalla sua pubblicazione.

3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per pubblicare la relazione interinale e le Parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale rispettivamente entro la metà dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, la relazione interinale è pubblicata entro venti giorni e le eventuali richieste a norma del paragrafo 2 sono avanzate entro cinque giorni dalla pubblicazione della relazione scritta. Il collegio arbitrale può anche decidere di rinunciare alla presentazione della relazione interinale.

5. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle Parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame da esso ritenuto opportuno. Il lodo finale del collegio arbitrale contiene un esame delle argomentazioni addotte nella fase di riesame intermedio.

▼B

Articolo 309

Conciliazione per le controversie urgenti in materia di energia

1. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, le Parti possono, presentando una richiesta al collegio, chiedere al presidente del collegio di fungere da conciliatore per qualsiasi aspetto legato alla controversia.

2. Il conciliatore cerca di pervenire a una soluzione concordata della controversia oppure a un accordo su una procedura in tal senso. Il conciliatore, se entro quindici giorni dalla nomina non è riuscito a giungere a tale accordo, raccomanda una soluzione della controversia oppure una procedura in tal senso e decide le modalità e le condizioni che devono essere rispettate a decorrere da una data specifica da lui indicata sino alla soluzione della controversia.

3. Le Parti e i soggetti sottoposti al controllo o alla giurisdizione delle Parti rispettano le raccomandazioni sulle modalità e sulle condizioni formulate a norma del paragrafo 2 del presente articolo per i tre mesi seguenti la decisione del conciliatore oppure sino alla soluzione della controversia, se essa interviene prima di tale termine.

4. Il conciliatore rispetta il codice di condotta degli arbitri.

Articolo 310

Lodo del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato per il commercio entro centoventi giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora il collegio non ritenga possibile rispettare questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle Parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro centocinquanta giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il lodo entro sessanta giorni dalla sua costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro settantacinque giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

3. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro quaranta giorni dalla data della sua costituzione.

▼B

Sezione 2

Esecuzione

Articolo 311

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

Le Parti adottano le misure necessarie per conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per la sua esecuzione.

Articolo 312

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1. Entro trenta giorni dalla notifica del lodo del collegio arbitrale alle Parti, la Parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio il periodo di tempo da essa ritenuto necessario per l'esecuzione (di seguito "periodo di tempo ragionevole").

2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, entro venti giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta è notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle Parti e al comitato per il commercio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 307 del presente accordo. Il termine per la notifica della decisione è di trentacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. La Parte convenuta informa per iscritto la Parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.

5. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra le Parti.

Articolo 313

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato per il commercio le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

▼B

2. Qualora le Parti non concordino sull'esistenza di misure notificate a norma del paragrafo 1 o sulla loro compatibilità con le disposizioni del presente accordo, la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta reca l'indicazione della misura contestata e delle disposizioni dell'accordo con le quali la misura è ritenuta incompatibile in modo sufficientemente articolato da illustrare chiaramente la base giuridica della denuncia. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 307 del presente accordo. Il termine per la notifica del lodo è di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 314

Rimedi per controversie urgenti in materia di energia

1. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, si applicano le seguenti disposizioni specifiche in materia di rimedi.

2. In deroga agli articoli 311, 312 e 313 del presente accordo, la Parte attrice è autorizzata a sospendere l'applicazione degli obblighi derivanti dal presente accordo in misura equivalente al livello di annullamento o pregiudizio dei benefici causato dalla Parte che non ha dato esecuzione alle conclusioni del collegio entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. La sospensione può avere effetto immediato ed essere mantenuta per un massimo di tre mesi, a meno che la Parte convenuta si sia conformata alla relazione del collegio.

3. La Parte convenuta, qualora contesti la mancata esecuzione o il livello di sospensione degli obblighi dovuto alla mancata esecuzione, può, a norma dell'articolo 315 o 316 del presente accordo, avviare un procedimento che è esaminato rapidamente. La Parte attrice è tenuta ad abolire o a modificare la sospensione degli obblighi solo una volta che il collegio si sia pronunciato sulla questione ed è autorizzata a mantenere la sospensione durante il procedimento.

Articolo 315

Rimedi temporanei in caso di mancata esecuzione

1. Se, prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta non provvede a notificare l'adozione delle misure di esecuzione del lodo del collegio arbitrale oppure se il collegio arbitrale delibera che una misura notificata a norma dell'articolo 313, paragrafo 1, del presente accordo è incompatibile con gli obblighi che incombono alla Parte in forza delle disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304, la Parte convenuta, previa richiesta della Parte attrice, presenta un'offerta di compensazione temporanea.

▼B

2. Se non si perviene a un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla pronuncia del lodo a norma dell'articolo 313 del presente accordo con cui il collegio arbitrale ha stabilito l'incompatibilità di una misura di esecuzione con le disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304, la Parte attrice è autorizzata a sospendere, previa notifica alla Parte convenuta e al comitato per il commercio, gli obblighi derivanti dalle disposizioni del capo sull'area di libero scambio in misura equivalente al livello di annullamento o pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La Parte attrice può applicare la sospensione in qualsiasi momento trascorsi dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la Parte convenuta abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

3. Nel sospendere gli obblighi, la Parte attrice può scegliere di aumentare le aliquote dei dazi portandole al livello applicato agli altri membri dell'OMC su un volume di scambi da determinare in modo tale che questo volume, moltiplicato per l'aumento delle aliquote dei dazi, equivalga al valore dell'annullamento o del pregiudizio dei benefici causato dalla violazione.

4. La Parte convenuta, se ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla Parte attrice e al comitato per il commercio prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione sul livello di sospensione degli obblighi alle Parti e al comitato per il commercio entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finché il collegio arbitrale non abbia notificato la propria decisione; le sospensioni devono inoltre essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale.

5. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 307 del presente accordo. In questi casi, il termine per la notifica della decisione è di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

6. La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme alle citate disposizioni secondo quanto previsto all'articolo 316, o fino a quando le Parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.

Articolo 316

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente alla sospensione degli obblighi

1. La Parte convenuta comunica alla Parte attrice e al comitato per il commercio tutte le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale nonché la sua richiesta affinché la Parte attrice ponga fine alla sospensione degli obblighi.

▼B

2. Se entro trenta giorni dalla notifica le Parti non giungono a un accordo sul fatto che attraverso la misura notificata la Parte convenuta si sia conformata alle disposizioni del presente accordo richiamate all'articolo 304, la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata contemporaneamente alla Parte convenuta e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle Parti e al comitato per il commercio entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale statuisce che la Parte convenuta si è conformata all'accordo o se la Parte convenuta non chiede, entro quarantacinque giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al collegio arbitrale originario di pronunciarsi sulla questione, la sospensione cessa entro quindici giorni dalla pronuncia del collegio arbitrale o dalla fine del periodo di quarantacinque giorni.

3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 307 del presente accordo. Il termine per la notifica della decisione è di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Sezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 317

Soluzione concordata

Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applica il presente capo. Esse ne danno congiuntamente notifica al comitato per il commercio e al presidente del collegio arbitrale, se del caso. Se la soluzione deve essere approvata in base alle procedure interne pertinenti di una delle Parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e la procedura di arbitrato è sospesa. Se tale approvazione non è richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, la procedura di arbitrato è conclusa.

Articolo 318

Regolamento di procedura

1. Le procedure di risoluzione delle controversie alle quali si applica il presente capo sono disciplinate dal regolamento di procedura di cui all'allegato XXIV del presente accordo.

2. Le udienze del collegio arbitrale sono pubbliche conformemente al regolamento di procedura di cui all'allegato XXIV del presente accordo.

Articolo 319

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia, se lo ritiene opportuno per il procedimento arbitrale. Il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti, se lo ritiene opportuno. Le informazioni così ottenute devono

▼B

essere comunicate a entrambe le Parti affinché possano formulare osservazioni. Le persone fisiche o giuridiche interessate stabilite nel territorio delle Parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di *amicus curiae* al collegio arbitrale, conformemente al regolamento di procedura contenuto nell'allegato XXIV del presente accordo.

Articolo 320

Norme di interpretazione

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni richiamate all'articolo 304 del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Se un obbligo derivante dal presente accordo è identico a un obbligo derivante dall'accordo OMC, il collegio arbitrale adotta un'interpretazione compatibile con l'interpretazione pertinente stabilita dalle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC (di seguito "DSB"). I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dal presente accordo.

Articolo 321

Decisioni e lodi del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni per consenso. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione per consenso, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è in alcun caso reso pubblico.

2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e non generano diritti od obblighi per le persone fisiche o giuridiche. I lodi espongono le constatazioni dei fatti, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni dell'accordo e le principali motivazioni alla base delle conclusioni in essi contenute. Salvo sua diversa decisione, il comitato per il commercio rende pubblici integralmente i lodi arbitrali.

Articolo 322

Risoluzione delle controversie relative al ravvicinamento normativo

1. Le procedure stabilite nel presente articolo si applicano alle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione di disposizioni del presente accordo inerenti al ravvicinamento normativo di cui al capo 3 (Ostacoli tecnici al commercio), al capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie), al capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), al capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), al capo 8 (Appalti pubblici) o al capo 10 (Concorrenza) o che comunque impongono a una Parte un obbligo definito con riferimento a una disposizione del diritto dell'UE.

▼B

2. Se una controversia pone un problema di interpretazione di una disposizione del diritto dell'UE di cui al paragrafo 1, il collegio arbitrale non statuisce, ma chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi sulla questione. In tali casi, i termini che si applicano ai lodi del collegio arbitrale sono sospesi finché la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata. La pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per il collegio arbitrale.

Sezione 4

Disposizioni generali

Articolo 323

Arbitri

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio compila un elenco di quindici persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna delle Parti propone cinque arbitri. Le Parti indicano inoltre i nominativi di cinque persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra Parte, che avranno il compito di presiedere il collegio arbitrale. Il comitato per il commercio provvede a che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.

2. L'elenco compilato a norma del paragrafo 1 del presente articolo è lo strumento per la composizione dei collegi arbitrali a norma dell'articolo 307 del presente accordo. Comprende arbitri con conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale.

3. Tutti gli arbitri designati per la partecipazione a un collegio arbitrale devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo né essere collegati al governo di alcuna delle Parti e sono tenuti al rispetto del codice di condotta di cui all'allegato XXV del presente accordo.

Articolo 324

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie del presente capo fa salve eventuali azioni in sede OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie.

2. La Parte che per una misura specifica abbia avviato un procedimento di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 306, paragrafo 1, del presente accordo o a norma dell'accordo OMC, non può tuttavia avviare nell'altra sede un procedimento relativo alla stessa misura fintanto che il primo procedimento non si sia concluso. Inoltre, una Parte non denuncia in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dal presente accordo e dall'accordo OMC. In tal caso, dopo l'apertura di un procedimento di risoluzione della controversia, la Parte non presenta una denuncia di violazione dello

▼B

stesso obbligo a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, tranne nel caso in cui la sede scelta non si pronunci, per motivi procedurali o giurisdizionali, sulla domanda relativa alla violazione di tale obbligo.

3. Ai fini del paragrafo 2:

a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano aperti quando una Parte abbia chiesto la costituzione di un *panel* ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuto nell'allegato 2 dell'accordo OMC (di seguito "DSU"); si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione dell'OMC adotta la relazione del panel e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformità all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafo 14, dell'intesa della DSU; e

b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si considerano aperti quando una Parte abbia chiesto la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 306, paragrafo 1, del presente accordo e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale trasmette il proprio lodo alle Parti e al comitato per il commercio.

4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dal DSB. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una Parte la sospensione di obblighi a norma del presente capo.

Articolo 325

Termini

1. Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.

2. I termini indicati nel presente capo possono essere prorogati previo accordo fra le Parti.

Articolo 326

Modifica del capo

Il comitato per il commercio può decidere di modificare il presente capo, il regolamento di procedura per gli arbitrati di cui all'allegato XXIV del presente accordo e il codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori di cui all'allegato XXV del presente accordo.

CAPO 15

Meccanismo di mediazione

Articolo 327

Obiettivo e campo di applicazione

1. Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

▼B

2. Il presente capo si applica alle misure rientranti nel campo di applicazione del titolo IV, capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), del presente accordo che incidano negativamente sugli scambi tra le Parti.

3. Il presente capo non si applica alle misure che rientrano nel capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), nel capo 7 (Pagamenti correnti e movimenti di capitali), nel capo 8 (Appalti pubblici), nel capo 9 (Proprietà intellettuale) e nel capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del presente accordo. Il comitato per il commercio può, previo attento esame, decidere l'applicazione di questo meccanismo a uno qualsiasi di questi settori.

Sezione 1

Procedura del meccanismo di mediazione

Articolo 328

Richiesta di informazioni

1. Prima dell'avvio della procedura di mediazione, una Parte può in qualsiasi momento chiedere informazioni su una misura che incide negativamente sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti. La Parte cui è indirizzata la richiesta risponde entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta con le osservazioni in merito alle informazioni contenute nella richiesta. Le richieste e le risposte sono, nella misura del possibile, effettuate per iscritto.

2. La Parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro venti giorni, informa per iscritto la Parte richiedente in merito ai motivi del ritardo, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

Articolo 329

Avvio della procedura

1. Una Parte può chiedere in qualunque momento la partecipazione delle Parti a una procedura di mediazione. La richiesta è presentata per iscritto all'altra Parte ed è sufficientemente particolareggiata per consentire alla Parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti. Essa:

a) specifica la misura contestata;

b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la Parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti;

c) spiega la relazione esistente, secondo la Parte richiedente, tra tali effetti e la misura.

▼B

2. La Parte cui è indirizzata la richiesta la considera con la debita attenzione e l'accoglie o la respinge per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento.

Articolo 330

Scelta del mediatore

1. All'avvio della procedura di mediazione, le Parti si adoperano per nominare di comune accordo un mediatore entro quindici giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta.

2. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sul mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato per il commercio o a un suo delegato di sorteggiare il mediatore tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 323 del presente accordo. I rappresentanti di entrambe le parti della controversia sono invitati, con congruo anticipo, a presenziare al sorteggio. Il sorteggio può comunque essere effettuato con la Parte o le Parti presenti.

3. Il presidente del comitato per il commercio o un suo delegato sceglie il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 2 presentata da una delle Parti.

4. Se, al momento della presentazione della richiesta a norma del paragrafo 2 del presente articolo, l'elenco di cui all'articolo 323 del presente accordo non è stato ancora compilato, il mediatore è estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le Parti.

5. Le Parti possono convenire che il mediatore sia cittadino di una delle Parti.

6. Il mediatore assiste le Parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti commerciali e nella ricerca di una soluzione concordata. Il codice di condotta di cui all'allegato XXV del presente accordo si applica ai mediatori secondo quanto prevede il codice stesso. Si applicano anche, mutatis mutandis, le regole da 3 a 7 (notifiche) e da 41 a 46 (traduzione e calcolo dei termini) del regolamento di procedura di cui all'allegato XXIV del presente accordo.

Articolo 331

Regole della procedura di mediazione

1. Entro dieci giorni dalla nomina del mediatore, la Parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra Parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro venti giorni dalla presentazione di questa descrizione, l'altra Parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna delle Parti può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.

▼B

2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti commerciali. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le Parti, consultare le Parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le Parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate, il mediatore consulta, però, le Parti.

3. Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle Parti le quali possono accettare o respingere la proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano comunque la compatibilità della misura contestata con il presente accordo.

4. La procedura si svolge nel territorio della Parte cui è indirizzata la richiesta oppure previo accordo tra le Parti in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altra modalità.

5. Le Parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro sessanta giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le Parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili.

6. La soluzione può essere adottata mediante una decisione del comitato per il commercio. Le Parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedure interne. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche, ma la versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una Parte.

7. La procedura si conclude:

a) con l'adozione ad opera delle Parti di una soluzione concordata, nel giorno di tale adozione;

b) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le Parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani;

c) con una dichiarazione scritta di una delle Parti dopo al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite la procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposti dal mediatore; oppure

d) in qualsiasi fase della procedura, previo accordo tra le Parti.

Sezione 2

Attuazione

Articolo 332

Attuazione di una soluzione concordata

1. Quando le Parti concordano una soluzione comune, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.

▼B

2. Ciascuna delle Parti informa per iscritto l'altra Parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

3. Su richiesta delle Parti, il mediatore trasmette alle Parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi:

a) della misura contestata oggetto del procedimento;

b) delle procedure seguite;

c) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine del procedimento, comprese eventuali soluzioni provvisorie.

Il mediatore dà alle Parti quindici giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni formulate entro il suddetto termine dalle Parti, il mediatore presenta alle Parti entro quindici giorni la relazione finale dei fatti. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

Sezione 3

Disposizioni generali

Articolo 333

Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

1. La procedura del meccanismo di mediazione non è destinata a servire da base per le procedure di risoluzione delle controversie previste dal presente accordo o da altri accordi. Nel quadro di queste ultime, le Parti non adducono o presentano come prove né un collegio arbitrale prende in considerazione:

a) le posizioni assunte dall'altra Parte nel corso della procedura di mediazione;

b) la volontà manifestata dall'altra Parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure

c) i pareri o le proposte formulati dal mediatore.

2. Il meccanismo di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle Parti di cui alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie.

3. Salvo diverso accordo tra le Parti, e fatto salvo l'articolo 331, paragrafo 6, del presente accordo, tutte le fasi della procedura, compresi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le Parti possono comunque rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.

▼B

Articolo 334

Termini

I termini indicati nel presente capo possono essere modificati previo accordo fra le Parti della procedura.

Articolo 335

Spese

1. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura di mediazione.

2. Le Parti partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore e degli eventuali assistenti del mediatore e – nel caso in cui le Parti non convengano sull'uso di una lingua comune – i costi di traduzione. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale nell'allegato XXIV, paragrafo 8, del presente accordo.

Articolo 336

Riesame

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti si consultano sulla necessità di modificare il meccanismo di mediazione alla luce dell'esperienza maturata e dello sviluppo di un dispositivo corrispondente in sede OMC.

TITOLO V

COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

CAPO 1

Cooperazione in materia di energia, incluse le questioni nucleari

Articolo 337

1. Le Parti decidono di proseguire e intensificare l'attuale cooperazione nel campo dell'energia per rafforzare la sicurezza, la competitività e la sostenibilità energetiche, essenziali per la promozione della crescita economica e dell'integrazione di mercato, anche attraverso il graduale ravvicinamento nel settore dell'energia e la partecipazione alla cooperazione regionale in materia. La cooperazione normativa tiene conto della necessità di adempiere obblighi di servizio pubblico, quali le misure per informare i consumatori e tutelarli in rapporto a pratiche di vendita sleali, e della necessità di garantire l'accesso dei consumatori, compresi i cittadini più vulnerabili, all'energia a prezzi accessibili.

▼B

2. La cooperazione si basa su un partenariato globale e si ispira ai principi dell'interesse comune, della reciprocità, della trasparenza e della prevedibilità, coerentemente con i principi dell'economia di mercato, il Trattato sulla Carta dell'energia del 1994, il memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore dell'energia e altri accordi multilaterali e bilaterali collegati.

Articolo 338

La cooperazione reciproca riguarda, fra l'altro:

a) l'attuazione di strategie e politiche in campo energetico e lo sviluppo/l'elaborazione di previsioni e scenari, il miglioramento del sistema di registrazione statistica nel settore dell'energia sulla base di uno scambio tempestivo di informazioni relative ai bilanci e ai flussi energetici, conformemente alle pratiche internazionali e agli sviluppi delle infrastrutture;

b) l'istituzione di meccanismi efficaci per affrontare possibili situazioni di crisi energetica in uno spirito di solidarietà;

c) l'ammodernamento e il potenziamento delle attuali infrastrutture energetiche di interesse comune, anche in termini di capacità di produzione di energia e di integrità e sicurezza delle reti energetiche, la progressiva integrazione della rete elettrica ucraina in quella europea, il completo rinnovamento dell'infrastruttura per il transito dell'energia e l'installazione di sistemi di misurazione transfrontalieri alle frontiere esterne dell'Ucraina, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di interesse comune per diversificare le fonti, i fornitori, le vie e i metodi di trasporto dell'energia secondo modalità valide dal punto di vista economico e ambientale;

d) lo sviluppo, attraverso riforme normative, di mercati dell'energia competitivi, trasparenti e non discriminatori in linea con la disciplina e le norme dell'UE;

e) la cooperazione nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia del 2005;

f) il potenziamento e il rafforzamento della stabilità e della sicurezza a lungo termine delle attività di scambio, transito, esplorazione, estrazione, raffinazione, produzione, immagazzinamento, trasporto, trasmissione, distribuzione e marketing o vendita di materiali e prodotti energetici su basi reciprocamente vantaggiose e non discriminatorie, nel rispetto delle norme internazionali, in particolare del Trattato sulla Carta dell'energia del 1994, dell'accordo dell'OMC e del presente accordo;

g) la progressiva costruzione di un contesto stabile e favorevole agli investimenti attraverso la realizzazione delle condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altra natura e la promozione degli investimenti reciproci in campo energetico su basi non discriminatorie;

▼B

h) una cooperazione efficiente con la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e altre organizzazioni e altri strumenti finanziari internazionali per sostenere la cooperazione tra le Parti in materia di energia;

i) la promozione dell'efficienza energetica e del risparmio energetico, anche attraverso l'introduzione di politiche e quadri giuridici e regolamentari nel campo dell'efficienza energetica, con l'obiettivo di realizzare importanti miglioramenti in linea con le norme UE, per quanto riguarda la generazione, la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'uso dell'energia efficienti e compatibili con il funzionamento dei meccanismi di mercato, nonché l'uso efficiente dell'energia per le apparecchiature, per l'illuminazione e negli edifici;

j) lo sviluppo e il sostegno delle energie rinnovabili secondo modalità valide dal punto di vista economico e ambientale, lo sviluppo e il sostegno dei combustibili alternativi, compresa la produzione sostenibile di biocombustibili, e la cooperazione in materia di regolamentazione, certificazione, normazione e di sviluppo tecnologico e commerciale;

k) la promozione del meccanismo di attuazione congiunta (Joint Implementation Mechanism) in applicazione del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1997 per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra attraverso progetti incentrati sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili;

l) la cooperazione tecnica e scientifica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il perfezionamento delle tecnologie riguardanti la produzione, il trasporto, l'approvvigionamento e l'uso finale dell'energia. Un'attenzione particolare è riservata alle tecnologie rispettose dell'ambiente ed efficienti dal punto di vista energetico, comprese quelle per la cattura e lo stoccaggio del carbonio e per un utilizzo efficiente e pulito del carbone, conformemente a principi consolidati, quali quelli contenuti nell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina;

m) la cooperazione nel quadro degli organismi di normazione europei e internazionali operanti nel settore dell'energia.

Articolo 339

Le Parti si scambiano informazioni ed esperienze e offrono l'opportuno sostegno al processo di riforma della regolamentazione, che comprende la ristrutturazione del settore del carbone (carbone per la produzione di vapore, carbone da coke e lignite) per accrescerne la competitività, ridurne l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza nelle miniere e la sicurezza sul lavoro, tenendo presenti nel contempo le ricadute a livello regionale e sociale. Ai fini di una maggiore efficienza, competitività e sostenibilità, il processo di ristrutturazione deve riguardare l'intera catena del valore del carbone, dalla ricerca passando per la produzione e la lavorazione fino alla conversione e alla gestione dei residui della lavorazione e della combustione del carbone. Questo approccio comprende il recupero e l'utilizzo delle emissioni di metano prodotte dalle miniere di carbone, dalle attività di produzione di petrolio e di gas, dalle discariche e dal settore agricolo, secondo quanto indicato, tra l'altro, dalla "Global Methane Initiative" cui le Parti partecipano.

▼B

Articolo 340

Le Parti istituiscono il meccanismo di allarme rapido di cui all'Allegato XXVI del capo 1: (Cooperazione in materia di energia, incluse le questioni nucleari) del titolo V (Cooperazione economica e settoriale) del presente accordo.

Articolo 341

Il graduale ravvicinamento avviene secondo il calendario di cui all'allegato XXVII del presente accordo.

Articolo 342

1. La cooperazione nel settore nucleare civile avviene mediante l'attuazione degli accordi specifici già conclusi o che saranno conclusi tra le Parti, sulla base dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze dell'UE e dei suoi Stati membri, o della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e dei suoi Stati membri e conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti.

2. La cooperazione assicura un elevato livello di sicurezza nucleare, l'uso pulito e pacifico dell'energia nucleare e riguarda tutte le attività legate all'energia nucleare ad uso civile e tutte le fasi del ciclo del combustibile, tra cui la produzione e gli scambi di materiali nucleari, la sicurezza dell'energia nucleare, la preparazione alle emergenze, le problematiche sanitarie e ambientali e la non proliferazione. In questo contesto, la cooperazione comprenderà anche l'ulteriore sviluppo di politiche e quadri giuridici e regolamentari fondati sulla normativa e sulle pratiche dell'UE e sulle norme dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Le Parti promuovono la ricerca scientifica civile nel settore della sicurezza nucleare, comprese attività comuni di ricerca e sviluppo, la formazione e la mobilità degli scienziati.

3. La cooperazione affronta i problemi insorti a seguito del disastro di Chernobyl e lo smantellamento della centrale nucleare di Chernobyl, in particolare:

a) il programma di realizzazione della struttura di protezione (Shelter Implementation Plan - SIP) per trasformare l'attuale unità 4 distrutta (il sarcofago o Shelter object) in un sistema sicuro dal punto di vista ambientale;

b) la gestione del combustibile nucleare esaurito;

c) la decontaminazione dei territori;

d) la gestione dei rifiuti radioattivi;

e) il monitoraggio dell'ambiente;

f) altri settori da concordare, quali gli aspetti medici, scientifici, economici, normativi, sociali e amministrativi degli sforzi volti ad attenuare le conseguenze del disastro.

▼B

CAPO 2

Cooperazione macroeconomica

Articolo 343

L'UE e l'Ucraina agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei fondamentali delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. L'Ucraina si adopera per l'instaurazione di un'economia di mercato funzionante e per il graduale ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell'UE, nel rispetto dei principi guida della stabilità macroeconomica, delle finanze pubbliche sane e di una bilancia dei pagamenti sostenibile.

Articolo 344

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 343 del presente accordo, le Parti cooperano per:

a) scambiarsi informazioni sulle performance e sulle prospettive macroeconomiche e sulle strategie di sviluppo;

b) analizzare congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, tra cui le misure di politica economica e gli strumenti per la loro attuazione, quali i metodi di previsione economica e di elaborazione dei documenti di programmazione strategica, per rafforzare la definizione delle politiche ucraine in linea con i principi e le pratiche dell'UE;

c) scambiare competenze in ambito macroeconomico;

d) scambiarsi informazioni anche sui principi e sul funzionamento dell'Unione economica e monetaria europea (UEM).

Articolo 345

Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 2, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

CAPO 3

Gestione delle finanze pubbliche: politica di bilancio, controllo interno e revisione contabile esterna

Articolo 346

La cooperazione in materia di gestione delle finanze pubbliche ha come obiettivo lo sviluppo della politica di bilancio e di sani sistemi di controllo interno pubblico e di revisione contabile esterna fondati sulle norme internazionali e compatibili con i principi fondamentali di responsabilità, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia.

Articolo 347

Le Parti si scambiano informazioni, esperienze e migliori pratiche e prendono altre iniziative riguardanti in particolare:

▼B

1. in materia di politica di bilancio:

   a) lo sviluppo di un sistema di programmazione/previsione di bilancio a medio termine;

   b) il miglioramento degli approcci per programma nella procedura di formazione del bilancio e dell'analisi dell'efficacia e dell'efficienza di attuazione dei programmi di bilancio;

   c) il miglioramento degli scambi di informazioni e di esperienze sui temi della programmazione ed esecuzione del bilancio e sul debito pubblico;

2. in materia di revisione contabile esterna:

   — l'attuazione delle norme e dei metodi dell'Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo (INTOSAI) e lo scambio delle migliori pratiche dell'UE nel campo del controllo e della revisione contabile esterna delle finanze pubbliche, con particolare attenzione al tema dell'indipendenza degli organismi competenti delle Parti;

3. per quanto riguarda il controllo finanziario interno pubblico:

   — l'ulteriore sviluppo del sistema di controllo finanziario pubblico mediante l'armonizzazione con le metodologie e le norme e concordate a livello internazionale [dell'Institute of International Auditors (IIA), dell'International Federation of Accountants (IFAC) e dell'INTOSAI] e con le migliori pratiche dell'UE in materia di controllo e revisione contabile interna degli organismi statali;

4. in materia di lotta antifrode:

   — il miglioramento dei metodi di lotta e prevenzione della frode e della corruzione nel settore disciplinato dal titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 3, del presente accordo anche in termini di cooperazione tra le amministrazioni competenti.

Articolo 348

Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 3, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

CAPO 4

Fiscalità

Articolo 349

Le Parti cooperano per rafforzare il buon governo in materia fiscale nella prospettiva di un ulteriore miglioramento delle relazioni economiche, degli scambi commerciali, degli investimenti e di una più leale concorrenza.

Articolo 350

In relazione all'articolo 349 del presente accordo, le Parti riconoscono i principi del buon governo in materia fiscale, ossia i principi della trasparenza, dello scambio di informazioni e della leale concorrenza fiscale, sottoscritti dagli Stati membri a livello di UE e si impegnano ad attuarli. A tal fine, fatte salve le competenze dell'UE e degli Stati membri, le Parti miglioreranno la cooperazione internazionale in materia

▼B

fiscale, agevoleranno la riscossione del gettito fiscale legittimo ed elaboreranno misure volte a dare un'attuazione efficace ai principi soprarichiamati.

Articolo 351

Le Parti, inoltre, intensificano e rafforzano la cooperazione per migliorare e sviluppare il sistema fiscale e l'amministrazione tributaria dell'Ucraina, anche per quanto riguarda il potenziamento della capacità di riscossione e di controllo, concentrando l'attenzione sulle procedure di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per evitare l'accumulo di arretrati, garantire una riscossione efficace delle imposte e rafforzare la lotta contro la frode e l'elusione fiscale. Le Parti si adoperano per potenziare la cooperazione e lo scambio di esperienza nella lotta alla frode fiscale, in particolare alla frode carosello.

Articolo 352

Le Parti sviluppano la cooperazione e armonizzano le politiche per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. La cooperazione prevederà, tra l'altro, il graduale ravvicinamento, per quanto possibile, delle aliquote delle accise sui prodotti del tabacco, tenendo conto dei vincoli del contesto regionale; essa avverrà anche attraverso un dialogo a livello regionale e in conformità alla convenzione quadro per la lotta al tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2003. A tal fine, le Parti si adopereranno per rafforzare la cooperazione nel contesto regionale.

Articolo 353

Il graduale ravvicinamento alla struttura dell'imposizione fiscale prevista dall'acquis dell'UE avviene secondo quanto indicato nell'allegato XXVIII del presente accordo.

Articolo 354

Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 4, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

CAPO 5

Statistiche

Articolo 355

Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni statistiche, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine di produrre dati statistici tempestivi, comparabili a livello internazionale e affidabili. Un sistema statistico nazionale sostenibile, efficiente e professionalmente indipendente deve fornire ai cittadini, alle imprese e ai responsabili decisionali dell'Ucraina e dell'UE informazioni pertinenti in base alle quali essi possano adottare decisioni informate. Occorre che il sistema statistico nazionale rispetti i principi fondamentali delle statistiche ufficiali elaborati dall'ONU tenendo conto dell'acquis statistico dell'UE, compreso il codice delle statistiche europee, così da armonizzarsi

▼B

alle norme e agli standard europei. L'acquis in campo statistico è illustrato nell'edizione aggiornata annualmente dello *Statistical Requirements Compendium*, che è considerato dalle Parti come allegato al presente accordo (Allegato XXIX).

Articolo 356

La cooperazione ha come obiettivo:

a) l'ulteriore rafforzamento della capacità del sistema statistico nazionale, incentrata su una base giuridica solida, su un'adeguata politica di diffusione dei dati e dei metadati e sulla facilità d'uso per l'utente;

b) il graduale ravvicinamento del sistema statistico ucraino al Sistema statistico europeo;

c) il perfezionamento della trasmissione dei dati all'UE, applicando le pertinenti metodologie internazionali ed europee, comprese le classificazioni;

d) il rafforzamento delle capacità professionali e di gestione del personale statistico nazionale per facilitare l'applicazione delle norme statistiche dell'UE e contribuire allo sviluppo del sistema statistico ucraino;

e) lo scambio di esperienze tra le Parti sullo sviluppo del know-how statistico;

f) la promozione della gestione della qualità totale a livello di tutti i processi di produzione e diffusione statistica.

Articolo 357

Le Parti cooperano nell'ambito del Sistema statistico europeo, all'interno del quale Eurostat costituisce l'autorità statistica dell'UE. La cooperazione si concentra, tra l'altro, sui seguenti aspetti:

a) le statistiche della popolazione, compresi i censimenti;

b) le statistiche dell'agricoltura, compresi i censimenti agricoli e le statistiche ambientali:

c) le statistiche delle imprese, compresi i registri delle imprese e l'uso di fonti amministrative a fini statistici;

d) l'energia, compresi i bilanci energetici;

e) i conti nazionali;

f) le statistiche del commercio estero;

g) le statistiche regionali;

h) la gestione della qualità totale a livello di tutti i processi di produzione e diffusione statistica.

▼B

Articolo 358

Le Parti si scambiano informazioni e competenze e sviluppano la cooperazione tenendo conto dell'esperienza già acquisita con la riforma del sistema statistico avviata nel quadro di vari programmi di assistenza. Gli sforzi puntano al graduale ravvicinamento all'acquis statistico dell'UE sulla base della strategia nazionale di sviluppo del sistema statistico ucraino e tengono conto dello sviluppo del Sistema statistico europeo. Nel processo di produzione dei dati statistici l'accento sarà posto sullo sviluppo delle indagini per campione, tenendo conto nella necessità di ridurre il fastidio statistico per i rispondenti. I dati sono pertinenti ai fini dell'elaborazione e del monitoraggio delle politiche in tutti i settori chiave della vita sociale ed economica.

Articolo 359

Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 5, del presente accordo sono oggetto di un dialogo regolare. Le attività condotte nell'ambito del Sistema statistico europeo dovrebbero, per quanto possibile, essere aperte alla partecipazione dell'Ucraina nel rispetto delle normali regole di partecipazione previste per i paesi terzi.

CAPO 6

Ambiente

Articolo 360

Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine dello sviluppo sostenibile e dell'economia verde. Una protezione rafforzata dell'ambiente produrrà benefici per i cittadini e le imprese dell'Ucraina e dell'UE, tra l'altro in termini di miglioramento della salute pubblica, conservazione delle risorse naturali, maggiore efficienza economica e ambientale, integrazione dell'ambiente nelle altre politiche e maggiore produzione grazie all'impiego di tecnologie moderne. La cooperazione si svolge tenendo conto degli interessi delle Parti, sulla base del principio di uguaglianza e dell'utilità reciproca, dell'interdipendenza esistente tra le Parti nel campo della protezione dell'ambiente e degli accordi multilaterali in questa materia.

Articolo 361

La cooperazione ha come obiettivi la conservazione, la tutela, il miglioramento e il recupero della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure per affrontare i problemi dell'ambiente di portata regionale o mondiale, riguardanti tra l'altro:

a) i cambiamenti climatici;

▼B

b) la governance ambientale e le questioni orizzontali, istruzione e formazione comprese, e l'accesso alle informazioni in materia di ambiente e ai processi decisionali;

c) la qualità dell'aria;

d) la qualità dell'acqua e la gestione delle risorse idriche, compreso l'ambiente marino;

e) la gestione dei rifiuti e delle risorse;

f) la tutela della natura, comprese la conservazione e la protezione della diversità biologica e paesaggistica (ecoreti);

g) l'inquinamento industriale e i rischi industriali;

h) le sostanze chimiche;

i) gli organismi geneticamente modificati, anche in agricoltura;

j) l'inquinamento acustico;

k) la protezione civile, compresi i rischi naturali e antropici;

l) l'ambiente urbano;

m) gli ecocontributi.

Articolo 362

1. Le Parti:

a) si scambiano informazioni e competenze;

b) attuano attività di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie più pulite;

c) pianificano la gestione delle catastrofi e di altre situazioni di emergenza;

d) attuano attività congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle Parti e nel quadro delle agenzie competenti.

2. Le Parti dedicano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere.

Articolo 363

Il graduale ravvicinamento della legislazione ucraina al diritto e alla politica dell'UE in materia di ambiente avviene conformemente all'allegato XXX del presente accordo.

Articolo 364

La cooperazione nel settore della protezione civile avviene mediante l'attuazione degli accordi specifici conclusi tra le Parti, sulla base dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze dell'UE e dei suoi Stati membri e conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti. Le finalità della cooperazione sono tra l'altro:

a) facilitare l'assistenza reciproca nelle emergenze;

▼B

b) consentire lo scambio, 24 ore su 24, di allarmi rapidi e di informazioni aggiornate sulle emergenze transfrontaliere, anche per quanto riguarda le richieste e le offerte di assistenza;

c) la valutazione dell'impatto ambientale delle catastrofi;

d) invitare gli esperti a seminari e convegni tecnici specifici su temi riguardanti la protezione civile;

e) invitare, caso per caso, osservatori a specifiche esercitazioni e formazioni organizzate dall'UE e/o dall'Ucraina;

f) rafforzare la collaborazione esistente per quanto riguarda l'uso più efficace delle capacità di protezione civile disponibili.

Articolo 365

Gli obiettivi della cooperazione sono tra l'altro:

a) l'elaborazione di una strategia complessiva in materia di ambiente, che comprenda le riforme istituzionali in programma (con il relativo calendario) per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale; la ripartizione, a livello nazionale, regionale e comunale, delle competenze relative all'amministrazione dell'ambiente; le procedure decisionali e di attuazione delle decisioni; le procedure volte a promuovere l'integrazione dell'ambiente nelle altre politiche; l'individuazione delle risorse umane e finanziarie necessarie e un meccanismo di riesame;

b) l'elaborazione di strategie settoriali riguardanti la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua e la gestione delle risorse idriche, ambiente marino compreso, la gestione dei rifiuti e delle risorse, la tutela della natura, l'inquinamento industriale, i rischi industriali e le sostanze chimiche, con una definizione chiara del calendario e delle principali tappe di attuazione, delle responsabilità amministrative e delle strategie di finanziamento degli investimenti in infrastrutture e tecnologie;

c) l'elaborazione e l'attuazione di una politica sui cambiamenti climatici, in particolare secondo quanto enunciato nell'allegato XXXI del presente accordo.

Articolo 366

Le questioni di cui al presente titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 6, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

CAPO 7

Trasporti

Articolo 367

Le Parti:

a) ampliano e rafforzano la cooperazione in materia di trasporti per contribuire allo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili;

▼B

b) promuovono attività di trasporto efficienti e sicure, come pure l'intermodalità e l'interoperabilità dei sistemi di trasporto;

c) si adoperano per potenziare i principali collegamenti di trasporto tra i loro territori.

Articolo 368

1. La cooperazione tra le Parti mira ad agevolare la ristrutturazione e l'ammodernamento del settore dei trasporti in Ucraina e il suo graduale ravvicinamento a standard operativi e a politiche comparabili a quelli dell'UE, in particolare mediante l'attuazione delle misure enunciate nell'allegato XXXII del presente accordo, fatti salvi gli obblighi che discendono da specifici accordi in materia di trasporti conclusi tra le Parti. L'attuazione di tali misure non può essere in contrasto con i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da accordi internazionali di cui esse siano parti, né con la partecipazione delle Parti a organizzazioni internazionali.

2. La cooperazione mira inoltre a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, a rendere più scorrevoli i flussi dei trasporti tra l'Ucraina, l'UE e i paesi terzi della regione mediante l'eliminazione degli ostacoli amministrativi, tecnici, transfrontalieri e di altra natura, a potenziare le reti di trasporto e a migliorare le infrastrutture, in particolare sui principali assi di collegamento tra le Parti. Questa cooperazione comprende azioni volte a facilitare l'attraversamento delle frontiere.

3. La cooperazione comprende scambi di informazioni e attività congiunte:

— a livello regionale, in particolare prendendo in considerazione e integrando i progressi conseguiti nell'ambito di varie intese di cooperazione regionale nel settore dei trasporti, come il gruppo di esperti per i trasporti nel partenariato orientale, il corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia (TRACECA), il processo di Baku e altre iniziative nel campo dei trasporti;

— a livello internazionale, anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali del settore dei trasporti e degli accordi e delle convenzioni internazionali ratificati dalle Parti, e nel quadro delle varie agenzie dei trasporti dell'UE.

Articolo 369

La cooperazione riguarda tra l'altro i seguenti ambiti:

a) l'elaborazione di una politica nazionale dei trasporti sostenibile, riguardante tutti i modi di trasporto, soprattutto con l'obiettivo di garantire sistemi di trasporto efficienti e sicuri e di promuovere l'integrazione della dimensione dei trasporti in altre politiche;

b) l'elaborazione di strategie settoriali basate sulla politica nazionale dei trasporti (comprese le disposizioni di legge per l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e delle flotte di trasporto secondo i più elevati standard internazionali) per i trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna, aereo e marittimo e l'intermodalità. Tali strategie definiscono anche i calendari e le principali tappe di attuazione, le responsabilità amministrative e i piani di finanziamento;

▼B

c) lo sviluppo della rete di trasporto multimodale collegata alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e una migliore politica delle infrastrutture per meglio individuare e valutare i progetti di infrastrutture relative ai diversi modi di trasporto; l'elaborazione di strategie di finanziamento che si concentrino in particolare sulla manutenzione, sui limiti di capacità e sulle infrastrutture di collegamento mancanti, con l'attivazione e la promozione della partecipazione del settore privato ai progetti di trasporto enunciati nell'allegato XXXIII del presente accordo;

d) l'adesione alle organizzazioni e agli accordi internazionali pertinenti del settore dei trasporti e le procedure per una rigorosa attuazione e l'efficace applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in materia;

e) la cooperazione scientifica e tecnica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie dei trasporti, come ad esempio i sistemi di trasporto intelligenti;

f) la promozione dell'uso dei sistemi di trasporto intelligenti e delle tecnologie dell'informazione nella gestione e nel funzionamento di tutti i modi di trasporto e a sostegno dell'intermodalità; la cooperazione nell'uso dei sistemi spaziali e delle applicazioni commerciali che facilitano i trasporti.

Articolo 370

Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 7, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

CAPO 8

Spazio

Articolo 371

1. Le Parti promuovono una cooperazione reciprocamente vantaggiosa in materia di ricerca spaziale civile e di applicazioni spaziali, in particolare nei seguenti ambiti:

a) i sistemi globali di navigazione satellitare;

b) l'osservazione e il monitoraggio globale della terra;

c) le scienze e l'esplorazione spaziali;

d) le tecnologie spaziali applicate, comprese le tecnologie dei vettori e di propulsione.

2. Le Parti incoraggeranno e promuoveranno lo scambio di esperienze per quanto concerne la politica spaziale, gli aspetti amministrativi e legali, la ristrutturazione industriale e la commercializzazione delle tecnologie spaziali.

▼B

Articolo 372

1. La cooperazione comprenderà lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e sui rispettivi programmi, opportunità di cooperazione e progetti congiunti, compresa la partecipazione di soggetti ucraini ai temi "Spazio" e "Trasporti" del prossimo programma quadro UE per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020.

2. Le Parti incoraggeranno e sosteranno gli scambi di scienziati e la creazione delle relative reti.

3. La cooperazione potrebbe anche riguardare lo scambio di esperienze in tema di gestione della ricerca spaziale e delle istituzioni scientifiche, la creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione delle nuove tecnologie e un'adeguata tutela dei relativi diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

Articolo 373

Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 8, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare, che comporterà, se del caso, il coordinamento e la cooperazione con l'Agenzia spaziale europea su queste e altre tematiche pertinenti.

CAPO 9

Cooperazione scientifica e tecnologica

Articolo 374

Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione scientifica e tecnologica sia ai fini dello sviluppo scientifico in sé sia del consolidamento delle loro potenzialità scientifiche per contribuire alla soluzione di sfide nazionali e globali. Le Parti, attraverso un rafforzamento delle capacità di ricerca e del potenziale umano, si adoperano per concorrere alla progressiva acquisizione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche funzionali a uno sviluppo economico sostenibile. La condivisione e lo scambio di conoscenze scientifiche contribuiranno alla competitività delle Parti, in quanto faranno aumentare la capacità delle loro economie di produrre e utilizzare la conoscenza per la commercializzazione di nuovi prodotti e nuovi servizi. Le Parti svilupperanno, infine, le potenzialità scientifiche per far fronte alle loro responsabilità e ai loro impegni globali in ambiti che attengono ad esempio alle problematiche sanitarie, alla tutela dell'ambiente, cambiamenti climatici compresi, e ad altre sfide globali.

Articolo 375

1. La cooperazione tiene conto dell'attuale quadro ufficiale di cooperazione, istituito dall'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina, e dell'obiettivo ucraino di un graduale ravvicinamento alla politica e alla normativa dell'UE in materia di scienza e tecnologia.

▼B

2. La cooperazione tra le Parti mira ad agevolare il coinvolgimento dell'Ucraina nello Spazio europeo della ricerca.

3. Questa cooperazione aiuta l'Ucraina a favorire la riforma e la riorganizzazione del suo sistema di gestione della scienza e dei suoi istituti di ricerca (compreso il rafforzamento della capacità di ricerca e sviluppo tecnologico) a sostegno dello sviluppo di un'economia competitiva e di una società della conoscenza.

Articolo 376

La cooperazione si svolge in particolare mediante:

a) lo scambio di informazioni relative alle rispettive politiche in materia di scienza e tecnologia;

b) la partecipazione al prossimo programma quadro UE per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020;

c) l'attuazione congiunta di programmi scientifici e di attività di ricerca;

d) attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologie e di know-how;

e) la formazione grazie a programmi di mobilità per ricercatori e specialisti;

f) l'organizzazione di eventi/misure comuni di sviluppo scientifico e tecnologico;

g) misure di attuazione destinate a creare un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e una tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;

h) il rafforzamento della cooperazione a livello regionale e internazionale, soprattutto nella regione del Mar Nero, e nell'ambito di organizzazioni multilaterali, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e il Gruppo degli Otto (G8), e nel quadro di accordi multilaterali come la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) del 1992;

i) lo scambio di competenze in materia di gestione degli istituti scientifici e di ricerca al fine di sviluppare e migliorarne le capacità di svolgere ricerche scientifiche e di parteciparvi.

Articolo 377

Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 9, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

▼B

CAPO 10

Politica industriale e delle imprese

Articolo 378

Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione in materia di politica industriale e delle imprese, migliorando così il contesto imprenditoriale per tutti gli operatori economici, con particolare riguardo, però, alle piccole e medie imprese (PMI). Il rafforzamento della cooperazione dovrebbe migliorare il quadro regolamentare e amministrativo per le imprese ucraine e dell'UE operanti in Ucraina e nell'UE e basarsi sulla politica industriale e sulla politica a favore delle PMI dell'UE, tenendo conto dei principi e delle pratiche riconosciuti a livello internazionale in questo settore.

Articolo 379

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 378 del presente accordo, le Parti cooperano per:

a) attuare le strategie di sviluppo delle PMI sulla base dei principi della Carta europea per le piccole imprese e monitorare il processo di attuazione mediante relazioni annuali e attraverso il dialogo. La cooperazione riguarderà anche le microimprese e le imprese artigiane, estremamente importanti per le economie ucraina e dell'UE;

b) creare, attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche, condizioni generali migliori, contribuendo così a una maggiore competitività. La cooperazione riguarderà anche la gestione dei cambiamenti strutturali (ossia le ristrutturazioni) e le questioni ambientali ed energetiche, come l'efficienza energetica e una produzione più pulita;

c) semplificare e razionalizzare le disposizioni regolamentari e le pratiche di regolamentazione, concentrandosi sullo scambio delle buone pratiche relative alle tecniche di regolamentazione, tra cui i principi dell'UE;

d) incoraggiare l'elaborazione di una politica dell'innovazione mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative alla commercializzazione della ricerca e dello sviluppo (compresi gli strumenti di sostegno a favore delle start-up tecnologiche), lo sviluppo di cluster e l'accesso ai finanziamenti;

e) incoraggiare maggiori contatti tra le imprese dell'UE e quelle ucraine e tra le imprese e le autorità ucraine e dell'UE;

f) sostenere la realizzazione di attività di promozione delle esportazioni in Ucraina;

g) agevolare l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria ucraina e dell'UE in determinati settori.

▼B

Articolo 380

Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 10, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare, che coinvolgerà rappresentanti delle imprese dell'UE e dell'Ucraina.

CAPO 11

Settori minerario e metallurgico

Articolo 381

Le Parti sviluppano e rafforzano la cooperazione nel settore delle industrie minerarie e metallurgiche, con l'obiettivo di promuovere la comprensione reciproca, il miglioramento del contesto imprenditoriale, lo scambio di informazioni e la collaborazione su questioni non attinenti all'energia, con particolare riferimento all'estrazione di minerali metallici e industriali. Questa cooperazione lascia impregiudicato quanto disposto in relazione al carbone dall'articolo 339 del presente accordo.

Articolo 382

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 381 del presente accordo, le Parti cooperano per:

a) scambiarsi informazioni sulla situazione di base delle loro industrie minerarie e metallurgiche;

b) scambiarsi informazioni sulle prospettive delle industrie minerarie e metallurgiche dell'UE e dell'Ucraina, dal punto di vista dei consumi, della produzione e delle previsioni di mercato;

c) scambiarsi informazioni sulle misure prese dalle Parti per facilitare il processo di ristrutturazione di questi settori;

d) scambiarsi informazioni e le migliori pratiche relative allo sviluppo sostenibile delle industrie minerarie e metallurgiche dell'Ucraina e dell'UE.

CAPO 12

Servizi finanziari

Articolo 383

Riconoscendo l'importanza di un insieme efficace di norme e di pratiche nel settore dei servizi finanziari ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali bilaterali, le Parti decidono di cooperare nel settore dei servizi finanziari con le seguenti finalità:

a) sostenere il processo di adeguamento della regolamentazione dei servizi finanziari alle esigenze di un'economia di mercato aperta;

b) garantire una tutela adeguata ed efficace degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari;

▼B

c) salvaguardare l'integrità e la stabilità del sistema finanziario globale;

d) promuovere la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza;

e) garantire una vigilanza indipendente ed efficace.

Articolo 384

1. Le Parti incoraggiano la cooperazione tra le competenti autorità di regolamentazione e di vigilanza, compresi lo scambio di informazioni, la condivisione di competenze in materia di mercati finanziari e altre misure di questo tipo.

2. Un'attenzione particolare è rivolta allo sviluppo delle capacità amministrative di tali autorità, anche attraverso gli scambi di personale e la formazione comune.

Articolo 385

Le Parti promuovono il graduale ravvicinamento alle norme internazionali riconosciute in materia di regolamentazione e vigilanza dei servizi finanziari. Il pertinente acquis dell'UE nel settore dei servizi finanziari è contemplato dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), del presente accordo.

Articolo 386

Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 12, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

CAPO 13

Diritto societario, governo societario, contabilità e revisione contabile

Articolo 387

1. Riconoscendo l'importanza che un insieme efficace di norme e di pratiche nel settore del diritto e governo societario, della contabilità e della revisione contabile riveste ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali, le Parti decidono di cooperare per quanto riguarda:

a) la tutela degli azionisti, dei creditori e delle altre parti interessate conformemente alle norme dell'UE in questo campo, secondo quanto enunciato nell'allegato XXXIV del presente accordo;

b) l'introduzione a livello nazionale delle norme internazionali pertinenti e il graduale ravvicinamento al diritto dell'UE nel settore della contabilità e della revisione contabile, secondo quanto enunciato nell'allegato XXXV del presente accordo;

▼B

c) un ulteriore sviluppo di una politica di governo societario conforme alle norme internazionali e il graduale ravvicinamento alle norme e alle raccomandazioni dell'UE in questo campo, secondo quanto enunciato nell'allegato XXXVI del presente accordo.

2. Le Parti perseguiranno la condivisione delle informazioni e delle competenze sui loro attuali sistemi e sui nuovi sviluppi pertinenti in questi ambiti. Esse si adopereranno, inoltre, per migliorare lo scambio di informazioni tra il registro nazionale ucraino e i registri delle imprese degli Stati membri dell'UE.

Articolo 388

Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 13, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

CAPO 14

Società dell'informazione

Articolo 389

Le Parti rafforzano la cooperazione per sviluppare la società dell'informazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese mediante la diffusione della disponibilità delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) e mediante una migliore qualità dei servizi a prezzi accessibili. La cooperazione mirerà anche ad agevolare l'accesso al mercato per i servizi di comunicazione elettronica, stimolando la concorrenza e gli investimenti nel settore.

Articolo 390

La cooperazione mira all'attuazione delle strategie nazionali relative alla società dell'informazione, allo sviluppo di un quadro di regolamentazione complessivo nel campo delle comunicazioni elettroniche e a una maggiore partecipazione dell'Ucraina alle attività di ricerca sulle TIC condotte dall'UE.

Articolo 391

La cooperazione riguarda i seguenti temi:

a) la promozione dell'accesso alla banda larga, il miglioramento della sicurezza delle reti e l'impiego generalizzato delle TIC da parte di cittadini, imprese e amministrazioni mediante lo sviluppo di contenuti locali per Internet e l'introduzione di servizi online, in particolare a livello di imprenditoria online (e-business), pubblica amministrazione elettronica (e-government), servizi sanitari in rete (e-health) e insegnamento online (e-learning);

b) il coordinamento delle politiche in materia di comunicazione elettronica nella prospettiva di un utilizzo ottimale dello spettro radio e dell'interoperabilità delle reti in Ucraina e nell'UE;

c) il rafforzamento dell'indipendenza e della capacità amministrativa dell'autorità nazionale di regolamentazione delle comunicazioni affinché sia in grado di adottare le opportune misure di regolamentazione, applicare le sue stesse decisioni e tutte le disposizioni regolamentari

▼B

applicabili e garantire una concorrenza leale sui mercati. L'autorità nazionale di regolamentazione delle comunicazioni dovrebbe collaborare con l'autorità garante della concorrenza al monitoraggio di questi mercati;

d) la promozione di progetti comuni di ricerca relativi alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'ambito del prossimo programma quadro UE per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020.

Articolo 392

Le Parti si scambiano informazioni, esperienze e le migliori pratiche, intraprendono azioni comuni allo scopo di sviluppare un quadro di regolamentazione complessivo e garantiscono il corretto funzionamento dei mercati delle comunicazioni elettroniche in condizioni di concorrenza non falsata.

Articolo 393

Le Parti promuovono la cooperazione tra l'autorità nazionale di regolamentazione delle comunicazioni dell'Ucraina e le autorità nazionali di regolamentazione dell'UE.

Articolo 394

1. Nel campo della regolamentazione della società dell'informazione e della comunicazione elettronica le Parti promuovono il graduale ravvicinamento al diritto e al quadro di regolamentazione dell'UE.

2. Le disposizioni pertinenti e l'*acquis* dell'UE relativi alla società dell'informazione e alla comunicazione elettronica sono contemplati dall'appendice XVII-3 (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) del capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Articolo 395

Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 14, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

CAPO 15

Politica audiovisiva

Articolo 396

1. Le Parti cooperano per promuovere in Europa l'industria audiovisiva e incoraggiare le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.

▼B

2. La cooperazione potrebbe riguardare, tra l'altro, il tema della formazione dei giornalisti e di altri professionisti della stampa e dei mezzi di comunicazione elettronici e anche il sostegno ai mezzi di comunicazione, pubblici e privati, per rafforzarne l'indipendenza, la professionalità e i legami con altri media europei in conformità alle norme europee, comprese quelle del Consiglio d'Europa.

Articolo 397

Il graduale ravvicinamento al diritto e al quadro di regolamentazione dell'UE e agli strumenti internazionali in materia di politica audiovisiva avviene secondo quanto enunciato nell'allegato XXXVII del presente accordo.

Articolo 398

Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 15, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

CAPO 16

Turismo

Articolo 399

Le Parti cooperano nel settore del turismo allo scopo di rafforzare lo sviluppo di un'industria turistica competitiva, che sia fonte di crescita economica, *empowerment*, occupazione e valuta estera.

Articolo 400

1. La cooperazione a livello bilaterale, regionale ed europeo si basa sui seguenti principi:

a) il rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali, soprattutto nelle zone rurali;

b) l'importanza del patrimonio culturale;

c) un'interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell'ambiente.

2. Le disposizioni pertinenti relative agli operatori turistici sono contemplate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), del presente accordo. Le disposizioni pertinenti relative alla circolazione delle persone sono previste dall'articolo 19 del presente accordo.

Articolo 401

La cooperazione si concentra sui seguenti aspetti:

a) lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di know-how, anche per quanto concerne le tecnologie innovative;

▼B

b) l'istituzione di un partenariato strategico che associ gli interessi pubblici, privati e delle comunità, in modo da garantire lo sviluppo sostenibile del turismo;

c) la promozione e lo sviluppo di prodotti e mercati, infrastrutture, risorse umane e strutture istituzionali nel settore del turismo;

d) l'elaborazione e l'attuazione di politiche e strategie efficienti, anche per quanto riguarda gli opportuni aspetti giuridici, amministrativi e finanziari;

e) la formazione e lo sviluppo di capacità nel settore del turismo per innalzare il livello dei servizi;

f) lo sviluppo e la promozione del turismo comunitario (*community-based*).

Articolo 402

Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 16, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

CAPO 17

Agricoltura e sviluppo rurale

Articolo 403

Le Parti cooperano per promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, in particolare attraverso il graduale ravvicinamento delle politiche e della legislazione.

Articolo 404

La cooperazione tra le Parti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale mira, tra l'altro, a:

a) agevolare la comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo rurale;

b) rafforzare le capacità amministrative di programmazione, valutazione e attuazione delle politiche a livello centrale e locale;

c) promuovere una produzione agricola moderna e sostenibile, rispettosa dell'ambiente e del benessere degli animali, con un maggiore impiego di metodi di produzione biologici e l'uso delle biotecnologie, tra l'altro attraverso l'applicazione delle corrispondenti migliori pratiche;

d) condividere le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico delle comunità rurali;

e) migliorare la competitività del settore agricolo, l'efficienza e la trasparenza dei mercati e le condizioni di investimento;

f) diffondere le conoscenze attraverso azioni di formazione e di informazione;

▼B

g) favorire l'innovazione attraverso la ricerca e promuovere i servizi di divulgazione a favore dei produttori agricoli;

h) rafforzare l'armonizzazione sui temi affrontati nel quadro delle organizzazioni internazionali;

i) realizzare uno scambio delle migliori pratiche relative ai meccanismi di sostegno a favore delle politiche agricole e delle zone rurali;

j) promuovere la politica di qualità dei prodotti agricoli nei seguenti ambiti: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità.

Articolo 405

Nel portare avanti tale cooperazione, le Parti, fatto salvo il titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, sostengono il graduale ravvicinamento al diritto e alle norme regolamentari pertinenti dell'UE, in particolare quelle elencate nell'allegato XXXVIII del presente accordo.

Articolo 406

Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 17, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

CAPO 18

Politica marittima e politica della pesca

Sezione 1

Politica della pesca

Articolo 407

1. Le Parti cooperano, nel settore della pesca, su temi di interesse comune e reciprocamente vantaggiosi, tra cui la conservazione e la gestione delle risorse acquatiche vive, l'ispezione e il controllo, la raccolta dei dati e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2. Tale cooperazione rispetterà i loro obblighi internazionali in materia di gestione e conservazione delle risorse acquatiche vive.

Articolo 408

Le Parti intraprendono azioni comuni, si scambiano informazioni e si sostengono reciprocamente allo scopo di promuovere:

a) una buona governance e le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico;

▼B

b) una pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare l'equilibrio degli stock ittici e degli ecosistemi;

c) la cooperazione attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

Articolo 409

In relazione all'articolo 408 del presente accordo, le Parti, tenuto conto anche dei più qualificati pareri scientifici, rafforzano la cooperazione e il coordinamento delle loro attività nel campo della gestione e della conservazione delle risorse acquatiche vive nel Mar Nero. Esse promuoveranno una più vasta cooperazione internazionale nel Mar Nero con l'obiettivo di sviluppare le relazioni all'interno di un'appropriata organizzazione regionale di gestione della pesca.

Articolo 410

Le Parti appoggeranno, ad esempio, il reciproco scambio di esperienze e iniziative di sostegno per garantire l'attuazione di una politica della pesca sostenibile, fondata sulle priorità dell'*acquis* dell'UE in questa materia, quali:

a) la gestione delle risorse acquatiche vive, lo sforzo di pesca e le misure tecniche;

b) l'ispezione e il controllo delle attività di pesca mediante l'impiego delle necessarie attrezzature di sorveglianza, compreso un sistema di controllo dei pescherecci, e lo sviluppo delle strutture amministrative e giudiziarie corrispondenti in grado di applicare le misure appropriate;

c) la raccolta armonizzata dei dati relativi alle catture, agli sbarchi, alle flotte e dei dati biologici ed economici;

d) la gestione della capacità di pesca, compreso un registro della flotta peschereccia in attività;

e) una maggiore efficienza dei mercati, da realizzare in particolare attraverso la promozione delle organizzazioni di produttori, l'informazione dei consumatori, le norme di commercializzazione e la tracciabilità;

f) l'elaborazione di una politica strutturale per il settore della pesca, che tenga conto in particolare dello sviluppo sostenibile delle comunità costiere.

Sezione 2

Politica marittima

Articolo 411

Le Parti, tenendo conto della loro cooperazione nei settori della pesca, dei trasporti, dell'ambiente e di altre politiche collegate agli aspetti marittimi, sviluppano anche una cooperazione relativa a una politica marittima integrata, che abbia per oggetto:

▼B

a) la promozione di un approccio integrato agli affari marittimi, di una buona governance e dello scambio delle migliori pratiche relative all'uso dello spazio marino;

b) l'istituzione di un quadro per risolvere i conflitti d'uso determinati dalle attività umane in competizione tra loro e per gestirne l'impatto sull'ambiente marino, promuovendo la pianificazione dello spazio marittimo quale strumento in grado di contribuire a un migliore processo decisionale;

c) la promozione, anche mediante lo scambio delle migliori pratiche, dello sviluppo sostenibile delle regioni costiere e delle industrie marittime quale fonte di crescita economica e di occupazione;

d) la promozione di alleanze strategiche tra le industrie marittime, i servizi e le istituzioni scientifiche specializzate nella ricerca marina e marittima, anche con l'istituzione di cluster marittimi trasversali;

e) l'impegno finalizzato a migliorare le misure per la sicurezza marittima e a rafforzare la sorveglianza marittima transfrontaliera e trasversale, per affrontare i crescenti rischi connessi all'intenso traffico marittimo, agli scarichi operativi effettuati dalle navi, agli incidenti marittimi e alle attività illegali in mare sulla base dell'esperienza del centro di coordinamento e di informazione di Burgas;

f) l'istituzione di un dialogo regolare e la promozione di varie reti tra le parti interessate del settore marittimo.

Articolo 412

La cooperazione prevede:

a) lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di know-how, anche per quanto concerne le tecnologie innovative nei settori marittimi;

b) lo scambio di informazioni e migliori pratiche relative alle alternative per il finanziamento dei progetti, partenariati pubblico-privato compresi;

c) il rafforzamento della cooperazione tra le due Parti nelle competenti organizzazioni marittime internazionali.

Sezione 3

Dialogo regolare sulla politica marittima e sulla politica della pesca

Articolo 413

Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 18, sezioni 1 e 2, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare tra le Parti.

▼B

CAPO 19

Danubio

Articolo 414

Tenuto conto della natura transfrontaliera del bacino del fiume Danubio e della sua importanza storica per le comunità rivierasche, le Parti:

a) migliorano l'attuazione degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri e dall'Ucraina nei settori della navigazione, della pesca, della tutela dell'ambiente, soprattutto degli ecosistemi acquatici e della conservazione delle risorse acquatiche vive per raggiungere un buono stato ecologico, nonché in altri settori pertinenti dell'attività umana;

b) sostengono, se necessario, le iniziative volte alla definizione di accordi e di intese bilaterali e multilaterali per promuovere lo sviluppo sostenibile, prestando una particolare attenzione al rispetto degli stili di vita tradizionali delle comunità rivierasche e all'esercizio dell'attività economica attraverso un uso integrato del bacino del fiume Danubio.

CAPO 20

Protezione dei consumatori

Articolo 415

Le Parti cooperano al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori.

Articolo 416

Al fine di conseguire questi obiettivi, la cooperazione comprende, in particolare:

a) la promozione dello scambio di informazioni sui sistemi di protezione dei consumatori;

b) l'apporto di competenze, in termini di capacità legislativa e tecnica, per l'applicazione della legislazione e dei sistemi di vigilanza del mercato;

c) una migliore informazione dei consumatori;

d) le attività di formazione dei funzionari amministrativi e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori;

e) la promozione dello sviluppo di associazioni dei consumatori indipendenti e di contatti tra i rappresentanti dei consumatori.

Articolo 417

L'Ucraina procede al graduale ravvicinamento della sua legislazione all'*acquis* dell'UE di cui all'allegato XXXIX del presente accordo, evitando nel contempo ostacoli agli scambi.

▼B

Articolo 418

Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 20, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

CAPO 21

Cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità

Articolo 419

Tenendo conto del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile), del presente accordo, le Parti rafforzano il dialogo e la cooperazione finalizzati a promuovere l'Agenda per il lavoro dignitoso, la politica dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l'inclusione sociale, la parità di genere e la lotta contro la discriminazione.

Articolo 420

La cooperazione nel settore di cui all'articolo 419 del presente accordo è finalizzata a:

a) migliorare la qualità della vita umana;

b) affrontare sfide comuni, quali la globalizzazione e i cambiamenti demografici;

c) creare nuovi e migliori posti di lavoro e condizioni di lavoro dignitose;

d) promuovere l'equità sociale e la giustizia, contestualmente alla riforma dei mercati del lavoro;

e) promuovere sul mercato del lavoro condizioni che concilino flessibilità e sicurezza;

f) promuovere misure attive del mercato del lavoro e migliorare l'efficienza dei servizi per l'impiego per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro;

g) favorire mercati del lavoro più inclusivi che consentano di integrare le persone svantaggiate;

h) ridurre l'area dell'economia informale trasformando il lavoro non dichiarato in occupazione regolare;

i) migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, anche mediante la sensibilizzazione e la formazione in materia di sanità e sicurezza, la promozione di misure preventive, la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, la gestione delle sostanze chimiche tossiche, lo scambio di pratiche e la ricerca nel settore;

j) innalzare il livello di protezione sociale e ammodernare i sistemi di protezione sociale dal punto di vista della qualità, dell'accessibilità e della sostenibilità finanziaria;

▼B

k) ridurre la povertà e rafforzare la coesione sociale;

l) perseguire la parità di genere e le pari opportunità tra donne e uomini nell'occupazione, nell'istruzione, nella formazione, nell'economia e nella società e nei processi decisionali;

m) combattere ogni discriminazione;

n) rafforzare la capacità delle parti sociali e promuovere il dialogo sociale.

Articolo 421

Le Parti incoraggiano il coinvolgimento di tutte le parti interessate, in particolare delle parti sociali, e delle organizzazioni della società civile nelle riforme politiche dell'Ucraina e nella cooperazione tra le Parti a norma dal presente accordo.

Articolo 422

Le Parti promuovono la responsabilità sociale delle imprese e incoraggiano pratiche commerciali responsabili, come quelle promosse dall'iniziativa "Global Compact" delle Nazioni Unite del 2000, dalla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione mondiale del lavoro (OIL) del 1977, quale modificata nel 2006 e dalle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali del 1976, come modificate nel 2000.

Articolo 423

Le Parti mirano a rafforzare la cooperazione in materia di occupazione e politica sociale in tutte le sedi e organizzazioni competenti a livello regionale, multilaterale e internazionale.

Articolo 424

L'Ucraina provvede al graduale ravvicinamento al diritto, alle norme e alle pratiche dell'UE in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità, secondo quanto enunciato nell'allegato XL del presente accordo.

Articolo 425

Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 21, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

CAPO 22

Sanità pubblica

Articolo 426

Le Parti sviluppano la cooperazione nel settore della sanità pubblica, allo scopo di innalzare il livello della salute pubblica, della sicurezza e della protezione della salute umana quale presupposto dello sviluppo sostenibile e della crescita economica.

▼B

Articolo 427

1. La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori:

a) il rafforzamento del sistema di sanità pubblica ucraino e della sua capacità, soprattutto mediante l'attuazione di riforme, l'ulteriore sviluppo dell'assistenza sanitaria di base e la formazione del personale;

b) la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, quali l'HIV/AIDS e la tubercolosi, una maggiore preparazione per far fronte ai focolai di malattie ad alta patogenicità e l'attuazione del Regolamento sanitario internazionale;

c) la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche, la promozione di stili di vita sani, l'attenzione ai principali determinanti della salute e ai principali problemi sanitari, quali la salute materno-infantile, la salute mentale, l'alcoolismo, la tossicodipendenza e il tabagismo, anche dando attuazione alla convenzione quadro per la lotta al tabagismo del 2003;

d) la qualità e la sicurezza delle sostanze di origine umana, come il sangue, i tessuti e le cellule;

e) l'informazione e le conoscenze nel campo della salute, anche per quanto concerne l'approccio denominato "La salute in tutte le politiche" ("*health in all policies*").

2. A tal fine, le Parti si scambiano i dati e le migliori pratiche e intraprendono azioni congiunte, anche sulla base dell'approccio "La salute in tutte le politiche" e attraverso la progressiva integrazione dell'Ucraina nelle reti europee nel campo della sanità pubblica.

Articolo 428

L'Ucraina procede al graduale ravvicinamento della sua legislazione e delle sue pratiche ai principi dell'*acquis* dell'UE, in particolare per quanto concerne le malattie trasmissibili, il sangue, i tessuti e le cellule, nonché il tabacco. Un elenco dell'*acquis* dell'UE selezionato è incluso nell'allegato XLI del presente accordo.

Articolo 429

Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 22, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

CAPO 23

Istruzione, formazione e gioventù

Articolo 430

Nel pieno rispetto della responsabilità delle Parti per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche, le Parti promuovono

▼B

la cooperazione nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù per migliorare la comprensione reciproca, promuovere il dialogo interculturale e rafforzare la conoscenza delle rispettive culture.

Articolo 431

Le Parti si impegnano a intensificare la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore, soprattutto allo scopo di:

a) riformare e ammodernare i sistemi di istruzione superiore;

b) promuovere, nel campo dell'istruzione superiore, la convergenza che deriva dal processo di Bologna;

c) migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore;

d) intensificare la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore;

e) rafforzare la capacità degli istituti di istruzione superiore;

f) incrementare la mobilità degli studenti e dei docenti. Nel campo dell'istruzione, un'attenzione particolare sarà prestata alla cooperazione finalizzata a facilitare l'accesso all'istruzione superiore.

Articolo 432

Le Parti si adoperano per un maggiore scambio di informazioni e competenze al fine di incoraggiare una cooperazione più stretta nel campo dell'istruzione e formazione professionale, soprattutto nell'ottica di:

a) sviluppare sistemi di istruzione e formazione professionale e corsi di perfezionamento professionale durante la vita lavorativa che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro in evoluzione;

b) istituire un quadro nazionale per migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, ove possibile sulla base dell'esperienza dell'UE.

Articolo 433

Le Parti esaminano la possibilità di sviluppare la cooperazione in altri ambiti, quali l'istruzione secondaria, l'istruzione a distanza e l'apprendimento permanente.

Articolo 434

Le Parti convengono di promuovere una cooperazione più stretta e lo scambio di esperienze nei settori della politica della gioventù e dell'istruzione non formale dei giovani, con l'obiettivo di:

a) favorire l'integrazione dei giovani nella società promuovendone la cittadinanza attiva e lo spirito di iniziativa;

▼B

b) aiutare i giovani ad acquisire conoscenze, abilità e competenze al di fuori dei sistemi di istruzione, anche attraverso il volontariato, e riconoscere il valore di tali esperienze;

c) rafforzare la cooperazione con i paesi terzi;

d) promuovere la cooperazione tra le organizzazioni giovanili ucraine e quelle dell'UE e dei suoi Stati membri;

e) promuovere stili di vita sani, concentrandosi in particolare sui giovani.

Articolo 435

Le Parti cooperano tenendo conto di quanto previsto dalle raccomandazioni elencate nell'allegato XLII del presente accordo.

Articolo 436

Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 23, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

CAPO 24

Cultura

Articolo 437

Le Parti si impegnano nella promozione della cooperazione culturale per rafforzare la comprensione reciproca e favorire gli scambi culturali, come pure della mobilità dell'arte e degli artisti dell'UE e dell'Ucraina.

Articolo 438

Le Parti incoraggiano il dialogo interculturale tra i cittadini e le organizzazioni che rappresentano la società civile organizzata e le istituzioni culturali dell'UE e dell'Ucraina.

Articolo 439

Le Parti cooperano strettamente nelle sedi internazionali competenti, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Consiglio d'Europa per sviluppare la diversità culturale e preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale.

Articolo 440

Le Parti si adoperano per condurre un dialogo politico regolare sulla cultura allo scopo di promuovere lo sviluppo delle industrie della cultura nell'UE e in Ucraina. A tal fine, le Parti danno corretta attuazione alla convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005.

▼B

CAPO 25

Cooperazione in materia di sport e attività fisica

Articolo 441

1. Le Parti cooperano nel settore dello sport e dell'attività fisica per concorrere allo sviluppo di uno stile di vita sano in tutte le fasce di età, promuovere le funzioni sociali e i valori educativi dello sport e combattere le minacce allo sport, quali il doping, le partite truccate, il razzismo e la violenza.

2. La cooperazione riguarda, in particolare, lo scambio di informazioni e di buone pratiche nei seguenti campi:

a) la promozione dell'attività fisica e dello sport attraverso il sistema scolastico, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e le organizzazioni non governative;

b) la partecipazione allo sport e l'attività fisica come mezzi in grado di contribuire a uno stile di vita sano e al benessere generale;

c) lo sviluppo di sistemi nazionali di competenze e qualifiche nel settore dello sport;

d) l'integrazione, attraverso lo sport, dei gruppi svantaggiati;

e) la lotta al doping;

f) la lotta alle partite truccate;

g) la sicurezza durante i principali eventi sportivi internazionali.

Articolo 442

Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 25, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

CAPO 26

Cooperazione con la società civile

Articolo 443

Le Parti promuovono la cooperazione con la società civile allo scopo di conseguire i seguenti obiettivi:

a) rafforzare i contatti e incoraggiare lo scambio reciproco di esperienze tra tutti i settori della società civile negli Stati membri dell'UE e in Ucraina;

b) coinvolgere le organizzazioni della società civile nell'attuazione e nel monitoraggio del presente accordo e nello sviluppo delle relazioni bilaterali tra UE e Ucraina;

▼B

c) garantire una migliore conoscenza e comprensione dell'Ucraina negli Stati membri dell'UE, anche per quanto riguarda la sua storia e la sua cultura;

d) garantire una migliore conoscenza e comprensione dell'Unione europea in Ucraina, anche per quanto riguarda i valori su cui è fondata, il suo funzionamento e le sue politiche.

Articolo 444

Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione tra le parti interessate delle loro rispettive società civili quale elemento integrante delle relazioni UE-Ucraina:

a) rafforzando i contatti e il reciproco scambio di esperienze tra le organizzazioni della società civile degli Stati membri dell'UE e dell'Ucraina soprattutto mediante seminari professionali, iniziative di formazione, ecc.;

b) agevolando lo sviluppo delle istituzioni e il consolidamento delle organizzazioni della società civile, tra l'altro attraverso attività di advocacy, reti informali, visite, seminari, ecc.;

c) dando ai rappresentanti ucraini la possibilità di familiarizzarsi con la procedura di consultazione e di dialogo tra le parti sociali e civili all'interno dell'UE, con l'obiettivo di integrare la società civile nel processo di elaborazione politica in Ucraina.

Articolo 445

Le questioni di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 26, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

CAPO 27

Cooperazione transfrontaliera e regionale

Articolo 446

Nel campo della politica regionale le Parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale relativa ai metodi di definizione e di attuazione delle politiche regionali, tra cui il partenariato e la governance a più livelli, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate e alla cooperazione territoriale. Vengono così istituiti canali di comunicazione e si rafforza lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali, regionali e locali, gli attori socioeconomici e la società civile.

Articolo 447

Le Parti sostengono e rafforzano il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nella cooperazione transfrontaliera e regionale e nelle relative strutture di gestione. L'obiettivo è intensificare la cooperazione mediante

▼B

l'istituzione di un quadro legislativo adeguato, sostenere e sviluppare le misure di rafforzamento delle capacità e promuovere il rafforzamento delle reti economiche e di impresa a livello transfrontaliero e regionale.

Articolo 448

Le Parti rafforzano e incoraggiano lo sviluppo della dimensione transfrontaliera e regionale delle reti di trasporto, di energia e di comunicazione, della cultura, dell'istruzione, del turismo, della sanità e di altri ambiti disciplinati dal presente accordo che hanno un'incidenza sulla cooperazione transfrontaliera e regionale. Le Parti favoriscono, in particolare, lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera per quanto concerne l'ammodernamento, le dotazioni e il coordinamento dei servizi di emergenza.

Articolo 449

Le questioni di cui al titolo V (cooperazione economica e settoriale), capo 27, del presente accordo saranno oggetto di un dialogo regolare.

CAPO 28

Partecipazione alle agenzie e ai programmi dell'unione europea

Articolo 450

L'Ucraina può partecipare alle agenzie dell'UE operanti in campi che attengono all'attuazione del presente accordo e ad altre agenzie dell'UE, ove i relativi regolamenti istitutivi lo consentano e alle condizioni in essi stabilite. Per la partecipazione a ciascuna di queste agenzie e per fissare l'importo del suo contributo finanziario l'Ucraina conclude con l'UE accordi separati.

Articolo 451

L'Ucraina può partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Ucraina, conformemente alle rispettive disposizioni di adozione di tali programmi. La partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione avviene conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo III allegato riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione del 2010.

Articolo 452

L'UE informa l'Ucraina in merito all'istituzione di nuove agenzie dell'UE e di nuovi programmi dell'Unione e in merito a modifiche delle condizioni di partecipazione ai programmi dell'Unione e alle agenzie di cui agli articoli 450 e 451 del presente accordo.

▼B

TITOLO VI

COOPERAZIONE FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE

Articolo 453

L'Ucraina usufruisce di assistenza finanziaria attraverso i meccanismi e gli strumenti di finanziamento pertinenti dell'UE. L'assistenza finanziaria contribuirà alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo e sarà fornita conformemente agli articoli che seguono del presente accordo.

Articolo 454

I principi fondamentali dell'assistenza finanziaria sono stabiliti nei regolamenti che disciplinano gli strumenti finanziari dell'UE.

Articolo 455

Per l'assistenza finanziaria dell'UE i settori prioritari convenuti tra le Parti sono enunciati nei relativi programmi indicativi che riflettono le priorità strategiche concordate. Gli importi indicativi dell'assistenza stabiliti nei programmi indicativi tengono conto delle esigenze, delle capacità settoriali e dei progressi delle riforme dell'Ucraina.

Articolo 456

Per sfruttare al meglio le risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché l'assistenza dell'UE sia attuata in stretta collaborazione e in stretto coordinamento con gli altri paesi donatori, gli altri organismi donatori e le altre istituzioni finanziarie internazionali e nel rispetto dei principi internazionali sull'efficacia degli aiuti.

Articolo 457

La base giuridica, amministrativa e tecnica fondamentale dell'assistenza è stabilita nel quadro dei pertinenti accordi tra le Parti.

Articolo 458

Il Consiglio di associazione è informato dell'andamento e dell'attuazione dell'assistenza finanziaria e del suo impatto sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. A tal fine, gli organismi competenti delle Parti forniscono, su basi permanenti e reciproche, le opportune informazioni di monitoraggio e valutazione.

Articolo 459

1. Le Parti attuano l'assistenza secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'UE e dell'Ucraina, secondo quanto enunciato nell'allegato XLIII del presente accordo. Le Parti adottano misure effettive per prevenire e combattere la

▼B

frode, la corruzione e le altre attività illegali, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo.

2. A tal fine l'Ucraina procede anche al graduale ravvicinamento della sua legislazione conformemente alle disposizioni di cui all'allegato XLIV del presente accordo.

3. L'allegato XLIII del presente accordo si applica a ogni ulteriore accordo o strumento di finanziamento che dovesse essere concluso fra le Parti e a qualsiasi altro strumento di finanziamento dell'UE cui l'Ucraina possa essere associata, fatta salva ogni altra clausola aggiuntiva che disciplini le revisioni contabili, le verifiche sul posto, le ispezioni, i controlli e le misure antifrode, compresi quelli attuati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Corte dei conti europea.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

CAPO 1

Quadro istituzionale

Articolo 460

1. Il livello più alto del dialogo politico e strategico tra le Parti è il dialogo a livello di vertici, che si svolgono in linea di massima una volta l'anno. I vertici forniscono indicazioni generali per l'attuazione del presente accordo e in essi è discussa qualsiasi questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

2. A livello ministeriale, il dialogo politico e strategico regolare si svolge nell'ambito del Consiglio di associazione di cui all'articolo 461 del presente accordo e, di comune accordo, nel quadro di riunioni periodiche tra i rappresentanti delle Parti.

Articolo 461

1. È istituito un Consiglio di associazione, incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e attuazione del presente accordo e di esaminare periodicamente il funzionamento del presente accordo alla luce dei suoi obiettivi.

2. Il Consiglio di associazione si riunisce periodicamente a livello ministeriale, almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Il Consiglio di associazione si riunisce, di comune accordo, in tutte le formazioni necessarie.

3. Oltre a esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e attuazione del presente accordo, il Consiglio di associazione esamina le questioni di rilievo inerenti all'accordo e qualsiasi altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

▼B

Articolo 462

1. Il Consiglio di associazione è composto dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo dell'Ucraina, dall'altra.

2. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante dell'Ucraina.

4. Se del caso e previo comune accordo, altri organi parteciperanno in qualità di osservatori ai lavori del Consiglio di associazione.

Articolo 463

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere le decisioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune, se necessario anche con interventi a livello degli organi specifici istituiti in forza del presente accordo, per attuarle. Il Consiglio di associazione può anche formulare raccomandazioni. Adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le Parti, al termine delle rispettive procedure interne.

2. In linea con l'obiettivo del graduale ravvicinamento della legislazione dell'Ucraina a quella dell'Unione stabilito dal presente accordo, il Consiglio di associazione sarà la sede per lo scambio di informazioni sugli atti legislativi, vigenti e in preparazione, dell'Unione europea e dell'Ucraina e sulle misure di attuazione, applicazione e verifica della conformità.

3. Il Consiglio di associazione può, a tale scopo, aggiornare o modificare gli allegati del presente accordo, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'UE e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le Parti ritengano pertinenti, fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Articolo 464

1. È istituito un comitato di associazione che assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. La presente disposizione fa salve le competenze delle varie sedi del dialogo politico di cui all'articolo 5 del presente accordo.

2. Il comitato di associazione è composto da rappresentanti delle Parti, normalmente a livello di alti funzionari.

3. Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante dell'Ucraina.

▼B

Articolo 465

1. Il Consiglio di associazione stabilisce, nel regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di associazione, che è tra l'altro incaricato di preparare le riunioni del Consiglio di associazione. Il comitato di associazione si riunisce almeno una volta l'anno.

2. Il Consiglio di associazione può delegare suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione.

3. Il comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le Parti.

4. Il comitato di associazione si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Il comitato di associazione si riunisce in questa formazione almeno una volta l'anno.

Articolo 466

1. Il comitato di associazione è assistito dai sottocomitati istituiti in forza del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati od organi speciali in settori specifici ai fini dell'attuazione del presente accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento. Inoltre questi comitati e organi speciali possono discutere ogni questione che ritengano pertinente fatte salve le disposizioni specifiche del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

3. Il comitato di associazione può inoltre istituire sottocomitati per fare il punto dei progressi compiuti nel quadro dei dialoghi regolari di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale) del presente accordo.

4. I sottocomitati hanno il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Riferiscono regolarmente delle loro attività al comitato di associazione, in base alla necessità.

5. I sottocomitati istituiti in forza del titolo IV del presente accordo danno con suffiente anticipo comunicazione della data e dell'ordine del giorno delle riunioni al comitato di associazione nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 465, paragrafo 4, del presente accordo. Riferiscono delle loro attività nel corso di tutte le riunioni periodiche del comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui all'articolo 465, paragrafo 4, del presente accordo.

▼B

6. L'esistenza di sottocomitati non impedisce alle Parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato di associazione, istituito in applicazione dell'articolo 464 del presente accordo, anche nella formazione "Commercio".

Articolo 467

1. È istituito un comitato parlamentare di associazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento europeo e della Verkhovna Rada ucraina. Il comitato stabilisce la frequenza delle sue riunioni.

2. Il comitato parlamentare di associazione è composto da membri del Parlamento europeo e della Verkhovna Rada ucraina.

3. Il comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4. Il comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Parlamento europeo e della Verkhovna Rada ucraina, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

Articolo 468

1. Il comitato parlamentare di associazione può chiedere ogni informazione utile relativa all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione, che fornisce al comitato le informazioni richieste.

2. Il comitato parlamentare di associazione è informato delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione.

3. Il comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

4. Il comitato parlamentare di associazione può istituire sottocomitati parlamentari di associazione.

Articolo 469

1. Le Parti promuovono inoltre riunioni periodiche di rappresentanti delle loro società civili, per informarli e raccogliere contributi in merito all'attuazione del presente accordo.

2. È istituita una piattaforma della società civile, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del comitato economico e sociale europeo (CESE) e rappresentanti della società civile ucraina. La piattaforma stabilisce la frequenza delle sue riunioni.

3. La piattaforma della società civile adotta il proprio regolamento interno.

▼B

4. La piattaforma della società civile è presieduta a turno da un rappresentante del Comitato economico e sociale europeo (CESE) e da un rappresentante della società civile ucraina, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

Articolo 470

1. La piattaforma della società civile è informata delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione.

2. La piattaforma della società civile può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

3. Il comitato di associazione e il comitato parlamentare di associazione tengono regolarmente contatti con i rappresentanti della piattaforma della società civile per conoscerne il punto di vista sulla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

CAPO 2

Disposizioni generali e finali

Articolo 471

Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai suoi cittadini, i suoi organi giurisdizionali e amministrativi competenti a tutela dei loro diritti individuali e di proprietà.

Articolo 472

Misure connesse a interessi essenziali in materia di sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere le misure:

a) ritenute necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

b) relative alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o ad attività di ricerca, sviluppo o produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

▼B

Articolo 473

Non discriminazione

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale in esso contenuta:

a) le misure applicate dall'Ucraina nei confronti dell'Unione o degli Stati membri non devono dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o imprese;

b) le misure applicate dall'Unione o dagli Stati membri nei confronti dell'Ucraina non devono dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini ucraini, società o imprese ucraine.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 fanno salvo il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 474

Graduale ravvicinamento

In linea con gli obiettivi del presente accordo enunciati all'articolo 1, l'Ucraina procede al graduale ravvicinamento della sua legislazione al diritto dell'UE richiamato negli allegati da I a XLIV, sulla base degli impegni assunti ai titoli IV, V e VI del presente accordo e conformemente a quanto previsto da tali allegati. La presente disposizione fa salvi i principi e gli obblighi specifici in materia di ravvicinamento normativo previsti dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Articolo 475

Monitoraggio

1. Per monitoraggio si intende la valutazione continua dei progressi compiuti nell'attuazione e applicazione delle misure contemplate dal presente accordo.

2. Il monitoraggio comprende la valutazione – anche sotto i profili attuativo e applicativo – del ravvicinamento del diritto ucraino al diritto dell'Unione europea quale definito nel presente accordo. La valutazione può essere condotta singolarmente o, previo accordo, congiuntamente dalle Parti. Per facilitare il processo di valutazione, l'Ucraina comunica all'UE i progressi compiuti in materia di ravvicinamento, se del caso prima del termine dei periodi transitori stabiliti nell'accordo per il ravvicinamento ad atti normativi dell'UE. Il processo di comunicazione e valutazione, comprese le modalità delle valutazioni e la loro frequenza, tiene conto delle modalità specifiche definite nel presente accordo o delle decisioni degli organi istituzionali creati a norma del presente accordo.

3. Il monitoraggio può comprendere missioni in loco con la partecipazione di istituzioni, organi e organismi dell'UE, organismi non governativi, autorità di vigilanza, esperti indipendenti e altri soggetti, a seconda della necessità.

▼B

4. I risultati delle attività di monitoraggio, compresa la valutazione del ravvicinamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono discussi in tutti i comitati o organi competenti istituiti in forza del presente accordo. Questi comitati e organi possono adottare, all'unanimità, raccomandazioni congiunte che sono trasmesse al Consiglio di associazione.

5. Se le Parti convengono che le misure necessarie contemplate dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sono state attuate e vengono applicate, il Consiglio di associazione, in virtù dei poteri ad esso conferiti dall'articolo 463 del presente accordo, decide un'ulteriore apertura del mercato, secondo quanto definito nel titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

6. Alle raccomandazioni congiunte di cui al paragrafo 4 del presente articolo trasmesse al Consiglio di associazione o alla mancata adozione di tali raccomandazioni non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie definita nel titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Alle decisioni adottate dall'organo istituzionale competente o alla mancata adozione di tali decisioni non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie definita nel titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Articolo 476

Adempimento degli obblighi

1. Le Parti adottano ogni misura di natura generale o specifica necessaria per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi contemplati.

2. Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse, per discutere le questioni inerenti all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del presente accordo e ad altri aspetti pertinenti delle loro relazioni.

3. Ciascuna delle Parti sottopone al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del presente accordo conformemente all'articolo 477 del presente accordo. Il Consiglio di associazione può risolvere le controversie mediante una decisione vincolante.

Articolo 477

Risoluzione delle controversie

1. Qualora fra le Parti insorga una controversia in merito all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del presente accordo, una Parte presenta all'altra Parte e al Consiglio di associazione una richiesta formale di risoluzione della controversia. Con disciplina in deroga, le controversie relative all'interpretazione, attuazione o applicazione in buona fede del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sono soggette unicamente alla disciplina del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

▼B

2. Le Parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del Consiglio di associazione e degli altri organi competenti di cui agli articoli 461, 465 e 466 del presente accordo per pervenire nel più breve tempo possibile a una soluzione reciprocamente accettabile.

3. Le Parti forniscono al Consiglio di associazione e agli altri organi competenti tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione.

4. La controversia, finché non sia stata risolta, è discussa in ogni riunione del Consiglio di associazione. Una controversia è considerata risolta quando il consiglio di associazione adotta una decisione vincolante per dirimere la controversia a norma dell'articolo 476, paragrafo 3, del presente accordo o quando dichiara che la controversia si è conclusa. Consultazioni in merito a una controversia possono inoltre tenersi durante qualsiasi riunione del comitato di associazione o di qualsiasi altro organo competente di cui agli articoli 461, 465, e 466 del presente accordo, secondo quanto concordato tra le Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.

5. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

Articolo 478

Misure appropriate in caso di mancato adempimento degli obblighi

1. Una Parte può adottare le misure appropriate se la questione non è risolta entro tre mesi dalla data della notifica di una richiesta formale di risoluzione della controversia a norma dell'articolo 477 del presente accordo e se la Parte attrice continua a ritenere che l'altra Parte non abbia adempiuto un obbligo che ad essa incombe in forza del presente accordo. Il requisito di un periodo di tre mesi per le consultazioni non si applica ai casi eccezionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2. Nella scelta delle misure appropriate, si privilegiano quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo. Salvo nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tali misure non possono comprendere la sospensione dei diritti o degli obblighi previsti dal presente accordo, richiamati al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Le misure sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni a norma dell'articolo 476, paragrafo 2, del presente accordo e formano oggetto delle procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'articolo 476, paragrafo 3, e dell'articolo 477 del presente accordo.

3. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano:

a) la denuncia dell'accordo non autorizzata dalle norme generali di diritto internazionale; o

b) la violazione, ad opera dell'altra Parte, di uno degli elementi essenziali del presente accordo di cui all'articolo 2 del presente accordo.

▼B

Articolo 479

Relazione con altri accordi

1. L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994 ed entrato in vigore il 1º marzo 1998 è abrogato unitamente ai relativi protocolli.

2. L'accordo di associazione sostituisce l'accordo sopracitato. I riferimenti all'accordo sopracitato in tutti gli altri accordi tra le Parti si intendono fatti al presente accordo.

3. Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, esso non pregiudica i diritti loro garantiti da accordi in vigore che vincolano uno o più Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

4. Gli accordi in vigore relativi a specifici settori di cooperazione che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientranti in un quadro istituzionale comune.

5. Le Parti possono completare il presente accordo mediante la conclusione di accordi specifici in qualsiasi settore rientrante nel suo campo di applicazione. Tali accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.

6. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né il presente accordo né qualsiasi azione intrapresa in applicazione dello stesso pregiudicano in alcun modo la competenza degli Stati membri ad avviare con l'Ucraina attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, con l'Ucraina nuovi accordi di cooperazione.

Articolo 480

Allegati e protocolli

Gli allegati e i protocolli del presente accordo ne fanno parte integrante.

Articolo 481

Durata

1. Il presente accordo è concluso per una durata illimitata. Le Parti provvedono a un riesame complessivo della realizzazione degli obiettivi del presente accordo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e in qualsiasi momento previo reciproco consenso.

2. Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile decorsi sei mesi dal ricevimento della notifica.

▼B

Articolo 482

Definizione delle Parti

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'Unione o i suoi Stati membri o l'Unione e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze definite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. Se del caso, si intende l'Euratom, secondo le sue competenze a norma del trattato Euratom.

Articolo 483

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altra, al territorio dell'Ucraina.

Articolo 484

Depositario dell'accordo

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

Articolo 485

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, e i testi in ciascuna di queste lingue fanno ugualmente fede.

Articolo 486

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti in conformità alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

3. In deroga al paragrafo 2, l'Unione e l'Ucraina convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo nelle parti specificate dall'Unione, secondo quanto contemplato al paragrafo 4 del presente articolo, conformemente alle rispettive legislazioni e alle loro procedure interne applicabili.

▼B

4. L'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto:

— la notifica dell'Unione relativa al completamento delle procedure a tal fine necessarie, con l'indicazione delle parti dell'accordo che si applicano in via provvisoria; e

— il deposito dello strumento di ratifica, da parte dell'Ucraina, conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile.

5. Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo, allegati e protocolli compresi, i riferimenti alla "data di entrata in vigore del presente accordo" contenuti in tali disposizioni si intendono fatti alla "data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria", conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Durante il periodo transitorio, le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994 ed entrato in vigore il 1º marzo 1998 continuano ad applicarsi se e in quanto non interessate dall'applicazione provvisoria del presente accordo.

7. Ciascuna Parte può notificare per iscritto al depositario la volontà di porre fine all'applicazione provvisoria del presente accordo. La cessazione dell'applicazione provvisoria ha effetto dalla data in cui il depositario ne riceve notifica.

▼B

Съставено в Брюксел на двадесет и първи март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého prvního března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty first day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt et un mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset prvog ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit pirmajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának huszonegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u għoxrin jum ta' Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și unu martie două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho prvého marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enaindvajsetega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta mars tjugohundrafjorton.

Учинено у м. Брюссель двадцять першого березня дві тисячі чотирнадцятого року.

▼B

Подписано по отношение на преамбюла, член 1 и дялове I, II и VII на Споразумението.

Firmado por lo que se refiere al preámbulo, el artículo 1 y los títulos I, II y VII del Acuerdo.

Podepsána preambule, článek 1, hlavy I, II a VII dohody.

Undertegnet for så vidt angår præamblen, artikel 1 og afsnit I, II og VII i aftalen.

Unterzeichnet in Bezug auf die Präambel, den Artikel 1 sowie die Titel I, II und VII des Abkommens.

Alla kirjutatud lepingu preambuli, artikli 1 ning I, II ja VII jaotise osas.

Υπεγράφη όσον αφορά το προοίμιο, το άρθρο 1 και τους τίτλους I, II και VII της Συμφωνίας.

Signed as regards the Preamble, Article 1 and Titles I, II, and VII of the Agreement.

Signé en ce qui concerne le préambule, l'article 1 et les titres I, II et VII de l'accord.

Potpisano što se tiče preambule, članka 1. i glavâ I., II. i VII. Sporazuma.

Firmato per quanto riguarda il preambolo, l'articolo 1 e i titoli I, II e VII dell'accordo.

Parakstīts attiecībā uz nolīguma preambulu, 1. pantu un I, II un VII sadaļu.

Pasirašyta, kiek tai susiję su Susitarimo preambule, 1 straipsniu ir I, II ir VII antraštinėmis dalimis.

A megállapodás a preambulum, az 1. cikk és az I., II. és VII. cím tekintetében aláírva.

Iffirmat fir-rigward tal-Preambolu, l-Artikolu 1 u t-Titoli I, II, u VII tal-Ftehim.

Ondertekend wat betreft de preambule, artikel 1 en de titels I, II en VII van de Overeenkomst.

Podpisano w odniesieniu do preambuły, artykułu 1 oraz tytułu I, II i VII układu.

Assinado no que se refere ao Preâmbulo, ao artigo 1º e aos Títulos I, II e VII do Acordo.

Semnat în ceea ce privește preambulul, articolul 1 și titlurile I, II și VII din acord.

Podpísané, pokiaľ ide o preambulu, článok 1 a hlavy I, II a VII dohody.

Podpisano, kar zadeva preambulo, člen 1 ter naslove I, II in VII Sporazuma.

Allekirjoitettu sopimuksen johdanto-osan, 1 artiklan sekä I, II ja VII osaston osalta.

Undertecknat i fråga om ingressen, artikel 1 och avdelningarna I, II och VII i avtalet.

Підписано стосовно Преамбули, Статті 1 та Розділів I, II і VII Угоди.

▼B

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

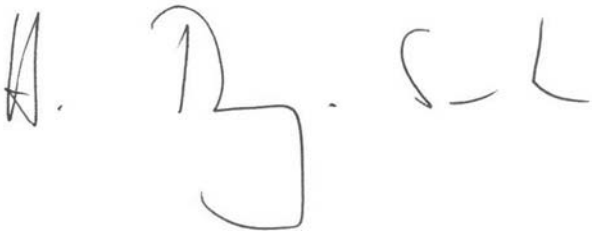

Für die Bundesrepublik Deutschland

▼B

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

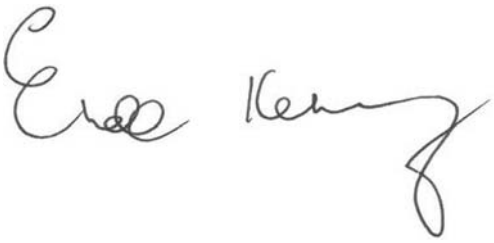

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

▼B

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

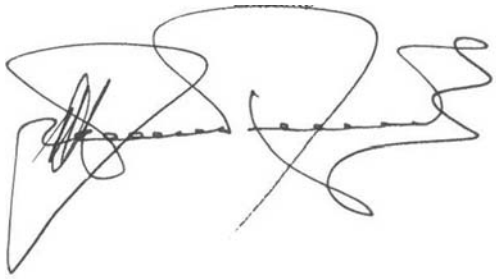

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

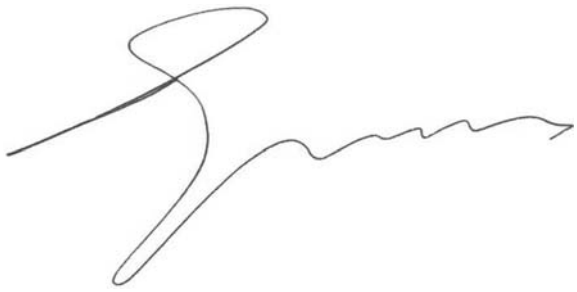

▼B

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

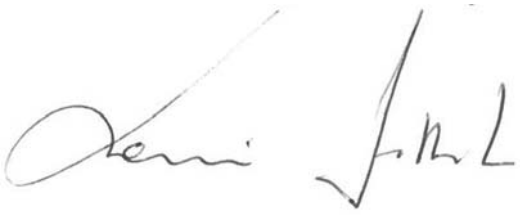

Magyarország részéről

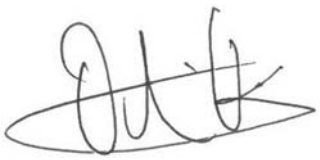

Għar-Repubblika ta' Malta

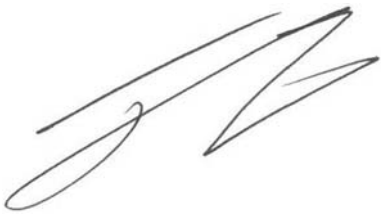

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

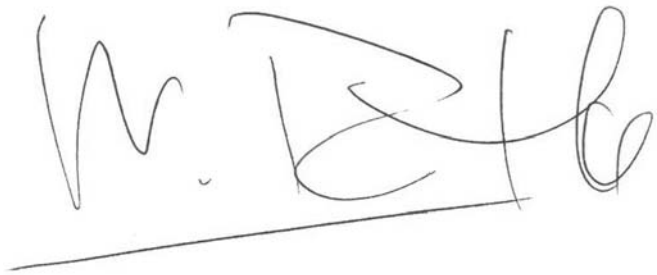

Für die Republik Österreich

▼B

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

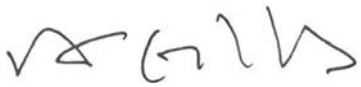

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

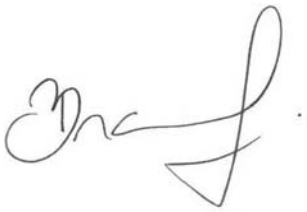

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

▼B

För Konungariket Sveriges

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

▼B

За Европейската общност за атомна енергия
Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
Za Evropské společenství pro atomovou energii
For Det Europæiske Atomenergifællesskab
Für die Europäische Atomgemeinschaft
Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
For the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Za Europsku zajednicu za atomsku energiju
Per la Comunità europea dell'energia atomica
Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –
Europos atominės energijos bendrijos vardu
Az Európai Atomenergia-közösség részéről
F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika
Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
Za Evropsko skupnost za atomsko energtjo
Euroopan atomienergiajärjestön puolesta
För Europeiska atomenergigemenskapen

За Україну

▼B

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATI DEL TITOLO IV

Allegato I-A del capo 1	Eliminazione dei dazi doganali
Appendice A	Contingenti tariffari globali indicativi relativi alle importazioni nell'UE
Appendice B	Contingenti tariffari globali indicativi relativi alle importazioni in Ucraina
Appendice C	Appendice C dell'allegato I-A del capo 1 del Titolo IV dell'accordo Eliminazione dei dazi doganali Tabelle di eliminazione dei dazi delle parti per le merci originarie dell'altra parte
Allegato I-B del capo 1	Condizioni aggiuntive per il commercio di oggetti da rigattiere
Allegato I-C	Tabelle di eliminazione dei dazi all'esportazione
Allegato I-D	Misure di salvaguardia per i dazi all'esportazione
Allegato II del capo 2	Misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto di persone
Allegato III del capo 3	Elenco della normativa interessata dall'allineamento e relativo calendario di attuazione
Allegato IV del capo 4	Settori interessati
Allegato IV-A del capo 4	Misure SPS
Allegato IV-B del capo 4	Norme relative al benessere degli animali
Allegato IV-C del capo 4	Altre misure
Allegato IV-D del capo 4	Misure da includere dopo il ravvicinamento della normativa
Allegato V del capo 4	Strategia complessiva per l'attuazione del presente capo
Allegato VI del capo 4	Elenco delle malattie degli animali, delle malattie connesse all'acquacoltura e degli organismi nocivi regolamentati soggetti a notifica rispetto ai quali possono essere riconosciute regioni indenni
Allegato VI-A del capo 4	Malattie degli animali e dei pesci soggette a notifica, per le quali viene riconosciuto lo status delle Parti e possono essere adottate decisioni di regionalizzazione

▼B

Allegato VI-B del capo 4	Riconoscimento dello status concernente gli organismi nocivi, delle zone indenni o delle zone protette
Allegato VII del capo 4	Regionalizzazione/zonizzazione, zone riconosciute indenni da organismi nocivi e zone protette
Allegato VIII del capo 4	Approvazione provvisoria degli stabilimenti
Allegato IX del capo 4	Processo di determinazione dell'equivalenza
Allegato X del capo 4	Orientamenti per l'espletamento delle verifiche
Allegato XI del capo 4	Controlli all'importazione e diritti d'ispezione
Allegato XII del capo 4	Certificazione
Allegato XIII del capo 4	Questioni in sospeso
Allegato XIV del capo 4	Compartimentalizzazione
Allegato XV del capo 5	Ravvicinamento della normativa doganale
Allegato XVI del capo 6	Elenco di riserve relative allo stabilimento; elenco di impegni relativi alla fornitura transfrontaliera di servizi; elenco di riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti
Allegato XVI-A del capo 6	Riserve dell'UE relative allo stabilimento
Allegato XVI-B del capo 6	Elenco di impegni relativi ai servizi transfrontalieri
Allegato XVI-C del capo 6	Riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti (Parte UE)
Allegato XVI-D del capo 6	Riserve dell'Ucraina relative allo stabilimento
Allegato XVI-E del capo 6	Impegni dell'Ucraina relativi ai servizi transfrontalieri

▼B

Allegato XVI-F del capo 6	Riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti (Ucraina)
Allegato XVII	Ravvicinamento normativo
Appendice XVII-1	Adattamenti orizzontali e norme procedurali
Appendice XVII-2	Norme applicabili ai servizi finanziari
Appendice XVII-3	Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione
Appendice XVII-4	Norme applicabili ai servizi postali e di corriere
Appendice XVII-5	Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale
Appendice XVII-6	Disposizioni relative al monitoraggio
Allegato XVIII del capo 6	Centri di informazione
Allegato XIX del capo 6	Elenco indicativo dei mercati rilevanti di prodotti e servizi dell'UE da analizzare conformemente all'articolo 116
Allegato XX del capo 6	Elenco indicativo dei mercati rilevanti dell'Ucraina da analizzare conformemente all'articolo 116
Allegato XXI del capo 8	Appalti pubblici
Allegato XXI-A del capo 8	Calendario indicativo per la riforma istituzionale, il ravvicinamento normativo e l'accesso al mercato
Allegato XXI-B del capo 8	Elementi di base della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici (Fase 2)
Allegato XXI-C del capo 8	Elementi di base della direttiva 89/665/CEE del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione

▼B

	degli appalti pubblici di forniture e di lavori (direttiva 89/665/CEE) modificata dalla direttiva 2007/66/CE del parlamento europeo e del consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/cee e 92/13/CEE del consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (direttiva 2007/66/CE) e dalla direttiva 2014/23/UE del parlamento europeo e del consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (direttiva 2014/23/UE) (Fase 2)
Allegato XXI-D del capo 8	Elementi di base della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (Fase 3)
Allegato XXI-E del capo 8	Elementi di base della direttiva 92/13/CEE del consiglio del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (direttiva 92/13/CEE) modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE (Fase 3)
Allegato XXI-F del capo 8	I. Altri elementi non obbligatori della direttiva 2014/24/UE (Fase 4)
	II. Elementi non obbligatori della direttiva 2014/23/UE (Fase 4)

▼B

Allegato XXI-G del capo 8	I. Altri elementi obbligatori della direttiva 2014/24/UE (Fase 4)
	II. Elementi obbligatori della direttiva 2014/23/UE (Fase 4)
Allegato XXI-H del capo 8	Altri elementi della direttiva 89/665/CEE modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE (Fase 4)
Allegato XXI-I del capo 8 (Fase 5)	I. Altri elementi obbligatori della direttiva 2014/25/UE
	II. Altri elementi non obbligatori della direttiva 2014/25/UE
Allegato XXI-J del capo 8	Altri elementi della direttiva 92/13/CEE modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE (Fase 5)
Allegato XXI-K del capo 8	I. Disposizioni della direttiva 2014/24/UE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento
	II. Disposizioni della direttiva 2014/23/UE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento
Allegato XXI-L del capo 8	Disposizioni della direttiva 2014/25/UE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento
Allegato XXI-M del capo 8	Disposizioni della direttiva 89/665/CEE modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento
Allegato XXI-N del capo 8	Disposizioni della direttiva 92/13/CEE modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento

▼B

Allegato XXI-O del capo 8	Ucraina: elenco indicativo dei temi di cooperazione
Allegato XXI-P del capo 8	Soglie
Allegato XXII-A del capo 9	Indicazioni geografiche – Legislazione delle Parti ed elementi per la registrazione e il controllo
Allegato XXII-B del capo 9	Indicazioni geografiche – Criteri da prevedere nella procedura di opposizione
Allegato XXII-C del capo 9	Indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 202, paragrafo 3, del presente accordo
Allegato XXII-D del capo 9	Indicazioni geografiche di vini, vini aromatizzati e bevande spiritose di cui all'articolo 202, paragrafi 3 e 4, del presente accordo
Allegato XXIII del capo 10	Glossario dei termini
Allegato XXIV del capo 14	Regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie
Allegato XXV del capo 15	Codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori

ALLEGATI DEL TITOLO V

Allegato XXVI del capo 1	Cooperazione in materia di energia, incluse le questioni nucleari
Allegato XXVII del capo 1	Cooperazione in materia di energia, incluse le questioni nucleari
Allegato XXVIII del capo 4	Fiscalità
Allegato XXIX del capo 5	Statistiche
Allegato XXX del capo 6	Ambiente
Allegato XXXI del capo 6	Ambiente
Allegato XXXII del capo 7	Trasporti
Allegato XXXIII del capo 7	Trasporti
Allegato XXXIV del capo 13	Diritto societario, governo societario, contabilità e revisione contabile

▼B

Allegato XXXV del capo 13	Diritto societario, governo societario, contabilità e revisione contabile
Allegato XXXVI del capo 13	Diritto societario, governo societario, contabilità e revisione contabile
Allegato XXXVII del capo 15	Politica in materia di audiovisivi
Allegato XXXVIII del capo 17	Agricoltura e sviluppo rurale
Allegato XXXIX del capo 20	Protezione dei consumatori
Allegato XL del capo 21	Cooperazione in materia di occupazione, politica sociale e pari opportunità
Allegato XLI del capo 22	Sanità pubblica
Allegato XLII del capo 23	Istruzione, formazione e gioventù

ALLEGATI DEL TITOLO VI

Allegato XLIII del titolo VI	Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode
Allegato XLIV del titolo VI	Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode

PROTOCOLLI

Protocollo I	Protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Protocollo II	Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale
Protocollo III	Protocollo relativo a un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali per la partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

▼B

ALLEGATI DEL TITOLO IV: COMMERCIO E QUESTIONI LEGATE AL COMMERCIO

ALLEGATO I-A DEL CAPO 1

ELIMINAZIONE DEI DAZI DOGANALI

Tariffe doganali dell'Ucraina

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
I	SEZIONE I - ANIMALI VIVI; PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE		
01	CAPITOLO 1 - ANIMALI VIVI		
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:		
0101 10	– riproduttori di razza pura:		
0101 10 10 00	– – Cavalli	0	0
0101 10 90 00	– – altri	0	0
0101 90	– altri:		
	– – Cavalli:		
0101 90 11 00	– – – destinati alla macellazione	5	5
0101 90 19 00	– – – altri	5	5
0101 90 30 00	– – Asini	5	5
0101 90 90 00	– – Muli e bardotti	5	5
0102	Animali vivi della specie bovina:		
0102 10	– riproduttori di razza pura:		
0102 10 10 00	– – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)	0	0
0102 10 30 00	– – Vacche	0	0
0102 10 90 00	– – altri	0	0
0102 90	– altri:		
	– – delle specie domestiche:		
0102 90 05 00	– – – di peso inferiore o uguale a 80 kg	5	3
	– – – di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:		
0102 90 21 00	– – – – destinati alla macellazione	5	3
0102 90 29 00	– – – – altri	5	3
	– – – di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg:		
0102 90 41 00	– – – – destinati alla macellazione	5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0102 90 49 00	– – – – altri	15	7
	– – – di peso superiore a 300 kg:		
	– – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):		
0102 90 51 00	– – – – – destinate alla macellazione	5	3
0102 90 59 00	– – – – – altre	5	3
	– – – – Vacche:		
0102 90 61 00	– – – – – destinate alla macellazione	5	3
0102 90 69 00	– – – – – altre	5	3
	– – – – altri:		
0102 90 71 00	– – – – – Destinati alla macellazione	5	3
0102 90 79 00	– – – – – altri	5	3
0102 90 90 00	– – altri	5	3
0103	Animali vivi della specie suina:		
0103 10 00 00	– riproduttori di razza pura	0	0
	– altri:		
0103 91	– – di peso inferiore a 50 kg:		
0103 91 10 00	– – – delle specie domestiche	5	Riduzione del 50 % in 7 anni
0103 91 90 00	– – – altri	5	7
0103 92	– – di peso uguale o superiore a 50 kg:		
	– – – delle specie domestiche:		
0103 92 11 00	– – – – Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg	8	7
0103 92 19 00	– – – – altri	8	Riduzione del 50 % in 7 anni
0103 92 90 00	– – – altri	8	7
0104	Animali vivi delle specie ovina o caprina:		
0104 10	– della specie ovina:		
0104 10 10 00	– – riproduttori di razza pura	0	0
	– – altri:		
0104 10 30 00	– – – Agnelli (non ancora usciti dall'anno)	2	3
0104 10 80 00	– – – altri	2	3
0104 20	– della specie caprina:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0104 20 10 00	– – riproduttori di razza pura	2	0
0104 20 90 00	– – altri	2	5
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone, vivi, delle specie domestiche:		
	– di peso inferiore o uguale a 185 g:		
0105 11	– – Galli e galline:		
	– – – Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:		
0105 11 11 00	– – – – Razze ovaiole	0	0
0105 11 19 00	– – – – altri	0	0
	– – – altri:		
0105 11 91 00	– – – – Razze ovaiole	0	0
0105 11 99 00	– – – – altri	0	0
0105 12 00 00	– – Tacchine e tacchini	2	7
0105 19	– – altri:		
0105 19 20 00	– – – Oche	2	3
0105 19 90 00	– – – Anatre e faraone	2	3
	– altri:		
0105 94 00	– – Galli e galline:		
0105 94 00 10	– – – Polli di 90-120 giorni	0	0
0105 94 00 90	– – – altri	10	5
0105 99	– – altri:		
0105 99 10 00	– – – Anatre	10	5
0105 99 20 00	– – – Oche	10	5
0105 99 30 00	– – – Tacchini e tacchine	10	5
0105 99 50 00	– – – Faraone	10	5
0106	Altri animali vivi:		
	– Mammiferi:		
0106 11 00	– – Primati:		
0106 11 00 10	– – – destinati ai giardini zoologici	0	0
0106 11 00 90	– – – altri	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0106 12 00	– – Balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni):		
0106 12 00 10	– – – destinati ai giardini zoologici	0	0
0106 12 00 90	– – – altri	10	3
0106 19	– – altri:		
0106 19 10 00	– – – Conigli domestici	10	3
0106 19 90	– – – altri:		
0106 19 90 10	– – – destinati ai giardini zoologici	0	0
0106 19 90 90	– – – – altri	10	0
0106 20 00	– Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine):		
0106 20 00 10	– – destinati ai giardini zoologici	0	0
0106 20 00 90	– – altri	10	3
	– Uccelli:		
0106 31 00	– – Uccelli rapaci:		
0106 31 00 10	– – – destinati ai giardini zoologici	0	0
0106 31 00 90	– – – altri	10	3
0106 32 00	– – Psittaciformi (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua):		
0106 32 00 10	– – – destinati ai giardini zoologici	0	0
0106 32 00 90	– – – altri	10	3
0106 39	– – altri:		
0106 39 10	– – – Piccioni:		
0106 39 10 10	– – – – destinati ai giardini zoologici	0	0
0106 39 10 90	– – – – altri	10	3
0106 39 90	– – – altri:		
0106 39 90 10	– – – – destinati ai giardini zoologici	0	0
0106 39 90 90	– – – – altri	10	3
0106 90 00	– altri:		
0106 90 00 10	– – destinati ai giardini zoologici	0	0
0106 90 00 90	– – Altri	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
02	CAPITOLO 2 - CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI		
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:		
0201 10 00 00	– in carcasse o mezzene	15	3
0201 20	– altri pezzi non disossati:		
0201 20 20 00	– – Quarti detti "compensati"	15	3
0201 20 30 00	– – Busti e quarti anteriori	15	3
0201 20 50 00	– – Selle e quarti posteriori	15	3
0201 20 90 00	– – altri	15	Riduzione del 50 % in 7 anni
0201 30 00 00	– disossate	15	3
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate:		
0202 10 00 00	– in carcasse o mezzene	15	3
0202 20	– altri pezzi non disossati:		
0202 20 10 00	– – Quarti detti "compensati"	15	3
0202 20 30 00	– – Busti e quarti anteriori	15	3
0202 20 50 00	– – Selle e quarti posteriori	15	3
0202 20 90 00	– – altri	15	Riduzione del 50 % in 7 anni
0202 30	– disossati:		
0202 30 10 00	– – Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	15	3
0202 30 50 00	– – Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket"	15	Riduzione del 20 % in 5 anni
0202 30 90 00	– – altri	15	Riduzione del 50 % in 7 anni
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:		
	– Fresche o refrigerate:		
0203 11	– – in carcasse o mezzene:		
0203 11 10 00	– – – di animali ella specie suina domestica	12	CT di carne suina (10 000 t espresse in peso netto) + CT supplementare di carne suina (10 000 t espresse in peso netto)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0203 11 90 00	– – – altre	12	CT di carne suina (10 000 t espresse in peso netto)
0203 12	– – Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:		
	– – – di animali della specie suina domestica:		
0203 12 11 00	– – – – Prosciutti e loro pezzi	12	CT di carne suina (10 000 t espresse in peso netto)
0203 12 19 00	– – – – Spalle e loro pezzi	12	CT di carne suina (10 000 t espresso in peso netto) + CT supplementare di carne suina (10 000 t espresso in peso netto)
0203 12 90 00	– – – altri	12	CT di carne suina (10 000 t espresse in peso netto)
0203 19	– – altri:		
	– – – di animali della specie suina domestica:		
0203 19 11 00	– – – – Parti anteriori e loro pezzi	12	CT di carne suina (10 000 t espresse in peso netto) + CT supplementare di carne suina (10 000 t espresse in peso netto)
0203 19 13 00	– – – – Lombate e loro pezzi	12	CT di carne suina (10 000 t espresse in peso netto)
0203 19 15 00	– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi	12	CT di carne suina (10 000 t espresse in peso netto) + CT supplementare di carne suina (10 000 t espresse in peso netto)e
	– – – – altre:		
0203 19 55 00	– – – – – disossate	12	CT di carne suina (10 000 t espresse in peso netto)
0203 19 59 00	– – – – – altre	12	CT di carne suina (10 000 t espresse in peso netto) + CT supplementare di carne suina (10 000 t espresse in peso netto)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0203 19 90 00	– – – altre	12	CT di carne suina (10 000 t espresse in peso netto)
	– congelate:		
0203 21	– – in carcasse o mezzene:		
0203 21 10 00	– – – di animali della specie suina domestica	10	CT di carne suina (10 000 t espresse in peso netto) + CT supplementare di carne suina (10 000 t espresse in peso netto)
0203 21 90 00	– – – Altre	10	CT di carne suina (10 000 t espresse in peso netto)
0203 22	– – Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:		
	– – – di animali della specie suina domestica:		
0203 22 11 00	– – – – Prosciutti e loro pezzi	10	CT di carne suina (10 000 t espresse in peso netto)
0203 22 19 00	– – – – Spalle e loro pezzi	10	CT di carne suina (10 000 t espresse in peso netto) + CT supplementare di carne suina (10 000 t espresse in peso netto)
0203 22 90 00	– – – altri	10	CT di carne suina (10 000 t espresse in peso netto)
0203 29	– – altri:		
	– – – di animali della specie suina domestica:		
0203 29 11 00	– – – – Parti anteriori e loro pezzi	10	CT di carne suina (10 000 t espresse in peso netto) + CT supplementare di carne suina (10 000 t espresse in peso netto)
0203 29 13 00	– – – – Lombate e loro pezzi	10	CT di carne suina (10 000 t espresse in peso netto)
0203 29 15 00	– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi	10	CT di carne suina (10 000 t espresse in peso netto) + CT supplementare di carne suina (10 000 t espresse in peso netto)
	– – – – altre:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0203 29 55 00	– – – – – disossate	10	CT di carne suina (10 000 t espresse in peso netto)
0203 29 59 00	– – – – – altre	10	CT di carne suina (10 000 t espresse in peso netto) + CT supplementare di carne suina (10 000 t espresse in peso netto)
0203 29 90 00	– – – altre	10	CT di carne suina (10 000 t espresse in peso netto)
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:		
0204 10 00 00	– Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate	10	3
	– Altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:		
0204 21 00 00	– – in carcasse o mezzene	10	5
0204 22	– – in altri pezzi non disossati:		
0204 22 10 00	– – – Busto o mezzo busto	10	3
0204 22 30 00	– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	10	5
0204 22 50 00	– – – Coscia o mezza coscia	10	5
0204 22 90 00	– – – altri	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0204 23 00 00	– – disossati	10	3
0204 30 00 00	– Carcasse e mezzene di agnello, congelate	10	3
	– Altre carni di animali della specie ovina, congelate:		
0204 41 00 00	– – in carcasse o mezzene	10	3
0204 42	– – in altri pezzi non disossati:		
0204 42 10 00	– – – Busto o mezzo busto	10	3
0204 42 30 00	– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	10	5
0204 42 50 00	– – – Coscia o mezza coscia	10	5
0204 42 90 00	– – – altre	10	7
0204 43	– – disossate:		
0204 43 10 00	– – – di agnello	10	3
0204 43 90 00	– – – altre	10	7

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0204 50	– Carni di animali della specie caprina:		
	– – fresche o refrigerate:		
0204 50 11 00	– – – in carcasse o mezzene	10	5
0204 50 13 00	– – – Busto o mezzo busto	10	5
0204 50 15 00	– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	10	5
0204 50 19 00	– – – Coscia o mezza coscia	10	5
	– – – altre:		
0204 50 31 00	– – – – in pezzi non disossati	10	5
0204 50 39 00	– – – – in pezzi disossati	10	5
	– – congelate:		
0204 50 51 00	– – – in carcasse o mezzene	10	5
0204 50 53 00	– – – Busto o mezzo busto	10	5
0204 50 55 00	– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	10	5
0204 50 59 00	– – – Coscia o mezza coscia	10	5
	– – – altre:		
0204 50 71 00	– – – – in pezzi non disossati	10	5
0204 50 79 00	– – – – in pezzi disossati	10	5
0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:		
0205 00 20 00	– fresche o refrigerate	12	5
0205 00 80 00	– congelate	12	5
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:		
0206 10	– della specie bovina, fresche o refrigerate:		
0206 10 10 00	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	15	7
	– – altre:		
0206 10 91 00	– – – Fegati	15	7
0206 10 95 00	– – – Pezzi detti "onglets" e "hampes"	15	Riduzione del 20 % in 5 anni
0206 10 99 00	– – – altre	15	Riduzione del 20 % in 5 anni
	– della specie bovina, congelate:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0206 21 00 00	– – Lingue	12	7
0206 22 00 00	– – Fegati	15	7
0206 29	– – altre:		
0206 29 10 00	– – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	12	7
	– – – Altre:		
0206 29 91 00	– – – – Pezzi detti "onglets" e "hampes"	12	Riduzione del 20 % in 5 anni
0206 29 99 00	– – – – altre	12	Riduzione del 20 % in 5 anni
0206 30 00 00	– della specie suina, fresche o refrigerate	15	7
	– della specie suina, congelate:		
0206 41 00 00	– – Fegati	10	Riduzione del 50 % in 7 anni
0206 49	– – altre:		
0206 49 20 00	– – – della specie suina domestica	10	Riduzione del 50 % in 7 anni
0206 49 80 00	– – – altre	10	7
0206 80	– altre, fresche o refrigerate:		
0206 80 10 00	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	15	7
	– – altre:		
0206 80 91 00	– – – delle specie equina, asinina o mulesca	15	Riduzione del 20 % in 5 anni
0206 80 99 00	– – – delle specie ovina o caprina	15	Riduzione del 20 % in 5 anni
0206 90	– altre, congelate:		
0206 90 10 00	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	15	7
	– – altri:		
0206 90 91 00	– – – delle specie equina, asinina o mulesca	15	7
0206 90 99 00	– – – delle specie ovina o caprina	15	7
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:		
	– Galli e galline:		
0207 11	– – interi, freschi o refrigerati:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 11 10 00	– – – presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti "polli 83 %"	15	7
0207 11 30 00	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70 %"	15	7
0207 11 90 00	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati	15	7
0207 12	– – interi, congelati:		
0207 12 10 00	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70 %"	12	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) ([1]) + CT di pollame supplementare (10 000 t espresse in peso netto)
0207 12 90 00	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati	12	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) ([1]) + CT di pollame supplementare (10 000 t espresse in peso netto)
0207 13	– – Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:		
	– – – Pezzi:		
0207 13 10 00	– – – – disossati	12	7
	– – – – non disossati:		
0207 13 20 00	– – – – – Metà o quarti	12	7
0207 13 30 00	– – – – – Ali intere, anche senza punta	12	7
0207 13 40 00	– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	12	7
0207 13 50 00	– – – – – Petti e loro pezzi	12	7
0207 13 60 00	– – – – – Cosce e loro pezzi	12	7
0207 13 70 00	– – – – – altri	12	7
	– – – Frattaglie:		
0207 13 91 00	– – – – Fegati	12	7
0207 13 99 00	– – – – altri	12	7
0207 14	– – Pezzi e frattaglie, congelati:		
	– – – Pezzi:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 14 10 00	– – – – disossati	10	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – – – non disossati:		
0207 14 20 00	– – – – – Metà o quarti	10	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 14 30 00	– – – – – Ali intere, anche senza punta	10	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 14 40 00	– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	10	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 14 50 00	– – – – – Petti e loro pezzi	10	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 14 60 00	– – – – – Cosce e loro pezzi	10	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 14 70 00	– – – – – altri	10	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – – Frattaglie:		
0207 14 91 00	– – – – Fegati	10	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 14 99 00	– – – – altri	10	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
	– di tacchini o di tacchine:		
0207 24	– – interi, freschi o refrigerati:		
0207 24 10 00	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %"	15	7
0207 24 90 00	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati	15	7
0207 25	– – interi, congelati:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 25 10 00	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %"	5	7
0207 25 90 00	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati	5	7
0207 26	– – Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:		
	– – – Pezzi:		
0207 26 10 00	– – – – disossati	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – – – non disossati:		
0207 26 20 00	– – – – – Metà o quarti	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 26 30 00	– – – – – Ali intere, anche senza punta	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 26 40 00	– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 26 50 00	– – – – – Petti e loro pezzi	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – – – – Cosce e loro pezzi:		
0207 26 60 00	– – – – – – Fusi (coscette) e loro pezzi	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 26 70 00	– – – – – – altri	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 26 80 00	– – – – – altri	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – – Frattaglie:		
0207 26 91 00	– – – – Fegati	15	7
0207 26 99 00	– – – – altri	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 27	– – Pezzi e frattaglie, congelati:		
	– – – Pezzi:		
0207 27 10 00	– – – – disossati	5	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – – – non disossati:		
0207 27 20 00	– – – – – Metà o quarti	5	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 27 30 00	– – – – – Ali intere, anche senza punta	5	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 27 40 00	– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	5	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 27 50 00	– – – – – Petti e loro pezzi	5	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – – – – Cosce e loro pezzi:		
0207 27 60 00	– – – – – – Fusi (coscette) e loro pezzi	5	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 27 70 00	– – – – – – altri	5	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 27 80 00	– – – – – altri	5	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – – Frattaglie:		
0207 27 91 00	– – – – Fegati	5	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 27 99 00	– – – – altri	5	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
	– di anatre, di oche o di faraone:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 32	– – interi, freschi o refrigerati:		
	– – – di anatre:		
0207 32 11 00	– – – – presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette "anatre 85 %"	15	7
0207 32 15 00	– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %"	15	7
0207 32 19 00	– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate	15	7
	– – – Di oche:		
0207 32 51 00	– – – – presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %"	15	7
0207 32 59 00	– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate	15	7
0207 32 90 00	– – – di faraone	15	7
0207 33	– – intere, congelate:		
	– – – di anatre:		
0207 33 11 00	– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %"	12	7
0207 33 19 00	– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate	12	7
	– – – di oche:		
0207 33 51 00	– – – – presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %"	12	7
0207 33 59 00	– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate	12	7
0207 33 90 00	– – – di faraone	12	7
0207 34	– – Fegati grassi, freschi o refrigerati:		
0207 34 10 00	– – – di oche	12	7
0207 34 90 00	– – – di anatre	12	7

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 35	– – altri, freschi o refrigerati:		
	– – – Pezzi:		
	– – – – disossati:		
0207 35 11 00	– – – – – di oche	15	7
0207 35 15 00	– – – – – di anatre o di faraone	15	7
	– – – – non disossati:		
	– – – – – Metà o quarti:		
0207 35 21 00	– – – – – – di anatre	15	7
0207 35 23 00	– – – – – – di oche	15	7
0207 35 25 00	– – – – – – di faraone	15	7
0207 35 31 00	– – – – – Ali intere, anche senza punta	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 35 41 00	– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – – – – Petti e loro pezzi:		
0207 35 51 00	– – – – – – di oche	15	7
0207 35 53 00	– – – – – – di anatre o di faraone	15	7
	– – – – – Cosce e loro pezzi:		
0207 35 61 00	– – – – – – di oche	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 35 63 00	– – – – – – di anatre o di faraone	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 35 71 00	– – – – – Parti dette «paltò di oca o di anatra»	15	7
0207 35 79 00	– – – – – altri	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – – Frattaglie:		
0207 35 91 00	– – – – Fegati, diversi dai fegati grassi	15	7

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 35 99 00	– – – – altri	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 36	– – altri, congelati:		
	– – – Pezzi:		
	– – – – disossati:		
0207 36 11 00	– – – – – di oche	15	7
0207 36 15 00	– – – – – di anatre o di faraone	15	7
	– – – – non disossati:		
	– – – – – Metà o quarti:		
0207 36 21 00	– – – – – – di anatre	15	7
0207 36 23 00	– – – – – – di oche	15	7
0207 36 25 00	– – – – – – di faraone	15	7
0207 36 31 00	– – – – – Ali intere, anche senza punta	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 36 41 00	– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – – – – Petti e loro pezzi:		
0207 36 51 00	– – – – – – di oche	15	7
0207 36 53 00	– – – – – – di anatre o di faraone	15	7
	– – – – – Cosce e loro pezzi:		
0207 36 61 00	– – – – – – di oche	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 36 63 00	– – – – – – di anatre o di faraone	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 36 71 00	– – – – – Parti dette "paltò di oca o di anatra"	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 36 79 00	– – – – – altri	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – – Frattaglie:		
	– – – – Fegati:		
0207 36 81 00	– – – – – Fegati grassi di oche	15	7
0207 36 85 00	– – – – – Fegati grassi di anatre	15	7
0207 36 89 00	– – – – – altri	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0207 36 90 00	– – – – altri	15	CT di pollame (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:		
0208 10	– di conigli o di lepri:		
	– – di conigli domestici:		
0208 10 11 00	– – – fresche o refrigerate	10	5
0208 10 19 00	– – – congelate	10	5
0208 10 90 00	– – altre	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0208 30 00 00	– di primati	10	7
0208 40	– di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni):		
0208 40 10 00	– – Carne di balena	10	3
0208 40 90 00	– – altre	10	3
0208 50 00 00	– di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	10	3
0208 90	– altre:		
0208 90 10 00	– – di piccioni domestici	10	3
	– – di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri:		
0208 90 20 00	– – – di quaglie	10	3
0208 90 40 00	– – – altre	10	3
0208 90 55 00	– – Carni di foca	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0208 90 60 00	– – di renne	10	7
0208 90 70 00	– – Cosce di rane	10	7
0208 90 95 00	– – altre	10	7
0209 00	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:		
	– Lardo:		
0209 00 11 00	– – fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	15	Riduzione del 50 % in 7 anni
0209 00 19 00	– – secco o affumicato	15	Riduzione del 20 % in 5 anni
0209 00 30 00	– Grasso di maiale	15	Riduzione del 50 % in 7 anni
0209 00 90 00	– Grasso di volatili	15	Riduzione del 20 % in 5 anni
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:		
	– Carni della specie suina:		
0210 11	– – Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:		
	– – – della specie suina domestica:		
	– – – – salati o in salamoia:		
0210 11 11 00	– – – – – Prosciutti e loro pezzi	20	7
0210 11 19 00	– – – – – Spalle e loro pezzi	20	7
	– – – – Secchi o affumicati:		
0210 11 31 00	– – – – – Prosciutti e loro pezzi	20	7
0210 11 39 00	– – – – – Spalle e loro pezzi	20	7
0210 11 90 00	– – – altre	20	7
0210 12	– – Pancette (ventresche) e loro pezzi:		
	– – – della specie suina domestica:		
0210 12 11 00	– – – – salate o in salamoia	10	7
0210 12 19 00	– – – – secche o affumicate	10	7
0210 12 90 00	– – – altre	10	Riduzione del 20 % in 5 anni

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0210 19	– – altre:		
	– – – della specie suina domestica:		
	– – – – salate o in salamoia:		
0210 19 10 00	– – – – – Mezzene bacon o 3/4 anteriori	10	7
0210 19 20 00	– – – – – 3/4 posteriori o parti centrali	10	7
0210 19 30 00	– – – – – Parti anteriori e loro pezzi	10	7
0210 19 40 00	– – – – – Lombate e loro pezzi	10	7
0210 19 50 00	– – – – – altre	10	Riduzione del 50 % in 7 anni
	– – – – secche o affumicate:		
0210 19 60 00	– – – – – Parti anteriori e loro pezzi	10	7
0210 19 70 00	– – – – – Lombate e loro pezzi	10	7
	– – – – – altre:		
0210 19 81 00	– – – – – – disossate	10	7
0210 19 89 00	– – – – – – altre	10	Riduzione del 50 % in 7 anni
0210 19 90 00	– – – altre	10	Riduzione del 50 % in 7 anni
0210 20	– Carni della specie bovina:		
0210 20 10 00	– – non disossate	15	7
0210 20 90 00	– – disossate	15	7
	– Altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:		
0210 91 00 00	– di primati	20	7
0210 92 00 00	– – di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)	20	7
0210 93 00 00	– – di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	20	7
0210 99	– – altre:		
	– – – Carni:		
0210 99 10 00	– – – – di cavallo, salate o in salamoia o anche secche	20	7
	– – – – delle specie ovina e caprina:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0210 99 21 00	– – – – – non disossate	20	7
0210 99 29 00	– – – – – disossate	20	7
0210 99 31 00	– – – – di renne	20	7
0210 99 39 00	– – – – altre	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
	– – – Frattaglie:		
	– – – – della specie suina domestica:		
0210 99 41 00	– – – – – Fegati	20	7
0210 99 49 00	– – – – – altre	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
	– – – – della specie bovina:		
0210 99 51 00	– – – – – Pezzi detti "onglets" e "hampes"	20	7
0210 99 59 00	– – – – – altre	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
0210 99 60 00	– – – delle specie ovina o caprina	20	7
	– – – – altre:		
	– – – – – Fegati di volatili:		
0210 99 71 00	– – – – – – Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia	20	7
0210 99 79 00	– – – – – – altre	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
0210 99 80 00	– – – – – altre	20	Riduzione del 50 % in 7 anni
0210 99 90 00	– – – Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	20	Riduzione del 50 % in 7 anni
03	CAPITOLO 3 - PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI		
0301	Pesci vivi:		
0301 10	– Pesci ornamentali:		
0301 10 10 00	– – di acqua dolce	10	0
0301 10 90 00	– – di mare	5	5
	– Altri pesci vivi:		
0301 91	– – Trote (*Salmo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*, *Oncorhynchus clarki*, *Oncorhynchus aguabonita*, *Oncorhynchus gilae*, *Oncorhynchus apache*, e *Oncorhynchus chrysogaster*):		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0301 91 10 00	– – – delle specie *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*	10	7
0301 91 90 00	– – – altri	10	7
0301 92 00 00	– – Anguille (*Anguilla* spp.)	10	5
0301 93 00 00	– – Carpe	10	Riduzione del 20 % in 10 anni
0301 94 00 00	– – Tonni rossi (*Thunnus thynnus*)	10	3
0301 95 00 00	– – Tonni rossi del sud (*Thunnus maccoyii*)	10	3
0301 99	– – altri:		
	– – – di acqua dolce:		
0301 99 11 00	– – – – Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tschawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)	10	5
0301 99 19	– – – – Altri:		
	– – – – – Dell'ordine degli Acipenseriformi:		
0301 99 19 11	– – – – – – Novellame di peso inferiore o uguale a 100 g	10	Riduzione del 20 % in 10 anni
0301 99 19 12	– – – – – – Storione danubiano (*Acipenser gueldenstaedtii*)	10	Riduzione del 20 % in 10 anni
0301 99 19 13	– – – – – – Storione stellato (*Acipenser stellatus*)	10	Riduzione del 20 % in 10 anni
0301 99 19 14	– – – – – – Storione ladano (*Huso huso*)	10	5
0301 99 19 19	– – – – – – altri	10	Riduzione del 20 % in 10 anni
0301 99 19 30	– – – – – Luccioperca (*Stizostedion* spp.)	10	5
0301 99 19 90	– – – – – altri	10	5
0301 99 80	– – – di mare:		
0301 99 80 10	– – – – Rombo chiodato (*Scophtalmus maeoticus*, *Psetta maxima*)	10	Riduzione del 20 % in 10 anni
0301 99 80 90	– – – – altri	10	7
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 11	– – Trote (*Salmo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*, *Oncorhynchus clarki*, *Oncorhynchus aguabonita*, *Oncorhynchus gilae*, *Oncorhynchus apache*, e *Oncorhynchus chrysogaster*):		
0302 11 10 00	– – – delle specie *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*	0	0
0302 11 20 00	– – – della specie *Oncorhynchus mykiss*, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	0	0
0302 11 80 00	– – – altri	0	0
0302 12 00 00	– – Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tschawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)	0	0
0302 19 00 00	– – altri:	0	0
	– Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 21	– – Ippoglossi (*Reinhardtius hippoglossoides*, *Hippoglossus hippoglossus*, *Hippoglossus stenolepis*):		
0302 21 10 00	– – – Ippoglossi neri (*Reinhardtius hippoglossoides*)	0	0
0302 21 30 00	– – – Ippoglossi dell'Atlantico (*Hippoglossus hippoglossus*)	0	0
0302 21 90 00	– – – Ippoglossi del Pacifico (*Hippoglossus stenolepis*)	0	0
0302 22 00 00	– – Passere di mare (*Pleuronectes platessa*)	0	0
0302 23 00 00	– – Sogliole (*Solea* spp.)	0	0
0302 29	– – altri:		
0302 29 10 00	– – – Rombi gialli (*Lepidorhombus* ssp.)	0	0
0302 29 90	– – – altri:		
0302 29 90 10	– – – – Rombo chiodato (*Scophtalmus maeoticus*, *Psetta maxima*)	0	0
0302 29 90 90	– – – – altri	0	0
	– Tonni (del genere *Thunnus*), tonnetti striati [*Euthynnus* (*Katsuwonus*) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 31	– – Tonni bianchi o alalunga (*Thunnus alalunga*):		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0302 31 10 00	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	0
0302 31 90 00	– – – altri	0	0
0302 32	– – Tonni albacora (*Thunnus albacares*):		
0302 32 10 00	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	0
0302 32 90 00	– – – altri	0	0
0302 33	– – Tonnetti striati:		
0302 33 10 00	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	0
0302 33 90 00	– – – altri	0	0
0302 34	– – Tonni obesi (*Thunnus obesus*):		
0302 34 10 00	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	0
0302 34 90 00	– – – altri	0	0
0302 35	– – Tonni rossi (*Thunnus thynnus*):		
0302 35 10 00	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	0
0302 35 90 00	– – – altri	0	0
0302 36	– – Tonni rossi del sud (*Thunnus maccoyii*):		
0302 36 10 00	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	0
0302 36 90 00	– – – altri	0	0
0302 39	– – altri:		
0302 39 10 00	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	0
0302 39 90 00	– – – altri	0	0
0302 40 00 00	– Aringhe (*Clupea harengus*, *Clupea pallasii*), esclusi i fegati, le uova e i lattimi	0	0
0302 50	– Merluzzi bianchi (*Gadus morhua*, *Gadus ogac*, *Gadus macrocephalus*), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0302 50 10 00	– – della specie *Gadus morhua*	0	0
0302 50 90 00	– – altri	0	0
	– Altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 61	– – Sardine (*Sardina pilchardus*, *Sardinops* spp.), alacce (*Sardinella* spp.), spratti (*Sprattus sprattus*):		
0302 61 10 00	– – – Sardine della specie *Sardina pilchardus*	0	0
0302 61 30 00	– – – Sardine del genere *Sardinops*; alacce (*Sardinella* spp.)	0	0
0302 61 80 00	– – – Spratti (*Sprattus sprattus*)	5	Riduzione del 20 % in 10 anni
0302 62 00 00	– – Eglefini (*Melanogrammus aeglefinus*)	0	0
0302 63 00 00	– – Merluzzi carbonari (*Pollachius virens*)	0	0
0302 64 00 00	– – Sgombri (*Scomber scombrus*, *Scomber australasicus*, *Scomber japonicus*)	0	0
0302 65	– – Squali:		
0302 65 20 00	– – – Spinaroli (*Squalus acanthias*)	10	7
0302 65 50 00	– – – Gattucci (*Scyliorhinus* spp.)	0	0
0302 65 90 00	– – – altri	0	0
0302 66 00 00	– – Anguille (*Anguilla* spp.)	0	0
0302 67 00 00	– – Pesci spada (*Xiphias gladius*)	0	0
0302 68 00 00	– – Austromerluzzi (*Dissostichus* spp.)	0	0
0302 69	– – altri:		
	– – – di acqua dolce:		
0302 69 11 00	– – – – Carpe	10	Riduzione del 20 % in 10 anni
0302 69 19	– – – – altri:		
	– – – – – dell'ordine degli Acipenseriformi:		
0302 69 19 11	– – – – – – Storione danubiano (*Acipenser gueldenstaedtii*)	0	0
0302 69 19 12	– – – – – – Storione stellato (*Acipenser stellatus*)	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0302 69 19 13	– – – – – – Storione ladano (*Huso huso*)	0	0
0302 69 19 19	– – – – – – altri	0	0
0302 69 19 30	– – – – – Luccioperca (*Stizostedion* spp.)	0	0
0302 69 19 90	– – – – – altri	0	0
	– – – di mare		
	– – – – Pesci del genere *Euthynnus*, esclusi i tonnetti striati [*Euthynnus* (*Katsuwonus*) *pelamis*] della sottovoce 0302 33:		
0302 69 21 00	– – – – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	0
0302 69 25 00	– – – – – altri	0	0
	– – – – Scorfani del nord o sebasti (*Sebastes* spp.):		
0302 69 31 00	– – – – – della specie *Sebastes marinus*	0	0
0302 69 33 00	– – – – – altri	0	0
0302 69 35 00	– – – – Pesci della specie *Boreogadus saida*	0	0
0302 69 41 00	– – – – Merlani (*Merlangius merlangus*)	0	0
0302 69 45 00	– – – – Molve (*Molva* spp.)	0	0
0302 69 51 00	– – – – Merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*) e merluzzi gialli (*Pollachius pollachius*)	0	0
0302 69 55 00	– – – – Acciughe (*Engraulis* spp.)	10	7
0302 69 61 00	– – – – Orate di mare delle specie *Dentex dentex* e *Pagellus* spp.	0	0
	– – – – Naselli (*Merluccius* spp., *Urophycis* spp.):		
	– – – – – Naselli del genere Merluccius:		
0302 69 66 00	– – – – – – Naselli del Capo (*Merluccius capensis*) e naselli della specie Merluccius paradoxus	0	0
0302 69 67 00	– – – – – – Naselli della specie Merluccius australis	0	0
0302 69 68 00	– – – – – – altri	0	0
0302 69 69 00	– – – – – Naselli del genere Urophycis	0	0
0302 69 75 00	– – – – Pesci castagna (*Brama* spp.)	0	0
0302 69 81 00	– – – – Rane pescatrici (*Lophius* spp.)	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0302 69 85 00	– – – – Melù o potassolo (*Micromesistius poutassou* o *Gadus poutassou*)	0	0
0302 69 86 00	– – – – Melù australe (*Micromesistius australis*)	0	0
0302 69 91 00	– – – – Suri (*Caranx trachurus*, *Trachurus trachurus*)	0	0
0302 69 92 00	– – – – Abadeci (*Genypterus blacodes*)	0	0
0302 69 94 00	– – – – Spigole (*Dicentrarchus labrax*)	0	0
0302 69 95 00	– – – – Orate (*Sparus aurata*)	0	0
0302 69 99 00	– – – – altri	0	0
0302 70 00 00	– Fegati, uova e lattimi	0	0
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304:		
	– Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tschawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 11 00 00	– – Salmoni rossi (*Oncorhynchus nerka*)	0	0
0303 19 00 00	– – altri	0	0
	– Altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 21	– – Trote (*Salmo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*, *Oncorhynchus clarki*, *Oncorhynchus aguabonita*, *Oncorhynchus gilae*, *Oncorhynchus apache*, and *Oncorhynchus chrysogaster*):		
0303 21 10 00	– – – delle specie *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*	5	Riduzione del 20 % in 10 anni
0303 21 20 00	– – – della specie *Oncorhynchus mykiss*, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	2	Riduzione del 20 % in 10 anni
0303 21 80 00	– – – altri	2	7
0303 22 00 00	– – Salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)	0	0
0303 29 00 00	– – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 31	– – Ippoglossi (*Reinhardtius hippoglossoides*, *Hippoglossus hippoglossus*, *Hippoglossus stenolepis*):		
0303 31 10 00	– – – Ippoglossi neri (*Reinhardtius hippoglossoides*)	0	0
0303 31 30 00	– – – Ippoglossi dell'Atlantico (*Hippoglossus hippoglossus*)	0	0
0303 31 90 00	– – – Ippoglossi del Pacifico (*Hippoglossus stenolepis*)	0	0
0303 32 00 00	– – Passere di mare (*Pleuronectes platessa*)	0	0
0303 33 00 00	– – Sogliole (*Solea* spp.)	0	0
0303 39	– – altri:		
0303 39 10 00	– – – Passere artiche (*Platichthys flesus*)	0	0
0303 39 30 00	– – – Pesci del genere *Rhombosolea*	5	3
0303 39 70	– – – altri:		
0303 39 70 10	– – – – Rombo chiodato (*Scophtalmus maeoticus*, *Psetta maxima*)	0	0
0303 39 70 90	– – – – Altri	0	0
	– Tonni (del genere *Thunnus*), tonnetti striati [*Euthynnus* (*Katsuwonus*) *pelamis*], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 41	– – Tonni bianchi o alalunga (*Thunnus alalunga*):		
	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604:		
0303 41 11 00	– – – – interi	0	0
0303 41 13 00	– – – – senza visceri né branchie	0	0
0303 41 19 00	– – – – altri (ad esempio decapitati)	0	0
0303 41 90 00	– – – altri	0	0
0303 42	– – Tonni albacora (*Thunnus albacares*):		
	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604:		
	– – – – interi:		
0303 42 12 00	– – – – – Di peso superiore a 10 kg per pezzo	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0303 42 18 00	– – – – – Altri	0	0
	– – – – senza visceri né branchie:		
0303 42 32 00	– – – – – di peso superiore a 10 kg per pezzo	0	0
0303 42 38 00	– – – – – altri	0	0
	– – – – altri (ad esempio decapitati):		
0303 42 52 00	– – – – – di peso superiore a 10 kg per pezzo	0	0
0303 42 58 00	– – – – – altri	0	0
0303 42 90 00	– – – altri	0	0
0303 43	– – Tonnetti striati:		
	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604:		
0303 43 11 00	– – – – interi	0	0
0303 43 13 00	– – – – senza visceri né branchie	0	0
0303 43 19 00	– – – – altri (ad esempio decapitati)	0	0
0303 43 90 00	– – – altri	0	0
0303 44	– – Tonni obesi (*Thunnus obesus*):		
	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604:		
0303 44 11 00	– – – – interi	0	0
0303 44 13 00	– – – – senza visceri né branchie	0	0
0303 44 19 00	– – – – altri (ad esempio decapitati)	0	0
0303 44 90 00	– – – altri	0	0
0303 45	– – Tonni rossi (*Thunnus thynnus*):		
	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604:		
0303 45 11 00	– – – – interi	0	0
0303 45 13 00	– – – – senza visceri né branchie	0	0
0303 45 19 00	– – – – altri (ad esempio decapitati)	0	0
0303 45 90 00	– – – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0303 46	– – Tonni rossi del sud (*Thunnus maccoyii*):		
	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604:		
0303 46 11 00	– – – – interi	0	0
0303 46 13 00	– – – – senza visceri né branchie	0	0
0303 46 19 00	– – – – altri (ad esempio decapitati)	0	0
0303 46 90 00	– – – altri	0	0
0303 49	– – altri:		
	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604:		
0303 49 31 00	– – – – interi	0	0
0303 49 33 00	– – – – senza visceri né branchie	0	0
0303 49 39 00	– – – – altri (ad esempio decapitati)	0	0
0303 49 80 00	– – – altri	0	0
	– Aringhe (*Clupea harengus*, *Clupea pallasii*), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 51 00 00	– – Aringhe (*Clupea harengus*, *Clupea pallasii*)	0	0
0303 52	– – Merluzzi bianchi (*Gadus morhua*, *Gadus ogac*, *Gadus macrocephalus*):		
0303 52 10 00	– – – della specie *Gadus morhua*	0	0
0303 52 30 00	– – – della specie *Gadus ogac*	0	0
0303 52 90 00	– – – della specie *Gadus macrocephalus*	0	0
	– Pesci spada (*Xiphias gladius*) e austromerluzzi (*Dissostichus* spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 61 00 00	– – Pesci spada (*Xiphias gladius*)	0	0
0303 62 00	– – Austromerluzzi (*Dissostichus* spp.):		
0303 62 00 10	– – – Nototenide della Patagonia, merluza negra, legine australe (*Dissostichus eleginoides*)	0	0
0303 62 00 20	– – – Merluzzo dell'Antartico (*Dissostichus mawsoni*)	0	0
0303 62 00 90	– – – Altri	0	0
	– Altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 71	– – Sardine (*Sardina pilchardus*, *Sardinops* spp.), alacce (*Sardinella* spp.), spratti (*Sprattus sprattus*):		
0303 71 10 00	– – – Sardine della specie *Sardina pilchardus*	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0303 71 30 00	– – – Sardine del genere *Sardinops*; alacce (*Sardinella* spp.)	0	0
0303 71 80 00	– – – Spratti (*Sprattus sprattus*)	5	0
0303 72 00 00	– – Eglefini (*Melanogrammus aeglefinus*)	0	0
0303 73 00 00	– – Merluzzi carbonari (*Pollachius virens*)	0	0
0303 74	– – Sgombri (*Scomber scombrus*, *Scomber australasicus*, Scomber japonicus):		
0303 74 30	– – – delle specie *Scomber scombrus* e *Scomber japonicus*:		
0303 74 30 10	– – – – – della specie *Scomber scombrus*	0	0
0303 74 30 90	– – – – – della specie *Scomber japonicus*	2	7
0303 74 90 00	– – – della specie *Scomber australasicus*	2	7
0303 75	– – Squali:		
0303 75 20 00	– – – Spinaroli (*Squalus acanthias*)	2	3
0303 75 50 00	– – – Gattucci (*Scyliorhinus* spp.)	0	0
0303 75 90 00	– – – altri	0	0
0303 76 00 00	– – Anguille (*Anguilla* spp.)	0	0
0303 77 00 00	– – Spigole (*Dicentrarchus labrax*, *Dicentrarchus punctatus*)	0	0
0303 78	– – Naselli (*Merluccius* spp., *Urophycis* spp.):		
	– – – Naselli del genere *Merluccius*:		
0303 78 11 00	– – – – Naselli del Capo (*Merluccius capensis*) e naselli della specie *Merluccius paradoxus*	0	0
0303 78 12 00	– – – – Naselli della specie *Merluccius hubbsi*	0	0
0303 78 13 00	– – – – Naselli della specie *Merluccius australis*	0	0
0303 78 19 00	– – – – altri	0	0
0303 78 90 00	– – – Naselli del genere *Urophycis*	0	0
0303 79	– – altri:		
	– – – di acqua dolce:		
0303 79 11 00	– – – – Carpe	2	Riduzione del 20 % in 10 anni
0303 79 19	– – – – altri:		
	– – – – – dell'ordine degli Acipenseriformi:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0303 79 19 11	– – – – – – Storione danubiano (*Acipenser gueldenstaedtii*)	0	0
0303 79 19 12	– – – – – – Storione stellato (*Acipenser stellatus*)	0	0
0303 79 19 13	– – – – – – Storione ladano (*Huso huso*)	0	0
0303 79 19 19	– – – – – – altri	0	0
0303 79 19 30	– – – – – Luccioperca (*Stizostedion* spp.)	0	0
0303 79 19 90	– – – – – altri	0	0
	– – – di mare:		
	– – – – Pesci del genere *Euthynnus*, esclusi i tonnetti striati [*Euthynnus* (*Katsuwonus*) *pelamis*] della sottovoce 0303 43:		
	– – – – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604:		
0303 79 21 00	– – – – – – interi	0	0
0303 79 23 00	– – – – – – senza visceri né branchie	0	0
0303 79 29 00	– – – – – – altri (ad esempio decapitati)	0	0
0303 79 31 00	– – – – – altri	0	0
	– – – – Scorfani del nord o sebasti (*Sebastes* spp.):		
0303 79 35 00	– – – – – Della specie *Sebastes marinus*	2	7
0303 79 37 00	– – – – – Altri	2	7
0303 79 41 00	– – – – Pesci della specie *Boreogadus saida*	0	0
0303 79 45 00	– – – – Merlani (*Merlangius merlangus*)	0	0
0303 79 51 00	– – – – Molve (*Molva* spp.)	0	0
0303 79 55 00	– – – – Merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*) e merluzzi gialli (*Pollachius pollachius*)	0	0
0303 79 58 00	– – – – Pesci della specie *Orcynopsis unicolor*	0	0
0303 79 65 00	– – – – Acciughe (*Engraulis* spp.)	2	7
0303 79 71 00	– – – – Orate di mare delle specie *Dentex dentex* e *Pagellus* spp.	0	0
0303 79 75 00	– – – – Pesci castagna (*Brama* spp.)	0	0
0303 79 81 00	– – – – Rane pescatrici (*Lophius* spp.)	0	0
0303 79 83 00	– – – – Melù o potassolo (*Micromesistius poutassou* o *Gadus poutassou*)	0	0
0303 79 85 00	– – – – Melù australe (*Micromesistius australis*)	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0303 79 91 00	– – – – Suri (*Caranx trachurus*, *Trachurus trachurus*)	5	7
0303 79 92 00	– – – – Merluzzi granatieri (*Macruronus novaezelandiae*)	0	0
0303 79 93 00	– – – – Abadeci (*Genypterus blacodes*)	2	5
0303 79 94 00	– – – – Pesci delle specie *Pelotreis flavilatus* e *Peltorhamphus novaezelandiae*	2	3
0303 79 98 00	– – – – altri		
0303 79 98 10	– – – – – Capelin (*Mallotus villosus*)	0	0
0303 79 98 90	– – – – – altri	2	0
0303 80	– Fegati, uova e lattimi:		
0303 80 10 00	– – Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina	0	0
0303 80 90 00	– – altri	0	0
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
	– freschi o refrigerati:		
0304 11	– – Pesci spada (*Xiphias gladius*):		
0304 11 10 00	– – – Filetti	0	0
0304 11 90 00	– – – altra carne di pesci (anche tritata)	0	0
0304 12	– – Austromerluzzi *(Dissostichus* spp.):		
0304 12 10 00	– – – Filetti	0	0
0304 12 90 00	– – – Altra carne di pesci (anche tritata)	0	0
0304 19	– – altri:		
	– – – Filetti:		
	– – – – di pesci di acqua dolce:		
0304 19 13 00	– – – – – di salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tschawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)	0	0
	– – – – di trote delle specie *Salmo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*, *Oncorhynchus clarki*, *Oncorhynchus* aguabonita e *Oncorhynchus gilae*:		
0304 19 15 00	– – – – – – della specie *Oncorhynchus mykiss* di peso superiore a 400 g per pezzo	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0304 19 17 00	– – – – – – altri	0	0
0304 19 19	– – – – – di altri pesci di acqua dolce:		
0304 19 19 10	– – – – – dell'ordine degli Acipenseriformi	5	5
0304 19 19 20	– – – – – di luccioperca (*Stizostedion* spp.)	5	5
0304 19 19 90	– – – – – altri	5	5
	– – – altri:		
0304 19 31 00	– – – – di merluzzi bianchi (*Gadus morhua*, *Gadus ogac*, *Gadus macrocephalus*) e di pesci della specie *Boreogadus saida*	0	0
0304 19 33 00	– – – – di merluzzi carbonari (*Pollachius virens*)	0	0
0304 19 35 00	– – – – di scorfani del Nord o sebasti (*Sebastes* spp.)	0	0
0304 19 39 00	– – – – altri	0	0
	– – – Altra carne di pesci (anche tritata):		
0304 19 91	– – – – di pesci di acqua dolce:		
0304 19 91 10	– – – – – dell'ordine degli Acipenseriformi	5	5
0304 19 91 20	– – – – – di luccioperca (*Stizostedion* spp.)	5	5
0304 19 91 90	– – – – – altri	5	5
	– – – – altri:		
0304 19 97 00	– – – – – Lati di aringhe	0	0
0304 19 99 00	– – – – – altri	0	0
	– Filetti congelati:		
0304 21 00 00	– – di pesci spada (*Xiphias gladius*)	0	0
0304 22 00	– – di austro merluzzi (*Dissostichus* spp.):		
0304 22 00 10	– – – di nototenidi della Patagonia (*Dissostichus eleginoides*)	0	0
0304 22 00 20	– – – di merluzzi dell'Antartico (*Dissostichus mawsoni*)	0	0
0304 22 00 90	– – – altri	0	0
0304 29	– – altri:		
	– – – di pesci di acqua dolce:		
0304 29 13 00	– – – – di salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tschawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – – di trote delle specie *Salmo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*, *Oncorhynchus clarki*, *Oncorhynchus* aguabonita e *Oncorhynchus gilae*:		
0304 29 15 00	– – – – – della specie *Oncorhynchus mykiss* di peso superiore a 400 g per pezzo	5	7
0304 29 17 00	– – – – – altri	5	7
0304 29 19	– – – – di altri pesci di acqua dolce:		
0304 29 19 10	– – – – – dell'ordine degli Acipenseriformi	5	5
0304 29 19 20	– – – – – di luccioperca (*Stizostedion* spp.)	5	5
0304 29 19 90	– – – – – altri	5	5
	– – – altri:		
	– – – – di merluzzi bianchi (*Gadus morhua*, *Gadus ogac*, *Gadus macrocephalus*) e di pesci della specie *Boreogadus saida*:		
0304 29 21 00	– – – – – della specie *Gadus macrocephalus*	0	0
0304 29 29 00	– – – – – altri	0	0
0304 29 31 00	– – – – di merluzzi carbonari (*Pollachius virens*)	0	0
0304 29 33 00	– – – – di eglefini (*Melanogrammus aeglefinus*)	0	0
	– – – – di scorfani del Nord o sebasti (*Sebastes* spp.):		
0304 29 35 00	– – – – – della specie *Sebastes marinus*	0	0
0304 29 39 00	– – – – – altri	5	7
0304 29 41 00	– – – – di merlani (*Merlangius merlangus*)	0	0
0304 29 43 00	– – – – di molve (*Molva* spp.)	0	0
0304 29 45 00	– – – – di tonni (del genere *Thunnus*), e pesci del genere *Euthynnus*	0	0
	– – – – di sgombri (*Scomber scombrus*, *Scomber australasicus*, *Scomber japonicus*) e pesci della specie *Orcynopsis unicolor*:		
0304 29 51 00	– – – – – della specie *Scomber australasicus*	5	3
0304 29 53	– – – – – altri:		
0304 29 53 10	– – – – – – Della specie *Scomber scombrus*	0	0
0304 29 53 90	– – – – – – altri	5	3
	– – – – di naselli (*Merluccius* spp., *Urophycis* spp.):		
	– – – – – di naselli del genere *Merluccius*:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0304 29 55 00	– – – – – – di naselli del Capo (*Merluccius capensis*) e di naselli della specie *Merluccius paradoxus*	0	0
0304 29 56 00	– – – – – – di naselli della specie *Merluccius hubbsi*	0	0
0304 29 58 00	– – – – – – altri	0	0
0304 29 59 00	– – – – – di naselli del genere *Urophycis*	0	0
	– – – – di squali:		
0304 29 61 00	– – – – – di spinaroli e gattucci (*Squalus acanthias* e *Scyliorhinus* spp.)	0	0
0304 29 69 00	– – – – – di altri squali	0	0
0304 29 71 00	– – – – di passere di mare (*Pleuronectes platessa*)	0	0
0304 29 73 00	– – – – di passere artiche (*Platichthys flesus*)	0	0
0304 29 75 00	– – – – di aringhe (*Clupea harengus*, *Clupea pallasii*)	0	0
0304 29 79 00	– – – – di rombi gialli (*Lepidorhombus* spp.)	0	0
0304 29 83 00	– – – – di rane pescatrici (*Lophius* spp.)	0	0
0304 29 85 00	– – – – di merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*)	0	0
0304 29 91 00	– – – – di merluzzi granatieri (*Macruronus novaezelandiae*)	0	0
0304 29 99 00	– – – – altri	0	0
	– altri:		
0304 91 00 00	– – di pesci spada (*Xiphias gladius*)	0	0
0304 92 00 00	– – di austromerluzzi (*Dissostichus* spp.):	0	0
0304 99	– – altri:		
0304 99 10 00	– – – Surimi	0	0
	– – – altri:		
0304 99 21 00	– – – di pesci di acqua dolce	0	0
	– – – – altri:		
0304 99 23 00	– – – – – di aringhe (*Clupea harengus*, *Clupea pallasii*)	0	0
0304 99 29 00	– – – – – di scorfani del Nord o sebasti (*Sebastes* spp.)	0	0
	– – – – – di merluzzi bianchi (*Gadus morhua*, *Gadus ogac*, *Gadus macrocephalus*) e di pesci della specie *Boreogadus saida*:		
0304 99 31 00	– – – – – – della specie *Gadus macrocephalus*	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0304 99 33 00	– – – – – – di merluzzi della specie *Gadus morhua*	0	0
0304 99 39 00	– – – – – – altri	0	0
0304 99 41 00	– – – – – di merluzzi carbonari (*Pollachius virens*)	0	0
0304 99 45 00	– – – – – di eglefini (*Melanogrammus aeglefinus*)	0	0
0304 99 51 00	– – – – – di naselli (*Merluccius* spp., *Urophycis* spp.):	0	0
0304 99 55 00	– – – – – di rombi gialli (*Lepidorhombus* spp.)	0	0
0304 99 61 00	– – – – – di pesci castagna (*Brama* spp.)	5	3
0304 99 65 00	– – – – – di rane pescatrici (*Lophius* spp.)	0	0
0304 99 71 00	– – – – – di melù o potassolo (*Micromesistius poutassou* o *Gadus poutassou*)	0	0
0304 99 75 00	– – – – – di merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*)	0	0
0304 99 99 00	– – – – – altri	0	0
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:		
0305 10 00 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	0	0
0305 20 00 00	– Fegati, uova e lattimi, secchi, affumicati, salati o in salamoia	0	0
0305 30	– Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati:		
	– – di merluzzi bianchi (*Gadus morhua*, *Gadus ogac*, *Gadus macrocephalus*) e di pesci della specie *Boreogadus saida*:		
0305 30 11 00	– – – di merluzzi della specie *Gadus macrocephalus*	10	3
0305 30 19 00	– – – altri	10	3
0305 30 30 00	– – di salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tschawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*), salati o in salamoia	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
0305 30 50 00	– – di ippoglossi neri (*Reinhardtius hippoglossoides*), salati o in salamoia	10	Riduzione del 20 % in 10 anni
0305 30 90	– – altri:		
0305 30 90 10	– – – di pesci dell'ordine Acipenseriformi	10	7
0305 30 90 90	– – – altri	10	Riduzione del 60 % in 5 anni
	– Pesci affumicati, compresi i filetti:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0305 41 00 00	– – Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)	5	Riduzione del 50 % in 5 anni
0305 42 00 00	– – Aringhe (*Clupea harengus*, *Clupea pallasii*)	5	5
0305 49	– – Altri:		
0305 49 10 00	– – – Ippoglossi neri (*Reinhardtius hippoglossoides*)	8	5
0305 49 20 00	– – – Ippoglossi dell'Atlantico (*Hippoglossus hippoglossus*)	8	5
0305 49 30 00	– – – Sgombri (*Scomber scombrus*, *Scomber australasicus*, *Scomber japonicus*)	5	5
0305 49 45 00	– – – Trote (*Salmo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*, *Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita*, *Oncorhynchus gilae*, *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*)	8	7
0305 49 50 00	– – – Anguille (*Anguilla* spp.)	8	7
0305 49 80	– – – altri:		
0305 49 80 10	– – – – Pesci dell'ordine degli Acipenseriformi	10	7
0305 49 80 90	– – – – altri	10	7
	– Pesci secchi, anche salati ma non affumicati:		
0305 51	– – Merluzzi bianchi (*Gadus morhua*, *Gadus ogac*, *Gadus macrocephalus*):		
0305 51 10 00	– – – secchi, non salati	0	0
0305 51 90 00	– – – secchi e salati	0	0
0305 59	– – altri:		
	– – – Pesci della specie *Boreogadus saida*:		
0305 59 11 00	– – – – secchi, non salati	10	5
0305 59 19 00	– – – – secchi e salati	10	5
0305 59 30 00	– – – Aringhe (*Clupea harengus*, *Clupea pallasii*)	10	5
0305 59 50 00	– – – Acciughe (*Engraulis* spp.)	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
0305 59 70 00	– – – Ippoglossi dell'Atlantico (*Hippoglossus hippoglossus*)	10	5
0305 59 80	– – – Altri:		
0305 59 80 10	– – – – Pesci dell'ordine Acipenseriformi	10	7
0305 59 80 90	– – – – altri	10	5
	– Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0305 61 00 00	– – Aringhe (*Clupea harengus*, *Clupea pallasii*)	7,5	Riduzione del 20 % in 10 anni
0305 62 00 00	– – Merluzzi bianchi (*Gadus morhua*, *Gadus ogac*, *Gadus macrocephalus*)	5	3
0305 63 00 00	– – Acciughe (*Engraulis* spp.)	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
0305 69	– – altri:		
0305 69 10 00	– – – Pesci della specie *Boreogadus saida*	0	0
0305 69 30 00	– – – Ippoglossi dell'Atlantico (*Hippoglossus hippoglossus*)	10	3
0305 69 50 00	– – – Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tschawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)	5	5
0305 69 80	– – – altri:		
0305 69 80 10	– – – – Pesci dell'ordine degli Acipenseriformi	10	5
0305 69 80 90	– – – – altri	10	5
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:		
	– congelati:		
0306 11	– – Aragoste (*Palinurus* spp., *Panulirus* spp., *Jasus* spp.):		
0306 11 10 00	– – – Code di aragoste	0	0
0306 11 90 00	– – – altri	0	0
0306 12	– – Astici (*Homarus* spp.):		
0306 12 10 00	– – – interi	0	0
0306 12 90 00	– – – altri	0	0
0306 13	– – Gamberetti:		
0306 13 10 00	– – – Gamberetti della famiglia *Pandalidae*	0	0
0306 13 30 00	– – – Gamberetti grigi del genere *Crangon*	0	0
0306 13 40 00	– – – Gamberi rosa mediterranei (*Parapenaeus longirostris*)	0	0
0306 13 50 00	– – – Gamberoni (mazzancolle) del genere *Penaeus*	0	0
0306 13 80 00	– – – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0306 14	– – Granchi:		
0306 14 10 00	– – – Granchi delle specie *Paralithodes camchaticus*, *Chionoecetes* spp. e *Callinectes sapidus*	0	0
0306 14 30 00	– – – Granchi porri (*Cancer pagurus*)	0	0
0306 14 90 00	– – – altri	0	0
0306 19	– – altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:		
0306 19 10 00	– – – Gamberi	0	0
0306 19 30 00	– – – Scampi (*Nephrops norvegicus*)	0	0
0306 19 90 00	– – – altri	10	Riduzione del 60 % in 5 anni
	– non congelati:		
0306 21 00 00	– – Aragoste (*Palinurus* spp., *Panulirus* spp., *Jasus* spp.)	0	0
0306 22	– – Astici (*Homarus* spp.):		
0306 22 10 00	– – – vivi	0	0
	– – – altri:		
0306 22 91 00	– – – – interi	0	0
0306 22 99 00	– – – – altri	0	0
0306 23	– – Gamberetti:		
0306 23 10 00	– – – Gamberetti della famiglia *Pandalidae*	0	0
	– – – Gamberetti grigi del genere *Crangon*:		
0306 23 31 00	– – – – freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore	0	0
0306 23 39 00	– – – – altri	0	0
0306 23 90 00	– – – altri	0	0
0306 24	– – Granchi:		
0306 24 30 00	– – – Granchi porri (*Cancer pagurus*)	0	0
0306 24 80 00	– – – altri	0	0
0306 29	– – altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:		
0306 29 10 00	– – – Gamberi	0	0
0306 29 30 00	– – – Scampi (*Nephrops norvegicus*)	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0306 29 90 00	– – – altri	0	0
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:		
0307 10	– Ostriche:		
0307 10 10 00	– – Ostriche piatte (*Ostrea* spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo	0	0
0307 10 90 00	– – altre	0	0
	– Conchiglie dei pellegrini (*Coquilles St Jacques*) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi *Pecten*, *Chlamys* o *Placopecten*:		
0307 21 00 00	– – vivi, freschi o refrigerati	0	0
0307 29	– – altri:		
0307 29 10 00	– – – Ventagli-pettini maggiori (*Pecten maximus*), congelati	0	0
0307 29 90 00	– – – altri	0	0
	– Mitili (*Mytilus* spp., *Perna* spp.):		
0307 31	– – vivi, freschi o refrigerati:		
0307 31 10 00	– – – *Mytilus* spp.	5	Riduzione del 20 % in 10 anni
0307 31 90 00	– – – *Perna* spp.	5	3
0307 39	– – altri:		
0307 39 10 00	– – – *Mytilus* spp.	5	Riduzione del 50 % in 5 anni
0307 39 90 00	– – – *Perna* spp.	5	5
	– Seppie (*Sepia officinalis*, *Rossia macrosoma*) e seppiole (*Sepiol*a spp.), calamari e calamaretti (*Ommastrephes* spp., *Loligo* spp., *Nototodarus* spp., *Sepioteuthis* spp.):		
0307 41	– – Vivi, freschi o refrigerati:		
0307 41 10 00	– – – Seppie (*Sepia officinalis*, *Rossia macrosoma*) e seppiole (*Sepiola* spp.)	0	0
	– – – Calamari e calamaretti (*Ommastrephes* spp., *Loligo* spp., *Nototodarus* spp., Sepioteuthis spp.):		
0307 41 91 00	– – – – *Loligo* spp., *Ommastrephes sagittatus*	0	0
0307 41 99 00	– – – – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0307 49	– – altri:		
	– – – congelati:		
	– – – – Seppie (*Sepia officinalis*, *Rossia macrosoma*) e seppiole (*Sepiola* spp.):		
	– – – – – del genere *Sepiola*:		
0307 49 01 00	– – – – – – *Sepiola rondeleti*	5	0
0307 49 11 00	– – – – – – altre	5	3
0307 49 18 00	– – – – – altre	5	5
	– – – – Calamari e calamaretti (*Ommastrephes* spp., *Loligo* spp., *Nototodarus* spp., Sepioteuthis spp.):		
	– – – – – *Loligo* spp.:		
0307 49 31 00	– – – – – – *Loligo vulgaris*	2	5
0307 49 33 00	– – – – – – *Loligo pealei*	2	3
0307 49 35 00	– – – – – – *Loligo patagonica*	2	3
0307 49 38 00	– – – – – – altri	2	5
0307 49 51 00	– – – – – *Ommastrephes sagittatus*	2	3
0307 49 59 00	– – – – – altri	2	Riduzione del 20 % in 10 anni
	– – – altri:		
0307 49 71 00	– – – – Seppie (*Sepia officinalis, Rossia macrosoma*) e seppiole (*Sepiola* spp.)	5	3
	– – – – Calamari e calamaretti (*Ommastrephes* spp., *Loligo* spp., *Nototodarus* spp., Sepioteuthis spp.):		
0307 49 91 00	– – – – – *Loligo* spp., *Ommastrephes sagittatus*	5	5
0307 49 99 00	– – – – – altri	5	7
	– Polpi o piovre (*Octopus* spp.):		
0307 51 00 00	– – vivi, freschi o refrigerati	0	0
0307 59	– – altri:		
0307 59 10 00	– – – congelati	0	0
0307 59 90 00	– – – altri	0	0
0307 60 00 00	– Lumache, diverse da quelle di mare	10	Riduzione del 20 % in 10 anni
	– Altri, comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0307 91 00 00	– – vivi, freschi o refrigerati	0	0
0307 99	– – altri:		
	– – – congelati:		
0307 99 11 00	– – – – Totani (*Illex* spp.)	5	7
0307 99 13 00	– – – – Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia *Veneridae*	5	3
0307 99 15 00	– – – – Meduse (*Rhopilema* spp.)	5	3
0307 99 18 00	– – – – Altri invertebrati acquatici	5	Riduzione del 20 % in 10 anni
0307 99 90 00	– – – altri	5	Riduzione del 20 % in 10 anni
04	CAPITOLO 4 - LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE		
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %:		
0401 10 10 00	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	10	7
0401 10 90 00	– – Altri	10	7
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:		
	– – Inferiore o uguale a 3 %:		
0401 20 11 00	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	10	7
0401 20 19 00	– – – altri	10	7
	– – superiore a 3 %:		
0401 20 91 00	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	10	7
0401 20 99 00	– – – altri	10	7
0401 30	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %:		
	– – inferiore o uguale a 21 %:		
0401 30 11 00	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0401 30 19 00	– – – altri	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
	– – superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0401 30 31 00	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0401 30 39 00	– – – altri	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
	– – superiore a 45 %:		
0401 30 91 00	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	10	7
0401 30 99 00	– – – Altri	10	7
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0402 10	– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %:		
	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0402 10 11 00	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0402 10 19 00	– – – altri	10	Riduzione del 30 % in 5 anni
	– – Altri:		
0402 10 91 00	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0402 10 99 00	– – – altri	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
	– in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:		
0402 21	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:		
0402 21 11 00	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
	– – – – altri:		
0402 21 17 00	– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0402 21 19 00	– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 27 %	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0402 21 91 00	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0402 21 99 00	– – – – altri	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0402 29	– – altri:		
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:		
0402 29 11 00	– – – – Latte speciale, detto "per l'alimentazione dei bambini lattanti", in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %	10	7
	– – – – Altri:		
0402 29 15 00	– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	10	7
0402 29 19 00	– – – – – altri	10	7
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:		
0402 29 91 00	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	10	7
0402 29 99 00	– – – – altri	10	7
	– altri:		
0402 91	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %:		
0402 91 11 00	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 2,5 kg	10	7
0402 91 19 00	– – – – altri	10	7
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % e inferiore o uguale a 10 %:		
0402 91 31 00	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	10	7
0402 91 39 00	– – – – altri	10	7
	– – – Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 45 %:		
0402 91 51 00	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0402 91 59 00	– – – – altri	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0402 91 91 00	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0402 91 99 00	– – – – altri	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0402 99	– – altri:		
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:		
0402 99 11 00	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	10	7
0402 99 19 00	– – – – altri	10	7
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 45 %:		
0402 99 31 00	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	10	7
0402 99 39 00	– – – – altri	10	7
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:		
0402 99 91 00	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0402 99 99 00	– – – – altri	10	7
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:		
0403 10	– Yogurt:		
	– – non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:		
	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0403 10 11 00	– – – – inferiore o uguale a 3 %	10	7
0403 10 13 00	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0403 10 19 00	– – – – superiore a 6 %	10	7
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0403 10 31 00	– – – – inferiore o uguale a 3 %	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0403 10 33 00	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	10	7

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0403 10 39 00	– – – – superiore a 6 %	10	7
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:		
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
0403 10 51 00	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %	10	7
0403 10 53 00	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	10	7
0403 10 59 00	– – – – superiore a 27 %	10	7
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
0403 10 91 00	– – – – inferiore o uguale a 3 %	10	Riduzione del 50 % in 7 anni
0403 10 93 00	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	10	Riduzione del 50 % in 7 anni
0403 10 99 00	– – – – superiore a 6 %	10	7
0403 90	– altri:		
	– – non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:		
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide:		
	– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0403 90 11 00	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	10	7
0403 90 13 00	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	10	7
0403 90 19 00	– – – – – superiore a 27 %	10	7
	– – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0403 90 31 00	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	10	7
0403 90 33 00	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	10	7
0403 90 39 00	– – – – – superiore a 27 %	10	7
	– – – altri:		
	– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0403 90 51 00	– – – – – inferiore o uguale a 3 %	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0403 90 53 00	– – – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	10	7
0403 90 59 00	– – – – – superiore a 6 %	10	7
	– – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0403 90 61 00	– – – – – inferiore o uguale a 3 %	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0403 90 63 00	– – – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	10	7
0403 90 69 00	– – – – – superiore a 6 %	10	7
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:		
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
0403 90 71 00	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %	10	7
0403 90 73 00	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	10	7
0403 90 79 00	– – – – superiore a 27 %	10	7
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
0403 90 91 00	– – – – inferiore o uguale a 3 %	10	Riduzione del 50 % in 7 anni
0403 90 93 00	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	10	Riduzione del 50 % in 7 anni
0403 90 99 00	– – – – superiore a 6 %	10	Riduzione del 50 % in 7 anni
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:		
0404 10	– Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– – in polvere, in granuli o in altre forme solide:		
	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):		
	– – – – inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 02 00	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	10	Riduzione del 50 % in 7 anni
0404 10 04 00	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0404 10 06 00	– – – – – superiore a 27 %	10	7
	– – – – superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 12 00	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	10	7
0404 10 14 00	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	10	7

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0404 10 16 00	– – – – – superiore a 27 %	10	7
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):		
	– – – – inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 26 00	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	10	7
0404 10 28 00	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	10	7
0404 10 32 00	– – – – – superiore a 27 %	10	7
	– – – – superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 34 00	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	10	7
0404 10 36 00	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	10	7
0404 10 38 00	– – – – – superiore a 27 %	10	7
	– – altri:		
	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):		
	– – – – inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 48 00	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	10	7
0404 10 52 00	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	10	7
0404 10 54 00	– – – – – superiore a 27 %	10	7
	– – – – superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 56 00	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	10	7
0404 10 58 00	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	10	7
0404 10 62 00	– – – – – superiore a 27 %	10	7
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):		
	– – – – inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 72 00	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	10	7
0404 10 74 00	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	10	7
0404 10 76 00	– – – – – superiore a 27 %	10	7
	– – – – superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 10 78 00	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	10	7
0404 10 82 00	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	10	7

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0404 10 84 00	– – – – – superiore a 27 %	10	7
0404 90	– altri:		
	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 90 21 00	– – – inferiore o uguale a 1,5 %	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0404 90 23 00	– – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0404 90 29 00	– – – superiore a 27 %	10	7
	– – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
0404 90 81 00	– – – inferiore o uguale a 1,5 %	10	7
0404 90 83 00	– – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0404 90 89 00	– – – superiore a 27 %	10	7
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:		
0405 10	– Burro:		
	– – avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:		
	– – – Burro naturale:		
0405 10 11 00	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	10	Riduzione del 30 % in 5 anni
0405 10 19 00	– – – – altro	10	Riduzione del 30 % in 5 anni
0405 10 30 00	– – – Burro ricombinato	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0405 10 50 00	– – – Burro di siero di latte	10	7
0405 10 90 00	– – altro	10	7
0405 20	– Paste da spalmare lattiere:		
0405 20 10 00	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	10	7
0405 20 30 00	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0405 20 90 00	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %	10	7
0405 90	– altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0405 90 10 00	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	10	Riduzione del 30 % in 5 anni
0405 90 90 00	– – altri	10	7
0406	Formaggi e latticini:		
0406 10	– Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:		
0406 10 20 00	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %	10	5
0406 10 80 00	– – altri	10	5
0406 20	– Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi:		
0406 20 10 00	– – Formaggi di Glarona alle erbe (detti "Schabziger"), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	10	3
0406 20 90 00	– – altri	10	5
0406 30	– Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
0406 30 10 00	– – ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed eventualmente con aggiunta di formaggio di Glarona alle erbe (detto "Schabziger"); condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca	10	7
	– – altri:		
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:		
0406 30 31 00	– – – – inferiore o uguale a 48 %	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
0406 30 39 00	– – – – superiore a 48 %	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
0406 30 90 00	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
0406 40	– Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti:		
0406 40 10 00	– – Roquefort	10	5
0406 40 50 00	– – Gorgonzola	10	5
0406 40 90 00	– – altri	10	5
0406 90	– altri formaggi:		
0406 90 01 00	– – destinati alla trasformazione	10	5
	– – altri:		
0406 90 13 00	– – – Emmental	10	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0406 90 15 00	– – – Gruyère, Sbrinz	10	5
0406 90 17 00	– – – Bergkäse, Appenzell	10	5
0406 90 18 00	– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine	10	5
0406 90 19 00	– – – Formaggi di Glarona alle erbe (detti "Schabziger") fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	10	5
0406 90 21 00	– – – Cheddar	10	5
0406 90 23 00	– – – Edam (Geheimratskäse)	10	5
0406 90 25 00	– – – Tilsit	10	5
0406 90 27 00	– – – Butterkäse	10	5
0406 90 29 00	– – – Kashkaval	10	5
0406 90 32 00	– – – Feta	10	5
0406 90 35 00	– – – Kefalotyri	10	5
0406 90 37 00	– – – Finlandia	10	5
0406 90 39 00	– – – Jarlsberg	10	5
	– – – Altri:		
0406 90 50 00	– – – – Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra	10	5
	– – – – altri:		
	– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:		
	– – – – – – inferiore o uguale a 47 %:		
0406 90 61 00	– – – – – – – Grana padano, Parmigiano reggiano	10	5
0406 90 63 00	– – – – – – – Fiore sardo, Pecorino	10	5
0406 90 69 00	– – – – – – – altri	10	5
	– – – – – – superiore a 47 % ed uguale o inferiore a 72 %:		
0406 90 73 00	– – – – – – – Provolone	10	5
0406 90 75 00	– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano	10	5
0406 90 76 00	– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	10	5
0406 90 78 00	– – – – – – – Gouda	10	5
0406 90 79 00	– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	10	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0406 90 81 00	– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	10	5
0406 90 82 00	– – – – – – – Camembert	10	5
0406 90 84 00	– – – – – – – Brie	10	5
0406 90 85 00	– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri	10	5
	– – – – – – – altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:		
0406 90 86 00	– – – – – – – – superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	10	5
0406 90 87 00	– – – – – – – – superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	10	5
0406 90 88 00	– – – – – – – – superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %	10	5
0406 90 93 00	– – – – – – superiore a 72 %	10	5
0406 90 99	– – – – – altri:		
0406 90 99 10	– – – – – – Formaggio di latte vaccino in recipienti contenenti salamoia	10	5
0406 90 99 90	– – – – – – altri	10	5
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
	– – da cova:		
0407 00 11 00	– – – di tacchine o di oche	0	0
0407 00 19 00	– – – altri	5	7
0407 00 30 00	– – altri	12	7
0407 00 90 00	– altri	12	7
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– Tuorli:		
0408 11	– – essiccati:		
0408 11 20 00	– – – inadatti ad uso alimentare	10	7
0408 11 80 00	– – – altri	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
0408 19	– – altri:		
0408 19 20 00	– – – inadatti ad uso alimentare	10	7
	– – – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0408 19 81 00	– – – – liquidi	10	7
0408 19 89 00	– – – – altri, anche congelati	10	7
	– altri:		
0408 91	– – essiccati:		
0408 91 20 00	– – – inadatti ad uso alimentare	10	7
0408 91 80 00	– – – altri	10	7
0408 99	– – altri:		
0408 99 20 00	– – – inadatti ad uso alimentare	10	7
0408 99 80 00	– – – altri	10	7
0409 00 00 00	Miele naturale	13	7
0410 00 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	20	7
05	CAPITOLO 5 - ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE		
0501 00 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	20	7
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:		
0502 10 00 00	– Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	20	7
0502 90 00 00	– altri	20	7
[0503]			
0504 00 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:		
0505 10	– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:		
0505 10 10 00	– – gregge	20	7
0505 10 90 00	– – altre	20	7
0505 90 00 00	– altri	20	7
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0506 10 00 00	– Osseina e ossa acidulate	20	7
0506 90 00 00	– altre;	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:		
0507 10 00 00	– Avorio; polveri e cascami d'avorio	20	5
0507 90 00 00	– altri	20	5
0508 00 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	20	5
0510 00 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	0	0
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 01 o 03, non atti all'alimentazione umana:		
0511 10 00 00	– Sperma di tori	0	0
	– altri:		
0511 91	– – Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:		
0511 91 10 00	– – – Cascami di pesci	0	0
0511 91 90 00	– – – altri	5	0
0511 99	– – altri:		
0511 99 10	– – – Tendini e nervi: ritagli e altri cascami simili di pelli gregge:		
0511 99 10 10	– – – – Tendini e nervi (ad uso medico)	0	0
0511 99 10 90	– – – – altri	5	0
	– – – Spugne naturali di origine animale:		
0511 99 31 00	– – – – gregge	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
0511 99 39 00	– – – – altre	5	5
0511 99 85	– – – altri:		
0511 99 85 10	– – – Embrioni di animali della specie bovina	0	0
0511 99 85 90	– – – Altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
II	SEZIONE II - PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE		
06	CAPITOLO 6 – PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA; BULBI, RADICI E AFFINI; FIORI RECISI E PIANTE ORNAMENTALI		
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:		
0601 10	– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:		
0601 10 10 00	– – Giacinti	5	1
0601 10 20 00	– – Narcisi	5	1
0601 10 30 00	– – Tulipani	5	1
0601 10 40 00	– – Gladioli	5	1
0601 10 90 00	– – altri	5	1
0601 20	– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:		
0601 20 10 00	– – Piantimi, piante e radici di cicoria	5	1
0601 20 30 00	– – Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	5	1
0601 20 90 00	– – altri	5	1
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):		
0602 10	– Talee senza radici e marze:		
0602 10 10 00	– – Di viti	5	3
0602 10 90 00	– – Altre	5	1
0602 20	– Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati:		
0602 20 10 00	– – Talee innestate e barbatelle, di viti	5	Riduzione del 50 % in 5 anni
0602 20 90 00	– – altri	5	1
0602 30 00 00	– Rododendri e azalee, anche innestati	20	5
0602 40	– Rosai, anche innestati:		
0602 40 10 00	– – non innestati	5	1
0602 40 90 00	– – innestati	5	1
0602 90	– altri:		
0602 90 10 00	– – Bianco di funghi (micelio)	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0602 90 20 00	– – Barbatelle di ananassi	10	3
0602 90 30 00	– – Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole	10	3
	– – altri:		
	– – – Piante da pien'aria:		
	– – – – Alberi, arbusti e arboscelli:		
0602 90 41 00	– – – – – da bosco	15	3
	– – – – – altri:		
0602 90 45 00	– – – – – – Talee radicate e giovani piante	15	3
0602 90 49 00	– – – – – – altri	15	3
	– – – – altre piante da pien'aria:		
0602 90 51 00	– – – – – Piante vivaci	15	3
0602 90 59 00	– – – – – altri	15	3
	– – – Piante d'appartamento:		
0602 90 70 00	– – – – Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee	15	3
	– – – – altre:		
0602 90 91 00	– – – – – Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee	15	3
0602 90 99 00	– – – – – altre	15	3
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:		
	– freschi:		
0603 11 00	– – Rose:		
0603 11 00 10	– – – dal 1º giugno al 31 ottobre	10	3
0603 11 00 90	– – – dal 1º novembre al 31 maggio	5	0
0603 12 00	– – Garofani:		
0603 12 00 10	– – – dal 1º giugno al 31 ottobre	10	3
0603 12 00 90	– – – dal 1º novembre al 31 maggio	5	0
0603 13 00	– – Orchidee:		
0603 13 00 10	– – – dal 1º giugno al 31 ottobre	10	3
0603 13 00 90	– – – dal 1º novembre al 31 maggio	5	0
0603 14 00	– – Crisantemi:		
0603 14 00 10	– – – dal 1º giugno al 31 ottobre	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0603 14 00 90	– – – dal 1º novembre al 31 maggio	5	0
0603 19	– – altri:		
0603 19 10	– – – Gladioli:		
0603 19 10 10	– – – – dal 1º giugno al 31 ottobre	10	3
0603 19 10 90	– – – – dal 1º novembre al 31 maggio	5	0
0603 19 90	– – – altri:		
0603 19 90 10	– – – – dal 1º giugno al 31 ottobre	10	3
0603 19 90 90	– – – – dal 1º novembre al 31 maggio	5	0
0603 90 00 00	– altri	5	0
0604	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:		
0604 10	– Muschi e licheni:		
0604 10 10 00	– – Licheni delle renne	10	3
0604 10 90 00	– – altri	10	3
	– altri:		
0604 91	– – freschi:		
0604 91 20 00	– – – Alberi di Natale	10	3
0604 91 40 00	– – – Rami di conifere	10	3
0604 91 90 00	– – – altri	10	3
0604 99	– – altri:		
0604 99 10	– – – semplicemente essiccati:		
0604 99 10 10	– – – – dal 1º novembre al 30 aprile	5	0
0604 99 10 90	– – – – dal 1º maggio al 31 ottobre	10	3
0604 99 90	– – – altri:		
0604 99 90 10	– – – – dal 1º novembre al 30 aprile	5	0
0604 99 90 90	– – – – dal 1º maggio al 31 ottobre	10	2
07	CAPITOLO 7 - ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI		
0701	Patate, fresche o refrigerate:		
0701 10 00 00	– da semina	2	0
0701 90	– altre:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0701 90 10 00	– – destinate alla fabbricazione della fecola	10	3
	– – altre:		
0701 90 50 00	– – – di primizia, dal 1º gennaio al 30 giugno	10	3
0701 90 90 00	– – – altre	10	3
0702 00 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati:	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
0703	Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati		
0703 10	– Cipolle e scalogni:		
	– – Cipolle:		
0703 10 11 00	– – – da semina	10	3
0703 10 19 00	– – – altre	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
0703 10 90 00	– – Scalogni	10	3
0703 20 00 00	– Agli	10	3
0703 90 00 00	– Porri ed altri ortaggi agliacei	20	5
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, broccoli e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:		
0704 10 00 00	– Cavolfiori e cavoli broccoli	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
0704 20 00 00	– Cavoletti di Bruxelles	20	5
0704 90	– altri:		
0704 90 10 00	– – Cavoli bianchi e cavoli rossi	20	Riduzione del 50 % in 5 anni
0704 90 90 00	– – altri	20	5
0705	Lattughe (*Lactuca sativa*) e cicorie (*Cichorium* spp.), fresche o refrigerate:		
	– Lattughe:		
0705 11 00 00	– – a cappuccio	20	3
0705 19 00 00	– – altre	20	5
	– Cicorie:		
0705 21 00 00	– – Cicoria witloof (*Cichorium intybus var. foliosum*)	20	5
0705 29 00 00	– – altre	20	5
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedanirapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0706 10 00 00	– Carote e navoni	20	Riduzione del 50 % in 5 anni
0706 90	– altri:		
0706 90 10 00	– – Sedani rapa	20	5
0706 90 30 00	– – Barbaforte o cren (*Cochlearia armoracia*)	20	5
0706 90 90 00	– – altri	20	5
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:		
0707 00 05 00	– Cetrioli	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
0707 00 90 00	– Cetriolini	10	3
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:		
0708 10 00 00	– Piselli (*Pisum sativum*)	20	5
0708 20 00 00	– Fagioli (*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.)	20	5
0708 90 00 00	– altri legumi	20	5
0709	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:		
0709 20 00 00	– Asparagi	20	5
0709 30 00 00	– Melanzane	20	Riduzione del 50 % in 5 anni
0709 40 00 00	– Sedani, esclusi i sedani-rapa	20	5
	– Funghi e tartufi:		
0709 51 00 00	– – Funghi del genere Agaricus	20	Riduzione del 50 % in 5 anni
0709 59	– – altri:		
0709 59 10 00	– – – Funghi galletti o gallinacci	20	5
0709 59 30 00	– – – Funghi porcini	20	5
0709 59 50 00	– – – Tartufi	20	5
0709 59 90 00	– – – altri	10	3
0709 60	– Pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*:		
0709 60 10 00	– – Peperoni	20	Riduzione del 50 % in 5 anni
	– – altri:		
0709 60 91 00	– – – del genere "*Capsicum*" destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di "Capsicum"	17	5
0709 60 95 00	– – – destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi	20	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0709 60 99 00	– – – Altri	15	5
0709 70 00 00	– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	15	5
0709 90	– Altri:		
0709 90 10 00	– – Insalate, diverse dalle lattughe (*Lactuca sativa*) e dalle cicorie (*Cichorium* spp.)	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
0709 90 20 00	– – Bietole da costa e cardi	10	5
	– – Olive:		
0709 90 31 00	– – – destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	10	5
0709 90 39 00	– – – altre	10	5
0709 90 40 00	– – Capperi	10	5
0709 90 50 00	– – Finocchi	20	5
0709 90 60 00	– – Granturco dolce	20	5
0709 90 70 00	– – Zucchine	20	5
0709 90 80 00	– Carciofi	20	5
0709 90 90 00	– – altri	20	5
0710	Ortaggi o legumi (non cotti o cotti in acqua o al vapore), congelati:		
0710 10 00 00	– Patate	15	3
	– Legumi da granella, anche sgranati:		
0710 21 00 00	– – Piselli (*Pisum sativum*)	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
0710 22 00 00	– – Fagioli (*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.)	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
0710 29 00 00	– – altri	10	3
0710 30 00 00	– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	20	5
0710 40 00 00	– Granturco dolce	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
0710 80	– altri:		
0710 80 10 00	– – Olive	10	5
	– – Pimenti del genere "*Capsicum*" o del genere "*Pimenta*"		
0710 80 51 00	– – – Peperoni	15	5
0710 80 59 00	– – – altri	15	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – Funghi:		
0710 80 61 00	– – – del genere *Agaricus*	15	5
0710 80 69 00	– – – altri	15	5
0710 80 70 00	– – Pomodori	15	5
0710 80 80 00	– – Carciofi	15	5
0710 80 85 00	– – Asparagi	7	5
0710 80 95 00	– – altri	15	Riduzione del 50 % in 5 anni
0710 90 00 00	– Miscele di ortaggi o di legumi	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:		
0711 20	– Olive:		
0711 20 10 00	– – Destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	5	0
0711 20 90 00	– – altre	5	0
0711 40 00 00	– Cetrioli e cetriolini	20	5
	– Funghi e tartufi:		
0711 51 00 00	– – del genere *Agaricus*	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
0711 59 00 00	– – Altri:	20	5
0711 90	– Altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:		
	– – Ortaggi o legumi:		
0711 90 10 00	– – – Pimenti del genere "*Capsicum*" o del genere "*Pimenta*", esclusi i peperoni	20	5
0711 90 30 00	– – – Granturco dolce	5	0
0711 90 50 00	– – – Cipolle	20	5
0711 90 70 00	– Capperi	5	0
0711 90 80 00	– – – Altri	20	5
0711 90 90 00	– – Miscele di ortaggi o legumi	20	5
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:		
0712 20 00 00	– Cipolle	15	Riduzione del 50 % in 5 anni

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Funghi, orecchie di Giuda (*Auricularia* spp.), tremelle (*Tremella* spp.) e tartufi:		
0712 31 00 00	– – Funghi del genere Agaricus	5	1
0712 32 00 00	– – Orecchie di Giuda (*Auricularia* spp.)	5	1
0712 33 00 00	– – Tremelle (*Tremella* spp.)	5	1
0712 39 00 00	– – Altri	5	1
0712 90	– Altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:		
0712 90 05 00	– – Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate	20	5
	– – Granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*):		
0712 90 11 00	– – – Ibrido, destinato alla semina	20	5
0712 90 19 00	– – – Altro	10	3
0712 90 30 00	– – Pomodori	20	5
0712 90 50 00	– – Carote	20	5
0712 90 90 00	– – Altri	20	Riduzione del 50 % in 5 anni
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:		
0713 10	– Piselli (*Pisum sativum*):		
0713 10 10 00	– – Destinati alla semina	0	0
0713 10 90 00	– – Altri	5	0
0713 20 00 00	– Ceci	10	0
	– Fagioli (*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.):		
0713 31 00 00	– – Fagioli delle specie *Vigna mungo* (L.) Hepper o *Vigna radiata* (L.) Wilczek:	15	3
0713 32 00 00	– – Fagioli Adzuki (*Phaseolus* o *Vigna angularis*)	20	5
0713 33	– – Fagioli comuni (*Phaseolus vulgaris*)		
0713 33 10 00	– – – Destinati alla semina	5	3
0713 33 90 00	– – – Altri	5	3
0713 39 00 00	– – Altri	10	3
0713 40 00 00	– Lenticchie	10	3
0713 50 00 00	– Fave (*Vicia faba var. major*) e favette (*Vicia faba var. equina* e *Vicia faba var. mi*nor)	20	5
0713 90 00 00	– Altri;	20	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago		
0714 10	– Radici di manioca:		
0714 10 10 00	– – Pellets ottenuti a partire da farine e semolini	0	0
	– – Altri:		
0714 10 91 00	– – – Dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	0	0
0714 10 99 00	– – – Altri	0	0
0714 20	– Patate dolci:		
0714 20 10 00	– – Fresche, intere, destinate al consumo umano	20	5
0714 20 90 00	– – altre:	0	0
0714 90	– Altri:		
	– – Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido:		
0714 90 11 00	– – – Dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	20	5
0714 90 19 00	– – – Altri	20	5
0714 90 90 00	– – Altri	0	0
08	CAPITOLO 8 - FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI		
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:		
	– Noci di cocco:		
0801 11 00 00	– – Disseccate	0	0
0801 19 00 00	– – altre:	0	0
	– Noci del Brasile:		
0801 21 00 00	– – Con guscio	10	3
0801 22 00 00	– – Sgusciate	10	3
	– Noci di acagiù:		
0801 31 00	– – Con guscio:		
0801 31 00 10	– – – In imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 10 kg	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0801 31 00 90	– – – Altre	10	3
0801 32 00	– – Sgusciate;		
0801 32 00 10	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 10 kg	0	0
0801 32 00 90	– – – Altre	5	0
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:		
	– Mandorle:		
0802 11	– – Con guscio:		
0802 11 10	– – – Amare:		
0802 11 10 10	– – – – In imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 10 kg	0	0
0802 11 10 90	– – – – Altre	5	0
0802 11 90	– – – Altre:		
0802 11 90 10	– – – – In imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 10 kg	0	0
0802 11 90 90	– – – – Altre	5	0
0802 12	– – Sgusciate;		
0802 12 10	– – – Amare:		
0802 12 10 10	– – – – In imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 10 kg	0	0
0802 12 10 90	– – – – Altre	5	0
0802 12 90	– – – Altre:		
0802 12 90 10	– – – – In imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 10 kg	0	0
0802 12 90 90	– – – – Altre	5	0
	– Nocciole (*Corylus* spp.):		
0802 21 00	– – Con guscio:		
0802 21 00 10	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 10 kg	0	0
0802 21 00 90	– – – Altre	5	0
0802 22 00	– – Sgusciate;		
0802 22 00 10	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 10 kg	0	0
0802 22 00 90	– – – Altre	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Noci comuni:		
0802 31 00 00	– – Con guscio	10	3
0802 32 00 00	– – Sgusciate	10	3
0802 40 00 00	– Castagne e marroni (Castanea spp.)	5	0
0802 50 00 00	– Pistacchi	5	0
0802 60 00 00	– Noci macadamia	15	3
0802 90	– Altre:		
0802 90 20 00	– – Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn	15	3
0802 90 50 00	– – Pinoli o semi del pino domestico	15	3
0802 90 85	– – Altre:		
0802 90 85 10	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 10 kg	0	0
0802 90 85 90	– – – Altre	15	3
0803 00	Banane, comprese le frutta del plantano, fresche o essiccate:		
	– Fresche:		
0803 00 11 00	– – Frutta del plantano (Banane da cuocere)	0	0
0803 00 19 00	– – Altre	0	0
0803 00 90 00	– Secche	0	0
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:		
0804 10 00 00	– Datteri	3	0
0804 20	– Fichi:		
0804 20 10 00	– – Freschi	3	0
0804 20 90 00	– – Essiccati	3	0
0804 30 00 00	– Ananassi	3	0
0804 40 00 00	– Avocadi	3	0
0804 50 00 00	– Guaiave, manghi e mangostani	0	0
0805	Agrumi, freschi o secchi:		
0805 10	– Arance:		
0805 10 20 00	– – Arance dolci, fresche	0	0
0805 10 80 00	– – Altre	0	0
0805 20	– Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:		
0805 20 10 00	– – Clementine	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0805 20 30 00	– – Monreal e satsuma	0	0
0805 20 50 00	– – Mandarini e wilkings	0	0
0805 20 70 00	– – Tangerini	0	0
0805 20 90 00	– – Altri	0	0
0805 40 00 00	– Pompelmi e pomeli	0	0
0805 50	– Limoni (*Citrus limon*, *Citrus limonum*) e limette (*Citrus aurantifolia*, *Citrus latifolia*):		
0805 50 10 00	– – Limoni (*Citrus limon*, *Citrus limonum*)	0	0
0805 50 90 00	– – Limette (*Citrus aurantifolia*, *Citrus latifolia*)	0	0
0805 90 00 00	– Altri	0	0
0806	Uve, fresche o secche:		
0806 10	– Fresche:		
0806 10 10 00	– – Da tavola	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
0806 10 90 00	– – Altre	10	7
0806 20	– Essiccate:		
0806 20 10 00	– – Uve di Corinto	0	0
0806 20 30 00	– – Uva sultanina	0	0
0806 20 90 00	– – Altre	0	0
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:		
	– Meloni (compresi i cocomeri):		
0807 11 00	– – Cocomeri:		
0807 11 00 10	– – – Dal 1º dicembre al 31 marzo	0	0
0807 11 00 90	– – – Dal 1º aprile al 30 novembre	20	5
0807 19 00	– – Altri:		
0807 19 00 10	– – – Dal 1º dicembre al 31 marzo	0	0
0807 19 00 90	– – – Dal 1º aprile al 30 novembre	20	5
0807 20 00 00	– Papaie	0	0
0808	Mele, pere e cotogne, fresche:		
0808 10	– mele:		
0808 10 10 00	– – – Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	10	7
0808 10 80	– – Altre:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0808 10 80 10	– – – – Dal 1º dicembre al 31 marzo	0	0
0808 10 80 90	– – – – Dal 1º aprile al 30 novembre	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
0808 20	– Pere e cotogne:		
	– – Pere:		
0808 20 10 00	– – – Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1º agosto al 31 dicembre	10	7
0808 20 50	– – – Altre:		
0808 20 50 10	– – – – Dal 1º dicembre al 31 marzo	5	Riduzione del 50 % in 5 anni
0808 20 50 90	– – – – Dal 1º aprile al 30 novembre	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
0808 20 90 00	– – Cotogne	10	3
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:		
0809 10 00 00	– Albicocche	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
0809 20	– Ciliege:		
0809 20 05 00	– – Ciliege acide (Prunus cerasus)	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
0809 20 95 00	– – Altre	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
0809 30	– Pesche, comprese le pesche noci:		
0809 30 10 00	– – Pesche noci	5	7
0809 30 90 00	– – Altre	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
0809 40	– Prugne e prugnole:		
0809 40 05 00	– – Prugne	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
0809 40 90 00	– – Prugnole	5	0
0810	Altre frutta, fresche:		
0810 10 00 00	– Fragole	17	Riduzione del 50 % in 5 anni
0810 20	– Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi:		
0810 20 10 00	– – Lamponi	20	5
0810 20 90 00	– – Altri	20	5
0810 40	– Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere *Vaccinium*:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0810 40 10 00	– – Mirtilli rossi (frutti del "*Vaccinium vitis-idaea*")	20	5
0810 40 30 00	– – Mirtilli neri (frutti del "*Vaccinium myrtillus*")	20	5
0810 40 50 00	– – Frutti del "*Vaccinium macrocarpon*" e del "*Vaccinium corymbosum*"	20	5
0810 40 90 00	– – Altri	20	5
0810 50 00 00	– Kiwi	0	0
0810 60 00 00	– Durian	10	0
0810 90	– Altri:		
0810 90 30 00	– – Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie	10	0
0810 90 40 00	– – Frutti della passione, carambole e pitahaya	10	0
	– – Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina:		
0810 90 50 00	– – – Ribes nero (cassis)	20	5
0810 90 60 00	– – – Ribes rosso	20	5
0810 90 70 00	– – – Altri	20	5
0810 90 95 00	– – Altre	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
0811 10	– Fragole:		
	– – Con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti:		
0811 10 11 00	– – – Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	10	3
0811 10 19 00	– – – Altre	10	3
0811 10 90 00	– – Altre	10	3
0811 20	– Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:		
	– – Con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti:		
0811 20 11 00	– – – Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	10	3
0811 20 19 00	– – – Altri	10	3
	– – Altri:		
0811 20 31 00	– – – Lamponi	10	3
0811 20 39 00	– – – Ribes nero (cassis)	10	3
0811 20 51 00	– – – Ribes rosso	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0811 20 59 00	– – – More di rovo o di gelso e more-lamponi	10	3
0811 20 90 00	– – – Altri	10	3
0811 90	– Altri:		
	– – Con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti:		
	– – – Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:		
0811 90 11 00	– – – – Frutta tropicali e noci tropicali	10	3
0811 90 19 00	– – – – Altre	10	3
	– – – Altre:		
0811 90 31 00	– – – – Frutta tropicali e noci tropicali	10	0
0811 90 39 00	– – – – Altri	10	3
	– – Altre:		
0811 90 50 00	– – – Mirtilli neri (frutti del "*Vaccinium myrtillus*")	10	3
0811 90 70 00	– – – Mirtilli delle specie «*Vaccinium myrtilloides*» e «*Vaccinium angustifolium*»	10	3
	– – – Ciliege:		
0811 90 75 00	– – – – Ciliege acide (*Prunus cerasus*)	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
0811 90 80 00	– – – – Altre	10	3
0811 90 85 00	– – – Frutta tropicali e noci tropicali	10	0
0811 90 95 00	– – – Altre	10	3
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:		
0812 10 00 00	– ciliegie	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
0812 90	– altre:		
0812 90 10 00	– – Albicocche	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
0812 90 20 00	– – Arance	20	5
0812 90 30 00	– – Papaie	20	5
0812 90 40 00	– – Mirtilli neri (frutti del "*Vaccinium myrtillus*")	20	5
0812 90 70 00	– – Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali	20	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0812 90 98 00	– – altri	20	5
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:		
0813 10 00 00	– Albicocche	0	0
0813 20 00 00	– Prugne	0	0
0813 30 00 00	– Mele	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
0813 40	– altre frutta:		
0813 40 10 00	– – Pesche, comprese le pesche noci	12	3
0813 40 30 00	– – Pere	12	3
0813 40 50 00	– – Papaie	12	3
0813 40 60 00	– – Tamarindi	12	3
0813 40 70 00	– – Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	12	3
0813 40 95 00	– – altre	12	3
0813 50	– Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:		
	– – Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:		
	– – – senza prugne:		
0813 50 12 00	– – – – di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	5	0
0813 50 15 00	– – – – altre	5	0
0813 50 19 00	– – – con prugne	5	0
	– – Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802:		
0813 50 31 00	– – – di noci tropicali	5	0
0813 50 39 00	– – – altri	5	0
	– – altri miscugli:		
0813 50 91 00	– – – non contenenti prugne e fichi	5	0
0813 50 99 00	– – – altri	5	0
0814 00 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	20	2

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
09	CAPITOLO 9 - CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE		
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:		
	– Caffè non torrefatto:		
0901 11 00	– – non decaffeinizzato:		
0901 11 00 10	– – – destinato alla trasformazione industriale	0	0
0901 11 00 90	– – – altro	0	0
0901 12 00 00	– – decaffeinizzato	0	0
	– Caffè torrefatto:		
0901 21 00 00	– – non decaffeinizzato	5	5
0901 22 00 00	– – decaffeinizzato	5	5
0901 90	– altro:		
0901 90 10 00	– – Bucce e pellicole di caffè	0	0
0901 90 90 00	– – Succedanei del caffè contenenti caffè	20	5
0902	Tè, anche aromatizzato:		
0902 10 00	– Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg:		
0902 10 00 10	– – in bustine	10	3
0902 10 00 90	– – altro	10	3
0902 20 00	– Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato:		
0902 20 00 10	– – in imballaggi immediati di contenuto superiore a 10 kg	0	0
0902 20 00 90	– – altro	10	3
0902 30 00	– Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg:		
0902 30 00 10	– – in bustine	10	3
0902 30 00 90	– – altro	10	3
0902 40 00	– Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati:		
0902 40 00 10	– – in imballaggi immediati di contenuto superiore a 10 kg	0	0
0902 40 00 90	– – altro	10	3
0903 00 00 00	Mate	5	5
0904	Pepe (del genere "*Piper*"); pimenti del genere "*Capsicum*" o del genere "*Pimenta*", essiccati, tritati o polverizzati:		
	– Pepe:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0904 11 00 00	– – non tritato né polverizzato	0	0
0904 12 00 00	– – tritato o polverizzato	0	0
0904 20	– Pimenti del genere "*Capsicum*" o del genere "*Pimenta*", essiccati, tritati o polverizzati:		
	– – non tritati né polverizzati:		
0904 20 10 00	– – – Peperoni	0	0
0904 20 30 00	– – – altri	0	0
0904 20 90 00	– – tritati o polverizzati	0	0
0905 00 00 00	Vaniglia	0	0
0906	Cannella e fiori di cinnamomo:		
	– non tritati né polverizzati:		
0906 11 00 00	– – Cannella (*Cinnamomum zeylanicum Blume*)	0	0
0906 19 00 00	– – altri	0	0
0906 20 00 00	– tritati o polverizzati	0	0
0907 00 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	0	0
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:		
0908 10 00 00	– Noci moscate	0	0
0908 20 00 00	– Noce moscata intera o macis	0	0
0908 30 00 00	– Amomi e cardamomi	0	0
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; Bacche di ginepro:		
0909 10 00 00	– Semi di anice o di badiana	0	0
0909 20 00 00	– Semi di coriandolo	0	0
0909 30 00 00	– Semi di cumino	0	0
0909 40 00 00	– Semi di carvi	0	0
0909 50 00 00	– Semi di finocchio; bacche di ginepro	0	0
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie:		
0910 10 00 00	– Zenzero	0	0
0910 20	– Zafferano:		
0910 20 10 00	– – non tritato né polverizzato	0	0
0910 20 90 00	– – tritati o polverizzati	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0910 30 00 00	– Curcuma	0	0
	– altre spezie:		
0910 91	– Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo:		
0910 91 10 00	– – – non tritati né polverizzati	0	0
0910 91 90 00	– – – tritati o polverizzati	0	0
0910 99	– – altre:		
0910 99 10 00	– – – Semi di fieno greco	0	0
	– – Timo:		
	– – – non tritato né polverizzato:		
0910 99 31 00	– – – – Serpillo (*Thymus serpyllum*)	0	0
0910 99 33 00	– – – – – altro	0	0
0910 99 39 00	– – – – tritato o polverizzato	0	0
0910 99 50 00	– – – Foglie di alloro	0	0
0910 99 60 00	– – – Curry	0	0
	– – – altro:		
0910 99 91 00	– – – – non tritato né polverizzato	0	0
0910 99 99 00	– – – – tritato o polverizzato	0	0
10	CAPITOLO 10 - CEREALI		
1001	Frumento (grano) e frumento segalato:		
1001 10 00	– Frumento (grano) duro:		
1001 10 00 10	– – Frumento (grano) duro, destinato alla semina	0	0
1001 10 00 90	– – altro	10	3
1001 90	– altro:		
1001 90 10 00	– – Spelta, destinata alla semina	10	3
	– – altra spelta, frumento (grano) tenero e miscugli di grano e frumento segalato:		
1001 90 91 00	– – – Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina	0	0
1001 90 99 00	– – – altri	10	3
1002 00 00 00	Segala	20	5
1003 00	Orzo:		
1003 00 10 00	– destinato alla semina	5	0
1003 00 90 00	– altro	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1004 00 00 00	Avena:	5	0
1005	Granturco:		
1005 10	– destinato alla semina:		
	– – ibrido:		
1005 10 11 00	– – – ibrido doppio e ibrido top-cross	0	0
1005 10 13 00	– – – ibrido a tre vie	0	0
1005 10 15 00	– – – ibrido semplice	0	0
1005 10 19 00	– – – altro	0	0
1005 10 90 00	– – altro	0	0
1005 90 00 00	– altro:	10	3
1006	Riso:		
1006 10	– Risone (riso "paddy"):		
1006 10 10 00	– – destinato alla semina	5	0
	– – altro:		
	– – – surriscaldato (parboiled):		
1006 10 21 00	– – – – a grani tondi	5	0
1006 10 23 00	– – – – a grani medi	5	0
	– – – – a grani lunghi:		
1006 10 25 00	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	5	0
1006 10 27 00	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	5	0
	– – – altro:		
1006 10 92 00	– – – – a grani tondi	5	0
1006 10 94 00	– – – – a grani medi	5	0
	– – – – a grani lunghi:		
1006 10 96 00	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	5	0
1006 10 98 00	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	5	0
1006 20	– Riso semigreggio (riso "cargo" o riso "bruno"):		
	– – surriscaldato (parboiled):		
1006 20 11 00	– – – a grani tondi	5	0
1006 20 13 00	– – – a grani medi	5	0
	– – – a grani lunghi:		
1006 20 15 00	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1006 20 17 00	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	5	0
	– – altro:		
1006 20 92 00	– – – a grani tondi	5	0
1006 20 94 00	– – – a grani medi	5	0
	– – – a grani lunghi:		
1006 20 96 00	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	5	0
1006 20 98 00	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	5	0
1006 30	– Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato:		
	– – Riso semilavorato:		
	– – – surriscaldato (parboiled):		
1006 30 21 00	– – – – a grani tondi	5	0
1006 30 23 00	– – – – a grani medi	5	0
	– – – – a grani lunghi:		
1006 30 25 00	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	5	0
1006 30 27 00	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	5	0
	– – – altro:		
1006 30 42 00	– – – – a grani tondi	5	0
1006 30 44 00	– – – – a grani medi	5	0
	– – – – a grani lunghi:		
1006 30 46 00	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	5	0
1006 30 48 00	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	5	0
	– – Riso lavorato:		
	– – – surriscaldato (parboiled):		
1006 30 61 00	– – – – a grani tondi	5	0
1006 30 63 00	– – – – a grani medi	5	0
	– – – – a grani lunghi:		
1006 30 65 00	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	5	0
1006 30 67 00	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	5	0
	– – – altro:		
1006 30 92 00	– – – – a grani tondi	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1006 30 94 00	– – – – a grani medi	5	0
	– – – – a grani lunghi:		
1006 30 96 00	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	5	0
1006 30 98 00	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	5	0
1006 40 00 00	– Rotture di riso	5	0
1007 00	Sorgo da granella:		
1007 00 10 00	– ibrido destinato alla semina	2	0
1007 00 90 00	– altro	2	0
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:		
1008 10 00 00	– Grano saraceno	20	5
1008 20 00 00	– Miglio	20	5
1008 30 00 00	– Scagliola	5	0
1008 90	– altri cereali:		
1008 90 10 00	– – Triticale	20	5
1008 90 90	– – altri:		
1008 90 90 10	– – – riso selvatico (*Zizania aquatica*), destinato all'alimentazione umana	1	0
1008 90 90 90	– – – altro	20	0
11	CAPITOLO 11 - PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO (GRANO)		
1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:		
	– di frumento (grano):		
1101 00 11 00	– – di frumento (grano) duro	15	5
1101 00 15 00	– – di frumento (grano) tenero e di spelta	15	5
1101 00 90 00	– di frumento segalato	15	5
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:		
1102 10 00 00	– Farina di segala	20	5
1102 20	– Farina di granturco:		
1102 20 10 00	– – avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	20	5
1102 20 90 00	– – altra	20	5
1102 90	– altre:		
1102 90 10 00	– – Farina di orzo	20	5
1102 90 30 00	– – Farina di avena	20	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1102 90 50 00	– – Farina di riso	20	5
1102 90 90 00	– – altre	20	5
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:		
	– Semole e semolini:		
1103 11	– – di frumento (grano):		
1103 11 10 00	– – – di frumento (grano) duro	20	5
1103 11 90 00	– – – di frumento (grano) tenero e di spelta	20	5
1103 13	– – di granturco:		
1103 13 10 00	– – – avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	20	5
1103 13 90 00	– – – altri	20	5
1103 19	– – di altri cereali:		
1103 19 10 00	– – – di segala	20	5
1103 19 30 00	– – – di orzo	20	5
1103 19 40 00	– – di avena	20	5
1103 19 50 00	– – di riso	20	5
1103 19 90 00	– – – altri	20	5
1103 20	– Agglomerati in forma di pellets:		
1103 20 10 00	– – di segala	20	5
1103 20 20 00	– – di orzo	20	5
1103 20 30 00	– – di avena	20	5
1103 20 40 00	– – di granturco	20	5
1103 20 50 00	– – di riso	20	5
1103 20 60 00	– – di frumento (grano)	20	5
1103 20 90 00	– – di altri cereali	20	5
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:		
	– Cereali schiacciati o in fiocchi:		
1104 12	– – di avena:		
1104 12 10 00	– – – Cereali schiacciati	20	5
1104 12 90 00	– – – Fiocchi	10	5
1104 19	– – di altri cereali:		
1104 19 10 00	– – – di frumento (grano)	20	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1104 19 30 00	– – – di segala	20	5
1104 19 50 00	– – – di granturco	20	5
	– – – di orzo:		
1104 19 61 00	– – – – Cereali schiacciati	20	5
1104 19 69 00	– – – – Fiocchi	20	5
	– – – altri:		
1104 19 91 00	– – – – Fiocchi di riso	20	5
1104 19 99 00	– – – – altri	10	5
	– altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):		
1104 22	– – di avena:		
1104 22 20 00	– – – mondati (decorticati o pilati)	20	5
1104 22 30 00	– – – mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "grutten")	20	5
1104 22 50 00	– – – perlati	20	5
1104 22 90 00	– – – soltanto spezzati	20	5
1104 22 98 00	– – – altri	20	5
1104 23	– – di granturco:		
1104 23 10 00	– – – mondati (decorticati o pilati)	20	5
1104 23 30 00	– – – perlati	20	5
1104 23 90 00	– – – soltanto spezzati	20	5
1104 23 99 00	– – – altri	20	5
1104 29	– – di altri cereali:		
	– – – di orzo:		
1104 29 01 00	– – – mondati (decorticati o pilati)	20	5
1104 29 03 00	– – – – mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "grutten")	20	5
1104 29 05 00	– – – – perlati	20	5
1104 29 07 00	– – – – soltanto spezzati	20	5
1104 29 09 00	– – – – altri	20	5
	– – – altri:		
	– – – mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1104 29 11 00	– – – – – di frumento (grano)	20	5
1104 29 18 00	– – – – – altri	20	5
1104 29 30 00	– – – – perlati	20	5
	– – – – soltanto spezzati:		
1104 29 51 00	– – – – – di frumento (grano)	20	5
1104 29 55 00	– – – – – di segala	20	5
1104 29 59 00	– – – – – altri	20	5
	– - - - altri:		
1104 29 81 00	– – – – – di frumento (grano)	20	5
1104 29 85 00	– – – – – di segala	20	5
1104 29 89 00	– – – – – altri	20	5
1104 30	– Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:		
1104 30 10 00	– – di frumento (grano)	20	5
1104 30 90 00	– – di altri cereali	20	5
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate:		
1105 10 00 00	– Farina, semolino e polvere	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
1105 20 00 00	– Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets	20	Riduzione del 50 % in 5 anni
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 o dei prodotti del capitolo 8:		
1106 10 00 00	– di legumi da granella secchi della voce 0713	20	5
1106 20	– di sago, di radici o tuberi della voce 0714:		
1106 20 10 00	– – denaturati	20	5
1106 20 90 00	– – altri	20	5
1106 30	– dei prodotti del capitolo 8:		
1106 30 10 00	– – di banane	10	3
1106 30 90 00	– – altri	10	3
1107	Malto, anche torrefatto:		
1107 10	– non torrefatto:		
	– – di frumento (grano):		
1107 10 11 00	– – – presentato in forma di farina	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1107 10 19 00	– – – altro	10	3
	– – altro:		
1107 10 91 00	– – – presentato in forma di farina	10	3
1107 10 99 00	– – – altro	10	7
1107 20 00 00	– torrefatto	10	3
1108	Amidi e fecole; inulina:		
	– Amidi e fecole:		
1108 11 00 00	– – Amido di frumento (grano)	15	Riduzione del 20 % in 5 anni
1108 12 00 00	– – Amido di granturco	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
1108 13 00 00	– – Fecola di patate	15	Riduzione del 20 % in 5 anni
1108 14 00 00	– – Fecola di manioca	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
1108 19	– – altri amidi e fecole:		
1108 19 10 00	– – – Amido di riso	15	Riduzione del 20 % in 5 anni
1108 19 90 00	– – – altri	15	3
1108 20 00 00	– Inulina	20	5
1109 00 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	15	3
12	CAPITOLO 12 - SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI		
1201 00	Fave di soia, anche frantumate:		
1201 00 10 00	– destinati alla semina	0	0
1201 00 90 00	– altre	0	0
1202	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:		
1202 10	– con guscio:		
1202 10 10	– – destinate alla semina:		
1202 10 10 10	– – – presentate in imballaggi di peso netto superiore o uguale a 25 kg	0	0
1202 10 10 90	– – – altre	5	0
1202 10 90	– – altre:		
1202 10 90 10	– – – presentate in imballaggi di peso netto superiore o uguale a 25 kg	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1202 10 90 90	– – – altre	5	0
1202 20 00	– sgusciate, anche frantumate:		
1202 20 00 10	– – – presentate in imballaggi di peso netto superiore o uguale a 25 kg	0	0
1202 20 00 90	– – altre	5	0
1203 00 00 00	Copra	5	0
1204 00	Semi di lino, anche frantumati:		
1204 00 10 00	– destinati alla semina	0	0
1204 00 90 00	– altri	5	0
1205	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:		
1205 10	– Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico:		
1205 10 10 00	– – destinati alla semina	0	0
1205 10 90 00	– – altri	0	0
1205 90 00	– altri:		
1205 90 00 10	– – destinati alla semina	0	0
1205 90 00 90	– – altri	0	0
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati:		
1206 00 10 00	– destinati alla semina	0	0
	– altri:		
1206 00 91 00	– - sgusciati; con guscio striato grigio e bianco	10	3
1206 00 99 00	– – altri	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
1207	altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:		
1207 20	– Semi di cotone:		
1207 20 10 00	– – destinati alla semina	5	0
1207 20 90 00	– – altri	5	0
1207 40	– Semi di sesamo:		
1207 40 10 00	– – destinati alla semina	5	0
1207 40 90 00	– – altri	5	0
1207 50	– Semi di senape:		
1207 50 10 00	– – destinati alla semina	5	0
1207 50 90 00	– – altri	5	0
	– altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1207 91	– – Semi di papavero nero o bianco:		
1207 91 10 00	– – – destinati alla semina	5	0
1207 91 90 00	– – – altri	5	0
1207 99	– – altri:		
1207 99 15 00	– – – destinati alla semina	5	0
	– – – altri:		
1207 99 91 00	– – – – Semi di canapa	5	0
1207 99 97 00	– – – – altri	5	0
1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape:		
1208 10 00 00	– di fave di soia	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
1208 90 00 00	– altre	5	0
1209	Semi, frutti e spore da sementa:		
1209 10 00 00	– Semi di barbabietole da zucchero	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
	– Semi da foraggio		
1209 21 00 00	– – di erba medica	0	0
1209 22	– – di trifoglio (*Trifolium* spp.):		
1209 22 10 00	– – – Trifoglio violetto (*Trifolium pratense* L.)	0	0
1209 22 80 00	– – – altri	0	0
1209 23	– – di festuca:		
1209 23 11 00	– – – Paleo (*Festuca pratensis Huds*.)	0	0
1209 23 15 00	– – – Festuca rossa (*Festuca rubra* L.)	0	0
1209 23 80 00	– – – altri	0	0
1209 24 00 00	– – di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (*Poa pratensis* L.)	0	0
1209 25	– – di loglio (*Lolium multiflorum Lam*., *Lolium perenne* L.):		
1209 25 10 00	– – – Loglio d'Italia (*Lolium multiflorum Lam*.)	0	0
1209 25 90 00	– – – Loglio inglese (*Lolium perenne* L.)	0	0
1209 29	– – altri:		
1209 29 10 00	– – – Vecce; spannocchina (*Poa trivialis* L.) e fienarola da palude (*Poa palustris* L.); gramigna perenne (*Dactylis glomerata* L.); agrostide (*Agrostides*)	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1209 29 35 00	– – – di fleolo (coda di topo)	0	0
1209 29 50 00	– – – Semi di lupini	0	0
1209 29 60 00	– – – Semi di barbabietole da foraggio (*Beta vulgaris var. alba*)	0	0
1209 29 80 00	– – – altri	0	0
1209 30 00 00	– Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori	0	0
	– altri:		
1209 91	– – Semi di ortaggi:		
1209 91 10 00	– – – Semi di cavoli-rapa (*Brassica oleracea, var. caulo-rapa* e *gongylodes* L.)	0	0
1209 91 30 00	– – – Semi di barbabietole da orto o "barbabietole rosse" (*Beta vulgaris var. conditiva*)	0	0
1209 91 90 00	– – – altri	0	0
1209 99	– – altri:		
1209 99 10 00	– – – Semi da bosco	0	0
	– – – altri:		
1209 99 91 00	– – – – Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 00 00	0	0
1209 99 99 00	– – – – altri	0	0
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:		
1210 10 00 00	– Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
1210 20	– Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina:		
1210 20 10 00	– - Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina	20	Riduzione del 30 % in 5 anni
1210 20 90 00	– – altri	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:		
1211 20 00 00	– Radici di ginseng	0	0
1211 30 00 00	– Coca (foglie di)	0	0
1211 40 00 00	– Paglia di papavero	0	0
1211 90	– altri:		
1211 90 30 00	– – Fave tonka	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1211 90 85 00	– – altri	0	0
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà *Cichorium intybus sativum*) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:		
1212 20 00 00	– Alghe	15	5
	– altri:		
1212 91	– – Barbabietole da zucchero:		
1212 91 20 00	– – – secche, anche polverizzate	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
1212 91 80 00	– – – altre	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
1212 99	– – altri:		
1212 99 20 00	– – – Canne da zucchero	20	7
1212 99 30 00	– – – Carrube	15	5
	– - Semi di carrube:		
1212 99 41 00	– – – non sgusciati, né frantumati, né macinati	15	5
1212 99 49 00	– – – – altri	15	5
1212 99 70 00	– – – altri	15	5
1213 00 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets	20	5
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets:		
1214 10 00 00	– Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica	5	1
1214 90	– altri:		
1214 90 10 00	– – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	5	1
1214 90 90 00	– – altri	5	1
13	CAPITOLO 13 - GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI		
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio, balsami), naturali:		
1301 20 00 00	– Gomma arabica	0	0
1301 90 00 00	– altri:	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
	– Succhi ed estratti vegetali:		
1302 11 00 00	– – Oppio	0	0
1302 12 00 00	– – di liquirizia	0	0
1302 13 00 00	– – di luppolo	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
1302 19	– – altri:		
1302 19 05 00	– – – Oleoresina di vaniglia	0	0
1302 19 80 00	– – – altri:	0	0
1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:		
1302 20 10 00	– – allo stato secco	0	0
1302 20 90 00	– – altri	0	0
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
1302 31 00 00	– – Agar-agar	0	0
1302 32	– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:		
1302 32 10 00	– – – di carrube o di semi di carrube	0	0
1302 32 90 00	– – – di semi di guar	0	0
1302 39 00 00	– – altri	0	0
14	CAPITOLO 14 - MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE		
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):		
1401 10 00 00	– Bambù	2	0
1401 20 00 00	– Canne d'India	2	0
1401 90 00 00	– altre	2	0
[1402]			
[1403]			
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:		
1404 20 00 00	– Linters di cotone	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1404 90 00 00	– altri	2	0
III	SEZIONE III - GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE		
15	CAPITOLO 15 - GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE		
1501 00	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:		
	– Grassi di maiale (compreso lo strutto):		
1501 00 11 00	– – destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	20	7
1501 00 19 00	– – altri	20	7
1501 00 90 00	– Grassi di volatili	20	7
1502 00	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 00:		
1502 00 10	– destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana:		
1502 00 10 10	– – fusi ed estrusi per la produzione di sapone	0	0
1502 00 10 90	– – altri	12	7
1502 00 90 00	– altri	12	7
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati:		
	– Stearina solare e oleostearina:		
1503 00 11 00	– – destinate ad usi industriali	20	7
1503 00 19 00	– – altre	20	7
1503 00 30 00	– Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	20	7
1503 00 90 00	– altri	20	7
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
1504 10	– Oli di fegato di pesci e loro frazioni:		
1504 10 10 00	– – aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo	7	0
	– – altri:		
1504 10 91 00	– – – di ippoglossi	7	0
1504 10 99 00	– – – altri	7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1504 20	– Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato:		
1504 20 10 00	– – Frazioni solide	7	0
1504 20 90 00	– – altri	7	0
1504 30	– Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni:		
1504 30 10 00	– – Frazioni solide	7	0
1504 30 90 00	– – altri	7	0
1505 00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:		
1505 00 10 00	– Grasso di lana greggio	10	5
1505 00 90 00	– altri	10	5
1506 00 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	10	5
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
1507 10	– Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:		
1507 10 10 00	– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
1507 10 90 00	– – altri	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
1507 90	– altri:		
1507 90 10 00	– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
1507 90 90 00	– – altri	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
1508 10	– Olio greggio:		
1508 10 10 00	– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5	0
1508 10 90 00	– – altro	10	3
1508 90	– altri:		
1508 90 10 00	– – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5	0
1508 90 90 00	– – altri	10	3
1509	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1509 10	– vergini:		
1509 10 10 00	– – Olio d'oliva lampante	10	0
1509 10 90 00	– – altri	10	5
1509 90 00 00	– altri	10	5
1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509:		
1510 00 10 00	– Oli greggi	10	5
1510 00 90 00	– altri	20	5
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
1511 10	– Olio greggio:		
1511 10 10 00	– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	0	0
1511 10 90 00	– – altro	0	0
1511 90	– altri:		
	– – Frazioni solide:		
1511 90 11 00	– – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	0	0
1511 90 19 00	– – – altrimenti presentate	0	0
	– – altri:		
1511 90 91 00	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	0	0
1511 90 99 00	– – – altri	0	0
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	– Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni:		
1512 11	– – Oli greggi:		
1512 11 10 00	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	8	Riduzione del 20 % in 5 anni
	– – – altri:		
1512 11 91 00	– – – – Olio di girasole	20	5
1512 11 99 00	– – – – Olio di cartamo	20	5
1512 19	– – altri:		
1512 19 10 00	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	10	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1512 19 90	– – – altri:		
1512 19 90 10	– – – – Olio di girasole	30	5
1512 19 90 90	– – – – Olio di cartamo	20	5
	– Olio di cotone e sue frazioni:		
1512 21	– – Olio greggio, anche depurato del gossipolo:		
1512 21 10 00	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	10	3
1512 21 90 00	– – – altro	10	3
1512 29	– – altri:		
1512 29 10 00	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	10	3
1512 29 90 00	– – – altri	10	3
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	– Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni:		
1513 11	– – Olio greggio:		
1513 11 10 00	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	0	0
	– – – altro:		
1513 11 91 00	– – – – presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	0	0
1513 11 99 00	– – – – altrimenti presentato	0	0
1513 19	– – altri:		
	– – – Frazioni solide:		
1513 19 11 00	– – – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	0	0
1513 19 19 00	– – – – altrimenti presentate	0	0
	– – – altri:		
1513 19 30 00	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	0	0
	– – – – altri:		
1513 19 91 00	– – – – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	0	0
1513 19 99 00	– – – – – altrimenti presentati	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni:		
1513 21	– – Oli greggi:		
1513 21 10 00	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	0	0
	– – – altri:		
1513 21 30 00	– – – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	0	0
1513 21 90 00	– – – – altrimenti presentati	0	0
1513 29	– – altri:		
	– – – Frazioni solide:		
1513 29 11 00	– – – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	0	0
1513 29 19 00	– – – – altrimenti presentate	0	0
	– – – altri:		
1513 29 30 00	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	0	0
	– – – – altri:		
1513 29 50 00	– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	0	0
1513 29 90 00	– – – – – altrimenti presentati	0	0
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	– Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni:		
1514 11	– – Oli greggi:		
1514 11 10 00	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5	0
1514 11 90 00	– – – altri	5	0
1514 19	– – altri:		
1514 19 10 00	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5	0
1514 19 90 00	– – – altri	5	0
	– altri:		
1514 91	– – Oli greggi:		
1514 91 10 00	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5	0
1514 91 90 00	– – – altri	5	0
1514 99	– – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1514 99 10 00	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5	0
1514 99 90 00	– – – altri	5	0
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	– Olio di lino e sue frazioni:		
1515 11 00 00	– – Olio greggio	20	5
1515 19	– – altri:		
1515 19 10 00	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5	0
1515 19 90 00	– – – altri	20	5
	– Olio di granturco e sue frazioni:		
1515 21	– – Olio greggio:		
1515 21 10 00	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	20	5
1515 21 90 00	– – – altro	20	5
1515 29	– – altri:		
1515 29 10 00	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5	5
1515 29 90 00	– – – altri	15	3
1515 30	– Olio di ricino e sue frazioni:		
1515 30 10 00	– – destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche	0	0
1515 30 90 00	– – altri	0	0
1515 50	– Olio di sesamo e sue frazioni:		
	– – Olio greggio:		
1515 50 11 00	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5	0
1515 50 19 00	– – – altro	10	3
	– – altri:		
1515 50 91 00	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5	0
1515 50 99 00	– – – altri	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1515 90	– altri:		
1515 90 11	– – Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni		
1515 90 11 10	– – – Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni	10	3
1515 90 11 90	– – – altro	5	0
	– – Olio di semi di tabacco e sue frazioni:		
	– – – Olio greggio:		
1515 90 21 00	– – – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5	0
1515 90 29 00	– – – – altro	5	0
	– – – altri:		
1515 90 31 00	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5	0
1515 90 39 00	– – – – altri	5	0
	– – altri oli e loro frazioni:		
	– – – Oli greggi:		
1515 90 40 00	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5	0
	– – – – altri:		
1515 90 51 00	– – – – – concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	5	0
1515 90 59 00	– – – – – concreti, altrimenti presentati; fluidi	5	0
	– – – altri:		
1515 90 60 00	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5	0
	– – – – altri:		
1515 90 91 00	– – – – – concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	5	0
1515 90 99 00	– – – – – concreti, altrimenti presentati; fluidi	5	0
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:		
1516 10	– Grassi e oli animali e loro frazioni:		
1516 10 10	– – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg		
1516 10 10 10	– – – di mammiferi marini	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1516 10 10 90	– – – altri	20	5
1516 10 90	– – altrimenti presentati		
1516 10 90 10	– – – di mammiferi marini	10	3
1516 10 90 90	– – – altri	20	5
1516 20	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:		
1516 20 10 00	– – Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"	20	5
	– – altri:		
1516 20 91	– – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:		
1516 20 91 10	– – – – Oli d'oliva	10	3
1516 20 91 20	– – – – Oli di palma	5	5
	– – – – Oli di palmisti e loro frazioni, raffinati, decolorati e deodorati:		
1516 20 91 31	– – – – – Oli di palmisti	5	5
1516 20 91 32	– – – – – Oleina di palmisti	5	5
1516 20 91 33	– – – – – Stearina di palmisti idrogenata	5	5
1516 20 91 90	– – – – altri	20	5
	– – – altri:		
1516 20 95 00	– – – – Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	20	5
	– – – – altri:		
1516 20 96	– – – – – Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli contenenti meno di 50 %, in peso, di acidi grassi liberi ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba:		
	– – – – – – Olio di palma:		
1516 20 96 11	– – – – – – – presentato in imballaggi di peso netto inferiore o uguale a 20 kg	5	0
1516 20 96 15	– – – – – – – altrimenti presentato	5	0
1516 20 96 90	– – – – – – altro	20	5
1516 20 98	– – – – – altri:		
	– – – – – – Oli e loro frazioni destinati alla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana		
1516 20 98 11	– – – – – – – Olio di palmisti raffinato, decolorato e deodorato	0	0
1516 20 98 12	– – – – – – – Oleina di palmisti, raffinata, decolorata e deodorata	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1516 20 98 13	– – – – – – – Stearina di palmisti, raffinata, decolorata e deodorata	0	0
1516 20 98 19	– – – – – – – altri	0	0
	– – – – – – altri:		
1516 20 98 21	– – – – – – – Olio di palmisti, raffinato, decolorato e deodorato destinato ad usi tecnici e industriali	5	5
1516 20 98 22	– – – – – – – Oleina di palmisti, raffinata, decolorata e deodorata destinata ad usi tecnici e industriali	5	5
1516 20 98 23	– – – – – – – Stearina di palmisti raffinata, decolorata e deodorata destinata ad usi tecnici e industriali	5	5
1516 20 98 90	– – – – – – altri	10	5
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e dalle loro frazioni della voce 1516:		
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:		
1517 10 10 00	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
1517 10 90 00	– – altra	10	Riduzione del 30 % in 5 anni
1517 90	– altre:		
1517 90 10 00	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	15	Riduzione del 50 % in 5 anni
	– – altre:		
1517 90 91 00	– – – Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati	15	Riduzione del 30 % in 5 anni
1517 90 93 00	– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	15	Riduzione del 50 % in 5 anni
1517 90 99	– – – altre:		
	– – – – Miscele di oli per la fabbricazione di prodotti alimentari destinati all'alimentazione umana:		
1517 90 99 11	– – – – – Grassi per pasticceria e prodotti da forno e grassi speciali quali: sostituto del burro di cacao laurico (CBS), burro di cacao equivalente (CBE), sostituto del burro di cacao non laurico (CBR), miscele di grassi e oli vegetali, compresi quelli idrogenati	0	0
1517 90 99 19	– – – – – altri	0	0
	– – – – altri:		
1517 90 99 91	– – – – – Grassi per pasticceria e prodotti da forno e grassi speciali quali: sostituto del burro di cacao laurico (CBS), burro di cacao equivalente (CBE), sostituto del burro di cacao non laurico (CBR), miscele di grassi e oli vegetali, compresi quelli idrogenati, per alimenti	5	Riduzione del 30 % in 5 anni

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1517 90 99 99	– – – – – altri	15	Riduzione del 30 % in 5 anni
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove:		
1518 00 10 00	– Linossina	5	0
	– Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana:		
1518 00 31 00	– – greggi	10	3
1518 00 39 00	– – altri	10	3
	– altri:		
1518 00 91 00	– – Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	10	3
	– – altri:		
1518 00 95 00	– – – Miscele o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o animali e vegetali e loro frazioni	20	5
1518 00 99 00	– – – altre	20	5
[1519]			
1520 00 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	0	0
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:		
1521 10 00 00	– Cere vegetali	0	0
1521 90	– altri:		
1521 90 10 00	– – Spermaceti, anche raffinati o colorati	15	3
	– – Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:		
1521 90 91 00	– – – gregge	15	3
1521 90 99 00	– – – altre	15	3
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1522 00 10 00	– Degras	20	5
	– Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:		
	– – contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva:		
1522 00 31 00	– – – Paste di saponificazione (*soap-stocks*)	20	5
1522 00 39 00	– – – altri	20	5
	– – altri:		
1522 00 91 00	– – – Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (*soap-stocks*)	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
1522 00 99 00	– – – altri	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
IV	SEZIONE IV - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI		
16	CAPITOLO 16 - PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI		
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:		
1601 00 10 00	– di fegato	15	7
	– altri:		
1601 00 91 00	– – Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	15	Riduzione del 50 % in 10 anni
1601 00 99 00	– – altri	15	Riduzione del 50 % in 10 anni
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:		
1602 10 00 00	– Preparazioni omogeneizzate	15	Riduzione del 20 % in 5 anni
1602 20	– di fegato di qualsiasi animale:		
	– – di oca o di anatra:		
1602 20 11 00	– – – contenenti, in peso, 75 % o più di fegato grasso	10	7
1602 20 19 00	– – – altre	10	Riduzione del 50 % in 7 anni
1602 20 90 00	– – altre	20	Riduzione del 50 % in 10 anni
	– di volatili della voce 0105:		
1602 31	– – di tacchino:		
	– – – contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1602 31 11 00	– – – – contenenti unicamente carne di tacchino non cotta	20	7
1602 31 19 00	– – – – altre	20	7
1602 31 30 00	– – – contenenti, in peso, da 25 % a meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili	20	7
1602 31 90 00	– – – altre	20	7
1602 32	– – di galli e di galline:		
	– – – contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:		
1602 32 11 00	– – – – non cotte	15	Riduzione del 20 % in 5 anni
1602 32 19 00	– – – – altre	15	Riduzione del 20 % in 5 anni
1602 32 30 00	– – – contenenti, in peso, da 25 % a meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili	15	7
1602 32 90 00	– – – altre	15	7
1602 39	– – altre:		
	– – – contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:		
1602 39 21 00	– – – – non cotte	20	7
1602 39 29 00	– – – – altre	20	7
1602 39 40 00	– – – contenenti, in peso, da 25 % a meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili	20	7
1602 39 80 00	– – – altre	20	7
	– della specie suina:		
1602 41	– – Prosciutti e loro pezzi:		
1602 41 10 00	– – – della specie suina domestica	10	7
1602 41 90 00	– – – altre	10	7
1602 42	– – Spalle e loro pezzi:		
1602 42 10 00	– – – della specie suina domestica	10	7
1602 42 90 00	– – – altre	10	7
1602 49	– – altre, compresi i miscugli:		
	– – – della specie suina domestica:		
	– – – – contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
1602 49 11 00	– – – – – Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti	10	Riduzione del 50 % in 7 anni

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1602 49 13 00	– – – – – Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle	10	Riduzione del 50 % in 7 anni
1602 49 15 00	– – – – – altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi	10	7
1602 49 19 00	– – – – – altre	10	Riduzione del 50 % in 7 anni
1602 49 30 00	– – – – contenenti, in peso, da 40 % a meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	10	7
1602 49 50 00	– – – – contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	10	Riduzione del 50 % in 7 anni
1602 49 90 00	– – – altre	10	7
1602 50	– della specie bovina:		
1602 50 10 00	– – non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte	10	7
	– – altre:		
	– – – in recipienti ermeticamente chiusi:		
1602 50 31 00	– – – – "Corned beef"	10	7
1602 50 39 00	– – – – altre	10	7
1602 50 80 00	– – – altre	10	7
1602 90	– altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:		
1602 90 10 00	– – Preparazioni di sangue di qualsiasi animale	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
	– – altre:		
1602 90 31 00	– – – di selvaggina o di coniglio	10	7
1602 90 41 00	– – – di renne	10	7
	– – – altre:		
1602 90 51 00	– – – – contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica	10	7
	– – – – altre:		
	– – – – – contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:		
1602 90 61 00	– – – – – – non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte	10	7
1602 90 69 00	– – – – – – altre	10	7
	– – – – – altre:		
	– – – – – – di ovini e di caprini:		
	– – – – – – – non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1602 90 72 00	– – – – – – – – di ovini	10	7
1602 90 74 00	– – – – – – – – di caprini	10	7
	– – – – – – – altre:		
1602 90 76 00	– – – – – – – – di ovini	10	7
1602 90 78 00	– – – – – – – – di caprini	10	7
1602 90 98 00	– – – – – – altre	10	7
1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici:		
1603 00 10 00	– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	0	0
1603 00 80 00	– altri	0	0
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:		
	– Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		
1604 11 00 00	– – Salmoni	5	Riduzione del 50 % in 5 anni
1604 12	– – Aringhe:		
1604 12 10 00	– – – Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	5	5
	– – – altri:		
1604 12 91 00	– – – – in recipienti ermeticamente chiusi	5	Riduzione del 50 % in 5 anni
1604 12 99 00	– – – – altri	5	Riduzione del 50 % in 5 anni
1604 13	– – Sardine, alacce e spratti:		
	– – – Sardine:		
1604 13 11 00	– – – – sotto olio d'oliva	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
1604 13 19 00	– – – – altri	10	0
1604 13 90	– – – altri:		
1604 13 90 10	– – – – Spratti sotto olio	10	0
1604 13 90 90	– – – – altri	10	0
1604 14	– – Tonni, palamite e boniti (*Sarda* spp.):		
	– – – Tonni e palamite:		
1604 14 11 00	– – – – sotto olio vegetale	7	Riduzione del 50 % in 5 anni
	– – – – altre:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1604 14 16 00	– – – – – Filetti detti "loins"	7	Riduzione del 20 % in 10 anni
1604 14 18 00	– – – – – altri	7	Riduzione del 50 % in 5 anni
1604 14 90 00	– – – Boniti (*Sarda* spp.)	7	7
1604 15	– – Sgombri:		
	– – – della specie *Scomber scombrus* e *Scomber japonicus*:		
1604 15 11	– – – – Filetti:		
1604 15 11 10	– – – – di sgombri della specie *Scomber scombrus*	5	5
1604 15 11 20	– – – – di sgombri della specie *Scomber japonicus*	10	Riduzione del 20 % in 10 anni
1604 15 19	– – – – altri:		
1604 15 19 10	– – – – di sgombri della specie *Scomber scombrus*	5	7
1604 15 19 20	– – – – di sgombri della specie *Scomber japonicus*	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
1604 15 90 00	– – – – di sgombri della specie *Scomber australasicus*	5	5
1604 16 00 00	– – Acciughe	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
1604 19	– – altri:		
1604 19 10 00	– – – Salmonidi, diversi dai salmoni	8	7
	– – – Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [*Euthynnus (Katsuwonus*) pelamis]:		
1604 19 31 00	– – – – Filetti detti "loins"	10	5
1604 19 39 00	– – – – altri	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
1604 19 50 00	– – – Pesci della specie Orcynopsis unicolor	10	3
	– – – altri:		
1604 19 91	– – – – Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati:		
1604 19 91 10	– – – – di scorfani della specie *Sebastes marinus*	5	3
1604 19 91 20	– – – – – di naselli della specie *Urophycis chuss*	5	3
1604 19 91 30	– – – – – di naselli della specie *Merluccius bilinearis*	5	3
1604 19 91 40	– – – – – di naselli della specie *Merluccius productus*	5	3
1604 19 91 90	– – – – – altri	5	Riduzione del 50 % in 5 anni

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – – altri:		
1604 19 92 00	– – – – – Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*)	5	5
1604 19 93 00	– – – – – Merluzzi carbonari (*Pollachius virens*)	5	5
1604 19 94	– – – – – Naselli (*Merluccius* spp., *Urophycis* spp.):		
1604 19 94 10	– – – – – – della specie *Merluccius productus*	5	5
1604 19 94 20	– – – – – – della specie *Merluccius bilinearis*	5	5
1604 19 94 30	– – – – – – della specie *Urophycis chuss*	5	5
1604 19 94 90	– – – – – – altri	5	7
1604 19 95 00	– – – – – Merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*) e merluzzi gialli (*Pollachius pollachius)*	5	5
1604 19 98	– – – – – altri:		
1604 19 98 10	– – – – – – Scorfani della specie *Sebastes marinus*	5	5
1604 19 98 20	– – – – – – Pesci appartenenti all'ordine degli *Acipenseriformi*	5	5
1604 19 98 30	– – – – – – Luccioperca (*Stizostedion* spp.)	5	5
1604 19 98 90	– – – – – – altri	5	Riduzione del 50 % in 5 anni
1604 20	– altre preparazioni e conserve di pesci:		
1604 20 05 00	– – Preparazioni di surimi	5	Riduzione del 50 % in 5 anni
	– – altri:		
1604 20 10 00	– – – di salmoni	5	5
1604 20 30	– – – di salmonidi, diversi dai salmoni:		
1604 20 30 10	– – – – Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*)	5	3
1604 20 30 90	– – – – altre	5	7
1604 20 40 00	– – – di acciughe	10	7
1604 20 50	– – – di sardine, di boniti, di sgombri delle specie *Scomber scombrus* e *Scomber japonicus* e pesci della specie *Orcynopsis unicolor*:		
1604 20 50 10	– – – – di sgombri della specie *Scomber scombrus*	10	5
1604 20 50 20	– – – – di boniti	5	5
1604 20 50 30	– – – di pesci della specie *Orcynopsis unicolor*	5	5
1604 20 50 90	– – – – di altri pesci	10	5
1604 20 70 00	– – – di tonni, di palamite e altri pesci del genere *Euthynnus*	5	5
1604 20 90	– – – di altri pesci:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1604 20 90 10	– – – – di pesci appartenenti all'ordine degli *Acipenseriformi*	5	5
1604 20 90 20	– – – – di luccioperca (*Stizostedion* spp.)	5	5
1604 20 90 90	– – – – di altri pesci	5	0
1604 30	– Caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:		
1604 30 10 00	– – Caviale (uova di storione)	10	5
1604 30 90 00	– – Succedanei del caviale	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:		
1605 10 00 00	– Granchi	0	0
1605 20	– Gamberetti:		
1605 20 10 00	– – in recipienti ermeticamente chiusi	0	0
	– – altri:		
1605 20 91 00	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	0	0
1605 20 99 00	– – – altri	0	0
1605 30	– Astici:		
1605 30 10 00	– – Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse	0	0
1605 30 90 00	– – altri	0	0
1605 40 00 00	– altri crostacei	10	Riduzione del 20 % in 10 anni
1605 90	– altri:		
	– – Molluschi:		
	– – – Mitili (*Mytilus* spp., *Perna* spp.):		
1605 90 11 00	– – – – in recipienti ermeticamente chiusi	5	Riduzione del 20 % in 10 anni
1605 90 19 00	– – – – altri	5	Riduzione del 20 % in 10 anni
1605 90 30 00	– – – altri	5	Riduzione del 20 % in 10 anni
1605 90 90 00	– – altri invertebrati acquatici	10	Riduzione del 20 % in 10 anni
17	CAPITOLO 17 - ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI		
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:		
	– Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1701 11	– – di canna:		
1701 11 10 00	– – – destinati ad essere raffinati	50	CT zucchero (30 000 – 40 000 t espresse in peso netto) (1)
1701 11 90 00	– – – altri	50	CT zucchero (30 000 – 40 000 t espresse in peso netto) (1)
1701 12	– – di barbabietola:		
1701 12 10 00	– – – destinati ad essere raffinati	50	CT zucchero (30 000 – 40 000 t espresse in peso netto) (1)
1701 12 90 00	– – – altri	50	CT zucchero (30 000 – 40 000 t espresse in peso netto) (1)
	– altri:		
1701 91 00 00	– – con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	50	CT zucchero (30 000 – 40 000 t espresse in peso netto) (1)
1701 99	– – altri:		
1701 99 10 00	– – – Zuccheri bianchi	50	CT zucchero (30 000 – 40 000 t espresse in peso netto) (1)
1701 99 90 00	– – – altri	50	CT zucchero (30 000 – 40 000 t espresse in peso netto) (1)
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
	– Lattosio e sciroppo di lattosio:		
1702 11 00 00	– – contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
1702 19 00 00	– – altri	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
1702 20	– Zucchero e sciroppo d'acero		
1702 20 10 00	– – Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	5	0
1702 20 90 00	– – altri	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1702 30	– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio		
1702 30 10 00	– – Isoglucosio	5	0
	– – altri:		
	– – – contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio:		
1702 30 51 00	– – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
1702 30 59 00	– – – – altri	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
	– – – altri:		
1702 30 91 00	– – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5	0
1702 30 99 00	– – – – altri	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
1702 40	– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 20 % o più ma meno di 50 % di fruttosio:		
1702 40 10 00	– – Isoglucosio	5	0
1702 40 90 00	– – altri	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
1702 50 00 00	– Fruttosio chimicamente puro	5	0
1702 60	– altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio:		
1702 60 10 00	– – Isoglucosio	5	0
1702 60 80 00	– – Sciroppo di inulina	5	0
1702 60 95 00	– – altri	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
1702 90	– Altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:		
1702 90 10 00	– – Maltosio chimicamente puro	5	0
1702 90 30 00	– – Isoglucosio	5	0
1702 90 50 00	– -Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina	5	0
1702 90 60 00	– – Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	5	0
	– – Zuccheri e melassi, caramellati:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1702 90 71 00	– – – contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
	– – – altri:		
1702 90 75 00	– – – – in polvere, anche agglomerati	5	0
1702 90 79 00	– – – – altri	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
1702 90 80 00	– – Sciroppo di inulina	5	0
1702 90 99 00	– – altri	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero:		
1703 10 00 00	– Melassi di canna	10	3
1703 90 00 00	– altri	10	3
1704	Prodotti a base di zuccheri (compreso il cioccolato bianco) non contenenti cacao:		
1704 10	– Gomme da masticare (*chewing-gum*), anche rivestite di zucchero:		
	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
1704 10 11 00	– – – sotto forma di strisce	10	0
1704 10 19 00	– – – altre	10	0
	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
1704 10 91 00	– – – sotto forma di strisce	10	0
1704 10 99 00	– – – altre	10	0
1704 90	– altri:		
1704 90 10 00	– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	10	3
1704 90 30 00	– – Preparazione detta "cioccolato bianco"	10	0
	– – altri:		
1704 90 51 00	– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	10	0
1704 90 55 00	– – – Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	10	0
1704 90 61 00	– – – Confetti e prodotti simili confettati	10	0
	– – – altri:		
1704 90 65 00	– – – – Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	10	0
1704 90 71 00	– – – – Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	10	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1704 90 75 00	– – – – Caramelle	10	0
	– – – – altri:		
1704 90 81 00	– – – – – ottenuti per compressione	10	0
1704 90 99 00	– – – – – altri	10	0 per tenore di zucchero <70 %; -20 % in 5 anni per tenore di zucchero ≥ 70 %
18	CAPITOLO 18 - CACAO E SUE PREPARAZIONI		
1801 00 00 00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto	0	0
1802 00 00 00	Gusci, pellicole (bucce) ed altri residui di cacao	5	1
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:		
1803 10 00 00	– non sgrassata	0	0
1803 20 00 00	– completamente o parzialmente sgrassata	0	0
1804 00 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	0	0
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
1805 00 00 10	– presentato in imballaggi immediati di contenuto superiore a 10 kg	0	0
1805 00 00 90	– altri	0	0
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:		
1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
1806 10 15 00	– - non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	5	0
1806 10 20 00	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %	5	0
1806 10 30 00	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
1806 10 90 00	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
1806 20	– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1806 20 10 00	– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	15	0
1806 20 30 00	– – aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	15	0
	– – altre:		
1806 20 50 00	– – – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	15	0
1806 20 70 00	– – – Preparazioni dette "Chocolate *milk crumb*"	15	Riduzione del 20 % in 5 anni
1806 20 80 00	– – – Glassatura al cacao	15	0
1806 20 95 00	– – – altre	15	0 per tenore di zucchero <70 %; -20 % in 5 anni per tenore di zucchero ≥ 70 %
	– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:		
1806 31 00 00	– – ripiene	10	0
1806 32	– – non ripiene:		
1806 32 10 00	– – – con aggiunta di cereali, noci od altri frutti	5	0
1806 32 90 00	– – – altre	5	0
1806 90	– altre:		
	– – Cioccolata e prodotti di cioccolata:		
	– – – Cioccolatini (praline), anche ripieni:		
1806 90 11 00	– – – – contenenti alcole	10	0
1806 90 19 00	– – – – altri	10	0
	– – – altri:		
1806 90 31 00	– – – – ripieni	10	0
1806 90 39	– – – – non ripieni:		
1806 90 39 10	– – – – – prodotti contenenti giocattoli o gadget non commestibili	10	0
1806 90 39 90	– – – – – altri	10	0
1806 90 50 00	– – Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	10	0
1806 90 60 00	– – Pasta da spalmare contenente cacao	10	0
1806 90 70 00	– – Preparazioni per bevande, contenenti cacao	10	0
1806 90 90 00	– – altre	10	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
19	CAPITOLO 19 - PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA		
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		
1901 10 00 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0	0
1901 20 00 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	10	0
1901 90	– altri:		
	– – Estratti di malto:		
1901 90 11 00	– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	10	0
1901 90 19 00	– – – altri	10	0
	– – altri:		
1901 90 91 00	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	10	0
1901 90 99 00	– – – altri	10	0 per tenore di zucchero <70 %; -20 % in 5 anni per tenore di zucchero ≥ 70 %
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni ed altri prodotti di paste alimentari; cuscus, anche preparato:		
	– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:		
1902 11 00 00	– – contenenti uova	20	0
1902 19	– – altre:		
1902 19 10 00	– – – non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	15	0
1902 19 90 00	– – – altre	15	0
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):		
1902 20 10 00	– – contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	20	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1902 20 30 00	– – contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	20	5
	– – altre:		
1902 20 91 00	– – – cotte	20	0
1902 20 99 00	– – – altre	20	0
1902 30	– altre paste alimentari:		
1902 30 10 00	– – secche	10	0
1902 30 90 00	– – altre	10	0
1902 40	– Cuscus:		
1902 40 10 00	– – non preparato	20	0
1902 40 90 00	– – altro	20	0
1903 00 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, granelli, perle, scarti di setacciatura o forme simili	20	5
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:		
1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:		
1904 10 10 00	– – a base di granturco	10	0
1904 10 30 00	– – a base di riso	10	0
1904 10 90 00	– – altro	10	0
1904 20	– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:		
1904 20 10 00	– – Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	10	0
	– – altre:		
1904 20 91 00	– – – a base di granturco	10	0
1904 20 95 00	– – – a base di riso	10	0
1904 20 99 00	– – – altre	10	0
1904 30 00 00	– Bulgur di grano	10	Riduzione del 20 % in 5 anni

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1904 90	– altri:		
1904 90 10 00	– – Riso	10	0
1904 90 80 00	– – altri	10	0
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, carta di riso commestibile e prodotti simili:		
1905 10 00 00	– Pane croccante detto "Knäckebrot"	10	0
1905 20	– Pane con spezie (panpepato):		
1905 20 10 00	– – avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	10	0
1905 20 30 00	– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	10	0
1905 20 90 00	– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	10	0
	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine:		
1905 31	– – Biscotti con aggiunta di dolcificanti:		
	– – – interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:		
1905 31 11 00	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	10	0
1905 31 19 00	– – – – altri	10	0
	– – – altri:		
1905 31 30 00	– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %	10	0
	– – – – altri:		
1905 31 91 00	– – – – – doppio biscotto con ripieno	10	0
1905 31 99 00	– – – – – altri	10	0
1905 32	– – Cialde e cialdine:		
1905 32 05 00	– – – aventi tenore di umidità superiore a 10 %	10	0
	– – – altre:		
	– – – – interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:		
1905 32 11 00	– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	10	0
1905 32 19 00	– – – – – altre	10	0
	– – – – altre:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1905 32 91 00	– – – – – salate, anche ripiene	10	0
1905 32 99 00	– – – – – altre	10	0
1905 40	– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:		
1905 40 10 00	– – Fette biscottate	12	0
1905 40 90 00	– – altri	12	0
1905 90	– altri:		
1905 90 10 00	– – Pane azimo (mazoth)	10	0
1905 90 20 00	– – Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	10	0
	– – altri:		
1905 90 30 00	– – – Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca	10	0
1905 90 45 00	– – – Biscotti	10	0
1905 90 55 00	– – – Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	10	0
	– – – altri:		
1905 90 60 00	– – – – con aggiunta di dolcificanti	10	0
1905 90 90 00	– – – – altri	10	0
20	CAPITOLO 20 - PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE		
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:		
2001 10 00 00	– Cetrioli e cetriolini	10	3
2001 90	– altri:		
2001 90 10 00	– – "Chutney" di manghi	17	3
2001 90 20 00	– – Frutta del genere *Capsicum* diverse dai peperoni	17	3
2001 90 30 00	– – Granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*)	17	3
2001 90 40 00	– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	17	0
2001 90 50 00	– – Funghi	17	3
2001 90 60 00	– – Cuori di palma	17	3
2001 90 65 00	– – Olive	17	3
2001 90 70 00	– – Peperoni	17	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2001 90 91 00	– – Frutta tropicali e noci tropicali	17	3
2001 90 93 00	– – Cipolle	17	3
2001 90 99 00	– – altri	17	3
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico:		
2002 10	– Pomodori, interi o in pezzi:		
2002 10 10 00	– – pelati	8	Riduzione del 20 % in 5 anni
2002 10 90 00	– – altri	8	Riduzione del 20 % in 5 anni
2002 90	– altri:		
	– – aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %:		
2002 90 11 00	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	12	Riduzione del 20 % in 5 anni
2002 90 19 00	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12	Riduzione del 20 % in 5 anni
	– – aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %:		
2002 90 31 00	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	12	3
2002 90 39 00	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12	3
	– – aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %:		
2002 90 91 00	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	12	3
2002 90 99 00	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12	Riduzione del 20 % in 5 anni
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico:		
2003 10	– Funghi del genere *Agaricus*:		
2003 10 20 00	– – conservati temporaneamente, completamente cotti	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
2003 10 30 00	– – altri	10	3
2003 20 00 00	– Tartufi	10	3
2003 90 00 00	– altri	10	3
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2004 10	– Patate:		
2004 10 10	– – semplicemente cotte:		
2004 10 10 10	– – – presentate in contenitori di contenuto uguale o superiore ad 1 kg non destinati alla vendita al minuto	5	0
2004 10 10 90	– – – altre	15	3
	– – altre:		
2004 10 91 00	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	10	0
2004 10 99	– – – altre:		
2004 10 99 10	– – – presentate in contenitori di contenuto uguale o superiore ad 1 kg non destinati alla vendita al minuto	5	Riduzione del 50 % in 5 anni
2004 10 99 90	– – – – altre	15	Riduzione del 20 % in 5 anni
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:		
2004 90 10 00	– – Granturco dolce (*Zea mays var. saccharata*)	15	3
2004 90 30 00	– – Crauti, capperi e olive	15	3
2004 90 50 00	– – Piselli (*Pisum sativum*) e fagiolini, con baccello	15	3
	– – altri, compresi i miscugli:		
2004 90 91 00	– – – Cipolle, semplicemente cotte	15	3
2004 90 98 00	– – – altre	15	3
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
2005 10 00 00	– Ortaggi e legumi omogeneizzati	15	3
2005 20	– patate:		
2005 20 10 00	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	12	0
	– – altre:		
2005 20 20 00	– – – a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	12	Riduzione del 50 % in 5 anni
2005 20 80 00	– – – altre	12	3
2005 40 00 00	– Piselli (Pisum sativum)	12	Riduzione del 50 % in 5 anni
	– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2005 51 00 00	– – Fagioli in grani	15	3
2005 59 00 00	– – altri	15	3
2005 60 00 00	– Asparagi	15	3
2005 70	– Olive:		
2005 70 10 00	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg	10	7
2005 70 90 00	– – altre	10	3
2005 80 00 00	– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	10	7
	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:		
2005 91 00 00	– Germogli di bambù	10	3
2005 99	– – altri:		
2005 99 10 00	– – Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni	7	3
2005 99 20 00	– – – Capperi	10	3
2005 99 30 00	– – – Carciofi	7	3
2005 99 40 00	– – Carote	10	3
2005 99 50 00	– – – Miscugli di ortaggi	7	3
2005 99 60 00	– – – Crauti	10	3
2005 99 90 00	– – – altri	10	3
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):		
2006 00 10 00	– Zenzero	20	5
	– altri:		
	– – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:		
2006 00 31 00	– – – Ciliege	20	5
2006 00 35 00	– – – Frutta tropicali e noci tropicali	20	5
2006 00 38 00	– – – altre	20	5
	– – altre:		
2006 00 91 00	– – – Frutta tropicali e noci tropicali	20	5
2006 00 99 00	– – – altre	20	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
2007 10	– Preparazioni omogeneizzate:		
2007 10 10 00	– – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	10	3
	– – altre:		
2007 10 91 00	– – – di frutta tropicali	10	3
2007 10 99 00	– – – altre	10	3
	– altre:		
2007 91	– – di agrumi:		
2007 91 10 00	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	15	3
2007 91 30 00	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	15	3
2007 91 90 00	– – – altre	15	3
2007 99	– – altre:		
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:		
2007 99 10 00	– – – – Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale	10	3
2007 99 20 00	– – – – Puree e paste di marroni	10	3
	– – – – altre:		
2007 99 31 00	– – – – – di ciliege	10	3
2007 99 33 00	– – – – – di fragole	10	3
2007 99 35 00	– – – – – di lamponi	10	3
2007 99 39 00	– – – – – altre	10	3
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %:		
2007 99 55 00	– – – – Puree di mele	10	3
2007 99 57	– – – – altre:		
2007 99 57 10	– – – – – Puree di banana, rambutan, frutta tropicali e noci tropicali, senza aggiunta di zuccheri né di altri dolcificanti, congelate o conservate in confezionamento asettico, presentate in contenitori di contenuto netto superiore a 190 kg	10	3
2007 99 57 90	– – – – – altre	10	3
	– – – altre:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2007 99 91 00	– – – – Puree di mele	10	3
2007 99 93 00	– – – – di frutta tropicali e noci tropicali	2	0
2007 99 98	– – – – altre:		
2007 99 98 10	– – – – – Puree di banana, senza aggiunta di zuccheri né di altri dolcificanti, conservate in confezionamento asettico, presentate in contenitori di contenuto netto superiore a 190 kg	10	0
2007 99 98 90	– – – – – altre	10	3
2008	Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:		
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:		
2008 11	– – Arachidi:		
2008 11 10 00	– – – Burro di arachidi	10	3
	– – – altre, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	– – – – superiore ad 1 kg:		
2008 11 92 00	– – – – – tostate	0	0
2008 11 94 00	– – – – – altre	10	3
	– – – – uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 11 96 00	– – – – – tostate	10	3
2008 11 98 00	– – – – – altre	10	3
2008 19	– – altre, compresi i miscugli:		
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 19 11 00	– – – – Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali	10	3
	– – – – altre:		
2008 19 13 00	– – – – – Mandorle e pistacchi, tostati	0	0
2008 19 19 00	– – – – – altre	0	0
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 19 91 00	– – – – Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali	10	3
	– – – – altre:		
	– – – – – Frutta a guscio tostate:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2008 19 93 00	– – – – – – Mandorle e pistacchi	10	3
2008 19 95 00	– – – – – – altre	10	3
2008 19 99 00	– – – – – altre	10	3
2008 20	– Ananassi:		
	– – con aggiunta di alcole:		
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 20 11 00	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	10	3
2008 20 19 00	– – – – altri	10	3
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 20 31 00	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	10	3
2008 20 39 00	– – – – altri	10	3
	– – senza aggiunta di alcole:		
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 20 51 00	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	10	3
2008 20 59 00	– – – – altri	10	3
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 20 71 00	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	10	3
2008 20 79 00	– – – – altri	10	3
2008 20 90	– – – senza aggiunta di zuccheri:		
2008 20 90 10	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg	2	0
2008 20 90 90	– – – – altri	10	3
2008 30	– Agrumi:		
	– – con aggiunta di alcole:		
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
2008 30 11 00	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	15	3
2008 30 19 00	– – – – altri	15	3
	– – – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2008 30 31 00	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	15	3
2008 30 39 00	– – – – altri	15	3
	– – senza aggiunta di alcole:		
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 30 51 00	– – – – Segmenti di pompelmi e di pomeli	15	3
2008 30 55 00	– – – – Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	15	3
2008 30 59 00	– – – – altri	15	3
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 30 71 00	– – – – Segmenti di pompelmi e di pomeli	15	3
2008 30 75 00	– – – – Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	15	3
2008 30 79 00	– – – – altri	15	3
2008 30 90	– – – senza aggiunta di zuccheri:		
2008 30 90 10	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg	2	0
2008 30 90 90	– – – – altri	15	3
2008 40	– Pere:		
	– – con aggiunta di alcole:		
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:		
2008 40 11 00	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	15	3
2008 40 19 00	– – – – – – altre	15	3
	– – – – altre:		
2008 40 21 00	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	15	3
2008 40 29 00	– – – – – altre	15	3
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 40 31 00	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	15	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2008 40 39 00	– – – – altre	15	3
	– – senza aggiunta di alcole:		
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 40 51 00	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	15	3
2008 40 59 00	– – – – altre	15	3
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 40 71 00	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	15	3
2008 40 79 00	– – – – altre	15	3
2008 40 90 00	– – – senza aggiunta di zuccheri	15	3
2008 50	– Albicocche:		
	– – con aggiunta di alcole:		
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:		
2008 50 11 00	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	15	3
2008 50 19 00	– – – – – altre	15	3
	– – – – altre:		
2008 50 31 00	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	15	3
2008 50 39 00	– – – – – altre	15	3
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 50 51 00	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	15	3
2008 50 59 00	– – – – altre	15	3
	– – senza aggiunta di alcole:		
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 50 61 00	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	15	3
2008 50 69 00	– – – – altre	15	3
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2008 50 71 00	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	15	3
2008 50 79 00	– – – – altre	15	3
	– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
2008 50 92 00	– – – – superiore o uguale a 5 kg	15	3
2008 50 94 00	– – – – uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg	15	3
2008 50 99 00	– – – – inferiore a 4,5 kg	15	3
2008 60	– Ciliege:		
	– – con aggiunta di alcole:		
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
2008 60 11 00	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	10	3
2008 60 19 00	– – – – altre	10	3
	– – – altre:		
2008 60 31 00	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	10	3
2008 60 39 00	– – – – altre	0	0
	– – senza aggiunta di alcole:		
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
2008 60 50 00	– – – – superiore ad 1 kg	10	3
2008 60 60 00	– – – – uguale o inferiore ad 1 kg	10	3
	– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
2008 60 70 00	– – – – superiore o uguale a 4,5 kg	10	3
2008 60 90 00	– – – – inferiore a 4,5 kg	10	3
2008 70	– Pesche, comprese le pesche noci:		
	– – con aggiunta di alcole:		
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:		
2008 70 11 00	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	15	3
2008 70 19 00	– – – – – altre	15	3
	– – – – altre:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2008 70 31 00	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	15	3
2008 70 39 00	– – – – – altre	15	3
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 70 51 00	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	15	3
2008 70 59 00	– – – – altre	15	3
	– – senza aggiunta di alcole:		
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 70 61 00	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	15	3
2008 70 69 00	– – – – altre	15	3
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 70 71 00	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	15	3
2008 70 79 00	– – – – altre	15	3
	– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
2008 70 92 00	– – – – superiore o uguale a 5 kg	15	3
2008 70 98 00	– – – – inferiore a 5 kg	15	3
2008 80	– Fragole:		
	– – con aggiunta di alcole:		
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
2008 80 11 00	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	10	3
2008 80 19 00	– – – – altre	10	3
	– – – altre:		
2008 80 31 00	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	10	3
2008 80 39 00	– – – – altre	10	3
	– – senza aggiunta di alcole:		
2008 80 50 00	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2008 80 70 00	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	10	3
2008 80 90 00	– – – senza aggiunta di zuccheri	10	3
	– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:		
2008 91 00 00	– – Cuori di palma	5	0
2008 92	– – Miscugli:		
	– – – con aggiunta di alcole:		
	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:		
2008 92 12 00	– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	15	3
2008 92 14 00	– – – – – – altri	15	3
	– – – – – altri:		
2008 92 16 00	– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	15	3
2008 92 18 00	– – – – – – altri	15	3
	– – – – altri:		
	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:		
2008 92 32 00	– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	15	3
2008 92 34 00	– – – – – – altri	15	3
	– – – – – altri:		
2008 92 36 00	– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	15	3
2008 92 38 00	– – – – – – – altri	15	3
	– – – senza aggiunta di alcole:		
	– – – – con aggiunta di zuccheri:		
	– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 92 51 00	– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	15	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2008 92 59 00	– – – – – – altri	15	3
	– – – – – altri:		
	– – – – – – Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti:		
2008 92 72 00	– – – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	15	3
2008 92 74 00	– – – – – – – – altri	15	3
	– – – – – – altri:		
2008 92 76 00	– – – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	15	3
2008 92 78 00	– – – – – – – altri	15	3
	– – – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	– – – – – superiore o uguale a 5 kg:		
2008 92 92	– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali):		
2008 92 92 10	– – – – – – – Puree, puree concentrate, congelate o conservate in confezionamento asettico, presentate in contenitori di contenuto netto superiore a 190 kg, per la fabbricazione di succhi, nettari e bevande	2	0
2008 92 92 90	– – – – – – – altre	15	3
2008 92 93 00	– – – – – – altre	15	3
	– – – – – uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:		
2008 92 94 00	– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	15	3
2008 92 96 00	– – – – – – altre	15	3
	– – – – – inferiore a 4,5 kg:		
2008 92 97 00	– – – – – – di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali)	15	3
2008 92 98 00	– – – – – – altre	15	3
2008 99	– – altre:		
	– – – con aggiunta di alcole:		
	– – – – Zenzero:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2008 99 11 00	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	15	3
2008 99 19 00	– – – – – altri	15	3
	– – – – Uva:		
2008 99 21 00	– – – – – avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	15	3
2008 99 23 00	– – – – – altra	15	3
	– – – – altri:		
	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:		
	– – – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:		
2008 99 24 00	– – – – – – – Frutti della passione e guaiave	15	3
2008 99 28 00	– – – – – – – altri	15	3
	– – – – – – altri:		
2008 99 31 00	– – – – – – – Frutti della passione e guaiave	15	3
2008 99 34 00	– – – – – – – altri	15	3
	– – – – – altri:		
	– – – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:		
2008 99 36 00	– – – – – – – Frutta tropicali	15	3
2008 99 37 00	– – – – – – – altre	15	3
	– – – – – – – altre:		
2008 99 38 00	– – – – – – – Frutta tropicali	15	3
2008 99 40 00	– – – – – – – – altre	15	3
	– – – senza aggiunta di alcole:		
	– – – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:		
2008 99 41 00	– – – – – Zenzero	15	3
2008 99 43 00	– – – – – Uva	15	3
2008 99 45 00	– – – – – Prugne	15	3
2008 99 46 00	– – – – – Frutti della passione, guaiave e tamarindi	15	3
2008 99 47 00	– – – – – Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya	15	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2008 99 49 00	– – – – – altri	15	3
	– – – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:		
2008 99 51 00	– – – – – Zenzero	15	3
2008 99 61 00	– – – – – Frutti della passione e guaiave	15	3
2008 99 62 00	– – – – – Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya	15	3
2008 99 67 00	– – – – – altri	15	3
	– – – – senza aggiunta di zuccheri:		
	– – – – – Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto:		
2008 99 72 00	– – – – – – superiore o uguale a 5 kg	15	3
2008 99 78 00	– – – – – – inferiore a 5 kg	15	3
2008 99 85 00	– – – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	15	0
2008 99 91 00	– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	15	0
2008 99 99	– – – – – altri:		
2008 99 99 10	– – – – – – Puree, puree concentrate di banana, kiwi, cactus, acerola, rambutan, altre frutta tropicali e noci tropicali, congelate o conservate in confezionamento asettico, presentate in contenitori di contenuto netto superiore a 190 kg per la fabbricazione di succhi, nettari e bevande	2	0
2008 99 99 20	– – – – – – – Puree congelate o conservate in confezionamento asettico, presentate in contenitori di contenuto netto superiore a 190 kg, per la fabbricazione di succhi, nettari e bevande	2	0
2008 99 99 90	– – – – – – altre	15	3
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– Succhi di arancia:		
2009 11	– – congelati:		
	– – – di un valore Brix superiore a 67:		
2009 11 11 00	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2009 11 19 00	– – – – altri	2	0
	– – – di un valore Brix inferiore o uguale a 67:		
2009 11 91 00	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	2	0
2009 11 99	– – – – altri:		
2009 11 99 10	– – – – – concentrati	2	0
2009 11 99 20	– – – – – – naturali (non concentrati), senza aggiunta di zuccheri, presentati in contenitori di contenuto netto superiore a 190 kg, di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto	2	0
2009 11 99 90	– – – – – altri	2	0
2009 12 00	– – non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20:		
2009 12 00 10	– – – naturali (non concentrati), senza aggiunta di zuccheri, presentati in contenitori di contenuto netto superiore a 190 kg, di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto	2	0
2009 12 00 90	– – – altri	2	0
2009 19	– – altri:		
	– – – di un valore Brix superiore a 67:		
2009 19 11 00	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	5	0
2009 19 19 00	– – – – altri	2	0
	– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:		
2009 19 91 00	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	5	0
2009 19 98	– – – – altri:		
2009 19 98 10	– – – – – concentrati	2	0
2009 19 98 90	– – – – – altri	5	0
	– Succhi di pompelmo o di pomelo:		
2009 21 00	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20:		
2009 21 00 10	– – – naturali (non concentrati), senza aggiunta di zuccheri, presentati in contenitori di contenuto netto superiore a 190 kg, di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto	2	0
2009 21 00 90	– – – altri	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2009 29	– – altri:		
	– – – di un valore Brix superiore a 67:		
2009 29 11 00	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	5	0
2009 29 19 00	– – – – altri	2	0
	– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:		
2009 29 91 00	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	5	0
2009 29 99	– – – – altri:		
2009 29 99 10	– – – – – concentrati	2	0
2009 29 99 90	– – – – – altri	5	0
	– Succhi di altri agrumi:		
2009 31	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20:		
	– – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:		
2009 31 11 00	– – – – con aggiunta di zuccheri:	5	0
2009 31 19	– – – – altri:		
2009 31 19 10	– – – – – naturali (non concentrati), senza aggiunta di zuccheri, presentati in contenitori di contenuto netto superiore a 190 kg, di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto	2	0
2009 31 19 90	– – – – – altri	5	0
	– – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:		
	– – – – di limoni:		
2009 31 51 00	– – – – – contenenti zuccheri addizionati	5	0
2009 31 59 00	– – – – – senza zuccheri addizionati	5	0
	– – – – di altri agrumi:		
2009 31 91 00	– – – – – contenenti zuccheri addizionati	5	0
2009 31 99 00	– – – – – senza zuccheri addizionati	5	0
2009 39	– – altri:		
	– – – di un valore Brix superiore a 67:		
2009 39 11 00	– – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2009 39 19 00	– – – – altri	2	0
	– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:		
	– – – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto:		
2009 39 31 00	– – – – – contenenti zuccheri addizionati	5	0
2009 39 39	– – – – – senza zuccheri addizionati:		
2009 39 39 10	– – – – – – concentrati	2	0
2009 39 39 90	– – – – – – altri	5	0
	– – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:		
	– – – – – di limoni:		
2009 39 51 00	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	5	0
2009 39 55 00	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	5	0
2009 39 59 00	– – – – – – senza zuccheri addizionati	5	0
	– – – – – di altri agrumi:		
2009 39 91 00	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	5	0
2009 39 95 00	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	5	0
2009 39 99 00	– – – – – – senza zuccheri addizionati	5	0
	– Succhi di ananasso:		
2009 41	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20:		
2009 41 10 00	– – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	10	3
	– – – altri:		
2009 41 91 00	– – – – contenenti zuccheri addizionati	10	3
2009 41 99	– – – – senza aggiunta di zuccheri:		
2009 41 99 10	– – – – – naturali (non concentrati), senza zuccheri addizionati, presentati in imballaggi di contenuto netto superiore a 190 kg, di un valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto	2	0
2009 41 99 90	– – – – – altri	10	3
2009 49	– – altri:		
	– – – di un valore Brix superiore a 67:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2009 49 11 00	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	10	3
2009 49 19 00	– – – – altri	2	0
	– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:		
2009 49 30 00	– – – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	10	3
	– – – – altri:		
2009 49 91 00	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	10	3
2009 49 93 00	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati non superiore a 30 %	10	3
2009 49 99	– – – – – senza zuccheri addizionati:		
2009 49 99 10	– – – – – concentrati	2	0
2009 49 99 90	– – – – – altri	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
2009 50	– succhi di pomodoro:		
2009 50 10 00	– – contenenti zuccheri addizionati	10	3
2009 50 90 00	– – altri	10	3
	– succhi di uva (compresi i mosti d'uva):		
2009 61	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 30:		
2009 61 10 00	– – – di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto	10	3
2009 61 90 00	– – – di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto	10	3
2009 69	– – altri:		
	– – – di un valore Brix superiore a 67:		
2009 69 11 00	– – – – di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	10	3
2009 69 19 00	– – – – altri	2	0
	– – – di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67:		
	– – – – di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto:		
2009 69 51 00	– – – – – concentrati	2	0
2009 69 59 00	– – – – – altri	10	3
	– – – – di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto:		
	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati non superiore a 30 %:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2009 69 71 00	– – – – – – concentrati	2	0
2009 69 79 00	– – – – – – altri	10	3
2009 69 90 00	– – – – – altri	10	3
	– Succhi di mela:		
2009 71	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20:		
2009 71 10 00	– – – di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto	10	3
	– – – altri:		
2009 71 91 00	– – – – contenenti zuccheri addizionati	10	3
2009 71 99 00	– – – – senza zuccheri addizionati	10	3
2009 79	– – altri:		
	– – – di un valore Brix superiore a 67:		
2009 79 11 00	– – – – di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	10	3
2009 79 19 00	– – – – altri	10	3
	– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:		
2009 79 30 00	– – – – di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	10	3
	– – – – altri:		
2009 79 91 00	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	10	3
2009 79 93 00	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati non superiore a 30 %	10	3
2009 79 99 00	– – – – – senza zuccheri addizionati	10	3
2009 80	– Succhi di altri frutti o di altri ortaggi e legumi:		
	– – di un valore Brix superiore a 67:		
	– – – Succhi di pera:		
2009 80 11 00	– – – – di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	10	3
2009 80 19 00	– – – – altri	10	3
	– – – altri:		
	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:		
2009 80 34	– – – – – Succhi di frutta tropicali:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2009 80 34 10	– – – – – – Succhi di frutti della passione	2	0
2009 80 34 20	– – – – – Succhi di guaiave	0	0
2009 80 34 90	– – – – – – altri	8	2
2009 80 35 00	– – – – – altri	2	0
	– – – – altri:		
2009 80 36 00	– – – – – Succhi di frutta tropicali	8	2
2009 80 38 00	– – – – – altri	2	0
	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 67:		
	– – – Succhi di pera:		
2009 80 50 00	– – – – di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	10	3
	– – – – altri:		
2009 80 61 00	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	10	3
2009 80 63 00	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	10	3
2009 80 69 00	– – – – – senza zuccheri addizionati	10	3
	– – – altri:		
	– – – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati:		
2009 80 71 00	– – – – – Succhi di ciliege	10	3
2009 80 73 00	– – – – – Succhi di frutta tropicali	10	3
2009 80 79 00	– – – – – altri	10	3
	– – – – altri:		
	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:		
2009 80 85	– – – – – Succhi di frutta tropicali:		
2009 80 85 10	– – – – – – – Succhi di frutti della passione e guaiave	8	0
2009 80 85 90	– – – – – – – altri	10	3
2009 80 86 00	– – – – – – altri	10	3
	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2009 80 88 00	– – – – – – Succhi di frutta tropicali	10	3
2009 80 89 00	– – – – – – altri	10	3
	– – – – – senza zuccheri addizionati:		
2009 80 95	– – – – – – Succhi di frutta della specie *Vaccinium macrocarpon*:		
2009 80 95 10	– – – – – – – concentrati	2	0
2009 80 95 90	– – – – – – – altri	10	3
2009 80 96 00	– – – – – – Succhi di ciliege	10	3
2009 80 97	– – – – – – Succhi d frutta tropicali:		
2009 80 97 10	– – – – – – – concentrati	2	0
2009 80 97 20	– – – – – – – naturali (non concentrati), senza zuccheri addizionati, presentati in imballaggi di contenuto netto superiore a 190 kg, di un valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto	2	0
2009 80 97 90	– – – – – – – altri	10	3
2009 80 99	– – – – – – altri:		
2009 80 99 10	– – – – – – – concentrati	2	0
2009 80 99 20	– – – – – – – Succhi di banana naturali (non concentrati), senza zuccheri addizionati, presentati in imballaggi di contenuto netto superiore a 190 kg, di un valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto	2	0
2009 80 99 90	– – – – – – – altri	10	3
2009 90	– Miscugli di succhi:		
	– – di un valore Brix superiore a 67:		
	– – – Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:		
2009 90 11 00	– – – – di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	10	3
2009 90 19 00	– – – – altri	10	3
	– – – altri:		
2009 90 21 00	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	10	3
2009 90 29 00	– – – – altri	2	0
	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 67:		
	– – – Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2009 90 31 00	– – – – di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	10	3
2009 90 39 00	– – – – altri	10	3
	– – – altri:		
	– – – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto:		
	– – – – – Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:		
2009 90 41 00	– – – – – – contenenti zuccheri addizionati	10	3
2009 90 49	– – – – – – altri:		
2009 90 49 10	– – – – – – – concentrati	2	0
2009 90 49 20	– – – – – – – naturali (non concentrati), senza zuccheri addizionati, presentati in imballaggi di contenuto netto superiore a 190 kg	2	0
2009 90 49 90	– – – – – – – altri	10	3
	– – – – – altri:		
2009 90 51 00	– – – – – – contenenti zuccheri addizionati	10	3
2009 90 59	– – – – – – altri:		
2009 90 59 10	– – – – – – – concentrati	2	0
2009 90 59 20	– – – – – – – Miscugli di succhi di frutta tropicali naturali (non concentrati), senza zuccheri addizionati, presentati in imballaggi di contenuto netto superiore a 190 kg	2	0
2009 90 59 30	– – – – – – – Miscugli di succhi di agrumi naturali (non concentrati), senza zuccheri addizionati, presentati in imballaggi di contenuto netto superiore a 190 kg	2	0
2009 90 59 90	– – – – – – – altri	10	3
	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto:		
	– – – – – Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:		
2009 90 71 00	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	10	3
2009 90 73 00	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	10	3
2009 90 79	– – – – – – senza zuccheri addizionati:		
2009 90 79 10	– – – – – – – concentrati	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2009 90 79 90	– – – – – – – altri	10	3
	– – – – – altri:		
	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:		
2009 90 92 00	– – – – – – – Miscugli di succhi di frutta tropicali	10	3
2009 90 94 00	– – – – – – – altri	10	3
	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %:		
2009 90 95 00	– – – – – – – Miscugli di succhi di frutta tropicali	10	3
2009 90 96 00	– – – – – – – altri	10	3
	– – – – – – senza zuccheri addizionati:		
2009 90 97	– – – – – – – Miscugli di succhi di frutta tropicali:		
2009 90 97 10	– – – – – – – – concentrati	2	0
2009 90 97 90	– – – – – – – – altri	10	3
2009 90 98	– – – – – – – – altri:		
2009 90 98 10	– – – – – – – – concentrati	2	0
2009 90 98 90	– – – – – – – – altri	10	3
21	CAPITOLO 21 - PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE		
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:		
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:		
2101 11	– – Estratti, essenze e concentrati:		
2101 11 11	– – – con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %:		
2101 11 11 10	– – – – Caffè solubile in imballaggi di contenuto superiore a 10 kg	5	3
2101 11 11 90	– – – – altri	10	3
2101 11 19 00	– – – altri	10	3
2101 12	– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2101 12 92 00	– – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	10	3
2101 12 98 00	– – – altre	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:		
2101 20 20 00	– – Estratti, essenze e concentrati	10	3
	– – Preparazioni:		
2101 20 92 00	– – – a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate	10	3
2101 20 98 00	– – – altre	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:		
	– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:		
2101 30 11 00	– – – Cicoria torrefatta	10	3
2101 30 19 00	– – – altri	10	0
	– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:		
2101 30 91 00	– – – di cicoria torrefatta	10	3
2101 30 99 00	– – – altri	10	0
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:		
2102 10	– Lieviti vivi:		
2102 10 10 00	– – Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	15	5
	– – Lieviti di panificazione:		
2102 10 31 00	– – – secchi	20	5
2102 10 39 00	– – – altri	20	5
2102 10 90 00	– – altri	15	5
2102 20	– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:		
	– – Lieviti morti:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2102 20 11 00	– – – in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	10	3
2102 20 19 00	– – – altri	10	3
2102 20 90 00	– – altri	10	3
2102 30 00 00	– Lieviti in polvere preparati	10	3
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:		
2103 10 00 00	– Salsa di soia	15	3
2103 20 00 00	– Salsa "ketchup" ed altre salse al pomodoro	15	3
2103 30	– Farina di senapa e senapa preparata:		
2103 30 10 00	– – Farina di senapa	15	3
2103 30 90 00	– – Senapa preparata	12	3
2103 90	– altri:		
2103 90 10 00	– – "Chutney" di mango liquido	10	3
2103 90 30 00	– – Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,5 litri	10	3
2103 90 90 00	– – altri	10	7
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:		
2104 10	– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:		
2104 10 10 00	– – essiccate	10	7
2104 10 90 00	– – altre	10	3
2104 20 00 00	– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:		
2105 00 10	– non contenenti materie grasse provenienti dal latte o contenenti meno del 3 %, in peso, di materie grasse:		
2105 00 10 10	– – Gelati alla frutta preparati con la miscela della sottovoce 2106 90 98 60	5	0
2105 00 10 90	– – altri	10	0
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2105 00 91 00	– – uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	10	0
2105 00 99 00	– – uguale o superiore a 7 %	10	0
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:		
2106 10 20 00	– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	4	Riduzione del 20 % in 5 anni
2106 10 80 00	– – altri	4	0
2106 90	– altri:		
2106 90 20 00	– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	10	0
	– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:		
2106 90 30 00	– – – di isoglucosio	5	0
	– – – altri:		
2106 90 51 00	– – – – di lattosio	5	0
2106 90 55 00	– – – – di glucosio o di maltodestrina	5	0
2106 90 59 00	– – – – altri	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
	– – altri:		
2106 90 92 00	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	8	7
2106 90 98	– – – altri:		
2106 90 98 60	– – – – Miscela per la preparazione di gelati alla frutta, contenenti concentrati di succhi di frutta o bevande non alcoliche con tenore di zuccheri, in peso, inferiore o uguale a 30 %, e non contenenti materie grasse provenienti dal latte	5	0
2106 90 98 90	– – – – altri	0	0
22	CAPITOLO 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI		
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:		
2201 10	– Acque minerali e acque gassate:		
	– – Acque minerali naturali:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2201 10 11 00	– – – senza diossido di carbonio	10	0
2201 10 19 00	– – – altre	10	0
2201 10 90 00	– – altre	10	0
2201 90 00 00	– altre	10	0
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:		
2202 10 00 00	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	5	0
2202 90	– altre:		
2202 90 10 00	– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	5	0
	– – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:		
2202 90 91 00	– – – inferiore a 0,2 %	5	0
2202 90 95 00	– – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	5	0
2202 90 99 00	– – – uguale o superiore a 2 %	5	0
2203 00	Birra di malto:		
	– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri:		
2203 00 01 00	– – presentata in bottiglie	0,05 EUR/litro	0
2203 00 09 00	– – altre	0,05 EUR/litro	0
2203 00 10 00	– in recipienti di capacità superiore a 10 litri	0,05 EUR/litro	0
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:		
2204 10	– Vini spumanti:		
	– – con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol:		
2204 10 11 00	– – – Champagne	1,5 EUR/litro	5
2204 10 19 00	– – – altri	1,5 EUR/litro	5
	– – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2204 10 91 00	– – – Asti spumante	1,5 EUR/litro	5
2204 10 99 00	– – – altri	1,5 EUR/litro	5
	– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole:		
2204 21	– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:		
2204 21 10 00	– – – Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar:	0,3 EUR/litro	5
	– – – altri:		
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:		
	– – – – – Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):		
	– – – – – – Bianchi:		
2204 21 11 00	– – – – – – – Alsace	0,3 EUR/litro	5
2204 21 12 00	– – – – – – – Bordeaux	0,3 EUR/litro	5
2204 21 13 00	– – – – – – – Bourgogne	0,3 EUR/litro	5
2204 21 17 00	– – – – – – – Val de Loire (Valle della Loira)	0,3 EUR/litro	5
2204 21 18 00	– – – – – – – Mosel-Saar-Ruwer	0,3 EUR/litro	5
2204 21 19 00	– – – – – – – Pfalz	0,3 EUR/litro	5
2204 21 22 00	– – – – – – – Rheinhessen	0,3 EUR/litro	5
2204 21 23 00	– – – – – – – Tokaj	0,3 EUR/litro	5
2204 21 24 00	– – – – – – – Lazio	0,3 EUR/litro	5
2204 21 26 00	– – – – – – – Toscana	0,3 EUR/litro	5
2204 21 27 00	– – – – – – – Trentino-Alto Adige e Friuli	0,3 EUR/litro	5
2204 21 28 00	– – – – – – – Veneto	0,3 EUR/litro	5
2204 21 32 00	– – – – – – – Vinho Verde	0,3 EUR/litro	5
2204 21 34 00	– – – – – – – Penedés	0,3 EUR/litro	5
2204 21 36 00	– – – – – – – Rioja	0,3 EUR/litro	5
2204 21 37 00	– – – – – – – Valencia	0,3 EUR/litro	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2204 21 38 00	– – – – – – – altri	0,3 EUR/litro	5
	– – – – – – altri:		
2204 21 42 00	– – – – – – – Bordeaux	0,3 EUR/litro	5
2204 21 43 00	– – – – – – – Bourgogne	0,3 EUR/litro	5
2204 21 44 00	– – – – – – – Beaujolais	0,3 EUR/litro	5
2204 21 46 00	– – – – – – – Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)	0,3 EUR/litro	5
2204 21 47 00	– – – – – – – Languedoc-Roussillon	0,3 EUR/litro	5
2204 21 48 00	– – – – – – – Val de Loire (Valle della Loira)	0,3 EUR/litro	5
2204 21 62 00	– – – – – – – Piemonte	0,3 EUR/litro	5
2204 21 66 00	– – – – – – – Toscana	0,3 EUR/litro	5
2204 21 67 00	– – – – – – – Trentino e Alto Adige	0,3 EUR/litro	5
2204 21 68 00	– – – – – – – Veneto	0,3 EUR/litro	5
2204 21 69 00	– – – – – – – Dão, Bairrada e Douro	0,3 EUR/litro	5
2204 21 71 00	– – – – – – – Navarra	0,3 EUR/litro	5
2204 21 74 00	– – – – – – – Penedés	0,3 EUR/litro	5
2204 21 76 00	– – – – – – – Rioja	0,3 EUR/litro	5
2204 21 77 00	– – – – – – – Valdepeñas	0,3 EUR/litro	5
2204 21 78 00	– – – – – – – altri	0,3 EUR/litro	5
	– – – – – altri:		
2204 21 79 00	– – – – – – Vini bianchi	0,3 EUR/litro	5
2204 21 80 00	– – – – – – altri	0,3 EUR/litro	5
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:		
	– – – – – Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):		
	– – – – – – Bianchi:		
2204 21 81 00	– – – – – – – Tokaj	0,3 EUR/litro	5
2204 21 82 00	– – – – – – – altri	0,3 EUR/litro	5
2204 21 83 00	– – – – – – altri	0,3 EUR/litro	5
	– – – – – altri:		
2204 21 84 00	– – – – – – Vini bianchi	0,3 EUR/litro	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2204 21 85 00	– – – – – – altri	0,3 EUR/litro	5
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:		
2204 21 87 00	– – – – – Vino di Marsala	0,3 EUR/litro	5
2204 21 88 00	– – – – – Vino di Samos e moscato di Lemnos	0,3 EUR/litro	5
2204 21 89 00	– – – – – Vino di Porto	0,3 EUR/litro	5
2204 21 91 00	– – – – – Vino di Madera e moscatello di Setúbal	0,3 EUR/litro	5
2204 21 92 00	– – – – – Vino di Xeres	0,3 EUR/litro	5
2204 21 94 00	– – – – – altri	0,3 EUR/litro	5
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:		
2204 21 95 00	– – – – – Vino di Porto	0,3 EUR/litro	5
2204 21 96 00	– – – – – Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal	0,3 EUR/litro	5
2204 21 98 00	– – – – – altri	0,3 EUR/litro	5
2204 21 99 00	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol	0,3 EUR/litro	5
2204 29	– – altri:		
2204 29 10 00	– – – Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	0,4 EUR/litro	5
	– – – altri:		
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:		
	– – – – – Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):		
	– – – – – – Bianchi:		
2204 29 11 00	– – – – – – – Tokaj	0,4 EUR/litro	5
2204 29 12 00	– – – – – – – Bordeaux	0,4 EUR/litro	5
2204 29 13 00	– – – – – – – Bourgogne	0,4 EUR/litro	5
2204 29 17 00	– – – – – – – Val de Loire (Valle della Loira)	0,4 EUR/litro	5
2204 29 18 00	– – – – – – – altri	0,4 EUR/litro	5
	– – – – – – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2204 29 42 00	– – – – – – – Bordeaux	0,4 EUR/litro	5
2204 29 43 00	– – – – – – – Bourgogne	0,4 EUR/litro	5
2204 29 44 00	– – – – – – – Beaujolais	0,4 EUR/litro	5
2204 29 46 00	– – – – – – – Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)	0,4 EUR/litro	5
2204 29 47 00	– – – – – – – Languedoc-Roussillon	0,4 EUR/litro	5
2204 29 48 00	– – – – – – – Val de Loire (Valle della Loira)	0,4 EUR/litro	5
2204 29 58 00	– – – – – – – altri	0,4 EUR/litro	5
	– – – – – altri:		
	– – – – – – Bianchi:		
2204 29 62 00	– – – – – – – Sicilia	0,4 EUR/litro	5
2204 29 64 00	– – – – – – – Veneto	0,4 EUR/litro	5
2204 29 65 00	– – – – – – – altri	0,4 EUR/litro	5
	– – – – – – altri:		
2204 29 71 00	– – – – – – – Puglia	0,4 EUR/litro	5
2204 29 72 00	– – – – – – – Sicilia	0,4 EUR/litro	5
2204 29 75 00	– – – – – – – altri	0,4 EUR/litro	5
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:		
	– – – – – Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):		
	– – – – – – Bianchi:		
2204 29 77 00	– – – – – – – Tokaj	0,4 EUR/litro	5
2204 29 78 00	– – – – – – – altri	0,4 EUR/litro	5
2204 29 82 00	– – – – – – altri:	0,4 EUR/litro	5
	– – – – – altri:		
2204 29 83 00	– – – – – – Vini bianchi	0,4 EUR/litro	5
2204 29 84 00	– – – – – – altri	0,4 EUR/litro	5
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:		
2204 29 87 00	– – – – – Vino di Marsala	0,4 EUR/litro	5
2204 29 88 00	– – – – – Vino di Samos e moscato di Lemnos	0,4 EUR/litro	5
2204 29 89 00	– – – – – Vino di Porto	0,4 EUR/litro	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2204 29 91 00	– – – – – Vino di Madera e moscatello di Setúbal	0,4 EUR/litro	5
2204 29 92 00	– – – – – Vino di Xeres	0,4 EUR/litro	5
2204 29 94 00	– – – – – altri	0,4 EUR/litro	5
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:		
2204 29 95 00	– – – – – Vino di Porto	0,4 EUR/litro	5
2204 29 96 00	– – – – – Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal	0,4 EUR/litro	5
2204 29 98 00	– – – – – altri	0,4 EUR/litro	5
2204 29 99 00	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol	0,4 EUR/litro	5
2204 30	– Altri mosti di uva:		
2204 30 10 00	– – parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole	10	5
	– – altri:		
	– – – con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm^3 a 20 C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol:		
2204 30 92 00	– – – – concentrati	10	5
2204 30 94 00	– – – – altri	10	5
	– – – altri:		
2204 30 96 00	– – – – concentrati	10	5
2204 30 98 00	– – – – altri	10	5
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:		
2205 10	– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:		
2205 10 10 00	– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	1 EUR/litro	3
2205 10 90 00	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	1 EUR/litro	3
2205 90	– altri:		
2205 90 10 00	– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	1 EUR/litro	3
2205 90 90 00	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	1 EUR/litro	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2206 00	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominate né comprese altrove:		
2206 00 10 00	– Vinello	0,1 EUR/litro	3
	– altri:		
	– – Spumanti:		
2206 00 31 00	– – – Sidro e sidro di pere	0,1 EUR/litro	3
2206 00 39 00	– – – altri	0,1 EUR/litro	3
	– – Non spumanti, presentati in recipienti di capacità:		
	– – – inferiore o uguale a 2 litri:		
2206 00 51 00	– – – – Sidro e sidro di pere	0,1 EUR/litro	3
2206 00 59 00	– – – – altri	0,1 EUR/litro	3
	– – – superiore a 2 litri:		
2206 00 81 00	– – – – Sidro e sidro di pere	0,1 EUR/litro	3
2206 00 89 00	– – – – altri	0,1 EUR/litro	3
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:		
2207 10 00	– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol:		
2207 10 00 10	– – destinato a uso medico e alla produzione di farmaci	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
2207 10 00 90	– – altri	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
2207 20 00 00	– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	10	Riduzione del 20 % in 5 anni
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:		
2208 20	– Acquaviti di vino o di vinacce:		
	– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:		
2208 20 12 00	– – – Cognac	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 20 14 00	– – – Armagnac	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2208 20 26 00	– – – Grappa	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 20 27 00	– – – Brandy de Jerez	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 20 29 00	– – – altri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
	– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:		
2208 20 40 00	– – – distillato greggio	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
	– – – altri:		
2208 20 62 00	– – – – Cognac	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 20 64 00	– – – – Armagnac	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 20 86 00	– – – – Grappa	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 20 87 00	– – – – Brandy de Jerez	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 20 89 00	– – – – altri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 30	– Whisky:		
	– – Whisky detto "Bourbon", presentato in recipienti di capacità:		
2208 30 11 00	– – – inferiore o uguale a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 30 19 00	– – – superiore a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
	– – Whisky detto "Scotch":		
	– – – Whisky detto "single malt", presentato in recipienti di capacità:		
2208 30 32 00	– – – – inferiore o uguale a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2208 30 38 00	– – – – superiore a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
	– – – Whisky detto "blended", presentato in recipienti di capacità:		
2208 30 52 00	– – – – inferiore o uguale a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 30 58 00	– – – – superiore a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
	– – – altri, presentati in recipienti di capacità:		
2208 30 72 00	– – – – inferiore o uguale a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 30 78 00	– – – – superiore a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
	– – altri, presentati in recipienti di capacità:		
2208 30 82 00	– – – inferiore o uguale a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 30 88 00	– – – superiore a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 40	– Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati:		
	– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:		
2208 40 11 00	– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	0
	– – – altri:		
2208 40 31 00	– – – – di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	0
2208 40 39 00	– – – – altri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	0
	– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:		
2208 40 51 00	– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – altri:		
2208 40 91 00	– – – – di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	0
2208 40 99 00	– – – – altri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	0
2208 50	– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):		
	– – Gin, presentato in recipienti di capacità:		
2208 50 11 00	– – – inferiore o uguale a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 50 19 00	– – – superiore a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
	– – Acquavite di ginepro (*genièvre*), presentata in recipienti di capacità:		
2208 50 91 00	– – – inferiore o uguale a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 50 99 00	– – – superiore a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 60	– Vodka:		
	– – con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:		
2208 60 11 00	– – – inferiore o uguale a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 60 19 00	– – – superiore a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
	– – con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:		
2208 60 91 00	– – – inferiore o uguale a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 60 99 00	– – – superiore a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 70	– Liquori:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2208 70 10 00	– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 70 90 00	– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 90	– altri:		
	– – Arak, presentato in recipienti di capacità:		
2208 90 11 00	– – – inferiore o uguale a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 90 19 00	– – – superiore a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
	– – Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:		
2208 90 33 00	– – – inferiore o uguale a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 90 38 00	– – – superiore a 2 litri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
	– – altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:		
	– – – inferiore o uguale a 2 litri:		
2208 90 41 00	– – – – Ouzo	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
	– – – – altri:		
	– – – – – Acquaviti:		
	– – – – – – di frutta:		
2208 90 45 00	– – – – – – – Calvados	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 90 48 00	– – – – – – – altre	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
	– – – – – – altre:		
2208 90 52 00	– – – – – – – Korn	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2208 90 54 00	– – – – – – – Tequila	3	3
2208 90 56	– – – – – – – – altre:		
2208 90 56 10	– – – – – – – – Mezcal	3	3
2208 90 56 90	– – – – – – – – altre	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 90 69 00	– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
	– – – superiore a 2 litri:		
	– – – – Acquaviti:		
2208 90 71 00	– – – – – di frutta	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 90 75 00	– – – – – Tequila	3	3
2208 90 77 00	– – – – – altri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 90 78 00	– – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
	– – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:		
2208 90 91	– – – inferiore o uguale a 2 litri:		
2208 90 91 10	– – – – destinato a uso medico e alla produzione di farmaci	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 90 91 90	– – – – altri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 90 99	– – – superiore a 2 litri:		
2208 90 99 10	– – – – destinato a uso medico e alla produzione di farmaci	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2208 90 99 90	– – – – altri	3,5 EUR/litro di bevande spiritose 100 %	3
2209 00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:		
	– Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2209 00 11 00	– – inferiore o uguale a 2 litri	10	3
2209 00 19 00	– – superiore a 2 litri	10	3
	– altri, presentati in recipienti di capacità:		
2209 00 91 00	– – inferiore o uguale a 2 litri	10	3
2209 00 99 00	– – superiore a 2 litri	10	3
23	CAPITOLO 23 - RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI		
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:		
2301 10 00 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli	0	0
2301 20 00 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	0	0
2302	Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:		
2302 10	– di granturco:		
2302 10 10 00	– – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	20	5
2302 10 90 00	– – altri	20	5
2302 30	– di frumento (grano):		
2302 30 10 00	– – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	20	5
2302 30 90 00	– – altri	20	5
2302 40	– di altri cereali:		
	– – di riso:		
2302 40 02 00	– – – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	20	5
2302 40 08 00	– – – altri	20	5
	– – altri:		
2302 40 10 00	– – – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	20	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2302 40 90 00	– – – altri	20	5
2302 50 00 00	– di legumi	20	5
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet:		
2303 10	– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:		
	– – Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:		
2303 10 11 00	– – – superiore a 40 % in peso	20	5
2303 10 19 00	– – – uguale o inferiore a 40 % in peso	20	5
2303 10 90 00	– – altri	20	5
2303 20	– Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite e altri cascami della fabbricazione dello zucchero:		
2303 20 10 00	– – Polpe di barbabietole	20	5
2303 20 90 00	– – altri	20	5
2303 30 00 00	– Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli	20	5
2304 00 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	0	0
2305 00 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:		
2306 10 00 00	– di semi di cotone	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
2306 20 00 00	– di semi di lino	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
2306 30 00 00	– di semi di girasole	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
	– di semi di ravizzone o di colza:		
2306 41 00 00	– – di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico	5	Riduzione del 20 % in 5 anni

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2306 49 00 00	– – altri	5	Riduzione del 20 % in 5 anni
2306 50 00 00	– di noce di cocco o di copra	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
2306 60 00 00	– di noci o di mandorle di palmisti	20	Riduzione del 20 % in 5 anni
2306 90	– altri:		
2306 90 05 00	– – di germi di granturco	20	5
	– – altri:		
	– – – Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva:		
2306 90 11 00	– – – – aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 %	20	5
2306 90 19 00	– – – – aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	20	5
2306 90 90 00	– – – altri	20	5
2307 00	Fecce di vino; tartaro greggio		
	– Fecce di vino:		
2307 00 11 00	– – aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 %	20	5
2307 00 19 00	– – altri	20	5
2307 00 90 00	– Tartaro greggio	20	5
2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellet, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:		
	– Vinaccia:		
2308 00 11 00	– – avente un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %	20	5
2308 00 19 00	– – altri	20	5
2308 00 40 00	– Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva	20	5
2308 00 90 00	– altri	20	5
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:		
2309 10	– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 00 a 1702 30 99 00 e delle sottovoci 1702 40 90 00, 1702 90 50 00 e 2106 90 55 00 o prodotti lattiero-caseari:		
	– – – contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:		
	– – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %:		
2309 10 11 00	– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	5	7
2309 10 13 00	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	5	0
2309 10 15 00	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	5	0
2309 10 19 00	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	5	0
	– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
2309 10 31 00	– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	5	7
2309 10 33 00	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	5	0
2309 10 39 00	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	5	0
	– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
2309 10 51 00	– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	5	0
2309 10 53 00	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	5	0
2309 10 59 00	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	5	0
2309 10 70 00	– – – non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	5	0
2309 10 90 00	– – altri	5	0
2309 90	– altri:		
2309 90 10 00	– – Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini	10	3
2309 90 20 00	– – Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo	10	3
	– – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 00 a 1702 30 99 00 e delle sottovoci 1702 40 90 00, 1702 90 50 00 e 2106 90 55 00 o prodotti lattiero-caseari:		
	– – – – contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:		
	– – – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %:		
2309 90 31 00	– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
2309 90 33 00	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	10	3
2309 90 35 00	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	10	3
2309 90 39 00	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	10	3
	– – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
2309 90 41 00	– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
2309 90 43 00	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	10	3
2309 90 49 00	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	10	3
	– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
2309 90 51 00	– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	10	Riduzione del 50 % in 5 anni
2309 90 53 00	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	10	3
2309 90 59 00	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	10	3
2309 90 70 00	– – – – non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	10	3
	– – – altri:		
2309 90 91 00	– – – – Polpe di barbabietole melassate	10	3
	– – – – altri:		
2309 90 95 00	– – – – – aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico	10	3
2309 90 99	– – – – – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2309 90 99 10	– – – – – – Miscele precedenti	2	7
2309 90 99 90	– – – – – – altri	10	7
24	CAPITOLO 24 - TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI		
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:		
2401 10	– Tabacchi non scostolati:		
	– – Tabacchi "*flue cured*" del tipo Virginia e "*light air cured*" del tipo *Burley*, compresi gli ibridi di *Burley*; tabacchi "*light air cured*" del tipo Maryland e tabacchi "fire cured":		
2401 10 10 00	– – – Tabacchi "*flue cured*" del tipo Virginia	1	0
2401 10 20 00	– – – Tabacchi "*light air cured*" del tipo *Burley* compresi gli ibridi di *Burley*	1	0
2401 10 30 00	– – – Tabacchi "*light air cured*" del tipo *Maryland*	1	0
	– – – Tabacchi "*fire cured*":		
2401 10 41 00	– – – – del tipo Kentucky	1	0
2401 10 49 00	– – – – altri	1	0
	– – altri:		
2401 10 50 00	– – – Tabacchi "*light air cured*"	1	0
2401 10 60 00	– – – Tabacchi "*sun cured*" del tipo orientale	1	7
2401 10 70 00	– – – Tabacchi "*dark air cured*"	1	0
2401 10 80 00	– – – Tabacchi "*flue cured*"	1	0
2401 10 90 00	– – – altri tabacchi	1	0
2401 20	– Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:		
	– – Tabacchi "*flue cured*" del tipo Virginia e "*light air cured*" del tipo *Burley*, compresi gli ibridi di *Burley*; tabacchi "*light air cured*" del tipo *Maryland* e tabacchi "*fire cured*":		
2401 20 10 00	– – – Tabacchi "*flue cured*" del tipo Virginia	1	0
2401 20 20 00	– – – Tabacchi "*light air cured*" del tipo *Burley* compresi gli ibridi di *Burley*	1	0
2401 20 30 00	– – – Tabacchi "*light air cured*" del tipo *Maryland*	1	0
	– – – Tabacchi "*fire cured*":		
2401 20 41 00	– – – – del tipo Kentucky	1	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2401 20 49 00	– – – – altri	1	0
	– – altri:		
2401 20 50 00	– – – Tabacchi "*light air cured*"	1	0
2401 20 60 00	– – – Tabacchi "*sun cured*" del tipo orientale	1	0
2401 20 70 00	– – – Tabacchi "*dark air cured*"	1	0
2401 20 80 00	– – – Tabacchi "*flue cured*"	1	0
2401 20 90 00	– – – altri	1	7
2401 30 00 00	– Cascami di tabacco	1	0
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:		
2402 10 00 00	– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	10	3
2402 20	– Sigarette contenenti tabacco:		
2402 20 10 00	– – contenenti chiodi di garofano	1,5 EUR/ 1 000 p/st	3
2402 20 90	– – altri:		
2402 20 90 10	– – – Sigarette, senza filtro	1,5 EUR/ 1 000 p/st	3
2402 20 90 20	– – – Sigarette, con filtro	1,5 EUR/ 1 000 p/st	7
2402 90 00 00	– altri	20	0
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco:		
2403 10	Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:		
2403 10 10 00	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	20	0
2403 10 90 00	– – altri	20	0
	– altri:		
2403 91 00 00	– Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"	1,8 EUR/kg	0
2403 99	– – altri:		
2403 99 10 00	– – – Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	1,8 EUR/kg	0
2403 99 90 00	– – – altri	1,8 EUR/kg	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
V	SEZIONE V - PRODOTTI MINERALI		
25	CAPITOLO 25 - SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI		
2501 00	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:		
2501 00 10 00	– Acqua di mare e acque madri di saline	2	0
	– Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure:addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità;		
2501 00 31 00	– – destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti	2	0
	– – altri:		
2501 00 51 00	– – – denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale	2	0
	– – – altri:		
2501 00 91 00	– – – – Sale per l'alimentazione umana	2	0
2501 00 99 00	– – – – altri	2	0
2502 00 00 00	Piriti di ferro non arrostite	2	0
2503 00	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale:		
2503 00 10 00	– Zolfi greggi e zolfi non raffinati	1	0
2503 00 90 00	– altri	1	0
2504	Grafite naturale:		
2504 10 00 00	– in polvere o in scaglie	2	0
2504 90 00 00	– altra	2	0
2505	Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26:		
2505 10 00 00	– Sabbie silicee e sabbie quarzose	2	0
2505 90 00 00	– altre	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2506	Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare:		
2506 10 00 00	– Quarzi	2	0
2506 20 00 00	– Quarzite:	2	0
2507 00	Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati:		
2507 00 20 00	– Caolino	10	3
2507 00 80 00	– altre argille caoliniche	10	3
2508	Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas:		
2508 10 00 00	– Bentonite	20	5
2508 30 00 00	– Argille refrattarie	20	5
2508 40 00	– altre argille:		
2508 40 00 10	– – Terra da follone o argilla smectica	20	5
2508 40 00 90	– – altri	10	3
2508 50 00 00	– Andalusite, cianite e sillimanite	20	5
2508 60 00 00	– Mullite	20	5
2508 70 00 00	– Terre di chamotte o di dinas	20	5
2509 00 00 00	Creta	10	3
2510	Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche:		
2510 10 00 00	– non macinati	2	0
2510 20 00 00	– macinati	2	0
2511	Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816:		
2511 10 00 00	– Solfato di bario naturale (baritina)	2	0
2511 20 00 00	– Carbonato di bario naturale (witherite)	2	0
2512 00 00 00	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2513	Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente:		
2513 10 00 00	– Pietra pomice:	2	0
2513 20 00 00	– Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali	2	0
2514 00 00 00	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	2	0
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:		
	– Marmi e travertini:		
2515 11 00 00	– – greggi o sgrossati	2	0
2515 12	– – semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:		
2515 12 20 00	– – – di spessore inferiore o uguale a 4 cm	2	0
2515 12 50 00	– – – di spessore superiore a 4 cm ed inferiore o uguale a 25 cm	2	0
2515 12 90 00	– – – altri	2	0
2515 20 00 00	– Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro	2	0
2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:		
	– Granito:		
2516 11 00 00	– – greggio o sgrossato	10	3
2516 12	– – semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare:		
2516 12 10 00	– – – di spessore inferiore o uguale a 25 cm	10	3
2516 12 90 00	– – – altro	10	3
2516 20 00	– Arenaria:		
2516 20 00 10	– – non lavorata o lavorata a mano	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2516 20 00 90	– – altra	20	5
2516 90 00 00	– Altre pietre da taglio o da costruzione	10	3
2517	Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili,anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente:		
2517 10	– Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente;		
2517 10 10 00	– – Sassi, ghiaia, selci e ciottoli	2	0
2517 10 20 00	– – Dolomite e pietre da calce, frantumate	2	0
2517 10 80 00	– – altri	2	0
2517 20 00 00	– Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517 10	2	0
2517 30 00 00	– Tarmacadam	2	0
	– Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente:		
2517 41 00 00	– – di marmo	2	0
2517 49 00 00	– – altri	2	0
2518	Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite:		
2518 10 00 00	– Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta "cruda"	2	0
2518 20 00	– Dolomite calcinata o sinterizzata:		
2518 20 00 10	– – con diametro medio delle particelle inferiore a 0,3 mm	0	0
2518 20 00 90	– – altra	2	0
2518 30 00 00	– Pigiata di dolomite	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puro:		
2519 10 00 00	– Carbonato di magnesio naturale (magnesite)	0	0
2519 90	– altri:		
2519 90 10 00	– – Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato	0,1	0
2519 90 30 00	– – Magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	0,1	0
2519 90 90 00	– – altri	2	0
2520	Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti:		
2520 10 00 00	– Pietra da gesso; anidrite	2	0
2520 20	– Gessi:		
2520 20 10 00	– – da costruzione	2	0
2520 20 90 00	– – altri	2	0
2521 00 00 00	Pietre calcaree da fonderia ("*castines*"); pietre calcaree da fonderia ("*castines*"); pietre da calce o da cemento	10	3
2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825:		
2522 10 00 00	– Calce viva	2	0
2522 20 00 00	– Calce spenta	2	0
2522 30 00 00	– Calce idraulica	2	0
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "*clinkers*"), anche colorati		
2523 10 00 00	– Cementi non polverizzati detti "*clinkers*"	0	0
	– Cementi Portland:		
2523 21 00 00	– – Cementi bianchi, anche colorati artificialmente	10	3
2523 29 00 00	– – altri	10	3
2523 30 00 00	– Cementi alluminosi	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2523 90	– altri cementi idraulici:		
2523 90 10 00	– – Cementi di altiforni	10	3
2523 90 80 00	– – altri	10	3
2524	Amianto (asbesto)		
2524 10 00 00	– Crocidolite	2	0
2524 90 00 00	– altri	2	0
2525	Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari («*splittings*»); cascami di mica:		
2525 10 00 00	– Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari	2	0
2525 20 00 00	– Mica in polvere	2	0
2525 30 00 00	– Cascami di mica	2	0
2526	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco:		
2526 10 00 00	– non frantumati né polverizzati	10	3
2526 20 00 00	– frantumati o polverizzati	5	0
[2527]			
2528	Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H_3BO_3 sul prodotto secco:		
2528 10 00 00	– Borati di sodio naturali e loro concentrati (anche calcinati)	2	0
2528 90 00 00	– altri	2	0
2529	Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore:		
2529 10 00 00	– Feldspato	2	0
	– Spatofluore:		
2529 21 00 00	– – contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio	0	0
2529 22 00 00	– – contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio	0	0
2529 30 00 00	– Leucite; nefelina e sienite-nefelinica	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2530	Materie minerali non nominate né comprese altrove:		
2530 10	– Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi:		
2530 10 10 00	– – Perlite	2	0
2530 10 90 00	– – Vermiculite e cloriti	2	0
2530 20 00 00	– Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)	2	0
2530 90	– altre:		
2530 90 20 00	– – Sepiolite	2	0
2530 90 98 00	– – altre	2	0
26	CAPITOLO 26 - MINERALI, SCORIE E CENERI		
2601	Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):		
	– Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):		
2601 11 00	– – non agglomerati:		
2601 11 00 10	– – – concentrati ferrosi	2	0
2601 11 00 90	– – – altri	2	0
2601 12 00	– – agglomerati:		
2601 12 00 10	– – – pellet di minerali di ferro	2	0
2601 12 00 90	– – – altri	2	0
2601 20 00 00	– Piriti di ferro arrostite	2	0
2602 00 00 00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco	2	0
2603 00 00 00	Minerali di rame e loro concentrati	2	0
2604 00 00 00	Minerali di nichel e loro concentrati	2	0
2605 00 00 00	Minerali di cobalto e loro concentrati	2	0
2606 00 00 00	Minerali di alluminio e loro concentrati	0	0
2607 00 00 00	Minerali di piombo e loro concentrati	2	0
2608 00 00 00	Minerali di zinco e loro concentrati	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2609 00 00 00	Minerali di stagno e loro concentrati	2	0
2610 00 00 00	Minerali di cromo e loro concentrati	0,1	0
2611 00 00 00	Minerali di tungsteno e loro concentrati	0	0
2612	Minerali di uranio o di torio e loro concentrati:		
2612 10	– Minerali di uranio e loro concentrati:		
2612 10 10 00	– – Minerali di uranio e pechblenda, con tenore, in peso, di uranio superiore a 5 % (Euratom)	2	0
2612 10 90 00	– – altri	2	0
2612 20	– Minerali di torio e loro concentrati:		
2612 20 10 00	– – Monazite; uranotorianite ed altri minerali di torio, con tenore, in peso, di torio superiore a 20 % (Euratom)	2	0
2612 20 90 00	– – altri	2	0
2613	Minerali di molibdeno e loro concentrati:		
2613 10 00 00	– arrostiti	2	0
2613 90 00 00	– altri	2	0
2614 00	Minerali di titanio e loro concentrati:		
2614 00 10 00	– Ilmenite e suoi concentrati	2	0
2614 00 90 00	– altri	1	0
2615	Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati:		
2615 10 00 00	– Minerali di zirconio e loro concentrati	2	0
2615 90	– altri:		
2615 90 10 00	– – Minerali di niobio o di tantalio e loro concentrati	2	0
2615 90 90 00	– – Minerali di vanadio e loro concentrati	2	0
2616	Minerali di metalli preziosi e loro concentrati:		
2616 10 00 00	– Minerali di argento e loro concentrati	0	0
2616 90 00 00	– altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2617	Altri minerali e loro concentrati:		
2617 10 00 00	– Minerali di antimonio e loro concentrati	2	0
2617 90 00 00	– altri	2	0
2618 00 00 00	Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio	2	0
2619 00	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio:		
2619 00 20 00	– Cascami atti al ricupero del ferro o del manganese	2	0
2619 00 40 00	– Scorie atte all'estrazione dell'ossido di titanio	2	0
2619 00 80 00	– altri	2	0
2620	Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio) contenenti metalli, arsenico o loro composti:		
	– contenenti principalmente zinco:		
2620 11 00 00	– – Metalline di galvanizzazione	2	0
2620 19 00 00	– – altri	2	0
	– contenenti principalmente piombo:		
2620 21 00 00	– – Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo	2	0
2620 29 00 00	– – altri	2	0
2620 30 00 00	– contenenti principalmente rame	2	0
2620 40 00 00	– contenenti principalmente alluminio	2	0
2620 60 00 00	– contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici	2	0
	– altri:		
2620 91 00 00	– – contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli	2	0
2620 99	– – altri:		
2620 99 10 00	– – – contenenti principalmente nichel	2	0
2620 99 20 00	– – – contenenti principalmente niobio o tantalio	2	0
2620 99 40 00	– – – contenenti principalmente stagno	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2620 99 60 00	– – – contenenti principalmente titanio	2	0
2620 99 95 00	– – – altri	2	0
2621	Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani:		
2621 10 00 00	– Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani	2	0
2621 90 00 00	– altri	2	0
27	CAPITOLO 27 - COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI		
2701	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili:		
	– Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati:		
2701 11	– – Antracite:		
2701 11 10 00	– – – con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) inferiore o uguale a 10 %	0	0
2701 11 90 00	– – – altre	0	0
2701 12	– – Carbon fossile bituminoso:		
2701 12 10 00	– – – Carboni da coke	0	0
2701 12 90 00	– – – altri	0	0
2701 19 00 00	– – altri carboni fossili	0	0
2701 20 00 00	– Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	0	0
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:		
2702 10 00 00	– Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	0	0
2702 20 00 00	– Ligniti agglomerate	0	0
2703 00 00 00	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata	0	0
2704 00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta:		
	– Coke e semi-coke di carboni fossili:		
2704 00 11 00	– – per la fabbricazione di elettrodi	0	0
2704 00 19 00	– – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2704 00 30 00	– Coke e semi-coke di lignite	0	0
2704 00 90 00	– altri	0	0
2705 00 00 00	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi	2	0
2706 00 00 00	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti	0	0
2707	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici sono maggiori, in peso, dei componenti non aromatici:		
2707 10	– Benzolo (benzene):		
2707 10 10 00	– – destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	0	0
2707 10 90 00	– – destinati ad altri usi	0	0
2707 20	– Toluolo (toluene):		
2707 20 10 00	– – destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	0	0
2707 20 90 00	– – destinati ad altri usi	0	0
2707 30	– Xilolo (xileni):		
2707 30 10 00	– – destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	0	0
2707 30 90 00	– – destinati ad altri usi	0	0
2707 40 00 00	– Naftalene	0	0
2707 50	– altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86:		
2707 50 10 00	– – destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	0	0
2707 50 90 00	– – destinati ad altri usi	0	0
	– altri:		
2707 91 00 00	– – Oli di creosoto	0	0
2707 99	– – altri:		
	– – – Oli greggi:		
2707 99 11 00	– – – – Oli leggeri greggi che distillano 90 % o più del loro volume fino a 200 °C	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2707 99 19 00	– – – – altri	0	0
2707 99 30 00	– – – Teste solforate	0	0
2707 99 50 00	– – – Prodotti basici	0	0
2707 99 70 00	– – – Antracene	0	0
2707 99 80 00	– – – Fenoli	0	0
	– – – altri:		
2707 99 91 00	– – – – destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803	0	0
2707 99 99 00	– – – – altri	0	0
2708	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali:		
2708 10 00 00	– Pece	2	0
2708 20 00 00	– Coke di pece	2	0
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.		
2709 00 10 00	– Condensati di gas naturale	0	0
2709 00 90 00	– altri	0	0
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli:		
	– Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli:		
2710 11	– – Oli leggeri e preparazioni:		
2710 11 11 00	– – – destinati a subire un trattamento definito	6	0
2710 11 15 00	– – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 11 11 00	4	0
	– – – destinati ad altri usi:		
	– – – – Benzine speciali:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2710 11 21 00	– – – – – Acqua ragia minerale	5	0
2710 11 25 00	– – – – – altri	5	0
	– – – – altre:		
	– – – – – Benzine per motori:		
2710 11 31 00	– – – – – – Benzine avio	10	7
	– – – – – – altre, aventi tenore di piombo:		
	– – – – – – – – inferiore o uguale a 0,013 g per l:		
2710 11 41	– – – – – – – – aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95:		
	– – – – – – – – – – aventi numero di ottani (RON) inferiore o uguale a 80:		
2710 11 41 11	– – – – – – – – – – – – contenenti almeno il 5 % di componenti ossigenati ad alto numero di ottano	10	7
2710 11 41 19	– – – – – – – – – – – – altre	5	7
	– – – – – – – – – – aventi numero di ottani (RON) superiore a 80 e inferiore o uguale a 92:		
2710 11 41 31	– – – – – – – – – – – – contenenti almeno il 5 % di componenti ossigenati ad alto numero di ottano	0	0
2710 11 41 39	– – – – – – – – – – – – altre	0	0
	– – – – – – – – – – aventi numero di ottani (RON) superiore a 92 e inferiore a 95:		
2710 11 41 91	– – – – – – – – – – – – contenenti almeno il 5 % di componenti ossigenati ad alto numero di ottano	0	0
2710 11 41 99	– – – – – – – – – – – – altre	0	0
2710 11 45	– – – – – – – – aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98:		
2710 11 45 11	– – – – – – – – – – contenenti almeno il 5 % di componenti ossigenati ad alto numero di ottano	0	0
2710 11 45 99	– – – – – – – – – – altre	0	0
2710 11 49	– – – – – – – – aventi numero di ottani uguale o superiore a 98:		
2710 11 49 11	– – – – – – – – – – contenenti almeno il 5 % di componenti ossigenati ad alto numero di ottano	10	7
2710 11 49 99	– – – – – – – – – – altre	5	7

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – – – – – superiore a 0,013 g per l:		
2710 11 51 00	– – – – – – – – – aventi numero di ottani inferiore a 98	0	0
2710 11 59 00	– – – – – – – – aventi numero di ottani uguale o superiore a 98	5	7
2710 11 70 00	– – – – – Carboturbi tipo benzina	10	3
2710 11 90 00	– – – – – altri oli leggeri	6	0
2710 19	– – altri:		
	– – – Oli medi:		
2710 19 11 00	– – – – destinati a subire un trattamento definito	5	0
2710 19 15 00	– – – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11 00	5	0
	– – – – destinati ad altri usi:		
	– – – – Petrolio lampante:		
2710 19 21 00	– – – – – – Carboturbi	2	0
2710 19 25 00	– – – – – – altri	2	0
2710 19 29 00	– – – – – altri	2	0
	– – – Oli pesanti:		
	– – – – Oli da gas:		
2710 19 31	– – – – – destinati a subire un trattamento definito:		
2710 19 31 10	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,005 %	0	0
2710 19 31 20	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,005 % e inferiore o uguale a 0,035 %	0	0
2710 19 31 30	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,035 % e inferiore o uguale a 0,2 %	0	0
2710 19 31 40	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %	0	0
2710 19 35	– – – – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31 00:		
2710 19 35 10	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,005 %	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2710 19 35 20	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,005 % e inferiore o uguale a 0,035 %	0	0
2710 19 35 30	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,035 % e inferiore o uguale a 0,2 %	0	0
2710 19 35 40	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %	0	0
	– – – – – destinati ad altri usi:		
2710 19 41	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %:		
2710 19 41 10	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,005 %	0	0
2710 19 41 20	– – – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,005 % e inferiore o uguale a 0,035 %	0	0
2710 19 41 30	– – – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,035 % e inferiore o uguale a 0,05 %	0	0
2710 19 45 00	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %	0	0
2710 19 49 00	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %	0	0
	– – – – Oli combustibili:		
2710 19 51 00	– – – – – destinati a subire un trattamento definito	0	0
2710 19 55 00	– – – – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51 00	0	0
	– – – – – destinati ad altri usi:		
2710 19 61 00	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1 %	0	0
2710 19 63 00	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 % e inferiore o uguale a 2 %	0	0
2710 19 65 00	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2 % e inferiore o uguale a 2,8 %	0	0
2710 19 69 00	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 %	0	0
	– – – – Oli lubrificanti; altri:		
2710 19 71 00	– – – – – destinati a subire un trattamento definito	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2710 19 75 00	– – – – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71 00	0	0
	– – – – – destinati ad altri usi:		
2710 19 81 00	– – – – – – Oli per motore, per compressori o per turbine	0	0
2710 19 83 00	– – – – – – Liquidi per trasmissioni idrauliche	0	0
2710 19 85 00	– – – – – – Oli bianchi; paraffina liquida	0	0
2710 19 87 00	– – – – – – Oli per cambi	0	0
2710 19 91 00	– – – – – – Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sformare; oli destinati alla protezione anticorrosiva	0	0
2710 19 93 00	– – – – – – Oli per isolamenti elettrici	0	0
2710 19 99 00	– – – – – – altri oli lubrificanti ed altri	0	0
	– Residui di oli:		
2710 91 00 00	– – contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)	0	0
2710 99 00 00	– – altri	0	0
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:		
	– liquefatti:		
2711 11 00 00	– – Gas naturale	0	0
2711 12	– – Propano:		
	– – – Propano di purezza uguale o superiore a 99 %:		
2711 12 11 00	– – – – destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile	0	0
2711 12 19 00	– – – – destinato ad altri usi	0	0
	– – – altro:		
2711 12 91 00	– – – – destinato a subire un trattamento definito	0	0
2711 12 93 00	– – – destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91 00	0	0
	– – – – destinato ad altri usi:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2711 12 94 00	– – – – – di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %	0	0
2711 12 97 00	– – – – – altro	0	0
2711 13	– – Butani:		
2711 13 10 00	– – – destinati a subire un trattamento definito	0	0
2711 13 30 00	– – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10 00	0	0
	– – – destinati ad altri usi:		
2711 13 91 00	– – – – di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 %	0	0
2711 13 97 00	– – – – altri	0	0
2711 14 00 00	– – Etilene, propilene, butilene e butadiene	0	0
2711 19 00 00	– – altri	0	0
	– allo stato gassoso:		
2711 21 00 00	– – Gas naturale	0	0
2711 29 00 00	– – altri	0	0
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.		
2712 10	– Vaselina:		
2712 10 10 00	– – greggia	2	0
2712 10 90	– – altra:		
2712 10 90 10	– – – destinata all'industria del montaggio di veicoli a motore	0	0
2712 10 90 90	– – – altra	2	0
2712 20	– Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio:		
2712 20 10 00	– – Paraffina contenente, sintetica di peso molecolare di 460 o più e uguale o inferiore a 1560	2	0
2712 20 90 00	– – altra	2	0
2712 90	– altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali):		
2712 90 11 00	– – – greggi	2	0
2712 90 19 00	– – – altri	2	0
	– – altri:		
	– – – greggi:		
2712 90 31 00	– – – – destinati a subire un trattamento definito	2	0
2712 90 33 00	– – – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2712 90 31 00	2	0
2712 90 39	– – – – destinati ad altri usi:		
2712 90 39 10	– – – – – filler impermeabile a base di petrolio	10	3
2712 90 39 20	– – – – – filler tissotropico impermeabile a base di idrocarburi alifatici sintetici	2	0
2712 90 39 90	– – – – – altri	2	0
	– – – altri:		
2712 90 91 00	– – – – Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o più ed inferiore o uguale a 28 atomi di carbonio	2	0
2712 90 99 00	– – – – altri	2	0
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
	– Coke di petrolio:		
2713 11 00 00	– – non calcinato	0	0
2713 12 00 00	– – calcinato	0	0
2713 20 00 00	– Bitume di petrolio	0	0
2713 90	– altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
2713 90 10 00	– – destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803	2	0
2713 90 90 00	– – altri	2	0
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2714 10 00 00	– Scisti e sabbie bituminosi	2	0
2714 90 00 00	– altri	2	0
2715 00 00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "*cut-backs*"):		
	– Mastici bituminosi:		
2715 00 00 10	– – anticorrosione	10	3
2715 00 00 90	– – altri	2	0
2715 00 00 91	– altri	2	0
2716 00 00 00	Energia elettrica	2	0
VI	SEZIONE VI - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE		
28	CAPITOLO 28 - PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI		
	I. ELEMENTI CHIMICI		
2801	Fluoro, cloro, bromo e iodio:		
2801 10 00 00	– Cloro	2	0
2801 20 00 00	– Iodio	0	0
2801 30	– Fluoro; bromo:		
2801 30 10 00	– – Fluoro	5	0
2801 30 90 00	– – Bromo	5	0
2802 00 00 00	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale:	5	0
2803 00	Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove):		
2803 00 10 00	– Nero di gas di petrolio	2	0
2803 00 80 00	– altro	2	0
2804	Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici:		
2804 10 00 00	– Idrogeno	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Gas rari:		
2804 21 00 00	– – Argo:	2	0
2804 29	– – altri:		
2804 29 10 00	– – – Elio	0	0
2804 29 90 00	– – – altri	5	0
2804 30 00 00	– Azoto	5	0
2804 40 00 00	– Ossigeno	5	0
2804 50	– Boro; tellurio:		
2804 50 10 00	– – Boro	5	0
2804 50 90 00	– – Tellurio	5	0
	– Silicio:		
2804 61 00 00	– – contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio	5	0
2804 69 00 00	– – altri	5	3
2804 70 00 00	– Fosforo	5	0
2804 80 00 00	– Arsenico	5	0
2804 90 00 00	– Selenio	5	0
2805	Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio:		
	– Metalli alcalini o alcalino-terrosi:		
2805 11 00 00	– – Sodio	5	3
2805 12 00 00	– – Calcio	5	3
2805 19	– – altri:		
2805 19 10 00	– – Stronzio e bario	5	3
2805 19 90 00	– – – altri	5	3
2805 30	– Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro:		
2805 30 10 00	– – miscelati o in lega fra loro	5	3
2805 30 90 00	– – altri	5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2805 40	– Mercurio:		
2805 40 10 00	– – presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 EUR	5,5	3
2805 40 90 00	– – altri	5	0
	II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI		
2806	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico:		
2806 10 00 00	– Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)	5,5	0
2806 20 00 00	– Acido clorosolforico	1	0
2807 00	Acido solforico; oleum:		
2807 00 10 00	– Acido solforico	2	0
2807 00 90 00	– Oleum	2	0
2808 00 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	2	0
2809	Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no:		
2809 10 00 00	– Pentaossido di difosforo	5	0
2809 20 00 00	– Acido fosforico e acidi polifosforici	0	0
2810 00	Ossidi di boro; acidi borici:		
2810 00 10 00	– Triossido di diboro	0	0
2810 00 90 00	– altri	0	0
2811	Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:		
	– altri acidi inorganici:		
2811 11 00 00	– – Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)	0	0
2811 19	– – altri:		
2811 19 10 00	– – – Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)	0	0
2811 19 20 00	– – – Cianuro di idrogeno (acido cianidrico)	0	0
2811 19 80 00	– – – altri	0	0
	– altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2811 21 00 00	– – Diossido di carbonio	5	0
2811 22 00 00	– – Diossido di silicio	5	0
2811 29	– – altri:		
2811 29 05 00	– – Diossido di zolfo	5	0
2811 29 10 00	– – – Triossido di zolfo (anidride solforica); triossido di diarsenico (anidride arseniosa)	5	0
2811 29 30 00	– – – Ossidi di azoto	5	0
2811 29 90 00	– – – altri	5	0
	III. DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI		
2812	Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici:		
2812 10	– Cloruri e ossicloruri:		
	– – di fosforo:		
2812 10 11 00	– – – Ossitricloruro di fosforo (tricloruro di fosforile)	5	0
2812 10 15 00	– – – Tricloruro di fosforo	5	0
2812 10 16 00	– – – Pentacloruro di fosforo	5	0
2812 10 18 00	– – – altri	5	0
	– – altri:		
2812 10 91 00	– – Dicloruro di dizolfo	5	0
2812 10 93 00	– – – Dicloruro di zolfo	5	0
2812 10 94 00	– – – Fosgene (cloruro di carbonile)	5	0
2812 10 95 00	– – – Dicloruro di tionile (cloruro di tionile)	5	0
2812 10 99 00	– – – altri	5	0
2812 90 00 00	– altri:	5	0
2813	Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio:		
2813 10 00 00	– Disolfuro di carbonio	5	0
2813 90	– altri:		
2813 90 10 00	– – Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo del commercio	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2813 90 90 00	– – altri	5	0
	IV. BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI		
2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca):		
2814 10 00 00	– Ammoniaca anidra	2	0
2814 20 00 00	– Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	5,5	0
2815	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio:		
	– Idrossido di sodio (soda caustica):		
2815 11 00 00	– – solido	0	0
2815 12 00	– – in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica):		
2815 12 00 10	– – – ottenuta mediante un processo a diaframma, con una percentuale, in massa, di cloruro di sodio (clorosa) uguale o superiore a 2 %	5,5	0
2815 12 00 90	– – – altro	0	0
2815 20	– Idrossido di potassio (potassa caustica):		
2815 20 10 00	– – solido	0	0
2815 20 90 00	– – in soluzione acquosa (liscivia di potassa caustica)	0	0
2815 30 00 00	– Perossidi di sodio o di potassio	0	0
2816	Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario:		
2816 10 00 00	– Idrossido e perossido di magnesio	0	0
2816 40 00 00	– Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario	5	0
2817 00 00 00	Ossido di zinco; perossido di zinco	0	0
2818	Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio:		
2818 10	– Corindone artificiale, anche definito chimicamente:		
2818 10 10 00	– – bianco, rosa, rubino, con tenore di ossido di alluminio superiore a 97,5 %, in peso	5	0
2818 10 90 00	– – altri	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2818 20 00 00	– Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale	5	3
2818 30 00 00	– Idrossido di alluminio	5	3
2819	Ossidi e idrossidi di cromo:		
2819 10 00 00	– Triossido di cromo	5	0
2819 90	– altri:		
2819 90 10 00	– – Diossido di cromo	5	0
2819 90 90 00	– – altri	5	0
2820	Ossidi di manganese:		
2820 10 00 00	– Diossido di manganese	5	0
2820 90	– altri:		
2820 90 10 00	– – Ossido di manganese, contenente, in peso, 77 % o più di manganese	5	0
2820 90 90 00	– – altri	5	0
2821	Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3:		
2821 10 00 00	– Ossidi e idrossidi di ferro	2	0
2821 20 00 00	– Terre coloranti	5	0
2822 00 00 00	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio	5	0
2823 00 00 00	Ossidi di titanio	0	0
2824	Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione:		
2824 10 00 00	– Monossido di piombo (litargirio, massicot)	5	0
2824 90	– altri:		
2824 90 10 00	– – Minio rosso e minio arancione	0	0
2824 90 90 00	– – altri	5	0
2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli:		
2825 10 00 00	– Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici	0	0
2825 20 00 00	– Ossido e idrossido di litio	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2825 30 00 00	– Ossidi e idrossidi di vanadio	0	0
2825 40 00 00	– Ossidi e idrossidi di nichel	0	0
2825 50 00 00	– Ossidi e idrossidi di rame	0	0
2825 60 00 00	– Ossidi di germanio e diossido di zirconio	0	0
2825 70 00 00	– Ossidi e idrossidi di molibdeno	0	0
2825 80 00 00	– Ossidi di antimonio	0	0
2825 90	– altri:		
	– – Ossido, idrossido e perossido di calcio:		
2825 90 11 00	– – – Idrossido di calcio, di purezza, in peso, di 98 % o più sul prodotto secco, sotto forma di particelle di cui: – – – – non più dell'1 %, in peso, ha un diametro superiore a 75 micrometri, e – – – – non più del 4 %, in peso, ha un diametro inferiore a 1,3 micrometri	0	0
2825 90 19 00	– – – altri	0	0
2825 90 20 00	– – Ossido e idrossido di berillio	0	0
2825 90 30 00	– – Ossidi di stagno	0	0
2825 90 40 00	– – Ossidi e idrossidi di tungsteno	0	0
2825 90 60 00	– – Ossido di cadmio	0	0
2825 90 80 00	– – altri	0	0
	V. SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI		
2826	Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro:		
	– Fluoruri:		
2826 12 00 00	– – di alluminio	5	0
2826 19	– – altri:		
2826 19 10 00	– – – di ammonio o di sodio	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2826 19 90 00	– – – altri	5	0
2826 30 00 00	– Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)	5	0
2826 90	– altri:		
2826 90 10 00	– – Esafluorozirconato di dipotassio	5	0
2826 90 80 00	– – altri	5	0
2827	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri:		
2827 10 00 00	– Cloruro di ammonio	5,5	0
2827 20 00 00	– Cloruro di calcio	0,1	0
	– altri cloruri:		
2827 31 00 00	– – di magnesio	5	0
2827 32 00 00	– – di alluminio	5	0
2827 35 00 00	– – di nichel	5	0
2827 39	– – altri:		
2827 39 10 00	– – – di stagno	5	0
2827 39 20 00	– – – di ferro	5	0
2827 39 30 00	– – – di cobalto	2	0
2827 39 85	– – – altri:		
2827 39 85 10	– – – – destinati all'industria del montaggio di veicoli a motore	0	0
2827 39 85 90	– – – – altri	5	0
	– Ossicloruri e idrossicloruri:		
2827 41 00 00	– – di rame	5	0
2827 49	– – altri:		
2827 49 10 00	– – – di piombo	5	0
2827 49 90 00	– – – altri	2	0
	– Bromuri e ossibromuri:		
2827 51 00 00	– – Bromuri di sodio o di potassio	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2827 59 00 00	– – altri	5	0
2827 60 00 00	– Ioduri e ossiioduri:	2	0
2828	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti:		
2828 10 00 00	– Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio	5,5	0
2828 90 00 00	– altri	5	0
2829	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati:		
	– Clorati:		
2829 11 00 00	– – di sodio	5	0
2829 19 00 00	– – altri	5	0
2829 90	– altri:		
2829 90 10 00	– – Perclorati	5	0
2829 90 40 00	– – Bromato di potassio o di sodio	5	0
2829 90 80 00	– – altri	5	0
2830	Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no:		
2830 10 00 00	– Solfuri di sodio	5	0
2830 90	– altri:		
2830 90 11 00	– – Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro	5	0
2830 90 85 00	– – altri	0	0
2831	Ditioniti e solfossilati:		
2831 10 00 00	– di sodio	5	0
2831 90 00 00	– altri	5	0
2832	Solfiti; tiosolfati:		
2832 10 00 00	– Solfiti di sodio	5	0
2832 20 00 00	– altri solfiti	5	0
2832 30 00 00	– Tiosolfati	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2833	Solfati; allumi; perossolfati (persolfati):		
	– Solfati di sodio:		
2833 11 00 00	– – Solfato di disodio	0	0
2833 19 00 00	– – altri	0	0
	– altri solfati:		
2833 21 00 00	– – di magnesio	0	0
2833 22 00 00	– – di alluminio	0	0
2833 24 00 00	– – di nichel	0	0
2833 25 00 00	– – di rame	0	0
2833 27 00 00	– – di bario	0	0
2833 29	– – altri:		
2833 29 20 00	– – – di cadmio; di cromo; di zinco	0	0
2833 29 30 00	– – – di cobalto; di titanio	0	0
2833 29 50 00	– – – di ferro	0	0
2833 29 60 00	– – – di mercurio; di piombo	0	0
2833 29 90 00	– – – altri	0	0
2833 30 00 00	– Allumi	0	0
2833 40 00 00	– Perossolfati (persolfati)	0	0
2834	Nitriti; nitrati:		
2834 10 00 00	– Nitriti:	5,5	0
	– Nitrati:		
2834 21 00 00	– – di potassio	5	0
2834 29	– – altri:		
2834 29 20 00	– – – di bario; di berillio; di cadmio; di cobalto; di nichel; di piombo	5	0
2834 29 40 00	– – – di rame; di mercurio	5	0
2834 29 80 00	– – – altri	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no:		
2835 10 00 00	– Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)	5	0
	– Fosfati:		
2835 22 00 00	– – di mono o di disodio	5	0
2835 24 00 00	– – di potassio	0,1	0
2835 25	– – Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico):		
2835 25 10 00	– – – aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco	5	0
2835 25 90 00	– – – aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % e inferiore a 0,2 % del prodotto anidro allo stato secco	5	0
2835 26	– – altri fosfati di calcio:		
2835 26 10 00	– – – aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco	5	0
2835 26 90 00	– – – aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco	5	0
2835 29	– – altri:		
2835 29 10 00	– – – Triammonio	5	0
2835 29 30 00	– – di trisodio	0	0
2835 29 90 00	– – – altri	5	0
	– Polifosfati:		
2835 31 00 00	– – Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)	0,1	0
2835 39 00 00	– – altri	5	0
2836	Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio commerciale contenente carbammato di ammonio:		
2836 20 00 00	– Carbonato di disodio	5,5	3
2836 30 00 00	– Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio	5,5	0
2836 40 00 00	– Carbonati di potassio	0	0
2836 50 00 00	– Carbonato di calcio	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2836 60 00 00	– Carbonato di bario	5	0
	– altri:		
2836 91 00 00	– – Carbonati di litio	5	0
2836 92 00 00	– – Carbonato di stronzio	2	0
2836 99	– – altri		
	– – – Carbonati:		
2836 99 11 00	– – – – di magnesio; di rame	5	0
2836 99 17 00	– – – – altri	5	0
2836 99 90 00	– – – Perossocarbonati (percarbonati)	5	0
2837	Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi		
	– Cianuri e ossicianuri:		
2837 11 00 00	– – di sodio	5	0
2837 19 00 00	– – altri	5	0
2837 20 00 00	– Cianuri complessi	5	0
[2838]			
2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio:		
	– di sodio:		
2839 11 00 00	– – Metasilicati	5	0
2839 19 00	– – altri:		
2839 19 00 10	– – – destinati all'industria del montaggio di veicoli a motore	0	0
2839 19 00 90	– – – altri	5	0
2839 90	– altri:		
2839 90 10 00	– – di potassio	5	0
2839 90 90 00	– – altri	5	0
2840	Borati; perossoborati (perborati):		
	– Tetraborato di disodio (borace raffinato):		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2840 11 00 00	– – anidro	0	0
2840 19	– – altro:		
2840 19 10 00	– – – Tetraborato di disodio pentaidrato	5	0
2840 19 90 00	– – – altro	5	0
2840 20	– altri borati:		
2840 20 10 00	– – Borati di sodio, anidri	5	0
2840 20 90 00	– – altri	5	0
2840 30 00 00	– Perossoborati (perborati):	5	0
2841	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici:		
2841 30 00 00	– Dicromato di sodio	5	0
2841 50 00 00	– altri cromati e dicromati; perossocromati	5	0
	– Manganiti, manganati e permanganati:		
2841 61 00 00	– – Permanganato di potassio	0	0
2841 69 00 00	– – altri	0	0
2841 70 00 00	– Molibdati	5	0
2841 80 00 00	– Tungstati (volframati)	5	0
2841 90	– altri:		
2841 90 30 00	– – Zincati, vanadati	5	0
2841 90 85 00	– – altri	5	0
2842	Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi:		
2842 10 00 00	– Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no	0	0
2842 90	– altri:		
2842 90 10 00	– – Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio	5	0
2842 90 80 00	– – altri	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	VI. VARIE		
2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi:		
2843 10	– Metalli preziosi allo stato colloidale:		
2843 10 10 00	– – Argento	0	0
2843 10 90 00	– – altri	0	0
	– Composti dell'argento:		
2843 21 00 00	– – Nitrato d'argento	0	0
2843 29 00 00	– – altri	0	0
2843 30 00 00	– Composti d'oro	0	0
2843 90	– altri composti; amalgami:		
2843 90 10 00	– – Amalgami	0	0
2843 90 90 00	– – altri	0	0
2844	Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti:		
2844 10	– Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale:		
	– – Uranio naturale:		
2844 10 10 00	– – – greggio; cascami e avanzi (Euratom)	5	0
2844 10 30 00	– – – lavorato (Euratom)	5	0
2844 10 50 00	– – Ferro-uranio	5	0
2844 10 90 00	– – altri	5	0
2844 20	– Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti:		
	– – Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, o composti di tali prodotti:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2844 20 25 00	– – – Ferro-uranio	5	0
2844 20 35 00	– – – altri	5	0
	– – Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti plutonio o composti di tali prodotti:		
	– – – Miscele d'uranio e di plutonio:		
2844 20 51 00	– – – – Ferro-uranio	5	0
2844 20 59 00	– – – – altri	5	0
2844 20 99 00	– – – altri	5	0
2844 30	– Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti:		
	– – Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto:		
2844 30 11 00	– – – Cermet	5	0
2844 30 19 00	– – – altri	5	3
	– – Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto:		
2844 30 51 00	– – – Cermet	5	0
	– – – altri:		
2844 30 55 00	– – – – greggi; cascami e avanzi (Euratom)	5	0
	– – – – lavorati:		
2844 30 61 00	– – – – – Barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli (Euratom):	5	0
2844 30 69 00	– – – – – altri	5	0
	– – Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro:		
2844 30 91 00	– – – dell'uranio impoverito in U 235, del torio, anche miscelati tra loro (Euratom), con esclusione del sale di torio	5	0
2844 30 99 00	– – – altri	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2844 40	– Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi:		
2844 40 10 00	– – Uranio contenente uranio U 233 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio U 233 o composti di tali prodotti	0	0
	– – altri:		
2844 40 20 00	– – – Isotopi radioattivi artificiali (Euratom)	0	0
2844 40 30 00	– – – Composti degli isotopi radioattivi artificiali (Euratom)	0	0
2844 40 80 00	– – – altri	0	0
2844 50 00 00	– Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari	5	0
2845	Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no:		
2845 10 00 00	– Acqua pesante (ossido di deuterio)	5	3
2845 90	– altri:		
2845 90 10 00	– – Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (Euratom)	5	3
2845 90 90 00	– – altri	5	0
2846	Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli:		
2846 10 00 00	– Composti del cerio	5	0
2846 90 00 00	– altri	5	0
2847 00 00 00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea	5	0
2848 00 00 00	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori	5	0
2849	Carburi, di costituzione chimica definita o no:		
2849 10 00 00	– di calcio	5,5	0
2849 20 00	– di silicio:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2849 20 00 10	– – verde	1	0
2849 20 00 90	– – altri	5	0
2849 90	– altri:		
2849 90 10 00	– – di boro	5	0
2849 90 30 00	– – di tungsteno	5	0
2849 90 50 00	– – di alluminio; di cromo; di molibdeno; di vanadio; di tantalio; di titanio	5	0
2849 90 90 00	– – altri	5	0
2850 00	Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849:		
2850 00 20 00	– Idruri; nitruri	5	0
2850 00 50 00	– Azoturi	5	0
2850 00 70 00	– Siliciuri	5	0
2850 00 90 00	– Boruri	5	0
[2851]			
2852 00 00 00	Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami	0	0
2853 00	Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi:		
2853 00 10 00	– Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza	5	0
2853 00 30 00	– Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa	5	0
2853 00 50 00	– Cloruro di cianogeno	5	0
2853 00 90 00	– altri	5	0
29	CAPITOLO 29 - PRODOTTI CHIMICI ORGANICI		
	I. IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2901	Idrocarburi aciclici:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2901 10 00 00	– saturi:	0	0
	– insaturi:		
2901 21 00 00	– – Etilene	0	0
2901 22 00 00	– – Propene (propilene)	0	0
2901 23	– – Butene (butilene) e suoi isomeri:		
2901 23 10 00	– – – But-1-ene e but-2-ene:	0	0
2901 23 90 00	– – – altri	0	0
2901 24	– – Buta-1,3-diene e isoprene:		
2901 24 10 00	– – – Buta-1,3-diene:	0	0
2901 24 90 00	– – – Isoprene	0	0
2901 29 00 00	– – altri:	0	0
2902	Idrocarburi ciclici:		
	– Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:		
2902 11 00 00	– – Cicloesano	0	0
2902 19	– – altri:		
2902 19 10 00	– – – cicloterpenici	0	0
2902 19 80 00	– – – altri	0	0
2902 20 00 00	– Benzene:	0	0
2902 30 00 00	– Toluene:	0	0
	– Xileni:		
2902 41 00 00	– – o-Xilene	0	0
2902 42 00 00	– – m-Xilene	0	0
2902 43 00 00	– – p-Xilene	0	0
2902 44 00 00	– – Miscele di isomeri dello xilene:	0	0
2902 50 00 00	– Stirene	0	0
2902 60 00 00	– Etilbenzene	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2902 70 00 00	– Cumene	0	0
2902 90	– altri:		
2902 90 10 00	– – Naftalene, antracene	0	0
2902 90 30 00	– – Bifenile, terfenili	0	0
2902 90 90 00	– – altri:	0	0
2903	Derivati alogenati degli idrocarburi:		
	– Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici:		
2903 11 00 00	– – Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)	0	0
2903 12 00 00	– – Diclorometano (cloruro di metilene)	5,5	0
2903 13 00 00	– – Cloroformio (triclorometano)	5,5	0
2903 14 00 00	– – Tetracloruro di carbonio	5,5	0
2903 15 00 00	– – 1,2 -dicloroetano (cloruro di etilene)	5,5	0
2903 19	– – altri:		
2903 19 10 00	– – – 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)	5,5	0
2903 19 80 00	– – – altri	5,5	0
	– Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici:		
2903 21 00 00	– – Cloruro di vinile (cloroetilene)	5,5	0
2903 22 00 00	– – Tricloroetilene	0	0
2903 23 00 00	– – Tetracloroetilene (percloroetilene)	5,5	0
2903 29 00 00	– – altri	5,5	0
	– Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici:		
2903 31 00 00	– – Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano)	5,5	0
2903 39	– – altri:		
	– – – Bromuri:		
2903 39 11 00	– – – – Bromometano (bromuro di metile)	5,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2903 39 15 00	– – – – Dibromometano	5,5	0
2903 39 19 00	– – – – altri	5,5	0
2903 39 90 00	– – – Fluoruri e ioduri	0	0
	– Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi:		
2903 41 00 00	– – Triclorofluorometano	5,5	0
2903 42 00 00	– – Diclorodifluorometano	0	0
2903 43 00 00	– – Triclorotrifluoroetani	5,5	0
2903 44	– – Diclorotetrafluoroetani e cloropentafluoroetano:		
2903 44 10 00	– – – Diclorotetrafluoroetani	5,5	0
2903 44 90 00	– – – Cloropentafluoroetano	5,5	0
2903 45	– – Altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro:		
2903 45 10 00	– – – Clorotrifluorometano	5,5	0
2903 45 15 00	– – – Pentaclorofluoroetano	5,5	0
2903 45 20 00	– – – Tetraclorodifluoroetani	5,5	0
2903 45 25 00	– – – Eptaclorofluoropropani	5,5	0
2903 45 30 00	– – – Esaclorodifluoropropani	5,5	0
2903 45 35 00	– – – Pentaclorotrifluoropropani	5,5	0
2903 45 40 00	– – – Tetraclorotetrafluoropropani	5,5	0
2903 45 45 00	– – – Tricloropentafluoropropani	5,5	0
2903 45 50 00	– – – Dicloroesafluoropropani	5,5	0
2903 45 55 00	– – – Cloroeptafluoropropani	5,5	0
2903 45 90 00	– – – altri	5,5	0
2903 46	– – Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani:		
2903 46 10 00	– – – Bromoclorodifluorometano	5,5	0
2903 46 20 00	– – – Bromotrifluorometano	5,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2903 46 90 00	– – – Dibromotetrafluoroetani	5,5	0
2903 47 00 00	– – Altri derivati peralogenati	5,5	0
2903 49	– – altri:		
	– – – alogenati unicamente con fluoro e cloro:		
2903 49 10 00	– – – – del metano, etano o propano	5,5	0
2903 49 20 00	– – – – altri	5,5	0
	– – – alogenati unicamente con fluoro e bromo:		
2903 49 30 00	– – – – del metano, etano o propano	5,5	0
2903 49 40 00	– – – – altri	5,5	0
2903 49 80 00	– – – altri	5,5	0
	– Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:		
2903 51 00 00	– – 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano (HCH (ISO)), compreso il lindano (ISO, DCI)	5,5	0
2903 52 00 00	– – Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO)	5,5	0
2903 59	– – altri:		
2903 59 10 00	– – – 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cicloesano	5,5	0
2903 59 30 00	– – – Tetrabromocicloottani	5,5	0
2903 59 80 00	– – – altri	5,5	0
	– Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici:		
2903 61 00 00	– – Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene	5,5	0
2903 62 00 00	– – Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis (p-clorofenil)etano]	2	0
2903 69	– – altri:		
2903 69 10 00	– – – 2,3,4,5,6-Pentabromoetilbenzene	2	0
2903 69 90	– – – altri:		
2903 69 90 10	– – – – Benzilcloruro	0,1	0
2903 69 90 90	– – – – altri	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2904	Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati:		
2904 10 00 00	– Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici	0	0
2904 20 00 00	– Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi	0	0
2904 90	– altri:		
2904 90 20 00	– – Derivati solfoalogenati	0	0
2904 90 40 00	– – Tricloronitrometano (cloropicrina)	0	0
2904 90 85 00	– – altri	0	0
	II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	– Monoalcoli saturi:		
2905 11 00 00	– – Metanolo (alcole metilico)	5,5	0
2905 12 00	– – Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico):		
2905 12 00 10	– – – Propan-1-olo (alcole propilico)	0,1	0
2905 12 00 20	– – – Propan-2-olo (alcole isopropilico)	5,5	0
2905 13 00 00	– – Butan-1-olo (alcole n-butilico)	0	0
2905 14	– – altri butanoli:		
2905 14 10 00	– – – 2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico)	5,5	0
2905 14 90 00	– – – altri	5,5	0
2905 16	– – Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri:		
2905 16 10 00	– – – 2-Etilesan-1-olo	0	0
2905 16 20 00	– – – Ottan-2-olo	5,5	0
2905 16 80 00	– – – altri	5,5	0
2905 17 00 00	– – Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)	5,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2905 19 00 00	– – altri	5,5	0
	– Monoalcoli non saturi:		
2905 22	– – Alcoli terpenici aciclici:		
2905 22 10 00	– – – Geraniolo, citronellolo, linalolo, rodinolo, nerolo	5,5	0
2905 22 90 00	– – – altri	5,5	0
2905 29	– – altri:		
2905 29 10 00	– – – Alcole allilico	5,5	0
2905 29 90 00	– – – altri	5,5	0
	– Dioli:		
2905 31 00 00	– – Glicole etilenico (etandiolo)	2	0
2905 32 00 00	– – Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)	0	0
2905 39	– – altri:		
2905 39 10 00	– – – 2-Metilpentan-2,4-diolo (esilenglicole)	5,5	0
2905 39 20 00	– – – Butan-1,3-diolo	5,5	0
2905 39 25 00	– – – Butan-1,4-diolo	5,5	0
2905 39 30 00	– – – 2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo	5,5	0
2905 39 85 00	– – – altri	5,5	0
	– altri polialcoli:		
2905 41 00 00	– – 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)	5,5	0
2905 42 00 00	– – Pentaeritritolo (pentaeritrite)	5,5	0
2905 43 00 00	– – Mannitolo	0	0
2905 44	– – D-glucitolo (sorbitolo):		
	– – – in soluzione acquosa:		
2905 44 11 00	– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	5,5	3
2905 44 19 00	– – – – altro	5,5	3
	– – – altro:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2905 44 91 00	– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0	0
2905 44 99 00	– – – – altro	5,5	3
2905 45 00 00	– – Glicerolo (propan-1,2,3-triolo)	5,5	0
2905 49	– – altri:		
2905 49 10 00	– – – Trioli; tetroli	5,5	0
2905 49 80	– – – altri:		
2905 49 80 10	– – – – Xilitolo alimentare	5	0
2905 49 80 90	– – – – altri	5,5	0
	– Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici:		
2905 51 00 00	– – Etclorvinolo (DCI)	0	0
2905 59	– – altri:		
2905 59 10 00	– – – di monoalcoli:	0	0
	– – – di polialcoli:		
2905 59 91 00	– – – – 2,2-Bis(bromometil)propandiolo	0	0
2905 59 99 00	– – – – altri	0	0
2906	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	– Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:		
2906 11 00 00	– – Mentolo	0	0
2906 12 00 00	– – Cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli	5,5	0
2906 13	– – Steroli e inositoli:		
2906 13 10 00	– – – Steroli	5,5	0
2906 13 90 00	– – – Inositoli	5,5	0
2906 19 00 00	– – altri	5,5	0
	– aromatici:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2906 21 00 00	– – Alcole benzilico	5,5	0
2906 29 00 00	– – altri	5,5	0
	III. FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2907	Fenoli; fenoli-alcoli:		
	– Monofenoli:		
2907 11 00 00	– – Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali	0	0
2907 12 00	– – Cresoli e loro sali:		
2907 12 00 10	– – – n-cresolo	1	0
2907 12 00 90	– – – altri	5,5	0
2907 13 00 00	– – Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti	5,5	0
2907 15	– – Naftoli e loro sali		
2907 15 10 00	– – – 1-Naftolo	5,5	0
2907 15 90 00	– – – altri	5,5	0
2907 19	– – altri:		
2907 19 10 00	– – Xilenoli e loro sali	5,5	0
2907 19 90 00	– – – altri	0	0
	– – Polifenoli; fenoli-alcoli:		
2907 21 00 00	– – Resorcinolo e suoi sali	0	0
2907 22 00 00	– – Idrochinone e suoi sali	5,5	0
2907 23 00 00	– – 4,4′-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali	5,5	0
2907 29 00 00	– – altri	5,5	0
2908	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli:		
	– Derivati unicamente alogenati e loro sali:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2908 11 00 00	– – Pentaclorofenolo (ISO)	0	0
2908 19 00 00	– – altri:	0	0
	– altri:		
2908 91 00 00	– – Dinoseb (ISO) e suoi sali	5,5	0
2908 99	– – altri:		
2908 99 10 00	– – – Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri	5,5	0
2908 99 90 00	– – – altri	5,5	0
	IV. ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	– Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2909 11 00 00	– – Etere dietilico (ossido di dietile)	5,5	0
2909 19 00	– – altri:		
2909 19 00 10	– – – Etere diallilico	1	0
2909 19 00 20	– – – Etere metil-ter-butilico	0	0
2909 19 00 90	– – – altri	5,5	0
2909 20 00 00	– Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	0
2909 30	– Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2909 30 10 00	– – Eteri difenilici (ossido di difenile)	5,5	0
	– – Derivati bromurati:		
2909 30 31 00	– – – Ossido di pentabromodifenile; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenossi)benzene	5,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2909 30 35 00	– – – 1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	5,5	0
2909 30 38 00	– – – altri	5,5	0
2909 30 90 00	– – altri	0	0
	– Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2909 41 00 00	– – 2,2′-Ossidietanolo (dietilenglicole)	5,5	0
2909 43 00 00	– – Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	5,5	0
2909 44 00	– – altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole:		
2909 44 00 20	– – – Etilcellosolve (2-etossietanolo)	1	0
2909 44 00 90	– – – altri	5,5	0
2909 49	– – altri:		
	– – – aciclici:		
2909 49 11 00	– – – – 2-(2-Cloroetossi)etanolo	0	0
2909 49 18 00	– – – – altri	0	0
2909 49 90 00	– – – ciclici	5,5	0
2909 50	– Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2909 50 10 00	– – Guaiacolo, guaiacolsolfonati di potassio	5,5	0
2909 50 90	– – altri:		
2909 50 90 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
2909 50 90 90	– – – altri	5,5	0
2909 60 00 00	– Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	0
2910	Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2910 10 00 00	– Ossirano (ossido di etilene)	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2910 20 00 00	– Metilossirano (ossido di propilene)	0	0
2910 30 00 00	– 1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	5,5	0
2910 40 00 00	– Dieldrina (ISO, DCI)	5,5	0
2910 90 00 00	– altri	5,5	0
2911 00 00 00	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	0
	V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE		
2912	Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide:		
	– Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:		
2912 11 00 00	– – Metanale (formaldeide)	5,5	0
2912 12 00 00	– – Etanale (acetaldeide)	2	0
2912 19	– – altre:		
2912 19 10 00	– – – Butanale (butirraldeide, isomero normale)	5,5	0
2912 19 90 00	– – – altri	0	0
	– Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:		
2912 21 00 00	– – Benzaldeide (aldeide benzoica)	5,5	0
2912 29 00 00	– – altre	5,5	0
2912 30 00 00	– Aldeidi-alcoli	5,5	0
	– Aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate:		
2912 41 00 00	– – Vanillina (aldeide metilprotocatechica)	0	0
2912 42 00 00	– – Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)	5,5	0
2912 49 00 00	– – altre	5,5	0
2912 50 00 00	– Polimeri ciclici delle aldeidi	5,5	0
2912 60 00 00	– Paraformaldeide	5,5	0
2913 00 00 00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912	5,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE		
2914	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	– Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate:		
2914 11 00 00	– – Acetone	0	0
2914 12 00 00	– – Butanone (metiletilchetone)	1	0
2914 13 00 00	– – 4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	5,5	0
2914 19	– – altri:		
2914 19 10 00	– – – 5-Metilesan-2-one	5,5	0
2914 19 90 00	– – – altri	5,5	0
	– Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate:		
2914 21 00 00	– – Canfora	0	0
2914 22 00 00	– – Cicloesanone e metilcicloesanoni	0	0
2914 23 00 00	– – Iononi e metiliononi	5,5	0
2914 29 00	– – altri:		
2914 29 00 10	– – – Isoforone (3,5,5-trimetil-2-cicloesen-1-one)	0,1	0
2914 29 00 90	– – – altri	5,5	0
	– Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate:		
2914 31 00 00	– – Fenilacetone (fenilpropano-2-one)	5,5	0
2914 39 00	– – altri:		
2914 39 00 10	– – – Acetofenone	0,1	0
2914 39 00 90	– – – altri	5,5	0
2914 40	– Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi:		
2914 40 10 00	– – 4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonalcole)	5,5	0
2914 40 90 00	– – altri	5,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2914 50 00 00	– Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate:	2	0
	– Chinoni:		
2914 61 00 00	– – Antrachinone	5,5	0
2914 69	– – altri:		
2914 69 10 00	– – – 1,4-Naftochinone	0	0
2914 69 90 00	– – – altri	0	0
2914 70 00 00	– Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	0
	VII. ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	– Acido formico, suoi sali e suoi esteri:		
2915 11 00 00	– – Acido formico	0	0
2915 12 00 00	– – Sali dell'acido formico	5,5	0
2915 13 00 00	– – Esteri dell'acido formico	5,5	0
	– Acido acetico e suoi sali; anidride acetica:		
2915 21 00 00	– – Acido acetico	5,5	0
2915 24 00 00	– – Anidride acetica	2	0
2915 29 00 00	– – altri	5,5	0
	– Esteri dell'acido acetico:		
2915 31 00 00	– – Acetato di etile	0	0
2915 32 00 00	– – Acetato di vinile	5,5	0
2915 33 00 00	– – Acetato di n-butile	0	0
2915 36 00 00	– – Dinoseb acetato (ISO)	5,5	0
2915 39	– – altri:		
2915 39 10 00	– – – Acetato di propile, acetato di isopropile	5,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2915 39 30 00	– – – Acetato di metile, acetato di pentile (amile), acetato di isopentile (isoamile), acetati di glicerolo	5,5	0
2915 39 50 00	– – – Acetato di p-tolile, acetati di fenilpropile, acetato di benzile, acetato di rodinile, acetato di santalile ed acetati di feniletan-1,2-diolo	5,5	0
2915 39 80 00	– – – altri	5,5	0
2915 40 00 00	– Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri:	0	0
2915 50 00 00	– Acido propionico, suoi sali e suoi esteri:	5,5	0
2915 60	– Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri:		
	– – Acidi butanoici, loro sali e loro esteri:		
2915 60 11 00	– – – Diisobutirrato di 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene	5,5	0
2915 60 19 00	– – – altri	5,5	0
2915 60 90 00	– – Acidi pentanoici, loro sali e loro esteri:	0	0
2915 70	– Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri:		
2915 70 15 00	– – Acido palmitico	5,5	0
2915 70 20 00	– – Sali e esteri dell'acido palmitico	5,5	0
2915 70 25 00	– – Acido stearico	1	0
2915 70 30 00	– – Sali dell'acido stearico	5,5	0
2915 70 80 00	– – Esteri dell'acido stearico	5,5	0
2915 90	– – altri:		
2915 90 10 00	– – Acido laurico	5,5	0
2915 90 20 00	– – Cloroformiati	5,5	0
2915 90 80	– – altri:		
2915 90 80 10	– – – Ottoato di stagno (II) (stagno(II) 2-etilesanoato) (stagno ottoato)	2	0
2915 90 80 90	– – – altri	5,5	0
2916	Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:		
2916 11 00 00	– – Acido acrilico e suoi sali	0	0
2916 12	– – Esteri dell'acido acrilico:		
2916 12 10 00	– – – Acrilato di metile	0	0
2916 12 20 00	– – – Acrilato di etile	0	0
2916 12 90 00	– – – altri	0	0
2916 13 00 00	– – Acido metacrilico e suoi sali	0	0
2916 14	– – Esteri dell'acido metacrilico:		
2916 14 10 00	– – – Metacrilato di metile	0	0
2916 14 90 00	– – – altri	0	0
2916 15 00 00	– – Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri	1	0
2916 19	– – altri:		
2916 19 10 00	– – – Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri	6,5	0
2916 19 30 00	– – – Acido esa-2,4-dienoico (acido sorbico)	2	0
2916 19 40 00	– – – Acido crotonico	6,5	0
2916 19 70 00	– – – altri	6,5	0
2916 20 00 00	– Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6,5	0
	– Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:		
2916 31 00 00	– – Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri	0	0
2916 32	– – Perossido di benzoile e cloruro di benzoile:		
2916 32 10 00	– – – Perossido di benzoile	1	0
2916 32 90 00	– – – Cloruro di benzoile	6,5	0
2916 34 00 00	– – Acido fenilacetico e suoi sali	2	0
2916 35 00 00	– – Esteri dell'acido fenilacetico	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2916 36 00 00	– – Binapacril (ISO)	6,5	0
2916 39 00	– – altri:		
2916 39 00 10	– – – Ibuprofene (DCI)	2	0
2916 39 00 90	– – – altri	6,5	0
2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	– Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati:		
2917 11 00 00	– – Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	6,5	3
2917 12	– – Acido adipico, suoi sali e suoi esteri:		
2917 12 10 00	– – – Acido adipico e suoi sali	6,5	3
2917 12 90 00	– – – Esteri dell'acido adipico	6,5	0
2917 13	– – Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri:		
2917 13 10 00	– – – Acido sebacico	6,5	0
2917 13 90 00	– – – altri	6,5	0
2917 14 00 00	– – Anidride maleica	6,5	0
2917 19	– – altri:		
2917 19 10 00	– – – Acido malonico, suoi sali e suoi esteri	6,5	0
2917 19 90 00	– – – altri	0	0
2917 20 00 00	– Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6,5	0
	– Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:		
2917 32 00 00	– – Ortoftalati di diottile	0	0
2917 33 00 00	– – Ortoftalati di dinonile o di didecile	0	0
2917 34	– – altri esteri dell'acido ortoftalico:		
2917 34 10 00	– – – Ortoftalati di dibutile	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2917 34 90 00	– – – altri	0	0
2917 35 00	– – Anidride ftalica:		
2917 35 00 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
2917 35 00 90	– – – altri	6,5	3
2917 36 00 00	– – Acido tereftalico e suoi sali	6,5	3
2917 37 00 00	– – Tereftalato di dimetile	6,5	0
2917 39	– – altri:		
	– – – Derivati bromurati:		
2917 39 11 00	– – – – Estere o anidride dell'acido tetrabromoftalico	6,5	0
2917 39 19 00	– – – – altri	6,5	0
	– – – altri:		
2917 39 30 00	– – – – Acido benzen-1,2,4-tricarbossilico	6,5	0
2917 39 40 00	– – – – Dicloruro di isoftaloile, contenente, in peso 0,8 % o meno di dicloruro di tereftaloile	6,5	0
2917 39 50 00	– – – – Acido naftalen-1,4,5,8-tetracarbossilico	6,5	0
2917 39 60 00	– – – – Anidride tetracloroftalica	6,5	0
2917 39 70 00	– – – – 3,5-Bis(metossicarbonile)benzensulfonato di sodio	6,5	0
2917 39 80 00	– – – – altri	6,5	0
2918	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	– Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:		
2918 11 00 00	– – Acido lattico, suoi sali e suoi esteri	6,5	0
2918 12 00 00	– – Acido tartarico	6,5	0
2918 13 00 00	– – Sali ed esteri dell'acido tartarico	6,5	0
2918 14 00 00	– – Acido citrico	6,5	3
2918 15 00	– – Sali ed esteri dell'acido citrico:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2918 15 00 10	– – – Citrato di sodio	2	3
2918 15 00 90	– – – altri	6,5	3
2918 16 00 00	– – Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri:	0	0
2918 18 00 00	– – Clorobenzilato (ISO)	6,5	3
2918 19	– – altri:		
2918 19 30 00	– – – Acido colico, acido 3 alfa, 12 alfa-diidrossi-5-beta-colan-24-oico (acido desossicolico), loro sali e loro esteri	0	0
2918 19 40 00	– – – Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico	0	0
2918 19 85	– – – altri:		
2918 19 85 10	– – – – Bromopropilato (isopropil-4,4′-dibromobenzilato)	0,1	0
2918 19 85 20	– – – – Acido 12-idrossistearico	2	0
2918 19 85 90	– – – – altri	6,5	0
	– Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:		
2918 21 00 00	– – Acido salicilico e suoi sali:	2	0
2918 22 00 00	– – Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	0	0
2918 23	– – altri esteri dell'acido salicilico e loro sali:		
2918 23 10 00	– – – Salicilati di metile, di fenile (salolo):	6,5	0
2918 23 90 00	– – – altri	6,5	0
2918 29	– – altri:		
2918 29 10 00	– – – Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici, loro sali e loro esteri:	0	0
2918 29 30	– – – Acido 4-idrossibenzoico, suoi sali e suoi esteri:		
2918 29 30 10	– – – – Estere metilico dell'acido 4-idrossibenzoico (metilparabene)	0	0
2918 29 30 90	– – – – altri	6,5	0
2918 29 80	– – – altri:		
2918 29 80 10	– – – – Sottogallato di bismuto	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2918 29 80 90	– – – – altri	6,5	0
2918 30 00 00	– Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6,5	0
	– altri:		
2918 91 00 00	– – 2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri	6,5	0
2918 99	– – altri:		
2918 99 10 00	– – – Acido 2,6-dimetossibenzoico	6,5	0
2918 99 20 00	– – – Dicamba (ISO)	0	0
2918 99 30 00	– – – Fenossiacetato di sodio	6,5	0
2918 99 90	– – – altri:		
2918 99 90 10	– – – – Naproxene (DCI)	0	0
2918 99 90 20	– – – – Sali amminici di dicamba (sale amminico dell'acido 2-metossi-3,6-diclorobromobenzoico)	0,1	0
2918 99 90 30	– – – – Gemfibrozil (DCI)	0	0
2918 99 90 40	– – – – Acido 2,4-D (acido 2,4-dicloro fenossiacetico)	0	0
2918 99 90 90	– – – – altri	6,5	0
	VIII. ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI DEI NON-METALLI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2919	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2919 10 00 00	– Fosfato di tris(2,3-dibromopropile)	6,5	0
2919 90	– altri:		
2919 90 10 00	– – Fosfati di tributile, fosfato di trifenile, fosfati di tritolile, fosfati di trixilile, fosfato di tris (2-cloroetile)	6,5	0
2919 90 90	– – altri:		
2919 90 90 10	– – – Tris (2-cloroisopropil) fosfato	2	0
2919 90 90 90	– – – altri	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2920	Esteri di altri acidi inorganici (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
	– Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2920 11 00 00	– – Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)	6,5	0
2920 19 00 00	– – altri	6,5	0
2920 90	– altri:		
2920 90 10 00	– – Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	6,5	0
2920 90 20 00	– – Fosfonato di dimetile (fosfito di dimetile)	6,5	0
2920 90 30 00	– – Fosfito di trimetile (trimetossifosfina)	6,5	0
2920 90 40 00	– – Fosfito di trietile	6,5	0
2920 90 50 00	– – Fosfonato di dietile (idrogenofosfito di dietile) (fosfito di dietile)	6,5	0
2920 90 85 00	– – altri prodotti	6,5	0
	IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE		
2921	Composti a funzione ammina:		
	– Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921 11	– – Mono-, di- o trimetilammina e loro sali:		
2921 11 10 00	– – – Mono-, di- o trimetilammina	0	0
2921 11 90 00	– – – Sali	0	0
2921 19	– – altri:		
2921 19 10 00	– – – Trietilammina e suoi sali	6,5	3
2921 19 30 00	– – – Isopropilammina e suoi sali	0	0
2921 19 40 00	– – – 1,1,3,3-Tetrametilbutilammina	0	0
2921 19 50 00	– – – Dietilammina e suoi sali	0	0
2921 19 80	– – – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2921 19 80 10	– – – – Taurina (DCI)	0	0
2921 19 80 90	– – – – altri	6,5	3
	– Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921 21 00 00	– – Etilendiammina e suoi sali	0	0
2921 22 00 00	– – Esametilendiammina e suoi sali	2	3
2921 29 00 00	– – altri	0	0
2921 30	– Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921 30 10 00	– – Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali	1	0
2921 30 91 00	– – Cicloes-1,3-ilendiammina (1,3-diamminocicloesano)	6,5	0
2921 30 99 00	– – altri	6,5	3
	– Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921 41 00 00	– – Anilina e suoi sali	2	3
2921 42	– – Derivati dell'anilina e loro sali:		
2921 42 10 00	– – – Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali	6,5	3
2921 42 90 00	– – – altri	0	0
2921 43 00 00	– – Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti	6,5	3
2921 44 00 00	– – Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti	2	3
2921 45 00 00	– – 1-Naftilammina (alfa-naftilammina), 2-naftilammina (beta-naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti	6,5	3
2921 46 00 00	– – Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI) etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti	0	0
2921 49	– – altri:		
2921 49 10 00	– – – Xilidine e loro derivati; sali di tali prodotti:	0	0
2921 49 80 00	– – – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2921 51	– – o-,m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti:		
	– – – o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi; sali di tali prodotti:		
2921 51 11 00	– – – – m-Fenilenediammina, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente: — 1 % o meno, in peso, di acqua, — 200 mg/kg o meno di o-fenilendiammina e — 450 mg/kg o meno di p-fenilendiammina	0	0
2921 51 19 00	– – – – altri	6,5	3
2921 51 90	– – – altri:		
2921 51 90 10	– – – Acido para-amminofenilico	0	0
2921 51 90 90	– – – – altri	6,5	3
2921 59	– – altri:		
2921 59 10 00	– – – m-Fenilenbis(metilammina)	6,5	0
2921 59 20 00	– – – 2,2′-Dicloro-4,4′-metilendianilina	6,5	0
2921 59 30 00	– – – 4,4′-Bi-o-toluidina	6,5	0
2921 59 40 00	– – – 1,8-Naftilendiammina	6,5	0
2921 59 90 00	– – – altri	6,5	3
2922	Composti amminici a funzioni ossigenate:		
	– Ammino-alcoli, loro eteri e loro esteri, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata; sali di tali prodotti:		
2922 11 00 00	– – Monoetanolammina e suoi sali	0	0
2922 12 00 00	– – Dietanolammina e suoi sali	2	3
2922 13	– – Trietanolammina e suoi Sali:		
2922 13 10 00	– – – Trietanolammina	6,5	3
2922 13 90 00	– – – Sali di trietanolammina	6,5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2922 14 00 00	– – Destropropoxifene (DCI) e suoi sali	0	0
2922 19	– – altri:		
2922 19 10 00	– – – N-Etildietanolammina	0	0
2922 19 20 00	– – – 2,2′-Metilimminodietanolo (N-metildietanolammina)	0	0
2922 19 80 00	– – – altri	0	0
	– Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, loro eteri e loro esteri, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata; sali di tali prodotti:		
2922 21 00 00	– – Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali	0	0
2922 29 00	– – altri:		
2922 29 00 10	– – – Anisidine, dianisidine, fenetidine e loro sali	6,5	3
2922 29 00 90	– – – altri	0	0
	– Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti:		
2922 31 00 00	– – Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti	6,5	0
2922 39 00 00	– – altri	6,5	3
	– Ammino-acidi e loro esteri, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata; sali di tali prodotti:		
2922 41 00 00	– – Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti	6,5	3
2922 42 00 00	– – Acido glutammico e suoi sali	6,5	3
2922 43 00 00	– – Acido antranilico e suoi sali	6,5	3
2922 44 00 00	– – Tilidina (DCI) e suoi sali	0	0
2922 49	– – altri:		
2922 49 10 00	– – – Glicina	0	0
2922 49 20 00	– – – beta-Alanina	0	0
2922 49 95 00	– – – altri:	0	0
2922 50 00	– Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate:		
2922 50 00 10	– – Fenilefrina (DCI) acido 5-aminosalicilico	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2922 50 00 20	– – Tramadolo (DCI)	0	0
2922 50 00 90	– – altri	6,5	3
2923	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no:		
2923 10 00	– Colina e suoi sali:		
2923 10 00 10	– – Cloruro di colina	0	0
2923 10 00 90	– – altri	6,5	0
2923 20 00 00	– Lecitine ed altri fosfoamminolipidi:	0	0
2923 90 00 00	– altri	6,5	0
2924	Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico:		
	– Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2924 11 00 00	– – Meprobamato (DCI)	0	0
2924 12 00 00	– – Fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) e fosfamidone (ISO)	0	0
2924 19 00 00	– – altri	0	0
	– Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2924 21	– – Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2924 21 10 00	– – – Isoproturon (ISO)	0	0
2924 21 90 00	– – – altri	0	0
2924 23 00 00	– – Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali	0	0
2924 24 00 00	– – Etinamato (DCI)	0	0
2924 29	– – altri:		
2924 29 10 00	– – – Lidocaina (DCI)	0	0
2924 29 30 00	– – – Paracetamolo (DCI)	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2924 29 95	– – – altri:		
2924 29 95 10	– – – – Metolacloro	0,1	0
2924 29 95 90	– – – – altri	0	0
2925	Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina:		
	– Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2925 11 00 00	– – Saccarina e suoi sali	0	0
2925 12 00 00	– – Glutetimide (DCI)	6,5	0
2925 19	– – altri:		
2925 19 10 00	– – – 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Octabromo-N,N′-etilendiftalimmide	6,5	0
2925 19 30 00	– – – N,N′-Etilenbis(4,5-dibromoesaidro-3,6-metanoftalimmide)	6,5	0
2925 19 95 00	– – – altri	6,5	0
	– Immine e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2925 21 00 00	– – Clordimeforme (ISO)	6,5	0
2925 29 00 00	– – altri	6,5	0
2926	Composti a funzione nitrile:		
2926 10 00 00	– Acrilonitrile	0	0
2926 20 00 00	– 1-Cianoguanidina (diciandiammide)	6,5	0
2926 30 00 00	– Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermedio (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)	0	0
2926 90	– altri:		
2926 90 20 00	– – Isoftalonitrile	0	0
2926 90 95 00	– – altri:	0	0
2927 00 00 00	Composti a funzione diazo, azo o azossi	0	0
2928 00	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina:		
2928 00 10 00	– N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2928 00 90	– altri:		
2928 00 90 10	– – Fenilidrazina	0,1	0
2928 00 90 90	– – altri	6,5	0
2929	Composti ad altre funzioni azotate:		
2929 10	– Isocianati:		
2929 10 10 00	– – Diisocianati di metilfenilene (diisocianati di toluene)	1	0
2929 10 90 00	– – altri	0	0
2929 90 00 00	– altri	6,5	0
	X. COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI		
2930	Tiocomposti organici:		
2930 20 00	– Tiocarbammati e ditiocarbammati:		
2930 20 00 10	– – Etilpropiltiocarbammato (s-etil-NN-di-n-propiltiocarbammato)	0,1	0
2930 20 00 90	– – altri	6,5	0
2930 30 00 00	– Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame	0	0
2930 40	– Metionina:		
2930 40 10 00	– – Metionina (DCI)	0	0
2930 40 90 00	– – altri	0	0
2930 50 00 00	– Captafol (ISO) e metamidofos (ISO)	0	0
2930 90	– altri:		
2930 90 13 00	– – Cisteina e cistina	0	0
2930 90 16 00	– – Derivati di cisteina o cistina	0	0
2930 90 20 00	– – Tiodiglicolo (DCI) (2,2′-tiodietanolo)	0	0
2930 90 30 00	– – Acido DL-2-idrossi-4-(metiltio)butirrico	0	0
2930 90 40 00	– – Bis[3-(3,5-di-ter-butil-4-idrossifenil)propionato] di 2,2′-tiodietile	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2930 90 50 00	– – Miscela di isomeri costituita di 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilendiammina e 2-metil-4,6-bis(metiltio)-m-fenilendiammina	0	0
2930 90 85	– – altri:		
2930 90 85 10	– – – Disulfiram, acido lipoico	6,5	0
2930 90 85 90	– – – altri	0	0
2931 00	Altri composti organo-inorganici:		
2931 00 10 00	– Metilfosfonato di dimetile	0	0
2931 00 20 00	– Difluoruro di metilfosfonoile (difluoruro metilfosfonico)	0	0
2931 00 30 00	– Dicloruro di metilfosfonoile (dicloruro metilfosfonico)	0	0
2931 00 95	– altri:		
2931 00 95 10	– – dibutildilaurato	0	0
2931 00 95 30	– – Trietilalluminio	5	3
2931 00 95 40	– – Glifosato (N-(fosfonometil)glicina)	0	0
2931 00 95 90	– – altri	6,5	0
2932	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno:		
	– Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato:		
2932 11 00 00	– – Tetraidrofurano	6,5	0
2932 12 00 00	– – 2-Furaldeide (furfurale)	6,5	3
2932 13 00 00	– – Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico	6,5	3
2932 19 00 00	– – altri	0	0
	– Lattoni:		
2932 21 00 00	– – Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine:	0	0
2932 29	– – altri lattoni:		
2932 29 10 00	– – – Fenolftaleina	0	0
2932 29 20 00	– – – Acido-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1H,3H-benzo[de]isocromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2932 29 30 00	– – – 3′-Cloro-6′-cicloesilamminospiro[isobenzofuran-1(3H)9′-xanten]-3-one	0	0
2932 29 40 00	– – – 6′-(N-Etil-p-toluidino)-2′-metilspiro-[isobenzofuran-1(3H), 9′-xanten]-3-one	0	0
2932 29 50 00	– – – 6-Docosilossi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantril)-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile]naftalene-2-carbossilato di metile	0	0
2932 29 60 00	– – – gamma-Butirrolactone	0	0
2932 29 85 00	– – – altri	0	0
	– altri:		
2932 91 00 00	– – Isosafrolo	6,5	0
2932 92 00 00	– – 1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one	6,5	0
2932 93 00 00	– – Piperonale	6,5	0
2932 94 00 00	– – Safrolo	6,5	0
2932 95 00 00	– – Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)	0	0
2932 99	– – altri:		
2932 99 50 00	– – – Epossidi con anello tetraatomico	0	0
2932 99 70 00	– – – altri acetali ciclici ed emiacetali interni anche contenenti altre funzioni ossigenate e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	0	0
2932 99 85 00	– – – altri	0	0
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto:		
	– Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato:		
2933 11	– – Fenazone (antipirina) e suoi derivati:		
2933 11 10 00	– – – Propifenazone (DCI)	6,5	0
2933 11 90 00	– – – altri	0	0
2933 19	– – altri:		
2933 19 10 00	– – – Fenilbutazone (DCI)	0	0
2933 19 90 00	– – – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato:		
2933 21 00 00	– – Idantoina e suoi derivati	6,5	0
2933 29	– – altri:		
2933 29 10 00	– – – Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); cloridrato di tolazolina (DCIM)	6,5	0
2933 29 90 00	– – – altri	0	0
	– Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato:		
2933 31 00 00	– – Piridina e suoi sali	0	0
2933 32 00 00	– – Piperidina e suoi sali	6,5	0
2933 33 00 00	– – Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti	0	0
2933 39	– – altri:		
2933 39 10 00	– – – Iproniazide (DCI); cloridrato di cetobemidone (DCIM); bromuro di piridostigmina (DCI)	0	0
2933 39 20 00	– – – 2,3,5,6-Tetracloropiridina	0	0
2933 39 25 00	– – – Acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico	0	0
2933 39 35 00	– – – 3,6-Dicloropiridin-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio	0	0
2933 39 40 00	– – – 3,5,6-Tricloro-2-piridilossiacetato di 2-butossietile	0	0
2933 39 45 00	– – – 3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina	0	0
2933 39 50 00	– – – Estere metilico di flurossipir (ISO)	0	0
2933 39 55 00	– – – 4-Metilpiridina	0	0
2933 39 99 00	– – – altri:	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Composti la cui struttura presenta un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) senza altre condensazioni:		
2933 41 00 00	– – Levorfanolo (DCI) e suoi sali	0	0
2933 49	– – altri:		
2933 49 10 00	– – – Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici	0	0
2933 49 30 00	– – – Dextrometorfano e suoi sali	0	0
2933 49 90 00	– – – altri	0	0
	– Composti la cui struttura presenta un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico:		
2933 52 00 00	– – Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali	6,5	0
2933 53	– – Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI) pentobarbital (DCI), fenobarbital(DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) e vinilbarbital (DCI); sali di tali prodotti:		
2933 53 10 00	– – – Fenobarbital (DCI), barbital (DCI) e loro sali	0	0
2933 53 90 00	– – – altri	6,5	0
2933 54 00 00	– – altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti	6,5	0
2933 55 00 00	– – Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti	0	0
2933 59	– – altri:		
2933 59 10 00	– – – Diazinon	0	0
2933 59 20 00	– – – 1,4-Diazabiciclo[2.2.2]ottano (trietilendiammina)	0	0
2933 59 95 00	– – – altri	0	0
	– Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati:		
2933 61 00 00	– – Melamina	0	0
2933 69	– – altri:		
2933 69 10 00	– – – Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitrammina)	0	0
2933 69 20 00	– – – Metenamina (DCI) (esametilentetrammina)	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2933 69 30 00	– – – 2,6-Di-terz-butil-4-[4,6-bis(ottiltio)-1,3,5-triazin-2-ilammino]fenolo	6,5	0
2933 69 80 00	– – – altri	6,5	0
	– Lattami:		
2933 71 00 00	– – 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)	0	0
2933 72 00 00	– – Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)	0	0
2933 79 00 00	– – altri lattami:	0	0
	– altri:		
2933 91	– – Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazépam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti:		
2933 91 10 00	– – – Clordiazepossido (DCI)	0	0
2933 91 90 00	– – – altri	0	0
2933 99	– – altri:		
2933 99 10 00	– – – Benzimidazol-2-tiolo (mercaptobenzodiazolo)	0	0
2933 99 20 00	– – – Indolo, 3-metilindolo (scatolo), 6-allil-6,7-diidro-5H-dibenzo [c,e]azepina (azapetina), fenindamina (DCI) e loro sali; cloridrato di imipramina (DCIM)	0	0
2933 99 30 00	– – – Monoazepine	0	0
2933 99 40 00	– – – Diazepine	0	0
2933 99 50 00	– – – 2,4-Di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo	0	0
2933 99 90 00	– – – altri:	0	0
2934	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici:		
2934 10 00 00	– Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato	0	0
2934 20	– Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2934 20 20 00	– – Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali	5	0
2934 20 80 00	– – altri	0	0
2934 30	– Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni:		
2934 30 10 00	– – Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) e suoi sali	6,5	0
2934 30 90 00	– – altri	0	0
	– altri:		
2934 91 00 00	– – Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti	0	0
2934 99	– – altri:		
2934 99 10 00	– – – Clorprotixene (DCI); tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati	0	0
2934 99 20 00	– – – Furazolidone (DCI)	0	0
2934 99 30 00	– – – Acido 7-amminocefalosporanico	0	0
2934 99 40 00	– – – Sali ed esteri dell'acido (6R, 7R)-3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi -2-fenilacetoammide]-8- osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]otto-2-ene-2-carbossilico	0	0
2934 99 50 00	– – – Bromuro di 1-[2-(1,3-diosann-2-il)etil]-2-metilpiridinio	0	0
2934 99 90 00	– – – altri	0	0
2935 00	Solfonammidi:		
2935 00 10 00	– 3-{1-[7-(Esadecilsolfonilammino)-1H-indol-3-il]-3-osso-1H, 3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile}-N,N-dimetil-1H-indol-7-solfonammide	0	0
2935 00 20 00	– Metosulam (ISO)	0	0
2935 00 90 00	– altri	0	0
	XI. PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI		
2936	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Vitamine e loro derivati, non miscelati:		
2936 21 00 00	– – Vitamine A e loro derivati	0	0
2936 22 00 00	– – Vitamina B1 e suoi derivati	0	0
2936 23 00 00	– – Vitamina B2 e suoi derivati	0	0
2936 24 00 00	– – Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati	0	0
2936 25 00 00	– – Vitamina B6 e suoi derivati	0	0
2936 26 00 00	– – Vitamina B12 e suoi derivati	0	0
2936 27 00 00	– – Vitamina C e suoi derivati	0	0
2936 28 00 00	– – Vitamina E e suoi derivati	0	0
2936 29	– – altre vitamine e loro derivati		
2936 29 10 00	– – – Vitamina B9 e suoi derivati	0	0
2936 29 30 00	– – – Vitamina H e suoi derivati	0	0
2936 29 90 00	– – – altre	0	0
2936 90	– altre, compresi i concentrati naturali:		
	– – Concentrati naturali di vitamine:		
2936 90 11 00	– – – Concentrati naturali di vitamine A + D	0	0
2936 90 19 00	– – – altri	0	0
2936 90 80 00	– – altre	0	0
2937	Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni:		
	– Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi strutturali:		
2937 11 00 00	– – Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali	0	0
2937 12 00 00	– – Insulina e suoi sali	0	0
2937 19 00 00	– – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali:		
2937 21 00 00	– – Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)	0	0
2937 22 00 00	– – Derivati alogenati degli ormoni cortico-surrenali	0	0
2937 23 00 00	– – Estrogeni e progestogeni	0	0
2937 29 00 00	– – altri:	0	0
	– Ormoni della catecolamina, loro derivati e analoghi strutturali:		
2937 31 00 00	– – Epinefrina	0	0
2937 39 00 00	– – altri	0	0
2937 40 00 00	– Derivati degli ammino-acidi	0	0
2937 50 00 00	– Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali	0	0
2937 90 00 00	– altri	0	0
	XII. ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI		
2938	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:		
2938 10 00 00	– Rutoside (rutina) e suoi derivati	0	0
2938 90	– altri:		
2938 90 10 00	– – Eterosidi delle digitali	0	0
2938 90 30 00	– – Glicirrizina e glicirrizati	0	0
2938 90 90 00	– – altri	0	0
2939	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:		
	– Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2939 11 00 00	– – Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti:	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2939 19 00 00	– – altri	0	0
2939 20 00 00	– Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti:	0	0
2939 30 00 00	– Caffeina e suoi sali	0	0
	– Efedrine e loro sali:		
2939 41 00 00	– Efedrina e suoi sali	0	0
2939 42 00 00	– – Pseudoefedrina e suoi sali	0	0
2939 43 00 00	– – Catina (DCI) e suoi sali	0	0
2939 49 00 00	– – altri:	0	0
	– Teofillina e amminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2939 51 00 00	– – Fenetillina (DCI) e suoi sali	0	0
2939 59 00 00	– – altri	0	0
	– Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2939 61 00 00	– – Ergometrina (DCI) e suoi sali	0	0
2939 62 00 00	– – Ergotamina (DCI) e suoi sali	0	0
2939 63 00 00	– – Acido lisergico e suoi sali	0	0
2939 69 00 00	– – altri	0	0
	– altri:		
2939 91	– – Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri di tali prodotti:		
	– – – Cocaina e suoi sali:		
2939 91 11 00	– – – – Cocaina greggia	0	0
2939 91 19 00	– – – – altre	0	0
2939 91 90 00	– – – altre	0	0
2939 99 00 00	– – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI		
2940 00 00 00	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939	6,5	3
2941	Antibiotici:		
2941 10	– Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti:		
2941 10 10 00	– – Amossicillina (DCI) e suoi sali	0	0
2941 10 20 00	– – Ampicillina (DCI), metampicillina (DCI), pivampicillina (DCI), e loro sali	0	0
2941 10 90 00	– – altri	0	0
2941 20	– Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti:		
2941 20 30 00	– – Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati	0	0
2941 20 80 00	– – altre	0	0
2941 30 00 00	– Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti	0	0
2941 40 00 00	– Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti	0	0
2941 50 00 00	– Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti	0	0
2941 90 00 00	– altri	0	0
2942 00 00 00	Altri composti organici	0	0
30	CAPITOLO 30 - PRODOTTI FARMACEUTICI		
3001	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove:		
3001 20	– Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni:		
3001 20 10 00	– – di origine umana	0	0
3001 20 90 00	– – altri	0	0
3001 90	– altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3001 90 20 00	– – di origine umana	0	0
	– – altri:		
3001 90 91 00	– – – Eparina e suoi sali	0	0
3001 90 98 00	– – – altri	0	0
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		
3002 10	– Sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici:		
3002 10 10 00	– – Sieri specifici	0	0
	– – altri:		
3002 10 91 00	– – – Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	0	0
	– – – altri:		
3002 10 95 00	– – – – di origine umana	0	0
3002 10 99 00	– – – – altri	0	0
3002 20 00 00	– Vaccini per la medicina umana	0	0
3002 30 00 00	– Vaccini per la medicina veterinaria	0	0
3002 90	– altri:		
3002 90 10 00	– – Sangue umano	0	0
3002 90 30 00	– – Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici	0	0
3002 90 50 00	– – Colture di microrganismi	0	0
3002 90 90 00	– – altri	0	0
3003	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto		
3003 10 00 00	– contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3003 20 00 00	– contenenti altri antibiotici	0	0
	– contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici:		
3003 31 00 00	– – contenenti insulina	0	0
3003 39 00 00	– – altri	0	0
3003 40 00 00	– contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, né antibiotici	0	0
3003 90	– altri:		
3003 90 10 00	– – contenenti iodio o suoi prodotti	0	0
3003 90 90	– – altri:		
3003 90 90 10	– – – Fitina	0	0
3003 90 90 90	– – – altri	0	0
3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto:		
3004 10	– contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati:		
3004 10 10 00	– – contenenti, come prodotti attivi, unicamente penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico	0	0
3004 10 90 00	– – altri	0	0
3004 20	– contenenti altri antibiotici:		
3004 20 10 00	– – condizionati per la vendita al minuto	0	0
3004 20 90 00	– – altri	0	0
	– contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici:		
3004 31	– – contenenti insulina:		
3004 31 10	– – – condizionate per la vendita al minuto:		
3004 31 10 11	– – – – Insulina a breve durata d'azione	0	0
3004 31 10 90	– – – – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3004 31 90 00	– – – altri	0	0
3004 32	– – contenenti ormoni corticosteroidei, loro derivati o analoghi strutturali:		
3004 32 10 00	– – – condizionati per la vendita al minuto	0	0
3004 32 90 00	– – – altri	0	0
3004 39	– – altri:		
3004 39 10 00	– – – condizionati per la vendita al minuto	0	0
3004 39 90 00	– – – altri	0	0
3004 40	– contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 2937, né antibiotici:		
3004 40 10 00	– – condizionati per la vendita al minuto	0	0
3004 40 90 00	– – altri	0	0
3004 50	– altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936:		
3004 50 10 00	– – condizionati per la vendita al minuto	0	0
3004 50 90 00	– – altri	0	0
3004 90	– altri:		
	– – condizionati per la vendita al minuto:		
3004 90 11 00	– – – contenenti iodio o suoi composti	0	0
3004 90 19 00	– – – altri	0	0
	– – altri:		
3004 90 91 00	– – – contenenti iodio o suoi composti	0	0
3004 90 99 00	– – – altri	0	0
3005	Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari:		
3005 10 00 00	– Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3005 90	– altri:		
3005 90 10 00	– – Ovatte e prodotti di ovatta	0	0
	– – altri:		
	– – – di materie tessili:		
3005 90 31 00	– – – – Garze e prodotti di garza	0	0
	– – – – altri:		
3005 90 51 00	– – – – – di "stoffe non tessute"	0	0
3005 90 55 00	– – – – – altri	0	0
3005 90 99 00	– – – altri	0	0
3006	Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo:		
3006 10	– Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:		
3006 10 10 00	– – Catgut sterili	0	0
3006 10 30 00	– – Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili	0	0
3006 10 90 00	– – altri	0	0
3006 20 00 00	– Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni	0	0
3006 30 00 00	– Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente	0	0
3006 40 00 00	– Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea	0	0
3006 50 00 00	– Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso	0	0
3006 60	– Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi:		
	– – a base di ormoni:		
3006 60 11 00	– – – condizionate per la vendita al minuto	0	0
3006 60 19 00	– – – altre	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3006 60 90 00	– – a base di spermicidi	0	0
3006 70 00 00	– Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici	0	0
	– altri:		
3006 91 00 00	– – Dispositivi per stomia	0	0
3006 92 00 00	– – Rifiuti farmaceutici	0	0
31	CAPITOLO 31 - CONCIMI		
3101 00 00 00	Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale	5	0
3102	Concimi minerali o chimici azotati:		
3102 10	– Urea, anche in soluzione acquosa:		
3102 10 10 00	– – Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	2	3
3102 10 90 00	– – altra	2	3
	– Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio:		
3102 21 00 00	– – Solfato di ammonio	5	3
3102 29 00 00	– – altri	5	3
3102 30	– Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa:		
3102 30 10 00	– – in soluzione acquosa	5	3
3102 30 90 00	– – altro	5	3
3102 40	– Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante:		
3102 40 10 00	– – con tenore di azoto inferiore o uguale a 28 %, in peso	5	3
3102 40 90 00	– – con tenore di azoto superiore a 28 %, in peso	5	3
3102 50	– Nitrato di sodio:		
3102 50 10 00	– – Nitrato di sodio naturale	5	0
3102 50 90 00	– – altro	6,5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3102 60 00 00	– Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio	5	3
3102 80 00 00	– Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali	5	3
3102 90 00 00	– altri fertilizzanti, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti	5	3
3103	Concimi minerali o chimici fosfatici:		
3103 10	– Perfosfati:		
3103 10 10 00	– – con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso	5	3
3103 10 90 00	– – altri	5	3
3103 90 00 00	– altri	5	0
3104	Concimi minerali o chimici potassici:		
3104 20	– Cloruro di potassio:		
3104 20 10 00	– – con tenore in potassio calcolato come K2O inferiore o uguale a 40 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	5	0
3104 20 50 00	– – con tenore in potassio calcolato come K2O superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	5	0
3104 20 90 00	– – con tenore in potassio calcolato come K2O superiore a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	5	0
3104 30 00 00	– Solfato di potassio	5	0
3104 90 00	– altri:		
3104 90 00 10	– – Carnallite, silvinite ed altri sali di potassio naturali	0	0
3104 90 00 90	– – altri	5	0
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg:		
3105 10 00 00	– Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	5	3
3105 20	– Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3105 20 10 00	– – con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	5	3
3105 20 90 00	– – altri	5	3
3105 30 00 00	– Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)	5	3
3105 40 00 00	– Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonico (fosfato diammonico)	5	3
	– altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo:		
3105 51 00 00	– – contenenti nitrati e fosfati	5	3
3105 59 00 00	– – altri	5	3
3105 60	– Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio:		
3105 60 10 00	– – Perfosfati potassici	5	0
3105 60 90 00	– – altri	5	0
3105 90	– altri:		
3105 90 10 00	– – Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio può raggiungere 44 %), con tenore globale di azoto non superiore a 16,30 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	5	0
	– – altri:		
3105 90 91 00	– – – con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	5	3
3105 90 99 00	– – – altri	5	0
32	CAPITOLO 32 - ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI		
3201	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati:		
3201 10 00 00	– Estratto di quebracho	5	0
3201 20 00 00	– Estratto di mimosa	5	3
3201 90	– altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3201 90 20 00	– – Estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno	5	3
3201 90 90 00	– – altri	5	3
3202	Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia:		
3202 10 00 00	– Prodotti per concia organici sintetici	0	0
3202 90 00 00	– altri	0	0
3203 00	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo:		
3203 00 10 00	– Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze	5	0
3203 00 90 00	– Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze	5	0
3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita:		
	– Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo:		
3204 11 00 00	– – Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti	0	0
3204 12 00	– – Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti:		
3204 12 00 10	– – – Fucsina acida	0,1	0
3204 12 00 90	– – – altri	0	0
3204 13 00 00	– – Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti	5	0
3204 14 00 00	– – Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti	0	0
3204 15 00 00	– – Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti	5	0
3204 16 00 00	– – Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti:	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3204 17 00 00	– – Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti	0	0
3204 19 00 00	– – altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 3204 11 a 3204 19:	2	0
3204 20 00 00	– Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio":	0	0
3204 90 00 00	– altri	0	0
3205 00 00 00	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo:	0	0
3206	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita:		
	– Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio:		
3206 11 00	– – contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sul prodotto secco:		
3206 11 00 10	– – – contenenti, in peso, 80 % o più, ma non più del 93 %, di diossido di titanio, calcolato sul prodotto secco	6,5	3
3206 11 00 90	– – – altri	0	0
3206 19 00 00	– – altri	0	0
3206 20 00 00	– Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo	5	3
	– altre sostanze coloranti e altre preparazioni:		
3206 41 00 00	– – Oltremare e sue preparazioni	5	3
3206 42 00 00	– – Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco	5	3
3206 49	– – altre:		
3206 49 10 00	– – – Magnetite	5	0
3206 49 30 00	– – – Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio	5	3
3206 49 80	– – – altre:		
3206 49 80 10	– – – – Pigmenti e preparazioni a base di esacianoferrati (ferrocianuri o ferricianuri)	5	3
3206 49 80 90	– – – – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3206 50 00 00	– Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»	5	0
3207	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:		
3207 10 00 00	– Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili	2	0
3207 20	– Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili:		
3207 20 10 00	– – Ingobbi	2	0
3207 20 90 00	– – altri	5	0
3207 30 00 00	– Lustri liquidi e preparazioni simili	5	0
3207 40	– Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:		
3207 40 10 00	– – Vetro detto "smalto"	5	0
3207 40 20 00	– – Vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza di 0,1 mm o più ed uguale o inferiore a 3,5 mm e di spessore di 2 micrometri o più ed uguale o inferiore a 5 micrometri	5	0
3207 40 30 00	– – Vetro, in polvere o in granuli, contenente, in peso, 99 % o più di diossido di silicio	5	0
3207 40 80 00	– – altri	5	0
3208	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:		
3208 10	– a base di poliesteri:		
3208 10 10	– – Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:		
3208 10 10 10	– – – Smalti elettroisolanti a base di poliestere e poliesterimmide per cavi smaltati	3	0
	– – – altre:		
3208 10 10 91	– – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3208 10 10 98	– – – – altre	6,5	0
3208 10 90	– – altre:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3208 10 90 10	– – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3208 10 90 90	– – – altre	6,5	0
3208 20	– a base di polimeri acrilici o vinilici:		
3208 20 10	– – Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:		
3208 20 10 10	– – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3208 20 10 90	– – – altre	5	0
3208 20 90	– – altre:		
3208 20 90 10	– – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3208 20 90 90	– – – altre	6,5	0
3208 90	– altre:		
	– – Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo:		
3208 90 11 00	– – – Poliuretano ottenuto da 2,2′-(terz-butilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4′-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero	5	0
3208 90 13 00	– – – Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero	5	0
3208 90 19	– – – altri:		
3208 90 19 10	– – – – Smalti elettroisolanti a base di poliuretano per cavi smaltati	1	0
	– – – – altre:		
3208 90 19 91	– – – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3208 90 19 98	– – – – – altre	5	0
	– – altre:		
3208 90 91	– – – a base di polimeri sintetici:		
3208 90 91 10	– – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3208 90 91 90	– – – – altre	5	0
3208 90 99 00	– – – a base di polimeri naturali modificati	1	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3209	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso:		
3209 10 00 00	– a base di polimeri acrilici o vinilici	0	0
3209 90 00	– altre:		
3209 90 00 10	– – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3209 90 00 90	– – altre	5	0
3210 00	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio:		
3210 00 10	– Pitture e vernici all'olio:		
3210 00 10 10	– – Pitture	6,5	0
3210 00 10 90	– – Lacche	5	0
3210 00 90 00	– altre	5	0
3211 00 00	Siccativi preparati:		
3211 00 00 10	– non contenenti composti di piombo	0,5	0
3211 00 00 90	– altre	5	0
3212	Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto:		
3212 10	– Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello):		
3212 10 10 00	– – a base di metalli comuni	5	0
3212 10 90 00	– – altri	5	0
3212 90	– altri:		
	– – Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture:		
3212 90 31 00	– – – – a base di polvere di alluminio	5	0
3212 90 38 00	– – – – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3212 90 90 00	– – Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto	5	0
3213	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili:		
3213 10 00 00	– Colori in assortimenti	5	0
3213 90 00 00	– altri	5	0
3214	Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura:		
3214 10	– Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura:		
3214 10 10	– – Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici:		
3214 10 10 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3214 10 10 90	– – – altri	5	0
3214 10 90	– – Stucchi utilizzati nella pittura:		
3214 10 90 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3214 10 90 90	– – – altri	6,5	0
3214 90 00	– altri:		
3214 90 00 10	– – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	2	0
3214 90 00 90	– – altri	5	0
3215	Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:		
	– Inchiostri da stampa:		
3215 11 00 00	– – neri	0	0
3215 19 00 00	– – altri	0	0
3215 90	– altri:		
3215 90 10 00	– – Inchiostri per scrivere o da disegno	5	0
3215 90 80 00	– – altri	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
33	CAPITOLO 33 - OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE		
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:		
	– Oli essenziali di agrumi:		
3301 12	– – di arancio:		
3301 12 10 00	– – – non deterpenati	0	0
3301 12 90 00	– – – deterpenati	0	0
3301 13	– – di limone:		
3301 13 10 00	– – – non deterpenati	6,5	0
3301 13 90 00	– – – deterpenati	6,5	0
3301 19	– – altri:		
3301 19 20	– – – non deterpenati:		
3301 19 20 10	– – – – di limetta e bergamotto	6,5	0
3301 19 20 90	– – – – altri	0	0
3301 19 80	– – – deterpenati:		
3301 19 80 10	– – – – di limetta e bergamotto	6,5	0
3301 19 80 90	– – – – altri	0	0
	– Oli essenziali diversi da quelli di agrumi:		
3301 24	– – di menta piperita:		
3301 24 10 00	– – – non deterpenati	6,5	0
3301 24 90 00	– – – deterpenati	6,5	0
3301 25	– – di altri tipi di menta:		
3301 25 10 00	– – – non deterpenati	6,5	0
3301 25 90 00	– – – deterpenati	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3301 29	– – altri:		
	– – – di garofano, di neroli, di ylang-ylang:		
3301 29 11 00	– – – non deterpenati	6,5	0
3301 29 31 00	– – – deterpenati	6,5	0
	– – – altri:		
3301 29 41 00	– – – – non deterpenati	6,5	0
	– – – – deterpenati:		
3301 29 71 00	– – – – – di geranio; di vetiver; di gelsomino	6,5	0
3301 29 79 00	– – – – – di lavanda o di lavandina	6,5	0
3301 29 91 00	– – – – – altri	6,5	0
3301 30 00 00	– Resinoidi	6,5	0
3301 90	– altri:		
3301 90 10 00	– – Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali	6,5	0
	– – Oleoresine d'estrazione:		
3301 90 21 00	– – – di liquirizia e di luppolo	6,5	0
3301 90 30 00	– – – altri	6,5	0
3301 90 90 00	– – altri	6,5	0
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:		
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:		
	– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:		
	– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:		
3302 10 10 00	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol	5	0
	– – – – altre:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3302 10 21 00	– – – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	5	0
3302 10 29 00	– – – – – altre	5	3
3302 10 40 00	– – – altri	5	0
3302 10 90 00	– – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari	0	0
3302 90	– altri:		
3302 90 10 00	– – Soluzioni alcoliche	5	0
3302 90 90 00	– – altri	5	0
3303 00	Profumi ed acque da toletta:		
3303 00 10 00	– Profumi	6,5	0
3303 00 90 00	– Acque da toletta	6,5	0
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure:		
3304 10 00 00	– Prodotti per il trucco delle labbra	6,5	0
3304 20 00 00	– Prodotti per il trucco degli occhi	6,5	0
3304 30 00 00	– Preparazioni per manicure o pedicure	6,5	0
	– altri:		
3304 91 00 00	– – Ciprie, comprese le polveri compatte	6,5	0
3304 99 00 00	– – altri	6,5	0
3305	Preparazioni per capelli:		
3305 10 00 00	– Shampoo	6,5	0
3305 20 00 00	– Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti	6,5	0
3305 30 00 00	– Lacche per capelli	6,5	0
3305 90	– altre:		
3305 90 10 00	– – Lozioni per capelli	6,5	0
3305 90 90 00	– – altre	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3306	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto:		
3306 10 00 00	– Dentifrici	6,5	0
3306 20 00 00	– Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili dentari)	6,5	0
3306 90 00 00	– altre	6,5	0
3307	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:		
3307 10 00 00	– Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba	6,5	0
3307 20 00 00	– Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore	6,5	0
3307 30 00 00	– Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno	6,5	0
	– Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:		
3307 41 00 00	– – Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione	6,5	0
3307 49 00 00	– – altre	6,5	0
3307 90 00 00	– altri	6,5	0
34	CAPITOLO 34 - SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; "CERE PER L'ODONTOIATRIA" E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO		
3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti:		
	– Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:		
3401 11 00 00	– – da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3401 19 00 00	– – altri	6,5	0
3401 20	– Saponi presentati in altre forme:		
3401 20 10 00	– – Fiocchi, scaglie, granuli o polveri	6,5	0
3401 20 90 00	– – altri	6,5	0
3401 30 00 00	– Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone	6,5	0
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:		
	– Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto:		
3402 11	– – anionici:		
3402 11 10 00	– – – Soluzione acquosa contenente, in peso, 30 % o più e non più di 50 % di alchil[ossidi(benzensolfonato)] di disodio	2	0
3402 11 90 00	– – – altri	2	0
3402 12 00	– – cationici:		
3402 12 00 10	– – – Cloruro di benzalconio (DCI)	0	0
3402 12 00 90	– – – altri	2	0
3402 13 00 00	– – non ionici:	2	0
3402 19 00 00	– – altri	2	0
3402 20	– Preparazioni condizionate per la vendita al minuto:		
3402 20 20 00	– – Preparazioni tensioattive	6,5	0
3402 20 90 00	– – Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire	6,5	0
3402 90	– altri:		
3402 90 10 00	– – Preparazioni tensioattive:	6,5	0
3402 90 90 00	– – Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3403	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
	– contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
3403 11 00 00	– – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	0	0
3403 19	– – altre:		
3403 19 10 00	– – – contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base	6,5	0
	– – – altre:		
3403 19 91 00	– – – – Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli	0	0
3403 19 99 00	– – – – altre	6,5	0
	– altre:		
3403 91 00 00	– – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	0	0
3403 99	– – altre:		
3403 99 10 00	– – – Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli	0	0
3403 99 90	– – – altre:		
3403 99 90 10	– – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3403 99 90 90	– – – – altre	6,5	0
3404	Cere artificiali e cere preparate:		
3404 20 00 00	– di poli(ossietilene) (polietilenglicole)	6,5	0
3404 90	– altre:		
3404 90 10 00	– – Cere preparate, compresa la ceralacca	6,5	0
3404 90 80	– – altre:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3404 90 80 10	– – – Cera di polietilene	5	0
	– – – altre:		
3404 90 80 91	– – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	2,5	0
3404 90 80 98	– – – – altre	6,5	0
3405	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404:		
3405 10 00 00	– Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio	6,5	0
3405 20 00 00	– Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno	6,5	0
3405 30 00	– Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli:		
3405 30 00 10	– – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3405 30 00 90	– – altri	6,5	0
3405 40 00 00	– Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare	6,5	0
3405 90	– altri:		
3405 90 10	– – Lucidi per metalli:		
3405 90 10 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3405 90 10 90	– – – altri	6,5	0
3405 90 90	– – altri:		
3405 90 90 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3405 90 90 90	– – – altri	6,5	0
3406 00	Candele e ceri di qualsiasi tipo ed articoli simili:		
	– Candele e ceri:		
3406 00 11 00	– – lisci, non profumati	6,5	0
3406 00 19 00	– – altri	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3406 00 90 00	– altri	6,5	0
3407 00 00 00	Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette "cere per l'odontoiatria" presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso	0	0
35	CAPITOLO 35 - SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI		
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:		
3501 10	– Caseine:		
3501 10 10 00	– – destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali	5	0
3501 10 50 00	– – destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio	5	0
3501 10 90 00	– – altre	5	0
3501 90	– altri:		
3501 90 10 00	– – Colle di caseina	5	0
3501 90 90 00	– – altri	5	0
3502	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:		
	– Ovoalbumina:		
3502 11	– – essiccata:		
3502 11 10 00	– – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	2	0
3502 11 90 00	– – – altra	2	3
3502 19	– – altra:		
3502 19 10 00	– – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	5	0
3502 19 90 00	– – – altra	5	3
3502 20	– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:		
3502 20 10 00	– – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – altra:		
3502 20 91 00	– – – essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	5	3
3502 20 99 00	– – – altra	5	3
3502 90	– altri:		
	– – Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina:		
3502 90 20 00	– – – inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana	5	0
3502 90 70 00	– – – altre	5	0
3502 90 90 00	– – Albuminati ed altri derivati delle albumine	5	0
3503 00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501:		
3503 00 10 00	– Gelatine e loro derivati	10	3
3503 00 80	– altre:		
3503 00 80 10	– – Colla d'ossa in perle o in scaglie	6,5	0
3503 00 80 90	– – altre	5	0
3504 00 00 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo	5	0
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
3505 10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:		
3505 10 10 00	– – Destrina	5	3
	– – altri amidi e fecole modificati:		
3505 10 50 00	– – – Amidi e fecole esterificati o eterificati	5	0
3505 10 90 00	– – – altri	5	3
3505 20	– Colle:		
3505 20 10 00	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %	5	0
3505 20 30 00	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %	5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3505 20 50 00	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %	5	3
3505 20 90 00	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %	5	3
3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg:		
3506 10 00	– Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg:		
3506 10 00 10	– – Colle a base di carbossimetilcellulosa	6,5	0
	– – altre:		
3506 10 00 91	– – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3506 10 00 98	– – – altre	5	0
	– altri:		
3506 91 00	– – Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma:		
3506 91 00 10	– – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3506 91 00 90	– – altri	2	0
3506 99 00	– – altri:		
3506 99 00 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	2	0
3506 99 00 90	– – – altri	5	0
3507	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove:		
3507 10 00 00	– Presame e suoi concentrati	5	0
3507 90	– altri:		
3507 90 10 00	– – Lipoproteina lipasi	5	0
3507 90 20 00	– – Proteasi alcalina da aspergillus	5	0
3507 90 90 00	– – altri	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
36	CAPITOLO 36 - POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI		
3601 00 00 00	Polveri propellenti	6,5	0
3602 00 00 00	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti	6,5	0
3603 00	Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici:		
3603 00 10 00	– Micce di sicurezza; cordoni detonanti	6,5	0
3603 00 90 00	– altri	6,5	0
3604	Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici:		
3604 10 00 00	– Articoli per fuochi d'artificio	6,5	0
3604 90 00 00	– altri	6,5	0
3605 00 00 00	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604	6,5	0
3606	Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo:		
3606 10 00 00	– Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm^3	6,5	0
3606 90	– altri:		
3606 90 10 00	– – Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma	6,5	0
3606 90 90 00	– – altri	6,5	0
37	CAPITOLO 37 - PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA		
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		
3701 10	– per raggi X:		
3701 10 10 00	– – per uso medico, odontoiatrico o veterinario	6,5	0
3701 10 90 00	– – altre	6,5	0
3701 20 00 00	– Pellicole a sviluppo e stampa istantanei	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3701 30 00 00	– altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm:	6,5	0
	– altre:		
3701 91 00 00	– – per la fotografia a colori (policromia)	6,5	0
3701 99 00 00	– – altre	6,5	0
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate:		
3702 10 00 00	– per raggi X	6,5	0
	– altre pellicole, non perforate, di larghezza non superiore a 105 mm:		
3702 31	– – per la fotografia a colori (policromia):		
3702 31 20 00	– – – di lunghezza inferiore o uguale a 30 m	6,5	0
	– – – di lunghezza superiore a 30 m:		
3702 31 91 00	– – – – Pellicole negative a colori: — di larghezza uguale o superiore a 75 mm, ma non superiore a 105 mm e — di lunghezza uguale o superiore a 100 m, destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo	6,5	0
3702 31 98 00	– – – – altri	6,5	0
3702 32	– – altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento:		
	– – – di larghezza inferiore o uguale a 35 mm:		
3702 32 10 00	– – – – Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5	0
3702 32 20 00	– – – – altre	6,5	0
	– – – di larghezza superiore a 35 mm:		
3702 32 31 00	– – – – Microfilm	6,5	0
3702 32 50 00	– – – – Pellicole per arti grafiche	6,5	0
3702 32 80 00	– – – – altre	6,5	0
3702 39 00 00	– – altre	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm:		
3702 41 00 00	– – di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)	6,5	0
3702 42 00 00	– – di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori	6,5	0
3702 43 00 00	– – di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m	6,5	0
3702 44 00	– – di larghezza superiore a 105 mm, ed uguale o inferiore a 610 mm:		
3702 44 00 10	– – – di lunghezza inferiore o uguale a 200 m	6,5	0
	– – – di lunghezza superiore a 200 m:		
3702 44 00 91	– – – – per fotografie a sviluppo istantaneo	6,5	0
3702 44 00 99	– – – – altre	2	0
	– altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia):		
3702 51 00 00	– – di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 14 m	6,5	0
3702 52 00 00	– – di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m	6,5	0
3702 53 00 00	– – di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive	6,5	0
3702 54	– – di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive:		
3702 54 10 00	– – – – di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 24 mm	6,5	0
3702 54 90 00	– – – di larghezza superiore a 24 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm	6,5	0
3702 55 00 00	– – di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m	6,5	0
3702 56 00 00	– – di larghezza superiore a 35 mm	6,5	0
	– altre:		
3702 91	– – di larghezza inferiore o uguale a 16 mm:		
3702 91 20 00	– – – – Pellicole per arti grafiche	6,5	0
3702 91 80 00	– – – altre	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3702 93	– – di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m:		
3702 93 10 00	– – – Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5	0
3702 93 90 00	– – – altre	6,5	0
3702 94	– – di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m:		
3702 94 10 00	– – – Microfilm, pellicole per arti grafiche	6,5	0
3702 94 90 00	– – – altre	6,5	0
3702 95 00 00	– – di larghezza superiore a 35 mm	6,5	0
3703	Carte, cartoni o tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati:		
3703 10 00 00	– in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm	6,5	0
3703 20	– altri, per la fotografia a colori (policromia):		
3703 20 10 00	– – per immagini ottenute da pellicole invertibili	6,5	0
3703 20 90 00	– – altri	6,5	0
3703 90	– altri:		
3703 90 10 00	– – sensibilizzati con sali d'argento o di platino	6,5	0
3703 90 90 00	– – altri	6,5	0
3704 00	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati:		
3704 00 10 00	– Lastre e pellicole	6,5	0
3704 00 90 00	– altre	6,5	0
3705	Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche:		
3705 10 00 00	– per la stampa in offset	6,5	0
3705 90	– altre:		
3705 90 10 00	– – Microfilm	6,5	0
3705 90 90 00	– – altre	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3706	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono:		
3706 10	– di larghezza uguale o superiore a 35 mm:		
3706 10 10 00	– – portanti soltanto la registrazione del suono	0	0
	– – altre:		
3706 10 91 00	– – – negative; positive intermedie di lavoro	0	0
3706 10 99 00	– – – altre positive:	0	0
3706 90	– altre:		
3706 90 10 00	– – portanti soltanto la registrazione del suono	6,5	0
	– – altre:		
3706 90 31 00	– – – negative; positive intermedie di lavoro	6,5	0
	– – – altre positive:		
3706 90 51 00	– – – – Pellicole di attualità	6,5	0
	– – – – altre, di larghezza:		
3706 90 91 00	– – – – – inferiore a 10 mm	6,5	0
3706 90 99 00	– – – – – uguale o superiore a 10 mm	6,5	0
3707	Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego:		
3707 10 00 00	– Emulsioni per sensibilizzare le superfici	6,5	0
3707 90	– altri:		
	– – Rivelatori e fissatori:		
	– – – per la fotografia a colori (policromia):		
3707 90 11 00	– – – – per pellicole e lastre fotografiche	6,5	0
3707 90 19 00	– – – – altri	6,5	0
3707 90 30 00	– – – altri	6,5	0
3707 90 90 00	– – altri	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
38	CAPITOLO 38 - PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE		
3801	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti:		
3801 10 00 00	– Grafite artificiale	5	0
3801 20	– Grafite colloidale o semicolloidale:		
3801 20 10 00	– – Grafite colloidale in sospensione nell'olio; grafite semicolloidale	5	0
3801 20 90 00	– – altra	5	0
3801 30 00 00	– Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni	5	0
3801 90 00 00	– altre	5	0
3802	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito:		
3802 10 00 00	– Carboni attivati	0	0
3802 90 00	– altri:		
3802 90 00 10	– – Argilla sbiancante	2	0
3802 90 00 90	– – altro	5	0
3803 00	Tallol, anche raffinato:		
3803 00 10 00	– greggio	5	0
3803 00 90 00	– altro	5	0
3804 00	Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce 3803:		
3804 00 10 00	– Lignosolfonati	5	0
3804 00 90 00	– altri	5	0
3805	Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo:		
3805 10	– Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3805 10 10 00	– – Essenza di trementina	5	0
3805 10 30 00	– – Essenza di legno di pino	5	0
3805 10 90 00	– – Essenza di cellulosa al solfato	5	0
3805 90	– altri:		
3805 90 10 00	– – Olio di pino	5	0
3805 90 90 00	– – altri	5	0
3806	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse:		
3806 10	– Colofonie ed acidi resinici:		
3806 10 10 00	– – di gemma	5	0
3806 10 90	– – altre:		
3806 10 90 10	– – – Colofonie di pino	6,5	0
3806 10 90 90	– – – altre	5	0
3806 20 00 00	– Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie	5	0
3806 30 00 00	– "Gomme-esteri"	5	0
3806 90 00 00	– altri	5	0
3807 00	Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali:		
3807 00 10 00	– Catrami di legno	5	0
3807 00 90 00	– altri	5	0
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:		
3808 50 00 00	– Merci menzionate nella nota di sottovoci 1 del presente capitolo	0	0
	– altri:		
3808 91	– – Insetticidi:		
3808 91 10 00	– – – a base di piretrinoidi	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3808 91 20 00	– – – a base di idrocarburi clorati	0	0
3808 91 30 00	– – – a base di carbammati	0	0
3808 91 40	– – – a base di composti organofosforici:		
3808 91 40 10	– – – – a base di dimetoato	6,5	0
3808 91 40 90	– – – – – altri	0	0
3808 91 90 00	– – – altri	0	0
3808 92	– – Fungicidi:		
	– – – inorganici:		
3808 92 10 00	– – – – Preparazioni cupriche	0	0
3808 92 20 00	– – – – altri	0	0
	– – – altri:		
3808 92 30	– – – – a base di ditiocarbammati:		
3808 92 30 10	– – – – – a base di tiuramo	6,5	0
3808 92 30 90	– – – – – altri	0	0
3808 92 40	– – – – a base di benzimidazoli:		
3808 92 40 10	– – – – – a base di carbendazim	6,5	0
3808 92 40 90	– – – – – altri	0	0
3808 92 50	– – – – a base di diazoli o di triazoli:		
3808 92 50 10	– – – – – a base di propiconazolo	6,5	0
3808 92 50 90	– – – – – altri	0	0
3808 92 60 00	– – – – a base di diazine o di morfoline	0	0
3808 92 90 00	– – – – altri	0	0
3808 93	– – Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante:		
	– – – Erbicidi:		
3808 93 11	– – – – a base di fenossifitoormoni:		
3808 93 11 10	– – – – – a base di acido 2,4-D	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3808 93 11 90	– – – – – altri	0	0
3808 93 13 00	– – – – a base di triazine	0	0
3808 93 15	– – – – a base di ammidi:		
3808 93 15 10	– – – – – a base di acetocloro	6,5	0
3808 93 15 90	– – – – – altri	0	0
3808 93 17 00	– – – – a base di carbammati	0	0
3808 93 21 00	– – – – a base di derivati di dinitroaniline	0	0
3808 93 23 00	– – – – a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurati	0	0
3808 93 27	– – – – altri:		
3808 93 27 10	– – – – – a base di dicamba	6,5	0
3808 93 27 20	– – – – – a base di glifosato	6,5	0
3808 93 27 90	– – – – – altri	0	0
3808 93 30 00	– – – Inibitori di germinazione	0	0
3808 93 90 00	– – – Regolatori di crescita per piante	0	0
3808 94	– – Disinfettanti:		
3808 94 10 00	– – – a base di sali di ammonio quaternario	0	0
3808 94 20 00	– – – a base di composti alogenati	0	0
3808 94 90 00	– – – altri	0	0
3808 99	– – altri:		
3808 99 10 00	– – – Rodenticidi	0	0
3808 99 90 00	– – – altri	0	0
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:		
3809 10	– a base di sostanze amidacee:		
3809 10 10 00	– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %	5	3
3809 10 30 00	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3809 10 50 00	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %	5	3
3809 10 90 00	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %	5	3
	– altri:		
3809 91 00	– – dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili:		
3809 91 00 10	– – – Siliconi organici liquidi idrorepellenti	0	0
3809 91 00 90	– – – altri	0	0
3809 92 00	– – dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili:		
3809 92 00 10	– – – Siliconi organici liquidi dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili	0	0
3809 92 00 90	– – – altri	5	0
3809 93 00 00	– – dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili	0	0
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura:		
3810 10 00 00	– Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti	5	0
3810 90	– altre:		
3810 90 10 00	– – Preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	5	0
3810 90 90	– – altre:		
3810 90 90 10	– – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3810 90 90 90	– – – altre	5	0
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:		
	– Preparazioni antidetonanti:		
3811 11	– – a base di composti del piombo:		
3811 11 10 00	– – – a base di piombo tetraetile	3	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3811 11 90 00	– – – altre	3	0
3811 19 00 00	– – altre	3	0
	– Additivi per oli lubrificanti:		
3811 21 00 00	– – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	2	0
3811 29 00 00	– – altri	5	0
3811 90 00 00	– altri	5	0
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche:		
3812 10 00	– Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione":		
3812 10 00 10	– – a base di N,N′-ditiodimorfolina (Sulfasan, Perasit, Rhenogran DTDM, Rhenocure M)	6,5	0
3812 10 00 90	– – altri	0	0
3812 20	– Plastificanti composti per gomma o materie plastiche:		
3812 20 10 00	– – Miscela di reazione contenente ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-dimetilpropil e ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentil	0	0
3812 20 90 00	– – altri	0	0
3812 30	– Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche:		
3812 30 20 00	– – Preparazioni antiossidanti	0	0
3812 30 80 00	– – altri	0	0
3813 00 00 00	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	5	0
3814 00	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici:		
3814 00 10 00	– a base di acetato di butile	0	0
3814 00 90	– altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – a base di acetone, xilolo, toluolo, 2-etossietanolo, solventi, acqua ragia minerale, etanolo:		
3814 00 90 11	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3814 00 90 19	– – – altri	0	0
3814 00 90 90	– – altri	0	0
3815	Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove:		
	– Catalizzatori su supporti:		
3815 11 00	– – aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel:		
3815 11 00 10	– – – Metano derivato da reforming secondario	6,5	0
3815 11 00 91	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3815 11 00 98	– – – – altri	2	0
3815 12 00 00	– – aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso	2	0
3815 19	– – altri:		
3815 19 10 00	– – – Catalizzatori, sotto forma di granuli di cui almeno il 90 %, in peso, ha un diametro uguale o inferiore a 10 micrometri, costituiti da una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di magnesio, e contenente, in peso: — 20 % o più e non più di 35 % di rame e — 2 % o più e non più di 3 % di bismuto, di densità apparente di 0,2 % o più ed uguale o inferiore a 1,0	2	0
3815 19 90	– – – altri:		
3815 19 90 10	– – – – Catalizzatori di conversione di CO a bassa temperatura, prodotti a base di zinco per l'assorbimento dei composti solforici, catalizzatori per la sintesi dell'ammoniaca	6,5	0
3815 19 90 90	– – – – altri	2	0
3815 90	– altri:		
3815 90 10 00	– – Catalizzatori costituiti da acetato di etiltrifenilfosfonio sotto forma di soluzione in metanolo	2	0
3815 90 90	– – altri:		
3815 90 90 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3815 90 90 90	– – – altri	2	0
3816 00 00 00	Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801	5	0
3817 00	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902:		
3817 00 50 00	– Alchilbenzene lineare	0,1	0
3817 00 80 00	– altri	5	3
3818 00	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica:		
3818 00 10 00	– Silicio drogato	5	0
3818 00 90 00	– altri	5	0
3819 00 00	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:		
3819 00 00 10	– destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3819 00 00 90	– altri	5	0
3820 00 00	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento:		
3820 00 00 10	– destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	2,5	0
3820 00 00 90	– altri	6,5	0
3821 00 00	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali:		
3821 00 00 10	– Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi	2	0
3821 00 00 90	– altri	0	0
3822 00 00 00	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	0	0
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:		
	– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3823 11 00 00	– – Acido stearico	1	0
3823 12 00 00	– – Acido oleico	1	0
3823 13 00 00	– – Acidi grassi del tallolio	5	0
3823 19	– – altri:		
3823 19 10 00	– – – Acidi grassi distillati	5	0
3823 19 30 00	– – – Distillato di acidi grassi	5	0
3823 19 90 00	– – – altri	5	0
3823 70 00 00	– Alcoli grassi industriali	5	0
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:		
3824 10 00	– Leganti preparati per forme o per anime da fonderia:		
3824 10 00 10	– – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3824 10 00 90	– – altri	5	0
3824 30 00 00	– Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici	5	0
3824 40 00 00	– Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo	5	0
3824 50	– Malte e calcestruzzo, non refrattari:		
3824 50 10 00	– – Calcestruzzo pronto per la gettata	5	0
3824 50 90 00	– – altri	5	0
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:		
	– – in soluzione acquosa:		
3824 60 11 00	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	5	3
3824 60 19 00	– – – altro	5	3
	– – altro:		
3824 60 91 00	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3824 60 99 00	– – – altro	5	3
	– Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano:		
3824 71 00 00	– – contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)	5	0
3824 72 00 00	– – contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani	5	0
3824 73 00 00	– – contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)	5	0
3824 74 00 00	– – contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)	5	0
3824 75 00 00	– – contenenti tetracloruro di carbonio	0	0
3824 76 00 00	– – contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	0	0
3824 77 00 00	– – contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano	0	0
3824 78 00 00	– – contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)	5	0
3824 79 00 00	– – altri	5	0
	– Miscugli e preparazioni contenenti ossirano (ossido di etilene), polibromobifenili (PBB), policlorobifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT) o fosfato di tri(2,3-dibromopropile):		
3824 81 00 00	– – contenenti ossirano (ossido di etilene)	0	0
3824 82 00 00	– – contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)	0	0
3824 83 00 00	– – contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile)	0	0
3824 90	– altri:		
3824 90 10 00	– – Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	0	0
3824 90 15 00	– – Scambiatori di ioni	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3824 90 20 00	– – Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	5	0
3824 90 25 00	– – Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio	5	0
3824 90 30 00	– – Ossidi di ferro alcanilizzati per la depurazione dei gas	5	0
3824 90 35 00	– – Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi	5	0
3824 90 40 00	– – Solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili	5	0
	– – altri:		
3824 90 45 00	– – – Preparazioni disincrostanti e simili	5	0
3824 90 50	– – – Preparazioni per la galvanoplastica:		
3824 90 50 10	– – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3824 90 50 90	– – – – altre	5	0
3824 90 55 00	– – – Miscugli di mono-, di- e tri-, esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)	0	0
	– – – Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici:		
3824 90 61 00	– – – – Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Streptomyces tenebrarius, anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004	5	0
3824 90 62 00	– – – – Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina	5	0
3824 90 64 00	– – – – altri	5	0
3824 90 65 00	– – – Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824 10 00)	5	0
3824 90 70 00	– – – Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni	5	0
	– – – altri:		
3824 90 75 00	– – – – Placchette di niobato di litio non drogato	5	0
3824 90 80 00	– – – – Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o più ed uguale o inferiore a 550	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3824 90 85 00	– – – – 3-(1-Ethil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene	5	0
3824 90 98 00	– – – – altri	0	0
3825	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo:		
3825 10 00 00	– Rifiuti urbani	0	0
3825 20 00 00	– Fanghi di depurazione	0	0
3825 30 00 00	– Rifiuti clinici	0	0
	– Residui di solventi organici		
3825 41 00 00	– – alogenati	0	0
3825 49 00 00	– altri	0	0
3825 50 00 00	– Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo	0	0
	– altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse		
3825 61 00 00	– – contenenti principalmente costituenti organici	0	0
3825 69 00 00	– – altri	0	0
3825 90	– altri:		
3825 90 10 00	– – Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas	0	0
3825 90 90 00	– – altri	0	0
VII	SEZIONE VII - MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA		
39	CAPITOLO 39 - MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE		
	I. FORME PRIMARIE		
3901	Polimeri di etilene, in forme primarie:		
3901 10	– Polietilene di densità inferiore a 0,94:		
3901 10 10 00	– – Polietilene lineare	0	0
3901 10 90 00	– – altro	0	0
3901 20	– Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3901 20 10 00	– – Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di densità di 0,958 o più alla temperatura di 23 °C e contenente: — 50 mg/kg o meno di alluminio — 2 mg/kg o meno di calcio — 2 mg/kg o meno di cromo — 2 mg/kg o meno di ferro — 2 mg/kg o meno di nichel — 2 mg/kg o meno di titanio — 8 mg/kg o meno di vanadio, destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato	0	0
3901 20 90 00	– – altri	0	0
3901 30 00 00	– Copolimeri di etilene e di acetato di vinile	0,05	0
3901 90	– altri:		
3901 90 10 00	– – Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico	5	0
3901 90 20 00	– – Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	5	0
3901 90 90	– – altri:		
3901 90 90 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore:	0	0
3901 90 90 90	– – – altri	5	3
3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie:		
3902 10 00 00	– Polipropilene	0	0
3902 20 00 00	– Poliisobutilene	5	3
3902 30 00	– Copolimeri di propilene:		
3902 30 00 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3902 30 00 90	– – altri	5	3
3902 90	– altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3902 90 10 00	– – Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	5	0
3902 90 20 00	– – Polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, 10 % o meno di etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, 10 % o meno di polipropilene e/o 25 % o meno di polipropilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	5	0
3902 90 90 00	– – altri	5	3
3903	Polimeri di stirene, in forme primarie:		
	– Polistirene:		
3903 11 00 00	– – espansibile	6,5	3
3903 19 00 00	– – altro	6,5	0
3903 20 00 00	– Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)	0	0
3903 30 00 00	– Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	0	0
3903 90	– altri:		
3903 90 10 00	– – Copolimero, unicamente di alcole allilico e di stirene, di numero di acetile di 175 o più	0	0
3903 90 20 00	– – Polistirene bromurato, contenente, in peso, 58 % o più e non più di 71 % di bromo, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	0	0
3903 90 90 00	– – altri	0	0
3904	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie:		
3904 10 00 00	– Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze:	0	0
	– altro policloruro di vinile:		
3904 21 00 00	– – non plastificato	5	3
3904 22 00 00	– – plastificato	0	0
3904 30 00 00	– Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile	0	0
3904 40 00 00	– altri copolimeri di cloruro di vinile	0	0
3904 50	– Polimeri di cloruro di vinilidene:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3904 50 10 00	– – Copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile, sotto forma di biglie espansibili di diametro di 4 micrometri o più ed uguale o inferiore a 20 micrometri	0	0
3904 50 90 00	– – altri	0	0
	– Polimeri fluorurati:		
3904 61 00 00	– – Politetrafluoroetilene	0	0
3904 69	– – altri:		
3904 69 10 00	– – – Poli(fluoruro di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	0	0
3904 69 90 00	– – – altri	0	0
3904 90 00 00	– altri	0	0
3905	Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie:		
	– poliacetato di vinile:		
3905 12 00 00	– – in dispersione acquosa	5	0
3905 19 00 00	– – altro	5	0
	– Copolimeri di acetato di vinile		
3905 21 00 00	– – in dispersione acquosa	2	0
3905 29 00 00	– – altri	5	0
3905 30 00 00	– Polialcole vinilico, anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato	2	0
	– altri:		
3905 91 00 00	– – Copolimeri	5	0
3905 99	– – altri:		
3905 99 10 00	– – – Poli(formale di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di peso molecolare di 10 000 o più ed uguale o inferiore a 40 000 e contenente, in peso: — 9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile e — 5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3905 99 90 00	– – – altri	5	0
3906	Polimeri acrilici, in forme primarie:		
3906 10 00 00	– Polimetacrilato di metile	0	0
3906 90	– altri:		
3906 90 10 00	– – Poli[N-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammide]	0,5	0
3906 90 20 00	– – Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 55 % o più di copolimero	0,5	0
3906 90 30 00	– – Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 11 % di acrilato di 2-etilesile	0,5	0
3906 90 40 00	– – Copolimero di acrilonitrile e acrilato di metile, modificato con polibutadiene-acrilonitrile (NBR)	0,5	0
3906 90 50 00	– – Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchile e di piccole quantità di altri monomeri, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessili	0,5	0
3906 90 60 00	– – Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a silice	0,5	0
3906 90 90 00	– – altri	0	0
3907	Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie:		
3907 10 00 00	– Poliacetali	5	0
3907 20	– altri polieteri:		
	– – Polieteralcoli:		
3907 20 11 00	– – – Polietilenglicoli	5	0
	– – – altri:		
3907 20 21 00	– – – – con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100	1	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3907 20 29 00	– – – – altri	0	0
	– – altri:		
3907 20 91 00	– – – Copolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano e di ossido di etilene	5	0
3907 20 99 00	– – – altri	5	0
3907 30 00 00	– Resine epossidiche	0	0
3907 40 00 00	– Policarbonati	0	0
3907 50 00 00	– Resine alchidiche	0	0
3907 60	– Polietilene tereftalato:		
3907 60 20 00	– con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g	1	3
3907 60 80 00	– – altro	1	3
3907 70 00 00	– Acido poli-lattico	0	0
	– altri poliesteri:		
3907 91	– – non saturi:		
3907 91 10	– – – liquidi:		
3907 91 10 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore:	1	0
3907 91 10 90	– – – – altri	2	0
3907 91 90 00	– – – altri	5	0
3907 99	– – altri:		
	– – – con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100:		
3907 99 11 00	– – – – Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)	5	0
3907 99 19	– – – – altri:		
3907 99 19 10	– – – – – polibutilenetereftalato di densità non inferiore a 1,29 g/cm^3 e non superiore a 1,33 g/cm^3	2	3
3907 99 19 90	– – – – – altri	5	3
	– – – altri:		
3907 99 91 00	– – – – Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3907 99 98 00	– – – – altri	0	0
3908	Poliammidi in forme primarie:		
3908 10 00	– Poliammide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12		
3908 10 00 10	– – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	2	0
3908 10 00 90	– – altro	5	0
3908 90 00 00	– altre	6,5	0
3909	Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie:		
3909 10 00 00	– Resine ureiche; resine di tiourea	5	0
3909 20 00 00	– Resine melamminiche	5	0
3909 30 00 00	– altre resine amminiche	5	0
3909 40 00 00	– Resine fenoliche	0	0
3909 50	– Poliuretani:		
3909 50 10 00	– – Poliuretano ottenuto da 2,2′-(terzbutilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4′-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimero	5	0
3909 50 90	– – altri:		
3909 50 90 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3909 50 90 90	– – – altri	5	0
3910 00 00	Siliconi, in forme primarie:		
3910 00 00 10	– Oli al silicone	6,5	0
3910 00 00 50	– Elastomeri siliconici	2	0
3910 00 00 90	– altri	5	0
3911	Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:		
3911 10 00 00	– Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3911 90	– altri:		
	– – Prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:		
3911 90 11 00	– – – Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilene), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	5	0
3911 90 13 00	– – – Poli(tio-1,4-fenilene)	5	0
3911 90 19 00	– – – altri	5	0
	– – altri:		
3911 90 91 00	– – – Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimeri	5	0
3911 90 93 00	– – – Copolimeri di viniltoluene e di alfa-metilstirene, idrogenati	5	0
3911 90 99 00	– – – altri	5	0
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:		
	– Acetati di cellulosa:		
3912 11 00 00	– – non plastificato	0	0
3912 12 00 00	– – plastificati	0	0
3912 20	– Nitrati di cellulosa (compresi i collodi):		
	– – non plastificati:		
3912 20 11 00	– – – Collodi e celloidina	0	0
3912 20 19 00	– – – altri	0	0
3912 20 90 00	– – plastificati	0	0
	– Eteri di cellulosa:		
3912 31 00 00	– – Carbossimetilcellulosa e suoi sali	6,5	0
3912 39	– – altri:		
3912 39 10 00	– – – Etilcellulosa	0	0
3912 39 20 00	– – – Idrossipropilcellulosa	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3912 39 80 00	– – – altri	0	0
3912 90	– altri:		
3912 90 10 00	– – Esteri di cellulosa	0	0
3912 90 90 00	– – altri	0	0
3913	Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie:		
3913 10 00 00	– Acido alginico, suoi sali e suoi esteri	5	0
3913 90 00	– altri:		
3913 90 00 10	– – destrano	0,1	0
3913 90 00 90	– – altri	5	0
3914 00 00 00	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie	6,5	0
	II. CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI		
3915	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche		
3915 10 00 00	– di polimeri di etilene	5	0
3915 20 00 00	– di polimeri di stirene	5	0
3915 30 00 00	– di polimeri di cloruro di vinile	5	0
3915 90	– di altre materie plastiche:		
	– – di prodotti di polimerizzazione di addizione:		
3915 90 11 00	– – – di polimeri di propilene	2	0
3915 90 18 00	– – – altri	2	0
3915 90 90 00	– – altri	2	0
3916	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche:		
3916 10 00	– di polimeri di etilene:		
3916 10 00 10	– – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3916 10 00 90	– – altri	5	0
3916 20	– di polimeri di cloruro di vinile:		
3916 20 10	– – di poli(cloruro di vinile):		
3916 20 10 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3916 20 10 90	– – – altri	5	0
3916 20 90 00	– – altri	5	0
3916 90	– di altre materie plastiche:		
	– – di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:		
3916 90 11	– – – di poliesteri:		
3916 90 11 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore:	2	0
3916 90 11 90	– – – – altri	5	0
3916 90 13 00	– – – di poliammidi	5	0
3916 90 15 00	– – – di resine epossidiche	5	0
3916 90 19 00	– – – altri	5	0
	– – di prodotti di polimerizzazione di addizione:		
3916 90 51 00	– – – di polimeri di propilene	5	0
3916 90 59 00	– – – altri	5	0
3916 90 90 00	– – altri	5	0
3917	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche:		
3917 10	– Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche:		
3917 10 10 00	– – di proteine indurite	6,5	0
3917 10 90 00	– – di materie plastiche cellulosiche	5	0
	– Tubi rigidi:		
3917 21	– – di polimeri di etilene:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3917 21 10 00	– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	5	0
3917 21 90	– – – altri:		
3917 21 90 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore:	0	0
3917 21 90 30	– – – – completi di accessori e destinati a essere utilizzati in aeromobili civili	0,5	0
3917 21 90 90	– – – – altri	5	0
3917 22	– – di polimeri di propilene:		
3917 22 10 00	– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	5	0
3917 22 90	– – – altri:		
3917 22 90 30	– – – – completi di accessori e destinati a essere utilizzati in aeromobili civili	0,5	0
3917 22 90 90	– – – – altri	5	0
3917 23	– – di polimeri di cloruro di vinile:		
3917 23 10 00	– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	5	0
3917 23 90	– – – altri:		
3917 23 90 30	– – – – completi di accessori e destinati a essere utilizzati in aeromobili civili	0,5	0
3917 23 90 90	– – – – altri	5	0
3917 29	– – di altre materie plastiche:		
	– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:		
3917 29 12 00	– – – – di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente	5	0
3917 29 15 00	– – – – di prodotti di polimerizzazione di addizione	5	0
3917 29 19 00	– – – – altri	5	0
3917 29 90	– – – altri:		
3917 29 90 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore:	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3917 29 90 30	– – – – completi di accessori e destinati a essere utilizzati in aeromobili civili	0,5	0
3917 29 90 90	– – – – altri	5	0
	– altri tubi:		
3917 31 00	– – Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa:		
3917 31 00 30	– – – completi di accessori e destinati a essere utilizzati in aeromobili civili	0,5	0
3917 31 00 90	– – – altri	2	0
3917 32	– – altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori:		
	– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:		
3917 32 10 00	– – – – di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente	5	0
	– – – – di prodotti di polimerizzazione:		
3917 32 31	– – – – – di polimeri di etilene:		
3917 32 31 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3917 32 31 90	– – – – – – altri	5	0
3917 32 35 00	– – – – – di polimeri di cloruro di vinile	5	0
3917 32 39 00	– – – – – altri	5	0
3917 32 51 00	– – – – altri	5	0
	– – – altri:		
3917 32 91 00	– – – – Budella artificiali	6,5	0
3917 32 99 00	– – – – altri	5	0
3917 33 00	– – altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori:		
3917 33 00 30	– – – completi di accessori e destinati a essere utilizzati in aeromobili civili	0,5	0
3917 33 00 90	– – – altri	5	0
3917 39	– – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:		
3917 39 12 00	– – – – di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente	5	0
3917 39 15 00	– – – – di prodotti di polimerizzazione di addizione	5	0
3917 39 19 00	– – – – altri	5	0
3917 39 90	– – – altri:		
3917 39 00 30	– – – – completi di accessori e destinati a essere utilizzati in aeromobili civili	0,5	0
3917 39 00 90	– – – – altri	5	0
3917 40 00	– Accessori:		
3917 40 00 30	– – dei tipi utilizzati per aeromobili	0,5	0
3917 40 00 90	– – altri	6,5	0
3918	Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo:		
3918 10	– di polimeri di cloruro di vinile:		
3918 10 10	– – costituiti da un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di poli(cloruro di vinile):		
3918 10 10 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	2	0
3918 10 10 90	– – – altri	5	0
3918 10 90 00	– – altri	5	0
3918 90 00 00	– di altre materie plastiche	5	0
3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:		
3919 10	– in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm:		
	– – Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata:		
3919 10 11 00	– – – di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene	6,5	0
3919 10 13 00	– – – di poli(cloruro di vinile) non plastificato	6,5	0
3919 10 15 00	– – – di polipropilene	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3919 10 19 00	– – – altri	6,5	0
	– – altri:		
	– – – di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:		
3919 10 31 00	– – – – di poliesteri	5	0
3919 10 38 00	– – – – altri	5	0
	– – – di prodotti di polimerizzazione di addizione:		
3919 10 61 00	– – – – di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene	5	0
3919 10 69 00	– – – – altri	5	0
3919 10 90	– – – altri:		
3919 10 90 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore:	0	0
3919 10 90 90	– – – – altri	5	0
3919 90	– altri:		
3919 90 10 00	– – non lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare	5	0
	– – altri:		
	– – – di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:		
3919 90 31 00	– – – – di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri	5	0
3919 90 38 00	– – – – altri	5	0
	– – – di prodotti di polimerizzazione di addizione:		
3919 90 61 00	– – – – di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene	5	0
3919 90 69 00	– – – – altri	5	0
3919 90 90 00	– – – altri	5	0
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie:		
3920 10	– di polimeri di etilene:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm:		
	– – – di polietilene di densità:		
	– – – – inferiore a 0,94:		
3920 10 23 00	– – – – – Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinati alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati	6,5	0
	– – – – – altro:		
	– – – – – – non stampati:		
3920 10 24 00	– – – – – – - Fogli estensibili	6,5	0
3920 10 26 00	– – – – – – - altri	6,5	0
3920 10 27 00	– – – – – – stampati	6,5	0
3920 10 28 00	– – – – uguale o superiore a 0,94	6,5	0
3920 10 40 00	– – – altri	6,5	0
	– – di spessore superiore a 0,125 mm:		
3920 10 81 00	– – – Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico)	6,5	0
3920 10 89	– – – altri:		
3920 10 89 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore:	0	0
3920 10 89 90	– – – – altri	6,5	0
3920 20	– di polimeri di propilene:		
	– – di spessore inferiore o uguale a 0,10 mm:		
3920 20 21 00	– – – biassialmente orientati	6,5	3
3920 20 29 00	– – – altri	0	0
	– – di spessore superiore a 0,10 mm:		
	– – – Nastri di larghezza superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 20 mm dei tipi utilizzati per l'imballaggio:		
3920 20 71 00	– – – – Nastri decorativi	5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3920 20 79 00	– – – – altri	6,5	3
3920 20 90	– – – altri:		
3920 20 90 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore:	0	0
3920 20 90 90	– – – – altri	5	3
3920 30 00	– di polimeri di stirene:		
3920 30 00 10	– – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3920 30 00 90	– – altri	2	3
	– di polimeri di cloruro di vinile:		
3920 43	– – contenenti in peso 6 % o più di plastificanti:		
3920 43 10 00	– – – di spessore inferiore o uguale a 1 mm	0	0
3920 43 90	– – – di spessore superiore a 1 mm		
3920 43 90 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore:	0	0
3920 43 90 90	– – – – altri	5	3
3920 49	– – altri:		
3920 49 10 00	– – – di spessore inferiore o uguale a 1 mm	5	3
3920 49 90 00	– – – di spessore superiore a 1 mm	5	3
	– di polimeri acrilici:		
3920 51 00 00	– – di polimetacrilato di metile	0	0
3920 59	– – altri:		
3920 59 10 00	– – – Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore uguale o inferiore a 150 micrometri	5	0
3920 59 90 00	– – – altri	5	3
	– di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri:		
3920 61 00 00	– – di policarbonati	5	3
3920 62	– – di polietilene tereftalato:		
	– – – di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3920 62 11 00	– – – – Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 72 micrometri o più ed uguale o inferiore a 79 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi flessibili	2	0
3920 62 13 00	– – – – Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 100 micrometri o più ed uguale o inferiore a 150 micrometri, destinati alla fabbricazione di lastre da stampa di fotopolimeri	2	0
3920 62 19	– – – – altri:		
3920 62 19 10	– – – – – Fogli di polietilene tereftalato di spessore non superiore a 50 micrometri	2	3
3920 62 19 90	– – – – – altri	5	3
3920 62 90 00	– – – di spessore superiore a 0,35 mm	5	3
3920 63 00 00	– – di poliesteri non saturi	5	3
3920 69 00 00	– – di altri poliesteri	5	3
	– di cellulosa e suoi derivati chimici:		
3920 71	– – di cellulosa rigenerata:		
3920 71 10 00	– – – Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm	5	3
3920 71 90 00	– – – altri	5	3
3920 73	– – di acetato di cellulosa:		
3920 73 10 00	– – – Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia	5	3
3920 73 50 00	– – – Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm	5	3
3920 73 90 00	– – – altri	5	3
3920 79	– – di altri derivati della cellulosa:		
3920 79 10	– – – di fibra vulcanizzata:		
3920 79 10 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore:	0	0
3920 79 10 90	– – – – altri	5	0
3920 79 90 00	– – – altri	5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– di altre materie plastiche:		
3920 91 00 00	– – di polibutirrale di vinile	2	3
3920 92 00 00	– – di poliammidi	5	3
3920 93 00 00	– – di resine amminiche	5	3
3920 94 00 00	– – di resine fenoliche	5	3
3920 99	– – di altre materie plastiche:		
	– – – di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:		
3920 99 21 00	– – – – Fogli e lamelle di poliimmide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche	2	0
3920 99 28 00	– – – – altri	5	3
	– – – di prodotti di polimerizzazione di addizione:		
3920 99 51 00	– – – – Fogli di poli(fluoruro di vinile)	5	0
3920 99 53 00	– – – – Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali	5	0
3920 99 55 00	– – – – Fogli di poli(alcole vinilico) biassalmente orientati, non ricoperti, di spessore uguale o inferiore a 1 mm, contenenti, in peso, 97 % o più di poli(alcole vinilico)	5	0
3920 99 59 00	– – – – altri	5	3
3920 99 90 00	– – – altri	5	3
3921	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:		
	– Prodotti alveolari:		
3921 11 00 00	– – di polimeri di stirene	5	0
3921 12 00 00	– – di polimeri di cloruro di vinile	0	0
3921 13	– – di poliuretani:		
3921 13 10	– – – flessibili:		
3921 13 10 10	– – – – di schiuma poliuretanica	6,5	0
3921 13 10 90	– – – – altri	5	0
3921 13 90 00	– – – altri	5	0
3921 14 00 00	– – di cellulosa rigenerata	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3921 19 00 00	– – di altre materie plastiche	0	0
3921 90	– altri:		
	– – di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:		
	– – – di poliesteri:		
3921 90 11 00	– – – – Fogli e lastre, ondulati	5	0
3921 90 19 00	– – – – altri	5	3
3921 90 30 00	– – – di resine fenoliche	5	0
	– – – di resine amminiche:		
	– – – – stratificati:		
3921 90 41 00	– – – – – ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati	5	0
3921 90 43 00	– – – – – altri	5	0
3921 90 49 00	– – – – altri	5	0
3921 90 55 00	– – – altri	5	0
3921 90 60 00	– – di prodotti di polimerizzazione di addizione	5	0
3921 90 90 00	– – altri	5	0
3922	Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche:		
3922 10 00 00	– Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi	6,5	0
3922 20 00 00	– Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti	6,5	0
3922 90 00 00	– altri	6,5	0
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche:		
3923 10 00 00	– Scatole, casse, casellari e oggetti simili	6,5	0
	– Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:		
3923 21 00 00	– – di polimeri di etilene	6,5	3
3923 29	– – di altre materie plastiche:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3923 29 10 00	– – – di policloruro di vinile	6,5	0
3923 29 90 00	– – – altri	2	0
3923 30	– Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili:		
3923 30 10 00	– – di capacità non superiore a 2 litri:	6,5	0
3923 30 90 00	– – di capacità superiore a 2 litri	6,5	0
3923 40	– Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili:		
3923 40 10 00	– – Bobine, rocchetti e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti nelle voci 8523 e 8524	5	0
3923 40 90 00	– – altri	5	0
3923 50	– Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura:		
3923 50 10 00	– – Capsule otturanti o coprituraccioli	6,5	0
3923 50 90 00	– – altri	6,5	0
3923 90	– altri:		
3923 90 10 00	– – Filetti estrusi presentati in forma tubolare	6,5	0
3923 90 90 00	– – altri	6,5	0
3924	Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche:		
3924 10 00 00	– Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina	6,5	0
3924 90	– altri:		
	– – di cellulosa rigenerata:		
3924 90 11 00	– – – Spugne	6,5	0
3924 90 19 00	– – – altri	6,5	0
3924 90 90 00	– – altri	5	0
3925	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove:		
3925 10 00 00	– Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri:	5	0
3925 20 00 00	– Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	5	0
3925 30 00 00	– Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3925 90	– altri:		
3925 90 10 00	– – Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni	2	0
3925 90 20 00	– – Profilati per canalizzazioni elettriche	5	0
3925 90 80 00	– – altri	5	0
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914:		
3926 10 00 00	– Oggetti per l'ufficio e per la scuola	5	0
3926 20 00 00	– Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti)	5	0
3926 30 00	– Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili:		
3926 30 00 10	– – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
3926 30 00 90	– – altri	5	0
3926 40 00 00	– Statuette ed altri oggetti da ornamento	5	0
3926 90	– altri:		
3926 90 50 00	– – Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini	5	0
	– – altri:		
3926 90 92	– – – ottenuti da fogli:		
3926 90 92 30	– – – – per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili	0,5	0
3926 90 92 90	– – – – altri	5	0
3926 90 97	– – – altri:		
3926 90 97 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore:	0	0
3926 90 97 20	– – – – sigilli numerati: dispositivi antimanomissione	5	0
3926 90 97 30	– – – – per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili	0,5	0
3926 90 97 90	– – – – altri	0	0
40	CAPITOLO 40 - GOMMA E LAVORI DI GOMMA		
4001	Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4001 10 00 00	– Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato	0	0
	– Gomma naturale in altre forme:		
4001 21 00 00	– – Fogli affumicati	0	0
4001 22 00 00	– – Gomme tecnicamente specificate (TSNR)	0	0
4001 29 00 00	– – altri	0	0
4001 30 00 00	– Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe	0	0
4002	Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:		
	– Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR):		
4002 11 00 00	– – Lattice	0	0
4002 19	– – altre:		
4002 19 10 00	– – – Gomma butadiene-stirene polimerizzata in emulsione (E-SBR), in balle	0	0
4002 19 20 00	– – – Copolimeri a blocchi di stirene-butadiene-stirene polimerizzati in soluzione (SBS, elastomeri termoplastici), in granuli, frammenti o in polvere	0	0
4002 19 30 00	– – – Gomma butadiene-stirene polimerizzata in soluzione (S-SBR), in balle	0	0
4002 19 90 00	– – – altre	0	0
4002 20 00 00	– Gomma butadiene (BR)	0	0
	– Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR):		
4002 31 00 00	– – Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)	0	0
4002 39 00 00	– – altre	0	0
	– Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR):		
4002 41 00 00	– – Lattice	0	0
4002 49 00 00	– – altre	0	0
	– Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR):		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4002 51 00 00	– – Lattice	0	0
4002 59 00 00	– – altre	0	0
4002 60 00 00	– Gomma isoprene (IR)	0	0
4002 70 00 00	– Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM)	0	0
4002 80 00 00	– Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce	0	0
	– altre:		
4002 91 00 00	– – Lattice	0	0
4002 99	– – altre:		
4002 99 10 00	– – – Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche	10	3
4002 99 90 00	– – – altri	0	0
4003 00 00 00	Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	5	0
4004 00 00 00	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli	5	0
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:		
4005 10 00	– gomma addizionata di nerofumo o di silice:		
4005 10 00 10	– – destinata all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
4005 10 00 90	– – altre	5	0
4005 20 00 00	– Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005 10	5	0
	– altre:		
4005 91 00	– – Lastre, fogli e nastri:		
4005 91 00 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
4005 91 00 90	– – – altri	5	0
4005 99 00 00	– – altre	5	0
4006	Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata:		
4006 10 00 00	– Profilati per la ricostruzione di coperture	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4006 90 00	– altri:		
4006 90 00 10	– – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
4006 90 00 90	– – altri	5	0
4007 00 00 00	Fili e corde di gomma vulcanizzata	5	0
4008	Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita:		
	– di gomma alveolare:		
4008 11 00 00	– – Lastre, fogli e nastri	5	0
4008 19 00 00	– – altri	5	0
	– di gomma non alveolare:		
4008 21	– – Lastre, fogli e nastri:		
4008 21 10 00	– – – Rivestimenti e tappeti da pavimento	2	0
4008 21 90 00	– – – altri	2	0
4008 29 00	– – altri:		
4008 29 00 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
4008 29 00 30	– – – profilati, tagliati a misura, destinati a essere utilizzati in aeromobili civili	0,5	0
4008 29 00 90	– – – altri	5	0
4009	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi):		
	– non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie:		
4009 11 00 00	– – senza accessori	0	0
4009 12 00 00	– – con accessori:	0	0
	– rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo:		
4009 21 00 00	– – senza accessori	0	0
4009 22 00 00	– – con accessori:	0	0
	– rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associati solamente a materie tessili:		
4009 31 00 00	– – senza accessori	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4009 32 00 00	– – con accessori:	0	0
	– rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie:		
4009 41 00 00	– – senza accessori	0	0
4009 42 00 00	– – con accessori:	0	0
4010	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata:		
	– Nastri trasportatori:		
4010 11 00 00	– – rinforzati soltanto di metallo	0	0
4010 12 00 00	– – rinforzati soltanto di materie tessili:	0	0
4010 19 00 00	– – altri	0	0
	– Cinghie di trasmissione:		
4010 31 00 00	– – Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	0	0
4010 32 00 00	– – Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	0	0
4010 33 00 00	– – Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	0	0
4010 34 00 00	– – Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	0	0
4010 35 00 00	– – Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm	0	0
4010 36 00 00	– – Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm	0	0
4010 39 00 00	– – altre	0	0
4011	Pneumatici nuovi, di gomma:		
4011 10 00	– dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e auto da corsa):	10	5
4011 20	– dei tipi utilizzati per autobus o autocarri:		
4011 20 10 00	– – con un indice di carico inferiore o uguale a 121	7	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4011 20 90 00	– – con un indice di carico superiore a 121:	7	5
4011 30 00	– dei tipi utilizzati per veicoli aerei:		
4011 30 00 30	– – destinati a essere utilizzati in aeromobili civili	2	0
4011 30 00 90	– – altri	10	3
4011 40	– dei tipi utilizzati per motocicli:		
4011 40 20 00	– – per cerchioni di diametro inferiore o uguale a 33 cm	10	3
4011 40 80 00	– – altri	10	3
4011 50 00 00	– dei tipi utilizzati per biciclette	10	3
	– altri, a ramponi, a spina di pesce o simili:		
4011 61 00 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	10	3
4011 62 00 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm	10	3
4011 63 00 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm	10	3
4011 69 00 00	– – altri	7	3
	– altri:		
4011 92 00 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	10	3
4011 93 00 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm	10	3
4011 94 00 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm	10	3
4011 99 00 00	– – altri	7	3
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma:		
	– Pneumatici rigenerati:		
4012 11 00 00	– – dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e le auto da corsa)	10	3
4012 12 00 00	– – dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4012 13 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli aerei:		
4012 13 00 30	– – – destinati a essere utilizzati in aeromobili civili	0,5	0
4012 13 00 90	– – – altri	10	3
4012 19 00 00	– – altri	10	3
4012 20 00	– Pneumatici usati:		
4012 20 00 30	– – destinati a essere utilizzati in aeromobili civili	0,5	0
4012 20 00 90	– – altri	10	3
4012 90	– altri:		
4012 90 20 00	– – Gomme piene o semipiene	10	3
4012 90 30 00	– – Battistrada per pneumatici	10	3
4012 90 90 00	– – Protettori ("flaps")	10	3
4013	Camere d'aria, di gomma:		
4013 10	– dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo "break" e auto da corsa), autobus o autocarri:		
4013 10 10 00	– – dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo "break" e auto da corsa)	10	5
4013 10 90 00	– – dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	2	0
4013 20 00 00	– dei tipi utilizzati per biciclette	5	0
4013 90 00 00	– altri	10	5
4014	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita:		
4014 10 00 00	– Preservativi	5	0
4014 90	– altri:		
4014 90 10 00	– – Tettarelle, tiralatte e oggetti simili per bambini piccoli (bébés)	5	0
4014 90 90 00	– – altri	2	0
4015	Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso:		
	– Guanti, mezzoguanti e muffole:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4015 11 00 00	– – per chirurgia	5	0
4015 19	– – altri:		
4015 19 10 00	– – – per uso domestico	5	0
4015 19 90 00	– – – altri	5	0
4015 90 00 00	– altri	10	3
4016	Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:		
4016 10 00	– di gomma alveolare:		
4016 10 00 10	– – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
4016 10 00 30	– – per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili	3	0
4016 10 00 90	– – altri	13	3
	– altri:		
4016 91 00 00	– – Rivestimenti e tappeti da pavimento	5	0
4016 92 00 00	– – Gomme per cancellare	2	0
4016 93 00	– – Giunti:		
4016 93 00 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
4016 93 00 30	– – – per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili	0,5	0
4016 93 00 90	– – – altri	10	3
4016 94 00 00	– – Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni	5	0
4016 95 00 00	– – altri oggetti gonfiabili	5	0
4016 99	– – altri:		
4016 99 20 00	– – – Manicotti di dilatazione	10	3
	– – – altri:		
	– – – – per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705:		
4016 99 52	– – – – – Pezzi gomma-metallo		
4016 99 52 10	– – – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
4016 99 52 90	– – – – – – altri	10	3
4016 99 58	– – – – – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4016 99 58 10	– – – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
4016 99 58 90	– – – – – – altri	10	3
	– – – – altri:		
4016 99 91 00	– – – – – Pezzi gomma-metallo	10	3
4016 99 99	– – – – – altri:		
4016 99 99 10	– – – – – – per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili	0	0
4016 99 99 90	– – – – – – altri	10	3
4017 00	Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi i cascami e avanzi; lavori di gomma indurita:		
4017 00 10 00	– Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi i cascami e avanzi	0,5	0
4017 00 90 00	– altri:	10	3
VIII	SEZIONE VIII - PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA		
41	CAPITOLO 41 - PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO		
4101	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate:		
4101 20	– Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati:		
4101 20 10 00	– – freschi	0	0
4101 20 30 00	– – salati verdi	0	0
4101 20 50 00	– – secchi o salati secchi	0	0
4101 20 90 00	– – altri	0	0
4101 50	– Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg:		
4101 50 10 00	– – freschi	0	0
4101 50 30 00	– – salati verdi	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4101 50 50 00	– – secchi o salati secchi	0	0
4101 50 90 00	– – altri	0	0
4101 90 00 00	– altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e i fianchi	0	0
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo:		
4102 10	– col vello:		
4102 10 10 00	– – di agnelli	0	0
4102 10 90 00	– – di altri ovini	0	0
	– depilate o senza vello:		
4102 21 00 00	– – piclate	0	0
4102 29 00 00	– – altre	0	0
4103	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo:		
4103 20 00 00	– di rettili	3	0
4103 30 00 00	– di suini	3	0
4103 90	– altri:		
4103 90 10 00	– – di caprini:	3	0
4103 90 90 00	– – altri	3	0
4104	Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati:		
	– allo stato umido (compresi i wet-blue):		
4104 11	– – pieno fiore, non spaccati; lato fiore		
4104 11 10 00	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2)	3	0
	– – – altri:		
	– – – – di bovini (compresi i bufali):		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4104 11 51 00	– – – – – Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m^2)	3	0
4104 11 59 00	– – – – – altri	3	0
4104 11 90 00	– – – – altri	3	0
4104 19	– – altri:		
4104 19 10 00	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2)	3	0
	– – – altri:		
	– – – – di bovini (compresi i bufali):		
4104 19 51 00	– – – – – Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m^2)	3	0
4104 19 59 00	– – – – – altri	3	0
4104 19 90 00	– – – – altri	3	3
	– allo stato secco (in crosta):		
4104 41	– – pieno fiore, non spaccati; lato fiore:		
	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2):		
4104 41 11 00	– – – – di vacchette delle Indie ("kips"), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	3	0
4104 41 19 00	– – – – altri	3	0
	– – – altri:		
	– – – – di bovini (compresi i bufali):		
4104 41 51 00	– – – – – Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m^2)	3	3
4104 41 59 00	– – – – – altri	3	3
4104 41 90 00	– – – – altri	3	0
4104 49	– – altri:		
	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2):		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4104 49 11 00	– – – – di vacchette delle Indie ("kips"), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	3	0
4104 49 19 00	– – – – altri	3	0
	– – – altri:		
	– – – – di bovini (compresi i bufali):		
4104 49 51 00	– – – – – Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m^2)	3	3
4104 49 59 00	– – – – – altri	3	3
4104 49 90 00	– – – – altri	3	0
4105	Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate:		
4105 10	– allo stato umido (compresi i wet-blue):		
4105 10 10 00	– – non spaccate	3	0
4105 10 90 00	– – spaccate	3	0
4105 30	– allo stato secco (in crosta):		
4105 30 10 00	– – di meticci delle Indie, sottoposte a preconciatura vegetale, anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	3	0
	– – altre:		
4105 30 91 00	– – – non spaccate	3	0
4105 30 99 00	– – – spaccate	3	0
4106	Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati:		
	– di caprini:		
4106 21	– – allo stato umido (compresi i wet-blue):		
4106 21 10 00	– – – non spaccati	3	0
4106 21 90 00	– – – spaccati	3	0
4106 22	– – allo stato secco (in crosta):		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4106 22 10 00	– – – di capre delle Indie, sottoposti a preconciatura vegetale, anche sottoposti a taluni trattamenti ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	3	0
4106 22 90 00	– – – altri	3	0
	– di suini:		
4106 31	– – allo stato umido (compresi i wet-blue):		
4106 31 10 00	– – – non spaccati	3	0
4106 31 90 00	– – – spaccati	3	0
4106 32	– – allo stato secco (in crosta):		
4106 32 10 00	– – – non spaccati	3	0
4106 32 90 00	– – – spaccati	3	0
4106 40	– di rettili:		
4106 40 10 00	– – sottoposti a preconciatura vegetale	3	0
4106 40 90 00	– – altri	3	0
	– altri:		
4106 91 00 00	– – allo stato umido (compresi i wet-blue)	3	0
4106 92 00 00	– – allo stato secco (in crosta)	3	0
4107	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114:		
	– Cuoi e pelli interi:		
4107 11	– – pieno fiore, non spaccati:		
	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2):		
4107 11 11 00	– – – – Box-calf	3	3
4107 11 19 00	– – – – altri	3	3
4107 11 90 00	– – – altri	3	3
4107 12	– – lato fiore:		
	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2):		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4107 12 11 00	– – – – Box-calf	3	3
4107 12 19 00	– – – – altri	3	3
	– – – altri:		
4107 12 91 00	– – – – di bovini (compresi i bufali)	3	0
4107 12 99 00	– – – – di equidi	3	3
4107 19	– – altri:		
4107 19 10 00	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2)	3	3
4107 19 90 00	– – – altri	3	3
	– altri, comprese le strisce:		
4107 91	– – pieno fiore, non spaccati:		
4107 91 10 00	– – – da suola	3	3
4107 91 90 00	– – – altri	3	3
4107 92	– – lato fiore:		
4107 92 10 00	– – – di bovini (compresi i bufali)	3	0
4107 92 90 00	– – – di equidi	3	3
4107 99	– – altri:		
4107 99 10 00	– – – di bovini (compresi i bufali)	3	3
4107 99 90 00	– – – di equidi	3	3
[4108]			
[4109]			
[4110]			
[4111]			
4112 00 00 00	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	3	0
4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4113 10 00 00	– di caprini	3	0
4113 20 00 00	– di suini	3	0
4113 30 00 00	– di rettili	3	0
4113 90 00 00	– altri	3	0
4114	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati:		
4114 10	– Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato):		
4114 10 10 00	– – di ovini	5	0
4114 10 90 00	– – di altri animali	5	0
4114 20 00 00	– Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	5	0
4115	Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio		
4115 10 00 00	– Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati	10	3
4115 20 00 00	– Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio	10	3
42	CAPITOLO 42 - LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA		
4201 00 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia	10	3
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili		
4202 11	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati:		
4202 11 10 00	– – – Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	12,5	3
4202 11 90 00	– – – altri	12,5	3
4202 12	– – con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili:		
	– – – di fogli di materie plastiche:		
4202 12 11 00	– – – – Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	12,5	3
4202 12 19 00	– – – – altri	12,5	3
4202 12 50 00	– – – di materie plastiche stampate	12,5	3
	– – – di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata:		
4202 12 91 00	– – – – Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	12,5	3
4202 12 99 00	– – – – altri	12,5	3
4202 19	– – altri:		
4202 19 10 00	– – – di alluminio	12,5	3
4202 19 90 00	– – – di altre materie	12,5	3
	– Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura:		
4202 21 00 00	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati	12,5	3
4202 22	– – con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:		
4202 22 10 00	– – – di fogli di materie plastiche	12,5	3
4202 22 90 00	– – – di materie tessili	12,5	3
4202 29 00 00	– – altre	12,5	3
	– Oggetti da tasca o da borsetta:		
4202 31 00 00	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati	12,5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4202 32	– – con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:		
4202 32 10 00	– – – di fogli di materie plastiche	12,5	3
4202 32 90 00	– – – di materie tessili	12,5	3
4202 39 00 00	– – altri	12,5	3
	– altri:		
4202 91	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati:		
4202 91 10 00	– – – Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	12,5	3
4202 91 80 00	– – – altri	12,5	3
4202 92	– – altri articoli con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:		
	– – – di fogli di materie plastiche:		
4202 92 11 00	– – – – Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	12,5	3
4202 92 15 00	– – – – Contenitori per strumenti musicali	12,5	3
4202 92 19 00	– – – – altri	12,5	3
	– – – di materie tessili:		
4202 92 91 00	– – – – Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	12,5	3
4202 92 98 00	– – – – altri	12,5	3
4202 99 00 00	– – altri	12,5	3
4203	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:		
4203 10 00 00	– Indumenti:	5	0
	– Guanti, mezzoguanti e muffole:		
4203 21 00 00	– – speciali per praticare gli sport	5	3
4203 29	– – altri:		
4203 29 10 00	– – – di protezione per qualsiasi mestiere	5	3
	– – – altri:		
4203 29 91 00	– – – – per uomo o ragazzo	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4203 29 99 00	– – – – altri	10	3
4203 30 00 00	– – Cinture, cinturoni e bandoliere	10	3
4203 40 00 00	– altri accessori di abbigliamento	5	0
[4204]			
4205 00	Lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti;		
	– per usi tecnici:		
4205 00 11 00	– – Cinghie di trasmissione o di trasporto	25	5
4205 00 19 00	– – altri	20	5
4205 00 90 00	– altri	20	5
4206 00 00	Lavori di budella, di pellicola di intestini "baudruche", di vesciche o di tendini:		
4206 00 00 10	– Filo per suture	25	3
4206 00 00 90	– altri	10	5
43	CAPITOLO 43 - PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI		
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103:		
4301 10 00 00	– di visone, intere, anche senza teste, code o zampe	0	0
4301 30 00 00	– di agnello detto "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe	1	0
4301 60 00 00	– di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe	5	0
4301 80	– altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe:		
4301 80 30 00	– – di marmotta	0	0
4301 80 50 00	– – di felidi selvatici	0	0
4301 80 70	– – altre:		
4301 80 70 10	– – – di foca o di otaria, intere, anche senza teste, code o zampe	5	0
4301 80 70 90	– – – altre	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4301 90 00 00	– Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, utilizzabili in pellicceria	5	0
4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303:		
	– Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite:		
4302 11 00 00	– – di visone	5	0
4302 19	– – altre:		
4302 19 10 00	– – – di castoro	5	0
4302 19 20 00	– – – di topo muschiato	5	0
4302 19 30 00	– – – di volpe	5	0
4302 19 35 00	– – – di coniglio o di lepre	5	0
	– – – di foca o di otaria:		
4302 19 41 00	– – – – di cuccioli di foca groenlandica ("manto bianco") o di cuccioli di foca dal cappuccio ("manto grigio-blu")	5	0
4302 19 49 00	– – – – altri	5	0
4302 19 50 00	– – – di lontra marina o di nutria	5	0
4302 19 60 00	– – – di marmotta	5	0
4302 19 70 00	– – – di felidi selvatici	5	0
	– – – di ovini:		
4302 19 75 00	– – – – di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet	5	0
4302 19 80 00	– – – – altri	5	0
4302 19 95 00	– – – altri	5	0
4302 20 00 00	– Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti	5	0
4302 30	– Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti:		
4302 30 10 00	– – Pelli dette "allungate"	5	0
	– – altre:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4302 30 21 00	– – – di visone	5	0
4302 30 25 00	– – – di coniglio o di lepre	5	0
4302 30 31 00	– – – di agnello detto "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet	5	0
4302 30 41 00	– – – di topo muschiato	5	0
4302 30 45 00	– – – di volpe	5	0
	– – – di foca o di otaria:		
4302 30 51 00	– – – – di cuccioli di foca groenlandica ("manto bianco") o di cuccioli di foca dal cappuccio ("manto grigio-blu")	5	0
4302 30 55 00	– – – – altre	5	0
4302 30 61 00	– – – di lontra marina o di nutria	5	0
4302 30 71 00	– – – di felidi selvatici	5	0
4302 30 95 00	– – – altre	5	0
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria:		
4303 10	– Indumenti ed accessori di abbigliamento:		
4303 10 10 00	– – di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica ("manto bianco") o di cuccioli di foca dal cappuccio ("manto grigio-blu")	10	3
4303 10 90	– – altri:		
4303 10 90 10	– – – di pelli di visone	10	3
4303 10 90 20	– – – di pelli di nutria, volpe polare o volpe	10	3
4303 10 90 30	– – – di pelli di coniglio o di lepre	10	3
4303 10 90 40	– – – di pelli di agnello	10	3
4303 10 90 90	– – – altri	10	3
4303 90 00 00	– altri	10	3
4304 00 00 00	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
IX	SEZIONE IX - LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO		
44	CAPITOLO 44 - LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO		
4401	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:		
4401 10 00 00	– Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili	0	0
	– Legno in piccole placche o in particelle:		
4401 21 00 00	– – di conifere	0	0
4401 22 00 00	– – diverso da quello di conifere	0	0
4401 30	– Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:		
4401 30 10 00	– – Segatura	0	0
4401 30 90 00	– – altri	0	0
4402	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato:		
4402 10 00 00	– di bambù	0	0
4402 90 00 00	– altro	0	0
4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:		
4403 10 00 00	– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione	0	0
4403 20	– altro, di conifere:		
	– – di picea della specie "Picea abies Karst." o di abete bianco (avellino, avezzo) (Abies alba Mill.):		
4403 20 11 00	– – – Tronchi per sega	0	0
4403 20 19 00	– – – altri	0	0
	– – di pino della specie "Pinus sylvestris L.":		
4403 20 31 00	– – – Tronchi per sega	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4403 20 39 00	– – – altri	0	0
	– – altri:		
4403 20 91 00	– – – Tronchi per sega	0	0
4403 20 99 00	– – – altri	0	0
	– altro, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:		
4403 41 00 00	– – Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau	0	0
4403 49	– – altro:		
4403 49 10 00	– – – Sapelli, acajou d'Afrique e Iroko	0	0
4403 49 20 00	– – – Okoumé	0	0
4403 49 40 00	– – – Sipo	0	0
4403 49 95 00	– – – altro	0	0
	– altro:		
4403 91	– – di quercia (Quercus spp.):		
4403 91 10 00	– – – Tronchi per sega	0	0
4403 91 90 00	– – – altro	0	0
4403 92	– – di faggio (Fagus spp.):		
4403 92 10 00	– – – Tronchi per sega	0	0
4403 92 90 00	– – – altro	0	0
4403 99	– – altro:		
4403 99 10 00	– – – di pioppo	0	0
4403 99 30 00	– – – di eucalipto	0	0
	– – – di betulla:		
4403 99 51 00	– – – – Tronchi per sega	0	0
4403 99 59 00	– – – – altro	0	0
4403 99 95 00	– – – altro	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4404	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili:		
4404 10 00 00	– di conifere	0	0
4404 20 00 00	– diversi da quello di conifere	0	0
4405 00 00 00	Lana (paglia) di legno; farina di legno	0	0
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili:		
4406 10 00 00	– non impregnate	0	0
4406 90 00 00	– altre	0	0
4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:		
4407 10	– di conifere:		
4407 10 15 00	– – levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	0	0
	– – altro:		
	– – – piallato:		
4407 10 31 00	– – – – di picea della specie "Picea abies Karst." o di abete bianco (avellino, avezzo) (Abies alba Mill.)	0	0
4407 10 33 00	– – – – di pino della specie "Pinus sylvestris L."	0	0
4407 10 38 00	– – – – altro	0	0
	– – – altro:		
4407 10 91 00	– – – – di picea della specie "Picea abies Karst." o di abete bianco (avellino, avezzo) (Abies alba Mill.)	0	0
4407 10 93 00	– – – – di pino della specie "Pinus sylvestris L."	0	0
4407 10 98 00	– – – – altro	0	0
	– di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:		
4407 21	– – Mahogany (Swietenia spp.):		
4407 21 10 00	– – – levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – altro:		
4407 21 91 00	– – – – piallato	0	0
4407 21 99 00	– – – – altro	0	0
4407 22	– – Virola, Imbuia e Balsa:		
4407 22 10 00	– – – levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	0	0
	– – – altro:		
4407 22 91 00	– – – – piallato	0	0
4407 22 99 00	– – – – altro	0	0
4407 25	– – Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau:		
4407 25 10 00	– – – incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	0	0
	– – – altro:		
4407 25 30 00	– – – – piallato	0	0
4407 25 50 00	– – – – levigato	0	0
4407 25 90 00	– – – – altro	0	0
4407 26	– – White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan:		
4407 26 10 00	– – – incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	0	0
	– – – altro:		
4407 26 30 00	– – – – piallato	0	0
4407 26 50 00	– – – – levigato	0	0
4407 26 90 00	– – – – altro	0	0
4407 27	– – Sapelli		
4407 27 10 00	– – – levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	0	0
	– – – altro:		
4407 27 91 00	– – – – piallato	0	0
4407 27 99 00	– – – – altro	0	0
4407 28	– – Iroko:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4407 28 10 00	– – – levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	0	0
	– – – altro:		
4407 28 91 00	– – – – piallato	0	0
4407 28 99 00	– – – – altro	0	0
4407 29	– – altro:		
4407 29 15 00	– – – incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	0	0
	– – – altro:		
	– – – – Acajou d'Afrique, Azobé, Dibétou, Ilomba, Jelutong, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Limba, Makoré, Mansonia, Merbau, Obéché, Okoumé, Palissandro di Rio, Palissandro di Para, Palissandro di Rosa, Ramin, Sipo, Teak e Tiama,		
	– – – – – piallato:		
4407 29 20 00	– – – – – – Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa	0	0
4407 29 25 00	– – – – – – altri	0	0
4407 29 45 00	– – – – – levigato	0	0
	– – – – – altro:		
4407 29 61 00	– – – – – – Azobé	0	0
4407 29 68 00	– – – – – – altro	0	0
	– – – – altro:		
4407 29 83 00	– – – – – piallato	0	0
4407 29 85 00	– – – – – levigato	0	0
4407 29 95 00	– – – – – altro	0	0
	– altro:		
4407 91	– – di quercia (Quercus spp.):		
4407 91 15 00	– – – levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	0	0
	– – – altro:		
	– – – – piallato:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4407 91 31 00	– – – – – Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	0	0
4407 91 39 00	– – – – – altro	0	0
4407 91 90 00	– – – – altro	0	0
4407 92 00 00	– – di faggio (Fagus spp.)	0	0
4407 93	– – di acero (Acer spp.):		
4407 93 10 00	– – – piallato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	0	0
	– – – altro:		
4407 93 91 00	– – – – levigato	0	0
4407 93 99 00	– – – – altro	0	0
4407 94	– – di ciliegio (Prunus spp.):		
4407 94 10 00	– – – piallato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	0	0
	– – – altro:		
4407 94 91 00	– – – – levigato	0	0
4407 94 99 00	– – – – altro	0	0
4407 95	– – di frassino (Fraxinus spp.):		
4407 95 10 00	– – – piallato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	0	0
	– – – altro:		
4407 95 91 00	– – – – levigato	0	0
4407 95 99 00	– – – – altro	0	0
4407 99	– – altro:		
4407 99 20 00	– – – incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	0	0
	– – – altro:		
4407 99 25 00	– – – – piallato	0	0
4407 99 40 00	– – – – levigato	0	0
	– – – – altro:		
4407 99 91 00	– – – – – di pioppo	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4407 99 96 00	– – – – – di legno tropicale	0	0
4407 99 98 00	– – – – – altro	0	0
4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:		
4408 10	– di conifere:		
4408 10 15 00	– – piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	0	0
	– – altro:		
4408 10 91 00	– – – Tavolette destinate alla fabbricazione di matite	0	0
	– – – altro:		
4408 10 93 00	– – – – di spessore inferiore o uguale a 1 mm	0	0
4408 10 99 00	– – – – di spessore superiore a 1 mm	0	0
	– di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:		
4408 31	– – Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau:		
4408 31 11 00	– – – incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	0	0
	– – – altro:		
4408 31 21 00	– – – – piallato	0	0
4408 31 25 00	– – – – levigato	0	0
4408 31 30 00	– – – – altro	0	0
4408 39	– – altro:		
	– – – White Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obéché, Acajou d'Afrique, Sapelli, Virola, Mahogany (Swietenia spp.), palissandro di Rio, palissandro di Para, palissandro di Rosa:		
4408 39 15 00	– – – – levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	0	0
	– – – – altro:		
4408 39 21 00	– – – – – piallato	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – – – altro:		
4408 39 31 00	– – – – – – di spessore inferiore o uguale a 1 mm	0	0
4408 39 35 00	– – – – – – di spessore superiore a 1 mm	0	0
	– – – altro:		
4408 39 55 00	– – – – piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	0	0
	– – – – altro:		
4408 39 70 00	– – – – – Tavolette destinate alla fabbricazione di matite	0	0
	– – – – – altro:		
4408 39 85 00	– – – – – – di spessore inferiore o uguale a 1 mm	0	0
4408 39 95 00	– – – – – – di spessore superiore a 1 mm	0	0
4408 90	– altro:		
4408 90 15 00	– – piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	0	0
	– – altro:		
4408 90 35 00	– – – Tavolette destinate alla fabbricazione di matite	0	0
	– – – altro:		
4408 90 85 00	– – – – di spessore inferiore o uguale a 1 mm	0	0
4408 90 95 00	– – – – di spessore superiore a 1 mm	0	0
4409	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:		
4409 10	– di conifere:		
4409 10 11 00	– – Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	0	0
4409 10 18 00	– – altri	0	0
	– diverso da quello di conifere:		
4409 21 00 00	– – di bambù	0	0
4409 29	– – altro:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4409 29 10 00	– – – Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	0	0
	– – – altro:		
4409 29 91 00	– – – – Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	0	0
4409 29 99 00	– – – – altro	0	0
4410	Pannelli di particelle e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:		
	– di legno:		
4410 11	– – Pannelli di particelle:		
4410 11 10 00	– – – greggi o semplicemente levigati	0	0
4410 11 30 00	– – – rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina	0	0
4410 11 50 00	– – – rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica	0	0
4410 11 90 00	– – – altro	0	0
4410 12	– – Pannelli detti "oriented strand board"		
4410 12 10 00	– – – greggi o semplicemente levigati	0	0
4410 12 90 00	– – – altro	0	0
4410 19 00 00	– – altri	0	0
4410 90 00 00	– altri	0	0
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:		
	– Pannelli di fibre di tipo medio (detti "MDF"):		
4411 12	– – di spessore inferiore o uguale a 5 mm:		
4411 12 10 00	– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	0	0
4411 12 90 00	– – – altri	0	0
4411 13	– – di spessore superiore a 5 mm ed inferiore o uguale a 9 mm:		
4411 13 10 00	– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	0	0
4411 13 90 00	– – – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4411 14	– – di spessore superiore a 9 mm:		
4411 14 10 00	– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	0	0
4411 14 90 00	– – – altri	0	0
	– altri:		
4411 92	– – Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm^3:		
4411 92 10 00	– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	0	0
4411 92 90 00	– – – altri	0	0
4411 93	– Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm^3 ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm^3:		
4411 93 10 00	– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	0	0
4411 93 90 00	– – – altri	0	0
4411 94	– – con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm^3:		
4411 94 10 00	– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	0	0
4411 94 90 00	– – – altri	0	0
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato:		
4412 10 00 00	– di bambù	0	0
	– Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm:		
4412 31	– – avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo:		
4412 31 10 00	– – – di Acajou d'Afrique, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Sapelli, Sipo, Virola e White Lauan	0	0
4412 31 90 00	– – – altro	0	0
4412 32 00 00	– – altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere	0	0
4412 39 00 00	– – altro	0	0
	– altri:		
4412 94	– – ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata		
4412 94 10 00	– – – altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4412 94 90 00	– – – altro	0	0
4412 99	– – altri:		
4412 99 30 00	– – – contenente almeno un pannello di particelle	0	0
4412 99 70 00	– – – altro	0	0
4413 00 00 00	Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati	0	0
4414 00	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili:		
4414 00 10 00	– di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	0	0
4414 00 90 00	– di altri legni	0	0
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno		
4415 10	– Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi:		
4415 10 10 00	– – Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili	0	0
4415 10 90 00	– – Tamburi (rocchetti) per cavi	0	0
4415 20	– Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette		
4415 20 20 00	– – Palette di carico semplici; spalliere di palette	0	0
4415 20 90 00	– – altre	0	0
4416 00 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio	0	0
4417 00 00 00	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno	0	0
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("*shingles*" e "*shakes*"), di legno:		
4418 10	– Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti:		
4418 10 10 00	– – di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	0	0
4418 10 50 00	– – di conifere	0	0
4418 10 90 00	– – di altri legni	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4418 20	– Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie:		
4418 20 10 00	– – di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	0	0
4418 20 50 00	– – di conifere	0	0
4418 20 80 00	– – di altri legni	0	0
4418 40 00 00	– Casseforme per gettate di calcestruzzo	0	0
4418 50 00 00	– Tavole di copertura ("*shingles*" e "*shakes*")	0	0
4418 60 00 00	– Pali e travi	0	0
	– Pannelli assemblati per pavimenti:		
4418 71 00 00	– – per pavimenti a mosaico	0	0
4418 72 00 00	– – altri, multistrato	0	0
4418 79 00 00	– – altri	0	0
4418 90	– altri:		
4418 90 10 00	– – di legni lamellari	0	0
4418 90 80 00	– – altri	0	0
4419 00	Articoli di legno per la tavola o per la cucina:		
4419 00 10 00	– di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	0	0
4419 00 90 00	– di altri legni	0	0
4420	Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94:		
4420 10	– Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno:		
4420 10 11 00	– – di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	0	0
4420 10 19 00	– – di altri legni	0	0
4420 90	– altri:		
4420 90 10 00	– – Legno intarsiato e legno incrostato	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – altri:		
4420 90 91 00	– – – di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	0	0
4420 90 99 00	– – – di altri legni	0	0
4421	Altri lavori di legno:		
4421 10 00 00	– Grucce per indumenti	0	0
4421 90	– altri:		
4421 90 91 00	– – di pannelli di fibre	0	0
4421 90 98 00	– – altri	0	0
45	CAPITOLO 45 - SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO		
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:		
4501 10 00 00	– Sughero naturale greggio o semplicemente preparato	5	0
4501 90 00 00	– altri	5	0
4502 00 00 00	Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli)	5	0
4503	Lavori di sughero naturale:		
4503 10	– Turaccioli:		
4503 10 10 00	– – cilindrici	5	0
4503 10 90 00	– – altri	5	0
4503 90 00 00	– altri	5	0
4504	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato:		
4504 10	– Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi:		
	– Turaccioli:		
4504 10 11 00	– – – per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale	5	0
4504 10 19 00	– – – altri	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – altri:		
4504 10 91 00	– – – con legante	5	0
4504 10 99 00	– – – altri	5	0
4504 90	– altri:		
4504 90 20 00	– – Turaccioli	5	0
4504 90 80	– – altri:		
4504 90 80 30	– – – Rondelle e altre guarnizioni di tenuta destinate ad aeromobili civili	0,5	0
4504 90 80 90	– – – altri	5	0
46	CAPITOLO 46 - LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO		
4601	Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci):		
	– Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali:		
4601 21	– – di bambù:		
4601 21 10 00	– – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	5	0
4601 21 90 00	– – – altri	5	0
4601 22	– – di canne d'India:		
4601 22 10 00	– – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	5	0
4601 22 90 00	– – – altri	5	0
4601 29	– – altri:		
4601 29 10 00	– – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	5	0
4601 29 90 00	– – – altri	5	0
	– altri:		
4601 92	– – di bambù:		
4601 92 05 00	– – – Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – altri:		
4601 92 10 00	– – – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	5	0
4601 92 90 00	– – – – altri	5	0
4601 93	– – di canne d'India:		
4601 93 05 00	– – – Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	5	0
	– – – altri:		
4601 93 10 00	– – – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	5	0
4601 93 90 00	– – – – altri	5	0
4601 94	– – di materiali vegetali:		
4601 94 05 00	– – – Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	5	0
	– – – altri:		
4601 94 10 00	– – – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	5	0
4601 94 90 00	– – – – altri	5	0
4601 99	– – altri:		
4601 99 05 00	– – – Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	5	0
	– – – altri:		
4601 99 10 00	– – – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	5	0
4601 99 90 00	– – – – altri	5	0
4602	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa:		
	– di materiali vegetali:		
4602 11 00 00	– – di bambù	5	0
4602 12 00 00	– – di canne d'India	5	0
4602 19	– – altri:		
4602 19 10 00	– – – Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – altri:		
4602 19 91 00	– – – – Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma	5	0
4602 19 99 00	– – – – altri	5	0
4602 90 00 00	– altri	5	0
X	SEZIONE X - PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI		
47	CAPITOLO 47 - PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)		
4701 00	Paste meccaniche di legno:		
4701 00 10 00	– Paste termomeccaniche di legno	0	0
4701 00 90 00	– altre	0	0
4702 00 00 00	Paste chimiche di legno, per dissoluzione	0	0
4703	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione:		
	– gregge:		
4703 11 00 00	– – di conifere	0	0
4703 19 00 00	– – diverse da quelle di conifere	0	0
	– semimbianchite o imbianchite:		
4703 21 00 00	– – di conifere	0	0
4703 29 00 00	– – diverse da quelle di conifere	0	0
4704	Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione:		
	– gregge:		
4704 11 00 00	– – di conifere	0	0
4704 19 00 00	– – diverse da quelle di conifere	0	0
	– semimbianchite o imbianchite:		
4704 21 00 00	– – di conifere	0	0
4704 29 00 00	– – diverse da quelle di conifere	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4705 00 00 00	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico	0	0
4706	Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche:		
4706 10 00 00	– Paste di linters di cotone	0	0
4706 20 00 00	– Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)	0	0
4706 30 00 00	– altre, di bambù	0	0
	– altre:		
4706 91 00 00	– – meccaniche	0	0
4706 92 00 00	– – chimiche	0	0
4706 93 00 00	– – semichimiche	0	0
4707	Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti):		
4707 10 00 00	– carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati	0	0
4707 20 00 00	– altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta	0	0
4707 30	– carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili):		
4707 30 10 00	– – vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari	0	0
4707 30 90 00	– – altri	0	0
4707 90	– altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati:		
4707 90 10 00	– – non selezionati	0	0
4707 90 90 00	– – selezionati	0	0
48	CAPITOLO 48 - CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE		
4801 00 00 00	Carta da giornale, in rotoli o in fogli	0	0
4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano:		
4802 10 00 00	– Carta e cartone fabbricati a mano	0	0
4802 20 00 00	– Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4802 40	– Carta da supporto per carta da parati:		
4802 40 10 00	– – senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre	0	0
4802 40 90 00	– – altri	0	0
	– altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:		
4802 54 00 00	– – di peso inferiore a 40 g per m^2	0	0
4802 55	– – di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m^2, in rotoli:		
4802 55 15 00	– – – di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m^2	0	0
4802 55 25 00	– – – di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m^2	0	0
4802 55 30 00	– – – di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m^2	0	0
4802 55 90 00	– – – di peso uguale o superiore a 80 g per m^2:	0	0
4802 56	– – di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m^2, in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato:		
4802 56 20 00	– – – di cui un lato misura 297 mm e l'altro misura 210 mm (formato A 4)	0	0
4802 56 80 00	– – – altri	0	0
4802 57 00 00	– – altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m^2:	0	0
4802 58	– – di peso superiore a 150 g per m^2:		
4802 58 10 00	– – – in rotoli:	0	0
4802 58 90 00	– – – altri:	0	0
	– altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:		
4802 61	– – in rotoli:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4802 61 15 00	– – – di peso inferiore a 72 g per m^2 e in cui più del 50 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con un procedimento meccanico	0	0
4802 61 80 00	– – – altri	0	0
4802 62 00 00	– – in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro lato non supera 297 mm a foglio spiegato	0	0
4802 69 00 00	– – altri	0	0
4803 00	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli:		
4803 00 10 00	– Ovatta di cellulosa	0	0
	– Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette "*tissue*", di peso per strato e per m^2:		
4803 00 31 00	– – non superiore a 25 g per m^2	0	0
4803 00 39 00	– – superiore a 25 g per m^2	0	0
4803 00 90 00	– altri	0	0
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803:		
	– Carta e cartone per copertine, detti "*Kraftliner*":		
4804 11	– – greggi:		
	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:		
4804 11 11 00	– – – – di peso inferiore a 150 g per m^2	0	0
4804 11 15 00	– – – – di peso compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi per m^2	0	0
4804 11 19 00	– – – – di peso uguale o superiore a 175 g per m^2	0	0
4804 11 90 00	– – – altri	0	0
4804 19	– – altri:		
	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – – composti di uno o più strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in pasta, di peso per m^2:		
4804 19 11 00	– – – – – inferiore a 150 g	0	0
4804 19 15 00	– – – – – compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi	0	0
4804 19 19 00	– – – – – uguale o superiore a 175 g	0	0
	– – – – altri, di peso per m^2:		
4804 19 31 00	– – – – – inferiore a 150 g	0	0
4804 19 38 00	– – – – – uguale o superiore a 150 g	0	0
4804 19 90 00	– – – altri	0	0
	– Carta Kraft per sacchi di grande capacità:		
4804 21	– – greggia:		
4804 21 10 00	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	0	0
4804 21 90 00	– – – altra	0	0
4804 29	– – altra:		
4804 29 10 00	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	0	0
4804 29 90 00	– – – altra	0	0
	– altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m^2:		
4804 31	– – greggi:		
	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:		
4804 31 51 00	– – – – che servono d'isolante per utilizzazioni elettrotecniche	0	0
4804 31 58 00	– – – – altri	0	0
4804 31 80 00	– – – altri	0	0
4804 39	– – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda:		
4804 39 51 00	– – – – con imbianchimento uniforme in pasta	0	0
4804 39 58 00	– – – – altri	0	0
4804 39 80 00	– – – altri	0	0
	– altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m^2:		
4804 41	– – greggi:		
4804 41 10 00	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	0	0
	– – – altri:		
4804 41 91 00	– – – – Carta e cartone detti "*saturating Kraft*"	0	0
4804 41 99 00	– – – – altri	0	0
4804 42	– – con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico:		
4804 42 10 00	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	0	0
4804 42 90 00	– – – altri	0	0
4804 49	– – altri:		
4804 49 10 00	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	0	0
4804 49 90 00	– – – altri	0	0
	– altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m^2:		
4804 51	– – greggi:		
4804 51 10 00	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	0	0
4804 51 90 00	– – – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4804 52	– – con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico:		
4804 52 10 00	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	0	0
4804 52 90 00	– – – altri	0	0
4804 59	– – altri:		
4804 59 10 00	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	0	0
4804 59 90 00	– – – altri	0	0
4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo:		
	– Carta di pasta da ondulare detta "*fluting*":		
4805 11 00 00	– – Carta di pasta semichimica da ondulare detta "*fluting*"	0	0
4805 12 00 00	– – Carta paglia da ondulare	0	0
4805 19	– – altri:		
4805 19 10 00	– – – *Wellenstoff*	0	0
4805 19 90 00	– – – altri	0	0
	– *Testliner*:		
4805 24 00 00	– – di peso inferiore o uguale a 150 g per m^2	0	0
4805 25 00 00	– – di peso superiore a 150 g per m^2	0	0
4805 30	– Carta da imballaggio al solfito:		
4805 30 10 00	– – di peso inferiore a 30 g per m^2	0	0
4805 30 90 00	– – di peso uguale o superiore a 30 g per m^2	0	0
4805 40 00 00	– Carta da filtro e cartone da filtro	0	0
4805 50 00 00	– Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi	0	0
	– altri:		
4805 91 00 00	– – di peso inferiore o uguale a 150 g per m^2	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4805 92 00 00	– – di peso superiore a 150 g per m^2 ma inferiore a 225 g per m^2:	0	0
4805 93	– – di peso uguale o superiore a 225 g per m^2:		
4805 93 20 00	– – – a base di carta da macero	0	0
4805 93 80 00	– – – altri	0	0
4806	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta "cristallo", e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli:		
4806 10 00 00	– Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale)	0	0
4806 20 00 00	– Carta impermeabile ai grassi (*greaseproof*)	0	0
4806 30 00 00	– Carta da lucido	0	0
4806 40	– Carta detta "cristallo" e altre carte calandrate trasparenti o traslucide:		
4806 40 10 00	– – Carta detta "cristallo"	0	0
4806 40 90 00	– – altri	0	0
4807 00	Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli:		
4807 00 30 00	– a base di carta da macero, anche rivestiti di carta	0	0
4807 00 80 00	– altri	0	0
4808	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803:		
4808 10 00 00	– Carta e cartone ondulati, anche perforati:	0	0
4808 20 00 00	– Carta Kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, ondulata, anche impressa a secco o perforata	0	0
4808 30 00 00	– altra carta Kraft, increspata o pieghettata, ondulata, anche impressa a secco o perforata	0	0
4808 90 00 00	– altri	0	0
4809	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli:		
4809 20	– Carta detta "autocopiante"		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4809 20 10 00	– – in rotoli	0	0
4809 20 90 00	– – in fogli	0	0
4809 90	– altra:		
4809 90 10 00	– – Carta carbone e carta simile	0	0
4809 90 90 00	– – altra	0	0
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato:		
	– Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:		
4810 13	– – in rotoli:		
4810 13 20 00	– – – Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m^2	0	0
4810 13 80 00	– – – altri	0	0
4810 14	– – in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro lato non supera 297 mm a foglio spiegato:		
4810 14 20 00	– – – Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m^2	0	0
4810 14 80 00	– – – altri	0	0
4810 19	– – altri:		
4810 19 10 00	– – – Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m^2	0	0
4810 19 90 00	– – – altri	0	0
	– Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:		
4810 22	– – Carta patinata leggera, detta "L.W.C.":		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4810 22 10 00	– – – in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm o in fogli con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato	0	0
4810 22 90 00	– – – altri	0	0
4810 29	– – altri:		
4810 29 30 00	– – – in rotoli	0	0
4810 29 80 00	– – – altri	0	0
	– Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici:		
4810 31 00 00	– – con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m^2	0	0
4810 32	– – con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m^2:		
4810 32 10 00	– – – patinati o intonacati di caolino	0	0
4810 32 90 00	– – – altri	0	0
4810 39 00 00	– – altri	0	0
	– altra carta ed altro cartone:		
4810 92	– – a più strati:		
4810 92 10 00	– – – con imbianchimento di ogni strato	0	0
4810 92 30 00	– – – con imbianchimento di un solo strato esterno	0	0
4810 92 90 00	– – – altri	0	0
4810 99	– – altri:		
4810 99 10 00	– – – di pasta imbianchita, patinata o intonacata di caolino	0	0
4810 99 30 00	– – – ricoperti di polvere di mica	0	0
4810 99 90 00	– – – altri	0	0
4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4811 10 00 00	– Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto	0	0
	– Carta e cartone gommati o adesivi:		
4811 41	– – autoadesivi:		
4811 41 20 00	– – – di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	0	0
4811 41 90 00	– – – altri	0	0
4811 49 00 00	– – altri	0	0
	– Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi):		
4811 51 00 00	– – con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m^2	0	0
4811 59 00 00	– – altri	0	0
4811 60 00 00	– Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo	0	0
4811 90 00 00	– altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa:	0	0
4812 00 00 00	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	0	0
4813	Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti:		
4813 10 00 00	– in blocchetti o in tubetti	0	0
4813 20 00 00	– in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm	0	0
4813 90	– altra:		
4813 90 10 00	– – in rotoli di larghezza superiore a 5 cm ma non superiore a 15 cm	0	0
4813 90 90 00	– – altra	0	0
4814	Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie:		
4814 10 00 00	– Carta detta "*Ingrain*"	0	0
4814 20 00 00	– Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata	0	0
4814 90	– altra:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4814 90 10 00	– – Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, goffrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettrice trasparente	0	0
4814 90 80 00	– – altra	0	0
[4815]			
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diversa da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole:		
4816 20 00 00	– Carta detta "autocopiante"	0	0
4816 90 00 00	– altra	0	0
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza:		
4817 10 00 00	– Buste	0	0
4817 20 00 00	– Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza	0	0
4817 30 00 00	– Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	0	0
4818	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e simile, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (*bébés*), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:		
4818 10	– Carta igienica:		
4818 10 10 00	– – di peso non superiore a 25 g per strato e per m^2	0	0
4818 10 90 00	– – di peso superiore a 25 g per strato e per m^2	0	0
4818 20	– Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani:		
4818 20 10 00	– – Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco	0	0
	– – Asciugamani:		
4818 20 91 00	– – – in rotoli	0	0
4818 20 99 00	– – – altri	0	0
4818 30 00 00	– Tovaglie e tovaglioli da tavola	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4818 40	– Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (*bébés*) e oggetti di igiene simili:		
	– – Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili:		
4818 40 11 00	– – – Assorbenti igienici	0	0
4818 40 13 00	– – – Tamponi igienici	0	0
4818 40 19 00	– – – altri	0	0
4818 40 90 00	– – Pannolini per bambini piccoli (*bébés*) e oggetti di igiene simili	0	0
4818 50 00 00	– Indumenti ed accessori di abbigliamento	0	0
4818 90	– altri:		
4818 90 10 00	– – Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto	0	0
4818 90 90 00	– – altri	0	0
4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; raccoglitori, vaschette per corrispondenza e altri lavori di carta o cartone per ufficio, per negozio o simili:		
4819 10 00 00	– Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato	0	0
4819 20 00 00	– Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato	0	0
4819 30 00 00	– Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più	0	0
4819 40 00 00	– altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci	0	0
4819 50 00 00	– altri imballaggi, comprese le buste per dischi	0	0
4819 60 00 00	– Raccoglitori, vaschette per corrispondenza e altri lavori di carta o cartone per ufficio, per negozio o simili	0	0
4820	Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone:		
4820 10	– Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4820 10 10 00	– – Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze	0	0
4820 10 30 00	– – Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni	0	0
4820 10 50 00	– – Agende	0	0
4820 10 90 00	– – altri	0	0
4820 20 00 00	– Quaderni	0	0
4820 30 00 00	– Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti	0	0
4820 40	– Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati:		
4820 40 10 00	– – Formulari detti "continui"	0	0
4820 40 90 00	– – altri	0	0
4820 50 00 00	– Album per campioni o per collezioni	0	0
4820 90 00 00	– altri	0	0
4821	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non:		
4821 10	– stampate:		
4821 10 10 00	– – autoadesive	0	0
4821 10 90 00	– – altre	0	0
4821 90	– altre:		
4821 90 10 00	– – autoadesive	0	0
4821 90 90 00	– – altre	0	0
4822	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti:		
4822 10 00 00	– dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili	0	0
4822 90 00 00	– altri	0	0
4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:		
4823 20 00 00	– Carta da filtro e cartone da filtro	0	0
4823 40 00 00	– Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone:		
4823 61 00 00	– – di bambù	0	0
4823 69	– – altri:		
4823 69 10 00	– – – Vassoi, piatti e scodelle	0	0
4823 69 90 00	– – – altri	0	0
4823 70	– Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta:		
4823 70 10 00	– – Imballaggi alveolari per uova	0	0
4823 70 90 00	– – altri	0	0
4823 90	– altri:		
4823 90 40 00	– Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici	0	0
4823 90 85 00	– – altri	0	0
49	CAPITOLO 49 - PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI		
4901	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti:		
4901 10 00 00	– in fogli sciolti, anche piegati	0	0
	– altri:		
4901 91 00 00	– – Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli	0	0
4901 99 00 00	– – altri	0	0
4902	Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità:		
4902 10 00 00	– con almeno quattro edizioni settimanali	0	0
4902 90	– altri:		
4902 90 10 00	– – con una edizione settimanale	0	0
4902 90 30 00	– – con una edizione mensile	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4902 90 90 00	– – altri	0	0
4903 00 00 00	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini	0	0
4904 00 00 00	Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata	0	0
4905	Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati:		
4905 10 00 00	– Globi	0	0
	– altri:		
4905 91 00 00	– – in forma di libri o di opuscoli	0	0
4905 99 00 00	– – altri	0	0
4906 00 00 00	Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra	0	0
4907 00	Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili:		
4907 00 10 00	– Francobolli, marche da bollo e simili	0	0
4907 00 30 00	– Biglietti di banca	0	0
4907 00 90 00	– altri	0	0
4908	Decalcomanie di ogni genere:		
4908 10 00 00	– Decalcomanie vetrificabili	0	0
4908 90 00 00	– altri	0	0
4909 00	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni:		
4909 00 10 00	– Cartoline postali stampate o illustrate	0	0
4909 00 90 00	– altri	0	0
4910 00 00 00	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	0	0
4911	Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4911 10	– Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili:		
4911 10 10 00	– – Cataloghi commerciali	0	0
4911 10 90 00	– – altri	0	0
	– altri:		
4911 91 00 00	– – Immagini, incisioni e fotografie	0	0
4911 99 00 00	– – altri	0	0
XI	SEZIONE XI - MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI		
50	CAPITOLO 50 - SETA		
5001 00 00 00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	2	0
5002 00 00 00	Seta greggia (non torta)	2	0
5003 00 00 00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)	1	0
5004 00	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto:		
5004 00 10 00	– greggi, sgommati o imbianchiti	2	0
5004 00 90 00	– altri	1	0
5005 00	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto:		
5005 00 10 00	– greggi, sgommati o imbianchiti	2	0
5005 00 90 00	– altri	2	0
5006 00	Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze):		
5006 00 10 00	– Filati di seta	2	0
5006 00 90 00	– Filati di cascami di seta; pelo di Messina (crine di Firenze)	2	0
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:		
5007 10 00 00	– Tessuti di roccadino	1	0
5007 20	– altri tessuti, contenenti almeno l'85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino:		
	– – Crespi:		
5007 20 11 00	– – – greggi, sgommati o imbianchiti	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5007 20 19 00	– – – altri	2	0
	– – Pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili):		
5007 20 21 00	– – – ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati	2	0
	– – – altri:		
5007 20 31 00	– – – – ad armatura a tela	2	0
5007 20 39 00	– – – – altre	2	0
	– – altri:		
5007 20 41 00	– – – Tessuti chiari (non serrati)	2	0
	– – – altri:		
5007 20 51 00	– – – – greggi, sgommati o imbianchiti	1	0
5007 20 59 00	– – – – tinti	1	0
	– – – – a colori:		
5007 20 61 00	– – – – – di larghezza superiore a 57 cm, ma inferiore o uguale a 75 cm	2	0
5007 20 69 00	– – – – – altri	1	0
5007 20 71 00	– – – – stampati	2	0
5007 90	– altri tessuti di seta:		
5007 90 10 00	– – greggi, sgommati o imbianchiti	2	0
5007 90 30 00	– – tinte	2	0
5007 90 50 00	– – di filati di diversi colori	2	0
5007 90 90 00	– – stampate	1	0
51	CAPITOLO 51 – LANA, PELI FINI O GROSSOLANI; FILATI E TESSUTI DI CRINE		
5101	Lane, non cardate né pettinate:		
	– sucide, comprese le lane lavate a dosso:		
5101 11 00 00	– – Lane di tosatura	0	0
5101 19 00 00	– – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– sgrassate, non carbonizzate:		
5101 21 00 00	– – Lane di tosatura	0	0
5101 29 00 00	– – altri	0	0
5101 30 00 00	– carbonizzate	0	0
5102	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati:		
	– Peli fini:		
5102 11 00 00	– – di capra del Cachemir	0	0
5102 19	– – altri:		
5102 19 10 00	– – – di coniglio d'angora	0	0
5102 19 30 00	– – – di alpaga, di lama e di vigogna	0	0
5102 19 40 00	– – – di cammello e di dromedario, di yack, di capra mohair, di capra del Tibet e capre simili	0	0
5102 19 90 00	– – – di coniglio, escluso il coniglio d'angora, di lepre, di castoro, di nutria e di topo muschiato	0	0
5102 20 00 00	– Peli grossolani	0	0
5103	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati:		
5103 10	– Pettinacce di lana o di peli fini:		
5103 10 10 00	– – non carbonizzate	0	0
5103 10 90 00	– – carbonizzate	0	0
5103 20	– altri cascami di lana o di peli fini:		
5103 20 10 00	– – Cascami di filatura	0	0
	– – altri:		
5103 20 91 00	– – – non carbonizzati	0	0
5103 20 99 00	– – – carbonizzati	0	0
5103 30 00 00	– Cascami di peli grossolani	0	0
5104 00 00 00	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani	0	0
5105	Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la "lana pettinata alla rinfusa"):		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5105 10 00 00	– Lana cardata	0	0
	– Lana pettinata:		
5105 21 00 00	– – Lana pettinata alla rinfusa	0	0
5105 29 00 00	– – altri	0	0
	– Peli fini, cardati o pettinati:		
5105 31 00 00	– – di capra del Cachemir	0	0
5105 39	– – altri:		
5105 39 10 00	– – – cardati	0	0
5105 39 90 00	– – – pettinati	0	0
5105 40 00 00	– Peli grossolani, cardati o pettinati	0	0
5106	Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto:		
5106 10	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana:		
5106 10 10 00	– – greggi	0	0
5106 10 90 00	– – altri	0	0
5106 20	– contenenti meno di 85 %, in peso, di lana:		
5106 20 10 00	– – contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini	0	0
	– – altri:		
5106 20 91 00	– – – greggi	0	0
5106 20 99 00	– – – altri	0	0
5107	Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto:		
5107 10	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana:		
5107 10 10 00	– – greggi	0	0
5107 10 90 00	– – altri	0	0
5107 20	– contenenti meno di 85 %, in peso, di lana:		
	– – contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini:		
5107 20 10 00	– – – greggi	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5107 20 30 00	– – – altri	0	0
	– – altri:		
	– – – misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue:		
5107 20 51 00	– – – – greggi	0	0
5107 20 59 00	– – – – altre	0	0
	– – – misti con altre fibre:		
5107 20 91 00	– – – – greggi	0	0
5107 20 99 00	– – – – altre	0	0
5108	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto:		
5108 10	– cardati:		
5108 10 10 00	– – greggi	1	0
5108 10 90 00	– – altri	1	0
5108 20	– pettinati:		
5108 20 10 00	– – greggi	1	0
5108 20 90 00	– – altri	1	0
5109	Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto:		
5109 10	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:		
5109 10 10 00	– – in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g	1	0
5109 10 90 00	– – altri	1	0
5109 90	– altri:		
5109 90 10 00	– – in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g	1	0
5109 90 90 00	– – altri	1	0
5110 00 00 00	Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto	2	0
5111	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:		
5111 11 00 00	– – di peso non superiore a 300 g/m^2	0	0
5111 19	– – altri:		
5111 19 10 00	– – – di peso superiore a 300 g/m^2 ma non più di 450 g/m^2	0	0
5111 19 90 00	– – – di peso superiore a 450 g/m^2	0	0
5111 20 00 00	– altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	0	0
5111 30	– altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue:		
5111 30 10 00	– – di peso non superiore a 300 g/m^2	0	0
5111 30 30 00	– – di peso superiore a 300 g/m^2 ma non più di 450 g/m^2	0	0
5111 30 90 00	– – di peso superiore a 450 g/m^2	0	0
5111 90	– altri:		
5111 90 10 00	– – contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di materie tessili del capitolo 50	0	0
	– – altri:		
5111 90 91 00	– – – di peso non superiore a 300 g/m^2	0	0
5111 90 93 00	– – – di peso superiore a 300 g/m^2 ma non più di 450 g/m^2	0	0
5111 90 99 00	– – – di peso superiore a 450 g/m^2	0	0
5112	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati:		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:		
5112 11 00 00	– – di peso non superiore a 200 g/m^2	0	0
5112 19	– – altri:		
5112 19 10 00	– – – di peso superiore a 200 g/m^2 ma non più di 375 g/m^2	0	0
5112 19 90 00	– – – di peso superiore a 375 g/m^2	0	0
5112 20 00 00	– altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5112 30	– altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue:		
5112 30 10 00	– – di peso non superiore a 200 g/m^2	0	0
5112 30 30 00	– – di peso superiore a 200 g/m^2 ma non più di 375 g/m^2	0	0
5112 30 90 00	– – di peso superiore a 375 g/m^2	0	0
5112 90	– altri:		
5112 90 10 00	– – contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di materie tessili del capitolo 50	0	0
	– – altri:		
5112 90 91 00	– – – di peso non superiore a 200 g/m^2	0	0
5112 90 93 00	– – – di peso superiore a 200 g/m^2 ma non più di 375 g/m^2	0	0
5112 90 99 00	– – – di peso superiore a 375 g/m^2	0	0
5113 00 00 00	Tessuti di peli grossolani o di crine	5	0
52	CAPITOLO 52 - COTONE		
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato:		
5201 00 10 00	– idrofilo o imbianchito	0	0
5201 00 90 00	– altri	0	0
5202	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):		
5202 10 00 00	– Cascami di filati	1	0
	– altri:		
5202 91 00 00	– – sfilacciati	0	0
5202 99 00 00	– – altri	1	0
5203 00 00 00	Cotone, cardato o pettinato	5	0
5204	Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto:		
	– non condizionati per la vendita al minuto:		
5204 11 00 00	– – contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	4	0
5204 19 00 00	– – altri	4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5204 20 00 00	– condizionati per la vendita al minuto	1	0
5205	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto:		
	– Filati semplici, di fibre non pettinate:		
5205 11 00	– – aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm):		
5205 11 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0
5205 11 00 90	– – – altri	1	0
5205 12 00	– – aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm):		
5205 12 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0
5205 12 00 90	– – – altri	4	0
5205 13 00	– – aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm):		
5205 13 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0
5205 13 00 90	– – – altri	4	0
5205 14 00	– – aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm):		
5205 14 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0
5205 14 00 90	– – – altri	4	0
5205 15	– – aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm):		
5205 15 10	– – – aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm):		
5205 15 10 10	– – – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0
5205 15 10 90	– – – – altre	1	0
5205 15 90	– – – aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm):		
5205 15 90 10	– – – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5205 15 90 90	– – – – altre	1	0
	– Filati semplici, di fibre pettinate:		
5205 21 00	– – aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm):		
5205 21 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0
5205 21 00 90	– – – altri	1	0
5205 22 00	– – aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm):		
5205 22 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0
5205 22 00 90	– – – altri	4	0
5205 23 00	– – aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm):		
5205 23 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0
5205 23 00 90	– – – altri	4	0
5205 24 00	– – aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm):		
5205 24 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0
5205 24 00 90	– – – altri	4	0
5205 26 00	– – aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm):		
5205 26 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0
5205 26 00 90	– – – altri	4	0
5205 27 00	– – aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm):		
5205 27 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5205 27 00 90	– – – altri	4	0
5205 28 00	– – aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm):		
5205 28 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0
5205 28 00 90	– – – altri	1	0
	– Filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés), di fibre non pettinate:		
5205 31 00	– – aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici):		
5205 31 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0
5205 31 00 90	– – – altri	4	0
5205 32 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici):		
5205 32 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0
5205 32 00 90	– – – altri	1	0
5205 33 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici):		
5205 33 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0
5205 33 00 90	– – – altri	4	0
5205 34 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici):		
5205 34 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0
5205 34 00 90	– – – altri	4	0
5205 35 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici):		
5205 35 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – altri:		
5205 35 00 91	– – – – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)	4	0
5205 35 00 99	– – – – altre	1	0
	– Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate:		
5205 41 00	– – aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici):		
5205 41 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0
5205 41 00 90	– – – altri	4	0
5205 42 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici):		
5205 42 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0
5205 42 00 90	– – – altri	1	0
5205 43 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici):		
5205 43 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0
5205 43 00 90	– – – altri	4	0
5205 44 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici):		
5205 44 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0
5205 44 00 90	– – – altri	4	0
5205 46 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici):		
5205 46 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0
5205 46 00 90	– – – altri	1	0
5205 47 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici):		
5205 47 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5205 47 00 90	– – – altri	4	0
5205 48 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici):		
5205 48 00 10	– – – Filati per maglieria, ritorti, aventi un coefficiente di torsione inferiore o uguale a 38	0,1	0
5205 48 00 90	– – – altri	4	0
5206	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto:		
	– Filati semplici, di fibre non pettinate:		
5206 11 00 00	– – aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	0	0
5206 12 00 00	– – aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	0	0
5206 13 00 00	– – aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	0	0
5206 14 00 00	– – aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	0	0
5206 15 00 00	– – aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	0	0
	– Filati semplici, di fibre pettinate:		
5206 21 00 00	– – aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	0	0
5206 22 00 00	– – aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	0	0
5206 23 00 00	– – aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	0	0
5206 24 00 00	– – aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	0	0
5206 25 00 00	– – aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés), di fibre non pettinate:		
5206 31 00 00	– – aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	0	0
5206 32 00 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	0	0
5206 33 00 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	0	0
5206 34 00 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	0	0
5206 35 00 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	0	0
	– Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate:		
5206 41 00 00	– – aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	0	0
5206 42 00 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	0	0
5206 43 00 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	0	0
5206 44 00 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	0	0
5206 45 00 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	0	0
5207	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto:		
5207 10 00 00	– contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	0	0
5207 90 00 00	– altri	0	0
5208	Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m^2:		
	– greggi:		
5208 11	– – ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m^2:		
5208 11 10 00	– – – Garza per fasciatura	1	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5208 11 90 00	– – – altri	5	0
5208 12	– – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m^2:		
	– – – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m^2 ma non a 130 g/m^2, di larghezza:		
5208 12 16	– – – – inferiore o uguale a 165 cm:		
5208 12 16 10	– – – – – inferiore o uguale a 115 cm	2	0
5208 12 16 20	– – – – – superiore a 115 cm ma non a 145 cm	1	0
5208 12 16 90	– – – – – superiore a 145 cm ma non a 165 cm	5	0
5208 12 19 00	– – – – superiore a 165 cm	5	0
	– – – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m^2 ma non a 130 g/m^2, di larghezza:		
5208 12 96	– – – – inferiore o uguale a 165 cm:		
5208 12 96 10	– – – – – superiore a 115 cm ma non a 145 cm	5	0
5208 12 96 90	– – – – – altri	1	0
5208 12 99 00	– – – – superiore a 165 cm	1	0
5208 13 00 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	1	0
5208 19 00 00	– – altri tessuti	5	0
	– imbianchiti:		
5208 21	– – ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m^2:		
5208 21 10 00	– – – Garza per fasciatura	1	0
5208 21 90 00	– – – altri	1	0
5208 22	– – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m^2:		
	– – – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m^2 ma non a 130 g/m^2, di larghezza:		
5208 22 16	– – – – inferiore o uguale a 165 cm:		
5208 22 16 10	– – – – – superiore a 115 cm ma non a 145 cm	5	0
5208 22 16 90	– – – – – altri	2	0
5208 22 19 00	– – – – superiore a 165 cm	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m^2, di larghezza:		
5208 22 96	– – – – inferiore o uguale a 165 cm:		
5208 22 96 10	– – – – – inferiore o uguale a 115 cm	1	0
5208 22 96 90	– – – – – superiore a 115 cm	2	0
5208 22 99 00	– – – – superiore a 165 cm	1	0
5208 23 00 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	5	0
5208 29 00 00	– – altri tessuti	5	0
	– tinti:		
5208 31 00 00	– – ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m^2	2	0
5208 32	– – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m^2:		
	– – – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m^2 ma non a 130 g/m^2, di larghezza:		
5208 32 16	– – – – inferiore o uguale a 165 cm:		
5208 32 16 10	– – – – – inferiore o uguale a 145 cm	5	0
5208 32 16 90	– – – – – superiore a 145 cm	0	0
5208 32 19 00	– – – – superiore a 165 cm	0	0
	– – – ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m^2, di larghezza:		
5208 32 96	– – – – inferiore o uguale a 165 cm:		
5208 32 96 10	– – – – – inferiore o uguale a 115 cm	1	0
5208 32 96 90	– – – – – superiore a 115 cm	0	0
5208 32 99 00	– – – – superiore a 165 cm	0	0
5208 33 00 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	5	0
5208 39 00 00	– – altri tessuti	2	0
	– di filati di diversi colori:		
5208 41 00 00	– – ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m^2	5	0
5208 42 00 00	– – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m^2	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5208 43 00 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	0	0
5208 49 00 00	– – altri tessuti	5	0
	– stampati:		
5208 51 00 00	– – ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m^2	1	0
5208 52 00	– – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m^2:		
5208 52 00 10	– – – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m^2 ma non a 130 g/m^2	5	0
5208 52 00 90	– – – ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m^2	1	0
5208 59	– – altri tessuti:		
5208 59 10 00	– – – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	0	0
5208 59 90 00	– – – altri	2	0
5209	Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m^2:		
	– greggi:		
5209 11 00 00	– – ad armatura a tela	5	0
5209 12 00 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	5	0
5209 19 00 00	– – altri tessuti	1	0
	– imbianchiti:		
5209 21 00 00	– – ad armatura a tela	5	0
5209 22 00 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	5	0
5209 29 00 00	– – altri tessuti	2	0
	– tinti:		
5209 31 00 00	– – ad armatura a tela	8	0
5209 32 00 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	5	0
5209 39 00 00	– – altri tessuti	0	0
	– di filati di diversi colori:		
5209 41 00 00	– – ad armatura a tela	0	0
5209 42 00 00	– – Tessuti detti "denim"	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5209 43 00 00	– – altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	5	0
5209 49 00	– – altri tessuti:		
5209 49 00 10	– – – Tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm	0	0
5209 49 00 90	– – – altri	5	0
	– stampati:		
5209 51 00 00	– – ad armatura a tela	1	0
5209 52 00 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	2	0
5209 59 00 00	– – altri tessuti	0	0
5210	Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m^2:		
	– greggi:		
5210 11 00 00	– – ad armatura a tela	0	0
5210 19 00 00	– – altri tessuti	0	0
	– imbianchiti:		
5210 21 00 00	– – ad armatura a tela	0	0
5210 29 00 00	– – altri tessuti	0	0
	– tinti:		
5210 31 00 00	– – ad armatura a tela	0	0
5210 32 00 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	0	0
5210 39 00 00	– – altri tessuti	0	0
	– di filati di diversi colori:		
5210 41 00 00	– – ad armatura a tela	0	0
5210 49 00 00	– – altri tessuti	0	0
	– stampati:		
5210 51 00 00	– – ad armatura a tela	0	0
5210 59 00 00	– – altri tessuti	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5211	Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m^2:		
	– greggi:		
5211 11 00 00	– – ad armatura a tela	1	0
5211 12 00 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	5	0
5211 19 00 00	– – altri tessuti	1	0
5211 20 00 00	– imbianchiti	5	0
	– tinti:		
5211 31 00 00	– – ad armatura a tela	5	0
5211 32 00 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	5	0
5211 39 00 00	– – altri tessuti	0	0
	– di filati di diversi colori:		
5211 41 00 00	– – ad armatura a tela	5	0
5211 42 00 00	– – Tessuti detti "denim"	5	0
5211 43 00 00	– – altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	1	0
5211 49	– – altri tessuti:		
5211 49 10	– – – Tessuti Jacquard:		
5211 49 10 10	– – – – fodere per materassi	5	0
5211 49 10 90	– – – – altre	0	0
5211 49 90 00	– – – altri	5	0
	– stampati:		
5211 51 00 00	– – ad armatura a tela	5	0
5211 52 00 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	1	0
5211 59 00 00	– – altri tessuti	5	0
5212	Altri tessuti di cotone:		
	– – di peso inferiore o uguale a 200 g/m^2:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5212 11	– – greggi:		
5212 11 10 00	– – – misti principalmente o unicamente con lino	0	0
5212 11 90 00	– – – altrimenti misti	0	0
5212 12	– – imbianchiti:		
5212 12 10 00	– – – misti principalmente o unicamente con lino	0	0
5212 12 90 00	– – – altrimenti misti	0	0
5212 13	– – tinte:		
5212 13 10 00	– – – misti principalmente o unicamente con lino	0	0
5212 13 90 00	– – – altrimenti misti	0	0
5212 14	– – di filati di diversi colori:		
5212 14 10 00	– – – misti principalmente o unicamente con lino	0	0
5212 14 90 00	– – – altrimenti misti	0	0
5212 15	– – stampate:		
5212 15 10 00	– – – misti principalmente o unicamente con lino	0	0
5212 15 90 00	– – – altrimenti misti	0	0
	– di peso superiore a 200 g/m^2:		
5212 21	– – greggi:		
5212 21 10 00	– – – misti principalmente o unicamente con lino	0	0
5212 21 90 00	– – – altrimenti misti	0	0
5212 22	– – imbianchiti:		
5212 22 10 00	– – – misti principalmente o unicamente con lino	0	0
5212 22 90 00	– – – altrimenti misti	0	0
5212 23	– – tinte:		
5212 23 10 00	– – – misti principalmente o unicamente con lino	0	0
5212 23 90 00	– – – altrimenti misti	0	0
5212 24	– – di filati di diversi colori:		
5212 24 10 00	– – – misti principalmente o unicamente con lino	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5212 24 90 00	– – – altrimenti misti	0	0
5212 25	– – stampate:		
5212 25 10 00	– – – misti principalmente o unicamente con lino	0	0
5212 25 90 00	– – – altrimenti misti	0	0
53	CAPITOLO 53 - ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA		
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):		
5301 10 00 00	– Lino greggio o macerato	0	0
	– Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato:		
5301 21 00 00	– – maciullato o stigliato	1	0
5301 29 00 00	– – altri	1	0
5301 30	– Stoppe e cascami di lino:		
5301 30 10 00	– – Stoppe	1	0
5301 30 90 00	– – Cascami di lino	0	0
5302	Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):		
5302 10 00 00	– Canapa greggia o macerata	1	0
5302 90 00 00	– altri	2	0
5303	Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa (Cannabis sativa) ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):		
5303 10 00 00	– Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate	0	0
5303 90 00 00	– altri	0	0
[5304]			
5305 00 00 00	Cocco, abaca (canapa di Manila o "Musa textilis Nee"), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	0	0
5306	Filati di lino:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5306 10	– semplici:		
	– – non condizionati per la vendita al minuto:		
5306 10 10 00	– – – aventi un titolo di 833,3 decitex o più (inferiore o uguale a 12 Nm)	1	0
5306 10 30 00	– – – aventi un titolo inferiore a 833,3 decitex ma non a 277,8 decitex (superiore a 12 Nm ma non a 36 Nm)	2	0
5306 10 50 00	– – – aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)	2	0
5306 10 90 00	– – condizionati per la vendita al minuto	1	0
5306 20	– ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
5606 20 10 00	– – non condizionati per la vendita al minuto	1	0
5306 20 90 00	– – condizionati per la vendita al minuto	2	0
5307	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303:		
5307 10	– semplici:		
5307 10 10	– – aventi un titolo inferiore o uguale a 1 000 decitex (10 Nm o più):		
5307 10 10 10	– – – di iuta	0	0
5307 10 10 90	– – – di altre fibre tessili liberiane	0	0
5307 10 90 00	– – aventi un titolo superiore a 1 000 decitex (inferiore a 10 Nm)	0	0
5307 20 00 00	– ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	0	0
5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta:		
5308 10 00 00	– Filati di cocco	0	0
5308 20	– Filati di canapa (Cannabis sativa L.):		
5308 20 10 00	– – non condizionati per la vendita al minuto	2	0
5308 20 90 00	– – condizionati per la vendita al minuto	2	0
5308 90	– altri:		
	– – Filati di ramiè:		
5308 90 12 00	– – – aventi un titolo di 277,8 decitex o più (inferiore o uguale a 36 Nm)	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5308 90 19 00	– – – aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)	2	0
5308 90 50 00	– – Filati di carta	2	0
5308 90 90 00	– – altri	2	0
5309	Tessuti di lino:		
	– contenenti, in peso, almeno 85 % di lino:		
5309 11	– – gregge o imbianchite:		
5309 11 10 00	– – – greggi	5	0
5309 11 90 00	– – – imbianchiti	5	0
5309 19 00 00	– – altri	5	0
	– contenenti, in peso, meno di 85 % di lino:		
5309 21	– – gregge o imbianchite:		
5309 21 10 00	– – – greggi	1	0
5309 21 90 00	– – – imbianchiti	5	0
5309 29 00 00	– – altri	5	0
5310	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303:		
5310 10	– greggi:		
5310 10 10 00	– – di larghezza non superiore a 150 cm	4	0
5310 10 90 00	– – di larghezza superiore a 150 cm	4	0
5310 90 00 00	– altri	4	0
5311 00	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:		
5311 00 10 00	– Tessuti di ramiè	5	0
5311 00 90 00	– altri	5	0
54	CAPITOLO 54 - FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI; LAMELLE E FORME SIMILI DI MATERIE TESSILI SINTETICHE O ARTIFICIALI		
5401	Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto:		
5401 10	– di filamenti sintetici:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – non condizionati per la vendita al minuto:		
	– – – Filati ad anima cosiddetti "core yarn":		
5401 10 12 00	– – – – Filamenti di poliestere ricoperti di fibre cotone	0	0
5401 10 14 00	– – – – altre	0	0
	– – – altri:		
5401 10 16 00	– – – – Filati testurizzati	0	0
5401 10 18 00	– – – – altre	0	0
5401 10 90 00	– – condizionati per la vendita al minuto	0	0
5401 20	– di filamenti artificiali:		
5401 20 10 00	– – non condizionati per la vendita al minuto	0	0
5401 20 90 00	– – condizionati per la vendita al minuto	0	0
5402	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex:		
	– Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi:		
5402 11 00 00	– – di aramidi	0	0
5402 19 00 00	– – altri	0	0
5402 20 00 00	– Filati ad alta tenacità di poliesteri	0	0
	– Filati testurizzati:		
5402 31 00 00	– – di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex	0	0
5402 32 00 00	– – di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex	0	0
5402 33 00 00	– – di poliesteri	0	0
5402 34 00 00	– – di polipropilene	0	0
5402 39 00 00	– – altri	0	0
	– altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro:		
5402 44 00 00	– – di elastomeri	0	0
5402 45 00 00	– – altri, di nylon o di altre poliammidi	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5402 46 00 00	– – altri, di poliesteri, parzialmente orientati	0	0
5402 47 00 00	– – altri, di poliesteri	0	0
5402 48 00 00	– – altri, di polipropilene	0	0
5402 49 00 00	– – altri	0	0
	– altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro:		
5402 51 00 00	– – di nylon o di altre poliammidi	0	0
5402 52 00 00	– – di poliesteri	0	0
5402 59	– – altri:		
5402 59 10 00	– – – di polipropilene	0	0
5402 59 90 00	– – – altri	0	0
	– altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
5402 61 00 00	– – di nylon o di altre poliammidi	0	0
5402 62 00 00	– – di poliesteri	0	0
5402 69	– – altri:		
5402 69 10 00	– – – di polipropilene	0	0
5402 69 90 00	– – – altri	0	0
5403	Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex:		
5403 10 00 00	– Filati ad alta tenacità di rayon viscosa	0	0
	– altri filati, semplici:		
5403 31 00 00	– – di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro	0	0
5403 32 00 00	– – di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro	0	0
5403 33 00 00	– – di acetato di cellulosa	0	0
5403 39 00 00	– – altri	0	0
	– altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés):		
5403 41 00 00	– – di rayon viscosa	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5403 42 00 00	– – di acetato di cellulosa	0	0
5403 49 00 00	– – altri	0	0
5404	Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm:		
	– Monofilamenti:		
5404 11 00 00	– – di elastomeri	0	0
5404 12 00 00	– – altri, di polipropilene	0	0
5404 19 00 00	– – altri	0	0
5404 90	– altri:		
	– – di polipropilene:		
5404 90 11 00	– – – Lamelle decorative dei tipi utilizzati per l'imballaggio	0	0
5404 90 19 00	– – – altri	0	0
5404 90 90 00	– – altri	0	0
5405 00 00 00	Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm	0	0
5406 00 00 00	Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	0	0
5407	Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404:		
5407 10 00 00	– Tessuti di filati di filamenti ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri	5	0
5407 20	– Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili:		
	– – di polietilene o di polipropilene, di larghezza:		
5407 20 11 00	– – – inferiore a 3 m	5	0
5407 20 19 00	– – – uguale o superiore a 3 m	1	0
5407 20 90 00	– – altri	5	0
5407 30 00 00	– "Tessuti" previsti nella nota 9 della sezione XI	5	0
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5407 41 00 00	– – gregge o imbianchite	5	0
5407 42 00 00	– – tinte	5	0
5407 43 00 00	– – di filati di diversi colori	5	0
5407 44 00 00	– – stampate	5	0
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati:		
5407 51 00 00	– – gregge o imbianchite	5	0
5407 52 00 00	– – tinte	5	0
5407 53 00 00	– – di filati di diversi colori	5	0
5407 54 00 00	– – stampate	5	0
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri:		
5407 61	– – contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati:		
5407 61 10 00	– – – greggi o imbianchiti	5	0
5407 61 30 00	– – – tinti	5	0
5407 61 50 00	– – – di filati di diversi colori	5	0
5407 61 90 00	– – – stampati	5	0
5407 69	– – altri:		
5407 69 10 00	– – – greggi o imbianchiti	5	0
5407 69 90 00	– – – altri	5	0
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici:		
5407 71 00 00	– – gregge o imbianchite	1	0
5407 72 00 00	– – tinte	5	0
5407 73 00 00	– – di filati di diversi colori	5	0
5407 74 00 00	– – stampate	5	0
	– altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone:		
5407 81 00 00	– – gregge o imbianchite	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5407 82 00 00	– – tinte	5	0
5407 83 00	– – di filati di diversi colori:		
5407 83 00 10	– – – Tessuti Jacquard di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, pesanti più di 250 g per m^2	1	0
5407 83 00 90	– – – altri	5	0
5407 84 00 00	– – stampate	5	0
	– – altri tessuti:		
5407 91 00 00	– – gregge o imbianchite	2	0
5407 92 00 00	– – tinte	5	0
5407 93 00 00	– – di filati di diversi colori	5	0
5407 94 00 00	– – stampate	5	0
5408	Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405:		
5408 10 00 00	– Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa	0	0
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali:		
5408 21 00 00	– – gregge o imbianchite	0	0
5408 22	– – tinte:		
5408 22 10 00	– – – di larghezza superiore a 135 cm e inferiore o uguale a 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso	5	0
5408 22 90 00	– – – altri	5	0
5408 23	– – di filati di diversi colori:		
5408 23 10 00	– – – Tessuti Jacquard di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, pesanti più di 250 g per m^2	5	0
5408 23 90 00	– – – altri	5	0
5408 24 00 00	– – stampate	5	0
	– – altri tessuti:		
5408 31 00 00	– – gregge o imbianchite	2	0
5408 32 00 00	– – tinte	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5408 33 00 00	– – di filati di diversi colori	5	0
5408 34 00 00	– – stampate	5	0
55	CAPITOLO 55 - FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO		
5501	Fasci di filamenti sintetici:		
5501 10 00 00	– di nylon o di altre poliammidi	0	0
5501 20 00 00	– di poliesteri	0	0
5501 30 00 00	– acriliche o modacriliche	0	0
5501 40 00 00	– di polipropilene	0	0
5501 90 00 00	– altri	0	0
5502 00	Fasci di filamenti artificiali:		
5502 00 10 00	– di rayon viscosa	0	0
5502 00 40 00	– di acetato	0	0
5502 00 80 00	– altri	0	0
5503	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura:		
	– di nylon o di altre poliammidi:		
5503 11 00 00	– – di aramidi	0	0
5503 19 00 00	– – altri	0	0
5503 20 00 00	– di poliesteri	0	0
5503 30 00 00	– acriliche o modacriliche	0	0
5503 40 00 00	– di polipropilene	0	0
5503 90	– altri:		
5503 90 10 00	– – Clorofibre	0	0
5503 90 90 00	– – altri	0	0
5504	Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura:		
5504 10 00 00	– di rayon viscosa	0	0
5504 90 00 00	– altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5505	Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati):		
5505 10	– di fibre sintetiche:		
5505 10 10 00	– – di nylon o di altre poliammidi	4	0
5505 10 30 00	– – di poliesteri	4	0
5505 10 50 00	– – acrilici o modacrilici	4	0
5505 10 70 00	– – di polipropilene	4	0
5505 10 90 00	– – altri	4	0
5505 20 00 00	– di fibre artificiali	4	0
5506	Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura:		
5506 10 00 00	– di nylon o di altre poliammidi	4	0
5506 20 00 00	– di poliesteri	4	0
5506 30 00 00	– acriliche o modacriliche	4	0
5506 90	– altri:		
5506 90 10 00	– – Clorofibre	4	0
5506 90 90	– – altri:		
5506 90 90 10	– – – di polipropilene	0	0
5506 90 90 90	– – – altri	4	0
5507 00 00 00	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	4	0
5508	Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto:		
5508 10	– di fibre sintetiche in fiocco:		
5508 10 10 00	– – non condizionati per la vendita al minuto	0	0
5508 10 90 00	– – condizionati per la vendita al minuto	0	0
5508 20	– di fibre artificiali in fiocco:		
5508 20 10 00	– – non condizionati per la vendita al minuto	0	0
5508 20 90 00	– – condizionati per la vendita al minuto	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5509	Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto:		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi:		
5509 11 00 00	– – semplici	4	0
5509 12 00 00	– – ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	0
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere:		
5509 21 00 00	– – semplici	4	0
5509 22 00 00	– – ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	0
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:		
5509 31 00 00	– – semplici	4	0
5509 32 00	– – ritorti o ritorti su ritorto (câblés)		
5509 32 00 10	– – – greggi o imbianchiti	4	0
5509 32 00 90	– – – altri	0	0
	– altri filati, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco:		
5509 41 00 00	– – semplici	4	0
5509 42 00 00	– – ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	0
	– altri filati, di fibre in fiocco di poliestere:		
5509 51 00 00	– – misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco	0	0
5509 52 00 00	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4	0
5509 53 00 00	– – misti principalmente o unicamente con cotone	4	0
5509 59 00 00	– – altri	4	0
	– altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:		
5509 61 00	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:		
5509 61 00 10	– – – greggi o imbianchiti	4	0
5509 61 00 90	– – – altri	0	0
5509 62 00 00	– – misti principalmente o unicamente con cotone	4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5509 69 00 00	– – altri	4	0
	– altri filati:		
5509 91 00 00	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4	0
5509 92 00 00	– – misti principalmente o unicamente con cotone	4	0
5509 99 00 00	– – altri	4	0
5510	Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto:		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco:		
5510 11 00 00	– – semplici	0	0
5510 12 00 00	– – ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	0	0
5510 20 00 00	– altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	0	0
5510 30 00 00	– altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone	0	0
5510 90 00 00	– altri filati	0	0
5511	Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto:		
5511 10 00 00	– di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre	0	0
5511 20 00 00	– di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre	0	0
5511 30 00 00	– di fibre artificiali in fiocco	0	0
5512	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco:		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere:		
5512 11 00 00	– – gregge o imbianchite	0	0
5512 19	– – altri:		
5512 19 10 00	– – – stampati	0	0
5512 19 90 00	– – – altri	0	0
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5512 21 00 00	– – gregge o imbianchite	0	0
5512 29	– – altri:		
5512 29 10 00	– – – stampati	0	0
5512 29 90 00	– – – altri	0	0
	– altri:		
5512 91 00 00	– – gregge o imbianchite	0	0
5512 99	– – altri:		
5512 99 10 00	– – – stampati	0	0
5512 99 90 00	– – – altri	0	0
5513	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m^2:		
	– greggi o imbianchiti:		
5513 11	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela:		
5513 11 20 00	– – – di larghezza inferiore o uguale a 165 cm	0	0
5513 11 90 00	– – – di larghezza superiore a 165 cm	0	0
5513 12 00 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	0	0
5513 13 00 00	– – altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	0	0
5513 19 00 00	– – altri tessuti	0	0
	– tinti:		
5513 21	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela:		
5513 21 10 00	– – – di larghezza inferiore o uguale a 135 cm	0	0
5513 21 30 00	– – – di larghezza superiore a 135 cm ma inferiore o uguale a 165 cm	0	0
5513 21 90 00	– – – di larghezza superiore a 165 cm	0	0
5513 23	– – altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere:		
5513 23 10 00	– – – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	0	0
5513 23 90 00	– – – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5513 29 00 00	– – altri tessuti	0	0
	– di filati di diversi colori:		
5513 31 00 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	0	0
5513 39 00 00	– – altri tessuti	0	0
	– stampati:		
5513 41 00 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	0	0
5513 49 00 00	– – altri tessuti	0	0
5514	Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m^2:		
	– greggi o imbianchiti:		
5514 11 00 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	0	0
5514 12 00 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	0	0
5514 19	– – altri tessuti:		
5514 19 10 00	– – – di fibre in fiocco di poliestere	0	0
5514 19 90 00	– – – altri	0	0
	– tinti:		
5514 21 00 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	0	0
5514 22 00 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	0	0
5514 23 00 00	– – altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	0	0
5514 29 00 00	– – altri tessuti	0	0
5514 30	– di filati di diversi colori:		
5514 30 10 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	0	0
5514 30 30 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	0	0
5514 30 50 00	– – altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	0	0
5514 30 90 00	– – altri tessuti	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– stampati:		
5514 41 00 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	0	0
5514 42 00 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	0	0
5514 43 00 00	– – altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	0	0
5514 49 00 00	– – altri tessuti	0	0
5515	Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco:		
	– di fibre in fiocco di poliestere:		
5515 11	– – misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa:		
5515 11 10 00	– – – greggi o imbianchiti	0	0
5515 11 30 00	– – – stampati	0	0
5515 11 90 00	– – – altri	0	0
5515 12	– – misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:		
5515 12 10 00	– – – greggi o imbianchiti	0	0
5515 12 30 00	– – – stampati	0	0
5515 12 90 00	– – – altri	0	0
5515 13	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:		
	– – – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati:		
5515 13 11 00	– – – – greggi o imbianchiti	0	0
5515 13 19 00	– – – – altre	0	0
	– – – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati:		
5515 13 91 00	– – – – greggi o imbianchiti	0	0
5515 13 99 00	– – – – altre	0	0
5515 19	– – altri:		
5515 19 10 00	– – – greggi o imbianchiti	0	0
5515 19 30 00	– – – stampati	0	0
5515 19 90 00	– – – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:		
5515 21	– – misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:		
5515 21 10 00	– – – greggi o imbianchiti	0	0
5515 21 30 00	– – – stampati	0	0
5515 21 90 00	– – – altri	0	0
5515 22	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:		
	– – – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati:		
5515 22 11 00	– – – – greggi o imbianchiti	0	0
5515 22 19 00	– – – – altre	0	0
	– – – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati:		
5515 22 91 00	– – – – greggi o imbianchiti	0	0
5515 22 99 00	– – – – altre	0	0
5515 29 00 00	– – altri	0	0
	– altri nastri, galloni e simili:		
5515 91	– – misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:		
5515 91 10 00	– – – greggi o imbianchiti	0	0
5515 91 30 00	– – – stampati	0	0
5515 91 90 00	– – – altri	0	0
5515 99	– – altri:		
5515 99 20 00	– – – greggi o imbianchiti	0	0
5515 99 40 00	– – – stampati	0	0
5515 99 80 00	– – – altri	0	0
5516	Tessuti di fibre artificiali in fiocco:		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco:		
5516 11 00 00	– – gregge o imbianchite	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5516 12 00 00	– – tinte	0	0
5516 13 00 00	– – di filati di diversi colori	0	0
5516 14 00 00	– – stampate	0	0
	– contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:		
5516 21 00 00	– – gregge o imbianchite	0	0
5516 22 00 00	– – tinte	0	0
5516 23	– – di filati di diversi colori:		
5516 23 10 00	– – – Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi)	0	0
5516 23 90 00	– – – altri	0	0
5516 24 00 00	– – stampate	0	0
	– contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini:		
5516 31 00 00	– – gregge o imbianchite	0	0
5516 32 00 00	– – tinte	0	0
5516 33 00 00	– – di filati di diversi colori	0	0
5516 34 00 00	– – stampate	0	0
	– contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone:		
5516 41 00 00	– – gregge o imbianchite	0	0
5516 42 00 00	– – tinte	0	0
5516 43 00 00	– – di filati di diversi colori	0	0
5516 44 00 00	– – stampate	0	0
	– altri:		
5516 91 00 00	– – gregge o imbianchite	0	0
5516 92 00 00	– – tinte	0	0
5516 93 00 00	– – di filati di diversi colori	0	0
5516 94 00 00	– – stampate	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
56	CAPITOLO 56 - OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA		
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:		
5601 10	– Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti igienici simili, di ovatta:		
5601 10 10 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	5	0
5601 10 90 00	– – di altre materie tessili	3,8	0
	– Ovatte; altri manufatti di ovatta:		
5601 21	– – di cotone:		
5601 21 10 00	– – – idrofilo	3,8	0
5601 21 90 00	– – – altri	3,8	0
5601 22	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
5601 22 10 00	– – – Rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm	3,8	0
	– – – altri:		
5601 22 91 00	– – – – di fibre sintetiche	4	0
5601 22 99 00	– – – – di fibre artificiali	4	0
5601 29 00 00	– – altri	2	0
5601 30 00 00	– Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	3,2	0
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:		
5602 10	– Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia:		
	– – non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati:		
	– – – Feltri all'ago:		
5602 10 11 00	– – – – di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	5	0
5602 10 19 00	– – – – di altre materie tessili	5	0
	– – – Prodotti cuciti con punto a maglia:		
5602 10 31 00	– – – – di lana o di peli fini	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5602 10 35 00	– – – – di peli grossolani	5	0
5602 10 39	– – – – di altre materie tessili	5	0
5602 10 90 00	– – impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	5	0
	– altri feltri non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati:		
5602 21 00 00	– – di lana o di peli fini	2	0
5602 29 00	– – di altre materie tessili:		
5602 29 00 10	– – – – di peli grossolani	1	0
5602 29 00 90	– – – di altre materie tessili	5	0
5602 90 00	– altri:		
5602 90 00 10	– – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
5602 90 00 90	– – altri	5	0
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate:		
	– di filamenti sintetici o artificiali:		
5603 11	– – di peso non superiore a 25 g/m^2:		
5603 11 10 00	– – – spalmate o ricoperte	4,3	0
5603 11 90 00	– – – altri	4,3	0
5603 12	– – di peso superiore a 25 g/m^2 ma non superiore a 70 g/m^2:		
5603 12 10 00	– – – spalmate o ricoperte	4,3	0
5603 12 90 00	– – – altri	4,3	0
5603 13	– – di peso superiore a 70 g/m^2 ma non superiore a 150 g/m^2:		
5603 13 10 00	– – – spalmate o ricoperte	4,3	0
5603 13 90 00	– – – altri	4,3	0
5603 14	– – di peso superiore a 150 g/m^2:		
5603 14 10 00	– – – spalmate o ricoperte	4,3	0
5603 14 90 00	– – – altri	4,3	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– altri:		
5603 91	– – di peso non superiore a 25 g/m^2:		
5603 91 10 00	– – – spalmate o ricoperte	4,3	0
5603 91 90 00	– – – altri	4,3	0
5603 92	– – di peso superiore a 25 g/m^2 ma non superiore a 70 g/m^2:		
5603 92 10 00	– – – spalmate o ricoperte	4,3	0
5603 92 90 00	– – – altri	4,3	0
5603 93	– – di peso superiore a 70 g/m^2 ma non superiore a 150 g/m^2:		
5603 93 10 00	– – – spalmate o ricoperte	4,3	0
5603 93 90 00	– – – altri	4,3	0
5603 94	– – di peso superiore a 150 g/m^2:		
5603 94 10 00	– – – spalmate o ricoperte	4,3	0
5603 94 90 00	– – – altri	4,3	0
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		
5604 10 00 00	– Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	4	0
5604 90	– altri:		
5604 90 10 00	– – Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati	1	0
5604 90 90 00	– – altri	4	0
5605 00 00 00	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	4	0
5606 00	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella":		
5606 00 10 00	– Filati detti "a catenella"	5	0
	– altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5606 00 91 00	– – Filati spiralati (vergolinati)	5	0
5606 00 99 00	– – altri	5	0
5607	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		
	– di sisal o di altre fibre tessili del genere "Agave":		
5607 21 00 00	– – Spago per legare	5	0
5607 29	– – altri:		
5607 29 10 00	– – – aventi un titolo superiore a 100 000 decitex (10 g per metro)	1	0
5607 29 90 00	– – – aventi un titolo inferiore o uguale a 100 000 decitex (10 g per metro)	5	0
	– di polietilene o di polipropilene:		
5607 41 00 00	– – Spago per legare	5	0
5607 49	– – altri:		
	– – – aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro):		
5607 49 11 00	– – – – intrecciati	5	0
5607 49 19 00	– – – – altre	2	0
5607 49 90 00	– – – aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)	1	0
5607 50	– di altre fibre sintetiche:		
	– – di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri:		
	– – – aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro):		
5607 50 11 00	– – – – intrecciati	2	0
5607 50 19 00	– – – – altre	1	0
5607 50 30 00	– – – aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)	2	0
5607 50 90 00	– – di altre fibre sintetiche	5	0
5607 90	– altri:		
5607 90 20	– – di abaca (canapa di Manila o "Musa textilis Nee") o di altre fibre (di foglie) dure; di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
5607 90 20 10	– – – – di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	1	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5607 90 20 90	– – – altri	5	0
5607 90 90 00	– – altri	5	0
5608	Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili:		
	– di materie tessili sintetiche o artificiali:		
5608 11	– – Reti confezionate per la pesca:		
	– – – di nylon o di altre poliammidi:		
5608 11 11 00	– – – – ottenute con spago, corde o funi	1	0
5608 11 19 00	– – – – ottenute con filati	1	0
	– – – altri:		
5608 11 91 00	– – – – ottenute con spago, corde o funi	5	0
5608 11 99 00	– – – – ottenute con filati	5	0
5608 19	– – altri:		
	– – – Reti confezionate:		
	– – – – di nylon o di altre poliammidi:		
5608 19 11 00	– – – – – ottenute con spago, corde o funi	1	0
5608 19 19 00	– – – – – altri	1	0
5608 19 30 00	– – – – altre	5	0
5608 19 90 00	– – – altri	5	0
5608 90 00 00	– altri	2	0
5609 00 00 00	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	5	0
57	CAPITOLO 57 - TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI		
5701	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati:		
5701 10	– di lana o di peli fini:		
5701 10 10 00	– – contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di seta o di borra di seta (schappe)	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5701 10 90 00	– – altri	8	0
5701 90	– di altre materie tessili:		
5701 90 10 00	– – di seta, di borra di seta (schappe), di fibre sintetiche, di filati della voce 5605 o di materie tessili con fili di metallo incorporati	5	0
5701 90 90 00	– – di altre materie tessili	3,5	0
5702	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non "tufted" né "floccati", anche confezionati, compresi i tappeti detti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano:		
5702 10 00 00	– Tappeti detti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano	3	0
5702 20 00 00	– Rivestimenti del suolo di cocco	4	0
	– altri, vellutati, non confezionati:		
5702 31	– – di lana o di peli fini:		
5702 31 10 00	– – – Tappeti Axminster	8	0
5702 31 80 00	– – – altri	5	0
5702 32	– – di materie tessili sintetiche o artificiali:		
5702 32 10 00	– – – Tappeti Axminster	8	0
5702 32 90 00	– – – altri	8	0
5702 39 00 00	– – di altre materie tessili	8	0
	– altri, vellutati, confezionati:		
5702 41	– – di lana o di peli fini:		
5702 41 10 00	– – – Tappeti Axminster	8	0
5702 41 90 00	– – – altri	8	0
5702 42	– – di materie tessili sintetiche o artificiali:		
5702 42 10 00	– – – Tappeti Axminster	8	0
5702 42 90 00	– – – altri	8	0
5702 49 00	– – di altre materie tessili:		
5702 49 00 10	– – – di cotone	8	0
5702 49 00 90	– – – altri	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5702 50	– altri, non vellutati né confezionati:		
5702 50 10 00	– – di lana o di peli fini	8	0
	– – di materie tessili sintetiche o artificiali:		
5702 50 31 00	– – – di polipropilene	8	0
5702 50 39 00	– – – altri	8	0
5702 50 90 00	– – di altre materie tessili	8	0
	– altri, non vellutati, confezionati:		
5702 91 00 00	– – di lana o di peli fini	8	0
5702 92	– – di materie tessili sintetiche o artificiali:		
5702 92 10 00	– – – di polipropilene	8	0
5702 92 90 00	– – – altri	8	0
5702 99 00 00	– – di altre materie tessili	8	0
5703	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, "tufted", anche confezionati:		
5703 10 00 00	– di lana o di peli fini	8	0
5703 20	– di nylon o di altre poliammidi:		
	– – stampati:		
5703 20 11 00	– – – Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m^2	8	0
5703 20 19 00	– – – altri	8	0
	– – altri:		
5703 20 91 00	– – – Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m^2	8	0
5703 20 99 00	– – – altri	8	0
5703 30	– di altre materie tessili sintetiche o artificiali:		
	– – di polipropilene:		
5703 30 11 00	– – – Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m^2	8	0
5703 30 19 00	– – – altri	8	0
	– – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5703 30 81 00	– – – Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m^2	8	0
5703 30 89 00	– – – altri	8	0
5703 90	– di altre materie tessili:		
5703 90 10 00	– – Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m^2	8	0
5703 90 90 00	– – altri	8	0
5704	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro, non "tufted" né "floccati", anche confezionati:		
5704 10 00 00	– Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m^2	6,7	0
5704 90 00 00	– altri	6,7	0
5705 00	Atri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati:		
5705 00 10 00	– di lana o di peli fini	8	0
5705 00 30 00	– di materie tessili sintetiche o artificiali	8	0
5705 00 90 00	– di altre materie tessili	8	0
58	CAPITOLO 58 - TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI "TUFTED"; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI		
5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806:		
5801 10 00 00	– di lana o di peli fini	8	0
	– di cotone:		
5801 21 00 00	– – Velluti e felpe a trama, non tagliati	8	0
5801 22 00 00	– – Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	8	0
5801 23 00 00	– – altri velluti e felpe a trama	8	0
5801 24 00 00	– – Velluti e felpe a catena, rigati	8	0
5801 25 00 00	– – Velluti e felpe a catena, tagliati	8	0
5801 26 00 00	– – Tessuti di ciniglia	8	0
	– di fibre sintetiche o artificiali:		
5801 31 00 00	– – Velluti e felpe a trama, non tagliati	8	0
5801 32 00 00	– – Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5801 33 00 00	– – altri velluti e felpe a trama	8	0
5801 34 00 00	– – Velluti e felpe a catena, rigati	8	0
5801 35 00 00	– – Velluti e felpe a catena, tagliati	8	0
5801 36 00 00	– – Tessuti di ciniglia	8	0
5801 90	– di altre materie tessili:		
5801 90 10 00	– – di lino	8	0
5801 90 90 00	– – altri	8	0
5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili "tufted", diverse dai prodotti della voce 5703:		
	– Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone:		
5802 11 00 00	– – greggi	8	0
5802 19 00 00	– – altri	5	0
5802 20 00 00	– Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili	8	0
5802 30 00 00	– Superfici tessili "tufted"	2	0
5803 00	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806:		
5803 00 10 00	– di cotone	2	0
5803 00 30 00	– di seta o di cascami di seta	7,2	0
5803 00 90	– altri:		
5803 00 90 10	– – di fibre sintetiche o artificiali	8	0
5803 00 90 90	– – altri	2	0
5804	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006:		
5804 10	– Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate:		
	– – uniti:		
5804 10 11 00	– – – Tessuti a maglie annodate	6,5	0
5804 10 19 00	– – – altri	6,5	0
5804 10 90 00	– – altri	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Pizzi a macchina:		
5804 21	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
5804 21 10 00	– – – a fuselli (tombolo)	8	0
5804 21 90 00	– – – altri	8	0
5804 29	– – di altre materie tessili:		
5804 29 10 00	– – – a fuselli (tombolo)	8	0
5804 29 90 00	– – – altri	8	0
5804 30 00 00	– Pizzi a mano	8	0
5805 00 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	5,6	0
5806	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolduc):		
5806 10 00 00	– Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna	6,3	0
5806 20 00 00	– altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma	7,5	0
	– altri nastri, galloni e simili:		
5806 31 00	– – di cotone:		
5806 31 00 10	– – – muniti di vere cimose	5	0
5806 31 00 90	– – – altri	7,5	0
5806 32	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
5806 32 10 00	– – – muniti di vere cimose	7,5	0
5806 32 90 00	– – – altri	7,5	0
5806 39 00 00	– – di altre materie tessili	7,5	0
5806 40 00 00	– Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolduc)	6,2	0
5807	Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati:		
5807 10	– tessuti:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5807 10 10 00	– – con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura	6,2	0
5807 10 90 00	– – altri	6,2	0
5807 90	– altri:		
5807 90 10 00	– – di feltro o di stoffe non tessute	6,3	0
5807 90 90 00	– – altri	8	0
5808	Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:		
5808 10 00 00	– Trecce in pezza	5	0
5808 90 00 00	– altri	5,3	0
5809 00 00 00	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove	1	0
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi:		
5810 10	– Ricami chimici o aeriennes e ricami a fondo tagliato:		
5810 10 10 00	– – di valore superiore a 35 EUR per kg netto	5,8	0
5810 10 90 00	– – altri	8	0
	– altri ricami:		
5810 91	– – di cotone:		
5810 91 10 00	– – di valore superiore a 17,50 EUR per kg netto	5,8	0
5810 91 90 00	– – – altri	7,2	0
5810 92	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
5810 92 10 00	– – di valore superiore a 17,50 EUR per kg netto	5,8	0
5810 92 90 00	– – – altri	7,2	0
5810 99	– – di altre materie tessili:		
5810 99 10 00	– – di valore superiore a 17,50 EUR per kg netto	5,8	0
5810 99 90 00	– – – altri	7,2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5811 00 00 00	Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810	8	0
59	CAPITOLO 59 - TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI		
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria:		
5901 10 00 00	– Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili	0	0
5901 90 00 00	– altri	0	0
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:		
5902 10	– di nylon o di altre poliammidi:		
5902 10 10 00	– – impregnate di gomma	5,6	0
5902 10 90 00	– – altri	8	0
5902 20	– di poliesteri:		
5902 20 10 00	– – impregnate di gomma	5,6	0
5902 20 90 00	– – altri	8	0
5902 90	– altri:		
5902 90 10 00	– – impregnate di gomma	5,6	0
5902 90 90 00	– – altri	2	0
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902:		
5903 10	– con poli(cloruro di vinile):		
5903 10 10 00	– – impregnati	8	0
5903 10 90	– – spalmati, ricoperti o stratificati:		
5903 10 90 10	– – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
5903 10 90 90	– – – altri	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5903 20	– con poliuretano:		
5903 20 10 00	– – impregnati	8	0
5903 20 90	– – spalmati, ricoperti o stratificati:		
5903 20 90 10	– – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
5903 20 90 90	– – – altri	8	0
5903 90	– altri:		
5903 90 10 00	– – impregnati	8	0
	– – spalmati, ricoperti o stratificati:		
5903 90 91 00	– – – con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile constituente il diritto	8	0
5903 90 99 00	– – – altri	8	0
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati:		
5904 10 00 00	– Lineoleum	5,3	0
5904 90 00	– altri:		
5904 90 00 10	– – con la base costituita da feltri all'ago	5,3	0
5904 90 00 90	– – altri	5,3	0
5905 00	Rivestimenti murali di materie tessili:		
5905 00 10 00	– consistenti in filati parallelizzati su supporto	5,8	0
	– altri:		
5905 00 30 00	– – di lino	8	0
5905 00 50 00	– – di iuta	4	0
5905 00 70 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	8	0
5905 00 90 00	– – altri	6	0
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:		
5906 10 00 00	– Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	4,6	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– altri:		
5906 91 00 00	– – a maglia	6,5	0
5906 99	– – altri:		
5906 99 10 00	– – – Nappe riprese alla nota 4 c) di questo capitolo	1	0
5906 99 90 00	– – – altri	5	0
5907 00	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:		
5907 00 10 00	– Tele incerate o altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio	4,9	0
5907 00 90 00	– altri	4,9	0
5908 00 00 00	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate	5,6	0
5909 00	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie:		
5909 00 10	– di fibre sintetiche:		
5909 00 10 10	– – Manichette antincendio	1	0
5909 00 10 90	– – altri	6,5	0
5909 00 90 00	– di altre materie tessili	1	0
5910 00 00 00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie	5	0
5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo:		
5911 10 00 00	– Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi	5,3	0
5911 20 00	– Veli e tele da buratti, anche confezionati:		
5911 20 00 10	– – di kapron	0,1	0
5911 20 00 90	– – altri	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o in macchine simili (per esempio: per pasta di cellulosa o amianto-cemento):		
5911 31	– – di peso inferiore a 650 g/m^2:		
	– – – di seta, di fibre sintetiche o artificiali:		
5911 31 11 00	– – – – Tessuti, feltrati o non, di fibre sintetiche dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere	5,8	0
5911 31 19 00	– – – – altre	5,8	0
5911 31 90 00	– – – di altre materie tessili	1	0
5911 32	– – di peso uguale o superiore a 650 g/m^2:		
5911 32 10 00	– – – di seta, di fibre sintetiche o artificiali	5,8	0
5911 32 90 00	– – – di altre materie tessili	4,4	0
5911 40 00 00	– Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli	2	0
5911 90	– altri:		
5911 90 10 00	– – di feltro	5	0
5911 90 90	– – altri:		
5911 90 90 10	– – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
5911 90 90 90	– – – altri	5	0
60	CAPITOLO 60 - STOFFE A MAGLIA		
6001	Velluti, felpe (comprese le stoffe dette "a peli lunghi") e le stoffe ricce, a maglia:		
6001 10 00 00	– Stoffe dette "a peli lunghi"	8	0
	– Stoffe a ricci:		
6001 21 00 00	– – di cotone	8	0
6001 22 00 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	8	0
6001 29 00 00	– – di altre materie tessili:	8	0
	– altri:		
6001 91 00 00	– – di cotone	8	0
6001 92 00 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6001 99 00 00	– – di altre materie tessili	8	0
6002	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001:		
6002 40 00 00	– contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	8	0
6002 90 00 00	– altri	6,5	0
6003	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002:		
6003 10 00 00	– di lana o di peli fini	8	0
6003 20 00 00	– di cotone	8	0
6003 30	– di fibre sintetiche:		
6003 30 10 00	– – Pizzi Raschel	8	0
6003 30 90 00	– – altri	8	0
6003 40 00 00	– di fibre sintetiche o artificiali	8	0
6003 90 00 00	– altri	8	0
6004	Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001:		
6004 10 00 00	– contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	8	0
6004 90 00 00	– altri	6,5	0
6005	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004:		
	– di cotone:		
6005 21 00 00	– – gregge o imbianchite	8	0
6005 22 00 00	– – tinte	8	0
6005 23 00 00	– – di filati di diversi colori	8	0
6005 24 00 00	– – stampate	8	0
	– di fibre sintetiche:		
6005 31	– – gregge o imbianchite:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6005 31 10 00	– – – per tende e tendine	8	0
6005 31 50 00	– – – Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	0
6005 31 90 00	– – – altri	8	0
6005 32	– – tinte:		
6005 32 10 00	– – – per tende e tendine	8	0
6005 32 50 00	– – – Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	0
6005 32 90 00	– – – altri	8	0
6005 33	– – di filati di diversi colori:		
6005 33 10 00	– – – per tende e tendine	8	0
6005 33 50 00	– – – Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	0
6005 33 90 00	– – – altri	8	0
6005 34	– – stampate:		
6005 34 10 00	– – – per tende e tendine	8	0
6005 34 50 00	– – – Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	0
6005 34 90 00	– – – altri	8	0
	– di fibre artificiali:		
6005 41 00 00	– – gregge o imbianchite	8	0
6005 42 00 00	– – tinte	8	0
6005 43 00 00	– – di filati di diversi colori	8	0
6005 44 00 00	– – stampate	8	0
6005 90	– altri:		
6005 90 10 00	– – di lana o di peli fini	8	0
6005 90 90 00	– – altri	8	0
6006	Altre stoffe a maglia:		
6006 10 00 00	– di lana o di peli fini	8	0
	– di cotone:		
6006 21 00 00	– – gregge o imbianchite	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6006 22 00 00	– – tinte	8	0
6006 23 00 00	– – di filati di diversi colori	8	0
6006 24 00 00	– – stampate	8	0
	– di fibre sintetiche:		
6006 31	– – gregge o imbianchite:		
6006 31 10 00	– – – per tende e tendine	8	0
6006 31 90	– – – altri:		
6006 31 90 10	– – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
6006 31 90 90	– – – – altre	8	0
6006 32	– – tinte:		
6006 32 10 00	– – – per tende e tendine	8	0
6006 32 90	– – – altri:		
6006 32 90 10	– – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
6006 32 90 90	– – – altri	8	0
6006 33	– – di filati di diversi colori:		
6006 33 10 00	– – – per tende e tendine	8	0
6006 33 90 00	– – – altri	8	0
6006 34	– – stampate:		
6006 34 10 00	– – – per tende e tendine	8	0
6006 34 90 00	– – – altri	8	0
	– di fibre artificiali:		
6006 41 00 00	– – gregge o imbianchite	8	0
6006 42 00 00	– – tinte	8	0
6006 43 00 00	– – di filati di diversi colori	8	0
6006 44 00 00	– – stampate	8	0
6006 90 00 00	– altri	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
61	CAPITOLO 61 - INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA		
6101	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103:		
6101 20	– di cotone:		
6101 20 10 00	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	0
6101 20 90 00	– – Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	0
6101 30	– di fibre sintetiche o artificiali:		
6101 30 10 00	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	0
6101 30 90 00	– – Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	0
6101 90	– di altre materie tessili:		
6101 90 20 00	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	0
6101 90 80	– – Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili:		
6101 90 80 10	– – – – di lana o di peli fini	12	0
6101 90 80 90	– – – di altre materie tessili	12	0
6102	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104:		
6102 10	– di lana o di peli fini:		
6102 10 10 00	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	0
6102 10 90 00	– – Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	0
6102 20	– di cotone:		
6102 20 10 00	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	0
6102 20 90 00	– – Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	0
6102 30	– di fibre sintetiche o artificiali:		
6102 30 10 00	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6102 30 90 00	– – Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	0
6102 90	– di altre materie tessili:		
6102 90 10 00	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	0
6102 90 90 00	– – Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	0
6103	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo:		
6103 10 00 00	– Vestiti o completi	12	0
	– Insiemi:		
6103 22 00 00	– – di cotone	12	0
6103 23 00 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6103 29 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– Giacche:		
6103 31 00 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6103 32 00 00	– – di cotone	12	0
6103 33 00 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6103 39 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts":		
6103 41 00	– – di lana o di peli fini:		
6103 41 00 10	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	12	0
6103 41 00 90	– – – altri	12	0
6103 42 00 00	– – di cotone	12	0
6103 43 00 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6103 49 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
6104	Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), a maglia, per donna o ragazza:		
	– Abiti a giacca (tailleurs):		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6104 13 00 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6104 19 00	– – di altre materie tessili:		
6104 19 00 10	– – – di cotone	12	0
6104 19 00 90	– – – di altre materie tessili	12	0
	– Insiemi:		
6104 22 00 00	– – di cotone	12	0
6104 23 00 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6104 29 00	– – di altre materie tessili:		
6104 29 00 10	– – – – di lana o di peli fini	12	0
6104 29 00 90	– – – di altre materie tessili	12	0
	– Giacche:		
6104 31 00 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6104 32 00 00	– – di cotone	12	0
6104 33 00 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6104 39 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– Abiti interi:		
6104 41 00 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6104 42 00 00	– – di cotone	12	0
6104 43 00 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6104 44 00 00	– – di fibre artificiali	12	0
6104 49 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– Gonne e gonne-pantaloni:		
6104 51 00 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6104 52 00 00	– – di cotone	12	0
6104 53 00 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6104 59 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts":		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6104 61 00	– – di lana o di peli fini:		
6104 61 00 10	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	12	0
6104 61 00 90	– – – altri	12	0
6104 62 00	– – di cotone:		
6104 62 00 10	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	12	0
6104 62 00 90	– – – altri	12	0
6104 63 00	– – di fibre sintetiche:		
6104 63 00 10	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	12	0
6104 63 00 90	– – – altri	12	0
6104 69 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
6105	Camicie e camiciole, a maglia, per uomo o ragazzo		
6105 10 00 00	– di cotone	12	0
6105 20	– di fibre sintetiche o artificiali:		
6105 20 10 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6105 20 90 00	– – di fibre artificiali	12	0
6105 90	– di altre materie tessili:		
6105 90 10 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6105 90 90 00	– – altri	12	0
6106	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza:		
6106 10 00 00	– di cotone	12	0
6106 20 00 00	– di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6106 90	– di altre materie tessili:		
6106 90 10 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6106 90 30 00	– – di seta o di cascami di seta	12	0
6106 90 50 00	– – di lino o di ramiè	12	0
6106 90 90 00	– – di altre materie tessili	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6107	Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo:		
	– Slip e mutande:		
6107 11 00 00	– – di cotone	12	0
6107 12 00 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6107 19 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– Camicie da notte e pigiami:		
6107 21 00 00	– – di cotone	12	0
6107 22 00 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6107 29 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– altri:		
6107 91 00 00	– – di cotone	12	0
6107 99 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
6108	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza:		
	– Sottovesti o sottabiti e sottogonne:		
6108 11 00 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6108 19 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– Slip e mutandine:		
6108 21 00 00	– – di cotone	12	0
6108 22 00 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6108 29 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– Camicie da notte e pigiami:		
6108 31 00 00	– – di cotone	12	0
6108 32 00	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6108 32 00 10	– – – – Camicie da notte di fibre sintetiche	0	0
6108 32 00 90	– – – altri	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6108 39 00 00	– – di altre materie tessili	0	0
	– altri:		
6108 91 00 00	– – di cotone	12	0
6108 92 00 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6108 99 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
6109	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia:		
6109 10 00 00	– di cotone	12	0
6109 90	– di altre materie tessili:		
6109 90 10 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6109 90 30 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6109 90 90 00	– – altri	12	0
6110	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia:		
	– di lana o di peli fini:		
6110 11	– – di lana:		
6110 11 10 00	– – – Maglioni (golf) e pullover, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più	10,5	0
	– – – altri:		
6110 11 30 00	– – – – per uomo o ragazzo	12	0
6110 11 90 00	– – – – per donna o ragazza	12	0
6110 12	– – di capra del Cachemir:		
6110 12 10 00	– – – per uomo o ragazzo	10,5	0
6110 12 90 00	– – – per donna o ragazza	10,5	0
6110 19	– – altri:		
6110 19 10 00	– – – per uomo o ragazzo	10,5	0
6110 19 90 00	– – – per donna o ragazza	10,5	0
6110 20	– di cotone:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6110 20 10 00	– – Magliette a collo alto	12	0
	– – altri:		
6110 20 91 00	– – – per uomo o ragazzo	12	0
6110 20 99 00	– – – per donna o ragazza	12	0
6110 30	– di fibre sintetiche o artificiali:		
6110 30 10 00	– – Magliette a collo alto	12	0
	– – altri:		
6110 30 91 00	– – – per uomo o ragazzo	12	0
6110 30 99 00	– – – per donna o ragazza	12	0
6110 90	– di altre materie tessili:		
6110 90 10 00	– – di lino o di ramiè	12	0
6110 90 90 00	– – altri	12	0
6111	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebè):		
6111 20	– di cotone:		
6111 20 10 00	– – Guanti, mezzoguanti e muffole	8,9	0
6111 20 90 00	– – altri	12	0
6111 30	– di fibre sintetiche:		
6111 30 10 00	– – Guanti, mezzoguanti e muffole	8,9	0
6111 30 90 00	– – altri	12	0
6111 90	– di altre materie tessili:		
	– – di lana o di peli fini:		
6111 90 11 00	– – – Guanti, mezzoguanti e muffole	8,9	0
6111 90 19 00	– – – altri	12	0
6111 90 90 00	– – altri	12	0
6112	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno, a maglia:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Tute sportive:		
6112 11 00 00	– – di cotone	0	0
6112 12 00 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6112 19 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
6112 20 00 00	– Tute da sci e completi da sci	12	0
	– Costumi, mutandine e slip da bagno per uomo o ragazzo:		
6112 31	– – di fibre sintetiche:		
6112 31 10 00	– – – contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	0
6112 31 90 00	– – – altri	12	0
6112 39	– – di altre materie tessili:		
6112 39 10 00	– – – contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	0
6112 39 90 00	– – – altri	12	0
	– Costumi, mutandine e slip da bagno per donna o ragazza		
6112 41	– – di fibre sintetiche:		
6112 41 10 00	– – – contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	0
6112 41 90 00	– – – altri	12	0
6112 49	– – di altre materie tessili:		
6112 49 10 00	– – – contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	0
6112 49 90 00	– – – altri	12	0
6113 00	Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907:		
6113 00 10 00	– di tessuti a maglia della voce 5906	8	0
6113 00 90 00	– altri	12	0
6114	Altri indumenti, a maglia:		
6114 20 00 00	– di cotone	12	0
6114 30 00 00	– di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6114 90 00 00	– di altre materie tessili	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia:		
6115 10	– Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio, le calze per varici):		
6115 10 10 00	– – Calzettoni per varici, di fibre sintetiche	8	0
6115 10 90 00	– – altri	12	0
	– Altre calzemaglie (collants):		
6115 21 00 00	– – di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex	12	0
6115 22 00 00	– – di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex	12	0
6115 29 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
6115 30	– Altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex		
	– – di fibre sintetiche:		
6115 30 11 00	– – – Calzettoni (gambaletti)	12	0
6115 30 19 00	– – – altri	12	0
6115 30 90 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– altri:		
6115 94 00 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6115 95 00 00	– – di cotone	12	0
6115 96	– – di fibre sintetiche:		
6115 96 10 00	– – – Calzettoni (gambaletti)	12	0
	– – – altri:		
6115 96 91 00	– – – – Calze da donna	12	0
6115 96 99 00	– – – – altre	12	0
6115 99 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
6116	Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia:		
6116 10	– impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6116 10 20 00	– – Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma	5	0
6116 10 80 00	– – altri	8	0
	– altri:		
6116 91 00 00	– – di lana o di peli fini	8,9	0
6116 92 00 00	– – di cotone	8,9	0
6116 93 00 00	– – di fibre sintetiche	8,9	0
6116 99 00 00	– – di altre materie tessili	8,9	0
6117	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia:		
6117 10 00 00	– Scialli, sciarpe, *foulards*, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili	12	0
6117 80	– altri accessori:		
6117 80 10 00	– – a maglia elastica o a maglia gommata	8	0
6117 80 80	– – altri:		
6117 80 80 10	– – – Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte	12	0
6117 80 80 90	– – – altri	8	0
6117 90 00 00	– Parti	12	0
62	CAPITOLO 62 - INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA		
6201	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (*anoraks*), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203:		
	– Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili:		
6201 11 00 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6201 12	– – di cotone:		
6201 12 10 00	– – – di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	0
6201 12 90 00	– – – di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	0
6201 13	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6201 13 10 00	– – – di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6201 13 90 00	– – – di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	0
6201 19 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– altri:		
6201 91 00 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6201 92 00 00	– – di cotone	12	0
6201 93 00 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6201 99 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
6202	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (*anoraks*), giubbotti e simili, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204:		
	– Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili:		
6202 11 00 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6202 12	– – di cotone:		
6202 12 10 00	– – – di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	0
6202 12 90 00	– – – di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	0
6202 13	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6202 13 10 00	– – – di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	0
6202 13 90 00	– – – di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	0
6202 19 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– altri:		
6202 91 00 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6202 92 00 00	– – di cotone	12	0
6202 93 00 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6202 99 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
6203	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (*salopettes*), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "*shorts*" (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo:		
	– Vestiti o completi:		
6203 11 00 00	– – di lana o di peli fini	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6203 12 00 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6203 19	– – di altre materie tessili:		
6203 19 10 00	– – – di cotone	12	0
6203 19 30 00	– – – di fibre artificiali	12	0
6203 19 90 00	– – – altri	12	0
	– Insiemi:		
6203 22	– – di cotone:		
6203 22 10 00	– – – da lavoro	12	0
6203 22 80 00	– – – altri	12	0
6203 23	– – di fibre sintetiche:		
6203 23 10 00	– – – da lavoro	12	0
6203 23 80 00	– – – altri	12	0
6203 29	– – di altre materie tessili:		
	– – – di fibre artificiali:		
6203 29 11 00	– – – – da lavoro	12	0
6203 29 18 00	– – – – altri	12	0
6203 29 30 00	– – – di lana o di peli fini	12	0
6203 29 90 00	– – – altri	12	0
	– Giacche:		
6203 31 00 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6203 32	– – di cotone:		
6203 32 10 00	– – – da lavoro	12	0
6203 32 90 00	– – – altre	12	0
6203 33	– – di fibre sintetiche:		
6203 33 10 00	– – – da lavoro	12	0
6203 33 90 00	– – – altre	12	0
6203 39	– – di altre materie tessili:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – di fibre artificiali:		
6203 39 11 00	– – – – da lavoro	12	0
6203 39 19 00	– – – – altre	12	0
6203 39 90 00	– – – altre	12	0
	– Pantaloni, tute con bretelle (*salopettes*), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "*shorts*":		
6203 41	– – di lana o di peli fini:		
6203 41 10 00	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	12	0
6203 41 30 00	– – – Tute con bretelle (*salopettes*)	12	0
6203 41 90 00	– – – altri	12	0
6203 42	– – di cotone:		
	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6203 42 11 00	– – – – da lavoro	12	0
	– – – – altri:		
6203 42 31 00	– – – – – di tessuti detti "*Denim*"	12	0
6203 42 33 00	– – – – – di velluti e felpe a trama, tagliati a coste	12	0
6203 42 35 00	– – – – – altri	12	0
	– – – Tute con bretelle (*salopettes*):		
6203 42 51 00	– – – – da lavoro	12	0
6203 42 59 00	– – – – altre	12	0
6203 42 90 00	– – – altri	12	0
6203 43	– – di fibre sintetiche:		
	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6203 43 11 00	– – – – da lavoro	12	0
6203 43 19 00	– – – – altri	12	0
	– – – Tute con bretelle (*salopettes*):		
6203 43 31 00	– – – – da lavoro	12	0
6203 43 39 00	– – – – altre	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6203 43 90 00	– – – altri	12	0
6203 49	– – di altre materie tessili:		
	– – – di fibre artificiali:		
	– – – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6203 49 11 00	– – – – – da lavoro	12	0
6203 49 19 00	– – – – – altri	12	0
	– – – – Tute con bretelle (*salopettes*):		
6203 49 31 00	– – – – – da lavoro	12	0
6203 49 39 00	– – – – – altre	12	0
6203 49 50 00	– – – – altri	12	0
6203 49 90 00	– – – altri	12	0
6204	Abiti a giacca (*tailleurs*), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (*salopettes*), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "*shorts*" (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza:		
	– Abiti a giacca (*tailleurs*):		
6204 11 00 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6204 12 00 00	– – di cotone	12	0
6204 13 00 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6204 19	– – di altre materie tessili:		
6204 19 10 00	– – – di fibre artificiali	12	0
6204 19 90 00	– – – altri	12	0
	– Insiemi:		
6204 21 00 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6204 22	– – di cotone:		
6204 22 10 00	– – – da lavoro	12	0
6204 22 80 00	– – – altri	12	0
6204 23	– – di fibre sintetiche:		
6204 23 10 00	– – – da lavoro	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6204 23 80 00	– – – altri	12	0
6204 29	– – di altre materie tessili:		
	– – – di fibre artificiali:		
6204 29 11 00	– – – – da lavoro	12	0
6204 29 18 00	– – – – altri	12	0
6204 29 90 00	– – – altri	12	0
	– Giacche:		
6204 31 00 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6204 32	– – di cotone:		
6204 32 10 00	– – – da lavoro	12	0
6204 32 90 00	– – – altre	12	0
6204 33	– – di fibre sintetiche:		
6204 33 10 00	– – – da lavoro	12	0
6204 33 90 00	– – – altre	12	0
6204 39	– – di altre materie tessili:		
	– – – di fibre artificiali:		
6204 39 11 00	– – – – da lavoro	12	0
6204 39 19 00	– – – – altre	12	0
6204 39 90 00	– – – altre	12	0
	– Abiti interi:		
6204 41 00 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6204 42 00 00	– – di cotone	12	0
6204 43 00 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6204 44 00 00	– – di fibre artificiali	12	0
6204 49 00 00	– – di altre materie tessili:	12	0
	– Gonne e gonne-pantaloni:		
6204 51 00 00	– – di lana o di peli fini	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6204 52 00 00	– – di cotone	12	0
6204 53 00 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6204 59	– – di altre materie tessili:		
6204 59 10 00	– – – di fibre artificiali	12	0
6204 59 90 00	– – – altre	12	0
	– Pantaloni, tute con bretelle (*salopettes*), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "*shorts*":		
6204 61	– – di lana o di peli fini:		
6204 61 10 00	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	12	0
6204 61 85 00	– – – altri	12	0
6204 62	– – di cotone:		
	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6204 62 11 00	– – – – da lavoro	12	0
	– – – – altri:		
6204 62 31 00	– – – – – di tessuti detti "*Denim*"	12	0
6204 62 33 00	– – – – – di velluti e felpe a trama, tagliati a coste	12	0
6204 62 39 00	– – – – – altri	12	0
	– – – Tute con bretelle (*salopettes*):		
6204 62 51 00	– – – – da lavoro	12	0
6204 62 59 00	– – – – altre	12	0
6204 62 90 00	– – – altri	12	0
6204 63	– – di fibre sintetiche:		
	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6204 63 11 00	– – – – da lavoro	12	0
6204 63 18 00	– – – – altri	12	0
	– – – Tute con bretelle (*salopettes*):		
6204 63 31 00	– – – – da lavoro	12	0
6204 63 39 00	– – – – altre	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6204 63 90 00	– – – altri	12	0
6204 69	– – di altre materie tessili:		
	– – – di fibre artificiali:		
	– – – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:		
6204 69 11 00	– – – – – da lavoro	10	0
6204 69 18 00	– – – – – altri	12	0
	– – – – Tute con bretelle (*salopettes*):		
6204 69 31 00	– – – – – da lavoro	10	0
6204 69 39 00	– – – – – altre	12	0
6204 69 50 00	– – – – altri	12	0
6204 69 90 00	– – – altri	12	0
6205	Camicie e camicette per uomo o ragazzo:		
6205 20 00 00	– di cotone	12	0
6205 30 00 00	– di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6205 90	– di altre materie tessili:		
6205 90 10 00	– – di lino o di *ramiè*	12	0
6205 90 80 00	– – altre	12	0
6206	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:		
6206 10 00 00	– di seta o di cascami di seta	12	0
6206 20 00 00	– di lana o di peli fini	12	0
6206 30 00 00	– di cotone	12	0
6206 40 00 00	– di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6206 90	– di altre materie tessili:		
6206 90 10 00	– – di lino o di *ramiè*	12	0
6206 90 90 00	– – altre	12	0
6207	Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Slips e mutande:		
6207 11 00 00	– – di cotone	12	0
6207 19 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– Camicie da notte e pigiami:		
6207 21 00 00	– – di cotone	12	0
6207 22 00 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6207 29 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– altri:		
6207 91 00 00	– – di cotone	12	0
6207 99	– – di altre materie tessili:		
6207 99 10 00	– – – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6207 99 90 00	– – – altri	12	0
6208	Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza:		
	– Sottovesti o sottabiti e sottogonne:		
6208 11 00 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6208 19 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– Camicie da notte e pigiami:		
6208 21 00 00	– – di cotone	12	0
6208 22 00 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6208 29 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– altri:		
6208 91 00 00	– – di cotone:	12	0
6208 92 00 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6208 99 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
6209	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés):		
6209 20 00 00	– di cotone	10,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6209 30 00 00	– di fibre sintetiche	10,5	0
6209 90	– di altre materie tessili:		
6209 90 10 00	– – di lana o di peli fini	10	0
6209 90 90 00	– – altri	10,5	0
6210	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907:		
6210 10	– con prodotti delle voci 5602 o 5603:		
6210 10 10 00	– – con prodotti della voce 5602	10	0
6210 10 90 00	– – con prodotti della voce 5603	12	0
6210 20 00 00	– altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19	12	0
6210 30 00 00	– altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19	12	0
6210 40 00 00	– altri indumenti per uomo o ragazzo	12	0
6210 50 00 00	– altri indumenti per donna o ragazza	12	0
6211	Tute sportive (*trainings*), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti:		
	– Costumi, mutandine e slips da bagno:		
6211 11 00 00	– – per uomo o ragazzo	12	0
6211 12 00 00	– – per donna o ragazza	12	0
6211 20 00 00	– Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci	12	0
	– altri indumenti per uomo o ragazzo:		
6211 32	– – di cotone:		
6211 32 10 00	– – – Indumenti da lavoro	12	0
	– – – Tute sportive (*trainings*), con fodera:		
6211 32 31 00	– – – – di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	0
	– – – – altri:		
6211 32 41 00	– – – – – Parti superiori	12	0
6211 32 42 00	– – – – – Parti inferiori	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6211 32 90 00	– – – altri	12	0
6211 33	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6211 33 10 00	– – – Indumenti da lavoro	12	0
	– – – Tute sportive (*trainings*), con fodera:		
6211 33 31 00	– – – – di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	0
	– – – – altri:		
6211 33 41 00	– – – – – Parti superiori	12	0
6211 33 42 00	– – – – – Parti inferiori	12	0
6211 33 90 00	– – – altri	12	0
6211 39 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– altri indumenti per donna o ragazza:		
6211 41 00 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6211 42	– – di cotone:		
6211 42 10 00	– – – Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro	12	0
	– – – Tute sportive (*trainings*), con fodera:		
6211 42 31 00	– – – – di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	0
	– – – – altri:		
6211 42 41 00	– – – – – Parti superiori	12	0
6211 42 42 00	– – – – – Parti inferiori	12	0
6211 42 90 00	– – – altri	12	0
6211 43	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6211 43 10 00	– – – Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro	12	0
	– – – Tute sportive (*trainings*), con fodera:		
6211 43 31 00	– – – – di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	0
	– – – – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6211 43 41 00	– – – – – Parti superiori	12	0
6211 43 42 00	– – – – – Parti inferiori	12	0
6211 43 90 00	– – – altri	12	0
6211 49 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia:		
6212 10	– Reggiseno e bustini:		
6212 10 10 00	– – presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenente un reggiseno o un bustino e uno slip	6,5	0
6212 10 90 00	– – altri	6,5	0
6212 20 00 00	– Guaine e guaine-mutandine	6,5	0
6212 30 00 00	– Modellatori	6,5	0
6212 90 00 00	– altri	6,5	0
6213	Fazzoletti da naso e da taschino:		
6213 20 00 00	– di cotone	10	0
6213 90 00 00	– di altre materie tessili	10	0
6214	Scialli, sciarpe, *foulards*, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		
6214 10 00 00	– di seta o di cascami di seta	8	0
6214 20 00 00	– di lana o di peli fini	8	0
6214 30 00 00	– di fibre sintetiche	8	0
6214 40 00 00	– di fibre artificiali	8	0
6214 90 00 00	– di altre materie tessili:	8	0
6215	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte:		
6215 10 00 00	– di seta o di cascami di seta	6,3	0
6215 20 00 00	– di fibre sintetiche o artificiali	6,3	0
6215 90 00 00	– di altre materie tessili	6,3	0
6216 00 00 00	Guanti, mezzoguanti e muffole	7,6	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		
6217 10 00 00	– Accessori	6,3	0
6217 90 00 00	– Parti	12	0
63	CAPITOLO 63 - ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI		
	I. ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI		
6301	Coperte:		
6301 10 00 00	– Coperte a riscaldamento elettrico	6,9	0
6301 20	– Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini:		
6301 20 10 00	– – a maglia	12	0
6301 20 90 00	– – altre	12	0
6301 30	– Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone:		
6301 30 10 00	– – a maglia	12	0
6301 30 90 00	– – altre	7,5	0
6301 40	– Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche:		
6301 40 10 00	– – a maglia	12	0
6301 40 90 00	– – altre	12	0
6301 90	– altre coperte:		
6301 90 10 00	– – a maglia	12	0
6301 90 90 00	– – altre	12	0
6302	Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina:		
6302 10 00 00	– Biancheria da letto a maglia	12	0
	– altra biancheria da letto, stampata:		
6302 21 00 00	– – di cotone	12	0
6302 22	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6302 22 10 00	– – – di stoffe non tessute	6,9	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6302 22 90 00	– – – altra	12	0
6302 29	– – di altre materie tessili:		
6302 29 10 00	– – – di lino o di *ramiè*	12	0
6302 29 90 00	– – – di altre materie tessili	10	0
	– altra biancheria da letto:		
6302 31 00 00	– – di cotone	12	0
6302 32	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6302 32 10 00	– – – di stoffe non tessute	6,9	0
6302 32 90 00	– – – altra	10	0
6302 39	– – di altre materie tessili:		
6302 39 20	– – – di lino o di *ramiè*		
6302 39 20 10	– – – – di lino	10	0
6302 39 20 90	– – – – di lino o di *ramiè*	12	0
6302 39 90 00	– – – di altre materie tessili	12	0
6302 40 00 00	– Biancheria da tavola a maglia	12	0
	– altra biancheria da tavola:		
6302 51 00 00	– – di cotone	12	0
6302 53	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6302 53 10 00	– – – di stoffe non tessute	6,9	0
6302 53 90 00	– – – altra	12	0
6302 59	– – di altre materie tessili:		
6302 59 10 00	– – – di lino	12	0
6302 59 90 00	– – – altra	12	0
6302 60 00 00	– Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone	12	0
	– altra:		
6302 91 00 00	– – di cotone	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6302 93	– – di fibre sintetiche o artificiali:		
6302 93 10 00	– – – di stoffe non tessute	6,9	0
6302 93 90 00	– – – altra	12	0
6302 99	– – di altre materie tessili:		
6302 99 10 00	– – – di lino	12	0
6302 99 90 00	– – – altra	12	0
6303	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto:		
	– a maglia:		
6303 12 00 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6303 19 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– altri:		
6303 91 00 00	– – di cotone	12	0
6303 92	– – di fibre sintetiche:		
6303 92 10 00	– – – di stoffe non tessute	6,9	0
6303 92 90 00	– – – altri	12	0
6303 99	– – di altre materie tessili:		
6303 99 10 00	– – – di stoffe non tessute	6,9	0
6303 99 90 00	– – – altri	12	0
6304	Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404:		
	– Copriletto:		
6304 11 00 00	– – a maglia	12	0
6304 19	– – altri:		
6304 19 10 00	– – – di cotone	12	0
6304 19 30 00	– – – di lino o di *ramiè*	12	0
6304 19 90 00	– – – di altre materie tessili	12	0
	– altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6304 91 00 00	– – a maglia	12	0
6304 92 00 00	– – di cotone, diversi da quelli a maglia	12	0
6304 93 00 00	– – diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche	12	0
6304 99 00 00	– – diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili	12	0
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio:		
6305 10	– di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303:		
6305 10 10 00	– – usati	2	0
6305 10 90 00	– – altri	4	0
6305 20 00 00	– di cotone	5	0
	– di materie tessili sintetiche o artificiali:		
6305 32	– – Contenitori flessibili per merci alla rinfusa:		
	– – – ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene:		
6305 32 11 00	– – – – a maglia	12	0
	– – – – altri:		
6305 32 81 00	– – – – – di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m^2	7,2	0
6305 32 89 00	– – – – – di tessuti di peso superiore a 120 g per m^2	7,2	0
6305 32 90 00	– – – altri	7,2	0
6305 33	– – altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene:		
6305 33 10 00	– – – a maglia	4	0
	– – – altri:		
6305 33 91 00	– – – – di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m^2	4	0
6305 33 99 00	– – – – di tessuti di peso superiore a 120 g per m^2	4	0
6305 39 00 00	– – altri	7,2	0
6305 90 00 00	– di altre materie tessili	2	0
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:		
	– Copertoni e tende per l'esterno:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6306 12 00 00	– – di fibre sintetiche	5	0
6306 19 00 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– Tende:		
6306 22 00 00	– – di fibre sintetiche	10	0
6306 29 00	– – di altre materie tessili:		
6306 29 00 10	– – – di cotone	12	0
6306 29 00 90	– – – di altre materie tessili	5	0
6306 30 00 00	– Vele	12	0
6306 40 00 00	– Materassi pneumatici	12	0
	– altri:		
6306 91 00 00	– – di cotone	2	0
6306 99 00 00	– – di altre materie tessili	10	0
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:		
6307 10	– Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie:		
6307 10 10 00	– – a maglia	12	0
6307 10 30 00	– – di stoffe non tessute	6,9	0
6307 10 90 00	– – altri	7,7	0
6307 20 00 00	– Cinture e giubbotti di salvataggio	6,3	0
6307 90	– altri:		
6307 90 10 00	– – a maglia	12	0
	– – altri:		
6307 90 91 00	– – – di feltro	6,3	0
6307 90 99 00	– – – altri	6,3	0
	II. ASSORTIMENTI		
6308 00 00 00	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	III. OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI		
6309 00 00	Oggetti da rigattiere:		
6309 00 00 10	– Calzature	5,3	5
6309 00 00 20	– Indumenti, compresi gli accessori e le parti	5,3	5
6309 00 00 90	– altri	5,3	5
6310	Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, usati o nuovi, anche in forma di avanzi o di oggetti fuori uso:		
6310 10	– selezionati:		
6310 10 10 00	– – di lana, di peli fini o grossolani	0	0
6310 10 30 00	– – di lino o di cotone	0	0
6310 10 90 00	– – di altre materie tessili	0	0
6310 90 00 00	– altri	0	0
XII	SEZIONE XII - CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI		
64	CAPITOLO 64 - CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI		
6401	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti:		
6401 10	– Calzature con puntale protettivo di metallo:		
6401 10 10 00	– – con tomaie di gomma	10	0
6401 10 90 00	– – con tomaie di materia plastica	10	0
	– altre calzature:		
6401 92	– – che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio:		
6401 92 10 00	– – – con tomaie di gomma	10	0
6401 92 90 00	– – – con tomaie di materia plastica	10	0
6401 99 00 00	– – altre	10	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6402	Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica:		
	– Calzature per lo sport:		
6402 12	– – Calzature da sci e calzature per il surf da neve:		
6402 12 10 00	– – – Calzature da sci	10	0
6402 12 90 00	– – – Calzature per il surf da neve	10	0
6402 19 00 00	– – altre	10	0
6402 20 00 00	– Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli	10	0
	– altre calzature:		
6402 91	– – che ricoprono la caviglia:		
6402 91 10 00	– – – con puntale protettivo di metallo	10	0
6402 91 90 00	– – – altre	10	0
6402 99	– – altre:		
6402 99 05 00	– – – con puntale protettivo di metallo	10	0
	– – – altre:		
6402 99 10 00	– – – – con tomaie di gomma	10	0
	– – – – con tomaie di materia plastica:		
	– – – – – Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:		
6402 99 31 00	– – – – – – di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	10	0
6402 99 39 00	– – – – – – altre	10	0
6402 99 50 00	– – – – – Pantofole ed altre calzature da camera	10	0
	– – – – – altre, con suole interne di lunghezza:		
6402 99 91 00	– – – – – – inferiore a 24 cm	10	0
	– – – – – – uguale o superiore a 24 cm:		
6402 99 93 00	– – – – – – – Calzature non riconoscibili come calzature per uomo o per donna	10	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – – – – – - altre		
6402 99 96 00	– – – – – – – – per uomo	10	0
6402 99 98 00	– – – – – – – – per donna	10	0
6403	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:		
	– Calzature per lo sport:		
6403 12 00 00	– – Calzature da sci e calzature per il surf da neve	10	0
6403 19 00 00	– – altre	10	0
6403 20 00 00	– Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce	10	0
6403 40 00 00	– altre calzature, con puntale protettivo di metallo	10	0
	– altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:		
6403 51	– – che ricoprono la caviglia:		
6403 51 05 00	– – – Con suola principale di legno, senza suola interna	10	0
	– – – altre:		
	– – – – che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:		
6403 51 11 00	– – – – – inferiore a 24 cm	10	0
	– – – – – uguale o superiore a 24 cm:		
6403 51 15 00	– – – – – – per uomo	10	0
6403 51 19 00	– – – – – – per donna	10	0
	– – – – altre, con suole interne di lunghezza:		
6403 51 91 00	– – – – – inferiore a 24 cm	10	0
	– – – – – uguale o superiore a 24 cm:		
6403 51 95 00	– – – – – – per uomo	10	0
6403 51 99 00	– – – – – – per donna	10	0
6403 59	– – altre:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6403 59 05 00	– – – Con suola principale di legno, senza suola interna	10	0
	– – – altre:		
	– – – – Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:		
6403 59 11 00	– – – – – di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	10	0
	– – – – – altre, con suole interne di lunghezza:		
6403 59 31 00	– – – – – – inferiore a 24 cm	10	0
	– – – – – – uguale o superiore a 24 cm:		
6403 59 35 00	– – – – – – - per uomo	10	0
6403 59 39 00	– – – – – – - per donna	10	0
6403 59 50 00	– – – – Pantofole ed altre calzature da camera	10	0
	– – – – altre, con suole interne di lunghezza:		
6403 59 91 00	– – – – – inferiore a 24 cm	10	0
	– – – – – uguale o superiore a 24 cm:		
6403 59 95 00	– – – – – per uomo	10	0
6403 59 99 00	– – – – – – per donna	10	0
	– altre calzature:		
6403 91	– – che ricoprono la caviglia:		
6403 91 05 00	– – – Con suola principale di legno, senza suola interna	10	0
	– – – altre:		
	– – – – che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:		
6403 91 11 00	– – – – – inferiore a 24 cm	10	0
	– – – – – uguale o superiore a 24 cm:		
6403 91 13 00	– – – – – – Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	10	0
	– – – – – – altre:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6403 91 16 00	– – – – – – – - per uomo	10	0
6403 91 18 00	– – – – – – – - per donna	10	0
	– – – – altre, con suole interne di lunghezza:		
6403 91 91 00	– – – – – inferiore a 24 cm	10	0
	– – – – – uguale o superiore a 24 cm:		
6403 91 93 00	– – – – – – Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	10	0
	– – – – – – altre:		
6403 91 96 00	– – – – – – – - per uomo	10	0
6403 91 98 00	– – – – – – – - per donna	10	0
6403 99	– – altre:		
6403 99 05 00	– – – Con suola principale di legno, senza suola interna	10	0
	– – – altre:		
	– – – – Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:		
6403 99 11 00	– – – – – di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	10	0
	– – – – – altre, con suole interne di lunghezza:		
6403 99 31 00	– – – – – – inferiore a 24 cm	10	0
	– – – – – – uguale o superiore a 24 cm:		
6403 99 33 00	– – – – – – – - Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	10	0
	– – – – – – – - altre		
6403 99 36 00	– – – – – – – – per uomo	10	0
6403 99 38 00	– – – – – – – – per donna	10	0
6403 99 50 00	– – – – Pantofole ed altre calzature da camera	10	0
	– – – – altre, con suole interne di lunghezza:		
6403 99 91 00	– – – – – inferiore a 24 cm	10	0
	– – – – – uguale o superiore a 24 cm:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6403 99 93 00	– – – – – – Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	10	0
	– – – – – – altre:		
6403 99 96 00	– – – – – – – per uomo	10	0
6403 99 98 00	– – – – – – – per donna	10	0
6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili:		
	– Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica:		
6404 11 00 00	– – Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	10	0
6404 19	– – altre:		
6404 19 10 00	– – – Pantofole ed altre calzature da camera	10	0
6404 19 90 00	– – – altre	10	0
6404 20	– Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito:		
6404 20 10 00	– – Pantofole ed altre calzature da camera	10	0
6404 20 90 00	– – altre	10	0
6405	Altre calzature:		
6405 10 00 00	– con tomaie di cuoio naturale o ricostituito	10	0
6405 20	– con tomaie di materie tessili:		
6405 20 10 00	– – con suole esterne di legno o di sughero	10	0
	– – con suole esterne di altre materie:		
6405 20 91 00	– – – Pantofole ed altre calzature da camera	10	0
6405 20 99 00	– – – altre	10	0
6405 90	– altre:		
6405 90 10 00	– – con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito	10	0
6405 90 90 00	– – con suole esterne di altre materie	10	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili e loro parti:		
6406 10	– Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide:		
	– – di cuoio naturale:		
6406 10 11 00	– – – Tomaie	10	0
6406 10 19 00	– – – Parti di tomaie	10	0
6406 10 90 00	– – di altre materie	10	0
6406 20	– Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica:		
6406 20 10 00	– – di gomma	10	0
6406 20 90 00	– – di materie plastiche	10	0
	– altri:		
6406 91 00 00	– – di legno	10	0
6406 99	– – di altre materie:		
6406 99 10 00	– – – Ghette, gambali ed oggetti simili e loro parti	10	0
6406 99 30 00	– – – Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne	10	0
6406 99 50 00	– – – Suole interne ed altri accessori amovibili	10	0
6406 99 60 00	– – – Suole esterne di cuoio naturale o ricostituito	10	0
6406 99 80 00	– – – altre	10	0
65	CAPITOLO 65 - CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI		
6501 00 00 00	Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli	10	3
6502 00 00 00	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite	10	3
[6503]			
6504 00 00 00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite:		
6505 10 00 00	– Retine per capelli	10	3
6505 90	– altri:		
6505 90 05 00	– – di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501	10	3
	– – altri:		
6505 90 10 00	– – – Berretti senza falde e visiera, baschi, calotte, papaline, fez e simili copricapo	10	3
6505 90 30 00	– – – Berretti con visiera, chepì e simili copricapo	10	3
6505 90 80 00	– – – altri	10	3
6506	Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:		
6506 10	– Copricapo di sicurezza:		
6506 10 10 00	– – di materie plastiche	10	3
6506 10 80 00	– – di altre materie	10	3
	– altri:		
6506 91 00 00	– – di gomma o di materia plastica	10	3
6506 99	– – di altre materie:		
6506 99 10 00	– – di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501	10	3
6506 99 90 00	– – – altri	10	3
6507 00 00 00	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo	10	3
66	CAPITOLO 66 - OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI		
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili):		
6601 10 00 00	– Ombrelloni da giardino e simili	10	3
	– altri:		
6601 91 00 00	– – con fusto o manico telescopico	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6601 99	– – altri:		
	– – – con spoglie di tessuti di materie tessili:		
6601 99 11 00	– – – – di fibre sintetiche o artificiali	10	3
6601 99 19 00	– – – – di altre materie tessili	10	3
6601 99 90 00	– – – altri	10	3
6602 00 00 00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili	10	3
6603	Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602:		
6603 20 00 00	– Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni	10	3
6603 90	– altri:		
6603 90 10 00	– – Impugnature e pomi	10	3
6603 90 90 00	– – altri	10	3
67	CAPITOLO 67 - PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI		
6701 00 00 00	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie (diversi dai prodotti della voce 0505, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati)	10	0
6702	Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali:		
6702 10 00 00	– di materie plastiche	10	0
6702 90 00 00	– di altre materie	10	0
6703 00 00 00	Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili	10	0
6704	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove:		
	– di materie tessili sintetiche:		
6704 11 00 00	– – Parrucche complete	10	0
6704 19 00 00	– – altri	10	0
6704 20 00 00	– di capelli	10	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6704 90 00 00	– di altre materie	10	0
XIII	SEZIONE XIII - LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO		
68	CAPITOLO 68 - LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI		
6801 00 00 00	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)	10	3
6802	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:		
6802 10 00 00	– Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente	5	0
	– altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:		
6802 21 00 00	– – Marmo, travertino e alabastro	5	0
6802 23 00 00	– – Granito	5	0
6802 29 00 00	– – altre pietre	5	0
	– altri:		
6802 91	– – Marmo, travertino e alabastro:		
6802 91 10 00	– – – Alabastro lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito	5	0
6802 91 90 00	– – – altro	5	0
6802 92	– – altre pietre calcaree:		
6802 92 10 00	– – – lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite	5	0
6802 92 90 00	– – – altre	5	0
6802 93	– – Granito:		
6802 93 10 00	– – – lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg	5	0
6802 93 90 00	– – – altro	5	0
6802 99	– – altre pietre:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6802 99 10 00	– – – lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore a 10 kg	5	0
6802 99 90 00	– – – altre	5	0
6803 00	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata:		
6803 00 10 00	– Ardesia per tetti o per facciate	5	0
6803 00 90 00	– altri	5	0
6804	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie:		
6804 10 00 00	– Mole per macinare o per sfibrare	10	3
	– altre mole ed oggetti simili:		
6804 21 00 00	– – di diamante naturale o sintetico, agglomerato	5	0
6804 22	– – di altri abrasivi agglomerati o di ceramica:		
	– – – di abrasivi artificiali, con agglomerante:		
	– – – – di resine sintetiche o artificiali:		
6804 22 12 00	– – – – – non rinforzati	10	3
6804 22 18 00	– – – – – rinforzati	10	3
6804 22 30 00	– – – – di ceramica o di silicato	10	3
6804 22 50 00	– – – – di altre materie	10	3
6804 22 90 00	– – – altri	10	3
6804 23 00 00	– – di pietre naturali	5	0
6804 30 00 00	– Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano	5	0
6805	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti:		
6805 10 00	– applicati solamente su tessuto di materie tessili:		
6805 10 00 10	– – destinati alla macinazione a secco	10	3
6805 10 00 90	– – altri	15	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6805 20 00	– applicati solamente su carta o cartone:		
6805 20 00 10	– – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
6805 20 00 90	– – altri	10	3
6805 30	– applicati su altre materie:		
6805 30 10 00	– – applicati su tessuto di materie tessili rinforzato con carta o cartone	6	0
6805 30 20 00	– – applicati su fibra vulcanizzata	6	0
6805 30 80	– – altri:		
6805 30 80 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
6805 30 80 90	– – – altri	6	0
6806	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69:		
6806 10 00 00	– Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli	5	0
6806 20	– Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro:		
6806 20 10 00	– – Argille espanse	10	3
6806 20 90 00	– – altri	10	3
6806 90 00 00	– altri	8	0
6807	Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)):		
6807 10	– in rotoli:		
6807 10 10	– – Oggetti da rivestimento:		
6807 10 10 10	– – – applicati su cartone	10	3
	– – – applicati su amianto, fibra di vetro o fibre polimeriche:		
6807 10 10 21	– – – – rivestiti su ambo i lati di miscele di bitume e polimeri	10	3
6807 10 10 29	– – – – – altri	10	3
6807 10 10 90	– – – altri	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6807 10 90 00	– – altri	10	3
6807 90 00	– altri:		
6807 90 00 10	– – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
6807 90 00 90	– – altri	10	3
6808 00 00 00	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali	5	0
6809	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:		
	– Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati:		
6809 11 00 00	– – unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone	10	3
6809 19 00 00	– – altri	5	0
6809 90 00 00	– altri lavori	5	0
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati:		
	– Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:		
6810 11	– – Blocchi e mattoni da costruzione:		
6810 11 10 00	– – – di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)	5	0
6810 11 90 00	– – – altri	5	0
6810 19	– – altri:		
6810 19 10 00	– – – Tegole	5	0
	– – – Quadrelli o piastrelle:		
6810 19 31 00	– – – – di calcestruzzo	5	0
6810 19 39 00	– – – – altri	5	0
6810 19 90 00	– – – altri	5	0
	– altri lavori:		
6810 91	– – Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile:		
6810 91 10 00	– – – Elementi di pavimento	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6810 91 90 00	– – – altri	5	0
6810 99 00 00	– – altri	5	0
6811	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili:		
6811 40 00	– contenenti amianto		
6811 40 00 10	– – Lastre ondulate; tubi, guaine ed accessori per tubazioni	10	3
6811 40 00 90	– – altri	5	0
	– non contenenti amianto:		
6811 81 00 00	– – Lastre ondulate	10	3
6811 82	– – altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili:		
6811 82 10 00	– – – Ardesia da rivestimento per tetti o facciate, le cui dimensioni non superano 40 cm × 60 cm	5	0
6811 82 90 00	– – – altri	5	0
6811 83 00 00	– – Tubi, guaine ed accessori per tubazioni	10	3
6811 89 00 00	– – altri lavori	5	0
6812	Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813:		
6812 80	– di crocidolite:		
6812 80 10 00	– – lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	5	0
6812 80 90	– – altri:		
6812 80 90 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
6812 80 90 30	– – – destinati ad aeromobili civili	0	0
6812 80 90 90	– – – altri	5	0
	– altri:		
6812 91 00 00	– – Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo	5	0
6812 92 00 00	– Carta, cartoni e feltri	5	0
6812 93 00	– – Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6812 93 00 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
6812 93 00 30	– – – destinati ad aeromobili civili	0	0
6812 93 00 90	– – – altri	5	0
6812 99	– – altri:		
6812 99 10 00	– – – Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	5	0
6812 99 90	– – – altri:		
6812 99 90 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
6812 99 90 30	– – – destinati ad aeromobili civili	0	0
6812 99 90 90	– – – – altri	5	0
6813	Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie:		
6813 20 00	– contenenti amianto:		
6813 20 00 10	– – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
6813 20 00 30	– – destinate ad aeromobili civili	0	0
6813 20 00 90	– – altre	5	0
	– non contenenti amianto:		
6813 81 00	– – Guarnizioni per freni		
6813 81 00 10	– – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
6813 81 00 30	– – – – destinate ad aeromobili civili	0	0
6813 81 00 90	– – – altre	5	0
6813 89 00	– – altre:		
6813 89 00 10	– – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
6813 89 00 30	– – – – destinate ad aeromobili civili	0	0
6813 89 00 90	– – – altre	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6814	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie:		
6814 10 00 00	– Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto	5	0
6814 90 00 00	– altri	5	0
6815	Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove:		
6815 10	– Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici:		
6815 10 10 00	– – Fibre di carbonio e oggetti di fibre di carbonio	5	0
6815 10 90 00	– – altri	5	0
6815 20 00 00	– Lavori di torba	5	0
	– altri lavori:		
6815 91 00 00	– – contenenti magnesite, dolomite o cromite	5	0
6815 99	– – altri:		
6815 99 10 00	– – – di materie refrattarie, agglomerati con un legante chimico	5	0
6815 99 90 00	– – – altri	5	0
69	CAPITOLO 69 - PRODOTTI CERAMICI		
	I. PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRATTARI		
6901 00 00 00	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili	10	3
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:		
6902 10 00 00	– contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr_2O_3)	5	0
6902 20	– contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al_2O_3), di silice (SiO_2) o di una miscela o combinazione di tali prodotti:		
6902 20 10 00	– – contenenti, in peso, 93 % o più di silice (SiO_2)	5	0
	– – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6902 20 91 00	– – – contenenti, in peso, più di 7 % ma meno di 45 % di allumina (Al_2O_3)	2	0
6902 20 99 00	– – – altri	5	0
6902 90 00 00	– altri	5	0
6903	Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:		
6903 10 00 00	– contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	10	3
6903 20	– contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al_2O_3) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO_2):		
6903 20 10 00	– – contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina (Al_2O_3)	10	3
6903 20 90 00	– – contenenti, in peso, 45 % o più di allumina (Al_2O_3)	10	3
6903 90	– altri:		
6903 90 10 00	– – contenenti, in peso, più di 25 % ma non oltre 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	10	3
6903 90 90 00	– – altri	10	3
	II. ALTRI PRODOTTI CERAMICI		
6904	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:		
6904 10 00 00	– Mattoni da costruzione	10	3
6904 90 00 00	– altri	10	3
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia:		
6905 10 00 00	– Tegole	10	3
6905 90 00 00	– altri	10	3
6906 00 00 00	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica	10	3
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6907 10 00 00	– Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm	5	0
6907 90	– altri:		
6907 90 10 00	– – Piastrelle doppie del tipo "*Spaltplatten*"	5	0
	– – altre:		
6907 90 91 00	– – – di grès	5	0
6907 90 93 00	– – – di maiolica o di terraglia	5	0
6907 90 99 00	– – – altre	5	0
6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto:		
6908 10	– Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm:		
6908 10 10 00	– – di terracotta comune	10	3
6908 10 90 00	– – altri	10	3
6908 90	– altri:		
	– – di terracotta comune:		
6908 90 11 00	– – – Piastrelle doppie del tipo "*Spaltplatten*"	5	0
	– – – altre, il cui più grande spessore è:		
6908 90 21 00	– – – – inferiore o uguale a 15 mm	5	0
6908 90 29 00	– – – – superiore a 15 mm	5	0
	– – altri:		
6908 90 31 00	– – – Piastrelle doppie del tipo "*Spaltplatten*"	5	0
	– – – altre:		
6908 90 51 00	– – – – di superficie non superiore a 90 cm^2	5	3
	– – – – altre:		
6908 90 91 00	– – – – – di grès	5	0
6908 90 93 00	– – – – – di maiolica o di terraglia	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6908 90 99 00	– – – – – altre	5	0
6909	Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica:		
	– Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici:		
6909 11 00 00	– – di porcellana	10	3
6909 12 00 00	– – Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs	5	0
6909 19 00 00	– – altri	2	0
6909 90 00 00	– altri	2	0
6910	Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica:		
6910 10 00 00	– di porcellana	10	3
6910 90 00 00	– altri	5	0
6911	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana:		
6911 10 00 00	– Oggetti per il servizio da tavola o da cucina	10	5
6911 90 00 00	– altri	10	5
6912 00	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana:		
6912 00 10 00	– di terracotta comune	5	0
6912 00 30 00	– di grès	5	0
6912 00 50 00	– di maiolica o di terraglia	5	3
6912 00 90 00	– altri	5	3
6913	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica:		
6913 10 00 00	– di porcellana	5	0
6913 90	– altri:		
6913 90 10 00	– – di terracotta comune	10	3
	– – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6913 90 91 00	– – – di grès	10	3
6913 90 93 00	– – – di maiolica o di terraglia	10	3
6913 90 99 00	– – – altri	10	3
6914	Altri lavori di ceramica:		
6914 10 00 00	– di porcellana	5	0
6914 90	– altri:		
6914 90 10 00	– – di terracotta comune	10	3
6914 90 90 00	– – altri	10	3
70	CAPITOLO 70 - VETRO E LAVORI DI VETRO		
7001 00	Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa:		
7001 00 10 00	– Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro	5	0
	– Vetro in massa:		
7001 00 91 00	– – Vetro da ottica	5	0
7001 00 99 00	– – altro	5	0
7002	Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato:		
7002 10 00 00	– Biglie	10	3
7002 20	– Barre e bacchette:		
7002 20 10 00	– – di vetro da ottica	2	0
7002 20 90 00	– – altre	5	0
	– Tubi:		
7002 31 00 00	– – di quarzo o di altra silice, fusi	5	0
7002 32 00 00	– – di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} gradi Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	5	0
7002 39 00 00	– – altri	2	0
7003	Vetro detto "colato", in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:		
	– Lastre e fogli, non armati:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7003 12	– – colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente:		
7003 12 10 00	– – – di vetro da ottica	10	3
	– – – altri:		
7003 12 91 00	– – – – con strato non riflettente	10	3
7003 12 99 00	– – – – – altri	10	3
7003 19	– – altri:		
7003 19 10 00	– – – di vetro da ottica	10	3
7003 19 90 00	– – – altri	10	3
7003 20 00 00	– Lastre e fogli, armati	10	3
7003 30 00 00	– Profilati	10	3
7004	Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:		
7004 20	– Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente:		
7004 20 10 00	– – Vetro da ottica	10	3
	– – altri:		
7004 20 91 00	– – – con strato non riflettente	10	3
7004 20 99 00	– – – altri	10	3
7004 90	– altro vetro:		
7004 90 10 00	– – Vetro da ottica	10	3
7004 90 70 00	– – Vetro detto di "orticoltura"	10	3
	– – altro, di spessore:		
7004 90 92 00	– – – inferiore o uguale a 2,5 mm	10	3
7004 90 98 00	– – – superiore a 2,5 mm	10	3
7005	Vetro (vetro "*flotté*" e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7005 10	– Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente:		
7005 10 05 00	– – con strato non riflettente	10	3
	– – altro, di spessore:		
7005 10 25 00	– – – inferiore o uguale a 3,5 mm	10	3
7005 10 30 00	– – – superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	10	3
7005 10 80 00	– – – superiore a 4,5 mm	10	3
	– altro vetro non armato:		
7005 21	– – colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato:		
7005 21 25 00	– – – di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm	10	3
7005 21 30 00	– – – di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	10	3
7005 21 80 00	– – – di spessore superiore a 4,5 mm	10	3
7005 29	– – altro:		
7005 29 25 00	– – – di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm	10	3
7005 29 35 00	– – – di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	10	3
7005 29 80 00	– – – di spessore superiore a 4,5 mm	10	3
7005 30 00 00	– Vetro armato	10	3
7006 00	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:		
7006 00 10 00	– Vetro da ottica	10	3
7006 00 90 00	– altro	10	3
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro:		
	– Vetri temperati:		
7007 11	– – di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:		
7007 11 10	– – – di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobili e trattori:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7007 11 10 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7007 11 10 90	– – – – altri	8	3
7007 11 90 00	– – – altri	5	0
7007 19	– – altri:		
7007 19 10 00	– – – smaltati	5	0
7007 19 20 00	– – – colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente	10	3
7007 19 80 00	– – – altri	5	0
	– Vetri formati da fogli aderenti fra loro:		
7007 21	– – di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:		
7007 21 20	– – – di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobili e trattori:		
7007 21 20 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7007 21 20 30	– – – Parabrezza, non incorniciato, destinato ad aeromobili civili	0	0
7007 21 20 90	– – – – altri	8	3
7007 21 80 00	– – – altri	5	0
7007 29 00 00	– – altri	5	0
7008 00	Vetri isolanti a pareti multiple:		
7008 00 20 00	– colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente	5	0
	– altri:		
7008 00 81 00	– – formati da due lastre di vetro ermeticamente sigillate da un giunto sul loro perimetro e separate da uno strato d'aria, da un altro gas o dal vuoto	5	0
7008 00 89 00	– – altri	5	0
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi:		
7009 10 00	– Specchi retrovisivi per veicoli:		
7009 10 00 10	– – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7009 10 00 90	– – altri	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– altri:		
7009 91 00 00	– – non incorniciati	10	3
7009 92 00 00	– – incorniciati	10	3
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:		
7010 10 00 00	– Ampolle	1	0
7010 20 00 00	– Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	5	0
7010 90	– altri:		
7010 90 10	– – Barattoli per sterilizzare:		
7010 90 10 10	– – – di capacità nominale inferiore a 0,15 l	6,5	0
7010 90 10 90	– – – altri	6,5	0
	– – altri:		
7010 90 21 00	– – – ottenuti a partire da un tubo di vetro	5	0
	– – – altri, di capacità nominale:		
7010 90 31	– – – – uguale o superiore a 2,5 l		
7010 90 31 10	– – – – – bottiglie e boccette per prodotti alimentari e bevande, di vetro non colorato	0	0
7010 90 31 90	– – – – – altre	6,5	3
	– – – – inferiore a 2,5 l		
	– – – – – per prodotti alimentari e bevande:		
	– – – – – – Bottiglie e boccette:		
	– – – – – – – - di vetro non colorato, di capacità nominale:		
7010 90 41 00	– – – – – – – – di 1 l o più	0	0
7010 90 43 00	– – – – – – – – superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l	6,5	3
7010 90 45 00	– – – – – – – – di 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l	6,5	3
7010 90 47 00	– – – – – – – – inferiore a 0,15 l	6,5	3
	– – – – – – – – di vetro colorato, di capacità nominale:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7010 90 51 00	– – – – – – – – di 1 l o più	6,5	3
7010 90 53 00	– – – – – – – – superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l	6,5	3
7010 90 55 00	– – – – – – – – di 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l	6,5	3
7010 90 57 00	– – – – – – – – inferiore a 0,15 l	6,5	3
	– – – – – – altre, di capacità nominale:		
7010 90 61 00	– – – – – – – - di 0,25 l o più	6,5	3
7010 90 67 00	– – – – – – – - inferiore a 0,25 l	6,5	3
	– – – – – per prodotti farmaceutici, di capacità nominale:		
7010 90 71	– – – – – – superiore a 0,055 l		
7010 90 71 10	– – – – – – – - inferiore o uguale a 0,15 l	5	3
7010 90 71 90	– – – – – – – - altra	6,5	3
7010 90 79 00	– – – – – – inferiore o uguale a 0,055 l	5	3
	– – – – – per altri prodotti:		
7010 90 91 00	– – – – – – di vetro non colorato	6,5	3
7010 90 99 00	– – – – – – di vetro colorato	6,5	3
7011	Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili:		
7011 10 00 00	– per l'illuminazione elettrica	10	3
7011 20 00 00	– per tubi catodici:	10	3
7011 90 00 00	– altri	10	3
[7012]			
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toeletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili (diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018):		
7013 10 00 00	– Oggetti di vetroceramica	8	5
	– Bicchieri a calice, diversi da quelli di vetroceramica:		
7013 22	– – di cristallo al piombo:		
7013 22 10 00	– – – fabbricati a mano	8	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7013 22 90 00	– – – fabbricati meccanicamente	8	5
7013 28	– – altri:		
7013 28 10 00	– – – fabbricati a mano	8	5
7013 28 90 00	– – – fabbricati meccanicamente	8	5
	– altri bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica:		
7013 33	– – di cristallo al piombo:		
	– – – fabbricati a mano:		
7013 33 11 00	– – – – incisi o altrimenti decorati	8	5
7013 33 19 00	– – – – – altri	8	5
	– – – fabbricati meccanicamente:		
7013 33 91 00	– – – – incisi o altrimenti decorati	8	5
7013 33 99 00	– – – – – altri	8	5
7013 37	– – altri:		
7013 37 10 00	– – – di vetro temperato	8	5
	– – – altri:		
	– – – – fabbricati a mano:		
7013 37 51 00	– – – – – incisi o altrimenti decorati	8	5
7013 37 59 00	– – – – – altri	8	5
	– – – – fabbricati meccanicamente:		
7013 37 91 00	– – – – – incisi o altrimenti decorati	8	5
7013 37 99 00	– – – – – altri	8	5
	– Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetroceramica:		
7013 41	– – di cristallo al piombo:		
7013 41 10 00	– – – fabbricati a mano	10	5
7013 41 90 00	– – – fabbricati meccanicamente	10	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7013 42 00 00	– – di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	10	5
7013 49	– – altri:		
7013 49 10 00	– – – di vetro temperato	10	5
	– – – altri:		
7013 49 91 00	– – – – fabbricati a mano	10	5
7013 49 99 00	– – – – fabbricati meccanicamente	10	5
	– altri oggetti:		
7013 91	– – di cristallo al piombo:		
7013 91 10 00	– – – fabbricati a mano	10	5
7013 91 90 00	– – – fabbricati meccanicamente	10	5
7013 99 00 00	– – altri	10	5
7014 00 00 00	Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente	10	3
7015	Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri:		
7015 10 00 00	– Vetri da occhialeria medica	10	3
7015 90 00 00	– altri	10	3
7016	Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto "multicellulare" o vetro "ad alveoli" in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili:		
7016 10 00 00	– Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili	10	3
7016 90	– altri:		
7016 90 10 00	– – Vetri riuniti in vetrate	10	3
7016 90 80 00	– – altri	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7017	Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate:		
7017 10 00 00	– di quarzo o di altra silice fusi	10	3
7017 20 00 00	– di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	10	3
7017 90 00 00	– altre	10	3
7018	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm:		
7018 10	– Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili:		
	– – Perle di vetro:		
7018 10 11 00	– – – tagliate e lucidate meccanicamente	10	3
7018 10 19 00	– – – altre	10	3
7018 10 30 00	– – Imitazioni di perle fini o coltivate	10	3
	– – Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini):		
7018 10 51 00	– – – tagliate e lucidate meccanicamente	10	3
7018 10 59 00	– – – altre	10	3
7018 10 90 00	– – altre	10	3
7018 20 00 00	– Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm	10	3
7018 90	– altre:		
7018 90 10 00	– – Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro	10	3
7018 90 90 00	– – altri	10	3
7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti):		
	– Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (*rovings*) ed altri filati, anche tagliati:		
7019 11 00 00	– – Filati tagliati (*chopped strands*), di lunghezza non superiore a 50 mm	10	3
7019 12 00 00	– – Filati accoppiati in parallelo senza torsione (*rovings*)	10	3
7019 19	– – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7019 19 10 00	– – – di filamenti	10	3
7019 19 90 00	– – – di fibre in fiocco	10	3
	– Veli, nappe, feltri (*mats*), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti:		
7019 31 00 00	– – Feltri (*mats*)	8	3
7019 32 00 00	– – Veli	3	0
7019 39 00 00	– – altri	3	0
7019 40 00 00	– Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (*rovings*)	10	3
	– altri tessuti:		
7019 51 00 00	– - di larghezza non superiore a 30 cm	10	3
7019 52 00 00	– – di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m^2, aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex	10	3
7019 59 00 00	– – altri	10	3
7019 90	– altri:		
7019 90 10 00	– – Fibre non tessili alla rinfusa o in fiocchi	10	3
7019 90 30 00	– – Guaine e coppelle per l'isolazione delle tubazioni	10	3
	– – altri:		
7019 90 91 00	– – – di fibre tessili	10	3
7019 90 99 00	– – – altri	10	3
7020 00	Altri lavori di vetro:		
7020 00 05 00	– Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori	0	0
	– Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto:		
7020 00 07 00	– – non finite	10	3
7020 00 08 00	– – finite	10	3
	– altri:		
7020 00 10	– – di quarzo o di altra silice, fusi:		
7020 00 10 10	– – – crogioli di quarzo fuso	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7020 00 10 90	– – – altri	10	3
7020 00 30 00	– – di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} gradi Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	10	3
7020 00 80 00	– – altri	10	3
XIV	SEZIONE XIV - PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE		
71	CAPITOLO 71 - PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE		
	I. PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI		
7101	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:		
7101 10 00 00	– Perle fini	5	0
	– Perle coltivate:		
7101 21 00 00	– – gregge	5	0
7101 22 00 00	– – lavorate	5	0
7102	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati:		
7102 10 00 00	– non scelti	2	0
	– industriali:		
7102 21 00 00	– – greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	5	0
7102 29 00 00	– – altri	5	0
	– non industriali:		
7102 31 00 00	– – greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	0	0
7102 39 00	– – altri:		
7102 39 00 10	– – – destinati al taglio a faccette	10	3
7102 39 00 90	– – – altri	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7103	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:		
7103 10 00 00	– gregge o semplicemente segate o sgrossate	2	0
	– altrimenti lavorate:		
7103 91 00 00	– – Rubini, zaffiri e smeraldi	2	0
7103 99 00 00	– – altre	2	0
7104	Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:		
7104 10 00 00	– Quarzo piezoelettrico	2	0
7104 20 00 00	– altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate	2	0
7104 90 00 00	– altre	2	0
7105	Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche:		
7105 10 00	– di diamanti:		
7105 10 00 10	– – di diamanti naturali preziosi	2	0
7105 10 00 90	– – altri	5	0
7105 90 00 00	– altri	5	0
	II. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI		
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere:		
7106 10 00 00	– Polveri	2	0
	– altro:		
7106 91	– – greggio:		
7106 91 10 00	– – – con titolo uguale o superiore a 999‰	2	0
7106 91 90 00	– – – con titolo inferiore a 999‰	2	0
7106 92	– – semilavorato:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7106 92 20 00	– – – con titolo uguale o superiore a 750‰	2	0
7106 92 80 00	– – – con titolo inferiore a 750‰	2	0
7107 00 00 00	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati	2	0
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere:		
	– per usi non monetari:		
7108 11 00 00	– – Polveri	2	0
7108 12 00 00	– – greggio	2	0
7108 13	– – semilavorato:		
7108 13 10 00	– – – Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm	2	0
7108 13 80	– – – altro:		
7108 13 80 10	– – – – Tubi, forme tubolari e barre cave	5	0
7108 13 80 90	– – – – altri	2	0
7108 20 00 00	– per uso monetario	2	0
7109 00 00 00	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	2	0
7110	Platino, greggio o semilavorato, o in polvere:		
	– Platino:		
7110 11 00 00	– – greggio o in polvere	2	0
7110 19	– – altro:		
7110 19 10 00	– – – Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm	2	0
7110 19 80 00	– – – altro	2	0
	– Palladio:		
7110 21 00 00	– – greggio o in polvere	2	0
7110 29 00 00	– – altro	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Rodio:		
7110 31 00 00	– – greggio o in polvere	2	0
7110 39 00 00	– – altro	2	0
	– Iridio, osmio e rutenio:		
7110 41 00 00	– – greggi o in polvere	2	0
7110 49 00 00	– – altri	2	0
7111 00 00 00	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati	5	0
7112	Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi:		
7112 30 00 00	– Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi	2	0
	– altri:		
7112 91 00 00	– – di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	2	0
7112 92 00 00	– – di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	2	0
7112 99 00 00	– – altri	2	0
	III. MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI		
7113	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
	– di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
7113 11 00 00	– – di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi	10	3
7113 19 00 00	– – di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi	10	3
7113 20 00 00	– di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi	10	3
7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
	– di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7114 11 00 00	– – di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi	10	3
7114 19 00 00	– – di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi	10	3
7114 20 00 00	– di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi	10	3
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
7115 10 00 00	– Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino	0	0
7115 90	– altri:		
7115 90 10 00	– – di metalli preziosi	0	0
7115 90 90 00	– – di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	10	3
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite:		
7116 10 00 00	– di perle fini o coltivate	10	3
7116 20	– di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite:		
	– – esclusivamente di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini):		
7116 20 11 00	– – – Collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate senza dispositivo di chiusura o altri accessori	10	3
7116 20 19 00	– – – altri	10	3
7116 20 90 00	– – altri	10	3
7117	Minuterie di fantasia:		
	– di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati:		
7117 11 00 00	– – gemelli e bottoni simili	5	0
7117 19	– – altre:		
7117 19 10 00	– – – con parti di vetro	5	0
	– – – senza parti di vetro:		
7117 19 91 00	– – – – dorate, argentate o platinate	5	0
7117 19 99 00	– – – – altre	5	0
7117 90 00 00	– altre	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7118	Monete:		
7118 10	– Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro:		
7118 10 10 00	– – di argento	5	0
7118 10 90 00	– – altre	5	0
7118 90 00 00	– altre	5	0
XV	SEZIONE XV - METALLI COMUNI E LORO LAVORI		
72	CAPITOLO 72 - GHISA, FERRO E ACCIAIO		
	I. PRODOTTI DI BASE; PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERI		
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie:		
7201 10	– Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo:		
	– – contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese:		
7201 10 11 00	– – – con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 %	5	0
7201 10 19 00	– – – con tenore di silicio superiore a 1 %	5	0
7201 10 30 00	– – contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese	5	0
7201 10 90 00	– – contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese	5	0
7201 20 00 00	– Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo	5	0
7201 50	– Ghise gregge legate; ghise specolari:		
7201 50 10 00	– – Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio	5	0
7201 50 90 00	– – altre	5	0
7202	Ferro-leghe:		
	– Ferromanganese:		
7202 11	– - contenente, in peso, più di 2 % di carbonio:		
7202 11 20 00	– – – di una granulometria di 5 mm o meno e con un tenore, in peso, di manganese superiore a 65 %	3	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7202 11 80 00	– – – altro	5	0
7202 19 00 00	– – altro	5	0
	– Ferrosilicio:		
7202 21 00 00	– – contenente, in peso, più di 55 % di silicio	3	3
7202 29	– – altro:		
7202 29 10 00	– – – contenente, in peso, 4 % o più e non più di 10 % di magnesio	3	3
7202 29 90 00	– – – altro	3	3
7202 30 00 00	– Ferro-silico-manganese	3	0
	– Ferrocromo:		
7202 41	– – contenente, in peso, più di 4 % di carbonio:		
7202 41 10 00	– – – contenente, in peso, più di 4 % ma non oltre 6 % di carbonio	0	0
7202 41 90 00	– – – contenente, in peso, più di 6 % di carbonio	0	0
7202 49	– – altro:		
7202 49 10 00	– – – contenente, in peso, 0,05 % o meno di carbonio	3	3
7202 49 50 00	– – – contenente, in peso, più di 0,05 % ma non oltre 0,5 % di carbonio	0	0
7202 49 90 00	– – – contenente, in peso, più di 0,5 % ma non oltre 4 % di carbonio	3	3
7202 50 00 00	– Ferro-silico-cromo	2	0
7202 60 00 00	– Ferro-nichel	3	0
7202 70 00 00	– Ferro-molibdeno	2	0
7202 80 00 00	– Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	3	0
	– altre:		
7202 91 00 00	– – Ferro-titanio e ferro-silico-titanio	2	0
7202 92 00 00	– – Ferro-vanadio	2	0
7202 93 00 00	– – Ferro-niobio	2	0
7202 99	– – altre:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7202 99 10 00	– – – Ferro-fosforo	3	0
7202 99 30 00	– – – Ferro-silico-magnesio	3	0
7202 99 80 00	– – – altre	3	0
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili:		
7203 10 00 00	– Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro	5	0
7203 90 00 00	– altri	5	0
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio:		
7204 10 00 00	– Cascami ed avanzi di ghisa	5	0
	– Cascami ed avanzi di acciaio legati:		
7204 21	– – di acciai inossidabili:		
7204 21 10 00	– – – contenenti, in peso, 8 % o più di nichel	0	0
7204 21 90 00	– – – altri	0	0
7204 29 00 00	– – altri	0	0
7204 30 00 00	– Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	0	0
	– altri cascami ed avanzi:		
7204 41	– – Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti:		
7204 41 10 00	– – – Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature	0	0
	– – – Spuntature di stampaggio o di taglio:		
7204 41 91 00	– – – – in pacchetti	0	0
7204 41 99 00	– – – – altri	0	0
7204 49	– – altri:		
7204 49 10 00	– – – spezzettati	0	0
	– – – altri:		
7204 49 30 00	– – – – in pacchetti	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7204 49 90 00	– – – – altri	0	0
7204 50 00 00	– Cascami lingottati	0	0
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio:		
7205 10 00 00	– Graniglie	5	0
	– Polveri:		
7205 21 00 00	– – di acciai legati	5	0
7205 29 00 00	– – altre	5	0
	II. FERRO ED ACCIAI NON LEGATI		
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203:		
7206 10 00 00	– Lingotti	0	0
7206 90 00 00	– altri	5	0
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:		
	– contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7207 11	– – di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:		
	– – – laminati od ottenuti con colata continua:		
7207 11 11 00	– – – – di acciai automatici	0	0
	– – – – altri:		
7207 11 14 00	– – – – – di spessore inferiore o uguale a 130 mm	0	0
7207 11 16 00	– – – – – di spessore superiore a 130 mm	0	0
7207 11 90 00	– – – fucinati	0	0
7207 12	– – altri, di sezione trasversale rettangolare:		
7207 12 10 00	– – – laminati od ottenuti con colata continua	0	0
7207 12 90 00	– – – fucinati	0	0
7207 19	– – altri:		
	– – – di sezione trasversale circolare o poligonale:		
7207 19 12 00	– – – – laminati od ottenuti con colata continua	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7207 19 19 00	– – – – fucinati	0	0
7207 19 80 00	– – – altri	0	0
7207 20	– contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:		
	– – di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:		
	– – – laminati od ottenuti con colata continua:		
7207 20 11 00	– – – – di acciai automatici	0	0
	– – – – altri, contenenti, in peso:		
7207 20 15 00	– – – – – 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio	0	0
7207 20 17 00	– – – – – 0,6 % o più di carbonio	0	0
7207 20 19 00	– – – fucinati	0	0
	– – altri, di sezione trasversale rettangolare:		
7207 20 32 00	– – – laminati od ottenuti con colata continua	0	0
7207 20 39 00	– – – fucinati	0	0
	– – di sezione trasversale circolare o poligonale:		
7207 20 52 00	– – – laminati od ottenuti con colata continua	0	0
7207 20 59 00	– – – fucinati	0	0
7207 20 80 00	– – altri	0	0
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:		
7208 10 00 00	– arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	0	0
	– altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati:		
7208 25 00 00	– – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	0	0
7208 26 00 00	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	0	0
7208 27 00 00	– – di spessore inferiore a 3 mm	0	0
	– altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:		
7208 36 00 00	– – di spessore superiore a 10 mm	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7208 37 00 00	– - di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm	0	0
7208 38 00 00	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	0	0
7208 39 00 00	– – di spessore inferiore a 3 mm	0	0
7208 40 00 00	– non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	0	0
	– altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo:		
7208 51	– – di spessore superiore a 10 mm:		
7208 51 20 00	– – – di spessore superiore a 15 mm	0	0
	– – – di spessore superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza:		
7208 51 91 00	– – – – uguale o superiore a 2 050 mm	0	0
7208 51 98 00	– – – – inferiore a 2 050 mm	0	0
7208 52	– – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm:		
7208 52 10 00	– – – laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm	0	0
	– – – altri, di larghezza:		
7208 52 91 00	– – – – uguale o superiore a 2 050 mm	0	0
7208 52 99 00	– – – – inferiore a 2 050 mm	0	0
7208 53	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm		
7208 53 10 00	– – – laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più	0	0
7208 53 90 00	– – – altri	0	0
7208 54 00 00	– – di spessore inferiore a 3 mm	0	0
7208 90	– altri:		
7208 90 20 00	– – forati	0	0
7208 90 80 00	– – altri	0	0
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– arrotolati, semplicemente laminati a freddo:		
7209 15 00 00	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm	0	0
7209 16	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:		
7209 16 10 00	– – – detti "magnetici"	0	0
7209 16 90 00	– – – altri	0	0
7209 17	– – di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm:		
7209 17 10 00	– – – detti "magnetici"	0	0
7209 17 90 00	– – – altri	0	0
7209 18	– – di spessore inferiore a 0,5 mm:		
7209 18 10 00	– – – detti "magnetici"	0	0
	– – – altri:		
7209 18 91 00	– – – – di spessore uguale o superiore a 0,35 mm ed inferiore a 0,5 mm	0	0
7209 18 99 00	– – – – di spessore inferiore a 0,35 mm	0	0
	– non arrotolati, semplicemente laminati a freddo:		
7209 25 00 00	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm	0	0
7209 26	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:		
7209 26 10 00	– – – detti "magnetici"	0	0
7209 26 90 00	– – – altri	0	0
7209 27	– – di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm:		
7209 27 10 00	– – – detti "magnetici"	0	0
7209 27 90 00	– – – altri	0	0
7209 28	– – di spessore inferiore a 0,5 mm:		
7209 28 10 00	– – – detti "magnetici"	0	0
7209 28 90 00	– – – altri	0	0
7209 90	– altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7209 90 20 00	– – forati	0	0
7209 90 80 00	– – altri	0	0
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti:		
	– stagnati:		
7210 11 00 00	– – di spessore uguale o superiore a 0,5 mm	0	0
7210 12	– – di spessore inferiore a 0,5 mm:		
7210 12 20 00	– – – Latta	0	0
7210 12 80 00	– – – altri	0	0
7210 20 00 00	– piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno	0	0
7210 30 00 00	– zincati elettroliticamente	0	0
	– zincati con altri procedimenti:		
7210 41 00 00	– – ondulati	0	0
7210 49 00 00	– – altri:	0	0
7210 50 00 00	– rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	0	0
	– rivestiti di alluminio:		
7210 61 00 00	– – rivestiti di leghe di alluminio-zinco	0	0
7210 69 00 00	– – altri	0	0
7210 70	– dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:		
7210 70 10 00	– – Latta, verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati	0	0
7210 70 80 00	– – altri	0	0
7210 90	– altri:		
7210 90 30 00	– – placcati	0	0
7210 90 40 00	– – stagnati e stampati	0	0
7210 90 80 00	– – altri	0	0
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– semplicemente laminati a caldo:		
7211 13 00 00	– – laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo	0	0
7211 14 00 00	– – altri, di spessore uguale o superiore a 4,75 mm o più	0	0
7211 19 00 00	– – altri	0	0
	– semplicemente laminati a freddo:		
7211 23	– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7211 23 20 00	– – – detti "magnetici"	0	0
	– – – altri:		
7211 23 30 00	– – – – di spessore uguale o superiore a 0,35 mm	0	0
7211 23 80 00	– – – – di spessore inferiore a 0,35 mm	0	0
7211 29 00 00	– – altri	0	0
7211 90	– altri:		
7211 90 20 00	– – forati	0	0
7211 90 80 00	– – altri	0	0
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:		
7212 10	– stagnati:		
7212 10 10 00	– – Latta semplicemente trattata in superficie	0	0
7212 10 90 00	– – altri	0	0
7212 20 00 00	– zincati elettroliticamente	0	0
7212 30 00 00	– zincati con altri procedimenti	0	0
7212 40	– dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:		
7212 40 20 00	– – Latta semplicemente verniciata; metalli laminati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati	0	0
7212 40 80 00	– – altri	0	0
7212 50	– altrimenti rivestiti:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7212 50 20 00	– – rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	0	0
7212 50 30 00	– – cromati o nichelati	0	0
7212 50 40 00	– – ramati	0	0
	– – rivestiti di alluminio:		
7212 50 61 00	– – – rivestiti di leghe di alluminio-zinco	0	0
7212 50 69 00	– – – altri	0	0
7212 50 90 00	– – altri	0	0
7212 60 00 00	– placcati	0	0
7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:		
7213 10 00 00	– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	0	0
7213 20 00 00	– altri, di acciai automatici	0	0
	– altri:		
7213 91	– – di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm:		
7213 91 10 00	– – – del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo	0	0
7213 91 20 00	– – – del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici	0	0
	– – – altri:		
7213 91 41 00	– – – – contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio	0	0
7213 91 49 00	– – – – contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio	0	0
7213 91 70 00	– – – – contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio	0	0
7213 91 90 00	– – – – contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio	0	0
7213 99	– – altri:		
7213 99 10 00	– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	0	0
7213 99 90 00	– – – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:		
7214 10 00 00	– fucinate	0	0
7214 20 00 00	– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione	0	0
7214 30 00 00	– altre, di acciai automatici	0	0
	– altre:		
7214 91	– – di sezione trasversale rettangolare:		
7214 91 10 00	– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	0	0
7214 91 90 00	– – – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	0	0
7214 99	– – altre:		
	– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7214 99 10 00	– – – – del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo	0	0
	– – – – altre, di sezione circolare con diametro:		
7214 99 31 00	– – – – – uguale o superiore a 80 mm	0	0
7214 99 39 00	– – – – – inferiore a 80 mm	0	0
7214 99 50 00	– – – – altre	0	0
	– – – contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio:		
	– – – – di sezione circolare con diametro:		
7214 99 71 00	– – – – – uguale o superiore a 80 mm	0	0
7214 99 79 00	– – – – – inferiore a 80 mm	0	0
7214 99 95 00	– – – – altre	0	0
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati:		
7215 10 00 00	– di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	0	0
7215 50	– altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo:		
	– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7215 50 11 00	– – – di sezione rettangolare	0	0
7215 50 19 00	– – – altre	0	0
7215 50 80 00	– – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	0	0
7215 90 00 00	– altre	0	0
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati:		
7216 10 00 00	– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm	0	0
	– Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm:		
7216 21 00 00	– – Profilati a L	0	0
7216 22 00 00	– – Profilati a T	0	0
	– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm:		
7216 31	– – Profilati ad U:		
7216 31 10 00	– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm	0	0
7216 31 90 00	– – – di altezza superiore a 220 mm	0	0
7216 32	– – Profilati ad I:		
	– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm:		
7216 32 11 00	– – – – ad ali a facce parallele	0	0
7216 32 19 00	– – – – altri	0	0
	– – – di altezza superiore a 220 mm:		
7216 32 91 00	– – – – ad ali a facce parallele	0	0
7216 32 99 00	– – – – altri	0	0
7216 33	– – Profilati ad H:		
7216 33 10 00	– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm	0	0
7216 33 90 00	– – – di altezza superiore a 180 mm	0	0
7216 40	– Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7216 40 10 00	– – Profilati a L	0	0
7216 40 90 00	– – Profilati a T	0	0
7216 50	– altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
7216 50 10 00	– – di cui la sezione trasversale può essere inscritta in un quadrato di lato di 80 mm	0	0
	– – altri:		
7216 50 91 00	– – – Piatti a bulbo	0	0
7216 50 99 00	– – – altri	0	0
	– Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:		
7216 61	– – ottenuti da prodotti laminati piatti:		
7216 61 10 00	– – – Profilati a C, L, U, Z, omega o tubi aperti	0	0
7216 61 90 00	– – – altri	0	0
7216 69 00 00	– – altri	0	0
	– altri:		
7216 91	– – ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti:		
7216 91 10 00	– – – Lamiere profilate (nervate)	0	0
7216 91 80 00	– – – altri	0	0
7216 99 00 00	– – altri	0	0
7217	Fili di ferro o di acciai non legati:		
7217 10	– non rivestiti, anche lucidati:		
	– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7217 10 10 00	– – – la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm	0	0
	– – – la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm:		
7217 10 31 00	– – – – aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	0	0
7217 10 39 00	– – – – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7217 10 50 00	– – contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	0	0
7217 10 90 00	– – contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	0	0
7217 20	– zincati:		
	– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7217 20 10 00	– – – la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm	0	0
7217 20 30 00	– – – la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm	0	0
7217 20 50 00	– – contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	0	0
7217 20 90 00	– – contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	0	0
7217 30	– rivestiti di altri metalli comuni:		
	– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:		
7217 30 41 00	– – – ramati	0	0
7217 30 49 00	– – – altri	0	0
7217 30 50 00	– – contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	0	0
7217 30 90 00	– – contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	0	0
7217 90	– altri:		
7217 90 20 00	– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	0	0
7217 90 50 00	– – contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	0	0
7217 90 90 00	– – contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	0	0
	III. ACCIAI INOSSIDABILI		
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili:		
7218 10 00 00	– Lingotti e altre forme primarie	0	0
	– altri:		
7218 91	– – di sezione trasversale rettangolare:		
7218 91 10 00	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7218 91 80 00	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	0
7218 99	– – altri:		
	– – – di sezione trasversale quadrata:		
7218 99 11 00	– – – – laminati od ottenuti per colata continua	0	0
7218 99 19 00	– – – – fucinati	0	0
	– – – altri:		
7218 99 20 00	– – – – laminati od ottenuti per colata continua	0	0
7218 99 80 00	– – – – fucinati	0	0
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:		
	– semplicemente laminati a caldo, arrotolati:		
7219 11 00 00	– – di spessore superiore a 10 mm	0	0
7219 12	– – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm:		
7219 12 10 00	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	0
7219 12 90 00	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	0
7219 13	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm:		
7219 13 10 00	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	0
7219 13 90 00	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	0
7219 14	– – di spessore inferiore a 3 mm:		
7219 14 10 00	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	0
7219 14 90 00	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	0
	– semplicemente laminati a caldo, non arrotolati:		
7219 21	– – di spessore superiore a 10 mm:		
7219 21 10 00	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	0
7219 21 90 00	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	0
7219 22	– – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7219 22 10 00	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	0
7219 22 90 00	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	0
7219 23 00 00	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	0	0
7219 24 00 00	– – di spessore inferiore a 3 mm	0	0
	– semplicemente laminati a freddo:		
7219 31 00 00	– – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	0	0
7219 32	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm:		
7219 32 10 00	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	0
7219 32 90 00	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	0
7219 33	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm:		
7219 33 10 00	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	0
7219 33 90 00	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	0
7219 34	– – di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed uguale o inferiore a 1 mm:		
7219 34 10 00	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	0
7219 34 90 00	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	0
7219 35	– – di spessore inferiore a 0,5 mm:		
7219 35 10 00	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	0
7219 35 90 00	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	0
7219 90	– altri:		
7219 90 20 00	– – forati	0	0
7219 90 80 00	– – altri	0	0
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm:		
	– semplicemente laminati a caldo:		
7220 11 00 00	– – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	0	0
7220 12 00 00	– – di spessore inferiore a 4,75 mm	0	0
7220 20	– semplicemente laminati a freddo:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso:		
7220 20 21 00	– – – 2,5 % o più di nichel	0	0
7220 20 29 00	– – – meno di 2,5 % di nichel	0	0
	– – di spessore superiore a 0,35 mm, ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso:		
7220 20 41 00	– – – 2,5 % o più di nichel	0	0
7220 20 49 00	– – – meno di 2,5 % di nichel	0	0
	– – di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm, contenenti, in peso:		
7220 20 81 00	– – – 2,5 % o più di nichel	0	0
7220 20 89 00	– – – meno di 2,5 % di nichel	0	0
7220 90	– altri:		
7220 90 20 00	– – forati	0	0
7220 90 80 00	– – altri	0	0
7221 00	Vergella o bordione di acciai inossidabili:		
7221 00 10 00	– contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	0
7221 00 90 00	– contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	0
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili:		
	– Barre semplicemente laminate o estruse a caldo:		
7222 11	– – di sezione circolare:		
	– – – di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso:		
7222 11 11 00	– – – – 2,5 % o più di nichel	0	0
7222 11 19 00	– – – – meno di 2,5 % di nichel	0	0
	– – – di diametro inferiore a 80 mm, contenenti, in peso:		
7222 11 81 00	– – – – 2,5 % o più di nichel	0	0
7222 11 89 00	– – – – meno di 2,5 % di nichel	0	0
7222 19	– – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7222 19 10 00	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	0
7222 19 90 00	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	0
7222 20	– Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo:		
	– – di sezione circolare:		
	– – – di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso:		
7222 20 11 00	– – – – 2,5 % o più di nichel	0	0
7222 20 19 00	– – – – meno di 2,5 % di nichel	0	0
	– – – di diametro di 25 mm o più ed inferiore a 80 mm, contenenti, in peso:		
7222 20 21 00	– – – – 2,5 % o più di nichel	0	0
7222 20 29 00	– – – – meno di 2,5 % di nichel	0	0
	– – – di diametro inferiore a 25 mm, contenenti, in peso:		
7222 20 31 00	– – – – 2,5 % o più di nichel	0	0
7222 20 39 00	– – – – meno di 2,5 % di nichel	0	0
	– – altre, contenenti, in peso:		
7222 20 81 00	– – – 2,5 % o più di nichel	0	0
7222 20 89 00	– – – meno di 2,5 % di nichel	0	0
7222 30	– altre barre:		
	– – fucinate, contenenti, in peso:		
7222 30 51 00	– – – 2,5 % o più di nichel	0	0
7222 30 91 00	– – – meno di 2,5 % di nichel	0	0
7222 30 97 00	– – altre	0	0
7222 40	– Profilati:		
7222 40 10 00	– – semplicemente laminati o estrusi a caldo	0	0
7222 40 50 00	– – semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	0	0
7222 40 90 00	– – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7223 00	Fili di acciai inossidabili:		
	– contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel:		
7223 00 11 00	– – contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo	0	0
7223 00 19 00	– – altri	0	0
	– contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel:		
7223 00 91 00	– – contenenti, in peso, 13 % o più e non più di 25 % di cromo e 3,5 % o più e non più di 6 % di alluminio	0	0
7223 00 99 00	– – altri	0	0
	IV. ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI		
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati:		
7224 10	– Lingotti e altre forme primarie:		
7224 10 10 00	– – di acciai per utensili	0	0
7224 10 90 00	– – altri	0	0
7224 90	– altri:		
7224 90 02 00	– – di acciai per utensili	0	0
	– – altri:		
	– – – di sezione trasversale, quadrata o rettangolare:		
	– – – – laminati a caldo od ottenuti per colata continua:		
	– – – – – la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:		
7224 90 03 00	– – – – – – di acciai rapidi	0	0
7224 90 05 00	– – – – – – contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio, 0,5 % o più, ma non oltre 1,2 %, di manganese e 0,6 % o più, ma non oltre 2,3 %, di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo	0	0
7224 90 07 00	– – – – – – altri	0	0
7224 90 14 00	– – – – – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7224 90 18 00	– – – – fucinati	0	0
	– – – altri:		
	– – – – laminati a caldo od ottenuti per colata continua:		
7224 90 31 00	– – – – – contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	0	0
7224 90 38 00	– – – – – altri	0	0
7224 90 90 00	– – – – fucinati	0	0
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:		
	– di acciai al silicio detti "magnetici":		
7225 11 00 00	– – a grani orientati	0	0
7225 19	– – altri:		
7225 19 10 00	– – – laminati a caldo	0	0
7225 19 90 00	– – – laminati a freddo	0	0
7225 30	– altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati		
7225 30 10 00	– – di acciai per utensili	0	0
7225 30 30 00	– di acciai rapidi	0	0
7225 30 90 00	– – altri	0	0
7225 40	– altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati:		
7225 40 12 00	– – di acciai per utensili	0	0
7225 40 15 00	– – di acciai rapidi	0	0
	– – altri:		
7225 40 40 00	– – – di spessore superiore a 10 mm	0	0
7225 40 60 00	– – – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm	0	0
7225 40 90 00	– – – di spessore inferiore a 4,75 mm	0	0
7225 50	– altri, semplicemente laminati a freddo:		
7225 50 20 00	– di acciai rapidi	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7225 50 80 00	– – altri	0	0
	– altri:		
7225 91 00 00	– – zincati elettroliticamente	0	0
7225 92 00 00	– – zincati con altri procedimenti	0	0
7225 99 00 00	– – altri	0	0
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm:		
	– di acciai al silicio detti "magnetici":		
7226 11 00 00	– – a grani orientati	0	0
7226 19	– – altri:		
7226 19 10 00	– – – semplicemente laminati a caldo	0	0
7226 19 80 00	– – – altri	0	0
7226 20 00 00	– di acciai rapidi	0	0
	– altri:		
7226 91	– – semplicemente laminati a caldo:		
7226 91 20 00	– – – di acciai per utensili	0	0
	– – – altri:		
7226 91 91 00	– – – – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	0	0
7226 91 99 00	– – – – di spessore inferiore a 4,75 mm	0	0
7226 92 00 00	– – semplicemente laminati a freddo	0	0
7226 99	– – altri:		
7226 99 10 00	– – – zincati elettroliticamente	0	0
7226 99 30 00	– – – zincati con altri procedimenti	0	0
7226 99 70 00	– – – altri	0	0
7227	Vergella o bordione di altri acciai legati;		
7227 10 00 00	– di acciai rapidi	0	0
7227 20 00 00	– di acciai silico-manganese	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7227 90	– altri:		
7227 90 10 00	– – contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo	0	0
7227 90 50 00	– – contenenti, in peso, 0,9 % o più, ma non oltre 1,15 %, di carbonio; 0,5 % o più, ma non oltre 2 %, di cromo; e, eventualmente, non più di 0,5 % di molibdeno	0	0
7227 90 95 00	– – altri	0	0
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:		
7228 10	– Barre di acciai rapidi:		
7228 10 20 00	– – semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	0	0
7228 10 50 00	– – fucinate	0	0
7228 10 90 00	– – altre	0	0
7228 20	– Barre di acciai silico-manganese:		
7228 20 10 00	– – semplicemente laminate o estruse a caldo	0	0
	– – altre:		
7228 20 91 00	– – – semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	0	0
7228 20 99 00	– – – altre	0	0
7228 30	– altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo:		
7228 30 20 00	– – di acciai per utensili	0	0
	– – contenenti, in peso, 0,9 % o più, ma non oltre 1,15 %, di carbonio; 0,5 % o più, ma non oltre 2 %, di cromo; e, eventualmente, non più di 0,5 % di molibdeno:		
7228 30 41 00	– – – di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm	0	0
7228 30 49 00	– – – altre	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – altre:		
	– – – di sezione circolare, di diametro:		
7228 30 61 00	– – – – uguale o superiore a 80 mm	0	0
7228 30 69 00	– – – – inferiore a 80 mm	0	0
7228 30 70 00	– – – di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce	0	0
7228 30 89 00	– – – altre	0	0
7228 40	– altre barre, semplicemente fucinate:		
7228 40 10 00	– – di acciai per utensili	0	0
7228 40 90 00	– – altre	0	0
7228 50	– altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo:		
7228 50 20 00	– – di acciai per utensili	0	0
7228 50 40 00	– – contenenti, in peso, 0,9 % o più, ma non oltre 1,15 %, di carbonio; 0,5 % o più, ma non oltre 2 %, di cromo; e, eventualmente, non più di 0,5 % di molibdeno	0	0
	– – altre:		
	– – – di sezione circolare, di diametro:		
7228 50 61 00	– – – – uguale o superiore a 80 mm	0	0
7228 50 69 00	– – – – inferiore a 80 mm	0	0
7228 50 80 00	– – – altre	0	0
7228 60	– altre barre:		
7228 60 20 00	– – di acciai per utensili	0	0
7228 60 80 00	– – altre	0	0
7228 70	– Profilati:		
7228 70 10 00	– – semplicemente laminati o estrusi a caldo	0	0
7228 70 90 00	– – altri	0	0
7228 80 00 00	– Barre forate per la perforazione	0	0
7229	Fili di altri acciai legati:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7229 20 00 00	– di acciai silico-manganese	0	0
7229 90	– altri:		
7229 90 20 00	– di acciai rapidi	0	0
7229 90 50 00	– – contenenti, in peso, 0,9 % o più, ma non oltre 1,15 %, di carbonio; 0,5 % o più, ma non oltre 2 %, di cromo; e, eventualmente, non più di 0,5 % di molibdeno	0	0
7229 90 90 00	– – altri	0	0
73	CAPITOLO 73 - LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO		
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio:		
7301 10 00 00	– Palancole	0	0
7301 20 00 00	– Profilati	0	0
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:		
7302 10	– Rotaie:		
7302 10 10 00	– – conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso	0	0
	– – altre:		
	– – – nuove:		
	– – – – del tipo "vignole":		
7302 10 21 00	– – – – – di peso al metro superiore o uguale a 46 kg	0	0
7302 10 23 00	– – – – – di peso al metro superiore o uguale a 27 kg ed inferiore a 46 kg	0	0
7302 10 29	– – – – – di peso al metro inferiore a 27 kg:		
7302 10 29 10	– – – – – di peso al metro inferiore a 20 kg	0	0
7302 10 29 90	– – – – – – altre	0	0
7302 10 40	– – – – Rotaie a guida:		
7302 10 40 10	– – – – – di peso al metro inferiore a 20 kg	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7302 10 40 90	– – – – – altre	0	0
7302 10 50	– – – – altre:		
7302 10 50 10	– – – – – di peso al metro inferiore a 20 kg	0	0
7302 10 50 90	– – – – – altre	0	0
7302 10 90 00	– – – usate	0	0
7302 30 00 00	– Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi	5	0
7302 40 00 00	– Stecche (ganasce) e piastre di appoggio	0	0
7302 90 00 00	– altri	0	0
7303 00	Tubi e profilati cavi, di ghisa:		
7303 00 10 00	– Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione	0	0
7303 00 90 00	– altri	0	0
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:		
	– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti:		
7304 11 00	– – di acciai inossidabili:		
7304 11 00 10	– – – con isolamento termico	0	0
7304 11 00 90	– – – altri	0	0
7304 19	– – altri:		
7304 19 10	– – – con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm:		
7304 19 10 10	– – – – con isolamento termico	0	0
7304 19 10 90	– – – – altri	0	0
7304 19 30	– – – con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm:		
7304 19 30 10	– – – – con isolamento termico	0	0
7304 19 30 90	– – – – altri	0	0
7304 19 90	– – – con diametro esterno superiore a 406,4 mm:		
7304 19 90 10	– – – – con isolamento termico	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7304 19 90 90	– – – – altri	0	0
	– Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:		
7304 22 00 00	– – Aste di perforazione di acciai inossidabili	0	0
7304 23 00 00	– – altre aste di perforazione	0	0
7304 24 00 00	– – altri, di acciai inossidabili	0	0
7304 29	– – altri:		
7304 29 10 00	– – – con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm	0	0
7304 29 30 00	– – – con diametro esterno superiore a 406,4 mm	0	0
7304 29 90 00	– – – con diametro esterno superiore a 406,4 mm	0	0
	– altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:		
7304 31	– – trafilati o laminati a freddo:		
7304 31 20 00	– – – di precisione	0	0
7304 31 80	– – – altri:		
7304 31 80 10	– – – – con isolamento termico	0	0
7304 31 80 90	– – – – altri	0	0
7304 39	– – altri:		
7304 39 10 00	– – – greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	0	0
	– – – altri:		
7304 39 30 00	– – – – con diametro esterno superiore a 421 mm e di spessore di parete superiore a 10,5 mm	0	0
	– – – – altri:		
	– – – – – Tubi gas filettati o filettabili:		
7304 39 52	– – – – – – zincati		
7304 39 52 10	– – – – – – - con isolamento termico	0	0
7304 39 52 90	– – – – – – - altri	0	0
7304 39 58	– – – – – – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7304 39 58 10	– – – – – – – - con isolamento termico	0	0
7304 39 58 90	– – – – – – – - altri	0	0
	– – – – – altri, con diametro esterno:		
7304 39 92	– – – – – – inferiore o uguale a 168,3 mm:		
7304 39 92 10	– – – – – – – - con isolamento termico	0	0
7304 39 92 90	– – – – – – – - altri	0	0
7304 39 93	– – – – – – superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm:		
7304 39 93 10	– – – – – – – - con isolamento termico	0	0
7304 39 93 90	– – – – – – – - altri	0	0
7304 39 99	– – – – – – superiore a 406,4 mm:		
7304 39 99 10	– – – – – – – - con isolamento termico	0	0
7304 39 99 90	– – – – – – – - altri	0	0
	– altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili:		
7304 41 00	– – trafilati o laminati a freddo:		
7304 41 00 10	– – – con isolamento termico	0	0
7304 41 00 90	– – – altri	0	0
7304 49	– – altri:		
7304 49 10 00	– – – greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	0	0
	– – – altri:		
7304 49 92	– – – – con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm		
7304 49 92 10	– – – – con isolamento termico	0	0
7304 49 92 90	– – – – – altri	0	0
7304 49 99	– – – – con diametro esterno superiore a 406,4 mm:		
7304 49 99 10	– – – – – con isolamento termico	0	0
7304 49 99 90	– – – – – altri	0	0
	– altri, di sezione circolare, di altri acciai legati:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7304 51	– – trafilati o laminati a freddo:		
	– – – diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno; di lunghezza:		
7304 51 12 00	– – – – inferiore o uguale a 4,5 m	0	0
7304 51 18 00	– – – – superiore a 4,5 m	0	0
	– – – altri:		
7304 51 81 00	– – – – di precisione	0	0
7304 51 89 00	– – – – altri	0	0
7304 59	– – altri:		
7304 59 10 00	– – – greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	0	0
	– – – altri, diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno; di lunghezza:		
7304 59 32 00	– – – – inferiore o uguale a 4,5 m	0	0
7304 59 38 00	– – – – superiore a 4,5 m	0	0
	– – – altri:		
7304 59 92	– – – – con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm:		
7304 59 92 10	– – – – con isolamento termico	0	0
7304 59 92 90	– – – – altri:	0	0
7304 59 93	– – – – – con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm		
7304 59 93 10	– – – – – con isolamento termico	0	0
7304 59 93 90	– – – – – altri	0	0
7304 59 99	– – – – con diametro esterno superiore a 406,4 mm:		
7304 59 99 10	– – – – – con isolamento termico	0	0
7304 59 99 90	– – – – – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7304 90 00 00	– altri	0	0
7305	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio:		
	– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti:		
7305 11 00	– – saldati longitudinalmente ad arco sommerso:		
7305 11 00 10	– – – con isolamento termico	0	0
7305 11 00 90	– – – altri	0	0
7305 12 00	– – saldati longitudinalmente, altri:		
7305 12 00 10	– – – con isolamento termico	0	0
7305 12 00 90	– – – altri	0	0
7305 19 00 00	– – altri	0	0
7305 20 00 00	– Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	0	0
	– altri, saldati:		
7305 31 00	– – saldati longitudinalmente:		
7305 31 00 10	– – – con isolamento termico	0	0
7305 31 00 90	– – – altri	0	0
7305 39 00	– – altri:		
7305 39 00 10	– – – con isolamento termico	0	0
7305 39 00 90	– – – altri	0	0
7305 90 00 00	– altri	0	0
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:		
	– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti:		
7306 11	– – saldati, di acciai inossidabili:		
7306 11 10	– – – saldati longitudinalmente:		
7306 11 10 10	– – – – con isolamento termico	0	0
7306 11 10 90	– – – – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7306 11 90	– – – saldati elicoidalmente:		
7306 11 90 10	– – – – con isolamento termico	0	0
7306 11 90 90	– – – – altri	0	0
7306 19	– – altri:		
	– – – saldati longitudinalmente:		
7306 19 11	– – – – con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm		
7306 19 11 10	– – – – – con isolamento termico	0	0
7306 19 11 90	– – – – – altri	0	0
7306 19 19	– – – – con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm:		
7306 19 19 10	– – – – – con isolamento termico	0	0
7306 19 19 90	– – – – – altri	0	0
7306 19 90	– – – saldati elicoidalmente:		
7306 19 90 10	– – – – con isolamento termico	0	0
7306 19 90 90	– – – – altri	0	0
	– Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:		
7306 21 00 00	– – saldati, di acciai inossidabili	0	0
7306 29 00 00	– – altri	0	0
7306 30	– altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:		
	– – di precisione, aventi parete di spessore:		
7306 30 11 00	– – – inferiore o uguale a 2 mm	0	0
7306 30 19 00	– – – superiore a 2 mm	0	0
	– – altri:		
	– – – Tubi gas filettati o filettabili:		
7306 30 41	– – – – zincati:		
7306 30 41 10	– – – – – con isolamento termico	0	0
7306 30 41 90	– – – – – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7306 30 49	– – – – altri:		
7306 30 49 10	– – – – – con isolamento termico	0	0
7306 30 49 90	– – – – – altri	0	0
	– – – altri, con diametro esterno:		
	– – – – inferiore o uguale a 168,3 mm:		
7306 30 72	– – – – zincati:		
7306 30 72 10	– – – – – – con isolamento termico	0	0
7306 30 72 90	– – – – – – altri	0	0
7306 30 77	– – – – – altri:		
7306 30 77 10	– – – – – – con isolamento termico	0	0
7306 30 77 90	– – – – – – altri	0	0
7306 30 80	– – – – superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm		
7306 30 80 10	– – – – – con isolamento termico	0	0
7306 30 80 90	– – – – – altri	0	0
7306 40	– altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili:		
7306 40 20	– – trafilati o laminati a freddo:		
7306 40 20 10	– – – con isolamento termico	0	0
7306 40 20 90	– – – altri	0	0
7306 40 80	– – altri:		
7306 40 80 10	– – – con isolamento termico	0	0
7306 40 80 90	– – – altri	0	0
7306 50	– altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati:		
7306 50 20 00	– – di precisione	0	0
7306 50 80	– – altri:		
7306 50 80 10	– – – con isolamento termico	0	0
7306 50 80 90	– – – altri	0	0
	– altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7306 61	– – di sezione trasversale, quadrata o rettangolare, aventi parete di spessore:		
	– – – inferiore o uguale a 2 mm:		
7306 61 11 00	– – – – di acciai inossidabili	0	0
7306 61 19 00	– – – – altri	0	0
	– – – superiore a 2 mm:		
7306 61 91 00	– – – – di acciai inossidabili	0	0
7306 61 99 00	– – – – altri	0	0
7306 69	– – di sezione diversa:		
7306 69 10 00	– – – di acciai inossidabili	0	0
7306 69 90 00	– – – altri	0	0
7306 90 00 00	– altri	0	0
7307	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio:		
	– fusi:		
7307 11	– – di ghisa non malleabile:		
7307 11 10 00	– – – per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione	5	0
7307 11 90 00	– – – altri	5	0
7307 19	– – altri:		
7307 19 10 00	– – – di ghisa malleabile	5	0
7307 19 90 00	– – – altri	5	0
	– altri, di acciai inossidabili:		
7307 21 00 00	– – Flange	5	0
7307 22	– – Gomiti, curve e manicotti, filettati:		
7307 22 10 00	– – – Manicotti	0	0
7307 22 90 00	– – – Gomiti e curve	0	0
7307 23	– – Accessori da saldare testa a testa:		
7307 23 10 00	– – – Gomiti e curve	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7307 23 90 00	– – – altri	5	0
7307 29	– – altri:		
7307 29 10 00	– – – filettati	5	0
7307 29 30 00	– – – per saldare	5	0
7307 29 90 00	– – – altri	5	0
	– altri:		
7307 91 00 00	– – Flange	5	0
7307 92	– – Gomiti, curve e manicotti, filettati:		
7307 92 10 00	– – – Manicotti	0	0
7307 92 90 00	– – – Gomiti e curve	0	0
7307 93	– – Accessori da saldare testa a testa:		
	– – – il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm:		
7307 93 11 00	– – – – Gomiti e curve	5	0
7307 93 19 00	– – – – altri	5	0
	– – – il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm:		
7307 93 91 00	– – – – Gomiti e curve	5	0
7307 93 99 00	– – – – altri	5	0
7307 99	– – altri:		
7307 99 10	– – – filettati:		
7307 99 10 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7307 99 10 90	– – – – altri	5	0
7307 99 30 00	– – – per saldare	5	0
7307 99 90 00	– – – altri	5	0
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7308 10 00 00	– Ponti ed elementi di ponti	0	0
7308 20 00 00	– Torri e piloni	0	0
7308 30 00 00	– Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	0	0
7308 40	– Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature:		
7308 40 10 00	– – Materiale per armature di miniera	0	0
7308 40 90 00	– – altro	0	0
7308 90	– altri:		
7308 90 10 00	– – Dighe, chiuse, porte di cariche o chiuse, palizzate, pontili, moli, imbarcaderi, bacini fissi e simili costruzioni fisse marittime, lacuali e fluviali	0	0
	– – altri:		
	– – – unicamente o principalmente di lamiere:		
7308 90 51 00	– – – – Pannelli costituiti da due lamiere di acciaio profilate (nervate) con un'anima isolante	0	0
7308 90 59 00	– – – – altri	0	0
7308 90 99 00	– – – altri	0	0
7309 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:		
7309 00 10 00	– per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti)	7	0
	– per materie liquide:		
7309 00 30 00	– – con rivestimento interno o calorifugo	7	0
	– – altri, di capacità:		
7309 00 51 00	– – – superiore a 100 000 litri	7	0
7309 00 59 00	– – – inferiore o uguale a 100 000 litri	7	0
7309 00 90 00	– per materie solide	7	0
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:		
7310 10 00 00	– di capacità uguale o superiore a 50 litri	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– di capacità inferiore a 50 litri:		
7310 21	– – Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura:		
7310 21 11 00	– – – Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari	5	0
7310 21 19 00	– – – Scatole per l'imballaggio delle bevande	5	0
	– – – altre, aventi parete di spessore:		
7310 21 91 00	– – – – inferiore a 0,5 mm	5	0
7310 21 99 00	– – – – uguale o superiore a 0,5 mm	5	0
7310 29	– – altri:		
7310 29 10 00	– – – aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm	5	0
7310 29 90 00	– – – aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm	5	0
7311 00	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio:		
7311 00 10 00	– senza saldatura	5	0
	– altri, di capacità:		
7311 00 91 00	– – inferiore a 1 000 litri	5	0
7311 00 99 00	– – uguale o superiore a 1 000 litri	5	0
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità:		
7312 10	– Trefoli e cavi:		
7312 10 20 00	– – di acciaio inossidabile	0	0
	– – altri, la cui sezione trasversale massima è:		
	– – – inferiore o uguale a 3 mm		
7312 10 41 00	– – – – rivestiti di leghe a base di rame-zinco (ottone)	0	0
7312 10 49 00	– – – – altri	0	0
	– – – superiore a 3 mm:		
	– – – – Trefoli:		
7312 10 61 00	– – – – – non rivestiti	0	0
	– – – – – rivestiti:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7312 10 65 00	– – – – – – zincati	0	0
7312 10 69 00	– – – – – – altri	0	0
	– – – – Cavi, compresi i cavi chiusi:		
	– – – – – non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è:		
7312 10 81 00	– – – – – – superiore a 3 mm ed inferiore o uguale a 12 mm	0	0
7312 10 83 00	– – – – – – superiore a 12 mm ed inferiore o uguale a 24 mm	0	0
7312 10 85 00	– – – – – – superiore a 24 mm ed inferiore o uguale a 48 mm	0	0
7312 10 89 00	– – – – – – superiore a 48 mm	0	0
7312 10 98 00	– – – – – altri	0	0
7312 90 00 00	– altri	0	0
7313 00 00 00	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti	0	0
7314	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:		
	– Prodotti tessuti (tele metalliche):		
7314 12 00 00	– – Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile	0	0
7314 14 00 00	– – altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile	0	0
7314 19 00 00	– – altri	0	0
7314 20	– Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm^2:		
7314 20 10 00	– – di fili nervati	0	0
7314 20 90 00	– – altre	0	0
	– altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro:		
7314 31 00 00	– – zincate	0	0
7314 39 00 00	– – altre	0	0
	– altre tele metalliche, griglie e reti:		
7314 41	– – zincate:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7314 41 10 00	– – – a maglie esagonali	0	0
7314 41 90 00	– – – altre	0	0
7314 42	– – ricoperte di materie plastiche:		
7314 42 10 00	– – – a maglie esagonali	0	0
7314 42 90 00	– – – altre	0	0
7314 49 00 00	– – altre	0	0
7314 50 00 00	– Lamiere e lastre, incise e stirate	0	0
7315	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:		
	– Catene a maglie articolate e loro parti:		
7315 11	– – Catene a rulli:		
7315 11 10 00	– – – per biciclette e motociclette	5	0
7315 11 90 00	– – – altre	5	0
7315 12 00 00	– – altre catene	5	0
7315 19 00 00	– – Parti	5	0
7315 20 00 00	– Catene antisdrucciolevoli	5	0
	– altre catene e catenelle:		
7315 81 00 00	– – Catene a maglie con traversino	5	0
7315 82	– – altre catene, a maglie saldate:		
7315 82 10 00	– – – di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è inferiore o uguale a 16 mm	5	0
7315 82 90 00	– – – di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è superiore a 16 mm	5	0
7315 89 00 00	– – altre	5	0
7315 90 00 00	– altre parti	5	0
7316 00 00 00	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	5	0
7317 00	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:		
7317 00 10 00	– Puntine da disegno	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– altri:		
	– – di trafileria:		
7317 00 20 00	– – – Chiodi in strisce o in rotoli	0	0
7317 00 40 00	– – – Chiodi di acciaio contenenti, in peso, 0,5 % o più di carbonio, temperati	0	0
	– – – altri:		
7317 00 61 00	– – – – zincati	0	0
7317 00 69 00	– – – – altri	0	0
7317 00 90 00	– – altri	0	0
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio:		
	– Articoli filettati:		
7318 11 00 00	– – Tirafondi	5	0
7318 12	– – altre viti per legno:		
7318 12 10 00	– – – di acciaio inossidabile	5	0
7318 12 90	– – – altre:		
7318 12 90 10	– – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7318 12 90 90	– – – – altre	5	0
7318 13 00 00	– – Ganci a vite e viti ad occhio	5	0
7318 14	– – Viti autofilettanti:		
7318 14 10 00	– – – di acciaio inossidabile	2	0
	– – – altre:		
7318 14 91	– – – – Viti filettatrici:		
7318 14 91 10	– – – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7318 14 91 90	– – – – – altre	5	0
7318 14 99	– – – – altre:		
7318 14 99 10	– – – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7318 14 99 90	– – – – – altre	5	0
7318 15	– – altre viti e bulloni, anche con relativi dadi o rondelle:		
7318 15 10	– – – Viti ottenute dalla massa su torni automatici a "décolleter" di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm:		
7318 15 10 10	– – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7318 15 10 90	– – – – altre	5	0
	– – – altri:		
7318 15 20 00	– – – – per fissare gli elementi delle strade ferrate	5	0
	– – – – altri:		
	– – – – – senza capocchia:		
7318 15 30 00	– – – – – – di acciaio inossidabile	5	0
	– – – – – – di altri acciai, con resistenza alla trazione:		
7318 15 41	– – – – – – – - inferiore a 800 MPa:		
7318 15 41 10	– – – – – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7318 15 41 90	– – – – – – – – altri	5	0
7318 15 49 00	– – – – – – – - uguale o superiore a 800 MPa	5	0
	– – – – – con capocchia:		
	– – – – – – con intaglio od impronta a croce:		
7318 15 51 00	– – – – – – – - di acciaio inossidabile	5	0
7318 15 59	– – – – – – altri:		
7318 15 59 10	– – – – – – – - destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7318 15 59 90	– – – – – – – - altri	5	0
	– – – – – – con esagono incassato:		
7318 15 61	– – – – – – – - di acciaio inossidabile:		
7318 15 61 10	– – – – – – – - destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7318 15 61 90	– – – – – – – - altri	5	0
7318 15 69	– – – – – – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7318 15 69 10	– – – – – – – - destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7318 15 69 90	– – – – – – – - altri	5	0
	– – – – – – con esagono sporgente:		
7318 15 70 00	– – – – – – – - di acciaio inossidabile	5	0
	– – – – – – – - di altri acciai, con resistenza alla trazione:		
7318 15 81	– – – – – – – – inferiore a 800 MPa:		
7318 15 81 10	– – – – – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7318 15 81 90	– – – – – – – – altri	5	0
7318 15 89	– – – – – – – – uguale o superiore a 800 MPa:		
7318 15 89 10	– – – – – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7318 15 89 90	– – – – – – – – altri	5	0
7318 15 90	– – – – – – altri:		
7318 15 90 10	– – – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7318 15 90 90	– – – – – – altri	5	0
7318 16	– – Dadi:		
7318 16 10	– – – ottenuti dalla massa su torni automatici a "décolleter", di diametro di foro inferiore o uguale a 6 mm:		
7318 16 10 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7318 16 10 90	– – – – altri	5	0
	– – – altri:		
7318 16 30	– – – – di acciaio inossidabile:		
7318 16 30 10	– – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7318 16 30 90	– – – – – altri	5	0
	– – – – altri:		
7318 16 50	– – – – – di sicurezza:		
7318 16 50 10	– – – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7318 16 50 90	– – – – – – altri	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – – – altri, di diametro interno:		
7318 16 91	– – – – – – inferiore o uguale a 12 mm:		
7318 16 91 10	– – – – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7318 16 91 90	– – – – – – – altri	5	0
7318 16 99	– – – – – – superiore a 12 mm:		
7318 16 99 10	– – – – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7318 16 99 90	– – – – – – – altri	5	0
7318 19 00	– – altri:		
7318 19 00 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7318 19 00 90	– – – altri	5	0
	– Articoli non filettati:		
7318 21 00	– – Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio:		
7318 21 00 10	– – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7318 21 00 90	– – – altre	5	0
7318 22 00	– – altre rondelle:		
7318 22 00 10	– – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7318 22 00 90	– – – altre	5	0
7318 23 00	– – Ribadini:		
7318 23 00 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7318 23 00 90	– – – altri	5	0
7318 24 00	– – Copiglie, pernotti e chiavette:		
7318 24 00 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7318 24 00 90	– – – altri	5	0
7318 29 00	– – altri:		
7318 29 00 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7318 29 00 90	– – – altri	1	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7319	Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove:		
7319 20 00 00	– Spilli di sicurezza	5	0
7319 30 00 00	– altri spilli	5	0
7319 90	– altri:		
7319 90 10 00	– – Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo	5	0
7319 90 90 00	– – altri	5	0
7320	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio:		
7320 10	– Molle a balestra e loro foglie:		
	– – formate a caldo:		
7320 10 11 00	– – – Molle paraboliche e loro foglie	5	0
7320 10 19 00	– – – altre	5	0
7320 10 90 00	– – altri	5	0
7320 20	– Molle ad elica:		
7320 20 20 00	– – formate a caldo	5	0
	– – altre:		
7320 20 81	– – – Molle di compressione:		
7320 20 81 10	– – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7320 20 81 90	– – – – altre	5	0
7320 20 85	– – – Molle di trazione:		
7320 20 85 10	– – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7320 20 85 90	– – – – altre	5	0
7320 20 89	– – – altre:		
7320 20 89 10	– – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7320 20 89 90	– – – – altre	5	0
7320 90	– altre:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7320 90 10	– – Molle a spirali piatte:		
7320 90 10 10	– – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7320 90 10 90	– – – altre	5	0
7320 90 30	– – Molle a forma di dischi:		
7320 90 30 10	– – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7320 90 30 90	– – – altre	5	0
7320 90 90	– – altre:		
7320 90 90 10	– – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7320 90 90 90	– – – altre	5	0
7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:		
	– Apparecchi di cottura e scaldapiatti:		
7321 11	– – a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:		
7321 11 10 00	– – – con forno, compresi i forni separati	10	0
7321 11 90 00	– – – altri	5	0
7321 12 00 00	– – a combustibili liquidi	5	0
7321 19 00 00	– – a combustibili solidi	5	0
	– altri apparecchi:		
7321 81	– – a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili:		
7321 81 10 00	– – – ad eliminazione dei gas combusti	5	0
7321 81 90 00	– – – altri	5	0
7321 82	– – a combustibili liquidi:		
7321 82 10 00	– – – ad eliminazione dei gas combusti	5	0
7321 82 90 00	– – – altri	5	0
7321 89 00 00	– – a combustibili solidi	5	0
7321 90 00 00	– Parti	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio:		
	– Radiatori e loro parti:		
7322 11 00 00	– – di ghisa	10	0
7322 19 00 00	– – altri	5	0
7322 90 00	– altri:		
7322 90 00 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	1	0
	– – altri:		
7322 90 00 91	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7322 90 00 98	– – – altri	5	0
7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:		
7323 10 00 00	– Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi	5	0
	– altri:		
7323 91 00 00	– – di ghisa, non smaltati	5	0
7323 92 00 00	– – di ghisa, smaltati	5	0
7323 93	– – di acciai inossidabili:		
7323 93 10 00	– – – Oggetti per il servizio della tavola	5	0
7323 93 90 00	– – – altri	5	0
7323 94	– – di ferro o acciaio, smaltati:		
7323 94 10 00	– – – Oggetti per il servizio della tavola	5	0
7323 94 90 00	– – – altri	5	0
7323 99	– – altri:		
7323 99 10 00	– – – Oggetti per il servizio della tavola	5	0
	– – – altri:		
7323 99 91 00	– – – – dipinti o verniciati	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7323 99 99 00	– – – – altri	5	0
7324	Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:		
7324 10 00	– Acquai e lavabi di acciai inossidabili:		
7324 10 00 10	– – destinati ad aeromobili civili	0	0
7324 10 00 90	– – altri	5	0
	– Vasche da bagno:		
7324 21 00 00	– – di ghisa, anche smaltate	10	0
7324 29 00 00	– – altri	10	0
7324 90 00	– altri, comprese loro parti:		
7324 90 00 10	– – Oggetti di igiene (escluse loro parti) destinati ad aeromobili civili	0,5	0
7324 90 00 90	– – altri	5	0
7325	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio:		
7325 10	– di ghisa non malleabile:		
7325 10 50 00	– – Botole	5	0
	– – altri:		
7325 10 92 00	– – – Oggetti per canalizzazioni	5	0
7325 10 99 00	– – – altri	5	0
	– altri:		
7325 91 00 00	– – Palle ed oggetti simili per mulini	5	0
7325 99	– – altri:		
7325 99 10 00	– – – di ghisa malleabile	5	0
7325 99 90 00	– – – altri	5	0
7326	Altri lavori di ferro o acciaio:		
	– Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati:		
7326 11 00 00	– – Palle ed oggetti simili per mulini	5	0
7326 19	– – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7326 19 10 00	– – – fucinati	5	0
7326 19 90	– – – altri:		
7326 19 90 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7326 19 90 90	– – – – altri	5	0
7326 20	– Lavori di fili di ferro o acciaio:		
7326 20 30 00	– – Gabbie ed uccelliere	5	0
7326 20 50 00	– – Cestini	5	0
7326 20 80	– – altri:		
7326 20 80 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
7326 20 80 90	– – – altri	5	0
7326 90	– altri:		
7326 90 10 00	– – Scatole per tabacco, astucci per sigarette, scatole per cipria e belletti ed oggetti analoghi da borsa o da tasca	5	0
7326 90 30 00	– – Scale e sgabelli a gradini	5	0
7326 90 40 00	– – Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci	5	0
7326 90 50 00	– – Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc.	5	0
7326 90 60 00	– – Sportelli d'aerazione non meccanici, grondaie, ganci ed altri lavori utilizzati nell'edilizia	5	0
7326 90 70 00	– – Cestelli di lamiere ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini	5	0
	– – altri lavori di ferro o di acciaio:		
7326 90 91 00	– – – fucinati	5	0
7326 90 93	– – – stampati:		
7326 90 93 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
7326 90 93 90	– – – – altri	5	0
7326 90 95 00	– – – sinterizzati	5	0
7326 90 98	– – – altri:		
7326 90 98 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7326 90 98 90	– – – – altri	5	0
74	CAPITOLO 74 - RAME E LAVORI DI RAME		
7401 00 00 00	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	0	0
7402 00 00 00	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	0	0
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:		
	– Rame raffinato:		
7403 11 00 00	– – Catodi e sezioni di catodi	0	0
7403 12 00 00	– – Barre da filo (Wire-bars)	0	0
7403 13 00 00	– – Billette	0	0
7403 19 00 00	– – altri	0	0
	– Leghe di rame:		
7403 21 00 00	– – a base di rame-zinco (ottone)	0	0
7403 22 00 00	– – a base di rame-stagno (bronzo)	0	0
7403 29 00 00	– – altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)	0	0
7404 00	Cascami ed avanzi di rame:		
7404 00 10 00	– di rame raffinato	0	0
	– di leghe di rame:		
7404 00 91 00	– – a base di rame-zinco (ottone)	0	0
7404 00 99 00	– – altri	0	0
7405 00 00 00	Leghe madri di rame	0	0
7406	Polveri e pagliette di rame:		
7406 10 00 00	– Polveri a struttura non lamellare	0	0
7406 20 00 00	– Polveri a struttura lamellare; pagliette	0	0
7407	Barre e profilati di rame:		
7407 10 00 00	– di rame raffinato	0	0
	– di leghe di rame:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7407 21	– – a base di rame-zinco (ottone):		
7407 21 10 00	– – – Barre	0	0
7407 21 90 00	– – – Profilati	0	0
7407 29	– – altri:		
7407 29 10 00	– – – a base di rame-nichel (cupronichel) a base di rame-nichel-zinco (argentone)	0	0
7407 29 90 00	– – – altri	0	0
7408	Fili di rame:		
	– di rame raffinato:		
7408 11 00 00	– – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm	0	0
7408 19	– – altri:		
7408 19 10 00	– – – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm	0	0
7408 19 90 00	– – – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm	0	0
	– di leghe di rame:		
7408 21 00 00	– – a base di rame-zinco (ottone)	0	0
7408 22 00 00	– – a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	0	0
7408 29 00 00	– – altri	0	0
7409	Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm:		
	– di rame raffinato:		
7409 11 00 00	– – arrotolati	0	0
7409 19 00 00	– – altri	0	0
	– di leghe a base di rame-zinco (ottone):		
7409 21 00 00	– – arrotolati	0	0
7409 29 00 00	– – altri	0	0
	– di leghe a base di rame-stagno (bronzo):		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7409 31 00 00	– – arrotolati	0	0
7409 39 00 00	– – altri	0	0
7409 40	– di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone):		
7409 40 10 00	– – a base di rame-nichel (cupronichel)	0	0
7409 40 90 00	– – a base di rame-nichel-zinco (argentone)	0	0
7409 90 00 00	– di altre leghe di rame	0	0
7410	Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto):		
	– senza supporto:		
7410 11 00 00	– – di rame raffinato	0	0
7410 12 00 00	– – di leghe di rame	0	0
	– su supporto:		
7410 21 00 00	– – di rame raffinato	0	0
7410 22 00 00	– – di leghe di rame	0	0
7411	Tubi di rame:		
7411 10	– di rame raffinato:		
	– – diritti, con spessore della parete:		
7411 10 11 00	– – – superiore a 0,6 mm	0	0
7411 10 19 00	– – – inferiore o uguale a 0,6 mm	0	0
7411 10 90 00	– – altri	0	0
	– di leghe di rame:		
7411 21	– – a base di rame-zinco (ottone):		
7411 21 10 00	– – – diritti	0	0
7411 21 90 00	– – – altri	0	0
7411 22 00 00	– – a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	0	0
7411 29 00 00	– – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7412	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame:		
7412 10 00 00	– di rame raffinato	0	0
7412 20 00 00	– di leghe di rame	0	0
7413 00	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità:		
7413 00 20 00	– di rame raffinato	0	0
7413 00 80 00	– di leghe di rame	0	0
[7414]			
7415	Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame:		
7415 10 00 00	– Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili	0	0
	– altri articoli, non filettati:		
7415 21 00 00	– – Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)	0	0
7415 29 00 00	– – altri	0	0
	– altri articoli, filettati:		
7415 33 00 00	– – Viti; bulloni e dadi	0	0
7415 39 00 00	– – altri	0	0
[7416]			
[7417]			
7418	Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame:		
	– Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi:		
7418 11 00 00	– – Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi	0	0
7418 19	– – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7418 19 10 00	– – – Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti, di rame	0	0
7418 19 90 00	– – – altri	0	0
7418 20 00 00	– Oggetti di igiene o da toletta e loro parti	0	0
7419	Altri lavori di rame:		
7419 10 00 00	– Catene, catenelle e loro parti	0	0
	– altri:		
7419 91 00 00	– – colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati	0	0
7419 99	– – altri:		
7419 99 10 00	– – – Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di rame, la cui sezione trasversale non supera 6 mm nella sua più grande dimensione; lamiere o lastre incise e stirate	0	0
7419 99 30 00	– – – Molle di rame	0	0
7419 99 90 00	– – – altri	0	0
75	CAPITOLO 75 - NICHEL E LAVORI DI NICHEL		
7501	Metalline di nichel, "*sinters*" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel:		
7501 10 00 00	– Metalline di nichel	0	0
7501 20 00 00	– "*Sinters*" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel	0	0
7502	Nichel greggio:		
7502 10 00 00	– Nichel non legato	0	0
7502 20 00 00	– Leghe di nichel	0	0
7503 00	Cascami ed avanzi di nichel:		
7503 00 10 00	– di nichel non legato	0	0
7503 00 90 00	– di leghe di nichel	0	0
7504 00 00 00	Polveri e pagliette di nichel	0	0
7505	Barre, profilati e fili, di nichel:		
	– Barre e profilati:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7505 11 00 00	– – di nichel non legato	0	0
7505 12 00 00	– – di leghe di nichel	0	0
	– Fili:		
7505 21 00 00	– – di nichel non legato	0	0
7505 22 00 00	– – di leghe di nichel	0	0
7506	Lamiere, nastri e fogli, di nichel:		
7506 10 00 00	– di nichel non legato	0	0
7506 20 00 00	– di leghe di nichel	0	0
7507	Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel:		
	– Tubi:		
7507 11 00 00	– – di nichel non legato	0	0
7507 12 00 00	– – di leghe di nichel	0	0
7507 20 00 00	– Accessori per tubi	0	0
7508	Altri lavori di nichel:		
7508 10 00 00	– Tele metalliche e griglie, di fili di nichel	0	0
7508 90 00 00	– altri	0	0
76	CAPITOLO 76 - ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO		
7601	Alluminio greggio:		
7601 10 00 00	– Alluminio non legato	0	0
7601 20	– Leghe di alluminio:		
7601 20 10 00	– – primario	0	0
	– – secondario:		
7601 20 91 00	– – – in lingotti o allo stato liquido	0	0
7601 20 99 00	– – – altri	0	0
7602 00	Cascami ed avanzi di alluminio:		
	– Cascami:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7602 00 11 00	– – Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	0	0
7602 00 19 00	– – altri (compresi gli scarti di fabbricazione)	0	0
7602 00 90 00	– Avanzi	0	0
7603	Polveri e pagliette di alluminio:		
7603 10 00 00	– Polveri a struttura non lamellare	0	0
7603 20 00 00	– Polveri a struttura lamellare; pagliette	0	0
7604	Barre e profilati di alluminio:		
7604 10	– di alluminio non legato:		
7604 10 10 00	– – Barre	0	0
7604 10 90 00	– – Profilati	0	0
	– di leghe di alluminio:		
7604 21 00 00	– – Profilati cavi	0	0
7604 29	– – altri:		
7604 29 10 00	– – – Barre	0	0
7604 29 90 00	– – – Profilati	0	0
7605	Fili di alluminio:		
	– di alluminio non legato:		
7605 11 00 00	– – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	0	0
7605 19 00 00	– – altri:	0	0
	– di leghe di alluminio:		
7605 21 00 00	– – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	0	0
7605 29 00 00	– – altri	0	0
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm:		
	– di forma quadrata o rettangolare:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7606 11	– – di alluminio non legato:		
7606 11 10 00	– – – dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	0	0
	– – – altri, di spessore:		
7606 11 91 00	– – – – inferiore a 3 mm	0	0
7606 11 93 00	– – – – uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm	0	0
7606 11 99 00	– – – – uguale o superiore a 6 mm	0	0
7606 12	– – di leghe di alluminio:		
7606 12 10 00	– – – Nastri di alluminio per tende veneziane	0	0
	– – – altri:		
7606 12 50 00	– – – – dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	0	0
	– – – – altri, di spessore:		
7606 12 91 00	– – – – – inferiore a 3 mm	0	0
7606 12 93 00	– – – – – uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm	0	0
7606 12 99 00	– – – – – uguale o superiore a 6 mm	0	0
	– altri:		
7606 91 00 00	– – di alluminio non legato	0	0
7606 92 00 00	– – di leghe di alluminio	0	0
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto):		
	– senza supporto:		
7607 11	– – semplicemente laminati:		
7607 11 10 00	– – – di spessore inferiore a 0,021 mm	0	0
7607 11 90 00	– – – di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm	0	0
7607 19	– – altri:		
7607 19 10 00	– – – di spessore inferiore a 0,021 mm	0	0
	– – – di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7607 19 91 00	– – – – autoadesivi	0	0
7607 19 99 00	– – – – altri	0	0
7607 20	– su supporto:		
7607 20 10 00	– – di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm	0	0
	– – di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:		
7607 20 91 00	– – – autoadesivi	0	0
7607 20 99 00	– – – altri	0	0
7608	Tubi di alluminio:		
7608 10 00 00	– di alluminio non legato	0	0
7608 20	– di leghe di alluminio:		
7608 20 20 00	– – saldati	0	0
	– – altri:		
7608 20 81 00	– – – semplicemente estrusi a caldo	0	0
7608 20 89 00	– – – altri	0	0
7609 00 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	0	0
7610	Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:		
7610 10 00 00	– Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	0	0
7610 90	– altri:		
7610 90 10 00	– – Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	0	0
7610 90 90 00	– – altri	0	0
7611 00 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:		
7612 10 00 00	– Astucci tubolari flessibili	0	0
7612 90	– altri:		
7612 90 10 00	– – Astucci tubolari rigidi	0	0
7612 90 20 00	– – Recipienti del tipo utilizzato per aerosol	0	0
	– – altri, di capacità:		
7612 90 91 00	– – – uguale o superiore a 50 litri	0	0
7612 90 98 00	– – – inferiore a 50 litri	0	0
7613 00 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	0	0
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità:		
7614 10 00 00	– con anima di acciaio	0	0
7614 90 00 00	– altri	0	0
7615	Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio:		
	– Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi:		
7615 11 00 00	– – Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi	0	0
7615 19	– – altri:		
7615 19 10 00	– – – di getti di alluminio	0	0
7615 19 90 00	– – – altri	0	0
7615 20 00 00	– Oggetti di igiene o da toletta e loro parti	0	0
7616	Altri lavori di alluminio:		
7616 10 00 00	– Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– altri:		
7616 91 00 00	– – Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	0	0
7616 99	– – altri:		
7616 99 10 00	– – – di getti di alluminio	0	0
7616 99 90 00	– – – altri	0	0
78	CAPITOLO 78 - PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO		
7801	Piombo greggio:		
7801 10 00 00	– Piombo raffinato	0	0
	– altro:		
7801 91 00 00	– – contenente antimonio come altro elemento predominante in peso	0	0
7801 99	– – altro:		
7801 99 10 00	– – – contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera)	0	0
	– – – altro:		
7801 99 91 00	– – – – Leghe di piombo	0	0
7801 99 99 00	– – – – altro	0	0
7802 00 00 00	Cascami ed avanzi di piombo	0	0
[7803]			
7804	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo:		
	– Lamiere, fogli e nastri:		
7804 11 00 00	– – Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	0	0
7804 19 00 00	– – altri	0	0
7804 20 00 00	– Polveri e pagliette	0	0
[7805]			
7806 00	Altri lavori di piombo:		
7806 00 10 00	– Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (Euratom)	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7806 00 30 00	– Barre, profilati e fili, di piombo	0	0
7806 00 50 00	– Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di piombo	0	0
7806 00 80 00	– altri	0	0
79	CAPITOLO 79 - ZINCO E LAVORI DI ZINCO		
7901	Zinco greggio:		
	– Zinco non legato:		
7901 11 00 00	– – contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco	0	0
7901 12	– – contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco:		
7901 12 10 00	– – – contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco	0	0
7901 12 30 00	– – – contenente, in peso, 98,5 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco	0	0
7901 12 90 00	– – – contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco	0	0
7901 20 00 00	– Leghe di zinco	0	0
7902 00 00 00	Cascami ed avanzi di zinco	0	0
7903	Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia):		
7903 10 00 00	– Zinco polverizzato	0	0
7903 90 00 00	– altri	0	0
7904 00 00 00	Barre, profilati e fili, di zinco	0	0
7905 00 00 00	Lamiere, fogli e nastri, di zinco	0	0
[7906]			
7907 00	Altri lavori di zinco:		
7907 00 10 00	– Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di zinco	0	0
7907 00 90 00	– altri	0	0
80	CAPITOLO 80 - STAGNO E LAVORI DI STAGNO		
8001	Stagno greggio:		
8001 10 00 00	– Stagno non legato	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8001 20 00 00	– Leghe di stagno	0	0
8002 00 00 00	Cascami ed avanzi di stagno	0	0
8003 00 00 00	Barre, profilati e fili, di stagno	0	0
[8004]			
[8005]			
[8006]			
8007 00	Altri lavori di stagno:		
8007 00 10 00	– Lamiere, fogli e nastri di stagno, di spessore superiore a 0,2 mm	0	0
8007 00 30 00	– Fogli e nastri sottili di stagno (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno	0	0
8007 00 50 00	– Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di stagno	0	0
8007 00 90 00	– altri	0	0
81	CAPITOLO 81 - ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE		
8101	Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi:		
8101 10 00 00	– Polveri	0	0
	– altri:		
8101 94 00 00	– – Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	0	0
8101 96 00 00	– – Fili	0	0
8101 97 00 00	– – Cascami e avanzi	0	0
8101 99	– – altri:		
8101 99 10 00	– – – Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	0	0
8101 99 90 00	– – – altri	0	0
8102	Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi:		
8102 10 00 00	– Polveri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– altri:		
8102 94 00 00	– – Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	0	0
8102 95 00 00	– – Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	0	0
8102 96 00 00	– – Fili	0	0
8102 97 00 00	– – Cascami e avanzi	0	0
8102 99 00 00	– – altri	0	0
8103	Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi:		
8103 20 00 00	– Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	0	0
8103 30 00 00	– Cascami e avanzi	0	0
8103 90	– altri:		
8103 90 10 00	– – Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli	0	0
8103 90 90 00	– – altri	0	0
8104	Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi:		
	– Magnesio greggio:		
8104 11 00 00	– – contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	0	0
8104 19 00 00	– – altri	0	0
8104 20 00 00	– Cascami e avanzi	0	0
8104 30 00 00	– Torniture e granelli calibrati; polveri	0	0
8104 90 00 00	– altri	0	0
8105	Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi:		
8105 20 00 00	– Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri	0	0
8105 30 00 00	– Cascami e avanzi	0	0
8105 90 00 00	– altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8106 00	Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi:		
8106 00 10 00	– Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri	0	0
8106 00 90 00	– altri	0	0
8107	Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi:		
8107 20 00 00	– Cadmio greggio; polveri	0	0
8107 30 00 00	– Cascami e avanzi	0	0
8107 90 00 00	– altri	0	0
8108	Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi:		
8108 20 00	– Titanio greggio; polveri:		
8108 20 00 10	– – Titanio poroso	0	0
8108 20 00 20	– – Polveri	0	0
8108 20 00 90	– – altri	0	0
8108 30 00 00	– Cascami e avanzi	0	0
8108 90	– altri:		
8108 90 30 00	– – Barre, profilati e fili	0	0
8108 90 50 00	– – Lamiere, nastri e fogli	0	0
8108 90 60 00	– – Tubi	0	0
8108 90 90 00	– – altri	0	0
8109	Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi:		
8109 20 00 00	– Zirconio greggio; polveri	0	0
8109 30 00 00	– Cascami e avanzi	0	0
8109 90 00 00	– altri	0	0
8110	Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi:		
8110 10 00 00	– Antimonio greggio; polveri	0	0
8110 20 00 00	– Cascami e avanzi	0	0
8110 90 00 00	– altri	0	0
8111 00	Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Manganese greggio; cascami e avanzi; polveri:		
8111 00 11 00	– – Manganese greggio; polveri	0	0
8111 00 19 00	– – Cascami e avanzi	0	0
8111 00 90 00	– altri	0	0
8112	Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi:		
	– Berillio:		
8112 12 00 00	– – greggio; polveri	0	0
8112 13 00 00	– – Cascami e avanzi	0	0
8112 19 00 00	– – altri	0	0
	– Cromo:		
8112 21	– – greggio; polveri:		
8112 21 10 00	– – – Leghe di cromo contenenti, in peso, più di 10 % di nichel	0	0
8112 21 90 00	– – – altri	0	0
8112 22 00 00	– – Cascami e avanzi	0	0
8112 29 00 00	– – altri	0	0
	– Tallio:		
8112 51 00 00	– – greggio; polveri	5	0
8112 52 00 00	– – Cascami e avanzi	0	0
8112 59 00 00	– – altri	0	0
	– altri:		
8112 92	– – greggi; cascami e avanzi; polveri:		
8112 92 10 00	– – – Afnio (celtio)	0	0
	– – – Niobio (colombio); renio; gallio; germanio; indio; vanadio:		
8112 92 21 00	– – – – Cascami e avanzi	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – – altri:		
8112 92 31 00	– – – – – Niobio (colombio), renio	0	0
8112 92 81 00	– – – – – Indio	5	0
8112 92 89 00	– – – – – Gallio	0	0
8112 92 91 00	– – – – – Vanadio	0	0
8112 92 95 00	– – – – – Germanio	0	0
8112 99	– – altri:		
8112 99 20 00	– – – Afnio (celtio); germanio	0	0
8112 99 30 00	– – – Niobio (colombio), renio	0	0
8112 99 70	– – – Gallio; indio; vanadio:		
8112 99 70 10	– – – – Gallio	0	0
8112 99 70 90	– – – – altri	0	0
8113 00	Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi:		
8113 00 20 00	– greggio	0	0
8113 00 40 00	– Cascami e avanzi	0	0
8113 00 90 00	– altri	0	0
82	CAPITOLO 82 - UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI		
8201	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano:		
8201 10 00 00	– Vanghe e pale	10	3
8201 20 00 00	– Forche	10	3
8201 30 00 00	– Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi	10	3
8201 40 00 00	– Asce, roncole e simili utensili taglienti	10	3
8201 50 00 00	– Forbici per potare (comprese le forbici "trinciapollo") utilizzabili con una mano	10	3
8201 60 00 00	– Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8201 90 00 00	– altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano	10	3
8202	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):		
8202 10 00 00	– Seghe a mano	10	3
8202 20 00 00	– Lame di seghe a nastro	10	3
	– Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe):		
8202 31 00 00	– – con parte operante di acciaio	2	0
8202 39 00 00	– – altre, comprese le parti	2	0
8202 40 00 00	– Catene di seghe dette "taglienti"	2	0
	– altre lame di seghe:		
8202 91 00 00	– – Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli	2	0
8202 99	– – altre:		
	– – – con parte operante di acciaio:		
8202 99 11 00	– – – – per la lavorazione dei metalli	2	0
8202 99 19 00	– – – – per la lavorazione di altre materie	2	0
8202 99 90 00	– – – con parte operante di altre materie	2	0
8203	Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano:		
8203 10 00 00	– Lime, raspe ed utensili simili	2	0
8203 20	– Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili:		
8203 20 10 00	– – Pinzette e pinze per depilare	2	0
8203 20 90 00	– – altri	2	0
8203 30 00 00	– Cesoie per metalli ed utensili simili	2	0
8203 40 00 00	– Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili	2	0
8204	Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Chiavi per dadi a mano:		
8204 11 00 00	– – ad apertura fissa	10	3
8204 12 00	– – ad apertura variabile:		
8204 12 00 10	– – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	5	0
8204 12 00 90	– – – altre	10	3
8204 20 00 00	– Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico	10	3
8205	Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale:		
8205 10 00 00	– Utensili per forare, filettare o maschiare	10	3
8205 20 00 00	– Martelli e mazze	10	3
8205 30 00 00	– Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno	10	3
8205 40 00 00	– Cacciaviti	10	3
	– altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro):		
8205 51 00 00	– – per uso domestico	10	3
8205 59	– – altri:		
8205 59 10 00	– – – Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori	8	3
8205 59 30 00	– – – Utensili (pistole) per ribadire, fissare i tamponi, i cavicchi, ecc., che funzionano per mezzo di una cartuccia deflagrante	8	3
8205 59 90	– – – altri:		
8205 59 90 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	5	0
8205 59 90 90	– – – – altri	8	3
8205 60 00 00	– Lampade per saldare e simili	10	3
8205 70 00 00	– Morse, sergenti e simili	10	3
8205 80 00 00	– Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale	10	3
8205 90 00 00	– Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle precedenti sottovoci	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8206 00 00 00	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	10	3
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio:		
	– Utensili di perforazione o di sondaggio:		
8207 13 00 00	– – con parte operante di cermet	2	0
8207 19	– – altri, comprese le parti:		
8207 19 10 00	– – – con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2	0
8207 19 90 00	– – – altri	2	0
8207 20	– Filiere per trafilare o estrudere i metalli:		
8207 20 10 00	– – con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2	0
8207 20 90 00	– – con parte operante di altre materie	2	0
8207 30	– Utensili per imbutire, stampare o punzonare:		
8207 30 10	– – per la lavorazione dei metalli:		
8207 30 10 10	– – – Stampi interscambiabili per lo stampaggio di tubi per banchi di lavoro di cui alla sottovoce 8459 70 00 00	0	0
8207 30 10 90	– – – altri	2	0
8207 30 90 00	– – altri	2	0
8207 40	– Utensili per maschiare o filettare:		
	– – per la lavorazione dei metalli:		
8207 40 10 00	– – – Utensili per maschiare	2	0
8207 40 30 00	– – – Utensili per filettare	2	0
8207 40 90 00	– – altri	2	0
8207 50	– Utensili per forare:		
8207 50 10 00	– – con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2	0
	– – con parte operante di altre materie:		
8207 50 30 00	– – – Punte da trapano per muratura	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – altri:		
	– – – – per la lavorazione dei metalli, con parte operante:		
8207 50 50 00	– – – – – di cermet	2	0
8207 50 60 00	– – – – – di acciaio rapido	2	0
8207 50 70 00	– – – – – di altre materie	2	0
8207 50 90 00	– – – – altri	2	0
8207 60	– Utensili per alesare o scanalare:		
8207 60 10 00	– – con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2	0
	– – con parte operante di altre materie:		
	– – – Utensili per alesare:		
8207 60 30 00	– – – – per la lavorazione dei metalli	2	0
8207 60 50 00	– – – – altri	2	0
	– – – Utensili per scanalare:		
8207 60 70 00	– – – – per la lavorazione dei metalli	2	0
8207 60 90 00	– – – – altri	2	0
8207 70	– Utensili per fresare:		
	– – per la lavorazione dei metalli, con parte operante:		
8207 70 10 00	– – – di cermet	2	0
	– – – di altre materie:		
8207 70 31 00	– – – – Frese con codolo	2	0
8207 70 35 00	– – – – Frese-madri	2	0
8207 70 38 00	– – – – altre	2	0
8207 70 90 00	– – altri	2	0
8207 80	– Utensili per tornire:		
	– – per la lavorazione dei metalli, con parte operante:		
8207 80 11 00	– – – di cermet	2	0
8207 80 19 00	– – – di altre materie	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8207 80 90 00	– – altri	2	0
8207 90	– altri utensili intercambiabili:		
8207 90 10 00	– – con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2	0
	– – con parte operante di altre materie:		
8207 90 30 00	– – – Lame da cacciavite	2	0
8207 90 50 00	– – – Utensili per tagliare ingranaggi	2	0
	– – – altri, con parte operante:		
	– – – – di cermet:		
8207 90 71 00	– – – – – per la lavorazione dei metalli	2	0
8207 90 78 00	– – – – – altri	2	0
	– – – – di altre materie:		
8207 90 91 00	– – – – – per la lavorazione dei metalli	2	0
8207 90 99 00	– – – – – altri	2	0
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici:		
8208 10 00 00	– per la lavorazione dei metalli	2	0
8208 20 00 00	– per la lavorazione del legno	2	0
8208 30	– per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare:		
8208 30 10 00	– – Coltelli circolari	2	0
8208 30 90 00	– – altri	2	0
8208 40 00 00	– per macchine agricole, orticole o forestali	2	0
8208 90 00 00	– altri	2	0
8209 00	Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet:		
8209 00 20 00	– Placchette intercambiabili	2	0
8209 00 80 00	– altri	2	0
8210 00 00 00	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame:		
8211 10 00 00	– Assortimenti	10	3
	– altri:		
8211 91	– – Coltelli da tavola a lama fissa:		
8211 91 30 00	– – – Coltelli con manico e lama di acciaio inossidabile	10	3
8211 91 80 00	– – – altri	10	3
8211 92 00 00	– – altri coltelli a lama fissa	10	3
8211 93 00 00	– – Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili	5	3
8211 94 00 00	– – Lame	10	3
8211 95 00 00	– – Manici di metalli comuni	10	3
8212	Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri):		
8212 10	– Rasoi:		
8212 10 10 00	– – Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili	8	3
8212 10 90 00	– – altri	8	3
8212 20 00 00	– Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri	8	3
8212 90 00 00	– altre parti	10	3
8213 00 00 00	Forbici a due branche e loro lame	10	3
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie):		
8214 10 00 00	– Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame	10	3
8214 20 00 00	– Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	10	3
8214 90 00 00	– altri	10	3
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:		
8215 10	– Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8215 10 20 00	– – contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati	10	3
	– – altri:		
8215 10 30 00	– – – di acciai inossidabili	10	3
8215 10 80 00	– – – altri	10	3
8215 20	– altri assortimenti:		
8215 20 10 00	– – di acciai inossidabili	10	3
8215 20 90 00	– – altri	10	3
	– altri:		
8215 91 00 00	– – argentati, dorati o platinati	10	3
8215 99	– – altri:		
8215 99 10 00	– – – di acciai inossidabili	10	3
8215 99 90 00	– – – altri	10	3
83	CAPITOLO 83 - LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI		
8301	Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni:		
8301 10 00 00	– Lucchetti	10	3
8301 20 00	– Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli:		
8301 20 00 10	– – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8301 20 00 90	– – altre	10	3
8301 30 00 00	– Serrature del tipo utilizzato per mobili	10	3
8301 40	– altre serrature; catenacci:		
	– – Serrature del tipo utilizzato per porte di edifici:		
8301 40 11 00	– – – Serrature a cilindri	10	3
8301 40 19 00	– – – altre	10	3
8301 40 90 00	– – altre serrature; catenacci	10	3
8301 50 00 00	– Fermagli e montature a fermaglio con serratura	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8301 60 00	– Parti:		
8301 60 00 10	– – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8301 60 00 90	– – altre	10	3
8301 70 00 00	– Chiavi presentate isolatamente	10	3
8302	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni:		
8302 10 00	– Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle):		
8302 10 00 10	– – destinate ad aeromobili civili	1	0
8302 10 00 90	– – altre	10	3
8302 20 00	– Rotelle:		
8302 20 00 10	– – destinate ad aeromobili civili	1	0
8302 20 00 90	– – altre	10	3
8302 30 00	– altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli:		
8302 30 00 10	– – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8302 30 00 90	– – altri	10	3
	– altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili:		
8302 41 00	– – per edifici:		
8302 41 00 10	– – – Accessori, elementi di fissaggio ed oggetti simili utilizzati per i meccanismi di chiusura delle finestre girevoli e girevoli-ribaltabili	2	0
8302 41 00 90	– – – altri	10	3
8302 42 00	– – altri, per mobili:		
8302 42 00 10	– – – destinati ad aeromobili civili	1	0
8302 42 00 90	– – – altri	10	3
8302 49 00	– – altri:		
8302 49 00 10	– – – destinati ad aeromobili civili	1	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8302 49 00 90	– – – altri	10	3
8302 50 00 00	– Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili	10	3
8302 60 00	– Congegni di chiusura automatica per porte:		
8302 60 00 10	– – destinati ad aeromobili civili	1	0
8302 60 00 90	– – altri	10	3
8303 00	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni:		
8303 00 10 00	– Casseforti	10	3
8303 00 30 00	– Porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza	10	3
8303 00 90 00	– Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili	10	3
8304 00 00 00	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403	10	3
8305	Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni:		
8305 10 00 00	– Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori	10	3
8305 20 00 00	– Punti metallici presentati in barrette	10	3
8305 90 00 00	– altri, comprese le parti	10	3
8306	Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni:		
8306 10 00 00	– Campane, campanelli, gong ed oggetti simili	10	3
	– Statuette ed altri oggetti di ornamento:		
8306 21 00 00	– – argentati, dorati o platinati	10	3
8306 29	– – altri:		
8306 29 10 00	– – – di rame	10	3
8306 29 90 00	– – – di altri metalli comuni	10	3
8306 30 00 00	– Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8307	Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori:		
8307 10 00	– di ferro o di acciaio:		
8307 10 00 10	– – muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8307 10 00 90	– – altri	2	0
8307 90 00	– di altri metalli comuni:		
8307 90 00 10	– – muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8307 90 00 90	– – altri	2	0
8308	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni:		
8308 10 00 00	– Graffette, ganci ed occhielli	10	3
8308 20 00 00	– Rivetti tubolari o a gambo biforcuto	10	3
8308 90 00 00	– altri, comprese le parti	10	3
8309	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni:		
8309 10 00 00	– Tappi a corona	10	3
8309 90	– altri:		
8309 90 10 00	– – Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm	5	0
8309 90 90 00	– – altri	15	3
8310 00 00 00	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405	10	3
8311	Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:		
8311 10	– Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni:		
8311 10 10	– – Elettrodi per saldatura, con anima di ferro o di acciaio, rivestiti di materie refrattarie:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8311 10 10 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8311 10 10 90	– – – altri	10	3
8311 10 90 00	– – altri	10	3
8311 20 00	– Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni:		
8311 20 00 10	– – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8311 20 00 90	– – altri	10	3
8311 30 00 00	– Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni	10	3
8311 90 00 00	– altri, comprese le parti	10	3
XVI	SEZIONE XVI - MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI		
84	CAPITOLO 84 - REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI		
8401	Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica:		
8401 10 00 00	– Reattori nucleari (Euratom)	0	0
8401 20 00 00	– Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti (Euratom)	0	0
8401 30 00 00	– Elementi combustibili (cartucce) non irradiati (Euratom)	0	0
8401 40 00 00	– Parti di reattori nucleari (Euratom)	0	0
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata":		
	– Caldaie a vapore:		
8402 11 00 00	– – Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t	2	0
8402 12 00 00	– – Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t	10	3
8402 19	– – altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste:		
8402 19 10 00	– – – Caldaie a tubi da fumo	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8402 19 90 00	– – – altre	5	0
8402 20 00 00	– Caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	5	0
8402 90 00 00	– Parti	2	0
8403	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402:		
8403 10	– Caldaie:		
8403 10 10 00	– – di ghisa	0	0
8403 10 90	– – altre:		
8403 10 90 10	– – – Caldaie per riscaldamento centrale di potenza superiore a 100 kW ma non a 10 000 kW	10	3
8403 10 90 20	– – – Caldaie per riscaldamento centrale di potenza non superiore a 100 kW	8	3
8403 10 90 90	– – – altre	5	0
8403 90	– Parti:		
8403 90 10 00	– – di ghisa	0	0
8403 90 90 00	– – altre	0	0
8404	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore:		
8404 10 00	– Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403:		
8404 10 00 10	– – per la sottovoce 8402 12 00 00 e la voce 8403 10 90	8	3
8404 10 00 90	– – altri	5	0
8404 20 00 00	– Condensatori per macchine a vapore	5	0
8404 90 00 00	– Parti	5	0
8405	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori:		
8405 10 00 00	– Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori	2	0
8405 90 00 00	– Parti	2	0
8406	Turbine a vapore:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8406 10 00 00	– Turbine per la propulsione di navi	5	0
	– altre turbine:		
8406 81	– – di potenza superiore a 40 MW:		
8406 81 10 00	– – – Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici	2	0
8406 81 90 00	– – – altre	2	0
8406 82	– – di potenza inferiore o uguale a 40 MW:		
	– – – Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici, di potenza:		
8406 82 11 00	– – – – inferiore o uguale a 10 MW	2	0
8406 82 19 00	– – – – superiore a 10 MW	5	0
8406 82 90 00	– – – altre	2	0
8406 90	– Parti:		
8406 90 10 00	– – Pale, palette, alette e rotori	2	0
8406 90 90 00	– – altre	5	0
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):		
8407 10 00	– Motori per l'aviazione:		
8407 10 00 10	– – destinati ad aeromobili civili	0	0
8407 10 00 90	– – altri	3	3
	– Motori per la propulsione di navi:		
8407 21	– – di tipo fuoribordo:		
8407 21 10 00	– – – di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm^3	5	0
	– – – di cilindrata superiore a 325 cm^3:		
8407 21 91 00	– – – – di potenza inferiore o uguale a 30 kW	5	0
8407 21 99 00	– – – – di potenza superiore a 30 kW	5	0
8407 29	– – altri:		
8407 29 20 00	– – – di potenza inferiore o uguale a 200 kW	5	0
8407 29 80 00	– – – di potenza superiore a 200 kW	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:		
8407 31 00 00	– – di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm^3	5	0
8407 32	– – di cilindrata superiore a 50 cm^3 ma inferiore o uguale a 250 cm^3:		
8407 32 10 00	– – – di cilindrata superiore a 50 cm^3 ma inferiore o uguale a 125 cm^3	5	0
8407 32 90 00	– – – di cilindrata superiore a 125 cm^3 ma inferiore o uguale a 250 cm^3	5	0
8407 33	– – di cilindrata superiore a 250 cm^3 ma inferiore o uguale a 1 000 cm^3:		
8407 33 10 00	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, dei veicoli a motore delle voci 8703, 8704 e 8705	5	0
8407 33 90 00	– – – altri	5	0
8407 34	– – di cilindrata superiore a 1 000 cm^3:		
8407 34 10 00	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705:	0	0
	– – – altri:		
8407 34 30 00	– – – – usati	5	0
	– – – – nuovi, di cilindrata:		
8407 34 91	– – – – – inferiore o uguale a 1 500 cm^3:		
8407 34 91 10	– – – – – – destinati all'industria del montaggio	0	0
8407 34 91 90	– – – – – – altri	5	0
8407 34 99	– – – – – superiore a 1 500 cm^3		
8407 34 99 10	– – – – – – destinati all'industria del montaggio	0	0
8407 34 99 90	– – – – – – altri	5	0
8407 90	– altri motori:		
8407 90 10 00	– – di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm^3	5	0
	– – di cilindrata superiore a 250 cm^3:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8407 90 50 00	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705	2	0
	– – – altri:		
8407 90 80 00	– – – – di potenza inferiore o uguale a 10 kW	5	0
8407 90 90 00	– – – – di potenza superiore a 10 kW	5	0
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):		
8408 10	– Motori per la propulsione di navi:		
	– – usati:		
8408 10 11 00	– – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 00 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 00	5	0
8408 10 19 00	– – – altri	5	0
	– – nuovi, di potenza:		
	– – – inferiore o uguale a 15 kW:		
8408 10 22 00	– – – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 00 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 00 10 00	5	0
8408 10 24 00	– – – – altri	5	0
	– – – superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 50 kW:		
8408 10 26 00	– – – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 00 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 00 10 00	5	0
8408 10 28 00	– – – – altri	5	0
	– – – superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:		
8408 10 31 00	– – – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 00 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 00 10 00	5	0
8408 10 39 00	– – – – altri	5	0
	– – – superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8408 10 41 00	– – – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 00 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 00 10 00	5	0
8408 10 49 00	– – – – altri	5	0
	– – – superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW:		
8408 10 51 00	– – – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 00 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 00 10 00	5	0
8408 10 59 00	– – – – altri	5	0
	– – – superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW:		
8408 10 61 00	– – – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 00 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 00 10 00	5	0
8408 10 69 00	– – – – altri	5	0
	– – – superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW:		
8408 10 71 00	– – – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 00 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 00 10 00	5	0
8408 10 79 00	– – – – altri	5	0
	– – – superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW:		
8408 10 81 00	– – – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 00 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 00 10 00	5	0
8408 10 89 00	– – – – altri	5	0
	– – – superiore a 5 000 kW:		
8408 10 91 00	– – – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 00 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 00 10 00	5	0
8408 10 99 00	– – – – altri	5	0
8408 20	– Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:		
8408 20 10 00	– – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm^3; degli autoveicoli della voce 8705:	0	0
	– – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza:		
8408 20 31 00	– – – – inferiore o uguale a 50 kW	5	5
8408 20 35 00	– – – – superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	5	5
8408 20 37 00	– – – – superiore a 100 kW	5	5
	– – – per altri veicoli del capitolo 87, di potenza:		
8408 20 51 00	– – – – inferiore o uguale a 50 kW	5	0
8408 20 55	– – – – superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:		
8408 20 55 10	– – – – – destinati all'industria del montaggio	0	0
8408 20 55 90	– – – – – altri	5	0
8408 20 57	– – – – superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW:		
8408 20 57 10	– – – – – destinati all'industria del montaggio	0	0
8408 20 57 90	– – – – – altri	5	0
8408 20 99	– – – – superiore a 200 kW:		
8408 20 99 10	– – – – – destinati all'industria del montaggio	2	0
8408 20 99 90	– – – – – altri	5	0
8408 90	– altri motori:		
8408 90 21 00	– – di propulsione per veicoli ferroviari	5	0
	– – altri:		
8408 90 27 00	– – – usati	2	0
	– – – nuovi, di potenza:		
8408 90 41 00	– – – – inferiore o uguale a 15 kW	5	0
8408 90 43 00	– – – – superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW	5	0
8408 90 45 00	– – – – superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW	5	0
8408 90 47 00	– – – – superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	5	0
8408 90 61 00	– – – – superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW	5	0
8408 90 65 00	– – – – superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW	5	0
8408 90 67 00	– – – – superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8408 90 81 00	– – – – superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW	5	0
8408 90 85	– – – – superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW:		
8408 90 85 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,4	0
8408 90 85 90	– – – – – altri	5	0
8408 90 89	– – – – superiore a 5 000 kW:		
8408 90 89 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,4	0
8408 90 89 90	– – – – – altri	5	0
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408:		
8409 10 00 00	– di motori per l'aviazione:	0	0
	– altre:		
8409 91 00 00	– – riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla	0	0
8409 99 00 00	– – altre	0	0
8410	Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori:		
	– Turbine e ruote, idrauliche:		
8410 11 00 00	– – di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW	5	0
8410 12 00 00	– – di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW	5	0
8410 13 00 00	– – di potenza superiore a 10 000 kW	5	0
8410 90	– Parti, compresi i regolatori:		
8410 90 10 00	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	5	0
8410 90 90 00	– – altri	5	0
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas:		
	– Turboreattori:		
8411 11 00 00	– – di spinta inferiore o uguale a 25 kN	0	0
8411 12	– – di spinta superiore a 25 kN:		
8411 12 10 00	– – – di spinta superiore a 25 kN ma inferiore o uguale a 44 kN	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8411 12 30 00	– – – di spinta superiore a 44 kN ma inferiore o uguale a 132 kN	0	0
8411 12 80 00	– – – di spinta superiore a 132 kN	0	0
	– Turbopropulsori:		
8411 21 00 00	– – di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW	0	0
8411 22	– – di potenza superiore a 1 100 kW:		
8411 22 20 00	– – – di potenza superiore a 1 100 kW ma inferiore o uguale a 3 730 kW	0	0
8411 22 80 00	– – – di potenza superiore a 3 730 kW	0	0
	– altre turbine a gas:		
8411 81 00 00	– – di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW	0	0
8411 82	– – di potenza superiore a 5 000 kW:		
8411 82 20 00	– – – di potenza superiore a 5 000 kW ma inferiore o uguale a 20 000 kW	0	0
8411 82 60 00	– – – di potenza superiore a 20 000 kW ma inferiore o uguale a 50 000 kW	0	0
8411 82 80 00	– – – di potenza superiore a 50 000 kW	0	0
	– Parti:		
8411 91 00 00	– – di turboreattori o di turbopropulsori:	0	0
8411 99 00 00	– – altre	0	0
8412	Altri motori e macchine motrici:		
8412 10 00	– Propulsori a reazione diversi dai turboreattori:		
8412 10 00 10	– – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8412 10 00 90	– – altri	2	0
	– Motori idraulici:		
8412 21	– – a movimento rettilineo (cilindri):		
8412 21 20 00	– – – Sistemi idraulici	1	0
8412 21 80	– – – altri:		
8412 21 80 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8412 21 80 90	– – – – altri	5	0
8412 29	– – altri:		
8412 29 20 00	– – – Sistemi idraulici	5	0
	– – – altri:		
8412 29 81 00	– – – – Motori oleoidraulici	5	0
8412 29 89	– – – – altri:		
8412 29 89 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8412 29 89 90	– – – – – altri	5	0
	– Motori pneumatici:		
8412 31 00	– – a movimento rettilineo (cilindri):		
8412 31 00 10	– – – destinati all'industria di montaggio dei veicoli a motore	2	0
	– – – altri:		
8412 31 00 91	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8412 31 00 98	– – – – altri	5	0
8412 39 00	– – altri:		
8412 39 00 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8412 39 00 90	– – – altri	5	0
8412 80	– altri:		
8412 80 10 00	– – Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori	0,5	0
8412 80 80	– – altri:		
8412 80 80 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8412 80 80 90	– – – altri	5	0
8412 90	– Parti:		
8412 90 20	– – di propulsori a reazione diversi dai turboreattori:		
8412 90 20 10	– – – destinate ad aeromobili civili	0,5	0
8412 90 20 90	– – – altre	5	0
8412 90 40 00	– – di motori idraulici	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8412 90 80	– – altre:		
8412 90 80 10	– – – destinate ad aeromobili civili	0,5	0
8412 90 80 90	– – – altre	5	0
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi:		
	– Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo:		
8413 11 00 00	– – Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse	0	0
8413 19 00 00	– – altre	0	0
8413 20 00 00	– Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19	0	0
8413 30	– Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione:		
8413 30 20 00	– – Pompe d'iniezione	0	0
8413 30 80 00	– – altre	0	0
8413 40 00 00	– Pompe per calcestruzzo	0	0
8413 50	– altre pompe volumetriche alternative:		
8413 50 20 00	– – destinate ad aeromobili civili	0	0
8413 50 40 00	– – altre	0	0
	– – altre:		
	– – – – Pompe a pistoni:		
8413 50 61 00	– – – – Pompe oleoidrauliche	0	0
8413 50 69 00	– – – – altre	0	0
8413 50 80 00	– – – altre	0	0
8413 60	– altre pompe volumetriche rotative:		
8413 60 20 00	– – Aggregati idraulici	0	0
	– – altre:		
	– – – Pompe ad ingranaggi:		
8413 60 31 00	– – – – Pompe oleoidrauliche	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8413 60 39 00	– – – – altre	0	0
	– – – Pompe a segmenti oscillanti:		
8413 60 61 00	– – – – Pompe oleoidrauliche	0	0
8413 60 69 00	– – – – altre	0	0
8413 60 70 00	– – – Pompe a vite elicoidali	0	0
8413 60 80 00	– – – altre	0	0
8413 70	– altre pompe centrifughe:		
	– – Pompe sommerse		
8413 70 21 00	– – – monocellulari	0	0
8413 70 29 00	– – – multicellulari	0	0
8413 70 30 00	– – Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda	0	0
	– – – altre, con bocca di mandata di diametro:		
8413 70 35 00	– – – inferiore o uguale a 15 mm	0	0
	– – – superiore a 15 mm:		
8413 70 45 00	– – – – Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali	0	0
	– – – – Pompe radiali:		
	– – – – – monocellulari:		
	– – – – – – a flusso semplice:		
8413 70 51 00	– – – – – – – monoblocco	0	0
8413 70 59 00	– – – – – – – altre	0	0
8413 70 65 00	– – – – – – a flussi multipli	0	0
8413 70 75 00	– – – – – multicellulari	0	0
	– – – – – altre pompe centrifughe:		
8413 70 81 00	– – – – – monocellulari	0	0
8413 70 89 00	– – – – – multicellulari	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– altre pompe; elevatori per liquidi:		
8413 81 00 00	– – Pompe	0	0
8413 82 00 00	– – Elevatori per liquidi	0	0
	– Parti:		
8413 91 00	– – di pompe:		
8413 91 00 10	– – – di pompe petrolifere aventi portata da 3,2 a 12,5 t	10	3
8413 91 00 90	– – – altri	0	0
8413 92 00 00	– – di elevatori per liquidi	0	0
8414	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti:		
8414 10	– Pompe per vuoto:		
8414 10 20 00	– – destinate alla produzione di semiconduttori	5	0
	– – altre:		
8414 10 25 00	– – – Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots	2	0
	– – – altre:		
8414 10 81 00	– – – – Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad adsorbimento	2	0
8414 10 89	– – – – altre:		
8414 10 89 10	– – – – destinate ad aeromobili civili	0,5	0
8414 10 89 90	– – – – – altre	2	0
8414 20	– Pompe per aria, a mano o a pedale:		
8414 20 20 00	– – – Pompe a mano per velocipedi	5	0
8414 20 80	– – altre:		
8414 20 80 10	– – – destinate ad aeromobili civili	0,5	0
8414 20 80 90	– – – altre	5	0
8414 30	– Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi:		
8414 30 20	– – di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW:		
8414 30 20 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8414 30 20 90	– – – altri	5	0
	– – di potenza superiore a 0,4 kW:		
8414 30 81	– – – a chiusura ermetica o semiermetica:		
8414 30 81 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8414 30 81 90	– – – – altri	5	0
8414 30 89	– – – altri:		
8414 30 89 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8414 30 89 90	– – – – altri	5	0
8414 40	– Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili:		
8414 40 10 00	– – di portata al minuto inferiore o uguale a 2 m^3	5	0
8414 40 90 00	– – di portata al minuto superiore a 2 m^3	5	0
	– Ventilatori:		
8414 51 00	– – Ventilatori da tavolo, da suolo, da finestra, da muro o da parete, da soffitto o da tetto con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W:		
8414 51 00 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8414 51 00 90	– – – altri	5	0
8414 59	– – altri:		
8414 59 20	– – – assiali:		
8414 59 20 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
	– – – – altri:		
8414 59 20 91	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8414 59 20 98	– – – – – altri	2	0
8414 59 40	– – – centrifughi:		
8414 59 40 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8414 59 40 90	– – – – altri	2	0
8414 59 80	– – – altri:		
8414 59 80 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8414 59 80 90	– – – – altri	2	0
8414 60 00 00	– Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm	5	0
8414 80	– altri:		
	– – Turbocompressori:		
8414 80 11	– – – monocellulari		
8414 80 11 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8414 80 11 90	– – – – altri	3	0
8414 80 19	– – – multicellulari:		
8414 80 19 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8414 80 19 90	– – – – altri	1	0
	– – Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione:		
	– – – inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora:		
8414 80 22	– – – – inferiore o uguale a 60 m^3:		
8414 80 22 10	– – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
	– – – – – altri:		
8414 80 22 91	– – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8414 80 22 98	– – – – – – altri	1	0
8414 80 28	– – – – superiore a 60 m^3:		
8414 80 28 10	– – – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8414 80 28 90	– – – – – altri	1	0
	– – – superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora:		
8414 80 51 00	– – – – inferiore o uguale a 120 m^3:	1	0
8414 80 59 00	– – – – superiore a 120 m^3:	1	0
	– – Compressori volumetrici rotativi:		
8414 80 73	– – – a un albero:		
8414 80 73 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – – altri:		
8414 80 73 91	– – – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8414 80 73 98	– – – – – altri	2	0
	– – – a più alberi:		
8414 80 75 00	– – – – a vite	2	0
8414 80 78 00	– – – – altri	2	0
8414 80 80 00	– – altri	2	0
8414 90 00 00	– Parti	0	0
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:		
8415 10	– del tipo a muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo "split system" (sistemi ad elementi separati):		
8415 10 10 00	– – formanti un corpo unico	0,5	0
8415 10 90 00	– – Sistemi ad elementi separati ("split-system")	0,5	0
8415 20 00	– del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli:		
8415 20 00 10	– – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8415 20 00 90	– – altri	5	0
	– altri:		
8415 81 00	– – con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili):		
8415 81 00 10	– – – condizionatori d'aria industriali a corpo unico di capacità superiore a 5 kW ma non superiore a 50 kW	10	3
8415 81 00 30	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8415 81 00 90	– – – altri	2	0
8415 82 00	– – altri, con attrezzatura frigorifera:		
8415 82 00 10	– – – condizionatori d'aria industriali a corpo unico di capacità superiore a 5 kW ma non superiore a 50 kW	10	3
8415 82 00 30	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8415 82 00 90	– – – altri	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8415 83 00	– – senza attrezzatura frigorifera:		
8415 83 00 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8415 83 00 90	– – – altri	3	0
8415 90 00 00	– Parti	0	0
8416	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili:		
8416 10	– Bruciatori a combustibili liquidi:		
8416 10 10 00	– – con dispositivo di controllo automatico montato	5	0
8416 10 90 00	– – altri	5	0
8416 20	– altri bruciatori, compresi i bruciatori misti:		
8416 20 10 00	– – esclusivamente a gas, monoblocchi, con ventilatore incorporato e dispositivo di controllo	5	0
8416 20 90 00	– – altri	5	0
8416 30 00 00	– Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili	0	0
8416 90 00 00	– Parti	5	0
8417	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici:		
8417 10 00 00	– Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli:	5	0
8417 20	– Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria:		
8417 20 10 00	– – Forni a tunnel	2	5
8417 20 90 00	– – altri	2	5
8417 80	– altri:		
8417 80 10 00	– – Forni per l'incenerimento delle immondizie	2	0
8417 80 20 00	– – Forni a tunnel e a muffole per la cottura di prodotti ceramici	0	0
8417 80 80 00	– – altri	2	0
8417 90 00	– Parti:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8417 90 00 10	– – di recuperatori di calore tubolari aventi una portata di 2 800—19 000 m^3 all'ora	10	3
8417 90 00 90	– – altre	2	0
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:		
8418 10	– Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati:		
8418 10 20	– – di capacità superiore a 340 l:		
8418 10 20 10	– – – per uso domestico	5	0
	– – – per altri usi:		
8418 10 20 91	– – – – destinate ad aeromobili civili	0,5	0
8418 10 20 98	– – – – altre	5	0
8418 10 80	– – altre:		
8418 10 80 10	– – – per uso domestico	5	0
	– – – per altri usi:		
8418 10 80 91	– – – – destinate ad aeromobili civili	0,5	0
8418 10 80 98	– – – – altre	5	0
	– Frigoriferi per uso domestico:		
8418 21	– – a compressione:		
8418 21 10 00	– – – di capacità superiore a 340 l	10	3
	– – – altri:		
8418 21 51 00	– – – – Tipo tavolo	5	0
8418 21 59 00	– – – – da incassare	5	0
	– – – – altri, di capacità:		
8418 21 91 00	– – – – – inferiore o uguale a 250 l	10	3
8418 21 99 00	– – – – – superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l	7	3
8418 29 00 00	– – altri	5	0
8418 30	– Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8418 30 20	– – di capacità inferiore o uguale a 400 l		
8418 30 20 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8418 30 20 90	– – – altri	5	0
8418 30 80	– – di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l:		
8418 30 80 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8418 30 80 90	– – – altri	5	0
8418 40	– Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l:		
8418 40 20 00	– – di capacità inferiore o uguale a 250 l	0	0
8418 40 80 00	– – di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l	2,5	0
8418 50	– Altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo:		
	– – Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati):		
8418 50 11 00	– – – per prodotti congelati	5	0
8418 50 19 00	– – – altri	5	0
	– – altri mobili frigoriferi:		
8418 50 91 00	– – – Congelatori-conservatori, diversi da quelli delle sottovoci 8418 30 e 8418 40	5	0
8418 50 99 00	– – – altri	5	0
	– altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore:		
8418 61 00 00	– – Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	5	0
8418 69 00	– – altri:		
8418 69 00 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8418 69 00 90	– – – altri	3	0
	– Parti:		
8418 91 00 00	– – Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo	6	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8418 99	– – altre:		
8418 99 10 00	– – – Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi del tipo domestico	6	0
8418 99 90	– – – altre:		
8418 99 90 10	– – – – Parti di attrezzature per la produzione del freddo destinate a frigoriferi e congelatori-conservatori per uso domestico	5	0
8418 99 90 90	– – – – altre	6	0
8419	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:		
	– Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:		
8419 11 00 00	– – a riscaldamento immediato, a gas	2	0
8419 19 00 00	– – altri	5	0
8419 20 00 00	– Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio	0	0
	– Essiccatori:		
8419 31 00 00	– – per prodotti agricoli	0	0
8419 32 00 00	– – per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni	0	0
8419 39	– – altri:		
8419 39 10 00	– – – per lavori di ceramica	2	0
8419 39 90 00	– – – altri	0	0
8419 40 00 00	– Apparecchi di distillazione o di rettificazione	0	0
8419 50 00 00	– Scambiatori di calore	0	0
8419 60 00 00	– Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas	2	0
	– altri apparecchi e dispositivi:		
8419 81	– – per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti:		
8419 81 20	– – – Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8419 81 20 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8419 81 20 90	– – – – altri	3	0
8419 81 80	– – – altri:		
8419 81 80 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8419 81 80 90	– – – – altri	3	0
8419 89	– – altri:		
8419 89 10 00	– – – Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete	0	0
8419 89 30 00	– – – Apparecchi e dispositivi di metallizzazione sotto vuoto	2	0
8419 89 98 00	– – – altri	0	0
8419 90	– Parti:		
8419 90 15 00	– – di sterilizzatori della sottovoce 8419 20 00 00	0	0
8419 90 85 00	– – altre	0	0
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine:		
8420 10	– Calandre e laminatoi:		
8420 10 10 00	– – dei tipi utilizzati nell'industria tessile	5	0
8420 10 30 00	– – dei tipi utilizzati nell'industria della carta	5	0
8420 10 50 00	– – dei tipi utilizzati nelle industrie della gomma o delle materie plastiche	5	0
8420 10 90 00	– – altri	0	0
	– Parti:		
8420 91	– – Cilindri:		
8420 91 10 00	– – – di ghisa	5	0
8420 91 80 00	– – – altri	5	0
8420 99 00 00	– – altri	0	0
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:		
	– Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8421 11 00 00	– – Scrematrici	10	5
8421 12 00 00	– – Idroestrattori per biancheria	5	0
8421 19	– – altri:		
8421 19 20 00	– – – Centrifughe del tipo utilizzato per laboratori	2	0
8421 19 70	– – – altri:		
8421 19 70 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8421 19 70 90	– – – – altri	0	0
	– Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi:		
8421 21 00 00	– – per filtrare o depurare l'acqua	0	0
8421 22 00 00	– – per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua		
8421 23 00	– – per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione:		
8421 23 00 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8421 23 00 30	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8421 23 00 90	– – – altri	2	0
8421 29 00 00	– – altri	0	0
	– Apparecchi per filtrare o depurare i gas:		
8421 31 00 00	– – Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione:	0	0
8421 39	– – altri:		
8421 39 20 00	– – – Apparecchi per filtrare o depurare l'aria	0	0
	– – – Apparecchi per filtrare o depurare altri gas:		
8421 39 40 00	– – – – mediante processo umido	2	0
8421 39 60	– – – – mediante processo catalitico:		
8421 39 60 10	– – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8421 39 60 90	– – – – – altri	2	0
8421 39 90 00	– – – – altri	0,5	0
	– Parti:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8421 91 00 00	– – di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:	0	0
8421 99 00 00	– – altre	0	0
8422	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande:		
	– Lavastoviglie:		
8422 11 00 00	– – di tipo familiare	5	0
8422 19 00 00	– – altre	5	0
8422 20 00 00	– Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti	5	5
8422 30 00	– Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; macchine ed apparecchi per gassare le bevande:		
8422 30 00 10	– – Macchine per riempire bottiglie; macchine per tappare o etichettare bottiglie dei tipi in uso nell'industria alimentare, aventi produttività non superiore a 12 000 bottiglie all'ora	5	5
	– – altre:		
8422 30 00 91	– Macchine per tappare bottiglie di vetro con capsule metalliche a vite, dei tipi in uso nell'industria alimentare, aventi produttività non superiore a 9 600 bottiglie all'ora	2	5
8422 30 00 99	– – – altre	2	0
8422 40 00	– altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile):		
8422 40 00 10	– – Macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine ed apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile) dei tipi in uso nell'industria alimentare, aventi produttività non superiore a 12 000 bottiglie all'ora	5	5
8422 40 00 90	– – altri	0	0
8422 90	– Parti:		
8422 90 10 00	– – di lavastoviglie	2	0
8422 90 90 00	– – altre	0	0
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8423 10	– Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo:		
8423 10 10 00	– – Bilance per uso casalingo	5	0
8423 10 90 00	– – altre	5	0
8423 20 00 00	– Basculle per la pesatura continua su trasportatori	5	0
8423 30 00 00	– Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici	5	0
	– altri apparecchi e strumenti per pesare:		
8423 81	– – di portata inferiore o uguale a 30 kg:		
8423 81 10 00	– – – Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	5	0
8423 81 30 00	– – – Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati	5	0
8423 81 50 00	– – – Bilance per magazzini	5	0
8423 81 90 00	– – – altri	5	0
8423 82	– – di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg:		
8423 82 10 00	– – – Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	5	0
8423 82 90	– – – altri:		
8423 82 90 10	– – – – Bilance per animali della specie bovina	0	0
8423 82 90 90	– – – – altre	5	0
8423 89 00 00	– – altri	5	0
8423 90 00 00	– pesi per qualsiasi bilancia; parti di apparecchi e strumenti per pesare	5	0
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:		
8424 10	– Estintori, anche carichi:		
8424 10 20	– – di peso inferiore o uguale a 21 kg:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8424 10 20 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8424 10 20 90	– – – altri	2	0
8424 10 80	– – altri:		
8424 10 80 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8424 10 80 90	– – – altri	2	0
8424 20 00	– Pistole a spruzzo ed apparecchi simili:		
8424 20 00 10	– – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	2	0
8424 20 00 90	– – altri	5	0
8424 30	– Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:		
	– – Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato:		
8424 30 01 00	– – – muniti di un dispositivo di riscaldamento	5	0
	– – – altri, di potenza del motore:		
8424 30 05	– – – – inferiore o uguale a 7,5 kW:		
8424 30 05 10	– – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8424 30 05 90	– – – – – altri	5	0
8424 30 09 00	– – – – superiore a 7,5 kW	5	0
	– – altre macchine ed apparecchi:		
8424 30 10 00	– – – ad aria compressa	2	0
8424 30 90	– – – altri:		
8424 30 90 10	– – – – Dispositivi per iniezione di polvere di carbone in altoforno	10	3
8424 30 90 20	– – – – Postazione di ricarica per estintori a polvere	1	0
8424 30 90 90	– – – – altri	2	0
	– altri apparecchi:		
8424 81	– – per l'agricoltura o l'orticoltura:		
8424 81 10 00	– – – Apparecchi per annaffiare	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – altri:		
8424 81 30 00	– – – – Apparecchi portatili	0	0
	– – – – altri:		
8424 81 91 00	– – – – – Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore	0	0
8424 81 99 00	– – – – – altri	0	0
8424 89 00 00	– – altri	2	0
8424 90 00 00	– Parti	2	0
8425	Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti:		
	– Paranchi:		
8425 11 00 00	– – a motore elettrico	0	0
8425 19	– – altri:		
8425 19 20 00	– – – azionati a mano, a catena	0	0
8425 19 80 00	– – – altri	0	0
	– altri verricelli; argani:		
8425 31 00 00	– – a motore elettrico	0	0
8425 39	– – altri:		
8425 39 30 00	– – – a motore con accensione a scintilla o per compressione	0	0
8425 39 90 00	– – – altri	0	0
	– Binde e martinetti:		
8425 41 00 00	– – Sollevatori fissi di vetture per autorimesse	0	0
8425 42 00 00	– – altre binde e martinetti, idraulici	0	0
8425 49 00 00	– – altri	0	0
8426	Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru:		
	– Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers":		
8426 11 00 00	– – Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8426 12 00 00	– – Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti "cavaliers"	0	0
8426 19 00 00	– – altri	0	0
8426 20 00 00	– Gru a torre	0	0
8426 30 00 00	– Gru a portale	0	0
	– altre macchine ed apparecchi, semoventi:		
8426 41 00 00	– – su pneumatici	0	0
8426 49 00 00	– – altri	0	0
	– altre macchine ed apparecchi:		
8426 91	– – costruiti per essere montati su un veicolo stradale:		
8426 91 10 00	– – – Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo	0	0
8426 91 90 00	– – – altri	0	0
8426 99 00 00	– – altri:	0	0
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento:		
8427 10	– Carrelli semoventi a motore elettrico:		
8427 10 10 00	– – che sollevano ad un'altezza di 1 m o più	2	0
8427 10 90 00	– – altri	5	0
8427 20	– altri carrelli semoventi:		
	– – che sollevano ad un'altezza di 1 m o più:		
8427 20 11 00	– – – Carrelli-stivatori per ogni terreno	5	0
8427 20 19 00	– – – altri	0	0
8427 20 90 00	– – altri	5	0
8427 90 00 00	– altri carrelli	5	0
8428	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):		
8428 10	– Ascensori e montacarichi:		
8428 10 20 00	– – elettrici	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8428 10 80 00	– – altri	0	0
8428 20	– Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici:		
8428 20 30 00	– – appositamente costruiti per l'agricoltura	0	0
	– – altri:		
8428 20 91 00	– – – per prodotti alla rinfusa	0	0
8428 20 98 00	– – – altri	0	0
	– altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci:		
8428 31 00 00	– – appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	0	0
8428 32 00 00	– – altri, a benna	0	0
8428 33 00 00	– – altri, a nastro o a cinghia	0	0
8428 39	– – altri:		
8428 39 20 00	– – – Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli	0	0
8428 39 90 00	– – – altri	0	0
8428 40 00 00	– Scale meccaniche e marciapiedi mobili	0	0
8428 60 00 00	– Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari	0	0
8428 90	– altre macchine ed apparecchi:		
8428 90 30 00	– – Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti; ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre	0	0
	– – altri:		
	– – – Caricatori appositamente costruiti per l'agricoltura:		
8428 90 71 00	– – – – costruiti per essere portati su trattori agricoli	0	0
8428 90 79 00	– – – – altri	0	0
	– – – altri:		
8428 90 91 00	– – – – Spalatrici e ammassatrici meccaniche	0	0
8428 90 95 00	– – – – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:		
	– Apripista (bulldozers, angledozers):		
8429 11 00 00	– – su cingoli	0	0
8429 19 00 00	– – altri	0	0
8429 20 00 00	– Livellatrici	0	0
8429 30 00 00	– Ruspe spianatrici	0	0
8429 40	– Compattatori e rulli compressori:		
	– – Rulli compressori:		
8429 40 10 00	– – – Rulli a vibrazioni	0	0
8429 40 30 00	– – – altri	0	0
8429 40 90 00	– – Compattatori	0	0
	– Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici:		
8429 51	– – Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale:		
8429 51 10 00	– – – Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	0	0
	– – – altri:		
8429 51 91 00	– – – – Caricatori a cingoli	0	0
8429 51 99 00	– – – – altri	0	0
8429 52	– – Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°		
8429 52 10 00	– – – Escavatori a cingoli	0	0
8429 52 90 00	– – – altri	0	0
8429 59 00 00	– – altri	0	0
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve:		
8430 10 00 00	– Battipali e macchine per l'estrazione dei pali	0	0
8430 20 00 00	– Spazzaneve	0	0
	– Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8430 31 00 00	– – semoventi	0	0
8430 39 00 00	– – altre	0	0
	– altre macchine di sondaggio o di perforazione:		
8430 41 00 00	– – semoventi	0	0
8430 49 00 00	– – altre	0	0
8430 50 00 00	– altre macchine ed apparecchi, semoventi	0	0
	– altre macchine ed apparecchi, non semoventi:		
8430 61 00 00	– – Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno	0	0
8430 69 00 00	– – altri	0	0
8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430:		
8431 10 00 00	– di macchine o apparecchi della voce 8425	0	0
8431 20 00 00	– di macchine o apparecchi della voce 8427	0	0
	– di macchine o apparecchi della voce 8428:		
8431 31 00 00	– – di ascensori, montacarichi o scale meccaniche	0	0
8431 39	– – altre:		
8431 39 10 00	– – – di macchine da laminatori della sottovoce 8428 90 30 00	0	0
8431 39 70 00	– – – altre	0	0
	– di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430:		
8431 41 00 00	– – Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze	0	0
8431 42 00 00	– – Lame di apripista	0	0
8431 43 00 00	– – Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430 41 o 8430 49	0	0
8431 49	– – altre:		
8431 49 20 00	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	0	0
8431 49 80 00	– – – altri	0	0
8432	Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8432 10	– Aratri:		
8432 10 10 00	– – a vomeri	0	0
8432 10 90 00	– – altri	0	0
	– Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici:		
8432 21 00 00	– – Erpici a dischi (polverizzatori)	0	0
8432 29	– – altri:		
8432 29 10 00	– – – Scarificatori e coltivatori	0	0
8432 29 30 00	– – – Erpici	0	0
8432 29 50 00	– – – Motozappatrici	0	0
8432 29 90 00	– – – altri	0	0
8432 30	– Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici:		
	– – Seminatrici:		
8432 30 11 00	– – – di precisione, a comando centrale	0	0
8432 30 19 00	– – – altre	0	0
8432 30 90 00	– – Piantatrici e trapiantatrici	0	0
8432 40	– Spanditori di letame e distributori di concimi:		
8432 40 10 00	– – di concimi minerali o chimici	0	0
8432 40 90 00	– – altri	0	0
8432 80 00 00	– altre macchine, apparecchi e congegni	0	0
8432 90 00 00	– Parti	0	0
8433	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437:		
	– Tosatrici da prato:		
8433 11	– – a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale:		
8433 11 10 00	– – – elettriche	0	0
	– – – altre:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – – semoventi:		
8433 11 51 00	– – – – – munite d'un sedile	0	0
8433 11 59 00	– – – – – altre	0	0
8433 11 90 00	– – – – altre	0	0
8433 19	– – altre:		
	– – – con motore:		
8433 19 10 00	– – – – elettrico	0	0
	– – – – altre:		
	– – – – – semoventi:		
8433 19 51 00	– – – – – – munite di un sedile	0	0
8433 19 59 00	– – – – – – altre	0	0
8433 19 70 00	– – – – – altre	0	0
8433 19 90 00	– – – senza motore	0	0
8433 20	– Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore:		
8433 20 10 00	– – Motofalciatrici	0	0
	– – altre:		
	– – – costruite per essere trainate o portate da trattori:		
8433 20 51 00	– – – – con dispositivo da taglio ruotante su un piano orizzontale	0	0
8433 20 59 00	– – – – altre	0	0
8433 20 90 00	– – – altre	0	0
8433 30	– altre macchine ed apparecchi da fienagione:		
8433 30 10 00	– – Rastrelli spandifieno, ranghinatori, voltafieno	0	0
8433 30 90 00	– – altri	0	0
8433 40	– Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici:		
8433 40 10 00	– – Presse raccoglitrici	0	0
8433 40 90 00	– – altre	0	0
	– altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8433 51 00 00	– – Mietitrici-trebbiatrici	0	0
8433 52 00 00	– – altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura	0	0
8433 53	– – Macchine per la raccolta di radici o tuberi:		
8433 53 10 00	– – – Macchine per la raccolta delle patate	0	0
8433 53 30 00	– – – Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole	0	0
8433 53 90 00	– – – altre	0	0
8433 59	– – altre:		
	– – – Falciatrinciacaricatrici:		
8433 59 11 00	– – – – semoventi	0	0
8433 59 19 00	– – – – altre	0	0
8433 59 30 00	– – – Vendemmiatrici	0	0
8433 59 80 00	– – – altre	0	0
8433 60 00 00	– Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli	0	0
8433 90 00 00	– Parti	0	0
8434	Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte:		
8434 10 00 00	– Mungitrici	0	0
8434 20 00 00	– Macchine ed apparecchi per l'industria del latte	0	0
8434 90 00 00	– Parti	0	0
8435	Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili:		
8435 10 00 00	– Macchine ed apparecchi	5	5
8435 90 00 00	– Parti	5	5
8436	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici; incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura:		
8436 10 00 00	– Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali	0	0
	– Macchine ed apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8436 21 00 00	– – Incubatrici ed allevatrici	0	0
8436 29 00	– – altri:		
8436 29 00 10	– – – Macchine ed apparecchi da collocare in gabbie e a terra per l'avicoltura	10	3
8436 29 00 90	– – – altre	0	0
8436 80	– altre macchine ed apparecchi:		
8436 80 10 00	– – per la silvicoltura	0	0
	– – altri:		
8436 80 91 00	– – – Abbeveratoi automatici	0	0
8436 80 99 00	– – – altri	0	0
	– Parti:		
8436 91 00 00	– – di macchine o apparecchi per l'avicoltura	0	0
8436 99 00 00	– – altre	0	0
8437	Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria:		
8437 10 00 00	– Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi	0	0
8437 80 00 00	– altre macchine ed apparecchi	0	0
8437 90 00 00	– Parti	0	0
8438	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali:		
8438 10	– Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari:		
8438 10 10 00	– – per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria	3	5
8438 10 90 00	– – per la fabbricazione di paste alimentari	3	5
8438 20 00 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata	0	0
8438 30 00 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero	10	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8438 40 00 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra	1	0
8438 50 00 00	– Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni	10	5
8438 60 00 00	– Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi	5	5
8438 80	– altre macchine ed apparecchi:		
8438 80 10 00	– – per il trattamento e la preparazione del caffè o del tè	1	0
	– – altri:		
8438 80 91 00	– – – per la preparazione o la fabbricazione di bevande	5	5
8438 80 99 00	– – – altri	1	0
8438 90 00 00	– Parti	0	0
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone:		
8439 10 00 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	5	0
8439 20 00 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone	2	0
8439 30 00 00	– Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone	5	0
	– Parti:		
8439 91	– – di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche:		
8439 91 10 00	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	5	0
8439 91 90 00	– – – altre	5	0
8439 99	– – altre:		
8439 99 10 00	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	5	0
8439 99 90 00	– – – altre	5	0
8440	Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli:		
8440 10	– Macchine ed apparecchi:		
8440 10 10 00	– – Piegatrici	4	0
8440 10 20 00	– – Raccoglitrici	4	0
8440 10 30 00	– – Cucitrici e graffatrici	4	0
8440 10 40 00	– – Macchine per rilegare con colla	4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8440 10 90 00	– – altre	4	0
8440 90 00 00	– Parti	5	0
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo:		
8441 10	– Tagliatrici:		
8441 10 10 00	– – Tagliatrici-avvolgitrici	5	0
8441 10 20 00	– – Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale	5	0
8441 10 30 00	– – Taglierine-rifilatrici lineari	5	0
8441 10 40 00	– – Taglierine-rifilatrici trilame	5	0
8441 10 80 00	– – altre	5	0
8441 20 00 00	– Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste	5	0
8441 30 00 00	– Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo	0	0
8441 40 00 00	– Macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone	0	0
8441 80 00 00	– altre macchine ed apparecchi	0	0
8441 90	– Parti:		
8441 90 10 00	– – di tagliatrici	0	0
8441 90 90 00	– – altre	0	0
8442	Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; caratteri, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati):		
8442 30	– altre macchine, apparecchi e materiale:		
8442 30 10 00	– – Macchine per comporre mediante procedimento fotografico	5	0
	– – altri:		
8442 30 91 00	– – – Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.)	5	0
8442 30 99 00	– – – altri	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8442 40 00 00	– Parti di macchine, apparecchi e materiale	5	0
8442 50	– Caratteri di stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati):		
	– – con originale grafico:		
8442 50 21 00	– – – per la stampa con matrice a rilievo	5	0
8442 50 23 00	– – – per la stampa con matrice piana	5	0
8442 50 29 00	– – – altri	5	0
8442 50 80 00	– – altri	3	0
8443	Macchine e apparecchi per stampare con caratteri, cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, fotocopiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori:		
	– Macchine e apparecchi per stampare con caratteri, cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442:		
8443 11 00 00	– – Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine	5	0
8443 12 00 00	– – Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentate a foglio di formato 22 × 36 cm o inferiore	5	0
8443 13	– – altri macchine ed apparecchi per la stampa in offset:		
	– – – alimentati a foglio:		
8443 13 10 00	– – – – usati	3	0
	– – – – nuovi, per foglio di formato:		
8443 13 31 00	– – – – – inferiore o uguale a 52 × 74 cm	3	0
8443 13 35 00	– – – – – superiore a 52 × 74 cm ed inferiore o uguale a 74 × 107 cm	3	0
8443 13 39 00	– – – – – superiore a 74 × 107 cm	3	0
8443 13 90 00	– – – altri	3	0
8443 14 00 00	– – Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, alimentati a bobine, esclusi macchine ed apparecchi flessografici	5	0
8443 15 00 00	– – Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine, esclusi macchine ed apparecchi flessografici:	5	0
8443 16 00 00	– – Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici	3	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8443 17 00 00	– – Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici	3	0
8443 19	– – altri:		
8443 19 20 00	– – – per la stampa delle materie tessili	4	0
8443 19 40 00	– – – utilizzati nella produzione di semiconduttori	4	0
8443 19 70 00	– – – altri	3	0
	– altre stampanti, fotocopiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro:		
8443 31	– – Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete:		
8443 31 10 00	– – – Macchine con funzione di copiatrici e trasmittenti telefax con velocità di copia fino a 12 pagine monocromatiche al minuto, anche munite di funzione per la stampa	0	0
	– – – altre:		
8443 31 91 00	– – – – Macchine che riproducono l'originale sulla copia stampata per mezzo di sistemi di stampa elettrostatici	0	0
8443 31 99 00	– – – – altre	0	0
8443 32	– – altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete:		
8443 32 10 00	– – – Stampanti	3	0
8443 32 30 00	– – Telecopiatrici (telefax)	0	0
	– – – altre:		
8443 32 91 00	– – – – Macchine che riproducono l'originale sulla copia stampata per mezzo di sistemi di stampa elettrostatici	0	0
8443 32 93 00	– – – – Altre macchine che riproducono l'originale sulla copia stampata per mezzo di un sistema ottico	0	0
8443 32 99 00	– – – – altre	10	3
8443 39	– – altre:		
8443 39 10 00	– – – – Macchine che riproducono l'originale sulla copia stampata per mezzo di sistemi di stampa elettrostatici	0	0
	– – – altri apparecchi di copia:		
8443 39 31 00	– – – – a sistema ottico	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8443 39 39 00	– – – – altre	10	3
8443 39 90	– – – altre:		
8443 39 90 10	– – – – Macchine da scrivere automatiche	10	3
8443 39 90 90	– – – – altre	3	0
	– Parti ed accessori:		
8443 91	– Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con caratteri, cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442:		
8443 91 10 00	– – – delle macchine della sottovoce 8443 19 40	2	0
	– – – altre:		
8443 91 91	– – – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio		
8443 91 91 10	– – – – – Macchine o apparecchi ausiliari	3	0
8443 91 91 90	– – – – – altri	2	0
8443 91 99	– – – – altre:		
8443 91 99 10	– – – – – Macchine o apparecchi ausiliari	3	0
8443 91 99 90	– – – – – altri	2	0
8443 99	– – altri:		
8443 99 10 00	– – – Componentistica elettronica	0	0
8443 99 90	– – – altra:		
8443 99 90 10	– – – – Macchine o apparecchi ausiliari	3	0
8443 99 90 90	– – – – altri	0	0
8444 00	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali:		
8444 00 10 00	– Macchine per la filatura	5	0
8444 00 90 00	– altre	5	0
8445	Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447:		
	– Macchine per la preparazione delle materie tessili:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8445 11 00 00	– – Carde	0	0
8445 12 00 00	– – Pettinatrici	0	0
8445 13 00 00	– – Banchi a fusi	0	0
8445 19 00 00	– – altre	0	0
8445 20 00 00	– Macchine per la filatura delle materie tessili	0	0
8445 30	– Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili:		
8445 30 10 00	– – per l'accoppiamento delle materie tessili	0	0
8445 30 90 00	– – per la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili	0	0
8445 40 00 00	– Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili	0	0
8445 90 00 00	– altre	0	0
8446	Telai per tessitura:		
8446 10 00 00	– per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm	0	0
	– per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta:		
8446 21 00 00	– – a motore	0	0
8446 29 00 00	– – altri	0	0
8446 30 00 00	– per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta	0	0
8447	Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted:		
	– Telai per maglieria, circolari:		
8447 11	– – con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm:		
8447 11 10 00	– – – funzionanti con aghi a linguetta	0	0
8447 11 90 00	– – – altri	0	0
8447 12	– – con cilindro di diametro superiore a 165 mm:		
8447 12 10 00	– – – funzionanti con aghi a linguetta	0	0
8447 12 90 00	– – – altri	0	0
8447 20	– Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8447 20 20 00	– – Telai a catena, compresi i telai del tipo Raschel; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia	0	0
8447 20 80 00	– – altri	0	0
8447 90 00 00	– altri	0	0
8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti):		
	– Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447:		
8448 11 00 00	– – Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni	0	0
8448 19 00 00	– – altri	0	0
8448 20 00 00	– Parti ed accessori di macchine della voce 8444 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari	0	0
	– Parti ed accessori di macchine della voce 8445 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari:		
8448 31 00 00	– – Guarniture per carde	0	0
8448 32 00 00	– – di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde	0	0
8448 33	– – Fusi e loro alette, anelli e cursori:		
8448 33 10 00	– – – Fusi e loro alette	0	0
8448 33 90 00	– – – Anelli e cursori	0	0
8448 39 00 00	– – altri	0	0
	– Parti ed accessori di telai per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi ausiliari:		
8448 42 00 00	– – Pettini, licci e quadri di licci	0	0
8448 49 00 00	– – altri	0	0
	– Parti ed accessori di macchine o apparecchi della voce 8447 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari:		
8448 51	– – Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8448 51 10 00	– – – Platine	0	0
8448 51 90 00	– – – altri	0	0
8448 59 00 00	– – altri	0	0
8449 00 00 00	Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli	0	0
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:		
	– Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:		
8450 11	– – Macchine completamente automatiche:		
	– – – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg:		
8450 11 11 00	– – – – a caricamento frontale	5	0
8450 11 19 00	– – – – a caricamento dall'alto	5	0
8450 11 90 00	– – – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg	5	0
8450 12 00 00	– – altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato	5	0
8450 19 00 00	– – altre	10	3
8450 20 00 00	– Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg	5	0
8450 90 00 00	– Parti	5	0
8451	Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti:		
8451 10 00 00	– Macchine per pulire a secco	0	0
	– Macchine per asciugare:		
8451 21	– – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:		
8451 21 10 00	– – – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg	0	0
8451 21 90 00	– – – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg	0	0
8451 29 00 00	– – altre	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8451 30	– Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio:		
	– – a riscaldamento elettrico, di potenza:		
8451 30 10 00	– – inferiore o uguale a 2 500 W	0	0
8451 30 30 00	– – – superiore a 2 500 W	0	0
8451 30 80 00	– – altre	0	0
8451 40 00 00	– Macchine per lavare, imbianchire o tingere	0	0
8451 50 00 00	– Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti	0	0
8451 80	– altre macchine ed apparecchi:		
8451 80 10 00	– – Macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc.	0	0
8451 80 30 00	– – Macchine per apprettare o rifinire	0	0
8451 80 80 00	– – altre	0	0
8451 90 00 00	– Parti	0	0
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:		
8452 10	– Macchine per cucire di tipo domestico:		
	– – Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore:		
8452 10 11 00	– – – Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 EUR	0	0
8452 10 19 00	– – – altre	0	0
8452 10 90 00	– – altre macchine per cucire e ed altre teste per macchine per cucire	0	0
	– altre macchine per cucire:		
8452 21 00 00	– – Unità automatiche	0	0
8452 29 00 00	– – altre	0	0
8452 30	– Aghi per macchine per cucire:		
8452 30 10 00	– – con codolo piatto su un lato	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8452 30 90 00	– – altri	0	0
8452 40 00 00	– Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti	0	0
8452 90 00 00	– altre parti di macchine per cucire	0	0
8453	Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire:		
8453 10 00 00	– Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli	0	0
8453 20 00 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature	0	0
8453 80 00 00	– altre macchine ed apparecchi	0	0
8453 90 00 00	– Parti	0	0
8454	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie:		
8454 10 00	– Convertitori:		
8454 10 00 10	– – di capacità da 130 a 300 tonnellate	10	3
8454 10 00 90	– – altri	5	0
8454 20 00 00	– Lingottiere e secchie di colata	5	0
8454 30	– Macchine per colare (gettare):		
8454 30 10 00	– – Macchine per colare sotto pressione	5	0
8454 30 90 00	– – altre	5	0
8454 90 00	– Parti:		
8454 90 00 10	– – di convertitori	0	0
8454 90 00 90	– – altre	5	0
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri:		
8455 10 00 00	– Laminatoi per tubi	2	0
	– altri laminatoi:		
8455 21 00 00	– – Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo	10	3
8455 22 00 00	– – Laminatoi a freddo	10	3
8455 30	– Cilindri di laminatoi:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8455 30 10 00	– – di ghisa	5	0
	– – di acciaio fucinato:		
8455 30 31	– – – Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo:		
8455 30 31 10	– – – – per lavoro a caldo	10	3
8455 30 31 90	– – – – altri	5	0
8455 30 39 00	– – – Cilindri di lavoro a freddo	5	0
8455 30 90	– – di getti di acciaio:		
8455 30 90 10	– – – Cilindri di laminatoio a passo pellegrino di getti di acciaio	10	3
8455 30 90 90	– – – altri	1	0
8455 90 00 00	– altre parti	5	0
8456	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma:		
8456 10 00 00	– operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni:	4	0
8456 20 00 00	– operanti con ultrasuoni	2	0
8456 30	– operanti per elettroerosione:		
	– – a comando numerico:		
8456 30 11 00	– – – con filo	2	0
8456 30 19 00	– – – altre	2	0
8456 30 90 00	– – altre	2	0
8456 90 00 00	– altre	2	0
8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli:		
8457 10	– Centri di lavorazione:		
8457 10 10 00	– – orizzontali	4	0
8457 10 90 00	– – altri	4	0
8457 20 00 00	– Macchine a posto fisso	2	0
8457 30	– Macchine a stazioni multiple:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8457 30 10 00	– – a comando numerico	2	0
8457 30 90 00	– – altre	2	0
8458	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo:		
	– Torni orizzontali:		
8458 11	– – a comando numerico:		
8458 11 20 00	– – – Centri di tornitura	3	0
	– – – Torni automatici:		
8458 11 41 00	– – – – mono mandrino	3	0
8458 11 49 00	– – – – multi mandrino	3	0
8458 11 80 00	– – – altri	0	0
8458 19	– – altri:		
8458 19 20 00	– – – Torni paralleli	2	0
8458 19 40 00	– – – Torni automatici	4	0
8458 19 80 00	– – – altri	4	0
	– altri torni:		
8458 91	– – a comando numerico:		
8458 91 20 00	– – – Centri di tornitura	2	0
8458 91 80 00	– – – altri	4	0
8458 99 00 00	– – altri	5	0
8459	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458:		
8459 10 00 00	– Unità di lavorazione con guida di scorrimento	2	0
	– altre foratrici:		
8459 21 00 00	– – a comando numerico	2	0
8459 29 00 00	– – altre	2	0
	– altre alesatrici-fresatrici:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8459 31 00 00	– – a comando numerico	2	0
8459 39 00 00	– – altre	2	0
8459 40	– altre alesatrici:		
8459 40 10 00	– – a comando numerico	2	0
8459 40 90 00	– – altre	2	0
	– Fresatrici a mensola:		
8459 51 00 00	– – a comando numerico	2	0
8459 59 00 00	– – altre	2	0
	– altre fresatrici:		
8459 61	– – a comando numerico:		
8459 61 10 00	– – – Fresatrici per utensili	4	0
8459 61 90 00	– – – altre	2	0
8459 69	– – altre:		
8459 69 10 00	– – – Fresatrici per utensili	4	0
8459 69 90 00	– – – altre	2	0
8459 70 00 00	– Filettatrici o maschiatrici	2	0
8460	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461:		
	– Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:		
8460 11 00 00	– – a comando numerico	0,5	0
8460 19 00 00	– – altre	2	0
	– altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:		
8460 21	– – a comando numerico:		
	– – – per superfici cilindriche:		
8460 21 11 00	– – – – Rettificatrici per interni	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8460 21 15 00	– – – – Rettificatrici senza centro	2	0
8460 21 19 00	– – – – altre	2	0
8460 21 90 00	– – – altre	2	0
8460 29	– – altre:		
	– – – per superfici cilindriche:		
8460 29 11 00	– – – – Rettificatrici per interni	2	0
8460 29 19 00	– – – – altre	2	0
8460 29 90 00	– – – altre	2	0
	– Macchine per affilare:		
8460 31 00 00	– – a comando numerico	5	0
8460 39 00 00	– – altre	1	0
8460 40	– Macchine per levigare o smerigliare:		
8460 40 10	– – a comando numerico:		
8460 40 10 10	– – – con precisione di esecuzione della forma dell'apertura non superiore a 0,01 mm	0,5	0
8460 40 10 90	– – – altre	2	0
8460 40 90 00	– – altre	2	0
8460 90	– altre:		
8460 90 10 00	– – il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm	4	0
8460 90 90 00	– – altre	2	0
8461	Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove:		
8461 20 00 00	– Macchine per limare e per sbozzare	3	0
8461 30	– Macchine per brocciare:		
8461 30 10 00	– – a comando numerico	0	0
8461 30 90 00	– – altre	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8461 40	– Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi:		
	– – Macchine per tagliare gli ingranaggi:		
	– – – per tagliare ingranaggi cilindrici:		
8461 40 11 00	– – – – a comando numerico	0	0
8461 40 19 00	– – – – altre	0	0
	– – – per tagliare altri ingranaggi:		
8461 40 31 00	– – – – a comando numerico	0	0
8461 40 39 00	– – – – altre	0	0
	– – Macchine per rifinire gli ingranaggi:		
	– – – il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:		
8461 40 71 00	– – – – a comando numerico	0	0
8461 40 79 00	– – – – altre	0	0
8461 40 90 00	– – – altre	0	0
8461 50	– Macchine per segare o troncare:		
	– – Segatrici:		
8461 50 11 00	– – – a sega circolare	0	0
8461 50 19 00	– – – altre	4	0
8461 50 90 00	– – Troncatrici	4	0
8461 90 00 00	– altre	5	0
8462	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate:		
8462 10	– Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli:		
8462 10 10 00	– – a comando numerico	5	0
8462 10 90 00	– – altre	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici:		
8462 21	– – a comando numerico:		
8462 21 10 00	– – – per la lavorazione di prodotti piatti	5	0
8462 21 80 00	– – – altre	5	0
8462 29	– – altre:		
8462 29 10 00	– – – per la lavorazione di prodotti piatti	2	0
	– – – altre:		
8462 29 91 00	– – – – idrauliche	5	0
8462 29 98 00	– – – – altre	5	0
	– Cesoie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice:		
8462 31 00 00	– – a comando numerico	5	0
8462 39	– – altre:		
8462 39 10 00	– – – per la lavorazione di prodotti piatti	5	0
	– – – altre:		
8462 39 91 00	– – – – idrauliche	2	0
8462 39 99 00	– – – – altre	5	0
	– Punzonatrici o sgretolatrici (comprese le presse), comprese le punzonatrici e cesoie combinate:		
8462 41	– – a comando numerico:		
8462 41 10 00	– – – per la lavorazione di prodotti piatti	5	0
8462 41 90 00	– – – altre	5	0
8462 49	– – altre:		
8462 49 10 00	– – – per la lavorazione di prodotti piatti	4	0
8462 49 90 00	– – – altre	4	0
	– altre:		
8462 91	– – Presse idrauliche:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8462 91 10 00	– – – Presse per la fusione di polveri metalliche, con sinterizzazione, e presse per impacchettare rottami di ferro	5	0
	– – – altre:		
8462 91 50 00	– – – – a comando numerico	5	0
8462 91 90 00	– – – – altre	5	0
8462 99	– – altre:		
8462 99 10 00	– – – Presse per la fusione di polveri metalliche, con sinterizzazione, e presse per impacchettare rottami di ferro	4	0
	– – – altre:		
8462 99 50 00	– – – – a comando numerico	4	0
8462 99 90 00	– – – – altre	4	0
8463	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia:		
8463 10	– Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili:		
8463 10 10 00	– – Trafilatrici per fili	5	0
8463 10 90 00	– – altre	5	0
8463 20 00 00	– Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura	5	0
8463 30 00 00	– Macchine per la lavorazione dei metalli in fili	5	0
8463 90 00 00	– altre	5	0
8464	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro:		
8464 10 00 00	– – Macchine per segare:	5	0
8464 20	– Macchine per molare o levigare:		
	– – per la lavorazione del vetro:		
8464 20 11 00	– – – dei vetri d'ottica	5	0
8464 20 19 00	– – – altre	5	0
8464 20 20 00	– – per la lavorazione di prodotti ceramici	5	0
8464 20 95 00	– – altre	5	0
8464 90	– altre:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8464 90 20 00	– – per la lavorazione di prodotti ceramici	5	0
8464 90 80 00	– – altre	5	0
8465	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili:		
8465 10	– Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni:		
8465 10 10 00	– – con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinate)	5	0
8465 10 90 00	– – senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple)	5	0
	– altre:		
8465 91	– – Macchine per segare:		
8465 91 10 00	– – – a nastro	5	0
8465 91 20 00	– – – Seghe circolari	5	0
8465 91 90 00	– – – altre	1	0
8465 92 00 00	– – Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare	1	0
8465 93 00 00	– – Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare	1	0
8465 94 00 00	– – Macchine per curvare o montare	5	0
8465 95 00	– – Foratrici o mortasatrici:		
8465 95 00 10	– – – multi mandrino	1	0
8465 95 00 90	– – – altre	5	0
8465 96 00 00	– – Macchine per spaccare, tranciare o svolgere	2	0
8465 99	– – altre:		
8465 99 10 00	– – – Torni	5	0
8465 99 90	– – – altre:		
8465 99 90 10	– – – – Macchine utensili monolato per l'attaccatura dei bordi con adesivo fuso a caldo	1	0
8465 99 90 90	– – – – altre	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8466	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie:		
8466 10	– Portautensili e filiere a scatto automatico:		
	– – Portautensili:		
8466 10 20 00	– – – Mandrini, pinze e coni morse	2	0
	– – – altri:		
8466 10 31 00	– – – – per torni	2	0
8466 10 38 00	– – – – altri	2	0
8466 10 80 00	– – Filiere a scatto automatico	2	0
8466 20	– Portapezzi:		
8466 20 20 00	– – Dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio	2	0
	– – altri:		
8466 20 91 00	– – – per torni	2	0
8466 20 98 00	– – – altri	2	0
8466 30 00 00	– Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili	2	0
	– altri:		
8466 91	– – per macchine della voce 8464:		
8466 91 20 00	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2	0
8466 91 95 00	– – – altri	2	0
8466 92	– – per macchine della voce 8465:		
8466 92 20 00	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2	0
8466 92 80 00	– – – altri	2	0
8466 93 00 00	– – per macchine delle voci da 8456 a 8461	2	0
8466 94 00 00	– – per macchine delle voci 8462 o 8463	2	0
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Pneumatici:		
8467 11	– – rotativi (anche a percussione):		
8467 11 10 00	– – – per la lavorazione dei metalli	5	0
8467 11 90 00	– – – altri	5	0
8467 19 00 00	– – altri	5	0
	– a motore elettrico incorporato:		
8467 21	– – Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative:		
8467 21 10 00	– – – funzionanti senza una sorgente di energia esterna	2	0
	– – – altre:		
8467 21 91 00	– – – – elettropneumatiche	2	0
8467 21 99 00	– – – – altre	2	0
8467 22	– – Seghe e troncatrici:		
8467 22 10 00	– – – Troncatrici	5	0
8467 22 30 00	– – – Seghe circolari	2	0
8467 22 90 00	– – – altre	2	0
8467 29	– – altri:		
8467 29 10 00	– – – del tipo utilizzato per la lavorazione delle materie tessili	2	0
	– – – altri:		
8467 29 30 00	– – – – funzionanti senza una sorgente di energia esterna	2	0
	– – – – altri:		
	– – – – – Smerigliatrici e levigatrici:		
8467 29 51 00	– – – – – – Smerigliatrici angolari	2	0
8467 29 53 00	– – – – – – Levigatrici a nastro	2	0
8467 29 59 00	– – – – – – altre	5	0
8467 29 70 00	– – – – – Piallatrici	2	0
8467 29 80 00	– – – – – Cesoie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8467 29 90 00	– – – – – altri	2	0
	– altri utensili:		
8467 81 00 00	– – Troncatrici a catena	2	0
8467 89 00 00	– – altri	5	0
	– Parti:		
8467 91 00	– – di troncatrici a catena:		
8467 91 00 10	– – – azionate da motore elettrico	2	0
8467 91 00 90	– – – altre	4	0
8467 92 00 00	– – di utensili pneumatici	5	0
8467 99 00	– – altre:		
8467 99 00 10	– – – azionate da motore elettrico	2	0
8467 99 00 90	– – – altre	5	0
8468	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale:		
8468 10 00 00	– Cannelli a mano	5	0
8468 20 00 00	– altre macchine ed apparecchi a gas	5	0
8468 80 00 00	– altre macchine ed apparecchi	5	0
8468 90 00 00	– Parti	5	0
8469	Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi:		
8469 00 10 00	– Macchine da scrivere automatiche e macchine per l'elaborazione di testi	0	0
	– altre:		
8469 00 91 00	– – elettriche	10	3
8469 00 99 00	– – altre	10	3
8470	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8470 10 00 00	– Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni	0	0
	– altre macchine calcolatrici, elettroniche:		
8470 21 00 00	– – con dispositivo stampante	0	0
8470 29 00 00	– – altre	0	0
8470 30 00 00	– altre macchine calcolatrici	0	0
8470 50 00 00	– Registratori di cassa	0	0
8470 90 00 00	– altre	0	0
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:		
8471 30 00 00	– Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo	0	0
	– altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione:		
8471 41 00 00	– – che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita	0	0
8471 49 00 00	– – altre, presentate in forma di sistemi	0	0
8471 50 00 00	– Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita	0	0
8471 60	– Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria:		
8471 60 60 00	– – Tastiere	0	0
8471 60 70 00	– – altre	0	0
8471 70	– Unità di memoria:		
8471 70 20 00	– – Unità di memoria centrali	0	0
	– – altre:		
	– – – – Unità di memoria a dischi:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8471 70 30 00	– – – – ottiche, comprese le magneto-ottiche	0	0
	– – – – altre:		
8471 70 50 00	– – – – – Unità di memoria a dischi rigidi	0	0
8471 70 70 00	– – – – – altre	0	0
8471 70 80 00	– – – Unità di memoria a nastri	0	0
8471 70 98 00	– – – altre	0	0
8471 80 00 00	– altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione	0	0
8471 90 00 00	– altre	0	0
8472	Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]:		
8472 10 00 00	– Duplicatori	10	3
8472 30 00 00	– Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli	10	3
8472 90	– altre:		
8472 90 10 00	– – Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete	10	3
8472 90 30 00	– – Sportelli automatici	0	0
8472 90 70 00	– – altre	10	3
8473	Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472:		
8473 10	– Parti ed accessori di macchine della voce 8469:		
	– – Assiemaggi elettronici:		
8473 10 11 00	– – – delle macchine della sottovoce 8469 11 00	0	0
8473 10 19 00	– – – altri	0	0
8473 10 90 00	– – altri	0	0
	– Parti ed accessori di macchine della voce 8470:		
8473 21	– – di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10, 8470 21 o 8470 29:		
8473 21 10 00	– – – Assiemaggi elettronici	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8473 21 90 00	– – – altri	0	0
8473 29	– – altri:		
8473 29 10 00	– – – Assiemaggi elettronici	0	0
8473 29 90 00	– – – altri	0	0
8473 30	– Parti ed accessori di macchine della voce 8471:		
8473 30 20 00	– – Assiemaggi elettronici	0	0
8473 30 80 00	– – altri	0	0
8473 40	– Parti ed accessori di macchine della voce 8472:		
	– – Assiemaggi elettronici:		
8473 40 11 00	– – – delle macchine della sottovoce 8472 90 30	0	0
8473 40 18 00	– – – altri	0	0
8473 40 80 00	– – altri	0	0
8473 50	– Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472:		
8473 50 20 00	– – Assiemaggi elettronici	0	0
8473 50 80 00	– – altri	0	0
8474	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:		
8474 10 00 00	– Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare	1	0
8474 20	– Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare:		
8474 20 10 00	– – le materie minerali dei tipi utilizzati nell'industria ceramica	7	0
8474 20 90 00	– – altri	7	0
	– Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare:		
8474 31 00 00	– – Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8474 32 00 00	– – Macchine per mescolare le materie minerali al bitume	0	0
8474 39	– – altri:		
8474 39 10 00	– – – Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare le materie minerali dei tipi utilizzati nell'industria ceramica	0	0
8474 39 90 00	– – – altri	0	0
8474 80	– altre macchine ed apparecchi:		
8474 80 10 00	– – Macchine per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche	0	0
8474 80 90 00	– – altri	0	0
8474 90	– Parti:		
8474 90 10 00	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	5	0
8474 90 90	– – altre:		
8474 90 90 10	– – – Macchine ed apparecchi per selezionare, detergere, macinare o mescolare minerali, terre, pietre ed altre risorse minerali	2	0
8474 90 90 90	– – – altri	5	0
8475	Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro:		
8475 10 00 00	– Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro	5	0
	– Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro:		
8475 21 00 00	– – Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati	5	0
8475 29 00 00	– – altre	5	0
8475 90 00 00	– Parti	5	0
8476	Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola:		
	– Macchine automatiche per la vendita di bevande:		
8476 21 00 00	– – con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	5	0
8476 29 00 00	– – altre	5	0
	– altre macchine:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8476 81 00 00	– – con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	5	0
8476 89 00 00	– – altre	5	0
8476 90 00 00	– Parti	5	0
8477	Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
8477 10 00 00	– Formatrici ad iniezione	5	0
8477 20 00 00	– Estrusori	5	0
8477 30 00 00	– Formatrici per soffiaggio	5	0
8477 40 00 00	– Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici	5	0
	– altre macchine ed apparecchi per formare o modellare:		
8477 51 00 00	– – per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria	5	0
8477 59	– – altre:		
8477 59 10	– – – Presse:		
8477 59 10 10	– – – – idrauliche per vulcanizzazione	1	0
8477 59 10 90	– – – – altre	5	0
8477 59 80 00	– – – altre	5	0
8477 80	– altre macchine ed apparecchi:		
	– – Macchine per la fabbricazione di prodotti spugnosi o alveolari:		
8477 80 11 00	– – – Macchine per la trasformazione delle resine di reazione	5	0
8477 80 19 00	– – – altri	5	0
	– – altri:		
8477 80 91 00	– – – Attrezzature per riduzione dimensionale	0	0
8477 80 93 00	– – – Macchine miscelatrici, mescolatrici e sbattitrici	0	0
8477 80 95 00	– – – Macchine per taglio o pelatura	0	0
8477 80 99 00	– – – altri	0	0
8477 90	– Parti:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8477 90 10 00	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	0	0
8477 90 80 00	– – altre	0	0
8478	Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
8478 10 00 00	– Macchine ed apparecchi	1	0
8478 90 00 00	– Parti	1	0
8479	Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
8479 10 00 00	– Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi	0	0
8479 20 00 00	– Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali	0	0
8479 30	– Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero:		
8479 30 10 00	– – Presse	0	0
8479 30 90 00	– – altre	0	0
8479 40 00 00	– Macchine per fabbricare corde e cavi	2	0
8479 50 00 00	– Robot industriali, non nominati né compresi altrove	5	0
8479 60 00 00	– Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria	5	0
	– altre macchine ed apparecchi:		
8479 81 00 00	– – per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici	2	0
8479 82 00 00	– – per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare	0	0
8479 89	– – altri:		
8479 89 30 00	– – – Sostegno avanzante idraulico per miniere	2	0
8479 89 60	– – – Apparecchiature di lubrificazione centralizzata		
8479 89 60 10	– – – – dispersore ad ultrasuoni	5	0
8479 89 60 90	– – – – altri	0	0
8479 89 91 00	– – – Macchine ed apparecchi per smaltare e decorare prodotti ceramici	5	0
8479 89 97	– – – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8479 89 97 10	– – – – Macchinario ed apparecchi di apertura e chiusura del foro di colata di altiforni	5	0
8479 89 97 30	– – – – Macchine e dispositivi meccanici per incapsulare, disidratare, agglomerare in compresse i medicinali	1	0
8479 89 97 50	– – – – Macchine e dispositivi meccanici per ricoprire compresse (pellet) e pillole	1	0
8479 89 97 90	– – – – altri	0	0
8479 90	– Parti:		
8479 90 20 00	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	0	0
8479 90 80 00	– – altre	0	0
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche:		
8480 10 00 00	– Staffe per fonderia	2	0
8480 20 00 00	– Piastre di fondo per forme	2	0
8480 30	– Modelli per forme:		
8480 30 10 00	– – di legno	2	0
8480 30 90 00	– – altri	2	0
	– Forme per metalli o carburi metallici:		
8480 41 00 00	– – per formare ad iniezione o per compressione	2	0
8480 49 00 00	– – altre	2	0
8480 50 00 00	– Forme per vetro	2	0
8480 60	– Forme per materie minerali:		
8480 60 10 00	– – per formare per compressione	2	0
8480 60 90 00	– – altre	2	0
	– Forme per gomma o materie plastiche:		
8480 71 00	– – per formare ad iniezione o per compressione:		
8480 71 00 10	– – – Forme per materie plastiche per formare sotto pressione capsule per bottiglie in PET	0	0
8480 71 00 90	– – – altre	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8480 79 00 00	– – altre	0	0
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche:		
8481 10	– Riduttori di pressione:		
8481 10 05 00	– – combinati con filtri o lubrificatori	0	0
	– – altri:		
8481 10 19 00	– – – di ghisa o di acciaio	0	0
8481 10 99 00	– – – altri	0	0
8481 20	– Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche:		
8481 20 10 00	– – Valvole per trasmissioni oleoidrauliche	0	0
8481 20 90 00	– – Valvole per trasmissioni pneumatiche	0	0
8481 30	– Valvole di ritegno:		
8481 30 91 00	– – di ghisa o di acciaio	0	0
8481 30 99 00	– – altre	0	0
8481 40	– Valvole di troppo pieno o di sicurezza:		
8481 40 10 00	– – di ghisa o di acciaio	0	0
8481 40 90 00	– – altre	0	0
8481 80	– altri oggetti di rubinetteria e organi similari:		
	– – Rubinetteria per impianti igienico-sanitari:		
8481 80 11 00	– – – Mescolatori, mitigatori	0	0
8481 80 19 00	– – – altra	0	0
	– – Valvole per termosifoni di impianti centralizzati:		
8481 80 31 00	– – – Valvole termostatiche	0	0
8481 80 39 00	– – – altre	0	0
8481 80 40 00	– – Valvole per pneumatici e camere d'aria	0	0
	– – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – Valvole di regolazione:		
8481 80 51 00	– – – – di temperatura	0	0
8481 80 59 00	– – – – altre	0	0
	– – – altri:		
	– – – – Valvole a saracinesca:		
8481 80 61 00	– – – – – di ghisa	0	0
8481 80 63 00	– – – – – di acciaio	0	0
8481 80 69 00	– – – – – altre	0	0
	– – – – Valvole a globo:		
8481 80 71 00	– – – – – di ghisa	0	0
8481 80 73 00	– – – – – di acciaio	0	0
8481 80 79 00	– – – – – altre	0	0
8481 80 81 00	– – – – Rubinetti a sfera e a maschio	0	0
8481 80 85 00	– – – – Valvole a farfalla	0	0
8481 80 87 00	– – – – Valvole a membrana	0	0
8481 80 99 00	– – – – altre	0	0
8481 90 00 00	– Parti	0	0
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini):		
8482 10	– Cuscinetti a sfere:		
8482 10 10 00	– – il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm	4	0
8482 10 90 00	– – altri	4	0
8482 20 00 00	– Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici	5	0
8482 30 00 00	– Cuscinetti a rulli a botte	6	0
8482 40 00 00	– Cuscinetti ad aghi (a rullini)	10	3
8482 50 00 00	– Cuscinetti a rulli cilindrici	10	3
8482 80 00 00	– altri, compresi, i cuscinetti combinati	2	0
	– Parti:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8482 91	– – Sfere, cilindri, rulli ed aghi:		
8482 91 10 00	– – – Rulli conici	0	0
8482 91 90 00	– – – altri	0	0
8482 99 00 00	– – altri	5	0
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:		
8483 10	– Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle:		
	– – Manovelle ed alberi a gomito:		
8483 10 21	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio:		
8483 10 21 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,2	0
8483 10 21 90	– – – – altri	5	0
8483 10 25	– – – di acciaio fucinato:		
8483 10 25 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,2	0
8483 10 25 90	– – – – altri	5	0
8483 10 29	– – – altri:		
8483 10 29 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,2	0
8483 10 29 90	– – – – altri	5	0
8483 10 50	– – Alberi articolati:		
8483 10 50 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,2	0
8483 10 50 90	– – – altri	5	0
8483 10 95	– – altri:		
8483 10 95 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,2	0
8483 10 95 90	– – – altri	5	0
8483 20	– Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8483 20 10 00	– – del tipo utilizzato per veicoli aerei e veicoli spaziali	5	0
8483 20 90 00	– – altri	5	0
8483 30	– Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti:		
	– – Supporti:		
8483 30 32	– – – per cuscinetti a rotolamento di ogni specie:		
8483 30 32 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,2	0
8483 30 32 90	– – – – altri	5	0
8483 30 38	– – – altri:		
8483 30 38 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,2	0
8483 30 38 90	– – – – altri	5	0
8483 30 80	– – Cuscinetti:		
8483 30 80 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,2	0
8483 30 80 90	– – – altri	5	0
8483 40	– Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia:		
	– – Ingranaggi:		
8483 40 21 00	– – – con ruote cilindriche	0	0
8483 40 23 00	– – – con ruote coniche o cilindro-coniche	0	0
8483 40 25 00	– – – con vite senza fine	0	0
8483 40 29 00	– – – altri	0	0
8483 40 30 00	– – Alberi filettati a sfere o a rulli	0	0
	– – Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità:		
8483 40 51 00	– – – Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità	0	0
8483 40 59 00	– – – altri	0	0
8483 40 90 00	– – altri	0	0
8483 50	– Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8483 50 20 00	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	0	0
8483 50 80 00	– – altri	0	0
8483 60	– Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:		
8483 60 20 00	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	0	0
8483 60 80 00	– – altri	0	0
8483 90	– Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti:		
8483 90 20 00	– – Parti di supporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati	0	0
	– – altre:		
8483 90 81 00	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	0	0
8483 90 89	– – altre:		
8483 90 89 10	– – – – destinate ad aeromobili civili	0	0
8483 90 89 90	– – – – altre	5	0
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici:		
8484 10 00	– Guarnizioni metalloplastiche:		
8484 10 00 10	– – destinate ad aeromobili civili	0,5	0
8484 10 00 90	– – altre	0	0
8484 20 00 00	– Giunti di tenuta stagna meccanici	0	0
8484 90 00	– altre:		
8484 90 00 10	– – destinate ad aeromobili civili	0,5	0
8484 90 00 90	– – altre	0	0
[8485]			
8486	Macchine e apparecchi del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui all'allegato 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori:		
8486 10 00 00	– dei tipi utilizzati nella fabbricazione dei lingotti o delle placchette	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8486 20	– dei tipi utilizzati nella fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici:		
8486 20 10 00	– – operanti con ultrasuoni	2	0
8486 20 90 00	– – altri	0	0
8486 30	– dei tipi utilizzati per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto:		
8486 30 10 00	– – Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD	2	0
8486 30 30 00	– – per l'attacco a secco di tracciati su materiali semiconduttori	2	0
8486 30 50 00	– – Apparecchi e dispositivi per la deposizione fisica da vapore mediante fascio di elettroni o evaporazione su placchette di semiconduttori	0	0
8486 30 90	– – altri:		
8486 30 90 10	– – – Apparecchi e dispositivi per la proiezione o per l'applicazione di immagini su rivestimenti sensibilizzati di supporti piani	10	3
8486 30 90 90	– – – altri	0	0
8486 40 00 00	– Macchine e apparecchi di cui all'allegato 9 C) del presente capitolo	0	0
8486 90	– Parti ed accessori:		
8486 90 10 00	– – Portautensili e filiere a scatto automatico; portapezzi	2	0
	– – altri:		
8486 90 20 00	– – – di idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche	2	0
8486 90 30 00	– – – Parti di macchine sbavatrici per la pulizia degli adduttori metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica	0	0
8486 90 40 00	– – – Parti ed accessori per la deposizione fisica da vapore mediante fascio di elettroni o evaporazione su placchette di semiconduttori	5	0
8486 90 50 00	– – – Parti ed accessori di apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD	2	0
8486 90 60 00	– – – Parti ed accessori di apparecchiature per la deposizione di vapore chimico da fase gassosa su substrati LCD	2	0
8486 90 70 00	– – – Parti ed accessori di apparecchi operanti con ultrasuoni	2	0
8486 90 90	– – – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8486 90 90 10	– – – – per apparecchi della sottovoce 9010 50 10 00	5	0
8486 90 90 90	– – – – altri	0	0
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche:		
8487 10	– Eliche per navi e loro pale:		
8487 10 10 00	– – di bronzo	5	0
8487 10 90 00	– – altre	5	0
8487 90	– altre:		
8487 90 10 00	– – di ghisa non malleabile	5	0
8487 90 30 00	– – di ghisa malleabile	5	0
	– – di ferro o di acciaio:		
8487 90 51 00	– – – di getti di acciaio	5	0
8487 90 53 00	– – – di ferro o di acciaio fucinati	5	0
8487 90 55 00	– – – di ferro o di acciaio stampati	5	0
8487 90 59 00	– – – altre	0	0
8487 90 90 00	– – altri	5	0
85	CAPITOLO 85 - MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI		
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:		
8501 10	– Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W:		
8501 10 10 00	– – Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W	2	0
	– – altri:		
8501 10 91 00	– – – Motori universali a corrente alternata/continua	2	0
8501 10 93 00	– – – Motori a corrente alternata	0	0
8501 10 99	– – – Motori a corrente continua:		
8501 10 99 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8501 10 99 90	– – – – altri	2	0
8501 20 00	– Motori universali a corrente alternata/continua di potenza superiore a 37,5 W:		
8501 20 00 10	– – di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8501 20 00 90	– – altri	5	3
	– Altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:		
8501 31 00	– – di potenza inferiore o uguale a 750 W:		
8501 31 00 10	– – – Motori di potenza superiore a 735 W e generatori a corrente continua destinati ad aeromobili civili	0,5	0
	– – – altri:		
8501 31 00 91	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8501 31 00 98	– – – – altri	5	3
8501 32	– – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:		
8501 32 20	– – – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW:		
8501 32 20 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8501 32 20 90	– – – – altri	5	3
8501 32 80	– – – di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 75 kW:		
8501 32 80 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8501 32 80 90	– – – – altri	5	3
8501 33 00	– – di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW:		
8501 33 00 10	– – – Motori di potenza inferiore o uguale a 150 W e generatori destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8501 33 00 90	– – – altri	0,1	0
8501 34	– – di potenza superiore a 375 kW:		
8501 34 50 00	– – – Motori di trazione	10	3
	– – – altri, di potenza:		
8501 34 92	– – – – superiore a 375 kW e inferiore o uguale a 750 kW:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8501 34 92 10	– – – – – Generatori destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8501 34 92 90	– – – – – altri	5	3
8501 34 98	– – – – superiori a 750 kW:		
8501 34 98 10	– – – – – Generatori destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8501 34 98 90	– – – – – altri	5	3
8501 40	– altri motori a corrente alternata, monofase:		
8501 40 20	– – di potenza inferiore o uguale a 750 W:		
8501 40 20 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8501 40 20 90	– – – altri	5	3
8501 40 80	– – di potenza superiore a 750 W:		
8501 40 80 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8501 40 80 90	– – – altri	5	3
	– altri motori a corrente alternata, polifase:		
8501 51 00	– – di potenza inferiore o uguale a 750 W:		
8501 51 00 10	– – – di potenza superiore a 735 W, destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8501 51 00 90	– – – altri	5	3
8501 52	– – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW:		
8501 52 20	– – – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW:		
8501 52 20 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8501 52 20 90	– – – – altri	2,5	0
8501 52 30	– – – di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW:		
8501 52 30 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8501 52 30 90	– – – – altri	2,5	0
8501 52 90	– – – di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW:		
8501 52 90 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8501 52 90 90	– – – – altri	2,5	0
8501 53	– – di potenza superiore a 75 kW:		
8501 53 50 00	– – – Motori di trazione	0	0
	– – – altri, di potenza:		
8501 53 81 00	– – – – superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW	0	0
8501 53 94 00	– – – – superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW	0	0
8501 53 99 00	– – – – superiore a 750 kW	0	0
	– Generatori a corrente alternata (alternatori):		
8501 61	– – di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:		
8501 61 20	– – – di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:		
8501 61 20 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8501 61 20 90	– – – – altri	3	0
8501 61 80	– – – di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA:		
8501 61 80 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8501 61 80 90	– – – – altri	3	0
8501 62 00	– – di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:		
8501 62 00 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8501 62 00 90	– – – altri	5	3
8501 63 00	– – di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:		
8501 63 00 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8501 63 00 90	– – – altri	5	3
8501 64 00 00	– – di potenza superiore a 750 kVA	5	3
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici:		
	– Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):		
8502 11	– – di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8502 11 20	– – – di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:		
8502 11 20 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8502 11 20 90	– – – – altri	5	3
8502 11 80	– – – di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA:		
8502 11 80 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8502 11 80 90	– – – – altri	5	3
8502 12 00	– – di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:		
8502 12 00 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8502 12 00 90	– – – altri	5	3
8502 13	– – di potenza superiore a 375 kVA:		
8502 13 20	– – – di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:		
8502 13 20 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8502 13 20 90	– – – – altri	5	3
8502 13 40	– – – di potenza superiore a 750 kVA ed inferiore o uguale a 2 000 kVA:		
8502 13 40 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8502 13 40 90	– – – – altri	5	3
8502 13 80	– – – di potenza superiore a 2 000 kVA:		
8502 13 80 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8502 13 80 90	– – – – altri	5	3
8502 20	– Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio):		
8502 20 20	– – di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:		
8502 20 20 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8502 20 20 90	– – – altri	5	3
8502 20 40	– – di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8502 20 40 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8502 20 40 90	– – – altri	5	3
8502 20 60	– – di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:		
8502 20 60 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8502 20 60 90	– – – altri	5	3
8502 20 80	– – di potenza superiore a 750 kVA:		
8502 20 80 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8502 20 80 90	– – – altri	5	3
	– altri gruppi elettrogeni:		
8502 31 00 00	– – ad energia eolica	0,5	0
8502 39	– – altri:		
8502 39 20	– – – Turbogeneratori:		
8502 39 20 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8502 39 20 90	– – – – altri	5	3
8502 39 80	– – – altri:		
8502 39 80 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8502 39 80 90	– – – – altri	5	3
8502 40 00	– Convertitori rotanti elettrici:		
8502 40 00 10	– – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8502 40 00 90	– – altri	5	3
8503 00	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502:		
8503 00 10 00	– Ghiere amagnetiche	5	3
	– altre:		
8503 00 91 00	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	5	3
8503 00 99 00	– – altre	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:		
8504 10	– Ballast per lampade o tubi a scarica:		
8504 10 20	– – Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore:		
8504 10 20 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
	– – – altri:		
8504 10 20 91	– – – – Induttori	10	3
8504 10 20 98	– – – – altri	5	3
8504 10 80	– – altri:		
8504 10 80 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
	– – – altri:		
8504 10 80 91	– – – – Induttori per lampade o tubi a scarica	10	3
8504 10 80 99	– – – – altri	5	3
	– Trasformatore con dielettrico liquido:		
8504 21 00 00	– – di potenza inferiore o uguale a 650 kVA	10	3
8504 22	– – di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA:		
8504 22 10 00	– – – di potenza superiore a 650 kVA e inferiore o uguale a 1 600 kVA	10	3
8504 22 90 00	– – – di potenza superiore a 1 600 kVA e inferiore o uguale a 10 000 kVA	10	3
8504 23 00 00	– – di potenza superiore a 10 000 kVA	10	3
	– altri trasformatori:		
8504 31	– – di potenza inferiore o uguale a 1 kVA:		
	– – – Trasformatori di misura:		
8504 31 21 00	– – – – per tensioni	0	0
8504 31 29 00	– – – – altri	0	0
8504 31 80 00	– – – altri	0	0
8504 32	– – di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8504 32 20	– – – Trasformatori di misura:		
8504 32 20 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8504 32 20 90	– – – – altri	5	3
8504 32 80	– – – altri:		
8504 32 80 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8504 32 80 90	– – – – altri	5	3
8504 33 00	– – di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA:		
8504 33 00 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8504 33 00 90	– – – altri	5	3
8504 34 00 00	– – di potenza superiore a 500 kVA	5	3
8504 40	– Convertitori statici:		
8504 40 30 00	– – del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità	0	0
	– – altri:		
8504 40 40 00	– – – Raddrizzatori con semiconduttore policristallino	0	0
	– – – altri:		
8504 40 55 00	– – – – Caricatori di accumulatori	0	0
	– – – – altri:		
8504 40 81 00	– – – – – Raddrizzatori	0	0
	– – – – – Ondulatori:		
8504 40 84 00	– – – – – – di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	0	0
8504 40 88 00	– – – – – – di potenza superiore a 7,5 kVA	0	0
8504 40 90 00	– – – – – altri	0	0
8504 50	– altre bobine di reattanza e di autoinduzione:		
8504 50 20	– – del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8504 50 20 10	– – – per l'aviazione civile	0	0
8504 50 20 90	– – – altre	0	0
8504 50 95 00	– – altre	0	0
8504 90	– Parti:		
	– – di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione:		
8504 90 05 00	– – – Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 50 20	0	0
	– – – altre:		
8504 90 11 00	– – – – Nuclei di ferrite	5	3
8504 90 18 00	– – – – altre	5	3
	– – di convertitori statici:		
8504 90 91 00	– – – Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 40 30 00	0,5	0
8504 90 99 00	– – – altre	5	3
8505	Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:		
	– Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione:		
8505 11 00 00	– – di metallo	5	3
8505 19	– – altri:		
8505 19 10 00	– – – Calamite permanenti di ferrite agglomerata	5	3
8505 19 90 00	– – – altri	5	3
8505 20 00 00	– Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici	5	3
8505 90	– altri, comprese le parti:		
8505 90 10 00	– – Elettromagneti	1	0
8505 90 30 00	– – Dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione	5	3
8505 90 50 00	– Teste di sollevamento elettromagnetiche	5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8505 90 90 00	– – Parti	5	3
8506	Pile e batterie di pile elettriche:		
8506 10	– al diossido di manganese:		
	– – alcaline:		
8506 10 11 00	– – – Pile cilindriche	5	3
8506 10 15 00	– – – Pile a bottone	5	3
8506 10 19 00	– – – altre	5	3
	– – altre:		
8506 10 91 00	– – – Pile cilindriche	5	3
8506 10 95 00	– – – Pile a bottone	5	3
8506 10 99 00	– – – altre	5	3
8506 30	– all'ossido di mercurio:		
8506 30 10 00	– – Pile cilindriche	5	3
8506 30 30 00	– – Pile a bottone	5	3
8506 30 90 00	– – altre	5	3
8506 40	– all'ossido di argento:		
8506 40 10 00	– – Pile cilindriche	5	3
8506 40 30 00	– – Pile a bottone	5	3
8506 40 90 00	– – altre	5	3
8506 50	– al litio:		
8506 50 10 00	– – Pile cilindriche	5	3
8506 50 30 00	– – Pile a bottone	5	3
8506 50 90 00	– – altre	5	3
8506 60	– a zinco-aria:		
8506 60 10 00	– – Pile cilindriche	5	3
8506 60 30 00	– – Pile a bottone	5	3
8506 60 90 00	– – altre	5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8506 80	– altre pile e batterie di pile:		
8506 80 05 00	– – Batterie a secco, a zinco-carbonio, di tensione uguale o superiore a 5,5 V, ma non superiore a 6,5 V	5	3
	– – altre:		
8506 80 11 00	– – – Pile cilindriche	5	3
8506 80 15 00	– – – Pile a bottone	5	3
8506 80 90 00	– – – altre	5	3
8506 90 00 00	– Parti	5	3
8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:		
8507 10	– al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone:		
	– – di peso inferiore o uguale a 5 kg:		
8507 10 41	– – – funzionanti con elettrolita liquido:		
8507 10 41 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8507 10 41 90	– – – – altri	10	3
8507 10 49	– – – altri:		
8507 10 49 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8507 10 49 90	– – – – altri	10	3
	– – di peso superiore a 5 kg:		
8507 10 92	– – – funzionanti con elettrolita liquido:		
8507 10 92 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8507 10 92 90	– – – – altri	10	3
8507 10 98	– – – altri:		
8507 10 98 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8507 10 98 90	– – – – altri	8	3
8507 20	– altri accumulatori al piombo:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – Accumulatori di trazione:		
8507 20 41	– – – funzionanti con elettrolita liquido:		
8507 20 41 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8507 20 41 90	– – – – altri	2	0
8507 20 49	– – – altri:		
8507 20 49 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8507 20 49 90	– – – – altri	8	3
	– – altri:		
8507 20 92	– – – funzionanti con elettrolita liquido:		
8507 20 92 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8507 20 92 90	– – – – altri	10	3
8507 20 98	– – – altri:		
8507 20 98 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8507 20 98 90	– – – – altri	8	3
8507 30	– al nichel-cadmio:		
8507 30 20 00	– – ermeticamente chiusi	0	0
	– – altri:		
8507 30 81 00	– – – Accumulatori di trazione	0	0
8507 30 89 00	– – – altri	0	0
8507 40 00 00	– al nichel-ferro	0	0
8507 80	– altri accumulatori:		
8507 80 20 00	– – Accumulatori a idruri di nichel	0	0
8507 80 30 00	– – Accumulatori al litio-ione	0	0
8507 80 80 00	– – altri	0	0
8507 90	– Parti:		
8507 90 20 00	– – Piastre di accumulatori	0	0
8507 90 30 00	– – Separatori	0	0
8507 90 90 00	– – altre	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8508	Aspirapolvere:		
	– con motore elettrico:		
8508 11 00 00	– – di potenza non superiore a 110 V e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l	10	3
8508 19 00 00	– – altri	10	3
8508 60 00 00	– altri aspirapolvere	0	0
8508 70 00 00	– Parti	0	0
8509	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508:		
8509 40 00 00	– Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura	10	3
8509 80 00 00	– altri apparecchi	10	3
8509 90 00	– Parti:		
8509 90 00 10	– – di aspirapolvere e lucidatrici	5	3
8509 90 00 90	– – altri	10	3
8510	Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato:		
8510 10 00 00	– Rasoi	10	3
8510 20 00 00	– Tosatrici	10	3
8510 30 00 00	– Apparecchi per la depilazione	5	3
8510 90 00 00	– Parti	2	0
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:		
8511 10 00	– Candele di accensione:		
8511 10 00 10	– – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
	– – altre:		
8511 10 00 91	– – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8511 10 00 98	– – – altre	4	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8511 20 00	– Magneti; dinamo-magneti; volano-magneti:		
8511 20 00 10	– – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8511 20 00 90	– – altri	5	3
8511 30 00	– Distributori; bobine di accensione:		
8511 30 00 10	– – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
	– – altri:		
8511 30 00 91	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8511 30 00 98	– – – altri	5	3
8511 40 00	– Avviatori, anche funzionanti come generatori:		
8511 40 00 10	– – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
	– – altri:		
8511 40 00 91	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8511 40 00 98	– – – altri	5	3
8511 50 00	– altri generatori:		
8511 50 00 10	– – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
	– – altri:		
8511 50 00 91	– – – destinati all'industria del ei veicoli a motore	0	0
8511 50 00 98	– – – altri	1	0
8511 80 00	– altri apparecchi e dispositivi:		
8511 80 00 10	– – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
	– – altri:		
8511 80 00 91	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8511 80 00 98	– – – altri	5	3
8511 90 00	– Parti:		
8511 90 00 10	– – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8511 90 00 90	– – altre	5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8512	Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli:		
8512 10 00 00	– Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette	5	3
8512 20 00	– Altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva:		
8512 20 00 10	– – Destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8512 20 00 90	– – Altri	8	3
8512 30	– Apparecchi di segnalazione acustica:		
8512 30 10	– – del tipo utilizzato per autoveicoli:		
8512 30 10 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8512 30 10 90	– – – altri	10	3
8512 30 90 00	– – altri	10	3
8512 40 00	– Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti:		
	– – Tergicristalli:		
8512 40 00 11	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8512 40 00 19	– – – altri	2	0
8512 40 00 30	– – Accessori antibrina	10	3
8512 40 00 90	– – Accessori antiappannamento	10	3
8512 90	– Parti:		
8512 90 10	– – di apparecchi della sottovoce 8512 30 10:		
8512 90 10 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8512 90 10 90	– – – altri	10	3
8512 90 90	– – altri:		
8512 90 90 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8512 90 90 90	– – – altri	10	3
8513	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia(per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8513 10 00 00	– Lampade	10	3
8513 90 00 00	– Parti	10	3
8514	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche:		
8514 10	– Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto):		
8514 10 10 00	– – Forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria	5	3
8514 10 80 00	– – altri	5	3
8514 20	– Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche:		
8514 20 10 00	– – funzionanti ad induzione	5	3
8514 20 80 00	– – funzionanti per perdite dielettriche	5	3
8514 30	– altri forni:		
8514 30 19 00	– – a raggi infrarossi:	5	3
8514 30 99 00	– – altri	2	0
8514 40 00 00	– altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche	5	3
8514 90 00 00	– Parti	5	3
8515	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet		
	– Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera:		
8515 11 00 00	– – Ferri e pistole per brasare	5	3
8515 19 00 00	– – altri	5	3
	– Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza:		
8515 21 00 00	– – interamente o parzialmente automatici	5	3
8515 29	– – altri:		
8515 29 10 00	– – – per saldare di testa	5	3
8515 29 90 00	– – – altri	5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma:		
8515 31 00 00	– – interamente o parzialmente automatici	5	3
8515 39	– – altri:		
	– – – a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e:		
8515 39 13 00	– – – – di un trasformatore	5	3
8515 39 18 00	– – – – di un generatore o di un convertitore rotante o di un convertitore statico	5	3
8515 39 90 00	– – – altri	5	3
8515 80	– altre macchine ed apparecchi:		
	– – per il trattamento dei metalli:		
8515 80 11 00	– – – per saldare	5	3
8515 80 19 00	– – – altri	5	3
	– – altri:		
8515 80 91 00	– – – per la saldatura delle materie plastiche a resistenza	5	3
8515 80 99 00	– – – altri	5	3
8515 90 00 00	– Parti	2	0
8516	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545:		
8516 10	– Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici:		
	– – Scaldacqua:		
8516 10 11 00	– – – istantanei	2	0
8516 10 19 00	– – – altri	5	3
8516 10 90 00	– – Scaldatori ad immersione	5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:		
8516 21 00 00	– – Radiatori ad accumulazione	10	3
8516 29	– – altri:		
8516 29 10 00	– – – Radiatori a circolazione di liquido	10	3
8516 29 50 00	– – – Radiatori per convezione	10	3
	– – – altri:		
8516 29 91 00	– – – – con ventilatore incorporato	10	3
8516 29 99 00	– – – – altri	10	3
	– Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani:		
8516 31	– – Asciugacapelli:		
8516 31 10 00	– – – Caschi asciugacapelli	10	3
8516 31 90 00	– – – altri	2	0
8516 32 00 00	– – altri apparecchi per parrucchiere	2	0
8516 33 00 00	– – Apparecchi per asciugare le mani	10	3
8516 40	– Ferri da stiro elettrici:		
8516 40 10 00	– – a vapore	10	3
8516 40 90 00	– – altri	10	3
8516 50 00 00	– Forni a microonde	8	3
8516 60	– Altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura); griglie e girarrosti:		
8516 60 10 00	– – Cucine	10	3
	– – Fornelli (comprese le piastre di cottura):		
8516 60 51 00	– – – da incasso	10	3
8516 60 59 00	– – – altri	10	3
8516 60 70 00	– – Griglie e girarrosti	10	3
8516 60 80 00	– – Forni da incasso	10	3
8516 60 90 00	– – altri	10	3
	– altri apparecchi elettrotermici:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8516 71 00 00	– – Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè	10	3
8516 72 00 00	– – Tostapane	10	3
8516 79	– – altri:		
8516 79 20 00	– – – Friggitrici	10	3
8516 79 70 00	– – – altri	10	3
8516 80	– Resistenze scaldanti:		
8516 80 20	– – accoppiate ad un supporto di materia isolante:		
8516 80 20 10	– – – accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina, destinate ad aeromobili civili	2	0
8516 80 20 90	– – – altre	10	3
8516 80 80	– – altre:		
8516 80 80 10	– – – per autovetture	1	0
8516 80 80 30	– – – per vetture tranviarie	1	0
8516 80 80 90	– – – altre	10	3
8516 90 00 00	– Parti	5	3
8517	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528:		
	– Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo;		
8517 11 00 00	– – Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless"	0	0
8517 12 00 00	– – Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo	0	0
8517 18 00 00	– – altri	0	0
	– altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa):		
8517 61 00 00	– – Stazioni fisse	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8517 62 00 00	– – Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing	0	0
8517 69	– – altri:		
8517 69 10 00	– – – Videofoni	0	0
8517 69 20 00	– – – Citofoni	0	0
	– – – Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia:		
8517 69 31 00	– – – – Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone	0	0
8517 69 39	– – – – altri:		
8517 69 39 10	– – – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8517 69 39 90	– – – – – altri	5	3
8517 69 90 00	– – – altri	0	0
8517 70	– parti:		
	– – Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; Parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:		
8517 70 11 00	– – – Antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia	0	0
8517 70 15 00	– – – Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli	10	3
8517 70 19	– – – altre:		
8517 70 19 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8517 70 19 90	– – – – altre	10	3
8517 70 90 00	– – altre	0	0
8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:		
8518 10	– Microfoni e loro supporti:		
8518 10 30 00	– – Microfoni con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	0	0
8518 10 95	– – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8518 10 95 10	– – – destinati ad aeromobili civili	1	0
8518 10 95 90	– – – altri	0,1	0
	– Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche:		
8518 21 00	– – Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica:		
8518 21 00 10	– – – destinati ad aeromobili civili	1	0
8518 21 00 90	– – – altri	10	3
8518 22 00	– – Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica:		
8518 22 00 10	– – – destinati ad aeromobili civili	1	0
8518 22 00 90	– – – altri	10	3
8518 29	– – altri:		
8518 29 30 00	– – – Altoparlanti con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 50 mm e di altezza non superiore a 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	0	0
8518 29 95	– – – altri:		
8518 29 95 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	1	0
8518 29 95 90	– – – – altri	10	3
8518 30	– Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti:		
8518 30 20	– – per apparecchi telefonici per abbonati, su filo:		
8518 30 20 10	– – – destinati ad aeromobili civili	1	0
8518 30 20 90	– – – altri	0	0
8518 30 95	– – altri:		
8518 30 95 10	– – – destinati ad aeromobili civili	1	0
8518 30 95 90	– – – altri	10	3
8518 40	– Amplificatori elettrici a bassa frequenza:		
8518 40 30	– – utilizzati in telefonia o per la misura:		
8518 40 30 10	– – – destinati ad aeromobili civili	1	0
8518 40 30 90	– – – altri	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – altri:		
8518 40 81	– – – aventi un solo canale:		
8518 40 81 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	1	0
8518 40 81 90	– – – – altri	10	3
8518 40 89	– – – altri:		
8518 40 89 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	1	0
8518 40 89 90	– – – – altri	10	3
8518 50 00	– Apparecchi elettrici di amplificazione del suono:		
8518 50 00 10	– – destinati ad aeromobili civili	1	0
8518 50 00 90	– – altri	0,1	0
8518 90 00 00	– Parti	10	3
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette e altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono:		
8519 20	– Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento:		
8519 20 10 00	– – Elettrofoni a monete o a gettoni	10	3
	– – altri elettrofoni:		
8519 20 91 00	– – – con sistema di lettura mediante fascio laser	10	5
8519 20 99 00	– – – altri	10	3
8519 30 00 00	– Giradischi	10	3
8519 50 00 00	– Segreterie telefoniche	0	0
	– altri apparecchi:		
8519 81	– – muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori:		
	– – – Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono:		
8519 81 11 00	– – – – Dittafoni	10	3
	– – – – altri apparecchi per la riproduzione del suono:		
8519 81 15 00	– – – – – Lettori tascabili di cassette	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – – – altri lettori di cassette:		
8519 81 21 00	– – – – – – con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	8	5
8519 81 25 00	– – – – – – altri	8	3
	– – – – – altri:		
	– – – – – – con sistema di lettura mediante fascio laser:		
8519 81 31 00	– – – – – – – - del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm	10	5
8519 81 35 00	– – – – – – altri	10	5
8519 81 45 00	– – – – – altri	10	3
	– – – altri apparecchi:		
8519 81 51 00	– – – – Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	10	3
	– – – – altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici:		
	– – – – – a cassette:		
	– – – – – – con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati:		
8519 81 55 00	– – – – – – – - che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	10	3
8519 81 61 00	– – – – – – – - altri	10	3
8519 81 65 00	– – – – – – tascabili	10	3
8519 81 75 00	– – – – – – altri	10	3
	– – – – – altri:		
8519 81 81 00	– – – – – – che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori	10	3
8519 81 85 00	– – – – – – altri	0	0
8519 81 95	– – – – altri:		
8519 81 95 10	– – – – – destinati ad aeromobili civili	1	0
8519 81 95 90	– – – – – altri	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8519 89	– – altri:		
	– – – Apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono:		
8519 89 11 00	– – – – Elettrofoni, diversi da quelli della sottovoce 8519 20	10	3
8519 89 15 00	– – – – Dittafoni	10	3
8519 89 19 00	– – – – altri	10	3
8519 89 90	– – – altri:		
8519 89 90 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	1	0
8519 89 90 90	– – – – altri	10	3
[8520]			
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:		
8521 10	– a nastri magnetici:		
8521 10 20	– – che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s:		
8521 10 20 10	– – – destinati ad aeromobili civili	1	0
8521 10 20 90	– – – altri	5	3
8521 10 95	– – altri:		
8521 10 95 10	– – – destinati ad aeromobili civili	1	0
8521 10 95 90	– – – altri	0	0
8521 90 00 00	– altri	5	3
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521:		
8522 10 00 00	– Lettori fonografici	10	3
8522 90	– altri:		
8522 90 30 00	– – Aghi o punte; diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o no	10	3
	– – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – Assiemaggi elettronici:		
8522 90 41 00	– – – – Assiemaggi a circuiti stampati per prodotti della sottovoce 8519 50 00	0	0
8522 90 49 00	– – – – altri	1	0
8522 90 70 00	– – – Accoppiamenti di piastre magnetofoniche singole, di spessore globale non superiore a 53 mm, del tipo utilizzato per la fabbricazione di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	5	3
8522 90 80	– – – altri:		
8522 90 80 10	– – – – Accoppiamenti principali e secondari consistenti in due o più parti o pezzi collegati per apparecchi delle sottovoci 8519 81 95 e 8519 89 90, destinati ad aeromobili civili	1	0
8522 90 80 90	– – – – altri	0	0
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37:		
	– Supporti magnetici:		
8523 21 00 00	– – Schede munite di una pista magnetica	0	0
8523 29	– – altri:		
	– – – Nastri magnetici; dischi magnetici:		
8523 29 15	– – – – non registrati:		
8523 29 15 10	– – – – – Audiocassette	0	0
8523 29 15 30	– – – – – Videocassette	0	0
8523 29 15 90	– – – – – altri	0	0
	– – – – altri:		
8523 29 31 00	– – – – – per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	0	0
8523 29 33 00	– – – – per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	0
8523 29 39 00	– – – – – altri	10	3
8523 29 90 00	– – – altri	5	3
8523 40	– Supporti ottici:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – non registrati:		
8523 40 11 00	– – – Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione non superiore a 900 megabyte, diversi da quelli cancellabili	0	0
8523 40 13 00	– – – Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione superiore a 900 megabyte ma inferiore a 18 gigabyte, diversi da quelli cancellabili	0	0
8523 40 19 00	– – – altri	0	0
	– – altri:		
	– – – Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser:		
8523 40 25 00	– – – – per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	0	0
	– – – – unicamente per la riproduzione del suono:		
8523 40 31 00	– – – – – di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm	5	3
8523 40 39 00	– – – – – di diametro superiore a 6,5 cm	5	3
	– – – – altri:		
8523 40 45 00	– – – – per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	0
	– – – – – altri:		
8523 40 51 00	– – – – – – Dischi digitali versatili (DVD)	10	3
8523 40 59 00	– – – – – – altri	10	3
	– – – altri:		
8523 40 91 00	– – – – per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	0	0
8523 40 93 00	– – – – per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	0
8523 40 99 00	– – – – altri	5	3
	– Supporti a semiconduttore:		
8523 51	– – Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori:		
8523 51 10 00	– – – non registrati	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – altri:		
8523 51 91 00	– – – – per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	0	0
8523 51 93 00	– – – – per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	0
8523 51 99 00	– – – – altri	5	3
8523 52	– – "Schede intelligenti" ("smart cards"):		
8523 52 10 00	– – – con due o più circuiti integrati elettronici	0	0
8523 52 90 00	– – – altri	0	0
8523 59	– – altri:		
8523 59 10 00	– – – non registrati	0	0
	– – – altri:		
8523 59 91 00	– – – – per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	0	0
8523 59 93 00	– – – – per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	0
8523 59 99 00	– – – – altri	5	3
8523 80	– altri:		
8523 80 10 00	– – non registrati	0	0
	– – altri:		
8523 80 91 00	– – – per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	0	0
8523 80 93 00	– – – per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	0
8523 80 99 00	– – – altri	5	3
[8524]			

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8525	Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere; fotocamere digitali:		
8525 50 00	– Apparecchi trasmittenti:		
8525 50 00 10	– – Apparecchi per la telefonia o la telegrafia su filo	0	0
8525 50 00 90	– – altri	3	3
8525 60 00 00	– Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente	0	0
8525 80	– Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali:		
	– – Telecamere:		
8525 80 11 00	– – – con almeno 3 tubi da ripresa	10	3
8525 80 19 00	– – – altre	10	3
8525 80 30 00	– – digitali	0	0
	– – altre vIdeocamere digitali:		
8525 80 91 00	– – – che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera	0	0
8525 80 99 00	– – – altre	0	0
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando:		
8526 10 00	– Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar):		
8526 10 00 10	– – destinati ad aeromobili civili	1	0
8526 10 00 90	– – altri	0	0
	– altri:		
8526 91	– – Apparecchi di radionavigazione:		
8526 91 20	– – – Ricevitori di radionavigazione:		
8526 91 20 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	1	0
8526 91 20 90	– – – – altri	0	0
8526 91 80	– – – altri:		
8526 91 80 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	1	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8526 91 80 90	– – – – altri	0	0
8526 92 00	– – Apparecchi di radiotelecomando:		
8526 92 00 10	– – – destinati ad aeromobili civili	1	0
8526 92 00 90	– – – altri	10	3
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria:		
	– Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonia o la radiotelegrafia:		
8527 12	– – Radiocassette tascabili:		
8527 12 10 00	– – – con sistema di lettura analogico e digitale	10	5
8527 12 90 00	– – – altri	10	5
8527 13	– – altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:		
8527 13 10 00	– – – con sistema di lettura mediante fascio laser	25	7
	– – – altri:		
8527 13 91 00	– – – – a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	25	7
8527 13 99 00	– – – – altri	25	5
8527 19 00 00	– – altri	10	3
	– Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonia o la radiotelegrafia:		
8527 21	– – combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:		
	– – – capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali):		
8527 21 20	– – – – con sistema di lettura mediante fascio laser:		
8527 21 20 10	– – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	6	3
8527 21 20 90	– – – – – altri	10	5
	– – – – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8527 21 52 00	– – – – – a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	10	5
8527 21 59 00	– – – – – altri	10	5
	– – – altri:		
8527 21 70 00	– – – – con sistema di lettura mediante fascio laser	10	5
	– – – – altri:		
8527 21 92	– – – – – a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale):		
8527 21 92 10	– – – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	6	3
8527 21 92 90	– – – – – – altri	10	5
8527 21 98 00	– – – – – altri	10	5
8527 29 00 00	– – altri	10	5
	– altri:		
8527 91	– – combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:		
	– – – con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro:		
8527 91 11 00	– – – – a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	10	5
8527 91 19 00	– – – – altri	10	5
	– – – altri:		
8527 91 35 00	– – – – con sistema di lettura mediante fascio laser	10	5
	– – – – altri:		
8527 91 91 00	– – – – – a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	10	5
8527 91 99 00	– – – – – altri	10	5
8527 92	– – non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria:		
8527 92 10 00	– – – Radiosveglie	10	3
8527 92 90 00	– – – altri	10	5
8527 99 00 00	– – altri	10	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8528	– Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini televisori a circuito chiuso (monitor e videoproiettori):		
	– Monitor con tubo catodico:		
8528 41 00 00	– – dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	0	0
8528 49	– – altri:		
8528 49 10 00	– – – in bianco e nero o in altre monocromie	2	3
	– – – a colori:		
8528 49 35 00	– – – – con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5	10	5
	– – – – altri:		
8528 49 91 00	– – – – – con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe	0	0
8528 49 99 00	– – – – – con parametri di scanning superiori a 625 righe	10	5
	– altri monitor:		
8528 51 00 00	– – dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	0	0
8528 59	– – altri:		
8528 59 10 00	– – – in bianco e nero o in altre monocromie	2	3
8528 59 90 00	– – – a colori	10	5
	– Proiettori:		
8528 61 00 00	– – dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	0	0
8528 69	– – altri:		
8528 69 10 00	– – – che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	0
	– – – altri:		
8528 69 91 00	– – – – in bianco e nero o in altre monocromie	10	3
8528 69 99 00	– – – – a colori	10	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:		
8528 71	– – – non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video:		
	– – – Videotuner:		
8528 71 11 00	– – – – Assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	0
8528 71 13 00	– – – – Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattiva di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi ("set-top boxes con funzione di comunicazione")	10	3
8528 71 19 00	– – – – altri	10	5
8528 71 90 00	– – – altri	10	5
8528 72	– – altri, a colori:		
8528 72 10 00	– – – Teleproiettori	10	5
8528 72 20 00	– – – Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica	10	5
	– – – altri:		
	– – – – con tubo immagini incorporato:		
	– – – – – con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo:		
8528 72 31	– – – – – – inferiore o uguale a 42 cm:		
8528 72 31 10	– – – – – – – - inferiore o uguale a 37 cm	10	5
8528 72 31 30	– – – – – – – - superiore a 37 cm ed inferiore o uguale a 42 cm	10	5
8528 72 33 00	– – – – – – superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm	10	5
8528 72 35	– – – – – – superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 72 cm:		
8528 72 35 10	– – – – – – – - superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 62 cm	10	5
8528 72 35 30	– – – – – – – - superiore a 62 cm ed inferiore o uguale a 72 cm	10	5
8528 72 39 00	– – – – – – superiore a 72 cm	10	5
	– – – – – altri:		
	– – – – – – con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe, con la diagonale dello schermo:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8528 72 51	– – – – – – – - inferiore o uguale a 75 cm:		
8528 72 51 10	– – – – – – – – inferiore o uguale a 37 cm	10	5
8528 72 51 30	– – – – – – – – superiore a 37 cm ed inferiore o uguale a 54 cm	10	5
8528 72 51 50	– – – – – – – – superiore a 54 cm ed inferiore o uguale a 72 cm	10	5
8528 72 51 70	– – – – – – – – superiore a 72 cm	10	5
8528 72 59 00	– – – – – – – - superiore a 75 cm	10	5
8528 72 75	– – – – – – con parametri di scanning superiori a 625 righe:		
8528 72 75 10	– – – – – – – - inferiore o uguale a 37 cm	10	5
8528 72 75 30	– – – – – – – - superiore a 37 cm ed inferiore o uguale a 54 cm	10	5
8528 72 75 50	– – – – – – – - superiore a 54 cm	10	5
	– – – – altri:		
8528 72 91 00	– – – – – con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5	10	5
8528 72 99 00	– – – – – altri	10	5
8528 73 00 00	– – in bianco e nero o in altre monocromie	10	3
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:		
8529 10	– Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:		
	– – Antenne:		
8529 10 11 00	– – – Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli	10	3
	– – – Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione:		
8529 10 31 00	– – – – per ricezione via satellite	10	3
8529 10 39 00	– – – – altre	10	3
8529 10 65 00	– – – Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate	10	3
8529 10 69	– – – altre:		
8529 10 69 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8529 10 69 90	– – – – altre	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8529 10 80	– – Filtri e separatori di antenne:		
8529 10 80 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8529 10 80 90	– – – altri	10	3
8529 10 95	– – altri:		
8529 10 95 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0	0
8529 10 95 90	– – – altri	5	3
8529 90	– altre:		
8529 90 20 00	– – – Parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 60 00 00, 8525 80 30 00, 8528 41 00 00, 8528 51 00 00 e 8528 61 00 00	0	0
	– – altre:		
	– – – Mobili e cofanetti:		
8529 90 41 00	– – – – di legno	5	3
8529 90 49 00	– – – – di altre materie	5	3
8529 90 65 00	– – – Assiemaggi elettronici	5	3
	– – – altri:		
8529 90 92 00	– – – – per telecamere delle sottovoci 8525 80 11 00 e 8525 80 19 00 e apparecchi delle voci 8527 e 8528	5	3
8529 90 97	– – – – altri:		
8529 90 97 10	– – – – – Accoppiamenti principali e secondari consistenti in due o più parti o pezzi collegati per apparecchi della sottovoci 8526 10 00 10, 8526 91 20 10, 8526 91 80 10 e 8526 92 00 10 destinati ad aeromobili civili	0	0
8529 90 97 90	– – – – – altri	1	0
8530	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608):		
8530 10 00 00	– Materiale fisso ed apparecchi per strade ferrate o simili	10	3
8530 80 00 00	– altri apparecchi	10	3
8530 90 00 00	– Parti	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530:		
8531 10	– Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili:		
8531 10 30 00	– – del tipo utilizzato per edifici	10	3
8531 10 95	– – altri:		
8531 10 95 10	– – – destinati ad aeromobili civili	1	0
8531 10 95 90	– – – altri	10	3
8531 20	– Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED):		
8531 20 20	– – a diodi emettitori di luce (LED):		
8531 20 20 10	– – – destinati ad aeromobili civili	3	0
8531 20 20 90	– – – altri	0	0
	– – che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD):		
8531 20 40	– – – che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva:		
8531 20 40 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	3	0
	– – – – altri:		
8531 20 40 91	– – – – – a colori	0	0
8531 20 40 98	– – – – – altri	0	0
8531 20 95	– – – altri:		
8531 20 95 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	3	0
8531 20 95 90	– – – – altri	0	0
8531 80	– altri apparecchi:		
8531 80 20	– – Visualizzatori a schermo piatto:		
8531 80 20 10	– – – destinati ad aeromobili civili	3	0
8531 80 20 90	– – – altri	0	0
8531 80 95	– – altri:		
8531 80 95 10	– – – destinati ad aeromobili civili	3	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8531 80 95 90	– – – altri	10	3
8531 90	– Parti:		
8531 90 20 00	– – di apparecchi delle sottovoci 8531 20 e 8531 80 20	0	0
8531 90 85 00	– – altri	7	3
8532	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili:		
8532 10 00 00	– Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)	0	0
	– altri condensatori fissi:		
8532 21 00 00	– – di tantalio	0	0
8532 22 00 00	– – elettrolitici all'alluminio	0	0
8532 23 00 00	– – a dielettrico di ceramica, ad un solo strato	0	0
8532 24 00 00	– – a dielettrico di ceramica, a più strati	0	0
8532 25 00 00	– – a dielettrico di carta o di materie plastiche	0	0
8532 29 00 00	– – altri	0	0
8532 30 00 00	– Condensatori variabili o regolabili	0	0
8532 90 00 00	– Parti	0	0
8533	Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri):		
8533 10 00 00	– Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati	0	0
	– altre resistenze fisse:		
8533 21 00 00	– – per una potenza inferiore o uguale a 20 W	0	0
8533 29 00 00	– – altre	0	0
	– Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate:		
8533 31 00 00	– – per una potenza inferiore o uguale a 20 W	0	0
8533 39 00 00	– – altre	0	0
8533 40	– altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri):		
8533 40 10 00	– – per una potenza inferiore o uguale a 20 W	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8533 40 90 00	– – altre	0	0
8533 90 00 00	– Parti	0	0
8534 00	Circuiti stampati:		
	– solamente con elementi conduttori e di contatto:		
8534 00 11 00	– – Circuiti a più strati	0	0
8534 00 19 00	– – altri	0	0
8534 00 90 00	– con altri elementi passivi	0	0
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V:		
8535 10 00 00	– Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili	5	3
	– Interruttori automatici:		
8535 21 00 00	– – per una tensione inferiore a 72,5 kV	2	0
8535 29 00 00	– – altri	5	3
8535 30	– Sezionatori ed interruttori:		
8535 30 10 00	– – per una tensione inferiore a 72,5 kV	0	0
8535 30 90 00	– – altri	0	0
8535 40 00 00	– Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente	5	3
8535 90 00 00	– altri	5	3
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V		
8536 10	– Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili:		
8536 10 10	– – per una intensità inferiore o uguale a 10 A:		
8536 10 10 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8536 10 10 90	– – – altri	5	3
8536 10 50	– – per una intensità superiore a 10 A ed inferiore o uguale a 63 A:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8536 10 50 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8536 10 50 90	– – – altri	5	3
8536 10 90	– – per una intensità superiore a 63 A:		
8536 10 90 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8536 10 90 90	– – – altri	5	3
8536 20	– Interruttori automatici:		
8536 20 10 00	– – per una intensità inferiore o uguale a 63 A	5	3
8536 20 90 00	– – per una intensità superiore a 63 A	5	3
8536 30	– altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici:		
8536 30 10	– – per una intensità inferiore o uguale a 16 A:		
8536 30 10 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8536 30 10 90	– – – altri	5	3
8536 30 30	– – per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A:		
8536 30 30 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	2	0
8536 30 30 90	– – – altri	5	3
8536 30 90 00	– – per una intensità superiore a 125 A	5	3
	– Relè:		
8536 41	– – per una tensione inferiore o uguale a 60 V:		
8536 41 10	– – – per una intensità inferiore o uguale a 2 A:		
8536 41 10 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8536 41 10 90	– – – – altri	5	3
8536 41 90	– – – per una intensità superiore a 2 A:		
8536 41 90 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8536 41 90 90	– – – – altri	5	3
8536 49 00	– – altri:		
8536 49 00 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8536 49 00 90	– – – altri	5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8536 50	– altri interruttori, sezionatori e commutatori:		
8536 50 03 00	– – Interruttori elettronici a corrente alternata costituiti da circuiti di entrata e di uscita ad accoppiamento ottico (interruttori a corrente alternata a tiristore isolato)	0	0
8536 50 05 00	– – Interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip)	0	0
8536 50 07 00	– – Interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensità inferiore o uguale a 11 A	0	0
	– – altri:		
	– – – per una tensione inferiore o uguale a 60 V:		
8536 50 11	– – – – a tasto o pulsante:		
8536 50 11 10	– – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8536 50 11 90	– – – – – altri	5	3
8536 50 15	– – – – rotanti:		
8536 50 15 10	– – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8536 50 15 90	– – – – – altri	5	3
8536 50 19	– – – – altri:		
8536 50 19 10	– – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8536 50 19 90	– – – – – altri	5	3
8536 50 80 00	– – – altri	5	3
	– Portalampade, spine e prese di corrente:		
8536 61	– – Portalampade:		
8536 61 10	– – – Portalampade Edison:		
8536 61 10 10	– – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8536 61 10 90	– – – – altre	5	3
8536 61 90 00	– – – altre	5	3
8536 69	– – altre:		
8536 69 10 00	– – – per cavi coassiali	0	0
8536 69 30 00	– – – per circuiti stampati	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8536 69 90	– – – altre:		
8536 69 90 10	– – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8536 69 90 90	– – – – altre	5	3
8536 70 00 00	– Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche	0	0
8536 90	– altri apparecchi:		
8536 90 01	– – Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche:		
8536 90 01 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8536 90 01 90	– – – altri	0,1	0
8536 90 10 00	– – Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi:	0	0
8536 90 20 00	– – Sonde di dischi (wafers) a semiconduttore	0	0
8536 90 85 00	– – altri	0	0
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517:		
8537 10	– per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:		
8537 10 10 00	– – Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	0
	– – altri:		
8537 10 91 00	– – – Apparecchi di comando a memoria programmabile	0	0
8537 10 99	– – – altri:		
8537 10 99 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	2	0
8537 10 99 90	– – – – altri	5	3
8537 20	– per una tensione superiore a 1 000 V:		
8537 20 91 00	– – superiore a 1 000 V ed inferiore o uguale a 72,5 kV	0,1	0
8537 20 99 00	– – superiore a 72,5 kV	5	3
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8538 10 00 00	– Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi	0	0
8538 90	– altri:		
	– – per sonde di dischi (wafers) della sottovoce 8536 90 20 00:		
8538 90 11 00	– – – Assiemaggi elettronici	0	0
8538 90 19 00	– – – altri	4	3
	– – altri:		
8538 90 91 00	– – – Assiemaggi elettronici	4	3
8538 90 99 00	– – – altri	4	3
8539	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:		
8539 10 00	– Oggetti detti "fari e proiettori sigillati":		
8539 10 00 10	– – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8539 10 00 90	– – altri	5	3
	– altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:		
8539 21	– – alogeni, al tungsteno:		
8539 21 30	– – – dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli:		
8539 21 30 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8539 21 30 90	– – – – altri	3	3
	– – – altri, di tensione:		
8539 21 92 00	– – – – superiore a 100 V	3	3
8539 21 98 00	– – – – inferiore o uguale a 100 V	3	3
8539 22	– – altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V:		
8539 22 10 00	– – – a riflettore	3	3
8539 22 90	– – – altri:		
8539 22 90 10	– – – – Lampade e tubi elettrici a incandescenza di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8539 22 90 90	– – – – altri	3	3
8539 29	– – altri:		
8539 29 30	– – – dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli:		
8539 29 30 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8539 29 30 90	– – – – altri	5	3
	– – – altri, di tensione:		
8539 29 92 00	– – – – superiore a 100 V	5	3
8539 29 98 00	– – – – inferiore o uguale a 100 V	5	3
	– Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti:		
8539 31	– – fluorescenti, a catodo caldo:		
8539 31 10 00	– – – con due zoccoli	3	3
8539 31 90 00	– – – altri	3	3
8539 32	– – Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico:		
8539 32 10 00	– – – a vapore di mercurio	5	3
8539 32 50 00	– – – a vapore di sodio	5	3
8539 32 90 00	– – – ad alogenuro metallico	5	3
8539 39 00 00	– – altri	5	3
	– Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:		
8539 41 00 00	– – Lampade ad arco	5	3
8539 49	– – altri:		
8539 49 10 00	– – – a raggi ultravioletti	5	3
8539 49 30 00	– – – a raggi infrarossi	5	3
8539 90	– Parti:		
8539 90 10 00	– – Zoccoli	5	3
8539 90 90 00	– – altri	5	3
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor:		
8540 11	– – a colori:		
	– – – con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo:		
8540 11 11 00	– – – – inferiore o uguale a 42 cm	0	0
8540 11 13 00	– – – – superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm	0	0
8540 11 15 00	– – – – superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 72 cm	0	0
8540 11 19 00	– – – – superiore a 72 cm	0	0
	– – – altri, con la diagonale dello schermo:		
8540 11 91 00	– – – – inferiore o uguale a 75 cm	0	0
8540 11 99 00	– – – – superiore a 75 cm	0	0
8540 12 00 00	– – in bianco e nero o in altre monocromie	5	3
8540 20	– Tubi per telecamere; tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo:		
8540 20 10 00	– – Tubi per telecamere	5	3
8540 20 80 00	– – altri	5	3
8540 40 00 00	– Tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm	5	3
8540 50 00 00	– Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in bianco e nero o in altre monocromie	5	3
8540 60 00 00	– altri tubi catodici	5	3
	– Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia:		
8540 71 00 00	– – Magnetron	5	3
8540 72 00 00	– – Clistron	0	0
8540 79 00 00	– – altri	5	3
	– altre lampade, tubi e valvole:		
8540 81 00 00	– – Tubi per ricezione e tubi per amplificazione	5	3
8540 89 00 00	– – altri	5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Parti:		
8540 91 00 00	– – di tubi catodici	5	3
8540 99 00 00	– – altri	5	3
8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati:		
8541 10 00	– Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce:		
8541 10 00 10	– – Wafer semiconduttori non ancora tagliati in cristalli; diodi rettificatori di potenza	0	0
8541 10 00 90	– – altri	0	0
	– Transistori, diversi dai fototransistori:		
8541 21 00	– – con potere di dissipazione inferiore a 1 W:		
8541 21 00 10	– – Wafer semiconduttori non ancora tagliati in cristalli;	0	0
8541 21 00 90	– – – altri	0	0
8541 29 00	– – altri:		
8541 29 00 10	– – – Transistor a effetto di campo, in silicio, a canale n, con terminale di gate isolato	0	0
8541 29 00 90	– – – altri	0	0
8541 30 00	– Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili:		
8541 30 00 10	– – Tiristori	0	0
8541 30 00 90	– – altri	0	0
8541 40	– Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce:		
8541 40 10 00	– – Diodi emettitori di luce, compresi diodi laser	0	0
8541 40 90 00	– – altri	0	0
8541 50 00	– altri dispositivi a semiconduttore:		
8541 50 00 10	– – Wafer semiconduttori non ancora tagliati in cristalli	0	0
8541 50 00 90	– – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8541 60 00 00	– Cristalli piezoelettrici montati	0	0
8541 90 00 00	– Parti	0	0
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:		
	– Circuiti integrati elettronici:		
8542 31	– – Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti:		
8542 31 10 00	– – – Merci specificate nell'allegato 9 b) 3) del presente gruppo	0	0
8542 31 90 00	– – – altri	0	0
8542 32	– – Memorie:		
8542 32 10 00	– – – Merci specificate nell'allegato 9 b) 3) del presente gruppo	0	0
	– – – altre:		
	– – – – Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM):		
8542 32 31 00	– – – – – con capacità di memorizzazione non superiore a 512 Mbit	0	0
8542 32 39 00	– – – – – con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit	0	0
8542 32 45 00	– – – – Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM)	0	0
8542 32 55 00	– – – – Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (E2PROM)	0	0
	– – – – Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM), compresi i flash E^2PROM:		
	– – – – – FLASH E2 PROM:		
8542 32 61 00	– – – – – – con capacità di memorizzazione non superiore a 512 Mbit	0	0
8542 32 69 00	– – – – – – con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit	0	0
8542 32 75 00	– – – – – altre	0	0
8542 32 90 00	– – – – altre memorie	0	0
8542 33 00 00	– – Amplificatori	0	0
8542 39	– – altri:		
8542 39 10 00	– – – Merci specificate nell'allegato 8 b) 3) del presente gruppo	0	0
8542 39 90 00	– – – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8542 90 00 00	– Parti	0	0
8543	Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
8543 10 00 00	– Acceleratori di particelle	5	3
8543 20 00 00	– Generatori di segnali	5	3
8543 30 00 00	– Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi	5	3
8543 70	– altre macchine ed apparecchi:		
8543 70 10 00	– – Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario	0	0
8543 70 30 00	– – Amplificatori d'antenne	0	0
	– – Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura:		
	– – – funzionanti con tubi fluorescenti a raggi ultravioletti A:		
8543 70 51 00	– – – – il cui tubo più lungo è inferiore o uguale a 100 cm	0	0
8543 70 55 00	– – – – altri	0	0
8543 70 59 00	– – – altri	0	0
8543 70 60 00	– – Elettrificatori di recinti	5	3
8543 70 90 00	– – altri	0	0
8543 90 00	– Parti:		
8543 90 00 10	– – Accoppiamenti principali e secondari consistenti in due o più parti o pezzi collegati, per registratori di volo, destinati ad aeromobili civili	0,5	0
8543 90 00 90	– – altri	0	0
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:		
	– Fili per avvolgimenti		
8544 11	– – di rame:		
8544 11 10	– – – smaltati o laccati:		
8544 11 10 10	– – – – di diametro inferiore o uguale a 0,1 mm	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8544 11 10 90	– – – – altri	10	3
8544 11 90	– – – Altri:		
8544 11 90 10	– – – – con isolamento in poliimnide e fluoro-poliimnide	10	3
8544 11 90 90	– – – – altri	2	0
8544 19	– – altri:		
8544 19 10	– – – smaltati o laccati:		
8544 19 10 10	– – – – di alluminio	10	3
8544 19 10 90	– – – – altri	2	0
8544 19 90 00	– – – altri	2	0
8544 20 00	– Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali:		
8544 20 00 10	– – muniti di pezzi di congiunzione	0	0
8544 20 00 90	– – altri	0	0
8544 30 00	– Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto:		
8544 30 00 10	– – destinati ad aeromobili civili	0,2	0
	– – altri:		
8544 30 00 91	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8544 30 00 98	– – – altri	2	0
	– altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V:		
8544 42	– – muniti di pezzi di congiunzione:		
8544 42 10 00	– – – dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	0	0
8544 42 90	– – – altri:		
8544 42 90 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
	– – – – altri:		
8544 42 90 91	– – – – – altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 80 V	2	0
8544 42 90 98	– – – – – altri	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8544 49	– – altri:		
8544 49 20 00	– – – dei tipi utilizzati per telecomunicazioni, per tensioni inferiori o uguali a 80 V	0	0
	– – – altri:		
8544 49 91 00	– – – – Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm	7	3
	– – – – altri:		
8544 49 93	– – – – – per tensioni inferiori o uguali a 80 V:		
8544 49 93 10	– – – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
	– – – – – – altri:		
8544 49 93 91	– – – – – – – - con isolamento in fluoro plastica, gomma di silicone organica, fibra di vetro, fibra ceramica	10	3
8544 49 93 93	– – – – – – – - con isolamento minerale	10	3
8544 49 93 98	– – – – – – – - altri	10	3
8544 49 95 00	– – – – – per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V	7	3
8544 49 99 00	– – – – – per una tensione di 1 000 V	7	3
8544 60	– altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:		
8544 60 10	– – con conduttori di rame:		
8544 60 10 10	– – – per una tensione inferiore o uguale a 10 000 V	10	3
	– – – per una tensione superiore a 10 000 V:		
8544 60 10 91	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8544 60 10 98	– – – – altri	2	0
8544 60 90	– – con altri conduttori:		
8544 60 90 10	– – – per una tensione inferiore o uguale a 10 000 V	10	5
8544 60 90 90	– – – per una tensione superiore a 10 000 V	2	0
8544 70 00	– Cavi di fibre ottiche:		
8544 70 00 10	– – per reti di comunicazione urbane e interurbane dorsali e metropolitane	0	0
8544 70 00 90	– – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici:		
	– Elettrodi:		
8545 11 00 00	– – dei tipi utilizzati per forni	2	0
8545 19	– – altri:		
8545 19 10 00	– – – Elettrodi per impianti d'elettrolisi	2	0
8545 19 90 00	– – – altri	2	0
8545 20 00 00	– Spazzole	2	0
8545 90	– altri:		
8545 90 10 00	– – Resistenze riscaldanti	0,1	0
8545 90 90 00	– – altri	2	0
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia:		
8546 10 00 00	– di vetro	5	3
8546 20	– di ceramica:		
8546 20 10 00	– – senza parti metalliche	5	3
	– – con parti metalliche:		
8546 20 91 00	– – – per linee aeree di trasporto di energia o per linee di trazione elettrica	5	3
8546 20 99	– – – altri:		
8546 20 99 10	– – – – Isolatori per l'elettricità di ceramica con parti metalliche (connettori per trasformatori ad alta tensione)	1	0
8546 20 99 90	– – – – altri	5	3
8546 90	– altri:		
8546 90 10 00	– – di materie plastiche	5	3
8546 90 90 00	– – altri	5	3
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8547 10	– Pezzi isolanti di ceramica:		
8547 10 10 00	– – contenenti, in peso, almeno 80 % di ossidi metallici	5	3
8547 10 90 00	– – altri	5	3
8547 20 00 00	– Pezzi isolanti di materie plastiche	5	3
8547 90 00 00	– altri	5	3
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo:		
8548 10	– Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso:		
8548 10 10 00	– – Pile e batterie di pile elettriche fuori uso	5	3
	– – Accumulatori elettrici fuori uso:		
8548 10 21 00	– – – Accumulatori al piombo	5	3
8548 10 29 00	– – – altri	5	3
	– – Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici:		
8548 10 91 00	– – – contenenti piombo	5	3
8548 10 99 00	– – – altri	5	3
8548 90	– altri:		
8548 90 20 00	– – Memorie in forma multicombinate, come ad esempio D-RAM stack e moduli	5	3
8548 90 90 00	– – altri	5	3
XVII	SEZIONE XVII - MATERIALE DA TRASPORTO		
86	CAPITOLO 86 VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE		
8601	Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici:		
8601 10 00 00	– a presa di corrente elettrica esterna	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8601 20 00 00	– ad accumulatori elettrici	0	0
8602	altre locomotive e locotrattori; tender		
8602 10 00 00	– Locomotive diesel-elettriche	0	0
8602 90 00 00	– altri	0	0
8603	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604:		
8603 10 00	– a presa di corrente elettrica esterna:		
8603 10 00 10	– – Vetture tranviarie	10	3
8603 10 00 90	– – altre	0	0
8603 90 00 00	– altre	0	0
8604 00 00 00	Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)	0	0
8605 00 00 00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)	0	0
8606	Carri per il trasporto di merci su rotaie:		
8606 10 00 00	– Carri cisterna e simili	0	0
8606 30 00 00	– Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 8606 10	0	0
	– altri:		
8606 91	– – coperti e chiusi:		
8606 91 10 00	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	0	0
8606 91 80 00	– – – altri	0	0
8606 92 00 00	– – aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)	0	0
8606 99 00 00	– – altri	0	0
8607	Parti di veicoli per strade ferrate o simili:		
	– Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8607 11 00 00	– – Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione	0	0
8607 12 00 00	– – altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)	0	0
8607 19	– – altri, comprese le parti:		
	– – – Assi, anche montati; ruote e loro parti:		
8607 19 01 00	– – – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	0	0
8607 19 11 00	– – – – di acciaio stampato	0	0
8607 19 18 00	– – – – altri	0	0
	– – – Parti di carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) e simili:		
8607 19 91 00	– – – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	0	0
8607 19 99 00	– – – – altre	0	0
	– Freni e loro parti:		
8607 21	– – Freni ad aria compressa e loro parti:		
8607 21 10 00	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	0	0
8607 21 90 00	– – – altri	0	0
8607 29	– – altri:		
8607 29 10 00	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	0	0
8607 29 90 00	– – – altri	0	0
8607 30	– Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti:		
8607 30 01 00	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	0	0
8607 30 99 00	– – altri	0	0
	– altri:		
8607 91	– – di locomotive o di locotrattori:		
8607 91 10 00	– – – Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	0	0
	– – – altre:		
8607 91 91 00	– – – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	0	0
8607 91 99 00	– – – – altre	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8607 99	– – altre:		
8607 99 10 00	– – – Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	0	0
8607 99 30 00	– – – Casse e loro parti	0	0
8607 99 50 00	– – – Telai e loro parti	0	0
8607 99 90 00	– – – altre	0	0
8608 00	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti:		
8608 00 10 00	– Materiale fisso ed apparecchi per strade ferrate	0	0
8608 00 30 00	– altri apparecchi	0	0
8608 00 90 00	– Parti	0	0
8609 00	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto:		
8609 00 10 00	– Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (Euratom)	2	0
8609 00 90 00	– altri	2	0
87	CAPITOLO 87 - VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI		
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709):		
8701 10 00 00	– Motocoltivatori	10	5
8701 20	– Trattori stradali per semirimorchi:		
8701 20 10 00	– – nuovi	5	0
8701 20 90 00	– – usati	10	3
8701 30	– Trattori a cingoli:		
8701 30 10 00	– – Veicoli utilizzati per il livellamento e la manutenzione delle piste da neve ("gatto delle nevi")	0	0
8701 30 90 00	– – altri	0	0
8701 90	– altri:		
	– – Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – nuovi, di potenza del motore:		
8701 90 11 00	– – – – inferiore o uguale a 18 kW	0	0
8701 90 20	– – – – superiore a 18 kW e inferiore o uguale a 37 kW:		
8701 90 20 10	– – – – – superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 25 kW	10	5
8701 90 20 30	– – – – – superiore a 25 kW ed inferiore o uguale a 37 kW	0	0
8701 90 25 00	– – – – superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 59 kW	10	5
8701 90 31 00	– – – – superiore a 59 kW ed inferiore o uguale a 75 kW	10	5
8701 90 35 00	– – – – superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 90 kW	0	0
8701 90 39 00	– – – – superiore a 90 kW	0	0
8701 90 50 00	– – – usati	10	5
8701 90 90 00	– – altri	0	0
8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:		
8702 10	– azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):		
	– – di cilindrata superiore a 2 500 cm^3:		
8702 10 11	– – – nuovi:		
8702 10 11 10	– – – – di cilindrata inferiore o uguale a 5 000 cm^3	10	7
8702 10 11 30	– – – – di cilindrata superiore a 5 000 cm^3	20	7
8702 10 19	– – – usati:		
8702 10 19 10	– – – – di cilindrata inferiore o uguale a 5 000 cm^3	10	7
8702 10 19 90	– – – – di cilindrata superiore a 5 000 cm^3	20	7
	– – di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3:		
8702 10 91 00	– – – nuovi	10	7
8702 10 99 00	– – – usati	10	7
8702 90	– altri:		
	– – azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:		
	– – – di cilindrata superiore a 2 800 cm^3:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8702 90 11 00	– – – – nuovi	10	7
8702 90 19 00	– – – – usati	10	7
	– – – di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3:		
8702 90 31 00	– – – – nuovi	10	7
8702 90 39 00	– – – – usati	10	7
8702 90 90	– – altri:		
8702 90 90 10	– – – Filobus	15	7
8702 90 90 90	– – – altri	10	7
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa:		
8703 10	– Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili:		
8703 10 11 00	– – Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o azionati da motore a pistone con accensione a scintilla	12	7
8703 10 18 00	– – altri	12	7
	– altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:		
8703 21	– – di cilindrata inferiore o uguale a 1000 cm^3:		
8703 21 10 00	– – – nuovi	10	7
8703 21 90	– – – usati:		
8703 21 90 10	– – – – massimo 5 anni	10	10
8703 21 90 30	– – – – più di 5 anni	10	10
8703 22	– – di cilindrata superiore a 1 000 cm^3 ed inferiore o uguale a 1 500 cm^3:		
8703 22 10 00	– – – nuovi	10	10
8703 22 90	– – – usati:		
8703 22 90 10	– – – – massimo 5 anni	10	10
8703 22 90 30	– – – – più di 5 anni	10	10

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8703 23	– – di cilindrata superiore a 1 500 cm^3 ed inferiore o uguale a 3 000 cm^3:		
	– – – nuovi:		
8703 23 11	– – – – Campers e motorcaravans:		
8703 23 11 10	– – – – – di cilindrata superiore a 1 500 cm^3 e inferiore o uguale a 2 200 cm^3	9	7
8703 23 11 30	– – – – – di cilindrata superiore a 2 200 cm^3 e inferiore o uguale a 3 000 cm^3	9	7
8703 23 19	– – – – altri:		
8703 23 19 10	– – – – – di cilindrata superiore a 1 500 cm^3 e inferiore o uguale a 2 200 cm^3	10	10
8703 23 19 30	– – – – – di cilindrata superiore a 2 200 cm^3 e inferiore o uguale a 3 000 cm^3	10	7
8703 23 90	– – – usati:		
	– – – – di cilindrata superiore a 1 500 cm^3 e inferiore o uguale a 2 200 cm^3:		
8703 23 90 11	– – – – – in uso da 5 anni o meno	10	10
8703 23 90 13	– – – – – in uso da più di 5 anni	10	10
	– – – – di cilindrata superiore a 2 200 cm^3 e inferiore o uguale a 3 000 cm^3:		
8703 23 90 31	– – – – – in uso da 5 anni o meno 5 anni	10	10
8703 23 90 33	– – – – – in uso da più di 5 anni	10	10
8703 24	– – di cilindrata superiore a 3 000 cm^3:		
8703 24 10 00	– – – nuovi	9	7
8703 24 90	– – – usati:		
8703 24 90 10	– – – – in uso da 5 anni o meno	10	10
8703 24 90 30	– – – – in uso da più di 5 anni	10	10
	– altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):		
8703 31	– – di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm^3:		
8703 31 10 00	– – – nuovi	10	10

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8703 31 90	– – – usati:		
8703 31 90 10	– – – – in uso da 5 anni o meno	10	10
8703 31 90 30	– – – – in uso da più di 5 anni	10	10
8703 32	– – di cilindrata superiore a 1 500 cm^3 ed inferiore o uguale a 2 500 cm^3:		
	– – – nuovi:		
8703 32 11 00	– – – – Campers e motorcaravans	10	7
8703 32 19 00	– – – – altri	10	10
8703 32 90	– – – usati:		
8703 32 90 10	– – – – in uso da 5 anni o meno	10	10
8703 32 90 30	– – – – in uso da più di 5 anni	10	10
8703 33	– – di cilindrata superiore a 2 500 cm^3:		
	– – – nuovi:		
8703 33 11 00	– – – – Campers e motorcaravans	10	7
8703 33 19 00	– – – – altri	10	7
8703 33 90	– – – usati:		
8703 33 90 10	– – – – in uso da 5 anni o meno	10	10
8703 33 90 30	– – – – in uso da più di 5 anni	10	10
8703 90	– altri:		
8703 90 10 00	– – azionati da motore elettrico	10	7
8703 90 90 00	– – altri	10	7
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci:		
8704 10	– Autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale:		
8704 10 10	– – azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla:		
8704 10 10 10	– – – Mezzi d'opera di peso superiore a 75 t	0	0
8704 10 10 90	– – – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8704 10 90	– – altri:		
8704 10 90 10	– – – Mezzi d'opera di peso inferiore a 5 t	0	0
8704 10 90 90	– – – altri	0	0
	– altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):		
8704 21	– – di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:		
8704 21 10 00	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	10	7
	– – – altri:		
	– – – – azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm^3:		
8704 21 31 00	– – – – – nuovi	10	7
8704 21 39 00	– – – – – usati	10	7
	– – – – azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm^3:		
8704 21 91 00	– – – – – nuovi	10	7
8704 21 99 00	– – – – – usati	10	7
8704 22	– – di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t:		
8704 22 10 00	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	10	7
	– – – altri:		
8704 22 91 00	– – – – nuovi	10	7
8704 22 99 00	– – – – usati	10	7
8704 23	– – di peso a pieno carico superiore a 20 t:		
8704 23 10 00	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	10	7
	– – – altri:		
8704 23 91 00	– – – – nuovi	10	7
8704 23 99 00	– – – – usati	10	7

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:		
8704 31	– – di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t:		
8704 31 10 00	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	5	7
	– – – altri:		
	– – – – azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm^3:		
8704 31 31 00	– – – – – nuovi	5	7
8704 31 39 00	– – – – – usati	5	7
	– – – – azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm^3:		
8704 31 91 00	– – – – – nuovi	5	7
8704 31 99 00	– – – – – usati	5	7
8704 32	– – di peso a pieno carico superiore a 5 t:		
8704 32 10 00	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	10	7
	– – – altri:		
8704 32 91 00	– – – – nuovi	10	7
8704 32 99 00	– – – – usati	10	7
8704 90 00 00	– altri	10	7
8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carri attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche):		
8705 10 00 00	– Gru-automobili	10	7
8705 20 00 00	– Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione	10	7
8705 30 00	– Autopompe antincendio:		
8705 30 00 10	– – con sollevatore o scala	5	7
8705 30 00 90	– – altre	10	7
8705 40 00 00	– Autocarri betoniere	10	7

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8705 90	– altri:		
8705 90 10 00	– – Carri attrezzi	5	7
8705 90 30 00	– – Autoveicoli pompa per il cemento	5	7
8705 90 90	– – altri:		
8705 90 90 10	– – – Autoveicoli speciali per il trasporto di stazioni televisive o radiofoniche	5	7
8705 90 90 90	– – – altri	5	7
8706 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore:		
	– Telai dei trattori della voce 8701; telai degli autoveicoli delle voci 8702, 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm^3:		
8706 00 11 00	– – per autoveicoli delle voci 8702 o 8704	0	0
8706 00 19 00	– – altri	0	0
	– altri:		
8706 00 91	– – per autoveicoli della voce 8703:		
8706 00 91 10	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8706 00 91 90	– – – altri	5	0
8706 00 99 00	– – altri	0	0
8707	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine:		
8707 10	– degli autoveicoli della voce 8703:		
8707 10 10	– – destinate all'industria del montaggio:		
8707 10 10 10	– – – complete	1	0
8707 10 10 20	– – – incomplete	0	0
8707 10 90	– – altre:		
8707 10 90 10	– – – in uso da 5 anni o meno	10	3
8707 10 90 20	– – – in uso da più di 5 anni	10	3
8707 10 90 90	– – – altre	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8707 90	– altre:		
8707 90 10 00	– – destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3; degli autoveicoli della voce 8705	5	0
8707 90 90 00	– – altre	0	0
8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705:		
8708 10	– Paraurti e loro parti:		
8708 10 10 00	– – destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3; degli autoveicoli della voce 8705	0	0
8708 10 90	– – altri:		
8708 10 90 10	– – – degli autoveicoli della voce 8704 con capacità di carico superiore a 75 tonnellate	1	0
	– – – altri:		
8708 10 90 91	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 10 90 98	– – – – altri	8	0
	– altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine):		
8708 21	– – Cinture di sicurezza:		
8708 21 10 00	– – – destinate all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3; degli autoveicoli della voce 8705	0	0
8708 21 90	– – – altre:		
8708 21 90 10	– – – – degli autoveicoli della voce 8704 con capacità di carico superiore a 75 tonnellate	1	0
	– – – – altre:		
8708 21 90 91	– – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8708 21 90 98	– – – – – altre	6	0
8708 29	– – altri:		
8708 29 10	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3; degli autoveicoli della voce 8705:		
8708 29 10 10	– – – – parti stampate di carrozzeria rivestita per cataforesi destinate all'industria del montaggio degli autoveicoli della voce 8704	0	0
8708 29 10 90	– – – – altre	0	0
8708 29 90 00	– – – altri	0	0
8708 30	– Freni e servofreni e loro parti:		
8708 30 10 00	– – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3; degli autoveicoli della voce 8705	0	0
	– – altre:		
8708 30 91	– – – per freni a disco:		
8708 30 91 10	– – – – degli autoveicoli della voce 8704 con capacità di carico superiore a 75 tonnellate	1	0
	– – – – altre:		
8708 30 91 91	– – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	5	0
8708 30 91 98	– – – – – altre	10	3
8708 30 99	– – – altre:		
8708 30 99 10	– – – – degli autoveicoli della voce 8704 con capacità di carico superiore a 75 tonnellate	1	0
	– – – – altre:		
8708 30 99 91	– – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8708 30 99 98	– – – – – altre	10	3
8708 40	– Cambi di velocità e loro parti:		
8708 40 20 00	– – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3; degli autoveicoli della voce 8705	0	0
	– – altri:		
8708 40 50	– – – Cambi di velocità:		
8708 40 50 10	– – – – degli autoveicoli della voce 8704 con capacità di carico superiore a 75 tonnellate	1	0
	– – – – altri:		
8708 40 50 91	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 40 50 98	– – – – – altri	10	3
	– – – parti:		
8708 40 91	– – – – di acciaio stampato:		
8708 40 91 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 40 91 90	– – – – – altri	5	0
8708 40 99	– – – – altri:		
8708 40 99 10	– – – – – degli autoveicoli della voce 8704 con capacità di carico superiore a 75 tonnellate	1	0
	– – – – – altri:		
8708 40 99 91	– – – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 40 99 98	– – – – – – altri	5	0
8708 50	– Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione:		
8708 50 20	– – destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3; degli autoveicoli della voce 8705:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8708 50 20 10	– – – con sospensioni indipendenti e freni a disco, destinati all'industria del montaggio degli autoveicoli della voce 8704	0	0
8708 50 20 90	– – – altri	0	0
	– – altri:		
8708 50 35	– – – Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti:		
8708 50 35 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
	– – – – altri:		
8708 50 35 91	– – – – – assi portanti	0	0
8708 50 35 98	– – – – – altri	2	0
	– – – altri:		
8708 50 55	– – – – di acciaio stampato:		
8708 50 55 10	– – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 50 55 90	– – – – – altri	5	0
	– – – – altri:		
8708 50 91	– – – – – per assi portanti:		
8708 50 91 10	– – – – – – degli autoveicoli della voce 8704 con capacità di carico superiore a 75 tonnellate	0	0
	– – – – – – altri:		
8708 50 91 91	– – – – – – – - destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 50 91 98	– – – – – – – - altri	0	0
8708 50 99	– – – – – altri:		
8708 50 99 10	– – – – – – degli autoveicoli della voce 8704 con capacità di carico superiore a 75 tonnellate	1	0
	– – – – – – altri:		
8708 50 99 91	– – – – – – – - destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 50 99 98	– – – – – – – - altri	5	0
8708 70	– Ruote, loro parti ed accessori:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8708 70 10	– – destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori di cui alla sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3; degli autoveicoli della voce 8705:		
8708 70 10 10	– – – a disco, stampate, saldate, di metalli neri, dimensioni 5JK16″H; 0,20E-16 destinate all'industria del montaggio degli autoveicoli della voce 8704	2	0
8708 70 10 90	– – – altri	0	0
	– – altri:		
8708 70 50	– – – Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote, di alluminio:		
8708 70 50 10	– – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 70 50 90	– – – – altre	5	0
8708 70 91 00	– – – Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio	5	0
8708 70 99	– – – altre:		
8708 70 99 10	– – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 70 99 90	– – – – altre	5	0
8708 80	– Ammortizzatori di sospensione:		
8708 80 20 00	– – destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3; degli autoveicoli della voce 8705	0	0
	– – altri:		
8708 80 35	– – – Ammortizzatori di sospensione		
8708 80 35 10	– – – – degli autoveicoli della voce 8704 con capacità di carico superiore a 75 tonnellate	1	0
	– – – – altri:		
8708 80 35 91	– – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 80 35 98	– – – – – altri	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8708 80 55	– – – Barre stabilizzatrici; barre di torsione:		
8708 80 55 10	– – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 80 55 90	– – – – altre	5	0
	– – – altre:		
8708 80 91	– – – – di acciaio stampato:		
8708 80 91 10	– – – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 80 91 90	– – – – – altre	5	0
8708 80 99	– – – – altre:		
8708 80 99 10	– – – – – degli autoveicoli della voce 8704 con capacità di carico superiore a 75 tonnellate	1	0
	– – – – – altre:		
8708 80 99 91	– – – – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 80 99 98	– – – – – – altre	5	0
	– altre parti ed accessori:		
8708 91	– – Radiatori:		
8708 91 20 00	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3; degli autoveicoli della voce 8705	0	0
	– – – altri:		
8708 91 35 00	– – – – Radiatori:	0	0
	– – – – Parti:		
8708 91 91	– – – – – di acciaio stampato:		
8708 91 91 10	– – – – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 91 91 90	– – – – – – altre	5	0
8708 91 99	– – – – – altre:		
8708 91 99 10	– – – – – – degli autoveicoli della voce 8704 con capacità di carico superiore a 75 tonnellate	1	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – – – – altre:		
8708 91 99 91	– – – – – – – - destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 91 99 98	– – – – – – – - altre	5	0
8708 92	– – Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti:		
8708 92 20 00	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3; degli autoveicoli della voce 8705	0	0
	– – – altri		
8708 92 35 00	– – – – Silenziatori e tubi di scappamento	10	3
	– – – – Parti:		
8708 92 91	– – – – – di acciaio stampato:		
8708 92 91 10	– – – – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 92 91 90	– – – – – – altre	5	0
8708 92 99	– – – – – altre:		
8708 92 99 10	– – – – – – degli autoveicoli della voce 8704 con capacità di carico superiore a 75 tonnellate	1	0
	– – – – – – altre:		
8708 92 99 91	– – – – – – – - destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 92 99 98	– – – – – – – - altre	5	0
8708 93	– – Frizioni e loro parti:		
8708 93 10	– – – destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3; degli autoveicoli della voce 8705:		
8708 93 10 10	– – – – Frizioni, assemblate, a un disco, a secco, con diametro esterno disco condotto 9,25″; 9,5″; 10,5″ destinate all'industria del montaggio degli autoveicoli della voce 8704	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8708 93 10 90	– – – – altre	0	0
8708 93 90	– – – altre:		
8708 93 90 10	– – – – degli autoveicoli della voce 8704 con capacità di carico superiore a 75 tonnellate	1	0
	– – – – altre:		
8708 93 90 91	– – – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 93 90 98	– – – – – altre	5	0
8708 94	– – Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo; loro parti:		
8708 94 20 00	– – – destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3; degli autoveicoli della voce 8705	0	0
	– – – altri:		
8708 94 35	– – – – Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo:		
8708 94 35 10	– – – – – degli autoveicoli della voce 8704 con capacità di carico superiore a 75 tonnellate	1	0
	– – – – – altri:		
8708 94 35 91	– – – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 94 35 98	– – – – – – altri	5	0
	– – – – Parti:		
8708 94 91	– – – – – di acciaio stampato:		
8708 94 91 10	– – – – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 94 91 90	– – – – – – altre	5	0
8708 94 99	– – – – – altre:		
8708 94 99 10	– – – – – – degli autoveicoli della voce 8704 con capacità di carico superiore a 75 tonnellate	1	0
	– – – – – – altre:		
8708 94 99 91	– – – – – – – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 94 99 98	– – – – – – – altre	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8708 95	– – Sacche gonfiabili con sistema di gonfiaggio ("airbag")		
8708 95 10	– – – destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3; degli autoveicoli della voce 8705:		
8708 95 10 10	– – – – cuscini pneumatici dotati di sistema di gonfiaggio	5	0
8708 95 10 90	– – – – altri	0	0
	– – – altri:		
8708 95 91	– – – – di acciaio stampato:		
8708 95 91 10	– – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 95 91 90	– – – – – altri	5	0
8708 95 99	– – – – altri:		
8708 95 99 10	– – – – – degli autoveicoli della voce 8704 con capacità di carico superiore a 75 tonnellate	1	0
	– – – – – altri:		
8708 95 99 91	– – – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 95 99 98	– – – – – – altri	5	0
8708 99	– – altri:		
8708 99 10 00	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10; degli autoveicoli della voce 8703; degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3; degli autoveicoli della voce 8705	0	0
	– – – altri:		
8708 99 93	– – – – di acciaio stampato:		
8708 99 93 10	– – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 99 93 90	– – – – – altri	5	0
8708 99 97	– – – – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8708 99 97 10	– – – – – degli autoveicoli della voce 8704 con capacità di carico superiore a 75 tonnellate	1	0
8708 99 97 20	– – – – – Telai a longheroni e traverse con passo di 2 800 mm, 3 300 mm, 3 600 mm, 3 950 mm o 4 180 mm, destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore della voce 8704	0	0
	– – – – – altri:		
8708 99 97 91	– – – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
8708 99 97 98	– – – – – – altri	5	0
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti:		
	– Carrelli:		
8709 11	– – elettrici:		
8709 11 10 00	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	10	3
8709 11 90 00	– – – altri	10	3
8709 19	– – altri:		
8709 19 10 00	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	10	3
8709 19 90 00	– – – altri	10	3
8709 90 00 00	– Parti	10	3
8710 00 00 00	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	2	0
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side-car"):		
8711 10 00 00	– con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm^3	10	3
8711 20	– con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm^3 ma inferiore o uguale a 250 cm^3:		
8711 20 10 00	– – Moto "scooters"	10	5
	– – altri, di cilindrata:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8711 20 91 00	– – – superiore a 50 cm^3 ma inferiore o uguale a 80 cm^3	10	5
8711 20 93 00	– – – superiore a 80 cm^3 ma inferiore o uguale a 125 cm^3	10	5
8711 20 98 00	– – – superiore a 125 cm^3 ma inferiore o uguale a 250 cm^3	10	3
8711 30	– con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm^3 ma inferiore o uguale a 500 cm^3:		
8711 30 10 00	– – di cilindrata superiore a 250 cm^3 ma inferiore o uguale a 380 cm^3	10	3
8711 30 90 00	– – di cilindrata superiore a 380 cm^3 ma inferiore o uguale a 500 cm^3	10	3
8711 40 00 00	– con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm^3 ma inferiore o uguale a 800 cm^3	10	3
8711 50 00 00	– con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm^3	10	3
8711 90 00 00	– altri	10	3
8712 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore:		
8712 00 10 00	– senza cuscinetti a sfere	10	5
	– altri:		
8712 00 30 00	– – Biciclette	10	5
8712 00 80 00	– – altri	10	5
8713	Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione:		
8713 10 00 00	– senza meccanismo di propulsione	0	0
8713 90 00 00	– altri	0	0
8714	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713:		
	– di motocicli (compresi i ciclomotori):		
8714 11 00 00	– – Selle	10	3
8714 19 00 00	– – altri	10	3
8714 20 00 00	– di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– altri:		
8714 91	– – Telai e forcelle e loro parti:		
8714 91 10 00	– – – Telai	10	3
8714 91 30 00	– – – Forcelle	10	3
8714 91 90 00	– – – Parti	10	3
8714 92	– – Cerchioni e raggi:		
8714 92 10 00	– – – Cerchioni	10	3
8714 92 90 00	– – – Raggi	10	3
8714 93	– – Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere:		
8714 93 10 00	– – – Mozzi	10	3
8714 93 90 00	– – – Pignoni di ruote libere	10	3
8714 94	– – Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti:		
8714 94 10 00	– – – Mozzi-freno	10	3
8714 94 30 00	– – – altri freni	10	3
8714 94 90 00	– – – Parti	10	3
8714 95 00 00	– – Selle	10	3
8714 96	– – Pedali e pedaliere e loro parti:		
8714 96 10 00	– – – Pedali	10	3
8714 96 30 00	– – – Pedaliere	10	3
8714 96 90 00	– – – Parti	10	3
8714 99	– – altri:		
8714 99 10 00	– – – Manubri	10	3
8714 99 30 00	– – – Portabagagli	10	3
8714 99 50 00	– – – Cambi	10	3
8714 99 90 00	– – – altri; parti	10	3
8715 00	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini e loro parti:		
8715 00 10 00	– Carrozzine, passeggini e veicoli simili	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8715 00 90 00	– Parti	0	0
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti:		
8716 10	– Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte:		
8716 10 10 00	– – Carrelli tenda e roulotte pieghevoli	10	3
	– – altri, di peso:		
8716 10 91 00	– – – inferiore o uguale a 750 kg	10	3
8716 10 94 00	– – – superiore a 750 kg ed inferiore o uguale a 1 600 kg	10	3
8716 10 96 00	– – – superiore a 1 600 kg ma inferiore o uguale a 3 500 kg	10	3
8716 10 99 00	– – – superiore a 3 500 kg	10	3
8716 20 00 00	– Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli	10	3
	– altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci:		
8716 31 00 00	– – Cisterne	10	3
8716 39	– – altri:		
8716 39 10 00	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	10	3
	– – – altri:		
	– – – – nuovi:		
8716 39 30	– – – – – Semirimorchi:		
8716 39 30 10	– – – – – – Semirimorchi a cassone, semirimorchi telonati, semirimorchi refrigerati, semirimorchi per il trasporto di container	0	0
8716 39 30 90	– – – – – – altri	10	5
	– – – – – altri:		
8716 39 51 00	– – – – – – con un asse	10	3
8716 39 59	– – – – – – altri:		
8716 39 59 10	– – – – – – – - di peso pari o superiore a 20 tonnellate a pieno carico	1	0
8716 39 59 90	– – – – – – – - altri	10	3
8716 39 80 00	– – – – usati	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8716 40 00	– altri rimorchi e semirimorchi:		
8716 40 00 10	– – rimorchi e semirimorchi di peso pari o superiore a 20 tonnellate a pieno carico	0	0
8716 40 00 90	– – altri	10	3
8716 80 00 00	– altri veicoli	10	3
8716 90	– Parti:		
8716 90 10	– – Telai:		
8716 90 10 10	– – – rimorchi e semirimorchi di peso pari o superiore a 20 tonnellate a pieno carico	5	0
8716 90 10 90	– – – altri	10	3
8716 90 30	– – Carrozzerie:		
8716 90 30 10	– – – rimorchi e semirimorchi di peso pari o superiore a 20 tonnellate a pieno carico	5	0
8716 90 30 90	– – – altri	0	0
8716 90 50	– – Assi:		
8716 90 50 10	– – – rimorchi e semirimorchi di peso pari o superiore a 20 tonnellate a pieno carico	5	0
8716 90 50 90	– – – altri	0	0
8716 90 90	– – altre parti:		
8716 90 90 10	– – – rimorchi e semirimorchi di peso pari o superiore a 20 tonnellate a pieno carico	5	0
8716 90 90 90	– – – altri	0	0
88	CAPITOLO 88 - NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE		
8801 00	Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore:		
8801 00 10	– Alianti e ali volanti, deltaplani:		
8801 00 10 10	– – per l'aviazione civile	1	0
8801 00 10 90	– – altri	3	0
8801 00 90	– altri:		
8801 00 90 10	– – per l'aviazione civile	1	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8801 00 90 90	– – altri	3	0
8802	Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita:		
	– Elicotteri:		
8802 11 00 00	– – di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	0	0
8802 12 00 00	– – di peso a vuoto superiore a 2 000 kg	0	0
8802 20 00 00	– Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	0	0
8802 30 00 00	– Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg	0	0
8802 40 00 00	– Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg	0	0
8802 60	– Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita:		
8802 60 10 00	– – Veicoli spaziali (compresi i satelliti)	0	0
8802 60 90 00	– – Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	0	0
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 o 8802:		
8803 10 00	– Eliche e rotori e loro parti:		
8803 10 00 10	– – destinati ad aeromobili civili	0	0
8803 10 00 90	– – altri	3	0
8803 20 00	– Carrelli di atterraggio e loro parti:		
8803 20 00 10	– – destinati ad aeromobili civili	0	0
8803 20 00 90	– – altri	3	0
8803 30 00	– altre parti di aeroplani o di elicotteri:		
8803 30 00 10	– – destinate ad aeromobili civili	0	0
8803 30 00 90	– – altre	3	0
8803 90	– altri:		
8803 90 10 00	– – di cervi volanti	10	3
8803 90 20 00	– – di veicoli spaziali (compresi i satelliti)	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8803 90 30 00	– – di veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	10	3
8803 90 90	– – altre:		
8803 90 90 10	– – – destinate ad aeromobili civili	1	0
8803 90 90 90	– – – altre	10	3
8804 00 00 00	Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori loro parti ed accessori	10	3
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti:		
8805 10	– Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti:		
8805 10 10 00	– – Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti	0	0
8805 10 90 00	– – altre	0	0
	– Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti:		
8805 21 00 00	– – Simulatori di combattimento aereo e loro parti	0	0
8805 29 00 00	– – altri	0	0
89	CAPITOLO 89 - NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE		
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci:		
8901 10	– Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto:		
8901 10 10 00	– – per la navigazione marittima	5	0
8901 10 90 00	– – altri	5	0
8901 20	– Navi cisterna:		
8901 20 10 00	– – per la navigazione marittima	5	0
8901 20 90 00	– – altri	5	0
8901 30	– Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901 20:		
8901 30 10 00	– – per la navigazione marittima	5	0
8901 30 90 00	– – altre	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8901 90	– altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci:		
8901 90 10 00	– – per la navigazione marittima	5	0
	– – altre:		
8901 90 91 00	– – – senza propulsione meccanica	5	0
8901 90 99 00	– – – a propulsione meccanica	5	0
8902 00	Natanti per la pesca; navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca:		
	– per la navigazione marittima:		
8902 00 12 00	– – di stazza lorda superiore a 250 tonnellate	5	0
8902 00 18 00	– – di stazza lorda inferiore o uguale a 250 tonnellate	5	0
8902 00 90 00	– altre	5	0
8903	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:		
8903 10	– Imbarcazioni pneumatiche:		
8903 10 10 00	– – di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	10	3
8903 10 90 00	– – altre	10	3
	– altri:		
8903 91	– – Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario:		
8903 91 10 00	– – – per la navigazione marittima	10	3
	– – – altre:		
8903 91 92 00	– – – – di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m	10	3
8903 91 99 00	– – – – di lunghezza superiore a 7,5 m	10	3
8903 92	– – Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo:		
8903 92 10 00	– – – per la navigazione marittima	9,5	0
	– – – altre:		
8903 92 91 00	– – – – di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m	10	3
8903 92 99 00	– – – – di lunghezza superiore a 7,5 m	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8903 99	– – altre:		
8903 99 10 00	– – – di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	10	3
	– – – altre:		
8903 99 91 00	– – – – di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m	10	3
8903 99 99 00	– – – – di lunghezza superiore a 7,5 m	10	3
8904 00	Rimorchiatori e spintori:		
8904 00 10 00	– Rimorchiatori	5	0
	– Spintori:		
8904 00 91 00	– – per la navigazione marittima	5	0
8904 00 99 00	– – altri	5	0
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili:		
8905 10	– Draghe:		
8905 10 10 00	– – per la navigazione marittima	5	0
8905 10 90 00	– – altre	2	0
8905 20 00 00	– Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili	0	0
8905 90	– altri:		
8905 90 10 00	– – per la navigazione marittima	5	0
8905 90 90 00	– – altre	5	0
8906	Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi:		
8906 10 00 00	– Navi da guerra	5	0
8906 90	– altre:		
8906 90 10 00	– – per la navigazione marittima	5	0
	– – altre:		
8906 90 91 00	– – – di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	5	0
8906 90 99 00	– – – altre	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8907	Altri congegni galleggianti (per esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli):		
8907 10 00 00	– Zattere gonfiabili	10	3
8907 90 00 00	– altri	10	3
8908 00 00 00	Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione	10	3
XVIII	SEZIONE XVIII - STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI		
90	CAPITOLO 90 - STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI		
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:		
9001 10	– Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche:		
9001 10 10 00	– – Cavi conduttori di immagini	5	3
9001 10 90	– – altri:		
9001 10 90 10	– – – Fibre ottiche di diametro non inferiore a 100 mkm	1	0
9001 10 90 90	– – – altre	2	0
9001 20 00 00	– Materie polarizzanti in fogli o in lastre	0	0
9001 30 00 00	– Lenti oftalmiche a contatto	0	0
9001 40	– Lenti per occhiali, di vetro:		
9001 40 20 00	– – non correttive	5	3
	– – correttive:		
	– – – completamente lavorate sulle due facce:		
9001 40 41 00	– – – – unifocali	10	3
9001 40 49 00	– – – – altre	10	3
9001 40 80 00	– – – altre	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9001 50	– Lenti per occhiali, di altre materie:		
9001 50 20 00	– – non correttive	0	0
	– – correttive:		
	– – – completamente lavorate sulle due facce:		
9001 50 41 00	– – – – unifocali	0	0
9001 50 49 00	– – – – altre	0	0
9001 50 80 00	– – – altre	0	0
9001 90 00	– altre:		
9001 90 00 10	– – per l'aviazione civile	0,5	0
9001 90 00 90	– – altre	5	3
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:		
	– Obiettivi:		
9002 11 00 00	– – per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione	5	3
9002 19 00 00	– – altri	5	3
9002 20 00 00	– Filtri	5	3
9002 90 00	– altri:		
9002 90 00 10	– – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
9002 90 00 90	– – altri	2	0
9003	Montature per occhiali o per oggetti simili e loro parti:		
	– Montature:		
9003 11 00 00	– – di materie plastiche	10	3
9003 19	– – di altre materie:		
9003 19 10 00	– – – di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	0	0
9003 19 30 00	– – – di metalli comuni	0	0
9003 19 90 00	– – – di altre materie	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9003 90 00 00	– Parti	0	0
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili:		
9004 10	– Occhiali da sole:		
9004 10 10 00	– – con vetri lavorati otticamente	0	0
	– – altri:		
9004 10 91 00	– – – con lenti di materie plastiche	0	0
9004 10 99 00	– – – altri	0	0
9004 90	– altri:		
9004 90 10 00	– – con lenti di materie plastiche	0	0
9004 90 90 00	– – altri	0	0
9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia:		
9005 10 00 00	– Binocoli	10	3
9005 80 00 00	– altri strumenti	10	3
9005 90 00 00	– Parti ed accessori (compresi i sostegni)	10	3
9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539:		
9006 10 00 00	– Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa	5	3
9006 30 00 00	– Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria	5	3
9006 40 00 00	– Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei	5	3
	– altri apparecchi fotografici:		
9006 51 00 00	– – con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm	5	3
9006 52 00 00	– – altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm	5	3
9006 53	– – altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm:		
9006 53 10 00	– – – Apparecchi fotografici non ricaricabili	5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9006 53 80 00	– – – altri	5	3
9006 59 00 00	– – altri	5	3
	– Apparecchi e dispositivi comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia:		
9006 61 00 00	– – Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti "flash elettronici")	5	3
9006 69 00 00	– – altri	5	3
	– Parti ed accessori:		
9006 91 00 00	– – di apparecchi fotografici	5	3
9006 99 00 00	– – altri	5	3
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono:		
	– Cineprese:		
9007 11 00 00	– – per film di larghezza inferiore a 16 mm o per film 2 mm x 8 mm	10	3
9007 19 00 00	– – altri	0	0
9007 20 00 00	– Proiettori	0	0
	– Parti ed accessori:		
9007 91 00 00	– – di cineprese	0	0
9007 92 00 00	– – di proiettori	0	0
9008	Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione:		
9008 10 00 00	– Proiettori di diapositive	5	3
9008 20 00 00	– Lettori di microfilm, di microschede o di altri microformati, anche in grado di fornire copie	5	3
9008 30 00 00	– altri proiettori di immagini fisse	5	3
9008 40 00 00	– Apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione	10	3
9008 90 00 00	– Parti ed accessori	10	3
[9009]			

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9010	Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, compresi gli apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni:		
9010 10 00 00	– Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica	5	3
9010 50 00 00	– altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi	10	3
9010 60 00 00	– Schermi per proiezioni	10	3
9010 90 00 00	– Parti ed accessori	5	3
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione:		
9011 10	– Microscopi stereoscopici:		
9011 10 10 00	– – provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore	0	0
9011 10 90 00	– – altri	10	5
9011 20	– altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione:		
9011 20 10 00	– – Microscopi fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore	0	0
9011 20 90 00	– – altri	10	5
9011 80 00 00	– altri microscopi	10	5
9011 90	– Parti ed accessori:		
9011 90 10 00	– – di apparecchi delle sottovoci 9011 10 10 00 o 9011 20 10 00	0	0
9011 90 90 00	– – altri	10	5
9012	Microscopi diversi da quelli ottici; diffrattografi:		
9012 10	– Microscopi diversi da quelli ottici; diffrattografi:		
9012 10 10 00	– – Microscopi ad elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9012 10 90 00	– – altri	10	3
9012 90	– Parti ed accessori:		
9012 90 10 00	– – di apparecchi della sottovoce 9012 10 10 00	0	0
9012 90 90 00	– – altri	10	3
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
9013 10 00 00	– Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI	10	3
9013 20 00 00	– Laser diversi dai diodi laser	10	3
9013 80	– altri dispositivi, apparecchi e strumenti:		
	– – Dispositivi a cristalli liquidi:		
9013 80 20 00	– – – Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva	0	0
9013 80 30 00	– – – altri	0	0
9013 80 90 00	– – altri	10	3
9013 90	– Parti ed accessori:		
9013 90 10 00	– – per dispositivi a cristalli liquidi (LCD)	0	0
9013 90 90 00	– – altri	10	3
9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione:		
9014 10 00	– Bussole, comprese quelle di navigazione:		
9014 10 00 10	– – destinate ad aeromobili civili	1	0
9014 10 00 90	– – altre	10	3
9014 20	– Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole):		
9014 20 20	– – Centrali inerziali:		
9014 20 20 10	– – – destinate ad aeromobili civili	0	0
9014 20 20 90	– – – altre	3	0
9014 20 80	– – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9014 20 80 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0	0
9014 20 80 90	– – – altri	3	0
9014 80 00 00	– altri strumenti ed apparecchi	10	3
9014 90 00	– Parti ed accessori:		
9014 90 00 10	– – di strumenti delle sottovoci 9014 10 00 e 9014 20 destinati ad aeromobili civili	0	0
9014 90 00 90	– – altri	3	0
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri:		
9015 10	– Telemetri:		
9015 10 10 00	– – elettronici	10	3
9015 10 90 00	– – altri	10	3
9015 20	– Teodoliti e tacheometri:		
9015 20 10 00	– – elettronici	4	0
9015 20 90 00	– – altri	4	0
9015 30	– Livelle:		
9015 30 10 00	– – elettroniche	10	3
9015 30 90 00	– – altre	10	3
9015 40	– Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria:		
9015 40 10 00	– – elettronici	10	3
9015 40 90 00	– – altri	10	3
9015 80	– altri strumenti ed apparecchi:		
	– – elettronici:		
9015 80 11 00	– – – di meteorologia, idrologia e geofisica	5	3
9015 80 19 00	– – – altri	5	3
	– – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9015 80 91 00	– – – di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia	5	3
9015 80 93 00	– – – di meteorologia, idrologia e geofisica	5	3
9015 80 99 00	– – – altri	5	3
9015 90 00 00	– Parti ed accessori	10	3
9016 00	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi:		
9016 00 10 00	– Bilance	10	3
9016 00 90 00	– Parti ed accessori	10	3
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri), non nominati né compresi altrove in questo capitolo:		
9017 10	– Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche:		
9017 10 10 00	– – Tracciatori	0	0
9017 10 90 00	– – altri	10	3
9017 20	– altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo:		
9017 20 05 00	– – Tracciatori	0	0
	– – altri strumenti da disegno:		
9017 20 11 00	– – – Scatole di compassi	10	3
9017 20 19 00	– – – altri	10	3
9017 20 39 00	– – altri strumenti da traccia	10	3
9017 20 90 00	– – altri strumenti da calcolo	10	3
9017 30	– Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili:		
9017 30 10 00	– – Micrometri, noni o calibri a corsoio	10	3
9017 30 90 00	– – altri (esclusi i calibri sprovvisti di dispositivo regolabile della voce 9031)	10	3
9017 80	– altri strumenti:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9017 80 10 00	– – Metri e regoli graduati	10	3
9017 80 90 00	– – altri	10	3
9017 90 00 00	– Parti ed accessori	10	3
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		
	– Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici):		
9018 11 00 00	– – Elettrocardiografi	0	0
9018 12 00 00	– – Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica	0	0
9018 13 00 00	– – Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica	0	0
9018 14 00 00	– – Apparecchi per scintigrafia	0	0
9018 19	– – altri:		
9018 19 10 00	– – – Apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici	0	0
9018 19 90 00	– – – altri	0	0
9018 20 00 00	– Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi	0	0
	– Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili:		
9018 31	– – Siringhe, con o senza aghi:		
9018 31 10 00	– – – di materie plastiche	0	0
9018 31 90 00	– – – altri	0	0
9018 32	– – Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture:		
9018 32 10 00	– – – Aghi tubolari di metallo	0	0
9018 32 90 00	– – – Aghi per suture	0	0
9018 39 00 00	– – altri	0	0
	– altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria:		
9018 41 00 00	– – Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti	0	0
9018 49	– – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9018 49 10 00	– – – Mollette, dischi, frese e spazzole, da applicare a trapani dentistici	0	0
9018 49 90 00	– – – altri	0	0
9018 50	– altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia:		
9018 50 10 00	– – non ottici	0	0
9018 50 90 00	– – ottici	0	0
9018 90	– altri strumenti ed apparecchi:		
9018 90 10 00	– – Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa	0	0
9018 90 20 00	– – Endoscopi	0	0
9018 90 30 00	– – Reni artificiali	0	0
	– – Apparecchi di diatermia:		
9018 90 41 00	– – – ad ultrasuoni	0	0
9018 90 49 00	– – – altri	0	0
9018 90 50 00	– – Apparecchi per trasfusione	0	0
9018 90 60 00	– – Strumenti ed apparecchi di anestesia	0	0
9018 90 70 00	– – Litotritori ad ultrasuoni	0	0
9018 90 75 00	– – Apparecchi per la stimolazione nervosa	0	0
9018 90 85 00	– – altri:	0	0
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria:		
9019 10	– Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica:		
9019 10 10 00	– – Vibromassaggiatori elettrici	0	0
9019 10 90 00	– – altri	0	0
9019 20 00 00	– Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	0	0
9020 00 00 00	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9021	Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità:		
9021 10	– Apparecchi di ortopedia o per fratture:		
9021 10 10 00	– – Oggetti e apparecchi di ortopedia	0	0
9021 10 90 00	– – Oggetti e apparecchi per fratture	0	0
	– Oggetti e apparecchi dentari:		
9021 21	– – Denti artificiali:		
9021 21 10 00	– – – di materie plastiche	0	0
9021 21 90 00	– – – di altre materie	0	0
9021 29 00 00	– – altri	0	0
	– altri oggetti e apparecchi di protesi:		
9021 31 00 00	– – Protesi articolari	0	0
9021 39	– – altri:		
9021 39 10 00	– – – Protesi oculistica	0	0
9021 39 90 00	– – – altri	0	0
9021 40 00 00	– Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori	0	0
9021 50 00 00	– Stimolatori cardiaci ("pacemakers") escluse parti ed accessori	0	0
9021 90	– altri:		
9021 90 10 00	– – Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi	0	0
9021 90 90 00	– – altri	0	0
9022	Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento:		
	– Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia:		
9022 12 00 00	– – Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9022 13 00 00	– – Apparecchi per uso odontoiatrico	0	0
9022 14 00 00	– – altri, per uso medico, chirurgico o veterinario	0	0
9022 19 00 00	– – per altri usi	0	0
	– Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia:		
9022 21 00 00	– – per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario	0	0
9022 29 00 00	– – per altri usi	0	0
9022 30 00 00	– Tubi a raggi X	0	0
9022 90	– altri, comprese le parti e gli accessori:		
9022 90 10 00	– – Schermi radiologici, compresi gli schermi rinforzatori; diaframmi e griglie antidiffusori	0	0
9022 90 90 00	– – altri	0	0
9023 00	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi:		
9023 00 10 00	– per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica	0	0
9023 00 80 00	– altri	0	0
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche):		
9024 10	– Macchine ed apparecchi per prove su metalli:		
9024 10 10 00	– – elettronici	0	0
	– – altri:		
9024 10 91 00	– – – universali e per prove di trazione	5	3
9024 10 93 00	– – – per prove di durezza	5	3
9024 10 99 00	– – – altri	0	0
9024 80	– altre macchine ed apparecchi:		
9024 80 10 00	– – elettronici	0	0
	– – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9024 80 91 00	– – – per prove su tessili, carta e cartoni	0	0
9024 80 99 00	– – – altri	0	0
9024 90 00 00	– Parti ed accessori	0	0
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro:		
	– Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti:		
9025 11	– – a liquido, a lettura diretta:		
9025 11 20 00	– – – per uso clinico	0	0
9025 11 80	– – – altri:		
9025 11 80 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
9025 11 80 90	– – – – altri	0	0
9025 19	– – altri:		
9025 19 20	– – – elettronici:		
9025 19 20 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
9025 19 20 90	– – – – altri	5	3
9025 19 80	– – – altri:		
9025 19 80 10	– – – – Convertitori termoelettrici per il rilevamento della temperatura di leghe metalliche liquide	10	3
	– – – – altri:		
9025 19 80 91	– – – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
9025 19 80 98	– – – – – altri	5	3
9025 80	– altri strumenti:		
9025 80 20	– – Barometri, non combinati con altri strumenti:		
9025 80 20 10	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
9025 80 20 90	– – – altri	5	3
	– – altri:		
9025 80 40	– – – elettronici:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9025 80 40 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
9025 80 40 90	– – – – altri	5	3
9025 80 80	– – – altri:		
9025 80 80 10	– – – – Igrometri, aerometri, aerometri con termometro	6	3
9025 80 80 90	– – – – altri	5	3
9025 90 00	– Parti ed accessori:		
9025 90 00 10	– – Cornici protettive per termometri tecnici	10	3
	– – altri:		
9025 90 00 91	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
9025 90 00 95	– – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
9025 90 00 98	– – – altri	5	3
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032:		
9026 10	– per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi:		
	– – elettronici:		
9026 10 21 00	– – – Misuratori di portata	0	0
9026 10 29 00	– – – altri	0	0
	– – altri:		
9026 10 81 00	– – – Misuratori di portata	0	0
9026 10 89 00	– – – altri	0	0
9026 20	– per la misura o il controllo della pressione:		
9026 20 20 00	– – elettronici	0	0
	– – altri:		
9026 20 40 00	– – – Manometri a spirale o a membrana manometrica metallica	0	0
9026 20 80 00	– – – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9026 80	– altri strumenti ed apparecchi:		
9026 80 20 00	– – elettronici	0	0
9026 80 80 00	– – altri	0	0
9026 90 00 00	– Parti ed accessori	0	0
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi:		
9027 10	– Analizzatori di gas o di fumi:		
9027 10 10 00	– – elettronici	0	0
9027 10 90 00	– – altri	0	0
9027 20 00 00	– Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi	0	0
9027 30 00 00	– Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	0	0
9027 50 00 00	– altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	0	0
9027 80	– altri strumenti ed apparecchi:		
9027 80 05 00	– – Indicatori dei tempi di posa	0	0
	– – altri:		
	– – – elettronici:		
9027 80 11 00	– – – – pH metri, rH metri e altri apparecchi per misurare la conducibilità:	0	0
9027 80 13 00	– – – – Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD	0	0
9027 80 17 00	– – – – altri	0	0
	– – – altri:		
9027 80 91 00	– – – – Viscosimetri, porosimetri e dilatometri	0	0
9027 80 93 00	– – – – Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9027 80 97 00	– – – – altri	0	0
9027 90	– Microtomi; parti ed accessori:		
9027 90 10 00	– – Microtomi	0	0
	– – Parti ed accessori:		
9027 90 50 00	– – – di apparecchi delle sottovoci da 9027 20 a 9027 80	0	0
9027 90 80 00	– – – di microtomi o di apparecchi per l'analisi dei gas o dei fumi	0	0
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		
9028 10 00 00	– Contatori di gas	0	0
9028 20 00 00	– Contatori di liquidi	0	0
9028 30	– Contatori di elettricità:		
	– – per corrente alternata:		
9028 30 11 00	– – – monofase	0	0
9028 30 19 00	– – – polifase	10	3
9028 30 90 00	– – altri	5	3
9028 90	– Parti ed accessori:		
9028 90 10 00	– – di contatori elettrici	10	3
9028 90 90 00	– – altri:	0	0
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi:		
9029 10 00	– Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili:		
9029 10 00 10	– – Contagiri elettrici o elettronici destinati ad aeromobili civili	0,5	0
9029 10 00 90	– – altri	5	3
9029 20	– Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi:		
	– – Indicatori di velocità e tachimetri:		
9029 20 31	– – – Indicatori di velocità per veicoli terrestri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9029 20 31 10	– – – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
9029 20 31 90	– – – – altri	0,5	0
9029 20 38	– – – altri:		
9029 20 38 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	0,5	0
9029 20 38 90	– – – – altri	5	3
9029 20 90 00	– – Stroboscopi	5	3
9029 90 00	– Parti ed accessori:		
9029 90 00 10	– – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
9029 90 00 30	– – di contagiri, indicatori di velocità e tachimetri destinati ad aeromobili civili	0,5	0
9029 90 00 90	– – altri	5	3
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti:		
9030 10 00 00	– Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti	0	0
9030 20	– Oscilloscopi e oscillografi:		
9030 20 10 00	– – catodici	0	0
9030 20 30 00	– – altri, con dispositivo registratore	0	0
	– – altri:		
9030 20 91 00	– – – elettronici	0	0
9030 20 99 00	– – – altri	0	0
	– altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza:		
9030 31 00 00	– – Multimetri senza dispositivo registratore	0	0
9030 32 00 00	– – Multimetri con dispositivo registratore incorporato	0	0
9030 33	– – altri, senza dispositivo registratore:		
9030 33 10 00	– – – elettronici	0	0
	– – – altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9030 33 91 00	– – – – Voltametri	0	0
9030 33 99 00	– – – – altri	0	0
9030 39 00 00	– – altri, con dispositivo registratore	0	0
9030 40 00 00	– altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsiometri, psofometri)	0	0
	– altri strumenti ed apparecchi:		
9030 82 00 00	– – per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore	0	0
9030 84 00 00	– – altri, con dispositivo registratore	0	0
9030 89	– – altri:		
9030 89 30 00	– – – elettronici	0	0
9030 89 90 00	– – – altri	0	0
9030 90	– Parti ed accessori:		
9030 90 20 00	– – per apparecchi della sottovoce 9030 82 00	0	0
9030 90 85 00	– – altri	0	0
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili:		
9031 10 00 00	– Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche	0	0
9031 20 00 00	– Banchi di prova	0	0
	– altri strumenti ed apparecchi ottici:		
9031 41 00 00	– – per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	0	0
9031 49	– – altri:		
9031 49 10 00	– – – Proiettori di profili	0	0
9031 49 90 00	– – – altri	0	0
9031 80	– altri strumenti, apparecchi e macchine:		
	– – elettronici:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – per la misura o il controllo di grandezze geometriche:		
9031 80 32 00	– – – – per il controllo dei dischi (wafers) o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	0	0
9031 80 34 00	– – – – altri	0	0
9031 80 38 00	– – – altri	0	0
	– – altri:		
9031 80 91 00	– – – per la misura o il controllo di grandezze geometriche	0	0
9031 80 98 00	– – – altri	0	0
9031 90	– Parti ed accessori:		
9031 90 20 00	– – per apparecchi della sottovoce 9031 41 00 00 o per strumenti ed apparecchi ottici per la misurazione della contaminazione superficiale da particelle su dischi (wafers) a semiconduttore della sottovoce 9031 49 90 00	0	0
9031 90 30 00	– – per apparecchi della sottovoce 9031 80 32 00	0	0
9031 90 85 00	– – altri	0	0
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici:		
9032 10	– Termostati:		
9032 10 20 00	– – elettronici	0	0
	– – altri:		
9032 10 81 00	– – – con dispositivo elettrico di scatto	0	0
9032 10 89 00	– – – altri	0	0
9032 20 00 00	– Manostati (pressostati)	0	0
	– altri strumenti ed apparecchi:		
9032 81 00 00	– – idraulici o pneumatici	0	0
9032 89 00 00	– – altri	0	0
9032 90 00 00	– Parti ed accessori	0	0
9033 00 00 00	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
91	CAPITOLO 91 - OROLOGERIA		
9101	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
	– Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato:		
9101 11 00 00	– – solamente con indicatore meccanico	5	3
9101 19 00 00	– – altri	10	3
	– altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato:		
9101 21 00 00	– – a carica automatica	5	3
9101 29 00 00	– – altri	5	3
	– altri:		
9101 91 00 00	– – a funzionamento elettrico	10	3
9101 99 00 00	– – altri	10	3
9102	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101:		
	– Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato:		
9102 11 00 00	– – solamente con indicatore meccanico	5	3
9102 12 00 00	– – solamente con indicatore optoelettronico	10	3
9102 19 00 00	– – altri	10	3
	– altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato:		
9102 21 00 00	– – a carica automatica	5	3
9102 29 00 00	– – altri	10	3
	– altri:		
9102 91 00 00	– – a funzionamento elettrico	10	3
9102 99 00 00	– – altri	10	3
9103	Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9103 10 00 00	– a funzionamento elettrico	10	3
9103 90 00 00	– altri	10	3
9104 00 00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:		
9104 00 00 10	– destinati ad aeromobili civili	1	0
9104 00 00 90	– altri	15	3
9105	Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili:		
	– Sveglie:		
9105 11 00 00	– – a funzionamento elettrico	10	3
9105 19 00 00	– – altre	10	3
	– Pendole ed orologi murali:		
9105 21 00 00	– – a funzionamento elettrico	10	3
9105 29 00 00	– – altri	10	3
	– altri:		
9105 91 00 00	– – a funzionamento elettrico	10	3
9105 99	– – altri:		
9105 99 10 00	– – – Orologi da tavolo o da caminetto	10	3
9105 99 90 00	– – – altri	10	3
9106	Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatari, contatori di ore):		
9106 10 00 00	– Registratori di presenza; orodatari e contatori di ore	5	3
9106 90	– altri:		
9106 90 10 00	– – Contatori per minuti e secondi	5	3
9106 90 80 00	– – altri	5	3
9107 00 00 00	Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono	5	3
9108	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati:		
	– a funzionamento elettrico:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9108 11 00 00	– – solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico	10	3
9108 12 00 00	– – solamente con indicatore optoelettronico	10	3
9108 19 00 00	– – altri	10	3
9108 20 00 00	– a carica automatica	10	3
9108 90 00 00	– altri	10	3
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili:		
	– a funzionamento elettrico:		
9109 11 00 00	– – di sveglie	10	3
9109 19 00	– – altri:		
9109 19 00 10	– – – di ampiezza o diametro non superiore a 50 mm, destinati ad aeromobili civili	1	0
9109 19 00 90	– – – altri	15	3
9109 90 00	– altri:		
9109 90 00 10	– – di ampiezza o diametro non superiore a 50 mm, destinati ad aeromobili civili	1	0
9109 90 00 90	– – altri	15	3
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons"; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria:		
	– Di orologi tascabili:		
9110 11	– – Movimenti completi, non montati o parzialmente montati "chablons":		
9110 11 10 00	– – – a bilanciere con spirale	5	3
9110 11 90 00	– – – altri	5	3
9110 12 00 00	– – Movimenti incompleti, montati	5	3
9110 19 00 00	– – Sbozzi	5	3
9110 90 00 00	– altri	5	3
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9111 10 00 00	– Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	5	3
9111 20 00 00	– Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate	5	3
9111 80 00 00	– altre casse	5	3
9111 90 00 00	– Parti	5	3
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti:		
9112 20 00 00	– Casse e gabbie	5	3
9112 90 00 00	– Parti	5	3
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:		
9113 10	– Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:		
9113 10 10 00	– – di metalli preziosi	10	3
9113 10 90 00	– – di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	10	3
9113 20 00 00	– Di metalli comuni, anche dorati o argentati	10	3
9113 90	– altri:		
9113 90 10 00	– – di cuoio naturale, artificiale o ricostituito	10	3
9113 90 80 00	– – altri	10	3
9114	Altre forniture d'orologeria:		
9114 10 00 00	– Molle, comprese le spirali	5	3
9114 20 00 00	– Pietre	5	3
9114 30 00 00	– Quadranti	5	3
9114 40 00 00	– Platine e ponti	5	3
9114 90 00 00	– altri	4	3
92	CAPITOLO 92 - STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI		
9201	Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera:		
9201 10	– Pianoforti verticali:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9201 10 10 00	– – nuovi	10	3
9201 10 90 00	– – usati	5	0
9201 20 00 00	– Pianoforti a coda	5	0
9201 90 00 00	– altri	5	0
9202	Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe):		
9202 10	– ad arco strofinato, a mezzo di un archetto:		
9202 10 10 00	– – Violini	5	0
9202 10 90 00	– – altri	5	0
9202 90	– altri:		
9202 90 30 00	– – Chitarre	10	3
9202 90 80 00	– – altri	5	0
[9203]			
[9204]			
9205	Altri strumenti musicali ad aria (per esempio: clarinetti, trombe, cornamuse):		
9205 10 00 00	– Strumenti detti "ottoni"	5	0
9205 90	– altri:		
9205 90 10 00	– – Fisarmoniche e strumenti simili	10	3
9205 90 30 00	– – Armoniche a bocca	10	3
9205 90 50 00	– – Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere	5	0
9205 90 90 00	– – altri	5	0
9206 00 00 00	Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas]	5	0
9207	Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche):		
9207 10	– Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche:		
9207 10 10 00	– – Organi	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9207 10 30 00	– – Pianoforti digitali	5	0
9207 10 50 00	– – Sintetizzatori	5	0
9207 10 80 00	– – altri	5	0
9207 90	– altri:		
9207 90 10 00	– – Chitarre	5	0
9207 90 90 00	– – altri	5	0
9208	Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischietti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca:		
9208 10 00 00	– Scatole musicali	5	0
9208 90 00 00	– altri	5	0
9209	Parti (per esempio: meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio: carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie:		
9209 30 00 00	– Corde armoniche	10	3
	– altri:		
9209 91 00 00	– – Parti ed accessori di pianoforti	10	3
9209 92 00 00	– – Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9202	5	0
9209 94 00 00	– – Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9207	5	0
9209 99	– – altri:		
9209 99 20 00	– – – Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9205	5	0
	– – – altri:		
9209 99 40 00	– – – – Metronomi e diapason	5	0
9209 99 50 00	– – – – Meccanismi per scatole musicali	5	0
9209 99 70 00	– – – – altri	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
XIX	SEZIONE XIX - ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI		
93	CAPITOLO 93 - ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI		
9301	Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche:		
	– Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai):		
9301 11 00 00	– – semoventi	5	0
9301 19 00 00	– – altri	5	0
9301 20 00 00	– Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili	5	0
9301 90 00	– altre:		
9301 90 00 10	– – semiautomatiche a canna liscia	5	0
	– – a canna rigata:		
9301 90 00 21	– – – con otturatore libero	5	0
9301 90 00 22	– – – semiautomatiche	5	0
9301 90 00 23	– – – automatiche	5	0
9301 90 00 29	– – – altre	5	0
9301 90 00 30	– – mitragliatrici	5	0
	– – pistole mitragliatrici:		
9301 90 00 41	– – – mitragliatrici Thompson	5	0
9301 90 00 49	– – – altre	5	0
9301 90 00 90	– – altre	5	0
9302 00 00	Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304:		
9302 00 00 10	– Rivoltelle	5	0
	– a canna singola:		
9302 00 00 21	– – semiautomatiche	5	0
9302 00 00 29	– – altre	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9302 00 00 30	– a canna multipla	5	0
9303	Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene):		
9303 10 00 00	– Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna	10	3
9303 20	– altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia:		
9303 20 10	– – ad una canna liscia:		
	– – – fucili e carabine:		
9303 20 10 10	– – – – a pompa	10	3
9303 20 10 20	– – – – semiautomatici	10	3
9303 20 10 40	– – – – altri	10	3
9303 20 10 90	– – – altri	10	3
9303 20 95	– – altri:		
9303 20 95 10	– – – fucili e carabine multicanna, comprese le armi combinate	10	3
9303 20 95 90	– – – altri	10	3
9303 30 00	– altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo:		
9303 30 00 10	– – a colpo singolo	10	3
9303 30 00 20	– – semiautomatici	10	3
9303 30 00 90	– – altri	10	3
9303 90 00 00	– altri	10	3
9304 00 00 00	Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307	10	3
9305	Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304:		
9305 10 00	– di rivoltelle o pistole:		
9305 10 00 10	– – Grilletti e meccanismi di percussione	5	3
9305 10 00 20	– – Telai e scatole canne	5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9305 10 00 30	– – Canne	5	3
9305 10 00 40	– – Stantuffi, denti per arresti culatta e tubi a gas	5	3
9305 10 00 50	– – Caricatori e loro parti	5	3
9305 10 00 60	– – Silenziatori e loro parti	5	3
9305 10 00 70	– – Calci, impugnature e sostegni	5	3
9305 10 00 80	– – Caricatori (per pistole) e canne (per rivoltelle)	5	3
9305 10 00 90	– – altri	5	3
	– di fucili o carabine della voce 9303:		
9305 21 00 00	– – Canne lisce	5	3
9305 29 00	– – altri:		
9305 29 00 10	– – – Grilletti e meccanismi di percussione	5	0
9305 29 00 20	– – – Telai e scatole canne	5	0
9305 29 00 30	– – – Canne rigate	5	0
9305 29 00 40	– – – Stantuffi a gas, denti per arresti culatta e tubi a gas	5	0
9305 29 00 50	– – – Caricatori e loro parti	5	0
9305 29 00 60	– – – Silenziatori e loro parti	5	0
9305 29 00 70	– – – Estintori e loro parti	5	0
9305 29 00 80	– – – Culatte e relative scatole	5	0
9305 29 00 90	– – – altri	5	0
	– altri:		
9305 91 00	– – di armi da guerra della voce 9301:		
	– – – Mitragliatrici, pistole mitragliatrici, armi a canna liscia e a canna rigata:		
9305 91 00 11	– – – – Meccanismi di percussione	5	0
9305 91 00 12	– – – – Telai e scatole canne	5	0
9305 91 00 13	– – – – Canne	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9305 91 00 14	– – – – Stantuffi a gas, nottolini dell'otturatore e tubi a gas	5	0
9305 91 00 15	– – – – Caricatori e loro parti	5	0
9305 91 00 16	– – – – Silenziatori e loro parti	5	0
9305 91 00 17	– – – – Estintori e loro parti	5	0
9305 91 00 18	– – – – Culatte e relative scatole	5	0
9305 91 00 90	– – – altri	5	0
9305 99 00 00	– – altre	5	0
9306	Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:		
	– Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa:		
9306 21 00 00	– – Cartucce	10	3
9306 29	– – altri:		
9306 29 40 00	– – – Bossoli	5	3
9306 29 70 00	– – – altri	10	3
9306 30	– altre cartucce e loro parti:		
9306 30 10 00	– – per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301	5	3
	– – altre:		
9306 30 30 00	– – – per armi da guerra	5	0
	– – – altre:		
9306 30 91 00	– – – – Cartucce a percussione centrale	10	3
9306 30 93 00	– – – – Cartucce a percussione anulare	5	3
9306 30 97	– – – – altri:		
9306 30 97 10	– – – – – Cartucce per sparachiodi e utensili simili o per pistole a proiettili captivi per mattatoi e loro parti	5	3
9306 30 97 90	– – – – – altri	10	3
9306 90	– altri:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9306 90 10 00	– – da guerra	5	0
9306 90 90 00	– – altri	5	3
9307 00 00 00	Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi	10	3
XX	SEZIONE XX - MERCI E PRODOTTI DIVERSI		
94	CAPITOLO 94 - MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE		
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti:		
9401 10 00	– Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per i veicoli aerei:		
9401 10 00 10	– – Non rivestiti in pelle, destinati ad aeromobili civili	1	0
9401 10 00 90	– – altri	0	0
9401 20 00 00	– Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per gli autoveicoli	0	0
9401 30	– Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:		
9401 30 10 00	– – imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini	0	0
9401 30 90 00	– – altri	0	0
9401 40 00 00	– Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti	0	0
	– Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili:		
9401 51 00 00	– – di bambù o di canna d'India	0	0
9401 59 00 00	– – altri	0	0
	– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:		
9401 61 00 00	– – imbottiti	0	0
9401 69 00 00	– – altri	0	0
	– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:		
9401 71 00 00	– – imbottiti	0	0
9401 79 00 00	– – altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9401 80 00 00	– altri mobili per sedersi	0	0
9401 90	– Parti:		
9401 90 10 00	– – di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per i veicoli aerei	0	0
	– – altri:		
9401 90 30 00	– – – di legno	0	0
9401 90 80 00	– – – altri	0	0
9402	Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; loro parti:		
9402 10 00 00	– Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti	0	0
9402 90 00 00	– altri	0	0
9403	Altri mobili e loro parti:		
9403 10	– Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici:		
9403 10 10 00	– – Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017)	0	0
	– – altri:		
	– – – di altezza inferiore o uguale a 80 cm:		
9403 10 51 00	– – – – Scrivanie	0	0
9403 10 59 00	– – – – altri	0	0
	– – – di altezza superiore a 80 cm:		
9403 10 91 00	– – – – Armadi a porte, a sportelli o ad ante	0	0
9403 10 93 00	– – – – Armadi a cassetti, classificatori e schedari	0	0
9403 10 99 00	– – – – altri	0	0
9403 20	– altri mobili di metallo:		
9403 20 20 00	– – Letti	0	0
9403 20 80 00	– – altri	0	0
9403 30	– Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici:		
	– – di altezza inferiore o uguale a 80 cm:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9403 30 11 00	– – – Scrivanie	0	0
9403 30 19 00	– – – altri	0	0
	– – di altezza superiore a 80 cm:		
9403 30 91 00	– – – Armadi a porte, a sportelli o ad ante; armadi a cassetti, classificatori e schedari	0	0
9403 30 99 00	– – – altri	0	0
9403 40	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:		
9403 40 10 00	– – Elementi di cucine componibili	0	0
9403 40 90 00	– – altri	0	0
9403 50 00 00	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto	0	0
9403 60	– altri mobili di legno:		
9403 60 10 00	– – Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno	0	0
9403 60 30 00	– – Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini	0	0
9403 60 90 00	– – altri mobili di legno	0	0
9403 70 00 00	– Mobili di materie plastiche	0	0
	– Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili:		
9403 81 00 00	– – di bambù o di canna d'India	0	0
9403 89 00 00	– – altri	0	0
9403 90	– Parti:		
9403 90 10 00	– – di metallo	0	0
9403 90 30 00	– – di legno	0	0
9403 90 90 00	– – di altre materie	0	0
9404	Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:		
9404 10 00 00	– Sommier	10	3
	– Materassi:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9404 21	– – di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:		
9404 21 10 00	– – – di gomma	10	3
9404 21 90 00	– – – di materie plastiche	10	3
9404 29	– – di altre materie:		
9404 29 10 00	– – – con molle metalliche	10	3
9404 29 90 00	– – – altre	10	3
9404 30 00 00	– Sacchi a pelo	10	3
9404 90	– altri:		
9404 90 10 00	– – imbottiti di piume o di calugine	10	3
9404 90 90 00	– – altri	10	3
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove:		
9405 10	– Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche:		
	– – di materie plastiche:		
9405 10 21	– – – dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza		
9405 10 21 10	– – – destinati ad aeromobili civili	3	0
9405 10 21 90	– – – – altri	5	0
9405 10 28	– – – altri:		
9405 10 28 10	– – – – destinati ad aeromobili civili	3	0
9405 10 28 90	– – – – altri	5	0
9405 10 30 00	– – di ceramica	5	0
9405 10 50 00	– – di vetro	5	0
	– – di altre materie:		
9405 10 91	– – – dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza:		
9405 10 91 10	– – – – di metalli comuni o di materie plastiche, destinati ad aeromobili civili	3	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9405 10 91 90	– – – – altri	5	0
9405 10 98	– – – altri:		
9405 10 98 10	– – – – di metalli comuni o di materie plastiche, destinati ad aeromobili civili	3	0
9405 10 98 90	– – – – altri	5	0
9405 20	– Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici:		
	– – di materie plastiche:		
9405 20 11 00	– – – dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	10	3
9405 20 19 00	– – – altri	10	3
9405 20 30 00	– – di ceramica	10	3
9405 20 50 00	– – di vetro	10	3
	– – di altre materie:		
9405 20 91 00	– – – dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	10	3
9405 20 99 00	– – – altre	10	3
9405 30 00 00	– Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale	10	3
9405 40	– altri apparecchi elettrici per l'illuminazione:		
9405 40 10 00	– – Proiettori	5	0
	– – altri:		
	– – – di materie plastiche:		
9405 40 31 00	– – – – dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	5	0
9405 40 35 00	– – – – dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti	5	0
9405 40 39 00	– – – – altri	5	0
	– – – di altre materie:		
9405 40 91 00	– – – – dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	5	0
9405 40 95 00	– – – – dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti	5	0
9405 40 99 00	– – – – altri	5	0
9405 50 00 00	– Apparecchi per l'illuminazione non elettrici	10	3
9405 60	– Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9405 60 20	– – di materie plastiche:		
9405 60 20 10	– – – destinati ad aeromobili civili	3	0
9405 60 20 90	– – – altre:	5	0
9405 60 80	– – di altre materie:		
9405 60 80 10	– – – destinati ad aeromobili civili	3	0
9405 60 80 10	– – – altre	5	0
	– Parti:		
9405 91	– – di vetro:		
	– – – Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori):		
9405 91 11 00	– – – – Vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli ed altri pezzi analoghi per lampadari	10	3
9405 91 19 00	– – – – altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	10	3
9405 91 90 00	– – – altri	10	3
9405 92 00	– – di materie plastiche:		
9405 92 00 10	– – – Parti degli articoli della sottovoce 9405 10 o 9405 60, destinati ad aeromobili civili	5	0
9405 92 00 90	– – – altre	10	3
9405 99 00	– – altre:		
9405 99 00 10	– – – Parti degli articoli della sottovoce 9405 10 o 9405 60, di metalli comuni, destinati ad aeromobili civili	1	0
9405 99 00 90	– – – altre	10	3
9406 00	Costruzioni prefabbricate:		
9406 00 11 00	– Case mobili su ruote	5	0
	– altre:		
9406 00 20 00	– – di legno	5	0
	– – di ferro o di acciaio:		
9406 00 31 00	– – – Serre	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9406 00 38 00	– – – altre	5	0
9406 00 80 00	– – di altre materie	5	0
95	CAPITOLO 95 - GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI		
[9501]			
[9502]			
9503 00	Giocattoli a ruote destinati ad essere guidati o montati dai bambini (per esempio tricicli, monopattini, auto a pedali); carrozzelle e passeggini per bambole:		
9503 00 10 00	– Carrozzelle e passeggini per bambole	0	0
	Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani:		
9503 00 21 00	– – Bambole, anche vestite	0	0
9503 00 29 00	– – Parti ed accessori	0	0
9503 00 30 00	– Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori; modelli ridotti da montare	0	0
	– altri assortimenti e giocattoli da costruzione:		
9503 00 35 00	– – di materia plastica	0	0
9503 00 39 00	– – di altre materie	0	0
	– Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani:		
9503 00 41 00	– – imbottiti	0	0
9503 00 49 00	– – altri:	0	0
9503 00 55 00	– Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli	0	0
	– Puzzle:		
9503 00 61 00	– – di legno	0	0
9503 00 69 00	– – altri	0	0
9503 00 70 00	– altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie	0	0
	– altri giocattoli e modelli, a motore:		
9503 00 75 00	– – di materia plastica	0	0
9503 00 79 00	– – di altre materie	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– altri:		
9503 00 81 00	– – Armi giocattolo	0	0
9503 00 85 00	– – – – Modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo	0	0
	– – altri:		
9503 00 95 00	– – – di materia plastica	0	0
9503 00 99 00	– – – altri	0	0
9504	Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i biliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling):		
9504 10 00 00	– Videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisone	0	0
9504 20	– Biliardi e loro accessori:		
9504 20 10 00	– – Biliardi	0	0
9504 20 90 00	– – altri	0	0
9504 30	– altri giochi a monete, a banconote, a gettoni o altri articoli simili, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling):		
9504 30 10 00	– – Giochi con schermo	0	0
	– – altri giochi:		
9504 30 30 00	– – – Flipper	0	0
9504 30 50 00	– – – altri	0	0
9504 30 90 00	– – Parti	0	0
9504 40 00 00	– Carte da gioco	0	0
9504 90	– altri:		
9504 90 10 00	– – Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giochi da competizione	0	0
9504 90 90 00	– – altri	0	0
9505	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorprese:		
9505 10	– Oggetti per festività natalizie:		
9505 10 10 00	– – di vetro	0	0
9505 10 90 00	– – di altre materie	0	0
9505 90 00 00	– altri	0	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9506	Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare:		
	– Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve:		
9506 11	– – Sci:		
9506 11 10 00	– – – Sci da fondo	10	3
	– – – Sci alpini:		
9506 11 21 00	– – – – Monosci e snowboard	10	3
9506 11 29 00	– – – – altri	10	3
9506 11 80 00	– – – altri sci	10	3
9506 12 00 00	– – Attacchi per sci	10	3
9506 19 00 00	– – altri	10	3
	– Sci nautici, acquaplani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici:		
9506 21 00 00	– – Tavole a vela	10	3
9506 29 00 00	– – altri	10	3
	– Mazze da golf ed altri attrezzi per il golf:		
9506 31 00 00	– – Mazze, complete	5	0
9506 32 00 00	– – Palle	10	3
9506 39	– – altri:		
9506 39 10 00	– – – Parti e pezzi staccati delle mazze	5	0
9506 39 90 00	– – – altri	5	0
9506 40	– Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo:		
9506 40 10 00	– – Racchette, palle e reti	10	3
9506 40 90 00	– – altri	10	3
	– Racchette da tennis, da "badminton" o simili, anche senza corde:		
9506 51 00 00	– – Racchette da tennis, anche senza corde	10	3
9506 59 00 00	– – altre	20	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– Palloni e palle diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo:		
9506 61 00 00	– – Palle da tennis	10	3
9506 62	– – gonfiabili:		
9506 62 10 00	– – – di cuoio	20	5
9506 62 90 00	– – – altri	20	5
9506 69	– – altri:		
9506 69 10 00	– – – Palle da cricket e da polo	10	3
9506 69 90 00	– – – altri	10	3
9506 70	– Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini:		
9506 70 10 00	– – Pattini da ghiaccio	10	3
9506 70 30 00	– – Pattini a rotelle	10	3
9506 70 90 00	– – Parti ed accessori	10	3
	– altri:		
9506 91	– – Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica:		
9506 91 10 00	– – – Apparecchi per esercizi a sistema che permette di scegliere lo sforzo	10	3
9506 91 90 00	– – – altri	10	3
9506 99	– – altri:		
9506 99 10 00	– – – Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle	10	3
9506 99 90 00	– – – altri	10	3
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia:		
9507 10 00 00	– Canne da pesca	10	3
9507 20	– Ami, anche montati su alamatori:		
9507 20 10 00	– – Ami non montati	10	3
9507 20 90 00	– – altri	10	3
9507 30 00 00	– Mulinelli per la pesca	10	3
9507 90 00 00	– altri	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9508	Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti, serragli ambulanti; teatri ambulanti:		
9508 10 00 00	– Circhi ambulanti e serragli ambulanti	10	3
9508 90 00 00	– altri	10	3
96	CAPITOLO 96 - LAVORI DIVERSI		
9601	Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura):		
9601 10 00 00	– Avorio lavorato e lavori di avorio	10	3
9601 90	– altri:		
9601 90 10 00	– – Corallo naturale o ricostituito, lavorato, e lavori di tali materie	10	3
9601 90 90 00	– – altri	10	3
9602 00 00 00	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita	10	3
9603	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:		
9603 10 00 00	– Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico	5	0
	– Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi:		
9603 21 00 00	– – Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere	5	0
9603 29	– – altri:		
9603 29 30 00	– – – Spazzole per capelli	5	0
9603 29 80	– – – altri:		
9603 29 80 10	– – – – Pennelli da barba	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9603 29 80 90	– – – – altri	5	0
9603 30	– Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici:		
9603 30 10 00	– – Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere	5	0
9603 30 90 00	– – Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici	5	0
9603 40	– Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30); tamponi e rulli per dipingere:		
9603 40 10 00	– – Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili	10	3
9603 40 90 00	– – Tamponi e rulli per dipingere	5	0
9603 50 00 00	– altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli	10	3
9603 90	– altri:		
9603 90 10 00	– – Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore	5	0
	– – altri:		
9603 90 91 00	– – – Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali	5	0
9603 90 99 00	– – – altri	5	0
9604 00 00 00	Stacci e crivelli, a mano	10	3
9605 00 00 00	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	10	3
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni:		
9606 10 00 00	– Bottoni a pressione e loro parti	5	0
	– Bottoni:		
9606 21 00 00	– – di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili	5	0
9606 22 00 00	– – di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili	10	3
9606 29 00 00	– – altri	10	3
9606 30 00 00	– Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni	10	3
9607	Chiusure lampo e loro parti:		
	– Chiusure lampo:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9607 11 00 00	– – con dentini di metalli comuni	10	3
9607 19 00 00	– – altre	10	3
9607 20	– Parti:		
9607 20 10 00	– – di metalli comuni (compresi i nastri con dentini di metalli comuni)	10	3
9607 20 90 00	– – altre	10	3
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609:		
9608 10	– Penne e matite a sfera:		
9608 10 10 00	– – con inchiostro liquido	10	3
	– – altre:		
9608 10 30 00	– – – con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	10	3
	– – – altre:		
9608 10 91 00	– – – – con cartucce sostituibili	10	3
9608 10 99 00	– – – – altre	10	3
9608 20 00 00	– Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose	10	3
	– Penne stilografiche ed altre penne:		
9608 31 00 00	– – per disegnare ad inchiostro di china	10	3
9608 39	– – altre:		
9608 39 10 00	– – – con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	10	3
9608 39 90 00	– – – altre	10	3
9608 40 00 00	– Portamine	10	3
9608 50 00 00	– Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti	10	3
9608 60	– Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte:		
9608 60 10 00	– – con inchiostro liquido	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9608 60 90 00	– – altre	10	3
	– altri:		
9608 91 00 00	– – Pennini da scrivere e punte per pennini	10	3
9608 99	– – altri:		
9608 99 20 00	– – – di metalli	10	3
9608 99 80 00	– – – altri	10	3
9609	Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti:		
9609 10	– Matite con guaina:		
9609 10 10 00	– – con mina di grafite	10	3
9609 10 90 00	– – altri	10	3
9609 20 00 00	– Mine per matite o per portamine	10	3
9609 90	– altri:		
9609 90 10 00	– – Pastelli e carboncini	10	3
9609 90 90 00	– – altri	10	3
9610 00 00 00	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate	10	3
9611 00 00 00	Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano	10	3
9612	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:		
9612 10	– Nastri inchiostratori:		
9612 10 10 00	– – di materia plastica	10	3
9612 10 20 00	– – di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine	10	3
9612 10 80 00	– – altri	10	3
9612 20 00 00	– Cuscinetti per timbri	10	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9613	Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603) anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini:		
9613 10 00 00	– Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili	5	0
9613 20	– Accendini tascabili, a gas, ricaricabili:		
9613 20 10 00	– – con sistema elettrico di accensione	10	3
9613 20 90 00	– – con altri sistemi di accensione	10	3
9613 80 00	– altri accendini ed accenditori:		
9613 80 00 10	– – Accendini da tavolo	10	3
	– – altri:		
9613 80 00 91	– – – destinati all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
9613 80 00 99	– – – altri	10	3
9613 90 00	– Parti:		
9613 90 00 10	– – destinate all'industria del montaggio dei veicoli a motore	0	0
9613 90 00 90	– – altre	10	3
9614 00	Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti:		
9614 00 10 00	– Sbozzi di pipe, di legno o di radica	10	3
9614 00 90 00	– altri	10	3
9615	Spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti:		
	– Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille:		
9615 11 00 00	– – di gomma indurita o di materie plastiche	10	3
9615 19 00 00	– – altri	10	3
9615 90 00 00	– altri	10	3
9616	Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta:		
9616 10	– Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature:		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9616 10 10 00	– – Spruzzatori da toletta	10	3
9616 10 90 00	– – Montature e teste di montature	10	3
9616 20 00 00	– Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta	10	3
9617 00	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro):		
	– Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, di capacità:		
9617 00 11 00	– – inferiore o uguale a 0,75 litri	10	3
9617 00 19 00	– – superiore a 0,75 litri	10	3
9617 00 90 00	– Parti (escluse le ampolle di vetro)	10	3
9618 00 00 00	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre	10	3
	SEZIONE XXI - OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ		
97	CAPITOLO 97 - OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ		
9701	Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; "collages" e quadretti simili ("tableau-tins"):		
9701 10 00 00	– Quadri, pitture e disegni	0	0
9701 90 00 00	– altri	0	0
9702 00 00 00	Incisioni, stampe e litografie, originali	0	0
9703 00 00 00	Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia	0	0
9704 00 00 00	Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 4907	0	0
9705 00 00 00	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	0	0
9706 00 00 00	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	0	0

▼B

Tariffe doganali dell'UE

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
I	SEZIONE I - ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE		
01	CAPITOLO 1 - ANIMALI VIVI		
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi		
0101 10	– riproduttori di razza pura		
0101 10 10	– – Cavalli	esenzione	0
0101 10 90	– – altri	7,7	0
0101 90	– altri		
	– – Cavalli		
0101 90 11	– – – destinati alla macellazione	esenzione	0
0101 90 19	– – – altri	11,5	0
0101 90 30	– – Asini	7,7	0
0101 90 90	– – Muli e bardotti	10,9	0
0102	Animali vivi della specie bovina		
0102 10	– riproduttori di razza pura		
0102 10 10	– – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)	esenzione	0
0102 10 30	– – Vacche	esenzione	0
0102 10 90	– – altri	esenzione	0
0102 90	– altri		
	– – delle specie domestiche		
0102 90 05	– – – di peso inferiore o uguale a 80 kg	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg		
0102 90 21	– – – – destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0102 90 29	– – – – altri	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg		
0102 90 41	– – – – destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	0
0102 90 49	– – – – altri	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – di peso superiore a 300 kg		
	– – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)		
0102 90 51	– – – – – destinate alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	0
0102 90 59	– – – – – altre	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – Vacche		
0102 90 61	– – – – – destinate alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	0
0102 90 69	– – – – – altre	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – altri		
0102 90 71	– – – – – destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	0
0102 90 79	– – – – – altri	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	0
0102 90 90	– – altri	esenzione	0
0103	Animali vivi della specie suina		
0103 10 00	– riproduttori di razza pura	esenzione	0
	– altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0103 91	– – di peso inferiore a 50 kg		
0103 91 10	– – – delle specie domestiche	41,2 EUR/ 100 kg/net	0
0103 91 90	– – – altri	esenzione	0
0103 92	– – di peso uguale o superiore a 50 kg		
	– – – delle specie domestiche		
0103 92 11	– – – – Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg	35,1 EUR/ 100 kg/net	0
0103 92 19	– – – – altri	41,2 EUR/ 100 kg/net	0
0103 92 90	– – – altri	esenzione	0
0104	Animali vivi delle specie ovina o caprina		
0104 10	– della specie ovina		
0104 10 10	– – riproduttori di razza pura	esenzione	0
	– – altri		
0104 10 30	– – – Agnelli (non ancora usciti dall'anno)	80,5 EUR/ 100 kg/net	0
0104 10 80	– – – altri	80,5 EUR/ 100 kg/net	0
0104 20	– della specie caprina		
0104 20 10	– – riproduttori di razza pura	3,2	0
0104 20 90	– – altri	80,5 EUR/ 100 kg/net	0
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, della specie *Gallus domesticus*		
	– di peso inferiore o uguale a 185 g		
0105 11	– – Galli e galline della specie *Gallus domesticus*		
	– – – Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione		
0105 11 11	– – – – Razze ovaiole	52 EUR/ 1 000 p/st	0
0105 11 19	– – – – altri	52 EUR/ 1 000 p/st	0
	– – – altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0105 11 91	– – – – Razze ovaiole	52 EUR/ 1 000 p/st	0
0105 11 99	– – – – altri	52 EUR/ 1 000 p/st	0
0105 12 00	– – Tacchine e tacchini	152 EUR/ 1 000 p/st	0
0105 19	– – altri		
0105 19 20	– – – Oche	152 EUR/ 1 000 p/st	0
0105 19 90	– – – Anatre e faraone	52 EUR/ 1 000 p/st	0
	– altri		
0105 94 00	– – Galli e galline della specie *Gallus domesticus*	20,9 EUR/ 100 kg/net	0
0105 99	– – altri		
0105 99 10	– – – Anatre	32,3 EUR/ 100 kg/net	0
0105 99 20	– – – Oche	31,6 EUR/ 100 kg/net	0
0105 99 30	– – – Tacchini e tacchine	23,8 EUR/ 100 kg/net	0
0105 99 50	– – – Faraone	34,5 EUR/ 100 kg/net	0
0106	Altri animali vivi		
	– Mammiferi		
0106 11 00	– – Primati	esenzione	0
0106 12 00	– – Balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)	esenzione	0
0106 19	– – altri		
0106 19 10	– – – Conigli domestici	3,8	0
0106 19 90	– – – altri	esenzione	0
0106 20 00	– Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	esenzione	0
	– Uccelli		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0106 31 00	– – Uccelli rapaci	esenzione	0
0106 32 00	– – Psittaformici (compresi pappagalli, cocorite, are e cacatua)	esenzione	0
0106 39	– – altri		
0106 39 10	– – – Piccioni	6,4	0
0106 39 90	– – – altri	esenzione	0
0106 90 00	– altri	esenzione	0
02	CAPITOLO 2 - CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI		
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate		
0201 10 00	– in carcasse o mezzene	12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net	CT bovini (12 000 t espresse in peso netto)
0201 20	– altri pezzi non disossati		
0201 20 20	– – Quarti detti "compensati"	12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net	CT bovini (12 000 t espresse in peso netto)
0201 20 30	– – Busti e quarti anteriori	12,8 + 141,4 EUR/ 100 kg/net	CT bovini (12 000 t espresse in peso netto)
0201 20 50	– – Selle e quarti posteriori	12,8 + 212,2 EUR/ 100 kg/net	CT bovini (12 000 t espresse in peso netto)
0201 20 90	– – altri	12,8 + 265,2 EUR/ 100 kg/net	CT bovini (12 000 t espresse in peso netto)
0201 30 00	– disossate	12,8 + 303,4 EUR/ 100 kg/net	CT bovini (12 000 t espresse in peso netto)
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate		
0202 10 00	– in carcasse o mezzene	12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net	CT bovini (12 000 t espresse in peso netto)
0202 20	– altri pezzi non disossati		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0202 20 10	– – Quarti detti "compensati"	12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net	CT bovini (12 000 t espresse in peso netto)
0202 20 30	– – Busti e quarti anteriori	12,8 + 141,4 EUR/ 100 kg/net	CT bovini (12 000 t espresse in peso netto)
0202 20 50	– – Selle e quarti posteriori	12,8 + 221,1 EUR/ 100 kg/net	CT bovini (12 000 t espresse in peso netto)
0202 20 90	– – altri	12,8 + 265,3 EUR/ 100 kg/net	CT bovini (12 000 t espresse in peso netto)
0202 30	– disossate		
0202 30 10	– – Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	12,8 + 221,1 EUR/ 100 kg/net	CT bovini (12 000 t espresse in peso netto)
0202 30 50	– – Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket"	12,8 + 221,1 EUR/ 100 kg/net	CT bovini (12 000 t espresse in peso netto)
0202 30 90	– – altre	12,8 + 304,1 EUR/ 100 kg/net	CT bovini (12 000 t espresse in peso netto)
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate		
	– fresche o refrigerate		
0203 11	– – in carcasse o mezzene		
0203 11 10	– – – di animali della specie suina domestica	53,6 EUR/ 100 kg/net	CT suini (20 000 t espresse in peso netto) + CT suini supplementare (20 000 t espresse in peso netto)
0203 11 90	– – – altre	esenzione	0
0203 12	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati		
	– – – di animali della specie suina domestica		
0203 12 11	– – – – Prosciutti e loro pezzi	77,8 EUR/ 100 kg/net	CT suini (20 000 t espresse in peso netto)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0203 12 19	– – – – Spalle e loro pezzi	60,1 EUR/ 100 kg/net	CT suini (20 000 t espresse in peso netto) + CT suini supplementare (20 000 t espresse in peso netto)
0203 12 90	– – – altri	esenzione	0
0203 19	– – altre		
	– – – di animali della specie suina domestica		
0203 19 11	– – – – Parti anteriori e loro pezzi	60,1 EUR/ 100 kg/net	CT suini (20 000 t espresse in peso netto) + CT suini supplementare (20 000 t espresse in peso netto)
0203 19 13	– – – – Lombate e loro pezzi	86,9 EUR/ 100 kg/net	CT suini (20 000 t espresse in peso netto)
0203 19 15	– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi	46,7 EUR/ 100 kg/net	CT suini (20 000 t espresse in peso netto) + CT suini supplementare (20 000 t espresse in peso netto)
	– – – – altre		
0203 19 55	– – – – – disossate	86,9 EUR/ 100 kg/net	CT suini (20 000 t espresse in peso netto)
0203 19 59	– – – – – altre	86,9 EUR/ 100 kg/net	CT suini (20 000 t espresse in peso netto) + CT suini supplementare (20 000 t espresse in peso netto)
0203 19 90	– – – altre	esenzione	0
	– congelate		
0203 21	– – in carcasse o mezzene		
0203 21 10	– – – di animali della specie suina domestica	53,6 EUR/ 100 kg/net	CT suini (20 000 t espresse in peso netto) + CT suini supplementare (20 000 t espresse in peso netto)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0203 21 90	– – – altre	esenzione	0
0203 22	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati		
	– – – di animali della specie suina domestica		
0203 22 11	– – – – Prosciutti e loro pezzi	77,8 EUR/ 100 kg/net	CT suini (20 000 t espresse in peso netto)
0203 22 19	– – – – Spalle e loro pezzi	60,1 EUR/ 100 kg/net	CT suini (20 000 t espresse in peso netto) + CT suini supplementare (20 000 t espresse in peso netto)
0203 22 90	– – – altri	esenzione	0
0203 29	– – altre		
	– – – di animali della specie suina domestica		
0203 29 11	– – – – Parti anteriori e loro pezzi	60,1 EUR/ 100 kg/net	CT suini (20 000 t espresse in peso netto) + CT suini supplementare (20 000 t espresse in peso netto)
0203 29 13	– – – – Lombate e loro pezzi	86,9 EUR/ 100 kg/net	CT suini (20 000 t espresse in peso netto)
0203 29 15	– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi	46,7 EUR/ 100 kg/net	CT suini (20 000 t espresse in peso netto) + CT suini supplementare (20 000 t espresse in peso netto)
	– – – – altre		
0203 29 55	– – – – – disossate	86,9 EUR/ 100 kg/net	CT suini (20 000 t espresse in peso netto)
0203 29 59	– – – – – altre	86,9 EUR/ 100 kg/net	CT suini (20 000 t espresse in peso netto) + CT suini supplementare (20 000 t espresse in peso netto)
0203 29 90	– – – altre	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate		
0204 10 00	– Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate	12,8 + 171,3 EUR/ 100 kg/net	0
	– altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate		
0204 21 00	– – in carcasse o mezzene	12,8 + 171,3 EUR/ 100 kg/net	0
0204 22	– – in altri pezzi non disossati		
0204 22 10	– – – Busto o mezzo busto	12,8 + 119,9 EUR/ 100 kg/net	0
0204 22 30	– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 188,5 EUR/ 100 kg/net	0
0204 22 50	– – – Coscia o mezza coscia	12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net	CT ovini (1 500 – 2 250 t espresse in peso netto) (1)
0204 22 90	– – – altri	12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net	CT ovini (1 500 – 2 250 t espresse in peso netto) (1)
0204 23 00	– – disossate	12,8 + 311,8 EUR/ 100 kg/net	CT ovini (1 500 – 2 250 t espresse in peso netto) (1)
0204 30 00	– Carcasse e mezzene di agnello, congelate	12,8 + 128,8 EUR/ 100 kg/net	0
	– altre carni di animali della specie ovina, congelate		
0204 41 00	– – in carcasse o mezzene	12,8 + 128,8 EUR/ 100 kg/net	0
0204 42	– – in altri pezzi non disossati		
0204 42 10	– – – Busto o mezzo busto	12,8 + 90,2 EUR/ 100 kg/net	0
0204 42 30	– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 141,7 EUR/ 100 kg/net	CT ovini (1 500 – 2 250 t espresse in peso netto) (1)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0204 42 50	– – – Coscia o mezza coscia	12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net	CT ovini (1 500 – 2 250 t espresse in peso netto) (1)
0204 42 90	– – – altre	12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net	CT ovini (1 500 – 2 250 t espresse in peso netto) (1)
0204 43	– – disossate		
0204 43 10	– – – di agnello	12,8 + 234,5 EUR/ 100 kg/net	CT ovini (1 500 – 2 250 t espresse in peso netto) (1)
0204 43 90	– – – altre	12,8 + 234,5 EUR/ 100 kg/net	CT ovini (1 500 – 2 250 t espresse in peso netto) (1)
0204 50	– Carni di animali della specie caprina		
	– – fresche o refrigerate		
0204 50 11	– – – Carcasse o mezzene	12,8 + 171,3 EUR/ 100 kg/net	0
0204 50 13	– – – Busto o mezzo busto	12,8 + 119,9 EUR/ 100 kg/net	0
0204 50 15	– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 188,5 EUR/ 100 kg/net	0
0204 50 19	– – – Coscia o mezza coscia	12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – altre		
0204 50 31	– – – – Pezzi non disossati	12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net	0
0204 50 39	– – – – Pezzi disossati	12,8 + 311,8 EUR/ 100 kg/net	0
	– – congelate		
0204 50 51	– – – Carcasse o mezzene	12,8 + 128,8 EUR/ 100 kg/net	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0204 50 53	– – – Busto o mezzo busto	12,8 + 90,2 EUR/ 100 kg/net	0
0204 50 55	– – – Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 141,7 EUR/ 100 kg/net	0
0204 50 59	– – – Coscia o mezza coscia	12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – altre		
0204 50 71	– – – – Pezzi non disossati	12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net	0
0204 50 79	– – – – Pezzi disossati	12,8 + 234,5 EUR/ 100 kg/net	0
0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate		
0205 00 20	– fresche o refrigerate	5,1	0
0205 00 80	– congelate	5,1	0
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate		
0206 10	– della specie bovina, fresche o refrigerate		
0206 10 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	esenzione	0
	– – altre		
0206 10 95	– – – Pezzi detti "onglets" e "hampes"	12,8 + 303,4 EUR/ 100 kg/net	0
0206 10 98	– – – altre	esenzione	0
	– della specie bovina, congelate		
0206 21 00	– – Lingue	esenzione	0
0206 22 00	– – Fegati	esenzione	0
0206 29	– – altre		
0206 29 10	– – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	esenzione	0
	– – – altre		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0206 29 91	– – – – Pezzi detti "onglets" e "hampes"	12,8 + 304,1 EUR/ 100 kg/net	0
0206 29 99	– – – – altre	esenzione	0
0206 30 00	– della specie suina, fresche o refrigerate	esenzione	0
	– della specie suina, congelate		
0206 41 00	– – Fegati	esenzione	0
0206 49 00	– – altre	esenzione	0
0206 80	– altre, fresche o refrigerate		
0206 80 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	esenzione	0
	– – altre		
0206 80 91	– – – delle specie equina, asinina o mulesca	6,4	0
0206 80 99	– – – delle specie ovina o caprina	esenzione	0
0206 90	– altre, congelate		
0206 90 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	esenzione	0
	– – altri		
0206 90 91	– – – delle specie equina, asinina o mulesca	6,4	0
0206 90 99	– – – delle specie ovina o caprina	esenzione	0
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105		
	– di galli e di galline		
0207 11	– – interi, freschi o refrigerati		
0207 11 10	– – – presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti "polli 83 %"	26,2 EUR/ 100 kg/net	0
0207 11 30	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti "polli 70 %"	29,9 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 11 90	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati	32,5 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 12	– – interi, congelati		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 12 10	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70 %"	29,9 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 + 20 000 t/anno espresse in peso netto ◄
0207 12 90	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati	32,5 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 + 20 000 t/anno espresse in peso netto ◄
0207 13	– – Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati		
	– – – Pezzi		
0207 13 10	– – – – disossati	102,4 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– – – – non disossati		
0207 13 20	– – – – – Metà o quarti	35,8 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 13 30	– – – – – Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 13 40	– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/ 100 kg/net	0
0207 13 50	– – – – – Petti e loro pezzi	60,2 EUR/ 100 kg/net	►**M5** 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 13 60	– – – – – Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/ 100 kg/net	►**M5** 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 13 70	– – – – – altri	100,8 EUR/ 100 kg/net	►**M5** 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– – – Frattaglie		
0207 13 91	– – – – Fegati	6,4	0
0207 13 99	– – – – altri	18,7 EUR/ 100 kg/net	►**M5** 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 14	– – Pezzi e frattaglie, congelati		
	– – – Pezzi		
0207 14 10	– – – – disossati	102,4 EUR/ 100 kg/net	►**M5** 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– – – – non disossati		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 14 20	– – – – – Metà o quarti	35,8 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 14 30	– – – – – Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 14 40	– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/ 100 kg/net	0
0207 14 50	– – – – – Petti e loro pezzi	60,2 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 14 60	– – – – – Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 14 70	– – – – – altri	100,8 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– – – Frattaglie		
0207 14 91	– – – – Fegati	6,4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 14 99	– – – – altri	18,7 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– di tacchine e di tacchini		
0207 24	– – interi, freschi o refrigerati		
0207 24 10	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %"	34 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 24 90	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati	37,3 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 25	– – interi, congelati		
0207 25 10	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %"	34 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 25 90	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati	37,3 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 26	– – Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati		
	– – – Pezzi		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 26 10	– – – – disossati	85,1 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– – – – non disossati		
0207 26 20	– – – – – Metà o quarti	41 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 26 30	– – – – – Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 26 40	– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/ 100 kg/net	0
0207 26 50	– – – – – Petti e loro pezzi	67,9 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– – – – – Cosce e loro pezzi		
0207 26 60	– – – – – – Fusi (coscette) e loro pezzi	25,5 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 26 70	– – – – – – altri	46 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 26 80	– – – – – altri	83 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– – – Frattaglie		
0207 26 91	– – – – Fegati	6,4	0
0207 26 99	– – – – altri	18,7 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 27	– – Pezzi e frattaglie, congelati		
	– – – Pezzi		
0207 27 10	– – – – disossati	85,1 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– – – – non disossati		
0207 27 20	– – – – – Metà o quarti	41 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 27 30	– – – – – Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 27 40	– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/ 100 kg/net	0
0207 27 50	– – – – – Petti e loro pezzi	67,9 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– – – – – Cosce e loro pezzi		
0207 27 60	– – – – – – Fusi (coscette) e loro pezzi	25,5 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 27 70	– – – – – – altri	46 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 27 80	– – – – – altri	83 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– – – Frattaglie		
0207 27 91	– – – – Fegati	6,4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 27 99	– – – – altri	18,7 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– di anatre, di oche o di faraone		
0207 32	– – interi, freschi o refrigerati		
	– – – di anatre		
0207 32 11	– – – – presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette "anatre 85 %"	38 EUR/ 100 kg/net	0
0207 32 15	– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %"	46,2 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 32 19	– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate	51,3 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– – – di oche		
0207 32 51	– – – – presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %"	45,1 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 32 59	– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate	48,1 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 32 90	– – – di faraone	49,3 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 33	– – interi, congelati		
	– – – di anatre		
0207 33 11	– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %"	46,2 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 33 19	– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate	51,3 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– – – di oche		
0207 33 51	– – – – presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %"	45,1 EUR/ 100 kg/net	0
0207 33 59	– – – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate	48,1 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 33 90	– – – di faraone	49,3 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 34	– – Fegati grassi, freschi o refrigerati		
0207 34 10	– – – di oche	esenzione	0
0207 34 90	– – – di anatre	esenzione	0
0207 35	– – altri, freschi o refrigerati		
	– – – Pezzi		
	– – – – disossati		
0207 35 11	– – – – – di oche	110,5 EUR/ 100 kg/net	►**M5** 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 35 15	– – – – – di anatre o di faraone	128,3 EUR/ 100 kg/net	►**M5** 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– – – – non disossati		
	– – – – – Metà o quarti		
0207 35 21	– – – – – – di anatre	56,4 EUR/ 100 kg/net	►**M5** 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 35 23	– – – – – – di oche	52,9 EUR/ 100 kg/net	►**M5** 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 35 25	– – – – – – di faraone	54,2 EUR/ 100 kg/net	►**M5** 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 35 31	– – – – – Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 35 41	– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– – – – – Petti e loro pezzi		
0207 35 51	– – – – – – di oche	86,5 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 35 53	– – – – – – di anatre o di faraone	115,5 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– – – – – Cosce e loro pezzi		
0207 35 61	– – – – – – di oche	69,7 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 35 63	– – – – – – di anatre o di faraone	46,3 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 35 71	– – – – – Parti dette "paltò di oca o di anatra"	66 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 35 79	– – – – – altri	123,2 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– – – Frattaglie		
0207 35 91	– – – – Fegati, diversi dai fegati grassi	6,4	0
0207 35 99	– – – – altri	18,7 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 36	– – altri, congelati		
	– – – Pezzi		
	– – – – disossati		
0207 36 11	– – – – – di oche	110,5 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 36 15	– – – – – di anatre o di faraone	128,3 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– – – – non disossati		
	– – – – – Metà o quarti		
0207 36 21	– – – – – – di anatre	56,4 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 36 23	– – – – – – di oche	52,9 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 36 25	– – – – – – di faraone	54,2 EUR/ 100 kg/net	0
0207 36 31	– – – – – Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 36 41	– – – – – Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– – – – – Petti e loro pezzi		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 36 51	– – – – – – di oche	86,5 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 36 53	– – – – – – di anatre o di faraone	115,5 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– – – – – Cosce e loro pezzi		
0207 36 61	– – – – – – di oche	69,7 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 36 63	– – – – – – di anatre o di faraone	46,3 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0207 36 71	– – – – – Parti dette "paltò di oca o di anatra"	66 EUR/ 100 kg/net	0
0207 36 79	– – – – – altri	123,2 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– – – Frattaglie		
	– – – – Fegati		
0207 36 81	– – – – – Fegati grassi di oche	esenzione	0
0207 36 85	– – – – – Fegati grassi di anatre	esenzione	0
0207 36 89	– – – – – altri	6,4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0207 36 90	– – – – altri	18,7 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate		
0208 10	– di conigli o di lepri		
0208 10 10	– – di conigli domestici	6,4	0
0208 10 90	– – altre	esenzione	0
0208 30 00	– di primati	9	0
0208 40	– di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)		
0208 40 10	– – Carne di balena	6,4	0
0208 40 90	– – altre	9	0
0208 50 00	– di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	9	0
0208 90	– altre		
0208 90 10	– – di piccioni domestici	6,4	0
0208 90 30	– – di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri	esenzione	0
0208 90 55	– – Carni di foca	6,4	0
0208 90 60	– – di renne	9	0
0208 90 70	– – Cosce di rane	6,4	0
0208 90 95	– – altre	9	0
0209 00	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati		
	– Lardo		
0209 00 11	– – fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	21,4 EUR/ 100 kg/net	0
0209 00 19	– – secco o affumicato	23,6 EUR/ 100 kg/net	0
0209 00 30	– Grasso di maiale	12,9 EUR/ 100 kg/net	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0209 00 90	– Grasso di volatili	41,5 EUR/ 100 kg/net	0
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie		
	– Carni della specie suina		
0210 11	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati		
	– – – della specie suina domestica		
	– – – – salati o in salamoia		
0210 11 11	– – – – – Prosciutti e loro pezzi	77,8 EUR/ 100 kg/net	0
0210 11 19	– – – – – Spalle e loro pezzi	60,1 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – secchi o affumicati		
0210 11 31	– – – – – Prosciutti e loro pezzi	151,2 EUR/ 100 kg/net	0
0210 11 39	– – – – – Spalle e loro pezzi	119 EUR/ 100 kg/net	0
0210 11 90	– – – altre	15,4	0
0210 12	– – Pancette (ventresche) e loro pezzi		
	– – – della specie suina domestica		
0210 12 11	– – – – salate o in salamoia	46,7 EUR/ 100 kg/net	0
0210 12 19	– – – – secche o affumicate	77,8 EUR/ 100 kg/net	0
0210 12 90	– – – altre	15,4	0
0210 19	– – altre		
	– – – della specie suina domestica		
	– – – – salate o in salamoia		
0210 19 10	– – – – – Mezzene bacon o 3/4 anteriori	68,7 EUR/ 100 kg/net	0
0210 19 20	– – – – – 3/4 posteriori o parti centrali	75,1 EUR/ 100 kg/net	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0210 19 30	– – – – – Parti anteriori e loro pezzi	60,1 EUR/ 100 kg/net	0
0210 19 40	– – – – – Lombate e loro pezzi	86,9 EUR/ 100 kg/net	0
0210 19 50	– – – – – altre	86,9 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – secche o affumicate		
0210 19 60	– – – – – Parti anteriori e loro pezzi	119 EUR/ 100 kg/net	0
0210 19 70	– – – – – Lombate e loro pezzi	149,6 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – – altre		
0210 19 81	– – – – – – disossate	151,2 EUR/ 100 kg/net	0
0210 19 89	– – – – – – altre	151,2 EUR/ 100 kg/net	0
0210 19 90	– – – altre	15,4	0
0210 20	– Carni della specie bovina		
0210 20 10	– – non disossate	15,4 + 265,2 EUR/ 100 kg/net	0
0210 20 90	– – disossate	15,4 + 303,4 EUR/ 100 kg/net	0
	– altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie		
0210 91 00	– – di primati	15,4	0
0210 92 00	– – di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)	15,4	0
0210 93 00	– – di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	15,4	0
0210 99	– – altre		
	– – – Carni		
0210 99 10	– – – – di cavallo, salate o in salamoia o anche secche	6,4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – – delle specie ovina e caprina		
0210 99 21	– – – – – non disossate	222,7 EUR/ 100 kg/net	0
0210 99 29	– – – – – disossate	311,8 EUR/ 100 kg/net	0
0210 99 31	– – – – di renne	15,4	0
0210 99 39	– – – – altre	130 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
	– – – Frattaglie		
	– – – – della specie suina domestica		
0210 99 41	– – – – – Fegati	64,9 EUR/ 100 kg/net	0
0210 99 49	– – – – – altre	47,2 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – della specie bovina		
0210 99 51	– – – – – Pezzi detti "onglets" e "hampes"	15,4 + 303,4 EUR/ 100 kg/net	0
0210 99 59	– – – – – altre	12,8	0
0210 99 60	– – – – delle specie ovina e caprina	15,4	0
	– – – – altre		
	– – – – – Fegati di volatili		
0210 99 71	– – – – – – Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia	esenzione	0
0210 99 79	– – – – – – altri	6,4	0
0210 99 80	– – – – – altre	15,4	0
0210 99 90	– – – Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	15,4 + 303,4 EUR/ 100 kg/net	0
03	CAPITOLO 3 - PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI		
0301	Pesci vivi		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0301 10	– Pesci ornamentali		
0301 10 10	– – di acqua dolce	esenzione	0
0301 10 90	– – di mare	7,5	0
	– altri pesci vivi		
0301 91	– – Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*)		
0301 91 10	– – – delle specie *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaste*r	8	0
0301 91 90	– – – altri	12	0
0301 92 00	– – Anguille (*Anguilla* spp.)	esenzione	0
0301 93 00	– – Carpe	8	0
0301 94 00	– – Tonni rossi (*Thunnus thynnus*)	16	0
0301 95 00	– – Tonni rossi del sud (*Thunnus maccoyii*)	16	0
0301 99	– – altri		
	– – – di acqua dolce		
0301 99 11	– – – – Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)	2	0
0301 99 19	– – – – altri	8	0
0301 99 80	– – – di mare	16	0
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304		
	– Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi		
0302 11	– – Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*)		
0302 11 10	– – – delle specie *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0302 11 20	– – – della specie *Oncorhynchus mykiss*, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	12	0
0302 11 80	– – – altri	12	0
0302 12 00	– – Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)	2	0
0302 19 00	– – altri	8	0
	– Pesci di forma appiattita (*Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi*) esclusi i fegati, le uova e i lattimi		
0302 21	– – Ippoglossi (*Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis*)		
0302 21 10	– – – Ippoglossi neri (*Reinhardtius hippoglossoides*)	8	0
0302 21 30	– – – Ippoglossi dell'Atlantico (*Hippoglossus hippoglossus*)	8	0
0302 21 90	– – – Ippoglossi del Pacifico (*Hippoglossus stenolepis*)	15	0
0302 22 00	– – Passere di mare (*Pleuronectes platessa*)	7,5	0
0302 23 00	– – Sogliole (*Solea* spp.)	15	0
0302 29	– – altri		
0302 29 10	– – – Rombi gialli (*Lepidorhombus* ssp.)	15	0
0302 29 90	– – – altri	15	0
	– Tonni (del genere *Thunnus*), tonnetti striati [*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*], esclusi i fegati, le uova e i lattimi		
0302 31	– – Tonni bianchi o alalunga (*Thunnus alalunga*)		
0302 31 10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	esenzione	0
0302 31 90	– – – altri	22	0
0302 32	– – Tonni albacora (*Thunnus albacares*)		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0302 32 10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	esenzione	0
0302 32 90	– – – altri	22	0
0302 33	– – Tonnetti striati		
0302 33 10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	esenzione	0
0302 33 90	– – – altri	22	0
0302 34	– – Tonni obesi (*Thunnus obesus*)		
0302 34 10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	esenzione	0
0302 34 90	– – – altri	22	0
0302 35	– – Tonni rossi (*Thunnus thynnus*)		
0302 35 10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	esenzione	0
0302 35 90	– – – altri	22	0
0302 36	– – Tonni rossi del sud (*Thunnus maccoyii*)		
0302 36 10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	esenzione	0
0302 36 90	– – – altri	22	0
0302 39	– – altri		
0302 39 10	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	esenzione	0
0302 39 90	– – – altri	22	0
0302 40 00	– Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*), esclusi i fegati, le uova e i lattimi	15	0
0302 50	– Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*), esclusi i fegati, le uova e i lattimi		
0302 50 10	– – della specie *Gadus morhua*	12	0
0302 50 90	– – altri	12	0
	– altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0302 61	– – Sardine (*Sardina pilchardus, Sardinops* spp.), alacce (*Sardinella* spp.), spratti (*Sprattus sprattus*)		
0302 61 10	– – – Sardine della specie *Sardina pilchardus*	23	0
0302 61 30	– – – Sardine del genere *Sardinops*; alacce (*Sardinella* spp.)	15	0
0302 61 80	– – – Spratti (*Sprattus sprattus*)	13	0
0302 62 00	– – Eglefini (*Melanogrammus aeglefinus*)	7,5	0
0302 63 00	– – Merluzzi carbonari (*Pollachius virens*)	7,5	0
0302 64 00	– – Sgombri (*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus*)	20	0
0302 65	– – Squali		
0302 65 20	– – – Spinaroli (*Squalus acanthias*)	6	0
0302 65 50	– – – Gattucci (*Scyliorhinus* spp.)	6	0
0302 65 90	– – – altri	8	0
0302 66 00	– – Anguille (*Anguilla* spp.)	esenzione	0
0302 67 00	– – Pesci spada (*Xiphias gladius)*	15	0
0302 68 00	– – Austromerluzzi (*Dissostichus* spp.)	15	0
0302 69	– – altri		
	– – – di acqua dolce		
0302 69 11	– – – – Carpe	8	0
0302 69 19	– – – – altri	8	0
	– – – di mare		
	– – – – Pesci del genere *Euthynnus*, esclusi i tonnetti striati [*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*] della sottovoce 0302 33		
0302 69 21	– – – – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	esenzione	0
0302 69 25	– – – – – altri	22	0
	– – – – Scorfani del Nord o sebasti (*Sebastes* spp.)		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0302 69 31	– – – – – della specie *Sebastes marinus*	7,5	0
0302 69 33	– – – – – altri	7,5	0
0302 69 35	– – – – Pesci della specie *Boreogadus saida*	12	0
0302 69 41	– – – – Merlani (*Merlangius merlangus*)	7,5	0
0302 69 45	– – – – Molve (*Molva* spp.)	7,5	0
0302 69 51	– – – – Merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*) e merluzzi gialli (*Pollachius pollachius*)	7,5	0
0302 69 55	– – – – Acciughe (*Engraulis* spp.)	15	0
0302 69 61	– – – – Orate di mare delle specie *Dentex dentex* e *Pagellus* spp.	15	0
	– – – – Naselli (*Merluccius* spp., *Urophycis* spp.)		
	– – – – – Naselli del genere *Merluccius*		
0302 69 66	– – – – – – Naselli del Capo (*Merluccius capensis*) e naselli della specie *Merluccius paradoxus*	15	0
0302 69 67	– – – – – – Naselli della specie *Merluccius australis*	15	0
0302 69 68	– – – – – – altri	15	0
0302 69 69	– – – – – Naselli del genere *Urophycis*	15	0
0302 69 75	– – – – Pesci castagna (*Brama* spp.)	15	0
0302 69 81	– – – – Rane pescatrici (*Lophius* spp.)	15	0
0302 69 85	– – – – Melù o potassolo (*Micromesistius poutassou* o *Gadus poutassou)*	7,5	0
0302 69 86	– – – – Melù australe (*Micromesistius australis*)	7,5	0
0302 69 91	– – – – Suri (*Caranx trachurus, Trachurus trachurus*)	15	0
0302 69 92	– – – – Abadeci (*Genypterus blacodes*)	7,5	0
0302 69 94	– – – – Spigole (*Dicentrarchus labrax*)	15	0
0302 69 95	– – – – Orate *(Sparus aurata*)	15	0
0302 69 99	– – – – altri	15	0
0302 70 00	– Fegati, uova e lattimi	10	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304		
	– Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), esclusi i fegati, le uova e i lattimi		
0303 11 00	– – Salmoni rossi (*Oncorhynchus nerka*)	2	0
0303 19 00	– – altri	2	0
	– altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi		
0303 21	– – Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*)		
0303 21 10	– – – delle specie *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*	9	0
0303 21 20	– – – della specie *Oncorhynchus mykiss*, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	12	0
0303 21 80	– – – altri	12	0
0303 22 00	– – Salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)	2	0
0303 29 00	– – altri	9	0
	– Pesci di forma appiattita (*Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi* e *Citaridi*), esclusi i fegati, le uova e i lattimi		
0303 31	– – Ippoglossi (*Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis*)		
0303 31 10	– – – Ippoglossi neri (*Reinhardtius hippoglossoides*)	7,5	0
0303 31 30	– – – Ippoglossi dell'Atlantico (*Hippoglossus hippoglossus*)	7,5	0
0303 31 90	– – – Ippoglossi del Pacifico (*Hippoglossus stenolepis*)	15	0
0303 32 00	– – Passere di mare (*Pleuronectes platessa*)	15	0
0303 33 00	– – Sogliole (*Solea* spp.)	7,5	0
0303 39	– – altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0303 39 10	– – – Passere artiche (*Platichthys flesus*)	7,5	0
0303 39 30	– – – Pesci del genere *Rhombosolea*	7,5	0
0303 39 70	– – – altri	15	0
	– Tonni (del genere *Thunnus*), tonnetti striati [*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*], esclusi i fegati, le uova e i lattimi		
0303 41	– – Tonni bianchi o alalunga (*Thunnus alalunga*)		
	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604		
0303 41 11	– – – – interi	esenzione	0
0303 41 13	– – – – senza visceri né branchie	esenzione	0
0303 41 19	– – – – altri (ad esempio decapitati)	esenzione	0
0303 41 90	– – – altri	22	0
0303 42	– – Tonni albacora (*Thunnus albacares*)		
	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604		
	– – – – interi		
0303 42 12	– – – – – di peso superiore a 10 kg per pezzo	esenzione	0
0303 42 18	– – – – – altri	esenzione	0
	– – – – senza visceri né branchie		
0303 42 32	– – – – – di peso superiore a 10 kg per pezzo	esenzione	0
0303 42 38	– – – – – altri	esenzione	0
	– – – – altri (ad esempio decapitati)		
0303 42 52	– – – – – di peso superiore a 10 kg per pezzo	esenzione	0
0303 42 58	– – – – – altri	esenzione	0
0303 42 90	– – – altri	22	0
0303 43	– – Tonnetti striati		
	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0303 43 11	– – – – interi	esenzione	0
0303 43 13	– – – – senza visceri né branchie	esenzione	0
0303 43 19	– – – – altri (ad esempio decapitati)	esenzione	0
0303 43 90	– – – altri	22	0
0303 44	– – Tonni obesi (*Thunnus obesus*)		
	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604		
0303 44 11	– – – – interi	esenzione	0
0303 44 13	– – – – senza visceri né branchie	esenzione	0
0303 44 19	– – – – altri (ad esempio decapitati)	esenzione	0
0303 44 90	– – – altri	22	0
0303 45	– – Tonni rossi (*Thunnus thynnus*)		
	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604		
0303 45 11	– – – – interi	esenzione	0
0303 45 13	– – – – senza visceri né branchie	esenzione	0
0303 45 19	– – – – altri (ad esempio decapitati)	esenzione	0
0303 45 90	– – – altri	22	0
0303 46	– – Tonni rossi del sud (*Thunnus maccoyii*)		
	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604		
0303 46 11	– – – – interi	esenzione	0
0303 46 13	– – – – senza visceri né branchie	esenzione	0
0303 46 19	– – – – altri (ad esempio decapitati)	esenzione	0
0303 46 90	– – – altri	22	0
0303 49	– – altri		
	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0303 49 31	– – – – interi	esenzione	0
0303 49 33	– – – – senza visceri né branchie	esenzione	0
0303 49 39	– – – – altri (ad esempio decapitati)	esenzione	0
0303 49 80	– – – altri	22	0
	– Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*) e merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*), esclusi i fegati, le uova e i lattimi		
0303 51 00	– – Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)	15	0
0303 52	– – Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*)		
0303 52 10	– – – della specie *Gadus morhua*	12	0
0303 52 30	– – – della specie *Gadus ogac*	12	0
0303 52 90	– – – della specie *Gadus macrocephalus*	12	0
	– Pesci spada (*Xiphias gladius*) e austromerluzzi (*Dissostichus* spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi		
0303 61 00	– – Pesci spada (*Xiphias gladius*)	7,5	0
0303 62 00	– – Austromerluzzi (*Dissostichus* spp.)	15	0
	– altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi		
0303 71	– – Sardine (*Sardina pilchardus, Sardinops* spp.), alacce (*Sardinella* spp.), spratti (*Sprattus sprattus*)		
0303 71 10	– – – Sardine della specie *Sardina pilchardus*	23	0
0303 71 30	– – – Sardine del genere *Sardinops*; alacce (*Sardinella* spp.)	15	0
0303 71 80	– – – Spratti (*Sprattus sprattus*)	13	0
0303 72 00	– – Eglefini (*Melanogrammus aeglefinus*)	7,5	0
0303 73 00	– – Merluzzi carbonari (*Pollachius virens*)	7,5	0
0303 74	– – Sgombri (*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus*)		
0303 74 30	– – – delle specie *Scomber scombrus* e *Scomber japonicus*	20	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0303 74 90	– – – della specie *Scomber australasicus*	15	0
0303 75	– – Squali		
0303 75 20	– – – Spinaroli (*Squalus acanthias*)	6	0
0303 75 50	– – – Gattucci (*Scyliorhinus* spp.)	6	0
0303 75 90	– – – altri	8	0
0303 76 00	– – Anguille (*Anguilla* spp.)	esenzione	0
0303 77 00	– – Spigole (*Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus*)	15	0
0303 78	– – Naselli (*Merluccius* spp., *Urophycis* spp.)		
	– – – Naselli del genere *Merluccius*		
0303 78 11	– – – – Naselli del Capo (*Merluccius capensis*) e naselli della specie *Merluccius paradoxus*	15	0
0303 78 12	– – – – Naselli della specie *Merluccius hubbsi*	15	0
0303 78 13	– – – – Naselli della specie *Merluccius australis*	15	0
0303 78 19	– – – – altri	15	0
0303 78 90	– – – Naselli del genere *Urophycis*	15	0
0303 79	– – altri		
	– – – di acqua dolce		
0303 79 11	– – – – Carpe	8	0
0303 79 19	– – – – altri	8	0
	– – – di mare		
	– – – – Pesci del genere *Euthynnus*, esclusi i tonnetti striati [*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*] della sottovoce 0303 43		
	– – – – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604		
0303 79 21	– – – – – – interi	esenzione	0
0303 79 23	– – – – – – senza visceri né branchie	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0303 79 29	– – – – – – – altri (ad esempio decapitati)	esenzione	0
0303 79 31	– – – – – altri	22	0
	– – – – Scorfani del Nord o sebasti (*Sebastes* spp.)		
0303 79 35	– – – – – della specie *Sebastes marinus*	7,5	0
0303 79 37	– – – – – altri	7,5	0
0303 79 41	– – – – Pesci della specie *Boreogadus saida*	12	0
0303 79 45	– – – – Merlani (*Merlangius merlangus*)	7,5	0
0303 79 51	– – – – Molve (*Molva* spp.)	7,5	0
0303 79 55	– – – – Merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*) e merluzzi gialli (*Pollachius pollachius*)	15	0
0303 79 58	– – – – Pesci della specie *Orcynopsis unicolor*	10	0
0303 79 65	– – – – Acciughe (*Engraulis* spp.)	15	0
0303 79 71	– – – – Orate di mare delle specie *Dentex dentex* e *Pagellus* spp.	15	0
0303 79 75	– – – – Pesci castagna (*Brama* spp.)	15	0
0303 79 81	– – – – Rane pescatrici (*Lophius* spp.)	15	0
0303 79 83	– – – – Melù o potassolo (*Micromesistius poutassou* o *Gadus poutassou*)	7,5	0
0303 79 85	– – – – Melù australe (*Micromesistius australis*)	7,5	0
0303 79 91	– – – – Suri (*Caranx trachurus, Trachurus trachurus*)	15	0
0303 79 92	– – – – Merluzzi granatieri (*Macruronus novaezelandiae*)	7,5	0
0303 79 93	– – – – Abadeci (*Genypterus blacodes*)	7,5	0
0303 79 94	– – – – Pesci delle specie *Pelotreis flavilatus* e *Peltorhamphus novaezelandiae*	7,5	0
0303 79 98	– – – – altri	15	0
0303 80	– Fegati, uova e lattimi		
0303 80 10	– – Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina	esenzione	0
0303 80 90	– – altri	10	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati		
	– freschi o refrigerati		
0304 11	– – Pesci spada (*Xiphias gladius*)		
0304 11 10	– – – Filetti	18	0
0304 11 90	– – – altra carne di pesci (anche tritata)	15	0
0304 12	– – Austromerluzzi (*Dissostichus* spp.)		
0304 12 10	– – – Filetti	18	0
0304 12 90	– – – altra carne di pesci (anche tritata)	15	0
0304 19	– – altri		
	– – – Filetti		
	– – – – di pesci di acqua dolce		
0304 19 13	– – – – – di salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo* salar) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)	2	0
	– – – – – di trote delle specie *Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita* e *Oncorhynchus gilae*		
0304 19 15	– – – – – – della specie *Oncorhynchus mykiss* di peso superiore a 400 g per pezzo	12	0
0304 19 17	– – – – – – altri	12	0
0304 19 19	– – – – – di altri pesci di acqua dolce	9	3
	– – – – altri		
0304 19 31	– – – – – di merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*) e di pesci della specie *Boreogadus saida*	18	0
0304 19 33	– – – – – di merluzzi carbonari (*Pollachius virens)*	18	0
0304 19 35	– – – – – di scorfani del Nord o sebasti (*Sebastes* spp.)	18	0
0304 19 39	– – – – – altri	18	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – altra carne di pesci (anche tritata)		
0304 19 91	– – – – di pesci di acqua dolce	8	0
	– – – – altri		
0304 19 97	– – – – – Lati di aringhe	15	0
0304 19 99	– – – – – altri	15	0
	– Filetti congelati		
0304 21 00	– – di pesci spada (*Xiphias gladius*)	7,5	0
0304 22 00	– – di austromerluzzi (*Dissostichus* spp.)	15	0
0304 29	– – altri		
	– – – di pesci di acqua dolce		
0304 29 13	– – – – di salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)	2	0
	– – – – di trote delle specie *Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita* e *Oncorhynchus gilae*		
0304 29 15	– – – – – della specie *Oncorhynchus mykiss* di peso superiore a 400 g per pezzo	12	0
0304 29 17	– – – – – altri	12	0
0304 29 19	– – – – di altri pesci di acqua dolce	9	3
	– – – altri		
	– – – – di merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*) e di pesci della specie *Boreogadus saida*		
0304 29 21	– – – – – della specie *Gadus macrocephalus*	7,5	0
0304 29 29	– – – – – altri	7,5	0
0304 29 31	– – – – di merluzzi carbonari (*Pollachius virens*)	7,5	0
0304 29 33	– – – – di eglefini (*Melanogrammus aeglefinus*)	7,5	0
	– – – – di scorfani del Nord o sebasti (*Sebastes* spp.)		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0304 29 35	– – – – – della specie *Sebastes marinus*	7,5	0
0304 29 39	– – – – – altri	7,5	0
0304 29 41	– – – – di merlani (*Merlangius merlangus*)	7,5	0
0304 29 43	– – – – di molve (*Molva* spp.)	7,5	0
0304 29 45	– – – – di tonni (del genere *Thunnus*), e pesci del genere *Euthynnus*	18	0
	– – – – di sgombri (*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus*) e pesci della specie *Orcynopsis unicolor*		
0304 29 51	– – – – – della specie *Scomber australasicus*	15	0
0304 29 53	– – – – – altri	15	0
	– – – – di naselli (*Merluccius* spp., *Urophycis* spp.)		
	– – – – – di naselli del genere *Merluccius*		
0304 29 55	– – – – – – di naselli del Capo (*Merluccius capensis*) e di naselli della specie *Merluccius paradoxus*	7,5	0
0304 29 56	– – – – – – di naselli della specie *Merluccius hubbsi*	7,5	0
0304 29 58	– – – – – – altri	6,1	0
0304 29 59	– – – – – di naselli del genere *Urophycis*	7,5	0
	– – – – di squali		
0304 29 61	– – – – – di spinaroli e gattucci (*Squalus acanthias* e *Scyliorhinus* spp.)	7,5	0
0304 29 69	– – – – – di altri squali	7,5	0
0304 29 71	– – – – di passere di mare (*Pleuronectes platessa*)	7,5	0
0304 29 73	– – – – di passere artiche (*Platichthys flesus*)	7,5	0
0304 29 75	– – – – di aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)	15	0
0304 29 79	– – – – di rombi gialli (*Lepidorhombus* spp.)	15	0
0304 29 83	– – – – di rane pescatrici (*Lophius* spp.)	15	0
0304 29 85	– – – – di merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*)	13,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0304 29 91	– – – – di merluzzi granatieri (*Macruronus novaezelandiae*)	7,5	0
0304 29 99	– – – – altri	15	3
	– altri		
0304 91 00	– – Pesci spada (*Xiphias gladius*)	7,5	0
0304 92 00	– – Austromerluzzi (*Dissostichus* spp.)	7,5	0
0304 99	– – altri		
0304 99 10	– – – Surimi	14,2	0
	– – – altri		
0304 99 21	– – – – di pesci di acqua dolce	8	0
	– – – – altri		
0304 99 23	– – – – – di aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)	15	0
0304 99 29	– – – – – di scorfani del Nord o sebasti (*Sebastes* spp.)	8	0
	– – – – – di merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*) e di pesci della specie *Boreogadus saida*		
0304 99 31	– – – – – – della specie *Gadus macrocephalus*	7,5	0
0304 99 33	– – – – – – di merluzzi della specie *Gadus morhua*	7,5	0
0304 99 39	– – – – – – altri	7,5	0
0304 99 41	– – – – – di merluzzi carbonari (*Pollachius virens*)	7,5	0
0304 99 45	– – – – – di eglefini (*Melanogrammus aeglefinus*)	7,5	0
0304 99 51	– – – – – di naselli (*Merluccius* spp., *Urophycis* spp.)	7,5	0
0304 99 55	– – – – – di rombi gialli (*Lepidorhombus* spp.)	15	0
0304 99 61	– – – – – di pesci castagna (*Brama* spp.)	15	0
0304 99 65	– – – – – di rane pescatrici (*Lophius* spp.)	7,5	0
0304 99 71	– – – – – di melù o potassolo (*Micromesistius poutassou* o *Gadus poutassou*)	7,5	0
0304 99 75	– – – – – di merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*)	7,5	0
0304 99 99	– – – – – altri	7,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana		
0305 10 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	13	0
0305 20 00	– Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia	11	0
0305 30	– Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati		
	– – di merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*) e di pesci della specie *Boreogadus saida*		
0305 30 11	– – – di merluzzi della specie *Gadus macrocephalus*	16	0
0305 30 19	– – – altri	20	0
0305 30 30	– – di salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*), salati o in salamoia	15	0
0305 30 50	– – di ippoglossi neri (*Reinhardtius hippoglossoides*), salati o in salamoia	15	0
0305 30 90	– – altri	16	0
	– Pesci affumicati, compresi i filetti		
0305 41 00	– – Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)	13	0
0305 42 00	– – Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)	10	0
0305 49	– – altri		
0305 49 10	– – – Ippoglossi neri (*Reinhardtius hippoglossoides*)	15	0
0305 49 20	– – – Ippoglossi dell'Atlantico (*Hippoglossus hippoglossus*)	16	0
0305 49 30	– – – Sgombri (*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus*)	14	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0305 49 45	– – – Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*)	14	0
0305 49 50	– – – Anguille (*Anguilla* spp.)	14	0
0305 49 80	– – – altri	14	0
	– Pesci secchi, anche salati ma non affumicati		
0305 51	– – Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*)		
0305 51 10	– – – secchi, non salati	13	0
0305 51 90	– – – secchi e salati	13	0
0305 59	– – altri		
	– – – Pesci della specie *Boreogadus saida*		
0305 59 11	– – – – secchi, non salati	13	0
0305 59 19	– – – – secchi e salati	13	0
0305 59 30	– – – Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)	12	0
0305 59 50	– – – Acciughe (*Engraulis* spp.)	10	0
0305 59 70	– – – Ippoglossi dell'Atlantico (*Hippoglossus hippoglossus*)	15	0
0305 59 80	– – – altri	12	0
	– Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia		
0305 61 00	– – Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*)	12	0
0305 62 00	– – Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*)	13	0
0305 63 00	– – Acciughe (*Engraulis* spp.)	10	0
0305 69	– – altri		
0305 69 10	– – – Pesci della specie *Boreogadus saida*	13	0
0305 69 30	– – – Ippoglossi dell'Atlantico (*Hippoglossus hippoglossus*)	15	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0305 69 50	– – – Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e salmoni del Danubio (*Hucho hucho*)	11	0
0305 69 80	– – – altri	12	0
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana		
	– congelati		
0306 11	– – Aragoste (*Palinurus* spp., *Panulirus* spp., *Jasus* spp.)		
0306 11 10	– – – Code di aragoste	12,5	0
0306 11 90	– – – altre	12,5	0
0306 12	– – Astici (*Homarus* spp.)		
0306 12 10	– – – interi	6	0
0306 12 90	– – – altri	16	0
0306 13	– – Gamberetti		
0306 13 10	– – – Gamberetti della famiglia *Pandalidae*	12	0
0306 13 30	– – – Gamberetti grigi del genere *Crangon*	18	0
0306 13 40	– – – Gamberi rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*)	12	0
0306 13 50	– – – Gamberoni (mazzancolle) del genere *Penaeus*	12	0
0306 13 80	– – – altri	12	0
0306 14	– – Granchi		
0306 14 10	– – – Granchi delle specie *Paralithodes camchaticus*, *Chionoecetes* spp. e *Callinectes sapidus*	7,5	0
0306 14 30	– – – Granchi porri (*Cancer pagurus*)	7,5	0
0306 14 90	– – – altri	7,5	0
0306 19	– – altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0306 19 10	– – – Gamberi	7,5	0
0306 19 30	– – – Scampi (*Nephrops norvegicus*)	12	0
0306 19 90	– – – altri	12	0
	– non congelati		
0306 21 00	– – Aragoste (*Palinurus* spp., *Panulirus* spp., *Jasus* spp.)	12,5	0
0306 22	– – Astici (*Homarus* spp.)		
0306 22 10	– – – vivi	8	0
	– – – altri		
0306 22 91	– – – – interi	8	0
0306 22 99	– – – – altri	10	0
0306 23	– – Gamberetti		
0306 23 10	– – – Gamberetti della famiglia *Pandalidae*	12	0
	– – – Gamberetti grigi del genere *Crangon*		
0306 23 31	– – – – freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore	18	0
0306 23 39	– – – – altri	18	0
0306 23 90	– – – altri	12	0
0306 24	– – Granchi		
0306 24 30	– – – Granchi porri (*Cancer pagurus*)	7,5	0
0306 24 80	– – – altri	7,5	0
0306 29	– – altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana		
0306 29 10	– – – Gamberi	7,5	0
0306 29 30	– – – Scampi (*Nephrops norvegicus*)	12	0
0306 29 90	– – – altri	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana		
0307 10	– Ostriche		
0307 10 10	– – Ostriche piatte (*Ostrea* spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo	esenzione	0
0307 10 90	– – altre	9	0
	– Conchiglie dei pellegrini (*Coquilles St Jacques*) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi *Pecten*, *Chlamys* o *Placopecten*		
0307 21 00	– – vivi, freschi o refrigerati	8	0
0307 29	– – altri		
0307 29 10	– – – Ventagli-pettini maggiori (*Pecten maximus*), congelati	8	0
0307 29 90	– – – altri	8	0
	– Mitili (*Mytilus* spp., *Perna* spp.)		
0307 31	– – vivi, freschi o refrigerati		
0307 31 10	– – – *Mytilus* spp.	10	0
0307 31 90	– – – *Perna* spp.	8	0
0307 39	– – altri		
0307 39 10	– – – *Mytilus* spp.	10	0
0307 39 90	– – – *Perna* spp.	8	0
	– Seppie (*Sepia officinalis, Rossia macrosoma*) e seppiole (*Sepiola* spp.); calamari e calamaretti (*Ommastrephes* spp., *Loligo* spp., *Nototodarus* spp., *Sepioteuthis* spp.)		
0307 41	– – vivi, freschi o refrigerati		
0307 41 10	– – – Seppie (*Sepia officinalis, Rossia macrosoma*) e seppiole (*Sepiola* spp.)	8	0
	– – – Calamari e calamaretti (*Ommastrephes* spp., *Loligo* spp., *Nototodarus* spp., *Sepioteuthis* spp.)		
0307 41 91	– – – – *Loligo* spp., *Ommastrephes sagittatus*	6	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0307 41 99	– – – – altri	8	0
0307 49	– – altri		
	– – – congelati		
	– – – – Seppie (*Sepia officinalis, Rossia macrosoma*) e seppiole (*Sepiola* spp.)		
	– – – – – del genere *Sepiola*		
0307 49 01	– – – – – – *Sepiola rondeleti*	6	0
0307 49 11	– – – – – – altre	8	0
0307 49 18	– – – – – altre	8	0
	– – – – Calamari e calamaretti (*Ommastrephes* spp., *Loligo* spp., *Nototodarus* spp., *Sepioteuthis* spp.)		
	– – – – – *Loligo* spp.		
0307 49 31	– – – – – – *Loligo vulgaris*	6	0
0307 49 33	– – – – – – *Loligo pealei*	6	0
0307 49 35	– – – – – – *Loligo patagonica*	6	0
0307 49 38	– – – – – – altri	6	0
0307 49 51	– – – – – *Ommastrephes sagittatus*	6	0
0307 49 59	– – – – – altri	8	0
	– – – altri		
0307 49 71	– – – – Seppie (*Sepia officinalis, Rossia macrosoma*) e seppiole (*Sepiola* spp.)	8	0
	– – – – Calamari e calamaretti (*Ommastrephes* spp., *Loligo* spp., *Nototodarus* spp., *Sepioteuthis* spp.)		
0307 49 91	– – – – – *Loligo* spp., *Ommastrephes sagittatus*	6	0
0307 49 99	– – – – – altri	8	0
	– Polpi o piovre (*Octopus* spp.)		
0307 51 00	– – vivi, freschi o refrigerati	8	0
0307 59	– – altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0307 59 10	– – – congelati	8	0
0307 59 90	– – – altri	8	0
0307 60 00	– Lumache, diverse da quelle di mare	esenzione	0
	– altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana		
0307 91 00	– – vivi, freschi o refrigerati	11	0
0307 99	– – altri		
	– – – congelati		
0307 99 11	– – – – Totani (Illex spp.)	8	0
0307 99 13	– – – – Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia *Veneridae*	8	0
0307 99 15	– – – – Meduse (*Rhopilema* spp.)	esenzione	0
0307 99 18	– – – – altri	11	0
0307 99 90	– – – altri	11	0
04	CAPITOLO 4 - LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE		
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %		
0401 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	13,8 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) ([1])
0401 10 90	– – altri	12,9 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) ([1])
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %		
	– – inferiore o uguale a 3 %		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0401 20 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	18,8 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0401 20 19	– – – altri	17,9 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – superiore a 3 %		
0401 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	22,7 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0401 20 99	– – – altri	21,8 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0401 30	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %		
	– – inferiore o uguale a 21 %		
0401 30 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	57,5 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0401 30 19	– – – altri	56,6 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %		
0401 30 31	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	110 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0401 30 39	– – – altri	109,1 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – superiore a 45 %		
0401 30 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	183,7 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0401 30 99	– – – altri	182,8 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
0402 10	– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %		
	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
0402 10 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	125,4 EUR/ 100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) (1)
0402 10 19	– – – altri	118,8 EUR/ 100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – altri		
0402 10 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/ 100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) (1)
0402 10 99	– – – altri	1,19 EUR/kg + 21 EUR/ 100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) (1)
	– in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0402 21	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %		
0402 21 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	135,7 EUR/ 100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – – – altri		
0402 21 17	– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	130,4 EUR/ 100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) (1)
0402 21 19	– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 %	130,4 EUR/ 100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %		
0402 21 91	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	167,2 EUR/ 100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) (1)
0402 21 99	– – – – altri	161,9 EUR/ 100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) (1)
0402 29	– – altri		
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %		
0402 29 11	– – – – Latte speciale, detto "per l'alimentazione dei bambini lattanti", in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %	1,31 EUR/kg + 22 EUR/ 100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – – – altri		
0402 29 15	– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,31 EUR/kg + 22 EUR/ 100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) (1)
0402 29 19	– – – – – altri	1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/ 100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) (1)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %		
0402 29 91	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,62 EUR/kg + 22 EUR/ 100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) ([1])
0402 29 99	– – – – altri	1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/ 100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) ([1])
	– altri		
0402 91	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
0402 91 10	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %	34,7 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) ([1])
0402 91 30	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %	43,4 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) ([1])
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %		
0402 91 51	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	110 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) ([1])
0402 91 59	– – – – altri	109,1 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) ([1])
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %		
0402 91 91	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	183,7 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) ([1])

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0402 91 99	– – – – altri	182,8 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) ([1])
0402 99	– – altri		
0402 99 10	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	57,2 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) ([1])
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %		
0402 99 31	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) ([1])
0402 99 39	– – – – altri	1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) ([1])
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %		
0402 99 91	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) ([1])
0402 99 99	– – – – altri	1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) ([1])
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao		
0403 10	– Iogurt		
	– – non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao		
	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0403 10 11	– – – – inferiore o uguale a 3 %	20,5 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0403 10 13	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	24,4 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0403 10 19	– – – – superiore a 6 %	59,2 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse		
0403 10 31	– – – – inferiore o uguale a 3 %	0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0403 10 33	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0403 10 39	– – – – superiore a 6 %	0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao		
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte		
0403 10 51	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %	8,3 + 95 EUR/ 100 kg/net	CT prodotti a base di latte fermentato (2 000 t)
0403 10 53	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	8,3 + 130,4 EUR/ 100 kg/net	CT prodotti a base di latte fermentato (2 000 t)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0403 10 59	– – – – superiore a 27 %	8,3 + 168,8 EUR/ 100 kg/net	CT prodotti a base di latte fermentato (2 000 t)
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse		
0403 10 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %	8,3 + 12,4 EUR/ 100 kg/net	CT prodotti a base di latte fermentato (2 000 t)
0403 10 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	8,3 + 17,1 EUR/ 100 kg/net	CT prodotti a base di latte fermentato (2 000 t)
0403 10 99	– – – – superiore a 6 %	8,3 + 26,6 EUR/ 100 kg/net	CT prodotti a base di latte fermentato (2 000 t)
0403 90	– altri		
	– – non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao		
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide		
	– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse		
0403 90 11	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/ 100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) ([1])
0403 90 13	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/ 100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) ([1])
0403 90 19	– – – – – superiore a 27 %	167,2 EUR/ 100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) ([1])
	– – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse		
0403 90 31	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg + 22 EUR/ 100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) ([1])
0403 90 33	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg + 22 EUR/ 100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) ([1])

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0403 90 39	– – – – – superiore a 27 %	1,62 EUR/kg + 22 EUR/ 100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – – altri		
	– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse		
0403 90 51	– – – – – inferiore o uguale a 3 %	20,5 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0403 90 53	– – – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	24,4 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0403 90 59	– – – – – superiore a 6 %	59,2 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse		
0403 90 61	– – – – – inferiore o uguale a 3 %	0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0403 90 63	– – – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
0403 90 69	– – – – – superiore a 6 %	0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/ 100 kg/net	CT latte e crema di latte, latte condensato e iogurt (8 000 – 10 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao		
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte		
0403 90 71	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %	8,3 + 95 EUR/ 100 kg/net	CT prodotti a base di latte fermentato (2 000 t)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0403 90 73	– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	8,3 + 130,4 EUR/ 100 kg/net	CT prodotti a base di latte fermentato (2 000 t)
0403 90 79	– – – – superiore a 27 %	8,3 + 168,8 EUR/ 100 kg/net	CT prodotti a base di latte fermentato (2 000 t)
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte		
0403 90 91	– – – – inferiore o uguale a 3 %	8,3 + 12,4 EUR/ 100 kg/net	CT prodotti a base di latte fermentato (2 000 t)
0403 90 93	– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	8,3 + 17,1 EUR/ 100 kg/net	CT prodotti a base di latte fermentato (2 000 t)
0403 90 99	– – – – superiore a 6 %	8,3 + 26,6 EUR/ 100 kg/net	CT prodotti a base di latte fermentato (2 000 t)
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove		
0404 10	– Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
	– – in polvere, in granuli o in altre forme solide		
	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)		
	– – – – inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse		
0404 10 02	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	7 EUR/ 100 kg/net	0
0404 10 04	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/ 100 kg/net	0
0404 10 06	– – – – – superiore a 27 %	167,2 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0404 10 12	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/ 100 kg/net	0
0404 10 14	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/ 100 kg/net	0
0404 10 16	– – – – – superiore a 27 %	167,2 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)		
	– – – – inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse		
0404 10 26	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 EUR/kg/ net + 16,8 EUR/ 100 kg/net	0
0404 10 28	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/ net + 22 EUR/ 100 kg/net	0
0404 10 32	– – – – – superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/ net + 22 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse		
0404 10 34	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg/ net + 22 EUR/ 100 kg/net	0
0404 10 36	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/ net + 22 EUR/ 100 kg/net	0
0404 10 38	– – – – – superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/ net + 22 EUR/ 100 kg/net	0
	– – altri		
	– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)		
	– – – – inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0404 10 48	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 EUR/kg/ net	0
0404 10 52	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/ 100 kg/net	0
0404 10 54	– – – – – superiore a 27 %	167,2 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse		
0404 10 56	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/ 100 kg/net	0
0404 10 58	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/ 100 kg/net	0
0404 10 62	– – – – – superiore a 27 %	167,2 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)		
	– – – – inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse		
0404 10 72	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 EUR/kg/ net + 16,8 EUR/ 100 kg/net	0
0404 10 74	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/ net + 22 EUR/ 100 kg/net	0
0404 10 76	– – – – – superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/ net + 22 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse		
0404 10 78	– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg/ net + 22 EUR/ 100 kg/net	0
0404 10 82	– – – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/ net + 22 EUR/ 100 kg/net	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0404 10 84	– – – – – superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	0
0404 90	– altri		
	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse		
0404 90 21	– – – inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) (1)
0404 90 23	– – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) (1)
0404 90 29	– – – superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse		
0404 90 81	– – – inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) (1)
0404 90 83	– – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) (1)
0404 90 89	– – – superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	CT latte in polvere (1 500 – 5 000 t espresse in peso netto) (1)
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere		
0405 10	– Burro		
	– – avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %		
	– – – Burro naturale		
0405 10 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	189,6 EUR/100 kg/net	CT burro (1 500 – 3 000 t espresse in peso netto) (1)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0405 10 19	– – – – altro	189,6 EUR/ 100 kg/net	CT burro (1 500 – 3 000 t espresse in peso netto) (1)
0405 10 30	– – – Burro ricombinato	189,6 EUR/ 100 kg/net	CT burro (1 500 – 3 000 t espresse in peso netto) (1)
0405 10 50	– – – Burro di siero di latte	189,6 EUR/ 100 kg/net	CT burro (1 500 – 3 000 t espresse in peso netto) (1)
0405 10 90	– – altro	231,3 EUR/ 100 kg/net	CT burro (1 500 – 3 000 t espresse in peso netto) (1)
0405 20	– Paste da spalmare lattiere		
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	9 + EA	CT burro trasformato (250 t)
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	9 + EA	CT burro trasformato (250 t)
0405 20 90	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %	189,6 EUR/ 100 kg/net	CT burro (1 500 – 3 000 t espresse in peso netto) (1)
0405 90	– altri		
0405 90 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	231,3 EUR/ 100 kg/net	CT burro (1 500 – 3 000 t espresse in peso netto) (1)
0405 90 90	– – altri	231,3 EUR/ 100 kg/net	CT burro (1 500 – 3 000 t espresse in peso netto) (1)
0406	Formaggi e latticini		
0406 10	– Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini		
0406 10 20	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %	185,2 EUR/ 100 kg/net	0
0406 10 80	– – altri	221,2 EUR/ 100 kg/net	0
0406 20	– Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi		
0406 20 10	– – Formaggi di Glaris alle erbe (detti "Schabziger"), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	7,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0406 20 90	– – altri	188,2 EUR/ 100 kg/net	0
0406 30	– Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere		
0406 30 10	– – ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto "Schabziger"), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca	144,9 EUR/ 100 kg/net	0
	– – altri		
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca		
0406 30 31	– – – – inferiore o uguale a 48 %	139,1 EUR/ 100 kg/net	0
0406 30 39	– – – – superiore a 48 %	144,9 EUR/ 100 kg/net	0
0406 30 90	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %	215 EUR/ 100 kg/net	0
0406 40	– Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti		
0406 40 10	– – Roquefort	140,9 EUR/ 100 kg/net	0
0406 40 50	– – Gorgonzola	140,9 EUR/ 100 kg/net	0
0406 40 90	– – altri	140,9 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90	– altri formaggi		
0406 90 01	– – destinati alla trasformazione	167,1 EUR/ 100 kg/net	0
	– – altri		
0406 90 13	– – – Emmental	171,7 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 15	– – – Gruyère, Sbrinz	171,7 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 17	– – – Bergkäse, Appenzell	171,7 EUR/ 100 kg/net	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0406 90 18	– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine	171,7 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 19	– – – Formaggi di Glaris alle erbe (detti "Schabziger") fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	7,7	0
0406 90 21	– – – Cheddar	167,1 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 23	– – – Edam (Geheimratskäse)	151 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 25	– – – Tilsit	151 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 27	– – – Butterkäse	151 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 29	– – – Kashkaval	151 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 32	– – – Feta	151 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 35	– – – Kefalotyri	151 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 37	– – – Finlandia	151 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 39	– – – Jarlsberg	151 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – altri		
0406 90 50	– – – – Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra	151 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – altri		
	– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa		
	– – – – – – inferiore o uguale a 47 %		
0406 90 61	– – – – – – – Grana padano, Parmigiano reggiano	188,2 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 63	– – – – – – – Fiore sardo, Pecorino	188,2 EUR/ 100 kg/net	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0406 90 69	– – – – – – – altri	188,2 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – – – superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %		
0406 90 73	– – – – – – – Provolone	151 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 75	– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano	151 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 76	– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	151 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 78	– – – – – – – Gouda	151 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 79	– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	151 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 81	– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	151 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 82	– – – – – – – Camembert	151 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 84	– – – – – – – Brie	151 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 85	– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri	151 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – – – – altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa		
0406 90 86	– – – – – – – – superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	151 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 87	– – – – – – – – superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	151 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 88	– – – – – – – – superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %	151 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 93	– – – – – – superiore a 72 %	185,2 EUR/ 100 kg/net	0
0406 90 99	– – – – – altri	221,2 EUR/ 100 kg/net	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte		
	– di volatili da cortile		
	– – da cova		
0407 00 11	– – – di tacchine o di oche	105 EUR/ 1 000 p/st	0
0407 00 19	– – – altri	35 EUR/ 1 000 p/st	0
0407 00 30	– – altri	30,4 EUR/ 100 kg/net	CT uova (1 500 – 3 000 t espresse in equivalente uova con gusci) (1) + CT uova supplementare (3 000 t espresse in peso netto)
0407 00 90	– altri	7,7	0
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
	– Tuorli		
0408 11	– – essiccati		
0408 11 20	– – – inadatti ad uso alimentare	esenzione	0
0408 11 80	– – – altri	142,3 EUR/ 100 kg/net	CT uova (1 500 – 3 000 t espresse in equivalente uova con gusci) (1)
0408 19	– – altri		
0408 19 20	– – – inadatti ad uso alimentare	esenzione	0
	– – – altri		
0408 19 81	– – – – liquidi	62 EUR/ 100 kg/net	CT uova (1 500 – 3 000 t espresse in equivalente uova con gusci) (1)
0408 19 89	– – – – altri, compresi congelati	66,3 EUR/ 100 kg/net	CT uova (1 500 – 3 000 t espresse in equivalente uova con gusci) (1)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– altri		
0408 91	– – essiccati		
0408 91 20	– – – inadatti ad uso alimentare	esenzione	0
0408 91 80	– – – altri	137,4 EUR/ 100 kg/net	CT uova (1 500 – 3 000 t espresse in equivalente uova con gusci) (1)
0408 99	– – altri		
0408 99 20	– – – inadatti ad uso alimentare	esenzione	0
0408 99 80	– – – altri	35,3 EUR/ 100 kg/net	CT uova (1 500 – 3 000 t espresse in equivalente uova con gusci) (1)
0409 00 00	Miele naturale	17,3	CT miele (5 000 – 6 000 t espresse in peso netto) (1)
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	7,7	0
05	CAPITOLO 5 - ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE		
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	esenzione	0
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli		
0502 10 00	– Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	esenzione	0
0502 90 00	– altri	esenzione	0
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	esenzione	0
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti		
0505 10	– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0505 10 10	– – gregge	esenzione	0
0505 10 90	– – altre	esenzione	0
0505 90 00	– altri	esenzione	0
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie		
0506 10 00	– Osseina e ossa acidulate	esenzione	0
0506 90 00	– altre	esenzione	0
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie		
0507 10 00	– Avorio; polveri e cascami d'avorio	esenzione	0
0507 90 00	– altri	esenzione	0
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	esenzione	0
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	esenzione	0
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana		
0511 10 00	– Sperma di tori	esenzione	0
	– altri		
0511 91	– – Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3		
0511 91 10	– – – Cascami di pesci	esenzione	0
0511 91 90	– – – altri	esenzione	0
0511 99	– – altri		
0511 99 10	– – – Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – Spugne naturali di origine animale		
0511 99 31	– – – – gregge	esenzione	0
0511 99 39	– – – – altre	5,1	0
0511 99 85	– – – altri	esenzione	0
II	SEZIONE II - PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE		
06	CAPITOLO 6 - PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA		
0601	- Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212		
0601 10	– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo		
0601 10 10	– – Giacinti	5,1	0
0601 10 20	– – Narcisi	5,1	0
0601 10 30	– – Tulipani	5,1	0
0601 10 40	– – Gladioli	5,1	0
0601 10 90	– – altri	5,1	0
0601 20	– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria		
0601 20 10	– – Piantimi, piante e radici di cicoria	esenzione	0
0601 20 30	– – Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	9,6	0
0601 20 90	– – altri	6,4	0
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)		
0602 10	– Talee senza radici e marze		
0602 10 10	– – di viti	esenzione	0
0602 10 90	– – altre	4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0602 20	– Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati		
0602 20 10	– – Talee innestate e barbatelle, di viti	esenzione	0
0602 20 90	– – altri	8,3	0
0602 30 00	– Rododendri e azalee, anche innestati	8,3	0
0602 40 00	– Rosai, anche innestati	8,3	0
0602 90	– altri		
0602 90 10	– – Bianco di funghi (micelio)	8,3	0
0602 90 20	– – Barbatelle di ananassi	esenzione	0
0602 90 30	– – Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole	8,3	0
	– – altri		
	– – – Piante da pien'aria		
	– – – – Alberi, arbusti e arboscelli		
0602 90 41	– – – – – da bosco	8,3	0
	– – – – – altri		
0602 90 45	– – – – – – Talee radicate e giovani piante	6,5	0
0602 90 49	– – – – – – altri	8,3	0
0602 90 50	– – – – altre piante da pien'aria	8,3	0
	– – – Piante d'appartamento		
0602 90 70	– – – – Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee	6,5	0
	– – – – altre		
0602 90 91	– – – – – Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee	6,5	0
0602 90 99	– – – – – altre	6,5	0
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati		
	– freschi		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0603 11 00	– – Rose	8,5	0
0603 12 00	– – Garofani	8,5	0
0603 13 00	– – Orchidee	8,5	0
0603 14 00	– – Crisantemi	8,5	0
0603 19	– – altri		
0603 19 10	– – – Gladioli	8,5	0
0603 19 90	– – – altri	8,5	0
0603 90 00	– altri	10	0
0604	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati		
0604 10	– Muschi e licheni		
0604 10 10	– – Licheni delle renne	esenzione	0
0604 10 90	– – altri	5	0
	– altri		
0604 91	– – freschi		
0604 91 20	– – – Alberi di Natale	2,5	0
0604 91 40	– – – Rami di conifere	2,5	0
0604 91 90	– – – altri	2	0
0604 99	– – altri		
0604 99 10	– – – semplicemente essiccati	esenzione	0
0604 99 90	– – – altri	10,9	0
07	CAPITOLO 7 - ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI		
0701	Patate, fresche o refrigerate		
0701 10 00	– da semina	4,5	0
0701 90	– altre		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0701 90 10	– – destinate alla fabbricazione della fecola	5,8	0
	– – altre		
0701 90 50	– – – di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno	9,6	0
0701 90 90	– – – altre	11,5	0
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	cfr. allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
0703	Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati		
0703 10	– Cipolle e scalogni		
	– – Cipolle		
0703 10 11	– – – da semina	9,6	0
0703 10 19	– – – altre	9,6	0
0703 10 90	– – Scalogni	9,6	0
0703 20 00	– Agli	9,6 + 120 EUR/ 100 kg/net	CT agli (500 t espresse in peso netto)
0703 90 00	– Porri ed altri ortaggi agliacei	10,4	0
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati		
0704 10 00	– Cavolfiori e cavoli broccoli	9,6 MIN 1,1 EUR/ 100 kg/net	0
0704 20 00	– Cavoletti di Bruxelles	12	0
0704 90	– altri		
0704 90 10	– – Cavoli bianchi e cavoli rossi	12 MIN 0,4 EUR/ 100 kg/net	0
0704 90 90	– – altri	12	0
0705	Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate		
	– Lattughe		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0705 11 00	– – a cappuccio	10,4 MIN 1,3 EUR/ 100 kg/br	0
0705 19 00	– – altre	10,4	0
	– Cicorie		
0705 21 00	– – Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)	10,4	0
0705 29 00	– – altre	10,4	0
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati		
0706 10 00	– Carote e navoni	13,6	0
0706 90	– altri		
0706 90 10	– – Sedani-rapa	13,6	0
0706 90 30	– – Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)	12	0
0706 90 90	– – altri	13,6	0
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati		
0707 00 05	– Cetrioli	cfr. allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
0707 00 90	– Cetriolini	12,8	0
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati		
0708 10 00	– Piselli (Pisum sativum)	8	0
0708 20 00	– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	10,4 MIN 1,6 EUR/ 100 kg/net	0
0708 90 00	– altri legumi	11,2	0
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati		
0709 20 00	– Asparagi	10,2	0
0709 30 00	– Melanzane	12,8	0
0709 40 00	– Sedani, esclusi i sedani-rapa	12,8	0
	– Funghi e tartufi		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0709 51 00	– – Funghi del genere Agaricus	12,8	0
0709 59	– – altri		
0709 59 10	– – – Funghi galletti o gallinacci	3,2	0
0709 59 30	– – – Funghi porcini	5,6	0
0709 59 50	– – – Tartufi	6,4	0
0709 59 90	– – – altri	6,4	0
0709 60	– Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta"		
0709 60 10	– – Peperoni	7,2	0
	– – altri		
0709 60 91	– – – del genere "Capsicum" destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di "Capsicum"	esenzione	0
0709 60 95	– – – destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi	esenzione	0
0709 60 99	– – – altri	6,4	0
0709 70 00	– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	10,4	0
0709 90	– altri		
0709 90 10	– – Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)	10,4	0
0709 90 20	– – Bietole da costa e cardi	10,4	0
	– – Olive		
0709 90 31	– – – destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	4,5	0
0709 90 39	– – – altre	13,1 EUR/ 100 kg/net	0
0709 90 40	– – Capperi	5,6	0
0709 90 50	– – Finocchi	8	0
0709 90 60	– – Granturco dolce	9,4 EUR/ 100 kg/net	0
0709 90 70	– – Zucchine	cfr. allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0709 90 80	– – Carciofi	cfr. allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
0709 90 90	– – altri	12,8	0
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati		
0710 10 00	– Patate	14,4	0
	– Legumi da granella, anche sgranati		
0710 21 00	– – Piselli (Pisum sativum)	14,4	0
0710 22 00	– – Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	14,4	0
0710 29 00	– – altri	14,4	0
0710 30 00	– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	14,4	0
0710 40 00	– Granturco dolce	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net	CT granturco dolce (1 500 t)
0710 80	– altri ortaggi o legumi		
0710 80 10	– – Olive	15,2	0
	– – Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta"		
0710 80 51	– – – Peperoni	14,4	0
0710 80 59	– – – altri	6,4	0
	– – Funghi		
0710 80 61	– – – del genere Agaricus	14,4	0
0710 80 69	– – – altri	14,4	0
0710 80 70	– – Pomodori	14,4	0
0710 80 80	– – Carciofi	14,4	0
0710 80 85	– – Asparagi	14,4	0
0710 80 95	– – altri	14,4	0
0710 90 00	– Miscele di ortaggi o di legumi	14,4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati		
0711 20	– Olive		
0711 20 10	– – destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	6,4	0
0711 20 90	– – altre	13,1 EUR/ 100 kg/net	0
0711 40 00	– Cetrioli e cetriolini	12	0
	– Funghi e tartufi		
0711 51 00	– – Funghi del genere Agaricus	9,6 + 191 EUR/ 100 kg/net eda	CT funghi (500 t espresse in peso netto) + CT funghi supplementare (500 t espresse in peso netto)
0711 59 00	– – altri	9,6	0
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi		
	– – Ortaggi o legumi		
0711 90 10	– – – Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", esclusi i peperoni	6,4	0
0711 90 30	– – – Granturco dolce	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net	CT granturco dolce (1 500 t)
0711 90 50	– – – Cipolle	7,2	0
0711 90 70	– – – Capperi	4,8	0
0711 90 80	– – – altri	9,6	0
0711 90 90	– – Miscele di ortaggi o legumi	12	0
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati		
0712 20 00	– Cipolle	12,8	0
	– Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), temelle (Tremella spp.) e tartufi		
0712 31 00	– – Funghi del genere Agaricus	12,8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0712 32 00	– – Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)	12,8	0
0712 33 00	– – Tremelle (Tremella spp.)	12,8	0
0712 39 00	– – altri	12,8	0
0712 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi		
0712 90 05	– – Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate	10,2	0
	– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)		
0712 90 11	– – – ibrido, destinato alla semina	esenzione	0
0712 90 19	– – – altro	9,4 EUR/ 100 kg/net	0
0712 90 30	– – Pomodori	12,8	0
0712 90 50	– – Carote	12,8	0
0712 90 90	– – altri	12,8	0
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati		
0713 10	– Piselli (Pisum sativum)		
0713 10 10	– – destinati alla semina	esenzione	0
0713 10 90	– – altri	esenzione	0
0713 20 00	– Ceci	esenzione	0
	– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)		
0713 31 00	– – Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek	esenzione	0
0713 32 00	– – Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis)	esenzione	0
0713 33	– – Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris)		
0713 33 10	– – – destinati alla semina	esenzione	0
0713 33 90	– – – altri	esenzione	0
0713 39 00	– – altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0713 40 00	– Lenticchie	esenzione	0
0713 50 00	– Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor)	3,2	0
0713 90 00	– altre	3,2	0
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago		
0714 10	– Radici di manioca		
0714 10 91	– – dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	9,5 EUR/ 100 kg/net	0
0714 10 98	– – altri	9,5 EUR/ 100 kg/net	0
0714 20	– Patate dolci		
0714 20 10	– – fresche, intere, destinate al consumo umano	3,0	0
0714 20 90	– – altre	6,4 EUR/ 100 kg/net	0
0714 90	– altri		
	– – Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido		
0714 90 11	– – – dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	9,5 EUR/ 100 kg/net	0
0714 90 19	– – – altri	9,5 EUR/ 100 kg/net	0
0714 90 90	– – altri	3,8	0
08	CAPITOLO 8 - FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI		
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate		
	– Noci di cocco		
0801 11 00	– – disseccate	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0801 19 00	– – altre	esenzione	0
	– Noci del Brasile		
0801 21 00	– – con guscio	esenzione	0
0801 22 00	– – sgusciate	esenzione	0
	– Noci di acagiù		
0801 31 00	– – con guscio	esenzione	0
0801 32 00	– – sgusciate	esenzione	0
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate		
	– Mandorle		
0802 11	– – con guscio		
0802 11 10	– – – amare	esenzione	0
0802 11 90	– – – altre	5,6	0
0802 12	– – sgusciate		
0802 12 10	– – – amare	esenzione	0
0802 12 90	– – – altre	3,5	0
	– Nocciole (*Corylus* spp.)		
0802 21 00	– – con guscio	3,2	0
0802 22 00	– – sgusciate	3,2	0
	– Noci comuni		
0802 31 00	– – con guscio	4	0
0802 32 00	– – sgusciate	5,1	0
0802 40 00	– Castagne e marroni (*Castanea* spp.)	5,6	0
0802 50 00	– Pistacchi	1,6	0
0802 60 00	– Noci macadamia	2	0
0802 90	– altre		
0802 90 20	– – Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0802 90 50	– – Pinoli o semi del pino domestico	2	0
0802 90 85	– – altre	2	0
0803 00	Banane, comprese le frutta del plantano, fresche o essiccate		
	– fresche		
0803 00 11	– – Frutta del plantano (Banane da cuocere)	16	0
0803 00 19	– – altre	176 EUR/ 1 000 kg/net	0
0803 00 90	– essiccate	16	0
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi		
0804 10 00	– Datteri	7,7	0
0804 20	– Fichi		
0804 20 10	– – freschi	5,6	0
0804 20 90	– – secchi	8	0
0804 30 00	– Ananassi	5,8	0
0804 40 00	– Avocadi	4	0
0804 50 00	– Guaiave, manghi e mangostani	esenzione	0
0805	Agrumi, freschi o secchi		
0805 10	– Arance		
0805 10 20	– – Arance dolci, fresche	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
0805 10 80	– – altre	16	0
0805 20	– Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi		
0805 20 10	– – Clementine	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
0805 20 30	– – Monreal e satsuma	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
0805 20 50	– – Mandarini e wilkings	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0805 20 70	– – Tangerini	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
0805 20 90	– – altri	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
0805 40 00	– Pompelmi e pomeli	1,5	0
0805 50	– Limoni (*Citrus limon*, *Citrus limonum*) e limette (*Citrus aurantifolia*, *Citrus latifolia*)		
0805 50 10	– – Limoni (*Citrus limon, Citrus limonum*)	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
0805 50 90	– – Limette (*Citrus aurantifolia, Citrus latifolia*)	12,8	0
0805 90 00	– altri	12,8	0
0806	Uve, fresche o secche		
0806 10	– fresche		
0806 10 10	– – da tavola	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
0806 10 90	– – altre	14,4	0
0806 20	– secche		
0806 20 10	– – Uve di Corinto	2,4	0
0806 20 30	– – Uva sultanina	2,4	0
0806 20 90	– – altre	2,4	0
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi		
	– Meloni (compresi i cocomeri)		
0807 11 00	– – Cocomeri	8,8	0
0807 19 00	– – altri	8,8	0
0807 20 00	– Papaie	esenzione	0
0808	Mele, pere e cotogne, fresche		
0808 10	– Mele		
0808 10 10	– – Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	7,2 MIN 0,36 EUR/ 100 kg/net	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0808 10 80	– – altre	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
0808 20	– Pere e cotogne		
	– – Pere		
0808 20 10	– – – Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1º agosto al 31 dicembre	7,2 MIN 0,36 EUR/ 100 kg/net	0
0808 20 50	– – – altre	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
0808 20 90	– – Cotogne	7,2	0
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche		
0809 10 00	– Albicocche	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
0809 20	– Ciliege		
0809 20 05	– – Ciliege acide (*Prunus cerasus*)	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
0809 20 95	– – altre	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
0809 30	– Pesche, comprese le pesche noci		
0809 30 10	– – Pesche noci	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
0809 30 90	– – altre	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
0809 40	– Prugne e prugnole		
0809 40 05	– – Prugne	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
0809 40 90	– – Prugnole	12	0
0810	Altre frutta fresche		
0810 10 00	– Fragole	11,2	0
0810 20	– Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi		
0810 20 10	– – Lamponi	8,8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0810 20 90	– – altri	9,6	0
0810 40	– Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere "*Vaccinium*"		
0810 40 10	– – Mirtilli rossi (frutti del "*Vaccinium vitis-idaea*")	esenzione	0
0810 40 30	– – Mirtilli neri (frutti del "*Vaccinium myrtillus*")	3,2	0
0810 40 50	– – Frutti del "*Vaccinium macrocarpon*" e del "*Vaccinium corymbosum*"	3,2	0
0810 40 90	– – altri	9,6	0
0810 50 00	– Kiwi	8,8	0
0810 60 00	– Durian	8,8	0
0810 90	– altri		
0810 90 20	– – Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	esenzione	0
	– – Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina		
0810 90 50	– – – Ribes nero (cassis)	8,8	0
0810 90 60	– – – Ribes rosso	8,8	0
0810 90 70	– – – altri	9,6	0
0810 90 95	– – altre	8,8	0
0811	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
0811 10	– Fragole		
	– – con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti		
0811 10 11	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	20,8 + 8,4 EUR/ 100 kg/net	0
0811 10 19	– – – altre	20,8	0
0811 10 90	– – altre	14,4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0811 20	– Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina		
	– – con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti		
0811 20 11	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	20,8 + 8,4 EUR/ 100 kg/net	0
0811 20 19	– – – altri	20,8	0
	– – altri		
0811 20 31	– – – Lamponi	14,4	0
0811 20 39	– – – Ribes nero (cassis)	14,4	0
0811 20 51	– – – Ribes rosso	12	0
0811 20 59	– – – More di rovo o di gelso e more-lamponi	12	0
0811 20 90	– – – altri	14,4	0
0811 90	– altre		
	– – con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti		
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %		
0811 90 11	– – – – Frutta tropicale e noci tropicali	13 + 5,3 EUR/ 100 kg/net	0
0811 90 19	– – – – altri	20,8 + 8,4 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – altre		
0811 90 31	– – – – Frutta tropicale e noci tropicali	13	0
0811 90 39	– – – – altri	20,8	0
	– – altre		
0811 90 50	– – – Mirtilli neri (frutti del "*Vaccinium myrtillus*")	12	0
0811 90 70	– – – Mirtilli delle specie "*Vaccinium myrtilloides*" e "*Vaccinium angustifolium*"	3,2	0
	– – – Ciliege		
0811 90 75	– – – – Ciliege acide (*Prunus cerasus*)	14,4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0811 90 80	– – – – altre	14,4	0
0811 90 85	– – – Frutta tropicale e noci tropicali	9	0
0811 90 95	– – – altre	14,4	0
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate		
0812 10 00	– Ciliege	8,8	0
0812 90	– altre		
0812 90 10	– – Albicocche	12,8	0
0812 90 20	– – Arance	12,8	0
0812 90 30	– – Papaie	2,3	0
0812 90 40	– – Mirtilli neri (frutti del "*Vaccinium myrtillus*")	6,4	0
0812 90 70	– – Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali	5,5	0
0812 90 98	– – altre	8,8	0
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo		
0813 10 00	– Albicocche	5,6	0
0813 20 00	– Prugne	9,6	0
0813 30 00	– Mele	3,2	0
0813 40	– altre frutta		
0813 40 10	– – Pesche, comprese le pesche noci	5,6	0
0813 40 30	– – Pere	6,4	0
0813 40 50	– – Papaie	2	0
0813 40 65	– – Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	esenzione	0
0813 40 95	– – altre	2,4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0813 50	– Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo		
	– – Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806		
	– – – senza prugne		
0813 50 12	– – – – di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	4	0
0813 50 15	– – – – altre	6,4	0
0813 50 19	– – – con prugne	9,6	0
	– – Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802		
0813 50 31	– – – di noci tropicali	4	0
0813 50 39	– – – altri	6,4	0
	– – altri miscugli		
0813 50 91	– – – non contenenti prugne e fichi	8	0
0813 50 99	– – – altri	9,6	0
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	1,6	0
09	CAPITOLO 9 - CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE		
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione		
	– Caffè non torrefatto		
0901 11 00	– – non decaffeinizzato	esenzione	0
0901 12 00	– – decaffeinizzato	8,3	0
	– Caffè torrefatto		
0901 21 00	– – non decaffeinizzato	7,5	0
0901 22 00	– – decaffeinizzato	9	0
0901 90	– altri		
0901 90 10	– – Bucce e pellicole di caffè	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0901 90 90	– – Succedanei del caffè contenenti caffè	11,5	0
0902	Tè, anche aromatizzato		
0902 10 00	– Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg	3,2	0
0902 20 00	– Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato	esenzione	0
0902 30 00	– Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg	esenzione	0
0902 40 00	– Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati	esenzione	0
0903 00 00	Mate	esenzione	0
0904	Pepe (del genere "*Piper*"); pimenti del genere "*Capsicum*" o del genere "*Pimenta*", essiccati, tritati o polverizzati		
	– Pepe		
0904 11 00	– – non tritato né polverizzato	esenzione	0
0904 12 00	– – tritato o polverizzato	4	0
0904 20	– Pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*, essiccati, tritati o polverizzati		
	– – non tritati né polverizzati		
0904 20 10	– – – Peperoni	9,6	0
0904 20 30	– – – altri	esenzione	0
0904 20 90	– – tritati o polverizzati	5	0
0905 00 00	Vaniglia	6	0
0906	Cannella e fiori di cinnamomo		
	– non tritati né polverizzati		
0906 11 00	– – Cannella (*Cinnamomum zeylanicum Blume*)	esenzione	0
0906 19 00	– – altri	esenzione	0
0906 20 00	– tritati o polverizzati	esenzione	0
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi		
0908 10 00	– Noci moscate	esenzione	0
0908 20 00	– Macis	esenzione	0
0908 30 00	– Amomi e cardamomi	esenzione	0
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro		
0909 10 00	– Semi di anice o di badiana	esenzione	0
0909 20 00	– Semi di coriandolo	esenzione	0
0909 30 00	– Semi di cumino	esenzione	0
0909 40 00	– Semi di carvi	esenzione	0
0909 50 00	– Semi di finocchio; bacche di ginepro	esenzione	0
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie		
0910 10 00	– Zenzero	esenzione	0
0910 20	– Zafferano		
0910 20 10	– – non tritato né polverizzato	esenzione	0
0910 20 90	– – tritato o polverizzato	8,5	0
0910 30 00	– Curcuma	esenzione	0
	– altre spezie		
0910 91	– – Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo		
0910 91 10	– – – non tritati né polverizzati	esenzione	0
0910 91 90	– – – tritati o polverizzati	12,5	0
0910 99	– – altre		
0910 99 10	– – – Semi di fieno greco	esenzione	0
	– – – Timo		
	– – – – non tritato né polverizzato		
0910 99 31	– – – – – Serpillo (*Thymus serpyllum*)	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
0910 99 33	– – – – – altro	7	0
0910 99 39	– – – – tritato o polverizzato	8,5	0
0910 99 50	– – – Foglie di alloro	7	0
0910 99 60	– – – Curry	esenzione	0
	– – – altre		
0910 99 91	– – – – non tritate né polverizzate	esenzione	0
0910 99 99	– – – – tritate o polverizzate	12,5	0
10	CAPITOLO 10 - CEREALI		
1001	Frumento (grano) e frumento segalato		
1001 10 00	– Frumento (grano) duro	148 EUR/t	0
1001 90	– altro		
1001 90 10	– – Spelta, destinata alla semina	12,8	0
	– – altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato		
1001 90 91	– – – Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina	95 EUR/t	0
1001 90 99	– – – altri	95 EUR/t	CT_frumento (950 000 - 1 000 000 t) ([1])
1002 00 00	Segala	93 EUR/t	0
1003 00	Orzo		
1003 00 10	– destinato alla semina	93 EUR/t	0
1003 00 90	– altro	93 EUR/t	CT_orzo (250 000 - 350 000 t) ([1])
1004 00 00	Avena	89 EUR/t	CT_avena (4 000 t)
1005	Granturco		
1005 10	– destinato alla semina		
	– – ibrido		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1005 10 11	– – – ibrido doppio e ibrido top-cross	esenzione	0
1005 10 13	– – – ibrido a tre vie	esenzione	0
1005 10 15	– – – ibrido semplice	esenzione	0
1005 10 19	– – – altro	esenzione	0
1005 10 90	– – altro	94 EUR/t	0
1005 90 00	– altro	94 EUR/t	CT_granturco (400 000 - 650 000 t) (1)
1006	Riso		
1006 10	– Risone (riso "paddy")		
1006 10 10	– – destinato alla semina	7,7	0
	– – altro		
	– – – surriscaldato (parboiled)		
1006 10 21	– – – – a grani tondi	211 EUR/t	0
1006 10 23	– – – – a grani medi	211 EUR/t	0
	– – – – a grani lunghi		
1006 10 25	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	211 EUR/t	0
1006 10 27	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	211 EUR/t	0
	– – – altro		
1006 10 92	– – – – a grani tondi	211 EUR/t	0
1006 10 94	– – – – a grani medi	211 EUR/t	0
	– – – – a grani lunghi		
1006 10 96	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	211 EUR/t	0
1006 10 98	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	211 EUR/t	0
1006 20	– Riso semigreggio (riso "cargo" o riso "bruno")		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – surriscaldato (parboiled)		
1006 20 11	– – – a grani tondi	264 EUR/t	0
1006 20 13	– – – a grani medi	264 EUR/t	0
	– – – a grani lunghi		
1006 20 15	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	264 EUR/t	0
1006 20 17	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	264 EUR/t	0
	– – altro		
1006 20 92	– – – a grani tondi	264 EUR/t	0
1006 20 94	– – – a grani medi	264 EUR/t	0
	– – – a grani lunghi		
1006 20 96	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	264 EUR/t	0
1006 20 98	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	264 EUR/t	0
1006 30	– Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato		
	– – Riso semilavorato		
	– – – surriscaldato (parboiled)		
1006 30 21	– – – – a grani tondi	416 EUR/t	0
1006 30 23	– – – – a grani medi	416 EUR/t	0
	– – – – a grani lunghi		
1006 30 25	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	416 EUR/t	0
1006 30 27	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	416 EUR/t	0
	– – – altro		
1006 30 42	– – – – a grani tondi	416 EUR/t	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1006 30 44	– – – – a grani medi	416 EUR/t	0
	– – – – a grani lunghi		
1006 30 46	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	416 EUR/t	0
1006 30 48	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	416 EUR/t	0
	– – Riso lavorato		
	– – – surriscaldato (parboiled)		
1006 30 61	– – – – a grani tondi	416 EUR/t	0
1006 30 63	– – – – a grani medi	416 EUR/t	0
	– – – – a grani lunghi		
1006 30 65	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	416 EUR/t	0
1006 30 67	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	416 EUR/t	0
	– – – altro		
1006 30 92	– – – – a grani tondi	416 EUR/t	0
1006 30 94	– – – – a grani medi	416 EUR/t	0
	– – – – a grani lunghi		
1006 30 96	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	416 EUR/t	0
1006 30 98	– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	416 EUR/t	0
1006 40 00	– Rotture di riso	128 EUR/t	0
1007 00	Sorgo da granella		
1007 00 10	– ibrido destinato alla semina	6,4	0
1007 00 90	– altro	94 EUR/t	0
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali		
1008 10 00	– Grano saraceno	37 EUR/t	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1008 20 00	– Miglio	56 EUR/t	0
1008 30 00	– Scagliola	esenzione	0
1008 90	– altri cereali		
1008 90 10	– – Triticale	93 EUR/t	0
1008 90 90	– – altri	37 EUR/t	0
11	CAPITOLO 11 - PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO		
1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato		
	– di frumento (grano)		
1101 00 11	– – di frumento (grano) duro	172 EUR/t	0
1101 00 15	– – di frumento (grano) tenero e di spelta	172 EUR/t	CT_frumento (950 000 - 1 000 000 t) (1)
1101 00 90	– di frumento segalato	172 EUR/t	CT_frumento (950 000 - 1 000 000 t) (1)
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato		
1102 10 00	– Farina di segala	168 EUR/t	0
1102 20	– Farina di granturco		
1102 20 10	– – avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	173 EUR/t	CT_granturco (400 000 - 650 000 t) (1)
1102 20 90	– – altra	98 EUR/t	CT_granturco (400 000 - 650 000 t) (1)
1102 90	– altre		
1102 90 10	– – di orzo	171 EUR/t	CT_orzo (250 000 - 350 000 t) (1)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1102 90 30	– – di avena	164 EUR/t	0
1102 90 50	– – Farina di riso	138 EUR/t	0
1102 90 90	– – altre	98 EUR/t	CT_frumento (950 000 - 1 000 000 t) (1)
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali		
	– Semole e semolini		
1103 11	– – di frumento (grano)		
1103 11 10	– – – di frumento (grano) duro	267 EUR/t	0
1103 11 90	– – – di frumento (grano) tenero e di spelta	186 EUR/t	CT_frumento (950 000 - 1 000 000 t) (1)
1103 13	– – di granturco		
1103 13 10	– – – aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	173 EUR/t	CT_granturco (400 000 - 650 000 t) (1)
1103 13 90	– – – altri	98 EUR/t	CT_granturco (400 000 - 650 000 t) (1)
1103 19	– – di altri cereali		
1103 19 10	– – – di segala	171 EUR/t	0
1103 19 30	– – – di orzo	171 EUR/t	CT_semole (6 300 - 7 800 t) (1)
1103 19 40	– – – di avena	164 EUR/t	0
1103 19 50	– – – di riso	138 EUR/t	0
1103 19 90	– – – altri	98 EUR/t	CT_semole (6 300 - 7 800 t) (1)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1103 20	– Agglomerati in forma di pellets		
1103 20 10	– – di segala	171 EUR/t	0
1103 20 20	– – di orzo	171 EUR/t	CT_orzo (250 000 - 350 000 t) (1)
1103 20 30	– – di avena	164 EUR/t	0
1103 20 40	– – di granturco	173 EUR/t	CT_granturco (400 000 - 650 000 t) (1)
1103 20 50	– – di riso	138 EUR/t	0
1103 20 60	– – di frumento (grano)	175 EUR/t	CT_frumento (950 000 - 1 000 000 t) (1)
1103 20 90	– – altri	98 EUR/t	CT_semole (6 300 - 7 800 t) (1)
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati		
	– Cereali schiacciati o in fiocchi		
1104 12	– – di avena		
1104 12 10	– – – Cereali schiacciati	93 EUR/t	0
1104 12 90	– – – Fiocchi	182 EUR/t	0
1104 19	– – di altri cereali		
1104 19 10	– – – di frumento (grano)	175 EUR/t	CT_semole (6 300 - 7 800 t) (1)
1104 19 30	– – – di segala	171 EUR/t	0
1104 19 50	– – – di granturco	173 EUR/t	CT_semole (6 300 - 7 800 t) (1)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – di orzo		
1104 19 61	– – – – Cereali schiacciati	97 EUR/t	CT_semole (6 300 - 7 800 t) (1)
1104 19 69	– – – – Fiocchi	189 EUR/t	CT_semole (6 300 - 7 800 t) (1)
	– – – altri		
1104 19 91	– – – – Fiocchi di riso	234 EUR/t	0
1104 19 99	– – – – altri	173 EUR/t	0
	– altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati)		
1104 22	– – di avena		
1104 22 20	– – – mondati (decorticati o pilati)	162 EUR/t	0
1104 22 30	– – – mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "grutten")	162 EUR/t	0
1104 22 50	– – – perlati	145 EUR/t	0
1104 22 90	– – – soltanto spezzati	93 EUR/t	0
1104 22 98	– – – altri	93 EUR/t	0
1104 23	– – di granturco		
1104 23 10	– – – mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati	152 EUR/t	CT_granturco (400 000 - 650 000 t) (1)
1104 23 30	– – – perlati	152 EUR/t	CT_granturco (400 000 - 650 000 t) (1)
1104 23 90	– – – soltanto spezzati	98 EUR/t	CT_granturco (400 000 - 650 000 t) (1)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1104 23 99	– – – altri	98 EUR/t	CT_granturco (400 000 - 650 000 t) (1)
1104 29	– – di altri cereali		
	– – – di orzo		
1104 29 01	– – – – mondati (decorticati o pilati)	150 EUR/t	CT_semole (6 300 - 7 800 t) (1)
1104 29 03	– – – – mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "grutten")	150 EUR/t	CT_semole (6 300 - 7 800 t) (1)
1104 29 05	– – – – perlati	236 EUR/t	CT_semole (6 300 - 7 800 t) (1)
1104 29 07	– – – – soltanto spezzati	97 EUR/t	CT_semole (6 300- 7 800 t) (1)
1104 29 09	– – – – altri	97 EUR/t	CT_semole (6 300- 7 800 t) (1)
	– – – altri		
	– – – – mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati		
1104 29 11	– – – – – di frumento (grano)	129 EUR/t	CT_semole (6 300 - 7 800 t) (1)
1104 29 18	– – – – – altri	129 EUR/t	CT_semole (6 300 - 7 800 t) (1)
1104 29 30	– – – – perlati	154 EUR/t	CT_semole (6 300 - 7 800 t) (1)
	– – – – soltanto spezzati		
1104 29 51	– – – – – di frumento (grano)	99 EUR/t	CT_semole (6 300 - 7 800 t) (1)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1104 29 55	– – – – – di segala	97 EUR/t	0
1104 29 59	– – – – – altri	98 EUR/t	CT_semole (6 300 - 7 800 t) (1)
	– – – – altri		
1104 29 81	– – – – – di frumento (grano)	99 EUR/t	CT_semole (6 300 - 7 800 t) (1)
1104 29 85	– – – – – di segala	97 EUR/t	0
1104 29 89	– – – – – altri	98 EUR/t	CT_semole (6 300 - 7 800 t) (1)
1104 30	– Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati		
1104 30 10	– – di frumento (grano)	76 EUR/t	CT_semole (6 300 - 7 800 t) (1)
1104 30 90	– – altri	75 EUR/t	CT_semole (6 300 - 7 800 t) (1)
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate		
1105 10 00	– Farina, semolino e polvere	12,2	0
1105 20 00	– Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets	12,2	0
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8		
1106 10 00	– di legumi da granella secchi della voce 0713	7,7	0
1106 20	– di sago, di radici o tuberi della voce 0714		
1106 20 10	– – denaturati	95 EUR/t	0
1106 20 90	– – altri	166 EUR/t	0
1106 30	– dei prodotti del capitolo 8		
1106 30 10	– – di banane	10,9	0
1106 30 90	– – altri	8,3	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1107	Malto, anche torrefatto		
1107 10	– non torrefatto		
	– – di frumento (grano)		
1107 10 11	– – – preentato in forma di farina	177 EUR/t	CT_malto e glutine di frumento (7 000 t)
1107 10 19	– – – altro	134 EUR/t	CT_malto e glutine di frumento (7 000 t)
	– – altro		
1107 10 91	– – – presentato in forma di farina	173 EUR/t	CT_malto e glutine di frumento (7 000 t)
1107 10 99	– – – altro	131 EUR/t	CT_malto e glutine di frumento (7 000 t)
1107 20 00	– torrefatto	152 EUR/t	CT_malto e glutine di frumento (7 000 t)
1108	Amidi e fecole; inulina		
	– Amidi e fecole		
1108 11 00	– – Amido di frumento (grano)	224 EUR/t	CT_amidi e fecole (10 000 t)
1108 12 00	– – Amido di granturco	166 EUR/t	CT_amidi e fecole (10 000 t)
1108 13 00	– – Fecola di patate	166 EUR/t	CT_amidi e fecole (10 000 t)
1108 14 00	– – Fecola di manioca	166 EUR/t	0
1108 19	– – altri amidi e fecole		
1108 19 10	– – – Amido di riso	216 EUR/t	0
1108 19 90	– – – altri	166 EUR/t	0
1108 20 00	– Inulina	19,2	0
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	512 EUR/t	CT_malto e glutine di frumento (7 000 t)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
12	CAPITOLO 12 - SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI		
1201 00	Fave di soia, anche frantumate		
1201 00 10	– destinate alla semina	esenzione	0
1201 00 90	– altre	esenzione	0
1202	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate		
1202 10	– con guscio		
1202 10 10	– – destinate alla semina	esenzione	0
1202 10 90	– – altre	esenzione	0
1202 20 00	– sgusciate, anche frantumate	esenzione	0
1203 00 00	Copra	esenzione	0
1204 00	Semi di lino, anche frantumati		
1204 00 10	– destinati alla semina	esenzione	0
1204 00 90	– altri	esenzione	0
1205	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati		
1205 10	– Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico		
1205 10 10	– – destinati alla semina	esenzione	0
1205 10 90	– – altri	esenzione	0
1205 90 00	– altri	esenzione	0
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati		
1206 00 10	– destinati alla semina	esenzione	0
	– altri		
1206 00 91	– – sgusciati; con guscio striato grigio e bianco	esenzione	0
1206 00 99	– – altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati		
1207 20	– Semi di cotone		
1207 20 10	– – destinati alla semina	esenzione	0
1207 20 90	– – altri	esenzione	0
1207 40	– Semi di sesamo		
1207 40 10	– – destinati alla semina	esenzione	0
1207 40 90	– – altri	esenzione	0
1207 50	– Semi di senape		
1207 50 10	– – destinati alla semina	esenzione	0
1207 50 90	– – altri	esenzione	0
	– altri		
1207 91	– – Semi di papavero nero o bianco		
1207 91 10	– – – destinati alla semina	esenzione	0
1207 91 90	– – – altri	esenzione	0
1207 99	– – altri		
1207 99 15	– – – destinati alla semina	esenzione	0
	– – – altri		
1207 99 91	– – – – Semi di canapa	esenzione	0
1207 99 97	– – – – altri	esenzione	0
1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape		
1208 10 00	– di fave di soia	4,5	0
1208 90 00	– altre	esenzione	0
1209	Semi, frutti e spore da sementa		
1209 10 00	– Semi di barbabietole da zucchero	8,3	0
	– Semi da foraggio		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1209 21 00	– – di erba medica	2,5	0
1209 22	– – di trifoglio (*Trifolium* spp.)		
1209 22 10	– – – Trifoglio violetto (*Trifolium pratense* L.)	esenzione	0
1209 22 80	– – – altri	esenzione	0
1209 23	– – di festuca		
1209 23 11	– – – Paleo (*Festuca pratensis Huds*.)	esenzione	0
1209 23 15	– – – Festuca rossa (*Festuca rubra* L.)	esenzione	0
1209 23 80	– – – altri	2,5	0
1209 24 00	– – di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (*Poa pratensis* L.)	esenzione	0
1209 25	– – di loglio (*Lolium multiflorum* Lam., *Lolium perenne* L.)		
1209 25 10	– – – Loglio d'Italia (*Lolium multiflorum* Lam.)	esenzione	0
1209 25 90	– – – Loglio inglese (*Lolium perenne* L.)	esenzione	0
1209 29	– – altri		
1209 29 10	– – – Vecce; spannocchina (*Poa trivialis* L.) e fienarola da palude (*Poa palustris* L.); gramigna perenne (*Dactylis glomerata* L.); agrostide (*Agrostides*)	esenzione	0
1209 29 35	– – – di fleolo (coda di topo)	esenzione	0
1209 29 50	– – – Semi di lupini	2,5	0
1209 29 60	– – – Semi di barbabietole da foraggio (*Beta vulgaris* var. *alba*)	8,3	0
1209 29 80	– – – altri	2,5	0
1209 30 00	– Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori	3	0
	– altri		
1209 91	– – Semi di ortaggi		
1209 91 10	– – – Semi di cavoli-rapa (*Brassica oleracea*, var. *caulorapa* e *gongylodes* L.)	3	0
1209 91 30	– – – Semi di barbabietole da orto o "barbabietole rosse" (*Beta vulgaris* var. *conditiva*)	8,3	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1209 91 90	– – – altri	3	0
1209 99	– – altri		
1209 99 10	– – – Semi da bosco	esenzione	0
	– – – altri		
1209 99 91	– – – – Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 00	3	0
1209 99 99	– – – – altri	4	0
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina		
1210 10 00	– Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets	5,8	0
1210 20	– Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina		
1210 20 10	– – Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina	5,8	0
1210 20 90	– – altri	5,8	0
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati		
1211 20 00	– Radici di ginseng	esenzione	0
1211 30 00	– Coca (foglie di)	esenzione	0
1211 40 00	– Paglia di papavero	esenzione	0
1211 90	– altri		
1211 90 30	– – Fave tonka	3	0
1211 90 85	– – altri	esenzione	0
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà *Cichorium intybus sativum*) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove		
1212 20 00	– Alghe	esenzione	0
	– altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1212 91	– – Barbabietole da zucchero		
1212 91 20	– – – secche, anche polverizzate	23 EUR/ 100 kg/net	0
1212 91 80	– – – altre	6,7 EUR/ 100 kg/net	0
1212 99	– – altri		
1212 99 20	– – – Canne da zucchero	4,6 EUR/ 100 kg/net	0
1212 99 30	– – – Carrube	5,1	0
	– – – Semi di carrube		
1212 99 41	– – – – non sgusciati, né frantumati, né macinati	esenzione	0
1212 99 49	– – – – altri	5,8	0
1212 99 70	– – – altri	esenzione	0
1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets	esenzione	0
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets		
1214 10 00	– Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica	esenzione	0
1214 90	– altri		
1214 90 10	– – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	5,8	0
1214 90 90	– – altri	esenzione	0
13	CAPITOLO 13 – GOMMA LACCA; GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI		
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali		
1301 20 00	– Gomma arabica	esenzione	0
1301 90 00	– altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati		
	– Succhi ed estratti vegetali		
1302 11 00	– – Oppio	esenzione	0
1302 12 00	– – di liquirizia	3,2	0
1302 13 00	– – di luppolo	3,2	0
1302 19	– – altri		
1302 19 05	– – – Oleoresina di vaniglia	3	0
1302 19 80	– – – altri	esenzione	0
1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati		
1302 20 10	– – allo stato secco	19,2	0
1302 20 90	– – altri	11,2	0
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati		
1302 31 00	– – Agar-agar	esenzione	0
1302 32	– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati		
1302 32 10	– – – di carrube o di semi di carrube	esenzione	0
1302 32 90	– – – di semi di guar	esenzione	0
1302 39 00	– – altri	esenzione	0
14	CAPITOLO 14 – MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE		
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)		
1401 10 00	– Bambù	esenzione	0
1401 20 00	– Canne d'India	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1401 90 00	– altre	esenzione	0
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove		
1404 20 00	– Linters di cotone	esenzione	0
1404 90 00	– altri	esenzione	0
III	SEZIONE III - GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE		
15	CAPITOLO 15 - GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE		
1501 00	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503		
	– Grassi di maiale (compreso lo strutto)		
1501 00 11	– – destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	esenzione	0
1501 00 19	– – altri	17,2 EUR/ 100 kg/net	0
1501 00 90	– Grassi di volatili	11,5	0
1502 00	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503		
1502 00 10	– destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	esenzione	0
1502 00 90	– altri	3,2	0
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati		
	– Stearina solare e oleostearina		
1503 00 11	– – destinate ad usi industriali	esenzione	0
1503 00 19	– – altre	5,1	0
1503 00 30	– Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	esenzione	0
1503 00 90	– altri	6,4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente		
1504 10	– Oli di fegato di pesci e loro frazioni		
1504 10 10	– – aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo	3,8	0
	– – altri		
1504 10 91	– – – di ippoglossi	esenzione	0
1504 10 99	– – – altri	esenzione	0
1504 20	– Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato		
1504 20 10	– – Frazioni solide	10,9	0
1504 20 90	– – altri	esenzione	0
1504 30	– Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni		
1504 30 10	– – Frazioni solide	10,9	0
1504 30 90	– – altri	esenzione	0
1505 00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina		
1505 00 10	– Grasso di lana greggio	3,2	0
1505 00 90	– altri	esenzione	0
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	esenzione	0
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente		
1507 10	– Olio greggio, anche depurato delle mucillagini		
1507 10 10	– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	0
1507 10 90	– – altro	6,4	0
1507 90	– altri		
1507 90 10	– – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0
1507 90 90	– – altri	9,6	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente		
1508 10	– Olio greggio		
1508 10 10	– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	esenzione	0
1508 10 90	– – altro	6,4	0
1508 90	– altri		
1508 90 10	– – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0
1508 90 90	– – altri	9,6	0
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente		
1509 10	– vergini		
1509 10 10	– – Olio d'oliva lampante	122,6 EUR/ 100 kg/net	0
1509 10 90	– – altri	124,5 EUR/ 100 kg/net	0
1509 90 00	– altri	134,6 EUR/ 100 kg/net	0
1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509		
1510 00 10	– Oli greggi	110,2 EUR/ 100 kg/net	0
1510 00 90	– altri	160,3 EUR/ 100 kg/net	0
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente		
1511 10	– Olio greggio		
1511 10 10	– – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	esenzione	0
1511 10 90	– – altro	3,8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1511 90	– altri		
	– – Frazioni solide		
1511 90 11	– – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	0
1511 90 19	– – – altrimenti presentate	10,9	0
	– – altri		
1511 90 91	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0
1511 90 99	– – – altri	9	0
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente		
	– Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni		
1512 11	– – Oli greggi		
1512 11 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	0
	– – – altri		
1512 11 91	– – – – di girasole	6,4	0
1512 11 99	– – – – di cartamo	6,4	0
1512 19	– – altri		
1512 19 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0
1512 19 90	– – – altri	9,6	0
	– Olio di cotone e sue frazioni		
1512 21	– – Olio greggio, anche depurato del gossipolo		
1512 21 10	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	0
1512 21 90	– – – altro	6,4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1512 29	– – altri		
1512 29 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0
1512 29 90	– – – altri	9,6	0
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente		
	– Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni		
1513 11	– – Olio greggio		
1513 11 10	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	2,5	0
	– – – altro		
1513 11 91	– – – – presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	0
1513 11 99	– – – – altrimenti presentato	6,4	0
1513 19	– – altri		
	– – – Frazioni solide		
1513 19 11	– – – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	0
1513 19 19	– – – – altrimenti presentate	10,9	0
	– – – altri		
1513 19 30	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0
	– – – – altri		
1513 19 91	– – – – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	0
1513 19 99	– – – – – altrimenti presentati	9,6	0
	– Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni		
1513 21	– – Oli greggi		
1513 21 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	0
	– – – altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1513 21 30	– – – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	0
1513 21 90	– – – – altrimenti presentati	6,4	0
1513 29	– – altri		
	– – – Frazioni solide		
1513 29 11	– – – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	0
1513 29 19	– – – – altrimenti presentate	10,9	0
	– – – altri		
1513 29 30	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0
	– – – – altri		
1513 29 50	– – – – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	0
1513 29 90	– – – – – altrimenti presentati	9,6	0
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente		
	– Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni		
1514 11	– – Oli greggi		
1514 11 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	0
1514 11 90	– – – altri	6,4	0
1514 19	– – altri		
1514 19 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0
1514 19 90	– – – altri	9,6	0
	– altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1514 91	– – Oli greggi		
1514 91 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	0
1514 91 90	– – – altri	6,4	0
1514 99	– – altri		
1514 99 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0
1514 99 90	– – – altri	9,6	0
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente		
	– Olio di lino e sue frazioni		
1515 11 00	– – Olio greggio	3,2	0
1515 19	– – altri		
1515 19 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0
1515 19 90	– – – altri	9,6	0
	– Olio di granturco e sue frazioni		
1515 21	– – Olio greggio		
1515 21 10	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	0
1515 21 90	– – – altro	6,4	0
1515 29	– – altri		
1515 29 10	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0
1515 29 90	– – – altri	9,6	0
1515 30	– Olio di ricino e sue frazioni		
1515 30 10	– – destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche	esenzione	0
1515 30 90	– – altri	5,1	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1515 50	– Olio di sesamo e sue frazioni		
	– – Olio greggio		
1515 50 11	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	0
1515 50 19	– – – altro	6,4	0
	– – altri		
1515 50 91	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0
1515 50 99	– – – altri	9,6	0
1515 90	– altri		
1515 90 11	– – Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba e di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	esenzione	0
	– – Olio di semi di tabacco e sue frazioni		
	– – – Olio greggio		
1515 90 21	– – – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	esenzione	0
1515 90 29	– – – – altro	6,4	0
	– – – altri		
1515 90 31	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	esenzione	0
1515 90 39	– – – – altri	9,6	0
	– – altri oli e loro frazioni		
	– – – Oli greggi		
1515 90 40	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	0
	– – – – altri		
1515 90 51	– – – – – concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12,8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1515 90 59	– – – – – concreti, altrimenti presentati; fluidi	6,4	0
	– – – altri		
1515 90 60	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0
	– – – – altri		
1515 90 91	– – – – – concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12,8	0
1515 90 99	– – – – – concreti, altrimenti presentati; fluidi	9,6	0
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati		
1516 10	– Grassi e oli animali e loro frazioni		
1516 10 10	– – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12,8	0
1516 10 90	– – altrimenti presentati	10,9	0
1516 20	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni		
1516 20 10	– – Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"	3,4	0
	– – altri		
1516 20 91	– – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	0
	– – – altrimenti presentati		
1516 20 95	– – – – Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	0
	– – – – altri		
1516 20 96	– – – – – Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 % in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba	9,6	0
1516 20 98	– – – – – altri	10,9	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516		
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida		
1517 10 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	8,3 + 28,4 EUR/ 100 kg/net	0
1517 10 90	– – altra	16	0
1517 90	– altre		
1517 90 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	8,3 + 28,4 EUR/ 100 kg/net	0
	– – altre		
1517 90 91	– – – Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati	9,6	0
1517 90 93	– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	2,9	0
1517 90 99	– – – altre	16	0
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove		
1518 00 10	– Linossina	7,7	0
	– Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana		
1518 00 31	– – greggi	3,2	0
1518 00 39	– – altri	5,1	0
	– altri		
1518 00 91	– – Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	7,7	0
	– – altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1518 00 95	– – – Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni	2	0
1518 00 99	– – – altri	7,7	0
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	esenzione	0
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati		
1521 10 00	– Cere vegetali	esenzione	0
1521 90	– altri		
1521 90 10	– – Spermaceti, anche raffinati o colorati	esenzione	0
	– – Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate		
1521 90 91	– – – gregge	esenzione	0
1521 90 99	– – – altre	2,5	0
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali		
1522 00 10	– Degras	3,8	0
	– Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali		
	– – contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva		
1522 00 31	– – – Paste di saponificazione (soapstocks)	29,9 EUR/ 100 kg/net	0
1522 00 39	– – – altri	47,8 EUR/ 100 kg/net	0
	– – altri		
1522 00 91	– – – Morchie o fecce di olio paste di saponificazione (soapstocks)	3,2	0
1522 00 99	– – – altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
IV	SEZIONE IV - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI		
16	CAPITOLO 16 - PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI		
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti		
1601 00 10	– di fegato	15,4	0
	– altri		
1601 00 91	– – Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	149,4 EUR/ 100 kg/net	0
1601 00 99	– – altri	100,5 EUR/ 100 kg/net	0
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue		
1602 10 00	– Preparazioni omogeneizzate	16,6	0
1602 20	– di fegato di qualsiasi animale		
1602 20 10	– – di oca o di anatra	10,2	0
1602 20 90	– – altre	16	0
	– di volatili della voce 0105		
1602 31	– – di tacchino		
	– – – contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili		
1602 31 11	– – – – contenenti unicamente carne di tacchino non cotta	102,4 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
1602 31 19	– – – – altre	102,4 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
1602 31 30	– – – contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili	102,4 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1602 31 90	– – – altre	102,4 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
1602 32	– – di galli e di galline della specie *Gallus domesticus*		
	– – – contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili		
1602 32 11	– – – – non cotte	86,7 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
1602 32 19	– – – – altre	102,4 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
1602 32 30	– – – contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili	10,9	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
1602 32 90	– – – altre	10,9	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
1602 39	– – altre		
	– – – contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1602 39 21	– – – – non cotte	86,7 EUR/ 100 kg/net	►M5 50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 ◄
1602 39 29	– – – – altre	10,9	0
1602 39 40	– – – contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili	10,9	0
1602 39 80	– – – altre	10,9	0
	– della specie suina		
1602 41	– – Prosciutti e loro pezzi		
1602 41 10	– – – della specie suina domestica	156,8 EUR/ 100 kg/net	0
1602 41 90	– – – altri	10,9	0
1602 42	– – Spalle e loro pezzi		
1602 42 10	– – – della specie suina domestica	129,3 EUR/ 100 kg/net	0
1602 42 90	– – – altre	10,9	0
1602 49	– – altre, compresi i miscugli		
	– – – della specie suina domestica		
	– – – – contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine		
1602 49 11	– – – – – Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti	156,8 EUR/ 100 kg/net	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1602 49 13	– – – – – Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle	129,3 EUR/ 100 kg/net	0
1602 49 15	– – – – – altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi	129,3 EUR/ 100 kg/net	0
1602 49 19	– – – – – altre	85,7 EUR/ 100 kg/net	0
1602 49 30	– – – – contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	75 EUR/ 100 kg/net	0
1602 49 50	– – – – contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	54,3 EUR/ 100 kg/net	0
1602 49 90	– – – altre	10,9	0
1602 50	– della specie bovina		
1602 50 10	– – non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte	303,4 EUR/ 100 kg/net	0
	– – altre		
1602 50 31	– – – "Corned beef", in recipienti ermeticamente chiusi	16,6	0
1602 50 95	– – – altre	16,6	0
1602 90	– altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale		
1602 90 10	– – Preparazioni di sangue di qualsiasi animale	16,6	0
	– – altre		
1602 90 31	– – – di selvaggina o di coniglio	10,9	0
	– – – altre		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1602 90 51	– – – – contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica	85,7 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – altre		
	– – – – – contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina		
1602 90 61	– – – – – – non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte	303,4 EUR/ 100 kg/net	0
1602 90 69	– – – – – – altre	16,6	0
	– – – – – altre		
	– – – – – – di ovini e di caprini		
	– – – – – – – non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte		
1602 90 72	– – – – – – – – di ovini	12,8	0
1602 90 74	– – – – – – – – di caprini	16,6	0
	– – – – – – – altre		
1602 90 76	– – – – – – – – di ovini	12,8	0
1602 90 78	– – – – – – – – di caprini	16,6	0
1602 90 99	– – – – – – altre	16,6	0
1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici		
1603 00 10	– in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12,8	0
1603 00 80	– altri	esenzione	0
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce		
	– Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati		
1604 11 00	– – Salmoni	5,5	0
1604 12	– – Aringhe		
1604 12 10	– – – Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	15	3
	– – – altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1604 12 91	– – – – in recipienti ermeticamente chiusi	20	3
1604 12 99	– – – – altri	20	3
1604 13	– – Sardine, alacce e spratti		
	– – – Sardine		
1604 13 11	– – – – sotto olio d'oliva	12,5	0
1604 13 19	– – – – altri	12,5	0
1604 13 90	– – – altri	12,5	0
1604 14	– – Tonni, palamite e boniti (*Sarda* spp.)		
	– – – Tonni e palamite		
1604 14 11	– – – – sotto olio vegetale	24	7
	– – – – altri		
1604 14 16	– – – – – Filetti detti "loins"	24	7
1604 14 18	– – – – – altri	24	7
1604 14 90	– – – Boniti (*Sarda* spp.)	25	7
1604 15	– – Sgombri		
	– – – delle specie *Scomber scombrus* e *Scomber japonicus*		
1604 15 11	– – – – Filetti	25	3
1604 15 19	– – – – altri	25	3
1604 15 90	– – – della specie *Scomber australasicus*	20	3
1604 16 00	– – Acciughe	25	3
1604 19	– – altri		
1604 19 10	– – – Salmonidi, diversi dai salmoni	7	3
	– – – Pesci del genere *Euthynnus*, diversi dalle palamite [*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*]		
1604 19 31	– – – – - Filetti detti "loins"	24	3
1604 19 39	– – – – altri	24	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1604 19 50	– – – Pesci della specie *Orcynopsis unicolor*	12,5	3
	– – – altri		
1604 19 91	– – – – Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	7,5	3
	– – – – altri		
1604 19 92	– – – – – Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*)	20	3
1604 19 93	– – – – – Merluzzi carbonari (*Pollachius virens*)	20	3
1604 19 94	– – – – – Naselli (*Merluccius* spp., *Urophycis* spp.)	20	3
1604 19 95	– – – – – Merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*) e merluzzi gialli (*Pollachius pollachius*)	20	3
1604 19 98	– – – – – altri	20	3
1604 20	– altre preparazioni e conserve di pesci		
1604 20 05	– – Preparazioni di surimi	20	3
	– – altri		
1604 20 10	– – – di salmoni	5,5	3
1604 20 30	– – – di salmonidi, diversi dai salmoni	7	3
1604 20 40	– – – di acciughe	25	3
1604 20 50	– – – di sardine, di boniti, di sgombri delle specie *Scomber scombrus* e *Scomber japonicus* e pesci delle specie *Orcynopsis unicolor*	25	3
1604 20 70	– – – di tonni, di palamite e altri pesci del genere *Euthynnus*	24	3
1604 20 90	– – – di altri pesci	14	3
1604 30	– Caviale e suoi succedanei		
1604 30 10	– – Caviale (uova di storioni)	20	3
1604 30 90	– – Succedanei del caviale	20	3
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati		
1605 10 00	– Granchi	8	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1605 20	– Gamberetti		
1605 20 10	– – in recipienti ermeticamente chiusi	20	3
	– – altri		
1605 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 2 kg	20	3
1605 20 99	– – – altri	20	3
1605 30	– Astici		
1605 30 10	– – Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse	esenzione	0
1605 30 90	– – altri	20	3
1605 40 00	– altri crostacei	20	3
1605 90	– altri		
	– – Molluschi		
	– – – Mitili (*Mytilus* spp., *Perna* spp.)		
1605 90 11	– – – – in recipienti ermeticamente chiusi	20	3
1605 90 19	– – – – altri	20	3
1605 90 30	– – – altri	20	3
1605 90 90	– – altri invertebrati acquatici	26	3
17	CAPITOLO 17 - ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI		
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido		
	– Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti		
1701 11	– – di canna		
1701 11 10	– – – destinati ad essere raffinati	33,9 EUR/ 100 kg/net	0
1701 11 90	– – – altri	41,9 EUR/ 100 kg/net	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1701 12	– – di barbabietola		
1701 12 10	– – – destinati ad essere raffinati	33,9 EUR/ 100 kg/net	CT_zuccheri (20 070 t espresse in peso netto)
1701 12 90	– – – altri	41,9 EUR/ 100 kg/net	CT_zuccheri (20 070 t espresse in peso netto)
	– altri		
1701 91 00	– – con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	41,9 EUR/ 100 kg/net	CT_zuccheri (20 070 t espresse in peso netto)
1701 99	– – altri		
1701 99 10	– – – Zuccheri bianchi	41,9 EUR/ 100 kg/net	CT_zuccheri (20 070 t espresse in peso netto)
1701 99 90	– – – altri	41,9 EUR/ 100 kg/net	CT_zuccheri (20 070 t espresse in peso netto)
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melasse caramellati		
	– Lattosio e sciroppo di lattosio		
1702 11 00	– – contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca	14 EUR/ 100 kg/net	0
1702 19 00	– – altri	14 EUR/ 100 kg/net	0
1702 20	– Zucchero e sciroppo d'acero		
1702 20 10	– – Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	0,4 EUR/ 100 kg/net	CT_zuccheri (20 070 t espresse in peso netto)
1702 20 90	– – altri	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1702 30	– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio		
1702 30 10	– – Isoglucosio	50,7 EUR/ 100 kg/net mas	CT_altri zuccheri (10 000 - 20 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – altri		
1702 30 50	– – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	26,8 EUR/ 100 kg/net	CT_altri zuccheri (10 000 - 20 000 t espresse in peso netto) (1)
1702 30 90	– – – altri	20 EUR/ 100 kg/net	CT_altri zuccheri (10 000 - 20 000 t espresse in peso netto) (1)
1702 40	– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito		
1702 40 10	– – Isoglucosio	50,7 EUR/ 100 kg/net mas	CT_altri zuccheri (10 000 - 20 000 t espresse in peso netto) (1)
1702 40 90	– – altri	20 EUR/ 100 kg/net	CT_altri zuccheri (10 000 - 20 000 t espresse in peso netto) (1)
1702 50 00	– Fruttosio chimicamente puro	16 + 50,7 EUR/ 100 kg/net mas	CT_zucchero trasformato (2 000 - 3 000 t) (1)
1702 60	– altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito		
1702 60 10	– – Isoglucosio	50,7 EUR/ 100 kg/net mas	CT_altri zuccheri (10 000 - 20 000 t espresse in peso netto) (1)
1702 60 80	– – Sciroppo di inulina	0,4 EUR/ 100 kg/net	CT_altri zuccheri (10 000 - 20 000 t espresse in peso netto) (1)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1702 60 95	– – altri	0,4 EUR/ 100 kg/net	CT_altri zuccheri (10 000 - 20 000 t espresse in peso netto) ([1])
1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio		
1702 90 10	– – Maltosio chimicamente puro	12,8	CT_zucchero trasformato (2 000 - 3 000 t) ([1])
1702 90 30	– – Isoglucosio	50,7 EUR/ 100 kg/net mas	CT_zuccheri (20 070 t espresse in peso netto)
1702 90 50	– – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina	20 EUR/ 100 kg/net	CT_zuccheri (20 070 t espresse in peso netto)
	– – Zuccheri e melasse, caramellati		
1702 90 71	– – – contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio	0,4 EUR/ 100 kg/net	CT_zuccheri (20 070 t espresse in peso netto)
	– – – altri		
1702 90 75	– – – – in polvere, anche agglomerati	27,7 EUR/ 100 kg/net	CT_zuccheri (20 070 t espresse in peso netto)
1702 90 79	– – – – altri	19,2 EUR/ 100 kg/net	CT_zuccheri (20 070 t espresse in peso netto)
1702 90 80	– – Sciroppo di inulina	0,4 EUR/ 100 kg/net	CT_zuccheri (20 070 t espresse in peso netto)
1702 90 95	– – altri	0,4 EUR/ 100 kg/net	CT_zuccheri (20 070 t espresse in peso netto)
1703	Melasse ottenute dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero		
1703 10 00	– Melasse di canna	0,35 EUR/ 100 kg/net	0
1703 90 00	– altre	0,35 EUR/ 100 kg/net	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)		
1704 10	– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero		
1704 10 10	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6,2 + 27,1 EUR/ 100 kg/net MAX 17,9	0
1704 10 90	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6,3 + 30,9 EUR/ 100 kg/net MAX 18,2	0
1704 90	– altri		
1704 90 10	– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	13,4	0
1704 90 30	– – Preparazione detta "cioccolato bianco"	9,1 + 45,1 EUR/ 100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 EUR/ 100 kg/n	0
	– – altri		
1704 90 51	– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0
1704 90 55	– – – Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0
1704 90 61	– – – Confetti e prodotti simili confettati	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0
	– – – altri		
1704 90 65	– – – – Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0
1704 90 71	– – – – Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1704 90 75	– – – – Caramelle	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0
	– – – – altri		
1704 90 81	– – – – – ottenuti per compressione	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0
1704 90 99	– – – – – altri	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0 per tenore di zuccheri <70 % - CT_zucchero trasformato (2 000 - 3 000 t) per tenore di zuccheri ≥70 % (1)
18	CAPITOLO 18 - CACAO E SUE PREPARAZIONI		
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto	esenzione	0
1802 00 00	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao	esenzione	0
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata		
1803 10 00	– non sgrassata	9,6	0
1803 20 00	– completamente o parzialmente sgrassata	9,6	0
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	7,7	0
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	8	0
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao		
1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
1806 10 15	– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	8	0
1806 10 20	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	8 + 25,2 EUR/ 100 kg/net	0
1806 10 30	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	8 + 31,4 EUR/ 100 kg/net	CT_zucchero trasformato (2 000 - 3 000 t) (1)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1806 10 90	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compresso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	8 + 41,9 EUR/100 kg/net	CT_zucchero trasformato (2 000 - 3 000 t) (1)
1806 20	– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg		
1806 20 10	– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0
1806 20 30	– – aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0
	– – altre		
1806 20 50	– – – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0
1806 20 70	– – – Preparazioni dette "Chocolate milk crumb"	15,4 + EA	CT_crema (300 - 500 t) (1)
1806 20 80	– – – Glassatura al cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0
1806 20 95	– – – altre	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0 per tenore di zuccheri <70 % - CT_zucchero trasformato (2 000 - 3 000 t) per tenore di zuccheri ≥70 % (1)
	– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini		
1806 31 00	– – ripiene	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0
1806 32	– – non ripiene		
1806 32 10	– – – con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0
1806 32 90	– – – altre	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1806 90	– altre		
	– – Cioccolata e prodotti di cioccolata		
	– – – Cioccolatini (praline), anche ripieni		
1806 90 11	– – – – contenenti alcole	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0
1806 90 19	– – – – altri	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0
	– – – altri		
1806 90 31	– – – – ripieni	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0
1806 90 39	– – – – non ripieni	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0
1806 90 50	– – Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0
1806 90 60	– – Pasta da spalmare contenente cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0
1806 90 70	– – Preparazioni per bevande, contenenti cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0
1806 90 90	– – altre	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	0
19	CAPITOLO 19 - PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA		
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove		
1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	7,6 + EA	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	7,6 + EA	0
1901 90	– altri		
	– – Estratti di malto		
1901 90 11	– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	5,1 + 18 EUR/ 100 kg/net	0
1901 90 19	– – – altri	5,1 + 14,7 EUR/ 100 kg/net	0
	– – altri		
1901 90 91	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	12,8	0
1901 90 99	– – – altri	7,6 + EA	0 per tenore di zuccheri <70 % - CT_zucchero trasformato (2 000 - 3 000 t) per tenore di zuccheri ≥70 % ([1])
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato		
	– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate		
1902 11 00	– – contenenti uova	7,7 + 24,6 EUR/ 100 kg/net	0
1902 19	– – altre		
1902 19 10	– – – non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	7,7 + 24,6 EUR/ 100 kg/net	0
1902 19 90	– – – altre	7,7 + 21,1 EUR/ 100 kg/net	0
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)		
1902 20 10	– – contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici	8,5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1902 20 30	– – contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	54,3 EUR/ 100 kg/net	0
	– – altre		
1902 20 91	– – – cotte	8,3 + 6,1 EUR/ 100 kg/net	0
1902 20 99	– – – altre	8,3 + 17,1 EUR/ 100 kg/net	0
1902 30	– altre paste alimentari		
1902 30 10	– – secche	6,4 + 24,6 EUR/ 100 kg/net	0
1902 30 90	– – altre	6,4 + 9,7 EUR/ 100 kg/net	0
1902 40	– Cuscus		
1902 40 10	– – non preparato	7,7 + 24,6 EUR/ 100 kg/net	0
1902 40 90	– – altro	6,4 + 9,7 EUR/ 100 kg/net	0
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	6,4 + 15,1 EUR/ 100 kg/net	CT_cereali trasformati (2 000 t)
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove		
1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura		
1904 10 10	– – a base di granturco	3,8 + 20 EUR/ 100 kg/net	0
1904 10 30	– – a base di riso	5,1 + 46 EUR/ 100 kg/net	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1904 10 90	– – altri	5,1 + 33,6 EUR/ 100 kg/net	0
1904 20	– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati		
1904 20 10	– – Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	9 + EA	0
	– – altre		
1904 20 91	– – – a base di granturco	3,8 + 20 EUR/ 100 kg/net	0
1904 20 95	– – – a base di riso	5,1 + 46 EUR/ 100 kg/net	0
1904 20 99	– – – altre	5,1 + 33,6 EUR/ 100 kg/net	0
1904 30 00	– Bulgur di grano	8,3 + 25,7 EUR/ 100 kg/net	CT_cereali trasformati (2 000 t)
1904 90	– altri		
1904 90 10	– – Riso	8,3 + 46 EUR/ 100 kg/net	0
1904 90 80	– – altri	8,3 + 25,7 EUR/ 100 kg/net	0
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili		
1905 10 00	– Pane croccante detto "Knäckebrot"	5,8 + 13 EUR/ 100 kg/net	0
1905 20	– Pane con spezie (panpepato)		
1905 20 10	– – avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9,4 + 18,3 EUR/ 100 kg/net	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1905 20 30	– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9,8 + 24,6 EUR/ 100 kg/net	0
1905 20 90	– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	10,1 + 31,4 EUR/ 100 kg/net	0
	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine		
1905 31	– – Biscotti con aggiunta di dolcificanti		
	– – – interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao		
1905 31 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore ad 85 g	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0
1905 31 19	– – – – altri	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0
	– – – altri		
1905 31 30	– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0
	– – – – altri		
1905 31 91	– – – – – doppio biscotto con ripieno	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0
1905 31 99	– – – – – altri	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0
1905 32	– – Cialde e cialdine		
1905 32 05	– – – aventi tenore di umidità superiore a 10 %	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M	0
	– – – altre		
	– – – – interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao		
1905 32 11	– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore ad 85 g	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
1905 32 19	– – – – – altre	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0
	– – – – altre		
1905 32 91	– – – – – salate, anche ripiene	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M	0
1905 32 99	– – – – – altre	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0
1905 40	– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati		
1905 40 10	– – Fette biscottate	9,7 + EA	0
1905 40 90	– – altri	9,7 + EA	0
1905 90	– altri		
1905 90 10	– – Pane azzimo (mazoth)	3,8 + 15,9 EUR/ 100 kg/net	0
1905 90 20	– – Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	4,5 + 60,5 EUR/ 100 kg/net	0
	– – altri		
1905 90 30	– – – Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca	9,7 + EA	0
1905 90 45	– – – Biscotti	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M	0
1905 90 55	– – – Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M	0
	– – – altri		
1905 90 60	– – – – con aggiunta di dolcificanti	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	0
1905 90 90	– – – – altri	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
20	CAPITOLO 20 - PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE		
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico		
2001 10 00	– Cetrioli e cetriolini	17,6	0
2001 90	– altri		
2001 90 10	– – "Chutney" di manghi	esenzione	0
2001 90 20	– – Frutta del genere *Capsicum* diverse dai peperoni	5	0
2001 90 30	– – Granturco dolce (*Zea mays* var. *saccharata*)	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net	CT_granturco dolce (1 500 t)
2001 90 40	– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	8,3 + 3,8 EUR/ 100 kg/net	0
2001 90 50	– – Funghi	16	0
2001 90 60	– – Cuori di palma	10	0
2001 90 65	– – Olive	16	0
2001 90 70	– – Peperoni	16	0
2001 90 91	– – Frutta tropicale e noci tropicali	10	0
2001 90 97	– – altri	16	0
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico		
2002 10	– Pomodori, interi o in pezzi		
2002 10 10	– – pelati	14,4	CT_pomodori (10 000 t espresse in peso netto)
2002 10 90	– – altri	14,4	CT_pomodori (10 000 t espresse in peso netto)
2002 90	– altri		
	– – aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2002 90 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	14,4	CT_pomodori (10 000 t espresse in peso netto)
2002 90 19	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	14,4	CT_pomodori (10 000 t espresse in peso netto)
	– – aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %		
2002 90 31	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	14,4	CT_pomodori (10 000 t espresse in peso netto)
2002 90 39	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	14,4	CT_pomodori (10 000 t espresse in peso netto)
	– – aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 30 %		
2002 90 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	14,4	CT_pomodori (10 000 t espresse in peso netto)
2002 90 99	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	14,4	CT_pomodori (10 000 t espresse in peso netto)
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico		
2003 10	– Funghi del genere *Agaricus*		
2003 10 20	– – conservati temporaneamente, completamente cotti	18,4 + 191 EUR/ 100 kg/net eda	CT_funghi (500 t espresse in peso netto)
2003 10 30	– – altri	18,4 + 222 EUR/ 100 kg/net eda	CT_funghi (500 t espresse in peso netto)
2003 20 00	– Tartufi	14,4	0
2003 90 00	– altri	18,4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006		
2004 10	– Patate		
2004 10 10	– – semplicemente cotte	14,4	0
	– – altre		
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	7,6 + EA	0
2004 10 99	– – – altri	17,6	0
2004 90	– altri ortaggi e miscugli di ortaggi		
2004 90 10	– – Granturco dolce (*Zea mays* var. *saccharata*)	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net	CT_granturco dolce (1 500 t)
2004 90 30	– – Crauti, capperi e olive	16	0
2004 90 50	– – Piselli (*Pisum sativum*) e fagiolini della specie *Phaseolus* spp., in baccello	19,2	0
	– – altri, compresi i miscugli		
2004 90 91	– – – Cipolle, semplicemente cotte	14,4	0
2004 90 98	– – – altri	17,6	0
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006		
2005 10 00	– Ortaggi e legumi omogeneizzati	17,6	0
2005 20	– Patate		
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	8,8 + EA	0
	– – altre		
2005 20 20	– – – a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	14,1	0
2005 20 80	– – – altre	14,1	0
2005 40 00	– Piselli (*Pisum sativum*)	19,2	0
	– Fagioli (*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.)		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2005 51 00	– – Fagioli in grani	17,6	0
2005 59 00	– – altri	19,2	0
2005 60 00	– Asparagi	17,6	0
2005 70 00	– Olive	12,8	0
2005 80 00	– Granturco dolce (*Zea mays* var. *saccharata*)	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net	CT_granturco dolce (1 500 t)
	– altri ortaggi e miscugli di ortaggi		
2005 91 00	– – Germogli di bambù	17,6	0
2005 99	– – altri		
2005 99 10	– – – Frutta del genere *Capsicum* diverse dai peperoni	6,4	0
2005 99 20	– – – Capperi	16	0
2005 99 30	– – – Carciofi	17,6	0
2005 99 40	– – – Carote	17,6	0
2005 99 50	– – – Miscugli di ortaggi	17,6	0
2005 99 60	– – – Crauti	16	0
2005 99 90	– – – altri	17,6	0
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)		
2006 00 10	– Zenzero	esenzione	0
	– altre		
	– – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %		
2006 00 31	– – – Ciliege	20 + 23,9 EUR/ 100 kg/net	0
2006 00 35	– – – Frutta tropicale e noci tropicali	12,5 + 15 EUR/ 100 kg/net	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2006 00 38	– – – altre	20 + 23,9 EUR/ 100 kg/net	0
	– – altre		
2006 00 91	– – – Frutta tropicale e noci tropicali	12,5	0
2006 00 99	– – – altre	20	0
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
2007 10	– Preparazioni omogeneizzate		
2007 10 10	– – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	24 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0
	– – altre		
2007 10 91	– – – di frutta tropicale	15	0
2007 10 99	– – – altre	24	0
	– altre		
2007 91	– – di agrumi		
2007 91 10	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	20 + 23 EUR/ 100 kg/net	0
2007 91 30	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	20 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0
2007 91 90	– – – altre	21,6	0
2007 99	– – altre		
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %		
2007 99 10	– – – – Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale	22,4	0
2007 99 20	– – – – Puree e paste di marroni	24 + 19,7 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – altre		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2007 99 31	– – – – – di ciliege	24 + 23 EUR/ 100 kg/net	0
2007 99 33	– – – – – di fragole	24 + 23 EUR/ 100 kg/net	0
2007 99 35	– – – – – di lamponi	24 + 23 EUR/ 100 kg/net	0
2007 99 39	– – – – – altre	24 + 23 EUR/ 100 kg/net	0
2007 99 50	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	24 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – altre		
2007 99 93	– – – – di frutta tropicale e noci tropicali	15	0
2007 99 97	– – – – altre	24	0
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove		
	– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro		
2008 11	– – Arachidi		
2008 11 10	– – – Burro di arachidi	12,8	0
	– – – altre, in imballaggi immediati di contenuto netto		
2008 11 91	– – – – superiore a 1 kg	11,2	0
	– – – – uguale o inferiore a 1 kg		
2008 11 96	– – – – – tostate	12	0
2008 11 98	– – – – – altre	12,8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2008 19	– – altre, compresi i miscugli		
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg		
2008 19 11	– – – – Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicale	7	0
	– – – – altre		
2008 19 13	– – – – – Mandorle e pistacchi, tostati	9	0
2008 19 19	– – – – – altre	11,2	0
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg		
2008 19 91	– – – – Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicale	8	0
	– – – – altre		
	– – – – – Frutta a guscio tostate		
2008 19 93	– – – – – – Mandorle e pistacchi	10,2	0
2008 19 95	– – – – – – altre	12	0
2008 19 99	– – – – – altre	12,8	0
2008 20	– Ananassi		
	– – con aggiunta di alcole		
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg		
2008 20 11	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	25,6 + 2,5 EUR/ 100 kg/net	0
2008 20 19	– – – – altri	25,6	0
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg		
2008 20 31	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	25,6 + 2,5 EUR/ 100 kg/net	0
2008 20 39	– – – – altri	25,6	0
	– – senza aggiunta di alcole		
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2008 20 51	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	19,2	0
2008 20 59	– – – – altri	17,6	0
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg		
2008 20 71	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	20,8	0
2008 20 79	– – – – altri	19,2	0
2008 20 90	– – – senza aggiunta di zuccheri	18,4	0
2008 30	– Agrumi		
	– – con aggiunta di alcole		
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %		
2008 30 11	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	0
2008 30 19	– – – – altri	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – altri		
2008 30 31	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	0
2008 30 39	– – – – altri	25,6	0
	– – senza aggiunta di alcole		
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg		
2008 30 51	– – – – Segmenti di pompelmi e di pomeli	15,2	0
2008 30 55	– – – – Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	18,4	0
2008 30 59	– – – – altri	17,6	0
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg		
2008 30 71	– – – – Segmenti di pompelmi e di pomeli	15,2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2008 30 75	– – – – Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	17,6	0
2008 30 79	– – – – altri	20,8	0
2008 30 90	– – – senza aggiunta di zuccheri	18,4	0
2008 40	– Pere		
	– – con aggiunta di alcole		
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg		
	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %		
2008 40 11	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	0
2008 40 19	– – – – – altre	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – altre		
2008 40 21	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	0
2008 40 29	– – – – – altre	25,6	0
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg		
2008 40 31	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0
2008 40 39	– – – – altre	25,6	0
	– – senza aggiunta di alcole		
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg		
2008 40 51	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	17,6	0
2008 40 59	– – – – altre	16	0
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg		
2008 40 71	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	19,2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2008 40 79	– – – – altre	17,6	0
2008 40 90	– – – senza aggiunta di zuccheri	16,8	0
2008 50	– Albicocche		
	– – con aggiunta di alcole		
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg		
	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %		
2008 50 11	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	0
2008 50 19	– – – – – altre	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – altre		
2008 50 31	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	0
2008 50 39	– – – – – altre	25,6	0
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg		
2008 50 51	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0
2008 50 59	– – – – altre	25,6	0
	– – senza aggiunta di alcole		
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg		
2008 50 61	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	19,2	0
2008 50 69	– – – – altre	17,6	0
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg		
2008 50 71	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	20,8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2008 50 79	– – – – altre	19,2	0
	– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto		
2008 50 92	– – – – superiore o uguale a 5 kg	13,6	0
2008 50 94	– – – – uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg	17	0
2008 50 99	– – – – inferiore a 4,5 kg	18,4	0
2008 60	– Ciliege		
	– – con aggiunta di alcole		
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %		
2008 60 11	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	0
2008 60 19	– – – – altre	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – altre		
2008 60 31	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	0
2008 60 39	– – – – altre	25,6	0
	– – senza aggiunta di alcole		
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto		
2008 60 50	– – – – superiore a 1 kg	17,6	0
2008 60 60	– – – – uguale o inferiore a 1 kg	20,8	0
	– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto		
2008 60 70	– – – – superiore o uguale a 4,5 kg	18,4	0
2008 60 90	– – – – inferiore a 4,5 kg	18,4	0
2008 70	– Pesche, comprese le pesche noci		
	– – con aggiunta di alcole		
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg		
	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2008 70 11	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	0
2008 70 19	– – – – – altre	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – altre		
2008 70 31	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	0
2008 70 39	– – – – – altre	25,6	0
	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg		
2008 70 51	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0
2008 70 59	– – – – altre	25,6	0
	– – senza aggiunta di alcole		
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg		
2008 70 61	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	19,2	0
2008 70 69	– – – – altre	17,6	0
	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg		
2008 70 71	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	19,2	0
2008 70 79	– – – – altre	17,6	0
	– – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto		
2008 70 92	– – – – superiore o uguale a 5 kg	15,2	0
2008 70 98	– – – – inferiore a 5 kg	18,4	0
2008 80	– Fragole		
	– – con aggiunta di alcole		
	– – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2008 80 11	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	0
2008 80 19	– – – – altre	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – altre		
2008 80 31	– – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	0
2008 80 39	– – – – altre	25,6	0
	– – senza aggiunta di alcole		
2008 80 50	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	17,6	0
2008 80 70	– – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	20,8	0
2008 80 90	– – – senza aggiunta di zuccheri	18,4	0
	– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19		
2008 91 00	– – Cuori di palma	10	0
2008 92	– – Miscugli		
	– – – con aggiunta di alcole		
	– – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %		
	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas		
2008 92 12	– – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	16	0
2008 92 14	– – – – – – altri	25,6	0
	– – – – – altri		
2008 92 16	– – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	16 + 2,6 EUR/ 100 kg/net	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2008 92 18	– – – – – – altri	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – altri		
	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas		
2008 92 32	– – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	15	0
2008 92 34	– – – – – – altri	24	0
	– – – – – altri		
2008 92 36	– – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	16	0
2008 92 38	– – – – – – altri	25,6	0
	– – – senza aggiunta di alcole		
	– – – – contenenti zuccheri addizionati		
	– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg		
2008 92 51	– – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11	0
2008 92 59	– – – – – – altri	17,6	0
	– – – – – altri		
	– – – – – – Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti		
2008 92 72	– – – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	8,5	0
2008 92 74	– – – – – – – altri	13,6	0
	– – – – – – altri		
2008 92 76	– – – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2008 92 78	– – – – – – – – altri	19,2	0
	– – – – senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto		
	– – – – – superiore o uguale a 5 kg		
2008 92 92	– – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11,5	0
2008 92 93	– – – – – – altri	18,4	0
	– – – – – uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg		
2008 92 94	– – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11,5	0
2008 92 96	– – – – – – altri	18,4	0
	– – – – – inferiore a 4,5 kg		
2008 92 97	– – – – – – di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11,5	0
2008 92 98	– – – – – – altri	18,4	0
2008 99	– – altri		
	– – – con aggiunta di alcole		
	– – – – Zenzero		
2008 99 11	– – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	10	0
2008 99 19	– – – – – altri	16	0
	– – – – Uva		
2008 99 21	– – – – – avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	25,6 + 3,8 EUR/ 100 kg/net	0
2008 99 23	– – – – – altra	25,6	0
	– – – – altri		
	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %		
	– – – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2008 99 24	– – – – – – – – Frutta tropicale	16	0
2008 99 28	– – – – – – – – altri	25,6	0
	– – – – – – altri		
2008 99 31	– – – – – – – – Frutta tropicale	16 + 2,6 EUR/ 100 kg/net	0
2008 99 34	– – – – – – – – altri	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – – altri		
	– – – – – – con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas		
2008 99 36	– – – – – – – – Frutta tropicale	15	0
2008 99 37	– – – – – – – – altre	24	0
	– – – – – – altri		
2008 99 38	– – – – – – – – Frutta tropicale	16	0
2008 99 40	– – – – – – – – altre	25,6	0
	– – – senza aggiunta di alcole		
	– – – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg		
2008 99 41	– – – – – Zenzero	esenzione	0
2008 99 43	– – – – – Uva	19,2	0
2008 99 45	– – – – – Prugne	17,6	0
2008 99 48	– – – – – Frutta tropicale	11	0
2008 99 49	– – – – – altri	17,6	0
	– – – – con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg		
2008 99 51	– – – – – Zenzero	esenzione	0
2008 99 63	– – – – – Frutta tropicale	13	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2008 99 67	– – – – – altri	20,8	0
	– – – – senza aggiunta di zuccheri		
	– – – – – Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto		
2008 99 72	– – – – – – superiore o uguale a 5 kg	15,2	0
2008 99 78	– – – – – – inferiore a 5 kg	18,4	0
2008 99 85	– – – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (*Zea mays* var. *saccharata*)	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net	0
2008 99 91	– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	8,3 + 3,8 EUR/ 100 kg/net	0
2008 99 99	– – – – – altri	18,4	0
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti		
	– Succhi di arancia		
2009 11	– – congelati		
	– – – di un valore Brix superiore a 67		
2009 11 11	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0
2009 11 19	– – – – altri	33,6	0
	– – – di un valore Brix inferiore o uguale a 67		
2009 11 91	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0
2009 11 99	– – – – altri	15,2	0
2009 12 00	– – non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20	12,2	0
2009 19	– – altri		
	– – – di un valore Brix superiore a 67		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2009 19 11	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0
2009 19 19	– – – – altri	33,6	0
	– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67		
2009 19 91	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0
2009 19 98	– – – – altri	12,2	0
	– Succhi di pompelmo o di pomelo		
2009 21 00	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20	12	0
2009 29	– – altri		
	– – – di un valore Brix superiore a 67		
2009 29 11	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0
2009 29 19	– – – – altri	33,6	0
	– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67		
2009 29 91	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	12 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0
2009 29 99	– – – – altri	12	0
	– Succhi di altri agrumi		
2009 31	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20		
	– – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto		
2009 31 11	– – – – contenenti zuccheri addizionati	14,4	0
2009 31 19	– – – – senza zuccheri addizionati	15,2	0
	– – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto		
	– – – – di limoni		
2009 31 51	– – – – – contenenti zuccheri addizionati	14,4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2009 31 59	– – – – – senza zuccheri addizionati	15,2	0
	– – – – di altri agrumi		
2009 31 91	– – – – – contenenti zuccheri addizionati	14,4	0
2009 31 99	– – – – – senza zuccheri addizionati	15,2	0
2009 39	– – altri		
	– – – di un valore Brix superiore a 67		
2009 39 11	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0
2009 39 19	– – – – altri	33,6	0
	– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67		
	– – – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto		
2009 39 31	– – – – – contenenti zuccheri addizionati	14,4	0
2009 39 39	– – – – – senza zuccheri addizionati	15,2	0
	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto		
	– – – – – di limoni		
2009 39 51	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14,4 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0
2009 39 55	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	14,4	0
2009 39 59	– – – – – – senza zuccheri addizionati	15,2	0
	– – – – – di altri agrumi		
2009 39 91	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14,4 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0
2009 39 95	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	14,4	0
2009 39 99	– – – – – – senza zuccheri addizionati	15,2	0
	– Succhi di ananasso		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2009 41	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20		
2009 41 10	– – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati	15,2	0
	– – – altri		
2009 41 91	– – – – contenenti zuccheri addizionati	15,2	0
2009 41 99	– – – – senza zuccheri addizionati	16	0
2009 49	– – altri		
	– – – di un valore Brix superiore a 67		
2009 49 11	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0
2009 49 19	– – – – altri	33,6	0
	– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67		
2009 49 30	– – – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	15,2	0
	– – – – altri		
2009 49 91	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0
2009 49 93	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	15,2	0
2009 49 99	– – – – – senza zuccheri addizionati	16	0
2009 50	– Succhi di pomodoro		
2009 50 10	– – con zuccheri addizionati	16	0
2009 50 90	– – altri	16,8	0
	– Succhi di uva (compresi i mosti di uva)		
2009 61	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 30		
2009 61 10	– – – di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2009 61 90	– – – di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto	22,4 + 27 EUR/hl	CT_ succhi di mela e di uva (10 000 - 20 000 t espresse in peso netto) ([1])
2009 69	– – altri		
	– – – di un valore Brix superiore a 67		
2009 69 11	– – – – di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	40 + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net	CT_ succhi di mela e di uva (10 000 - 20 000 t espresse in peso netto) ([1])
2009 69 19	– – – – altri	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
	– – – di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67		
	– – – – di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto		
2009 69 51	– – – – – concentrati	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
2009 69 59	– – – – – altri	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
	– – – – di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto		
	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %		
2009 69 71	– – – – – – concentrati	22,4 + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net	CT_ succhi di mela e di uva (10 000 - 20 000 t espresse in peso netto) ([1])
2009 69 79	– – – – – – altri	22,4 + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net	CT_ succhi di mela e di uva (10 000 - 20 000 t espresse in peso netto) ([1])
2009 69 90	– – – – – altri	22,4 + 27 EUR/hl	CT_ succhi di mela e di uva (10 000 - 20 000 t espresse in peso netto) ([1])
	– Succhi di mela		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2009 71	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 20		
2009 71 20	– – – contenenti zuccheri addizionati	18	CT_ succhi di mela e di uva (10 000 - 20 000 t espresse in peso netto) (1)
2009 71 99	– – – senza zuccheri addizionati	18	CT_ succhi di mela e di uva (10 000 - 20 000 t espresse in peso netto) (1)
2009 79	– – altri		
	– – – di un valore Brix superiore a 67		
2009 79 11	– – – – di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	30 + 18,4 EUR/ 100 kg/net	CT_ succhi di mela e di uva (10 000 - 20 000 t espresse in peso netto) (1)
2009 79 19	– – – – altri	30	CT_ succhi di mela e di uva (10 000 - 20 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – – di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67		
2009 79 30	– – – – di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	18	CT_ succhi di mela e di uva (10 000 - 20 000 t espresse in peso netto) (1)
	– – – – altri		
2009 79 91	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	18 + 19,3 EUR/ 100 kg/net	CT_ succhi di mela e di uva (10 000 - 20 000 t espresse in peso netto) (1)
2009 79 93	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	18	CT_ succhi di mela e di uva (10 000 - 20 000 t espresse in peso netto) (1)
2009 79 99	– – – – – senza zuccheri addizionati	18	CT_ succhi di mela e di uva (10 000 - 20 000 t espresse in peso netto) (1)
2009 80	– Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi		
	– – di un valore Brix superiore a 67		
	– – – Succhi di pera		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2009 80 11	– – – – di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0
2009 80 19	– – – – altri	33,6	0
	– – – altri		
	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto		
2009 80 34	– – – – – Succhi di frutta tropicale	21 + 12,9 EUR/ 100 kg/net	0
2009 80 35	– – – – – altri	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – altri		
2009 80 36	– – – – – Succhi di frutta tropicale	21	0
2009 80 38	– – – – – altri	33,6	0
	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 67		
	– – – Succhi di pera		
2009 80 50	– – – – di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	19,2	0
	– – – – altri		
2009 80 61	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	19,2 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0
2009 80 63	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	19,2	0
2009 80 69	– – – – – senza zuccheri addizionati	20	0
	– – – altri		
	– – – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati		
2009 80 71	– – – – – Succhi di ciliege	16,8	0
2009 80 73	– – – – – Succhi di frutta tropicale	10,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2009 80 79	– – – – – altri	16,8	0
	– – – – altri		
	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %		
2009 80 85	– – – – – – Succhi di frutta tropicale	10,5 + 12,9 EUR/ 100 kg/net	0
2009 80 86	– – – – – – altri	16,8 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %		
2009 80 88	– – – – – – Succhi di frutta tropicale	10,5	0
2009 80 89	– – – – – – altri	16,8	0
	– – – – – senza zuccheri addizionati		
2009 80 95	– – – – – – Succhi di frutta della specie *Vaccinium macrocarpon*	14	0
2009 80 96	– – – – – – Succhi di ciliege	17,6	0
2009 80 97	– – – – – – Succhi di frutta tropicale	11	0
2009 80 99	– – – – – – altri	17,6	0
2009 90	– Miscugli di succhi		
	– – di un valore Brix superiore a 67		
	– – – Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera		
2009 90 11	– – – – di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0
2009 90 19	– – – – altri	33,6	0
	– – – altri		
2009 90 21	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2009 90 29	– – – – altri	33,6	0
	– – di un valore Brix inferiore o uguale a 67		
	– – – Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera		
2009 90 31	– – – – di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	20 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0
2009 90 39	– – – – altri	20	0
	– – – altri		
	– – – – di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto		
	– – – – – Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso		
2009 90 41	– – – – – – con zuccheri addizionati	15,2	0
2009 90 49	– – – – – – altri	16	0
	– – – – – altri		
2009 90 51	– – – – – – con zuccheri addizionati	16,8	0
2009 90 59	– – – – – – altri	17,6	0
	– – – – di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto		
	– – – – – Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso		
2009 90 71	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0
2009 90 73	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	15,2	0
2009 90 79	– – – – – – senza zuccheri addizionati	16	0
	– – – – – altri		
	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %		
2009 90 92	– – – – – – – Miscugli di succhi di frutta tropicale	10,5 + 12,9 EUR/ 100 kg/net	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2009 90 94	– – – – – – – – altri	16,8 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %		
2009 90 95	– – – – – – – – Miscugli di succhi di frutta tropicale	10,5	0
2009 90 96	– – – – – – – – altri	16,8	0
	– – – – – – senza zuccheri addizionati		
2009 90 97	– – – – – – – – Miscugli di succhi di frutta tropicale	11	0
2009 90 98	– – – – – – – – altri	17,6	0
21	CAPITOLO 21 - PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE		
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati		
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè		
2101 11 00	– – Estratti, essenze e concentrati	9	0
2101 12	– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè		
2101 12 92	– – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	11,5	0
2101 12 98	– – – altri	9 + EA	CT_zucchero trasformato (2 000 - 3 000 t) ([1])
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate		
2101 20 20	– – Estratti, essenze e concentrati	6	0
	– – Preparazioni		
2101 20 92	– – – a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate	6	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2101 20 98	– – – altri	6,5 + EA	CT_zucchero trasformato (2 000 - 3 000 t) (1)
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati		
	– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè		
2101 30 11	– – – Cicoria torrefatta	11,5	0
2101 30 19	– – – altri	5,1 + 12,7 EUR/ 100 kg/net	0
	– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè		
2101 30 91	– – – di cicoria torrefatta	14,1	0
2101 30 99	– – – altri	10,8 + 22,7 EUR/ 100 kg/net	0
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati		
2102 10	– Lieviti vivi		
2102 10 10	– – Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	10,9	0
	– – Lieviti di panificazione		
2102 10 31	– – – secchi	12 + 49,2 EUR/ 100 kg/net	0
2102 10 39	– – – altri	12 + 14,5 EUR/ 100 kg/net	0
2102 10 90	– – altri	14,7	0
2102 20	– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti		
	– – Lieviti morti		
2102 20 11	– – – in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	8,3	0
2102 20 19	– – – altri	5,1	0
2102 20 90	– – altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2102 30 00	– Lieviti in polvere preparati	6,1	0
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata		
2103 10 00	– Salsa di soia	7,7	0
2103 20 00	– Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro	10,2	0
2103 30	– Farina di senape e senape preparata		
2103 30 10	– – Farina di senape	esenzione	0
2103 30 90	– – Senape preparata	9	0
2103 90	– altri		
2103 90 10	– – "Chutney" di mango, liquido	esenzione	0
2103 90 30	– – Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	esenzione	0
2103 90 90	– – altri	7,7	0
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; preparazioni alimentari composte omogeneizzate		
2104 10 00	– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; minestre o brodi, preparati	11,5	0
2104 20 00	– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	14,1	0
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao		
2105 00 10	– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	8,6 + 20,2 EUR/ 100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 EUR/ 100 kg/net	0
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte		
2105 00 91	– – uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	8 + 38,5 EUR/ 100 kg/net MAX 18,1 + 7 EUR/ 100 kg/net	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2105 00 99	– – uguale o superiore a 7 %	7,9 + 54 EUR/ 100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 EUR/ 100 kg/net	0
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove		
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate		
2106 10 20	– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8	0
2106 10 80	– – altri	EA	CT_crema di latte (300 - 500 t) (1)
2106 90	– altre		
2106 90 20	– – Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	17,3 MIN 1 EUR/% vol/ hl	0
	– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati		
2106 90 30	– – – di isoglucosio	42,7 EUR/ 100 kg/net mas	CT_sciroppi (2 000 t espresse in peso netto)
	– – – altri		
2106 90 51	– – – – di lattosio	14 EUR/ 100 kg/net	0
2106 90 55	– – – – di glucosio o di maltodestrina	20 EUR/ 100 kg/net	CT_sciroppi (2 000 t espresse in peso netto)
2106 90 59	– – – – altri	0,4 EUR/ 100 kg/net	CT_sciroppi (2 000 t espresse in peso netto)
	– – altre		
2106 90 92	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8	0
2106 90 98	– – – altre	9 + EA	CT_preparazioni alimentari (2 000 t)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
22	CAPITOLO 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI		
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve		
2201 10	– Acque minerali e acque gassate		
	– – Acque minerali naturali		
2201 10 11	– – – senza diossido di carbonio	esenzione	0
2201 10 19	– – – altre	esenzione	0
2201 10 90	– – altre	esenzione	0
2201 90 00	– altre	esenzione	0
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009		
2202 10 00	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	9,6	0
2202 90	– altre		
2202 90 10	– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	9,6	0
	– – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404		
2202 90 91	– – – inferiore a 0,2 %	6,4 + 13,7 EUR/ 100 kg/net	0
2202 90 95	– – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	5,5 + 12,1 EUR/ 100 kg/net	0
2202 90 99	– – – uguale o superiore a 2 %	5,4 + 21,2 EUR/ 100 kg/net	CT_crema di latte (300 - 500 t) ([1])
2203 00	Birra di malto		
	– in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri		
2203 00 01	– – presentata in bottiglie	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2203 00 09	– – altra	esenzione	0
2203 00 10	– in recipienti di capacità superiore a 10 litri	esenzione	0
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009		
2204 10	– Vini spumanti		
	– – con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol		
2204 10 11	– – – Champagne	32 EUR/hl	0
2204 10 19	– – – altri	32 EUR/hl	0
	– – altri		
2204 10 91	– – – Asti spumante	32 EUR/hl	0
2204 10 99	– – – altri	32 EUR/hl	0
	– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle)		
2204 21	– – in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri		
2204 21 10	– – – Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	32 EUR/hl	0
	– – – altri		
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol		
	– – – – – Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)		
	– – – – – – Vini bianchi		
2204 21 11	– – – – – – – Alsace	13,1 EUR/hl	0
2204 21 12	– – – – – – – Bordeaux	13,1 EUR/hl	0
2204 21 13	– – – – – – – Bourgogne	13,1 EUR/hl	0
2204 21 17	– – – – – – – Val de Loire (Valle della Loira)	13,1 EUR/hl	0
2204 21 18	– – – – – – – Mosel-Saar-Ruwer	13,1 EUR/hl	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2204 21 19	– – – – – – – – Pfalz	13,1 EUR/hl	0
2204 21 22	– – – – – – – – Rheinhessen	13,1 EUR/hl	0
2204 21 23	– – – – – – – – Tokaj	14,8 EUR/hl	0
2204 21 24	– – – – – – – – Lazio	13,1 EUR/hl	0
2204 21 26	– – – – – – – – Toscana	13,1 EUR/hl	0
2204 21 27	– – – – – – – – Trentino-Alto Adige e Friuli	13,1 EUR/hl	0
2204 21 28	– – – – – – – – Veneto	13,1 EUR/hl	0
2204 21 32	– – – – – – – – Vinho Verde	13,1 EUR/hl	0
2204 21 34	– – – – – – – – Penedés	13,1 EUR/hl	0
2204 21 36	– – – – – – – – Rioja	13,1 EUR/hl	0
2204 21 37	– – – – – – – – Valencia	13,1 EUR/hl	0
2204 21 38	– – – – – – – – altri	13,1 EUR/hl	0
	– – – – – – altri		
2204 21 42	– – – – – – – – Bordeaux	13,1 EUR/hl	0
2204 21 43	– – – – – – – – Bourgogne	13,1 EUR/hl	0
2204 21 44	– – – – – – – – Beaujolais	13,1 EUR/hl	0
2204 21 46	– – – – – – – – Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)	13,1 EUR/hl	0
2204 21 47	– – – – – – – – Languedoc-Roussillon	13,1 EUR/hl	0
2204 21 48	– – – – – – – – Val de Loire (Valle della Loira)	13,1 EUR/hl	0
2204 21 62	– – – – – – – – Piemonte	13,1 EUR/hl	0
2204 21 66	– – – – – – – – Toscana	13,1 EUR/hl	0
2204 21 67	– – – – – – – – Trentino e Alto Adige	13,1 EUR/hl	0
2204 21 68	– – – – – – – – Veneto	13,1 EUR/hl	0
2204 21 69	– – – – – – – – Dão, Bairrada e Douro	13,1 EUR/hl	0
2204 21 71	– – – – – – – – Navarra	13,1 EUR/hl	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2204 21 74	– – – – – – – – Penedés	13,1 EUR/hl	0
2204 21 76	– – – – – – – – Rioja	13,1 EUR/hl	0
2204 21 77	– – – – – – – – Valdepeñas	13,1 EUR/hl	0
2204 21 78	– – – – – – – – altri	13,1 EUR/hl	0
	– – – – – altri		
2204 21 79	– – – – – – Vini bianchi	13,1 EUR/hl	0
2204 21 80	– – – – – – altri	13,1 EUR/hl	0
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol		
	– – – – – Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)		
	– – – – – – Vini bianchi		
2204 21 81	– – – – – – – – Tokaj	15,8 EUR/hl	0
2204 21 82	– – – – – – – – altri	15,4 EUR/hl	0
2204 21 83	– – – – – – altri	15,4 EUR/hl	0
	– – – – – altri		
2204 21 84	– – – – – – Vini bianchi	15,4 EUR/hl	0
2204 21 85	– – – – – – altri	15,4 EUR/hl	0
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol		
2204 21 87	– – – – – Vino di Marsala	18,6 EUR/hl	0
2204 21 88	– – – – – Vino di Samos e moscato di Lemnos	18,6 EUR/hl	0
2204 21 89	– – – – – Vino di Porto	14,8 EUR/hl	0
2204 21 91	– – – – – Vino di Madera e moscatello di Setúbal	14,8 EUR/hl	0
2204 21 92	– – – – – Vino di Xeres	14,8 EUR/hl	0
2204 21 94	– – – – – altri	18,6 EUR/hl	0
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol		
2204 21 95	– – – – – Vino di Porto	15,8 EUR/hl	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2204 21 96	– – – – – Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal	15,8 EUR/hl	0
2204 21 98	– – – – – altri	20,9 EUR/hl	0
2204 21 99	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol	1,75 EUR/% vol/hl	0
2204 29	– – altri		
2204 29 10	– – – Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	32 EUR/hl	0
	– – – altri		
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol		
	– – – – – Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)		
	– – – – – – Vini bianchi		
2204 29 11	– – – – – – – Tokaj	13,1 EUR/hl	0
2204 29 12	– – – – – – – Bordeaux	9,9 EUR/hl	0
2204 29 13	– – – – – – – Bourgogne	9,9 EUR/hl	0
2204 29 17	– – – – – – – Val de Loire (Valle della Loira)	9,9 EUR/hl	0
2204 29 18	– – – – – – – altri	9,9 EUR/hl	0
	– – – – – – altri		
2204 29 42	– – – – – – – Bordeaux	9,9 EUR/hl	0
2204 29 43	– – – – – – – Bourgogne	9,9 EUR/hl	0
2204 29 44	– – – – – – – Beaujolais	9,9 EUR/hl	0
2204 29 46	– – – – – – – Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)	9,9 EUR/hl	0
2204 29 47	– – – – – – – Languedoc-Roussillon	9,9 EUR/hl	0
2204 29 48	– – – – – – – Val de Loire (Valle della Loira)	9,9 EUR/hl	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2204 29 58	– – – – – – – – altri	9,9 EUR/hl	0
	– – – – – altri		
	– – – – – – Vini bianchi		
2204 29 62	– – – – – – – – Sicilia	9,9 EUR/hl	0
2204 29 64	– – – – – – – – Veneto	9,9 EUR/hl	0
2204 29 65	– – – – – – – – altri	9,9 EUR/hl	0
	– – – – – – altri		
2204 29 71	– – – – – – – – Puglia	9,9 EUR/hl	0
2204 29 72	– – – – – – – – Sicilia	9,9 EUR/hl	0
2204 29 75	– – – – – – – – altri	9,9 EUR/hl	0
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol		
	– – – – – Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)		
	– – – – – – Vini bianchi		
2204 29 77	– – – – – – – – Tokaj	14,2 EUR/hl	0
2204 29 78	– – – – – – – – altri	12,1 EUR/hl	0
2204 29 82	– – – – – – altri	12,1 EUR/hl	0
	– – – – – altri		
2204 29 83	– – – – – – Vini bianchi	12,1 EUR/hl	0
2204 29 84	– – – – – – altri	12,1 EUR/hl	0
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol		
2204 29 87	– – – – – Vino di Marsala	15,4 EUR/hl	0
2204 29 88	– – – – – Vino di Samos e moscato di Lemnos	15,4 EUR/hl	0
2204 29 89	– – – – – Vino di Porto	12,1 EUR/hl	0
2204 29 91	– – – – – Vino di Madera e moscatello di Setúbal	12,1 EUR/hl	0
2204 29 92	– – – – – Vino di Xeres	12,1 EUR/hl	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2204 29 94	– – – – – altri	15,4 EUR/hl	0
	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol		
2204 29 95	– – – – – Vino di Porto	13,1 EUR/hl	0
2204 29 96	– – – – – Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal	13,1 EUR/hl	0
2204 29 98	– – – – – altri	20,9 EUR/hl	0
2204 29 99	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol	1,75 EUR/% vol/hl	0
2204 30	– altri mosti di uva		
2204 30 10	– – parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole	32	0
	– – altri		
	– – – con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm^3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol		
2204 30 92	– – – – concentrati	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
2204 30 94	– – – – altri	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
2204 30 96	– – – – concentrati	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
2204 30 98	– – – – altri	vedi allegato 2	esenzione ad valorem (prezzo di entrata)
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche		
2205 10	– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri		
2205 10 10	– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	10,9 EUR/hl	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2205 10 90	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0,9 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl	0
2205 90	– altri		
2205 90 10	– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	9 EUR/hl	0
2205 90 90	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0,9 EUR/% vol/hl	0
2206 00	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove		
2206 00 10	– Vinello	1,3 EUR/% vol/hl MIN 7,2 EUR/hl	0
	– altri		
	– – spumanti		
2206 00 31	– – – Sidro e sidro di pere	19,2 EUR/hl	0
2206 00 39	– – – altri	19,2 EUR/hl	0
	– – non spumanti, presentati in recipienti di capacità		
	– – – inferiore o uguale a 2 litri		
2206 00 51	– – – – Sidro e sidro di pere	7,7 EUR/hl	0
2206 00 59	– – – – altri	7,7 EUR/hl	0
	– – – superiore a 2 litri		
2206 00 81	– – – – Sidro e sidro di pere	5,76 EUR/hl	0
2206 00 89	– – – – altri	5,76 EUR/hl	0
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo		
2207 10 00	– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	19,2 EUR/hl	CT_etanolo (27 000 - 100 000 t) ([1])
2207 20 00	– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	10,2 EUR/hl	CT_etanolo (27 000 - 100 000 t) ([1])

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione		
2208 20	– Acquaviti di vino o di vinacce		
	– – presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri		
2208 20 12	– – – Cognac	esenzione	0
2208 20 14	– – – Armagnac	esenzione	0
2208 20 26	– – – Grappa	esenzione	0
2208 20 27	– – – Brandy de Jerez	esenzione	0
2208 20 29	– – – altri	esenzione	0
	– – presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri		
2208 20 40	– – – Distillato greggio	esenzione	0
	– – – altri		
2208 20 62	– – – – Cognac	esenzione	0
2208 20 64	– – – – Armagnac	esenzione	0
2208 20 86	– – – – Grappa	esenzione	0
2208 20 87	– – – – Brandy de Jerez	esenzione	0
2208 20 89	– – – – altri	esenzione	0
2208 30	– Whisky		
	– – Whisky detto "Bourbon", presentato in recipienti di capacità		
2208 30 11	– – – inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0
2208 30 19	– – – superiore a 2 litri	esenzione	0
	– – Whisky detto "Scotch"		
	– – – Whisky detto "malt", presentato in recipienti di capacità		
2208 30 32	– – – – inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2208 30 38	– – – – superiore a 2 litri	esenzione	0
	– – – Whisky detto "blended", presentato in recipienti di capacità		
2208 30 52	– – – – inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0
2208 30 58	– – – – superiore a 2 litri	esenzione	0
	– – – altri, presentati in recipienti di capacità		
2208 30 72	– – – – inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0
2208 30 78	– – – – superiore a 2 litri	esenzione	0
	– – altri, presentati in recipienti di capacità		
2208 30 82	– – – inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0
2208 30 88	– – – superiore a 2 litri	esenzione	0
2208 40	– Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati		
	– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri		
2208 40 11	– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl	0
	– – – altri		
2208 40 31	– – – – di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro	esenzione	0
2208 40 39	– – – – altri	0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl	0
	– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri		
2208 40 51	– – – Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	0,6 EUR/% vol/hl	0
	– – – altri		
2208 40 91	– – – – di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro	esenzione	0
2208 40 99	– – – – altri	0,6 EUR/% vol/hl	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2208 50	– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)		
	– – Gin, presentato in recipienti di capacità		
2208 50 11	– – – inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0
2208 50 19	– – – superiore a 2 litri	esenzione	0
	– – Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità		
2208 50 91	– – – inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0
2208 50 99	– – – superiore a 2 litri	esenzione	0
2208 60	– Vodka		
	– – con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità		
2208 60 11	– – – inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0
2208 60 19	– – – superiore a 2 litri	esenzione	0
	– – con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità		
2208 60 91	– – – inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0
2208 60 99	– – – superiore a 2 litri	esenzione	0
2208 70	– Liquori		
2208 70 10	– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0
2208 70 90	– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	esenzione	0
2208 90	– altri		
	– – Arak, presentato in recipienti di capacità		
2208 90 11	– – – inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0
2208 90 19	– – – superiore a 2 litri	esenzione	0
	– – Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità		
2208 90 33	– – – inferiore o uguale a 2 litri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2208 90 38	– – – superiore a 2 litri	esenzione	0
	– – altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità		
	– – – inferiore o uguale a 2 litri		
2208 90 41	– – – – Ouzo	esenzione	0
	– – – – altri		
	– – – – – Acquaviti		
	– – – – – – di frutta		
2208 90 45	– – – – – – – Calvados	esenzione	0
2208 90 48	– – – – – – – altre	esenzione	0
	– – – – – – altre		
2208 90 52	– – – – – – – Korn	esenzione	0
2208 90 54	– – – – – – – Tequila	esenzione	0
2208 90 56	– – – – – – – altre	esenzione	0
2208 90 69	– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione	esenzione	0
	– – – superiore a 2 litri		
	– – – – Acquaviti		
2208 90 71	– – – – – di frutta	esenzione	0
2208 90 75	– – – – – Tequila	esenzione	0
2208 90 77	– – – – – altre	esenzione	0
2208 90 78	– – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione	esenzione	0
	– – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità		
2208 90 91	– – – inferiore o uguale a 2 litri	1 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl	CT_etanolo (27 000 - 100 000 t) ([1])
2208 90 99	– – – superiore a 2 litri	1 EUR/% vol/hl	CT_etanolo (27 000 - 100 000 t) ([1])

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2209 00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico		
	– Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità		
2209 00 11	– – inferiore o uguale a 2 litri	6,4 EUR/hl	0
2209 00 19	– – superiore a 2 litri	4,8 EUR/hl	0
	– altri, presentati in recipienti di capacità		
2209 00 91	– – inferiore o uguale a 2 litri	5,12 EUR/hl	0
2209 00 99	– – superiore a 2 litri	3,84 EUR/hl	0
23	CAPITOLO 23 - RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI		
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli		
2301 10 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli	esenzione	0
2301 20 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	esenzione	0
2302	Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi		
2302 10	– di granturco		
2302 10 10	– – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	44 EUR/t	CT_crusche (16 000 - 21 000 t) (1)
2302 10 90	– – altri	89 EUR/t	CT_crusche (16 000 - 21 000 t) (1)
2302 30	– di frumento		
2302 30 10	– – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	44 EUR/t	CT_crusche (16 000 - 21 000 t) (1)
2302 30 90	– – altri	89 EUR/t	CT_crusche (16 000 - 21 000 t) (1)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2302 40	– di altri cereali		
	– – di riso		
2302 40 02	– – – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	44 EUR/t	0
2302 40 08	– – – altri	89 EUR/t	0
	– – altri		
2302 40 10	– – – aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	44 EUR/t	CT_crusche (16 000 - 21 000 t) (1)
2302 40 90	– – – altri	89 EUR/t	CT_crusche (16 000 - 21 000 t) (1)
2302 50 00	– di legumi	5,1	0
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets		
2303 10	– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili		
	– – Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca		
2303 10 11	– – – superiore a 40 % in peso	320 EUR/t	CT_crusche (16 000 - 21 000 t) (1)
2303 10 19	– – – uguale o inferiore a 40 % in peso	esenzione	0
2303 10 90	– – altri	esenzione	0
2303 20	– Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero		
2303 20 10	– – Polpe di barbabietole	esenzione	0
2303 20 90	– – altri	esenzione	0
2303 30 00	– Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli	esenzione	0
2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2305 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide	esenzione	0
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305		
2306 10 00	– di semi di cotone	esenzione	0
2306 20 00	– di semi di lino	esenzione	0
2306 30 00	– di semi di girasole	esenzione	0
	– di semi di ravizzone o di colza		
2306 41 00	– – di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico	esenzione	0
2306 49 00	– – altri	esenzione	0
2306 50 00	– di noce di cocco o di copra	esenzione	0
2306 60 00	– di noci o di mandorle di palmisti	esenzione	0
2306 90	– altri		
2306 90 05	– – di germi di granturco	esenzione	0
	– – altri		
	– – – Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva		
2306 90 11	– – – – aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 %	esenzione	0
2306 90 19	– – – – aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	48 EUR/t	0
2306 90 90	– – – altri	esenzione	0
2307 00	Fecce di vino; tartaro greggio		
	– Fecce di vino		
2307 00 11	– – aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 %	esenzione	0
2307 00 19	– – altre	1,62 EUR/kg/ tot, alc,	0
2307 00 90	– Tartaro greggio	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove		
	– Vinaccia		
2308 00 11	– – aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %	esenzione	0
2308 00 19	– – altri	1,62 EUR/kg/ tot, alc,	0
2308 00 40	– Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva	esenzione	0
2308 00 90	– altri	1,6	0
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali		
2309 10	– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto		
	– – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari		
	– – – contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina		
	– – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %		
2309 10 11	– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	esenzione	0
2309 10 13	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	498 EUR/t	0
2309 10 15	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	730 EUR/t	0
2309 10 19	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	948 EUR/t	0
	– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %		
2309 10 31	– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	esenzione	0
2309 10 33	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	530 EUR/t	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2309 10 39	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	888 EUR/t	0
	– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %		
2309 10 51	– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	102 EUR/t	0
2309 10 53	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	577 EUR/t	0
2309 10 59	– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	730 EUR/t	0
2309 10 70	– – – non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	948 EUR/t	0
2309 10 90	– – altri	9,6	0
2309 90	– altri		
2309 90 10	– – Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini	3,8	0
2309 90 20	– – Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo	esenzione	0
	– – altri, comprese le premiscele		
	– – – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari		
	– – – – contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina		
	– – – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %		
2309 90 31	– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	23 EUR/t	0
2309 90 33	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	498 EUR/t	0
2309 90 35	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	730 EUR/t	0
2309 90 39	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	948 EUR/t	0
	– – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2309 90 41	– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	55 EUR/t	0
2309 90 43	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	530 EUR/t	0
2309 90 49	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	888 EUR/t	0
	– – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %		
2309 90 51	– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	102 EUR/t	0
2309 90 53	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	577 EUR/t	0
2309 90 59	– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	730 EUR/t	0
2309 90 70	– – – – non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	948 EUR/t	0
	– – – altri		
2309 90 91	– – – – Polpe di barbabietole melassate	12	0
	– – – – altre		
2309 90 95	– – – – – aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico	9,6	0
2309 90 99	– – – – – altre	9,6	0
24	CAPITOLO 24 - TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI		
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco		
2401 10	– Tabacchi non scostolati		
	– – Tabacchi "flue cured" del tipo Virginia e "light air cured" del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi "light air cured" del tipo Maryland e tabacchi "fire cured"		
2401 10 10	– – – Tabacchi "flue cured" del tipo Virginia	18,4 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 24 EUR/ 100 kg/net	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2401 10 20	– – – Tabacchi "light air cured" del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley	18,4 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 24 EUR/ 100 kg/net	0
2401 10 30	– – – Tabacchi "light air cured" del tipo Maryland	18,4 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 24 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – Tabacchi "fire cured"		
2401 10 41	– – – – del tipo Kentucky	18,4 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 24 EUR/ 100 kg/net	0
2401 10 49	– – – – altri	18,4 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 24 EUR/ 100 kg/net	0
	– – altri		
2401 10 50	– – – Tabacchi "light air cured"	11,2 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 56 EUR/ 100 kg/net	0
2401 10 60	– – – Tabacchi "sun cured" del tipo orientale	11,2 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 56 EUR/ 100 kg/net	0
2401 10 70	– – – Tabacchi "dark air cured"	11,2 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 56 EUR/ 100 kg/net	0
2401 10 80	– – – Tabacchi "flue cured"	11,2 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 56 EUR/ 100 kg/net	0
2401 10 90	– – – altri tabacchi	10 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 56 EUR/ 100 kg/net	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2401 20	– Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati		
	– – Tabacchi "flue cured" del tipo Virginia e "light air cured" del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi "light air cured" del tipo Maryland e tabacchi "fire cured"		
2401 20 10	– – – Tabacchi "flue cured" del tipo Virginia	18,4 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 24 EUR/ 100 kg/net	0
2401 20 20	– – – Tabacchi "light air cured" del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley	18,4 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 24 EUR/ 100 kg/net	0
2401 20 30	– – – Tabacchi "light air cured" del tipo Maryland	18,4 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 24 EUR/ 100 kg/net	0
	– – – Tabacchi "fire cured"		
2401 20 41	– – – – del tipo Kentucky	18,4 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 24 EUR/ 100 kg/net	0
2401 20 49	– – – – altri	18,4 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 24 EUR/ 100 kg/net	0
	– – altri		
2401 20 50	– – – Tabacchi "light air cured"	11,2 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 56 EUR/ 100 kg/net	0
2401 20 60	– – – Tabacchi "sun cured" del tipo orientale	11,2 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 56 EUR/ 100 kg/net	0
2401 20 70	– – – Tabacchi "dark air cured"	11,2 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 56 EUR/ 100 kg/net	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2401 20 80	– – – Tabacchi "flue cured"	11,2 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 56 EUR/ 100 kg/net	0
2401 20 90	– – – altri tabacchi	11,2 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 56 EUR/ 100 kg/net	0
2401 30 00	– Cascami di tabacco	11,2 MIN 22 EUR/ 100 kg/net MAX 56 EUR/ 100 kg/net	0
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco		
2402 10 00	– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	26	CT_sigarette (2 500 t)
2402 20	– Sigarette contenenti tabacco		
2402 20 10	– – contenenti garofano	10	0
2402 20 90	– – altre	57,6	CT_sigarette (2 500 t)
2402 90 00	– altri	57,6	0
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco		
2403 10	– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione		
2403 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	74,9	0
2403 10 90	– – altro	74,9	0
	– altri		
2403 91 00	– – Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"	16,6	0
2403 99	– – altri		
2403 99 10	– – – Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	41,6	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2403 99 90	– – – altri	16,6	0
V	SEZIONE V - PRODOTTI MINERALI		
25	CAPITOLO 25 - SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI		
2501 00	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare		
2501 00 10	– Acqua di mare e acque madri di saline	esenzione	0
	– Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità		
2501 00 31	– – destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti	esenzione	0
	– – altri		
2501 00 51	– – – denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale	1,7 EUR/ 1 000 kg/net	3
	– – – altri		
2501 00 91	– – – – Sale per l'alimentazione umana	2,6 EUR/ 1 000 kg/net	3
2501 00 99	– – – – altri	2,6 EUR/ 1 000 kg/net	3
2502 00 00	Piriti di ferro non arrostite	esenzione	0
2503 00	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale		
2503 00 10	– Zolfi greggi e zolfi non raffinati	esenzione	0
2503 00 90	– altri	1,7	0
2504	Grafite naturale		
2504 10 00	– in polvere o in scaglie	esenzione	0
2504 90 00	– altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2505	Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26		
2505 10 00	– Sabbie silicee e sabbie quarzose	esenzione	0
2505 90 00	– altri	esenzione	0
2506	Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare		
2506 10 00	– Quarzi	esenzione	0
2506 20 00	– Quarzite	esenzione	0
2507 00	Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati		
2507 00 20	– Caolino	esenzione	0
2507 00 80	– altre argille caoliniche	esenzione	0
2508	Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas		
2508 10 00	– Bentonite	esenzione	0
2508 30 00	– Argille refrattarie	esenzione	0
2508 40 00	– altre argille	esenzione	0
2508 50 00	– Andalusite, cianite e sillimanite	esenzione	0
2508 60 00	– Mullite	esenzione	0
2508 70 00	– Terre di chamotte o di dinas	esenzione	0
2509 00 00	Creta	esenzione	0
2510	Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche		
2510 10 00	– non macinati	esenzione	0
2510 20 00	– macinati	esenzione	0
2511	Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816		
2511 10 00	– Solfato di bario naturale (baritina)	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2511 20 00	– Carbonato di bario naturale (witherite)	esenzione	0
2512 00 00	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate	esenzione	0
2513	Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente		
2513 10 00	– Pietra pomice	esenzione	0
2513 20 00	– Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali	esenzione	0
2514 00 00	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	esenzione	0
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare		
	– Marmi e travertini		
2515 11 00	– – greggio o sgrossato	esenzione	0
2515 12	– – semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare		
2515 12 20	– – – di spessore inferiore o uguale a 4 cm	esenzione	0
2515 12 50	– – – di spessore superiore a 4 cm ed inferiore o uguale a 25 cm	esenzione	0
2515 12 90	– – – altri	esenzione	0
2515 20 00	– Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro	esenzione	0
2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare		
	– Granito		
2516 11 00	– – greggio o sgrossato	esenzione	0
2516 12	– – semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare		
2516 12 10	– – – di spessore inferiore o uguale a 25 cm	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2516 12 90	– – – altro	esenzione	0
2516 20 00	– Arenaria	esenzione	0
2516 90 00	– altre pietre da taglio o da costruzione	esenzione	0
2517	Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella prima parte del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente		
2517 10	– Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente		
2517 10 10	– – Sassi, ghiaia, selci e ciottoli	esenzione	0
2517 10 20	– – Dolomite e pietre da calce, frantumate	esenzione	0
2517 10 80	– – altri	esenzione	0
2517 20 00	– Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517 10	esenzione	0
2517 30 00	– Tarmacadam	esenzione	0
	– Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente		
2517 41 00	– – di marmo	esenzione	0
2517 49 00	– – altri	esenzione	0
2518	Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite		
2518 10 00	– Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta "cruda"	esenzione	0
2518 20 00	– Dolomite calcinata o sinterizzata	esenzione	0
2518 30 00	– Pigiata di dolomite	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puro		
2519 10 00	– Carbonato di magnesio naturale (magnesite)	esenzione	0
2519 90	– altri		
2519 90 10	– – Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato	1,7	0
2519 90 30	– – Magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	esenzione	0
2519 90 90	– – altri	esenzione	0
2520	Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti		
2520 10 00	– Pietra da gesso; anidrite	esenzione	0
2520 20	– Gessi		
2520 20 10	– – da costruzione	esenzione	0
2520 20 90	– – altri	esenzione	0
2521 00 00	Pietre calcaree da fonderia ("castines"); Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento	esenzione	0
2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825		
2522 10 00	– Calce viva	1,7	0
2522 20 00	– Calce spenta	1,7	0
2522 30 00	– Calce idraulica	1,7	0
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati		
2523 10 00	– Cementi non polverizzati detti "clinkers"	1,7	0
	– Cementi Portland		
2523 21 00	– – Cementi bianchi, anche colorati artificialmente	1,7	0
2523 29 00	– – altri	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2523 30 00	– Cementi alluminosi	1,7	0
2523 90	– altri cementi idraulici		
2523 90 10	– – Cementi di altiforni	1,7	0
2523 90 80	– – altri	1,7	0
2524	Amianto (asbesto)		
2524 10 00	– Crocidolite	esenzione	0
2524 90 00	– altri	esenzione	0
2525	Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari ("splittings"); cascami di mica		
2525 10 00	– Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari	esenzione	0
2525 20 00	– Mica in polvere	esenzione	0
2525 30 00	– Cascami di mica	esenzione	0
2526	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco		
2526 10 00	– non frantumati né polverizzati	esenzione	0
2526 20 00	– frantumati o polverizzati	esenzione	0
2528	Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco		
2528 10 00	– Borati di sodio naturali e loro concentrati (anche calcinati)	esenzione	0
2528 90 00	– altri	esenzione	0
2529	Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore		
2529 10 00	– Feldspato	esenzione	0
	– Spatofluore		
2529 21 00	– – contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio	esenzione	0
2529 22 00	– – contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2529 30 00	– Leucite; nefelina e sienite-nefelinica	esenzione	0
2530	Materie minerali non nominate né comprese altrove		
2530 10	– Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi		
2530 10 10	– – Perlite	esenzione	0
2530 10 90	– – Vermiculite e cloriti	esenzione	0
2530 20 00	– Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)	esenzione	0
2530 90	– altre		
2530 90 20	– – Sepiolite	esenzione	0
2530 90 98	– – altre	esenzione	0
26	CAPITOLO 26 - MINERALI, SCORIE E CENERI		
2601	Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)		
	– Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)		
2601 11 00	– – non agglomerati	esenzione	0
2601 12 00	– – agglomerati	esenzione	0
2601 20 00	– Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)	esenzione	0
2602 00 00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco	esenzione	0
2603 00 00	Minerali di rame e loro concentrati	esenzione	0
2604 00 00	Minerali di nichel e loro concentrati	esenzione	0
2605 00 00	Minerali di cobalto e loro concentrati	esenzione	0
2606 00 00	Minerali di alluminio e loro concentrati	esenzione	0
2607 00 00	Minerali di piombo e loro concentrati	esenzione	0
2608 00 00	Minerali di zinco e loro concentrati	esenzione	0
2609 00 00	Minerali di stagno e loro concentrati	esenzione	0
2610 00 00	Minerali di cromo e loro concentrati	esenzione	0
2611 00 00	Minerali di tungsteno e loro concentrati	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2612	Minerali di uranio o di torio e loro concentrati		
2612 10	– Minerali di uranio e loro concentrati		
2612 10 10	– – Minerali di uranio e pechblenda, con tenore, in peso, di uranio superiore a 5 % (Euratom)	esenzione	0
2612 10 90	– – altri	esenzione	0
2612 20	– Minerali di torio e loro concentrati		
2612 20 10	– – Monazite; uranotorianite ed altri minerali di torio, con tenore, in peso, di torio superiore a 20 % (Euratom)	esenzione	0
2612 20 90	– – altri	esenzione	0
2613	Minerali di molibdeno e loro concentrati		
2613 10 00	– arrostiti	esenzione	0
2613 90 00	– altri	esenzione	0
2614 00	Minerali di titanio e loro concentrati		
2614 00 10	– Ilmenite e suoi concentrati	esenzione	0
2614 00 90	– altri	esenzione	0
2615	Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati		
2615 10 00	– Minerali di zirconio e loro concentrati	esenzione	0
2615 90	– altri		
2615 90 10	– – Minerali di niobio o di tantalio e loro concentrati	esenzione	0
2615 90 90	– – Minerali di vanadio e loro concentrati	esenzione	0
2616	Minerali di metalli preziosi e loro concentrati		
2616 10 00	– Minerali di argento e loro concentrati	esenzione	0
2616 90 00	– altri	esenzione	0
2617	Altri minerali e loro concentrati		
2617 10 00	– Minerali di antimonio e loro concentrati	esenzione	0
2617 90 00	– altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2618 00 00	Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio	esenzione	0
2619 00	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio		
2619 00 20	– Cascami atti al ricupero del ferro o del manganese	esenzione	0
2619 00 40	– Scorie atte all'estrazione dell'ossido di titanio	esenzione	0
2619 00 80	– altri	esenzione	0
2620	Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio) contenenti metalli, arsenico o loro composti		
	– contenenti principalmente zinco		
2620 11 00	– – metalline di galvanizzazione	esenzione	0
2620 19 00	– – altri	esenzione	0
	– contenenti principalmente piombo		
2620 21 00	– – Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo	esenzione	0
2620 29 00	– – altri	esenzione	0
2620 30 00	– contenenti principalmente rame	esenzione	0
2620 40 00	– contenenti principalmente alluminio	esenzione	0
2620 60 00	– contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici	esenzione	0
	– altri		
2620 91 00	– – contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli	esenzione	0
2620 99	– – altri		
2620 99 10	– – – contenenti principalmente nichel	esenzione	0
2620 99 20	– – – contenenti principalmente niobio o tantalio	esenzione	0
2620 99 40	– – – contenenti principalmente stagno	esenzione	0
2620 99 60	– – – contenenti principalmente titanio	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2620 99 95	– – – altri	esenzione	0
2621	Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani		
2621 10 00	– Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani	esenzione	0
2621 90 00	– altri	esenzione	0
27	CAPITOLO 27 - COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI		
2701	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili		
	– Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati		
2701 11	– – Antracite		
2701 11 10	– – – con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) inferiore o uguale a 10 %	esenzione	0
2701 11 90	– – – altre	esenzione	0
2701 12	– – Carbon fossile bituminoso		
2701 12 10	– – – Carboni da coke	esenzione	0
2701 12 90	– – – altro	esenzione	0
2701 19 00	– – altri carboni fossili	esenzione	0
2701 20 00	– Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	esenzione	0
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo		
2702 10 00	– Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	esenzione	0
2702 20 00	– Ligniti agglomerate	esenzione	0
2703 00 00	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata	esenzione	0
2704 00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta		
	– Coke e semi-coke di carboni fossili		
2704 00 11	– – per la fabbricazione di elettrodi	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2704 00 19	– – altri	esenzione	0
2704 00 30	– Coke e semi-coke di lignite	esenzione	0
2704 00 90	– altri	esenzione	0
2705 00 00	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi	esenzione	0
2706 00 00	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti	esenzione	0
2707	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici		
2707 10	– Benzolo (benzene)		
2707 10 10	– – destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	3	0
2707 10 90	– – destinati ad altri usi	esenzione	0
2707 20	– Toluolo (toluene)		
2707 20 10	– – destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	3	0
2707 20 90	– – destinati ad altri usi	esenzione	0
2707 30	– Xilolo (xileni)		
2707 30 10	– – destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	3	0
2707 30 90	– – destinati ad altri usi	esenzione	0
2707 40 00	– Naftalene	esenzione	0
2707 50	– altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86		
2707 50 10	– – destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	3	0
2707 50 90	– – destinati ad altri usi	esenzione	0
	– altri		
2707 91 00	– – Oli di creosoto	1,7	0
2707 99	– – altri		
	– – – Oli greggi		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2707 99 11	– – – – Oli leggeri greggi che distillano 90 % o più del loro volume fino a 200 °C	1,7	0
2707 99 19	– – – – altri	esenzione	0
2707 99 30	– – – Teste solforate	esenzione	0
2707 99 50	– – – Prodotti basici	1,7	0
2707 99 70	– – – Antracene	esenzione	0
2707 99 80	– – – Fenoli	1,2	0
	– – – altri		
2707 99 91	– – – – destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803	esenzione	0
2707 99 99	– – – – altri	1,7	0
2708	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali		
2708 10 00	– Pece	esenzione	0
2708 20 00	– Coke di pece	esenzione	0
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi		
2709 00 10	– Condensati di gas naturale	esenzione	0
2709 00 90	– altri	esenzione	0
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli		
	– Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli		
2710 11	– – Oli leggeri e preparazioni		
2710 11 11	– – – destinati a subire un trattamento definito	4,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2710 11 15	– – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 11 11	4,7	0
	– – – destinati ad altri usi		
	– – – – Benzine speciali		
2710 11 21	– – – – – Acqua ragia minerale	4,7	0
2710 11 25	– – – – – altre	4,7	0
	– – – – altri		
	– – – – – Benzine per motori		
2710 11 31	– – – – – – Benzine avio	4,7	0
	– – – – – – altre, aventi tenore di piombo		
	– – – – – – – inferiore o uguale a 0,013 g per l		
2710 11 41	– – – – – – – – aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95	4,7	0
2710 11 45	– – – – – – – – aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98	4,7	0
2710 11 49	– – – – – – – – aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98	4,7	0
	– – – – – – – superiore a 0,013 g per l		
2710 11 51	– – – – – – – – aventi numero di ottani (RON) inferiore a 98	4,7	0
2710 11 59	– – – – – – – – aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98	4,7	0
2710 11 70	– – – – – Carboturbi tipo benzina	4,7	0
2710 11 90	– – – – – altri oli leggeri	4,7	0
2710 19	– – altre		
	– – – Oli medi		
2710 19 11	– – – – destinati a subire un trattamento definito	4,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2710 19 15	– – – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11	4,7	0
	– – – – destinati ad altri usi		
	– – – – – Petrolio lampante		
2710 19 21	– – – – – – Carboturbi	4,7	0
2710 19 25	– – – – – – altro	4,7	0
2710 19 29	– – – – – altri	4,7	0
	– – – Oli pesanti		
	– – – – Oli da gas		
2710 19 31	– – – – – destinati a subire un trattamento definito	3,5	0
2710 19 35	– – – – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31	3,5	0
	– – – – – destinati ad altri usi		
2710 19 41	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %	3,5	0
2710 19 45	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %	3,5	0
2710 19 49	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %	3,5	0
	– – – – Oli combustibili		
2710 19 51	– – – – – destinati a subire un trattamento definito	3,5	0
2710 19 55	– – – – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51	3,5	0
	– – – – – destinati ad altri usi		
2710 19 61	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1 %	3,5	0
2710 19 63	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 % e inferiore o uguale a 2 %	3,5	0
2710 19 65	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2 % e inferiore o uguale a 2,8 %	3,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2710 19 69	– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 %	3,5	0
	– – – – Oli lubrificanti ed altri		
2710 19 71	– – – – – destinati a subire un trattamento definito	3,7	0
2710 19 75	– – – – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71	3,7	0
	– – – – – destinati ad altri usi		
2710 19 81	– – – – – – Oli per motore, per compressori o per turbine	3,7	0
2710 19 83	– – – – – – Liquidi per trasmissioni idrauliche	3,7	0
2710 19 85	– – – – – – Oli bianchi; paraffina liquida	3,7	0
2710 19 87	– – – – – – Oli per cambi	3,7	0
2710 19 91	– – – – – – Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sformare; oli destinati alla protezione anticorrosiva	3,7	0
2710 19 93	– – – – – – Oli per isolamenti elettrici	3,7	0
2710 19 99	– – – – – – altri oli lubrificanti ed altri	3,7	0
	– Residui di oli		
2710 91 00	– – contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)	3,5	0
2710 99 00	– – altre	3,5	0
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi		
	– liquefatti		
2711 11 00	– – Gas naturale	0,7	0
2711 12	– – Propano		
	– – – Propano di purezza uguale o superiore a 99 %		
2711 12 11	– – – – destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2711 12 19	– – – – destinato ad altri usi	esenzione	0
	– – – altro		
2711 12 91	– – – – destinato a subire un trattamento definito	0,7	0
2711 12 93	– – – – destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91	0,7	0
	– – – – destinato ad altri usi		
2711 12 94	– – – – – di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %	0,7	0
2711 12 97	– – – – – altro	0,7	0
2711 13	– – Butani		
2711 13 10	– – – destinati a subire un trattamento definito	0,7	0
2711 13 30	– – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10	0,7	0
	– – – destinati ad altri usi		
2711 13 91	– – – – di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 %	0,7	0
2711 13 97	– – – – altri	0,7	0
2711 14 00	– – Etilene, propilene, butilene e butadiene	0,7	0
2711 19 00	– – altri	0,7	0
	– allo stato gassoso		
2711 21 00	– – Gas naturale	0,7	0
2711 29 00	– – altri	0,7	0
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati		
2712 10	– Vaselina		
2712 10 10	– – greggia	0,7	0
2712 10 90	– – altra	2,2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2712 20	– Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio		
2712 20 10	– – Paraffina sintetica di peso molecolare di 460 o più ed uguale o inferiore a 1 560	esenzione	0
2712 20 90	– – altra	2,2	0
2712 90	– altri		
	– – Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali)		
2712 90 11	– – – greggi	0,7	0
2712 90 19	– – – altri	2,2	0
	– – altri		
	– – – greggi		
2712 90 31	– – – – destinati a subire un trattamento definito	0,7	0
2712 90 33	– – – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2712 90 31	0,7	0
2712 90 39	– – – – destinati ad altri usi	0,7	0
	– – – altri		
2712 90 91	– – – – Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o più ed inferiore o uguale a 28 atomi di carbonio	esenzione	0
2712 90 99	– – – – altri	2,2	0
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi		
	– Coke di petrolio		
2713 11 00	– – non calcinato	esenzione	0
2713 12 00	– – calcinato	esenzione	0
2713 20 00	– Bitume di petrolio	esenzione	0
2713 90	– altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi		
2713 90 10	– – destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2713 90 90	– – altri	0,7	0
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche		
2714 10 00	– Scisti e sabbie bituminosi	esenzione	0
2714 90 00	– altri	esenzione	0
2715 00 00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")	esenzione	0
2716 00 00	Energia elettrica	esenzione	0
VI	SEZIONE VI - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE		
28	CAPITOLO 28 - PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI		
	I. ELEMENTI CHIMICI		
2801	Fluoro, cloro, bromo e iodio		
2801 10 00	– Cloro	5,5	0
2801 20 00	– Iodio	esenzione	0
2801 30	– Fluoro; bromo		
2801 30 10	– – Fluoro	5	0
2801 30 90	– – Bromo	5,5	0
2802 00 00	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	4,6	0
2803 00	Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)		
2803 00 10	– Nero di gas di petrolio	esenzione	0
2803 00 80	– altro	esenzione	0
2804	Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici		
2804 10 00	– Idrogeno	3,7	0
	– Gas rari		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2804 21 00	– – Argo	5	0
2804 29	– – altri		
2804 29 10	– – – Elio	esenzione	0
2804 29 90	– – – altri	5	0
2804 30 00	– Azoto	5,5	0
2804 40 00	– Ossigeno	5	0
2804 50	– Boro; tellurio		
2804 50 10	– – Boro	5,5	0
2804 50 90	– – Tellurio	2,1	0
	– Silicio		
2804 61 00	– – contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio	esenzione	0
2804 69 00	– – altro	5,5	5
2804 70 00	– Fosforo	5,5	0
2804 80 00	– Arsenico	2,1	0
2804 90 00	– Selenio	esenzione	0
2805	Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio		
	– Metalli alcalini o alcalino-terrosi		
2805 11 00	– – Sodio	5	5
2805 12 00	– – Calcio	5,5	5
2805 19	– – altri		
2805 19 10	– – – Stronzio e bario	5,5	5
2805 19 90	– – – altri	4,1	3
2805 30	– Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro		
2805 30 10	– – miscelati o in lega fra loro	5,5	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2805 30 90	– – altri	2,7	3
2805 40	– Mercurio		
2805 40 10	– – presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 EUR	3	3
2805 40 90	– – altro	esenzione	0
	II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI		
2806	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico		
2806 10 00	– Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)	5,5	0
2806 20 00	– Acido clorosolforico	5,5	0
2807 00	Acido solforico; oleum		
2807 00 10	– Acido solforico	3	0
2807 00 90	– Oleum	3	0
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	5,5	0
2809	Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no		
2809 10 00	– Pentaossido di difosforo	5,5	0
2809 20 00	– Acido fosforico e acidi polifosforici	5,5	0
2810 00	Ossidi di boro; acidi borici		
2810 00 10	– Triossido di diboro	esenzione	0
2810 00 90	– altri	3,7	0
2811	Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici		
	– altri acidi inorganici		
2811 11 00	– – Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)	5,5	0
2811 19	– – altri		
2811 19 10	– – – Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2811 19 20	– – – Cianuro di idrogeno (acido cianidrico)	5,3	0
2811 19 80	– – – altri	5,3	0
	– altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici		
2811 21 00	– – Diossido di carbonio	5,5	0
2811 22 00	– – Diossido di silicio	4,6	0
2811 29	– – altri		
2811 29 05	– – – Diossido di zolfo	5,5	0
2811 29 10	– – – Triossido di zolfo (anidride solforica); triossido di diarsenico (anidride arseniosa)	4,6	0
2811 29 30	– – – Ossidi di azoto	5	0
2811 29 90	– – – altri	5,3	0
	III. DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI		
2812	Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici		
2812 10	– Cloruri e ossicloruri		
	– – di fosforo		
2812 10 11	– – – Ossitricloruro di fosforo (tricloruro di fosforile)	5,5	0
2812 10 15	– – – Tricloruro di fosforo	5,5	0
2812 10 16	– – – Pentacloruro di fosforo	5,5	0
2812 10 18	– – – altri	5,5	0
	– – altri		
2812 10 91	– – – Dicloruro di dizolfo	5,5	0
2812 10 93	– – – Dicloruro di zolfo	5,5	0
2812 10 94	– – – Fosgene (cloruro di carbonile)	5,5	0
2812 10 95	– – – Dicloruro di tionile (cloruro di tionile)	5,5	0
2812 10 99	– – – altri	5,5	0
2812 90 00	– altri	5,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2813	Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio		
2813 10 00	– Disolfuro di carbonio	5,5	0
2813 90	– altri		
2813 90 10	– – Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo del commercio	5,3	0
2813 90 90	– – altri	3,7	0
	IV. BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI		
2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)		
2814 10 00	– Ammoniaca anidra	5,5	0
2814 20 00	– Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	5,5	0
2815	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio		
	– Idrossido di sodio (soda caustica)		
2815 11 00	– – solido	5,5	0
2815 12 00	– – in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)	5,5	0
2815 20	– Idrossido di potassio (potassa caustica)		
2815 20 10	– – solido	5,5	0
2815 20 90	– – in soluzione acquosa (liscivia di potassa caustica)	5,5	0
2815 30 00	– Perossidi di sodio o di potassio	5,5	0
2816	Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario		
2816 10 00	– Idrossido e perossido di magnesio	4,1	0
2816 40 00	– Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario	5,5	0
2817 00 00	Ossido di zinco; perossido di zinco	5,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2818	Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio		
2818 10	– Corindone artificiale, anche definito chimicamente		
	– – con tenore di ossido di alluminio pari o superiore a 98,5 %, in peso		
2818 10 11	– – – con meno del 50 % del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm	5,2	0
2818 10 19	– – – con il 50 % o più del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm	5,2	0
	– – con tenore di ossido di alluminio inferiore a 98,5 %, in peso		
2818 10 91	– – – con meno del 50 % del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm	5,2	0
2818 10 99	– – – con il 50 % o più del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm	5,2	0
2818 20 00	– Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale	4	3
2818 30 00	– Idrossido di alluminio	5,5	5
2819	Ossidi e idrossidi di cromo		
2819 10 00	– Triossido di cromo	5,5	0
2819 90	– altri		
2819 90 10	– – Diossido di cromo	3,7	0
2819 90 90	– – altri	5,5	0
2820	Ossidi di manganese		
2820 10 00	– Diossido di manganese	5,3	0
2820 90	– altri		
2820 90 10	– – Ossido di manganese, contenente, in peso, 77 % o più di manganese	esenzione	0
2820 90 90	– – altri	5,5	0
2821	Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3		
2821 10 00	– Ossidi e idrossidi di ferro	4,6	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2821 20 00	– Terre coloranti	4,6	0
2822 00 00	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio	4,6	0
2823 00 00	Ossidi di titanio	5,5	0
2824	Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione		
2824 10 00	– Monossido di piombo (litargirio, massicot)	5,5	0
2824 90	– altri		
2824 90 10	– – Minio rosso e minio arancione	5,5	0
2824 90 90	– – altri	5,5	0
2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli		
2825 10 00	– Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici	5,5	0
2825 20 00	– Ossido e idrossido di litio	5,3	0
2825 30 00	– Ossidi e idrossidi di vanadio	5,5	0
2825 40 00	– Ossidi e idrossidi di nichel	esenzione	0
2825 50 00	– Ossidi e idrossidi di rame	3,2	0
2825 60 00	– Ossidi di germanio e diossido di zirconio	5,5	0
2825 70 00	– Ossidi e idrossidi di molibdeno	5,3	0
2825 80 00	– Ossidi di antimonio	5,5	0
2825 90	– altri		
	– – Ossido, idrossido e perossido di calcio		
2825 90 11	– – – Idrossido di calcio, di purezza, in peso, di 98 % o più sul prodotto secco, sotto forma di particelle di cui: - non più di 1 %, in peso, ha un diametro superiore a 75 micrometri e - non più di 4 %, in peso, ha un diametro inferiore a 1,3 micrometri	esenzione	0
2825 90 19	– – – altri	4,6	0
2825 90 20	– – Ossido e idrossido di berillio	5,3	0
2825 90 30	– – Ossidi di stagno	5,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2825 90 40	– – Ossidi e idrossidi di tungsteno	4,6	0
2825 90 60	– – Ossido di cadmio	esenzione	0
2825 90 80	– – altri	5,5	0
	V. SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI		
2826	Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro		
	– Fluoruri		
2826 12 00	– – di alluminio	5,3	0
2826 19	– – altri		
2826 19 10	– – – di ammonio o di sodio	5,5	0
2826 19 90	– – – altri	5,3	0
2826 30 00	– Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)	5,5	0
2826 90	– altri		
2826 90 10	– – Esafluorozirconato di dipotassio	5	0
2826 90 80	– – altri	5,5	0
2827	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri		
2827 10 00	– Cloruro di ammonio	5,5	0
2827 20 00	– Cloruro di calcio	4,6	0
	– altri cloruri		
2827 31 00	– – di magnesio	4,6	0
2827 32 00	– – di alluminio	5,5	0
2827 35 00	– – di nichel	5,5	0
2827 39	– – altri		
2827 39 10	– – – di stagno	4,1	0
2827 39 20	– – – di ferro	2,1	0
2827 39 30	– – – di cobalto	5,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2827 39 85	– – – altri	5,5	0
	– Ossicloruri e idrossicloruri		
2827 41 00	– – di rame	3,2	0
2827 49	– – altri		
2827 49 10	– – – di piombo	3,2	0
2827 49 90	– – – altri	5,3	0
	– Bromuri e ossibromuri		
2827 51 00	– – Bromuri di sodio o di potassio	5,5	0
2827 59 00	– – altri	5,5	0
2827 60 00	– Ioduri e ossiioduri	5,5	0
2828	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti		
2828 10 00	– Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio	5,5	0
2828 90 00	– altri	5,5	0
2829	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati		
	– Clorati		
2829 11 00	– – di sodio	5,5	0
2829 19 00	– – altri	5,5	0
2829 90	– altri		
2829 90 10	– – Perclorati	4,8	0
2829 90 40	– – Bromato di potassio o di sodio	esenzione	0
2829 90 80	– – altri	5,5	0
2830	Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no		
2830 10 00	– Solfuri di sodio	5,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2830 90	– altri		
2830 90 11	– – Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro	4,6	0
2830 90 85	– – altri	5,5	0
2831	Ditioniti e solfossilati		
2831 10 00	– di sodio	5,5	0
2831 90 00	– altri	5,5	0
2832	Solfiti; tiosolfati		
2832 10 00	– Solfiti di sodio	5,5	0
2832 20 00	– altri solfiti	5,5	0
2832 30 00	– Tiosolfati	5,5	0
2833	Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)		
	– Solfati di sodio		
2833 11 00	– – Solfato di disodio	5,5	0
2833 19 00	– – altri	5,5	0
	– altri solfati		
2833 21 00	– – di magnesio	5,5	0
2833 22 00	– – di alluminio	5,5	0
2833 24 00	– – di nichel	5	0
2833 25 00	– – di rame	3,2	0
2833 27 00	– – di bario	5,5	0
2833 29	– – altri		
2833 29 20	– – – di cadmio; di cromo, di zinco	5,5	0
2833 29 30	– – – di cobalto, di titanio	5,3	0
2833 29 50	– – – di ferro	5	0
2833 29 60	– – – di piombo	4,6	0
2833 29 90	– – – altri	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2833 30 00	– Allumi	5,5	0
2833 40 00	– Perossolfati (persolfati)	5,5	0
2834	Nitriti; nitrati		
2834 10 00	– Nitriti	5,5	0
	– Nitrati		
2834 21 00	– – di potassio	5,5	0
2834 29	– – altri		
2834 29 20	– – – di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichel, di piombo	5,5	0
2834 29 40	– – – di rame	4,6	0
2834 29 80	– – – altri	3	0
2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no		
2835 10 00	– Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)	5,5	0
	– Fosfati		
2835 22 00	– – di mono o di disodio	5,5	0
2835 24 00	– – di potassio	5,5	0
2835 25	– – Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)		
2835 25 10	– – – aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco	5,5	0
2835 25 90	– – – aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % e inferiore a 0,2 % del prodotto anidro allo stato secco	5,5	0
2835 26	– – altri fosfati di calcio		
2835 26 10	– – – aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco	5,5	0
2835 26 90	– – – aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco	5,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2835 29	– – altri		
2835 29 10	– – – di triammonio	5,3	0
2835 29 30	– – – di trisodio	5,5	0
2835 29 90	– – – altri	5,5	0
	– Polifosfati		
2835 31 00	– – Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)	5,5	0
2835 39 00	– – altri	5,5	0
2836	Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio		
2836 20 00	– Carbonato di disodio	5,5	5
2836 30 00	– Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio	5,5	0
2836 40 00	– Carbonati di potassio	5,5	0
2836 50 00	– Carbonato di calcio	5	0
2836 60 00	– Carbonato di bario	5,5	0
	– altri		
2836 91 00	– – Carbonati di litio	5,5	0
2836 92 00	– – Carbonato di stronzio	5,5	0
2836 99	– – altri		
	– – – Carbonati		
2836 99 11	– – – – di magnesio, di rame	3,7	0
2836 99 17	– – – – altri	5,5	0
2836 99 90	– – – Perossocarbonati (percarbonati)	5,5	0
2837	Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi		
	– Cianuri e ossicianuri		
2837 11 00	– – di sodio	5,5	0
2837 19 00	– – altri	5,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2837 20 00	– Cianuri complessi	5,5	0
2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio		
	– di sodio		
2839 11 00	– – Metasilicati	5	0
2839 19 00	– – altri	5	0
2839 90	– altri		
2839 90 10	– – di potassio	5	0
2839 90 90	– – altri	5	0
2840	Borati; perossoborati (perborati)		
	– Tetraborato di disodio (borace raffinato)		
2840 11 00	– – anidro	esenzione	0
2840 19	– – altro		
2840 19 10	– – – Tetraborato di disodio pentaidrato	esenzione	0
2840 19 90	– – – altro	5,3	0
2840 20	– altri borati		
2840 20 10	– – Borati di sodio, anidri	esenzione	0
2840 20 90	– – altri	5,3	0
2840 30 00	– Perossoborati (perborati)	5,5	0
2841	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici		
2841 30 00	– Dicromato di sodio	5,5	0
2841 50 00	– altri cromati e dicromati; perossocromati	5,5	0
	– Manganiti, manganati e permanganati		
2841 61 00	– – Permanganato di potassio	5,5	0
2841 69 00	– – altri	5,5	0
2841 70 00	– Molibdati	5,5	0
2841 80 00	– Tungstati (volframati)	5,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2841 90	– altri		
2841 90 30	– – Zincati, vanadati	4,6	0
2841 90 85	– – altri	5,5	0
2842	Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi		
2842 10 00	– Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no	5,5	0
2842 90	– altri		
2842 90 10	– – Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio	5,3	0
2842 90 80	– – altri	5,5	0
	VI. PRODOTTI VARI		
2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi		
2843 10	– Metalli preziosi allo stato colloidale		
2843 10 10	– – Argento	5,3	0
2843 10 90	– – altri	3,7	0
	– Composti dell'argento		
2843 21 00	– – Nitrato d'argento	5,5	0
2843 29 00	– – altri	5,5	0
2843 30 00	– Composti d'oro	3	0
2843 90	– altri composti; amalgami		
2843 90 10	– – Amalgami	5,3	0
2843 90 90	– – altri	3	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2844	Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti		
2844 10	– Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale		
	– – Uranio naturale		
2844 10 10	– – – greggio; cascami e avanzi (Euratom)	esenzione	0
2844 10 30	– – – lavorato (Euratom)	esenzione	0
2844 10 50	– – Ferro-uranio	esenzione	0
2844 10 90	– – altri (Euratom)	esenzione	0
2844 20	– Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti		
	– – Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, o composti di tali prodotti		
2844 20 25	– – – Ferro-uranio	esenzione	0
2844 20 35	– – – altri (Euratom)	esenzione	0
	– – Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti plutonio o composti di tali prodotti		
	– – – Miscele d'uranio e di plutonio		
2844 20 51	– – – – Ferro-uranio	esenzione	0
2844 20 59	– – – – altri (Euratom)	esenzione	0
2844 20 99	– – – altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2844 30	– Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti		
	– – Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto		
2844 30 11	– – – Cermet	5,5	0
2844 30 19	– – – altri	2,9	3
	– – Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto		
2844 30 51	– – – Cermet	5,5	0
	– – – altri		
2844 30 55	– – – – greggio; cascami e avanzi (Euratom)	esenzione	0
	– – – – lavorato		
2844 30 61	– – – – – Barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli (Euratom)	esenzione	0
2844 30 69	– – – – – altri (Euratom)	esenzione	0
	– – Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro		
2844 30 91	– – – dell'uranio impoverito in U 235, del torio, anche miscelati tra loro (Euratom), con esclusione del sale di torio	esenzione	0
2844 30 99	– – – altri	esenzione	0
2844 40	– Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi		
2844 40 10	– – Uranio contenente uranio U 233 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio U 233 o composti di tali prodotti	esenzione	0
	– – altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2844 40 20	– – – Isotopi radioattivi artificiali (Euratom)	esenzione	0
2844 40 30	– – – Composti degli isotopi radioattivi artificiali (Euratom)	esenzione	0
2844 40 80	– – – altri	esenzione	0
2844 50 00	– Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari (Euratom)	esenzione	0
2845	Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no		
2845 10 00	– Acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom)	5,5	5
2845 90	– altri		
2845 90 10	– – Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (Euratom)	5,5	5
2845 90 90	– – altri	5,5	0
2846	Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli		
2846 10 00	– Composti del cerio	3,2	0
2846 90 00	– altri	3,2	0
2847 00 00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea	5,5	0
2848 00 00	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori	5,5	0
2849	Carburi, di costituzione chimica definita o no		
2849 10 00	– di calcio	5,5	0
2849 20 00	– di silicio	5,5	0
2849 90	– altri		
2849 90 10	– – di boro	4,1	0
2849 90 30	– – di tungsteno	5,5	0
2849 90 50	– – di alluminio, di cromo, di molibdeno, di vanadio, di tantalio, di titanio	5,5	0
2849 90 90	– – altri	5,3	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2850 00	Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849		
2850 00 20	– Idruri, nitruri	4,6	0
2850 00 50	– Azoturi	5,5	0
2850 00 70	– Siliciuri	5,5	0
2850 00 90	– Boruri	5,3	0
2852 00 00	Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami	5,5	0
2853 00	Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi		
2853 00 10	– Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza	2,7	0
2853 00 30	– Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa	4,1	0
2853 00 50	– Cloruro di cianogeno	5,5	0
2853 00 90	– altri	5,5	0
29	CAPITOLO 29 - PRODOTTI CHIMICI ORGANICI		
	I. IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2901	Idrocarburi aciclici		
2901 10 00	– saturi	esenzione	0
	– non saturi		
2901 21 00	– – Etilene	esenzione	0
2901 22 00	– – Propene (propilene)	esenzione	0
2901 23	– – Butene (butilene) e suoi isomeri		
2901 23 10	– – – But-1-ene e but-2-ene	esenzione	0
2901 23 90	– – – altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2901 24	– – Buta-1,3-diene e isoprene		
2901 24 10	– – – Buta-1,3-diene	esenzione	0
2901 24 90	– – – Isoprene	esenzione	0
2901 29 00	– – altri	esenzione	0
2902	Idrocarburi ciclici		
	– cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici		
2902 11 00	– – Cicloesano	esenzione	0
2902 19	– – altri		
2902 19 10	– – – cicloterpenici	esenzione	0
2902 19 80	– – – altri	esenzione	0
2902 20 00	– Benzene	esenzione	0
2902 30 00	– Toluene	esenzione	0
	– Xileni		
2902 41 00	– – o-Xilene	esenzione	0
2902 42 00	– – m-Xilene	esenzione	0
2902 43 00	– – p-Xilene	esenzione	0
2902 44 00	– – Miscele di isomeri dello xilene	esenzione	0
2902 50 00	– Stirene	esenzione	0
2902 60 00	– Etilbenzene	esenzione	0
2902 70 00	– Cumene	esenzione	0
2902 90	– altri		
2902 90 10	– – Naftalene, antracene	esenzione	0
2902 90 30	– – Bifenile, terfenili	esenzione	0
2902 90 90	– – altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2903	Derivati alogenati degli idrocarburi		
	– Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici		
2903 11 00	– – Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)	5,5	0
2903 12 00	– – Diclorometano (cloruro di metilene)	5,5	0
2903 13 00	– – Cloroformio (triclorometano)	5,5	0
2903 14 00	– – Tetracloruro di carbonio	5,5	0
2903 15 00	– – Dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano)	5,5	0
2903 19	– – altri		
2903 19 10	– – – 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)	5,5	0
2903 19 80	– – – altri	5,5	0
	– Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici		
2903 21 00	– – Cloruro di vinile (cloroetilene)	5,5	0
2903 22 00	– – Tricloroetilene	5,5	0
2903 23 00	– – Tetracloroetilene (percloroetilene)	5,5	0
2903 29 00	– – altri	5,5	0
	– Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici		
2903 31 00	– – Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano)	5,5	0
2903 39	– – altri		
	– – – Bromuri		
2903 39 11	– – – – Bromometano (bromuro di metile)	5,5	0
2903 39 15	– – – – Dibromometano	esenzione	0
2903 39 19	– – – – altri	5,5	0
2903 39 90	– – – Fluoruri e ioduri	5,5	0
	– Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2903 41 00	– – Triclorofluorometano	5,5	0
2903 42 00	– – Diclorodifluorometano	5,5	0
2903 43 00	– – Triclorotrifluoroetani	5,5	0
2903 44	– – Diclorotetrafluoroetani e cloropentafluoroetano		
2903 44 10	– – – Diclorotetrafluoroetani	5,5	0
2903 44 90	– – – Cloropentafluoroetano	5,5	0
2903 45	– – altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro		
2903 45 10	– – – Clorotrifluorometano	5,5	0
2903 45 15	– – – Pentaclorofluoroetano	5,5	0
2903 45 20	– – – Tetraclorodifluoroetani	5,5	0
2903 45 25	– – – Eptaclorofluoropropani	5,5	0
2903 45 30	– – – Esaclorodifluoropropani	5,5	0
2903 45 35	– – – Pentaclorotrifluoropropani	5,5	0
2903 45 40	– – – Tetraclorotetrafluoropropani	5,5	0
2903 45 45	– – – Tricloropentafluoropropani	5,5	0
2903 45 50	– – – Dicloroesafluoropropani	5,5	0
2903 45 55	– – – Cloroeptafluoropropani	5,5	0
2903 45 90	– – – altri	5,5	0
2903 46	– – Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani		
2903 46 10	– – – Bromoclorodifluorometano	5,5	0
2903 46 20	– – – Bromotrifluorometano	5,5	0
2903 46 90	– – – Dibromotetrafluoroetani	5,5	0
2903 47 00	– – altri derivati peralogenati	5,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2903 49	– – altri		
	– – – alogenati unicamente con fluoro e cloro		
	– – – – Del metano, etano o propano (HCFC)		
2903 49 11	– – – – – Clorodifluorometano (HCFC-22)	5,5	0
2903 49 15	– – – – – 1,1-Dicloro-1-fluoroetano(HCFC-141b)	5,5	0
2903 49 19	– – – – – altri	5,5	0
2903 49 20	– – – – altri	5,5	0
	– – – alogenati unicamente con fluoro e bromo		
2903 49 30	– – – – del metano, etano o propano	5,5	0
2903 49 40	– – – – altri	5,5	0
2903 49 80	– – – altri	5,5	0
	– Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici		
2903 51 00	– – 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano (HCH (ISO)), compreso il lindano (ISO, DCI)	5,5	0
2903 52 00	– – Aldrina (ISO), clordano (ISO) ed eptacloro (ISO)	5,5	0
2903 59	– – altri		
2903 59 10	– – – 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cicloesano	esenzione	0
2903 59 30	– – – Tetrabromocicloottani	esenzione	0
2903 59 80	– – – altri	5,5	0
	– Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici		
2903 61 00	– – Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene	5,5	0
2903 62 00	– – Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano)	5,5	0
2903 69	– – altri		
2903 69 10	– – – 2,3,4,5,6-Pentabromoetilbenzene	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2903 69 90	– – – altri	5,5	0
2904	Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati		
2904 10 00	– Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici	5,5	0
2904 20 00	– Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi	5,5	0
2904 90	– altri		
2904 90 20	– – Derivati solfoalogenati	5,5	0
2904 90 40	– – Tricloronitrometano (cloropicrina)	5,5	0
2904 90 85	– – altri	5,5	0
	II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi		
	– Monoalcoli saturi		
2905 11 00	– – Metanolo (alcole metilico)	5,5	0
2905 12 00	– – Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)	5,5	0
2905 13 00	– – Butan-1-olo (alcole n-butilico)	5,5	0
2905 14	– – altri butanoli		
2905 14 10	– – – 2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico)	4,6	0
2905 14 90	– – – altri	5,5	0
2905 16	– – Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri		
2905 16 10	– – – 2-Etilesan-1-olo	5,5	0
2905 16 20	– – – Ottan-2-olo	esenzione	0
2905 16 80	– – – altri	5,5	0
2905 17 00	– – Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)	5,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2905 19 00	– – altri	5,5	0
	– Monoalcoli non saturi		
2905 22	– – Alcoli terpenici aciclici		
2905 22 10	– – – Geraniolo, citronellolo, linalolo, rodinolo, nerolo	5,5	0
2905 22 90	– – – altri	5,5	0
2905 29	– – altri		
2905 29 10	– – – Alcole allilico	5,5	0
2905 29 90	– – – altri	5,5	0
	– Dioli		
2905 31 00	– – Glicole etilenico (etandiolo)	5,5	0
2905 32 00	– – Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)	5,5	0
2905 39	– – altri		
2905 39 10	– – – 2-Metilpentan-2,4-diolo (esilenglicole)	5,5	0
2905 39 20	– – – Butan-1,3-diolo	esenzione	0
2905 39 25	– – – Butan-1,4-diolo	5,5	0
2905 39 30	– – – 2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo	esenzione	0
2905 39 85	– – – altri	5,5	0
	– altri polialcoli		
2905 41 00	– – 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)	5,5	0
2905 42 00	– – Pentaeritritolo (pentaeritrite)	5,5	0
2905 43 00	– – Mannitolo	9,6 + 125,8 EUR/ 100 kg/net	CT_mannitolo sorbitolo (100 t)
2905 44	– – D-glucitolo (sorbitolo)		
	– – – in soluzione acquosa		
2905 44 11	– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	7,7 + 16,1 EUR/ 100 kg/net	CT_mannitolo sorbitolo (100 t)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2905 44 19	– – – – altro	9,6 + 37,8 EUR/ 100 kg/net	CT_mannitolo sorbitolo (100 t)
	– – – altro		
2905 44 91	– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	7,7 + 23 EUR/ 100 kg/net	CT_mannitolo sorbitolo (100 t)
2905 44 99	– – – – altro	9,6 + 53,7 EUR/ 100 kg/net	CT_mannitolo sorbitolo (100 t)
2905 45 00	– – Glicerolo (glicerina)	3,8	0
2905 49	– – altri		
2905 49 10	– – – Trioli; tetroli	5,5	0
2905 49 80	– – – altri	5,5	0
	– Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici		
2905 51 00	– – Etclorvinolo (DCI)	esenzione	0
2905 59	– – altri		
2905 59 10	– – – di monoalcoli	5,5	0
	– – – di polialcoli		
2905 59 91	– – – – 2,2-Bis(bromometil)propandiolo	esenzione	0
2905 59 99	– – – – altri	5,5	0
2906	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi		
	– Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici		
2906 11 00	– – Mentolo	5,5	0
2906 12 00	– – Cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli	5,5	0
2906 13	– – Steroli e inositoli		
2906 13 10	– – – Steroli	5,5	0
2906 13 90	– – – Inositoli	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2906 19 00	– – altri	5,5	0
	– aromatici		
2906 21 00	– – Alcole benzilico	5,5	0
2906 29 00	– – altri	5,5	0
	III. FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2907	Fenoli; fenoli-alcoli		
	– Monofenoli		
2907 11 00	– – Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali	3	0
2907 12 00	– – Cresoli e loro sali	2,1	0
2907 13 00	– – Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti	5,5	0
2907 15	– – Naftoli e loro sali		
2907 15 10	– – – 1-Naftolo	esenzione	0
2907 15 90	– – – altri	5,5	0
2907 19	– – altri		
2907 19 10	– – – Xilenoli e loro sali	2,1	0
2907 19 90	– – – altri	5,5	0
	– Polifenoli; fenoli-alcoli		
2907 21 00	– – Resorcinolo e suoi sali	5,5	0
2907 22 00	– – Idrochinone e suoi sali	5,5	0
2907 23 00	– – 4,4′-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali	5,5	0
2907 29 00	– – altri	5,5	0
2908	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli		
	– Derivati unicamente alogenati e loro sali		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2908 11 00	– – Pentaclorofenolo (ISO)	5,5	0
2908 19 00	– – altri	5,5	0
	– altri		
2908 91 00	– – Dinoseb (ISO) e suoi sali	5,5	0
2908 99	– – altri		
2908 99 10	– – – Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri	5,5	0
2908 99 90	– – – altri	5,5	0
	IV. ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi		
	– Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi		
2909 11 00	– – Etere dietilico (ossido di dietile)	5,5	0
2909 19	– – altri		
2909 19 10	– – – ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE)	5,5	0
2909 19 90	– – – altri	5,5	0
2909 20 00	– Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	0
2909 30	– Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi		
2909 30 10	– – Eteri difenilici (ossido di difenile)	esenzione	0
	– – Derivati bromurati		
2909 30 31	– – – Ossido di pentabromodifenile; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenossi)benzene	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2909 30 35	– – – 1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	esenzione	0
2909 30 38	– – – altri	5,5	0
2909 30 90	– – altri	5,5	0
	– Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi		
2909 41 00	– – 2,2′-Ossidietanolo (dietilenglicole)	5,5	0
2909 43 00	– – Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	5,5	0
2909 44 00	– – altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	5,5	0
2909 49	– – altri		
	– – – aciclici		
2909 49 11	– – – – 2-(2-Cloroetossi)etanolo	esenzione	0
2909 49 18	– – – – altri	5,5	0
2909 49 90	– – – ciclici	5,5	0
2909 50	– Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi		
2909 50 10	– – Guaiacolo, guaiacolsolfonati di potassio	5,5	0
2909 50 90	– – altri	5,5	0
2909 60 00	– Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	0
2910	Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi		
2910 10 00	– Ossirano (ossido di etilene)	5,5	0
2910 20 00	– Metilossirano (ossido di propilene)	5,5	0
2910 30 00	– 1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	5,5	0
2910 40 00	– Dieldrina (ISO, DCI)	5,5	0
2910 90 00	– altri	5,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2911 00 00	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5	0
	V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE		
2912	Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide		
	– Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate		
2912 11 00	– – Metanale (formaldeide)	5,5	0
2912 12 00	– – Etanale (acetaldeide)	5,5	0
2912 19	– – altre		
2912 19 10	– – – Butanale (butirraldeide, isomero normale)	5,5	0
2912 19 90	– – – altri	5,5	0
	– Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate		
2912 21 00	– – Benzaldeide (aldeide benzoica)	5,5	0
2912 29 00	– – altre	5,5	0
2912 30 00	– Aldeidi-alcoli	5,5	0
	– Aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate		
2912 41 00	– – Vanillina (aldeide metilprotocatechica)	5,5	0
2912 42 00	– – Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)	5,5	0
2912 49 00	– – altre	5,5	0
2912 50 00	– Polimeri ciclici delle aldeidi	5,5	0
2912 60 00	– Paraformaldeide	5,5	0
2913 00 00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912	5,5	0
	VI. VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE		
2914	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi		
	– Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2914 11 00	– – Acetone	5,5	0
2914 12 00	– – Butanone (metiletilchetone)	5,5	0
2914 13 00	– – 4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	5,5	0
2914 19	– – altri		
2914 19 10	– – – 5-Metilesan-2-one	esenzione	0
2914 19 90	– – – altri	5,5	0
	– Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate		
2914 21 00	– – Canfora	5,5	0
2914 22 00	– – Cicloesanone e metilcicloesanoni	5,5	0
2914 23 00	– – Iononi e metiliononi	5,5	0
2914 29 00	– – altri	5,5	0
	– Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate		
2914 31 00	– – Fenilacetone (fenilpropano-2-one)	5,5	0
2914 39 00	– – altri	5,5	0
2914 40	– Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi		
2914 40 10	– – 4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonalcole)	5,5	0
2914 40 90	– – altri	3	0
2914 50 00	– Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate	5,5	0
	– Chinoni		
2914 61 00	– – Antrachinone	5,5	0
2914 69	– – altri		
2914 69 10	– – – 1,4-Naftochinone	esenzione	0
2914 69 90	– – – altri	5,5	0
2914 70 00	– Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	VII. ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi		
	– Acido formico, suoi sali e suoi esteri		
2915 11 00	– – Acido formico	5,5	0
2915 12 00	– – Sali dell'acido formico	5,5	0
2915 13 00	– – Esteri dell'acido formico	5,5	0
	– Acido acetico e suoi sali; anidride acetica		
2915 21 00	– – Acido acetico	5,5	0
2915 24 00	– – Anidride acetica	5,5	0
2915 29 00	– – altri	5,5	0
	– Esteri dell'acido acetico		
2915 31 00	– – Acetato di etile	5,5	0
2915 32 00	– – Acetato di vinile	5,5	0
2915 33 00	– – Acetato di n-butile	5,5	0
2915 36 00	– – Dinoseb acetato (ISO)	5,5	0
2915 39	– – altri		
2915 39 10	– – – Acetato di propile, acetato di isopropile	5,5	0
2915 39 30	– – – Acetato di metile, acetato di pentile (amile), acetato di isopentile (isoamile), acetati di glicerolo	5,5	0
2915 39 50	– – – Acetato di p-tolile, acetati di fenilpropile, acetato di benzile, acetato di rodinile, acetato di santalile ed acetati di feniletan-1,2-diolo	5,5	0
2915 39 80	– – – altri	5,5	0
2915 40 00	– Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri	5,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2915 50 00	– Acido propionico, suoi sali e suoi esteri	4,2	0
2915 60	– Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri		
	– – Acidi butanoici, loro sali e loro esteri		
2915 60 11	– – – Diisobutirrato di 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene	esenzione	0
2915 60 19	– – – altri	5,5	0
2915 60 90	– – Acidi pentanoici, loro sali e loro esteri	5,5	0
2915 70	– Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri		
2915 70 15	– – Acido palmitico	5,5	0
2915 70 20	– – Sali e esteri dell'acido palmitico	5,5	0
2915 70 25	– – Acido stearico	5,5	0
2915 70 30	– – Sali dell'acido stearico	5,5	0
2915 70 80	– – Esteri dell'acido stearico	5,5	0
2915 90	– altri		
2915 90 10	– – Acido laurico	5,5	0
2915 90 20	– – Cloroformiati	5,5	0
2915 90 80	– – altri	5,5	0
2916	Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi		
	– Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati		
2916 11 00	– – Acido acrilico e suoi sali	6,5	0
2916 12	– – Esteri dell'acido acrilico		
2916 12 10	– – – Acrilato di metile	6,5	3
2916 12 20	– – – Acrilato di etile	6,5	3
2916 12 90	– – – altri	6,5	3
2916 13 00	– – Acido metacrilico e suoi sali	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2916 14	– – Esteri dell'acido metacrilico		
2916 14 10	– – – Metacrilato di metile	6,5	0
2916 14 90	– – – altri	6,5	0
2916 15 00	– – Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri	6,5	0
2916 19	– – altri		
2916 19 10	– – – Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri	5,9	0
2916 19 30	– – – Acido esa-2,4-dienoico (acido sorbico)	6,5	0
2916 19 40	– – – Acido crotonico	esenzione	0
2916 19 50	– – – Binapacril (ISO)	6,5	0
2916 19 70	– – – altri	6,5	0
2916 20 00	– Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6,5	0
	– Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati		
2916 31 00	– – Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri	6,5	0
2916 32	– – Perossido di benzoile e cloruro di benzoile		
2916 32 10	– – – Perossido di benzoile	6,5	0
2916 32 90	– – – Cloruro di benzoile	6,5	0
2916 34 00	– – Acido fenilacetico e suoi sali	esenzione	0
2916 35 00	– – Esteri dell'acido fenilacetico	esenzione	0
2916 39 00	– – altri	6,5	0
2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi		
	– Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati		
2917 11 00	– – Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	6,5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2917 12	– – Acido adipico, suoi sali e suoi esteri		
2917 12 10	– – – Acido adipico e suoi sali	6,5	3
2917 12 90	– – – Esteri dell'acido adipico	6,5	0
2917 13	– – Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri		
2917 13 10	– – – Acido sebacico	esenzione	0
2917 13 90	– – – altri	6	0
2917 14 00	– – Anidride maleica	6,5	0
2917 19	– – altri		
2917 19 10	– – – Acido malonico, suoi sali e suoi esteri	6,5	0
2917 19 90	– – – altri	6,3	0
2917 20 00	– Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6	0
	– Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati		
2917 32 00	– – Ortoftalati di diottile	6,5	3
2917 33 00	– – Ortoftalati di dinonile o di didecile	6,5	0
2917 34	– – altri esteri dell'acido ortoftalico		
2917 34 10	– – – Ortoftalati di dibutile	6,5	0
2917 34 90	– – – altri	6,5	0
2917 35 00	– – Anidride ftalica	6,5	3
2917 36 00	– – Acido tereftalico e suoi sali	6,5	3
2917 37 00	– – Tereftalato di dimetile	6,5	0
2917 39	– – altri		
	– – – Derivati bromurati		
2917 39 11	– – – – Estere o anidride dell'acido tetrabromoftalico	esenzione	0
2917 39 19	– – – – altri	6,5	0
	– – – altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2917 39 30	– – – – Acido benzen-1,2,4-tricarbossilico	esenzione	0
2917 39 40	– – – – Dicloruro di isoftaloile, contenente, in peso 0,8 % o meno di dicloruro di tereftaloile	esenzione	0
2917 39 50	– – – – Acido naftalen-1,4,5,8-tetracarbossilico	esenzione	0
2917 39 60	– – – – Anidride tetracloroftalica	esenzione	0
2917 39 70	– – – – 3,5-Bis(metossicarbonile)benzensulfonato di sodio	esenzione	0
2917 39 80	– – – – altri	6,5	0
2918	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi		
	– Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati		
2918 11 00	– – Acido lattico, suoi sali e suoi esteri	6,5	0
2918 12 00	– – Acido tartarico	6,5	0
2918 13 00	– – Sali ed esteri dell'acido tartarico	6,5	0
2918 14 00	– – Acido citrico	6,5	3
2918 15 00	– – Sali ed esteri dell'acido citrico	6,5	3
2918 16 00	– – Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	6,5	0
2918 18 00	– – Clorobenzilato (ISO)	6,5	5
2918 19	– – altri		
2918 19 30	– – – Acido colico, acido 3 alfa, 12 alfa-diidrossi-5-beta-colan-24-oico (acido desossicolico), loro sali e loro esteri	6,3	0
2918 19 40	– – – Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico	esenzione	0
2918 19 85	– – – altri	6,5	0
	– Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati		
2918 21 00	– – Acido salicilico e suoi sali	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2918 22 00	– – Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	6,5	3
2918 23	– – altri esteri dell'acido salicilico e loro sali		
2918 23 10	– – – Salicilati di metile, di fenile (salolo)	6,5	0
2918 23 90	– – – altri	6,5	0
2918 29	– – altri		
2918 29 10	– – – Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici, loro sali e loro esteri	6,5	0
2918 29 30	– – – Acido 4-idrossibenzoico, suoi sali e suoi esteri	6,5	0
2918 29 80	– – – altri	6,5	0
2918 30 00	– Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6,5	0
	– altri		
2918 91 00	– – 2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri	6,5	0
2918 99	– – altri		
2918 99 10	– – – Acido 2,6-dimetossibenzoico	esenzione	0
2918 99 20	– – – Dicamba (ISO)	esenzione	0
2918 99 30	– – – Fenossiacetato di sodio	esenzione	0
2918 99 90	– – – altri	6,5	0
	VIII. ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI DEI NON-METALLI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI		
2919	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi		
2919 10 00	– Fosfato di tris(2,3-dibromopropile)	6,5	0
2919 90	– altri		
2919 90 10	– – Fosfati di tributile, fosfato di trifenile, fosfati di tritolile, fosfati di trixilile, fosfato di tris (2-cloroetile)	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2919 90 90	– – altri	6,5	0
2920	Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi		
	– Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi		
2920 11 00	– – Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)	6,5	0
2920 19 00	– – altri	6,5	0
2920 90	– altri		
2920 90 10	– – Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	6,5	0
2920 90 20	– – Fosfonato di dimetile (fosfito di dimetile)	6,5	0
2920 90 30	– – Fosfito di trimetile (trimetossifosfina)	6,5	0
2920 90 40	– – Fosfito di trietile	6,5	0
2920 90 50	– – Fosfonato di dietile (idrogenofosfito di dietile) (fosfito di dietile)	6,5	0
2920 90 85	– – altri prodotti	6,5	0
	IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE		
2921	Composti a funzione ammina		
	– Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti		
2921 11	– – Mono-, di- o trimetilammina e loro sali		
2921 11 10	– – – Mono-, di- o trimetilammina	6,5	3
2921 11 90	– – – Sali	6,5	3
2921 19	– – altri		
2921 19 10	– – – Trietilammina e suoi sali	6,5	3
2921 19 30	– – – Isopropilammina e suoi sali	6,5	3
2921 19 40	– – – 1,1,3,3-Tetrametilbutilammina	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2921 19 50	– – – Dietilammina e suoi sali	5,7	0
2921 19 80	– – – altri	6,5	3
	– Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti		
2921 21 00	– – Etilendiammina e suoi sali	6	0
2921 22 00	– – Esametilendiammina e suoi sali	6,5	3
2921 29 00	– – altri	6	0
2921 30	– Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti		
2921 30 10	– – Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali	6,3	3
2921 30 91	– – Cicloes-1,3-ilendiammina (1,3-diamminocicloesano)	esenzione	0
2921 30 99	– – altri	6,5	3
	– Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti		
2921 41 00	– – Anilina e suoi sali	6,5	3
2921 42	– – Derivati dell'anilina e loro sali		
2921 42 10	– – – Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali	6,5	3
2921 42 90	– – – altri	6,5	3
2921 43 00	– – Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti	6,5	3
2921 44 00	– Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti	6,5	3
2921 45 00	– – 1-Naftilammina (alfa-naftilammina), 2-naftilammina (beta-naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti	6,5	3
2921 46 00	– – Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI) etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti	esenzione	0
2921 49	– – altri		
2921 49 10	– – – Xilidine e loro derivati; sali di tali prodotti	6,5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2921 49 80	– – – altri	6,5	3
	– Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti		
2921 51	– – o-,m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti		
	– – – o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi; sali di tali prodotti		
2921 51 11	– – – – m-Fenilenediammina, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente: -1 % o meno, in peso, di acqua, -200 mg/kg o meno di o-fenilendiammina e -450 mg/kg o meno di p-fenilendiammina	esenzione	0
2921 51 19	– – – – altri	6,5	3
2921 51 90	– – – altri	6,5	3
2921 59	– – altri		
2921 59 10	– – – m-Fenilenbis(metilammina)	esenzione	0
2921 59 20	– – – 2,2′-Dicloro-4,4′-metilendianilina	esenzione	0
2921 59 30	– – – 4,4′-Bi-o-toluidina	esenzione	0
2921 59 40	– – – 1,8-Naftilendiammina	esenzione	0
2921 59 90	– – – altri	6,5	3
2922	Composti amminici a funzioni ossigenate		
	– Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti		
2922 11 00	– – Monoetanolammina e suoi sali	6,5	3
2922 12 00	– – Dietanolammina e suoi sali	6,5	3
2922 13	– – Trietanolammina e suoi sali		
2922 13 10	– – – Trietanolammina	6,5	3
2922 13 90	– – – Sali di trietanolammina	6,5	3
2922 14 00	– – Destropropoxifene (DCI) e suoi sali	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2922 19	– – altri		
2922 19 10	– – – N-Etildietanolammina	6,5	3
2922 19 20	– – – 2,2′-Metilimminodietanolo (N-metildietanolammina)	6,5	3
2922 19 80	– – – altri	6,5	3
	– Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti		
2922 21 00	– – Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali	6,5	3
2922 29 00	– – altri	6,5	3
	– Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti		
2922 31 00	– – Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti	esenzione	0
2922 39 00	– – altri	6,5	3
	– Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti		
2922 41 00	– – Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti	6,3	3
2922 42 00	– – Acido glutammico e suoi sali	6,5	3
2922 43 00	– – Acido antranilico e suoi sali	6,5	3
2922 44 00	– – Tilidina (DCI) e suoi sali	esenzione	0
2922 49	– – altri		
2922 49 10	– – – Glicina	6,5	3
2922 49 20	– – – beta-Alanina	esenzione	0
2922 49 95	– – – altri	6,5	3
2922 50 00	– Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate	6,5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2923	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no		
2923 10 00	– Colina e suoi sali	6,5	0
2923 20 00	– Lecitine ed altri fosfoamminolipidi	5,7	0
2923 90 00	– altri	6,5	0
2924	Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico		
	– Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti		
2924 11 00	– – Meprobamato (DCI)	esenzione	0
2924 12 00	– – Fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) et fosfamidone (ISO)	6,5	0
2924 19 00	– – altri	6,5	0
	– Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti		
2924 21	– – Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti		
2924 21 10	– – – Isoproturon (ISO)	6,5	0
2924 21 90	– – – altri	6,5	0
2924 23 00	– – Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali	6,5	0
2924 24 00	– – Etinamato (DCI)	esenzione	0
2924 29	– – altri		
2924 29 10	– – – Lidocaina (DCI)	esenzione	0
2924 29 30	– – – Paracetamolo (DCI)	6,5	3
2924 29 95	– – – altri	6,5	0
2925	Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina		
	– Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti		
2925 11 00	– – Saccarina e suoi sali	6,5	0
2925 12 00	– – Glutetimide (DCI)	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2925 19	– – altri		
2925 19 10	– – – 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Octabromo-N,N′-etilendiftalimmide	esenzione	0
2925 19 30	– – – N,N′-Etilenbis(4,5-dibromoesaidro-3,6-metanoftalimmide)	esenzione	0
2925 19 95	– – – altri	6,5	0
	– Immine e loro derivati; sali di tali prodotti		
2925 21 00	– – Clordimeforme (ISO)	6,5	0
2925 29 00	– – altri	6,5	0
2926	Composti a funzione nitrile		
2926 10 00	– Acrilonitrile	6,5	3
2926 20 00	– 1-Cianoguanidina (diciandiammide)	6,5	0
2926 30 00	– Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)	6,5	0
2926 90	– altri		
2926 90 20	– – Isoftalonitrile	6	0
2926 90 95	– – altri	6,5	0
2927 00 00	Composti a funzione diazo, azo o azossi	6,5	0
2928 00	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina		
2928 00 10	– N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina	esenzione	0
2928 00 90	– altri	6,5	0
2929	Composti ad altre funzioni azotate		
2929 10	– Isocianati		
2929 10 10	– – Diisocianati di metilfenilene (diisocianati di toluene)	6,5	3
2929 10 90	– – altri	6,5	3
2929 90 00	– altri	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	X. COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI		
2930	Composti organici		
2930 20 00	– Tiocarbammati e ditiocarbammati	6,5	0
2930 30 00	– Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame	6,5	0
2930 40	– Metionina		
2930 40 10	– – Metionina (DCI)	esenzione	0
2930 40 90	– – altri	6,5	0
2930 50 00	– Captafol (ISO) et metamidofos (ISO)	6,5	0
2930 90	– altri		
2930 90 13	– – Cisteina e cistina	6,5	3
2930 90 16	– – Derivati di cisteina o cistina	6,5	3
2930 90 20	– – Tiodiglicolo (DCI) (2,2′-tiodietanolo)	6,5	3
2930 90 30	– – Acido DL-2-idrossi-4-(metiltio)butirrico	esenzione	0
2930 90 40	– – Bis[3-(3,5-di-ter-butil-4-idrossifenil)propionato] di 2,2′-tiodietile	esenzione	0
2930 90 50	– – Miscela di isomeri costituita di 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilendiammina e 2-metil-4,6-bis(metiltio)-m-fenilendiammina	esenzione	0
2930 90 85	– – altri	6,5	0
2931 00	Altri composti organo-inorganici		
2931 00 10	– Metilfosfonato di dimetile	6,5	0
2931 00 20	– Difluoruro di metilfosfonoile (difluoruro metilfosfonico)	6,5	0
2931 00 30	– Dicloruro di metilfosfonoile (dicloruro metilfosfonico)	6,5	0
2931 00 95	– altri	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2932	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno		
	– Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato		
2932 11 00	– – Tetraidrofurano	6,5	0
2932 12 00	– – 2-Furaldeide (furfurale)	6,5	3
2932 13 00	– – Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico	6,5	3
2932 19 00	– – altri	6,5	0
	– Lattoni		
2932 21 00	– – Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine	6,5	3
2932 29	– – altri lattoni		
2932 29 10	– – – Fenolftaleina	esenzione	0
2932 29 20	– – – Acido-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1H,3H-benzo[de]isocromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico	esenzione	0
2932 29 30	– – – 3′-Cloro-6′-cicloesilamminospiro[isobenzofuran-1(3H)9′-xanten]-3-one	esenzione	0
2932 29 40	– – – 6′-(N-Etil-p-toluidino)-2′-metilspiro-[isobenzofuran-1(3H), 9′-xanthen]-3-one	esenzione	0
2932 29 50	– – – 6-Docosilossi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantril)-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile]naftaleno-2-carbossilato di metile	esenzione	0
2932 29 60	– – – gamma-Butirrolactone	6,5	0
2932 29 85	– – – altri	6,5	0
	– altri		
2932 91 00	– – Isosafrolo	6,5	0
2932 92 00	– – 1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one	6,5	0
2932 93 00	– – Piperonale	6,5	0
2932 94 00	– – Safrolo	6,5	0
2932 95 00	– – Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)	6,5	0
2932 99	– – altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2932 99 50	– – – Epossidi con anello tetraatomico	6,5	0
2932 99 70	– – – altri acetali ciclici ed emiacetali interni anche contenenti altre funzioni ossigenate e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	6,5	0
2932 99 85	– – – altri	6,5	0
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto		
	– Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato		
2933 11	– – Fenazone (antipirina) e suoi derivati		
2933 11 10	– – – Propifenazone (DCI)	esenzione	0
2933 11 90	– – – altri	6,5	0
2933 19	– – altri		
2933 19 10	– – – Fenilbutazone (DCI)	esenzione	0
2933 19 90	– – – altri	6,5	0
	– Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato		
2933 21 00	– – Idantoina e suoi derivati	6,5	0
2933 29	– – altri		
2933 29 10	– – – Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); cloridrato di tolazolina (DCIM)	esenzione	0
2933 29 90	– – – altri	6,5	0
	– Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato		
2933 31 00	– – Piridina e suoi sali	5,3	0
2933 32 00	– – Piperidina e suoi sali	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2933 33 00	– – Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti	6,5	0
2933 39	– – altri		
2933 39 10	– – – Iproniazide (DCI); cloridrato di cetobemidone (DCIM); bromuro di piridostigmina (DCI)	esenzione	0
2933 39 20	– – – 2,3,5,6-Tetracloropiridina	esenzione	0
2933 39 25	– – – Acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico	esenzione	0
2933 39 35	– – – 3,6-Dicloropiridin-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio	esenzione	0
2933 39 40	– – – 3,5,6-Tricloro-2-piridilossiacetato di 2-butossietile	esenzione	0
2933 39 45	– – – 3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina	esenzione	0
2933 39 50	– – – Estere metilico di flurossipir (ISO)	4	0
2933 39 55	– – – 4-Metilpiridina	esenzione	0
2933 39 99	– – – altri	6,5	0
	– Composti la cui struttura presenta un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) senza altre condensazioni		
2933 41 00	– – Levorfanolo (DCI) e suoi sali	esenzione	0
2933 49	– – altri		
2933 49 10	– – – Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici	5,5	0
2933 49 30	– – – Dextrometorfano (DCI) e suoi sali	esenzione	0
2933 49 90	– – – altri	6,5	0
	– Composti la cui struttura presenta un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico		
2933 52 00	– – Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2933 53	– – Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI) pentobarbital (DCI), fenobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) e vinilbarbital (DCI); sali di tali prodotti		
2933 53 10	– – – Fenobarbital (DCI), barbital (DCI), e loro sali	esenzione	0
2933 53 90	– – – altri	6,5	0
2933 54 00	– – altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti	6,5	0
2933 55 00	– – Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti	esenzione	0
2933 59	– – altri		
2933 59 10	– – – Diazinon (ISO)	esenzione	0
2933 59 20	– – – 1,4-Diazabiciclo[2.2.2]ottano (trietilendiammina)	esenzione	0
2933 59 95	– – – altri	6,5	0
	– Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati		
2933 61 00	– – Melamina	6,5	3
2933 69	– – altri		
2933 69 10	– – – Atrazina (ISO); propazina (ISO) simazina (ISO) esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitrammina)	5,5	0
2933 69 20	– – – Metenamina (DCI) (esametilentetrammina)	esenzione	0
2933 69 30	– – – 2,6-Di-terz-butil-4-[4,6-bis(ottiltio)-1,3,5-triazin-2-ilammino]fenolo	esenzione	0
2933 69 80	– – – altri	6,5	0
	– Lattami		
2933 71 00	– – 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)	6,5	0
2933 72 00	– – Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)	esenzione	0
2933 79 00	– – altri lattami	6,5	0
	– altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2933 91	– – Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazepam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pirovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti		
2933 91 10	– – – Clordiazepossido (DCI)	esenzione	0
2933 91 90	– – – altri	6,5	0
2933 99	– – altri		
2933 99 10	– – – Benzimidazol-2-tiolo (mercaptobenzodiazolo)	6,5	0
2933 99 20	– – – Indolo, 3-metilindolo (scatolo), 6-allil-6,7-diidro-5H-dibenzo [c,e]azepina (azapetina), fenindamina (DCI) e loro sali; cloridrato di imipramina (DCIM)	5,5	0
2933 99 30	– – – Monoazepine	6,5	0
2933 99 40	– – – Diazepine	6,5	0
2933 99 50	– – – 2,4-Di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo	esenzione	0
2933 99 90	– – – altri	6,5	0
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici		
2934 10 00	– Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato	6,5	0
2934 20	– Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni		
2934 20 20	– – Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali	6,5	0
2934 20 80	– – altri	6,5	0
2934 30	– Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni		
2934 30 10	– – Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) e suoi sali	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2934 30 90	– – altri	6,5	0
	– altri		
2934 91 00	– – Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti	esenzione	0
2934 99	– – altri		
2934 99 10	– – – Clorprotixene (DCI); tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati	esenzione	0
2934 99 20	– – – Furazolidone (DCI)	esenzione	0
2934 99 30	– – – Acido 7-amminocefalosporanico	esenzione	0
2934 99 40	– – – Sali ed esteri dell'acido (6R,7R)-3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi -2-fenilacetoammide]-8- osso-5-tia-1-aza-biciclo[4.2.0]otto-2-ene-2-carbossilico	esenzione	0
2934 99 50	– – – Bromuro di 1-[2-(1,3-diosann-2-il)etil]-2-metilpiridinio	esenzione	0
2934 99 90	– – – altri	6,5	0
2935 00	Solfonammidi		
2935 00 10	– 3-{1-[7-(Esadecilsolfonilammino)-1H-indol-3-il]-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile}-N,N-dimetil-1H-indol-7-solfonammide	esenzione	0
2935 00 20	– Metosulam (ISO)	esenzione	0
2935 00 90	– altri	6,5	3
	XI. PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI		
2936	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione		
	– Vitamine e loro derivati, non miscelati		
2936 21 00	– – Vitamine A e loro derivati	esenzione	0
2936 22 00	– – Vitamina B1 e suoi derivati	esenzione	0
2936 23 00	– – Vitamina B2 e suoi derivati	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2936 24 00	– – Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati	esenzione	0
2936 25 00	– – Vitamina B6 e suoi derivati	esenzione	0
2936 26 00	– – Vitamina B12 e suoi derivati	esenzione	0
2936 27 00	– – Vitamina C e suoi derivati	esenzione	0
2936 28 00	– – Vitamina E e suoi derivati	esenzione	0
2936 29	– – altre vitamine e loro derivati		
2936 29 10	– – – Vitamina B9 e suoi derivati	esenzione	0
2936 29 30	– – – Vitamina H e suoi derivati	esenzione	0
2936 29 90	– – – altre	esenzione	0
2936 90	– altre, compresi i concentrati naturali		
	– – Concentrati naturali di vitamine		
2936 90 11	– – – Concentrati naturali di vitamine A+ D	esenzione	0
2936 90 19	– – – altri	esenzione	0
2936 90 80	– – altre	esenzione	0
2937	Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni		
	– Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi strutturali		
2937 11 00	– – Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali	esenzione	0
2937 12 00	– – Insulina e suoi sali	esenzione	0
2937 19 00	– – altri	esenzione	0
	– Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali		
2937 21 00	– – Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)	esenzione	0
2937 22 00	– – Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidei	esenzione	0
2937 23 00	– – Estrogeni e progestogeni	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2937 29 00	– – altri	esenzione	0
	– Ormoni della catecolamina, loro derivati e analoghi strutturali		
2937 31 00	– – Epinefrina	esenzione	0
2937 39 00	– – altri	esenzione	0
2937 40 00	– Derivati degli ammino-acidi	esenzione	0
2937 50 00	– Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali	esenzione	0
2937 90 00	– altri	esenzione	0
	XII. ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI		
2938	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati		
2938 10 00	– Rutoside (rutina) e suoi derivati	6,5	0
2938 90	– altri		
2938 90 10	– – Eterosidi delle digitali	6	0
2938 90 30	– – Glicirrizina e glicirrizati	5,7	0
2938 90 90	– – altri	6,5	0
2939	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati		
	– Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti		
2939 11 00	– – Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti	esenzione	0
2939 19 00	– – altri	esenzione	0
2939 20 00	– Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2939 30 00	– Caffeina e suoi sali	esenzione	0
	– Efedrine e loro sali		
2939 41 00	– – Efedrina e suoi sali	esenzione	0
2939 42 00	– – Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali	esenzione	0
2939 43 00	– – Catina (DCI) e suoi sali	esenzione	0
2939 49 00	– – altri	esenzione	0
	– Teofillina e amminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti		
2939 51 00	– – Fenetillina (DCI) e suoi sali	esenzione	0
2939 59 00	– – altri	esenzione	0
	– Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti		
2939 61 00	– – Ergometrina (DCI) e suoi sali	esenzione	0
2939 62 00	– – Ergotamina (DCI) e suoi sali	esenzione	0
2939 63 00	– – Acido lisergico e suoi sali	esenzione	0
2939 69 00	– – altri	esenzione	0
	– altri		
2939 91	– – Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri di tali prodotti		
	– – – Cocaina e suoi sali		
2939 91 11	– – – – Cocaina greggia	esenzione	0
2939 91 19	– – – – altre	esenzione	0
2939 91 90	– – – altre	esenzione	0
2939 99 00	– – altri	esenzione	0
	XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI		
2940 00 00	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939	6,5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
2941	Antibiotici		
2941 10	– Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti		
2941 10 10	– – Amossicillina (DCI) e suoi sali	esenzione	0
2941 10 20	– – Ampicillina (DCI), metampicillina (DCI), pivampicillina (DCI), e loro sali	esenzione	0
2941 10 90	– – altri	esenzione	0
2941 20	– Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti		
2941 20 30	– – Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati	5,3	0
2941 20 80	– – altre	esenzione	0
2941 30 00	– Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti	esenzione	0
2941 40 00	– Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti	esenzione	0
2941 50 00	– Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti	esenzione	0
2941 90 00	– altri	esenzione	0
2942 00 00	Altri composti organici	6,5	0
30	CAPITOLO 30 - PRODOTTI FARMACEUTICI		
3001	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove		
3001 20	– Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni		
3001 20 10	– – di origine umana	esenzione	0
3001 20 90	– – altri	esenzione	0
3001 90	– altri		
3001 90 20	– – di origine umana	esenzione	0
	– – altri		
3001 90 91	– – – Eparina e suoi sali	esenzione	0
3001 90 98	– – – altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili		
3002 10	– Sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici		
3002 10 10	– – Sieri specifici	esenzione	0
	– – altri		
3002 10 91	– – – Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	esenzione	0
	– – – altri		
3002 10 95	– – – – di origine umana	esenzione	0
3002 10 99	– – – – altri	esenzione	0
3002 20 00	– Vaccini per la medicina umana	esenzione	0
3002 30 00	– Vaccini per la medicina veterinaria	esenzione	0
3002 90	– altri		
3002 90 10	– – Sangue umano	esenzione	0
3002 90 30	– – Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici	esenzione	0
3002 90 50	– – Colture di microrganismi	esenzione	0
3002 90 90	– – altri	esenzione	0
3003	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto		
3003 10 00	– contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati	esenzione	0
3003 20 00	– contenenti altri antibiotici	esenzione	0
	– contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici		
3003 31 00	– – contenenti insulina	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3003 39 00	– – altri	esenzione	0
3003 40 00	– contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, né antibiotici	esenzione	0
3003 90	– altri		
3003 90 10	– – contenenti iodio o suoi composti	esenzione	0
3003 90 90	– – altri	esenzione	0
3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto		
3004 10	– contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati		
3004 10 10	– – contenenti, come prodotti attivi, unicamente penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico	esenzione	0
3004 10 90	– – altri	esenzione	0
3004 20	– contenenti altri antibiotici		
3004 20 10	– – condizionati per la vendita al minuto	esenzione	0
3004 20 90	– – altri	esenzione	0
	– contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici		
3004 31	– – contenenti insulina		
3004 31 10	– – – condizionate per la vendita al minuto	esenzione	0
3004 31 90	– – – altri	esenzione	0
3004 32	– – contenenti ormoni corticosteroidei, loro derivati o analoghi strutturali		
3004 32 10	– – – condizionate per la vendita al minuto	esenzione	0
3004 32 90	– – – altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3004 39	– – altri		
3004 39 10	– – – condizionate per la vendita al minuto	esenzione	0
3004 39 90	– – – altri	esenzione	0
3004 40	– contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 2937, né antibiotici		
3004 40 10	– – condizionati per la vendita al minuto	esenzione	0
3004 40 90	– – altri	esenzione	0
3004 50	– altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936		
3004 50 10	– – condizionati per la vendita al minuto	esenzione	0
3004 50 90	– – altri	esenzione	0
3004 90	– altri		
	– – condizionati per la vendita al minuto		
3004 90 11	– – – contenenti iodio o suoi composti	esenzione	0
3004 90 19	– – – altri	esenzione	0
	– – altri		
3004 90 91	– – – contenenti iodio o suoi composti	esenzione	0
3004 90 99	– – – altri	esenzione	0
3005	Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari		
3005 10 00	– Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo	esenzione	0
3005 90	– altri		
3005 90 10	– – Ovatte e prodotti di ovatta	esenzione	0
	– – altri		
	– – – di materie tessili		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3005 90 31	– – – – Garze e prodotti di garza	esenzione	0
	– – – – altri		
3005 90 51	– – – – – di «stoffe non tessute»	esenzione	0
3005 90 55	– – – – – altri	esenzione	0
3005 90 99	– – – altri	esenzione	0
3006	Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo		
3006 10	– Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili		
3006 10 10	– – Catgut sterili	esenzione	0
3006 10 30	– – Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili	6,5	0
3006 10 90	– – altri	esenzione	0
3006 20 00	– Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni	esenzione	0
3006 30 00	– Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente	esenzione	0
3006 40 00	– Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea	esenzione	0
3006 50 00	– Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso	esenzione	0
3006 60	– Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi		
	– – a base di ormoni o di altri prodotti della voce 2937		
3006 60 11	– – – condizionate per la vendita al minuto	esenzione	0
3006 60 19	– – – altre	esenzione	0
3006 60 90	– – a base di spermicidi	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3006 70 00	– Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici	6,5	5
	– altri		
3006 91 00	– – Dispositivi per stomia	6,5	0
3006 92 00	– – Rifiuti farmaceutici	esenzione	0
31	CAPITOLO 31 - CONCIMI		
3101 00 00	Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale	esenzione	0
3102	Concimi minerali o chimici azotati		
3102 10	– Urea, anche in soluzione acquosa		
3102 10 10	– – Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	6,5	7
3102 10 90	– – altra	6,5	7
	– Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio		
3102 21 00	– – Solfato di ammonio	6,5	7
3102 29 00	– – altri	6,5	7
3102 30	– Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa		
3102 30 10	– – in soluzione acquosa	6,5	7
3102 30 90	– – altro	6,5	7
3102 40	– Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante		
3102 40 10	– – con tenore di azoto inferiore o uguale a 28 %, in peso	6,5	7
3102 40 90	– – con tenore di azoto superiore a 28 %, in peso	6,5	7
3102 50	– Nitrato di sodio		
3102 50 10	– – Nitrato di sodio naturale	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3102 50 90	– – altro	6,5	7
3102 60 00	– Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio	6,5	7
3102 80 00	– Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali	6,5	7
3102 90 00	– altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti	6,5	7
3103	Concimi minerali o chimici fosfatici		
3103 10	– Perfosfati		
3103 10 10	– – con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso	4,8	5
3103 10 90	– – altri	4,8	5
3103 90 00	– altri	esenzione	0
3104	Concimi minerali o chimici potassici		
3104 20	– Cloruro di potassio		
3104 20 10	– – con tenore in potassio calcolato come K_2O inferiore o uguale a 40 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	esenzione	0
3104 20 50	– – con tenore in potassio calcolato come K_2O superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	esenzione	0
3104 20 90	– – con tenore in potassio calcolato come K_2O superiore a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	esenzione	0
3104 30 00	– Solfato di potassio	esenzione	0
3104 90 00	– altri	esenzione	0
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg		
3105 10 00	– Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	6,5	7

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3105 20	– Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio		
3105 20 10	– – con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	6,5	7
3105 20 90	– – altri	6,5	7
3105 30 00	– Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)	6,5	7
3105 40 00	– Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonico (fosfato diammonico)	6,5	7
	– altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo		
3105 51 00	– – contenenti nitrati e fosfati	6,5	7
3105 59 00	– – altri	6,5	7
3105 60	– Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio		
3105 60 10	– – Perfosfati potassici	3,2	0
3105 60 90	– – altri	3,2	0
3105 90	– altri		
3105 90 10	– – Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio può raggiungere 44 %), con tenore globale di azoto non superiore a 16,30 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	esenzione	0
	– – altri		
3105 90 91	– – – con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	6,5	7
3105 90 99	– – – altri	3,2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
32	CAPITOLO 32 - ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI		
3201	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati		
3201 10 00	– Estratto di quebracho	esenzione	0
3201 20 00	– Estratto di mimosa	6,5	5
3201 90	– altri		
3201 90 20	– – Estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno	5,8	5
3201 90 90	– – altri	5,3	5
3202	Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia		
3202 10 00	– Prodotti per concia organici sintetici	5,3	0
3202 90 00	– altri	5,3	0
3203 00	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo		
3203 00 10	– Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze	esenzione	0
3203 00 90	– Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze	2,5	0
3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita		
	– Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo		
3204 11 00	– – Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3204 12 00	– – Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	0
3204 13 00	– – Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	0
3204 14 00	– – Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	0
3204 15 00	– – Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	0
3204 16 00	– – Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	0
3204 17 00	– – Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	0
3204 19 00	– – altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 3204 11 a 3204 19	6,5	0
3204 20 00	– Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio»	6	0
3204 90 00	– altri	6,5	0
3205 00 00	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo	6,5	0
3206	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita		
	– Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio		
3206 11 00	– – contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca	6	5
3206 19 00	– – altri	6,5	3
3206 20 00	– Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo	6,5	3
	– altre sostanze coloranti e altre preparazioni		
3206 41 00	– – Oltremare e sue preparazioni	6,5	3
3206 42 00	– – Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco	6,5	3
3206 49	– – altre		
3206 49 10	– – – Magnetite	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3206 49 30	– – – Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio	6,5	3
3206 49 80	– – – altre	6,5	3
3206 50 00	– Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»	5,3	0
3207	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi		
3207 10 00	– Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili	6,5	0
3207 20	– Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili		
3207 20 10	– – Ingobbi	5,3	0
3207 20 90	– – altri	6,3	0
3207 30 00	– Lustri liquidi e preparazioni simili	5,3	0
3207 40	– Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi		
3207 40 10	– – Vetro detto «smalto»	3,7	0
3207 40 20	– – Vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza di 0,1 mm o più ed uguale o inferiore a 3,5 mm e di spessore di 2 micrometri o più ed uguale o inferiore a 5 micrometri	esenzione	0
3207 40 30	– – Vetro, in polvere o in granuli, contenente, in peso, 99 % o più di diossido di silicio	esenzione	0
3207 40 80	– – altri	3,7	0
3208	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo		
3208 10	– a base di poliesteri		
3208 10 10	– – Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	6,5	0
3208 10 90	– – altre	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3208 20	– a base di polimeri acrilici o vinilici		
3208 20 10	– – Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	6,5	0
3208 20 90	– – altre	6,5	0
3208 90	– altre		
	– – Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo		
3208 90 11	– – – Poliuretano ottenuto da 2,2′-(terz-butilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4′-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero	esenzione	0
3208 90 13	– – – Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero	esenzione	0
3208 90 19	– – – altri	6,5	0
	– – altre		
3208 90 91	– – – a base di polimeri sintetici	6,5	0
3208 90 99	– – – a base di polimeri naturali modificati	6,5	0
3209	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso		
3209 10 00	– a base di polimeri acrilici o vinilici	6,5	0
3209 90 00	– altre	6,5	0
3210 00	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio		
3210 00 10	– Pitture e vernici all'olio	6,5	0
3210 00 90	– altri	6,5	0
3211 00 00	Siccativi preparati	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3212	Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto		
3212 10	– Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)		
3212 10 10	– – a base di metalli comuni	6,5	0
3212 10 90	– – altri	6,5	0
3212 90	– altri		
	– – Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture		
3212 90 31	– – – a base di polvere di alluminio	6,5	0
3212 90 38	– – – altri	6,5	0
3212 90 90	– – Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto	6,5	0
3213	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili		
3213 10 00	– Colori in assortimenti	6,5	0
3213 90 00	– altri	6,5	0
3214	Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura		
3214 10	– Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura		
3214 10 10	– – Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici	5	0
3214 10 90	– – Stucchi utilizzati nella pittura	5	0
3214 90 00	– altri	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3215	Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide		
	– Inchiostri da stampa		
3215 11 00	– – neri	6,5	0
3215 19 00	– – altri	6,5	0
3215 90	– altri		
3215 90 10	– – Inchiostri per scrivere o da disegno	6,5	0
3215 90 80	– – altri	6,5	0
33	CAPITOLO 33 - OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE		
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali		
	– Oli essenziali di agrumi		
3301 12	– – di arancio		
3301 12 10	– – – non deterpenati	7	0
3301 12 90	– – – deterpenati	4,4	0
3301 13	– – di limone		
3301 13 10	– – – non deterpenati	7	0
3301 13 90	– – – deterpenati	4,4	0
3301 19	– – altri		
3301 19 20	– – – non deterpenati	7	0
3301 19 80	– – – deterpenati	4,4	0
	– Oli essenziali diversi da quelli di agrumi		
3301 24	– – di menta piperita (Mentha piperita)		
3301 24 10	– – – non deterpenati	esenzione	0
3301 24 90	– – – deterpenati	2,9	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3301 25	– – di altra menta		
3301 25 10	– – – non deterpenati	esenzione	0
3301 25 90	– – – deterpenati	2,9	0
3301 29	– – altri		
	– – – di garofano, di niauli, di ylang-ylang		
3301 29 11	– – – – non deterpenati	esenzione	0
3301 29 31	– – – – deterpenati	2,3	0
	– – – altri		
3301 29 41	– – – – non deterpenati	esenzione	0
	– – – – deterpenati		
3301 29 71	– – – – – di geranio; di gelsomino; di vetiver	2,3	0
3301 29 79	– – – – – di lavanda o di lavandina	2,9	0
3301 29 91	– – – – – altri	2,3	0
3301 30 00	– Resinoidi	2	0
3301 90	– altri		
3301 90 10	– – Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali	2,3	0
	– – Oleoresine d'estrazione		
3301 90 21	– – – di liquirizia e di luppolo	3,2	0
3301 90 30	– – – altre	esenzione	0
3301 90 90	– – altri	3	0
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande		
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande		
	– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande		
	– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3302 10 10	– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol	17,3 MIN 1 EUR/% vol/hl	0
	– – – – altre		
3302 10 21	– – – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8	0
3302 10 29	– – – – – altre	9 + EA	CT_zucchero trasformato (2 000 – 3 000 t) ([1])
3302 10 40	– – – altri	esenzione	0
3302 10 90	– – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari	esenzione	0
3302 90	– altri		
3302 90 10	– – Soluzioni alcoliche	esenzione	0
3302 90 90	– – altri	esenzione	0
3303 00	Profumi ed acque da toletta		
3303 00 10	– Profumi	esenzione	0
3303 00 90	– Acque da toletta	esenzione	0
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure		
3304 10 00	– Prodotti per il trucco delle labbra	esenzione	0
3304 20 00	– Prodotti per il trucco degli occhi	esenzione	0
3304 30 00	– Preparazioni per manicure o pedicure	esenzione	0
	– altri		
3304 91 00	– – Ciprie, comprese le polveri compatte	esenzione	0
3304 99 00	– – altri	esenzione	0
3305	Preparazioni per capelli		
3305 10 00	– Shampooings	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3305 20 00	– Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti	esenzione	0
3305 30 00	– Lacche per capelli	esenzione	0
3305 90	– altre		
3305 90 10	– – Lozioni per capelli	esenzione	0
3305 90 90	– – altre	esenzione	0
3306	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto		
3306 10 00	– Dentifrici	esenzione	0
3306 20 00	– Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili dentari)	4	0
3306 90 00	– altre	esenzione	0
3307	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti		
3307 10 00	– Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba	6,5	0
3307 20 00	– Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore	6,5	0
3307 30 00	– Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno	6,5	0
	– Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose		
3307 41 00	– – Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione	6,5	0
3307 49 00	– – altre	6,5	0
3307 90 00	– altri	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
34	CAPITOLO 34 - SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; «CERE PER L'ODONTOIATRIA» E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO		
3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti		
	– Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti		
3401 11 00	– – da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)	esenzione	0
3401 19 00	– – altri	esenzione	0
3401 20	– Saponi presentati in altre forme		
3401 20 10	– – Fiocchi, scaglie, granuli o polveri	esenzione	0
3401 20 90	– – altri	esenzione	0
3401 30 00	– Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone	4	0
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401		
	– Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto		
3402 11	– – anionici		
3402 11 10	– – – Soluzione acquosa contenente, in peso, 30 % o più e non più di 50 % di alchil[ossidi(benzensolfonato)] di disodio	esenzione	0
3402 11 90	– – – altri	4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3402 12 00	– – cationici	4	0
3402 13 00	– – non ionici	4	0
3402 19 00	– – altri	4	0
3402 20	– Preparazioni condizionate per la vendita al minuto		
3402 20 20	– – Preparazioni tensioattive	4	0
3402 20 90	– – Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire	4	0
3402 90	– altri		
3402 90 10	– – Preparazioni tensioattive	4	0
3402 90 90	– – Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire	4	0
3403	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi		
	– contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi		
3403 11 00	– – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	4,6	0
3403 19	– – altre		
3403 19 10	– – – contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base	6,5	0
	– – – altre		
3403 19 91	– – – – Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli	4,6	0
3403 19 99	– – – – altre	4,6	0
	– altre		
3403 91 00	– – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	4,6	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3403 99	– – altre		
3403 99 10	– – – Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli	4,6	0
3403 99 90	– – – altre	4,6	0
3404	Cere artificiali e cere preparate		
3404 20 00	– di poli(ossietilene) (polietilenglicole)	esenzione	0
3404 90	– altre		
3404 90 10	– – Cere preparate, compresa la ceralacca	esenzione	0
3404 90 80	– – altre	esenzione	0
3405	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404		
3405 10 00	– Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio	esenzione	0
3405 20 00	– Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno	esenzione	0
3405 30 00	– Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli	esenzione	0
3405 40 00	– Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare	esenzione	0
3405 90	– altri		
3405 90 10	– – Lucidi per metalli	esenzione	0
3405 90 90	– – altri	esenzione	0
3406 00	Candele, ceri ed articoli simili		
	– Candele e ceri		
3406 00 11	– – lisci, non profumati	esenzione	0
3406 00 19	– – altri	esenzione	0
3406 00 90	– altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3407 00 00	Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso.	esenzione	0
35	CAPITOLO 35 - SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI		
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina		
3501 10	– Caseine		
3501 10 10	– – destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali	esenzione	0
3501 10 50	– – destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio	3,2	0
3501 10 90	– – altre	9	0
3501 90	– altri		
3501 90 10	– – Colle di caseina	8,3	0
3501 90 90	– – altri	6,4	0
3502	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine		
	– Ovoalbumina		
3502 11	– – essiccata		
3502 11 10	– – – inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana	esenzione	0
3502 11 90	– – – altra	123,5 EUR/ 100 kg/net	CT_uova (1 500 – 3 000 t espresse in equivalente uova in guscio) ([1])
3502 19	– – altra		
3502 19 10	– – – inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3502 19 90	– – – altra	16,7 EUR/ 100 kg/net	CT_uova (1 500 – 3 000 t espresse in equivalente uova in guscio) (1)
3502 20	– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte		
3502 20 10	– – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	esenzione	0
	– – altra		
3502 20 91	– – – essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	123,5 EUR/ 100 kg/net	CT_uova (1 500 – 3 000 t espresse in equivalente uova in guscio) (1)
3502 20 99	– – – altra	16,7 EUR/ 100 kg/net	CT_uova (1 500 – 3 000 t espresse in equivalente uova in guscio) (1)
3502 90	– altri		
	– – Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina		
3502 90 20	– – – inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana	esenzione	0
3502 90 70	– – – altre	6,4	0
3502 90 90	– – Albuminati ed altri derivati delle albumine	7,7	0
3503 00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501		
3503 00 10	– Gelatine e loro derivati	7,7	0
3503 00 80	– altre	7,7	0
3504 00 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo	3,4	0
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati		
3505 10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3505 10 10	– – Destrina	9 + 17,7 EUR/ 100 kg/net	CT_amido trasformato (1 000 – 2 000 t) ([1])
	– – altri amidi e fecole modificati		
3505 10 50	– – – Amidi e fecole esterificati o eterificati	7,7	0
3505 10 90	– – – altri	9 + 17,7 EUR/ 100 kg/net	CT_amido trasformato (1 000 – 2 000 t) ([1])
3505 20	– Colle		
3505 20 10	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %	8,3 + 4,5 EUR/ 100 kg/net MAX 11,5	0
3505 20 30	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %	8,3 + 8,9 EUR/ 100 kg/net MAX 11,5	CT_amido trasformato (1 000 – 2 000 t) ([1])
3505 20 50	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %	8,3 + 14,2 EUR/ 100 kg/net MAX 11,5	CT_amido trasformato (1 000 – 2 000 t) ([1])
3505 20 90	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %	8,3 + 17,7 EUR/ 100 kg/net MAX 11,5	CT_amido trasformato (1 000 – 2 000 t) ([1])
3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg		
3506 10 00	prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg	6,5	0
	– altri		
3506 91 00	– – Adesivi a base di polimeri delle voci 3901 a 3913 o di gomma	6,5	0
3506 99 00	– – altri	6,5	0
3507	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove		
3507 10 00	– Presame e suoi concentrati	6,3	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3507 90	– altri		
3507 90 10	– – Lipoproteina lipasi	esenzione	0
3507 90 20	– – Proteasi alcalina da aspergillus	esenzione	0
3507 90 90	– – altri	6,3	0
36	CAPITOLO 36 - POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI		
3601 00 00	Polveri propellenti	5,7	0
3602 00 00	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti	6,5	0
3603 00	Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici		
3603 00 10	– Micce di sicurezza; cordoni detonanti	6	0
3603 00 90	– altri	6,5	0
3604	Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici		
3604 10 00	– Articoli per fuochi d'artificio	6,5	0
3604 90 00	– altri	6,5	0
3605 00 00	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604	6,5	0
3606	Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo		
3606 10 00	– Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm^3	6,5	0
3606 90	– altri		
3606 90 10	– – Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma	6	0
3606 90 90	– – altri	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
37	CAPITOLO 37 - PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA		
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, non impressionate, anche in caricatori		
3701 10	– per raggi X		
3701 10 10	– – per uso medico, odontoiatrico o veterinario	6,5	0
3701 10 90	– – altre	6,5	0
3701 20 00	– Pellicole a sviluppo e stampa istantanei	6,5	0
3701 30 00	– altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm	6,5	0
	– altre		
3701 91 00	– – per la fotografia a colori (policromia)	6,5	0
3701 99 00	– – altre	6,5	0
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate		
3702 10 00	– per raggi X	6,5	0
	– altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm		
3702 31	– – per la fotografia a colori (policromia)		
3702 31 20	– – – di lunghezza inferiore o uguale a 30 m	6,5	0
	– – – di lunghezza superiore a 30 m		
3702 31 91	– – – – Pellicole negative a colori: -di larghezza di 75 mm o più ed uguale o inferiore a 105 mm, e -di lunghezza di 100 m o più destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo	esenzione	0
3702 31 98	– – – – altri	6,5	0
3702 32	– – altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento		
	– – – di larghezza inferiore o uguale a 35 mm		
3702 32 10	– – – – Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3702 32 20	– – – – altre	5,3	0
	– – – di larghezza superiore a 35 mm		
3702 32 31	– – – – Microfilm	6,5	0
3702 32 50	– – – – Pellicole per arti grafiche	6,5	0
3702 32 80	– – – – altre	6,5	0
3702 39 00	– – altre	6,5	0
	– altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm		
3702 41 00	– – di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)	6,5	0
3702 42 00	– – di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori	6,5	0
3702 43 00	– – di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m	6,5	0
3702 44 00	– – di larghezza superiore a 105 mm, ed uguale o inferiore a 610 mm	6,5	0
	– altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia)		
3702 51 00	– – di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 14 m	5,3	0
3702 52 00	– – di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m	5,3	0
3702 53 00	– – di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive	5,3	0
3702 54	– – di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive		
3702 54 10	– – – di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 24 mm	5	0
3702 54 90	– – – di larghezza superiore a 24 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm	5	0
3702 55 00	– – di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m	5,3	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3702 56 00	– – di larghezza superiore a 35 mm	6,5	0
	– altre		
3702 91	– – di larghezza non superiore a 16 mm		
3702 91 20	– – – Pellicole per arti grafiche	6,5	0
3702 91 80	– – – altre	5,3	0
3702 93	– – di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m		
3702 93 10	– – – Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5	0
3702 93 90	– – – altre	5,3	0
3702 94	– – di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m		
3702 94 10	– – – Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5	0
3702 94 90	– – – altre	5,3	0
3702 95 00	– – di larghezza superiore a 35 mm	6,5	0
3703	Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati		
3703 10 00	– in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm	6,5	0
3703 20	– altri, per la fotografia a colori (policromia)		
3703 20 10	– – per immagini ottenute da pellicole invertibili	6,5	0
3703 20 90	– – altri	6,5	0
3703 90	– altri		
3703 90 10	– – sensibilizzati con sali d'argento o di platino	6,5	0
3703 90 90	– – altri	6,5	0
3704 00	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati		
3704 00 10	– Lastre e pellicole	esenzione	0
3704 00 90	– altre	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3705	Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche		
3705 10 00	– per la stampa in offset	5,3	0
3705 90	– altre		
3705 90 10	– – Microfilm	3,2	0
3705 90 90	– – altre	5,3	0
3706	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono		
3706 10	– di larghezza uguale o superiore a 35 mm		
3706 10 10	– – portanti soltanto la registrazione del suono	esenzione	0
	– – altre		
3706 10 91	– – – negative; positive intermedie di lavoro	esenzione	0
3706 10 99	– – – altre positive	5 EUR/ 100 m	0
3706 90	– altre		
3706 90 10	– – portanti soltanto la registrazione del suono	esenzione	0
	– – altre		
3706 90 31	– – – negative; positive intermedie di lavoro	esenzione	0
	– – – altre positive		
3706 90 51	– – – – Pellicole di attualità	esenzione	0
	– – – – altre, di larghezza		
3706 90 91	– – – – – inferiore a 10 mm	esenzione	0
3706 90 99	– – – – – uguale o superiore a 10 mm	3,5 EUR/ 100 m	0
3707	Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego		
3707 10 00	– Emulsioni per sensibilizzare le superfici	6	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3707 90	– altri		
	– – Rivelatori e fissatori		
	– – – per la fotografia a colori (policromia)		
3707 90 11	– – – – per pellicole e lastre fotografiche	6	0
3707 90 19	– – – – altri	6	0
3707 90 30	– – – altri	6	0
3707 90 90	– – altri	6	0
38	CAPITOLO 38 - PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE		
3801	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti		
3801 10 00	– Grafite artificiale	3,6	0
3801 20	– Grafite colloidale o semicolloidale		
3801 20 10	– – Grafite colloidale in sospensione nell'olio; grafite semicolloidale	6,5	0
3801 20 90	– – altra	4,1	0
3801 30 00	– Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni	5,3	0
3801 90 00	– altre	3,7	0
3802	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito		
3802 10 00	– Carboni attivati	3,2	0
3802 90 00	– altri	5,7	0
3803 00	Tallol, anche raffinato		
3803 00 10	– greggio	esenzione	0
3803 00 90	– altro	4,1	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3804 00	Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce 3803		
3804 00 10	– Lignosolfonati	5	0
3804 00 90	– altri	5	0
3805	Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo		
3805 10	– Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato		
3805 10 10	– – Essenza di trementina	4	0
3805 10 30	– – Essenza di legno di pino	3,7	0
3805 10 90	– – Essenza di cellulosa al solfato	3,2	0
3805 90	– altri		
3805 90 10	– – Olio di pino	3,7	0
3805 90 90	– – altri	3,4	0
3806	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse		
3806 10	– Colofonie ed acidi resinici		
3806 10 10	– – di gemma	5	0
3806 10 90	– – altre	5	0
3806 20 00	– Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie	4,2	0
3806 30 00	– «Gomme-esteri»	6,5	0
3806 90 00	– altri	4,2	0
3807 00	Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali		
3807 00 10	– Catrami di legno	2,1	0
3807 00 90	– altri	4,6	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide		
3808 50 00	– Merci menzionate nella nota di sottovoci 1 del presente capitolo	6	0
	– altri		
3808 91	– – Insetticidi		
3808 91 10	– – – a base di piretrinoidi	6	0
3808 91 20	– – – a base di idrocarburi clorati	6	0
3808 91 30	– – – a base di carbammati	6	0
3808 91 40	– – – a base di composti organofosforici	6	0
3808 91 90	– – – altri	6	0
3808 92	– – Fungicidi		
	– – – inorganici		
3808 92 10	– – – – Preparazioni cupriche	4,6	0
3808 92 20	– – – – altri	6	0
	– – – altri		
3808 92 30	– – – – a base di ditiocarbammati	6	0
3808 92 40	– – – – a base di benzimidazoli	6	0
3808 92 50	– – – – a base di diazoli o di triazoli	6	0
3808 92 60	– – – – a base di diazine o di morfoline	6	0
3808 92 90	– – – – altri	6	0
3808 93	– – Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante		
	– – – Erbicidi		
3808 93 11	– – – – a base di fenossifitoormoni	6	0
3808 93 13	– – – – a base di triazine	6	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3808 93 15	– – – – a base di ammidi	6	0
3808 93 17	– – – – a base di carbammati	6	0
3808 93 21	– – – – a base di derivati di dinitroaniline	6	0
3808 93 23	– – – – a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurati	6	0
3808 93 27	– – – – altri	6	0
3808 93 30	– – – Inibitori di germinazione	6	0
3808 93 90	– – – Regolatori di crescita per piante	6,5	0
3808 94	– – Disinfettanti		
3808 94 10	– – – a base di sali di ammonio quaternario	6	0
3808 94 20	– – – a base di composti alogenati	6	0
3808 94 90	– – – altri	6	0
3808 99	– – altri		
3808 99 10	– – – Rodenticidi	6	0
3808 99 90	– – – altri	6	0
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove		
3809 10	– a base di sostanze amidacee		
3809 10 10	– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %	8,3 + 8,9 EUR/ 100 kg/net MAX 12,8	CT_amido di malto trasformato (2 000 t)
3809 10 30	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	8,3 + 12,4 EUR/ 100 kg/net MAX 12,8	CT_amido di malto trasformato (2 000 t)
3809 10 50	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %	8,3 + 15,1 EUR/ 100 kg/net MAX 12,8	CT_amido di malto trasformato (2 000 t)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3809 10 90	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %	8,3 + 17,7 EUR/ 100 kg/net MAX 12,8	CT_amido di malto trasformato (2 000 t)
	– altri		
3809 91 00	– – dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili	6,3	0
3809 92 00	– – dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili	6,3	0
3809 93 00	– – dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili	6,3	0
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura		
3810 10 00	– Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti	6,5	0
3810 90	– altre		
3810 90 10	– – Preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	4,1	0
3810 90 90	– – altre	5	0
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali		
	– Preparazioni antidetonanti		
3811 11	– – a base di composti del piombo		
3811 11 10	– – – a base di piombo tetraetile	6,5	0
3811 11 90	– – – altre	5,8	0
3811 19 00	– – altre	5,8	0
	– Additivi per oli lubrificanti		
3811 21 00	– – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	5,3	0
3811 29 00	– – altri	5,8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3811 90 00	– altri	5,8	0
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche		
3812 10 00	– Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»	6,3	0
3812 20	– Plastificanti composti per gomma o materie plastiche		
3812 20 10	– – Miscela di reazione contenente ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-dimetilpropil e ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentil	esenzione	0
3812 20 90	– – altri	6,5	0
3812 30	– Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche		
	– – Preparazioni antiossidanti		
3812 30 21	– – – Miscela di oligomeri di 1,2-diidro-2,2,4-trimetil chinolina	6,5	0
3812 30 29	– – – altri	6,5	0
3812 30 80	– – altri	6,5	0
3813 00 00	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	6,5	0
3814 00	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici		
3814 00 10	– a base di acetato di butile	6,5	0
3814 00 90	– altri	6,5	0
3815	Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove		
	– Catalizzatori su supporti		
3815 11 00	– – aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel	6,5	0
3815 12 00	– – aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3815 19	– – altri		
3815 19 10	– – – Catalizzatori, sotto forma di granuli di cui almeno il 90 %, in peso, ha un diametro uguale o inferiore a 10 micrometri, costituiti da una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di magnesio, e contenente, in peso: -20 % o più e non più di 35 % di rame, e -2 % o più e non più di 3 % di bismuto, di densità apparente di 0,2 % o più ed uguale o inferiore a 1,0	esenzione	0
3815 19 90	– – – altri	6,5	0
3815 90	– altri		
3815 90 10	– – Catalizzatori costituiti da acetato di etiltrifenilfosfonio sotto forma di soluzione in metanolo	esenzione	0
3815 90 90	– – altri	6,5	0
3816 00 00	Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801	2,7	0
3817 00	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902		
3817 00 50	– Alchilbenzene lineare	6,3	3
3817 00 80	– altri	6,3	3
3818 00	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica		
3818 00 10	– Silicio drogato	esenzione	0
3818 00 90	– altri	esenzione	0
3819 00 00	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	6,5	0
3820 00 00	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	6,5	0
3821 00 00	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3822 00 00	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	esenzione	0
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali		
	– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione		
3823 11 00	– – Acido stearico	5,1	0
3823 12 00	– – Acido oleico	4,5	0
3823 13 00	– – Acidi grassi del tallolio	2,9	0
3823 19	– – altri		
3823 19 10	– – – Acidi grassi distillati	2,9	0
3823 19 30	– – – Distillato d'acidi grassi	2,9	0
3823 19 90	– – – altri	2,9	0
3823 70 00	– Alcoli grassi industriali	3,8	0
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove		
3824 10 00	– Leganti preparati per forme o per anime da fonderia	6,5	0
3824 30 00	– Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici	5,3	0
3824 40 00	– Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo	6,5	0
3824 50	– Malte e calcestruzzo, non refrattari		
3824 50 10	– – Calcestruzzo pronto per la gettata	6,5	0
3824 50 90	– – altri	6,5	0
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44		
	– – in soluzione acquosa		
3824 60 11	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	7,7 + 16,1 EUR/ 100 kg/net	CT_mannitolo sorbitolo (100 t)

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3824 60 19	– – – altro	9,6 + 37,8 EUR/ 100 kg/net	CT_mannitolo sorbitolo (100 t)
	– – altro		
3824 60 91	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	7,7 + 23 EUR/ 100 kg/net	CT_mannitolo sorbitolo (100 t)
3824 60 99	– – – altro	9,6 + 53,7 EUR/ 100 kg/net	CT_mannitolo sorbitolo (100 t)
	– Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano		
3824 71 00	– – contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)	6,5	0
3824 72 00	– – contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani	6,5	0
3824 73 00	– – contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)	6,5	0
3824 74 00	– – contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)	6,5	0
3824 75 00	– – contenenti tetracloruro di carbonio	6,5	0
3824 76 00	– – contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	6,5	0
3824 77 00	– – contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano	6,5	0
3824 78 00	– – contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)	6,5	0
3824 79 00	– – altri	6,5	0
	– Miscugli e preparazioni contenenti ossirano (ossido di etilene), polibromobifenili (PBB), policlorobifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT) o fosfato di tri(2,3-dibromopropile)		
3824 81 00	– – contenenti ossirano (ossido di etilene)	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3824 82 00	– – contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)	6,5	0
3824 83 00	– – contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile)	6,5	0
3824 90	– altri		
3824 90 10	– – Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	5,7	0
3824 90 15	– – Scambiatori di ioni	6,5	0
3824 90 20	– – Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	6	0
3824 90 25	– – Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio	5,1	0
3824 90 30	– – Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri	3,2	0
3824 90 35	– – Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi	6,5	0
3824 90 40	– – Solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili	6,5	0
	– – altri		
3824 90 45	– – – Preparazioni disincrostanti e simili	6,5	0
3824 90 50	– – – Preparazioni per la galvanoplastica	6,5	0
3824 90 55	– – – Miscugli di mono-, di- e tri-, esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)	6,5	0
	– – – Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici		
3824 90 61	– – – – Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Streptomyces tenebrarius, anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004	esenzione	0
3824 90 62	– – – – Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina	esenzione	0
3824 90 64	– – – – altri	6,5	0
3824 90 65	– – – Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824 10 00)	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3824 90 70	– – – Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni	6,5	0
	– – – altri		
3824 90 75	– – – – Placchette di niobato di litio non drogato	esenzione	0
3824 90 80	– – – – Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o più ed uguale o inferiore a 550	esenzione	0
3824 90 85	– – – – 3-(1-Ethil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene	esenzione	0
3824 90 91	– – – – Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)	6,5	0
3824 90 97	– – – – altri	6,5	0
3825	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo		
3825 10 00	– Rifiuti urbani	6,5	0
3825 20 00	– Fanghi di depurazione	6,5	0
3825 30 00	– Rifiuti clinici	6,5	0
	– Residui di solventi organici		
3825 41 00	– – alogenati	6,5	0
3825 49 00	– – altri	6,5	0
3825 50 00	– Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo	6,5	0
	– altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse		
3825 61 00	– – contenenti principalmente costituenti organici	6,5	0
3825 69 00	– – altri	6,5	0
3825 90	– altri		
3825 90 10	– – Ossidi di ferro alcanilizzati per la depurazione dei gas	5	0
3825 90 90	– – altri	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
VII	SEZIONE VII - MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA		
39	CAPITOLO 39 - MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE		
	I. FORME PRIMARIE		
3901	Polimeri di etilene, in forme primarie		
3901 10	– Polietilene di densità inferiore a 0,94		
3901 10 10	– – Polietilene lineare	6,5	3
3901 10 90	– – altro	6,5	3
3901 20	– Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94		
3901 20 10	– – Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di densità di 0,958 o più alla temperatura di 23 °C e contenente: -50 mg/kg o meno di alluminio, -2 mg/kg o meno di calcio, -2 mg/kg o meno di cromo, -2 mg/kg o meno di ferro, -2 mg/kg o meno di nichel, -2 mg/kg o meno di titanio, -8 mg/kg o meno di vanadio, destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato	esenzione	0
3901 20 90	– – altri	6,5	3
3901 30 00	– Copolimeri di etilene e di acetato di vinile	6,5	3
3901 90	– altri		
3901 90 10	– – Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico	esenzione	0
3901 90 20	– – Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	0
3901 90 90	– – altri	6,5	3
3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie		
3902 10 00	– Polipropilene	6,5	3
3902 20 00	– Poliisobutilene	6,5	3
3902 30 00	– Copolimeri di propilene	6,5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3902 90	– altri		
3902 90 10	– – Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	0
3902 90 20	– – Polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, 10 % o meno di etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, 10 % o meno di polipropilene e/o 25 % o meno di polipropilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	0
3902 90 90	– – altri	6,5	3
3903	Polimeri di stirene, in forme primarie		
	– Polistirene		
3903 11 00	– – espansibile	6,5	3
3903 19 00	– – altro	6,5	0
3903 20 00	– Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)	6,5	3
3903 30 00	– Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	6,5	3
3903 90	– altri		
3903 90 10	– – Copolimero, unicamente di alcole allilico e di stirene, di numero di acetile di 175 o più	esenzione	0
3903 90 20	– – Polistirene bromurato, contenente, in peso, 58 % o più e non più di 71 % di bromo, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	0
3903 90 90	– – altri	6,5	3
3904	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie		
3904 10 00	– Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze	6,5	3
	– altro poli(cloruro di vinile)		
3904 21 00	– – non plastificati	6,5	3
3904 22 00	– – plastificati	6,5	3
3904 30 00	– Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile	6,5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3904 40 00	– altri copolimeri di cloruro di vinile	6,5	3
3904 50	– Polimeri di cloruro di vinilidene		
3904 50 10	– – Copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile, sotto forma di biglie espansibili di diametro di 4 micrometri o più ed uguale o inferiore a 20 micrometri	esenzione	0
3904 50 90	– – altri	6,5	3
	– Polimeri fluorurati		
3904 61 00	– – Politetrafluoroetilene	6,5	3
3904 69	– – altri		
3904 69 10	– – – Poli(fluoruro di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	esenzione	0
3904 69 90	– – – altri	6,5	3
3904 90 00	– altri	6,5	3
3905	Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie		
	– Poli(acetato di vinile)		
3905 12 00	– – in dispersione acquosa	6,5	0
3905 19 00	– – altro	6,5	0
	– Copolimeri di acetato di vinile		
3905 21 00	– – in dispersione acquosa	6,5	0
3905 29 00	– – altri	6,5	0
3905 30 00	– Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato	6,5	0
	– altri		
3905 91 00	– – Copolimeri	6,5	0
3905 99	– – altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3905 99 10	– – – Poli(formale di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di peso molecolare di 10 000 o più ed uguale o inferiore a 40 000 e contenente, in peso: -9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile, e -5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico	esenzione	0
3905 99 90	– – – altri	6,5	0
3906	Polimeri acrilici, in forme primarie		
3906 10 00	– Poli(metacrilato di metile)	6,5	3
3906 90	– altri		
3906 90 10	– – Poli[N-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammide]	esenzione	0
3906 90 20	– – Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 55 % o più di copolimero	esenzione	0
3906 90 30	– – Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 11 % di acrilato di 2-etilesile	esenzione	0
3906 90 40	– – Copolimero di acrilonitrile e acrilato di metile, modificato con polibutadiene-acrilonitrile (NBR)	esenzione	0
3906 90 50	– – Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchile e di piccole quantità di altri monomeri, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessili	esenzione	0
3906 90 60	– – Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a silice	5	0
3906 90 90	– – altri	6,5	0
3907	Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie		
3907 10 00	– Poliacetali	6,5	0
3907 20	– altri polieteri		
	– – Polieteralcoli		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3907 20 11	– – – Polietilenglicoli	6,5	0
	– – – altri		
3907 20 21	– – – – con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100	6,5	0
3907 20 29	– – – – altri	6,5	0
	– – altri		
3907 20 91	– – – Copolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano e di ossido di etilene	esenzione	0
3907 20 99	– – – altri	6,5	0
3907 30 00	– Resine epossidiche	6,5	0
3907 40 00	– Policarbonati	6,5	0
3907 50 00	– Resine alchidiche	6,5	0
3907 60	– Poli(etilene tereftalato)		
3907 60 20	– – con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g	6,5	3
3907 60 80	– – altro	6,5	3
3907 70 00	– Acido poli-lattico	6,5	3
	– altri poliesteri		
3907 91	– – non saturi		
3907 91 10	– – – liquidi	6,5	0
3907 91 90	– – – altri	6,5	0
3907 99	– – altri		
	– – – con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100		
3907 99 11	– – – – Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)	esenzione	0
3907 99 19	– – – – altri	6,5	3
	– – – altri		
3907 99 91	– – – – Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)	esenzione	0
3907 99 98	– – – – altri	6,5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3908	Poliammidi in forme primarie		
3908 10 00	– Poliammide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12	6,5	0
3908 90 00	– altre	6,5	0
3909	Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie		
3909 10 00	– Resine ureiche; resine di tiourea	6,5	0
3909 20 00	– Resine melamminiche	6,5	0
3909 30 00	– altre resine amminiche	6,5	0
3909 40 00	– Resine fenoliche	6,5	0
3909 50	– Poliuretani		
3909 50 10	– – Poliuretano ottenuto da 2,2′-(terzbutilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4′-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimero	esenzione	0
3909 50 90	– – altri	6,5	0
3910 00 00	Siliconi, in forme primarie	6,5	0
3911	Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie		
3911 10 00	– Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni	6,5	0
3911 90	– altri		
	– – Prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente		
3911 90 11	– – – Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilene), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	3,5	0
3911 90 13	– – – Poli(tio-1,4-fenilene)	esenzione	0
3911 90 19	– – – altri	6,5	0
	– – altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3911 90 91	– – – Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimeri	esenzione	0
3911 90 93	– – – Copolimeri di viniltoluene e di alfa-metilstirene, idrogenati	esenzione	0
3911 90 99	– – – altri	6,5	0
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie		
	– Acetati di cellulosa		
3912 11 00	– – non plastificati	6,5	0
3912 12 00	– – plastificati	6,5	0
3912 20	– Nitrati di cellulosa (compresi i collodi)		
	– – non plastificati		
3912 20 11	– – – Collodi e celloidina	6,5	0
3912 20 19	– – – altri	6	0
3912 20 90	– – plastificati	6,5	0
	– Eteri di cellulosa		
3912 31 00	– – Carbossimetilcellulosa e suoi sali	6,5	0
3912 39	– – altri		
3912 39 10	– – – Etilcellulosa	6,5	0
3912 39 20	– – – Idrossipropilcellulosa	esenzione	0
3912 39 80	– – – altri	6,5	0
3912 90	– altri		
3912 90 10	– – Esteri di cellulosa	6,4	0
3912 90 90	– – altri	6,5	0
3913	Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie		
3913 10 00	– Acido alginico, suoi sali e suoi esteri	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3913 90 00	– altri	6,5	0
3914 00 00	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie	6,5	0
	II. CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI		
3915	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche		
3915 10 00	– di polimeri di etilene	6,5	0
3915 20 00	– di polimeri di stirene	6,5	0
3915 30 00	– di polimeri di cloruro di vinile	6,5	0
3915 90	– di altre materie plastiche		
	– – di prodotti di polimerizzazione di addizione		
3915 90 11	– – – di polimeri di propilene	6,5	0
3915 90 18	– – – altri	6,5	0
3915 90 90	– – altri	6,5	0
3916	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche		
3916 10 00	– di polimeri di etilene	6,5	0
3916 20	– di polimeri di cloruro di vinile		
3916 20 10	– – di poli(cloruro di vinile)	6,5	0
3916 20 90	– – altri	6,5	0
3916 90	– di altre materie plastiche		
	– – di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente		
3916 90 11	– – – di poliesteri	6,5	0
3916 90 13	– – – di poliammidi	6,5	0
3916 90 15	– – – di resine epossidiche	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3916 90 19	– – – altri	6,5	0
	– – – di polimeri di propilene		
3916 90 51	– – – di polimeri di propilene	6,5	0
3916 90 59	– – – altri	6,5	0
3916 90 90	– – altri	6,5	0
3917	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche		
3917 10	– Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche		
3917 10 10	– – di proteine indurite	5,3	0
3917 10 90	– – di materie plastiche cellulosiche	6,5	0
	– Tubi rigidi		
3917 21	– – di polimeri di etilene		
3917 21 10	– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	0
3917 21 90	– – – altri	6,5	0
3917 22	– – di polimeri di propilene		
3917 22 10	– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	0
3917 22 90	– – – altri	6,5	0
3917 23	– – di polimeri di cloruro di vinile		
3917 23 10	– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	0
3917 23 90	– – – altri	6,5	0
3917 29	– – di altre materie plastiche		
	– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3917 29 12	– – – – di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente	6,5	0
3917 29 15	– – – – di prodotti di polimerizzazione di addizione	6,5	0
3917 29 19	– – – – altri	6,5	0
3917 29 90	– – – altri	6,5	0
	– altri tubi		
3917 31 00	– – Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa	6,5	0
3917 32	– – altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori		
	– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati		
3917 32 10	– – – – di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente	6,5	0
	– – – – di prodotti di polimerizzazione di addizione		
3917 32 31	– – – – – di polimeri di etilene	6,5	0
3917 32 35	– – – – – di polimeri di cloruro di vinile	6,5	0
3917 32 39	– – – – – altri	6,5	0
3917 32 51	– – – – altri	6,5	0
	– – – altri		
3917 32 91	– – – – Budella artificiali	6,5	0
3917 32 99	– – – – altri	6,5	0
3917 33 00	– – altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori	6,5	0
3917 39	– – altri		
	– – – senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati		
3917 39 12	– – – – di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente	6,5	0
3917 39 15	– – – – di prodotti di polimerizzazione di addizione	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3917 39 19	– – – – altri	6,5	0
3917 39 90	– – – altri	6,5	0
3917 40 00	– Accessori	6,5	0
3918	Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo		
3918 10	– di polimeri di cloruro di vinile		
3918 10 10	– – costituiti da un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di poli(cloruro di vinile)	6,5	0
3918 10 90	– – altri	6,5	0
3918 90 00	– di altre materie plastiche	6,5	0
3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli		
3919 10	– in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm		
	– – Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata		
3919 10 11	– – – di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene	6,3	0
3919 10 13	– – – di poli(cloruro di vinile) non plastificato	6,3	0
3919 10 15	– – – di polipropilene	6,3	0
3919 10 19	– – – altri	6,3	0
	– – altri		
	– – – di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente		
3919 10 31	– – – – di poliesteri	6,5	0
3919 10 38	– – – – altri	6,5	0
	– – – di prodotti di polimerizzazione di addizione		
3919 10 61	– – – – di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene	6,5	0
3919 10 69	– – – – altri	6,5	0
3919 10 90	– – – altri	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3919 90	– altri		
3919 90 10	– – non lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare	6,5	0
	– – altri		
	– – – di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente		
3919 90 31	– – – – di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri	6,5	0
3919 90 38	– – – – altri	6,5	0
	– – – di prodotti di polimerizzazione di addizione		
3919 90 61	– – – – di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene	6,5	0
3919 90 69	– – – – altri	6,5	0
3919 90 90	– – – altri	6,5	0
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie		
3920 10	– di polimeri di etilene		
	– – di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm		
	– – – di polietilene di densità		
	– – – – inferiore a 0,94		
3920 10 23	– – – – – Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati	esenzione	0
	– – – – – altri		
	– – – – – – non stampati		
3920 10 24	– – – – – – – Fogli estensibili	6,5	0
3920 10 26	– – – – – – – altri	6,5	0
3920 10 27	– – – – – – stampati	6,5	0
3920 10 28	– – – – uguale o superiore a 0,94	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3920 10 40	– – – altri	6,5	0
	– – di spessore superiore a 0,125 mm		
3920 10 81	– – – Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico)	esenzione	0
3920 10 89	– – – altri	6,5	0
3920 20	– di polimeri di propilene		
	– – di spessore inferiore o uguale a 0,10 mm		
3920 20 21	– – – biassialmente orientati	6,5	3
3920 20 29	– – – altri	6,5	3
	– – di spessore superiore a 0,10 mm		
	– – – Nastri di larghezza superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 20 mm dei tipi utilizzati per l'imballaggio		
3920 20 71	– – – – Nastri decorativi	6,5	3
3920 20 79	– – – – altri	6,5	3
3920 20 90	– – – altri	6,5	3
3920 30 00	– di polimeri di stirene	6,5	3
	– di polimeri di cloruro di vinile		
3920 43	– – contenenti in peso 6 % o più di plastificanti		
3920 43 10	– – – di spessore inferiore o uguale a 1 mm	6,5	3
3920 43 90	– – – di spessore superiore a 1 mm	6,5	3
3920 49	– – altri		
3920 49 10	– – – di spessore inferiore o uguale a 1 mm	6,5	3
3920 49 90	– – – di spessore superiore a 1 mm	6,5	3
	– di polimeri acrilici		
3920 51 00	– – di poli(metacrilato di metile)	6,5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3920 59	– – altri		
3920 59 10	– – – Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore uguale o inferiore a 150 micrometri	esenzione	0
3920 59 90	– – – altri	6,5	3
	– di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri		
3920 61 00	– – di policarbonati	6,5	3
3920 62	– – di poli(etilene tereftalato)		
	– – – di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm		
3920 62 11	– – – – Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 72 micrometri o più ed uguale o inferiore a 79 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi flessibili	esenzione	0
3920 62 13	– – – – Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 100 micrometri o più ed uguale o inferiore a 150 micrometri, destinati alla fabbricazione di lastre da stampa di fotopolimeri	esenzione	0
3920 62 19	– – – – altri	6,5	3
3920 62 90	– – – di spessore superiore a 0,35 mm	6,5	3
3920 63 00	– – di poliesteri non saturi	6,5	3
3920 69 00	– – di altri poliesteri	6,5	3
	– di cellulosa e suoi derivati chimici		
3920 71	– – di cellulosa rigenerata		
3920 71 10	– – – Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm	6,5	3
3920 71 90	– – – altri	6,5	3
3920 73	– – di acetato di cellulosa		
3920 73 10	– – – Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia	6,3	3
3920 73 50	– – – Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm	6,5	3
3920 73 90	– – – altri	6,5	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3920 79	– – di altri derivati della cellulosa		
3920 79 10	– – – di fibra vulcanizzata	5,7	0
3920 79 90	– – – altri	6,5	3
	– di altre materie plastiche		
3920 91 00	– – di poli(butirrale di vinile)	6,1	3
3920 92 00	– – di poliammidi	6,5	3
3920 93 00	– – di resine amminiche	6,5	3
3920 94 00	– – di resine fenoliche	6,5	3
3920 99	– – di altre materie plastiche		
	– – – di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente		
3920 99 21	– – – – Fogli e lamelle di poliimmide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche	esenzione	0
3920 99 28	– – – – altri	6,5	3
	– – – di prodotti di polimerizzazione di addizione		
3920 99 51	– – – – Fogli di poli(fluoruro di vinile)	esenzione	0
3920 99 53	– – – – Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali	esenzione	0
3920 99 55	– – – – Fogli di poli(alcole vinilico) biassialmente orientati, non ricoperti, di spessore uguale o inferiore a 1 mm, contenenti, in peso, 97 % o più di poli(alcole vinilico)	esenzione	0
3920 99 59	– – – – altri	6,5	3
3920 99 90	– – – altri	6,5	3
3921	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche		
	– Prodotti alveolari		
3921 11 00	– – di polimeri di stirene	6,5	0
3921 12 00	– – di polimeri di cloruro di vinile	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3921 13	– – di poliuretani		
3921 13 10	– – – flessibile	6,5	0
3921 13 90	– – – altri	6,5	0
3921 14 00	– – di cellulosa rigenerata	6,5	0
3921 19 00	– – di altre materie plastiche	6,5	0
3921 90	– altri		
	– – di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente		
	– – – di poliesteri		
3921 90 11	– – – – Fogli e lastre, ondulati	6,5	0
3921 90 19	– – – – altri	6,5	3
3921 90 30	– – – di resine fenoliche	6,5	0
	– – – di resine amminiche		
	– – – – stratificati		
3921 90 41	– – – – – ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati	6,5	0
3921 90 43	– – – – – altri	6,5	0
3921 90 49	– – – – altri	6,5	0
3921 90 55	– – – altri	6,5	0
3921 90 60	– – di prodotti di polimerizzazione di addizione	6,5	0
3921 90 90	– – altri	6,5	0
3922	Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche		
3922 10 00	– Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi	6,5	0
3922 20 00	– Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti	6,5	0
3922 90 00	– altri	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche		
3923 10 00	– Scatole, casse, casellari e oggetti simili	6,5	0
	– Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci		
3923 21 00	– – di polimeri di etilene	6,5	3
3923 29	– – di altre materie plastiche		
3923 29 10	– – – di poli(cloruro di vinile)	6,5	0
3923 29 90	– – – altri	6,5	0
3923 30	– Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili		
3923 30 10	– – di capacità non superiore a 2 litri	6,5	0
3923 30 90	– – di capacità superiore a 2 litri	6,5	0
3923 40	– Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili		
3923 40 10	– – Bobine, rocchetti e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti nelle voci 8523	5,3	0
3923 40 90	– – altri	6,5	0
3923 50	– Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura		
3923 50 10	– – Capsule otturanti o coprituraccioli	6,5	0
3923 50 90	– – altri	6,5	0
3923 90	– altri		
3923 90 10	– – Filetti estrusi presentati in forma tubolare	6,5	0
3923 90 90	– – altri	6,5	0
3924	Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche		
3924 10 00	– Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina	6,5	0
3924 90	– altri		
	– – di cellulosa rigenerata		
3924 90 11	– – – Spugne	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
3924 90 19	– – – altri	6,5	0
3924 90 90	– – altri	6,5	0
3925	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove		
3925 10 00	– Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri	6,5	0
3925 20 00	– Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	6,5	0
3925 30 00	– Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti	6,5	0
3925 90	– altri		
3925 90 10	– – Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni	6,5	0
3925 90 20	– – Profilati per canalizzazioni elettriche	6,5	0
3925 90 80	– – altri	6,5	0
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914		
3926 10 00	– Oggetti per l'ufficio e per la scuola	6,5	0
3926 20 00	– Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezziguanti e muffole)	6,5	0
3926 30 00	– Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili	6,5	0
3926 40 00	– Statuette ed altri oggetti da ornamento	6,5	0
3926 90	– altri		
3926 90 50	– – Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini	6,5	0
	– – altri		
3926 90 92	– – – ottenuti da fogli	6,5	0
3926 90 97	– – – altri	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
40	CAPITOLO 40 - GOMMA E LAVORI DI GOMMA		
4001	Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri		
4001 10 00	– Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato	esenzione	0
	– Gomma naturale in altre forme		
4001 21 00	– – Fogli affumicati	esenzione	0
4001 22 00	– – Gomme tecnicamente specificate (TSNR)	esenzione	0
4001 29 00	– – altri	esenzione	0
4001 30 00	– Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe	esenzione	0
4002	Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri		
	– Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR)		
4002 11 00	– – Lattice	esenzione	0
4002 19	– – altre		
4002 19 10	– – – Gomma butadiene-stirene polimerizzata in emulsione (E-SBR), in balle	esenzione	0
4002 19 20	– – – Copolimeri a blocchi di stirene-butadiene-stirene polimerizzati in soluzione (SBS, elastomeri termoplastici), in granuli, frammenti o in polvere	esenzione	0
4002 19 30	– – – Gomma butadiene-stirene polimerizzata in soluzione (S-SBR), in balle	esenzione	0
4002 19 90	– – – altre	esenzione	0
4002 20 00	– Gomma butadiene (BR)	esenzione	0
	– Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR)		
4002 31 00	– – Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)	esenzione	0
4002 39 00	– – altre	esenzione	0
	– Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR)		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4002 41 00	– – Lattice	esenzione	0
4002 49 00	– – altre	esenzione	0
	– Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)		
4002 51 00	– – Lattice	esenzione	0
4002 59 00	– – altre	esenzione	0
4002 60 00	– Gomma isoprene (IR)	esenzione	0
4002 70 00	– Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM)	esenzione	0
4002 80 00	– Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce	esenzione	0
	– altre		
4002 91 00	– – Lattice	esenzione	0
4002 99	– – altri		
4002 99 10	– – – Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche	2,9	0
4002 99 90	– – – altri	esenzione	0
4003 00 00	Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	esenzione	0
4004 00 00	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli	esenzione	0
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri		
4005 10 00	– Gomma addizionata di nerofumo o di silice	esenzione	0
4005 20 00	– Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005 10	esenzione	0
	– altre		
4005 91 00	– – Lastre, fogli e nastri	esenzione	0
4005 99 00	– – altre	esenzione	0
4006	Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata		
4006 10 00	– Profilati per la ricostruzione di coperture	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4006 90 00	– altri	esenzione	0
4007 00 00	Fili e corde di gomma vulcanizzata	3	0
4008	Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita		
	– di gomma alveolare		
4008 11 00	– – Lastre, fogli e nastri	3	0
4008 19 00	– – altri	2,9	0
	– di gomma non alveolare		
4008 21	– – Lastre, fogli e nastri		
4008 21 10	– – – Rivestimenti e tappeti da pavimento	3	0
4008 21 90	– – – altri	3	0
4008 29 00	– – altri	2,9	0
4009	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi)		
	– non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie		
4009 11 00	– – senza accessori	3	0
4009 12 00	– – con accessori	3	0
	– rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo		
4009 21 00	– – senza accessori	3	0
4009 22 00	– – con accessori	3	0
	– rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili		
4009 31 00	– – senza accessori	3	0
4009 32 00	– – con accessori	3	0
	– rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie		
4009 41 00	– – senza accessori	3	0
4009 42 00	– – con accessori	3	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4010	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata		
	– Nastri trasportatori		
4010 11 00	– – rinforzati soltanto di metallo	6,5	0
4010 12 00	– – rinforzati soltanto di materie tessili	6,5	0
4010 19 00	– – altri	6,5	0
	– Cinghie di trasmissione		
4010 31 00	– – Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	6,5	0
4010 32 00	– – Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	6,5	0
4010 33 00	– – Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	6,5	0
4010 34 00	– – Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	6,5	0
4010 35 00	– – Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm	6,5	0
4010 36 00	– – Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm	6,5	0
4010 39 00	– – altre	6,5	0
4011	Pneumatici nuovi, di gomma		
4011 10 00	– dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)	4,5	0
4011 20	– dei tipi utilizzati per autobus o autocarri		
4011 20 10	– – con un indice di carico inferiore o uguale a 121	4,5	0
4011 20 90	– – con un indice di carico superiore a 121	4,5	0
4011 30 00	– dei tipi utilizzati per veicoli aerei	4,5	0
4011 40	– dei tipi utilizzati per motocicli		
4011 40 20	– – per cerchioni di diametro inferiore o uguale a 33 cm	4,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4011 40 80	– – altri	4,5	0
4011 50 00	– dei tipi utilizzati per biciclette	4	0
	– altri, a ramponi, a spina di pesce o simili		
4011 61 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	4	0
4011 62 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm	4	0
4011 63 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm	4	0
4011 69 00	– – altri	4	0
	– altri		
4011 92 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	4	0
4011 93 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm	4	0
4011 94 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm	4	0
4011 99 00	– – altri	4	0
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma		
	– Pneumatici rigenerati		
4012 11 00	– – dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)	4,5	0
4012 12 00	– – dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	4,5	0
4012 13 00	– – dei tipi utilizzati per veicoli aerei	4,5	0
4012 19 00	– – altri	4,5	0
4012 20 00	– Pneumatici usati	4,5	0
4012 90	– altri		
4012 90 20	– – Gomme piene o semipiene	2,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4012 90 30	– – Battistrada per pneumatici	2,5	0
4012 90 90	– – Protettori («flaps»)	4	0
4013	Camere d'aria, di gomma		
4013 10	– dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri		
4013 10 10	– – dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa)	4	0
4013 10 90	– – dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	4	0
4013 20 00	– dei tipi utilizzati per biciclette	4	0
4013 90 00	– altre	4	0
4014	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita		
4014 10 00	– Preservativi	esenzione	0
4014 90	– altri		
4014 90 10	– – Tettarelle, tiralatte e oggetti simili per bambini piccoli (bébés)	esenzione	0
4014 90 90	– – altri	esenzione	0
4015	Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezziguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso		
	– Guanti, mezziguanti e muffole		
4015 11 00	– – per chirurgia	2	0
4015 19	– – altri		
4015 19 10	– – – per uso domestico	2,7	0
4015 19 90	– – – altri	2,7	0
4015 90 00	– altri	5	0
4016	Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita		
4016 10 00	– di gomma alveolare	3,5	0
	– altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4016 91 00	– – Rivestimenti e tappeti da pavimento	2,5	0
4016 92 00	– – Gomme per cancellare	2,5	0
4016 93 00	– – Giunti	2,5	0
4016 94 00	– – Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni	2,5	0
4016 95 00	– – altri oggetti gonfiabili	2,5	0
4016 99	– – altri		
4016 99 20	– – – Manicotti di dilatazione	2,5	0
	– – – altri		
	– – – – per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705		
4016 99 52	– – – – – Pezzi gomma-metallo	2,5	0
4016 99 58	– – – – – altri	2,5	0
	– – – – altri		
4016 99 91	– – – – – Pezzi gomma-metallo	2,5	0
4016 99 99	– – – – – altri	2,5	0
4017 00	Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi i cascami e avanzi, lavori di gomma indurita		
4017 00 10	– Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi i cascami e avanzi	esenzione	0
4017 00 90	– Lavori di gomma indurita	esenzione	0
VIII	SEZIONE VIII - PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA		
41	CAPITOLO 41 - PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO		
4101	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4101 20	– Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati		
4101 20 10	– – freschi	esenzione	0
4101 20 30	– – salati verdi	esenzione	0
4101 20 50	– – secchi o salati secchi	esenzione	0
4101 20 90	– – altri	esenzione	0
4101 50	– Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg		
4101 50 10	– – freschi	esenzione	0
4101 50 30	– – salati verdi	esenzione	0
4101 50 50	– – secchi o salati secchi	esenzione	0
4101 50 90	– – altri	esenzione	0
4101 90 00	– altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e i fianchi	esenzione	0
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo		
4102 10	– col vello		
4102 10 10	– – di agnelli	esenzione	0
4102 10 90	– – di altri ovini	esenzione	0
	– depilate o senza vello		
4102 21 00	– – piclate	esenzione	0
4102 29 00	– – altre	esenzione	0
4103	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo		
4103 20 00	– di rettili	esenzione	0
4103 30 00	– di suini	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4103 90	– altri		
4103 90 10	– – di caprini	esenzione	0
4103 90 90	– – altri	esenzione	0
4104	Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati		
	– allo stato umido (compresi i wet-blue)		
4104 11	– – pieno fiore, non spaccati; lato fiore		
4104 11 10	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2)	esenzione	0
	– – – altri		
	– – – – di bovini (compresi i bufali)		
4104 11 51	– – – – – Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m^2)	esenzione	0
4104 11 59	– – – – – altri	esenzione	0
4104 11 90	– – – – altri	5,5	0
4104 19	– – altri		
4104 19 10	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2)	esenzione	0
	– – – altri		
	– – – – di bovini (compresi i bufali)		
4104 19 51	– – – – – Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m^2)	esenzione	0
4104 19 59	– – – – – altri	esenzione	0
4104 19 90	– – – – altri	5,5	5
	– allo stato secco (in crosta)		
4104 41	– – pieno fiore, non spaccati; lato fiore		
	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2)		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4104 41 11	– – – – di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	0
4104 41 19	– – – – altri	6,5	0
	– – – altri		
	– – – – di bovini (compresi i bufali)		
4104 41 51	– – – – – Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m^2)	6,5	3
4104 41 59	– – – – – altri	6,5	3
4104 41 90	– – – – altri	5,5	0
4104 49	– – altri		
	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2)		
4104 49 11	– – – – di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	0
4104 49 19	– – – – altri	6,5	0
	– – – altri		
	– – – – di bovini (compresi i bufali)		
4104 49 51	– – – – – Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m^2)	6,5	3
4104 49 59	– – – – – altri	6,5	3
4104 49 90	– – – – altre	5,5	0
4105	Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate		
4105 10	– allo stato umido (compresi i wet-blue)		
4105 10 10	– – non spaccate	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4105 10 90	– – spaccate	2	0
4105 30	– allo stato secco (in crosta)		
4105 30 10	– – di meticci delle Indie, sottoposte a preconciatura vegetale, anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	0
	– – altre		
4105 30 91	– – – non spaccate	2	0
4105 30 99	– – – spaccate	2	0
4106	Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati		
	– di caprini		
4106 21	– – allo stato umido (compresi i wet-blue)		
4106 21 10	– – – non spaccati	2	0
4106 21 90	– – – spaccati	2	0
4106 22	– – allo stato secco (in crosta)		
4106 22 10	– – – di capre delle Indie, sottoposti a preconciatura vegetale, anche sottoposti a taluni trattamenti ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	0
4106 22 90	– – – altri	2	0
	– di suini		
4106 31	– – allo stato umido (compresi i wet-blue)		
4106 31 10	– – – non spaccati	2	0
4106 31 90	– – – spaccati	2	0
4106 32	– – allo stato secco (in crosta)		
4106 32 10	– – – non spaccati	2	0
4106 32 90	– – – spaccati	2	0
4106 40	– di rettili		
4106 40 10	– – sottoposti a preconciatura vegetale	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4106 40 90	– – altri	2	0
	– altri		
4106 91 00	– – allo stato umido (compresi i wet-blue)	2	0
4106 92 00	– – allo stato secco (in crosta)	2	0
4107	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114		
	– Cuoi e pelli intere		
4107 11	– – pieno fiore, non spaccate		
	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2)		
4107 11 11	– – – – Box-calf	6,5	3
4107 11 19	– – – – altri	6,5	3
4107 11 90	– – – altri	6,5	3
4107 12	– – lato fiore		
	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2)		
4107 12 11	– – – – Box-calf	6,5	3
4107 12 19	– – – – altri	6,5	3
	– – – altri		
4107 12 91	– – – – di bovini (compresi i bufali)	5,5	0
4107 12 99	– – – – di equidi	6,5	3
4107 19	– – altri		
4107 19 10	– – – Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m^2)	6,5	3
4107 19 90	– – – altri	6,5	3
	– altri, comprese le strisce		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4107 91	– – pieno fiore, non spaccati		
4107 91 10	– – – da suola	6,5	3
4107 91 90	– – – altri	6,5	3
4107 92	– – lato fiore		
4107 92 10	– – – di bovini (compresi i bufali)	5,5	0
4107 92 90	– – – di equidi	6,5	3
4107 99	– – altri		
4107 99 10	– – – di bovini (compresi i bufali)	6,5	3
4107 99 90	– – – di equidi	6,5	3
4112 00 00	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	3,5	0
4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114		
4113 10 00	– di caprini	3,5	0
4113 20 00	– di suini	2	0
4113 30 00	– di rettili	2	0
4113 90 00	– altri	2	0
4114	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati		
4114 10	– Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)		
4114 10 10	– – di ovini	2,5	0
4114 10 90	– – di altri animali	2,5	0
4114 20 00	– Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	2,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4115	Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio		
4115 10 00	– Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati	2,5	0
4115 20 00	– Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio	esenzione	0
42	CAPITOLO 42 - LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA		
4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia	2,7	0
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta		
	– Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili		
4202 11	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati		
4202 11 10	– – – Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	3	0
4202 11 90	– – – altri	3	0
4202 12	– – con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili		
	– – – di fogli di materie plastiche		
4202 12 11	– – – – Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	9,7	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4202 12 19	– – – – altri	9,7	3
4202 12 50	– – – di materie plastiche stampate	5,2	0
	– – – di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata		
4202 12 91	– – – – Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	3,7	0
4202 12 99	– – – – altri	3,7	0
4202 19	– – altri		
4202 19 10	– – – di alluminio	5,7	0
4202 19 90	– – – di altre materie	3,7	0
	– Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura		
4202 21 00	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati	3	0
4202 22	– – con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili		
4202 22 10	– – – di fogli di materie plastiche	9,7	3
4202 22 90	– – – di materie tessili	3,7	0
4202 29 00	– – altre	3,7	0
	– Oggetti da tasca o da borsetta		
4202 31 00	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati	3	0
4202 32	– – con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili		
4202 32 10	– – – di fogli di materie plastiche	9,7	3
4202 32 90	– – – di materie tessili	3,7	0
4202 39 00	– – altri	3,7	0
	– altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4202 91	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati		
4202 91 10	– – – Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	3	0
4202 91 80	– – – altri	3	0
4202 92	– – con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili		
	– – – di fogli di materie plastiche		
4202 92 11	– – – – Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	9,7	3
4202 92 15	– – – – Contenitori per strumenti musicali	6,7	0
4202 92 19	– – – – altri	9,7	3
	– – – di materie tessili		
4202 92 91	– – – – Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	2,7	0
4202 92 98	– – – – altri	2,7	0
4202 99 00	– – altri	3,7	0
4203	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti		
4203 10 00	– Indumenti	4	0
	– Guanti, mezziguanti e muffole		
4203 21 00	– – speciali per praticare gli sport	9	5
4203 29	– – altri		
4203 29 10	– – – di protezione per qualsiasi mestiere	9	5
	– – – altri		
4203 29 91	– – – – per uomini e ragazzi	7	3
4203 29 99	– – – – altri	7	3
4203 30 00	– Cinture, cinturoni e bandoliere	5	0
4203 40 00	– altri accessori di abbigliamento	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4205 00	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti		
	– per usi tecnici		
4205 00 11	– – Cinghie di trasmissione o di trasporto	2	0
4205 00 19	– – altri	3	0
4205 00 90	– altri	2,5	0
4206 00 00	Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini	1,7	0
43	CAPITOLO 43 - PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI		
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103		
4301 10 00	– di visone, intere, anche senza teste, code o zampe	esenzione	0
4301 30 00	– di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe	esenzione	0
4301 60 00	– di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe	esenzione	0
4301 80	– altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe		
4301 80 30	– – di murmel	esenzione	0
4301 80 50	– – di felidi selvatici	esenzione	0
4301 80 70	– – altre	esenzione	0
4301 90 00	– Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria	esenzione	0
4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303		
	– Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite		
4302 11 00	– – di visone	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4302 19	– – altre		
4302 19 10	– – – di castoro	esenzione	0
4302 19 20	– – – di topo muschiato	esenzione	0
4302 19 30	– – – di volpe	esenzione	0
4302 19 35	– – – di coniglio o di lepre	esenzione	0
	– – – di foca o di otaria		
4302 19 41	– – – – di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)	2,2	0
4302 19 49	– – – – altre	2,2	0
4302 19 50	– – – di lontra marina o di nutria	2,2	0
4302 19 60	– – – di murmel	2,2	0
4302 19 70	– – – di felidi selvatici	2,2	0
	– – – di ovini		
4302 19 75	– – – – di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet	esenzione	0
4302 19 80	– – – – altre	2,2	0
4302 19 95	– – – altre	2,2	0
4302 20 00	– Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti	esenzione	0
4302 30	– Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti		
4302 30 10	– – Pelli dette «allungate»	2,7	0
	– – altre		
4302 30 21	– – – di visone	2,2	0
4302 30 25	– – – di coniglio o di lepre	2,2	0
4302 30 31	– – – di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet	2,2	0
4302 30 41	– – – di topo muschiato	2,2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4302 30 45	– – – di volpe	2,2	0
	– – – di foca o di otaria		
4302 30 51	– – – – di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)	2,2	0
4302 30 55	– – – – altre	2,2	0
4302 30 61	– – – di lontra marina o di nutria	2,2	0
4302 30 71	– – – di felidi selvatici	2,2	0
4302 30 95	– – – altre	2,2	0
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria		
4303 10	– Indumenti ed accessori di abbigliamento		
4303 10 10	– – di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)	3,7	0
4303 10 90	– – altri	3,7	0
4303 90 00	– altri	3,7	0
4304 00 00	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali	3,2	0
IX	SEZIONE IX - LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO		
44	CAPITOLO 44 - LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO		
4401	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili		
4401 10 00	– Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili	esenzione	0
	– Legno in piccole placche o in particelle		
4401 21 00	– – di conifere	esenzione	0
4401 22 00	– – diverso da quello di conifere	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4401 30	– Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili		
4401 30 10	– – Segatura	esenzione	0
4401 30 90	– – altri	esenzione	0
4402	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato		
4402 10 00	– di bambù	esenzione	0
4402 90 00	– altro	esenzione	0
4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato		
4403 10 00	– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione	esenzione	0
4403 20	– altro, di conifere		
	– – di picea della specie «*Picea abies* Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (*Abies alba* Mill.)		
4403 20 11	– – – Tronchi per sega	esenzione	0
4403 20 19	– – – altro	esenzione	0
	– – di pino della specie «*Pinus sylvestris* L.»		
4403 20 31	– – – Tronchi per sega	esenzione	0
4403 20 39	– – – altro	esenzione	0
	– – altro		
4403 20 91	– – – Tronchi per sega	esenzione	0
4403 20 99	– – – altro	esenzione	0
	– altro, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo		
4403 41 00	– – Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau	esenzione	0
4403 49	– – altro		
4403 49 10	– – – Acajou d'Afrique, Iroko e Sapelli	esenzione	0
4403 49 20	– – – Okoumé	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4403 49 40	– – – Sipo	esenzione	0
4403 49 95	– – – altro	esenzione	0
	– altro		
4403 91	– – di quercia (*Quercus* spp.)		
4403 91 10	– – – Tronchi per sega	esenzione	0
4403 91 90	– – – altro	esenzione	0
4403 92	– – di faggio (*Fagus* spp.)		
4403 92 10	– – – Tronchi per sega	esenzione	0
4403 92 90	– – – altro	esenzione	0
4403 99	– – altro		
4403 99 10	– – – di pioppo	esenzione	0
4403 99 30	– – – di eucalipto	esenzione	0
	– – – di betulla		
4403 99 51	– – – – Tronchi per sega	esenzione	0
4403 99 59	– – – – altre	esenzione	0
4403 99 95	– – – altro	esenzione	0
4404	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili		
4404 10 00	– di conifere	esenzione	0
4404 20 00	– diversi da quelli di conifere	esenzione	0
4405 00 00	Lana (paglia) di legno; farina di legno	esenzione	0
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili		
4406 10 00	– non impregnate	esenzione	0
4406 90 00	– altre	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm		
4407 10	– di conifere		
4407 10 15	– – levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	esenzione	0
	– – altro		
	– – – piallato		
4407 10 31	– – – – di picea della specie «*Picea abies* Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (*Abies alba* Mill.)	esenzione	0
4407 10 33	– – – – di pino della specie «*Pinus sylvestris* L.»	esenzione	0
4407 10 38	– – – – altro	esenzione	0
	– – – altro		
4407 10 91	– – – – di picea della specie «*Picea abies* Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (*Abies alba* Mill.)	esenzione	0
4407 10 93	– – – – di pino della specie «*Pinus sylvestris* L.»	esenzione	0
4407 10 98	– – – – altro	esenzione	0
	– di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo		
4407 21	– – Mahogany (*Swietenia* spp.)		
4407 21 10	– – – levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	2,5	0
	– – – altro		
4407 21 91	– – – – piallato	2	0
4407 21 99	– – – – altro	esenzione	0
4407 22	– – Virola, Imbuia e Balsa		
4407 22 10	– – – levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	2,5	0
	– – – altro		
4407 22 91	– – – – piallato	2	0
4407 22 99	– – – – altro	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4407 25	– – Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau		
4407 25 10	– – – incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	2,5	0
	– – – altro		
4407 25 30	– – – – piallato	2	0
4407 25 50	– – – – levigato	2,5	0
4407 25 90	– – – – altro	esenzione	0
4407 26	– – White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan		
4407 26 10	– – – incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	2,5	0
	– – – altro		
4407 26 30	– – – – piallato	2	0
4407 26 50	– – – – levigato	2,5	0
4407 26 90	– – – – altro	esenzione	0
4407 27	– – Sapelli		
4407 27 10	– – – levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	2,5	0
	– – – altro		
4407 27 91	– – – – piallato	2	0
4407 27 99	– – – – altro	esenzione	0
4407 28	– – Iroko		
4407 28 10	– – – levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	2,5	0
	– – – altro		
4407 28 91	– – – – piallato	2	0
4407 28 99	– – – – altro	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4407 29	– – altro		
4407 29 15	– – – incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	2,5	0
	– – – altro		
	– – – – Acajou d'Afrique, Azobé, Dibétou, Ilomba, Jelutong, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Limba, Makoré, Mansonia, Merbau, Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Ramin, Sipo, Teak e Tiama,		
	– – – – – piallato		
4407 29 20	– – – – – – Palissandro di Para, Palissandro di Rio e Palissandro di Rosa	2	0
4407 29 25	– – – – – – altro	2	0
4407 29 45	– – – – – levigato	2,5	0
	– – – – – altro		
4407 29 61	– – – – – – Azobé	esenzione	0
4407 29 68	– – – – – – altro	esenzione	0
	– – – – altro		
4407 29 83	– – – – – piallato	2	0
4407 29 85	– – – – – levigato	2,5	0
4407 29 95	– – – – – altro	esenzione	0
	– altro		
4407 91	– – di quercia (*Quercus* spp.)		
4407 91 15	– – – levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	esenzione	0
	– – – altro		
	– – – – piallato		
4407 91 31	– – – – – Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	esenzione	0
4407 91 39	– – – – – altro	esenzione	0
4407 91 90	– – – – altro	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4407 92 00	– – di faggio (*Fagus* spp.)	esenzione	0
4407 93	– – di acero (*Acer* spp.)		
4407 93 10	– – – piallato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	esenzione	0
	– – – altro		
4407 93 91	– – – – levigato	2,5	0
4407 93 99	– – – – altro	esenzione	0
4407 94	– – di ciliegio (*Prunus* spp.)		
4407 94 10	– – – piallato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	esenzione	0
	– – – altro		
4407 94 91	– – – – levigato	2,5	0
4407 94 99	– – – – altro	esenzione	0
4407 95	– – di frassino (*Fraxinus* spp.)		
4407 95 10	– – – piallato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	esenzione	0
	– – – altro		
4407 95 91	– – – – levigato	2,5	0
4407 95 99	– – – – altro	esenzione	0
4407 99	– – altro		
4407 99 20	– – – incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	esenzione	0
	– – – altro		
4407 99 25	– – – – piallato	esenzione	0
4407 99 40	– – – – levigato	2,5	0
	– – – – altro		
4407 99 91	– – – – – di pioppo	esenzione	0
4407 99 96	– – – – – di legno tropicale	esenzione	0
4407 99 98	– – – – – altro	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm		
4408 10	– di conifere		
4408 10 15	– – piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	3	0
	– – altro		
4408 10 91	– – – Tavolette destinate alla fabbricazione di matite	esenzione	0
	– – – altro		
4408 10 93	– – – – di spessore inferiore o uguale a 1 mm	4	0
4408 10 99	– – – – di spessore superiore a 1 mm	4	0
	– di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo		
4408 31	– – Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau		
4408 31 11	– – – incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	4,9	0
	– – – altro		
4408 31 21	– – – – piallato	4	0
4408 31 25	– – – – levigato	4,9	0
4408 31 30	– – – – altro	6	0
4408 39	– – altri		
	– – – Acajou d'Afrique, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Sapelli, Sipo, Virola e White Lauan		
4408 39 15	– – – – levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	4,9	0
	– – – – altro		
4408 39 21	– – – – – piallato	4	0
	– – – – – altro		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4408 39 31	– – – – – – di spessore inferiore o uguale a 1 mm	6	0
4408 39 35	– – – – – – di spessore superiore a 1 mm	6	0
	– – – altro		
4408 39 55	– – – – piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	3	0
	– – – – altro		
4408 39 70	– – – – – Tavolette destinate alla fabbricazione di matite	esenzione	0
	– – – – – altro		
4408 39 85	– – – – – – di spessore inferiore o uguale a 1 mm	4	0
4408 39 95	– – – – – – di spessore superiore a 1 mm	4	0
4408 90	– altro		
4408 90 15	– – piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato	3	0
	– – altro		
4408 90 35	– – – Tavolette destinate alla fabbricazione di matite	esenzione	0
	– – – altro		
4408 90 85	– – – – di spessore inferiore o uguale a 1 mm	4	0
4408 90 95	– – – – di spessore superiore a 1 mm	4	0
4409	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa		
4409 10	– di conifere		
4409 10 11	– – Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	esenzione	0
4409 10 18	– – altro	esenzione	0
	– diverso da quello di conifere		
4409 21 00	– – di bambù	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4409 29	– – altro		
4409 29 10	– – – Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	esenzione	0
	– – – altro		
4409 29 91	– – – – Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	esenzione	0
4409 29 99	– – – altro	esenzione	0
4410	Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio, «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici		
	– di legno		
4410 11	– – Pannelli di particelle		
4410 11 10	– – – greggi o semplicemente levigati	7	3
4410 11 30	– – – rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina	7	3
4410 11 50	– – – rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica	7	3
4410 11 90	– – – altri	7	3
4410 12	– – Pannelli detti «oriented strand board»		
4410 12 10	– – – greggi o semplicemente levigati	7	3
4410 12 90	– – – altri	7	3
4410 19 00	– – altri	7	3
4410 90 00	– altri	7	3
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici		
	– Pannelli di fibre di tipo medio (detti «MDF»)		
4411 12	– – di spessore inferiore o uguale a 5 mm		
4411 12 10	– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	3
4411 12 90	– – – altri	7	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4411 13	– – di spessore superiore a 5 mm ed inferiore o uguale a 9 mm		
4411 13 10	– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	3
4411 13 90	– – – altri	7	3
4411 14	– – di spessore superiore a 9 mm		
4411 14 10	– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	3
4411 14 90	– – – altri	7	3
	– altri		
4411 92	– – Con massa volumica superiore a 0,8 g/cm^3		
4411 92 10	– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	3
4411 92 90	– – – altri	7	3
4411 93	– – con massa volumica superiore a 0,5 g/cm^3 ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm^3		
4411 93 10	– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	3
4411 93 90	– – – altri	7	3
4411 94	– – con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm^3		
4411 94 10	– – – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	3
4411 94 90	– – – altri	7	3
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato		
4412 10 00	– di bambù	10	5
	– Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm		
4412 31	– – avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo		
4412 31 10	– – – di Acajou d'Afrique, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (*Swietenia* spp.), Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Sapelli, Sipo, Virola e White Lauan	10	5
4412 31 90	– – – altro	7	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4412 32 00	– – altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere	7	3
4412 39 00	– – altro	7	3
	– altri		
4412 94	– – ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata		
4412 94 10	– – – avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere	10	5
4412 94 90	– – – altro	6	0
4412 99	– – altri		
4412 99 30	– – – contenente almeno un pannello di particelle	6	0
4412 99 70	– – – altro	10	5
4413 00 00	Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati	esenzione	0
4414 00	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili		
4414 00 10	– di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	2,5	0
4414 00 90	– di altri legni	esenzione	0
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno		
4415 10	– Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi		
4415 10 10	– – Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili	4	0
4415 10 90	– – Tamburi (rocchetti) per cavi	3	0
4415 20	– Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette		
4415 20 20	– – Palette di carico semplici; spalliere di palette	3	0
4415 20 90	– – altre	4	0
4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio	esenzione	0
4417 00 00	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno		
4418 10	– Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti		
4418 10 10	– – di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3	0
4418 10 50	– – di conifere	3	0
4418 10 90	– – di altri legni	3	0
4418 20	– Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie		
4418 20 10	– – di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3	0
4418 20 50	– – di conifere	esenzione	0
4418 20 80	– – di altri legni	esenzione	0
4418 40 00	– Casseforme per gettate di calcestruzzo	esenzione	0
4418 50 00	– Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)	esenzione	0
4418 60 00	– Pali e travi	esenzione	0
	– Pannelli assemblati per pavimenti		
4418 71 00	– – per pavimenti a mosaico	3	0
4418 72 00	– – altri, multistrato	esenzione	0
4418 79 00	– – altri	esenzione	0
4418 90	– altri		
4418 90 10	– – di legni lamellari	esenzione	0
4418 90 80	– – altri	esenzione	0
4419 00	Articoli di legno per la tavola o per la cucina		
4419 00 10	– di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	esenzione	0
4419 00 90	– di altri legni	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4420	Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94		
4420 10	– Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno		
4420 10 11	– – di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3	0
4420 10 19	– – di altri legni	esenzione	0
4420 90	– altri		
4420 90 10	– – Legno intarsiato e legno incrostato	4	0
	– – altri		
4420 90 91	– – – di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3	0
4420 90 99	– – – altri	esenzione	0
4421	Altri lavori di legno		
4421 10 00	– Grucce per indumenti	esenzione	0
4421 90	– altri		
4421 90 91	– – di pannelli di fibre	4	0
4421 90 98	– – altri	esenzione	0
45	CAPITOLO 45 - SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO		
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato		
4501 10 00	– Sughero naturale greggio o semplicemente preparato	esenzione	0
4501 90 00	– altri	esenzione	0
4502 00 00	Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli)	esenzione	0
4503	Lavori di sughero naturale		
4503 10	– Turaccioli		
4503 10 10	– – cilindrici	4,7	0
4503 10 90	– – altri	4,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4503 90 00	– altri	4,7	0
4504	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato		
4504 10	– Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi		
	– – Turaccioli		
4504 10 11	– – – per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale	4,7	0
4504 10 19	– – – altri	4,7	0
	– – altri		
4504 10 91	– – – con legante	4,7	0
4504 10 99	– – – altri	4,7	0
4504 90	– altri		
4504 90 20	– – Turaccioli	4,7	0
4504 90 80	– – altri	4,7	0
46	CAPITOLO 46 - LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO		
4601	Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci)		
	– Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali		
4601 21	– – di bambù		
4601 21 10	– – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	0
4601 21 90	– – – altri	2,2	0
4601 22	– – di canne d'India		
4601 22 10	– – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	0
4601 22 90	– – – altri	2,2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4601 29	– – altri		
4601 29 10	– – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	0
4601 29 90	– – – altri	2,2	0
	– altri		
4601 92	– – di bambù		
4601 92 05	– – – Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	esenzione	0
	– – – altri		
4601 92 10	– – – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	0
4601 92 90	– – – – altri	2,2	0
4601 93	– – di canne d'India		
4601 93 05	– – – Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	esenzione	0
	– – – altri		
4601 93 10	– – – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	0
4601 93 90	– – – – altri	2,2	0
4601 94	– – di materiali vegetali		
4601 94 05	– – – Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	esenzione	0
	– – – altri		
4601 94 10	– – – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	0
4601 94 90	– – – – altri	2,2	0
4601 99	– – altri		
4601 99 05	– – – Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	1,7	0
	– – – altri		
4601 99 10	– – – – confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	4,7	0
4601 99 90	– – – – altri	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4602	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa		
	– di materiali vegetali		
4602 11 00	– – di bambù	3,7	0
4602 12 00	– – di canne d'India	3,7	0
4602 19	– – altri		
4602 19 10	– – – Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione	1,7	0
	– – – altri		
4602 19 91	– – – – Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma	3,7	0
4602 19 99	– – – – altri	3,7	0
4602 90 00	– altri	4,7	0
X	SEZIONE X - PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI		
47	CAPITOLO 47 - PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)		
4701 00	Paste meccaniche di legno		
4701 00 10	– Paste termomeccaniche di legno	esenzione	0
4701 00 90	– altre	esenzione	0
4702 00 00	Paste chimiche di legno, per dissoluzione	esenzione	0
4703	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione		
	– gregge		
4703 11 00	– – di conifere	esenzione	0
4703 19 00	– – diverse da quelle di conifere	esenzione	0
	– semimbianchite o imbianchite		
4703 21 00	– – di conifere	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4703 29 00	– – diverse da quelle di conifere	esenzione	0
4704	Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione		
	– gregge		
4704 11 00	– – di conifere	esenzione	0
4704 19 00	– – diverse da quelle di conifere	esenzione	0
	– semimbianchite o imbianchite		
4704 21 00	– – di conifere	esenzione	0
4704 29 00	– – diverse da quelle di conifere	esenzione	0
4705 00 00	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico	esenzione	0
4706	Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche		
4706 10 00	– Paste di linters di cotone	esenzione	0
4706 20 00	– Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)	esenzione	0
4706 30 00	– altre, di bambù	esenzione	0
	– altre		
4706 91 00	– – meccaniche	esenzione	0
4706 92 00	– – chimiche	esenzione	0
4706 93 00	– – semichimiche	esenzione	0
4707	Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)		
4707 10 00	– carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati	esenzione	0
4707 20 00	– altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta	esenzione	0
4707 30	– carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili)		
4707 30 10	– – vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4707 30 90	– – altri	esenzione	0
4707 90	– altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati		
4707 90 10	– – non selezionati	esenzione	0
4707 90 90	– – selezionati	esenzione	0
48	CAPITOLO 48 - CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE		
4801 00 00	Carta da giornale, in rotoli o in fogli	esenzione	0
4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano		
4802 10 00	– Carta e cartone fabbricati a mano	esenzione	0
4802 20 00	– Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità	esenzione	0
4802 40	– Carta da supporto per carta da parati		
4802 40 10	– – senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre	esenzione	0
4802 40 90	– – altri	esenzione	0
	– altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre		
4802 54 00	– – di peso inferiore a 40 g per m^2	esenzione	0
4802 55	– – di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m^2, in rotoli		
4802 55 15	– – – di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m^2	esenzione	0
4802 55 25	– – – di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m^2	esenzione	0
4802 55 30	– – – di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m^2	esenzione	0
4802 55 90	– – – di peso uguale o superiore a 80 g per m^2	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4802 56	– – di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m^2, in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato		
4802 56 20	– – – di cui un lato misura 297 mm e l'altro misura 210 mm (formato A 4)	esenzione	0
4802 56 80	– – – altri	esenzione	0
4802 57 00	– – altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m^2	esenzione	0
4802 58	– – di peso superiore a 150 g per m^2		
4802 58 10	– – – in rotoli	esenzione	0
4802 58 90	– – – altri	esenzione	0
	– altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico		
4802 61	– – in rotoli		
4802 61 15	– – – di peso inferiore a 72 g per m^2 e in cui più del 50 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con un procedimento meccanico	esenzione	0
4802 61 80	– – – altri	esenzione	0
4802 62 00	– – in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato	esenzione	0
4802 69 00	– – altri	esenzione	0
4803 00	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli		
4803 00 10	– Ovatta di cellulosa	esenzione	0
	– Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette «tissue», di peso per strato e per m^2		
4803 00 31	– – non superiore a 25 g per m^2	esenzione	0
4803 00 39	– – superiore a 25 g per m^2	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4803 00 90	– altri	esenzione	0
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803		
	– Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner»		
4804 11	– – greggi		
	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda		
4804 11 11	– – – – di peso inferiore a 150 g per m^2	esenzione	0
4804 11 15	– – – – di peso compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi per m^2	esenzione	0
4804 11 19	– – – – di peso uguale o superiore a 175 g per m^2	esenzione	0
4804 11 90	– – – altri	esenzione	0
4804 19	– – altri		
	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda		
	– – – – composti di uno o più strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in pasta, di peso per m^2		
4804 19 11	– – – – – inferiore a 150 g	esenzione	0
4804 19 15	– – – – – compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi	esenzione	0
4804 19 19	– – – – – uguale o superiore a 175 g	esenzione	0
	– – – – altri, di peso per m^2		
4804 19 31	– – – – – inferiore a 150 g	esenzione	0
4804 19 38	– – – – – uguale o superiore a 150 g	esenzione	0
4804 19 90	– – – altri	esenzione	0
	– Carta Kraft per sacchi di grande capacità		
4804 21	– – greggia		
4804 21 10	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4804 21 90	– – – altra	esenzione	0
4804 29	– – altra		
4804 29 10	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	0
4804 29 90	– – – altra	esenzione	0
	– altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m^2		
4804 31	– – greggi		
	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda		
4804 31 51	– – – – che servono d'isolante per utilizzazioni elettrotecniche	esenzione	0
4804 31 58	– – – – altri	esenzione	0
4804 31 80	– – – altri	esenzione	0
4804 39	– – altri		
	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda		
4804 39 51	– – – – con imbianchimento uniforme in pasta	esenzione	0
4804 39 58	– – – – altri	esenzione	0
4804 39 80	– – – altri	esenzione	0
	– altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m^2		
4804 41	– – greggi		
4804 41 10	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	0
	– – – altri		
4804 41 91	– – – – Carta e cartone detti «saturating Kraft»	esenzione	0
4804 41 99	– – – – altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4804 42	– – con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico		
4804 42 10	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	0
4804 42 90	– – – altri	esenzione	0
4804 49	– – altri		
4804 49 10	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	0
4804 49 90	– – – altri	esenzione	0
	– altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m^2		
4804 51	– – greggi		
4804 51 10	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	0
4804 51 90	– – – altri	esenzione	0
4804 52	– – con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico		
4804 52 10	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	0
4804 52 90	– – – altri	esenzione	0
4804 59	– – altri		
4804 59 10	– – – la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	esenzione	0
4804 59 90	– – – altri	esenzione	0
4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo		
	– Carta di pasta da ondulare detta «fluting»		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4805 11 00	– – Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»	esenzione	0
4805 12 00	– – Carta paglia da ondulare	esenzione	0
4805 19	– – altri		
4805 19 10	– – – Wellenstoff	esenzione	0
4805 19 90	– – – altri	esenzione	0
	– Testliner		
4805 24 00	– – di peso non superiore a 150 g per m^2	esenzione	0
4805 25 00	– – di peso superiore a 150 g per m^2	esenzione	0
4805 30	– Carta da imballaggio al solfito		
4805 30 10	– – di peso inferiore a 30 g per m^2	esenzione	0
4805 30 90	– – di peso uguale o superiore a 30 g per m^2	esenzione	0
4805 40 00	– Carta da filtro e cartone da filtro	esenzione	0
4805 50 00	– Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi	esenzione	0
	– altri		
4805 91 00	– – di peso non superiore a 150 g per m^2	esenzione	0
4805 92 00	– – di peso superiore a 150 g per m^2 ma inferiore a 225 g per m^2	esenzione	0
4805 93	– – di peso uguale o superiore a 225 g per m^2		
4805 93 20	– – – a base di carta riciclata	esenzione	0
4805 93 80	– – – altri	esenzione	0
4806	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli		
4806 10 00	– Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale)	esenzione	0
4806 20 00	– Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)	esenzione	0
4806 30 00	– Carta da lucido	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4806 40	– Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide		
4806 40 10	– – Carta detta «cristallo»	esenzione	0
4806 40 90	– – altri	esenzione	0
4807 00	Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli		
4807 00 30	– a base di carta riciclata, anche rivestiti di carta	esenzione	0
4807 00 80	– altri	esenzione	0
4808	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803		
4808 10 00	– Carta e cartone ondulati, anche perforati	esenzione	0
4808 20 00	– Carta Kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata	esenzione	0
4808 30 00	– altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata	esenzione	0
4808 90 00	– altri	esenzione	0
4809	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli		
4809 20	– Carta detta «autocopiante»		
4809 20 10	– – in rotoli	esenzione	0
4809 20 90	– – in fogli	esenzione	0
4809 90	– altra		
4809 90 10	– – Carta carbone e carta simile	esenzione	0
4809 90 90	– – altra	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato		
	– Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre		
4810 13	– – in rotoli		
4810 13 20	– – – Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m^2	esenzione	0
4810 13 80	– – – altri	esenzione	0
4810 14	– – in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro lato non supera 297 mm a foglio spiegato		
4810 14 20	– – – Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m^2	esenzione	0
4810 14 80	– – – altri	esenzione	0
4810 19	– – altri		
4810 19 10	– – – Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, di peso non superiore a 150 g per m^2	esenzione	0
4810 19 90	– – – altri	esenzione	0
	– Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico		
4810 22	– – Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»		
4810 22 10	– – – in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm o in fogli con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato	esenzione	0
4810 22 90	– – – altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4810 29	– – altri		
4810 29 30	– – – in rotoli	esenzione	0
4810 29 80	– – – altri	esenzione	0
	– Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici		
4810 31 00	– – con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m^2	esenzione	0
4810 32	– – con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m^2		
4810 32 10	– – – patinati o intonacati di caolino	esenzione	0
4810 32 90	– – – altri	esenzione	0
4810 39 00	– – altri	esenzione	0
	– altra carta ed altro cartone		
4810 92	– – a più strati		
4810 92 10	– – – con imbianchimento di ogni strato	esenzione	0
4810 92 30	– – – con imbianchimento di un solo strato esterno	esenzione	0
4810 92 90	– – – altri	esenzione	0
4810 99	– – altri		
4810 99 10	– – – di pasta imbianchita, patinata o intonacata di caolino	esenzione	0
4810 99 30	– – – ricoperti di polvere di mica	esenzione	0
4810 99 90	– – – altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810		
4811 10 00	– Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto	esenzione	0
	– Carta e cartone gommati o adesivi		
4811 41	– – autoadesivi		
4811 41 20	– – – di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	esenzione	0
4811 41 90	– – – altri	esenzione	0
4811 49 00	– – altri	esenzione	0
	– Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi)		
4811 51 00	– – con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m^2	esenzione	0
4811 59 00	– – altri	esenzione	0
4811 60 00	– Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo	esenzione	0
4811 90 00	– altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa	esenzione	0
4812 00 00	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	esenzione	0
4813	Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti		
4813 10 00	– in blocchetti o in tubetti	esenzione	0
4813 20 00	– in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm	esenzione	0
4813 90	– altra		
4813 90 10	– – in rotoli di larghezza superiore a 5 cm ma non superiore a 15 cm	esenzione	0
4813 90 90	– – altra	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4814	Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie		
4814 10 00	– Carta detta «Ingrain»	esenzione	0
4814 20 00	– Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata	esenzione	0
4814 90	– altri		
4814 90 10	– – Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, goffrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettrice trasparente	esenzione	0
4814 90 80	– – altri	esenzione	0
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole		
4816 20 00	– Carta detta «autocopiante»	esenzione	0
4816 90 00	– altra	esenzione	0
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza		
4817 10 00	– Buste	esenzione	0
4817 20 00	– Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza	esenzione	0
4817 30 00	– Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	esenzione	0
4818	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa		
4818 10	– Carta igienica		
4818 10 10	– – di peso non superiore a 25 g per strato e per m^2	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4818 10 90	– – di peso superiore a 25 g per strato e per m^2	esenzione	0
4818 20	– Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani		
4818 20 10	– – Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco	esenzione	0
	– – Asciugamani		
4818 20 91	– – – in rotoli	esenzione	0
4818 20 99	– – – altri	esenzione	0
4818 30 00	– Tovaglie e tovaglioli da tavola	esenzione	0
4818 40	– Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili		
	– – Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili		
4818 40 11	– – – Assorbenti igienici	esenzione	0
4818 40 13	– – – Tamponi igienici	esenzione	0
4818 40 19	– – – altri	esenzione	0
4818 40 90	– – Pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili	esenzione	0
4818 50 00	– Indumenti ed accessori di abbigliamento	esenzione	0
4818 90	– altri		
4818 90 10	– – Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto	esenzione	0
4818 90 90	– – altri	esenzione	0
4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili		
4819 10 00	– Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato	esenzione	0
4819 20 00	– Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato	esenzione	0
4819 30 00	– Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più	esenzione	0
4819 40 00	– altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4819 50 00	– altri imballaggi, comprese le buste per dischi	esenzione	0
4819 60 00	– Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili	esenzione	0
4820	Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone		
4820 10	– Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili		
4820 10 10	– – Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze	esenzione	0
4820 10 30	– – Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni	esenzione	0
4820 10 50	– – Agende	esenzione	0
4820 10 90	– – altri	esenzione	0
4820 20 00	– Quaderni	esenzione	0
4820 30 00	– Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti	esenzione	0
4820 40	– Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati		
4820 40 10	– – Formulari detti «continui»	esenzione	0
4820 40 90	– – altri	esenzione	0
4820 50 00	– Album per campioni o per collezioni	esenzione	0
4820 90 00	– altri	esenzione	0
4821	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non		
4821 10	– stampate		
4821 10 10	– – autoadesive	esenzione	0
4821 10 90	– – altre	esenzione	0
4821 90	– altre		
4821 90 10	– – autoadesive	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4821 90 90	– – altre	esenzione	0
4822	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti		
4822 10 00	– dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili	esenzione	0
4822 90 00	– altri	esenzione	0
4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa		
4823 20 00	– Carta da filtro e cartone da filtro	esenzione	0
4823 40 00	– Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi	esenzione	0
	– Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone		
4823 61 00	– – di bambù	esenzione	0
4823 69	– – altri		
4823 69 10	– – – Vassoi, piatti e scodelle	esenzione	0
4823 69 90	– – – altri	esenzione	0
4823 70	– Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta		
4823 70 10	– – Imballaggi alveolari per uova	esenzione	0
4823 70 90	– – altri	esenzione	0
4823 90	– altri		
4823 90 40	– – Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici	esenzione	0
4823 90 85	– – altri	esenzione	0
49	CAPITOLO 49 - PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI		
4901	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4901 10 00	– in fogli sciolti, anche piegati	esenzione	0
	– altri		
4901 91 00	– – Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli	esenzione	0
4901 99 00	– – altri	esenzione	0
4902	Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità		
4902 10 00	– con almeno quattro edizioni settimanali	esenzione	0
4902 90	– altri		
4902 90 10	– – con una edizione settimanale	esenzione	0
4902 90 30	– – con una edizione mensile	esenzione	0
4902 90 90	– – altri	esenzione	0
4903 00 00	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini	esenzione	0
4904 00 00	Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata	esenzione	0
4905	Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati		
4905 10 00	– Globi	esenzione	0
	– altri		
4905 91 00	– – in forma di libri o di opuscoli	esenzione	0
4905 99 00	– – altri	esenzione	0
4906 00 00	Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra	esenzione	0
4907 00	Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili		
4907 00 10	– Francobolli, marche da bollo e simili	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
4907 00 30	– Biglietti di banca	esenzione	0
4907 00 90	– altri	esenzione	0
4908	Decalcomanie di ogni genere		
4908 10 00	– Decalcomanie vetrificabili	esenzione	0
4908 90 00	– altre	esenzione	0
4909 00	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni		
4909 00 10	– Cartoline postali stampate o illustrate	esenzione	0
4909 00 90	– altre	esenzione	0
4910 00 00	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	esenzione	0
4911	Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie		
4911 10	– Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili		
4911 10 10	– – Cataloghi commerciali	esenzione	0
4911 10 90	– – altri	esenzione	0
	– altri		
4911 91 00	– – Immagini, incisioni e fotografie	esenzione	0
4911 99 00	– – altri	esenzione	0
XI	SEZIONE XI - MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI		
50	CAPITOLO 50 - SETA		
5001 00 00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	esenzione	0
5002 00 00	Seta greggia (non torta)	esenzione	0
5003 00 00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)	esenzione	0
5004 00	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto		
5004 00 10	– greggi, sgommati o imbianchiti	4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5004 00 90	– altri	4	0
5005 00	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto		
5005 00 10	– greggi, sgommati o imbianchiti	2,9	0
5005 00 90	– altri	2,9	0
5006 00	Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)		
5006 00 10	– Filati di seta	5	0
5006 00 90	– Filati di cascami di seta; pelo di Messina (crine di Firenze)	2,9	0
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta		
5007 10 00	– Tessuti di roccadino	3	0
5007 20	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino		
	– – Crespi		
5007 20 11	– – – greggi, sgommati o imbianchiti	6,9	0
5007 20 19	– – – altri	6,9	0
	– – Pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili)		
5007 20 21	– – – ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati	5,3	0
	– – – altri		
5007 20 31	– – – ad armatura a tela	7,5	0
5007 20 39	– – – – altri	7,5	0
	– – altri		
5007 20 41	– – – Tessuti chiari (non serrati)	7,2	0
	– – – altri		
5007 20 51	– – – – greggi, sgommati o imbianchiti	7,2	0
5007 20 59	– – – – tinti	7,2	0
	– – – – a colori		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5007 20 61	– – – – – di larghezza superiore a 57 cm, ma inferiore o uguale a 75 cm	7,2	0
5007 20 69	– – – – – altri	7,2	0
5007 20 71	– – – – stampati	7,2	0
5007 90	– altri tessuti		
5007 90 10	– – greggi, sgommati o imbianchiti	6,9	0
5007 90 30	– – tinti	6,9	0
5007 90 50	– – a colori	6,9	0
5007 90 90	– – stampati	6,9	0
51	CAPITOLO 51 - LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE		
5101	Lane, non cardate né pettinate		
	– sucide, comprese le lane lavate a dosso		
5101 11 00	– sucide, comprese le lane lavate a dosso	esenzione	0
5101 19 00	– – altre	esenzione	0
	– sgrassate, non carbonizzate		
5101 21 00	– – Lane di tosatura	esenzione	0
5101 29 00	– – altre	esenzione	0
5101 30 00	– carbonizzate	esenzione	0
5102	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati		
	– Peli fini		
5102 11 00	– – di capra del Cachemir	esenzione	0
5102 19	– – altri		
5102 19 10	– – – di coniglio d'angora	esenzione	0
5102 19 30	– – – di alpaga, di lama e di vigogna	esenzione	0
5102 19 40	– – – di cammello e di dromedario, di yack, di capra mohair, di capra del Tibet e capre simili	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5102 19 90	– – – di coniglio, escluso il coniglio d'angora, di lepre, di castoro, di nutria e di topo muschiato	esenzione	0
5102 20 00	– Peli grossolani	esenzione	0
5103	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati		
5103 10	– Pettinacce di lana o di peli fini		
5103 10 10	– – non carbonizzate	esenzione	0
5103 10 90	– – carbonizzate	esenzione	0
5103 20	– altri cascami di lana o di peli fini		
5103 20 10	– – Cascami di filatura	esenzione	0
	– – altri		
5103 20 91	– – – non carbonizzati	esenzione	0
5103 20 99	– – – carbonizzati	esenzione	0
5103 30 00	– Cascami di peli grossolani	esenzione	0
5104 00 00	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani	esenzione	0
5105	Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»)		
5105 10 00	– Lana cardata	2	0
	– Lana pettinata		
5105 21 00	– – «Lana pettinata alla rinfusa»	2	0
5105 29 00	– – altra	2	0
	– Peli fini, cardati o pettinati		
5105 31 00	– – di capra del Cachemir	2	0
5105 39	– – altri		
5105 39 10	– – – cardati	2	0
5105 39 90	– – – pettinati	2	0
5105 40 00	– Peli grossolani, cardati o pettinati	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5106	Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto		
5106 10	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana		
5106 10 10	– – greggi	3,8	0
5106 10 90	– – altri	3,8	0
5106 20	– contenenti meno di 85 %, in peso, di lana		
5106 20 10	– – contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini	3,8	0
	– – altri		
5106 20 91	– – – greggi	4	0
5106 20 99	– – – altri	4	0
5107	Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto		
5107 10	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana		
5107 10 10	– – greggi	3,8	0
5107 10 90	– – altri	3,8	0
5107 20	– contenenti meno di 85 %, in peso, di lana		
	– – contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini		
5107 20 10	– – – greggi	4	0
5107 20 30	– – – altri	4	0
	– – altri		
	– – – misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue		
5107 20 51	– – – – greggi	4	0
5107 20 59	– – – – altri	4	0
	– – – altrimenti misti		
5107 20 91	– – – – greggi	4	0
5107 20 99	– – – – altri	4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5108	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto		
5108 10	– cardati		
5108 10 10	– – greggi	3,2	0
5108 10 90	– – altri	3,2	0
5108 20	– pettinati		
5108 20 10	– – greggi	3,2	0
5108 20 90	– – altri	3,2	0
5109	Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto		
5109 10	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini		
5109 10 10	– – in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g	3,8	0
5109 10 90	– – altri	5	0
5109 90	– altri		
5109 90 10	– – in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g	5	0
5109 90 90	– – altri	5	0
5110 00 00	Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto	3,5	0
5111	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini		
5111 11 00	– – di peso non superiore a 300 g/m^2	8	0
5111 19	– – altri		
5111 19 10	– – – di peso superiore a 300 g/m^2 ma non più di 450 g/m^2	8	0
5111 19 90	– – – di peso superiore a 450 g/m^2	8	0
5111 20 00	– altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5111 30	– altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue		
5111 30 10	– – di peso non superiore a 300 g/m^2	8	0
5111 30 30	– – di peso superiore a 300 g/m^2 ma non più di 450 g/m^2	8	0
5111 30 90	– – di peso superiore a 450 g/m^2	8	0
5111 90	– altri		
5111 90 10	– – contenenti, in peso, complessivamente, più di 10 % di materie tessili del capitolo 50	7,2	0
	– – altri		
5111 90 91	– – – di peso non superiore a 300 g/m^2	8	0
5111 90 93	– – – di peso superiore a 300 g/m^2 ma non più di 450 g/m^2	8	0
5111 90 99	– – – di peso superiore a 450 g/m^2	8	0
5112	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini		
5112 11 00	– – di peso non superiore a 200 g/m^2	8	0
5112 19	– – altri		
5112 19 10	– – – di peso superiore a 200 g/m^2 ma non più di 375 g/m^2	8	0
5112 19 90	– – – di peso superiore a 375 g/m^2	8	0
5112 20 00	– altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	8	0
5112 30	– altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue		
5112 30 10	– – di peso non superiore a 200 g/m^2	8	0
5112 30 30	– – di peso superiore a 200 g/m^2 ma non più di 375 g/m^2	8	0
5112 30 90	– – di peso superiore a 375 g/m^2	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5112 90	– altri		
5112 90 10	– – contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di materie tessili del capitolo 50	7,2	0
	– – altri		
5112 90 91	– – – di peso non superiore a 200 g/m^2	8	0
5112 90 93	– – – di peso superiore a 200 g/m^2 ma non più di 375 g/m^2	8	0
5112 90 99	– – – di peso superiore a 375 g/m^2	8	0
5113 00 00	Tessuti di peli grossolani o di crine	5,3	0
52	CAPITOLO 52 - COTONE		
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato		
5201 00 10	– idrofilo o imbianchito	esenzione	0
5201 00 90	– altri	esenzione	0
5202	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
5202 10 00	– Cascami di filati	esenzione	0
	– altri		
5202 91 00	– – sfilacciati	esenzione	0
5202 99 00	– – altri	esenzione	0
5203 00 00	Cotone, cardato o pettinato	esenzione	0
5204	Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto		
	– non condizionati per la vendita al minuto		
5204 11 00	– – contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	4	0
5204 19 00	– – altri	4	0
5204 20 00	– condizionati per la vendita al minuto	5	0
5205	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto		
	– Filati semplici, di fibre non pettinate		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5205 11 00	– – aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4	0
5205 12 00	– – aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4	0
5205 13 00	– – aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4	0
5205 14 00	– – aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4	0
5205 15	– – aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)		
5205 15 10	– – – aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm)	4,4	0
5205 15 90	– – – aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)	4	0
	– Filati semplici, di fibre pettinate		
5205 21 00	– – aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4	0
5205 22 00	– – aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4	0
5205 23 00	– – aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4	0
5205 24 00	– – aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4	0
5205 26 00	– – aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm)	4	0
5205 27 00	– – aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm)	4	0
5205 28 00	– – aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)	4	0
	– Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5205 31 00	– – aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4	0
5205 32 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4	0
5205 33 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4	0
5205 34 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4	0
5205 35 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	4	0
	– Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di fibre pettinate		
5205 41 00	– – aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4	0
5205 42 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4	0
5205 43 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4	0
5205 44 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4	0
5205 46 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici)	4	0
5205 47 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)	4	0
5205 48 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)	4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5206	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto		
	– Filati semplici, di fibre non pettinate		
5206 11 00	– – aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4	0
5206 12 00	– – aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4	0
5206 13 00	– – aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4	0
5206 14 00	– – aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4	0
5206 15 00	– – aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	4	0
	– Filati semplici, di fibre pettinate		
5206 21 00	– – aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4	0
5206 22 00	– – aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4	0
5206 23 00	– – aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4	0
5206 24 00	– – aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4	0
5206 25 00	– – aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	4	0
	– Filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés), di fibre non pettinate		
5206 31 00	– – aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4	0
5206 32 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5206 33 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4	0
5206 34 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4	0
5206 35 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	4	0
	– Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate		
5206 41 00	– – aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4	0
5206 42 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4	0
5206 43 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4	0
5206 44 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4	0
5206 45 00	– – aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	4	0
5207	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto		
5207 10 00	– contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	5	0
5207 90 00	– altri	5	0
5208	Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m^2		
	– greggi		
5208 11	– – ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m^2		
5208 11 10	– – – Garza per fasciatura	8	0
5208 11 90	– – – altri	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5208 12	– – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m^2		
	– – – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m^2 ma non a 130 g/m^2, di larghezza		
5208 12 16	– – – – inferiore o uguale a 165 cm	8	0
5208 12 19	– – – – superiore a 165 cm	8	0
	– – – ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m^2, di larghezza		
5208 12 96	– – – – inferiore o uguale a 165 cm	8	0
5208 12 99	– – – – superiore a 165 cm	8	0
5208 13 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0
5208 19 00	– – altri tessuti	8	0
	– imbianchiti		
5208 21	– – ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m^2		
5208 21 10	– – – Garza per fasciatura	8	0
5208 21 90	– – – altri	8	0
5208 22	– – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m^2		
	– – – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m^2 ma non a 130 g/m^2, di larghezza		
5208 22 16	– – – – inferiore o uguale a 165 cm	8	0
5208 22 19	– – – – superiore a 165 cm	8	0
	– – – ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m^2, di larghezza		
5208 22 96	– – – – inferiore o uguale a 165 cm	8	0
5208 22 99	– – – – superiore a 165 cm	8	0
5208 23 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0
5208 29 00	– – altri tessuti	8	0
	– tinti		
5208 31 00	– – ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m^2	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5208 32	– – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m^2		
	– – – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m^2 ma non a 130 g/m^2, di larghezza		
5208 32 16	– – – – inferiore o uguale a 165 cm	8	0
5208 32 19	– – – – superiore a 165 cm	8	0
	– – – ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m^2, di larghezza		
5208 32 96	– – – – inferiore o uguale a 165 cm	8	0
5208 32 99	– – – – superiore a 165 cm	8	0
5208 33 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0
5208 39 00	– – altri tessuti	8	0
	– di filati di diversi colori		
5208 41 00	– – ad armatura a tela di peso inferiore o uguale a 100 g/m^2	8	0
5208 42 00	– – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m^2	8	0
5208 43 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0
5208 49 00	– – altri tessuti	8	0
	– stampati		
5208 51 00	– – ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m^2	8	0
5208 52 00	– – ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m^2	8	0
5208 59	– – altri tessuti		
5208 59 10	– – – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0
5208 59 90	– – – altri	8	0
5209	Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m^2		
	– greggi		
5209 11 00	– – ad armatura a tela	8	0
5209 12 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5209 19 00	– – altri tessuti	8	0
	– imbianchiti		
5209 21 00	– – ad armatura a tela	8	0
5209 22 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0
5209 29 00	– – altri tessuti	8	0
	– tinti		
5209 31 00	– – ad armatura a tela	8	0
5209 32 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0
5209 39 00	– – altri tessuti	8	0
	– di filati di diversi colori		
5209 41 00	– – ad armatura a tela	8	0
5209 42 00	– – Tessuti detti «denim»	8	0
5209 43 00	– – altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0
5209 49 00	– – altri tessuti	8	0
	– stampati		
5209 51 00	– – ad armatura a tela	8	0
5209 52 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0
5209 59 00	– – altri tessuti	8	0
5210	Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m^2		
	– greggi		
5210 11 00	– – ad armatura a tela	8	0
5210 19 00	– – altri tessuti	8	0
	– imbianchiti		
5210 21 00	– – ad armatura a tela	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5210 29 00	– – altri tessuti	8	0
	– tinti		
5210 31 00	– – ad armatura a tela	8	0
5210 32 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0
5210 39 00	– – altri tessuti	8	0
	– di filati di diversi colori		
5210 41 00	– – ad armatura a tela	8	0
5210 49 00	– – altri tessuti	8	0
	– stampati		
5210 51 00	– – ad armatura a tela	8	0
5210 59 00	– – altri tessuti	8	0
5211	Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m^2		
	– greggi		
5211 11 00	– – ad armatura a tela	8	0
5211 12 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0
5211 19 00	– – altri tessuti	8	0
5211 20 00	– imbianchiti	8	0
	– tinti		
5211 31 00	– – ad armatura a tela	8	0
5211 32 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0
5211 39 00	– – altri tessuti	8	0
	– di filati di diversi colori		
5211 41 00	– – ad armatura a tela	8	0
5211 42 00	– – Tessuti detti «denim»	8	0
5211 43 00	– – altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5211 49	– – altri tessuti		
5211 49 10	– – – Tessuti Jacquard	8	0
5211 49 90	– – – altri	8	0
	– stampati		
5211 51 00	– – ad armatura a tela	8	0
5211 52 00	– – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0
5211 59 00	– – altri tessuti	8	0
5212	Altri tessuti di cotone		
	– di peso inferiore o uguale a 200 g/m^2		
5212 11	– – greggi		
5212 11 10	– – – misti principalmente o unicamente con lino	8	0
5212 11 90	– – – altrimenti misti	8	0
5212 12	– – imbianchiti		
5212 12 10	– – – misti principalmente o unicamente con lino	8	0
5212 12 90	– – – altrimenti misti	8	0
5212 13	– – tinti		
5212 13 10	– – – misti principalmente o unicamente con lino	8	0
5212 13 90	– – – altrimenti misti	8	0
5212 14	– – di filati di diversi colori		
5212 14 10	– – – misti principalmente o unicamente con lino	8	0
5212 14 90	– – – altrimenti misti	8	0
5212 15	– – stampati		
5212 15 10	– – – misti principalmente o unicamente con lino	8	0
5212 15 90	– – – altrimenti misti	8	0
	– di peso superiore a 200 g/m^2		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5212 21	– – greggi		
5212 21 10	– – – misti principalmente o unicamente con lino	8	0
5212 21 90	– – – altrimenti misti	8	0
5212 22	– – imbianchiti		
5212 22 10	– – – misti principalmente o unicamente con lino	8	0
5212 22 90	– – – altrimenti misti	8	0
5212 23	– – tinti		
5212 23 10	– – – misti principalmente o unicamente con lino	8	0
5212 23 90	– – – altrimenti misti	8	0
5212 24	– – di filati di diversi colori		
5212 24 10	– – – misti principalmente o unicamente con lino	8	0
5212 24 90	– – – altrimenti misti	8	0
5212 25	– – stampati		
5212 25 10	– – – misti principalmente o unicamente con lino	8	0
5212 25 90	– – – altrimenti misti	8	0
53	CAPITOLO 53 - ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA		
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
5301 10 00	– Lino greggio o macerato	esenzione	0
	– Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato		
5301 21 00	– – maciullato o stigliato	esenzione	0
5301 29 00	– – altro	esenzione	0
5301 30	– Stoppe e cascami di lino		
5301 30 10	– – Stoppe	esenzione	0
5301 30 90	– – Cascami di lino	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5302	Canapa (*Cannabis sativa* L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
5302 10 00	– Canapa greggia o macerata	esenzione	0
5302 90 00	– altri	esenzione	0
5303	Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
5303 10 00	– Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate	esenzione	0
5303 90 00	– altri	esenzione	0
5305 00 00	Cocco, abaca (canapa di Manila o «*Musa Textilis* Nee»), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	esenzione	0
5306	Filati di lino		
5306 10	– semplici		
	– – non condizionati per la vendita al minuto		
5306 10 10	– – – aventi un titolo di 833,3 decitex o più (inferiore o uguale a 12 Nm)	4	0
5306 10 30	– – – aventi un titolo inferiore a 833,3 decitex ma non a 277,8 decitex (superiore a 12 Nm ma non a 36 Nm)	4	0
5306 10 50	– – – aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)	3,8	0
5306 10 90	– – condizionati per la vendita al minuto	5	0
5306 20	– ritorti o ritorti su ritorto (câblés)		
5306 20 10	– – non condizionati per la vendita al minuto	4	0
5306 20 90	– – condizionati per la vendita al minuto	5	0
5307	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
5307 10	– semplici		
5307 10 10	– – aventi un titolo inferiore o uguale a 1 000 decitex (10 Nm o più)	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5307 10 90	– – aventi un titolo superiore a 1 000 decitex (inferiore a 10 Nm)	esenzione	0
5307 20 00	– ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	esenzione	0
5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta		
5308 10 00	– Filati di cocco	esenzione	0
5308 20	– Filati di canapa		
5308 20 10	– – non condizionati per la vendita al minuto	3	0
5308 20 90	– – condizionati per la vendita al minuto	4,9	0
5308 90	– altri		
	– – Filati di ramiè		
5308 90 12	– – – aventi un titolo di 277,8 decitex o più (inferiore o uguale a 36 Nm)	4	0
5308 90 19	– – – aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)	3,8	0
5308 90 50	– – Filati di carta	4	0
5308 90 90	– – altri	3,8	0
5309	Tessuti di lino		
	– contenenti, in peso, almeno 85 % di lino		
5309 11	– – greggi o imbianchiti		
5309 11 10	– – – greggi	8	0
5309 11 90	– – – imbianchiti	8	0
5309 19 00	– – altri	8	0
	– contenenti, in peso, meno di 85 % di lino		
5309 21	– – greggi o imbianchiti		
5309 21 10	– – – greggi	8	0
5309 21 90	– – – imbianchiti	8	0
5309 29 00	– – altri	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5310	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
5310 10	– greggi		
5310 10 10	– – di larghezza inferiore o uguale a 150 cm	4	0
5310 10 90	– – di larghezza superiore a 150 cm	4	0
5310 90 00	– altri	4	0
5311 00	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta		
5311 00 10	– Tessuti di ramiè	8	0
5311 00 90	– altri	5,8	0
54	CAPITOLO 54 - FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI; LAMELLE E FORME SIMILI DI MATERIE TESSILI SINTETICHE O ARTIFICIALI		
5401	Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto		
5401 10	– di filamenti sintetici		
	– – non condizionati per la vendita al minuto		
	– – – Filati ad anima cosiddetti «core yarn»		
5401 10 12	– – – – Filamenti di poliestere ricoperti di fibre di cotone	4	0
5401 10 14	– – – – altri	4	0
	– – – altri		
5401 10 16	– – – – Filati testurizzati	4	0
5401 10 18	– – – – altri	4	0
5401 10 90	– – condizionati per la vendita al minuto	5	0
5401 20	– di filamenti artificiali		
5401 20 10	– – non condizionati per la vendita al minuto	4	0
5401 20 90	– – condizionati per la vendita al minuto	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5402	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex		
	– Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi		
5402 11 00	– – di aramidi	4	0
5402 19 00	– – altri	4	0
5402 20 00	– Filati ad alta tenacità di poliesteri	4	0
	– Filati testurizzati		
5402 31 00	– – di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex	4	0
5402 32 00	– – di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex	4	0
5402 33 00	– – di poliesteri	4	0
5402 34 00	– – di polipropilene	4	0
5402 39 00	– – altri	4	0
	– altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro		
5402 44 00	– – di elastomeri	4	0
5402 45 00	– – altri, di nylon o di altre poliammidi	4	0
5402 46 00	– – altri, di poliesteri, parzialmente orientati	4	0
5402 47 00	– – altri, di poliesteri	4	0
5402 48 00	– – altri, di polipropilene	4	0
5402 49 00	– – altri	4	0
	– altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro		
5402 51 00	– – di nylon o di altre poliammidi	4	0
5402 52 00	– – di poliesteri	4	0
5402 59	– – altri		
5402 59 10	– – – di polipropilene	4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5402 59 90	– – – altri	4	0
	– altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)		
5402 61 00	– – di nylon o di altre poliammidi	4	0
5402 62 00	– – di poliesteri	4	0
5402 69	– – altri		
5402 69 10	– – – di polipropilene	4	0
5402 69 90	– – – altri	4	0
5403	Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex		
5403 10 00	– Filati ad alta tenacità di rayon viscosa	4	0
	– altri filati, semplici		
5403 31 00	– – di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro	4	0
5403 32 00	– – di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro	4	0
5403 33 00	– – di acetato di cellulosa	4	0
5403 39 00	– – altri	4	0
	– altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)		
5403 41 00	– – di rayon viscosa	4	0
5403 42 00	– – di acetato di cellulosa	4	0
5403 49 00	– – altri	4	0
5404	Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm		
	– Monofilamenti		
5404 11 00	– – di elastomeri	4	0
5404 12 00	– – altri, di polipropilene	4	0
5404 19 00	– – altri	4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5404 90	– altri		
	– – di polipropilene		
5404 90 11	– – – Lamelle decorative dei tipi utilizzati per l'imballaggio	4	0
5404 90 19	– – – altri	4	0
5404 90 90	– – altri	4	0
5405 00 00	Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm	3,8	0
5406 00 00	Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	5	0
5407	Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404		
5407 10 00	– Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri	8	0
5407 20	– Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili		
	– – di polietilene o di polipropilene, di larghezza		
5407 20 11	– – – inferiore a 3 m	8	0
5407 20 19	– – – uguale o superiore a 3 m	8	0
5407 20 90	– – altri	8	0
5407 30 00	– «Tessuti» previsti nella nota 9 della sezione XI	8	0
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi		
5407 41 00	– – greggi o imbianchiti	8	0
5407 42 00	– – tinti	8	0
5407 43 00	– – di filati di diversi colori	8	0
5407 44 00	– – stampati	8	0
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati		
5407 51 00	– – greggi o imbianchiti	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5407 52 00	– – tinti	8	0
5407 53 00	– – di filati di diversi colori	8	0
5407 54 00	– – stampati	8	0
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri		
5407 61	– – contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati		
5407 61 10	– – – greggi o imbianchiti	8	0
5407 61 30	– – – tinti	8	0
5407 61 50	– – – di filati di diversi colori	8	0
5407 61 90	– – – stampati	8	0
5407 69	– – – altri		
5407 69 10	– – – greggi o imbianchiti	8	0
5407 69 90	– – – altri	8	0
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici		
5407 71 00	– – greggi o imbianchiti	8	0
5407 72 00	– – tinti	8	0
5407 73 00	– – di filati di diversi colori	8	0
5407 74 00	– – stampati	8	0
	– altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone		
5407 81 00	– – greggi o imbianchiti	8	0
5407 82 00	– – tinti	8	0
5407 83 00	– – di filati di diversi colori	8	0
5407 84 00	– – stampati	8	0
	– altri tessuti		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5407 91 00	– – greggi o imbianchiti	8	0
5407 92 00	– – tinti	8	0
5407 93 00	– – tinti	8	0
5407 94 00	– – stampati	8	0
5408	Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405		
5408 10 00	– Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa	8	0
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali		
5408 21 00	– – greggi o imbianchiti	8	0
5408 22	– – tinti		
5408 22 10	– – – di larghezza superiore a 135 cm e inferiore o uguale a 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso	8	0
5408 22 90	– – – altri	8	0
5408 23	– – di filati di diversi colori		
5408 23 10	– – – Tessuti Jacquard di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, pesanti più di 250 g per m^2	8	0
5408 23 90	– – – altri	8	0
5408 24 00	– – stampati	8	0
	– altri tessuti		
5408 31 00	– – greggi o imbianchiti	8	0
5408 32 00	– – tinti	8	0
5408 33 00	– – di filati di diversi colori	8	0
5408 34 00	– – stampati	8	0
55	CAPITOLO 55 - FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO		
5501	Fasci di filamenti sintetici		
5501 10 00	– di nylon o di altre poliammidi	4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5501 20 00	– di poliesteri	4	0
5501 30 00	– acrilici o modacrilici	4	0
5501 40 00	– di polipropilene	4	0
5501 90 00	– altri	4	0
5502 00	Fasci di filamenti artificiali		
5502 00 10	– di rayon viscosa	4	0
5502 00 40	– di acetato	4	0
5502 00 80	– altri	4	0
5503	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura		
	– di nylon o di altre poliammidi		
5503 11 00	– – di aramidi	4	0
5503 19 00	– – altre	4	0
5503 20 00	– di poliesteri	4	0
5503 30 00	– acriliche o modacriliche	4	0
5503 40 00	– di polipropilene	4	0
5503 90	– altre		
5503 90 10	– – Clorofibre	4	0
5503 90 90	– – altre	4	0
5504	Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura		
5504 10 00	– di rayon viscosa	4	0
5504 90 00	– altre	4	0
5505	Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati)		
5505 10	– di fibre sintetiche		
5505 10 10	– – di nylon o di altre poliammidi	4	0
5505 10 30	– – di poliesteri	4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5505 10 50	– – acrilici o modacrilici	4	0
5505 10 70	– – di polipropilene	4	0
5505 10 90	– – altri	4	0
5505 20 00	– di fibre artificiali	4	0
5506	Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura		
5506 10 00	– di nylon o di altre poliammidi	4	0
5506 20 00	– di poliesteri	4	0
5506 30 00	– acriliche o modacriliche	4	0
5506 90	– altre		
5506 90 10	– – Clorofibre	4	0
5506 90 90	– – altre	4	0
5507 00 00	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	4	0
5508	Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto		
5508 10	– di fibre sintetiche in fiocco		
5508 10 10	– – non condizionati per la vendita al minuto	4	0
5508 10 90	– – condizionati per la vendita al minuto	5	0
5508 20	– di fibre artificiali in fiocco		
5508 20 10	– – non condizionati per la vendita al minuto	4	0
5508 20 90	– – condizionati per la vendita al minuto	5	0
5509	Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi		
5509 11 00	– – semplici	4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5509 12 00	– – ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	0
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere		
5509 21 00	– – semplici	4	0
5509 22 00	– – ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	0
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche		
5509 31 00	– – semplici	4	0
5509 32 00	– – ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	0
	– altri filati, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco		
5509 41 00	– – semplici	4	0
5509 42 00	– – ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	0
	– altri filati, di fibre in fiocco di poliestere		
5509 51 00	– – misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco	4	0
5509 52 00	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4	0
5509 53 00	– – misti principalmente o unicamente con cotone	4	0
5509 59 00	– – altri	4	0
	– altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche		
5509 61 00	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4	0
5509 62 00	– – misti principalmente o unicamente con cotone	4	0
5509 69 00	– – altri	4	0
	– altri filati		
5509 91 00	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4	0
5509 92 00	– – misti principalmente o unicamente con cotone	4	0
5509 99 00	– – altri	4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5510	Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco		
5510 11 00	– – semplici	4	0
5510 12 00	– – ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	0
5510 20 00	– altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4	0
5510 30 00	– altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone	4	0
5510 90 00	– altri filati	4	0
5511	Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto		
5511 10 00	– di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre	5	0
5511 20 00	– di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre	5	0
5511 30 00	– di fibre artificiali in fiocco	5	0
5512	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere		
5512 11 00	– – greggi o imbianchiti	8	0
5512 19	– – altri		
5512 19 10	– – – stampati	8	0
5512 19 90	– – – altri	8	0
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche		
5512 21 00	– – greggi o imbianchiti	8	0
5512 29	– – altri		
5512 29 10	– – – stampati	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5512 29 90	– altri	8	0
5512 91 00	– – greggi o imbianchiti	8	0
5512 99	– – altri		
5512 99 10	– – – stampati	8	0
5512 99 90	– – – altri	8	0
5513	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m^2		
	– greggi o imbianchiti		
5513 11	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela		
5513 11 20	– – – di larghezza inferiore o uguale a 165 cm	8	0
5513 11 90	– – – di larghezza superiore a 165 cm	8	0
5513 12 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	0
5513 13 00	– – altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	0
5513 19 00	– – altri tessuti	8	0
	– tinti		
5513 21	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela		
5513 21 10	– – – di larghezza inferiore o uguale a 135 cm	8	0
5513 21 30	– – – di larghezza superiore a 135 cm ma inferiore o uguale a 165 cm	8	0
5513 21 90	– – – di larghezza superiore a 165 cm	8	0
5513 23	– – altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere		
5513 23 10	– – – ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	0
5513 23 90	– – – altri	8	0
5513 29 00	– – altri tessuti	8	0
	– di filati di diversi colori		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5513 31 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	0
5513 39 00	– – altri tessuti	8	0
	– stampati		
5513 41 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	0
5513 49 00	– – altri tessuti	8	0
5514	Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m^2		
	– greggi o imbianchiti		
5514 11 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	0
5514 12 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	0
5514 19	– – altri tessuti		
5514 19 10	– – – di fibre in fiocco di poliestere	8	0
5514 19 90	– – – altri	8	0
	– tinti		
5514 21 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	0
5514 22 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	0
5514 23 00	– – altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	0
5514 29 00	– – altri tessuti	8	0
5514 30	– di filati di diversi colori		
5514 30 10	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	0
5514 30 30	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	0
5514 30 50	– – altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	0
5514 30 90	– – altri	8	0
	– stampati		
5514 41 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5514 42 00	– – di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	0
5514 43 00	– – altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	0
5514 49 00	– – altri tessuti	8	0
5515	Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco		
	– di fibre in fiocco di poliestere		
5515 11	– – misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa		
5515 11 10	– – – greggi o imbianchiti	8	0
5515 11 30	– – – stampati	8	0
5515 11 90	– – – altri	8	0
5515 12	– – misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali		
5515 12 10	– – – greggi o imbianchiti	8	0
5515 12 30	– – – stampati	8	0
5515 12 90	– – – altri	8	0
5515 13	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini		
	– – – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati		
5515 13 11	– – – – greggi o imbianchiti	8	0
5515 13 19	– – – – altri	8	0
	– – – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati		
5515 13 91	– – – – greggi o imbianchiti	8	0
5515 13 99	– – – – altri	8	0
5515 19	– – altri		
5515 19 10	– – – greggi o imbianchiti	8	0
5515 19 30	– – – stampati	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5515 19 90	– – – altri	8	0
	– di fibre in fiocco acriliche o modacriliche		
5515 21	– – misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali		
5515 21 10	– – – greggi o imbianchiti	8	0
5515 21 30	– – – stampati	8	0
5515 21 90	– – – altri	8	0
5515 22	– – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini		
	– – – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati		
5515 22 11	– – – – greggi o imbianchiti	8	0
5515 22 19	– – – – altri	8	0
	– – – misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati		
5515 22 91	– – – – greggi o imbianchiti	8	0
5515 22 99	– – – – altri	8	0
5515 29 00	– – altri	8	0
	– altri tessuti		
5515 91	– – misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali		
5515 91 10	– – – greggi o imbianchiti	8	0
5515 91 30	– – – stampati	8	0
5515 91 90	– – – altri	8	0
5515 99	– – altri		
5515 99 20	– – – greggi o imbianchiti	8	0
5515 99 40	– – – stampati	8	0
5515 99 80	– – – altri	8	0
5516	Tessuti di fibre artificiali in fiocco		
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5516 11 00	– – greggi o imbianchiti	8	0
5516 12 00	– – tinti	8	0
5516 13 00	– – di filati di diversi colori	8	0
5516 14 00	– – stampati	8	0
	– contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali		
5516 21 00	– – greggi o imbianchiti	8	0
5516 22 00	– – tinti	8	0
5516 23	– – di filati di diversi colori		
5516 23 10	– – – Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi)	8	0
5516 23 90	– – – altri	8	0
5516 24 00	– – stampati	8	0
	– contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini		
5516 31 00	– – greggi o imbianchiti	8	0
5516 32 00	– – tinti	8	0
5516 33 00	– – di filati di diversi colori	8	0
5516 34 00	– – stampati	8	0
	– contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone		
5516 41 00	– – greggi o imbianchiti	8	0
5516 42 00	– – tinti	8	0
5516 43 00	– – di filati di diversi colori	8	0
5516 44 00	– – stampati	8	0
	– altri		
5516 91 00	– – greggi o imbianchiti	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5516 92 00	– – tinti	8	0
5516 93 00	– – di filati di diversi colori	8	0
5516 94 00	– – stampati	8	0
56	CAPITOLO 56 - OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA		
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		
5601 10	– Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) ed oggetti igienici simili, di ovatta		
5601 10 10	– – di materie tessili sintetiche o artificiali	5	0
5601 10 90	– – di altre materie tessili	3,8	0
	– Ovatte; altri manufatti di ovatta		
5601 21	– – di cotone		
5601 21 10	– – – idrofilo	3,8	0
5601 21 90	– – – altro	3,8	0
5601 22	– – di fibre sintetiche o artificiali		
5601 22 10	– – – Rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm	3,8	0
	– – – altri		
5601 22 91	– – – – di fibre sintetiche	4	0
5601 22 99	– – – – di fibre artificiali	4	0
5601 29 00	– – altri	3,8	0
5601 30 00	– Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	3,2	0
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati		
5602 10	– Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia		
	– – non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati		
	– – – Feltri all'ago		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5602 10 11	– – – – di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	6,7	0
5602 10 19	– – – – di altre materie tessili	6,7	0
	– – – Prodotti cuciti con punto a maglia		
5602 10 31	– – – – di lana o di peli fini	6,7	0
5602 10 35	– – – – di peli grossolani	6,7	0
5602 10 39	– – – – di altre materie tessili	6,7	0
5602 10 90	– – impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	6,7	0
	– altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati		
5602 21 00	– – di lana o di peli fini	6,7	0
5602 29 00	– – di altre materie tessili	6,7	0
5602 90 00	– altri	6,7	0
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate		
	– di filamenti sintetici o artificiali		
5603 11	– – di peso non superiore a 25 g/m^2		
5603 11 10	– – – spalmate o ricoperte	4,3	0
5603 11 90	– – – altre	4,3	0
5603 12	– – di peso superiore a 25 g/m^2 ma non superiore a 70 g/m^2		
5603 12 10	– – – spalmate o ricoperte	4,3	0
5603 12 90	– – – altre	4,3	0
5603 13	– – di peso superiore a 70 g/m^2 ma non superiore a 150 g/m^2		
5603 13 10	– – – spalmate o ricoperte	4,3	0
5603 13 90	– – – altre	4,3	0
5603 14	– – di peso superiore a 150 g/m^2		
5603 14 10	– – – spalmate o ricoperte	4,3	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5603 14 90	– – – altre	4,3	0
	– altre		
5603 91	– – di peso non superiore a 25 g/m^2		
5603 91 10	– – – spalmate o ricoperte	4,3	0
5603 91 90	– – – altre	4,3	0
5603 92	– – di peso superiore a 25 g/m^2 ma non superiore a 70 g/m^2		
5603 92 10	– – – spalmate o ricoperte	4,3	0
5603 92 90	– – – altre	4,3	0
5603 93	– – di peso superiore a 70 g/m^2 ma non superiore a 150 g/m^2		
5603 93 10	– – – spalmate o ricoperte	4,3	0
5603 93 90	– – – altre	4,3	0
5603 94	– – di peso superiore a 150 g/m^2		
5603 94 10	– – – spalmate o ricoperte	4,3	0
5603 94 90	– – – altre	4,3	0
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica		
5604 10 00	– Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	4	0
5604 90	– altri		
5604 90 10	– – Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati	4	0
5604 90 90	– – altri	4	0
5605 00 00	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5606 00	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»		
5606 00 10	– Filati detti «a catenella»	8	0
	– altri		
5606 00 91	– – Filati spiralati (vergolinati)	5,3	0
5606 00 99	– – altri	5,3	0
5607	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica		
	– di sisal o di altre fibre tessili del genere «Agave»		
5607 21 00	– – Spago per legare	12	0
5607 29	– – altri		
5607 29 10	– – – aventi un titolo superiore a 100 000 decitex (10 g per metro)	12	0
5607 29 90	– – – aventi un titolo inferiore o uguale a 100 000 decitex (10 g per metro)	12	0
	– di polietilene o di polipropilene		
5607 41 00	– – Spago per legare	8	0
5607 49	– – altri		
	– – – aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro)		
5607 49 11	– – – – intrecciati	8	0
5607 49 19	– – – – altri	8	0
5607 49 90	– – – aventi un titolo inferiore a 50 000 decitex (5 g per metro)	8	0
5607 50	– di altre fibre sintetiche		
	– – di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri		
	– – – aventi un titolo superiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)		
5607 50 11	– – – – intrecciati	8	0
5607 50 19	– – – – altri	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5607 50 30	– – – aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)	8	0
5607 50 90	– – di altre fibre sintetiche	8	0
5607 90	– altri		
5607 90 20	– – di abaca (canapa di Manila o «*Musa Textilis* Nee») o di altre fibre (di foglie) dure; di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	6	0
5607 90 90	– – altri	8	0
5608	Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili		
	– di materie tessili sintetiche o artificiali		
5608 11	– – Reti confezionate per la pesca		
	– – – di nylon o di altre poliammidi		
5608 11 11	– – – – ottenute con spago, corde o funi	8	0
5608 11 19	– – – – ottenute con filati	8	0
	– – – altre		
5608 11 91	– – – – ottenute con spago, corde o funi	8	0
5608 11 99	– – – – ottenute con filati	8	0
5608 19	– – altre		
	– – – Reti confezionate		
	– – – – di nylon o di altre poliammidi		
5608 19 11	– – – – – ottenute con spago, corde o funi	8	0
5608 19 19	– – – – – altri	8	0
5608 19 30	– – – – altre	8	0
5608 19 90	– – – altre	8	0
5608 90 00	– altre	8	0
5609 00 00	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	5,8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
57	CAPITOLO 57 - TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI		
5701	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati		
5701 10	– di lana o di peli fini		
5701 10 10	– – contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di seta o di borra di seta (schappe)	8	0
5701 10 90	– – altri	8 MAX 2,8 EUR/m^2	0
5701 90	– di altre materie tessili		
5701 90 10	– – di seta, di borra di seta (schappe), di fibre sintetiche, di filati della voce 5605 o di materie tessili con fili di metallo incorporati	8	0
5701 90 90	– – di altre materie tessili	3,5	0
5702	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano		
5702 10 00	– Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano	3	0
5702 20 00	– Rivestimenti del suolo di cocco	4	0
	– altri, vellutati, non confezionati		
5702 31	– – di lana o di peli fini		
5702 31 10	– – – Tappeti Axminster	8	0
5702 31 80	– – – altri	8	0
5702 32	– – di materie tessili sintetiche o artificiali		
5702 32 10	– – – Tappeti Axminster	8	0
5702 32 90	– – – altri	8	0
5702 39 00	– – di altre materie tessili	8	0
	– altri, vellutati, confezionati		
5702 41	– – di lana o di peli fini		
5702 41 10	– – – Tappeti Axminster	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5702 41 90	– – – altri	8	0
5702 42	– – di materie tessili sintetiche o artificiali		
5702 42 10	– – – Tappeti Axminster	8	0
5702 42 90	– – – altri	8	0
5702 49 00	– – di altre materie tessili	8	0
5702 50	– altri, non vellutati, né confezionati		
5702 50 10	– – di lana o di peli fini	8	0
	– – di materie tessili sintetiche o artificiali		
5702 50 31	– – – di polipropilene	8	0
5702 50 39	– – – altri	8	0
5702 50 90	– – di altre materie tessili	8	0
	– altri, non vellutati, confezionati		
5702 91 00	– – di lana o di peli fini	8	0
5702 92	– – di materie tessili sintetiche o artificiali		
5702 92 10	– – – di polipropilene	8	0
5702 92 90	– – – altri	8	0
5702 99 00	– – di altre materie tessili	8	0
5703	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati		
5703 10 00	– di lana o di peli fini	8	0
5703 20	– di nylon o di altre poliammidi		
	– – stampati		
5703 20 12	– – – Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m^2	8	0
5703 20 18	– – – altri	8	0
	– – altri		
5703 20 92	– – – Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m^2	8	0
5703 20 98	– – – altri	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5703 30	– di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali		
	– – di polipropilene		
5703 30 12	– – – Quadrelli la cui superficie non supera 1 m^2	8	0
5703 30 18	– – – altri	8	0
	– – altri		
5703 30 82	– – – Quadrelli la cui superficie non supera 1 m^2	8	0
5703 30 88	– – – altri	8	0
5703 90	– di altre materie tessili		
5703 90 20	– – Quadrelli la cui superficie non supera 1 m^2	8	0
5703 90 80	– – altri	8	0
5704	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati		
5704 10 00	– Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m^2	6,7	0
5704 90 00	– altri	6,7	0
5705 00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati		
5705 00 10	– di lana o di peli fini	8	0
5705 00 30	– di materie tessili sintetiche o artificiali	8	0
5705 00 90	– di altre materie tessili	8	0
58	CAPITOLO 58 - TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI «TUFTED»; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI		
5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806		
5801 10 00	– di lana o di peli fini	8	0
	– di cotone		
5801 21 00	– – Velluti e felpe a trama, non tagliati	8	0
5801 22 00	– – Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	8	0
5801 23 00	– – altri velluti e felpe a trama	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5801 24 00	– – Velluti e felpe a catena, rigati	8	0
5801 25 00	– – Velluti e felpe a catena, tagliati	8	0
5801 26 00	– – Tessuti di ciniglia	8	0
	– di fibre sintetiche o artificiali		
5801 31 00	– – Velluti e felpe a trama, non tagliati	8	0
5801 32 00	– – Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	8	0
5801 33 00	– – altri velluti e felpe a trama	8	0
5801 34 00	– – Velluti e felpe a catena, rigati	8	0
5801 35 00	– – Velluti e felpe a catena, tagliati	8	0
5801 36 00	– – Tessuti di ciniglia	8	0
5801 90	– di altre materie tessili		
5801 90 10	– – di lino	8	0
5801 90 90	– – altri	8	0
5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703		
	– Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone		
5802 11 00	– – greggi	8	0
5802 19 00	– – altri	8	0
5802 20 00	– Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili	8	0
5802 30 00	– Superfici tessili «tufted»	8	0
5803 00	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806		
5803 00 10	– di cotone	5,8	0
5803 00 30	– di seta o di cascami di seta	7,2	0
5803 00 90	– altri	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5804	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006		
5804 10	– Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate		
	– – uniti		
5804 10 11	– – – Tessuti a maglie annodate	6,5	0
5804 10 19	– – – altri	6,5	0
5804 10 90	– – altri	8	0
	– Pizzi a macchina		
5804 21	– – di fibre sintetiche o artificiali		
5804 21 10	– – – a fuselli (tombolo)	8	0
5804 21 90	– – – altri	8	0
5804 29	– – di altre materie tessili		
5804 29 10	– – – a fuselli (tombolo)	8	0
5804 29 90	– – – altri	8	0
5804 30 00	– Pizzi a mano	8	0
5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	5,6	0
5806	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)		
5806 10 00	– Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna	6,3	0
5806 20 00	– altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma	7,5	0
	– altri nastri, galloni e simili		
5806 31 00	– – di cotone	7,5	0
5806 32	– – di fibre sintetiche o artificiali		
5806 32 10	– – – muniti di vere cimose	7,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5806 32 90	– – – altri	7,5	0
5806 39 00	– – di altre materie tessili	7,5	0
5806 40 00	– Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	6,2	0
5807	Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati		
5807 10	– tessuti		
5807 10 10	– – con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura	6,2	0
5807 10 90	– – altri	6,2	0
5807 90	– altri		
5807 90 10	– – di feltro o di stoffe non tessute	6,3	0
5807 90 90	– – altri	8	0
5808	Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili		
5808 10 00	– Trecce in pezza	5	0
5808 90 00	– altri	5,3	0
5809 00 00	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove	5,6	0
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		
5810 10	– Ricami chimici o aeriennes e ricami a fondo tagliato		
5810 10 10	– – di valore superiore a 35 **EUR** per kg netto	5,8	0
5810 10 90	– – altri	8	0
	– altri ricami		
5810 91	– – di cotone		
5810 91 10	– – – di valore superiore a 17,50 **EUR** per kg netto	5,8	0
5810 91 90	– – – altri	7,2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5810 92	– – di fibre sintetiche o artificiali		
5810 92 10	– – – di valore superiore a 17,50 **EUR** per kg netto	5,8	0
5810 92 90	– – – altri	7,2	0
5810 99	– – di altre materie tessili		
5810 99 10	– – – di valore superiore a 17,50 **EUR** per kg netto	5,8	0
5810 99 90	– – – altri	7,2	0
5811 00 00	Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810	8	0
59	CAPITOLO 59 - TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI		
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria		
5901 10 00	– Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili	6,5	0
5901 90 00	– altri	6,5	0
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa		
5902 10	– di nylon o di altre poliammidi		
5902 10 10	– – impregnati di gomma	5,6	0
5902 10 90	– – altre	8	0
5902 20	– di poliesteri		
5902 20 10	– – impregnati di gomma	5,6	0
5902 20 90	– – altri	8	0
5902 90	– altri		
5902 90 10	– – impregnati di gomma	5,6	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5902 90 90	– – altri	8	0
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902		
5903 10	– con poli(cloruro di vinile)		
5903 10 10	– – impregnati	8	0
5903 10 90	– – spalmati, ricoperti o stratificati	8	0
5903 20	– con poliuretano		
5903 20 10	– – impregnati	8	0
5903 20 90	– – spalmati, ricoperti o stratificati	8	0
5903 90	– altri		
5903 90 10	– – impregnati	8	0
	– – spalmati, ricoperti o stratificati		
5903 90 91	– – – con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto	8	0
5903 90 99	– – – altri	8	0
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati		
5904 10 00	– Linoleum	5,3	0
5904 90 00	– altri	5,3	0
5905 00	Rivestimenti murali di materie tessili		
5905 00 10	– consistenti in filati parallelizzati su supporto	5,8	0
	– altri		
5905 00 30	– – di lino	8	0
5905 00 50	– – di iuta	4	0
5905 00 70	– – di fibre sintetiche e artificiali	8	0
5905 00 90	– – altre	6	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902		
5906 10 00	– Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	4,6	0
	– altri		
5906 91 00	– – a maglia	6,5	0
5906 99	– – altri		
5906 99 10	– – – Nappe riprese alla nota 4 c) di questo capitolo	8	0
5906 99 90	– – – altri	5,6	0
5907 00	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili		
5907 00 10	– Tele incerate o altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio	4,9	0
5907 00 90	– altri	4,9	0
5908 00 00	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate	5,6	0
5909 00	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		
5909 00 10	– di fibre sintetiche	6,5	0
5909 00 90	– di altre materie tessili	6,5	0
5910 00 00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie	5,1	0
5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo		
5911 10 00	– Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi	5,3	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
5911 20 00	– Veli e tele da buratti, anche confezionati	4,6	0
	– Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento)		
5911 31	– – di peso inferiore a 650 g/m^2		
	– – – di seta, di fibre sintetiche o artificiali		
5911 31 11	– – – – Tessuti feltrati o non di fibre sintetiche dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere	5,8	0
5911 31 19	– – – – altri	5,8	0
5911 31 90	– – – di altre materie tessili	4,4	0
5911 32	– – di peso uguale o superiore a 650 g/m^2		
5911 32 10	– – – di seta, di fibre sintetiche o artificiali	5,8	0
5911 32 90	– – – di altre materie tessili	4,4	0
5911 40 00	– Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli	6	0
5911 90	– altri		
5911 90 10	– – di feltro	6	0
5911 90 90	– – altri	6	0
60	CAPITOLO 60 - STOFFE A MAGLIA		
6001	Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia		
6001 10 00	– Stoffe dette a peli lunghi	8	0
	– Stoffe a ricci		
6001 21 00	– – di cotone	8	0
6001 22 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	8	0
6001 29 00	– – di altre materie tessili	8	0
	– altri		
6001 91 00	– – di cotone	8	0
6001 92 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6001 99 00	– – di altre materie tessili	8	0
6002	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001		
6002 40 00	– contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	8	0
6002 90 00	– altre	6,5	0
6003	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002		
6003 10 00	– di lana o di peli fini	8	0
6003 20 00	– di cotone	8	0
6003 30	– di fibre sintetiche		
6003 30 10	– – Pizzi Raschel	8	0
6003 30 90	– – altre	8	0
6003 40 00	– di fibre artificiali	8	0
6003 90 00	– altre	8	0
6004	Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001		
6004 10 00	– contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	8	0
6004 90 00	– altre	6,5	0
6005	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004		
	– di cotone		
6005 21 00	– – gregge o imbianchite	8	0
6005 22 00	– – tinte	8	0
6005 23 00	– – di filati di diversi colori	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6005 24 00	– – stampate	8	0
	– di fibre sintetiche		
6005 31	– – gregge o imbianchite		
6005 31 10	– – – per tende e tendine	8	0
6005 31 50	– – – Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	0
6005 31 90	– – – altre	8	0
6005 32	– – tinte		
6005 32 10	– – – per tende e tendine	8	0
6005 32 50	– – – Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	0
6005 32 90	– – – altre	8	0
6005 33	– – di filati di diversi colori		
6005 33 10	– – – per tende e tendine	8	0
6005 33 50	– – – Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	0
6005 33 90	– – – altre	8	0
6005 34	– – stampate		
6005 34 10	– – – per tende e tendine	8	0
6005 34 50	– – – Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	0
6005 34 90	– – – altre	8	0
	– di fibre artificiali		
6005 41 00	– – gregge o imbianchite	8	0
6005 42 00	– – tinte	8	0
6005 43 00	– – di filati di diversi colori	8	0
6005 44 00	– – stampate	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6005 90	– altre		
6005 90 10	– – di lana o di peli fini	8	0
6005 90 90	– – altre	8	0
6006	Altre stoffe a maglia		
6006 10 00	– di lana o di peli fini	8	0
	– di cotone		
6006 21 00	– – gregge o imbianchite	8	0
6006 22 00	– – tinte	8	0
6006 23 00	– – di filati di diversi colori	8	0
6006 24 00	– – stampate	8	0
	– di fibre sintetiche		
6006 31	– – gregge o imbianchite		
6006 31 10	– – – per tende e tendine	8	0
6006 31 90	– – – altre	8	0
6006 32	– – tinte		
6006 32 10	– – – per tende e tendine	8	0
6006 32 90	– – – altre	8	0
6006 33	– – di filati di diversi colori		
6006 33 10	– – – per tende e tendine	8	0
6006 33 90	– – – altre	8	0
6006 34	– – stampate		
6006 34 10	– – – per tende e tendine	8	0
6006 34 90	– – – altre	8	0
	– di fibre artificiali		
6006 41 00	– – gregge o imbianchite	8	0
6006 42 00	– – tinte	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6006 43 00	– – di filati di diversi colori	8	0
6006 44 00	– – stampate	8	0
6006 90 00	– altre	8	0
61	CAPITOLO 61 - INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA		
6101	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103		
6101 20	– di cotone		
6101 20 10	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	0
6101 20 90	– – Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	0
6101 30	– di fibre sintetiche o artificiali		
6101 30 10	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	0
6101 30 90	– – Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	0
6101 90	– di altre materie tessili		
6101 90 20	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	0
6101 90 80	– – Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	0
6102	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104		
6102 10	– di lana o di peli fini		
6102 10 10	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	0
6102 10 90	– – Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	0
6102 20	– di cotone		
6102 20 10	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	0
6102 20 90	– – Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6102 30	– di fibre sintetiche o artificiali		
6102 30 10	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	0
6102 30 90	– – Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	0
6102 90	– di altre materie tessili		
6102 90 10	– – Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	0
6102 90 90	– – Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	0
6103	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo		
6103 10	– Vestiti o completi		
6103 10 10	– – di lana o di peli fini	12	0
6103 10 90	– – altre	12	0
	– – altre		
6103 22 00	– – di cotone	12	0
6103 23 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6103 29 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– Giacche		
6103 31 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6103 32 00	– – di cotone	12	0
6103 33 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6103 39 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»		
6103 41 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6103 42 00	– – di cotone	12	0
6103 43 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6103 49 00	– – di altre materie tessili	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6104	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza		
	– Abiti a giacca (tailleurs)		
6104 13 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6104 19	– – di altre materie tessili		
6104 19 20	– – – di cotone	12	0
6104 19 90	– – – altre	12	0
	– Insiemi		
6104 22 00	– – di cotone	12	0
6104 23 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6104 29	– – di altre materie tessili		
6104 29 10	– – – di lana o di peli fini	12	0
6104 29 90	– – – altre	12	0
	– Giacche		
6104 31 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6104 32 00	– – di cotone	12	0
6104 33 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6104 39 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– Abiti interi		
6104 41 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6104 42 00	– – di cotone	12	0
6104 43 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6104 44 00	– – di fibre artificiali	12	0
6104 49 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– Gonne e gonne-pantaloni		
6104 51 00	– – di lana o di peli fini	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6104 52 00	– – di cotone	12	0
6104 53 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6104 59 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»		
6104 61 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6104 62 00	– – di cotone	12	0
6104 63 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6104 69 00	– – di altre materie tessili	12	0
6105	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo		
6105 10 00	– di cotone	12	0
6105 20	– di fibre sintetiche o artificiali		
6105 20 10	– – di fibre sintetiche	12	0
6105 20 90	– – di fibre artificiali	12	0
6105 90	– di altre materie tessili		
6105 90 10	– – di lana o di peli fini	12	0
6105 90 90	– – altri	12	0
6106	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza		
6106 10 00	– di cotone	12	0
6106 20 00	– di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6106 90	– di altre materie tessili		
6106 90 10	– – di lana o di peli fini	12	0
6106 90 30	– – di seta o di cascami di seta	12	0
6106 90 50	– – di lino o di ramiè	12	0
6106 90 90	– – altre	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6107	Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo		
	– Slips e mutande		
6107 11 00	– – di cotone	12	0
6107 12 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6107 19 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– Camicie da notte e pigiami		
6107 21 00	– – di cotone	12	0
6107 22 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6107 29 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– altri		
6107 91 00	– – di cotone	12	0
6107 99 00	– – di altre materie tessili	12	0
6108	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza		
	– Sottovesti o sottabiti e sottogonne		
6108 11 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6108 19 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– Slips e mutandine		
6108 21 00	– – di cotone	12	0
6108 22 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6108 29 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– Camicie da notte e pigiami		
6108 31 00	– – di cotone	12	0
6108 32 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6108 39 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– altri		
6108 91 00	– – di cotone	12	0
6108 92 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6108 99 00	– – di altre materie tessili	12	0
6109	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia		
6109 10 00	– di cotone	12	0
6109 90	– di altre materie tessili		
6109 90 20	– – di lana o di peli fini o fibre sintetiche o artificiali	12	0
6109 90 90	– – altre	12	0
6110	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia		
	– di lana o di peli fini		
6110 11	– – di lana		
6110 11 10	– – – Maglioni (golf) e pullover, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più	10,5	0
	– – – altri		
6110 11 30	– – – – per uomo o ragazzo	12	0
6110 11 90	– – – – per donna o ragazza	12	0
6110 12	– – di capra del Cachemir		
6110 12 10	– – – per uomo o ragazzo	12	0
6110 12 90	– – – per donna o ragazza	12	0
6110 19	– – altri		
6110 19 10	– – – per uomo o ragazzo	12	0
6110 19 90	– – – per donna o ragazza	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6110 20	– di cotone		
6110 20 10	– – Magliette a collo alto	12	0
	– – altri		
6110 20 91	– – – per uomo o ragazzo	12	0
6110 20 99	– – – per donna o ragazza	12	0
6110 30	– di fibre sintetiche o artificiali		
6110 30 10	– – Magliette a collo alto	12	0
	– – altri		
6110 30 91	– – – per uomo o ragazzo	12	0
6110 30 99	– – – per donna o ragazza	12	0
6110 90	– di altre materie tessili		
6110 90 10	– – di lino o di ramiè	12	0
6110 90 90	– – altri	12	0
6111	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)		
6111 20	– di cotone		
6111 20 10	– – Guanti	8,9	0
6111 20 90	– – altri	12	0
6111 30	– di fibre sintetiche		
6111 30 10	– – Guanti	8,9	0
6111 30 90	– – altri	12	0
6111 90	– di altre materie tessili		
	– – di lana o di peli fini		
6111 90 11	– – – Guanti	8,9	0
6111 90 19	– – – altri	12	0
6111 90 90	– – altri	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6112	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia		
	– Tute sportive		
6112 11 00	– – di cotone	12	0
6112 12 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6112 19 00	– – di altre materie tessili	12	0
6112 20 00	– Tute da sci e completi da sci	12	0
	– Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo		
6112 31	– – di fibre sintetiche		
6112 31 10	– – – contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	0
6112 31 90	– – – altre	12	0
6112 39	– – di altre materie tessili		
6112 39 10	– – – contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	0
6112 39 90	– – – altre	12	0
	– Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza		
6112 41	– – di fibre sintetiche		
6112 41 10	– – – contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	0
6112 41 90	– – – altre	12	0
6112 49	– – di altre materie tessili		
6112 49 10	– – – contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	0
6112 49 90	– – – altre	12	0
6113 00	Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907		
6113 00 10	– di tessuti a maglia della voce 5906	8	0
6113 00 90	– altri	12	0
6114	Altri indumenti, a maglia		
6114 20 00	– di cotone	12	0
6114 30 00	– di fibre sintetiche o artificiali	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6114 90 00	– di altre materie tessili	12	0
6115	Calzamaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia		
6115 10	– Calzamaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio, le calze per varici)		
6115 10 10	– – Calze per varici, di fibre sintetiche	8	0
6115 10 90	– – altre	12	0
	– altre calzamaglie (collants)		
6115 21 00	– – di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex	12	0
6115 22 00	– – di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex	12	0
6115 29 00	– – di altre materie tessili	12	0
6115 30	– Altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex		
	– – di fibre sintetiche		
6115 30 11	– – – Calzettoni	12	0
6115 30 19	– – – Calze	12	0
6115 30 90	– – di altre materie tessili	12	0
	– altri		
6115 94 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6115 95 00	– – di cotone	12	0
6115 96	– – di fibre sintetiche		
6115 96 10	– – – Calzettoni (gambaletti)	12	0
	– – – altri		
6115 96 91	– – – – Calze da donna	12	0
6115 96 99	– – – – altre	12	0
6115 99 00	– – di altre materie tessili	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6116	Guanti, mezziguanti e muffole, a maglia		
6116 10	– impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma		
6116 10 20	– – Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma	8	0
6116 10 80	– – altri	8,9	0
	– altri		
6116 91 00	– – di lana o di peli fini	8,9	0
6116 92 00	– – di cotone	8,9	0
6116 93 00	– – di fibre sintetiche	8,9	0
6116 99 00	– – di altre materie tessili	8,9	0
6117	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia		
6117 10 00	– Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili	12	0
6117 80	– altri accessori		
6117 80 10	– – a maglia elastica o a maglia gommata	8	0
6117 80 80	– – altri	12	0
6117 90 00	– Parti	12	0
62	CAPITOLO 62 - INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA		
6201	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203		
	– Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili		
6201 11 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6201 12	– – di cotone		
6201 12 10	– – – di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	0
6201 12 90	– – – di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6201 13	– – di fibre sintetiche o artificiali		
6201 13 10	– – – di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	0
6201 13 90	– – – di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	0
6201 19 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– altri		
6201 91 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6201 92 00	– – di cotone	12	0
6201 93 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6201 99 00	– – di altre materie tessili	12	0
6202	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204		
	– Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili		
6202 11 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6202 12	– – di cotone		
6202 12 10	– – – di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	0
6202 12 90	– – – di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	0
6202 13	– – di fibre sintetiche o artificiali		
6202 13 10	– – – di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	0
6202 13 90	– – – di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	0
6202 19 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– altri		
6202 91 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6202 92 00	– – di cotone	12	0
6202 93 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6202 99 00	– – di altre materie tessili	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6203	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo		
	– Vestiti o completi		
6203 11 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6203 12 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6203 19	– – di altre materie tessili		
6203 19 10	– – – di cotone	12	0
6203 19 30	– – – di fibre artificiali	12	0
6203 19 90	– – – altre	12	0
	– Completi		
6203 22	– – di cotone		
6203 22 10	– – – da lavoro	12	0
6203 22 80	– – – altri	12	0
6203 23	– – di fibre sintetiche		
6203 23 10	– – – da lavoro	12	0
6203 23 80	– – – altri	12	0
6203 29	– – di altre materie tessili		
	– – – di fibre artificiali		
6203 29 11	– – – – da lavoro	12	0
6203 29 18	– – – – altri	12	0
6203 29 30	– – – di lana o di peli fini	12	0
6203 29 90	– – – altre	12	0
	– Giacche		
6203 31 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6203 32	– – di cotone		
6203 32 10	– – – da lavoro	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6203 32 90	– – – altre	12	0
6203 33	– – di fibre sintetiche		
6203 33 10	– – – da lavoro	12	0
6203 33 90	– – – altre	12	0
6203 39	– – di altre materie tessili		
	– – – di fibre artificiali		
6203 39 11	– – – – da lavoro	12	0
6203 39 19	– – – – altre	12	0
6203 39 90	– – – altre	12	0
	– Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»		
6203 41	– – di lana o di peli fini		
6203 41 10	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	12	0
6203 41 30	– – – Tute con bretelle (salopettes)	12	0
6203 41 90	– – – altri	12	0
6203 42	– – di cotone		
	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso		
6203 42 11	– – – – da lavoro	12	0
	– – – – altri		
6203 42 31	– – – – – di tessuti detti «Denim»	12	0
6203 42 33	– – – – – di velluti e felpe a trama, tagliati a coste	12	0
6203 42 35	– – – – – altri	12	0
	– – – Tute con bretelle (salopettes)		
6203 42 51	– – – – da lavoro	12	0
6203 42 59	– – – – altre	12	0
6203 42 90	– – – altri	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6203 43	– – di fibre sintetiche		
	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso		
6203 43 11	– – – – da lavoro	12	0
6203 43 19	– – – – altri	12	0
	– – – Tute con bretelle (salopettes)		
6203 43 31	– – – – da lavoro	12	0
6203 43 39	– – – – altre	12	0
6203 43 90	– – – altri	12	0
6203 49	– – di altre materie tessili		
	– – – di fibre artificiali		
	– – – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso		
6203 49 11	– – – – – da lavoro	12	0
6203 49 19	– – – – – altri	12	0
	– – – – Tute con bretelle (salopettes)		
6203 49 31	– – – – – da lavoro	12	0
6203 49 39	– – – – – altre	12	0
6203 49 50	– – – – altri	12	0
6203 49 90	– – – altri	12	0
6204	Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza		
	– Abiti a giacca (tailleurs)		
6204 11 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6204 12 00	– – di cotone	12	0
6204 13 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6204 19	– – di altre materie tessili		
6204 19 10	– – – di fibre artificiali	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6204 19 90	– – – altre	12	0
	– Completi		
6204 21 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6204 22	– – di cotone		
6204 22 10	– – – da lavoro	12	0
6204 22 80	– – – altri	12	0
6204 23	– – di fibre sintetiche		
6204 23 10	– – – da lavoro	12	0
6204 23 80	– – – altri	12	0
6204 29	– – di altre materie tessili		
	– – – di fibre artificiali		
6204 29 11	– – – – da lavoro	12	0
6204 29 18	– – – – altri	12	0
6204 29 90	– – – altri	12	0
	– Giacche		
6204 31 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6204 32	– – di cotone		
6204 32 10	– – – da lavoro	12	0
6204 32 90	– – – altre	12	0
6204 33	– – di fibre sintetiche		
6204 33 10	– – – da lavoro	12	0
6204 33 90	– – – altre	12	0
6204 39	– – di altre materie tessili		
	– – – di fibre artificiali		
6204 39 11	– – – – da lavoro	12	0
6204 39 19	– – – – altre	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6204 39 90	– – – altre	12	0
	– Abiti interi		
6204 41 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6204 42 00	– – di cotone	12	0
6204 43 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6204 44 00	– – di fibre artificiali	12	0
6204 49	– – di altre materie tessili		
6204 49 10	– – – di seta o di cascami di seta	12	0
6204 49 90	– – – altre	12	0
	– Gonne e gonne-pantaloni		
6204 51 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6204 52 00	– – di cotone	12	0
6204 53 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6204 59	– – di altre materie tessili		
6204 59 10	– – – di fibre artificiali	12	0
6204 59 90	– – – altre	12	0
	– Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»		
6204 61	– – di lana o di peli fini		
6204 61 10	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	12	0
6204 61 85	– – – altri	12	0
6204 62	– – di cotone		
	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso		
6204 62 11	– – – – da lavoro	12	0
	– – – – altre		
6204 62 31	– – – – – di tessuti detti «Denim»	12	0
6204 62 33	– – – – – di velluti e felpe a trama, tagliati a coste	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6204 62 39	– – – – – altri	12	0
	– – – Tute con bretelle (salopettes)		
6204 62 51	– – – – da lavoro	12	0
6204 62 59	– – – – altre	12	0
6204 62 90	– – – altri	12	0
6204 63	– – di fibre sintetiche		
	– – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso		
6204 63 11	– – – – da lavoro	12	0
6204 63 18	– – – – altre	12	0
	– – – Tute con bretelle (salopettes)		
6204 63 31	– – – – da lavoro	12	0
6204 63 39	– – – – altre	12	0
6204 63 90	– – – altri	12	0
6204 69	– – di altre materie tessili		
	– – – di fibre artificiali		
	– – – – Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso		
6204 69 11	– – – – – da lavoro	12	0
6204 69 18	– – – – – altri	12	0
	– – – – Tute con bretelle (salopettes)		
6204 69 31	– – – – – da lavoro	12	0
6204 69 39	– – – – – altre	12	0
6204 69 50	– – – – – altre	12	0
6204 69 90	– – – altri	12	0
6205	Camicie e camicette per uomo o ragazzo		
6205 20 00	– di cotone	12	0
6205 30 00	– di fibre sintetiche o artificiali	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6205 90	– di altre materie tessili		
6205 90 10	– – di lino o di ramiè	12	0
6205 90 80	– – altre	12	0
6206	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza		
6206 10 00	– di seta o di cascami di seta	12	0
6206 20 00	– di lana o di peli fini	12	0
6206 30 00	– di cotone	12	0
6206 40 00	– di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6206 90	– di altre materie tessili		
6206 90 10	– – di lino o di ramiè	12	0
6206 90 90	– – altre	12	0
6207	Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo		
	– Slips e mutande		
6207 11 00	– – di cotone	12	0
6207 19 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– Camicie da notte e pigiami		
6207 21 00	– – di cotone	12	0
6207 22 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6207 29 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– altri		
6207 91 00	– – di cotone	12	0
6207 99	– – di altre materie tessili		
6207 99 10	– – – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6207 99 90	– – – altri	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6208	Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza		
	– Sottovesti o sottabiti e sottogonne		
6208 11 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6208 19 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– Camicie da notte e pigiami		
6208 21 00	– – di cotone	12	0
6208 22 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6208 29 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– altri		
6208 91 00	– – di cotone	12	0
6208 92 00	– – di fibre sintetiche o artificiali	12	0
6208 99 00	– – di altre materie tessili	12	0
6209	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)		
6209 20 00	– di cotone	10,5	0
6209 30 00	– di fibre sintetiche	10,5	0
6209 90	– di altre materie tessili		
6209 90 10	– – di lana o di peli fini	10,5	0
6209 90 90	– – altri	10,5	0
6210	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907		
6210 10	– con prodotti delle voci 5602 o 5603		
6210 10 10	– – con prodotti della voce 5602	12	0
6210 10 90	– – con prodotti della voce 5603	12	0
6210 20 00	– altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19	12	0
6210 30 00	– altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6210 40 00	– altri indumenti per uomo o ragazzo	12	0
6210 50 00	– altri indumenti per donna o ragazza	12	0
6211	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti		
	– Costumi, mutandine e slips da bagno		
6211 11 00	– – per uomo o ragazzo	12	0
6211 12 00	– – per donna o ragazza	12	0
6211 20 00	– Tute da sci e completi da sci	12	0
	– altri indumenti per uomo o ragazzo		
6211 32	– – di cotone		
6211 32 10	– – – Indumenti da lavoro	12	0
	– – – Tute sportive, con fodera		
6211 32 31	– – – – di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	0
	– – – – altri		
6211 32 41	– – – – – Parti superiori	12	0
6211 32 42	– – – – – Parti inferiori	12	0
6211 32 90	– – – altri	12	0
6211 33	– – di fibre sintetiche o artificiali		
6211 33 10	– – – Indumenti da lavoro	12	0
	– – – Tute sportive, con fodera		
6211 33 31	– – – – di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	0
	– – – – altri		
6211 33 41	– – – – – Parti superiori	12	0
6211 33 42	– – – – – Parti inferiori	12	0
6211 33 90	– – – altri	12	0
6211 39 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– altri indumenti per donna o ragazza		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6211 41 00	– – di lana o di peli fini	12	0
6211 42	– – di cotone		
6211 42 10	– – – Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro	12	0
	– – – Tute sportive, con fodera		
6211 42 31	– – – – di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	0
	– – – – altri		
6211 42 41	– – – – – Parti superiori	12	0
6211 42 42	– – – – – Parti inferiori	12	0
6211 42 90	– – – altri	12	0
6211 43	– – di fibre sintetiche o artificiali		
6211 43 10	– – – Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro	12	0
	– – – Tute sportive, con fodera		
6211 43 31	– – – – di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	0
	– – – – altri		
6211 43 41	– – – – – Parti superiori	12	0
6211 43 42	– – – – – Parti inferiori	12	0
6211 43 90	– – – altri	12	0
6211 49 00	– – di altre materie tessili	12	0
6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia		
6212 10	– Reggiseno e bustini		
6212 10 10	– – presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenente un reggiseno o un bustino e uno slip	6,5	0
6212 10 90	– – altri	6,5	0
6212 20 00	– Guaine e guaine-mutandine	6,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6212 30 00	– Modellatori	6,5	0
6212 90 00	– altri	6,5	0
6213	Fazzoletti da naso e da taschino		
6213 20 00	– di cotone	10	0
6213 90 00	– di altre materie tessili	10	0
6214	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili		
6214 10 00	– di seta o di cascami di seta	8	0
6214 20 00	– di lana o di peli fini	8	0
6214 30 00	– di fibre sintetiche	8	0
6214 40 00	– di fibre artificiali	8	0
6214 90 00	– di altre materie tessili	8	0
6215	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte		
6215 10 00	– di seta o di cascami di seta	6,3	0
6215 20 00	– di fibre sintetiche o artificiali	6,3	0
6215 90 00	– di altre materie tessili	6,3	0
6216 00 00	Guanti, mezziguanti e muffole	7,6	0
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212		
6217 10 00	– Accessori	6,3	0
6217 90 00	– Parti	12	0
63	CAPITOLO 63 - ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI		
	I. ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI		
6301	Coperte		
6301 10 00	– Coperte a riscaldamento elettrico	6,9	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6301 20	– Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini		
6301 20 10	– – a maglia	12	0
6301 20 90	– – altre	12	0
6301 30	– Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone		
6301 30 10	– – a maglia	12	0
6301 30 90	– – altre	7,5	0
6301 40	– Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche		
6301 40 10	– – a maglia	12	0
6301 40 90	– – altre	12	0
6301 90	– altre coperte		
6301 90 10	– – a maglia	12	0
6301 90 90	– – altre	12	0
6302	Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina		
6302 10 00	– Biancheria da letto a maglia	12	0
	– altra biancheria da letto, stampata		
6302 21 00	– – di cotone	12	0
6302 22	– – di fibre sintetiche e artificiali		
6302 22 10	– – – di stoffe non tessute	6,9	0
6302 22 90	– – – altra	12	0
6302 29	– – di altre materie tessili		
6302 29 10	– – – di lino o di ramiè	12	0
6302 29 90	– – – altra	12	0
	– altra biancheria da letto		
6302 31 00	– – di cotone	12	0
6302 32	– – di fibre sintetiche e artificiali		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6302 32 10	– – – di stoffe non tessute	6,9	0
6302 32 90	– – – altra	12	0
6302 39	– – di altre materie tessili		
6302 39 20	– – – di lino o di ramiè	12	0
6302 39 90	– – – altra	12	0
6302 40 00	– Biancheria da tavola a maglia	12	0
	– altra biancheria da tavola		
6302 51 00	– – di cotone	12	0
6302 53	– – di fibre sintetiche e artificiali		
6302 53 10	– – – di stoffe non tessute	6,9	0
6302 53 90	– – – altra	12	0
6302 59	– – di altre materie tessili		
6302 59 10	– – – di lino	12	0
6302 59 90	– – – altre	12	0
6302 60 00	– Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone	12	0
	– altri pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili;		
6302 91 00	– – di cotone	12	0
6302 93	– – di fibre sintetiche e artificiali		
6302 93 10	– – – di stoffe non tessute	6,9	0
6302 93 90	– – – altra	12	0
6302 99	– – di altre materie tessili		
6302 99 10	– – – di lino	12	0
6302 99 90	– – – altra	12	0
6303	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto		
	– a maglia		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6303 12 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6303 19 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– altri		
6303 91 00	– – di cotone	12	0
6303 92	– – di fibre sintetiche		
6303 92 10	– – – di stoffe non tessute	6,9	0
6303 92 90	– – – altri	12	0
6303 99	– – di altre materie tessili		
6303 99 10	– – – di stoffe non tessute	6,9	0
6303 99 90	– – – altri	12	0
6304	Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404		
	– Copriletto		
6304 11 00	– – a maglia	12	0
6304 19	– – altri		
6304 19 10	– – – di cotone	12	0
6304 19 30	– – – di lino o di ramiè	12	0
6304 19 90	– – – di altre materie tessili	12	0
	– altri		
6304 91 00	– – a maglia	12	0
6304 92 00	– – di cotone, diversi da quelli a maglia	12	0
6304 93 00	– – diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche	12	0
6304 99 00	– – diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili	12	0
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio		
6305 10	– di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
6305 10 10	– – usati	2	0
6305 10 90	– – altri	4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6305 20 00	– di cotone	7,2	0
	– di materie tessili sintetiche o artificiali		
6305 32	– – Contenitori flessibili per merci alla rinfusa		
	– – – ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene		
6305 32 11	– – – – a maglia	12	0
	– – – – altri		
6305 32 81	– – – – – di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m^2	7,2	0
6305 32 89	– – – – – di tessuti di peso superiore a 120 g per m^2	7,2	0
6305 32 90	– – – altri	7,2	0
6305 33	– – altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene		
6305 33 10	– – – a maglia	12	0
	– – – altri		
6305 33 91	– – – – di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m^2	7,2	0
6305 33 99	– – – – di tessuti di peso superiore a 120 g per m^2	7,2	0
6305 39 00	– – altri	7,2	0
6305 90 00	– di altre materie tessili	6,2	0
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio		
	– Copertoni e tende per l'esterno		
6306 12 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6306 19 00	– – di altre materie tessili	12	0
	– Tende		
6306 22 00	– – di fibre sintetiche	12	0
6306 29 00	– – di altre materie tessili	12	0
6306 30 00	– Vele	12	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6306 40 00	– Materassi pneumatici	12	0
	– altri		
6306 91 00	– – di cotone	12	0
6306 99 00	– – di altre materie tessili	12	0
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti		
6307 10	– Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie		
6307 10 10	– – a maglia	12	0
6307 10 30	– – di stoffe non tessute	6,9	0
6307 10 90	– – altri	7,7	0
6307 20 00	– Cinture e giubbotti di salvataggio	6,3	0
6307 90	– altri		
6307 90 10	– – a maglia	12	0
	– – altri		
6307 90 91	– – – di feltro	6,3	0
6307 90 99	– – – altri	6,3	0
	II. ASSORTIMENTI		
6308 00 00	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	12	0
	III. OGGETTI DA RIGATTIERE STRACCI		
6309 00 00	Oggetti da rigattiere	5,3	0
6310	Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso		
6310 10	– selezionati		
6310 10 10	– – di lana, di peli fini o grossolani	esenzione	0
6310 10 30	– – di lino o di cotone	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6310 10 90	– – di altre materie tessili	esenzione	0
6310 90 00	– altri	esenzione	0
XII	SEZIONE XII - CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI		
64	CAPITOLO 64 - CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI		
6401	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti		
6401 10	– Calzature con puntale protettivo di metallo		
6401 10 10	– – con tomaie di gomma	17	5
6401 10 90	– – con tomaie di materia plastica	17	5
	– altre calzature		
6401 92	– – che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio		
6401 92 10	– – – con tomaie di gomma	17	5
6401 92 90	– – – con tomaie di materia plastica	17	5
6401 99 00	– – altre	17	5
6402	Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica		
	– Calzature per lo sport		
6402 12	– – Calzature da sci e calzature per il surf da neve		
6402 12 10	– – – Calzature da sci	17	5
6402 12 90	– – – Calzature per il surf da neve	17	5
6402 19 00	– – altre	16,9	5
6402 20 00	– Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli	17	5
	– altre calzature		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6402 91	– – che ricoprono la caviglia		
6402 91 10	– – – con puntale protettivo di metallo	17	5
6402 91 90	– – – altre	16,9	5
6402 99	– – altre		
6402 99 05	– – – con puntale protettivo di metallo	17	5
	– – – altre		
6402 99 10	– – – – con tomaie di gomma	16,8	5
	– – – – con tomaie di materia plastica		
	– – – – – Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli		
6402 99 31	– – – – – – di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	16,8	5
6402 99 39	– – – – – – altre	16,8	5
6402 99 50	– – – – – Pantofole ed altre calzature da camera	16,8	5
	– – – – – altre, con suole interne di lunghezza		
6402 99 91	– – – – – – inferiore a 24 cm	16,8	5
	– – – – – – uguale o superiore a 24 cm		
6402 99 93	– – – – – – – Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	16,8	5
	– – – – – – – altre		
6402 99 96	– – – – – – – – per uomo	16,8	5
6402 99 98	– – – – – – – – per donna	16,8	5
6403	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale		
	– Calzature per lo sport		
6403 12 00	– – Calzature da sci e calzature per il surf da neve	8	3
6403 19 00	– – altre	8	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6403 20 00	– Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce	8	3
6403 40 00	– altre calzature, con puntale protettivo di metallo	8	3
	– altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale		
6403 51	– – che ricoprono la caviglia		
6403 51 05	– – – Con suola principale di legno, senza suola interna	8	3
	– – – altre		
	– – – – che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza		
6403 51 11	– – – – – inferiore a 24 cm	8	3
	– – – – – uguale o superiore a 24 cm		
6403 51 15	– – – – – – per uomo	8	3
6403 51 19	– – – – – – per donna	8	3
	– – – – altre, con suole interne di lunghezza		
6403 51 91	– – – – – inferiore a 24 cm	8	3
	– – – – – uguale o superiore a 24 cm		
6403 51 95	– – – – – – per uomo	8	3
6403 51 99	– – – – – – per donna	8	3
6403 59	– – altre		
6403 59 05	– – – Con suola principale di legno, senza suola interna	8	3
	– – – altre		
	– – – – Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli		
6403 59 11	– – – – – di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	5	0
	– – – – – altre, con suole interne di lunghezza		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6403 59 31	– – – – – – inferiore a 24 cm	8	3
	– – – – – – uguale o superiore a 24 cm		
6403 59 35	– – – – – – – per uomo	8	3
6403 59 39	– – – – – – – per donna	8	3
6403 59 50	– – – – Pantofole ed altre calzature da camera	8	3
	– – – – altre, con suole interne di lunghezza		
6403 59 91	– – – – – inferiore a 24 cm	8	3
	– – – – – uguale o superiore a 24 cm		
6403 59 95	– – – – – – per uomo	8	3
6403 59 99	– – – – – – per donna	8	3
	– altre calzature		
6403 91	– – che ricoprono la caviglia		
6403 91 05	– – – Con suola principale di legno, senza suola interna	8	3
	– – – altre		
	– – – – che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza		
6403 91 11	– – – – – inferiore a 24 cm	8	3
	– – – – – uguale o superiore a 24 cm		
6403 91 13	– – – – – – Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8	5
	– – – – – – altre		
6403 91 16	– – – – – – – per uomo	8	3
6403 91 18	– – – – – – – per donna	8	3
	– – – – altre, con suole interne di lunghezza		
6403 91 91	– – – – – inferiore a 24 cm	8	3
	– – – – – uguale o superiore a 24 cm		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6403 91 93	– – – – – – Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8	3
	– – – – – – altre		
6403 91 96	– – – – – – – per uomo	8	3
6403 91 98	– – – – – – – per donna	5	0
6403 99	– – altre		
6403 99 05	– – – Con suola principale di legno, senza suola interna	8	3
	– – – altre		
	– – – – Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli		
6403 99 11	– – – – – di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	8	5
	– – – – – altre, con suole interne di lunghezza		
6403 99 31	– – – – – – inferiore a 24 cm	8	3
	– – – – – – uguale o superiore a 24 cm		
6403 99 33	– – – – – – – Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8	3
	– – – – – – – altre		
6403 99 36	– – – – – – – – per uomo	8	5
6403 99 38	– – – – – – – – per donna	5	0
6403 99 50	– – – – Pantofole ed altre calzature da camera	8	3
	– – – – altre, con suole interne di lunghezza		
6403 99 91	– – – – – inferiore a 24 cm	8	3
	– – – – – uguale o superiore a 24 cm		
6403 99 93	– – – – – – Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8	3
	– – – – – – altre		
6403 99 96	– – – – – – – per uomo	8	3

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6403 99 98	– – – – – – – – per donna	7	3
6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili		
	– Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica		
6404 11 00	– – Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	16,9	5
6404 19	– – altre		
6404 19 10	– – – Pantofole ed altre calzature da camera	16,9	5
6404 19 90	– – – altre	17	5
6404 20	– Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito		
6404 20 10	– – Pantofole ed altre calzature da camera	17	5
6404 20 90	– – altre	17	5
6405	Altre calzature		
6405 10 00	– con tomaie di cuoio naturale o ricostituito	3,5	0
6405 20	– con tomaie di materie tessili		
6405 20 10	– – con suole esterne di legno o di sughero	3,5	0
	– – con suole esterne di altre materie		
6405 20 91	– – – Pantofole ed altre calzature da camera	4	0
6405 20 99	– – – altre	4	0
6405 90	– altre		
6405 90 10	– – con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito	17	5
6405 90 90	– – con suole esterne di altre materie	4	0
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti		
6406 10	– Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide		
	– – di cuoio naturale		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6406 10 11	– – – Tomaie	3	0
6406 10 19	– – – Parti di tomaie	3	0
6406 10 90	– – di altre materie	3	0
6406 20	– Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica		
6406 20 10	– – di gomma	3	0
6406 20 90	– – di materie plastiche	3	0
	– altri		
6406 91 00	– – di legno	3	0
6406 99	– – di altre materie		
6406 99 10	– – – Ghette, gambali ed oggetti simili e loro parti	3	0
6406 99 30	– – – Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne	3	0
6406 99 50	– – – Suole interne ed altri accessori amovibili	3	0
6406 99 60	– – – Suole esterne di cuoio naturale o ricostituito	3	0
6406 99 80	– – – altre	3	0
65	CAPITOLO 65 - CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE;		
6501 00 00	LORO PARTI Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli	2,7	0
6502 00 00	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite	esenzione	0
6504 00 00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti	esenzione	0
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite		
6505 10 00	– Retine per capelli	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6505 90	– altri		
6505 90 05	– – di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501	5,7	0
	– – altri		
6505 90 10	– – – Berretti senza falde e visiera, baschi, calotte, papaline, fez e simili copricapo	2,7	0
6505 90 30	– – – Berretti con visiera, chepì e simili copricapo	2,7	0
6505 90 80	– – – altri	2,7	0
6506	Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti		
6506 10	– Copricapo di sicurezza		
6506 10 10	– – di materie plastiche	2,7	0
6506 10 80	– – di altre materie	2,7	0
	– altri		
6506 91 00	– – di gomma o di materia plastica	2,7	0
6506 99	– – di altre materie		
6506 99 10	– – – di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501	5,7	0
6506 99 90	– – – altri	2,7	0
6507 00 00	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo	2,7	0
66	CAPITOLO 66 - OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI		
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)		
6601 10 00	– Ombrelloni da giardino e simili	4,7	0
	– altri		
6601 91 00	– – con fusto o manico telescopico	4,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6601 99	– – altri		
	– – – con spoglie di tessuti di materie tessili		
6601 99 11	– – – – di fibre sintetiche o artificiali	4,7	0
6601 99 19	– – – – di altre materie tessili	4,7	0
6601 99 90	– – – altri	4,7	0
6602 00 00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili	2,7	0
6603	Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602		
6603 20 00	– Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni	5,2	0
6603 90	– altri		
6603 90 10	– – Impugnature e pomi	2,7	0
6603 90 90	– – altri	5	0
67	CAPITOLO 67 - PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI		
6701 00 00	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 0505, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati	2,7	0
6702	Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali		
6702 10 00	– di materie plastiche	4,7	0
6702 90 00	– di altre materie	4,7	0
6703 00 00	Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili	1,7	0
6704	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove		
	– di materie tessili sintetiche		
6704 11 00	– – Parrucche complete	2,2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6704 19 00	– – altri	2,2	0
6704 20 00	– di capelli	2,2	0
6704 90 00	– di altre materie	2,2	0
XIII	SEZIONE XIII - LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO		
68	CAPITOLO 68 - LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI		
6801 00 00	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)	esenzione	0
6802	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente		
6802 10 00	– Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente	esenzione	0
	– altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia		
6802 21 00	– – Marmo, travertino e alabastro	1,7	0
6802 23 00	– – Granito	1,7	0
6802 29 00	– – altre pietre	1,7	0
	– altri		
6802 91	– – Marmo, travertino e alabastro		
6802 91 10	– – – Alabastro lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito	1,7	0
6802 91 90	– – – altro	1,7	0
6802 92	– – altre pietre calcaree		
6802 92 10	– – – lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite	1,7	0
6802 92 90	– – – altre	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6802 93	– – Granito		
6802 93 10	– – – lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore a 10 kg	esenzione	0
6802 93 90	– – – altro	1,7	0
6802 99	– – altre pietre		
6802 99 10	– – – lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore a 10 kg	esenzione	0
6802 99 90	– – – altre	1,7	0
6803 00	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata		
6803 00 10	– Ardesia per tetti o per facciate	1,7	0
6803 00 90	– altri	1,7	0
6804	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie		
6804 10 00	– Mole per macinare o per sfibrare	esenzione	0
	– altre mole ed oggetti simili		
6804 21 00	– – di diamante naturale o sintetico, agglomerato	1,7	0
6804 22	– – di altri abrasivi agglomerati o di ceramica		
	– – – di abrasivi artificiali, con agglomerante		
	– – – – di resine sintetiche o artificiali		
6804 22 12	– – – – – non rinforzati	esenzione	0
6804 22 18	– – – – – rinforzati	esenzione	0
6804 22 30	– – – – di ceramica o di silicato	esenzione	0
6804 22 50	– – – – di altre materie	esenzione	0
6804 22 90	– – – altri	esenzione	0
6804 23 00	– – di pietre naturali	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6804 30 00	– Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano	esenzione	0
6805	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti		
6805 10 00	– applicati solamente su tessuto di materie tessili	1,7	0
6805 20 00	– applicati solamente su carta o cartone	1,7	0
6805 30	– applicati su altre materie		
6805 30 10	– – applicati su tessuto di materie tessili rinforzato con carta o cartone	1,7	0
6805 30 20	– – applicati su fibra vulcanizzata	1,7	0
6805 30 80	– – altri	1,7	0
6806	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, - vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69		
6806 10 00	– Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli	esenzione	0
6806 20	– Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro		
6806 20 10	– – Argille espanse	esenzione	0
6806 20 90	– – altri	esenzione	0
6806 90 00	– altri	esenzione	0
6807	Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)		
6807 10	– in rotoli		
6807 10 10	– – Oggetti da rivestimento	esenzione	0
6807 10 90	– – altri	esenzione	0
6807 90 00	– altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6808 00 00	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali	1,7	0
6809	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso		
	– Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati		
6809 11 00	– – unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone	1,7	0
6809 19 00	– – altri	1,7	0
6809 90 00	– altri lavori	1,7	0
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati		
	– Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili		
6810 11	– – Blocchi e mattoni da costruzione		
6810 11 10	– – – di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)	1,7	0
6810 11 90	– – – altri	1,7	0
6810 19	– – altri		
6810 19 10	– – – Tegole	1,7	0
	– – – Quadrelli o piastrelle		
6810 19 31	– – – – di calcestruzzo	1,7	0
6810 19 39	– – – – altri	1,7	0
6810 19 90	– – – altri	1,7	0
	– altri lavori		
6810 91	– – Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile		
6810 91 10	– – – Elementi di pavimento	1,7	0
6810 91 90	– – – altri	1,7	0
6810 99 00	– – altri	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6811	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili		
6811 40 00	– contenenti amianto	1,7	0
	– non contenenti amianto		
6811 81 00	– – Lastre ondulate	1,7	0
6811 82	– – altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili		
6811 82 10	– – – Ardesia da rivestimento per tetti o facciate, le cui dimensioni non superano 40 cm × 60 cm	1,7	0
6811 82 90	– – – altri	1,7	0
6811 83 00	– – Tubi, guaine ed accessori per tubazioni	1,7	0
6811 89 00	– – altri lavori	1,7	0
6812	Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813		
6812 80	– di crocidolite		
6812 80 10	– – lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	1,7	0
6812 80 90	– – altri	3,7	0
	– altri		
6812 91 00	– – Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo	3,7	0
6812 92 00	– – Carta, cartoni e feltri	3,7	0
6812 93 00	– – Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli	3,7	0
6812 99	– – altri		
6812 99 10	– – – Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	1,7	0
6812 99 90	– – – altri	3,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6813	Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie		
6813 20 00	– contenenti amianto	2,7	0
	– non contenenti amianto		
6813 81 00	– – Guarnizioni per freni	2,7	0
6813 89 00	– – altre	2,7	0
6814	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie		
6814 10 00	– Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto	1,7	0
6814 90 00	– altri	1,7	0
6815	Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove		
6815 10	– Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici		
6815 10 10	– – Fibre di carbonio e oggetti di fibre di carbonio	esenzione	0
6815 10 90	– – altri	esenzione	0
6815 20 00	– Lavori di torba	esenzione	0
	– altri lavori		
6815 91 00	– – contenenti magnesite, dolomite o cromite	esenzione	0
6815 99	– – altri		
6815 99 10	– – – di materie refrattarie, agglomerati con un legante chimico	esenzione	0
6815 99 90	– – – altri	esenzione	0
69	CAPITOLO 69 - PRODOTTI CERAMICI		
	I. PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRATTARI		
6901 00 00	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili		
6902 10 00	– contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr_2O_3)	2	0
6902 20	– contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al_2O_3), di silice (SiO_2) o di una miscela o combinazione di tali prodotti		
6902 20 10	– – contenenti, in peso, 93 % o più di silice (SiO_2)	2	0
	– – altri		
6902 20 91	– – – contenenti, in peso, più di 7 % ma meno di 45 % di allumina (Al_2O_3)	2	0
6902 20 99	– – – altri	2	0
6902 90 00	– altri	2	0
6903	Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili		
6903 10 00	– contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	5	0
6903 20	– contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al_2O_3) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO_2)		
6903 20 10	– – contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina (Al_2O_3)	5	0
6903 20 90	– – contenenti, in peso, 45 % o più di allumina (Al_2O_3)	5	0
6903 90	– altri		
6903 90 10	– – contenenti, in peso, più di 25 % fino a 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	5	0
6903 90 90	– – altri	5	0
	II. ALTRI PRODOTTI		
6904	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica		
6904 10 00	– Mattoni da costruzione	2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6904 90 00	– altri	2	0
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia		
6905 10 00	– Tegole	esenzione	0
6905 90 00	– altre	esenzione	0
6906 00 00	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica	esenzione	0
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto		
6907 10 00	– Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm	5	0
6907 90	– altri		
6907 90 10	– – Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»	5	0
	– – altre		
6907 90 91	– – – di grès	5	0
6907 90 93	– – – di maiolica o di terraglia	5	0
6907 90 99	– – – altre	5	0
6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto		
6908 10	– Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm		
6908 10 10	– – di terracotta comune	7	3
6908 10 90	– – altri	7	3
6908 90	– altri		
	– – di terracotta comune		
6908 90 11	– – – Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»	6	0
	– – – altre, il cui più grande spessore è		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6908 90 21	– – – – inferiore o uguale a 15 mm	5	0
6908 90 29	– – – – superiore a 15 mm	5	0
	– – altri		
6908 90 31	– – – Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»	5	0
	– – – altre		
6908 90 51	– – – – di superficie non superiore a 90 cm^2	7	3
	– – – – altre		
6908 90 91	– – – – – di grès	5	0
6908 90 93	– – – – – di maiolica o di terraglia	5	0
6908 90 99	– – – – – altre	5	0
6909	Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica		
	– Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici		
6909 11 00	– – di porcellana	5	0
6909 12 00	– – Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs	5	0
6909 19 00	– – altri	5	0
6909 90 00	– altri	5	0
6910	Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica		
6910 10 00	– di porcellana	7	0
6910 90 00	– altri	7	0
6911	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana		
6911 10 00	– Oggetti per il servizio da tavola o da cucina	12	5
6911 90 00	– altri	12	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
6912 00	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana		
6912 00 10	– di terracotta comune	5	0
6912 00 30	– di grès	5,5	0
6912 00 50	– di maiolica o di terraglia	9	5
6912 00 90	– altri	7	3
6913	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica		
6913 10 00	– di porcellana	6	0
6913 90	– altri		
6913 90 10	– – di terracotta comune	3,5	0
	– – altri		
6913 90 91	– – – di grès	6	0
6913 90 93	– – – di maiolica o di terraglia	6	0
6913 90 99	– – – altri	6	0
6914	Altri lavori di ceramica		
6914 10 00	– di porcellana	5	0
6914 90	– altri		
6914 90 10	– – di terracotta comune	3	0
6914 90 90	– – altri	3	0
70	CAPITOLO 70 - VETRO E LAVORI DI VETRO		
7001 00	Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa		
7001 00 10	– Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro	esenzione	0
	– Vetro in massa		
7001 00 91	– – Vetro da ottica	3	0
7001 00 99	– – altro	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7002	Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato		
7002 10 00	– Biglie	3	0
7002 20	– Barre e bacchette		
7002 20 10	– – di vetro da ottica	3	0
7002 20 90	– – altri	3	0
	– Tubi		
7002 31 00	– – di quarzo o di altra silice, fusi	3	0
7002 32 00	– – di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10-6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	3	0
7002 39 00	– – altri	3	0
7003	Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato		
	– Lastre e fogli, non armati		
7003 12	– – colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente		
7003 12 10	– – – di vetro da ottica	3	0
	– – – altri		
7003 12 91	– – – – con strato non riflettente	3	0
7003 12 99	– – – – altri	3,8 MIN 0,6 /100 kg/br	0
7003 19	– – altri		
7003 19 10	– – – di vetro da ottica	3	0
7003 19 90	– – – altri	3,8 MIN 0,6 /100 kg/br	0
7003 20 00	– Lastre e fogli, armati	3,8 MIN 0,4 /100 kg/br	0
7003 30 00	– Profilati	3	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7004	Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato		
7004 20	– Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente		
7004 20 10	– – Vetro da ottica	3	0
	– – altri		
7004 20 91	– – – con strato non riflettente	3	0
7004 20 99	– – – altri	4,4 MIN 0,4 /100 kg/br	0
7004 90	– altro vetro		
7004 90 10	– – Vetro da ottica	3	0
7004 90 70	– – Vetro detto di «orticoltura»	4,4 MIN 0,4 /100 kg/br	0
	– – altro, di spessore		
7004 90 92	– – – inferiore o uguale a 2,5 mm	4,4 MIN 0,4 /100 kg/br	0
7004 90 98	– – – superiore a 2,5 mm	4,4 MIN 0,4 /100 kg/br	0
7005	Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato		
7005 10	– Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente		
7005 10 05	– – con strato non riflettente	3	0
	– – altro, di spessore		
7005 10 25	– – – inferiore o uguale a 3,5 mm	2	0
7005 10 30	– – – superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	2	0
7005 10 80	– – – superiore a 4,5 mm	2	0
	– altro vetro non armato		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7005 21	– – colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato		
7005 21 25	– – – di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm	2	0
7005 21 30	– – – di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	2	0
7005 21 80	– – – di spessore superiore a 4,5 mm	2	0
7005 29	– – altro		
7005 29 25	– – – di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm	2	0
7005 29 35	– – – di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	2	0
7005 29 80	– – – di spessore superiore a 4,5 mm	2	0
7005 30 00	– Vetro armato	2	0
7006 00	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie		
7006 00 10	– Vetro da ottica	3	0
7006 00 90	– altro	3	0
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro		
	– Vetri temperati		
7007 11	– – di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli		
7007 11 10	– – – di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobile e trattori	3	0
7007 11 90	– – – altri	3	0
7007 19	– – altri		
7007 19 10	– – – smaltati	3	0
7007 19 20	– – – colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente	3	0
7007 19 80	– – – altri	3	0
	– Vetri formati da fogli aderenti fra loro		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7007 21	– – di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli		
7007 21 20	– – – di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobile e trattori	3	0
7007 21 80	– – – altri	3	0
7007 29 00	– – altri	3	0
7008 00	Vetri isolanti a pareti multiple		
7008 00 20	– colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente	3	0
	– altri		
7008 00 81	– – formati da due lastre di vetro ermeticamente sigillate da un giunto sul loro perimetro e separate da uno strato d'aria, da un altro gas o dal vuoto	3	0
7008 00 89	– – altri	3	0
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi		
7009 10 00	– Specchi retrovisivi per veicoli	4	0
	– altri		
7009 91 00	– – non incorniciati	4	0
7009 92 00	– – incorniciati	4	0
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro		
7010 10 00	– Ampolle	3	0
7010 20 00	– Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	5	0
7010 90	– altri		
7010 90 10	– – Barattoli per sterilizzare	5	0
	– – altri		
7010 90 21	– – – ottenuti a partire da un tubo di vetro	5	0
	– – – altri, di capacità nominale		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7010 90 31	– – – – uguale o superiore a 2,5 l	5	0
	– – – – inferiore a 2,5 l		
	– – – – – per prodotti alimentari e bevande		
	– – – – – – Bottiglie e boccette		
	– – – – – – – di vetro non colorato, di capacità nominale		
7010 90 41	– – – – – – – – di 1 l o più	5	0
7010 90 43	– – – – – – – – superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l	5	0
7010 90 45	– – – – – – – – 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l	5	0
7010 90 47	– – – – – – – – inferiore a 0,15 l	5	0
	– – – – – – – di vetro colorato, di capacità nominale		
7010 90 51	– – – – – – – – di 1 l o più	5	0
7010 90 53	– – – – – – – – superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l	5	0
7010 90 55	– – – – – – – – 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l	5	0
7010 90 57	– – – – – – – – inferiore a 0,15 l	5	0
	– – – – – – altri, di capacità nominale		
7010 90 61	– – – – – – – di 0,25 l o più	5	0
7010 90 67	– – – – – – – inferiore a 0,25 l	5	0
	– – – – – per prodotti farmaceutici, di capacità nominale		
7010 90 71	– – – – – – superiore a 0,055 l	5	0
7010 90 79	– – – – – – inferiore o uguale a 0,055 l	5	0
	– – – – – per altri prodotti		
7010 90 91	– – – – – – di vetro non colorato	5	0
7010 90 99	– – – – – – di vetro colorato	5	0
7011	Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili		
7011 10 00	– per l'illuminazione elettrica	4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7011 20 00	– per tubi catodici	4	0
7011 90 00	– altri	4	0
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018		
7013 10 00	– Oggetti di vetroceramica	11	7
	– Bicchieri a calice, diversi da quelli di vetroceramica		
7013 22	– – di cristallo al piombo		
7013 22 10	– – – fabbricati a mano	11	7
7013 22 90	– – – fabbricati meccanicamente	11	7
7013 28	– – altri		
7013 28 10	– – – fabbricati a mano	11	7
7013 28 90	– – – fabbricati meccanicamente	11	7
	– altri bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica		
7013 33	– – di cristallo al piombo		
	– – – fabbricati a mano		
7013 33 11	– – – – incisi o altrimenti decorati	11	7
7013 33 19	– – – – altri	11	7
	– – – fabbricati meccanicamente		
7013 33 91	– – – – incisi o altrimenti decorati	11	7
7013 33 99	– – – – altri	11	7
7013 37	– – altri		
7013 37 10	– – – di vetro temperato	11	7
	– – – altri		
	– – – – fabbricati a mano		
7013 37 51	– – – – – incisi o altrimenti decorati	11	7

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7013 37 59	– – – – – altri	11	7
	– – – – fabbricati meccanicamente		
7013 37 91	– – – – – incisi o altrimenti decorati	11	7
7013 37 99	– – – – – altri	11	7
	– Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica		
7013 41	– – di cristallo al piombo		
7013 41 10	– – – fabbricati a mano	11	7
7013 41 90	– – – fabbricati meccanicamente	11	7
7013 42 00	– – di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10-6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	11	7
7013 49	– – altri		
7013 49 10	– – – di vetro temperato	11	7
	– – – altri		
7013 49 91	– – – – fabbricati a mano	11	7
7013 49 99	– – – – fabbricati meccanicamente	11	7
	– altri oggetti		
7013 91	– – di cristallo al piombo		
7013 91 10	– – – fabbricati a mano	11	7
7013 91 90	– – – fabbricati meccanicamente	11	7
7013 99 00	– – altri	11	7
7014 00 00	Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente	3	0
7015	Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri		
7015 10 00	– Vetri da occhialeria medica	3	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7015 90 00	– altri	3	0
7016	Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili		
7016 10 00	– Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili	8	3
7016 90	– altri		
7016 90 10	– – Vetri riuniti in vetrate	3	0
7016 90 80	– – altri	3 MIN 1,2 /100 kg/br	0
7017	Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate		
7017 10 00	– di quarzo o di altra silice fusi	3	0
7017 20 00	– di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	3	0
7017 90 00	– altre	3	0
7018	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm		
7018 10	– Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili		
	– – Perle		
7018 10 11	– – – tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione	0
7018 10 19	– – – altre	7	0
7018 10 30	– – Imitazioni di perle fini o coltivate	esenzione	0
	– – Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini)		
7018 10 51	– – – tagliate e lucidate meccanicamente	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7018 10 59	– – – altre	3	0
7018 10 90	– – altre	3	0
7018 20 00	– Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm	3	0
7018 90	– altri		
7018 90 10	– – Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro	3	0
7018 90 90	– – altri	6	0
7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti)		
	– Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati		
7019 11 00	– – Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm	7	3
7019 12 00	– – Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	7	3
7019 19	– – altri		
7019 19 10	– – – di filamenti	7	3
7019 19 90	– – – di fibre in fiocco	7	3
	– Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti		
7019 31 00	– – Feltri (mats)	7	0
7019 32 00	– – Veli	5	0
7019 39 00	– – altri	5	0
7019 40 00	– Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	7	3
	– altri nastri, galloni e simili		
7019 51 00	– – di larghezza non superiore a 30 cm	7	3
7019 52 00	– – di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m^2, aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex	7	3
7019 59 00	– – altri	7	3
7019 90	– altri		
7019 90 10	– – Fibre non tessili alla rinfusa o in fiocchi	7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7019 90 30	– – Guaine e coppelle per l'isolazione delle tubazioni	7	0
	– – altri		
7019 90 91	– – – di fibre tessili	7	0
7019 90 99	– – – altri	7	0
7020 00	Altri lavori di vetro		
7020 00 05	– Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori	esenzione	0
	– Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto		
7020 00 07	– – non finite	3	0
7020 00 08	– – finite	6	0
	– altri		
7020 00 10	– – di quarzo o di altra silice, fusi	3	0
7020 00 30	– – di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	3	0
7020 00 80	– – altri	3	0
XIV	SEZIONE XIV - PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE		
71	CAPITOLO 71 - PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE		
	I. PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI		
7101	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto		
7101 10 00	– Perle fini	esenzione	0
	– Perle coltivate		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7101 21 00	– – gregge	esenzione	0
7101 22 00	– – lavorate	esenzione	0
7102	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati		
7102 10 00	– non scelti	esenzione	0
	– industriali		
7102 21 00	– – greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	esenzione	0
7102 29 00	– – altri	esenzione	0
	– non industriali		
7102 31 00	– – greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	esenzione	0
7102 39 00	– – altri	esenzione	0
7103	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto		
7103 10 00	– gregge o semplicemente segate o sgrossate	esenzione	0
	– altrimenti lavorate		
7103 91 00	– – Rubini, zaffiri e smeraldi	esenzione	0
7103 99 00	– – altre	esenzione	0
7104	Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto		
7104 10 00	– Quarzo piezoelettrico	esenzione	0
7104 20 00	– altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate	esenzione	0
7104 90 00	– altre	esenzione	0
7105	Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche		
7105 10 00	– di diamanti	esenzione	0
7105 90 00	– altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	II. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI		
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere		
7106 10 00	– Polveri	esenzione	0
	– altro		
7106 91	– – greggio		
7106 91 10	– – – con titolo uguale o superiore a 999 ‰	esenzione	0
7106 91 90	– – – con titolo inferiore a 999 ‰	esenzione	0
7106 92	– – semilavorato		
7106 92 20	– – – con titolo uguale o superiore a 750 ‰	esenzione	0
7106 92 80	– – – con titolo inferiore a 750 ‰	esenzione	0
7107 00 00	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati	esenzione	0
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere		
	– per usi non monetari		
7108 11 00	– – Polveri	esenzione	0
7108 12 00	– – greggio	esenzione	0
7108 13	– – semilavorato		
7108 13 10	– – – Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm	esenzione	0
7108 13 80	– – – altro	esenzione	0
7108 20 00	– per uso monetario	esenzione	0
7109 00 00	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	esenzione	0
7110	Platino, greggio o semilavorato, o in polvere		
	– Platino		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7110 11 00	– – greggi o in polvere	esenzione	0
7110 19	– – altro		
7110 19 10	– – – Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm	esenzione	0
7110 19 80	– – – altro	esenzione	0
	– Palladio		
7110 21 00	– – greggi o in polvere	esenzione	0
7110 29 00	– – altro	esenzione	0
	– Rodio		
7110 31 00	– – greggi o in polvere	esenzione	0
7110 39 00	– – altro	esenzione	0
	– Iridio, osmio e rutenio		
7110 41 00	– – greggi o in polvere	esenzione	0
7110 49 00	– – altri	esenzione	0
7111 00 00	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati	esenzione	0
7112	Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi		
7112 30 00	– Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria	esenzione	0
	– altri		
7112 91 00	– – di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	esenzione	0
7112 92 00	– – di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	esenzione	0
7112 99 00	– – altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	III. MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI		
7113	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi		
	– di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi		
7113 11 00	– – di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi	2,5	0
7113 19 00	– – di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi	2,5	0
7113 20 00	– di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi	4	0
7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi		
	– di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi		
7114 11 00	– – di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi	2	0
7114 19 00	– – di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi	2	0
7114 20 00	– di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi	2	0
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi		
7115 10 00	– Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino	esenzione	0
7115 90	– altri		
7115 90 10	– – di metalli preziosi	3	0
7115 90 90	– – di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	3	0
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite		
7116 10 00	– di perle fini o coltivate	esenzione	0
7116 20	– di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite		
	– – esclusivamente di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini)		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7116 20 11	– – – Collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate senza dispositivo di chiusura o altri accessori	esenzione	0
7116 20 19	– – – altri	2,5	0
7116 20 90	– – altri	2,5	0
7117	Minuterie di fantasia		
	– di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati		
7117 11 00	– – gemelli e bottoni simili	4	0
7117 19	– – altre		
7117 19 10	– – – con parti di vetro	4	0
	– – – senza parti di vetro		
7117 19 91	– – – – dorate, argentate o platinate	4	0
7117 19 99	– – – – altre	4	0
7117 90 00	– altre	4	0
7118	Monete		
7118 10	– Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro		
7118 10 10	– – di argento	esenzione	0
7118 10 90	– – altre	esenzione	0
7118 90 00	– altre	esenzione	0
XV	SEZIONE XV - METALLI COMUNI E LORO LAVORI		
72	CAPITOLO 72 - GHISA, FERRO E ACCIAIO		
	I. PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANAGLIE O DI POLVERI		
7201	Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie		
7201 10	– Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo		
	– – contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7201 10 11	– – – con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 %	1,7	0
7201 10 19	– – – con tenore di silicio superiore a 1 %	1,7	0
7201 10 30	– – contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese	1,7	0
7201 10 90	– – contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese	esenzione	0
7201 20 00	– Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo	2,2	0
7201 50	– Ghise gregge legate; ghise specolari		
7201 50 10	– – Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio	esenzione	0
7201 50 90	– – altre	1,7	0
7202	Ferro-leghe		
	– Ferromanganese		
7202 11	– – contenente, in peso, più di 2 % di carbonio		
7202 11 20	– – – di una granulometria di 5 mm o meno e con un tenore, in peso, di manganese superiore a 65 %	2,7	0
7202 11 80	– – – altro	2,7	0
7202 19 00	– – altro	2,7	0
	– Ferrosilicio		
7202 21 00	– – contenente, in peso, più di 55 % di silicio	5,7	5
7202 29	– – altro		
7202 29 10	– – – contenente, in peso, 4 % o più e non più di 10 % di magnesio	5,7	5
7202 29 90	– – – altro	5,7	5
7202 30 00	– Ferro-silico-manganese	3,7	0
	– Ferrocromo		
7202 41	– – contenente, in peso, più di 4 % di carbonio		
7202 41 10	– – – contenente, in peso, più di 4 % fino a 6 % di carbonio	4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7202 41 90	– – – contenente, in peso, più di 6 % di carbonio	4	0
7202 49	– – altro		
7202 49 10	– – – contenente, in peso, 0,05 % o meno di carbonio	7	5
7202 49 50	– – – contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio	7	5
7202 49 90	– – – contenente, in peso, più di 0,5 % fino a 4 % di carbonio	7	5
7202 50 00	– Ferro-silico-cromo	2,7	0
7202 60 00	– Ferro-nichel	esenzione	0
7202 70 00	– Ferro-molibdeno	2,7	0
7202 80 00	– Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	esenzione	0
	– altre		
7202 91 00	– – Ferro-titanio e ferro-silico-titanio	2,7	0
7202 92 00	– – Ferro-vanadio	2,7	0
7202 93 00	– – Ferro-niobio	esenzione	0
7202 99	– – altre		
7202 99 10	– – – Ferro-fosforo	esenzione	0
7202 99 30	– – – Ferro-silico-magnesio	2,7	0
7202 99 80	– – – altre	2,7	0
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili		
7203 10 00	– Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro	esenzione	0
7203 90 00	– altri	esenzione	0
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio		
7204 10 00	– Cascami ed avanzi di ghisa	esenzione	0
	– Cascami ed avanzi di acciaio legati		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7204 21	– – di acciaio inossidabile		
7204 21 10	– – – contenenti, in peso, 8 % o più di nichel	esenzione	0
7204 21 90	– – – altri	esenzione	0
7204 29 00	– – altri	esenzione	0
7204 30 00	– Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	esenzione	0
	– altri cascami ed avanzi		
7204 41	– – Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti		
7204 41 10	– – – Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature	esenzione	0
	– – – Spuntature di stampaggio o di taglio		
7204 41 91	– – – – in pacchetti	esenzione	0
7204 41 99	– – – – altri	esenzione	0
7204 49	– – altri		
7204 49 10	– – – spezzettati	esenzione	0
	– – – altri		
7204 49 30	– – – – in pacchetti	esenzione	0
7204 49 90	– – – – altri	esenzione	0
7204 50 00	– Cascami lingottati	esenzione	0
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio		
7205 10 00	– Graniglie	esenzione	0
	– Polveri		
7205 21 00	– – di acciai legati	esenzione	0
7205 29 00	– – altre	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	II. FERRO ED ACCIAI NON LEGATI		
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203		
7206 10 00	– Lingotti	esenzione	0
7206 90 00	– altri	esenzione	0
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati		
	– contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio		
7207 11	– – di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore		
	– – – laminati od ottenuti con colata continua		
7207 11 11	– – – – di acciai automatici	esenzione	0
	– – – – altri		
7207 11 14	– – – – – di spessore inferiore o uguale a 130 mm	esenzione	0
7207 11 16	– – – – – di spessore superiore a 130 mm	esenzione	0
7207 11 90	– – – fucinati	esenzione	0
7207 12	– – altri, di sezione trasversale rettangolare		
7207 12 10	– – – laminati od ottenuti con colata continua	esenzione	0
7207 12 90	– – – fucinati	esenzione	0
7207 19	– – altri		
	– – – di sezione trasversale circolare o poligonale		
7207 19 12	– – – – laminati od ottenuti per colata continua	esenzione	0
7207 19 19	– – – – fucinati	esenzione	0
7207 19 80	– – – altri	esenzione	0
7207 20	– contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio		
	– – di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore		
	– – – laminati od ottenuti con colata continua		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7207 20 11	– – – – di acciai automatici	esenzione	0
	– – – – altri, contenenti, in peso		
7207 20 15	– – – – – 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	0
7207 20 17	– – – – – 0,6 % o più di carbonio	esenzione	0
7207 20 19	– – – fucinati	esenzione	0
	– – altri, di sezione trasversale rettangolare		
7207 20 32	– – – laminati od ottenuti con colata continua	esenzione	0
7207 20 39	– – – fucinati	esenzione	0
	– – di sezione trasversale circolare o poligonale		
7207 20 52	– – – laminati od ottenuti con colata continua	esenzione	0
7207 20 59	– – – fucinati	esenzione	0
7207 20 80	– – altri	esenzione	0
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti		
7208 10 00	– arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	esenzione	0
	– altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati		
7208 25 00	– – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	esenzione	0
7208 26 00	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	esenzione	0
7208 27 00	– – di spessore inferiore a 3 mm	esenzione	0
	– altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo		
7208 36 00	– – di spessore superiore a 10 mm	esenzione	0
7208 37 00	– – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm	esenzione	0
7208 38 00	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	esenzione	0
7208 39 00	– – di spessore inferiore a 3 mm	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7208 40 00	– non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	esenzione	0
	– altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo		
7208 51	– – di spessore superiore a 10 mm		
7208 51 20	– – – di spessore superiore a 15 mm	esenzione	0
	– – – di spessore superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza		
7208 51 91	– – – – uguale o superiore a 2 050 mm	esenzione	0
7208 51 98	– – – – inferiore a 2 050 mm	esenzione	0
7208 52	– – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm		
7208 52 10	– – – laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm	esenzione	0
	– – – altri, di larghezza		
7208 52 91	– – – – uguale o superiore a 2 050 mm	esenzione	0
7208 52 99	– – – – inferiore a 2 050 mm	esenzione	0
7208 53	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm		
7208 53 10	– – – laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più	esenzione	0
7208 53 90	– – – altri	esenzione	0
7208 54 00	– – di spessore inferiore a 3 mm	esenzione	0
7208 90	– altri		
7208 90 20	– – forati	esenzione	0
7208 90 80	– – altri	esenzione	0
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti		
	– arrotolati, semplicemente laminati a freddo		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7209 15 00	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm	esenzione	0
7209 16	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm		
7209 16 10	– – – detti «magnetici»	esenzione	0
7209 16 90	– – – altri	esenzione	0
7209 17	– – di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm		
7209 17 10	– – – detti «magnetici»	esenzione	0
7209 17 90	– – – altri	esenzione	0
7209 18	– – di spessore inferiore a 0,5 mm		
7209 18 10	– – – detti «magnetici»	esenzione	0
	– – – altri		
7209 18 91	– – – – di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm	esenzione	0
7209 18 99	– – – – di spessore inferiore a 0,35 mm	esenzione	0
	– non arrotolati, semplicemente laminati a freddo		
7209 25 00	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm	esenzione	0
7209 26	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm		
7209 26 10	– – – detti «magnetici»	esenzione	0
7209 26 90	– – – altri	esenzione	0
7209 27	– – di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm		
7209 27 10	– – – detti «magnetici»	esenzione	0
7209 27 90	– – – altri	esenzione	0
7209 28	– – di spessore inferiore a 0,5 mm		
7209 28 10	– – – detti «magnetici»	esenzione	0
7209 28 90	– – – altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7209 90	– altri		
7209 90 20	– – forati	esenzione	0
7209 90 80	– – altri	esenzione	0
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti		
	– stagnati		
7210 11 00	– – di spessore uguale o superiore a 0,5 mm	esenzione	0
7210 12	– – di spessore inferiore a 0,5 mm		
7210 12 20	– – – Latta	esenzione	0
7210 12 80	– – – altri	esenzione	0
7210 20 00	– piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno	esenzione	0
7210 30 00	– zincati elettroliticamente	esenzione	0
	– zincati con altri procedimenti		
7210 41 00	– – ondulati	esenzione	0
7210 49 00	– – altri	esenzione	0
7210 50 00	– rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	esenzione	0
	– rivestiti di alluminio		
7210 61 00	– – rivestiti di leghe di alluminio-zinco	esenzione	0
7210 69 00	– – altri	esenzione	0
7210 70	– dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche		
7210 70 10	– – Latta, verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati	esenzione	0
7210 70 80	– – altri	esenzione	0
7210 90	– altri		
7210 90 30	– – placcati	esenzione	0
7210 90 40	– – stagnati e stampati	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7210 90 80	– – altri	esenzione	0
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti		
	– semplicemente laminati a caldo		
7211 13 00	– – laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo	esenzione	0
7211 14 00	– – altri, di spessore di 4,75 mm o più	esenzione	0
7211 19 00	– – altri	esenzione	0
	– semplicemente laminati a freddo		
7211 23	– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio		
7211 23 20	– – – detti «magnetici»	esenzione	0
	– – – altri		
7211 23 30	– – – – di spessore uguale o superiore a 0,35 mm	esenzione	0
7211 23 80	– – – – di spessore inferiore a 0,35 mm	esenzione	0
7211 29 00	– – altri	esenzione	0
7211 90	– altri		
7211 90 20	– – forati	esenzione	0
7211 90 80	– – altri	esenzione	0
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti		
7212 10	– stagnati		
7212 10 10	– – Latta semplicemente trattata in superficie	esenzione	0
7212 10 90	– – altri	esenzione	0
7212 20 00	– zincati elettroliticamente	esenzione	0
7212 30 00	– zincati con altri procedimenti	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7212 40	– dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche		
7212 40 20	– – Latta semplicemente verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati	esenzione	0
7212 40 80	– – altri	esenzione	0
7212 50	– altrimenti rivestiti		
7212 50 20	– – rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	esenzione	0
7212 50 30	– – cromati o nichelati	esenzione	0
7212 50 40	– – ramati	esenzione	0
	– – rivestiti di alluminio		
7212 50 61	– – – rivestiti di leghe di alluminio-zinco	esenzione	0
7212 50 69	– – – altri	esenzione	0
7212 50 90	– – altri	esenzione	0
7212 60 00	– placcati	esenzione	0
7213	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati		
7213 10 00	– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	esenzione	0
7213 20 00	– altri, di acciai automatici	esenzione	0
	– altri		
7213 91	– – di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm		
7213 91 10	– – – del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo	esenzione	0
7213 91 20	– – – del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici	esenzione	0
	– – – altri		
7213 91 41	– – – – contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio	esenzione	0
7213 91 49	– – – – contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio	esenzione	0
7213 91 70	– – – – contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7213 91 90	– – – – contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio	esenzione	0
7213 99	– – altri		
7213 99 10	– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	esenzione	0
7213 99 90	– – – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	esenzione	0
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione		
7214 10 00	– fucinate	esenzione	0
7214 20 00	– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione	esenzione	0
7214 30 00	– altre, di acciai automatici	esenzione	0
	– altre		
7214 91	– – di sezione trasversale rettangolare		
7214 91 10	– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	esenzione	0
7214 91 90	– – – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	esenzione	0
7214 99	– – altre		
	– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio		
7214 99 10	– – – – del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo	esenzione	0
	– – – – altre, di sezione circolare con diametro		
7214 99 31	– – – – – uguale o superiore a 80 mm	esenzione	0
7214 99 39	– – – – – inferiore a 80 mm	esenzione	0
7214 99 50	– – – – altre	esenzione	0
	– – – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio		
	– – – – di sezione circolare con diametro		
7214 99 71	– – – – – uguale o superiore a 80 mm	esenzione	0
7214 99 79	– – – – – inferiore a 80 mm	esenzione	0
7214 99 95	– – – – altre	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati		
7215 10 00	– di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	esenzione	0
7215 50	– altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo		
	– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio		
7215 50 11	– – – di sezione rettangolare	esenzione	0
7215 50 19	– – – altre	esenzione	0
7215 50 80	– – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	esenzione	0
7215 90 00	– altre	esenzione	0
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati		
7216 10 00	– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm	esenzione	0
	– Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm		
7216 21 00	– – Profilati a L	esenzione	0
7216 22 00	– – Profilati a T	esenzione	0
	– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm		
7216 31	– – Profilati ad U		
7216 31 10	– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm	esenzione	0
7216 31 90	– – – di altezza superiore a 220 mm	esenzione	0
7216 32	– – Profilati ad I		
	– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm		
7216 32 11	– – – – ad ali a facce parallele	esenzione	0
7216 32 19	– – – – altri	esenzione	0
	– – – di altezza superiore a 220 mm		
7216 32 91	– – – – ad ali a facce parallele	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7216 32 99	– – – – altri	esenzione	0
7216 33	– – Profilati ad H		
7216 33 10	– – – di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm	esenzione	0
7216 33 90	– – – di altezza superiore a 180 mm	esenzione	0
7216 40	– Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm		
7216 40 10	– – Profilati a L	esenzione	0
7216 40 90	– – Profilati a T	esenzione	0
7216 50	– altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo		
7216 50 10	– – di cui la sezione trasversale può essere inscritta in un quadrato di lato di 80 mm	esenzione	0
	– – altri		
7216 50 91	– – – Piatti a bulbo	esenzione	0
7216 50 99	– – – altri	esenzione	0
	– Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo		
7216 61	– – ottenuti da prodotti laminati piatti		
7216 61 10	– – – Profilati a C, L, U, Z, omega o tubi aperti	esenzione	0
7216 61 90	– – – altri	esenzione	0
7216 69 00	– – altri	esenzione	0
	– altri		
7216 91	– – ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti		
7216 91 10	– – – Lamiere profilate (nervate)	esenzione	0
7216 91 80	– – – altri	esenzione	0
7216 99 00	– – altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7217	Fili di ferro o di acciai non legati		
7217 10	– non rivestiti, anche lucidati		
	– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio		
7217 10 10	– – – la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm	esenzione	0
	– – – la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm		
7217 10 31	– – – – aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	esenzione	0
7217 10 39	– – – – altri	esenzione	0
7217 10 50	– – contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	0
7217 10 90	– – contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	esenzione	0
7217 20	– zincati		
	– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio		
7217 20 10	– – – la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm	esenzione	0
7217 20 30	– – – la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm	esenzione	0
7217 20 50	– – contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	0
7217 20 90	– – contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	esenzione	0
7217 30	– rivestiti di altri metalli comuni		
	– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio		
7217 30 41	– – – ramati	esenzione	0
7217 30 49	– – – altri	esenzione	0
7217 30 50	– – contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	0
7217 30 90	– – contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	esenzione	0
7217 90	– altri		
7217 90 20	– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7217 90 50	– – contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	esenzione	0
7217 90 90	– – contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	esenzione	0
	III. ACCIAI INOSSIDABILI		
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili		
7218 10 00	– Lingotti e altre forme primarie	esenzione	0
	– altri		
7218 91	– – di sezione trasversale rettangolare		
7218 91 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0
7218 91 80	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0
7218 99	– – altri		
	– – – di sezione trasversale quadrata		
7218 99 11	– – – – laminati od ottenuti per colata continua	esenzione	0
7218 99 19	– – – – fucinati	esenzione	0
	– – – altri		
7218 99 20	– – – – laminati od ottenuti per colata continua	esenzione	0
7218 99 80	– – – – fucinati	esenzione	0
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm		
	– semplicemente laminati a caldo, arrotolati		
7219 11 00	– – di spessore superiore a 10 mm	esenzione	0
7219 12	– – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm		
7219 12 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0
7219 12 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0
7219 13	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm		
7219 13 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7219 13 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0
7219 14	– – di spessore inferiore a 3 mm		
7219 14 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0
7219 14 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0
	– semplicemente laminati a caldo, non arrotolati		
7219 21	– – di spessore superiore a 10 mm		
7219 21 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0
7219 21 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0
7219 22	– – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm		
7219 22 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0
7219 22 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0
7219 23 00	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	esenzione	0
7219 24 00	– – di spessore inferiore a 3 mm	esenzione	0
	– semplicemente laminati a freddo		
7219 31 00	– – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	esenzione	0
7219 32	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm		
7219 32 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0
7219 32 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0
7219 33	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm		
7219 33 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0
7219 33 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0
7219 34	– – di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm		
7219 34 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0
7219 34 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7219 35	– – di spessore inferiore a 0,5 mm		
7219 35 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0
7219 35 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0
7219 90	– altri		
7219 90 20	– – forati	esenzione	0
7219 90 80	– – altri	esenzione	0
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm		
	– semplicemente laminati a caldo		
7220 11 00	– – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	esenzione	0
7220 12 00	– – di spessore inferiore a 4,75 mm	esenzione	0
7220 20	– semplicemente laminati a freddo		
	– – di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso		
7220 20 21	– – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	0
7220 20 29	– – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0
	– – di spessore superiore a 0,35 mm, ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso		
7220 20 41	– – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	0
7220 20 49	– – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0
	– – di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm, contenenti, in peso		
7220 20 81	– – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	0
7220 20 89	– – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0
7220 90	– altri		
7220 90 20	– – forati	esenzione	0
7220 90 80	– – altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7221 00	Vergella o bordione di acciai inossidabili		
7221 00 10	– contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0
7221 00 90	– contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0
7222	Barre di acciai inossidabili; profilati di acciai inossidabili		
	– Barre semplicemente laminate o estruse a caldo		
7222 11	– – di sezione circolare		
	– – – di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso		
7222 11 11	– – – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	0
7222 11 19	– – – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0
	– – – di diametro inferiore a 80 mm, contenenti, in peso		
7222 11 81	– – – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	0
7222 11 89	– – – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0
7222 19	– – altre		
7222 19 10	– – – contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	esenzione	0
7222 19 90	– – – contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0
7222 20	– Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo		
	– – di sezione circolare		
	– – – di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso		
7222 20 11	– – – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	0
7222 20 19	– – – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0
	– – – di diametro di 25 mm o più ed inferiore a 80 mm, contenenti, in peso		
7222 20 21	– – – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	0
7222 20 29	– – – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0
	– – – di diametro inferiore a 25 mm, contenenti, in peso		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7222 20 31	– – – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	0
7222 20 39	– – – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0
	– – altre, contenenti, in peso		
7222 20 81	– – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	0
7222 20 89	– – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0
7222 30	– altre barre		
	– – fucinate, contenenti, in peso		
7222 30 51	– – – 2,5 % o più di nichel	esenzione	0
7222 30 91	– – – meno di 2,5 % di nichel	esenzione	0
7222 30 97	– – altre	esenzione	0
7222 40	– Profilati		
7222 40 10	– – semplicemente laminati o estrusi a caldo	esenzione	0
7222 40 50	– – semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	esenzione	0
7222 40 90	– – altri	esenzione	0
7223 00	Fili di acciai inossidabili		
	– contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel		
7223 00 11	– – contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo	esenzione	0
7223 00 19	– – altri	esenzione	0
	– contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel		
7223 00 91	– – contenenti, in peso, 13 % o più e non più di 25 % di cromo e 3,5 % o più e non più di 6 % di alluminio	esenzione	0
7223 00 99	– – altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	IV. ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI		
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati		
7224 10	– Lingotti e altre forme primarie		
7224 10 10	– – di acciai per utensili	esenzione	0
7224 10 90	– – altri	esenzione	0
7224 90	– altri		
7224 90 02	– – di acciai per utensili	esenzione	0
	– – altri		
	– – – di sezione trasversale, quadrata o rettangolare		
	– – – – laminati a caldo od ottenuti per colata continua		
	– – – – – la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore		
7224 90 03	– – – – – – di acciai rapidi	esenzione	0
7224 90 05	– – – – – – contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo	esenzione	0
7224 90 07	– – – – – – altri	esenzione	0
7224 90 14	– – – – – altri	esenzione	0
7224 90 18	– – – – fucinati	esenzione	0
	– – – altri		
	– – – – laminati a caldo od ottenuti per colata continua		
7224 90 31	– – – – – contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	esenzione	0
7224 90 38	– – – – – altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7224 90 90	– – – – fucinati	esenzione	0
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm		
	– di acciai al silicio detti «magnetici»		
7225 11 00	– – a grani orientati	esenzione	0
7225 19	– – altri		
7225 19 10	– – – laminati a caldo	esenzione	0
7225 19 90	– – – laminati a freddo	esenzione	0
7225 30	– altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati		
7225 30 10	– – di acciai per utensili	esenzione	0
7225 30 30	– – di acciai rapidi	esenzione	0
7225 30 90	– – altri	esenzione	0
7225 40	– altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati		
7225 40 12	– – di acciai per utensili	esenzione	0
7225 40 15	– – di acciai rapidi	esenzione	0
	– – altri		
7225 40 40	– – – di spessore superiore a 10 mm	esenzione	0
7225 40 60	– – – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm	esenzione	0
7225 40 90	– – – di spessore inferiore a 4,75 mm	esenzione	0
7225 50	– altri, semplicemente laminati a freddo		
7225 50 20	– – di acciai rapidi	esenzione	0
7225 50 80	– – altri	esenzione	0
	– altri		
7225 91 00	– – zincati elettroliticamente	esenzione	0
7225 92 00	– – zincati con altri procedimenti	esenzione	0
7225 99 00	– – altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm		
	– di acciai al silicio detti «magnetici»		
7226 11 00	– – a grani orientati	esenzione	0
7226 19	– – altri		
7226 19 10	– – – semplicemente laminati a caldo	esenzione	0
7226 19 80	– – – altri	esenzione	0
7226 20 00	– di acciai rapidi	esenzione	0
	– altri		
7226 91	– – semplicemente laminati a caldo		
7226 91 20	– – – di acciai per utensili	esenzione	0
	– – – altri		
7226 91 91	– – – – di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	esenzione	0
7226 91 99	– – – – di spessore inferiore a 4,75 mm	esenzione	0
7226 92 00	– – semplicemente laminati a freddo	esenzione	0
7226 99	– – altri		
7226 99 10	– – – zincati elettroliticamente	esenzione	0
7226 99 30	– – – zincati con altri procedimenti	esenzione	0
7226 99 70	– – – altri	esenzione	0
7227	Vergella o bordione di altri acciai legati		
7227 10 00	– di acciai rapidi	esenzione	0
7227 20 00	– di acciai silico-manganese	esenzione	0
7227 90	– altri		
7227 90 10	– – contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7227 90 50	– – contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	esenzione	0
7227 90 95	– – altri	esenzione	0
7228	Barre di altri acciai legati; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione di acciai legati o non legati		
7228 10	– Barre di acciai rapidi		
7228 10 20	– – semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	esenzione	0
7228 10 50	– – fucinate	esenzione	0
7228 10 90	– – altre	esenzione	0
7228 20	– Barre di acciai silico-manganese		
7228 20 10	– – di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce	esenzione	0
	– – altre		
7228 20 91	– – – semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	esenzione	0
7228 20 99	– – – altre	esenzione	0
7228 30	– altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo		
7228 30 20	– – di acciai per utensili	esenzione	0
	– – contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno		
7228 30 41	– – – di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm	esenzione	0
7228 30 49	– – – altre	esenzione	0
	– – altre		
	– – – di sezione circolare, di diametro		
7228 30 61	– – – – uguale o superiore a 80 mm	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7228 30 69	– – – – inferiore a 80 mm	esenzione	0
7228 30 70	– – – di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce	esenzione	0
7228 30 89	– – – altre	esenzione	0
7228 40	– altre barre, semplicemente fucinate		
7228 40 10	– – di acciai per utensili	esenzione	0
7228 40 90	– – altre	esenzione	0
7228 50	– altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo		
7228 50 20	– – di acciai per utensili	esenzione	0
7228 50 40	– – contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	esenzione	0
	– – altre		
	– – – di sezione circolare, di diametro		
7228 50 61	– – – – uguale o superiore a 80 mm	esenzione	0
7228 50 69	– – – – inferiore a 80 mm	esenzione	0
7228 50 80	– – – altre	esenzione	0
7228 60	– altre barre		
7228 60 20	– – di acciai per utensili	esenzione	0
7228 60 80	– – altre	esenzione	0
7228 70	– Profilati		
7228 70 10	– – semplicemente laminati o estrusi a caldo	esenzione	0
7228 70 90	– – altri	esenzione	0
7228 80 00	– Barre forate per la perforazione	esenzione	0
7229	Fili di altri acciai legati		
7229 20 00	– di acciai silico-manganese	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7229 90	– altri		
7229 90 20	– – di acciai rapidi	esenzione	0
7229 90 50	– – contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	esenzione	0
7229 90 90	– – altri	esenzione	0
73	CAPITOLO 73 - LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO		
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio		
7301 10 00	– Palancole	esenzione	0
7301 20 00	– Profilati	esenzione	0
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie		
7302 10	– Rotaie		
7302 10 10	– – conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso	esenzione	0
	– – altre		
	– – – nuove		
	– – – – Rotaie del tipo vignole		
7302 10 21	– – – – – di un peso al metro superiore o uguale a 46 kg	esenzione	0
7302 10 23	– – – – – di un peso al metro superiore o uguale a 27 kg ed inferiore a 46 kg	esenzione	0
7302 10 29	– – – – – di un peso al metro inferiore a 27 kg	esenzione	0
7302 10 40	– – – – Rotaie a guida	esenzione	0
7302 10 50	– – – – altre	esenzione	0
7302 10 90	– – – usate	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7302 30 00	– Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi	2,7	0
7302 40 00	– Stecche (ganasce) e piastre di appoggio	esenzione	0
7302 90 00	– altri	esenzione	0
7303 00	Tubi e profilati cavi, di ghisa		
7303 00 10	– Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione	3,2	0
7303 00 90	– altri	3,2	0
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio		
	– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti		
7304 11 00	– – di acciaio inossidabile	esenzione	0
7304 19	– – altri		
7304 19 10	– – – con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	esenzione	0
7304 19 30	– – – con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	0
7304 19 90	– – – con diametro esterno superiore a 406,4 mm	esenzione	0
	– Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas		
7304 22 00	– – Aste di perforazione di acciai inossidabili	esenzione	0
7304 23 00	– – altre aste di perforazione	esenzione	0
7304 24 00	– – altri, di acciai inossidabili	esenzione	0
7304 29	– – altri		
7304 29 10	– – – con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	esenzione	0
7304 29 30	– – – con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	0
7304 29 90	– – – con diametro esterno superiore a 406,4 mm	esenzione	0
	– altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7304 31	– – trafilati o laminati a freddo		
7304 31 20	– – – di precisione	esenzione	0
7304 31 80	– – – altri	esenzione	0
7304 39	– – altri		
7304 39 10	– – – greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	esenzione	0
	– – – altri		
7304 39 30	– – – – con diametro esterno superiore a 421 mm e di spessore di parete superiore a 10,5 mm	esenzione	0
	– – – – altri		
	– – – – – Tubi filettati o filettabili detti gas		
7304 39 52	– – – – – – zincati	esenzione	0
7304 39 58	– – – – – – altri	esenzione	0
	– – – – – altri, con diametro esterno		
7304 39 92	– – – – – – inferiore o uguale a 168,3 mm	esenzione	0
7304 39 93	– – – – – – superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	0
7304 39 99	– – – – – – superiore a 406,4 mm	esenzione	0
	– altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili		
7304 41 00	– – trafilati o laminati a freddo	esenzione	0
7304 49	– – altri		
7304 49 10	– – – greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	esenzione	0
	– – – altri		
7304 49 93	– – – – con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	esenzione	0
7304 49 95	– – – – con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7304 49 99	– – – – con diametro esterno superiore a 406,4 mm	esenzione	0
	– altri, di sezione circolare, di altri acciai legati		
7304 51	– – trafilati o laminati a freddo		
	– – – diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza		
7304 51 12	– – – – inferiore o uguale a 0,5 m	esenzione	0
7304 51 18	– – – – superiore a 0,5 m	esenzione	0
	– – – altri		
7304 51 81	– – – – di precisione	esenzione	0
7304 51 89	– – – – altri	esenzione	0
7304 59	– – altri		
7304 59 10	– – – greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	esenzione	0
	– – – altri, diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza		
7304 59 32	– – – – inferiore o uguale a 0,5 m	esenzione	0
7304 59 38	– – – – superiore a 0,5 m	esenzione	0
	– – – altri		
7304 59 92	– – – – con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	esenzione	0
7304 59 93	– – – – con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	0
7304 59 99	– – – – con diametro esterno superiore a 406,4 mm	esenzione	0
7304 90 00	– altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7305	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio		
	– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti		
7305 11 00	– – saldati longitudinalmente ad arco sommerso	esenzione	0
7305 12 00	– – saldati longitudinalmente, altri	esenzione	0
7305 19 00	– – altri	esenzione	0
7305 20 00	– Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	esenzione	0
	– altri, saldati		
7305 31 00	– – saldati longitudinalmente	esenzione	0
7305 39 00	– – altri	esenzione	0
7305 90 00	– altri	esenzione	0
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio		
	– Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti		
7306 11	– – saldati, di acciai inossidabili		
7306 11 10	– – – saldati longitudinalmente	esenzione	0
7306 11 90	– – – saldati elicoidalmente	esenzione	0
7306 19	– – altri		
7306 19 10	– – – saldati longitudinalmente	esenzione	0
7306 19 90	– – – saldati elicoidalmente	esenzione	0
	– Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas		
7306 21 00	– – saldati, di acciai inossidabili	esenzione	0
7306 29 00	– – altri	esenzione	0
7306 30	– altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati		
	– – di precisione, aventi parete di spessore		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7306 30 11	– – – inferiore o uguale a 2 mm	esenzione	0
7306 30 19	– – – superiore a 2 mm	esenzione	0
	– – altri		
	– – – Tubi gas, filettati o filettabili		
7306 30 41	– – – – zincati	esenzione	0
7306 30 49	– – – – altri	esenzione	0
	– – – altri, con diametro esterno		
	– – – – inferiore o uguale a 168,3 mm		
7306 30 72	– – – – – zincati	esenzione	0
7306 30 77	– – – – – altri	esenzione	0
7306 30 80	– – – – superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	esenzione	0
7306 40	– altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili		
7306 40 20	– – trafilati o laminati a freddo	esenzione	0
7306 40 80	– – altri	esenzione	0
7306 50	– altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati		
7306 50 20	– – di precisione	esenzione	0
7306 50 80	– – altri	esenzione	0
	– altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare		
7306 61	– – di sezione quadrata o rettangolare		
7306 61 10	– – – di acciaio inossidabile	esenzione	0
	– – – altri		
7306 61 92	– – – aventi parete di spessore inferiore o uguale a 2 mm	esenzione	0
7306 61 99	– – – aventi parete di spessore superiore a 2 mm	esenzione	0
7306 69	– – di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare		
7306 69 10	– – – di acciaio inossidabile	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7306 69 90	– – – altri	esenzione	0
7306 90 00	– altri	esenzione	0
7307	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio		
	– fusi		
7307 11	– – di ghisa non malleabile		
7307 11 10	– – – per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione	3,7	0
7307 11 90	– – – altri	3,7	0
7307 19	– – altri		
7307 19 10	– – – di ghisa malleabile	3,7	0
7307 19 90	– – – altri	3,7	0
	– altri, di acciai inossidabili		
7307 21 00	– – Flange	3,7	0
7307 22	– – Gomiti, curve e manicotti, filettati		
7307 22 10	– – – Manicotti	esenzione	0
7307 22 90	– – – Gomiti e curve	3,7	0
7307 23	– – Accessori da saldare testa a testa		
7307 23 10	– – – Gomiti e curve	3,7	0
7307 23 90	– – – altri	3,7	0
7307 29	– – altri		
7307 29 10	– – – filettati	3,7	0
7307 29 30	– – – per saldare	3,7	0
7307 29 90	– – – altri	3,7	0
	– altri		
7307 91 00	– – Flange	3,7	0
7307 92	– – Gomiti, curve e manicotti, filettati		
7307 92 10	– – – Manicotti	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7307 92 90	– – – Gomiti e curve	3,7	0
7307 93	– – Accessori da saldare testa a testa		
	– – – il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm		
7307 93 11	– – – – Gomiti e curve	3,7	0
7307 93 19	– – – – altri	3,7	0
	– – – il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm		
7307 93 91	– – – – Gomiti e curve	3,7	0
7307 93 99	– – – – altri	3,7	0
7307 99	– – altri		
7307 99 10	– – – filettati	3,7	0
7307 99 30	– – – per saldare	3,7	0
7307 99 90	– – – altri	3,7	0
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni		
7308 10 00	– Ponti ed elementi di ponti	esenzione	0
7308 20 00	– Torri e piloni	esenzione	0
7308 30 00	– Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	esenzione	0
7308 40	– Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature		
7308 40 10	– – Materiale per armature di miniera	esenzione	0
7308 40 90	– – altro	esenzione	0
7308 90	– altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7308 90 10	– – Dighe, chiuse, porte di cariche o chiuse, palizzate, pontili, moli, imbarcaderi, bacini fissi e simili costruzioni fisse marittime, lacuali e fluviali	esenzione	0
	– – altri		
	– – – unicamente o principalmente di lamiere		
7308 90 51	– – – – Pannelli costituiti da due lamiere di acciaio profilate (nervate) con un'anima isolante	esenzione	0
7308 90 59	– – – – altri	esenzione	0
7308 90 99	– – – altri	esenzione	0
7309 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		
7309 00 10	– per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti)	2,2	0
	– per materie liquide		
7309 00 30	– – con rivestimento interno o calorifugo	2,2	0
	– – altri, di capacità		
7309 00 51	– – – superiore a 100 000 l	2,2	0
7309 00 59	– – – inferiore o uguale a 100 000 l	2,2	0
7309 00 90	– per materie solide	2,2	0
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		
7310 10 00	– di capacità uguale o superiore a 50 litri	2,7	0
	– di capacità inferiore a 50 litri		
7310 21	– – Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura		
7310 21 11	– – – Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari	2,7	0
7310 21 19	– – – Scatole per l'imballaggio delle bevande	2,7	0
	– – – altre, aventi parete di spessore		
7310 21 91	– – – – inferiore a 0,5 mm	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7310 21 99	– – – – uguale o superiore a 0,5 mm	2,7	0
7310 29	– – altri		
7310 29 10	– – – aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm	2,7	0
7310 29 90	– – – aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm	2,7	0
7311 00	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio		
7311 00 10	– senza saldatura	2,7	0
	– altri, di capacità		
7311 00 91	– – inferiore a 1 000 litri	2,7	0
7311 00 99	– – uguale o superiore a 1 000 litri	2,7	0
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità		
7312 10	– Trefoli e cavi		
7312 10 20	– – di acciaio inossidabile	esenzione	0
	– – altri, la cui sezione trasversale massima è		
	– – – inferiore o uguale a 3 mm		
7312 10 41	– – – – rivestiti di leghe a base di rame-zinco (ottone)	esenzione	0
7312 10 49	– – – – altri	esenzione	0
	– – – superiore a 3 mm		
	– – – – Trefoli		
7312 10 61	– – – – – non rivestiti	esenzione	0
	– – – – – rivestiti		
7312 10 65	– – – – – – zincati	esenzione	0
7312 10 69	– – – – – – altri	esenzione	0
	– – – – Cavi, compresi i cavi chiusi		
	– – – – – non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7312 10 81	– – – – – – superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 12 mm	esenzione	0
7312 10 83	– – – – – – superiore a 12 mm e inferiore o uguale a 24 mm	esenzione	0
7312 10 85	– – – – – – superiore a 24 mm e inferiore o uguale a 48 mm	esenzione	0
7312 10 89	– – – – – – superiore a 48 mm	esenzione	0
7312 10 98	– – – – – altri	esenzione	0
7312 90 00	– altri	esenzione	0
7313 00 00	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti	esenzione	0
7314	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio		
	– Prodotti tessuti (tele metalliche)		
7314 12 00	– – Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile	esenzione	0
7314 14 00	– – altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile	esenzione	0
7314 19 00	– – altri	esenzione	0
7314 20	– Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm^2		
7314 20 10	– – di fili nervati	esenzione	0
7314 20 90	– – altre	esenzione	0
	– altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro		
7314 31 00	– – zincate	esenzione	0
7314 39 00	– – altre	esenzione	0
	– altre tele metalliche, griglie e reti		
7314 41	– – zincate		
7314 41 10	– – – a maglie esagonali	esenzione	0
7314 41 90	– – – altre	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7314 42	– – ricoperte di materie plastiche		
7314 42 10	– – – a maglie esagonali	esenzione	0
7314 42 90	– – – altre	esenzione	0
7314 49 00	– – altre	esenzione	0
7314 50 00	– Lamiere e lastre, incise e stirate	esenzione	0
7315	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio		
	– Catene a maglie articolate e loro parti		
7315 11	– – Catene a rulli		
7315 11 10	– – – per biciclette e motociclette	2,7	0
7315 11 90	– – – altre	2,7	0
7315 12 00	– – altre catene	2,7	0
7315 19 00	– – Parti	2,7	0
7315 20 00	– Catene antisdrucciolevoli	2,7	0
	– altre catene e catenelle		
7315 81 00	– – Catene a maglie con traversino	2,7	0
7315 82	– – altre catene, a maglie saldate		
7315 82 10	– – – di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è inferiore o uguale a 16 mm	2,7	0
7315 82 90	– – – di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è superiore a 16 mm	2,7	0
7315 89 00	– – altre	2,7	0
7315 90 00	– altre parti	2,7	0
7316 00 00	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	2,7	0
7317 00	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7317 00 10	– Puntine da disegno	esenzione	0
	– altri		
	– – di trafileria		
7317 00 20	– – – Chiodi in strisce o in rotoli	esenzione	0
7317 00 40	– – – Chiodi di acciaio contenenti, in peso, 0,5 % o più di carbonio, temperati	esenzione	0
	– – – altri		
7317 00 61	– – – – zincati	esenzione	0
7317 00 69	– – – – altri	esenzione	0
7317 00 90	– – altri	esenzione	0
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio		
	– Articoli filettati		
7318 11 00	– – Tirafondi	3,7	0
7318 12	– – altre viti per legno		
7318 12 10	– – – di acciaio inossidabile	3,7	0
7318 12 90	– – – altre	3,7	0
7318 13 00	– – Ganci a vite e viti ad occhio	3,7	0
7318 14	– – Viti autofilettanti		
7318 14 10	– – – di acciaio inossidabile	3,7	0
	– – – altre		
7318 14 91	– – – – Viti filettatrici	3,7	0
7318 14 99	– – – – altre	3,7	0
7318 15	– – altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7318 15 10	– – – Viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm	3,7	0
	– – – altri		
7318 15 20	– – – – per fissare gli elementi delle strade ferrate	3,7	0
	– – – – altri		
	– – – – – senza capocchia		
7318 15 30	– – – – – – di acciaio inossidabile	3,7	0
	– – – – – – di altri acciai, con resistenza alla trazione		
7318 15 41	– – – – – – – inferiore a 800 MPa	3,7	0
7318 15 49	– – – – – – – uguale o superiore a 800 MPa	3,7	0
	– – – – – con capocchia		
	– – – – – – con intaglio od impronta a croce		
7318 15 51	– – – – – – – di acciaio inossidabile	3,7	0
7318 15 59	– – – – – – – altri	3,7	0
	– – – – – – con esagono incassato		
7318 15 61	– – – – – – – di acciaio inossidabile	3,7	0
7318 15 69	– – – – – – – altri	3,7	0
	– – – – – – con esagono sporgente		
7318 15 70	– – – – – – – di acciaio inossidabile	3,7	0
	– – – – – – – di altri acciai, con resistenza alla trazione		
7318 15 81	– – – – – – – – inferiore a 800 MPa	3,7	0
7318 15 89	– – – – – – – – uguale o superiore a 800 MPa	3,7	0
7318 15 90	– – – – – – altri	3,7	0
7318 16	– – Dadi		
7318 16 10	– – – ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di diametro di foro inferiore o uguale a 6 mm	3,7	0
	– – – altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7318 16 30	– – – – di acciaio inossidabile	3,7	0
	– – – – altri		
7318 16 50	– – – – – di sicurezza	3,7	0
	– – – – – altri, di diametro interno		
7318 16 91	– – – – – – inferiore o uguale a 12 mm	3,7	0
7318 16 99	– – – – – – superiore a 12 mm	3,7	0
7318 19 00	– – altri	3,7	0
	– Articoli non filettati		
7318 21 00	– – Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio	3,7	0
7318 22 00	– – altre rondelle	3,7	0
7318 23 00	– – Ribadini	3,7	0
7318 24 00	– – Copiglie, pernotti e chiavette	3,7	0
7318 29 00	– – altri	3,7	0
7319	Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove		
7319 20 00	– Spilli di sicurezza	2,7	0
7319 30 00	– altri spilli	2,7	0
7319 90	– altri		
7319 90 10	– – Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo	2,7	0
7319 90 90	– – altri	2,7	0
7320	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio		
7320 10	– Molle a balestra e loro foglie		
	– – formate a caldo		
7320 10 11	– – – Molle paraboliche e loro foglie	2,7	0
7320 10 19	– – – altre	2,7	0
7320 10 90	– – altre	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7320 20	– Molle ad elica		
7320 20 20	– – formate a caldo	2,7	0
	– – altre		
7320 20 81	– – – Molle di compressione	2,7	0
7320 20 85	– – – Molle di trazione	2,7	0
7320 20 89	– – – altre	2,7	0
7320 90	– altre		
7320 90 10	– – Molle a spirali piatte	2,7	0
7320 90 30	– – Molle a forma di dischi	2,7	0
7320 90 90	– – altre	2,7	0
7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio		
	– Apparecchi di cottura e scaldapiatti		
7321 11	– – a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili		
7321 11 10	– – – con forno, compresi i forni separati	2,7	0
7321 11 90	– – – altri	2,7	0
7321 12 00	– – a combustibili liquidi	2,7	0
7321 19 00	– – altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi	2,7	0
	– altri oggetti di rubinetteria e organi simili		
7321 81	– – a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili		
7321 81 10	– – – ad eliminazione dei gas combusti	2,7	0
7321 81 90	– – – altri	2,7	0
7321 82	– – a combustibili liquidi		
7321 82 10	– – – ad eliminazione dei gas combusti	2,7	0
7321 82 90	– – – altri	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7321 89 00	– – altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi	2,7	0
7321 90 00	– Parti	2,7	0
7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio		
	– Radiatori e loro parti		
7322 11 00	– – di ghisa	3,2	0
7322 19 00	– – altri	3,2	0
7322 90 00	– altri	3,2	0
7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio		
7323 10 00	– Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi	3,2	0
	– altri		
7323 91 00	– – di ghisa, non smaltati	3,2	0
7323 92 00	– – di ghisa smaltati	3,2	0
7323 93	– – di acciaio inossidabile		
7323 93 10	– – – Oggetti per il servizio della tavola	3,2	0
7323 93 90	– – – altri	3,2	0
7323 94	– – di ferro o acciaio, smaltati		
7323 94 10	– – – Oggetti per il servizio della tavola	3,2	0
7323 94 90	– – – altri	3,2	0
7323 99	– – altri		
7323 99 10	– – – Oggetti per il servizio della tavola	3,2	0
	– – – altri		
7323 99 91	– – – – dipinti o verniciati	3,2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7323 99 99	– – – – altri	3,2	0
7324	Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio		
7324 10 00	– Acquai e lavabi di acciai inossidabili	2,7	0
	– Vasche da bagno		
7324 21 00	– – di ghisa, anche smaltate	3,2	0
7324 29 00	– – altri	3,2	0
7324 90 00	– altri, comprese le loro parti	3,2	0
7325	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio		
7325 10	– di ghisa non malleabile		
7325 10 50	– – Botole	1,7	0
	– – altri		
7325 10 92	– – – Oggetti per canalizzazioni	1,7	0
7325 10 99	– – – altri	1,7	0
	– altri		
7325 91 00	– – Palle ed oggetti simili per mulini	2,7	0
7325 99	– – altri		
7325 99 10	– – – di ghisa malleabile	2,7	0
7325 99 90	– – – altri	2,7	0
7326	Altri lavori di ferro o acciaio		
	– Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati		
7326 11 00	– – Palle ed oggetti simili per mulini	2,7	0
7326 19	– – altri		
7326 19 10	– – – fucinati	2,7	0
7326 19 90	– – – altri	2,7	0
7326 20	– Lavori di fili di ferro o acciaio		
7326 20 30	– – Gabbie ed uccelliere	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7326 20 50	– – Cestini	2,7	0
7326 20 80	– – altri	2,7	0
7326 90	– altri		
7326 90 10	– – Scatole per tabacco, astucci per sigarette, scatole per cipria e belletti ed oggetti analoghi da borsa o da tasca	2,7	0
7326 90 30	– – Scale e sgabelli a gradini	2,7	0
7326 90 40	– – Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci	2,7	0
7326 90 50	– – Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc.	2,7	0
7326 90 60	– – Sportelli d'aerazione non meccanici, grondaie, ganci ed altri lavori utilizzati nell'edilizia	2,7	0
7326 90 70	– – Cestelli di lamiere ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini	2,7	0
	– – altri lavori di ferro o di acciaio		
7326 90 91	– – – fucinati	2,7	0
7326 90 93	– – – stampati	2,7	0
7326 90 95	– – – sinterizzati	2,7	0
7326 90 98	– – – altri	2,7	0
74	CAPITOLO 74 - RAME E LAVORI DI RAME		
7401 00 00	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	esenzione	0
7402 00 00	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	esenzione	0
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio		
	– Rame raffinato		
7403 11 00	– – Catodi e sezioni di catodi	esenzione	0
7403 12 00	– – Barre da filo (Wire-bars)	esenzione	0
7403 13 00	– – Billette	esenzione	0
7403 19 00	– – altri	esenzione	0
	– Leghe di rame		
7403 21 00	– – a base di rame-zinco (ottone)	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7403 22 00	– – a base di rame-stagno (bronzo)	esenzione	0
7403 29 00	– – altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)	esenzione	0
7404 00	Cascami ed avanzi di rame		
7404 00 10	– di rame raffinato	esenzione	0
	– di leghe di rame		
7404 00 91	– – a base di rame-zinco (ottone)	esenzione	0
7404 00 99	– – altri	esenzione	0
7405 00 00	Leghe madri di rame	esenzione	0
7406	Polveri e pagliette di rame		
7406 10 00	– Polveri a struttura non lamellare	esenzione	0
7406 20 00	– Polveri a struttura lamellare; pagliette	esenzione	0
7407	Barre e profilati di rame		
7407 10 00	– di rame raffinato	4,8	5
	– di leghe di rame		
7407 21	– – a base di rame-zinco (ottone)		
7407 21 10	– – – Barre	4,8	5
7407 21 90	– – – Profilati	4,8	5
7407 29	– – altri		
7407 29 10	– – – a base di rame-nichel (cupronichel) a base di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8	5
7407 29 90	– – – altri	4,8	5
7408	Fili di rame		
	– di rame raffinato		
7408 11 00	– – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm	4,8	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7408 19	– – altri		
7408 19 10	– – – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm	4,8	5
7408 19 90	– – – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm	4,8	5
	– di leghe di rame		
7408 21 00	– – a base di rame-zinco (ottone)	4,8	5
7408 22 00	– – a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8	5
7408 29 00	– – altri	4,8	5
7409	Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm		
	– di rame raffinato		
7409 11 00	– – arrotolati	4,8	5
7409 19 00	– – altri	4,8	5
	– di leghe a base di rame-zinco (ottone)		
7409 21 00	– – arrotolati	4,8	5
7409 29 00	– – altri	4,8	5
	– di leghe a base di rame-stagno (bronzo)		
7409 31 00	– – arrotolati	4,8	5
7409 39 00	– – altri	4,8	5
7409 40	– di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)		
7409 40 10	– – a base di rame-nichel (cupronichel)	4,8	5
7409 40 90	– – a base di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8	5
7409 90 00	– di altre leghe di rame	4,8	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7410	Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto)		
	– senza supporto		
7410 11 00	– – di rame raffinato	5,2	5
7410 12 00	– – di leghe di rame	5,2	5
	– su supporto		
7410 21 00	– – di rame raffinato	5,2	5
7410 22 00	– – di leghe di rame	5,2	5
7411	Tubi di rame		
7411 10	– di rame raffinato		
	– – diritti, con spessore della parete		
7411 10 11	– – – superiore a 0,6 mm	4,8	5
7411 10 19	– – – inferiore o uguale a 0,6 mm	4,8	5
7411 10 90	– – altri	4,8	5
	– di leghe di rame		
7411 21	– – a base di rame-zinco (ottone)		
7411 21 10	– – – diritti	4,8	5
7411 21 90	– – – altri	4,8	5
7411 22 00	– – a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8	5
7411 29 00	– – altri	4,8	5
7412	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame		
7412 10 00	– di rame raffinato	5,2	5
7412 20 00	– di leghe di rame	5,2	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7413 00	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità		
7413 00 20	– di rame raffinato	5,2	5
7413 00 80	– di leghe di rame	5,2	5
7415	Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame		
7415 10 00	– Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili	4	0
	– altri articoli, non filettati		
7415 21 00	– – Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)	3	0
7415 29 00	– – altri	3	0
	– altri articoli, filettati		
7415 33 00	– – Viti; bulloni e dadi	3	0
7415 39 00	– – altri	3	0
7418	Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame; oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di rame		
	– Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi		
7418 11 00	– – Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi	3	0
7418 19	– – altri		
7418 19 10	– – – Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti, di rame	4	0
7418 19 90	– – – altri	3	0
7418 20 00	– Oggetti di igiene o da toletta e loro parti	3	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7419	Altri lavori di rame		
7419 10 00	– Catene, catenelle e loro parti	3	0
	– altri		
7419 91 00	– – colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati	3	0
7419 99	– – altri		
7419 99 10	– – – Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di rame, la cui sezione trasversale non supera 6 mm nella sua più grande dimensione; lamiere o lastre incise e stirate	4,3	0
7419 99 30	– – – Molle	4	0
7419 99 90	– – – altri	3	0
75	CAPITOLO 75 - NICHEL E LAVORI DI NICHEL		
7501	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel		
7501 10 00	– Metalline di nichel	esenzione	0
7501 20 00	– «Sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel	esenzione	0
7502	Nichel greggio		
7502 10 00	– Nichel non legato	esenzione	0
7502 20 00	– Leghe di nichel	esenzione	0
7503 00	Cascami ed avanzi rottami di nichel		
7503 00 10	– di nichel non legato	esenzione	0
7503 00 90	– di leghe di nichel	esenzione	0
7504 00 00	Polveri e pagliette di nichel	esenzione	0
7505	Barre, profilati e fili, di nichel		
	– Barre e profilati		
7505 11 00	– – di nichel non legato	esenzione	0
7505 12 00	– – di leghe di nichel	2,9	0
	– Fili		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7505 21 00	– – di nichel non legato	esenzione	0
7505 22 00	– – di leghe di nichel	2,9	0
7506	Lamiere, nastri e fogli, di nichel		
7506 10 00	– di nichel non legato	esenzione	0
7506 20 00	– di leghe di nichel	3,3	0
7507	Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel		
	– Tubi		
7507 11 00	– – di nichel non legato	esenzione	0
7507 12 00	– – di leghe di nichel	esenzione	0
7507 20 00	– Accessori per tubi	2,5	0
7508	Altri lavori di nichel		
7508 10 00	– Tele metalliche e griglie, di fili di nichel	esenzione	0
7508 90 00	– altri	esenzione	0
76	CAPITOLO 76 - ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO		
7601	Alluminio greggio		
7601 10 00	– Alluminio non legato	3	3
7601 20	– Leghe di alluminio		
7601 20 10	– – primario	6	5
	– – secondario		
7601 20 91	– – – in lingotti o allo stato liquido	6	5
7601 20 99	– – – altri	6	5
7602 00	Cascami ed avanzi di alluminio		
	– Cascami		
7602 00 11	– – Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7602 00 19	– – altri (compresi gli scarti di fabbricazione)	esenzione	0
7602 00 90	– Avanzi	esenzione	0
7603	Polveri e pagliette di alluminio		
7603 10 00	– Polveri a struttura non lamellare	5	0
7603 20 00	– Polveri a struttura lamellare; pagliette	5	0
7604	Barre e profilati di alluminio		
7604 10	– di alluminio non legato		
7604 10 10	– – Barre	7,5	7
7604 10 90	– – Profilati	7,5	7
	– di leghe di alluminio		
7604 21 00	– – Profilati cavi	7,5	7
7604 29	– – altri		
7604 29 10	– – – Barre	7,5	7
7604 29 90	– – – Profilati	7,5	7
7605	Fili di alluminio		
	– di alluminio non legato		
7605 11 00	– – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	7,5	7
7605 19 00	– – altri	7,5	7
	– di leghe di alluminio		
7605 21 00	– – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	7,5	7
7605 29 00	– – altri	7,5	7
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm		
	– di forma quadrata o rettangolare		
7606 11	– – di alluminio non legato		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7606 11 10	– – – dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	7,5	7
	– – – altri, di spessore		
	– – – di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm		
7606 11 91	– – – – inferiore a 3 mm	7,5	7
7606 11 93	– – – – uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm	7,5	7
7606 11 99	– – – – uguale o superiore a 6 mm	7,5	7
7606 12	– – di leghe di alluminio		
7606 12 10	– – – Nastri di alluminio per tende veneziane	7,5	7
	– – – altri		
7606 12 50	– – – – dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	7,5	7
	– – – – altri, di spessore		
7606 12 91	– – – – – inferiore a 3 mm	7,5	7
7606 12 93	– – – – – uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm	7,5	7
7606 12 99	– – – – – uguale o superiore a 6 mm	7,5	7
	– altri		
7606 91 00	– – di alluminio non legato	7,5	7
7606 92 00	– – di leghe di alluminio	7,5	7
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)		
	– senza supporto		
7607 11	– – semplicemente laminati		
7607 11 10	– – – di spessore inferiore a 0,021 mm	7,5	7
7607 11 90	– – – di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm	7,5	7
7607 19	– – altri		
7607 19 10	– – – di spessore inferiore a 0,021 mm	7,5	7

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7607 19 91	– – – – autoadesivi	7,5	7
7607 19 99	– – – – altri	7,5	7
7607 20	– su supporto		
7607 20 10	– – di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm	10	7
	– – di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm		
7607 20 91	– – – autoadesivi	7,5	7
7607 20 99	– – – altri	7,5	7
7608	Tubi di alluminio		
7608 10 00	– di alluminio non legato	7,5	7
7608 20	– di leghe di alluminio		
7608 20 20	– – saldati	7,5	7
	– – altri		
7608 20 81	– – – semplicemente estrusi a caldo	7,5	7
7608 20 89	– – – altri	7,5	7
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	5,9	5
7610	Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni		
7610 10 00	– Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	6	5
7610 90	– altri		
7610 90 10	– – Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	7	3
7610 90 90	– – altri	6	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	6	0
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		
7612 10 00	– Astucci tubolari flessibili	6	5
7612 90	– altri		
7612 90 10	– – Astucci tubolari rigidi	6	0
7612 90 20	– – Recipienti del tipo utilizzato per aerosol	6	0
	– – altri, di capacità		
7612 90 91	– – – uguale o superiore a 50 litri	6	0
7612 90 98	– – – inferiore a 50 litri	6	0
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	6	5
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità		
7614 10 00	– con anima di acciaio	6	5
7614 90 00	– altri	6	5
7615	Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio; oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di alluminio		
	– Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi		
7615 11 00	– – Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi	6	5
7615 19	– – altri		
7615 19 10	– – – di getti di alluminio	6	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7615 19 90	– – – altri	6	5
7615 20 00	– Oggetti di igiene o da toletta e loro parti	6	5
7616	Altri lavori di alluminio		
7616 10 00	– Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	6	5
	– altri		
7616 91 00	– – Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	6	5
7616 99	– – altri		
7616 99 10	– – – di getti di alluminio	6	5
7616 99 90	– – – altri	6	5
78	CAPITOLO 78 - PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO		
7801	Piombo greggio		
7801 10 00	– Piombo raffinato	2,5	0
	– altro		
7801 91 00	– – contenente antimonio come altro elemento predominante in peso	2,5	0
7801 99	– – altro		
7801 99 10	– – – contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera)	esenzione	0
	– – – altro		
7801 99 91	– – – – Leghe di piombo	2,5	0
7801 99 99	– – – – altro	2,5	0
7802 00 00	Cascami ed avanzi di piombo	esenzione	0
7804	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo		
	– Lamiere, fogli e nastri		
7804 11 00	– – Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	5	0
7804 19 00	– – altri	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7804 20 00	– Polveri e pagliette	esenzione	0
7806 00	Altri lavori di piombo		
7806 00 10	– Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (Euratom)	esenzione	0
7806 00 30	– Barre, profilati e fili	5	0
7806 00 50	– Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	5	0
7806 00 90	– altro	5	0
79	CAPITOLO 79 - ZINCO E LAVORI DI ZINCO		
7901	Zinco greggio		
	– Zinco non legato		
7901 11 00	– – contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco	2,5	0
7901 12	– – contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco		
7901 12 10	– – – contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco	2,5	0
7901 12 30	– – – contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco	2,5	0
7901 12 90	– – – contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco	2,5	0
7901 20 00	– Leghe di zinco	2,5	0
7902 00 00	Cascami ed avanzi di zinco	esenzione	0
7903	Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)		
7903 10 00	– Zinco polverizzato	2,5	0
7903 90 00	– altri	2,5	0
7904 00 00	Barre, profilati e fili, di zinco	5	0
7905 00 00	Lamiere, fogli e nastri, di zinco	5	0
7907 00	Altri lavori di zinco		
7907 00 10	– Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
7907 00 90	– altri	5	0
80	CAPITOLO 80 - STAGNO E LAVORI DI STAGNO		
8001	Stagno greggio		
8001 10 00	– Stagno non legato	esenzione	0
8001 20 00	– Leghe di stagno	esenzione	0
8002 00 00	Cascami ed avanzi di stagno	esenzione	0
8003 00 00	Barre, profilati e fili, di stagno	esenzione	0
8007 00	Altri lavori di stagno		
8007 00 10	– Lamiere, fogli e nastri, di spessore superiore a 0,2 mm	esenzione	0
8007 00 30	– Fogli e nastri sottili (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto); polveri e pagliette	esenzione	0
8007 00 50	– Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	esenzione	0
8007 00 90	– altri	esenzione	0
81	CAPITOLO 81 - ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE		
8101	Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi		
8101 10 00	– Polveri	5	5
	– altri		
8101 94 00	– – Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	5	5
8101 96 00	– – Fili	6	5
8101 97 00	– – Cascami e avanzi	esenzione	0
8101 99	– – altri		
8101 99 10	– – – Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	6	0
8101 99 90	– – – altri	7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8102	Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi		
8102 10 00	– Polveri	4	3
	– altri		
8102 94 00	– – Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	3	3
8102 95 00	– – Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	5	0
8102 96 00	– – Fili	6,1	3
8102 97 00	– – Cascami e avanzi	esenzione	0
8102 99 00	– – altri	7	0
8103	Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi		
8103 20 00	– Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	esenzione	0
8103 30 00	– Cascami e avanzi	esenzione	0
8103 90	– altri		
8103 90 10	– – Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli	3	0
8103 90 90	– – altri	4	0
8104	Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi		
	– Magnesio greggio		
8104 11 00	– – contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	5,3	5
8104 19 00	– – altri	4	3
8104 20 00	– Cascami e avanzi	esenzione	0
8104 30 00	– Torniture e granelli calibrati; polveri	4	0
8104 90 00	– altri	4	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8105	Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi		
8105 20 00	– Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri	esenzione	0
8105 30 00	– Cascami e avanzi	esenzione	0
8105 90 00	– altri	3	0
8106 00	Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi		
8106 00 10	– Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri	esenzione	0
8106 00 90	– altri	2	0
8107	Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi		
8107 20 00	– Cadmio greggio; polveri	3	3
8107 30 00	– Cascami e avanzi	esenzione	0
8107 90 00	– altri	4	0
8108	Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi		
8108 20 00	– Titanio greggio; polveri	5	5
8108 30 00	– Cascami e avanzi	5	3
8108 90	– altri		
8108 90 30	– – Barre, profilati e fili	7	3
8108 90 50	– – Lamiere, nastri e fogli	7	3
8108 90 60	– – Tubi	7	3
8108 90 90	– – altri	7	3
8109	Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi		
8109 20 00	– Zirconio greggio; polveri	5	3
8109 30 00	– Cascami e avanzi	esenzione	0
8109 90 00	– altri	9	5
8110	Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi		
8110 10 00	– Antimonio greggio; polveri	7	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8110 20 00	– Cascami e avanzi	esenzione	0
8110 90 00	– altri	7	0
8111 00	Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi		
	– Manganese greggio; cascami e avanzi; polveri		
8111 00 11	– – Manganese greggio; polveri	esenzione	0
8111 00 19	– – Cascami e avanzi	esenzione	0
8111 00 90	– altri	5	0
8112	Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi		
	– Berillio		
8112 12 00	– – greggi; polveri	esenzione	0
8112 13 00	– – Cascami e avanzi	esenzione	0
8112 19 00	– – altri	3	0
	– Cromo		
8112 21	– – greggi; polveri		
8112 21 10	– – – Leghe di cromo contenenti, in peso, più di 10 % di nichel	esenzione	0
8112 21 90	– – – altri	3	3
8112 22 00	– – Cascami e avanzi	esenzione	0
8112 29 00	– – altri	5	0
	– Tallio		
8112 51 00	– – greggi; polveri	1,5	0
8112 52 00	– – Cascami e avanzi	esenzione	0
8112 59 00	– – altri	3	3
	– altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8112 92	– – greggi; cascami e avanzi; polveri		
8112 92 10	– – – Afnio (celtio)	3	3
	– – – Niobio (colombio); renio; gallio; indio; vanadio; germanio		
8112 92 21	– – – – Cascami e avanzi	esenzione	0
	– – – – altri		
8112 92 31	– – – Niobio (colombio), renio	3	3
8112 92 81	– – – – – Indio	2	0
8112 92 89	– – – – – Gallio	1,5	0
8112 92 91	– – – – – Vanadio	esenzione	0
8112 92 95	– – – – – Germanio	4,5	3
8112 99	– – altri		
8112 99 20	– – – Afnio (celtio); germanio	7	3
8112 99 30	– – – Niobio (colombio), renio	9	5
8112 99 70	– – – – – Gallio indio vanadio	3	0
8113 00	Cermet e lavori di cermet, compresi i cascami e gli avanzi		
8113 00 20	– greggio	4	3
8113 00 40	– Cascami e avanzi	esenzione	0
8113 00 90	– altri	5	0
82	CAPITOLO 82 - UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI		
8201	Hand tools, the following: Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano		
8201 10 00	– Vanghe e pale	1,7	0
8201 20 00	– Forche	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8201 30 00	– Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi	1,7	0
8201 40 00	– Asce, roncole e simili utensili taglienti	1,7	0
8201 50 00	– Forbici per potare (comprese le forbici «trinciapollo») utilizzabili con una mano	1,7	0
8201 60 00	– Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani	1,7	0
8201 90 00	– altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano	1,7	0
8202	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)		
8202 10 00	– Seghe a mano	1,7	0
8202 20 00	– Lame di seghe a nastro	1,7	0
	– Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe)		
8202 31 00	– – con parte operante di acciaio	2,7	0
8202 39 00	– – altre, comprese le parti	2,7	0
8202 40 00	– Catene di seghe dette «taglienti»	1,7	0
	– altre lame di seghe		
8202 91 00	– – Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli	2,7	0
8202 99	– – altre		
	– – – con parte operante di acciaio		
8202 99 11	– – – – per la lavorazione dei metalli	2,7	0
8202 99 19	– – – – per la lavorazione di altre materie	2,7	0
8202 99 90	– – – con parte operante di altre materie	2,7	0
8203	Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano		
8203 10 00	– Lime, raspe ed utensili simili	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8203 20	– Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili		
8203 20 10	– – Pinzette e pinze per depilare	1,7	0
8203 20 90	– – altri	1,7	0
8203 30 00	– Cesoie per metalli ed utensili simili	1,7	0
8203 40 00	– Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili	1,7	0
8204	Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico		
	– Chiavi per dadi a mano		
8204 11 00	– – ad apertura fissa	1,7	0
8204 12 00	– – ad apertura variabile	1,7	0
8204 20 00	– Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico	1,7	0
8205	Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale		
8205 10 00	– Utensili per forare, filettare o maschiare	1,7	0
8205 20 00	– Martelli e mazze	3,7	0
8205 30 00	– Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno	3,7	0
8205 40 00	– cacciaviti	3,7	0
	– altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro)		
8205 51 00	– – per uso domestico	3,7	0
8205 59	– – altri		
8205 59 10	– – – Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori	3,7	0
8205 59 30	– – – Utensili (pistole) per ribadire, fissare i tamponi, i cavicchi, ecc., che funzionano per mezzo di una cartuccia deflagrante	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8205 59 90	– – – altri	2,7	0
8205 60 00	– Lampade per saldare e simili	2,7	0
8205 70 00	– Morse, sergenti e simili	3,7	0
8205 80 00	– Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale	2,7	0
8205 90 00	– Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle precedenti sottovoci	3,7	0
8206 00 00	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	3,7	0
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio		
	– Utensili di perforazione o di sondaggio		
8207 13 00	– – con parte operante di cermet	2,7	0
8207 19	– – altri, comprese le parti		
8207 19 10	– – – con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	0
8207 19 90	– – – altri	2,7	0
8207 20	– Filiere per trafilare o estrudere i metalli		
8207 20 10	– – con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	0
8207 20 90	– – con parte operante di altre materie	2,7	0
8207 30	– Utensili per imbutire, stampare o punzonare		
8207 30 10	– – per la lavorazione dei metalli	2,7	0
8207 30 90	– – altri	2,7	0
8207 40	– Utensili per maschiare o filettare		
	– – per la lavorazione dei metalli		
8207 40 10	– – – Utensili per maschiare	2,7	0
8207 40 30	– – – Utensili per filettare	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8207 40 90	– – altri	2,7	0
8207 50	– Utensili per forare		
8207 50 10	– – con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	0
	– – con parte operante di altre materie		
8207 50 30	– – – Punte da trapano per muratura	2,7	0
	– – – altri		
	– – – – per la lavorazione dei metalli, con parte operante		
8207 50 50	– – – – – di cermet	2,7	0
8207 50 60	– – – – – di acciaio rapido	2,7	0
8207 50 70	– – – – – di altre materie	2,7	0
8207 50 90	– – – – altri	2,7	0
8207 60	– Utensili per alesare o scanalare		
8207 60 10	– – con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	0
	– – con parte operante di altre materie		
	– – – Utensili per alesare		
8207 60 30	– – – – per la lavorazione dei metalli	2,7	0
8207 60 50	– – – – altri	2,7	0
	– – – Utensili per scanalare		
8207 60 70	– – – – per la lavorazione dei metalli	2,7	0
8207 60 90	– – – – altri	2,7	0
8207 70	– Utensili per fresare		
	– – per la lavorazione dei metalli, con parte operante		
8207 70 10	– – – di cermet	2,7	0
	– – – di altre materie		
8207 70 31	– – – – Frese con codolo	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8207 70 35	– – – – Frese-madri	2,7	0
8207 70 38	– – – – altre	2,7	0
8207 70 90	– – altri	2,7	0
8207 80	– Utensili per tornire		
	– – per la lavorazione dei metalli, con parte operante		
8207 80 11	– – – di cermet	2,7	0
8207 80 19	– – – di altre materie	2,7	0
8207 80 90	– – altri	2,7	0
8207 90	– altri utensili intercambiabili		
8207 90 10	– – con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	0
	– – con parte operante di altre materie		
8207 90 30	– – – Lame da cacciavite	2,7	0
8207 90 50	– – – Utensili per tagliare ingranaggi	2,7	0
	– – – altri, con parte operante		
	– – – – di cermet		
8207 90 71	– – – – – per la lavorazione dei metalli	2,7	0
8207 90 78	– – – – – altri	2,7	0
	– – – – di altre materie		
8207 90 91	– – – – – per la lavorazione dei metalli	2,7	0
8207 90 99	– – – – – altri	2,7	0
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici		
8208 10 00	– per la lavorazione dei metalli	1,7	0
8208 20 00	– per la lavorazione del legno	1,7	0
8208 30	– per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare		
8208 30 10	– – Coltelli circolari	1,7	0
8208 30 90	– – altri	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8208 40 00	– per macchine agricole, orticole o forestali	1,7	0
8208 90 00	– altri	1,7	0
8209 00	Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet		
8209 00 20	– Placchette intercambiabili	2,7	0
8209 00 80	– altri	2,7	0
8210 00 00	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande	2,7	0
8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame		
8211 10 00	– Assortimenti	8,5	3
	– altri		
8211 91	– – Coltelli da tavola a lama fissa		
8211 91 30	– – – Coltelli con manico e lama di acciaio inossidabile	8,5	3
8211 91 80	– – – altri	8,5	3
8211 92 00	– – altri coltelli a lama fissa	8,5	3
8211 93 00	– – Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili	8,5	3
8211 94 00	– – Lame	6,7	0
8211 95 00	– – Manici di metalli comuni	2,7	0
8212	Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)		
8212 10	– Rasoi		
8212 10 10	– – Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili	2,7	0
8212 10 90	– – altri	2,7	0
8212 20 00	– Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri	2,7	0
8212 90 00	– altre parti	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8213 00 00	Forbici a due branche e loro lame	4,2	0
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)		
8214 10 00	– Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame	2,7	0
8214 20 00	– Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	2,7	0
8214 90 00	– altri	2,7	0
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili		
8215 10	– Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato		
8215 10 20	– – contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati	4,7	0
	– – altri		
8215 10 30	– – – di acciaio inossidabile	8,5	3
8215 10 80	– – – altri	4,7	0
8215 20	– altri assortimenti		
8215 20 10	– – di acciaio inossidabile	8,5	3
8215 20 90	– – altri	4,7	0
	– altri		
8215 91 00	– – argentati, dorati o platinati	4,7	0
8215 99	– – altri		
8215 99 10	– – – di acciaio inossidabile	8,5	3
8215 99 90	– – – altri	4,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
83	CAPITOLO 83 - LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI		
8301	Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni		
8301 10 00	– Lucchetti	2,7	0
8301 20 00	– Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli	2,7	0
8301 30 00	– Serrature del tipo utilizzato per mobili	2,7	0
8301 40	– altre serrature; catenacci		
	– – Serrature del tipo utilizzato per porte di edifici		
8301 40 11	– – – Serrature a cilindri	2,7	0
8301 40 19	– – – altre	2,7	0
8301 40 90	– – altre serrature; catenacci	2,7	0
8301 50 00	– Fermagli e montature a fermaglio con serratura	2,7	0
8301 60 00	– Parti	2,7	0
8301 70 00	– Chiavi presentate isolatamente	2,7	0
8302	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni		
8302 10 00	– Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle)	2,7	0
8302 20 00	– Rotelle	2,7	0
8302 30 00	– altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli	2,7	0
	– altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili		
8302 41 00	– – per edifici	2,7	0
8302 42 00	– – altri, per mobili	2,7	0
8302 49 00	– – altri	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8302 50 00	– Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili	2,7	0
8302 60 00	– Congegni di chiusura automatica per porte	2,7	0
8303 00	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni		
8303 00 10	– Casseforti	2,7	0
8303 00 30	– Porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza	2,7	0
8303 00 90	– Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili	2,7	0
8304 00 00	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403	2,7	0
8305	Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni		
8305 10 00	– Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori	2,7	0
8305 20 00	– Punti metallici presentati in barrette	2,7	0
8305 90 00	– altri, comprese le loro parti	2,7	0
8306	Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni		
8306 10 00	– Campane, campanelli, gong ed oggetti simili	esenzione	0
	– Statuette ed altri oggetti di ornamento		
8306 21 00	– – argentati, dorati o platinati	esenzione	0
8306 29	– – altri		
8306 29 10	– – – di rame	esenzione	0
8306 29 90	– – – di altri metalli comuni	esenzione	0
8306 30 00	– Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi	2,7	0
8307	Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori		
8307 10 00	– di ferro o di acciaio	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8307 90 00	– di altri metalli comuni	2,7	0
8308	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni		
8308 10 00	– Graffette, ganci ed occhielli	2,7	0
8308 20 00	– Rivetti tubolari o a gambo biforcuto	2,7	0
8308 90 00	– altri, comprese le loro parti	2,7	0
8309	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni		
8309 10 00	– Tappi a corona	2,7	0
8309 90	– altri		
8309 90 10	– – Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm	3,7	0
8309 90 90	– – altri	2,7	0
8310 00 00	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405	2,7	0
8311	Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione		
8311 10	– Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni		
8311 10 10	– – Elettrodi per saldatura, con anima di ferro o di acciaio, rivestiti di materie refrattarie	2,7	0
8311 10 90	– – altri	2,7	0
8311 20 00	– Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	2,7	0
8311 30 00	– Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni	2,7	0
8311 90 00	– altri	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
XVI	SEZIONE XVI - MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI. APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI		
84	CAPITOLO 84 - REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI		
8401	Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica		
8401 10 00	– Reattori nucleari (Euratom)	5,7	0
8401 20 00	– Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti (Euratom)	3,7	0
8401 30 00	– Elementi combustibili (cartucce) non irradiati (Euratom)	3,7	0
8401 40 00	– Parti di reattori nucleari (Euratom)	3,7	0
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»		
	– Caldaie a vapore		
8402 11 00	– – Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t	2,7	0
8402 12 00	– – Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t	2,7	0
8402 19	– – altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste		
8402 19 10	– – – Caldaie a tubi da fumo	2,7	0
8402 19 90	– – – altre	2,7	0
8402 20 00	– Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	2,7	0
8402 90 00	– Parti	2,7	0
8403	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402		
8403 10	– Caldaie		
8403 10 10	– – di ghisa	2,7	0
8403 10 90	– – altre	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8403 90	– Parti		
8403 90 10	– – di ghisa	2,7	0
8403 90 90	– – altre	2,7	0
8404	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore		
8404 10 00	– Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403	2,7	0
8404 20 00	– Condensatori per macchine a vapore	2,7	0
8404 90 00	– Parti	2,7	0
8405	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori		
8405 10 00	– Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori	1,7	0
8405 90 00	– Parti	1,7	0
8406	Turbine a vapore		
8406 10 00	– Turbine per la propulsione di navi	2,7	0
	– altre turbine		
8406 81	– – di potenza superiore a 40 MW		
8406 81 10	– – – Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici	2,7	0
8406 81 90	– – – altre	2,7	0
8406 82	– – di potenza inferiore o uguale a 40 MW		
	– – – Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici, di potenza		
8406 82 11	– – – – inferiore o uguale a 10 MW	2,7	0
8406 82 19	– – – – superiore a 10 MW	2,7	0
8406 82 90	– – – altre	2,7	0
8406 90	– Parti		
8406 90 10	– – Pale, palette, alette e rotori	2,7	0
8406 90 90	– – altre	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)		
8407 10 00	– Motori per l'aviazione	1,7	0
	– Motori per la propulsione di navi		
8407 21	– – di tipo fuoribordo		
8407 21 10	– – – di cilindrata non superiore a 325 cm^3	6,2	0
	– – – di cilindrata superiore a 325 cm^3		
8407 21 91	– – – – di potenza inferiore o uguale a 30 kW	4,2	0
8407 21 99	– – – – di potenza superiore a 30 kW	4,2	0
8407 29	– – altri		
8407 29 20	– – – di potenza inferiore o uguale a 200 kW	4,2	0
8407 29 80	– – – di potenza superiore a 200 kW	4,2	0
	– Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87		
8407 31 00	– – di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm^3	2,7	0
8407 32	– – di cilindrata superiore a 50 cm^3 ma inferiore o uguale a 250 cm^3		
8407 32 10	– – – di cilindrata superiore a 50 cm^3 ma inferiore o uguale a 125 cm^3	2,7	0
8407 32 90	– – – di cilindrata superiore a 125 cm^3 ma inferiore o uguale a 250 cm^3	2,7	0
8407 33	– – di cilindrata superiore a 250 cm^3 ma inferiore o uguale a 1 000 cm^3		
8407 33 10	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli delle voci 8703, 8704 e 8705	2,7	0
8407 33 90	– – – altri	2,7	0
8407 34	– – di cilindrata superiore a 1 000 cm^3		
8407 34 10	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, – degli autoveicoli della voce 8703 Autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm^3 – degli autoveicoli della voce 8705	2,7	0
	– – – altri		
8407 34 30	– – – – usati	4,2	0
	– – – – nuovi, di cilindrata		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8407 34 91	– – – – – inferiore o uguale a 1 500 cm^3	4,2	0
8407 34 99	– – – – – superiore a 1 500 cm^3	4,2	0
8407 90	– altri motori		
8407 90 10	– – di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm^3	2,7	0
	– – di cilindrata superiore a 250 cm^3		
8407 90 50	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, – degli autoveicoli della voce 8703 Autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm^3 – degli autoveicoli della voce 8705	2,7	0
	– – – altri		
8407 90 80	– – – – di potenza inferiore o uguale a 10 kW	4,2	0
8407 90 90	– – – – di potenza superiore a 10 kW	4,2	0
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)		
8408 10	– Motori per la propulsione di navi		
	– – usati		
8408 10 11	– – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	esenzione	0
8408 10 19	– – – altri	2,7	0
	– – nuovi, di potenza		
	– – – inferiore o uguale a 15 kW		
8408 10 22	– – – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	esenzione	0
8408 10 24	– – – – altri	2,7	0
	– – – superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 50 kW		
8408 10 26	– – – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	esenzione	0
8408 10 28	– – – – altri	2,7	0
	– – – superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8408 10 31	– – – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	esenzione	0
8408 10 39	– – – – altri	2,7	0
	– – – superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW		
8408 10 41	– – – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	esenzione	0
8408 10 49	– – – – altri	2,7	0
	– – – superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW		
8408 10 51	– – – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	esenzione	0
8408 10 59	– – – – altri	2,7	0
	– – – superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW		
8408 10 61	– – – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	esenzione	0
8408 10 69	– – – – altri	2,7	0
	– – – superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW		
8408 10 71	– – – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	esenzione	0
8408 10 79	– – – – altri	2,7	0
	– – – superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW		
8408 10 81	– – – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	esenzione	0
8408 10 89	– – – – altri	2,7	0
	– – – superiore a 5 000 kW		
8408 10 91	– – – – destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	esenzione	0
8408 10 99	– – – – altri	2,7	0
8408 20	– Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8408 20 10	– – destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, – degli autoveicoli della voce 8703 Autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm^3 – degli autoveicoli della voce 8705	2,7	0
	– – altri		
	– – – per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza		
8408 20 31	– – – – inferiore o uguale a 50 kW	4,2	0
8408 20 35	– – – – superiore a 50 kW ed inferiore o uguale a 100 kW	4,2	0
8408 20 37	– – – – superiore a 100 kW	4,2	0
	– – – per altri veicoli del capitolo 87, di potenza		
8408 20 51	– – – – inferiore o uguale a 50 kW	4,2	0
8408 20 55	– – – – superiore a 50 kW ed inferiore o uguale a 100 kW	4,2	0
8408 20 57	– – – – superiore a 100 kW ed inferiore o uguale a 200 kW	4,2	0
8408 20 99	– – – – superiore a 200 kW	4,2	0
8408 90	– altri motori		
8408 90 21	– – di propulsione per veicoli ferroviari	4,2	0
	– – altri		
8408 90 27	– – – usati	4,2	0
	– – – nuovi, di potenza		
8408 90 41	– – – – inferiore o uguale a 15 kW	4,2	0
8408 90 43	– – – – superiore a 15 kW ed inferiore o uguale a 30 kW	4,2	0
8408 90 45	– – – – superiore a 30 kW ed inferiore o uguale a 50 kW	4,2	0
8408 90 47	– – – – superiore a 50 kW ed inferiore o uguale a 100 kW	4,2	0
8408 90 61	– – – – superiore a 100 kW ed inferiore o uguale a 200 kW	4,2	0
8408 90 65	– – – – superiore a 200 kW ed inferiore o uguale a 300 kW	4,2	0
8408 90 67	– – – – superiore a 300 kW ed inferiore o uguale a 500 kW	4,2	0
8408 90 81	– – – – superiore a 500 kW ed inferiore o uguale a 1 000 kW	4,2	0
8408 90 85	– – – – superiore a 1 000 kW ed inferiore o uguale a 5 000 kW	4,2	0
8408 90 89	– – – – superiore a 5 000 kW	4,2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408		
8409 10 00	– di motori per l'aviazione	1,7	0
	– altre		
8409 91 00	– – riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla	2,7	0
8409 99 00	– – altre	2,7	0
8410	Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori		
	– Turbine e ruote, idrauliche		
8410 11 00	– – di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW	4,5	0
8410 12 00	– – di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW	4,5	0
8410 13 00	– – di potenza superiore a 10 000 kW	4,5	0
8410 90	– Parti, compresi i regolatori		
8410 90 10	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	4,5	0
8410 90 90	– – altri	4,5	0
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas		
	– Turboreattori		
8411 11 00	– – di spinta inferiore o uguale a 25 kN	3,2	0
8411 12	– – di spinta superiore a 25 kN		
8411 12 10	– – – di spinta superiore a 25 kN ma inferiore o uguale a 44 kN	2,7	0
8411 12 30	– – – di spinta superiore a 44 kN ma inferiore o uguale a 132 kN	2,7	0
8411 12 80	– – – di spinta superiore a 132 kN	2,7	0
	– Turbopropulsori		
8411 21 00	– – di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW	3,6	0
8411 22	– – di potenza superiore a 1 100 kW		
8411 22 20	– – – di potenza superiore a 1 100 kW ma inferiore o uguale a 3 730 kW	2,7	0
8411 22 80	– – – di potenza superiore a 3 730 kW	2,7	0
	– altre turbine a gas		
8411 81 00	– – di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW	4,1	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8411 82	– – di potenza superiore a 5 000 kW		
8411 82 20	– – – di potenza superiore a 5 000 kW ma inferiore o uguale a 20 000 kW	4,1	0
8411 82 60	– – – di potenza superiore a 20 000 kW ma inferiore o uguale a 50 000 kW	4,1	0
8411 82 80	– – – di potenza superiore a 50 000 kW	4,1	0
	– Parti		
8411 91 00	– – di turboreattori o di turbopropulsori	2,7	0
8411 99 00	– – altre	4,1	0
8412	Altri motori e macchine motrici		
8412 10 00	– Propulsori a reazione diversi dai turboreattori	2,2	0
	– Motori idraulici		
8412 21	– – a movimento rettilineo (cilindri)		
8412 21 20	– – – Sistemi idraulici	2,7	0
8412 21 80	– – – altri	2,7	0
8412 29	– – altri		
8412 29 20	– – – Sistemi idraulici	4,2	0
	– – – altri		
8412 29 81	– – – – Motori oleoidraulici	4,2	0
8412 29 89	– – – – altri	4,2	0
	– Motori pneumatici		
8412 31 00	– – a movimento rettilineo (cilindri)	4,2	0
8412 39 00	– – altri	4,2	0
8412 80	– altri		
8412 80 10	– – Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori	2,7	0
8412 80 80	– – altri	4,2	0
8412 90	– Parti		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8412 90 20	– – di propulsori a reazione diversi dai turboreattori	1,7	0
8412 90 40	– – di motori idraulici	2,7	0
8412 90 80	– – altre	2,7	0
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi		
	– Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo		
8413 11 00	– – Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse	1,7	0
8413 19 00	– – altre	1,7	0
8413 20 00	– Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19	1,7	0
8413 30	– Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione		
8413 30 20	– – Pompe d'iniezione	1,7	0
8413 30 80	– – altre	1,7	0
8413 40 00	– Pompe per calcestruzzo	1,7	0
8413 50	– altre pompe volumetriche alternative		
8413 50 20	– – Aggregati idraulici	1,7	0
8413 50 40	– – Pompe dosatrici	1,7	0
	– – altre		
	– – – Pompe a pistoni		
8413 50 61	– – – – Pompe oleoidrauliche	1,7	0
8413 50 69	– – – – altre	1,7	0
8413 50 80	– – – altre	1,7	0
8413 60	– altre pompe volumetriche rotative		
8413 60 20	– – Aggregati idraulici	1,7	0
	– – altre		
	– – – Pompe ad ingranaggi		
8413 60 31	– – – – Pompe oleoidrauliche	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8413 60 39	– – – – altre	1,7	0
	– – – Pompe a segmenti oscillanti		
8413 60 61	– – – – Pompe oleoidrauliche	1,7	0
8413 60 69	– – – – altri	1,7	0
8413 60 70	– – – Pompe a vite elicoidali	1,7	0
8413 60 80	– – – altre	1,7	0
8413 70	– altre pompe centrifughe		
	– – Pompe sommerse		
8413 70 21	– – – monocellulari	1,7	0
8413 70 29	– – – multicellulari	1,7	0
8413 70 30	– – Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda	1,7	0
	– – altre, con bocca di mandata di diametro		
8413 70 35	– – – inferiore o uguale a 15 mm	1,7	0
	– – – superiore a 15 mm		
8413 70 45	– – – – Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali	1,7	0
	– – – – Pompe radiali		
	– – – – – monocellulari		
	– – – – – – a flusso semplice		
8413 70 51	– – – – – – – monoblocco	1,7	0
8413 70 59	– – – – – – – altre	1,7	0
8413 70 65	– – – – – – a flussi multipli	1,7	0
8413 70 75	– – – – – multicellulari	1,7	0
	– – – – altre pompe centrifughe		
8413 70 81	– – – – – monocellulari	1,7	0
8413 70 89	– – – – – multicellulari	1,7	0
	– altre pompe; elevatori per liquidi		
8413 81 00	– – Pompe	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8413 82 00	– – Elevatori per liquidi	1,7	0
	– Parti		
8413 91 00	– – di pompe	1,7	0
8413 92 00	– – di elevatori per liquidi	1,7	0
8414	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti		
8414 10	– Pompe per vuoto		
8414 10 20	– – destinate alla produzione di semiconduttori	1,7	0
	– – altre		
8414 10 25	– – – Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots	1,7	0
	– – – altre		
8414 10 81	– – – – Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad adsorbimento	1,7	0
8414 10 89	– – – – altre	1,7	0
8414 20	– Pompe per aria, a mano o a pedale		
8414 20 20	– – Pompe a mano per velocipedi	1,7	0
8414 20 80	– – altre	2,2	0
8414 30	– Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi		
8414 30 20	– – di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW	2,2	0
	– – di potenza superiore a 0,4 kW		
8414 30 81	– – – a chiusura ermetica o semiermetica	2,2	0
8414 30 89	– – – altri	2,2	0
8414 40	– Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili		
8414 40 10	– – di portata al minuto inferiore o uguale a 2 m^3	2,2	0
8414 40 90	– – di portata al minuto superiore a 2 m^3	2,2	0
	– Ventilatori		
8414 51 00	– – Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W	3,2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8414 59	– – altri		
8414 59 20	– – – assiali	2,3	0
8414 59 40	– – – centrifughi	2,3	0
8414 59 80	– – – altri	2,3	0
8414 60 00	– Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm	2,7	0
8414 80	– altri		
	– – Turbocompressori		
8414 80 11	– – – monocellulari	2,2	0
8414 80 19	– – – multicellulari	2,2	0
	– – Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione		
	– – – inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora		
8414 80 22	– – – – inferiore o uguale a 60 m^3	2,2	0
8414 80 28	– – – – superiore a 60 m^3	2,2	0
	– – – superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora		
8414 80 51	– – – – inferiore o uguale a 120 m^3	2,2	0
8414 80 59	– – – – superiore a 120 m^3	2,2	0
	– – Compressori volumetrici rotativi		
8414 80 73	– – – a un albero	2,2	0
	– – – a più alberi		
8414 80 75	– – – – a vite	2,2	0
8414 80 78	– – – – altri	2,2	0
8414 80 80	– – altri	2,2	0
8414 90 00	– Parti;	2,2	0
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente		
8415 10	– del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi ad elementi separati)		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8415 10 10	– – formanti un corpo unico	2,2	0
8415 10 90	– – Sistemi ad elementi separati («split-system»)	2,7	0
8415 20 00	– del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli	2,7	0
	– altri		
8415 81 00	– – con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)	2,7	0
8415 82 00	– – altri, con attrezzatura frigorifera	2,7	0
8415 83 00	– – senza attrezzatura frigorifera	2,7	0
8415 90 00	– Parti;	2,7	0
8416	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili		
8416 10	– Bruciatori a combustibili liquidi		
8416 10 10	– – con dispositivo di controllo automatico montato	1,7	0
8416 10 90	– – altri	1,7	0
8416 20	– altri bruciatori, compresi i bruciatori misti		
8416 20 10	– – esclusivamente a gas, monoblocchi, con ventilatore incorporato e dispositivo di controllo	1,7	0
8416 20 90	– – altri	1,7	0
8416 30 00	– Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili	1,7	0
8416 90 00	– Parti;	1,7	0
8417	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici		
8417 10 00	– Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli	1,7	0
8417 20	– Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria		
8417 20 10	– – Forni a tunnel	1,7	0
8417 20 90	– – altri	1,7	0
8417 80	– altri		
8417 80 10	– – Forni per l'incenerimento delle immondizie	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8417 80 20	– – Forni a tunnel e a muffole per la cottura di prodotti ceramici	1,7	0
8417 80 80	– – altri	1,7	0
8417 90 00	– Parti	1,7	0
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415		
8418 10	– Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati		
8418 10 20	– – di capacità superiore a 340 l	1,9	0
8418 10 80	– – altre	1,9	0
	– Frigoriferi per uso domestico		
8418 21	– – a compressione		
8418 21 10	– – – di capacità superiore a 340 l	1,5	0
	– – – altri		
8418 21 51	– – – – Tipo tavolo	2,5	0
8418 21 59	– – – – da incassare	1,9	0
	– – – – altri, di capacità		
8418 21 91	– – – – – inferiore o uguale a 250 l	2,5	0
8418 21 99	– – – – – superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l	1,9	0
8418 29 00	– – altri	2,2	0
8418 30	– Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l		
8418 30 20	– – di capacità inferiore o uguale a 400 l	2,2	0
8418 30 80	– – di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l	2,2	0
8418 40	– Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l		
8418 40 20	– – di capacità inferiore o uguale a 250 l	2,2	0
8418 40 80	– – di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l	2,2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8418 50	– altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo		
	– – Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati)		
8418 50 11	– – – per prodotti congelati	2,2	0
8418 50 19	– – – altri	2,2	0
	– – altri mobili frigoriferi		
8418 50 91	– – – Congelatori-conservatori, diversi da quelli delle sottovoci 8418 30 e 8418 40	2,2	0
8418 50 99	– – – altri	2,2	0
	– altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore		
8418 61 00	– – Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	2,2	0
8418 69 00	– – altri	2,2	0
	– Parti		
8418 91 00	– – Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo	2,2	0
8418 99	– – altre		
8418 99 10	– – – Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi del tipo domestico	2,2	0
8418 99 90	– – – altre	2,2	0
8419	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione		
	– Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione		
8419 11 00	– – a riscaldamento immediato, a gas	2,6	0
8419 19 00	– – altri	2,6	0
8419 20 00	– Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio	esenzione	0
	– Essiccatori		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8419 31 00	– – per prodotti agricoli	1,7	0
8419 32 00	– – per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni	1,7	0
8419 39	– – altri		
8419 39 10	– – – per lavori di ceramica	1,7	0
8419 39 90	– – – altri	1,7	0
8419 40 00	– Apparecchi di distillazione o di rettificazione	1,7	0
8419 50 00	– Scambiatori di calore	1,7	0
8419 60 00	– Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas	1,7	0
	– altri apparecchi e dispositivi		
8419 81	– – per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti		
8419 81 20	– – – Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde	2,7	0
8419 81 80	– – – altri	1,7	0
8419 89	– – altri		
8419 89 10	– – – Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete	1,7	0
8419 89 30	– – – Apparecchi e dispositivi di metallizzazione sotto vuoto	2,4	0
8419 89 98	– – – altri	2,4	0
8419 90	– Parti		
8419 90 15	– – di sterilizzatori della sottovoce 8419 20 00	esenzione	0
8419 90 85	– – altre	1,7	0
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine		
8420 10	– Calandre e laminatoi		
8420 10 10	– – dei tipi utilizzati nell'industria tessile	1,7	0
8420 10 30	– – dei tipi utilizzati nell'industria della carta	1,7	0
8420 10 50	– – dei tipi utilizzati nelle industrie della gomma o delle materie plastiche	1,7	0
8420 10 90	– – altri	1,7	0
	– Parti		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8420 91	– – Cilindri		
8420 91 10	– – – di ghisa	1,7	0
8420 91 80	– – – altri	2,2	0
8420 99 00	– – altri	2,2	0
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas		
	– Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi		
8421 11 00	– – Scrematrici	2,2	0
8421 12 00	– – Idroestrattori per biancheria	2,7	0
8421 19	– – altri		
8421 19 20	– – – Centrifughe del tipo utilizzato per laboratori	1,5	0
8421 19 70	– – – altri	esenzione	0
	– Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi		
8421 21 00	– – per filtrare o depurare l'acqua	1,7	0
8421 22 00	– – per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua	1,7	0
8421 23 00	– – per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione	1,7	0
8421 29 00	– – altri	1,7	0
	– Apparecchi per filtrare o depurare i gas		
8421 31 00	– – Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione	1,7	0
8421 39	– – altri		
8421 39 20	– – – Apparecchi per filtrare o depurare l'aria	1,7	0
	– – – Apparecchi per filtrare o depurare altri gas		
8421 39 40	– – – – mediante processo umido	1,7	0
8421 39 60	– – – – mediante processo catalitico	1,7	0
8421 39 90	– – – – altri	1,7	0
	– Parti		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8421 91 00	– – di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi	1,7	0
8421 99 00	– – altre	1,7	0
8422	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); apparecchi per gassare le bevande		
	– Lavastoviglie		
8422 11 00	– – di tipo familiare	2,7	0
8422 19 00	– – altre	1,7	0
8422 20 00	– Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti	1,7	0
8422 30 00	– Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande	1,7	0
8422 40 00	– altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile)	1,7	0
8422 90	– Parti		
8422 90 10	– – di lavastoviglie	1,7	0
8422 90 90	– – altre	1,7	0
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia		
8423 10	– Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo		
8423 10 10	– – Bilance per uso casalingo	1,7	0
8423 10 90	– – altre	1,7	0
8423 20 00	– Basculle per la pesatura continua su trasportatori	1,7	0
8423 30 00	– Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici	1,7	0
	– altri apparecchi e strumenti per pesare		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8423 81	– – di portata inferiore o uguale a 30 kg		
8423 81 10	– – – Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	1,7	0
8423 81 30	– – – Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati	1,7	0
8423 81 50	– – – Bilance per magazzini	1,7	0
8423 81 90	– – – altri	1,7	0
8423 82	– – di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg		
8423 82 10	– – – Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	1,7	0
8423 82 90	– – – altri	1,7	0
8423 89 00	– – altri	1,7	0
8423 90 00	– pesi per qualsiasi bilancia parti di apparecchi o strumenti per pesare	1,7	0
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto		
8424 10	– Estintori, anche carichi		
8424 10 20	– – di peso inferiore o uguale a 21 kg	1,7	0
8424 10 80	– – altri	1,7	0
8424 20 00	– Pistole a spruzzo ed apparecchi simili	1,7	0
8424 30	– Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto		
	– – Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato		
8424 30 01	– – – muniti di un dispositivo di riscaldamento	1,7	0
	– – – altri, di potenza del motore		
8424 30 05	– – – – inferiore o uguale a 7,5 kW	1,7	0
8424 30 09	– – – – superiore a 7,5 kW	1,7	0
	– – altre macchine ed apparecchi		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8424 30 10	– – – ad aria compressa	1,7	0
8424 30 90	– – – altre	1,7	0
	– altri oggetti di rubinetteria e organi simili		
8424 81	– – per l'agricoltura o l'orticoltura		
8424 81 10	– – – Apparecchi per annaffiare	1,7	0
	– – – altri		
8424 81 30	– – – – Apparecchi portatili	1,7	0
	– – – – altri		
8424 81 91	– – – – – Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore	1,7	0
8424 81 99	– – – – – altri	1,7	0
8424 89 00	– – altri	1,7	0
8424 90 00	– Parti	1,7	0
8425	Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti		
	– Paranchi		
8425 11 00	– – a motore elettrico	esenzione	0
8425 19	– – altri		
8425 19 20	– – – azionati a mano, a catena	esenzione	0
8425 19 80	– – – altri	esenzione	0
	– altri verricelli; argani		
8425 31 00	– – a motore elettrico	esenzione	0
8425 39	– – altri		
8425 39 30	– – – a motore con accensione a scintilla o per compressione	esenzione	0
8425 39 90	– – – altri	esenzione	0
	– Binde; martinetti		
8425 41 00	– – Sollevatori fissi di vetture per autorimesse	esenzione	0
8425 42 00	– – altre binde e martinetti, idraulici	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8425 49 00	– – altri	esenzione	0
8426	Bighe; gru, comprese le gru a funi; ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru		
	– Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers»		
8426 11 00	– – Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi	esenzione	0
8426 12 00	– – Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti «cavaliers»	esenzione	0
8426 19 00	– – altri	esenzione	0
8426 20 00	– Gru a torre	esenzione	0
8426 30 00	– Gru a portale	esenzione	0
	– altre macchine ed apparecchi, semoventi		
8426 41 00	– – su pneumatici	esenzione	0
8426 49 00	– – altri	esenzione	0
	– altre macchine, apparecchi e congegni		
8426 91	– – costruiti per essere montati su un veicolo stradale		
8426 91 10	– – – Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo	esenzione	0
8426 91 90	– – – altri	esenzione	0
8426 99 00	– – altri	esenzione	0
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento		
8427 10	– Carrelli semoventi a motore elettrico		
8427 10 10	– – che sollevano ad un'altezza di 1 m o più	4,5	0
8427 10 90	– – altri	4,5	0
8427 20	– altri carrelli semoventi		
	– – che sollevano ad un'altezza di 1 m o più		
8427 20 11	– – – Carrelli-stivatori per ogni terreno	4,5	0
8427 20 19	– – – altri	4,5	0
8427 20 90	– – altri	4,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8427 90 00	– altri carrelli	4	0
8428	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)		
8428 10	– Ascensori e montacarichi		
8428 10 20	– – a funzionamento elettrico	esenzione	0
8428 10 80	– – altri	esenzione	0
8428 20	– Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici		
8428 20 30	– – appositamente costruiti per l'agricoltura	esenzione	0
	– – altri		
8428 20 91	– – – per prodotti alla rinfusa	esenzione	0
8428 20 98	– – – altri	esenzione	0
	– altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci		
8428 31 00	– – appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	esenzione	0
8428 32 00	– – altri, a benna	esenzione	0
8428 33 00	– – altri, a nastro o a cinghia	esenzione	0
8428 39	– – altri		
8428 39 20	– – – Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli	esenzione	0
8428 39 90	– – – altri	esenzione	0
8428 40 00	– Scale meccaniche e marciapiedi mobili	esenzione	0
8428 60 00	– Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari	esenzione	0
8428 90	– altre macchine, apparecchi e congegni		
8428 90 30	– – Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto di prodotti; ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre	esenzione	0
	– – altri		
	– – – Caricatori appositamente costruiti per l'agricoltura		
8428 90 71	– – – – costruiti per essere portati su trattori agricoli	esenzione	0
8428 90 79	– – – – altri	esenzione	0
	– – – altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8428 90 91	– – – – Spalatrici e ammassatrici meccaniche	esenzione	0
8428 90 95	– – – – altri	esenzione	0
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi		
	– Apripista (bulldozers, angledozers)		
8429 11 00	– – su cingoli	esenzione	0
8429 19 00	– – altri	esenzione	0
8429 20 00	– Livellatrici	esenzione	0
8429 30 00	– Ruspe spianatrici	esenzione	0
8429 40	– Compattatori e rulli compressori		
	– – Rulli compressori		
8429 40 10	– – – Rulli a vibrazioni	esenzione	0
8429 40 30	– – – altri	esenzione	0
8429 40 90	– – Compattatori	esenzione	0
	– Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici		
8429 51	– – Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale		
8429 51 10	– – – Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	esenzione	0
	– – – altri		
8429 51 91	– – – – Caricatori a cingoli	esenzione	0
8429 51 99	– – – – altri	esenzione	0
8429 52	– – Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°		
8429 52 10	– – – Escavatori a cingoli	esenzione	0
8429 52 90	– – – altri	esenzione	0
8429 59 00	– – altri	esenzione	0
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8430 10 00	– Battipali e macchine per l'estrazione dei pali	esenzione	0
8430 20 00	– Spazzaneve	esenzione	0
	– Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie		
8430 31 00	– – semoventi	esenzione	0
8430 39 00	– – altre	esenzione	0
	– altre macchine di sondaggio o di perforazione		
8430 41 00	– – semoventi	esenzione	0
8430 49 00	– – altre	esenzione	0
8430 50 00	– altre macchine ed apparecchi, semoventi	esenzione	0
	– altre macchine ed apparecchi, non semoventi		
8430 61 00	– – Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno	esenzione	0
8430 69 00	– – altri	esenzione	0
8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430		
8431 10 00	– di macchine o apparecchi della voce n. 8425	esenzione	0
8431 20 00	– di macchine o apparecchi della voce n. 8427	4	0
	– di macchine o apparecchi della voce n. 8428		
8431 31 00	– – di ascensori, montacarichi o scale meccaniche	esenzione	0
8431 39	– – altre		
8431 39 10	– – – di macchine da laminatori della sottovoce 8428 90 30	esenzione	0
8431 39 70	– – – altre	esenzione	0
	– di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430		
8431 41 00	– – Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze	esenzione	0
8431 42 00	– – Lame di apripista	esenzione	0
8431 43 00	– – Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430 41 o 8430 49	esenzione	0
8431 49	– – altre		
8431 49 20	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	0
8431 49 80	– – – altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8432	Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi		
8432 10	– Aratri		
8432 10 10	– – a vomeri	esenzione	0
8432 10 90	– – altri	esenzione	0
	– Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici		
8432 21 00	– – Erpici a dischi (polverizzatori)	esenzione	0
8432 29	– – altri		
8432 29 10	– – – Scarificatori e coltivatori	esenzione	0
8432 29 30	– – – Erpici	esenzione	0
8432 29 50	– – – Motozappatrici	esenzione	0
8432 29 90	– – – altri	esenzione	0
8432 30	– Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici		
	– – Seminatrici		
8432 30 11	– – – di precisione, a comando centrale	esenzione	0
8432 30 19	– – – altre	esenzione	0
8432 30 90	– – Piantatrici e trapiantatrici	esenzione	0
8432 40	– Spanditori di letame e distributori di concimi		
8432 40 10	– – di concimi minerali o chimici	esenzione	0
8432 40 90	– – altri	esenzione	0
8432 80 00	– altre macchine, apparecchi e congegni	esenzione	0
8432 90 00	– Parti	esenzione	0
8433	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437		
	– Tosatrici da prato		
8433 11	– – a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8433 11 10	– – – elettrici	esenzione	0
	– – – altre		
	– – – – semoventi		
8433 11 51	– – – – – munite d'un sedile	esenzione	0
8433 11 59	– – – – – altre	esenzione	0
8433 11 90	– – – – altre	esenzione	0
8433 19	– – altre		
	– – – con motore		
8433 19 10	– – – – elettrico	esenzione	0
	– – – – altre		
	– – – – – semoventi		
8433 19 51	– – – – – – munite di un sedile	esenzione	0
8433 19 59	– – – – – – altre	esenzione	0
8433 19 70	– – – – – altre	esenzione	0
8433 19 90	– – – senza motore	esenzione	0
8433 20	– Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore		
8433 20 10	– – Motofalciatrici	esenzione	0
	– – altre		
	– – – costruite per essere trainate o portate da trattori		
8433 20 51	– – – – con dispositivo da taglio ruotante su un piano orizzontale	esenzione	0
8433 20 59	– – – – altre	esenzione	0
8433 20 90	– – – altre	esenzione	0
8433 30	– altre macchine ed apparecchi da fienagione		
8433 30 10	– – Rastrelli spandifieno, ranghinatori, voltafieno	esenzione	0
8433 30 90	– – altri	esenzione	0
8433 40	– Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici		
8433 40 10	– – Presse raccoglitrici	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8433 40 90	– – altre	esenzione	0
	– altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura		
8433 51 00	– – Mietitrici-trebbiatrici	esenzione	0
8433 52 00	– – altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura	esenzione	0
8433 53	– – Macchine per la raccolta di radici o tuberi		
8433 53 10	– – – Macchine per la raccolta delle patate	esenzione	0
8433 53 30	– – – Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole	esenzione	0
8433 53 90	– – – altre	esenzione	0
8433 59	– – altre		
	– – – Falciatrinciacaricatrici		
8433 59 11	– – – – semoventi	esenzione	0
8433 59 19	– – – – altre	esenzione	0
8433 59 30	– – – Vendemmiatrici	esenzione	0
8433 59 80	– – – altre	esenzione	0
8433 60 00	– Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli	esenzione	0
8433 90 00	– Parti	esenzione	0
8434	Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte		
8434 10 00	– Mungitrici	esenzione	0
8434 20 00	– Macchine ed apparecchi per l'industria del latte	esenzione	0
8434 90 00	– Parti	esenzione	0
8435	Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili		
8435 10 00	– Macchine ed apparecchi	1,7	0
8435 90 00	– Parti	1,7	0
8436	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici; incubatrici ed allevatrici		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8436 10 00	– Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali	1,7	0
	Macchine ed apparecchi per l'avicoltura – Incubatrici ed allevatrici		
8436 21 00	– – Incubatrici ed allevatrici	1,7	0
8436 29 00	– – altri	1,7	0
8436 80	– altre macchine ed apparecchi		
8436 80 10	– – per la silvicoltura	1,7	0
	– – altri		
8436 80 91	– – – Abbeveratoi automatici	1,7	0
8436 80 99	– – – altri	1,7	0
	– Parti		
8436 91 00	– – di macchine o apparecchi per l'avicoltura	1,7	0
8436 99 00	– – altre	1,7	0
8437	Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria		
8437 10 00	– Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi	1,7	0
8437 80 00	– altre macchine ed apparecchi	1,7	0
8437 90 00	– Parti	1,7	0
8438	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali		
8438 10	– Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari		
8438 10 10	– – per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria	1,7	0
8438 10 90	– – per la fabbricazione di paste alimentari	1,7	0
8438 20 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8438 30 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero	1,7	0
8438 40 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra	1,7	0
8438 50 00	– Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni	1,7	0
8438 60 00	– Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi	1,7	0
8438 80	– altre macchine ed apparecchi		
8438 80 10	– – per il trattamento e la preparazione del caffè o del tè	1,7	0
	– – altri		
8438 80 91	– – – per la preparazione o la fabbricazione di bevande	1,7	0
8438 80 99	– – – altri	1,7	0
8438 90 00	– Parti	1,7	0
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone		
8439 10 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	1,7	0
8439 20 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone	1,7	0
8439 30 00	– Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone	1,7	0
	– Parti		
8439 91	– – di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche		
8439 91 10	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	0
8439 91 90	– – – altre	1,7	0
8439 99	– – altre		
8439 99 10	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	0
8439 99 90	– – – altre	1,7	0
8440	Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli		
8440 10	– Macchine ed apparecchi		
8440 10 10	– – Piegatrici	1,7	0
8440 10 20	– – Raccoglitrici	1,7	0
8440 10 30	– – Cucitrici e graffatrici	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8440 10 40	– – Macchine per rilegare con colla	1,7	0
8440 10 90	– – altre	1,7	0
8440 90 00	– Parti	1,7	0
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo		
8441 10	– Tagliatrici		
8441 10 10	– – Tagliatrici-avvolgitrici	1,7	0
8441 10 20	– – Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale	1,7	0
8441 10 30	– – Taglierine-raffilatrici lineari	1,7	0
8441 10 40	– – Taglierine-raffilatrici trilame	1,7	0
8441 10 80	– – altre	1,7	0
8441 20 00	– Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste	1,7	0
8441 30 00	– Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo	1,7	0
8441 40 00	– Macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone	1,7	0
8441 80 00	– altre macchine ed apparecchi	1,7	0
8441 90	– Parti		
8441 90 10	– – di tagliatrici	1,7	0
8441 90 90	– – altre	1,7	0
8442	Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)		
8442 30	– Macchine, apparecchi e materiale		
8442 30 10	– – Macchine per comporre mediante procedimento fotografico	1,7	0
	– – altri		
8442 30 91	– – – Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.), anche con dispositivo per fondere	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8442 30 99	– – – altri	1,7	0
8442 40 00	– Parti di macchine, apparecchi e materiale	1,7	0
8442 50	– Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)		
	– – con originale grafico		
8442 50 21	– – – per la stampa con matrice a rilievo	1,7	0
8442 50 23	– – – per la stampa con matrice piana	1,7	0
8442 50 29	– – – altri	1,7	0
8442 50 80	– – altri	1,7	0
8443	Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, fotocopiatrici, anche combinate tra loro; parti ed accessori		
	– Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442		
8443 11 00	– – Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine	1,7	0
8443 12 00	– – Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine, alimentate a foglio di formato 22 × 36 cm o inferiore, non piegato	1,7	0
8443 13	– – altri macchine ed apparecchi per la stampa in offset		
	– – – alimentati a foglio		
8443 13 10	– – – – usati	1,7	0
	– – – – nuovi, per foglio di formato		
8443 13 31	– – – – – 52 × 74 cm o meno	1,7	0
8443 13 35	– – – – – più di 52 × 74 cm ed inferiore o uguale a 74 × 107 cm	1,7	0
8443 13 39	– – – – – più di 74 × 107 cm	1,7	0
8443 13 90	– – – altri	1,7	0
8443 14 00	– – Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, alimentati a bobine, esclusi macchine ed apparecchi flessografici	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8443 15 00	– – Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)	1,7	0
8443 16 00	– – Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici	1,7	0
8443 17 00	– – Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici	1,7	0
8443 19	– – altri		
8443 19 20	– – – per la stampa delle materie tessili	1,7	0
8443 19 40	– – – utilizzati nella produzione di semiconduttori	1,7	0
8443 19 70	– – – altri	1,7	0
	– altre stampanti, fotocopiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro		
8443 31	– – Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete		
8443 31 10	– – – Macchine copiatrici e trasmittenti telefax, munite di funzione per la stampa, con velocità di copia fino a 12 pagine monocromatiche al minuto	esenzione	0
	– – – altre		
8443 31 91	– – – – Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico	6	0
8443 31 99	– – – – altre	esenzione	0
8443 32	– – altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete		
8443 32 10	– – – Stampanti	esenzione	0
8443 32 30	– – – Telecopiatrici (telefax)	esenzione	0
	– – – altre		
8443 32 91	– – – – Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico	6	0
8443 32 93	– – – – altre macchine che esercitano le funzioni di copia a sistema ottico	esenzione	0
8443 32 99	– – – – altre	2,2	0
8443 39	– – altre		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8443 39 10	– – – Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico	6	0
	– – – altri apparecchi di copia		
8443 39 31	– – – – a sistema ottico	esenzione	0
8443 39 39	– – – – altre	3	0
8443 39 90	– – – altre	2,2	0
	– Parti ed accessori		
8443 91	– – Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442		
8443 91 10	– – – delle macchine della sottovoce 8444 19 40	1,7	0
	– – – altre		
8443 91 91	– – – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	0
8443 91 99	– – – – altre	1,7	0
8443 99	– – altri		
8443 99 10	– – – Assiemaggi elettronici	esenzione	0
8443 99 90	– – – altri	esenzione	0
8444 00	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali		
8444 00 10	– Macchine per la filatura	1,7	0
8444 00 90	– altre	1,7	0
8445	Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447		
	– Macchine per la preparazione delle materie tessili		
8445 11 00	– – Carde	1,7	0
8445 12 00	– – Pettinatrici	1,7	0
8445 13 00	– – Banchi a fusi	1,7	0
8445 19 00	– – altre	1,7	0
8445 20 00	– Macchine per la filatura delle materie tessili	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8445 30	– Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili		
8445 30 10	– – per l'accoppiamento delle materie tessili	1,7	0
8445 30 90	– – per la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili	1,7	0
8445 40 00	– Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili	1,7	0
8445 90 00	– altre	1,7	0
8446	Telai per tessitura		
8446 10 00	– per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm	1,7	0
	– per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta		
8446 21 00	– – a motore	1,7	0
8446 29 00	– – altri	1,7	0
8446 30 00	– per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta	1,7	0
8447	Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted		
	– Telai per maglieria, circolari		
8447 11	– – con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm		
8447 11 10	– – – funzionanti con aghi a linguetta	1,7	0
8447 11 90	– – – altri	1,7	0
8447 12	– – con cilindro di diametro superiore a 165 mm		
8447 12 10	– – – funzionanti con aghi a linguetta	1,7	0
8447 12 90	– – – altri	1,7	0
8447 20	– Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia		
8447 20 20	– – Telai a catena, compresi i telai del tipo Raschel; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia	1,7	0
8447 20 80	– – altri	1,7	0
8447 90 00	– altri	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)		
	– Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447		
8448 11 00	– – Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni	1,7	0
8448 19 00	– – altri	1,7	0
8448 20 00	– Parti ed accessori di telai, macchine o apparecchi della voce 8444 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari	1,7	0
	– Parti ed accessori di telai, macchine o apparecchi della voce 8445 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari		
8448 31 00	– – Guarniture per carde	1,7	0
8448 32 00	– – di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde	1,7	0
8448 33	– – Fusi e loro alette, anelli e cursori		
8448 33 10	– – – Fusi e loro alette	1,7	0
8448 33 90	– – – Anelli e cursori	1,7	0
8448 39 00	– – altri	1,7	0
	– Parti ed accessori di telai per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi ausiliari		
8448 42 00	– – Pettini, licci e quadri di licci	1,7	0
8448 49 00	– – altri	1,7	0
	– Parti ed accessori di telai, macchine o apparecchi della voce 8447 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari		
8448 51	– – Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie		
8448 51 10	– – – Platine	1,7	0
8448 51 90	– – – altri	1,7	0
8448 59 00	– – altri	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8449 00 00	Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli	1,7	0
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare		
	– Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg		
8450 11	– – Macchine completamente automatiche		
	– – – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg		
8450 11 11	– – – – a caricamento frontale	3	0
8450 11 19	– – – – a caricamento dall'alto	3	0
8450 11 90	– – – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg	2,6	0
8450 12 00	– – altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato	2,7	0
8450 19 00	– – altre	2,7	0
8450 20 00	– Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg	2,2	0
8450 90 00	– Parti	2,7	0
8451	Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti		
8451 10 00	– Macchine per pulire a secco	2,2	0
	– Macchine per asciugare		
8451 21	– – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg		
8451 21 10	– – – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg	2,2	0
8451 21 90	– – – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg	2,2	0
8451 29 00	– – altre	2,2	0
8451 30	– Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio		
	– – a riscaldamento elettrico, di potenza		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8451 30 10	– – – inferiore o uguale a 2 500 W	2,2	0
8451 30 30	– – – superiore a 2 500 W	2,2	0
8451 30 80	– – altre	2,2	0
8451 40 00	– Macchine per lavare, imbianchire o tingere	2,2	0
8451 50 00	– Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti	2,2	0
8451 80	– altre macchine ed apparecchi		
8451 80 10	– – Macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc.	2,2	0
8451 80 30	– – Macchine per apprettare o rifinire	2,2	0
8451 80 80	– – altri	2,2	0
8451 90 00	– Parti	2,2	0
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire		
8452 10	– Macchine per cucire di tipo domestico		
	– – Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore		
8452 10 11	– – – Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 EUR	5,7	0
8452 10 19	– – – altre	9,7	0
8452 10 90	– – altre macchine per cucire e ed altre teste per macchine per cucire	3,7	0
	– altre macchine per cucire		
8452 21 00	– – Unità automatiche	3,7	0
8452 29 00	– – altre	3,7	0
8452 30	– Aghi per macchine per cucire		
8452 30 10	– – con codolo piatto su un lato	2,7	0
8452 30 90	– – altri	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8452 40 00	– Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti	2,7	0
8452 90 00	– altre parti di macchine per cucire	2,7	0
8453	Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire		
8453 10 00	– Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli	1,7	0
8453 20 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature	1,7	0
8453 80 00	– altre macchine ed apparecchi	1,7	0
8453 90 00	– Parti	1,7	0
8454	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie		
8454 10 00	– Convertitori	1,7	0
8454 20 00	– Lingottiere e secchie di colata	1,7	0
8454 30	– Macchine per colare (gettare)		
8454 30 10	– – Macchine per colare sotto pressione	1,7	0
8454 30 90	– – altre	1,7	0
8454 90 00	– Parti	1,7	0
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri		
8455 10 00	– Laminatoi per tubi	2,7	0
	– altri laminatoi		
8455 21 00	– – Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo	2,7	0
8455 22 00	– – Laminatoi a freddo	2,7	0
8455 30	– Cilindri di laminatoi		
8455 30 10	– – di ghisa	2,7	0
	– – di acciaio fucinato		
8455 30 31	– – – Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo	2,7	0
8455 30 39	– – – Cilindri di lavoro a freddo	2,7	0
8455 30 90	– – di getti di acciaio	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8455 90 00	– altre parti	2,7	0
8456	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma		
8456 10 00	– operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni	4,5	0
8456 20 00	– operanti con ultrasuoni	3,5	0
8456 30	– operanti per elettroerosione		
	– – a comando numerico		
8456 30 11	– – – con filo	3,5	0
8456 30 19	– – – altre	3,5	0
8456 30 90	– – altre	3,5	0
8456 90 00	– altre	3,5	0
8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli		
8457 10	– Centri di lavorazione		
8457 10 10	– – orizzontali	2,7	0
8457 10 90	– – altri	2,7	0
8457 20 00	– Macchine a posto fisso	2,7	0
8457 30	– Macchine a stazioni multiple		
8457 30 10	– – a comando numerico	2,7	0
8457 30 90	– – altre	2,7	0
8458	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo		
	– Torni orizzontali		
8458 11	– – a comando numerico		
8458 11 20	– – – Centri di tornitura	2,7	0
	– – – Torni automatici		
8458 11 41	– – – – mono mandrino	2,7	0
8458 11 49	– – – – multi mandrino	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8458 11 80	– – – altri	2,7	0
8458 19	– – altri		
8458 19 20	– – – Torni paralleli	2,7	0
8458 19 40	– – – Torni automatici	2,7	0
8458 19 80	– – – altri	2,7	0
	– altri torni		
8458 91	– – a comando numerico		
8458 91 20	– – – Centri di tornitura	2,7	0
8458 91 80	– – – altri	2,7	0
8458 99 00	– – altri	2,7	0
8459	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458		
8459 10 00	– Unità di lavorazione con guida di scorrimento	2,7	0
	– altre foratrici		
8459 21 00	– – a comando numerico	2,7	0
8459 29 00	– – altre	2,7	0
	– altre alesatrici-fresatrici		
8459 31 00	– – a comando numerico	1,7	0
8459 39 00	– – altre	1,7	0
8459 40	– altre alesatrici		
8459 40 10	– – a comando numerico	1,7	0
8459 40 90	– – altre	1,7	0
	– Fresatrici a mensola		
8459 51 00	– – a comando numerico	2,7	0
8459 59 00	– – altre	2,7	0
	– altre fresatrici		
8459 61	– – a comando numerico		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8459 61 10	– – – Fresatrici per utensili	2,7	0
8459 61 90	– – – altre	2,7	0
8459 69	– – altre		
8459 69 10	– – – Fresatrici per utensili	2,7	0
8459 69 90	– – – altre	2,7	0
8459 70 00	– Filettatrici o maschiatrici	2,7	0
8460	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461		
	– Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm		
8460 11 00	– – a comando numerico	2,7	0
8460 19 00	– – altre	2,7	0
	– altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm		
8460 21	– – a comando numerico		
	– – – per superfici cilindriche		
8460 21 11	– – – – Rettificatrici per interni	2,7	0
8460 21 15	– – – – Rettificatrici senza centro	2,7	0
8460 21 19	– – – – altre	2,7	0
8460 21 90	– – – altre	2,7	0
8460 29	– – altre		
	– – – per superfici cilindriche		
8460 29 11	– – – – Rettificatrici per interni	2,7	0
8460 29 19	– – – – altre	2,7	0
8460 29 90	– – – altre	2,7	0
	– Macchine per affilare		
8460 31 00	– – a comando numerico	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8460 39 00	– – altre	1,7	0
8460 40	– Macchine per levigare o smerigliare		
8460 40 10	– – a comando numerico	1,7	0
8460 40 90	– – altre	1,7	0
8460 90	– altre		
8460 90 10	– – il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm	2,7	0
8460 90 90	– – altre	1,7	0
8461	Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove		
8461 20 00	– Macchine per limare e per sbozzare	1,7	0
8461 30	– Macchine per brocciare		
8461 30 10	– – a comando numerico	1,7	0
8461 30 90	– – altre	1,7	0
8461 40	– Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi		
	– – Macchine per tagliare gli ingranaggi		
	– – – per tagliare ingranaggi cilindrici		
8461 40 11	– – – – a comando numerico	2,7	0
8461 40 19	– – – – altre	2,7	0
	– – – per tagliare altri ingranaggi		
8461 40 31	– – – – a comando numerico	1,7	0
8461 40 39	– – – – altre	1,7	0
	– – Macchine per rifinire gli ingranaggi		
	– – – il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm		
8461 40 71	– – – – a comando numerico	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8461 40 79	– – – – altre	2,7	0
8461 40 90	– – – altre	1,7	0
8461 50	– Macchine per segare o troncare		
	– – Macchine per segare		
8461 50 11	– – – Seghe circolari	1,7	0
8461 50 19	– – – altre	1,7	0
8461 50 90	– – Troncatrici	1,7	0
8461 90 00	– altre	2,7	0
8462	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate		
8462 10	– Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli		
8462 10 10	– – a comando numerico	2,7	0
8462 10 90	– – altre	1,7	0
	– Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici		
8462 21	– – a comando numerico		
8462 21 10	– – – per la lavorazione di prodotti piatti	2,7	0
8462 21 80	– – – altre	2,7	0
8462 29	– – altre		
8462 29 10	– – – per la lavorazione di prodotti piatti	1,7	0
	– – – altre		
8462 29 91	– – – – idrauliche	1,7	0
8462 29 98	– – – – altre	1,7	0
	– Cesoie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice		
8462 31 00	– – a comando numerico	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8462 39	– – altre		
8462 39 10	– – – per la lavorazione di prodotti piatti	1,7	0
	– – – altre		
8462 39 91	– – – – idrauliche	1,7	0
8462 39 99	– – – – altre	1,7	0
	– Punzonatrici o sgretolatrici (comprese le presse), comprese le punzonatrici e cesoie combinate		
8462 41	– – a comando numerico		
8462 41 10	– – – per la lavorazione di prodotti piatti	2,7	0
8462 41 90	– – – altre	2,7	0
8462 49	– – altre		
8462 49 10	– – – per la lavorazione di prodotti piatti	1,7	0
8462 49 90	– – – altre	1,7	0
	– altre		
8462 91	– – Presse idrauliche		
8462 91 10	– – – Presse per la fusione delle polveri metalliche con sinterizzazione e presse per impacchettare rottami di ferro	2,7	0
	– – – altre		
8462 91 50	– – – – a comando numerico	2,7	0
8462 91 90	– – – – altre	2,7	0
8462 99	– – altre		
8462 99 10	– – – Presse per la fusione delle polveri metalliche con sinterizzazione e presse per impacchettare rottami di ferro	2,7	0
	– – – altre		
8462 99 50	– – – – a comando numerico	2,7	0
8462 99 90	– – – – altre	2,7	0
8463	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia		
8463 10	– Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili		
8463 10 10	– – Trafilatrici per fili	2,7	0
8463 10 90	– – altre	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8463 20 00	– Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura	2,7	0
8463 30 00	– Macchine per la lavorazione dei metalli in fili	2,7	0
8463 90 00	– altre	2,7	0
8464	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro		
8464 10 00	– Macchine per segare	2,2	0
8464 20	– Macchine per molare o levigare		
	– – per la lavorazione del vetro		
8464 20 11	– – – dei vetri d'ottica	2,2	0
8464 20 19	– – – altre	2,2	0
8464 20 20	– – per la lavorazione di prodotti ceramici	2,2	0
8464 20 95	– – altre	2,2	0
8464 90	– altre		
8464 90 20	– – per la lavorazione di prodotti ceramici	2,2	0
8464 90 80	– – altri	2,2	0
8465	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili		
8465 10	– Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni		
8465 10 10	– – con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinate)	2,7	0
8465 10 90	– – senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple)	2,7	0
	– altre		
8465 91	– – Macchine per segare		
8465 91 10	– – – a nastro	2,7	0
8465 91 20	– – – Seghe circolari	2,7	0
8465 91 90	– – – altre	2,7	0
8465 92 00	– – Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8465 93 00	– – Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare	2,7	0
8465 94 00	– – Macchine per curvare o montare	2,7	0
8465 95 00	– – Foratrici o mortasatrici	2,7	0
8465 96 00	– – Macchine per spaccare, tranciare o svolgere	2,7	0
8465 99	– – altre		
8465 99 10	– – – Torni	2,7	0
8465 99 90	– – – altre	2,7	0
8466	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie		
8466 10	– Portautensili e filiere a scatto automatico		
	– – Portautensili		
8466 10 20	– – – Mandrini, pinze e coni morse	1,2	0
	– – – altri		
8466 10 31	– – – – per torni	1,2	0
8466 10 38	– – – – altri	1,2	0
8466 10 80	– – Filiere a scatto automatico	1,2	0
8466 20	– Portapezzi		
8466 20 20	– – Dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio	1,2	0
	– – altri		
8466 20 91	– – – per torni	1,2	0
8466 20 98	– – – altri	1,2	0
8466 30 00	– Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili	1,2	0
	– altri		
8466 91	– – per macchine della voce 8464		
8466 91 20	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,2	0
8466 91 95	– – – altri	1,2	0
8466 92	– – per macchine della voce 8465		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8466 92 20	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,2	0
8466 92 80	– – – altri	1,2	0
8466 93 00	– – per macchine delle voci da 8456 a 8461	1,2	0
8466 94 00	– – per macchine delle voci 8462 o 8463	1,2	0
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano		
	– Pneumatici		
8467 11	– – rotativi (anche a percussione)		
8467 11 10	– – – per la lavorazione dei metalli	1,7	0
8467 11 90	– – – altri	1,7	0
8467 19 00	– – altri	1,7	0
	– con motore elettrico		
8467 21	– – Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative		
8467 21 10	– – – funzionanti senza una sorgente di energia esterna	2,7	0
	– – – altre		
8467 21 91	– – – – elettropneumatiche	2,7	0
8467 21 99	– – – – altre	2,7	0
8467 22	– – Seghe e troncatrici		
8467 22 10	– – – Troncatrici	2,7	0
8467 22 30	– – – Seghe circolari	2,7	0
8467 22 90	– – – altre	2,7	0
8467 29	– – altri		
8467 29 10	– – – del tipo utilizzato per la lavorazione delle materie tessili	2,7	0
	– – – altri		
8467 29 30	– – – – funzionanti senza una sorgente di energia esterna	2,7	0
	– – – – altri		
	– – – – – Smerigliatrici e levigatrici		
8467 29 51	– – – – – – Smerigliatrici angolari	2,7	0
8467 29 53	– – – – – – Levigatrici a nastro	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8467 29 59	– – – – – – altre	2,7	0
8467 29 70	– – – – – Piallatrici	2,7	0
8467 29 80	– – – – – Cesoie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici	2,7	0
8467 29 90	– – – – – altri	2,7	0
	– altri utensili		
8467 81 00	– – Troncatrici a catena	1,7	0
8467 89 00	– – altri	1,7	0
	– Parti		
8467 91 00	– – di troncatrici a catena	1,7	0
8467 92 00	– – di utensili pneumatici	1,7	0
8467 99 00	– – altre	1,7	0
8468	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale		
8468 10 00	– Cannelli a mano	2,2	0
8468 20 00	– altre macchine ed apparecchi a gas	2,2	0
8468 80 00	– altre macchine ed apparecchi	2,2	0
8468 90 00	– Parti	2,2	0
8469 00	Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi		
8469 00 10	– Macchine per l'elaborazione di testi	esenzione	0
	– altri		
8469 00 91	– – elettriche	2,3	0
8469 00 99	– – altre	2,5	0
8470	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa		
8470 10 00	– Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni	esenzione	0
	– altre macchine calcolatrici, elettroniche		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8470 21 00	– – con dispositivo stampante	esenzione	0
8470 29 00	– – altre	esenzione	0
8470 30 00	– altre macchine calcolatrici	esenzione	0
8470 50 00	– Registratori di cassa	esenzione	0
8470 90 00	– altre	esenzione	0
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove		
8471 30 00	– Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo	esenzione	0
	– altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione		
8471 41 00	– – che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita	esenzione	0
8471 49 00	– – altre, presentate in forma di sistemi	esenzione	0
8471 50 00	– Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita	esenzione	0
8471 60	– Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria		
8471 60 60	– – Tastiere	esenzione	0
8471 60 70	– – altre	esenzione	0
8471 70	– Unità di memoria		
8471 70 20	– – Unità di memoria centrali	esenzione	0
	– – altre		
	– – – Unità di memoria a dischi		
8471 70 30	– – – – ottiche, comprese le magneto-ottiche	esenzione	0
	– – – – altre		
8471 70 50	– – – – – Unità di memoria a dischi rigidi	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8471 70 70	– – – – – altre	esenzione	0
8471 70 80	– – – Unità di memoria a nastri	esenzione	0
8471 70 98	– – – altre	esenzione	0
8471 80 00	– altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione	esenzione	0
8471 90 00	– altre	esenzione	0
8472	Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]		
8472 10 00	– Duplicatori	2	0
8472 30 00	– Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli	2,2	0
8472 90	– altre		
8472 90 10	– – Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete	2,2	0
8472 90 30	– – Sportelli automatici	esenzione	0
8472 90 70	– – altre	2,2	0
8473	Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472		
8473 10	– Parti ed accessori di macchine della voce 8469		
	– – Assiemaggi elettronici		
8473 10 11	– – – delle macchine della sottovoce 8469 00 10	esenzione	0
8473 10 19	– – – altri	3	0
8473 10 90	– – altri	esenzione	0
	– Parti ed accessori di macchine della voce 8470		
8473 21	– – di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10, 8470 21 o 8470 29		
8473 21 10	– – – Assiemaggi elettronici	esenzione	0
8473 21 90	– – – altri	esenzione	0
8473 29	– – altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8473 29 10	– – – Assiemaggi elettronici	esenzione	0
8473 29 90	– – – altri	esenzione	0
8473 30	– Parti ed accessori di macchine della voce 8471		
8473 30 20	– – Assiemaggi elettronici	esenzione	0
8473 30 80	– – altri	esenzione	0
8473 40	– Parti ed accessori di macchine della voce 8472		
	– – Assiemaggi elettronici		
8473 40 11	– – – delle macchine della sottovoce 8472 90 30	esenzione	0
8473 40 18	– – – altri	3	0
8473 40 80	– – altri	esenzione	0
8473 50	– Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472		
8473 50 20	– – Assiemaggi elettronici	esenzione	0
8473 50 80	– – altri	esenzione	0
8474	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia		
8474 10 00	– Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare	esenzione	0
8474 20	– Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare		
8474 20 10	– – le materie minerali dei tipi utilizzati nell'industria ceramica	esenzione	0
8474 20 90	– – altri	esenzione	0
	– Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare		
8474 31 00	– – Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento	esenzione	0
8474 32 00	– – Macchine per mescolare le materie minerali al bitume	esenzione	0
8474 39	– – altri		
8474 39 10	– – – Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare le materie minerali dei tipi utilizzati nell'industria ceramica	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8474 39 90	– – – altri	esenzione	0
8474 80	– altre macchine ed apparecchi		
8474 80 10	– – Macchine per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche	esenzione	0
8474 80 90	– – altri	esenzione	0
8474 90	– Parti		
8474 90 10	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	0
8474 90 90	– – altre	esenzione	0
8475	Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro		
8475 10 00	– Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro	1,7	0
	– Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro		
8475 21 00	– – Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati	1,7	0
8475 29 00	– – altre	1,7	0
8475 90 00	– Parti	1,7	0
8476	Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola		
	– Macchine automatiche per la vendita di bevande		
8476 21 00	– – con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	1,7	0
8476 29 00	– – altre	1,7	0
	– altre macchine		
8476 81 00	– – con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	1,7	0
8476 89 00	– – altre	1,7	0
8476 90 00	– Parti	1,7	0
8477	Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo		
8477 10 00	– Formatrici ad iniezione	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8477 20 00	– Estrusori	1,7	0
8477 30 00	– Formatrici per soffiaggio	1,7	0
8477 40 00	– Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici	1,7	0
	– altre macchine ed apparecchi per formare o modellare		
8477 51 00	– – per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria	1,7	0
8477 59	– – altre		
8477 59 10	– – – Presse	1,7	0
8477 59 80	– – – altre	1,7	0
8477 80	– altre macchine ed apparecchi		
	– – Macchine per la fabbricazione di prodotti spugnosi o alveolari		
8477 80 11	– – – Macchine per la trasformazione delle resine di reazione	1,7	0
8477 80 19	– – – altri	1,7	0
	– – altri		
8477 80 91	– – – Attrezzature per riduzione dimensionale	1,7	0
8477 80 93	– – – Macchine miscelatrici, mescolatrici e sbattitrici	1,7	0
8477 80 95	– – – Macchine per taglio o pelatura	1,7	0
8477 80 99	– – – altri	1,7	0
8477 90	– Parti		
8477 90 10	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	0
8477 90 80	– – altre	1,7	0
8478	Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo		
8478 10 00	– Macchine ed apparecchi	1,7	0
8478 90 00	– Parti	1,7	0
8479	Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo		
8479 10 00	– Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi	esenzione	0
8479 20 00	– Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8479 30	– Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero		
8479 30 10	– – Presse	1,7	0
8479 30 90	– – altre	1,7	0
8479 40 00	– Macchine per fabbricare corde e cavi	1,7	0
8479 50 00	– Robot industriali, non nominati né compresi altrove	1,7	0
8479 60 00	– Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria	1,7	0
	– altre macchine ed apparecchi		
8479 81 00	– – per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici	1,7	0
8479 82 00	– – per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare	1,7	0
8479 89	– – altri		
8479 89 30	– – – Sostegno avanzante idraulico per miniere	1,7	0
8479 89 60	– – – Apparecchiature di lubrificazione centralizzata	1,7	0
8479 89 91	– – – Macchine ed apparecchi per smaltare e decorare dei prodotti ceramici	1,7	0
8479 89 97	– – – altri	1,7	0
8479 90	– Parti		
8479 90 20	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	0
8479 90 80	– – altre	1,7	0
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche		
8480 10 00	– Staffe per fonderia	1,7	0
8480 20 00	– Piastre di fondo per forme	1,7	0
8480 30	– Modelli per forme		
8480 30 10	– – di legno	1,7	0
8480 30 90	– – altri	2,7	0
	– Forme per metalli o carburi metallici		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8480 41 00	– – per formare ad iniezione o per compressione	1,7	0
8480 49 00	– – altre	1,7	0
8480 50 00	– Forme per vetro	1,7	0
8480 60	– Forme per materie minerali		
8480 60 10	– – per formare per compressione	1,7	0
8480 60 90	– – altre	1,7	0
	– Forme per gomma o materie plastiche		
8480 71 00	– – per formare ad iniezione o per compressione	1,7	0
8480 79 00	– – altre	1,7	0
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche		
8481 10	– Riduttori di pressione		
8481 10 05	– – combinati con filtri o lubrificatori	2,2	0
	– – altri		
8481 10 19	– – – di ghisa o di acciaio	2,2	0
8481 10 99	– – – altri	2,2	0
8481 20	– Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche		
8481 20 10	– – Valvole per trasmissioni oleoidrauliche	2,2	0
8481 20 90	– – Valvole per trasmissioni pneumatiche	2,2	0
8481 30	– Valvole di ritegno		
8481 30 91	– – di ghisa o di acciaio	2,2	0
8481 30 99	– – altre	2,2	0
8481 40	– Valvole di troppo pieno o di sicurezza		
8481 40 10	– – di ghisa o di acciaio	2,2	0
8481 40 90	– – altre	2,2	0
8481 80	– altri oggetti di rubinetteria e organi simili		
	– – Rubinetteria per impianti igienico-sanitaria		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8481 80 11	– – – Mescolatori, mitigatori	2,2	0
8481 80 19	– – – altra	2,2	0
	– – Valvole per termosifoni di impianti centralizzati		
8481 80 31	– – – Valvole termostatiche	2,2	0
8481 80 39	– – – altre	2,2	0
8481 80 40	– – Valvole per pneumatici e camere d'aria	2,2	0
	– – altri		
	– – – Valvole di regolazione		
8481 80 51	– – – – di temperatura	2,2	0
8481 80 59	– – – – altre	2,2	0
	– – – altri		
	– – – – Valvole a saracinesca		
8481 80 61	– – – – – di ghisa	2,2	0
8481 80 63	– – – – – di acciaio	2,2	0
8481 80 69	– – – – – altre	2,2	0
	– – – – Valvole a globo		
8481 80 71	– – – – – di ghisa	2,2	0
8481 80 73	– – – – – di acciaio	2,2	0
8481 80 79	– – – – – altre	2,2	0
8481 80 81	– – – – Rubinetti a sfera e a maschio	2,2	0
8481 80 85	– – – – Valvole a farfalla	2,2	0
8481 80 87	– – – – Valvole a membrana	2,2	0
8481 80 99	– – – – altre	2,2	0
8481 90 00	– Parti	2,2	0
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)		
8482 10	– Cuscinetti a sfere		
8482 10 10	– – il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm	8	0
8482 10 90	– – altri	8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8482 20 00	– Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici	8	0
8482 30 00	– Cuscinetti a rulli a botte	8	0
8482 40 00	– Cuscinetti ad aghi (a rullini)	8	0
8482 50 00	– Cuscinetti a rulli cilindrici	8	0
8482 80 00	– altri, compresi, i cuscinetti combinati	8	0
	– Parti		
8482 91	– – Sfere, cilindri, rulli ed aghi		
8482 91 10	– – – Rulli conici	8	0
8482 91 90	– – – altri	7,7	0
8482 99 00	– – altre	8	0
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione		
8483 10	– Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle		
	– – Manovelle ed alberi a gomito		
8483 10 21	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	4	0
8483 10 25	– – – di acciaio fucinato	4	0
8483 10 29	– – – altri	4	0
8483 10 50	– – Alberi articolati	4	0
8483 10 95	– – altri	4	0
8483 20	– Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati		
8483 20 10	– – del tipo utilizzato per veicoli aerei e veicoli spaziali	6	0
8483 20 90	– – altri	6	0
8483 30	– Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti		
	– – Supporti		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8483 30 32	– – – per cuscinetti a rotolamento di ogni specie	5,7	0
8483 30 38	– – – altri	3,4	0
8483 30 80	– – Cuscinetti	3,4	0
8483 40	– Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia		
	– – Ingranaggi		
8483 40 21	– – – con ruote cilindriche	3,7	0
8483 40 23	– – – con ruote coniche o cilindro-coniche	3,7	0
8483 40 25	– – – con vite senza fine	3,7	0
8483 40 29	– – – altri	3,7	0
8483 40 30	– – Alberi filettati a sfere o a rulli	3,7	0
	– – Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità		
8483 40 51	– – – Cambi di velocità	3,7	0
8483 40 59	– – – altri	3,7	0
8483 40 90	– – altri	3,7	0
8483 50	– Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa		
8483 50 20	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	0
8483 50 80	– – altri	2,7	0
8483 60	– Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione		
8483 60 20	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	0
8483 60 80	– – altri	2,7	0
8483 90	– Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti		
8483 90 20	– – Parti di supporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati	5,7	0
	– – altre		
8483 90 81	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	0
8483 90 89	– – – altre	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici		
8484 10 00	– Guarnizioni metalloplastiche	1,7	0
8484 20 00	– Giunti di tenuta stagna meccanici	1,7	0
8484 90 00	– altre	1,7	0
8486	Macchine e apparecchi del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori		
8486 10 00	– Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette	esenzione	0
8486 20	– Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici		
8486 20 10	– – Macchine utensili operanti con ultrasuoni	3,5	0
8486 20 90	– – altre	esenzione	0
8486 30	– Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto		
8486 30 10	– – Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD	2,4	0
8486 30 30	– – Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD	3,5	0
8486 30 50	– – Apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD	3,7	0
8486 30 90	– – altre	esenzione	0
8486 40 00	– Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo	esenzione	0
8486 90	– Parti ed accessori		
8486 90 10	– – Portautensili e filiere a scatto automatico; portapezzi	1,2	0
	– – altri		
8486 90 20	– – – Parti di idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8486 90 30	– – – Parti di macchine sbavatrici per la pulizia degli addut-tori metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica	1,7	0
8486 90 40	– – – Parti di apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD	3,7	0
8486 90 50	– – – Parti ed accessori di apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD	1,2	0
8486 90 60	– – – Parti ed accessori di apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD	1,7	0
8486 90 70	– – – Parti ed accessori di macchine utensili operanti con ultrasuoni	1,2	0
8486 90 90	– – – altri	esenzione	0
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né com-prese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche		
8487 10	– Eliche per navi e loro pale		
8487 10 10	– – di bronzo	1,7	0
8487 10 90	– – altre	1,7	0
8487 90	– altre		
8487 90 10	– – di ghisa non malleabile	1,7	0
8487 90 30	– – di ghisa malleabile	1,7	0
	– – di ferro o di acciaio		
8487 90 51	– – – di getti di acciaio	1,7	0
8487 90 53	– – – di ferro o di acciaio fucinati	1,7	0
8487 90 55	– – – di ferro o di acciaio stampati	1,7	0
8487 90 59	– – – altri	1,7	0
8487 90 90	– – altre	1,7	0
85	CAPITOLO 85 - MACCHINE, APPARECCHI E MATE-RIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCES-SORI DI QUESTI APPARECCHI		
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8501 10	– Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W		
8501 10 10	– – Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W	4,7	0
	– – altri		
8501 10 91	– – – Motori universali	2,7	0
8501 10 93	– – – Motori a corrente alternata	2,7	0
8501 10 99	– – – Motori a corrente continua	2,7	0
8501 20 00	– Motori universali di potenza superiore a 37,5 W	2,7	0
	– altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua		
8501 31 00	– – di potenza inferiore o uguale a 750 W	2,7	0
8501 32	– – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW		
8501 32 20	– – – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW	2,7	0
8501 32 80	– – – di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 75 kW	2,7	0
8501 33 00	– – di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW	2,7	0
8501 34	– – di potenza superiore a 375 kW		
8501 34 50	– – – Motori di trazione	2,7	0
	– – – altri, di potenza		
8501 34 92	– – – – superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW	2,7	0
8501 34 98	– – – – superiore a 750 kW	2,7	0
8501 40	– altri motori a corrente alternata, monofase		
8501 40 20	– – di potenza inferiore o uguale a 750 W	2,7	0
8501 40 80	– – di potenza superiore a 750 W	2,7	0
	– altri motori a corrente alternata, polifase		
8501 51 00	– – di potenza inferiore o uguale a 750 W	2,7	0
8501 52	– – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW		
8501 52 20	– – – di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8501 52 30	– – – di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW	2,7	0
8501 52 90	– – – di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW	2,7	0
8501 53	– – di potenza superiore a 75 kW		
8501 53 50	– – – Motori di trazione	2,7	0
	– – – altri, di potenza		
8501 53 81	– – – – superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW	2,7	0
8501 53 94	– – – – superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW	2,7	0
8501 53 99	– – – – superiore a 750 kW	2,7	0
	– Generatori a corrente alternata (alternatori)		
8501 61	– – di potenza inferiore o uguale a 75 kVA		
8501 61 20	– – – di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	2,7	0
8501 61 80	– – – di potenza superiore a 7,5 kVA ma inferiore o uguale a 75 kVA	2,7	0
8501 62 00	– – di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	2,7	0
8501 63 00	– – di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	2,7	0
8501 64 00	– – di potenza superiore a 750 kVA	2,7	0
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici		
	– Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)		
8502 11	– – di potenza inferiore o uguale a 75 kVA		
8502 11 20	– – – di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	2,7	0
8502 11 80	– – – di potenza superiore a 7,5 kVA ma inferiore o uguale a 75 kVA	2,7	0
8502 12 00	– – di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	2,7	0
8502 13	– – di potenza superiore a 375 kVA		
8502 13 20	– – – di potenza superiore a 375 kVA ma inferiore o uguale a 750 kVA	2,7	0
8502 13 40	– – – di potenza superiore a 750 kVA ma inferiore o uguale a 2 000 kVA	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8502 13 80	– – – di potenza superiore a 2 000 kVA	2,7	0
8502 20	– Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)		
8502 20 20	– – di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	2,7	0
8502 20 40	– – di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	2,7	0
8502 20 60	– – di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	2,7	0
8502 20 80	– – di potenza superiore a 750 kVA	2,7	0
	– altri gruppi elettrogeni		
8502 31 00	– – ad energia eolica	2,7	0
8502 39	– – altri		
8502 39 20	– – – Turbogeneratori	2,7	0
8502 39 80	– – – altri	2,7	0
8502 40 00	– Convertitori rotanti elettrici	2,7	0
8503 00	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502		
8503 00 10	– Ghiere amagnetiche	2,7	0
	– altre		
8503 00 91	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	0
8503 00 99	– – altri	2,7	0
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione		
8504 10	– Ballast per lampade o tubi a scarica		
8504 10 20	– – Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore	3,7	0
8504 10 80	– – altri	3,7	0
	– Trasformatore con dielettrico liquido		
8504 21 00	– – di potenza inferiore o uguale a 650 kVA	3,7	0
8504 22	– – di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8504 22 10	– – – di potenza superiore a 1 600 kVA ma inferiore o uguale a 10 000 kVA	3,7	0
8504 22 90	– – – di potenza superiore a 1 600 kVA ma inferiore o uguale a 10 000 kVA	3,7	0
8504 23 00	– – di potenza superiore a 10 000 kVA	3,7	0
	– altri trasformatori		
8504 31	– – di potenza inferiore o uguale a 1 kVA		
	– – – Trasformatori di misura		
8504 31 21	– – – – per tensioni	3,7	0
8504 31 29	– – – – altre	3,7	0
8504 31 80	– – – altri	3,7	0
8504 32	– – di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA		
8504 32 20	– – – Trasformatori di misura	3,7	0
8504 32 80	– – – altri	3,7	0
8504 33 00	– – di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA	3,7	0
8504 34 00	– – di potenza superiore a 500 kVA	3,7	0
8504 40	– Convertitori statici		
8504 40 30	– – del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità	esenzione	0
	– – altri		
8504 40 40	– – – Raddrizzatori con semiconduttore policristallino	3,3	0
	– – – altri		
8504 40 55	– – – – Caricatori di accumulatori	3,3	0
	– – – – altre		
8504 40 81	– – – – – Raddrizzatori	3,3	0
	– – – – – Ondulatori		
8504 40 84	– – – – – – di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	3,3	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8504 40 88	– – – – – – di potenza superiore a 7,5 kVA	3,3	0
8504 40 90	– – – – – altre	3,3	0
8504 50	– altre bobine di reattanza e di autoinduzione		
8504 50 20	– – del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità	esenzione	0
8504 50 95	– – altre	3,7	0
8504 90	– Parti		
	– – di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione		
8504 90 05	– – – Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 50 20	esenzione	0
	– – – altre		
8504 90 11	– – – – Nuclei di ferrite	2,2	0
8504 90 18	– – – – altre	2,2	0
	– – di convertitori statici		
8504 90 91	– – – Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 40 30	esenzione	0
8504 90 99	– – – altre	2,2	0
8505	Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche		
	– Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione		
8505 11 00	– – di metallo	2,2	0
8505 19	– – altri		
8505 19 10	– – – Calamite permanenti di ferrite agglomerata	2,2	0
8505 19 90	– – – altri	2,2	0
8505 20 00	– Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici	2,2	0
8505 90	– altri, comprese le parti		
8505 90 10	– – Elettromagneti	1,8	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8505 90 30	– – Dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione	1,8	0
8505 90 50	– – Teste di sollevamento elettromagnetiche	2,2	0
8505 90 90	– – Parti	1,8	0
8506	Pile e batterie di pile elettriche		
8506 10	– al diossido di manganese		
	– – alcaline		
8506 10 11	– – – Pile cilindriche	4,7	0
8506 10 15	– – – Pile a bottone	4,7	0
8506 10 19	– – – altre	4,7	0
	– – altre		
8506 10 91	– – – Pile cilindriche	4,7	0
8506 10 95	– – – Pile a bottone	4,7	0
8506 10 99	– – – altre	4,7	0
8506 30	– all'ossido di mercurio		
8506 30 10	– – Pile cilindriche	4,7	0
8506 30 30	– – Pile a bottone	4,7	0
8506 30 90	– – altre	4,7	0
8506 40	– all'ossido di argento		
8506 40 10	– – Pile cilindriche	4,7	0
8506 40 30	– – Pile a bottone	4,7	0
8506 40 90	– – altre	4,7	0
8506 50	– al litio		
8506 50 10	– – Pile cilindriche	4,7	0
8506 50 30	– – Pile a bottone	4,7	0
8506 50 90	– – altre	4,7	0
8506 60	– a zinco-aria		
8506 60 10	– – Pile cilindriche	4,7	0
8506 60 30	– – Pile a bottone	4,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8506 60 90	– – altre	4,7	0
8506 80	– altre pile e batterie di pile		
8506 80 05	– – Batterie a secco, a zinco-carbonio, di tensione uguale o superiore a 5,5 V, ma non superiore a 6,5 V	esenzione	0
	– – altre		
8506 80 11	– – – Pile cilindriche	4,7	0
8506 80 15	– – – Pile a bottone	4,7	0
8506 80 90	– – – altre	4,7	0
8506 90 00	– Parti	4,7	0
8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare		
8507 10	– al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone		
	– – di peso inferiore o uguale a 5 kg		
8507 10 41	– – – funzionanti con elettrolite liquido	3,7	0
8507 10 49	– – – altri	3,7	0
	– – di peso superiore a 5 kg		
8507 10 92	– – – funzionanti con elettrolite liquido	3,7	0
8507 10 98	– – – altri	3,7	0
8507 20	– altri accumulatori al piombo		
	– – Accumulatori di trazione		
8507 20 41	– – – funzionanti con elettrolite liquido	3,7	0
8507 20 49	– – – altri	3,7	0
	– – altri		
8507 20 92	– – – funzionanti con elettrolite liquido	3,7	0
8507 20 98	– – – altri	3,7	0
8507 30	– al nichel-cadmio		
8507 30 20	– – ermeticamente chiusi	2,6	0
	– – altri		
8507 30 81	– – – Accumulatori di trazione	2,6	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8507 30 89	– – – altri	2,6	0
8507 40 00	– al nichel-ferro	2,7	0
8507 80	– altri accumulatori		
8507 80 20	– – Accumulatori a idruri di nichel	2,7	0
8507 80 30	– – Accumulatori al litio-ion	2,7	0
8507 80 80	– – altri	2,7	0
8507 90	– Parti		
8507 90 20	– – Piastre di accumulatori	2,7	0
8507 90 30	– – Separatori	2,7	0
8507 90 90	– – altre	2,7	0
8508	Aspirapolvere		
	– con motore elettrico		
8508 11 00	– – di potenza non superiore a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l	2,2	0
8508 19 00	– – altri	1,7	0
8508 60 00	– altri aspirapolvere	1,7	0
8508 70 00	– Parti	1,7	0
8509	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508		
8509 40 00	– Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura	2,2	0
8509 80 00	– altri oggetti di rubinetteria e organi simili	2,2	0
8509 90 00	– Parti	2,2	0
8510	Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato		
8510 10 00	– Rasoi	2,2	0
8510 20 00	– Tosatrici	2,2	0
8510 30 00	– Apparecchi per la depilazione	2,2	0
8510 90 00	– Parti	2,2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori		
8511 10 00	– Candele di accensione	3,2	0
8511 20 00	– Magneti; dinamo-magneti, volano-magneti	3,2	0
8511 30 00	– Distributori; bobine di accensione	3,2	0
8511 40 00	– Avviatori, anche funzionanti come generatori	3,2	0
8511 50 00	– altri generatori	3,2	0
8511 80 00	– altri apparecchi	3,2	0
8511 90 00	– Parti	3,2	0
8512	Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli		
8512 10 00	– Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette	2,7	0
8512 20 00	– altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva	2,7	0
8512 30	– Apparecchi di segnalazione acustica		
8512 30 10	– – del tipo utilizzato per autoveicoli	2,2	0
8512 30 90	– – altri	2,7	0
8512 40 00	– Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti	2,7	0
8512 90	– Parti		
8512 90 10	– – di apparecchi della sottovoce 8512 30 10	2,2	0
8512 90 90	– – altri	2,7	0
8513	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512		
8513 10 00	– Lampade	5,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8513 90 00	– Parti	5,7	0
8514	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche		
8514 10	– Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto)		
8514 10 10	– – Forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria	2,2	0
8514 10 80	– – altri	2,2	0
8514 20	– Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche		
8514 20 10	– – funzionanti ad induzione	2,2	0
8514 20 80	– – funzionanti per perdite dielettriche	2,2	0
8514 30	– altri forni		
8514 30 19	– – a raggi infrarossi	2,2	0
8514 30 99	– – altri	2,2	0
8514 40 00	– altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche	2,2	0
8514 90 00	– Parti	2,2	0
8515	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet		
	– Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera		
8515 11 00	– – Ferri e pistole per brasare	2,7	0
8515 19 00	– – altri	2,7	0
	– Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza		
8515 21 00	– – interamente o parzialmente automatici	2,7	0
8515 29	– – altri		
8515 29 10	– – – per saldare di testa	2,7	0
8515 29 90	– – – altri	2,7	0
	– Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8515 31 00	– – interamente o parzialmente automatici	2,7	0
8515 39	– – altri		
	– – – a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e		
8515 39 13	– – – – di un trasformatore	2,7	0
8515 39 18	– – – – di un generatore o di un convertitore rotante o di un convertitore statico	2,7	0
8515 39 90	– – – altri	2,7	0
8515 80	– altre macchine ed apparecchi		
	– – per il trattamento dei metalli		
8515 80 11	– – – per saldare	2,7	0
8515 80 19	– – – altri	2,7	0
	– – altri		
8515 80 91	– – – per la saldatura delle materie plastiche a resistenza	2,7	0
8515 80 99	– – – altri	2,7	0
8515 90 00	– Parti	2,7	0
8516	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545		
8516 10	– Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici		
	– – Scaldacqua		
8516 10 11	– – – istantanei	2,7	0
8516 10 19	– – – altri	2,7	0
8516 10 90	– – Scaldatori ad immersione	2,7	0
	– Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili		
8516 21 00	– – Radiatori ad accumulazione	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8516 29	– – altri		
8516 29 10	– – – Radiatori a circolazione di liquido	2,7	0
8516 29 50	– – – Radiatori per convezione	2,7	0
	– – – altri		
8516 29 91	– – – – con ventilatore incorporato	2,7	0
8516 29 99	– – – – altri	2,7	0
	– Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani		
8516 31	– – Asciugacapelli		
8516 31 10	– – – Caschi asciugacapelli	2,7	0
8516 31 90	– – – altri	2,7	0
8516 32 00	– – altri apparecchi per parrucchiere	2,7	0
8516 33 00	– – Apparecchi per asciugare le mani	2,7	0
8516 40	– Ferri da stiro elettrici		
8516 40 10	– – a vapore	2,7	0
8516 40 90	– – altri	2,7	0
8516 50 00	– Forni a microonde	5	0
8516 60	– altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti		
8516 60 10	– – Cucine	2,7	0
	– – Fornelli (comprese le piastre di cottura)		
8516 60 51	– – – da fissare	2,7	0
8516 60 59	– – – altri	2,7	0
8516 60 70	– – Griglie e girarrosti	2,7	0
8516 60 80	– – Forni da fissare	2,7	0
8516 60 90	– – altri	2,7	0
	– altri apparecchi elettrotermici		
8516 71 00	– – Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè	2,7	0
8516 72 00	– – Tostapane	2,7	0
8516 79	– – altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8516 79 20	– – – Friggitrici	2,7	0
8516 79 70	– – – altri	2,7	0
8516 80	– Resistenze scaldanti		
8516 80 20	– – accoppiate ad un supporto di materia isolante	2,7	0
8516 80 80	– – altre	2,7	0
8516 90 00	– Parti	2,7	0
8517	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528		
	– Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo		
8517 11 00	– – Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»	esenzione	0
8517 12 00	– – Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo	esenzione	0
8517 18 00	– – altri	esenzione	0
	– altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa)		
8517 61 00	– – Stazioni fisse	esenzione	0
8517 62 00	– – Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing	esenzione	0
8517 69	– – altri		
8517 69 10	– – – Videofoni	esenzione	0
8517 69 20	– – – Citofoni	esenzione	0
	– – – Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia		
8517 69 31	– – – – Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone	esenzione	0
8517 69 39	– – – – altri	9,3	5
8517 69 90	– – – altri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8517 70	– Parti		
	– – Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti		
8517 70 11	– – – Antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia	esenzione	0
8517 70 15	– – – Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli	5	0
8517 70 19	– – – altre antenne	3,6	0
8517 70 90	– – altri	esenzione	0
8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono		
8518 10	– Microfoni e loro supporti		
8518 10 30	– – Microfoni con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	esenzione	0
8518 10 95	– – altri	2,5	0
	– Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche		
8518 21 00	– – Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica	4,5	0
8518 22 00	– – Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica	4,5	0
8518 29	– – altri		
8518 29 30	– – – Altoparlanti con campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 50 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	esenzione	0
8518 29 95	– – – altri	3	0
8518 30	– Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti		
8518 30 20	– – per apparecchi telefonici per abbonati, su filo	esenzione	0
8518 30 95	– – altri	2	0
8518 40	– Amplificatori elettrici a bassa frequenza		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8518 40 30	– – utilizzati in telefonia o per la misura	3	0
	– – altri		
8518 40 81	– – – aventi un solo canale	4,5	0
8518 40 89	– – – altri	4,5	0
8518 50 00	– Apparecchi elettrici di amplificazione del suono	2	0
8518 90 00	– Parti	2	0
8519	apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono		
8519 20	– Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento		
8519 20 10	– – Elettrofoni a monete o a gettoni	6	0
	– – altri		
8519 20 91	– – – con sistema di lettura mediante fascio laser	9,5	5
8519 20 99	– – – altri	4,5	0
8519 30 00	– Giradischi	2	0
8519 50 00	– Segreterie telefoniche	esenzione	0
	– altri apparecchi		
8519 81	– – muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori		
	– – – Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono		
8519 81 11	– – – – Dittafoni	5	0
	– – – – altri apparecchi per la riproduzione del suono		
8519 81 15	– – – – – Lettori tascabili di cassette	esenzione	0
	– – – – – altri lettori di cassette		
8519 81 21	– – – – – – con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	9	5
8519 81 25	– – – – – – altri	2	0
	– – – – – altri		
	– – – – – – con sistema di lettura mediante fascio laser		
8519 81 31	– – – – – – – del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm	9	5

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8519 81 35	– – – – – – – – altri	9,5	5
8519 81 45	– – – – – – altri	4,5	0
	– – – altri apparecchi		
8519 81 51	– – – – Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	4	0
	– – – – altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici		
	– – – – – a cassette		
	– – – – – – con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati		
8519 81 55	– – – – – – – – che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	esenzione	0
8519 81 61	– – – – – – – – altri	2	0
8519 81 65	– – – – – – tascabili	esenzione	0
8519 81 75	– – – – – – altri	2	0
	– – – – – altri		
8519 81 81	– – – – – – che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori	2	0
8519 81 85	– – – – – – altri	7	3
8519 81 95	– – – – altri	2	0
8519 89	– – altri		
	– – – Apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono		
8519 89 11	– – – – Elettrofoni, diverse da quelle della sottovoce 8519 20	2	0
8519 89 15	– – – – Dittafoni	5	0
8519 89 19	– – – – altri	4,5	0
8519 89 90	– – – altri	2	0
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici		
8521 10	– a nastri magnetici		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8521 10 20	– – che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s	14	7
8521 10 95	– – altri	8	5
8521 90 00	– altri	13,9	7
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521		
8522 10 00	– Lettori fonografici	4	0
8522 90	– altri		
8522 90 30	– – Aghi o punte, diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o no	esenzione	0
	– – altri		
	– – – Assiemaggi elettronici		
8522 90 41	– – – – Assiemaggi a circuiti stampati per prodotti della sottovoce 8519 50 00	esenzione	0
8522 90 49	– – – – altri	4	0
8522 90 70	– – – Accoppiamenti di piastre magnetofoniche singole, di spessore globale non superiore a 53 mm, del tipo utilizzato per la fabbricazione di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	esenzione	0
8522 90 80	– – – altri	4	0
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37		
	– Supporti magnetici		
8523 21 00	– – Schede munite di una pista magnetica	3,5	0
8523 29	– – altri		
	– – – Nastri magnetici; dischi magnetici		
8523 29 15	– – – – non registrati	esenzione	0
	– – – – altri		
8523 29 31	– – – – – per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8523 29 33	– – – – – per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	0
8523 29 39	– – – – – altri	3,5	0
8523 29 90	– – – altri	3,5	0
8523 40	– Supporti ottici		
	– – non registrati		
8523 40 11	– – – Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione non superiore a 900 megabyte, diversi da quelli cancellabili	esenzione	0
8523 40 13	– – – Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione superiore a 900 megabyte ma inferiore a 18 gigabyte, diversi da quelli cancellabili	esenzione	0
8523 40 19	– – – altri	esenzione	0
	– – altri		
	– – – Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser		
8523 40 25	– – – – per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	esenzione	0
	– – – – unicamente per la riproduzione del suono		
8523 40 31	– – – – – di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm	3,5	0
8523 40 39	– – – – – di diametro superiore a 6,5 cm	3,5	0
	– – – – altri		
8523 40 45	– – – – – per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	0
	– – – – – altri		
8523 40 51	– – – – – – Dischi digitali versatili (DVD)	3,5	0
8523 40 59	– – – – – – altri	3,5	0
	– – – altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8523 40 91	– – – – per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	esenzione	0
8523 40 93	– – – – per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	0
8523 40 99	– – – – altri	3,5	0
	– Supporti a semiconduttore		
8523 51	– – Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori		
8523 51 10	– – – non registrati	esenzione	0
	– – – altri		
8523 51 91	– – – – per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	esenzione	0
8523 51 93	– – – – per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	0
8523 51 99	– – – – altri	3,5	0
8523 52	– – «Schede intelligenti» («smart cards»)		
8523 52 10	– – – con due o più circuiti integrati elettronici	3,7	0
8523 52 90	– – – altri	esenzione	0
8523 59	– – altri		
8523 59 10	– – – non registrati	esenzione	0
	– – – altri		
8523 59 91	– – – – per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	esenzione	0
8523 59 93	– – – – per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	0
8523 59 99	– – – – altri	3,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8523 80	– altri		
8523 80 10	– – non registrati	esenzione	0
	– – altri		
8523 80 91	– – – per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	esenzione	0
8523 80 93	– – – per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	0
8523 80 99	– – – altri	3,5	0
8525	Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; apparecchi fotografici numerici e «camescopes»		
8525 50 00	– Apparecchi trasmittenti	3,6	0
8525 60 00	– Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente	esenzione	0
8525 80	– Telecamere; apparecchi fotografici numerici e «camescopes»		
	– – Telecamere		
8525 80 11	– – – con almeno 3 tubi da ripresa	3	0
8525 80 19	– – – altre	4,9	0
8525 80 30	– – Apparecchi fotografici numerici	esenzione	0
	– – Videocamere digitali		
8525 80 91	– – – che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera	4,9	0
8525 80 99	– – – altri	14	5
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando		
8526 10 00	– Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)	3,7	0
	– altri		
8526 91	– – Apparecchi di radionavigazione		
8526 91 20	– – – Ricevitori di radionavigazione	3,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8526 91 80	– – – altri	3,7	0
8526 92 00	– – Apparecchi di radiotelecomando	3,7	0
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria		
	– Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna		
8527 12	– – Radiocassette tascabili		
8527 12 10	– – – con sistema di lettura analogico e digitale	14	7
8527 12 90	– – – altri	10	5
8527 13	– – altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono		
8527 13 10	– – – con sistema di lettura mediante fascio laser	12	7
	– – – altri		
8527 13 91	– – – – a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	14	7
8527 13 99	– – – – altri	10	5
8527 19 00	– – altri	esenzione	0
	– Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli		
8527 21	– – combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono		
	– – – capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali)		
8527 21 20	– – – – con sistema di lettura mediante fascio laser	14	7
	– – – – altri		
8527 21 52	– – – – – a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	14	7
8527 21 59	– – – – – altri	10	5
	– – – altri		
8527 21 70	– – – – con sistema di lettura mediante fascio laser	14	7
	– – – – altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8527 21 92	– – – – – a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	14	7
8527 21 98	– – – – – altri	10	5
8527 29 00	– – altri	12	7
	– altri		
8527 91	– – combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono		
	– – – con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro		
8527 91 11	– – – – a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	14	7
8527 91 19	– – – – altri	10	5
	– – – altri		
8527 91 35	– – – – con sistema di lettura mediante fascio laser	12	7
	– – – – altri		
8527 91 91	– – – – – a cassette e con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	14	7
8527 91 99	– – – – – altri	10	5
8527 92	– – non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria		
8527 92 10	– – – Radiosveglie	esenzione	0
8527 92 90	– – – altri	9	5
8527 99 00	– – altri	9	5
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini		
	– Monitor con tubo catodico		
8528 41 00	– – dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	esenzione	0
8528 49	– – altri		
8528 49 10	– – – in bianco e nero o in altre monocromie	14	7
	– – – a colori		
8528 49 35	– – – – con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5	14	7
	– – – – altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8528 49 91	– – – – – con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe	14	7
8528 49 99	– – – – – con parametri di scanning superiori a 625 righe	14	7
	– altri monitor		
8528 51 00	– – dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	esenzione	0
8528 59	– – altri		
8528 59 10	– – – in bianco e nero o in altre monocromie	14	7
8528 59 90	– – – a colori	14	7
	– Proiettori		
8528 61 00	– – dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	esenzione	0
8528 69	– – altri		
8528 69 10	– – – che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	0
	– – – altri		
8528 69 91	– – – – in bianco e nero o in altre monocromie	2	0
8528 69 99	– – – – a colori	14	7
	– Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini		
8528 71	– – non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video		
	– – – Videotuner		
8528 71 11	– – – – Assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	esenzione	0
8528 71 13	– – – – Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattiva di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi («set-top boxes con funzione di comunicazione»)	esenzione	0
8528 71 19	– – – – altri	14	7

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8528 71 90	– – – altri	14	7
8528 72	– – altri, a colori		
8528 72 10	– – – Teleproiettori	14	7
8528 72 20	– – – Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica	14	7
	– – – altri		
	– – – – con tubo immagini incorporato		
	– – – – – con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo		
8528 72 31	– – – – – – inferiore o uguale a 42 cm	14	7
8528 72 33	– – – – – – superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm	14	7
8528 72 35	– – – – – – superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 72 cm	14	7
8528 72 39	– – – – – – superiore a 72 cm	14	7
	– – – – – altri		
	– – – – – – con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe, con la diagonale dello schermo		
8528 72 51	– – – – – – – inferiore o uguale a 75 cm	14	7
8528 72 59	– – – – – – – superiore a 72 cm	14	7
8528 72 75	– – – – – – con parametri di scanning superiori a 625 righe	14	7
	– – – – altri		
8528 72 91	– – – – – con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5	14	7
8528 72 99	– – – – – altri	14	7
8528 73 00	– – altri, in bianco e nero o in altre monocromie	2	0
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528		
8529 10	– Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti		
	– – Antenne		
8529 10 11	– – – Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli	5	0
	– – – Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8529 10 31	– – – – per ricezione via satellite	3,6	0
8529 10 39	– – – – altre	3,6	0
8529 10 65	– – – Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate	4	0
8529 10 69	– – – altre antenne	3,6	0
8529 10 80	– – Filtri e separatori di antenne	3,6	0
8529 10 95	– – altri	3,6	0
8529 90	– altri		
8529 90 20	– – Parti di apparecchi di cui alle sottovoce 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 o 8528 61 00	esenzione	0
	– – altri		
	– – – Mobili e cofanetti		
8529 90 41	– – – – di legno	2	0
8529 90 49	– – – – di altre materie	3	0
8529 90 65	– – – Assiemaggi elettronici	3	0
	– – – altre antenne		
8529 90 92	– – – – di telecamere delle sottovoci 8525 80 11 e 8525 80 19 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528	5	0
8529 90 97	– – – – altri	3	0
8530	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608)		
8530 10 00	– Materiale fisso ed apparecchi per strade ferrate	1,7	0
8530 80 00	– altri apparecchi	1,7	0
8530 90 00	– Parti	1,7	0
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530		
8531 10	– Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili		
8531 10 30	– – del tipo utilizzato per edifici	2,2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8531 10 95	– – altri	2,2	0
8531 20	– Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)		
8531 20 20	– – a diodi emettitori di luce (LED)	esenzione	0
	– – che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD)		
8531 20 40	– – – che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva	esenzione	0
8531 20 95	– – – altri	esenzione	0
8531 80	– altri apparecchi		
8531 80 20	– – Visualizzatori a schermo piatto	esenzione	0
8531 80 95	– – altri	2,2	0
8531 90	– Parti		
8531 90 20	– – di apparecchi delle sottovoci 8531 20 e 8531 80 20	esenzione	0
8531 90 85	– – altri	2,2	0
8532	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili		
8532 10 00	– Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)	esenzione	0
	– altri condensatori fissi		
8532 21 00	– – di tantalio	esenzione	0
8532 22 00	– – elettrolitici all'alluminio	esenzione	0
8532 23 00	– – a dielettrico di ceramica, ad un solo strato	esenzione	0
8532 24 00	– – a dielettrico di ceramica, a più strati	esenzione	0
8532 25 00	– – a dielettrico di carta o di materie plastiche	esenzione	0
8532 29 00	– – altri	esenzione	0
8532 30 00	– Condensatori variabili o regolabili	esenzione	0
8532 90 00	– Parti	esenzione	0
8533	Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)		
8533 10 00	– Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati	esenzione	0
	– altre resistenze fisse		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8533 21 00	– – per una potenza inferiore o uguale a 20 W	esenzione	0
8533 29 00	– – altre	esenzione	0
	– Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate		
8533 31 00	– – per una potenza inferiore o uguale a 20 W	esenzione	0
8533 39 00	– – altre	esenzione	0
8533 40	– altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri)		
8533 40 10	– – per una potenza inferiore o uguale a 20 W	esenzione	0
8533 40 90	– – altre	esenzione	0
8533 90 00	– Parti	esenzione	0
8534 00	Circuiti stampati		
	– solamente con elementi conduttori e di contatto		
8534 00 11	– – Circuiti a più strati	esenzione	0
8534 00 19	– – altri	esenzione	0
8534 00 90	– con altri elementi passivi	esenzione	0
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V		
8535 10 00	– Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili	2,7	0
	– Interruttori automatici		
8535 21 00	– – per una tensione inferiore a 72,5 kV	2,7	0
8535 29 00	– – altri	2,7	0
8535 30	– Sezionatori ed interruttori		
8535 30 10	– – per una tensione inferiore a 72,5 kV	2,7	0
8535 30 90	– – altri	2,7	0
8535 40 00	– Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8535 90 00	– altri	2,7	0
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, per esempio, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche		
8536 10	– Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili		
8536 10 10	– – per una intensità inferiore o uguale a 10 A	2,3	0
8536 10 50	– – per una intensità superiore a 10 A ed inferiore o uguale a 63 A	2,3	0
8536 10 90	– – per una intensità superiore a 63 A	2,3	0
8536 20	– Interruttori automatici		
8536 20 10	– – per una intensità inferiore o uguale a 63 A	2,3	0
8536 20 90	– – per una intensità superiore a 63 A	2,3	0
8536 30	– altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici		
8536 30 10	– – per una intensità inferiore o uguale a 16 A	2,3	0
8536 30 30	– – per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A	2,3	0
8536 30 90	– – per una intensità superiore a 125 A	2,3	0
	– Relè		
8536 41	– – per una tensione inferiore o uguale a 60 V		
8536 41 10	– – – per una intensità inferiore o uguale a 2 A	2,3	0
8536 41 90	– – – per una intensità superiore a 2 A	2,3	0
8536 49 00	– – altri	2,3	0
8536 50	– altri interruttori, sezionatori e commutatori		
8536 50 03	– – Interruttori elettronici a corrente alternata costituiti da circuiti di entrata e di uscita ad accoppiamento ottico (interruttori a corrente alternata a tiristore isolato)	esenzione	0
8536 50 05	– – Interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip)	esenzione	0
8536 50 07	– – Interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensità inferiore o uguale a 11 A	esenzione	0
	– – altri		
	– – – per una tensione inferiore o uguale a 60 V		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8536 50 11	– – – – a tasto o pulsante	2,3	0
8536 50 15	– – – – rotanti	2,3	0
8536 50 19	– – – – altri	2,3	0
8536 50 80	– – – altri	2,3	0
	– Portalampade, spine e prese di corrente		
8536 61	– – Portalampade		
8536 61 10	– – – Portalampade Edison	2,3	0
8536 61 90	– – – altre	2,3	0
8536 69	– – altre		
8536 69 10	– – – per cavi coassiali	esenzione	0
8536 69 30	– – – per circuiti stampati	esenzione	0
8536 69 90	– – – altre	2,3	0
8536 70 00	– Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche	3	0
8536 90	– altri apparecchi		
8536 90 01	– – Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche	2,3	0
8536 90 10	– – Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi	esenzione	0
8536 90 20	– – Sonde di dischi (wafers) a semiconduttore	esenzione	0
8536 90 85	– – altri	2,3	0
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517		
8537 10	– per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V		
8537 10 10	– – Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	2,1	0
	– – altri		
8537 10 91	– – – Apparecchi di comando a memoria programmabile	2,1	0
8537 10 99	– – – altri	2,1	0
8537 20	– per una tensione superiore a 1 000 V		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8537 20 91	– – superiore a 1 000 V ed inferiore o uguale a 72,5 kV	2,1	0
8537 20 99	– – superiore a 72,5 kV	2,1	0
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537		
8538 10 00	– Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi	2,2	0
8538 90	– altri		
	– – per sonde di dischi (wafers) della sottovoce 8536 90 20		
8538 90 11	– – – Assiemaggi elettronici	3,2	0
8538 90 19	– – – altri	1,7	0
	– – altri		
8538 90 91	– – – Assiemaggi elettronici	3,2	0
8538 90 99	– – – altri	1,7	0
8539	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco		
8539 10 00	– Oggetti detti «fari e proiettori sigillati»	2,7	0
	– altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi		
8539 21	– – alogeni, al tungsteno		
8539 21 30	– – – dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli	2,7	0
	– – – altri, di tensione		
8539 21 92	– – – – superiore a 100 V	2,7	0
8539 21 98	– – – – inferiore o uguale a 100 V	2,7	0
8539 22	– – altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V		
8539 22 10	– – – a riflettore	2,7	0
8539 22 90	– – – altri	2,7	0
8539 29	– – altri		
8539 29 30	– – – dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli	2,7	0
	– – – altri, di tensione		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8539 29 92	– – – – superiore a 100 V	2,7	0
8539 29 98	– – – – inferiore o uguale a 100 V	2,7	0
	– Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti		
8539 31	– – fluorescenti, a catodo caldo		
8539 31 10	– – – con due zoccoli	2,7	0
8539 31 90	– – – altri	2,7	0
8539 32	– – Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico		
8539 32 10	– – – a vapore di mercurio	2,7	0
8539 32 50	– – – a vapore di sodio	2,7	0
8539 32 90	– – – ad alogenuro metallico	2,7	0
8539 39 00	– – altri	2,7	0
	– Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco		
8539 41 00	– – Lampade ad arco	2,7	0
8539 49	– – altri		
8539 49 10	– – – a raggi ultravioletti	2,7	0
8539 49 30	– – – a raggi infrarossi	2,7	0
8539 90	– Parti		
8539 90 10	– – Zoccoli	2,7	0
8539 90 90	– – altri	2,7	0
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539		
	– Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor		
8540 11	– – a colori		
	– – – con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo		
8540 11 11	– – – – inferiore o uguale a 42 cm	14	7
8540 11 13	– – – – superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm	14	7
8540 11 15	– – – – superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a72 cm	14	7

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8540 11 19	– – – – superiore a 72 cm	14	7
	– – – altri, con la diagonale dello schermo		
8540 11 91	– – – – inferiore o uguale a 75 cm	14	7
8540 11 99	– – – – superiore a 75 cm	14	7
8540 12 00	– – in bianco e nero o in altre monocromie	7,5	3
8540 20	– Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo		
8540 20 10	– – Tubi per telecamere	2,7	0
8540 20 80	– – altri	2,7	0
8540 40 00	– Tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm	2,6	0
8540 50 00	– Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in bianco e nero o in altre monocromie	2,6	0
8540 60 00	– altri tubi catodici	2,6	0
	– Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia		
8540 71 00	– – Magnetron	2,7	0
8540 72 00	– – Clistron	2,7	0
8540 79 00	– – altri	2,7	0
	– altre lampade, tubi e valvole		
8540 81 00	– – Tubi per ricezione e tubi per amplificazione	2,7	0
8540 89 00	– – altri	2,7	0
	– Parti		
8540 91 00	– – di tubi catodici	2,7	0
8540 99 00	– – altri	2,7	0
8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati		
8541 10 00	– Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce	esenzione	0
	– Transistori, diversi dai fototransistori		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8541 21 00	– – con potere di dissipazione inferiore a 1 W	esenzione	0
8541 29 00	– – altri	esenzione	0
8541 30 00	– Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili	esenzione	0
8541 40	– Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce		
8541 40 10	– – Diodi emettitori di luce, compresi diodi laser	esenzione	0
8541 40 90	– – altri	esenzione	0
8541 50 00	– altri dispositivi a semiconduttore	esenzione	0
8541 60 00	– Cristalli piezoelettrici montati	esenzione	0
8541 90 00	– Parti	esenzione	0
8542	Circuiti integrati elettronici		
	– Circuiti integrati elettronici		
8542 31	– – Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti		
8542 31 10	– – – Merci specificate nella nota 8 b) 3) del presente capitolo	esenzione	0
8542 31 90	– – – altri	esenzione	0
8542 32	– – Memorie		
8542 32 10	– – – Merci specificate nella nota 8 b) 3) del presente capitolo	esenzione	0
	– – – altri		
	– – – – Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM)		
8542 32 31	– – – – – con capacità di memorizzazione non superiore a 512 Mbit	esenzione	0
8542 32 39	– – – – – con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit	esenzione	0
8542 32 45	– – – – Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM)	esenzione	0
8542 32 55	– – – – Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM)	esenzione	0
	– – – – Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM), compresi i flash E^2PROM		
	– – – – – Flash E^2PROM		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8542 32 61	– – – – – – con capacità di memorizzazione non superiore a 512 Mbit	esenzione	0
8542 32 69	– – – – – – con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit	esenzione	0
8542 32 75	– – – – – altre	esenzione	0
8542 32 90	– – – – altre memorie	esenzione	0
8542 33 00	– – Amplificatori	esenzione	0
8542 39	– – altri		
8542 39 10	– – – Merci specificate nella nota 8 b) 3) del presente capitolo	esenzione	0
8542 39 90	– – – altri	esenzione	0
8542 90 00	– Parti	esenzione	0
8543	Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo		
8543 10 00	– Acceleratori di particelle	4	0
8543 20 00	– Generatori di segnali	3,7	0
8543 30 00	– Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi	3,7	0
8543 70	– altre macchine ed apparecchi		
8543 70 10	– – Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario	esenzione	0
8543 70 30	– – Amplificatori d'antenne	3,7	0
	– – Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura		
	– – – funzionanti con tubi fluorescenti a raggi ultravioletti A		
8543 70 51	– – – – il cui tubo più lungo è inferiore o uguale a 100 cm	3,7	0
8543 70 55	– – – – altri	3,7	0
8543 70 59	– – – altri	3,7	0
8543 70 60	– – Elettrificatori di recinti	3,7	0
8543 70 90	– – altri	3,7	0
8543 90 00	– Parti	3,7	0
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione		
	– Fili per avvolgimenti		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8544 11	– – di rame		
8544 11 10	– – – smaltati o laccati	3,7	0
8544 11 90	– – – altri	3,7	0
8544 19	– – altri		
8544 19 10	– – – smaltati o laccati	3,7	0
8544 19 90	– – – altri	3,7	0
8544 20 00	– Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali	3,7	0
8544 30 00	– Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto	3,7	0
	– altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V		
8544 42	– – muniti di pezzi di congiunzione		
8544 42 10	– – – dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	esenzione	0
8544 42 90	– – – altri	3,3	0
8544 49	– – altri		
8544 49 20	– – – dei tipi utilizzati per telecomunicazioni, per tensioni inferiori o uguali a 80 V	esenzione	0
	– – – altri		
8544 49 91	– – – – Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm	3,7	0
	– – – – altri		
8544 49 93	– – – – – per tensioni inferiori o uguali a 80 V	3,7	0
8544 49 95	– – – – – per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V	3,7	0
8544 49 99	– – – – – per una tensione di 1 000 V	3,7	0
8544 60	– altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V		
8544 60 10	– – con conduttori di rame	3,7	0
8544 60 90	– – con altri conduttori	3,7	0
8544 70 00	– Cavi di fibre ottiche	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici		
	– Elettrodi		
8545 11 00	– – dei tipi utilizzati per forni	2,7	0
8545 19	– – altri		
8545 19 10	– – – Elettrodi per impianti d'elettrolisi	2,7	0
8545 19 90	– – – altri	2,7	0
8545 20 00	– Spazzole	2,7	0
8545 90	– altri		
8545 90 10	– – Resistenze riscaldanti	1,7	0
8545 90 90	– – altri	2,7	0
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia		
8546 10 00	– di vetro	3,7	0
8546 20	– di ceramica		
8546 20 10	– – senza parti metalliche	4,7	0
	– – con parti metalliche		
8546 20 91	– – – per linee aeree di trasporto di energia o per linee di trazione elettrica	4,7	0
8546 20 99	– – – altri	4,7	0
8546 90	– altri		
8546 90 10	– – di materie plastiche	3,7	0
8546 90 90	– – altri	3,7	0
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente		
8547 10	– Pezzi isolanti di ceramica		
8547 10 10	– – contenenti, in peso, almeno 80 % di ossidi metallici	4,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8547 10 90	– – altri	4,7	0
8547 20 00	– Pezzi isolanti di materie plastiche	3,7	0
8547 90 00	– altri	3,7	0
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo		
8548 10	– Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso		
8548 10 10	– – Pile e batterie di pile elettriche fuori uso	4,7	0
	– – Accumulatori elettrici fuori uso		
8548 10 21	– – – Accumulatori al piombo	2,6	0
8548 10 29	– – – altri	2,6	0
	– – Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici		
8548 10 91	– – – contenenti piombo	esenzione	0
8548 10 99	– – – altri	esenzione	0
8548 90	altri		
8548 90 20	– – Memorie in forma multicombinate, come ad esempio D-RAM stack e moduli	esenzione	0
8548 90 90	– – altri	2,7	0
XVII	SEZIONE XVII - MATERIALE DA TRASPORTO		
86	CAPITOLO 86 - VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE130		
8601	Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici		
8601 10 00	– a presa di corrente elettrica esterna	1,7	0
8601 20 00	– ad accumulatori elettrici	1,7	0
8602	Altre locomotive e locotrattori; tender		
8602 10 00	– Locomotive diesel-elettriche	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8602 90 00	– altri	1,7	0
8603	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604		
8603 10 00	– a presa di corrente elettrica esterna	1,7	0
8603 90 00	– altre	1,7	0
8604 00 00	Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)	1,7	0
8605 00 00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)	1,7	0
8606	Carri per il trasporto di merci su rotaie		
8606 10 00	– Carri cisterna e simili	1,7	0
8606 30 00	– Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 8606 10	1,7	0
	– altri		
8606 91	– – coperti e chiusi		
8606 91 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	1,7	0
8606 91 80	– – – altri	1,7	0
8606 92 00	– – aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)	1,7	0
8606 99 00	– – altri	1,7	0
8607	Parti di veicoli per strade ferrate o simili		
	– Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti		
8607 11 00	– – Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione	1,7	0
8607 12 00	– – altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)	1,7	0
8607 19	– – altri, comprese le parti		
	– – – Assi, anche montati; ruote e loro parti		
8607 19 01	– – – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	0
8607 19 11	– – – – di acciaio stampato	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8607 19 18	– – – – altri	2,7	0
	– – – Parti di carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) e simili		
8607 19 91	– – – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	0
8607 19 99	– – – – altre	1,7	0
	– Freni e loro parti		
8607 21	– – Freni ad aria compressa e loro parti		
8607 21 10	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	0
8607 21 90	– – – altri	1,7	0
8607 29	– – altri		
8607 29 10	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	0
8607 29 90	– – – altri	1,7	0
8607 30	– Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti		
8607 30 01	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	0
8607 30 99	– – altri	1,7	0
	– altri		
8607 91	– – di locomotive o di locotrattori		
8607 91 10	– – – Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	3,7	0
	– – – altre		
8607 91 91	– – – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	0
8607 91 99	– – – – altre	1,7	0
8607 99	– – altre		
8607 99 10	– – – Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	3,7	0
8607 99 30	– – – Casse e loro parti	1,7	0
8607 99 50	– – – Telai e loro parti	1,7	0
8607 99 90	– – – altre	1,7	0
8608 00	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8608 00 10	– Materiale fisso ed apparecchi per strade ferrate	1,7	0
8608 00 30	– altri apparecchi	1,7	0
8608 00 90	– Parti	1,7	0
8609 00	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto		
8609 00 10	– Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (Euratom)	esenzione	0
8609 00 90	– altri	esenzione	0
87	CAPITOLO 87 - VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI		
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)		
8701 10 00	– Motocoltivatori	3	0
8701 20	– Trattori stradali per semirimorchi		
8701 20 10	– – nuovi	16	0
8701 20 90	– – usati	16	0
8701 30	– Trattori a cingoli		
8701 30 10	– – Veicoli utilizzati per il livellamento e la manutenzione delle piste da neve («gatto delle nevi»)	esenzione	0
8701 30 90	– – altri	esenzione	0
8701 90	– altri		
	– – Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote		
	– – – nuovi, di potenza del motore		
8701 90 11	– – – – inferiore o uguale a 18 kW	esenzione	0
8701 90 20	– – – – superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW	esenzione	0
8701 90 25	– – – – superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 59 kW	esenzione	0
8701 90 31	– – – – superiore a 59 kW ed inferiore o uguale a 75 kW	esenzione	0
8701 90 35	– – – – superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 90 kW	esenzione	0
8701 90 39	– – – – superiore a 90 kW	esenzione	0
8701 90 50	– – – usati	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8701 90 90	– – altri	7	0
8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente		
8702 10	– azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)		
	– – di cilindrata superiore a 2 500 cm^3		
8702 10 11	– – – nuovi	16	7
8702 10 19	– – – usati	16	7
	– – di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3		
8702 10 91	– – – nuovi	10	7
8702 10 99	– – – usati	10	7
8702 90	– altri		
	– – azionati da motore a pistone con accensione a scintilla		
	– – – di cilindrata superiore a 2 800 cm^3		
8702 90 11	– – – – nuovi	16	7
8702 90 19	– – – – usati	16	7
	– – – di cilindrata non superiore a 2 800 cm^3		
8702 90 31	– – – – nuovi	10	7
8702 90 39	– – – – usati	10	7
8702 90 90	– – altri	10	7
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa		
8703 10	– Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili		
8703 10 11	– – Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o azionati da motore a pistone con accensione a scintilla	5	0
8703 10 18	– – altri	10	7
	– altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla		
8703 21	– – di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm^3		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8703 21 10	– – – nuovi	10	7
8703 21 90	– – – usati	10	7
8703 22	– – di cilindrata superiore a 1 000 cm^3 ma inferiore o uguale a 1 500 cm^3		
8703 22 10	– – – nuovi	10	7
8703 22 90	– – – usati	10	7
8703 23	– – di cilindrata superiore a 1 500 cm^3 ma inferiore o uguale a 3 000 cm^3		
	– – – nuovi		
8703 23 11	– – – – Campers e motorcaravans	10	7
8703 23 19	– – – – altri	10	7
8703 23 90	– – – usati	10	7
8703 24	– – di cilindrata superiore a 3 000 cm^3		
8703 24 10	– – – nuovi	10	7
8703 24 90	– – – usati	10	7
	– altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)		
8703 31	– – di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm^3		
8703 31 10	– – – nuovi	10	7
8703 31 90	– – – usati	10	7
8703 32	– – di cilindrata superiore a 1 500 cm^3 ma inferiore o uguale a 2 500 cm^3		
	– – – nuovi		
8703 32 11	– – – – Campers e motorcaravans	10	7
8703 32 19	– – – – altri	10	7
8703 32 90	– – – usati	10	7
8703 33	– – di cilindrata superiore a 2 500 cm^3		
	– – – nuovi		
8703 33 11	– – – – Campers e motorcaravans	10	7
8703 33 19	– – – – altri	10	7
8703 33 90	– – – usati	10	7

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8703 90	– altri		
8703 90 10	– – azionati da motore elettrico	10	7
8703 90 90	– – altri	10	7
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci		
8704 10	– Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale		
8704 10 10	– – azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla	esenzione	0
8704 10 90	– – altri	esenzione	0
	– altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)		
8704 21	– – di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t		
8704 21 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5	0
	– – – altri		
	– – – – azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm^3		
8704 21 31	– – – – – nuovi	22	7
8704 21 39	– – – – – usati	22	7
	– – – – azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm^3		
8704 21 91	– – – – – nuovi	10	7
8704 21 99	– – – – – usati	10	5
8704 22	– – di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t		
8704 22 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5	0
	– – – altri		
8704 22 91	– – – – nuovi	22	7
8704 22 99	– – – – usati	22	7
8704 23	– – di peso a pieno carico superiore a 20 t		
8704 23 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5	0
	– – – altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8704 23 91	– – – – nuovi	22	7
8704 23 99	– – – – usati	22	7
	– altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla		
8704 31	– – di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t		
8704 31 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5	0
	– – – altri		
	– – – – azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm^3		
8704 31 31	– – – – – nuovi	22	7
8704 31 39	– – – – – usati	22	7
	– – – – azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm^3		
8704 31 91	– – – – – nuovi	10	7
8704 31 99	– – – – – usati	10	7
8704 32	– – di peso a pieno carico superiore a 5 t		
8704 32 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5	0
	– – – altri		
8704 32 91	– – – – nuovi	22	7
8704 32 99	– – – – usati	22	7
8704 90 00	– altri	10	7
8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)		
8705 10 00	– Gru-automobili	3,7	0
8705 20 00	– Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione	3,7	0
8705 30 00	– Autopompe antincendio	3,7	0
8705 40 00	– Autocarri betoniere	3,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8705 90	– altri		
8705 90 10	– – Carro-attrezzi	3,7	0
8705 90 30	– – Autoveicoli pompa per il cemento	3,7	0
8705 90 90	– – altri	3,7	0
8706 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore		
	– Telai dei trattori della voce 8701; telai degli autoveicoli delle voci 8702, 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm^3		
8706 00 11	– – degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704	19	7
8706 00 19	– – altri	6	0
	– altri		
8706 00 91	– – degli autoveicoli della voce 8703	4,5	0
8706 00 99	– – altri	10	7
8707	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine		
8707 10	– degli autoveicoli della voce 8703		
8707 10 10	– – destinate all'industria del montaggio	4,5	0
8707 10 90	– – altre	4,5	0
8707 90	– altre		
8707 90 10	– – destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3; degli autoveicoli della voce 8705	4,5	0
8707 90 90	– – altre	4,5	0
8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705		
8708 10	– Paraurti e loro parti		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8708 10 10	– – destinate all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705	3	0
8708 10 90	– – altri	4,5	0
	– altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine)		
8708 21	– – Cinture di sicurezza		
8708 21 10	– – – destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705	3	0
8708 21 90	– – – altre	4,5	0
8708 29	– – altri		
8708 29 10	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705	3	0
8708 29 90	– – – altri	4,5	0
8708 30	– Freni e servofreni, loro parti		
8708 30 10	– – destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705	3	0
	– – altre		
8708 30 91	– – – per freni a dischi	4,5	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8708 30 99	– – – altre	4,5	0
8708 40	– Cambi di velocità e loro parti		
8708 40 20	– – destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705	3	0
	– – altri		
8708 40 50	– – – Cambi di velocità	4,5	0
	– – – Parti		
8708 40 91	– – – – di acciaio stampato	4,5	0
8708 40 99	– – – – altri	3,5	0
8708 50	– Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti		
8708 50 20	– – destinate all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705	3	0
	– – altri		
8708 50 35	– – – Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti	4,5	0
	– – – Parti		
8708 50 55	– – – – di acciaio stampato	4,5	0
	– – – – altri		
8708 50 91	– – – – – per assi portanti	4,5	0
8708 50 99	– – – – – altri	3,5	0
8708 70	– Ruote, loro parti ed accessori		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8708 70 10	– – destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705	3	0
	– – altri		
8708 70 50	– – – Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio	4,5	0
8708 70 91	– – – Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio	3	0
8708 70 99	– – – altri	4,5	0
8708 80	– Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori di sospensione)		
8708 80 20	– – destinate all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705	3	0
	– – altri		
8708 80 35	– – – Ammortizzatori di sospensione	4,5	0
8708 80 55	– – – Barre stabilizzatrici; barre di torsione	3,5	0
	– – – altri		
8708 80 91	– – – – di acciaio stampato	4,5	0
8708 80 99	– – – – altri	3,5	0
	– altre parti ed accessori		
8708 91	– – Radiatori e loro parti		
8708 91 20	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705	3	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
	– – – altri		
8708 91 35	– – – – Radiatori	4,5	0
	– – – – Parti		
8708 91 91	– – – – – di acciaio stampato	4,5	0
8708 91 99	– – – – – altri	3,5	0
8708 92	– – Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti		
8708 92 20	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705	3	0
	– – – altri		
8708 92 35	– – – – Silenziatori e tubi di scappamento	4,5	0
	– – – Parti		
8708 92 91	– – – – di acciaio stampato	4,5	0
8708 92 99	– – – – altri	3,5	0
8708 93	– – Frizioni e loro parti		
8708 93 10	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705	3	0
8708 93 90	– – – altre	4,5	0
8708 94	– – Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo; loro parti		
8708 94 20	– – – destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705	3	0
	– – – altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8708 94 35	– – – – Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo	4,5	0
	– – – – Parti		
8708 94 91	– – – – – di acciaio stampato	4,5	0
8708 94 99	– – – – – altri	3,5	0
8708 95	– – Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiamento («airbags»); loro parti		
8708 95 10	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705	3	0
	– – – altri		
8708 95 91	– – – – di acciaio stampato	4,5	0
8708 95 99	– – – – altri	3,5	0
8708 99	– – altri		
8708 99 10	– – – destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm^3, degli autoveicoli della voce 8705	3	0
	– – – altri		
8708 99 93	– – – – di acciaio stampato	4,5	0
8708 99 97	– – – – altri	3,5	0
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti		
	– Carrelli		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8709 11	– – elettrici		
8709 11 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	2	0
8709 11 90	– – – altri	4	0
8709 19	– – altri		
8709 19 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	2	0
8709 19 90	– – – altri	4	0
8709 90 00	– Parti	3,5	0
8710 00 00	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	1,7	0
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»)		
8711 10 00	– con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm^3	8	3
8711 20	– con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm^3 ma inferiore o uguale a 250 cm^3		
8711 20 10	– – Moto «scooters»	8	5
	– – altri, di cilindrata		
8711 20 91	– – – superiore a 50 cm^3 ed inferiore o uguale a 80 cm^3	8	5
8711 20 93	– – – superiore a 80 cm^3 ed inferiore o uguale a 125 cm^3	8	5
8711 20 98	– – – superiore a 125 cm^3 ed inferiore o uguale a 250 cm^3	8	3
8711 30	– con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm^3 ma inferiore o uguale a 500 cm^3		
8711 30 10	– – di cilindrata superiore a 250 cm^3 ma inferiore o uguale a 380 cm^3	6	0
8711 30 90	– – di cilindrata superiore a 380 cm^3 ma inferiore o uguale a 500 cm^3	6	0
8711 40 00	– con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm^3 ma inferiore o uguale a 800 cm^3	6	0
8711 50 00	– con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm^3	6	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8711 90 00	– altri	6	0
8712 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore		
8712 00 10	– senza cuscinetti a sfere	15	7
	– altri		
8712 00 30	– – Biciclette	14	7
8712 00 80	– – altri	15	7
8713	Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione		
8713 10 00	– senza meccanismo di propulsione	esenzione	0
8713 90 00	– altri	esenzione	0
8714	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713		
	– di motocicli (compresi i ciclomotori)		
8714 11 00	– – Selle	3,7	0
8714 19 00	– – altri	3,7	0
8714 20 00	– di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi	esenzione	0
	– altri		
8714 91	– – Telai e forcelle, e loro parti		
8714 91 10	– – – Telai	4,7	0
8714 91 30	– – – Forcelle	4,7	0
8714 91 90	– – – Parti	4,7	0
8714 92	– – Cerchioni e raggi		
8714 92 10	– – – Cerchioni	4,7	0
8714 92 90	– – – Raggi	4,7	0
8714 93	– – Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere		
8714 93 10	– – – Mozzi	4,7	0
8714 93 90	– – – Pignoni di ruote libere	4,7	0
8714 94	– – Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8714 94 10	– – – Mozzi-freno	4,7	0
8714 94 30	– – – altri freni	4,7	0
8714 94 90	– – – Parti	4,7	0
8714 95 00	– – Selle	4,7	0
8714 96	– – Pedali e pedaliere, e loro parti		
8714 96 10	– – – Pedali	4,7	0
8714 96 30	– – – Pedaliere	4,7	0
8714 96 90	– – – Parti	4,7	0
8714 99	– – altri		
8714 99 10	– – – Manubri	4,7	0
8714 99 30	– – – Portabagagli	4,7	0
8714 99 50	– – – Cambi	4,7	0
8714 99 90	– – – altri; parti	4,7	0
8715 00	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti		
8715 00 10	– Carrozzine, passeggini e veicoli simili	2,7	0
8715 00 90	– Parti	2,7	0
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti		
8716 10	– Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte		
8716 10 10	– – Carrelli tenda e roulotte pieghevoli	2,7	0
	– – altri, di peso		
8716 10 91	– – – inferiore o uguale a 750 kg	2,7	0
8716 10 94	– – – superiore a 750 kg ed inferiore o uguale a 1 600 kg	2,7	0
8716 10 96	– – – superiore a 1 600 kg ed inferiore o uguale a 3 500 kg	2,7	0
8716 10 99	– – – superiore a 3 500 kg	2,7	0
8716 20 00	– Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli	2,7	0
	– altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8716 31 00	– – Cisterne	2,7	0
8716 39	– – altri		
8716 39 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	2,7	0
	– – – altri		
	– – – – nuovi		
8716 39 30	– – – – – Semirimorchi	2,7	0
	– – – – – altri		
8716 39 51	– – – – – – con un asse	2,7	0
8716 39 59	– – – – – – altri	2,7	0
8716 39 80	– – – – usati	2,7	0
8716 40 00	– altri rimorchi e semirimorchi	2,7	0
8716 80 00	– altri veicoli	1,7	0
8716 90	– Parti		
8716 90 10	– – Telai	1,7	0
8716 90 30	– – Carrozzerie	1,7	0
8716 90 50	– – Assi	1,7	0
8716 90 90	– – altre	1,7	0
88	CAPITOLO 88 - NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE		
8801 00	Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore		
8801 00 10	– Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani	3,7	0
8801 00 90	– altri	2,7	0
8802	Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita		
	– Elicotteri		
8802 11 00	– – di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	7,5	0
8802 12 00	– – di peso a vuoto superiore a 2 000 kg	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8802 20 00	– Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	7,7	0
8802 30 00	– Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg	2,7	0
8802 40 00	– Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg	2,7	0
8802 60	– Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita		
8802 60 10	– – Veicoli spaziali (compresi i satelliti)	4,2	0
8802 60 90	– – Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	4,2	0
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 o 8802		
8803 10 00	– Eliche e rotori, e loro parti	2,7	0
8803 20 00	– Carrelli di atterraggio e loro parti	2,7	0
8803 30 00	– altre parti di aeroplani o di elicotteri	2,7	0
8803 90	– altre		
8803 90 10	– – di cervi volanti	1,7	0
8803 90 20	– – di veicoli spaziali (compresi i satelliti)	1,7	0
8803 90 30	– – di veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	1,7	0
8803 90 90	– – altre	2,7	0
8804 00 00	Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei;	2,7	0
8805	apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; parti di tali oggetti		
8805 10	– Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti		
8805 10 10	– – Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aeri e loro parti	2,7	0
8805 10 90	– – altre	1,7	0
	– Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti		
8805 21 00	– – Simulatori di combattimento aereo e loro parti	1,7	0
8805 29 00	– – altri	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
89	CAPITOLO 89 - NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE		
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci		
8901 10	– Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto		
8901 10 10	– – per la navigazione marittima	esenzione	0
8901 10 90	– – altri	1,7	0
8901 20	– Navi cisterna		
8901 20 10	– – per la navigazione marittima	esenzione	0
8901 20 90	– – altre	1,7	0
8901 30	– Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901 20		
8901 30 10	– – per la navigazione marittima	esenzione	0
8901 30 90	– – altre	1,7	0
8901 90	– altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci		
8901 90 10	– – per la navigazione marittima	esenzione	0
	– – altre		
8901 90 91	– – – senza propulsione meccanica	1,7	0
8901 90 99	– – – a propulsione meccanica	1,7	0
8902 00	Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca		
	– per la navigazione marittima		
8902 00 12	– – di stazza lorda superiore a 250	esenzione	0
8902 00 18	– – di stazza lorda inferiore o uguale a 250	esenzione	0
8902 00 90	– altre	1,7	0
8903	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe		
8903 10	– Imbarcazioni pneumatiche		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8903 10 10	– – di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	2,7	0
8903 10 90	– – altre	1,7	0
	– altri		
8903 91	– – Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario		
8903 91 10	– – – per la navigazione marittima	esenzione	0
	– – – altre		
8903 91 92	– – – – di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m	1,7	0
8903 91 99	– – – – di lunghezza superiore a 7,5 m	1,7	0
8903 92	– – Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo		
8903 92 10	– – – per la navigazione marittima	esenzione	0
	– – – altri		
8903 92 91	– – – – di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m	1,7	0
8903 92 99	– – – – di lunghezza superiore a 7,5 m	1,7	0
8903 99	– – altre		
8903 99 10	– – – di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	2,7	0
	– – – altre		
8903 99 91	– – – – di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m	1,7	0
8903 99 99	– – – – di lunghezza superiore a 7,5 m	1,7	0
8904 00	Rimorchiatori e spintori		
8904 00 10	– Rimorchiatori	esenzione	0
	– Spintori		
8904 00 91	– – per la navigazione marittima	esenzione	0
8904 00 99	– – altri	1,7	0
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili		
8905 10	– Draghe		
8905 10 10	– – per la navigazione marittima	esenzione	0
8905 10 90	– – altre	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
8905 20 00	– Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili	esenzione	0
8905 90	– altri		
8905 90 10	– – per la navigazione marittima	esenzione	0
8905 90 90	– – altre	1,7	0
8906	Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi		
8906 10 00	– Navi da guerra	esenzione	0
8906 90	– altre		
8906 90 10	– – per la navigazione marittima	esenzione	0
	– – altre		
8906 90 91	– – – di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	2,7	0
8906 90 99	– – – altre	1,7	0
8907	Altri congegni galleggianti (per esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli)		
8907 10 00	– Zattere gonfiabili	2,7	0
8907 90 00	– altri	2,7	0
8908 00 00	Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione	esenzione	0
XVIII	SEZIONE XVIII - STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; LORO PARTI ED ACCESSORI		
90	CAPITOLO 90 - STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; LORO PARTI ED ACCESSORI		
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente		
9001 10	– Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche		
9001 10 10	– – Cavi conduttori di immagini	2,9	0
9001 10 90	– – altri	2,9	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9001 20 00	– Materie polarizzanti in fogli o in lastre	2,9	0
9001 30 00	– Lenti oftalmiche a contatto	2,9	0
9001 40	– Lenti per occhiali, di vetro		
9001 40 20	– – non correttive	2,9	0
	– – correttive		
	– – – completamente lavorate sulle due facce		
9001 40 41	– – – – unifocali	2,9	0
9001 40 49	– – – – altre	2,9	0
9001 40 80	– – – altre	2,9	0
9001 50	– Lenti per occhiali, di altre materie		
9001 50 20	– – non correttive	2,9	0
	– – correttive		
	– – – completamente lavorate sulle due facce		
9001 50 41	– – – – unifocali	2,9	0
9001 50 49	– – – – altre	2,9	0
9001 50 80	– – – altre	2,9	0
9001 90 00	– altri	2,9	0
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente		
	– Obiettivi		
9002 11 00	– – per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione	6,7	5
9002 19 00	– – altri	6,7	5
9002 20 00	– Filtri	6,7	5
9002 90 00	– altri	6,7	0
9003	Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti		
	– Montature		
9003 11 00	– – di materie plastiche	2,2	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9003 19	– – di altre materie		
9003 19 10	– – – di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	2,2	0
9003 19 30	– – – di metalli comuni	2,2	0
9003 19 90	– – – di altre materie	2,2	0
9003 90 00	– Parti	2,2	0
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili		
9004 10	– Occhiali da sole		
9004 10 10	– – con vetri lavorati otticamente	2,9	0
	– – altri		
9004 10 91	– – – con lenti di materie plastiche	2,9	0
9004 10 99	– – – altri	2,9	0
9004 90	– altri		
9004 90 10	– – con lenti di materie plastiche	2,9	0
9004 90 90	– – altri	2,9	0
9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia		
9005 10 00	– Binocoli	4,2	0
9005 80 00	– altri strumenti	4,2	0
9005 90 00	– Parti ed accessori (compresi i sostegni)	4,2	0
9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539		
9006 10 00	– Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa	4,2	0
9006 30 00	– Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria	4,2	0
9006 40 00	– Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei	3,2	0
	– altri apparecchi fotografici		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9006 51 00	– – con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm	4,2	0
9006 52 00	– – altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm	4,2	0
9006 53	– – altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm		
9006 53 10	– – – Apparecchi fotografici non ricaricabili	4,2	0
9006 53 80	– – – altri	4,2	0
9006 59 00	– – altri	4,2	0
	– Apparecchi e dispositivi comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia		
9006 61 00	– – Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti «flashes elettronici»)	3,2	0
9006 69 00	– – altri	3,2	0
	– Parti ed accessori		
9006 91 00	– – di cineprese	3,7	0
9006 99 00	– – altri	3,2	0
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono		
	– Cineprese		
9007 11 00	– – per film di larghezza inferiore a 16 mm o per film 2 mm x 8 mm	3,7	0
9007 19 00	– – altri	3,7	0
9007 20 00	– Proiettori	3,7	0
	– Parti ed accessori		
9007 91 00	– – di cineprese	3,7	0
9007 92 00	– – di proiettori	3,7	0
9008	Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione		
9008 10 00	– Proiettori di diapositive	3,7	0
9008 20 00	– Lettori di microfilm, di microschede o di altri microformati, anche in grado di fornire copie	3,7	0
9008 30 00	– altri proiettori di immagini fisse	3,7	0
9008 40 00	– Apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione	3,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9008 90 00	– Parti ed accessori	3,7	0
9010	Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni		
9010 10 00	– Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica	2,7	0
9010 50 00	– altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi	2,7	0
9010 60 00	– Schermi per proiezioni	2,7	0
9010 90 00	– Parti ed accessori	2,7	0
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione		
9011 10	– Microscopi stereoscopici		
9011 10 10	– – provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore	esenzione	0
9011 10 90	– – altri	6,7	5
9011 20	– altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione		
9011 20 10	– – Microscopi fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore	esenzione	0
9011 20 90	– – altri	6,7	5
9011 80 00	– altri microscopi	6,7	5
9011 90	– Parti ed accessori		
9011 90 10	– – di apparecchi delle sottovoci 9011 10 10 o 9011 20 10	esenzione	0
9011 90 90	– – altri	6,7	5
9012	Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi		
9012 10	– Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9012 10 10	– – Microscopi ad elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore	esenzione	0
9012 10 90	– – altri	3,7	0
9012 90	– Parti ed accessori		
9012 90 10	– – di apparecchi della sottovoce 9012 10 10	esenzione	0
9012 90 90	– – altri	3,7	0
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo		
9013 10 00	– Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI	4,7	3
9013 20 00	– Laser, diversi dai diodi laser	4,7	3
9013 80	– altri dispositivi, apparecchi e strumenti		
	– – Dispositivi a cristalli liquidi		
9013 80 20	– – – Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva	esenzione	0
9013 80 30	– – – altri	esenzione	0
9013 80 90	– – altri	4,7	3
9013 90	– Parti ed accessori		
9013 90 10	– – per dispositivi a cristalli liquidi (LCD)	esenzione	0
9013 90 90	– – altri	4,7	3
9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione		
9014 10 00	– Bussole, comprese quelle di navigazione	2,7	0
9014 20	– Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)		
9014 20 20	– – Centrali inerziali	3,7	0
9014 20 80	– – altri	3,7	0
9014 80 00	– altri strumenti ed apparecchi	3,7	0
9014 90 00	– Parti ed accessori	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri		
9015 10	– Telemetri		
9015 10 10	– – elettroniche	3,7	0
9015 10 90	– – altri	2,7	0
9015 20	– Teodoliti e tacheometri		
9015 20 10	– – elettroniche	3,7	0
9015 20 90	– – altri	2,7	0
9015 30	– Livelle		
9015 30 10	– – elettroniche	3,7	0
9015 30 90	– – altre	2,7	0
9015 40	– Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria		
9015 40 10	– – elettroniche	3,7	0
9015 40 90	– – altri	2,7	0
9015 80	– altri strumenti ed apparecchi		
	– – elettroniche		
9015 80 11	– – – di meteorologia, idrologia e geofisica	3,7	0
9015 80 19	– – – altri	3,7	0
	– – altri		
9015 80 91	– – – di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia	2,7	0
9015 80 93	– – – di meteorologia, idrologia e geofisica	2,7	0
9015 80 99	– – – altri	2,7	0
9015 90 00	– Parti ed accessori	2,7	0
9016 00	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9016 00 10	– Bilance	3,7	0
9016 00 90	– Parti ed accessori	3,7	0
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo		
9017 10	– Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche		
9017 10 10	– – Tracciatori	esenzione	0
9017 10 90	– – altri	2,7	0
9017 20	– altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo		
9017 20 05	– – Tracciatori	esenzione	0
	– – altri strumenti da disegno		
9017 20 11	– – – Scatole di compassi	2,7	0
9017 20 19	– – – altri	2,7	0
9017 20 39	– – altri strumenti da traccia	2,7	0
9017 20 90	– – altri strumenti da calcolo	2,7	0
9017 30	– Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili		
9017 30 10	– – Micrometri, noni o calibri a corsoio	2,7	0
9017 30 90	– – altri (esclusi i calibri sprovvisti di dispositivo regolabile della voce 9031)	2,7	0
9017 80	– altri strumenti		
9017 80 10	– – Metri e regoli graduati	2,7	0
9017 80 90	– – altri	2,7	0
9017 90 00	– Parti ed accessori	2,7	0
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici		
	– Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici)		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9018 11 00	– – Elettrocardiografi	esenzione	0
9018 12 00	– – Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica	esenzione	0
9018 13 00	– – Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica	esenzione	0
9018 14 00	– – Apparecchi per scintigrafia	esenzione	0
9018 19	– – altri		
9018 19 10	– – – Apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici	esenzione	0
9018 19 90	– – – altri	esenzione	0
9018 20 00	– Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi	esenzione	0
	– Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili		
9018 31	– – Siringhe, con o senza aghi		
9018 31 10	– – – di materia plastica	esenzione	0
9018 31 90	– – – altri	esenzione	0
9018 32	– – Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture		
9018 32 10	– – – Aghi tubolari di metallo	esenzione	0
9018 32 90	– – – Aghi per suture	esenzione	0
9018 39 00	– – altri	esenzione	0
	– altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria		
9018 41 00	– – Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti	esenzione	0
9018 49	– – altri		
9018 49 10	– – – Mollette, dischi, frese e spazzole, da applicare a trapani dentistici	esenzione	0
9018 49 90	– – – altri	esenzione	0
9018 50	– altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia		
9018 50 10	– – non ottici	esenzione	0
9018 50 90	– – ottici	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9018 90	– altri strumenti ed apparecchi		
9018 90 10	– – Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa	esenzione	0
9018 90 20	– – Endoscopi	esenzione	0
9018 90 30	– – Reni artificiali	esenzione	0
	– – Apparecchi di diatermia		
9018 90 41	– – – ad ultrasuoni	esenzione	0
9018 90 49	– – – altri	esenzione	0
9018 90 50	– – Apparecchi per trasfusione	esenzione	0
9018 90 60	– – Strumenti ed apparecchi di anestesia	esenzione	0
9018 90 70	– – Litotritori ad ultrasuoni	esenzione	0
9018 90 75	– – Apparecchi per la stimolazione nervosa	esenzione	0
9018 90 85	– – altri	esenzione	0
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria		
9019 10	– Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica		
9019 10 10	– – Vibromassaggiatori elettrici	esenzione	0
9019 10 90	– – altri	esenzione	0
9019 20 00	– Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	esenzione	0
9020 00 00	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	1,7	0
9021	Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità		
9021 10	– Apparecchi di ortopedia o per fratture		
9021 10 10	– – Oggetti e apparecchi di ortopedia	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9021 10 90	– – Oggetti e apparecchi per fratture	esenzione	0
	– Oggetti e apparecchi dentari		
9021 21	– – Denti artificiali		
9021 21 10	– – – di materia plastica	esenzione	0
9021 21 90	– – – di altre materie	esenzione	0
9021 29 00	– – altri	esenzione	0
	– altri oggetti e apparecchi di protesi		
9021 31 00	– – Protesi articolari	esenzione	0
9021 39	– – altri		
9021 39 10	– – – Protesi oculistica	esenzione	0
9021 39 90	– – – altri	esenzione	0
9021 40 00	– Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori	esenzione	0
9021 50 00	– Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori	esenzione	0
9021 90	– altri		
9021 90 10	– – Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi	esenzione	0
9021 90 90	– – altri	esenzione	0
9022	Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento		
	– Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia		
9022 12 00	– – Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione	esenzione	0
9022 13 00	– – Apparecchi per uso odontoiatrico	esenzione	0
9022 14 00	– – altri, per uso medico, chirurgico o veterinario	esenzione	0
9022 19 00	– – per altri usi	esenzione	0
	– Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9022 21 00	– – per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario	esenzione	0
9022 29 00	– – per altri usi	2,1	0
9022 30 00	– Tubi a raggi X	2,1	0
9022 90	– altri, comprese le parti ed accessori		
9022 90 10	– – Schermi radiologici, compresi gli schermi rinforzatori; diaframmi e griglie antidiffusori	2,1	0
9022 90 90	– – altri	2,1	0
9023 00	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi		
9023 00 10	– per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica	1,4	0
9023 00 80	– altri	1,4	0
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)		
9024 10	– Macchine ed apparecchi per prove su metalli		
	– – elettroniche		
9024 10 11	– – – universali e per prove di trazione	3,2	0
9024 10 13	– – – per prove di durezza	3,2	0
9024 10 19	– – – altri	3,2	0
9024 10 90	– – altri	2,1	0
9024 80	– altre macchine ed apparecchi		
	– – elettroniche		
9024 80 11	– – – per prove su tessili, carta e cartoni	3,2	0
9024 80 19	– – – altri	3,2	0
9024 80 90	– – altri	2,1	0
9024 90 00	– Parti ed accessori	2,1	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro		
	– Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti		
9025 11	– – a liquido, a lettura diretta		
9025 11 20	– – – per uso clinico	esenzione	0
9025 11 80	– – – altri	2,8	0
9025 19	– – altri		
9025 19 20	– – – elettronici	3,2	0
9025 19 80	– – – altri	2,1	0
9025 80	– altri strumenti		
9025 80 20	– – Barometri, non combinati con altri strumenti	2,1	0
	– – altri		
9025 80 40	– – – elettronici	3,2	0
9025 80 80	– – – altri	2,1	0
9025 90 00	– Parti ed accessori	3,2	0
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032		
9026 10	– per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi		
	– – elettroniche		
9026 10 21	– – – Misuratori di portata	esenzione	0
9026 10 29	– – – altri	esenzione	0
	– – altri		
9026 10 81	– – – Misuratori di portata	esenzione	0
9026 10 89	– – – altri	esenzione	0
9026 20	– per la misura o il controllo della pressione		
9026 20 20	– – elettroniche	esenzione	0
	– – altri		
9026 20 40	– – – Manometri a spirale o a membrana manometrica metallica	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9026 20 80	– – – altri	esenzione	0
9026 80	– altri strumenti ed apparecchi		
9026 80 20	– – elettroniche	esenzione	0
9026 80 80	– – altri	esenzione	0
9026 90 00	– Parti ed accessori	esenzione	0
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi		
9027 10	– Analizzatori di gas o di fumi		
9027 10 10	– – elettroniche	2,5	0
9027 10 90	– – altri	2,5	0
9027 20 00	– Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi	esenzione	0
9027 30 00	– Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	esenzione	0
9027 50 00	– altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	esenzione	0
9027 80	– altri strumenti ed apparecchi		
9027 80 05	– – Indicatori dei tempi di posa	2,5	0
	– – altri		
	– – – elettronici		
9027 80 11	– – – – pH metri, rH metri e altri apparecchi per misurare la conducibilità	esenzione	0
9027 80 13	– – – – Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD	esenzione	0
9027 80 17	– – – – altri	esenzione	0
	– – – altri		
9027 80 91	– – – – Viscosimetri, porosimetri e dilatometri	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9027 80 93	– – – – Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD	esenzione	0
9027 80 97	– – – – altri	esenzione	0
9027 90	– Microtomi; parti ed accessori		
9027 90 10	– – Microtomi	2,5	0
	– – Parti ed accessori		
9027 90 50	– – – di apparecchi delle sottovoci da 9027 20 a 9027 80	esenzione	0
9027 90 80	– – – di microtomi o di apparecchi per l'analisi dei gas o dei fumi	2,5	0
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura		
9028 10 00	– Contatori di gas	2,1	0
9028 20 00	– Contatori di liquidi	2,1	0
9028 30	– Contatori di elettricità		
	– – per corrente alternata		
9028 30 11	– – – monofase	2,1	0
9028 30 19	– – – polifase	2,1	0
9028 30 90	– – altri	2,1	0
9028 90	– Parti ed accessori		
9028 90 10	– – di contatori elettrici	2,1	0
9028 90 90	– – altri	2,1	0
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi		
9029 10 00	– Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili	1,9	0
9029 20	– Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi		
	– – Indicatori di velocità e tachimetri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9029 20 31	– – – Indicatori di velocità per veicoli terrestri	2,6	0
9029 20 38	– – – altri	2,6	0
9029 20 90	– – Stroboscopi	2,6	0
9029 90 00	– Parti ed accessori	2,2	0
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti		
9030 10 00	– Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti	4,2	0
9030 20	– Oscilloscopi ed oscillografi		
9030 20 10	– – catodici	4,2	0
9030 20 30	– – altri, con dispositivo registratore	esenzione	0
	– – altri		
9030 20 91	– – – elettronici	esenzione	0
9030 20 99	– – – altri	2,1	0
	– altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza		
9030 31 00	– – Multimetri, senza dispositivo registratore	4,2	0
9030 32 00	– – Multimetri, con dispositivo registratore	esenzione	0
9030 33	– – altri, senza dispositivo registratore		
9030 33 10	– – – elettronici	4,2	0
	– – – altri		
9030 33 91	– – – – Voltametri	2,1	0
9030 33 99	– – – – altri	2,1	0
9030 39 00	– – altri, con dispositivo registratore	esenzione	0
9030 40 00	– altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsiometri, psofometri)	esenzione	0
	– altri strumenti ed apparecchi		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9030 82 00	– – per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore	esenzione	0
9030 84 00	– – altri, con dispositivo registratore	esenzione	0
9030 89	– – altri		
9030 89 30	– – – elettronici	esenzione	0
9030 89 90	– – – altri	2,1	0
9030 90	– Parti ed accessori		
9030 90 20	– – per apparecchi della sottovoce 9030 82 00	esenzione	0
9030 90 85	– – altri	2,5	0
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili		
9031 10 00	– Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche	2,8	0
9031 20 00	– Banchi di prova	2,8	0
	– altri strumenti ed apparecchi ottici		
9031 41 00	– – per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	esenzione	0
9031 49	– – altri		
9031 49 10	– – – Proiettori di profili	2,8	0
9031 49 90	– – – altri	esenzione	0
9031 80	– altri strumenti, apparecchi e macchine		
	– – elettroniche		
	– – – per la misura o il controllo di grandezze geometriche		
9031 80 32	– – – – per il controllo dei dischi (wafers) o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	2,8	0
9031 80 34	– – – – altri	2,8	0
9031 80 38	– – – altri	4	0
	– – altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9031 80 91	– – – per la misura o il controllo di grandezze geometriche	2,8	0
9031 80 98	– – – altri	4	0
9031 90	– Parti ed accessori		
9031 90 20	– – per apparecchi della sottovoce 9031 41 00 o per strumenti ed apparecchi ottici per la misurazione della contaminazione superficiale da particelle su dischi (wafers) a semiconduttore della sottovoce 9031 49 90	esenzione	0
9031 90 30	– – per apparecchi della sottovoce 9031 80 32	2,8	0
9031 90 85	– – altri	2,8	0
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici		
9032 10	– Termostati		
9032 10 20	– – elettroniche	2,8	0
	– – altri		
9032 10 81	– – – con dispositivo elettrico di scatto	2,1	0
9032 10 89	– – – altri	2,1	0
9032 20 00	– Manostati (pressostati)	2,8	0
	– altri strumenti ed apparecchi		
9032 81 00	– – idraulici o pneumatici	2,8	0
9032 89 00	– – altri	2,8	0
9032 90 00	– Parti ed accessori	2,8	0
9033 00 00	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	3,7	0
91	CAPITOLO 91 - OROLOGERIA		
9101	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi		
	– Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9101 11 00	– – solamente con indicatore meccanico	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0
9101 19 00	– – altri	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0
	– altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato		
9101 21 00	– – a carica automatica	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0
9101 29 00	– – altri	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0
	– altri		
9101 91 00	– – a funzionamento elettrico	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0
9101 99 00	– – altri	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0
9102	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101		
	– Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato		
9102 11 00	– – solamente con indicatore meccanico	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0
9102 12 00	– – solamente con indicatore optoelettronico	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0
9102 19 00	– – altri	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0
	– altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato		
9102 21 00	– – a carica automatica	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9102 29 00	– – altri	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0
	– altri		
9102 91 00	– – a funzionamento elettrico	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0
9102 99 00	– – altri	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0
9103	Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili		
9103 10 00	– a funzionamento elettrico	4,7	0
9103 90 00	– altre	4,7	0
9104 00 00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli	3,7	0
9105	Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili		
	– Sveglie		
9105 11 00	– – a funzionamento elettrico	4,7	0
9105 19 00	– – altre	3,7	0
	– Pendole ed orologi, murali		
9105 21 00	– – a funzionamento elettrico	4,7	0
9105 29 00	– – altri	3,7	0
	– altri		
9105 91 00	– – a funzionamento elettrico	4,7	0
9105 99	– – altri		
9105 99 10	– – – Orologi da tavolo o da caminetto	3,7	0
9105 99 90	– – – altri	3,7	0
9106	Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatari, contatori di ore)		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9106 10 00	– Registratori di presenza; orodatari e contatori di ore	4,7	0
9106 90	– altri		
9106 90 10	– – Contatori per minuti e secondi	4,7	0
9106 90 80	– – altri	4,7	0
9107 00 00	Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono	4,7	0
9108	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati		
	– a funzionamento elettrico		
9108 11 00	– – solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico	4,7	0
9108 12 00	– – solamente con indicatore optoelettronico	4,7	0
9108 19 00	– – altri	4,7	0
9108 20 00	– a carica automatica	5 MIN 0,17 EUR p/st	0
9108 90 00	– altri	5 MIN 0,17 EUR p/st	0
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili		
	– a funzionamento elettrico		
9109 11 00	– – di sveglie	4,7	0
9109 19 00	– – altri	4,7	0
9109 90 00	– altri	4,7	0
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria		
	– Di orologi tascabili		
9110 11	– – Movimenti completi, non montati o parzialmente montati «chablons»		
9110 11 10	– – – a bilanciere con spirale	5 MIN 0,17 EUR p/st	0
9110 11 90	– – – altri	4,7	0
9110 12 00	– – Movimenti incompleti, montati	3,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9110 19 00	– – Sbozzi	4,7	0
9110 90 00	– altri	3,7	0
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti		
9111 10 00	– Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	0,5 EUR p/st MIN 2,7 MAX 4,6	0
9111 20 00	– Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate	0,5 EUR p/st MIN 2,7 MAX 4,6	0
9111 80 00	– altre casse	0,5 EUR p/st MIN 2,7 MAX 4,6	0
9111 90 00	– Parti	0,5 EUR p/st MIN 2,7 MAX 4,6	0
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti		
9112 20 00	– Casse e gabbie	2,7	0
9112 90 00	– Parti	2,7	0
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti		
9113 10	– Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi		
9113 10 10	– – di metalli preziosi	2,7	0
9113 10 90	– – di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	3,7	0
9113 20 00	– Di metalli comuni, anche dorati o argentati	6	0
9113 90	– altri		
9113 90 10	– – di cuoio naturale, artificiale o ricostituito	6	0
9113 90 80	– – altri	6	0
9114	Altre forniture d'orologeria		
9114 10 00	– Molle, comprese le spirali	3,7	0
9114 20 00	– Pietre	2,7	0
9114 30 00	– Quadranti	2,7	0
9114 40 00	– Platine e ponti	2,7	0
9114 90 00	– altri	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
92	CAPITOLO 92 - STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI		
9201	Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera		
9201 10	– Pianoforti verticali		
9201 10 10	– – nuovi	4	0
9201 10 90	– – usati	4	0
9201 20 00	– Pianoforti a coda	4	0
9201 90 00	– altri	4	0
9202	Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)		
9202 10	– ad arco strofinato, a mezzo di un archetto		
9202 10 10	– – Violini	3,2	0
9202 10 90	– – altri	3,2	0
9202 90	– altri		
9202 90 30	– – Chitarre	3,2	0
9202 90 80	– – altri	3,2	0
9205	Altri strumenti musicali ad aria (per esempio: clarinetti, trombe, cornamuse)		
9205 10 00	– Strumenti detti «ottoni»	3,2	0
9205 90	– altri		
9205 90 10	– – Fisarmoniche e strumenti simili	3,7	0
9205 90 30	– – Armoniche a bocca	3,7	0
9205 90 50	– – Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere	3,2	0
9205 90 90	– – altri	3,2	0
9206 00 00	Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas]	3,2	0
9207	Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)		
9207 10	– Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9207 10 10	– – Organi	3,2	0
9207 10 30	– – Pianoforti digitali	3,2	0
9207 10 50	– – Sintetizzatori	3,2	0
9207 10 80	– – altri	3,2	0
9207 90	– altri		
9207 90 10	– – Chitarre	3,7	0
9207 90 90	– – altri	3,7	0
9208	Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischietti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca		
9208 10 00	– Scatole musicali	2,7	0
9208 90 00	– altri	3,2	0
9209	Parti (per esempio: meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio: carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie		
9209 30 00	– Corde armoniche	2,7	0
	– altri		
9209 91 00	– – Parti ed accessori di pianoforti	2,7	0
9209 92 00	– – Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9202	2,7	0
9209 94 00	– – Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9207	2,7	0
9209 99	– – altri		
9209 99 20	– – – Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9205	2,7	0
	– – – altri		
9209 99 40	– – – – Metronomi e diapason	3,2	0
9209 99 50	– – – – Meccanismi per scatole musicali	1,7	0
9209 99 70	– – – altri	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
XIX	SEZIONE XIX - ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI		
93	CAPITOLO 93 - ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI		
9301	Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche		
	– Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai)		
9301 11 00	– – semoventi	esenzione	0
9301 19 00	– – altri	esenzione	0
9301 20 00	– Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili	esenzione	0
9301 90 00	– altre	esenzione	0
9302 00 00	Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304	2,7	0
9303	Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene)		
9303 10 00	– Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna	3,2	3
9303 20	– altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia		
9303 20 10	– – ad una canna liscia	3,2	0
9303 20 95	– – altri	3,2	0
9303 30 00	– altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo	3,2	0
9303 90 00	– altri	3,2	0
9304 00 00	Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307	3,2	0
9305	Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304		
9305 10 00	– di rivoltelle o pistole	3,2	3
	– di fucili o carabine della voce 9303		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9305 21 00	– – Canne lisce	2,7	3
9305 29 00	– – altri	2,7	0
	– altri		
9305 91 00	– – di armi da guerra della voce 9301	esenzione	0
9305 99 00	– – altre	2,7	0
9306	Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce		
	– Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa		
9306 21 00	– – Cartucce	2,7	3
9306 29	– – altri		
9306 29 40	– – – Bossoli	2,7	3
9306 29 70	– – – altri	2,7	0
9306 30	– altre cartucce e loro parti		
9306 30 10	– – per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301	2,7	3
	– – altre		
9306 30 30	– – – per armi da guerra	1,7	0
	– – – altre		
9306 30 91	– – – – Cartucce a percussione centrale	2,7	3
9306 30 93	– – – – Cartucce a percussione anulare	2,7	3
9306 30 97	– – – – altri	2,7	3
9306 90	– altri		
9306 90 10	– – da guerra	1,7	0
9306 90 90	– – altri	2,7	3
9307 00 00	Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi	1,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
XX	SEZIONE XX - MERCI E PRODOTTI DIVERSI		
94	CAPITOLO 94 - MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE		
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti		
9401 10 00	– Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	esenzione	0
9401 20 00	– Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli	3,7	0
9401 30	– Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza		
9401 30 10	– – imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini	esenzione	0
9401 30 90	– – altri	esenzione	0
9401 40 00	– Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti	esenzione	0
	– Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili		
9401 51 00	– – di bambù o di canna d'India	5,6	0
9401 59 00	– – altri	5,6	0
	– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno		
9401 61 00	– – imbottiti	esenzione	0
9401 69 00	– – altri	esenzione	0
	– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo		
9401 71 00	– – imbottiti	esenzione	0
9401 79 00	– – altri	esenzione	0
9401 80 00	– altri mobili per sedersi	esenzione	0
9401 90	– Parti		
9401 90 10	– – di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	1,7	0
	– – altri		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9401 90 30	– – – di legno	2,7	0
9401 90 80	– – – altri	2,7	0
9402	Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti		
9402 10 00	– Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti	esenzione	0
9402 90 00	– altri	esenzione	0
9403	Altri mobili e loro parti		
9403 10	– Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici		
9403 10 10	– – Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017)	esenzione	0
	– – altri, di altezza		
	– – – inferiore o uguale a 80 cm		
9403 10 51	– – – – Scrivanie	esenzione	0
9403 10 59	– – – – altri	esenzione	0
	– – – superiore a 80 cm		
9403 10 91	– – – – Armadi a porte, a sportelli o ad ante	esenzione	0
9403 10 93	– – – – Armadi a cassetti, classificatori e schedari	esenzione	0
9403 10 99	– – – – altri	esenzione	0
9403 20	– altri mobili di metallo		
9403 20 20	– – Letti	esenzione	0
9403 20 80	– – altri	esenzione	0
9403 30	– Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici		
	– – di altezza inferiore o uguale a 80 cm		
9403 30 11	– – – Scrivanie	esenzione	0
9403 30 19	– – – altri	esenzione	0
	– – di altezza superiore a 80 cm		
9403 30 91	– – – Armadi, classificatori e schedari	esenzione	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9403 30 99	– – – altri	esenzione	0
9403 40	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine		
9403 40 10	– – Elementi di cucine componibili	2,7	0
9403 40 90	– – altri	2,7	0
9403 50 00	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto	esenzione	0
9403 60	– altri mobili di legno		
9403 60 10	– – Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno	esenzione	0
9403 60 30	– – Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini	esenzione	0
9403 60 90	– – altri mobili di legno	esenzione	0
9403 70 00	– Mobili di materie plastiche	esenzione	0
	– Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili		
9403 81 00	– – di bambù o di canna d'India	5,6	0
9403 89 00	– – altri	5,6	0
9403 90	– Parti		
9403 90 10	– – di metallo	2,7	0
9403 90 30	– – di legno	2,7	0
9403 90 90	– – di altre materie	2,7	0
9404	Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti		
9404 10 00	– Sommier	3,7	0
	– Materassi		
9404 21	– – di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti		
9404 21 10	– – – di gomma	3,7	0
9404 21 90	– – – di materia plastica	3,7	0
9404 29	– – di altre materie		
9404 29 10	– – – con molle metalliche	3,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9404 29 90	– – – altre	3,7	0
9404 30 00	– Sacchi a pelo	3,7	0
9404 90	– altri		
9404 90 10	– – imbottiti di piume o di calugine	3,7	0
9404 90 90	– – altri	3,7	0
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove		
9405 10	– Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche		
	– – di materie plastiche		
9405 10 21	– – – dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	4,7	0
9405 10 28	– – – altri	4,7	0
9405 10 30	– – di ceramica	4,7	0
9405 10 50	– – di vetro	3,7	0
	– – di altre materie		
9405 10 91	– – – dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	2,7	0
9405 10 98	– – – altri	2,7	0
9405 20	– Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici		
	– – di materie plastiche		
9405 20 11	– – – dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	4,7	0
9405 20 19	– – – altri	4,7	0
9405 20 30	– – di ceramica	4,7	0
9405 20 50	– – di vetro	3,7	0
	– – di altre materie		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9405 20 91	– – – dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	2,7	0
9405 20 99	– – – altri	2,7	0
9405 30 00	– Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale	3,7	0
9405 40	– altri apparecchi elettrici per l'illuminazione		
9405 40 10	– – Proiettori	3,7	0
	– – altri		
	– – – di materia plastica		
9405 40 31	– – – – dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	4,7	0
9405 40 35	– – – – dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti	4,7	0
9405 40 39	– – – – altri	4,7	0
	– – – di altre materie		
9405 40 91	– – – – dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	2,7	0
9405 40 95	– – – – dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti	2,7	0
9405 40 99	– – – – altri	2,7	0
9405 50 00	– Apparecchi per l'illuminazione non elettrici	2,7	0
9405 60	– Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili		
9405 60 20	– – di materie plastiche	4,7	0
9405 60 80	– – di altre materie	2,7	0
	– Parti		
9405 91	– – di vetro		
	– – – Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori)		
9405 91 11	– – – – Vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli ed altri pezzi analoghi per lampadari	5,7	0
9405 91 19	– – – – altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	5,7	0
9405 91 90	– – – altri	3,7	0
9405 92 00	– – di materie plastiche	4,7	0
9405 99 00	– – altre	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9406 00	Costruzioni prefabbricate		
9406 00 11	– Case mobili su ruote	2,7	0
	– altre		
9406 00 20	– – di legno	2,7	0
	– – di ferro o di acciaio		
9406 00 31	– – – Serre	2,7	0
9406 00 38	– – – altre	2,7	0
9406 00 80	– – di altre materie	2,7	0
95	CAPITOLO 95 - GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI		
9503 00	Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie		
9503 00 10	– Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole	esenzione	0
	– Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani ed parti ed accessori		
9503 00 21	– – Bambole	4,7	0
9503 00 29	– – Parti ed accessori	esenzione	0
9503 00 30	– Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori; modelli ridotti da montare	esenzione	0
	– altri assortimenti e giocattoli da costruzione		
9503 00 35	– – di materie plastiche	4,7	0
9503 00 39	– – di altre materie	esenzione	0
	– Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani		
9503 00 41	– – imbottiti	4,7	0
9503 00 49	– – altri	esenzione	0
9503 00 55	– Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli	esenzione	0
	– Puzzle		
9503 00 61	– – di legno	esenzione	0
9503 00 69	– – altri	4,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9503 00 70	– altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie	4,7	0
	– altri giocattoli e modelli, a motore		
9503 00 75	– – di materie plastiche	4,7	0
9503 00 79	– – di altre materie	esenzione	0
	– altri		
9503 00 81	– – Armi giocattolo	esenzione	0
9503 00 85	– – Modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo	4,7	0
	– – altri		
9503 00 95	– – – di materia plastica	4,7	0
9503 00 99	– – – altri	esenzione	0
9504	Oggetti per giuochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giuochi di birilli automatici (per esempio: bowling)		
9504 10 00	– Videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione	esenzione	0
9504 20	– Bigliardi di ogni tipo e loro accessori		
9504 20 10	– – Bigliardi	esenzione	0
9504 20 90	– – altri	esenzione	0
9504 30	– altri giochi a monete, a banconote, a carta bancaria, a gettoni o altri mezzi di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings)		
9504 30 10	– – Giuochi con schermo	esenzione	0
	– – altri giuochi		
9504 30 30	– – – Flippers	esenzione	0
9504 30 50	– – – altri	esenzione	0
9504 30 90	– – Parti	esenzione	0
9504 40 00	– Carte da giuoco	2,7	0
9504 90	– altri		
9504 90 10	– – Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giuochi da competizione	esenzione	0
9504 90 90	– – altri	esenzione	0
9505	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giuochi di prestigio ed oggetti-sorprese		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9505 10	– Oggetti per feste di Natale		
9505 10 10	– – di vetro	esenzione	0
9505 10 90	– – di altre materie	2,7	0
9505 90 00	– altri	2,7	0
9506	Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giuochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare		
	– Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve		
9506 11	– – Sci		
9506 11 10	– – – Sci da fondo	3,7	0
	– – – Sci alpini		
9506 11 21	– – – – Monosci e surf da neve	3,7	0
9506 11 29	– – – – altri	3,7	0
9506 11 80	– – – altri sci	3,7	0
9506 12 00	– – Attacchi per sci	3,7	0
9506 19 00	– – altri	2,7	0
	– Sci nautici, acquaplani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici		
9506 21 00	– – Tavole a vela	2,7	0
9506 29 00	– – altri	2,7	0
	– Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf		
9506 31 00	– – Bastoni completi	2,7	0
9506 32 00	– – Palle	2,7	0
9506 39	– – altri		
9506 39 10	– – – Parti e pezzi staccati dei bastoni	2,7	0
9506 39 90	– – – altri	2,7	0
9506 40	– Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo		
9506 40 10	– – Racchette, palle e reti	2,7	0
9506 40 90	– – altri	2,7	0
	– Racchette da tennis, da «badminton» o simili, anche senza corde		

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9506 51 00	– – Racchette da tennis, anche senza corde	4,7	0
9506 59 00	– – altre	2,7	0
	– Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo		
9506 61 00	– – Palle da tennis	2,7	0
9506 62	– – gonfiabili		
9506 62 10	– – – di cuoio	2,7	0
9506 62 90	– – – altri	2,7	0
9506 69	– – altri		
9506 69 10	– – – Palle da cricket e da polo	esenzione	0
9506 69 90	– – – altri	2,7	0
9506 70	– Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini		
9506 70 10	– – Pattini da ghiaccio	esenzione	0
9506 70 30	– – Pattini a rotelle	2,7	0
9506 70 90	– – Parti ed accessori	2,7	0
	– altri		
9506 91	– – Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica		
9506 91 10	– – – Apparecchi per esercizi a sistema che permette di scegliere lo sforzo	2,7	0
9506 91 90	– – – altri	2,7	0
9506 99	– – altri		
9506 99 10	– – – Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle	esenzione	0
9506 99 90	– – – altri	2,7	0
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia		
9507 10 00	– Canne da pesca	3,7	0
9507 20	– Ami, anche montati su alamatori		
9507 20 10	– – Ami non montati	1,7	0
9507 20 90	– – altri	3,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9507 30 00	– Mulinelli per la pesca	3,7	0
9507 90 00	– altri	3,7	0
9508	Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti		
9508 10 00	– Circhi ambulanti e serragli ambulanti	1,7	0
9508 90 00	– altri	1,7	0
96	CAPITOLO 96 - LAVORI DIVERSI		
9601	Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)		
9601 10 00	– Avorio lavorato e lavori di avorio	2,7	0
9601 90	– altri		
9601 90 10	– – Corallo naturale o ricostituito, lavorato, e lavori di tali materie	esenzione	0
9601 90 90	– – altri	esenzione	0
9602 00 00	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita	2,2	0
9603	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili		
9603 10 00	– Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico	3,7	0
	– Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi		
9603 21 00	– – Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere	3,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9603 29	– – altri		
9603 29 30	– – – Spazzole per capelli	3,7	0
9603 29 80	– – – altri	3,7	0
9603 30	– Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici		
9603 30 10	– – Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere	3,7	0
9603 30 90	– – Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici	3,7	0
9603 40	– Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30); tamponi e rulli per dipingere		
9603 40 10	– – Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili	3,7	0
9603 40 90	– – Tamponi e rulli per dipingere	3,7	0
9603 50 00	– altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli	2,7	0
9603 90	– altri		
9603 90 10	– – Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore	2,7	0
	– – altri		
9603 90 91	– – – Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali	3,7	0
9603 90 99	– – – altri	3,7	0
9604 00 00	Stacci e crivelli, a mano	3,7	0
9605 00 00	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	3,7	0
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni		
9606 10 00	– Bottoni a pressione e loro parti	3,7	0
	– Bottoni		
9606 21 00	– – di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili	3,7	0
9606 22 00	– – di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili	3,7	0
9606 29 00	– – altri	3,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9606 30 00	– Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni	2,7	0
9607	Chiusure lampo e loro parti		
	– Chiusure lampo		
9607 11 00	– – con dentini di metalli comuni	6,7	0
9607 19 00	– – altre	7,7	0
9607 20	– Parti		
9607 20 10	– – di metalli comuni (compresi i nastri con dentini di metalli comuni)	6,7	0
9607 20 90	– – altre	7,7	0
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609		
9608 10	– Penne e matite a sfera		
9608 10 10	– – con inchiostro liquido	3,7	0
	– – altre		
9608 10 30	– – – con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	3,7	0
	– – – altre		
9608 10 91	– – – – con cartucce sostituibili	3,7	0
9608 10 99	– – – – altre	3,7	0
9608 20 00	– Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose	3,7	0
	– Penne stilografiche ed altre penne		
9608 31 00	– – per disegnare ad inchiostro di China	3,7	0
9608 39	– – altre		
9608 39 10	– – – con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	3,7	0
9608 39 90	– – – altre	3,7	0
9608 40 00	– Portamine	3,7	0
9608 50 00	– Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti	3,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9608 60	– Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte		
9608 60 10	– – con inchiostro liquido	2,7	0
9608 60 90	– – altre	2,7	0
	– altri		
9608 91 00	– – Pennini da scrivere e punte per pennini	2,7	0
9608 99	– – altri		
9608 99 20	– – – di metalli	2,7	0
9608 99 80	– – – altri	2,7	0
9609	Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti		
9609 10	– Matite con guaina		
9609 10 10	– – con mina di grafite	2,7	0
9609 10 90	– – altri	2,7	0
9609 20 00	– Mine per matite o per portamine	2,7	0
9609 90	– altri		
9609 90 10	– – Pastelli e carboncini	2,7	0
9609 90 90	– – altri	1,7	0
9610 00 00	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate	2,7	0
9611 00 00	Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano	2,7	0
9612	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola		
9612 10	– Nastri inchiostratori		
9612 10 10	– – di materie plastiche	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9612 10 20	– – di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine	esenzione	0
9612 10 80	– – altri	2,7	0
9612 20 00	– Cuscinetti per timbri	2,7	0
9613	Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603) anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini		
9613 10 00	– Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili	2,7	0
9613 20	– Accendini tascabili, a gas, ricaricabili		
9613 20 10	– – con sistema elettrico di accensione	2,7	0
9613 20 90	– – con altri sistemi di accensione	2,7	0
9613 80 00	– altri accendini ed accenditori	2,7	0
9613 90 00	– Parti	2,7	0
9614 00	Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti		
9614 00 10	– Sbozzi di pipe, di legno o di radica	esenzione	0
9614 00 90	– altri	2,7	0
9615	spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti		
	– Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili		
9615 11 00	– – di gomma indurita o di materie plastiche	2,7	0
9615 19 00	– – altri	2,7	0
9615 90 00	– altri	2,7	0
9616	Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta		
9616 10	– Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature		
9616 10 10	– – Spruzzatori da toletta	2,7	0
9616 10 90	– – Montature e teste di montature	2,7	0

▼B

NC 2008	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi
9616 20 00	– Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta	2,7	0
9617 00	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)		
	– Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, di capacità		
9617 00 11	– – inferiore o uguale a 0,75 litri	6,7	0
9617 00 19	– – superiore a 0,75 litri	6,7	0
9617 00 90	– Parti (escluse le ampolle di vetro)	6,7	0
9618 00 00	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre	1,7	0
XXI	SEZIONE XXI - OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ		
97	CAPITOLO 97 - OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ		
9701	Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableau-tins»)		
9701 10 00	– Quadri, pitture e disegni	esenzione	0
9701 90 00	– altri	esenzione	0
9702 00 00	Incisioni, stampe e litografie, originali	esenzione	0
9703 00 00	Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia	esenzione	0
9704 00 00	Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 4907	esenzione	0
9705 00 00	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	esenzione	0
9706 00 00	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	esenzione	0

([1]) Aumento lineare in 5 anni.

▼B

Appendice dell'allegato I-A [1]

La presente appendice fornisce un riepilogo dei quantitativi complessivi fissati nell'allegato I-A, se pertinenti.

A. **CT complessivi indicativi per le importazioni nell'UE**

Prodotto	Classificazione tariffaria	Quantità
Carni bovine	0201 10 (00) 0201 20 (20-30-50-90) 0201 30 (00) 0202 10 (00) 0202 20 (10-30-50-90) 0202 30 (10-50-90)	12 000 t/anno espresse in peso netto
Carni suine	0203 11 (10) 0203 12 (11-19) 0203 19 (11-13-15-55-59) 0203 21 (10) 0203 22 (11-19) 0203 29 (11-13-15-55-59)	20 000 t/anno espresse in peso netto + 20 000 t/anno espresse in peso netto (per i codici NC 0203.11.(10) 0203.12.(19) 0203.19.(11-15-59) 0203.21.(10) 0203.22.(19) 0203.29.(11-15-59))
Carni ovine	0204 22 (50-90) 0204 23 (00) 0204 42 (30-50-90) 0204 43 (10-90)	1 500 t/anno espresse in peso netto con aumento lineare in 5 anni a 2 250 t/anno espresse in peso netto
▼M5		
Carni di pollame e preparazioni derivate	0207 11 (30-90) 0207 12 (10-90) 0207 13 (10-20-30-50-60-70-99) (*) 0207 14 (10-20-30-50-60-70-99) (*) 0207 24 (10-90) 0207 25 (10-90) 0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99) 0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99) 0207 32 (15-19-51-59-90) 0207 33 (11-19-59-90) 0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99) 0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90) 0210 99 (39) 1602 31 (11-19-30-90) 1602 32 (11-19-30-90) 1602 39 (21)	50 000 t/anno espresse in peso netto + 18 400 t/anno espresse in peso netto con un aumento incrementale di 800 t/anno espresse in peso netto negli anni 2020 e 2021 + 20 000 t/anno espresse in peso netto [per il codice NC 0207 12 (10-90)]

[1] In caso di conflitto tra una delle disposizioni della presente appendice e una disposizione dell' allegato I-A, prevale la disposizione dell'allegato [nell'ambito del conflitto].

▼B

Prodotto	Classificazione tariffaria	Quantità
Latte, crema di latte, latte condensato e iogurt	0401 10 (10-90) 0401 20 (11-19-91-99) 0401 30 (11-19-31-39-91-99) 0402 91 (10-30-51-59-91-99) 0402 99 (10-31-39-91-99) 0403 10 (11-13-19-31-33-39) 0403 90 (51-53-59-61-63-69)	8 000 t/anno espresse in peso netto con aumento lineare in 5 anni a 10 000 t/anno espresse in peso netto
Latte in polvere	0402 10 (11-19-91-99) 0402 21 (11-17-19-91-99) 0402 29 (11-15-19-91-99) 0403 90 (11-13-19-31-33-39) 0404 90 (21-23-29-81-83-89)	1 500 t/anno espresse in peso netto con aumento lineare in 5 anni a 5 000 t/anno espresse in peso netto
Burro e paste da spalmare lattiere	0405 10 (11-19-30-50-90) 0405 20 (90) 0405 90 (10-90)	1 500 t/anno espresse in peso netto con aumento lineare in 5 anni a 3 000 t/anno espresse in peso netto
Uova e albumine	0407 00 (30) 0408 11 (80) 0408 19 (81-89) 0408 91 (80) 0408 99 (80) 3502 11 (90) 3502 19 (90) 3502 20 (91-99)	1 500 t/anno espresse in equivalente uova in guscio con aumento lineare in 5 anni a 3 000 t/anno espresse in equivalente uova in guscio + 3 000 t/anno espresse in peso netto (per il codice NC 0407.00.(30))
Miele	0409 00 (00)	5 000 t/anno espresse in peso netto con aumento lineare in 5 anni a 6 000 t/anno espresse in peso netto
Aglio	0703 20 (00)	500 t/anno espresse in peso netto
Zuccheri	1701 12 (10-90) 1701 91 (00) 1701 99 (10-90) 1702 20 (10) 1702 90 (30-50-71-75-79-80-95)	20 000 t/anno espresse in peso netto
Altri zuccheri	1702 30 (10-50-90) 1702 40 (10-90) 1702 60 (10-80-95)	10 000 t/anno espresse in peso netto con aumento lineare in 5 anni a 20 000 t/anno espresse in peso netto
Sciroppi di zucchero	2106 90 (30-55-59)	2 000 t/anno espresse in peso netto

▼B

Prodotto	Classificazione tariffaria	Quantità
Frumento (grano) tenero, farine e agglomerati in forma di pellets	1001 90 (99) 1101 00 (15-90) 1102 90 (90) 1103 11 (90) 1103 20 (60)	950 000 t/anno con aumento lineare in 5 anni A 1 000 000 t/anno
Orzo, farina e agglomerati in forma di pellets	1003 00 (90) 1102 90 (10) 1103 20 (20)	250 000 t/anno con aumento lineare in 5 anni A 350 000 t/anno
Avena	1004 00 (00)	4 000 t/anno
Granturco, farina e agglomerati in forma di pellets	1005 90 (00) 1102 20 (10-90) 1103 13 (10-90) 1103 20 (40) 1104 23 (10-30-90-99)	400 000 t/anno con aumento lineare in 5 anni a 650 000 t/anno
Semole e semolini di orzo; cereali altrimenti lavorati	1103 19 (30-90) 1103 20 (90) 1104 19 (10-50-61-69) 1104 29 (01-03-05-07-09-11-18-30-51-59-81-89) 1104 30 (10-90)	6 300 t/anno con aumento lineare in 5 anni a 7 800 t/anno
Malto e glutine di frumento (grano)	1107 10 (11-19-91-99) 1107 20 (00) 1109 00 (00)	7 000 t/anno
Amidi e fecole	1108 11 (00) 1108 12 (00) 1108 13 (00)	10 000 t/anno
Amido o fecola trasformata	3505 10 (10-90) 3505 20 (30-50-90)	1 000 t/anno espresse in peso netto con aumento lineare in 5 anni a 2 000 t/anno espresse in peso netto
Crusche, stacciature e residui	2302 10 (10-90) 2302 30 (10-90) 2302 40 (10-90) 2303 10 (11)	16 000 t/anno con aumento lineare in 5 anni a 21 000 t/anno
Funghi	0711 51 (00) 2003 10 (20-30)	500 t/anno espresse in peso netto + 5 000 t/anno espresse in peso netto (per il codice NC 0711.51.(00))
Pomodori trasformati	2002 10 (10-90) 2002 90 (11-19-31-39-91-99)	10 000 t/anno espresse in peso netto

▼B

Prodotto	Classificazione tariffaria	Quantità
Succhi di uva e mela	2009 61 (90) 2009 69 (11-71-79-90) 2009 71 (20-99) 2009 79 (11-19-30-91-93-99)	10 000 t/anno espresse in peso netto con aumento lineare in 5 anni a 20 000 t/anno espresse in peso netto
Prodotti a base di latte fermentato trasformati	0403 10 (51-53-59-91-93-99) 0403 90 (71-73-79-91-93-99)	2 500 t/anno espresse in peso netto
Prodotti trasformati a base di burro	0405 20 (10-30)	250 t/anno espresse in peso netto
Granturco dolce	0710 40 (00) 0711 90 (30) 2001 90 (30) 2004 90 (10) 2005 80 (00)	1 500 t/anno espresse in peso netto
Prodotti trasformati a base di zucchero	1702 50 (00) 1702 90 (10) 1704 90 (99) (per un tenore di zuccheri ≥ 70 %) 1806 10 (30-90) 1806 20 (95) (per un tenore di zuccheri ≥ 70 %) 1901 90 (99) (per un tenore di zuccheri ≥ 70 %) 2101 12 (98) 2101 20 (98) 3302 10 (29)	2 000 t/anno espresse in peso netto con aumento lineare in 5 anni a 3 000 t/anno espresse in peso netto
Prodotti trasformati a base di cereali	1903 00 (00) 1904 30 (00)	2 000 t/anno espresse in peso netto
Prodotti trasformati a base di crema di latte	1806 20 (70) 2106 10 (80) 2202 90 (99)	300 t/anno espresse in peso netto con aumento lineare in 5 anni a 500 t/anno espresse in peso netto
Preparazioni alimentari	2106 90 (98)	2 000 t/anno espresse in peso netto
Etanolo	2207 10 (00) 2208 90 (91-99) 2207 20 (00)	27 000 t/anno espresse in peso netto con aumento lineare in 5 anni a 100 000 t/anno espresse in peso netto
Sigari e sigarette	2402 10 (00) 2402 20 (90)	2 500 t/anno espresse in peso netto
Mannitolo-sorbitolo	2905 43 (00) 2905 44 (11-19-91-99) 3824 60 (11-19-91-99)	100 t/anno espresse in peso netto

▼B

Prodotto	Classificazione tariffaria	Quantità
Prodotti trasformati a base di amido di malto	3809 10 (10-30-50-90)	2 000 t/anno espresse in peso netto

▼M5

(*) Per motivi di chiarezza, le linee tariffarie 0207 13 70 e 0207 14 70 indicate nelle tariffe doganali dell'UE di cui agli allegati del titolo IV, allegato I-A del capo 1, dell'accordo di associazione sono soggette al CT che figura nella terza colonna «Quantità».

▼B

B. **CT complessivi indicativi per le importazioni in Ucraina**

Prodotto	Classificazione tariffaria	Quantità
Carni suine	0203 11 (10-90) 0203 12 (11-19-90) 0203 19 (11-13-15-55-59-90) 0203 21 (10-90) 0203 22 (11-19-90) 0203 29 (11-13-15-55-59-90)	10 000 t/anno espresse in peso netto + 10 000 t/anno espresse in peso netto (per i codici NC 0203.11.(10) 0203.12.(19) 0203.19.(11-15-59) 0203.21.(10) 0203.22.(19) 0203.29.(11-15-59))
Carni di pollame e preparazioni a base di carni di pollame	0207 12 (10-90) 0207 14 (10-20-30-40-50-60-70-91-99) 0207 26 (10-20-30-40-50-60-70-80-99) 0207 27 (10-20-30-40-50-60-70-80-91-99) 0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-61-63-71-79-99) 0207 36 (31-41-61-63-71-79-89-90)	8 000 t/anno espresse in peso netto con aumento lineare in 5 anni a 10 000 t/anno espresse in peso netto + 10 000 t/anno espresse in peso netto (per il codice NC 0207.12.(10-90))
Zuccheri	1701 11 (10-90) 1701 12 (10-90) 1701 91 (00) 1701 99 (10-90)	30 000 t/anno espresse in peso netto con aumento lineare in 5 anni a 40 000 t/anno espresse in peso netto

I quantitativi entrano in base al principio del "primo arrivato, primo servito"

▼M4

APPENDICE C DELL'ALLEGATO I-A DEL CAPO 1 DEL TITOLO IV DELL'ACCORDO

ELIMINAZIONE DEI DAZI DOGANALI

TABELLE DI ELIMINAZIONE DEI DAZI DELLE PARTI PER LE MERCI ORIGINARIE DELL'ALTRA PARTE

La presente appendice chiarisce la riduzione dell'aliquota di base dei dazi doganali da applicare per ciascuna categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi

1. Salvo altrimenti disposto nelle tabelle di eliminazione dei dazi delle parti incluse nell'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo («tabelle»), i chiarimenti seguenti si applicano all'eliminazione dei dazi doganali delle parti in conformità del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), articolo 29 (Soppressione dei dazi doganali sulle importazioni), dell'accordo:

   a) i dazi doganali applicabili alle merci originarie dell'Ucraina o dell'UE («merci originarie») di cui alle linee tariffarie della categoria «0» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono interamente soppressi e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale alla data di entrata in vigore del presente accordo;

   b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «1» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in due tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

   c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «2» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in tre tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

   d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «3» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in quattro tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

   e) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «5» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

   f) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «7» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in otto tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

   g) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «10» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi in undici tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

   h) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «20 % in 5 anni» nelle tabelle sono ridotti del 20 % in

▼M4

sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 20 %;

i) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «20 % in 10 anni» nelle tabelle sono ridotti del 20 % in undici tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 20 %;

j) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «30 % in 5 anni» nelle tabelle sono ridotti del 30 % in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 30 %;

k) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «50 % in 5 anni» nelle tabelle sono ridotti del 50 % in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 50 %;

l) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «50 % in 7 anni» nelle tabelle sono ridotti del 50 % in otto tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 50 %;

m) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «50 % in 10 anni» nelle tabelle sono ridotti del 50 % in undici tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 50 %;

n) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate da «60 % in 5 anni» nelle tabelle sono ridotti del 60 % in sei tappe uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente soggette a un dazio doganale pari all'aliquota di base ridotta del 60 %;

o) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria «esenzione ad valorem (prezzo di entrata [1])» di soppressione progressiva dei dazi delle tabelle sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente accordo; la liberalizzazione riguarda esclusivamente il dazio ad valorem; il dazio specifico connesso al sistema dei prezzi di entrata applicabile a tali merci originarie è mantenuto.

2. L'aliquota di base e la categoria di soppressione progressiva dei dazi necessarie per determinare l'aliquota dei dazi doganali applicabile in ogni fase della riduzione di una linea tariffaria sono indicate nella corrispondente linea tariffaria della tabella.

3. Ai fini dell'eliminazione dei dazi doganali, l'aliquota dei dazi applicata in ogni fase è arrotondata per difetto almeno al decimo di punto percentuale più vicino oppure, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno al decimale più vicino dell'unità monetaria ufficiale della parte.

4. Ai fini della presente appendice, la prima riduzione è effettuata all'entrata in vigore dell'accordo e ciascuna revisione successiva prende effetto il 1° gennaio dell'anno pertinente.

5. Se l'entrata in vigore del presente accordo corrisponde a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno, il quantitativo contingentale è stabilito in modo proporzionale per il resto dell'anno di calendario.

[1] Cfr. l'allegato 2 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

▼B

ALLEGATO I-B DEL CAPO 1

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER IL COMMERCIO DI OGGETTI DA RIGATTIERE

Articolo 1

Le Parti hanno concordato le seguenti condizioni speciali per il commercio di oggetti da rigattiere negli scambi preferenziali tra le Parti:

1. Per gli oggetti da rigattiere (codice doganale ucraino 6309 00 00) l'Ucraina eliminerà i dazi doganali sulle importazioni, rispettando le seguenti condizioni:

   — fino al 1º gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina applica dazi all'importazione validi per il momento di entrata in vigore del presente accordo;

   — a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina, entro 5 anni, ridurrà i dazi sulle importazioni di 1 punto percentuale all'anno nei primi quattro anni e li abolirà entro la fine del quinto anno.

2. Insieme alla riduzione annua dei dazi all'importazione, l'Ucraina introdurrà il prezzo di entrata fissato in euro per chilogrammo di peso netto. Durante il periodo transitorio di eliminazione dei dazi, verranno imposti dazi doganali NPF sulle importazioni di prodotti il cui valore è inferiore al prezzo di entrata di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3. Il 1º gennaio di ogni anno l'Ucraina pubblicherà il prezzo medio annuo di due anni prima (Y-2) dei prodotti classificati ai codici doganali di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Questa media costituirà la base per il calcolo del prezzo di entrata dei prodotti rientranti nel codice doganale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il prezzo di entrata stabilito sarà applicabile in tutto il territorio doganale dell'Ucraina per l'intero anno.

4. Il tasso del prezzo di entrata verrà definito come il 30 % della media del valore doganale dell'anno precedente degli oggetti di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217.

5. Ogni anno l'Ucraina pubblicherà statistiche commerciali annuali sui quantitativi di prodotti importati rientranti nel codice doganale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

▼M2

ALLEGATO I-C

TABELLE DI ELIMINAZIONE DEI DAZI ALL'ESPORTAZIONE

Dazi espressi in % salvo diversa indicazione.

Bestiame e pelli non conciate

Codice SA	Descrizione	EIV (2016 [1])	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
	Animali vivi della specie bovina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura:												
0102 90 05 00	di peso non superiore a 80 kg	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 21 00	di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 29 00	di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg non destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 41 00	di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 49 00	di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg non destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 51 00	Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) di peso superiore a 300 kg destinate alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	

02014A0529(01) — IT — 24.04.2023 — 007.001 — 1681

▼M2

Codice SA	Descrizione	EIV (2016 ([1]))	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
0102 90 59 00	Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) di peso superiore a 300 kg non destinate alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 61 00	Vacche di peso superiore a 300 kg destinate alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 69 00	Vacche di peso superiore a 300 kg non destinate alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 71 00	Bovini delle specie domestiche, ad eccezione di giovenche e vacche, di peso superiore a 300 kg, destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 79 00	Bovini delle specie domestiche, ad eccezione di giovenche e vacche, di peso superiore a 300 kg, non destinati alla macellazione	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0102 90 90 00	Animali della specie bovina non domestica	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
	Animali vivi della specie ovina:												
0104 10 10 00	riproduttori di razza pura	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
0104 10 30 00	Agnelli (non ancora usciti dall'anno)	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	

02014A0529(01) — IT — 24.04.2023 — 007.001 — 1682

▼M2

Codice SA	Descrizione	EIV (2016 [1])	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
0104 10 80 00	altri animali vivi della specie ovina, ad eccezione dei riproduttori di razza pura e degli agnelli (non ancora usciti dall'anno)	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	4,0	3,2	2,4	1,6	0,8	0,0	
4101	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati	11	9,84	8,70	7,95	7,14	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo	11	9,84	8,70	7,95	7,14	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D
4103 90	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo, ad eccezione di rettili e suini	11	9,84	8,70	7,95	7,14	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D

([1]) Di seguito, il 2016 è indicato a fini informativi ed esclusivamente per indicare la data di entrata in vigore («EIV») dell'accordo e la conformità dei dati riportati nella tabella al livello concordato dei dazi all'esportazione.

▼M2

Semi di alcuni tipi di colture da olio

Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
1204 00	Semi di lino, anche frantumati	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	v. allegato I-D
1207 99 97 00	Semi di camelina (Camelina spp.)	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	

Rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati

Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
7202 99 80 00	nichel ferrocromo e altre ferroleghe	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7204 21	cascami e avanzi di acciaio legato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7204 29 00 00	cascami e avanzi di acciaio legato ecc.	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7204 50 00 00	cascami lingottati per rifusione di acciaio legato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7218 10 00 00	acciai inossidabili in lingotti e in altre forme primarie	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7401 00 00 00	metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D

02014A0529(01) — IT — 24.04.2023 — 007.001 — 1684

▼M2

Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
7402 00 00 00	rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 12 00 00	barre di colata per la fabbricazione di fili (barre da filo) di rame raffinato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 13 00 00	billette di rame raffinato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 19 00 00	rame raffinato ecc.	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 21 00 00	leghe a base di rame-zinco (ottone)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 22 00 00	leghe a base di rame-stagno (bronzo)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 29 00 00	altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405); leghe di rame e di nichel (cupronichel), o leghe di rame, nichel e zinco (argentone)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7404 00	cascami e avanzi di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7405 00 00 00	leghe madri di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D

02014A0529(01) — IT — 24.04.2023 — 007.001 — 1685

▼M2

Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
7406	polveri e pagliette di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7419 99 10 00	griglie e maglie in filo di rame	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7415 29 00 00	altri oggetti in rame non filettati, escluse le rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7415 39 00 00	altri oggetti in rame filettati (ad eccezione di viti per legno, altre viti, bulloni e dadi)	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7418 19 90 00	oggetti da tavola, da cucina o altri oggetti per uso domestico e loro parti, di rame (eccettuati spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi e apparecchi per cuocere o riscaldare dei tipi impiegati per usi domestici, non elettrici, e loro parti)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7419	altri lavori in rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7503 00	cascami e avanzi di nichel	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7602 00	cascami e avanzi di alluminio	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D

▼M2

Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
7802 00 00 00	cascami e avanzi di piombo	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7902 00 00 00	cascami e avanzi di zinco	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
8002 00 00 00	cascami e avanzi di stagno	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8101 97 00 00	cascami e avanzi di tungsteno	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8105 30 00 00	cascami e avanzi di cobalto e di lavori di cobalto	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8108 30 00 00	cascami e avanzi di titanio e di lavori di titanio	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
8113 00 40 00	cascami e avanzi di cermet e di lavori di cermet	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	

Cascami e avanzi di metalli ferrosi

Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
7204 10 00 00	cascami e avanzi di ghisa	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 30 00 00	cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	

▼M2

Codice SA	Descrizione	EIV (2016)	EIV + 1 (2017)	EIV + 2 (2018)	EIV + 3 (2019)	EIV + 4 (2020)	EIV + 5 (2021)	EIV + 6 (2022)	EIV + 7 (2023)	EIV + 8 (2024)	EIV + 9 (2025)	EIV + 10 (2026)	Misure di salvaguardia
7204 41 10 00	torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 41 91 00	spuntature di stampaggio o di taglio in pacchetti	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 41 99 00	spuntature di stampaggio o di taglio non in pacchetti	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 49 10 00	cascami e avanzi di metalli ferrosi, spezzettati	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 49 30 00	cascami e avanzi di metalli ferrosi in pacchetti	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 49 90 00	cascami e avanzi di metalli ferrosi, smistati e non smistati	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 50 00 00	cascami in barre per la fusione di metalli ferrosi, ad eccezione dell'acciaio legato	9,5 EUR per tonnellata	9,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	7,5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	5 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	3 EUR per tonnellata	0,0	0,0	0,0	

02014A0529(01) — IT — 24.04.2023 — 007.001 — 1688

▼M2

ALLEGATO I-D

MISURE DI SALVAGUARDIA PER I DAZI ALL'ESPORTAZIONE

1. Nel corso dei quindici (15) anni successivi all'entrata in vigore («EIV») dell'accordo, l'Ucraina può applicare una misura di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione dei dazi all'esportazione sulle merci elencate nell'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, in conformità delle disposizioni dei punti da 1 a 11, se nel corso di uno dei periodi di un anno successivi all'EIV il volume complessivo delle esportazioni dall'Ucraina nell'UE nell'ambito di ciascuno dei codici doganali ucraini elencati supera il livello di soglia indicato nella tabella dell'allegato I-D del capo 1 del titolo IV sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo di associazione.

2. La maggiorazione che l'Ucraina può applicare a norma del punto 1 è fissata secondo la tabella figurante nell'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo e può essere applicata solo per il resto del periodo di cui al punto 1.

3. L'Ucraina applica le eventuali misure di salvaguardia in modo trasparente. A tal fine, l'Ucraina notifica quanto prima per iscritto all'UE la propria intenzione di applicare l'eventuale misura fornendo tutte le informazioni pertinenti, tra cui il volume (in tonnellate) di produzione interna o di raccolta dei materiali e il volume di esportazioni verso l'Unione e a livello mondiale. L'Ucraina invita l'Unione a consultazioni con il massimo anticipo possibile rispetto all'imposizione di eventuali misure al fine di discutere tali informazioni. Non è adottata alcuna misura nei 30 giorni lavorativi successivi all'invito a procedere a consultazioni.

4. L'Ucraina provvede affinché le statistiche utilizzate come motivazione per le eventuali misure siano affidabili, adeguate e accessibili al pubblico in tempo utile. L'Ucraina fornisce puntualmente statistiche trimestrali sui volumi (in tonnellate) delle esportazioni verso l'Unione e a livello mondiale.

5. L'applicazione e il funzionamento dell'articolo 31 del presente accordo e i relativi allegati possono essere esaminati e rivisti dal comitato per il commercio di cui all'articolo 465 del presente accordo.

6. Tutte le forniture delle merci in questione che erano in fase di trasporto sulla base di un contratto concluso prima della maggiorazione imposta a norma dei punti 1, 2 e 3 sono esentate da tale sovrapprezzo.

7. Il presente allegato definisce: le merci originarie che possono essere soggette a misure di salvaguardia conformemente all'articolo 31 del presente accordo, i livelli di soglia per l'applicazione di tali misure definiti per ciascun codice doganale ucraino menzionato e la maggiorazione massima che può essere applicata ai dazi all'esportazione per ogni periodo di un anno per ciascuna di tali merci. Tutti i dazi sono espressi in % salvo diversa indicazione. L'EIV si riferisce al periodo di 12 mesi successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo; l'EIV + 1 si riferisce al periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore dell'accordo e così via fino all'EIV + 15.

8. Per le pelli non conciate come definite di seguito:

Definizione: le pelli non conciate di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 4101, 4102, 4103 90.

▼**M2**

Anno (OMC)	2016 ([1])	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	22,0	21,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Anno (accordo)	EIV	EIV + 1	EIV + 2	EIV + 3	EIV + 4	EIV + 5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	11,00	9,84	8,70	7,95	7,14	6,25
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	315,0	330,0	345,0	360,0	375,0
Maggiorazione massima	0,00	0,66	1,30	2,05	2,86	3,75

([1]) Di seguito, il 2016 è indicato a fini informativi ed esclusivamente per indicare la data di entrata in vigore dell'accordo e la conformità dei dati riportati nella tabella al livello concordato dei dazi all'esportazione.

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Anno (accordo)	EIV + 6	EIV + 7	EIV + 8	EIV + 9	EIV + 10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	5,0	3,75	2,50	1,25	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	390,0	405,0	420,0	435,0	450,0
Maggiorazione massima	5,0	6,25	7,5	8,75	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Anno (accordo)	EIV + 11	EIV + 12	EIV + 13	EIV + 14	EIV + 15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

9. Per i semi di girasole, anche frantumati, come definiti di seguito:

   Definizione: i semi di girasole, anche frantumati, di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 1206 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	11,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV	EIV + 1	EIV + 2	EIV + 3	EIV + 4	EIV + 5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,5

▼**M2**

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV + 6	EIV + 7	EIV + 8	EIV + 9	EIV + 10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	6,4	7,3	8,2	9,1	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV + 11	EIV + 12	EIV + 13	EIV + 14	EIV + 15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

10. Per i rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati come definiti di seguito:

Definizione: cascami e avanzi di acciaio legato di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7204 21, 7204 29 00 00, 7204 50 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV + 1	EIV + 2	EIV + 3	EIV + 4	EIV + 5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	4 000,0	4 200,0	4 400,0	4 600,0	4 800,0	5 000,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 6	EIV + 7	EIV + 8	EIV + 9	EIV + 10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	5 200,0	5 400,0	5 600,0	5 800,0	6 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 11	EIV + 12	EIV + 13	EIV + 14	EIV + 15

▼**M2**

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: acciai inossidabili in forma di lingotti e in altre forme primarie di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7218 10 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV + 1	EIV + 2	EIV + 3	EIV + 4	EIV + 5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	2 000,0	2 100,0	2 200,0	2 300,0	2 400,0	2 500,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 6	EIV + 7	EIV + 8	EIV + 9	EIV + 10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	2 600,0	2 700,0	2 800,0	2 900,0	3 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 11	EIV + 12	EIV + 13	EIV + 14	EIV + 15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rame di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7401 00 00 00, 7402 00 00 00, 7403 12 00 00, 7403 13 00 00, 7403 19 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV + 1	EIV + 2	EIV + 3	EIV + 4	EIV + 5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0

▼**M2**

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Livello di soglia (tonnellate)	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 6	EIV + 7	EIV + 8	EIV + 9	EIV + 10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 11	EIV + 12	EIV + 13	EIV + 14	EIV + 15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rame di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7403 21 00 00, 7403 22 00 00, 7403 29 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV + 1	EIV + 2	EIV + 3	EIV + 4	EIV + 5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	4 000,0	4 200,0	4 400,0	4 600,0	4 800,0	5 000,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 6	EIV + 7	EIV + 8	EIV + 9	EIV + 10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	5 200,0	5 400,0	5 600,0	5 800,0	6 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

▼**M2**

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 11	EIV + 12	EIV + 13	EIV + 14	EIV + 15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati di cui ai codici doganali ucraini seguenti: 7404 00, 7405 00 00 00, 7406, 7418 19 90 00, 7419, 7503 00, 7602 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00, 8108 30 00 00.

Anno (OMC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV + 1	EIV + 2	EIV + 3	EIV + 4	EIV + 5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2022	2023	2024	2025	2026
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 6	EIV + 7	EIV + 8	EIV + 9	EIV + 10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2027	2028	2029	2030	2031
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV + 11	EIV + 12	EIV + 13	EIV + 14	EIV + 15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

11. Nei cinque anni successivi alla fine del periodo transitorio, cioè tra EIV + 10 ed EIV + 15, continuerà a essere disponibile il meccanismo di salvaguardia. Il valore massimo della maggiorazione diminuirà in modo lineare dal suo valore specificato a EIV + 10 fino a raggiungere 0 a EIV + 15.

▼B

ALLEGATO II DEL CAPO 2

MISURE DI SALVAGUARDIA RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE

Tabella dell'Ucraina

Livelli di soglia e dazi di salvaguardia massimi

Il presente allegato specifica i livelli di soglia per l'applicazione delle misure di salvaguardia sui prodotti di cui alla sezione 2 del capo 2 (Misure di difesa commerciale) del titolo IV del presente accordo e il dazio di salvaguardia massimo che può essere applicato ogni anno.

Anno	1	2	3	4	5	6	7
Livello di soglia (unità)	Nessuna salvaguardia applicabile	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Percentuale di soglia	Nessuna salvaguardia applicabile	20 %	21 %	22 %	23 %	24 %	25 %
Massimo livello di dazio all'importazione aumentato del dazio di salvaguardia (%) (*)	Nessuna salvaguardia applicabile	10	10	10	10	10	10

Anno	8	9	10	11	12	13	14	15
Livello di soglia (unità)	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Percentuale di soglia	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Massimo livello di dazio all'importazione aumentato del dazio di salvaguardia (%) (*)	10	10	10	10	10	10	10	10

(*) Il livello di dazio all'importazione applicabile – vedi elenco degli impegni per le rispettive linee tariffarie sotto la voce tariffaria 8703

▼B

ALLEGATO III DEL CAPO 3

ELENCO DELLA NORMATIVA INTERESSATA DALL'ALLINEAMENTO E RELATIVO CALENDARIO DI ATTUAZIONE

1. **Normativa orizzontale (normativa quadro)**

1.1 Sicurezza generale dei prodotti

Calendario: entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo

1.2 Norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti

Calendario: entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo

1.3 Quadro comune per la commercializzazione dei prodotti

Calendario: entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo

1.4 Unità di misura

Calendario: entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo

1.5 Responsabilità per danno da prodotti difettosi

Calendario: entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo

2. **Normativa verticale (normativa settoriale)**

2.1 Macchinari

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.2 Compatibilità elettromagnetica

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.3 Recipienti semplici a pressione

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.4 Attrezzature a pressione

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.5 Attrezzature a pressione trasportabili

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.6 Ascensori

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.7 Sicurezza dei giocattoli

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.8 Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.9 Requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.10 Apparecchi a gas

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

▼B

2.11 Dispositivi di protezione individuale

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.12 Requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.13 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.14 Strumenti di misura

Calendario: entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.15 Equipaggiamento marittimo

Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.16 Dispositivi medici

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.17 Dispositivi medici impiantabili attivi

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.18 Dispositivi medico-diagnostici in vitro

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.19 Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.20 Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione e reciproco riconoscimento della loro conformità

Calendario: entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.21 Impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.22 Imbarcazioni da diporto

Calendario: entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.23 Prodotti da costruzione, comprese le misure di attuazione

Calendario: fino alla fine del 2020

2.24 Imballaggi e rifiuti di imballaggio

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.25 Esplosivi per uso civile

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.26 Indicazione del consumo di energia e di altre risorse mediante l'etichettatura e le informazioni uniformi relative ai prodotti, comprese le misure di attuazione

Calendario: entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo

2.27 Ferrovie ad alta velocità

Calendario: entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo

▼B

ALLEGATO IV DEL CAPO 4 SETTORI INTERESSATI

ALLEGATO IV-A DEL CAPO 4

MISURE SPS

PARTE 1

Misure applicabili alle principali categorie di animali vivi

I. Equidi (comprese le zebre), specie asinine o animali nati dagli incroci di queste specie

II. Bovini (comprese le specie *Bubalus bubalis* e *Bison*)

III. Ovini e caprini

IV. Suini

V. Pollame (compresi galli e galline, tacchini, faraone, anatre, oche)

VI. Pesci vivi

VII. Crostacei

VIII. Molluschi

IX. Uova e gameti di pesci vivi

X. Uova da cova

XI. Sperma, ovuli, embrioni

XII. Altri mammiferi

XIII. Altri uccelli

XIV. Rettili

XV. Anfibi

XVI. Altri vertebrati

XVII. Api

PARTE 2

Misure applicabili ai prodotti di origine animale

I. Principali categorie di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

1. Carni fresche di ungulati domestici, pollame e lagomorfi, selvaggina in libertà e di allevamento, comprese le frattaglie

2. Carni tritate, preparati a base di carne, carni separate meccanicamente, prodotti a base di carne

3. Molluschi bivalvi vivi

4. Prodotti della pesca

5. Latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro

6. Uova e prodotti a base di uova

▼B

7. Cosce di rana e lumache

8. Grassi fusi d'origine animale e ciccioli

9. Stomaci, vesciche e budella trattati

10. Gelatina, materie prime per la produzione di gelatina destinata al consumo umano

11. Collagene

12. Miele e prodotti dell'apicoltura

II. Principali categorie di sottoprodotti di origine animale

Nei macelli	Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Pelli di ungulati fresche o refrigerate
	Sottoprodotti di originale animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi
Negli impianti di produzione lattiero-casearia	Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte
	Colostro e prodotti a base di colostro
In altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio materiali non trattati o non trasformati)	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Pelli di ungulati fresche o refrigerate
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana
	Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti.
	Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti
	Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica
	Lana e peli
	Piume, parti di piume e piumino trattati

▼B

Negli impianti di trasformazione	Proteine animali trasformate, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi
	Pelli di ungulati trattate
	Pelli di ruminanti ed equidi trattate (21 giorni)
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana
	Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Grassi fusi da utilizzare come materia prima per mangimi
	Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Gelatina o collagene da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Sottoprodotti dell'apicoltura destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura
	Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi
	Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Ovoprodotti che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi
Negli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti)	Alimenti in conserva per animali da compagnia
	Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia
	Articoli da masticare
	Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta
	Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Negli impianti di produzione di trofei di caccia	Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli
	Trofei di caccia e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento
In impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi	Prodotti intermedi
Concimi e ammendanti	Proteine animali trasformate, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli
Nei depositi di prodotti derivati	Tutti i prodotti derivati

▼B

III. Agenti patogeni

PARTE 3

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci [1] che sono potenziali vettori di organismi nocivi e che possono creare un rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi per la loro natura o a causa delle modalità del processo di trasformazione al quale sono sottoposti

PARTE 4

Misure applicabili agli additivi degli alimenti e dei mangimi

Alimenti:

1. additivi alimentari (tutti gli additivi e coloranti alimentari);

2. coadiuvanti tecnologici;

3. aromi alimentari;

4. enzimi alimentari.

Mangimi [2]

1. additivi dei mangimi;

2. materie prime per mangimi;

3. mangimi composti e alimenti per animali da compagnia eccetto quelli di cui alla Parte 2, punto II;

4. sostanze indesiderabili nei mangimi.

[1] Imballaggi, mezzi di trasporto, container, terreno, mezzi di coltura e qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale che contenga o diffonda organismi nocivi.

[2] Solo i sottoprodotti di origine animale provenienti da animali o parti di animali che siano stati dichiarati idonei per il consumo umano possono entrare nella catena dei mangimi degli animali da allevamento.

▼B

ALLEGATO IV-B DEL CAPO 4

NORME RELATIVE AL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Norme sul benessere degli animali relative a:

1. stordimento e macellazione degli animali;

2. trasporto degli animali e operazioni collegate;

3. allevamento degli animali.

▼B

ALLEGATO IV-C DEL CAPO 4

ALTRE MISURE OGGETTO DEL PRESENTE CAPO

1. Sostanze chimiche derivanti dalla migrazione di sostanze dai materiali d'imballaggio;

2. prodotti composti;

3. organismi geneticamente modificati (OGM) ([1]).

La normativa relativa agli OGM sarà inclusa nella strategia complessiva di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del presente accordo, e includerà un calendario per il ravvicinamento delle legislazioni di UE e Ucraina in materia di OGM.

([1]) Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione del 6 aprile 2004 recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole.
Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.
Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE

▼B

ALLEGATO IV-D DEL CAPO 4

MISURE DA INCLUDERE DOPO IL RAVVICINAMENTO DELLA NORMATIVA

1. Sostanze chimiche per la decontaminazione degli alimenti;

2. ormoni promotori della crescita, sostanze tireostatiche, determinati ormoni e sostanze ß-agoniste;

3. cloni;

4. irradiazione (ionizzazione).

▼M7

ALLEGATO V DEL CAPO 4

STRATEGIA COMPLESSIVA PER L'ATTUAZIONE DEL CAPO 4 (MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE)

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE CUI L'UCRAINA RAVVICINA LA PROPRIA LEGISLAZIONE NAZIONALE

L'Ucraina si impegna a ravvicinare la propria legislazione alla legislazione dell'Unione che segue, con i termini per l'adozione sotto elencati, conformemente all'articolo 64, paragrafo 4, del presente accordo.

Legislazione dell'Unione	Termine per l'adozione [1]
Capo I — Legislazione generale (salute pubblica)	
Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE	2018
Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità	2018
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare	2016
Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano	2018
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari	2016
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale	2018
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano	2016
Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione	2018
Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale	2018
Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli	2018

▼M7

Legislazione dell'Unione	Termine per l'adozione ([1])
Etichettatura e informazioni sui prodotti alimentari	
Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari	2018
Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti	2018
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione	2018
Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare	2018
Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini	2018
Decisione di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 24 gennaio 2013, che adotta linee guida sull'attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio	2018
Misure applicabili ai prodotti di origine animale	
Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele	2019
Decisione 2002/226/CE della Commissione, del 15 marzo 2002, che stabilisce speciali controlli sanitari applicabili alla raccolta e alla lavorazione di taluni molluschi bivalvi con un tenore di veleno amnesico («*Amnesic Shellfish Poison*»— ASP) che superi il limite fissato dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio	2020
Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari	2018
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo I, appendice II)	2018
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo V, appendice III)	2018
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo VII, appendice III)	2019

▼M7

Legislazione dell'Unione	Termine per l'adozione ([1])
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo VIII, appendice III)	2019
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo IX, appendice III)	2018
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo X, appendice III)	2019
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo XI, appendice III)	2019
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo XII, appendice III)	2020
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo XIII, appendice III)	2019
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo XIV, appendice III)	2019
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo XV, appendice III)	2020
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano	2019
Regolamento (CE) n. 37/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana	2016
Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari	2018
Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97	2018
Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari	2018
Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE	2018

▼M7

Legislazione dell'Unione	Termine per l'adozione ([1])
Regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari	2018
Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio	2018
Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1º ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione	2018
Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1º ottobre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio	2018
Altre misure	
Direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2019
Direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2019
Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari	2019
Direttiva 85/572/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2019
Direttiva 93/11/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale	2019
Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati	2019
Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole	2019

▼M7

Legislazione dell'Unione	Termine per l'adozione ([1])
Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE	2019
Regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari	2019
Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari	2019
Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE	2018
Direttiva 2007/42/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2019
Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006	2020
Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2019
Decisione 2010/169/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, concernente la non iscrizione del 2,4,4'-tricloro-2'-idrossibifenil etere nell'elenco dell'Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE	2019
Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2019
Regolamento (UE) n. 284/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011, che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l'importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti	2019
Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009	2021
Misure da includere dopo il ravvicinamento della legislazione	
Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE	2018
Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari	2020

▼M7

Legislazione dell'Unione	Termine per l'adozione ([1])
Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti	2020
Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti	2020
Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE	2018
Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari	2018
Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari	2018
Regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari	2018
Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari	2018
Regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 252/2012	2018
Capo II — Salute degli animali	
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina	2018
Decisione 86/474/CEE della Commissione, dell'11 settembre 1986, relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi	2018
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina	2018
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina	2018
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina	2018

▼M7

Legislazione dell'Unione	Termine per l'adozione ([1])
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE	2018
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio	2018
Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE	2018
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (capitolo VII)	2020
Regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri	2018
Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE	2018
Decisione 2006/605/CE della Commissione, del 6 settembre 2006, concernente alcune misure di protezione relative agli scambi intracomunitari di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina	2019
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie	2020
Decisione 2006/767/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che modifica le decisioni 2003/804/CE e 2003/858/CE per quanto riguarda le condizioni di certificazione applicabili a molluschi vivi e pesci vivi di acquacoltura e ai relativi prodotti, destinati al consumo umano	2020
Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria	2018
Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici	2020

▼M7

Legislazione dell'Unione	Termine per l'adozione ([1])
Decisione 2009/712/CE della Commissione, del 18 settembre 2009, che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria	2019
Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi	2019
Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova	2018
Decisione 2010/57/UE della Commissione, del 3 febbraio 2010, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio	2019
Decisione 2010/270/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, che modifica le parti 1 e 2 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni	2018
Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione	2018
Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione	2018
Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina	2018
Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1º marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina	2018
Malattie degli animali	
Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità	2018
Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati	2018
Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina	2018
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini	2020

▼M7

Legislazione dell'Unione	Termine per l'adozione ([1])
Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione	2018
Decisione 2000/428/CE della Commissione, del 4 luglio 2000, che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio ai fini della conferma e della diagnosi differenziale della malattia vescicolare dei suini	2018
Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini	2018
Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica	2018
Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana	2018
Decisione 2003/466/CE della Commissione, del 13 giugno 2003, recante criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale da attuare in caso di sospetto o conferma della presenza di anemia infettiva dei salmoni (ISA)	2018
Decisione 2003/634/CE della Commissione, del 28 agosto 2003, che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)	2018
Decisione 2005/217/CE della Commissione, del 9 marzo 2005, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità	2018
Decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri	2018
Decisione 2009/3/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro la peste equina	2020
Regolamento (CE) n. 789/2009 della Commissione, del 28 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda la protezione contro gli attacchi dei vettori e i requisiti minimi per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale	2018
Identificazione e registrazione degli animali	
Regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione del 27 febbraio 1998 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini	2018
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio	2018

▼M7

Legislazione dell'Unione	Termine per l'adozione ([1])
Decisione 2000/678/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio	2018
Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini	2018
Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE	2018
Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende	2018
Decisione 2006/28/CE della Commissione, del 18 gennaio 2006, relativo alla proroga del termine massimo fissato per l'apposizione di marchi auricolari ai bovini	2018
Regolamento (CE) n. 1505/2006 della Commissione, dell'11 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l'identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina	2018
Decisione 2006/968/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina	2018
Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini	2018
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino)	2018
Sottoprodotti di origine animale	
Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti	2019
Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio	2019
Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)	2018

▼M7

Legislazione dell'Unione	Termine per l'adozione ([1])
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera	2018
Regolamento (UE) n. 749/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera	2018
Misure applicabili ai mangimi e agli additivi per mangimi	
Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità	2019
Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari	2018
Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale	2018
Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari	2018
Raccomandazione 2004/704/CE della Commissione dell'11 ottobre 2004 sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi	2018
Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi	2018
Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi	2018
Regolamento (CE) n. 1876/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, relativo all'autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni additivi negli alimenti per animali	2018
Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali	2018
Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi	2018
Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio	2018

▼M7

Legislazione dell'Unione	Termine per l'adozione ([1])
Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione	2018
Regolamento (UE) n. 1270/2009 della Commissione, del 21 dicembre 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali	2018
Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale	2018
Regolamento (UE) n. 892/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, concernente lo status di alcuni prodotti in relazione agli additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio	2018
Raccomandazione 2011/25/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, che stabilisce linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari	2018
Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi	2018
Benessere degli animali	
Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole	2018
Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio	2018
Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97	2019
Decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali	2018
Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne	2018

▼M7

Legislazione dell'Unione	Termine per l'adozione ([1])
Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli	2018
Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini	2018
Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento	2019
Decisione di esecuzione 2013/188/UE della Commissione, del 18 aprile 2013, relativa alle relazioni annuali sulle ispezioni non discriminatorie effettuate a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97	2018
Capo III — Misure fitosanitarie	
Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere	2018
Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali	2018
Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata	2020
Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione	2019
Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione	2020
Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa	2020
Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata	2020
Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario	2019
Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali	2020
Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali	2020

▼M7

Legislazione dell'Unione	Termine per l'adozione ([1])
Regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali	2020
Regolamento (CE) n. 2506/95 del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali	2020
Regolamento (CE) n. 2470/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996 che estende la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativamente alle patate	2020
Direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997 recante modifica della direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale	2021
Direttiva 98/22/CE della Commissione del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi	2019
Direttiva 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali	2018
Direttiva 98/57/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.*	2020
Regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione del 3 dicembre 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali	2020
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità	2019
Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole	2018
Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi	2018
Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate	2018
Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra	2018
Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi	2018

▼M7

Legislazione dell'Unione	Termine per l'adozione ([1])
Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE	2019
Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi	2021
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali	2018
Direttiva 2004/102/CE della Commissione, del 5 ottobre 2004, che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità	2019
Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli	2020
Regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio	2020
Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio	2019
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio	2020
Regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che stabilisce norme per l'applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima	2018
Direttiva del Consiglio 2007/33/CE, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE	2020
Decisione 2008/495/CE della Commissione, del 7 maggio 2008, relativa al divieto provvisorio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'uso e della vendita in Austria di granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L., linea MON810)	2018

▼M7

Legislazione dell'Unione	Termine per l'adozione ([1])
Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale	2020
Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi	2018
Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti	2018
Decisione 2009/244/CE della Commissione, del 16 marzo 2009, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un garofano (*Dianthus caryophyllus* L., linea 123.8.12) geneticamente modificato nel colore del fiore	2018
Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati	2018
Regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali	2020
Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	2018
Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi	2018
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE	2020
Decisione 2010/135/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, relativa all'immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una patata (*Solanum tuberosum* L. linea EH92-527-1) geneticamente modificata per aumentare il tenore di amilopectina nell'amido	2018
Raccomandazione 2010/C 200/01 della Commissione, del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche	2018
Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate	2020

▼M7

Legislazione dell'Unione	Termine per l'adozione ([1])
Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del 1º giugno 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate	2020
Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari	2020
Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive	2020
Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva proesadione, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva azossistrobina, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 704/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva azimsulfuron, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che approva la sostanza attiva imazalil a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 706/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva profoxydim, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione, del 26 luglio 2011, che approva la sostanza attiva flurossipir a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2020

▼M7

Legislazione dell'Unione	Termine per l'adozione ([1])
Regolamento di esecuzione (UE) n. 740/2011 della Commissione, del 27 luglio 2011, recante approvazione della sostanza attiva bispyribac, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva 1-naftilacetammide, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva acido 1-naftilacetico, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/941/CE della Commissione	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 della Commissione, del 5 agosto 2011, che approva la sostanza attiva fluazifop-P, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva spiroxamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva oxifluorfen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2011 della Commissione, del 9 agosto 2011, che approva la sostanza attiva oxifluorfen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che approva la sostanza attiva triazossido conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2020

▼M7

Legislazione dell'Unione	Termine per l'adozione ([1])
Regolamento di esecuzione (UE) n. 810/2011 della Commissione, dell'11 agosto 2011, che approva la sostanza attiva kresoxim-metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2011 della Commissione, del 29 settembre 2011, che approva la sostanza attiva acrinatrina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 993/2011 della Commissione, del 6 ottobre 2011, che approva la sostanza attiva 8-idrossichinolina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, che approva la sostanza attiva procloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione	2020
Decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell'Egitto	2020
Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1º marzo 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster)	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, che approva la sostanza attiva metam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2020
Decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione, del 25 giugno 2012, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base	2018
Regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione, del 2 luglio 2012, che approva la sostanza attiva bifenthrin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 589/2012 della Commissione, del 4 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fluxapyroxad in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2020

▼M7

Legislazione dell'Unione	Termine per l'adozione ([1])
Regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fenpirazamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 746/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012, che approva la sostanza attiva *Adoxophyes orana granulovirus*, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2020
Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive	2018
Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che determina classi dell'Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni	2018
Direttiva di esecuzione 2014/21/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che stabilisce requisiti minimi e classi dell'Unione per i tuberi-seme di patate pre-base	2018
Regolamento di esecuzione (UE) n. 632/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che approva la sostanza attiva flubendiamide a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2014 della Commissione, del 26 maggio 2014, che approva la sostanza attiva ipconazolo a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione	2020
Decisione di esecuzione 2014/362/UE della Commissione, del 13 giugno 2014, che modifica la decisione 2009/109/CE riguardante l'organizzazione di un esperimento temporaneo che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio	2018
Decisione di esecuzione 2014/367/UE della Commissione, del 16 giugno 2014, che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell'articolo 21, paragrafo 3, fino alla quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi	2018

▼M7

Legislazione dell'Unione	Termine per l'adozione ([1])
Direttiva di esecuzione 2014/83/UE della Commissione, del 25 giugno 2014, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità	2019
Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio	2018
Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà	2018
Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali	2018
Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio	2018
Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati	2018

([1]) Per «adozione» si intende la data di attuazione stabilita nell'atto giuridico pertinente pubblicato nella «Gazzetta ufficiale dell'Ucraina» o «Bollettino governativo» o pubblicato sul sito web ufficiale del servizio di Stato dell'Ucraina per la sicurezza alimentare e la protezione dei consumatori con effetto immediato o con un periodo transitorio indicato.

▼B

ALLEGATO VI DEL CAPO 4

ELENCO DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI, DELLE MALATTIE CONNESSE ALL'ACQUACOLTURA E DEGLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI SOGGETTI A NOTIFICA RISPETTO AI QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE REGIONI INDENNI

▼B

ALLEGATO VI-A DEL CAPO 4

MALATTIE DEGLI ANIMALI E DEI PESCI SOGGETTE A NOTIFICA, PER LE QUALI VIENE RICONOSCIUTO LO STATUS DELLE PARTI E POSSONO ESSERE ADOTTATE DECISIONI DI REGIONALIZZAZIONE

1. Afta epizootica
2. Malattia vescicolare dei suini
3. Stomatite vescicolosa
4. Peste equina
5. Peste suina africana
6. Febbre catarrale degli ovini
7. Influenza aviaria
8. Malattia di Newcastle
9. Peste bovina
10. Peste suina classica
11. Pleuropolmonite contagiosa dei bovini
12. Peste dei piccoli ruminanti
13. Vaiolo nero degli ovini e dei caprini
14. Febbre della Valle del Rift
15. Dermatite nodulare contagiosa
16. Encefalomielite equina venezuelana
17. Morva
18. Durina
19. Encefalomielite enterovirale
20. Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)
21. Setticemia emorragica virale (VHS)
22. Anemia infettiva del salmone (ISA)
23. Bonamia ostreae
24. Marteilia refringens

▼B

ALLEGATO VI-B DEL CAPO 4

RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CONCERNENTE GLI ORGANISMI NOCIVI, DELLE ZONE INDENNI O DELLE ZONE PROTETTE

A. **Riconoscimento dello status concernente gli organismi nocivi**

Ciascuna Parte stabilisce e comunica un elenco di organismi nocivi regolamentati in base ai seguenti principi:

1. organismi nocivi di cui non siano note manifestazioni sul suo territorio;

2. organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio e sotto controllo ufficiale;

3. organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio, sotto controllo ufficiale e per i quali siano state stabilite zone indenni o zone protette.

Qualsiasi modifica all'elenco relativo allo status concernente gli organismi nocivi sarà immediatamente notificata all'altra Parte a meno che non sia stata notificata all'organizzazione internazionale pertinente.

B. **Riconoscimento delle zone indenni e delle zone protette.**

Le Parti riconoscono il concetto di zone indenni da organismi nocivi, e la loro applicazione rispetto alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM), come periodicamente modificate, e il concetto di zone protette.

▼B

ALLEGATO VII DEL CAPO 4

REGIONALIZZAZIONE/ZONIZZAZIONE, ZONE RICONOSCIUTE INDENNI DA ORGANISMI NOCIVI E ZONE PROTETTE

A. **Malattie degli animali e malattie connesse all'acquacoltura**

1. Malattie degli animali

Il riconoscimento dello status di una Parte o di una sua regione per quanto riguarda le malattie degli animali si basa sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'UIE. Le decisioni di regionalizzazione riguardanti una malattia animale si basano sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'UIE.

2. Malattie connesse all'acquacoltura

Le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie connesse all'acquacoltura si basano sul codice sanitario per gli animali acquatici dell'UIE.

B. **Organismi nocivi**

I criteri per lo stabilimento di zone indenni o zone protette per determinati organismi nocivi dovranno essere conformi alle disposizioni

— della norma internazionale per le misure fitosanitarie della FAO n. 4 relativa ai requisiti per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi e alle definizioni delle ISPM pertinenti, o

— dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE.

C. **Criteri per il riconoscimento dello status speciale del territorio o di una regione di una Parte per quanto riguarda le malattie degli animali**

1. Qualora la Parte importatrice ritenga che il proprio territorio o parte del proprio territorio sia indenne da una malattia animale non elencata nell'allegato III.A., presenta alla Parte esportatrice la documentazione giustificativa appropriata, precisando in particolare:

— la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;

— i risultati dei test di controllo basati su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche e sull'obbligo, imposto dalla legge, di notificare la malattia alle autorità competenti;

— la durata del controllo effettuato;

— eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;

— le modalità che consentono di controllare l'assenza della malattia.

2. Le garanzie complementari, generali o limitate, che possono essere richieste dalla Parte importatrice non devono superare quelle applicate da quest'ultima a livello nazionale.

3. Le Parti si comunicano tutte le modifiche dei criteri di cui al paragrafo 1 riguardanti la malattia. Le garanzie complementari definite al paragrafo 2 possono essere modificate o ritirate, in funzione delle modifiche suddette, dal sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo.

▼B

ALLEGATO VIII DEL CAPO 4

APPROVAZIONE PROVVISORIA DEGLI STABILIMENTI

Condizioni e disposizioni per l'approvazione provvisoria degli stabilimenti

1. Si parla di approvazione provvisoria degli stabilimenti quando la Parte importatrice approva provvisoriamente, a fini di importazione, gli stabilimenti della Parte esportatrice, basandosi su garanzie appropriate fornite da quest'ultima, senza ispezione preliminare dei singoli stabilimenti a norma del paragrafo 4. Le Parti modificano o completano, secondo la stessa procedura e alle stesse condizioni, gli elenchi di cui al paragrafo 2 in funzione delle nuove domande e garanzie ricevute. La verifica può far parte della procedura di cui al paragrafo 4, lettera d), solo per l'elenco iniziale degli stabilimenti.

2.1. L'approvazione provvisoria si applica inizialmente alle seguenti categorie di stabilimenti

2.1.1. Stabilimenti per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano:

— macelli per carni fresche di ungulati domestici, pollame, lagomorfi e selvaggina di allevamento (allegato IV-A, parte I)

— stabilimenti di lavorazione della selvaggina

— laboratori di sezionamento

— stabilimenti per carne macinata, preparazioni a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne

— centri di depurazione e di spedizione per i molluschi bivalvi vivi

Stabilimenti per:

— prodotti a base di uova

— prodotti lattiero-caseari

— prodotti della pesca

— stomaci, vesciche e budella trattati

— gelatina e collagene

— olio di pesce

— navi officina

— navi congelatrici

2.1.2 Stabilimenti approvati o registrati che producono sottoprodotti di origine animale e principali categorie di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Tipi di impianti e stabilimenti approvati o registrati	Prodotto
Macelli	Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi

▼B

Tipi di impianti e stabilimenti approvati o registrati	Prodotto
	Pelli di ungulati fresche o refrigerate
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi
Impianti di produzione lattiero-casearia	Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte
	Colostro e prodotti a base di colostro
Altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio materiali non trattati o non trasformati)	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Pelli di ungulati fresche o refrigerate
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana
	Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per concimi organici o ammendanti
	Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti
	Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica
	Lana e peli
	Piume, parti di piume e piumino trattati
Impianti di trasformazione	Proteine animali trasformate, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi
	Pelli di ungulati trattate

▼B

Tipi di impianti e stabilimenti approvati o registrati	Prodotto
	Pelli di ruminanti ed equidi trattate (21 giorni)
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana
	Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Grassi fusi da utilizzare come materia prima per mangimi
	Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Gelatina o collagene da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Sottoprodotti dell'apicoltura destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura
	Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi
	Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Ovoprodotti che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi
Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti)	Alimenti in conserva per animali da compagnia
	Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia
	Articoli da masticare
	Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta
	Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Impianti di produzione di trofei di caccia	Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli
	Trofei di caccia e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento

▼B

Tipi di impianti e stabilimenti approvati o registrati	Prodotto
Impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi	Prodotti intermedi
Concimi e ammendanti	Proteine animali trasformate, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli
Depositi di prodotti derivati	Tutti i prodotti derivati

3. La Parte importatrice compila gli elenchi degli stabilimenti approvati provvisoriamente come specificato al punto 2.1.1 e li mette a disposizione del pubblico.

4. Condizioni e procedure di approvazione provvisoria:

a) l'importazione dalla Parte esportatrice del prodotto animale deve essere stata autorizzata dalla Parte importatrice; devono inoltre essere stati definiti le condizioni di importazione e i requisiti di certificazione per i prodotti in questione;

b) l'autorità competente della Parte esportatrice deve aver fornito alla Parte importatrice garanzie sufficienti relative alla conformità degli stabilimenti che figurano nel suo elenco/nei suoi elenchi ai requisiti sanitari della Parte importatrice e deve aver approvato ufficialmente gli stabilimenti che figurano sugli elenchi per l'esportazione nella Parte importatrice;

c) l'autorità competente della Parte esportatrice deve essere realmente abilitata a sospendere le esportazioni nella Parte importatrice da uno stabilimento per il quale detta autorità ha fornito garanzie in caso di inosservanza delle stesse;

d) le verifiche eseguite dalla Parte importatrice a norma dell'articolo 71 dell'accordo possono far parte della procedura di approvazione provvisoria. Tali verifiche riguardano la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente responsabile dell'approvazione dello stabilimento, nonché i poteri conferiti a detta autorità e le garanzie che può fornire in merito all'applicazione delle norme della Parte importatrice. Si può procedere in questo ambito anche a ispezioni in loco presso un numero rappresentativo di stabilimenti che figurano sull'elenco o sugli elenchi della Parte esportatrice.

Considerate la struttura specifica e la suddivisione delle competenze nell'Unione europea, la verifica suddetta può riguardare, nell'Unione europea, anche i singoli Stati membri;

e) la Parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti in base ai risultati della verifica di cui alla lettera d).

▼B

ALLEGATO IX DEL CAPO 4

PROCESSO DI DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENZA

1. **Principi**

a) L'equivalenza può essere riconosciuta in relazione a una singola misura o a gruppi di misure o di sistemi applicabili a un determinato prodotto o a determinate categorie di prodotti o a tutti i prodotti;

b) l'esame, ad opera della Parte importatrice, dell'equivalenza di una richiesta della Parte esportatrice riguardante il riconoscimento delle sue misure per un prodotto specifico non deve dar luogo a perturbazioni degli scambi o alla sospensione delle importazioni del prodotto in questione dalla Parte esportatrice;

c) la determinazione dell'equivalenza delle misure è un processo interattivo tra la Parte esportatrice e la Parte importatrice. La prima dimostra obiettivamente l'equivalenza delle singole misure e la seconda valuta obiettivamente tale dimostrazione per riconoscere, eventualmente, l'equivalenza;

d) il riconoscimento finale dell'equivalenza delle misure della Parte esportatrice è di esclusiva competenza della Parte importatrice.

2. **Condizioni preliminari**

a) Il processo dipende dalla situazione sanitaria o dallo status concernente gli organismi nocivi, dalla legislazione e dall'efficacia del sistema d'ispezione e di controllo del prodotto nella Parte esportatrice. A tal fine, si tiene conto della legislazione vigente nel settore e della struttura dell'autorità competente della Parte esportatrice, delle sue attribuzioni e dei suoi poteri, delle sue procedure operative e delle risorse disponibili, dei risultati delle autorità competenti per quanto riguarda i sistemi d'ispezione e di controllo, compreso il suo livello di esecuzione in relazione al prodotto, nonché della regolarità e della rapidità con cui le informazioni sono fornite alla Parte importatrice in caso di individuazione di pericoli. Tale riconoscimento può essere sostenuto da documenti, verifiche e precedenti esperienze documentate;

b) le Parti avviano il processo di determinazione dell'equivalenza in base alle priorità di cui all'articolo 66, paragrafo 4, dell'accordo.

c) la Parte esportatrice avvia il processo solo se la Parte importatrice non le applica misure di salvaguardia per quanto concerne il prodotto in questione.

3. **Il processo**

a) La Parte esportatrice avvia il processo presentando alla Parte importatrice una domanda di riconoscimento dell'equivalenza di una singola misura o di gruppi di misure o di sistemi per un prodotto o una categoria di prodotti di un settore o di un sottosettore o per tutti i prodotti;

b) se del caso, tale domanda di riconoscimento comprende anche la richiesta e la documentazione necessaria per l'approvazione ad opera della Parte importatrice sulla base dell'equivalenza di tutti i programmi o piani della Parte esportatrice a cui la Parte importatrice subordina l'autorizzazione di importazione del prodotto o delle categorie di prodotti in questione;

c) Nel presentare la domanda, la Parte esportatrice:

i) spiega l'importanza del prodotto o delle categorie di prodotti in questione per il commercio;

ii) individua la o le singole misure a cui può conformarsi tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto o alle categorie di prodotti in questione;

▼B

iii) individua la o le singole misure per le quali chiede l'equivalenza tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto o alle categorie di prodotti in questione;

d) una volta ricevuta la domanda, la Parte importatrice spiega l'obiettivo globale e individuale nonché la giustificazione della o delle misure, compresa l'identificazione dei rischi;

e) la Parte importatrice informa inoltre la Parte esportatrice del nesso esistente tra le sue misure interne e le condizioni d'importazione per il prodotto in questione;

f) la Parte esportatrice dimostra obiettivamente alla Parte importatrice che le misure identificate sono equivalenti alle condizioni d'importazione per il prodotto o le categorie di prodotti in questione;

g) la Parte importatrice valuta obiettivamente la dimostrazione dell'equivalenza della Parte esportatrice;

h) la Parte importatrice decide se sia stata ottenuta l'equivalenza;

i) su richiesta della Parte esportatrice, la Parte importatrice le fornisce tutte le spiegazioni e i dati che hanno motivato la sua determinazione e la sua decisione.

4. **Dimostrazione dell'equivalenza delle misure ad opera della Parte esportatrice e valutazione di questa dimostrazione ad opera della Parte importatrice**

a) La Parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza per ciascuna delle misure identificate della Parte importatrice conformemente alle condizioni d'importazione. Se del caso, l'equivalenza viene dimostrata obiettivamente per tutti i programmi e piani a cui la Parte importatrice subordina l'importazione (piano di controllo dei residui, ecc.);

b) la dimostrazione e la valutazione obiettive eseguite in questo contesto devono basarsi, per quanto possibile:

— su norme riconosciute a livello internazionale; e/o su norme fondate su solide prove scientifiche; e/o

— valutazione del rischio; e/o

— su precedenti esperienze obiettive e documentate; nonché

— sullo status giuridico o sul livello di status amministrativo delle misure; nonché

— sul livello di applicazione dimostrato, in particolare:

— dai risultati dei programmi di sorveglianza e di monitoraggio;

— dai risultati delle ispezioni della Parte esportatrice;

— dai risultati di analisi effettuate secondo metodi riconosciuti;

— dai risultati delle verifiche e dei controlli all'importazione della Parte importatrice;

— dall'operato delle autorità competenti della Parte esportatrice; nonché

— da esperienze precedenti.

▼B

5. **Decisione della Parte importatrice**

In caso di conclusione negativa, la Parte importatrice la comunica alla Parte esportatrice fornendo una spiegazione dettagliata e motivata.

6. Per quanto riguarda i vegetali e i prodotti vegetali, l'equivalenza relativa alle misure fitosanitarie è basata sulle ISPM pertinenti.

▼B

ALLEGATO X DEL CAPO 4

ORIENTAMENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE

Le verifiche possono consistere in verifiche (audit) e/o controlli in loco.

Ai fini del presente allegato, si intende per:

a) "verificato": la Parte oggetto della verifica;

b) "verificatore": la Parte che esegue la verifica.

1. **Principi generali applicabili alle verifiche**

1.1. Le verifiche devono essere eseguite in collaborazione tra "verificatore" e "verificato" ai sensi delle disposizioni del presente allegato.

1.2. Le verifiche servono ad accertare l'efficacia dei controlli del verificato anziché a respingere singoli animali, gruppi di animali, spedizioni da stabilimenti alimentari o partite singole di vegetali o di prodotti vegetali. Qualora la verifica evidenzi un grave rischio per la salute degli animali, dei vegetali o delle persone, il verificato adotta immediatamente misure correttive. Tale procedimento può comprendere un esame della normativa pertinente e dei metodi di applicazione, valutazione del risultato finale e del livello di conformità e conseguenti azioni correttive.

1.3. La frequenza delle verifiche dipende dall'efficienza. Un basso livello di efficienza darà luogo a verifiche più frequenti, se il livello è insufficiente il verificato dovrà adottare misure correttive che soddisfino il verificatore.

1.4. Le verifiche, e le decisioni prese a seguito delle verifiche, avvengono in modo trasparente e coerente, senza ritardi ingiustificati e garantendo ai prodotti importati un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti nazionali simili.

2. **Principi applicabili al verificatore**

I verificatori devono preparare, attenendosi alle norme internazionali riconosciute, se del caso, un piano che comprendente i seguenti punti:

2.1. l'oggetto, l'accuratezza e la portata della verifica;

2.2. la data e il luogo della verifica, con un calendario che vada fino alla relazione finale compresa;

2.3. la lingua o le lingue della verifica e della relazione;

2.4. l'identità dei verificatori, compreso il nome del capo qualora si lavori in équipe. Possono essere richieste competenze professionali specifiche per la verifica di sistemi e programmi specializzati;

2.5. un calendario delle riunioni da tenersi con i funzionari e dei sopralluoghi presso stabilimenti o strutture, se del caso. Non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle strutture da visitare;

2.6. fatte salve le disposizioni sulla libertà dell'informazione, il verificatore deve rispettare la riservatezza commerciale. Vanno inoltre evitati i conflitti d'interessi;

▼B

2.7. il rispetto delle norme riguardanti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e i diritti dell'operatore. Il piano deve essere esaminato anticipatamente con i rappresentanti del verificato.

3. **Principi applicabili al verificato**

Per agevolare la verifica, il verificato deve attenersi ai seguenti principi:

3.1. il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente.

La collaborazione può comprendere:

— l'accesso a tutti i regolamenti e a tutte le norme pertinenti;

— l'accesso ai programmi di conformità, nonché a tutti i registri e documenti pertinenti;

— l'accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni;

— la documentazione concernente i provvedimenti correttivi e le sanzioni;

— l'agevolazione dell'accesso agli stabilimenti.

3.2. Il verificato deve attuare un programma documentato per dimostrare al verificatore che le norme vengono rispettate in modo coerente e uniforme.

4. **Procedura**

4.1. Riunione di apertura

Durante la riunione di apertura, alla quale partecipano i rappresentanti delle Parti, il verificatore esamina il piano di verifica e conferma la disponibilità delle risorse, della documentazione e degli altri mezzi necessari per la verifica.

4.2. Esame dei documenti

L'esame dei documenti può riguardare i documenti e i registri di cui al punto 3.1, la struttura e i poteri del verificato nonché gli eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d'ispezione e di certificazione successivamente all'entrata in vigore del presente accordo o dalla precedente verifica, con particolare riguardo all'attuazione degli elementi del sistema d'ispezione e di certificazione concernenti gli animali, i prodotti di origine animale, i vegetali o i prodotti vegetali che presentano un interesse. Il verificatore può esaminare i registri e i documenti di ispezione e di certificazione pertinenti.

4.3. Controlli in loco

4.3.1. La decisione di ricorrere a questo tipo di controlli deve essere presa in base ad una valutazione dei rischi, tenendo conto di fattori quali gli animali, i prodotti di origine animale, i vegetali o i prodotti vegetali in questione, i livelli pregressi di conformità alle prescrizioni nel settore industriale o nella Parte esportatrice, il volume dei prodotti fabbricati e importati/esportati, i cambiamenti infrastrutturali e i sistemi nazionali di ispezione e di certificazione.

4.3.2. I controlli in loco possono comprendere visite degli stabilimenti di produzione e di fabbricazione, dei locali di trattamento o di stoccaggio dei prodotti alimentari e dei laboratori di controllo onde verificare l'esattezza delle informazioni contenute nei documenti di cui al punto 4.2.

▼B

4.4. Verifica a posteriori

Può essere sufficiente, in caso di verifica a posteriori, esaminare i punti per i quali erano state riscontrate carenze alle quali porre rimedio.

5. **Documenti di lavoro**

I formulari utilizzati per rendere note le risultanze e le conclusioni dei controlli devono essere per quanto possibile standardizzati ai fini di una verifica più uniforme, trasparente ed efficace. Fra i documenti di lavoro può figurare anche l'elenco degli elementi da valutare, tra cui:

— normativa;

— struttura e funzionamento dei servizi di ispezione e di certificazione;

— informazioni dettagliate e procedure operative dello stabilimento, statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;

— misure e procedure di conformità;

— procedure di rendicontazione e di reclamo; nonché

— programmi di formazione.

6. **Riunione conclusiva**

Alla riunione di chiusura partecipano i rappresentanti delle Parti compresi, se del caso, i funzionari responsabili dei programmi nazionali di ispezione e di certificazione. I risultati della verifica presentati dal verificatore vanno esposti in modo chiaro e conciso affinché le conclusioni risultino comprensibili. Il verificato elabora un piano d'azione per ovviare alle carenze individuate, indicando possibilmente le date di completamento.

7. **Relazione**

Il progetto di relazione sulla verifica viene trasmesso al verificato entro venti giorni lavorativi. Il verificato dispone di venticinque giorni lavorativi per presentare osservazioni in proposito. Le sue osservazioni vengono allegate e, se del caso, incorporate alla relazione finale. Quando però durante la verifica sia stato accertato un grave rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante, il verificato viene informato prima possibile e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla fine della verifica.

▼B

ALLEGATO XI DEL CAPO 4

CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E DIRITTI D'ISPEZIONE

A. **Principi dei controlli all'importazione**

I controlli all'importazione consistono in controlli documentali, controlli d'identità e controlli materiali.

Per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale, i controlli materiali e la loro frequenza vengono decisi in funzione dei rischi associati a tali importazioni.

Nel procedere ai controlli fitosanitari, la Parte importatrice si accerta che i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri oggetti vengano ispezionati meticolosamente a livello ufficiale, integralmente o a campione, per accertarsi che siano indenni da organismi nocivi.

Qualora i controlli evidenzino la non conformità alle norme e/o ai requisiti pertinenti, la Parte importatrice prende provvedimenti commisurati al rischio. Ove possibile, l'importatore o il suo agente devono avere accesso alla partita e la possibilità di comunicare ogni utile informazione che consenta alla Parte importatrice di prendere una decisione definitiva relativa alla partita. Tale decisione è commisurata al rischio.

B. **Frequenza dei controlli materiali**

B.1. Importazione di animali e prodotti di origine animale nell'Unione europea e in Ucraina

Tipo di controllo alle frontiere	Frequenza
1. Controlli documentali	100 %
2. Controlli di identità	100 %
3. Controlli materiali	
Animali vivi	100 %
Prodotti di categoria I Carni fresche, comprese le frattaglie, e prodotti delle specie bovina, ovina, caprina, porcina ed equina definiti nella direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE Prodotti a base di pesce in recipienti ermeticamente chiusi destinati a mantenerli stabili a temperatura ambiente, pesci freschi e congelati e prodotti della pesca secchi e/o salati Uova intere Strutto e grasso fuso Involucri di origine animale Uova da cova	20 %
Prodotti di categoria II Carni di pollame e prodotti derivati Carni di coniglio e di selvaggina (in libertà/d'allevamento) e prodotti derivati	50 %

▼B

Tipo di controllo alle frontiere	Frequenza
Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano Ovoprodotti Proteine animali trasformate destinate al consumo umano (100 % delle prime sei partite spedite alla rinfusa - direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.) Prodotti della pesca diversi da quelli menzionati dalla decisione 2006/766/CEE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca. Molluschi bivalvi Miele	
Prodotti di categoria III Sperma Embrioni Letame Latte e prodotti derivati (non destinati al consumo umano) Gelatina Cosce di rana e lumache Ossa e prodotti a base di ossa Pelli Setole, lana, peli e piume Corna e prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli Prodotti dell'apicoltura Trofei di caccia Alimenti trasformati per animali da compagnia Materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia Materie prime, sangue, prodotti sanguigni, ghiandole e organi per uso farmaceutico o tecnico Fieno e paglia Agenti patogeni Proteine animali trasformate (confezionate)	Minimo 1 % Massimo 10 %
Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (spedite alla rinfusa)	100 % delle prime sei partite (di cui all'allegato VII, capitolo II, punti 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).

▼B

B.2. Importazioni di alimenti di origine non animale nell'Unione europea e in Ucraina

— Pimenti (*Capsicum annuum*) tritati o polverizzati - ex 0904 20 90 — Prodotti derivati dal peperoncino (curry) - 0910 91 05 — *Curcuma longa* (curcuma) - 0910 30 00 (Alimenti - spezie essiccate) — Olio di palma rosso - ex 1511 10 90	10 % per i coloranti Sudan da tutti i paesi terzi

B.3. Importazione nell'Unione e in Ucraina di vegetali, prodotti vegetali e altre voci

Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

La Parte importatrice può procedere a controlli per verificare lo status fitosanitario delle partite.

Può essere disposta una frequenza ridotta di controlli fitosanitari sulle importazione per i prodotti regolamentati, con l'eccezione dei vegetali destinati alla piantagione.

▼B

ALLEGATO XII DEL CAPO 4

CERTIFICAZIONE

A. **Principi della certificazione**

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci:

Per quanto riguarda la certificazione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, le autorità competenti applicano i principi indicati nelle pertinenti norme ISPM.

Animali e prodotti animali:

1. Le autorità competenti delle Parti si accertano che i funzionari certificanti abbiano una conoscenza soddisfacente della legislazione veterinaria applicabile agli animali o ai prodotti di origine animale da certificare e, in generale, siano al corrente delle norme da seguire per compilare e rilasciare i certificati nonché, all'occorrenza, della natura e della portata delle indagini, delle prove o degli esami da svolgere prima della certificazione.

2. I funzionari certificanti non devono certificare i dati di cui non abbiano personalmente conoscenza o che non possano verificare.

3. I funzionari certificanti non possono firmare certificati vuoti o incompleti né certificati relativi ad animali o a prodotti di origine animale che non siano stati ispezionati o che siano sfuggiti al loro controllo. Se un certificato viene firmato sulla base di un altro certificato o di un'altra attestazione, il funzionario certificante deve avere il documento in suo possesso prima di firmare.

4. I funzionari certificanti possono certificare i dati che sono stati:

   a) accertati, a norma dei paragrafi da 1 a 3, da un'altra persona autorizzata dall'autorità competente e che agisce sotto il suo controllo, purché l'autorità certificante possa verificare l'esattezza dei dati; o

   b) ottenuti, nell'ambito dei programmi di monitoraggio, in riferimento a sistemi di garanzia della qualità ufficialmente riconosciuti o mediante un sistema di sorveglianza epidemiologica autorizzato dalla legislazione veterinaria.

5. Le autorità competenti delle Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attendibilità del certificato. In particolare esse devono garantire che i funzionari certificanti da loro autorizzati:

   a) godano di uno status tale da garantirne l'imparzialità e non abbiano interessi commerciali diretti nei confronti degli animali o dei prodotti certificati o delle aziende agricole/degli stabilimenti da cui provengono; nonché

   b) siano pienamente consapevoli del contenuto di tutti i certificati che firmano.

6. I certificati vengono redatti in modo da garantire un collegamento con le spedizioni, in almeno una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in una delle lingue ufficiali della Parte importatrice, come disposto nella parte C del presente allegato.

7. Ciascuna autorità competente deve poter collegare i certificati al funzionario certificante e garantire la disponibilità di una copia di tutti i certificati rilasciati per un periodo da stabilire.

▼B

8. Ciascuna Parte predispone tutti i controlli necessari per impedire il rilascio di certificati falsi o fuorvianti e la produzione o l'uso fraudolenti di certificati che appaiono rilasciati in conformità della legislazione veterinaria.

9. Fatte salve le azioni giudiziarie o le sanzioni, le autorità competenti svolgono indagini o controlli e adottano le misure adeguate necessarie per perseguire tutti i casi segnalati di certificati falsi o ingannevoli. Tali misure possono comprendere la sospensione temporanea del mandato del funzionario certificante per tutta la durata dell'indagine. In particolare, qualora durante i controlli si accerti che:

   a) un funzionario certificante ha rilasciato consapevolmente un certificato fraudolento, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che l'interessato reiteri la trasgressione;

   b) una persona o un'azienda ha utilizzato in modo fraudolento o ha modificato un certificato ufficiale, l'autorità competente adotta le misure necessarie per impedire per quanto possibile che la persona o l'azienda reiteri la trasgressione. Queste misure possono comportare un successivo rifiuto di rilasciare un certificato ufficiale alla persona o all'azienda interessata.

B. **Certificati di cui all'articolo 69, paragrafo 2, lettera a) del presente accordo.**

L'attestazione sanitaria del certificato riflette lo status dell'equivalenza del prodotto in questione. Essa certifica la conformità con le norme di produzione della Parte esportatrice riconosciute come equivalenti dalla Parte importatrice.

C. **Lingue ufficiali per la certificazione**

1. Importazioni nell'Unione europea

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci:

I certificati devono essere redatti almeno in una lingua conosciuta dal funzionario certificante e almeno in una delle lingue ufficiali del paese di destinazione.

Per gli animali e i prodotti di origine animale:

Il certificato sanitario deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in una di quelle dello Stato membro in cui vengono eseguiti i controlli all'importazione di cui all'articolo 73 del presente accordo.

2. Importazioni in Ucraina

Il certificato sanitario può essere compilato in ucraino o in un'altra lingua, nel qual caso occorre fornire una traduzione in ucraino.

▼B

ALLEGATO XIII DEL CAPO 4

QUESTIONI IN SOSPESO

Le Parti prendono in considerazione qualsiasi questione in sospeso nell'ambito del sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo.

▼B

ALLEGATO XIV DEL CAPO 4

COMPARTIMENTALIZZAZIONE

Le Parti si impegnano ad avviare un ulteriore confronto al fine di attuare il principio di compartimentalizzazione.

▼M9

ALLEGATO XV DEL CAPO 5

RAVVICINAMENTO DELLA NORMATIVA DOGANALE

Codice doganale dell'Unione

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Calendario: le disposizioni del suddetto regolamento, fatta eccezione per gli articoli 1, 2, 4 e 26, l'articolo 42, paragrafo 3, l'articolo 46, paragrafi 3 e da 5 a 7, gli articoli 49, 50 e da 64 a 68, l'articolo 88, lettera c), gli articoli 112, paragrafo 2, secondo e terzo comma, e l'articolo 114, paragrafo 1, secondo e terzo comma, gli articoli 136, da 179 a 181 e 204, l'articolo 206, lettera b), gli articoli da 208 a 209, 234 e da 278 a 288, sono recepite nel diritto ucraino entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Le parti si adoperano al massimo per pervenire al ravvicinamento agli articoli da 5 a 8, 16,17, da 18 a 21, da 52 a 55, 56, 57 e da 77 a 87, articolo 88, lettere a) e b), articoli da 89 a 111, articolo 112, paragrafi 1, 3 e 4, articolo 112, paragrafo 2, primo comma, articolo 113, articolo 114, paragrafo 1, primo comma, articolo 114, paragrafi 2, 3 e 4, articoli da 115 a 126, da 133 a 135, 137, 138 e da 182 a 187, articolo 203, paragrafi 3 e 4, articoli 205, da 211 a 213, 218, 219, da 222 a 225, 254, 255 e 261, 262, da 263 a 276 e 277 del Regolamento (UE) n. 952/2013.

Transito comune e documento amministrativo unico (DAU)

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Calendario: le disposizioni delle suddette convenzioni, anche attraverso un'eventuale adesione a tali convenzioni da parte dell'Ucraina, sono incorporate nella normativa Ucraina entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Franchigie doganali

Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Calendario: i titoli I e II del suddetto regolamento sono incorporati nella normativa ucraina entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

Calendario: le disposizioni del suddetto regolamento, ad eccezione dell'articolo 26, sono recepite nella normativa ucraina entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. L'obbligo di ravvicinamento al regolamento (UE) n. 608/2013 di per sé non impone in alcun modo all'Ucraina di applicare misure nel caso in cui un diritto di proprietà intellettuale non sia tutelato dalle sue disposizioni legislative e regolamentari sostanziali in materia.

Nota esplicativa:

Ai fini del presente allegato, per «ravvicinamento» si intende l'obbligo per l'Ucraina di incorporare nella normativa nazionale e di attuare costantemente le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, in linea con l'articolo 84 dell'accordo.

Ai fini del presente allegato, per « adoperarsi al massimo» si intende l'obbligo per l'Ucraina di incorporare nella normativa nazionale e di attuare costantemente le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione nella massima misura possibile e ove fattibile, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 76 dell'accordo.

▼B

Nella presente nota figurano tre elenchi di disposizioni del codice doganale aggiornato

1. applicabili solo agli Stati membri dell'UE e non pertinenti per il ravvicinamento,

2. disposizioni per il ravvicinamento in base al principio del maggior impegno possibile,

3. disposizioni per il ravvicinamento.

Alla luce delle possibili ulteriori modifiche al codice doganale aggiornato, il ravvicinamento deve essere realizzato in conformità delle tavole di concordanza tra gli articoli pertinenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 (l'attuale codice doganale UE) e del regolamento (CE) n. 450/2008 (codice doganale aggiornato), come specificato nell'allegato al codice doganale aggiornato, e come indicato negli elenchi 2 e 3 della presente nota.

1. **Disposizioni del codice doganale aggiornato applicabili unicamente agli Stati membri dell'UE ed escluse dal ravvicinamento** ([1])**.**

Articolo	Oggetto	Osservazioni
1	Oggetto e campo di applicazione	
3	Territorio doganale	
10	Sistemi elettronici	Requisito di interconnessione tra gli Stati membri (SM)
13, paragrafo 3	Domanda e autorizzazione	Paragrafo 3 - riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato in tutti gli SM
17	Validità delle decisioni a livello comunitario	
25	Controlli doganali – paragrafo 2, secondo comma	Sviluppo di un quadro comune in materia di gestione del rischio
26	Collaborazione tra autorità, paragrafo 2	Collaborazione tra autorità degli Stati membri
28	Voli e traversate marittime intracomunitari	
33-34	Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci	
39	Origine preferenziale delle merci	Concerne le misure contenute in accordi conclusi dall'UE

([1]) Si applica anche agli articoli e ai paragrafi dell'intero codice doganale aggiornato (non elencati) che si riferiscono alla procedura relativa all'adozione di misure per l'attuazione di determinati articoli.

▼B

Articolo	Oggetto	Osservazioni
55	Luogo in cui sorge l'obbligazione doganale	
69	Contabilizzazione	
70	Termine per la contabilizzazione	
77	Altre agevolazioni di pagamento – secondo e terzo comma del paragrafo 1	Tasso di interesse di credito
78	Esecuzione coatta del pagamento e arretrati - secondo e terzo comma del paragrafo 2	Tasso di interesse sugli arretrati
93	Servizi aerei e marittimi interni dell'Unione europea	
106	Sdoganamento centralizzato	
133	Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare	
146-147	Transito comunitario	
183-187	Comitato del codice doganale e disposizioni finali	

2. **Disposizioni del codice doganale aggiornato per le quali il ravvicinamento è basato sul principio del maggior impegno possibile**

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
2	Ruolo delle autorità doganali		
4	Definizioni		4,235
5	Scambio e archiviazione dei dati		36b, 182d
7	Scambio di informazioni aggiuntive tra autorità doganali e operatori economici		
11	Rappresentante doganale	Escluse le disposizioni relative alla validità nell'UE	5
13	Domanda e autorizzazione (operatore economico autorizzato)	Escluso il paragrafo 3 sul riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato all'interno dell'UE	5a
14	Concessione dello status		5a
15	Misure di attuazione	Elementi da includere nelle misure di attuazione	5a
22	Ricorsi, decisioni prese da un'autorità giudiziaria		246

▼B

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
29	Conservazione di documenti e di altre informazioni		16
31	Conversione valutaria	Per quanto concerne la pubblicazione del tasso di cambio	18
35-37	Norme per la determinazione dell'origine (campo di applicazione, acquisizione, prova dell'origine)		22, 23, 24, 26
44-47	Obbligazione doganale all'importazione immissione in libera pratica e ammissione temporanea disposizioni speciali relative alle merci non originarie obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza deduzione dell'importo di un dazio all'importazione già corrisposto		143, 144, 210, 202, 203, 204, 205, 206
48-49	Obbligazione doganale all'esportazione esportazione e perfezionamento passivo, obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza		145, 209, 210, 211
50-53	Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all'importazione e all'esportazione. Divieti e restrizioni Più debitori Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione		112, 121, 122, 135, 136, 144, 178, 212, 212a, 213, 214
56-65	Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente Disposizioni generali Garanzia obbligatoria Garanzia facoltativa Costituzione di una garanzia Scelta della garanzia Fideiussore Garanzia globale Disposizioni supplementari relative all'uso delle garanzie Garanzia complementare o sostitutiva Svincolo della garanzia		94, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199

▼B

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
66	Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione		215, 217
67	Notifica dell'obbligazione doganale		221
68	Prescrizione dell'obbligazione doganale		221
72	Termini generali di pagamento e sospensione del termine di pagamento		222
73	Pagamento		223, 230, 231
74	Dilazione di pagamento		224, 225, 226
75	Termini per la dilazione di pagamento		227
77	Altre agevolazioni di pagamento (esclusi il secondo e terzo comma del paragrafo 1)	Tasso di interesse di credito	229
78	Esecuzione coatta del pagamento e arretrati (esclusi il secondo e terzo comma del paragrafo 2)	Metodo per stabilire il tasso di interesse degli arretrati	214, 232
79	Rimborso e sgravio		236-242
80	Rimborso e sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso		236
81	Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto		238
82	Rimborso o sgravio dovuto a un errore delle autorità competenti		220
83	Rimborso e sgravio per motivi di equità		239
84	Procedura di rimborso e sgravio		236-239
86	Estinzione dell'obbligazione doganale		204, 206, 207, 233, 234,
87	Obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di ingresso		36a
88	Presentazione e persona competente		36b
89	Modifica della dichiarazione sommaria di ingresso		36
90	Dichiarazione in dogana che sostituisce la dichiarazione sommaria di entrata		36c

▼B

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
91	Vigilanza doganale		37, 42, 58
92	Trasporto fino al luogo appropriato		38
94	Trasporto in circostanze particolari		39
101-103	Posizione doganale delle merci	Scopo: ravvicinamento dei principi di determinazione della posizione doganale delle merci	83, 164
104	Dichiarazione in dogana delle merci e vigilanza doganale sulle merci comunitarie		59
105	Uffici doganali competenti		60
107	Tipi di dichiarazione in dogana		61
108	Contenuto di una dichiarazione e documenti di accompagnamento		62, 76, 77
109	Dichiarazione semplificata		76
110	Dichiarazione complementare		76
116	Semplificazione delle formalità e dei controlli doganali		19
136	Autorizzazione (per una procedura speciale)		85, 86, 87, 88, 94, 95, 100, 104, 116, 117, 132, 133, 138, 147, 148
139	Trasferimento di diritti e obblighi		90,
140	Circolazione di merci (nell'ambito di un regime speciale)		91, 111
142	Merci equivalenti		114, 115
144	Transito esterno		91
145	Transito interno		163, 164
166	Regime di uso finale		82
167	Tasso di rendimento (determinazione)		119
173	Sistema degli scambi standard		154, 155, 156
174	Importazione anticipata di prodotti di sostituzione		154, 157

▼B

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
175-177	Merci in uscita dal territorio doganale Obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza Misure che stabiliscono alcuni particolari Vigilanza doganale e formalità di uscita		161, 162, 182a, 182b, 182c, 183
178	Merci dell'Unione (esportazione e riesportazione)		161
179	Merci non dell'Unione (esportazione e riesportazione)		182, 182c
180	Dichiarazione sommaria di uscita (esportazione e riesportazione)		182c, 182d
181	Modifica della dichiarazione sommaria di uscita		182d
182	Esportazione temporanea (Esenzione dai dazi)		—

3. **Disposizioni del codice doganale aggiornato per le quali è previsto un ravvicinamento.**

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
6	Protezione dei dati		15
8	Fornitura di informazioni da parte delle autorità doganali		—
9	Fornitura di informazioni alle autorità doganali		14
12	Potere di rappresentanza		5
16	Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale. Disposizioni generali		6, 7, 10
18	Annullamento di decisioni favorevoli		8
19	Revoca e modifica di decisioni favorevoli		9
20	Decisioni relative alle informazioni vincolanti		12
21	Applicazione di sanzioni	Eccettuate quelle del paragrafo 3 (notifica alla Commissione)	—
23	Diritto di ricorso		243

▼B

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
24	Sospensione dell' applicazione		244
25	Controlli doganali	Eccettuate quelle del paragrafo 2, secondo comma, e del paragrafo 3, pertinenti per l' UE.	13
26	Collaborazione tra autorità	Escluse quelle del paragrafo 2, pertinenti per l'UE	13
27	Controllo a posteriori		78
30	Oneri e costi		11
32	Termini		17
40-43	Valore in dogana delle merci Campo di applicazione Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione Metodi secondari di determinazione del valore in dogana Misure di attuazione (campo d' applicazione)		28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36
95-96	Presentazione, scarico e visita delle merci		40, 41, 46, 47,
97-98	Formalità successive alla presentazione (Obbligo di vincolare le merci non comunitarie a un regime doganale) Merci considerate in custodia temporanea		48, 50, 58
99-100	Merci circolate in regime di transito Deroga per le merci che arrivano in regime di transito Disposizioni applicabili alle merci (non comunitarie) dopo la conclusione di un regime di transito		54, 55
111-114	Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni in dogana Persona che presenta una dichiarazione Accettazione della dichiarazione Modifica della dichiarazione Invalidamento della dichiarazione		63, 64, 65, 66, 67, 76

▼B

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
115	Agevolazione della compilazione di dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse		81
117-121	Verifica Verifica della dichiarazione in dogana Visita delle merci e prelievo di campioni Visita e prelievo di campioni limitatamente a una parte delle merci Risultati della verifica Misure di identificazione	Eccettuate le disposizioni in materia di effetti giuridici in tutto il territorio doganale dell'Unione	19, 68, 69, 70, 71, 72
123-124	Svincolo Svincolo delle merci Svincolo subordinato al pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia		73, 74
125-127	Rimozione delle merci Distruzione delle merci Misure adottate dalle autorità doganali Abbandono		56, 57, 75, 182
129	Immissione in libera pratica Campo di applicazione ed effetto		79
130-132	Merci in reintroduzione Campo di applicazione ed effetto Casi in cui non viene concessa l'esenzione dai dazi all'importazione Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo		185, 186, 187
135	Regimi speciali, campo di applicazione		84
137	Scritture		105, 106, 107, 176
138	Appuramento di un regime		89

▼B

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
141	Manipolazioni usuali		109, 173
148-150	Deposito Disposizioni comuni Campo di applicazione Responsabilità del titolare dell'autorizzazione o del regime Durata di un regime di deposito		98, 101, 102, 108, 166, 171,
151-152	Custodia temporanea Collocamento delle merci in custodia temporanea Merci in custodia temporanea		50, 51, 52, 53
153-154	Deposito doganale Magazzinaggio nei depositi doganali merci (counitarie), uso finale e servizi di trasformazione		99, 106, 110
155-161	Zone franche Determinazione delle zone franche Costruzioni e attività nelle zone franche Presentazione delle merci in dogana e vincolo al regime Merci (comunitarie) nelle zone franche Merci (non comunitarie) nelle zone franche Svincolo delle merci dalla zona franca Posizione doganale		167, 168, 169, 170, 172, 173, 175, 177, 180, 181
162-165	Ammissione temporanea Campo di applicazione Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea Situazioni coperte dall'ammissione temporanea Importo del dazio all'importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione		137, 139, 140, 141, 142, 143

▼B

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
168-170	Perfezionamento attivo Campo di applicazione Termine per l'appuramento Riesportazione temporanea per perfezionamento complementare		114, 118, 123, 130, 182
171-172	Perfezionamento passivo Campo di applicazione Riparazione gratuita di merci		145, 146, 149, 150, 151, 152, 153

▼B

ALLEGATO XVI DEL CAPO 6

ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO; ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI; ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

Parte UE

1. Riserve in conformità dell'articolo 88, paragrafo 2, (Stabilimento): allegato XVI-A

2. Elenco degli impegni in conformità dell'articolo 95, paragrafo 1, (Prestazioni transfrontaliere): allegato XVI-B

3. Riserve in conformità dell'articolo 101 (Prestatori di servizi contrattuali) e dell'articolo 102 (Professionisti indipendenti): allegato XVI-C

Ucraina

4. Riserve in conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, (Stabilimento): allegato XVI-D;

5. Elenco degli impegni in conformità dell'articolo 95, paragrafo 1, (Prestazioni transfrontaliere): allegato XVI-E

6. Riserve in conformità dell'articolo 101 (Prestatori di servizi contrattuali) e dell'articolo 102 (Professionisti indipendenti): allegato XVI-F

7. Le seguenti abbreviazioni sono usate ai fini degli allegati XVI-A, XVI-B, XVI-C:

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Repubblica ceca

DE Germania

DK Danimarca

EU Unione europea, inclusi tutti i suoi Stati membri

ES Spagna

EE Estonia

FI Finlandia

FR Francia

EL Grecia

HR Croazia

HU Ungheria

▼B

IE Irlanda

IT Italia

LV Lettonia

LT Lituania

LU Lussemburgo

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SK Repubblica slovacca

SI Slovenia

SE Svezia

UK Regno Unito

8. La seguente abbreviazione è usata ai fini degli allegati XVI-D; XVI-E; XVI-F:

UA Ucraina

▼B

ALLEGATO XVI-A DEL CAPO 6

RISERVE DELLA PARTE UE RELATIVE ALLO STABILIMENTO

(DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2)

1. L'elenco in appresso indica le attività economiche per le quali si applicano agli stabilimenti e agli investitori dell'Ucraina le riserve al trattamento nazionale o al trattamento più favorevole da parte dell'UE, di cui all'articolo 88, paragrafo 2.

   L'elenco comprende i seguenti elementi:

   a) un elenco di riserve orizzontali che si applicano a tutti i settori o sottosettori.

   b) un elenco di riserve specifiche per determinati settori o sottosettori che indicano il settore o sottosettore interessato e le riserve applicabili.

   Una riserva che corrisponda a un'attività non liberalizzata (nessun impegno) è espressa come segue: "Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita".

   Quando una riserva di cui alla lettera a) o b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri non menzionati assumono nel settore interessato gli obblighi di cui all'articolo 88, paragrafo 2, senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera UE eventualmente applicabili).

2. Conformemente all'articolo 85, paragrafo 3, dell'accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.

3. Per quanto riguarda i settori interessati dal ravvicinamento normativo, di cui all'allegato XVII, le restrizioni elencate sono revocate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII.

4. I diritti e gli obblighi che discendono dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

Riserve orizzontali

Servizi pubblici

UE: le attività economiche considerate servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere oggetto di monopoli statali o di diritti esclusivi concessi a operatori privati.

Investimenti e tipi di stabilimento

UE: il trattamento concesso alle controllate (di società ucraine) costituite a norma delle leggi di uno Stato membro che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività nell'Unione non si estende alle succursali o agenzie aperte in uno Stato membro da una società ucraina.

UE: alcuni Stati membri richiedono la costituzione di una società nell'UE ai fini dello stabilimento in determinati settori di servizi ([1]).

([1]) A fini di chiarezza, per costituzione di una società si intende lo stabilimento di una persona giuridica.

▼B

EE: se almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione di una società privata o di una società per azioni non risiede in Estonia, in un altro Stato membro del SEE o in Svizzera, la società deve fornire al conservatore del registro informazioni (compreso l'indirizzo) di una persona residente in Estonia autorizzata a nome della società a ricevere documenti procedurali della società e ad accettare dichiarazioni di intenti rivolte alla società.

AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria; le persone fisiche responsabili, all'interno di una persona giuridica o di una succursale, dell'osservanza del codice di commercio austriaco devono essere domiciliate in Austria.

FI: una persona giuridica straniera che svolga un'attività commerciale come socio di una società a responsabilità limitata o di una società semplice finlandese deve ottenere una licenza commerciale dal National Board of Patents and Registration a meno che tale persona giuridica non sia già stabilita nel SEE. Se un'organizzazione straniera intende svolgere un'attività d'affari o commerciale mediante lo stabilimento di una succursale in Finlandia, occorre una licenza commerciale. Per tutti i settori, almeno uno dei membri effettivi o supplenti del consiglio di amministrazione deve essere residente nel SEE; possono tuttavia essere concesse deroghe per determinate società.

FI: quando l'acquisizione di azioni da parte di stranieri conferisce loro più di un terzo dei diritti di voto in una grande società o impresa commerciale finlandese (con oltre 1 000 dipendenti o un fatturato superiore a 168 milioni di euro o un bilancio patrimoniale totale di oltre 168 milioni di euro) è indispensabile una conferma da parte delle autorità finlandesi, che la negano solo qualora risultino compromessi importanti interessi nazionali. Tali limitazioni non si applicano ai servizi di telecomunicazione, eccetto per quel che riguarda i requisiti relativi alla residenza dei membri del consiglio di amministrazione.

SK: l'iscrizione nel registro delle imprese di una persona fisica straniera quale persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore (società) è subordinata alla presentazione di un permesso di soggiorno temporaneo valido per la Repubblica slovacca.

HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'acquisto di proprietà demaniali.

PL: tutti i settori tranne i servizi legali e i servizi forniti dalle unità di assistenza sanitaria: lo stabilimento di prestatori stranieri di servizi può assumere soltanto la forma di società di persone, società a responsabilità limitata o società di capitali.

Acquisto di beni immobili

Nei seguenti Stati membri, l'acquisto di beni immobili è soggetto a limitazioni.

AT: l'acquisizione, l'acquisto, l'affitto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere sono subordinati all'ottenimento di un'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Länder), che tengono conto degli eventuali rischi per gli interessi economici, sociali o culturali di rilievo.

BG: le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquisire la proprietà di terreni, neanche attraverso una succursale. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà limitati (diritto di uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù) sui beni immobili.

CZ: i terreni agricoli e forestali possono essere acquisiti solo da persone giuridiche straniere che abbiano residenza permanente nella Repubblica ceca. Ai terreni agricoli e forestali demaniali si applicano norme specifiche. Tali limitazioni sono valide per i sette anni successivi all'adesione della Repubblica ceca all'UE.

▼B

DK: limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche non residenti. Limitazioni all'acquisto di proprietà agricole da parte di persone fisiche e giuridiche straniere.

HU: fatte salve le eccezioni previste dalla normativa sulle superfici coltivabili, l'acquisto di superfici coltivabili non è consentito alle persone fisiche e giuridiche straniere. L'acquisto di proprietà immobiliare da parte di stranieri è condizionato all'ottenimento del permesso dell'agenzia competente della pubblica amministrazione in base alla posizione della proprietà.

EE: limitazioni all'acquisto di terreni agricoli, forestali e situati nelle zone di frontiera.

EL: a norma della legge n. 1892/90 l'acquisto di terreni situati in prossimità delle frontiere è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione dal ministero della Difesa. A giudicare dalle prassi amministrative, è facile ottenere l'autorizzazione per gli investimenti diretti.

HR: nessun impegno in relazione all'acquisizione di beni immobiliari da parte di prestatori di servizi non stabiliti e costituiti in Croazia. È consentita l'acquisizione di beni immobiliari necessari per la fornitura di servizi da parte di società stabilite e costituite in Croazia come persone giuridiche. L'acquisizione di beni immobiliari necessari per la fornitura di servizi da parte di succursali è subordinata all'approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquisiti da persone fisiche o giuridiche straniere.

MT: continuano ad applicarsi le prescrizioni della legislazione e della normativa maltesi riguardanti l'acquisto di beni immobili.

LT: l'acquisto della proprietà di terreni, acque interne e foreste sarà permesso agli stranieri che soddisfano i criteri dell'integrazione europea e transatlantica. La procedura, i termini e le condizioni nonché le restrizioni relative all'acquisto di lotti di terreno verranno stabiliti nel diritto costituzionale.

LV: limitazioni all'acquisto di terreni in aree rurali e di terreni in città o aree urbane.

PL: l'acquisto sia diretto che indiretto di proprietà immobiliari è subordinato all'ottenimento di un permesso. Il permesso è accordato con una decisione amministrativa del ministero competente per gli Affari interni, con il consenso del ministero della Difesa nazionale e, in caso di proprietà immobiliari agricole, con il consenso del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.

RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena e la residenza in Romania e le persone giuridiche che non hanno la cittadinanza rumena e la sede centrale in Romania non possono acquisire la proprietà di nessun tipo di appezzamenti di terreno tramite atti inter vivos.

SI: le succursali stabilite nella Repubblica di Slovenia da soggetti stranieri possono acquistare soltanto proprietà immobiliari, esclusi i terreni, necessari per lo svolgimento delle attività economiche per le quali hanno effettuato lo stabilimento.

SK: i terreni agricoli e forestali non possono essere acquisiti da persone fisiche o giuridiche straniere. Una normativa specifica si applica a determinate altre categorie di proprietà immobiliari.

Riserve settoriali

Agricoltura, caccia

FR: lo stabilimento di imprese agricole da parte di società di paesi terzi e l'acquisto di vigneti da parte di investitori di paesi terzi sono subordinati all'ottenimento di un'autorizzazione.

▼B

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per le attività agricole.

Pesca e acquacoltura

UE: salvo diverse disposizioni, l'accesso alle risorse biologiche e alle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri dell'Unione europea, come pure il loro utilizzo, possono essere limitati ai pescherecci che battono bandiera di un territorio dell'Unione.

Attività estrattiva

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per le persone giuridiche dell'Ucraina controllate ([1]) da persone fisiche o giuridiche di un paese che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE ([2]), a meno che l'UE fornisca alle persone fisiche o giuridiche di tale paese un accesso completo a tale settore nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso con tale paese.

Attività manifatturiere

Editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati ([3])

IT: requisito di cittadinanza per i proprietari di case editrici o di tipografie.

HR: requisito di cittadinanza per editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio ([4])

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per le persone giuridiche dell'Ucraina controllate ([5]) da persone fisiche o giuridiche di un paese che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE ([6]), a meno che l'UE fornisca alle persone fisiche o giuridiche di tale paese un accesso completo a tale settore nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso con tale paese.

Produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda ([7]) (esclusa la generazione di energia elettrica da impianti nucleari).

Produzione di energia elettrica; trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto proprio.

([1]) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare va ritenuto controllo il possesso di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.

([2]) Sulla base delle cifre pubblicate dalla direzione generale dell'Energia nel più recente *EU energy statistical pocket book*: importazioni di petrolio greggio espresse in peso, importazioni di gas in valore calorifico.

([3]) Il settore in questione è limitato alle attività manifatturiere. Esso non comprende le attività connesse alle opere audiovisive o caratterizzate da un contenuto culturale.

([4]) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.

([5]) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare va ritenuto controllo il possesso di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.

([6]) Sulla base delle cifre pubblicate dalla direzione generale dell'Energia nel più recente *EU energy statistical pocket book*: importazioni di petrolio greggio espresse in peso, importazioni di gas in valore calorifico.

([7]) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.

▼B

Produzione di gas; distribuzione per conto proprio di combustibili gassosi mediante condotte.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la produzione di energia elettrica, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto proprio e la produzione di gas, la distribuzione di combustibili gassosi.

Per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di vapore e di acqua calda.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate ([1]) da una persona fisica o giuridica di un paese terzo che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio, di energia elettrica o di gas naturale dell'Unione europea. Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la costituzione di una società).

Servizi alle imprese

Servizi professionali

UE ([2]): nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per quanto concerne la consulenza legale e i servizi di documentazione e di certificazione forniti da professionisti legali incaricati di pubbliche funzioni, quali i notai.

AT: per quanto concerne i servizi legali, la partecipazione degli avvocati stranieri (che devono essere pienamente abilitati nel paese d'origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale non può superare il 25 %. Essi non possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale. La prestazione di servizi legali da parte degli investitori di minoranza stranieri, o di loro personale qualificato, è autorizzata esclusivamente in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto del paese in cui essi sono abilitati all'esercizio della professione di avvocato. La prestazione di servizi legali in materia di diritto nazionale (dell'UE e dello Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è condizionata alla piena abilitazione alla professione di avvocato, per la quale è richiesta la cittadinanza.

([1]) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare va ritenuto controllo il possesso di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.

([2]) La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell'Unione europea e diritto di qualsiasi paese in cui l'investitore o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), i requisiti assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell'UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura nell'UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell'Unione europea sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato membro dell'Unione europea in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'UE, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato ad esercitare la professione o appartenente a tale Stato.

▼B

Per quanto riguarda i servizi di contabilità, tenuta dei libri contabili, revisione dei conti e consulenza fiscale, la partecipazione al capitale azionario e i diritti di voto delle persone abilitate all'esercizio della professione dalla normativa di un paese straniero non possono eccedere il 25 %. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi medici (tranne per i servizi dentistici e per gli psicologi e gli psicoterapeuti) e per i servizi veterinari.

BG: per quanto riguarda i servizi legali, alcuni tipi di forme giuridiche (*"advokatsko sadrujie"* e *"advokatsko drujestvo"*) sono riservate agli avvocati pienamente abilitati alla professione in Bulgaria. Per quanto riguarda i servizi architettonici, urbanistici, paesaggistici, di ingegneria e di ingegneria integrata le persone fisiche e giuridiche straniere, in possesso della competenza riconosciuta di designer comprovata da una licenza in conformità della propria legislazione nazionale, possono stimare e progettare indipendentemente lavori in Bulgaria solo dopo aver vinto una procedura competitiva ed essere stati selezionati come contraenti alle condizioni e secondo la procedura stabilita dalla legge sugli appalti pubblici.

FR: per quanto riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche ("association d'avocats" e "société en participation d'avocat") sono riservate agli avvocati pienamente abilitati all'avvocatura in Francia. Per quanto riguarda i servizi architettonici, i servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, i servizi ostetrici e quelli forniti da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, gli investitori stranieri dispongono unicamente delle forme giuridiche "société d'exercice liberal" e "société civile professionnelle".

HR: nessun impegno tranne per la consulenza in materia di diritto del paese di provenienza, diritto straniero e diritto internazionale. La rappresentanza delle parti nei tribunali può essere effettuata solo dai membri del consiglio dell'ordine degli avvocati croato (titolo croato "odvjetnici"). Requisito della cittadinanza per far parte del consiglio dell'ordine degli avvocati. Nei processi che comportano elementi internazionali le parti possono essere rappresentate nei tribunali arbitrali e nei tribunali ad hoc da avvocati membri degli ordini degli avvocati di altri paesi.

È necessaria una licenza per prestare servizi di revisione dei conti. La prestazione di servizi di architettura e di ingegneria da parte di persone fisiche e giuridiche è subordinata all'approvazione rispettivamente della Camera croata degli architetti e di quella degli ingegneri.

Tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da una camera professionale.

HU: lo stabilimento dovrebbe assumere la forma di una società di persone con un avvocato ungherese (ügyvéd) o uno studio legale (ügyvédi iroda) o di un ufficio di rappresentanza.

PL: benché gli avvocati dell'UE abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli avvocati stranieri dispongono unicamente delle forme giuridiche della società di persone, della società in accomandita e della società in accomandita per azioni.

FI: per quanto riguarda i servizi di revisione dei conti, requisito di residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese.

LT: per quanto riguarda i servizi di revisione dei conti, almeno tre quarti delle azioni delle società di revisione dei conti devono appartenere a revisori o società di revisione dell'UE o del SEE. Requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per la pratica del diritto nazionale (dell'UE e dello Stato membro).

▼B

LV: più del 50 % delle azioni di capitale con diritto di voto di una società commerciale di revisori contabili giurati deve essere di proprietà di revisori contabili giurati o di società commerciali di revisori contabili giurati dell'UE o del SEE.

Servizi di ricerca e sviluppo

UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini dell'UE o a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE.

Noleggio/leasing senza operatori

UE: per quanto riguarda il noleggio e il leasing di aeromobili, l'aeromobile deve appartenere a persone fisiche rispondenti a criteri di cittadinanza specifici o a persone giuridiche che soddisfino criteri specifici in materia di proprietà e di controllo del capitale (tra cui la cittadinanza degli amministratori). Possono essere concesse deroghe per contratti di leasing di breve durata.

Altri servizi alle imprese

AT: per quanto riguarda i servizi di collocamento e le agenzie per il lavoro interinale, le autorizzazioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche con sede centrale nel SEE, e i membri del consiglio di amministrazione o i soci/azionisti gerenti della società abilitati a rappresentare la persona giuridica devono essere cittadini del SEE e domiciliati nel SEE.

BE: requisito di cittadinanza dell'UE e residenza nell'UE per i dirigenti dei servizi di sicurezza.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi (ad esempio servizi medici, compresi servizi psicologici e dentistici, servizi ostetrici, fisioterapisti e personale paramedico).

EL: nessun trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita per gli odontotecnici.

LV: per quanto riguarda i servizi di investigazione, possono ottenere la licenza solo le società il cui titolare e ogni persona che abbia un incarico amministrativo siano cittadini dell'UE o del SEE. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, almeno la metà del capitale azionario deve essere in possesso di persone fisiche o giuridiche dell'UE o del SEE per ottenere una licenza.

LT: l'attività di prestazione di servizi di sicurezza può essere intrapresa solo da persone con la cittadinanza di un paese del SEE o della NATO.

EE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di sicurezza.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di collocamento, i servizi di investigazione e i servizi di sicurezza

PL: per quanto riguarda i servizi di investigazione, può essere accordata una licenza a un imprenditore che sia una persona fisica o a un plenipotenziario con idoneità professionale (autorizzazione a esercitare la professione di detective). Nel caso l'imprenditore non sia una persona fisica almeno uno dei membri autorizzati alla rappresentanza o un plenipotenziario deve avere l'idoneità professionale. La licenza professionale può essere accordata a persone con cittadinanza polacca, cittadinanza di un altro stato membro dell'UE o del SEE o cittadinanza svizzera. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, la licenza può essere accordata: a un imprenditore che sia una persona fisica in possesso di un'autorizzazione di secondo grado a esercitare la professione; a un imprenditore che non sia

▼B

una persona fisica, nel caso in cui la licenza sia posseduta da almeno uno dei membri, che sia azionista di una società semplice o a responsabilità limitata; a un membro del consiglio di amministrazione; a un mandatario o plenipotenziario incaricato dall'imprenditore di gestire l'attività specificata nella licenza. Una licenza professionale può essere accordata solo a persone con cittadinanza polacca, cittadinanza di un altro stato membro dell'UE o del SEE o cittadinanza svizzera.

PL: requisito della cittadinanza polacca per i direttori di quotidiani e periodici.

DK: per quanto riguarda i servizi di sicurezza, i dirigenti e la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione devono essere residenti in Danimarca.

SK: per quanto riguarda i servizi di investigazione e i servizi di sicurezza, le licenze possono essere accordate solo se non vi sono rischi relativi alla sicurezza e se tutti i dirigenti sono cittadini dell'UE, del SEE o della Svizzera.

ES: per quanto riguarda i servizi di sicurezza, è necessaria un'autorizzazione preventiva per l'accesso.

FR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la concessione di diritti nel settore dei servizi di collocamento.

PT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di investigazione.

Servizi di distribuzione

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di armi, munizioni e esplosivi.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di prodotti del tabacco.

FR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la concessione di diritti esclusivi nel settore del commercio al dettaglio di tabacco.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di alcol e prodotti farmaceutici.

AT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di prodotti farmaceutici.

Servizi finanziari ([1])

UE: possono essere depositarie delle attività dei fondi d'investimento solo le società aventi sede sociale nell'Unione europea. L'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d'investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata avente sede sociale e sede centrale nello stesso Stato membro.

BG: l'assicurazione pensionistica è attuata mediante la partecipazione a società di assicurazione pensionistica registrate. Obbligo di residenza permanente in Bulgaria per il presidente del consiglio di direzione e per il presidente del consiglio di

([1]) Si applica la limitazione orizzontale per la differenza di trattamento tra le succursali e le affiliate. Le succursali straniere possono ricevere un'autorizzazione a operare nel territorio di uno Stato membro solo alle condizioni previste dalla legislazione pertinente dello Stato membro, ed è pertanto possibile che venga loro richiesto di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici.

▼B

amministrazione. Prima di aprire una succursale o un'agenzia in Bulgaria che presti determinati servizi assicurativi gli assicuratori stranieri devono essere stati autorizzati a operare negli stessi settori nel loro paese di origine.

HR: nessuna, tranne per i servizi di liquidazione e compensazione, riservati in Croazia alla Central Depositary Agency (CDA). L'accesso ai servizi della CDA sarà garantito ai non residenti su basi non discriminatorie.

HU: i servizi di gestione patrimoniale delle attività dei fondi pensionistici privati nazionali obbligatori e dei fondi volontari di mutua assicurazione sono riservati alle società aventi sede in uno Stato membro dell'UE o alle loro succursali.

PT: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in Portogallo a tal fine, da società di assicurazione stabilite in Portogallo e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri dell'UE.

Le società di assicurazione straniere devono dimostrare di possedere un'esperienza operativa almeno quinquennale per poter aprire una succursale in Portogallo.

FI: almeno metà dei soci promotori e dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza delle società di assicurazione che prestano i servizi relativi alle assicurazioni pensionistiche obbligatorie deve avere la residenza nell'UE, salvo deroga delle autorità competenti.

Requisito della residenza di almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza delle società di assicurazione che non prestano servizi relativi alle assicurazioni pensionistiche obbligatorie.

IT: la gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle società di assicurazione, alle società di investimento e alle società di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione UE aventi la sede centrale nell'Unione europea nonché agli OICVM costituiti in Italia. Per l'attività di vendita porta a porta gli intermediari devono servirsi di promotori finanziari autorizzati e iscritti nel registro italiano. Gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi d'investimento.

LT: soltanto le imprese con la sede sociale o una succursale in Lituania possono fungere da depositarie di fondi pensionistici.

Servizi sanitari, sociali e di istruzione

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sanitari, sociali e di istruzione finanziati da fondi pubblici. Potrebbe essere richiesta la cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione dei servizi sanitari, sociali e di istruzione finanziati da fondi privati.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sanitari e sociali finanziati da fondi privati.

BG: gli istituti di istruzione superiore stranieri non possono aprire proprie sezioni sul territorio della Repubblica di Bulgaria. Gli istituti di istruzione superiore stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e college in Bulgaria solo all'interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari e in cooperazione con questi ultimi.

▼B

EL: per quanto riguarda i servizi di istruzione superiore, nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per lo stabilimento di istituti di istruzione che rilasciano diplomi riconosciuti dallo Stato. Nessun trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita per gli odontotecnici.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'istruzione primaria.

Servizi connessi al turismo e ai viaggi

PT: per le agenzie di viaggi e i servizi di operatori turistici è richiesta la costituzione di una società commerciale con sede in Portogallo.

HR: i luoghi che si trovano nelle aree protette di particolare interesse storico e artistico o i parchi nazionali o paesaggistici sono soggetti all'approvazione del governo della Repubblica di Croazia, che può essere negata.

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Servizi delle agenzie di informazione e di stampa

FR: per quanto riguarda le agenzie di stampa, il trattamento nazionale per lo stabilimento delle persone giuridiche è sottoposto alla condizione della reciprocità.

Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le biblioteche pubbliche, gli archivi, i musei e altri servizi culturali pubblici.

Sport e altri servizi ricreativi

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi riguardanti il gioco d'azzardo. Si precisa per certezza del diritto che non è consentito l'accesso al mercato.

AT: per quanto riguarda i servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna, requisito della cittadinanza del SEE per i dirigenti amministrativi delle persone giuridiche.

Servizi di trasporto

Trasporto marittimo

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio marittimo nazionale.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

FI: possono prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo solo le imbarcazioni che battono bandiera finlandese.

HR: per prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia e ottenere una concessione dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero di prestatori di servizi può essere limitato in ragione della capacità dei porti.

▼B

Trasporto sulle vie navigabili interne [1]

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio nazionale. Le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il trasporto sulle vie navigabili interne.

AT, HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

AT: per quanto riguarda le acque interne, le concessioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche del SEE e più del 50 per cento del capitale azionario, i diritti di voto e la maggioranza negli organi direttivi sono riservati ai cittadini del SEE.

Servizi di trasporto aereo

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e per i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, tranne per i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili, la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; i servizi CRS e altri servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi relativi alle operazioni aeroportuali. Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo sono oggetto dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.

Noleggio di aeromobili con equipaggio

UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori dell'Unione europea devono essere immatricolati presso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato la licenza al vettore o in un altro paese dell'Unione europea. Per quanto riguarda il noleggio di aeromobili con equipaggio, l'aeromobile deve appartenere a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. L'aeromobile deve essere utilizzato dai vettori appartenente a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.

Sistema informatico di prenotazione (CRS)

UE: per quanto riguarda i sistemi informatici di prenotazione, qualora ai vettori UE non venga accordato un trattamento equivalente [2] a quello previsto nell'Unione europea dai fornitori di servizi CRS all'esterno dell'UE, o qualora ai fornitori di servizi CRS dell'Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente a quello previsto nell'Unione europea dai vettori non UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente dai fornitori di servizi CRS dell'Unione europea ai vettori non UE o dai vettori UE ai fornitori di servizi CRS non UE.

[1] Compresi i servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne

[2] Per trattamento equivalente si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori dell'Unione europea e dei fornitori di servizi CRS dell'Unione europea.

▼B

Trasporto ferroviario

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il trasporto passeggeri e merci e per i servizi di rimorchio e spinta tranne il trattamento stabilito all'articolo 136 del capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico) del titolo IV del presente accordo.

Trasporto stradale

UE: per quanto riguarda il trasporto dei passeggeri (CPC 7121 and CPC 7122), gli investitori stranieri non possono prestare servizi di trasporto all'interno di uno Stato membro (cabotaggio), tranne per i servizi non regolari di noleggio di autobus con operatori.

Settore dell'energia

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per le persone giuridiche dell'Ucraina controllate ([1]) da persone fisiche o giuridiche di un paese che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE ([2]), a meno che l'UE fornisca alle persone fisiche o giuridiche di tale paese un accesso completo a tale settore nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso con tale paese.

UE: la certificazione di un gestore del sistema di trasmissione controllato da una o più persone fisiche o giuridiche di paesi terzi può essere rifiutata qualora il gestore non abbia dimostrato che il rilascio della certificazione non costituirà un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico in uno Stato membro e/o nell'UE, a norma dell'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e dell'articolo 11 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di combustibile mediante condotte, tranne per i servizi di consulenza.

LV: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di gas naturale mediante condotte, tranne per i servizi di consulenza.

BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne per i servizi di consulenza.

SI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne per i servizi connessi alla distribuzione di gas.

CY: riserva di sottoporre al requisito della reciprocità la concessione di licenze per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

([1]) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare va ritenuto controllo il possesso di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.

([2]) Sulla base delle cifre pubblicate dalla direzione generale dell'Energia nel più recente *EU energy statistical pocket book*: importazioni di petrolio greggio espresse in peso, importazioni di gas in valore calorifico.

▼B

ALLEGATO XVI-B DEL CAPO 6

ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI AI SERVIZI TRANSFRONTALIERI

(di cui all'Articolo 95)

Parte UE

1. L'elenco di impegni in appresso indica i settori di servizi liberalizzati dalla Parte UE a norma dell'articolo 95 nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'Ucraina in tali settori. Gli elenchi comprendono i seguenti elementi:

   a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui la Parte assume l'impegno e la portata della liberalizzazione cui si applicano le riserve;

   b) una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.

   Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera UE eventualmente applicabili).

   Nessun impegno è previsto per i settori o sottosettori che non figurano nell'elenco in appresso.

2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:

   a) per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991;

   b) per CPC ver 1.0 si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998.

3. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazioni quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 93 e 94 dell'accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di passare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico o artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso agli investitori dell'altra parte.

4. L'elenco in appresso non pregiudica l'applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosettori di servizi e non pregiudica l'esistenza di monopoli di Stato e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.

5. Conformemente all'articolo 85, paragrafo 3, dell'accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.

6. I diritti e gli obblighi che discendono dall'elenco degli impegni non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

▼B

7. Per quanto riguarda i settori interessati dal ravvicinamento normativo, di cui all'allegato XVII, le restrizioni elencate sono revocate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
1. SERVIZI ALLE IMPRESE	
A. Servizi professionali	
a) Servizi legali (CPC 861) ([1]) (esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale forniti da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, *huissiers de justice* o altri *officiers publics et ministériels*)	Per le modalità 1 e 2 AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per la pratica del diritto nazionale (UE e Stato membro). BE, FI: requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per i servizi di rappresentanza legale. In Belgio si applicano contingenti numerici per comparire dinanzi alla *Cour de cassation* nelle cause non penali. BG: gli avvocati stranieri possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino del loro paese d'origine e purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Requisito della residenza permanente per i servizi di mediazione legale. FR: l'accesso degli avvocati alla professione di "*avocat auprès de la Cour de Cassation*" e "*avocat auprès du Conseil d'Etat*" è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza. HU: requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato. Per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale. LV: requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali. DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese e agli studi legali registrati in Danimarca. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico. SE: requisito della residenza per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per utilizzare il titolo svedese "*advokat*". Modalità 1. HR: nessuna per la consulenza in materia di diritto straniero e diritto internazionale. Nessun impegno per la pratica del diritto croato.
b) 1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 esclusi i "servizi di revisione dei conti", CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)	Per la modalità 1 FR, HU, IT, MT, RO, SI: nessun impegno AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. Per la modalità 2 Tutti gli Stati membri tranne DE: nessuna DE: le revisioni legali possono essere effettuate solo da revisori legali o società di revisione contabile approvate in Germania.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) 2. Servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contabilità)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad esempio diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario, ecc.). SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata. Questi sono gli unici autorizzati a detenere quote o a essere soci di società che svolgono attività di revisione contabile a scopi ufficiali. Per ottenere l'autorizzazione è necessaria la residenza. HR: le società di revisione dei conti straniere possono prestare servizi di revisione dei conti nel territorio croato se vi hanno stabilito una succursale, come previsto dalle disposizioni della legge sulle società. Per la modalità 2 nessuna
c) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) ([2])	Per la modalità 1 AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. CY: i consulenti fiscali devono essere debitamente autorizzati dal ministero delle Finanze. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. I criteri sono analoghi a quelli per la concessione dell'autorizzazione per gli investimenti stranieri (indicati nella sezione orizzontale) nella misura in cui sono applicabili a questo sottosettore, tenuto conto della sua situazione occupazionale. BG, MT, RO, SI: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
d) Servizi architettonici E e) Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e CPC 8674)	Per la modalità 1 AT: nessun impegno tranne per i servizi di progettazione. BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: nessun impegno DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero. HU, RO: nessun impegno per i servizi paesaggistici. HR: servizi architettonici: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione della Camera croata degli architetti. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla legge croata. L'autorizzazione per il riconoscimento (convalida) è rilasciata dal Ministry of Construction and Urban Planning (ministero dell'Edilizia e dell'urbanistica). Servizi urbanistici: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione del ministero dell'Edilizia e dell'urbanistica. Per la modalità 2 nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
f) Servizi di ingegneria; nonché g) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)	Per la modalità 1 AT, SI: nessun impegno tranne per i servizi di semplice progettazione. BG, CY, EL, IT, MT, PT: nessun impegno. HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione della Camera croata degli ingegneri. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla legge croata. L'autorizzazione per il riconoscimento (convalida) è rilasciata dal Ministry of Construction and Urban Planning (ministero dell'Edilizia e dell'urbanistica). Per la modalità 2 nessuna
h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di CPC 85201)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: nessun impegno SI: nessun impegno per la medicina sociale, i servizi sanitari, epidemiologici, di ecologia medica, l'approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto, i servizi necroscopici/autoptici. HR: nessun impegno tranne per la telemedicina, per la quale: nessuna. Per la modalità 2 nessuna
i) Servizi veterinari (CPC 932)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: nessun impegno UK: nessun impegno tranne per i servizi tecnici e di laboratorio prestati a veterinari o la consulenza, l'orientamento e l'informazione generale, ad esempio alimentazione, comportamento, cura degli animali, ecc. Per la modalità 2 nessuna
j) 1. Servizi ostetrici (parte di CPC 93191) j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: nessun impegno FI, PL: nessun impegno tranne per gli infermieri. HR: nessun impegno tranne per la telemedicina, per la quale: nessuna. Per la modalità 2 nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
k) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (CPC 63211) e altri servizi forniti da farmacisti ([3])	Per la modalità 1 AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno LV, LT: nessun impegno tranne per le vendite per corrispondenza. HU: nessun impegno tranne per CPC 63211 Per la modalità 2 nessuna
B. Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
C. Servizi di ricerca e sviluppo	
a) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852 esclusi i servizi psicologici) ([4]) b) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze naturali (CPC 851) nonché c) Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo (CPC 853)	Per le modalità 1 e 2 UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o a persone giuridiche europee con sede centrale nell'UE.
D. Servizi immobiliari ([5])	
a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno HR: richiesta la presenza commerciale. Per la modalità 2 nessuna
b) Per conto terzi (CPC 822)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno HR: richiesta la presenza commerciale. Per la modalità 2 nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
E. Servizi di noleggio/leasing senza operatore	
a) Relativi a navi (CPC 83103)	Per la modalità 1 BG, CY, DE, HU, MT, RO: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
b) relativi ad aeromobili (CPC 83104)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno Per la modalità 2 BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: gli aeromobili utilizzati dai vettori dell'Unione europea devono essere immatricolati presso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato la licenza al vettore o in un altro paese dell'Unione europea. Possono essere concesse deroghe per contratti di locazione di breve durata o in circostanze eccezionali
c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)	Per la modalità 1 BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno SE: i prestatori di servizi di noleggio o leasing di automobili e di determinati veicoli fuoristrada (terrängmotorfordon) senza autista, noleggiati o in leasing per un periodo inferiore a un anno, devono nominare un responsabile che assicuri, tra l'altro, che l'attività sia gestita in conformità della normativa applicabile e che siano seguite le norme relative alla sicurezza stradale. Il responsabile deve essere residente in Svezia. Per la modalità 2 nessuna
d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
e) Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)	Per le modalità 1 e 2 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno
f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni (CPC 7541)	Per le modalità 1 e 2 nessuna.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
F. Altri servizi alle imprese	
a) Pubblicità (CPC 871)	Per le modalità 1 e 2 nessuna.
b) Ricerca di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	Per le modalità 1 e 2 nessuna.
d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	Per le modalità 1 e 2 HU: nessun impegno per i servizi di arbitrato e conciliazione (CPC 86602)
e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	Per la modalità 1 IT: nessun impegno per la professione di biologo e analista chimico. BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno Per la modalità 2 BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno
f) Servizi di consulenza riguardanti l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura (parte di CPC 881)	Per la modalità 1 IT: nessun impegno per le attività riservate ad agronomi e periti agrari. EE, MT, RO, SI: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
g) Servizi di consulenza in materia di pesca (parte di CPC 882)	Per la modalità 1 LV, MT, RO, SI: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
h) Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884 e parte di CPC 885)	Per le modalità 1 e 2 nessuna.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
i) Servizi di collocamento e di fornitura del personale	
i) 1. Servizi di ricerca di dirigenti (CPC 87201)	Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno
i) 2. Servizi di collocamento (CPC 87202)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno
i) 3. Servizi di fornitura di altro personale d'ufficio (CPC 87203)	Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: nessun impegno Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno
i) 4. Servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209)	Per le modalità 1 e 2 Tutti gli Stati membri salvo HU: nessun impegno HU: nessuna
j) 1. Servizi di investigazione (CPC 87301)	Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno
j) 2. Servizi di sicurezza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)	Per la modalità 1 HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305 BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno Per la modalità 2 HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305 BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
k) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno per i servizi di prospezione. HR: nessuna, tranne che in Croazia la ricerca geologica, geodetica e mineraria di base nonché i servizi di ricerca connessi alla protezione dell'ambiente possono essere realizzati solo mediante o congiuntamente con persone giuridiche locali. Per la modalità 2 nessuna
l) 1. Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)	Per la modalità 1 Per le imbarcazioni di trasporto marittimo: BE, BG, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SI, UK: nessun impegno Per le imbarcazioni di trasporto sulle vie navigabili interne: UE, eccetto EE, HU, LV, PL: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
l) 2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
l) 4. Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa ([6]) (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	Per le modalità 1 e 2 nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
m) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
n) Servizi fotografici (CPC 875)	Per la modalità 1 BG, EE, MT, PL: nessun impegno per la fornitura di servizi di fotografia aerea HR, LV: nessun impegno per i servizi di fotografia specializzata (CPC 87504) Per la modalità 2 nessuna
o) Servizi di imballaggio (CPC 876)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
p) Stampa ed editoria (CPC 88442)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
q) Servizi congressuali (parte di CPC 87909)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
r) altri	
r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	Per la modalità 1 PL: nessun impegno per i servizi di traduttori e interpreti giurati. HU, SK: nessun impegno per traduzione e interpretariato ufficiali. HR: nessun impegno per i documenti ufficiali. Per la modalità 2 nessuna
r) 2. Servizi di arredamento e altri servizi di design specializzato (CPC 87907)	Per la modalità 1 DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero. HR: nessun impegno. Per la modalità 2 nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902)	Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno
r) 4. Servizi delle agenzie di informazioni creditizie (CPC 87901)	Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno
r) 5. Servizi di duplicazione (CPC 87904) ([7])	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
r) 6. Servizi di consulenza in materia di telecomunicazioni (CPC 7544)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
r) 7. Servizi di segreteria telefonica (CPC 87903)	Per le modalità 1 e 2 nessuna

2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE

A. Servizi postali e di corriere (Servizi relativi al trattamento ([8]) degli invii postali ([9]) secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o straniere:	
i) trattamento delle comunicazioni scritte, con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico ([10]), tra cui il servizio postale ibrido e la pubblicità diretta per corrispondenza, ii) trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo ([11]), iii) trattamento dei prodotti dei giornali con indicazione dell'indirizzo ([13]), iv) trattamento degli articoli di cui ai punti da i) a iii) come raccomandate o posta assicurata,	Per le modalità 1 e 2 nessuna ([12])

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
v) servizi di consegna per espresso ([14]) per gli articoli di cui ai punti da i) a iii), vi) trattamento della posta senza indirizzo vii) scambio di documenti ([15]) I sottosettori i), iv) e v) sono tuttavia esclusi se rientrano tra i servizi che possono essere riservati, vale a dire: corrispondenza di prezzo inferiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica di base, purché pesi meno di 50 grammi ([16]), più il servizio raccomandate utilizzato nelle procedure giudiziarie o amministrative). (parte di CPC 751, parte di CPC 71235 ([17]) e parte di CPC 73210 ([18]))	
B. Servizi di telecomunicazione (In questi servizi non rientrano le attività economiche di fornitura dei contenuti, la cui distribuzione richiede servizi di telecomunicazione)	
a) Tutti i servizi relativi alla comunicazione a distanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici ([19]), esclusa la trasmissione radiotelevisiva ([20])	Per le modalità 1 e 2 nessuna
b) Servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite ([21])	Per le modalità 1 e 2 UE: nessuna, ma i prestatori di servizi in questo settore possono essere tenuti a salvaguardare gli obiettivi di interesse generale connessi alla trasmissione di contenuti attraverso la loro rete, conformemente al quadro normativo dell'UE in materia di comunicazioni elettroniche. BE: nessun impegno

3. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI

Edilizia e servizi d'ingegneria correlati (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)	Per le modalità 1 e 2 nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE (esclusa la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi e altro materiale bellico)	
A. Servizi dei commissionari a) Servizi dei commissionari relativi ad autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121) b) Altri servizi dei commissionari (CPC 621)	Per le modalità 1 e 2 UE, eccetto AT, SI, SE, FI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti chimici nonché di pietre e di metalli preziosi. AT: nessun impegno per la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili, dispositivi esplosivi e sostanze tossiche. AT, BG: nessun impegno per la distribuzione di prodotti per uso medico quali dispositivi medicochirurgici, sostanze mediche e oggetti per uso medico. HR: nessun impegno per la distribuzione dei prodotti del tabacco.
B. Servizi di commercio all'ingrosso a) Servizi di commercio all'ingrosso di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121) b) Servizi di commercio all'ingrosso di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542) c) Altri servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622 esclusi i servizi di commercio all'ingrosso di prodotti energetici ([22]))	Per la modalità 1 AT, BG, FR, PL, RO: nessun impegno per la distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco. IT: per i servizi di commercio all'ingrosso, monopolio di stato per il tabacco. BG, FI, PL, RO: nessun impegno per la distribuzione di bevande alcooliche. SE: nessun impegno per la distribuzione al dettaglio di bevande alcooliche. AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti farmaceutici. BG, HU, PL: nessun impegno per i servizi degli operatori di borsa merci. FR: per quanto riguarda i servizi dei commissionari, nessun impegno per gli operatori commerciali e i mediatori che operano su 17 mercati di interesse nazionale relativi ai prodotti alimentari freschi. Nessun impegno per il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici.
C. Servizi di commercio al dettaglio ([23]) Servizi di commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (CPC 61112, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121) Servizi di commercio al dettaglio di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542) Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631) Servizi di commercio al dettaglio di altri prodotti (diversi dai prodotti energetici), esclusa la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici ([24]) (CPC 632 escluse CPC 63211 e 63297)	MT: nessun impegno per i servizi dei commissionari. BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per quanto riguarda i servizi di commercio al dettaglio, nessun impegno tranne per le vendite per corrispondenza.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
D. Franchising (CPC 8929)	

5. SERVIZI DI ISTRUZIONE

(solo servizi finanziati con fondi privati)

A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921)	Per la modalità 1 BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: nessun impegno Per la modalità 2 CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno
B, Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)	Per la modalità 1 BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: nessun impegno Per la modalità 2 CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno Per le modalità 1 e 2 LV: nessun impegno per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224).
C. Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	Per la modalità 1 AT, BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE: nessun impegno FR: requisito della cittadinanza. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e ad insegnare. IT: requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato. Per la modalità 2 AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno Per le modalità 1 e 2 CZ, SK: nessun impegno per i servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).
D. Servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924)	Per le modalità 1 e 2 CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno AT: nessun impegno per i servizi di istruzione per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
E. Altri servizi di istruzione (CPC 929)	Per le modalità 1 e 2 AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: nessun impegno Per la modalità 1 HR: nessuna per l'istruzione per corrispondenza o l'istruzione telematica. Per la modalità 2 nessuna

6. SERVIZI AMBIENTALI

A. Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401) ([25]) B. Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi a) Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402) b) Servizi di disinfestazione e simili (CPC 9403) C. Protezione dell'aria ambiente e del clima (CPC 9404) ([26]) D. Risanamento e pulizia del suolo e delle acque a) Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati (parte di CPC 94060) ([27]) E. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CPC 9405) F. Protezione della biodiversità e del paesaggio a) Servizi di tutela della natura e del paesaggio (parte di CPC 9406) G. Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 94090)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno tranne per i servizi di consulenza. Per la modalità 2 nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
7. SERVIZI FINANZIARI	
A. Servizi assicurativi e connessi	Per le modalità 1 e 2 AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne per l'assicurazione dei rischi connessi: i) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; nonché ii) alle merci in transito internazionale AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'Unione europea o di una succursale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione). I contratti di assicurazione aerea obbligatoria, tranne in caso di assicurazione di trasporti aerei commerciali internazionali, possono essere emessi solo da una controllata stabilita nell'Unione europea o da una succursale stabilita in Austria. DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da società stabilite nell'Unione europea. Nessuna persona fisica o giuridica (ivi comprese le società di assicurazione), al di fuori delle società di assicurazione autorizzate a norma dell'ordinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a partecipare alla conclusione professionale di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca. DE: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell'Unione europea o da una succursale stabilita in Germania. Le società di assicurazioni straniere che abbiano stabilito una succursale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania. FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da società di assicurazioni stabilite nell'Unione europea. PL: nessun impegno tranne per la riassicurazione, la retrocessione e l'assicurazione delle merci nel trasporto internazionale. PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nell'UE; solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nell'UE possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo. Per la modalità 1 AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per i servizi di intermediazione assicurativa diretta tranne per l'assicurazione dei rischi connessi:

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	i) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; nonché ii) alle merci in transito internazionale BG: nessun impegno per l'assicurazione diretta tranne per i servizi prestati da fornitori stranieri a persone straniere nel territorio della Repubblica di Bulgaria. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nella Repubblica di Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da società di assicurazioni straniere. Le società di assicurazioni straniere possono concludere contratti di assicurazione soltanto tramite una succursale. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di compensazione, nonché per i sistemi di assicurazione obbligatoria. CY, LV, MT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne per l'assicurazione dei rischi connessi: i) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; nonché ii) alle merci in transito internazionale LT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne per l'assicurazione dei rischi connessi: i) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; nonché ii) alle merci in transito internazionale, tranne in relazione ai trasporti terrestri riguardanti rischi in territorio lituano. BG, LV, LT, PL: nessun impegno per l'intermediazione assicurativa. FI: solo gli assicuratori con sede centrale nell'UE o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione). La prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata alla presenza di una sede di attività permanente nell'UE. HU: la prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di società di assicurazione non stabilite nell'UE è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria. IT: nessun impegno per la professione attuariale. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio italiano possono essere emessi solo da società di assicurazioni stabilite nell'Unione europea. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l'Italia.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	SE: l'assicurazione diretta può essere effettuata solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la società di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro. ES: per i servizi attuariali, requisito di residenza e tre anni di esperienza professionale. HR: nessun impegno per l'assicurazione diretta e per i servizi di intermediazione assicurativa diretta, eccetto: a) assicurazione sulla vita: per la fornitura di assicurazioni sulla vita alle persone straniere che risiedono in Croazia; b) assicurazione diversa da quella sulla vita: per la fornitura di assicurazioni diverse da quelle sulla vita alle persone straniere che risiedono in Croazia, diverse da quelle per la responsabilità connessa agli autoveicoli; c) marittime, aeree, trasporti. Per la modalità 2 AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per l'intermediazione assicurativa. BG: per quanto riguarda l'assicurazione diretta, le persone fisiche e giuridiche bulgare e i soggetti stranieri che svolgono un'attività sul territorio della Repubblica di Bulgaria possono concludere contratti di assicurazione relativamente alla loro attività in Bulgaria soltanto con prestatori che siano autorizzati a svolgere un'attività assicurativa in tale paese. La compensazione assicurativa risultante da tali contratti deve essere versata in Bulgaria. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di compensazione, nonché per i sistemi di assicurazione obbligatoria. IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio italiano possono essere emessi solo da società di assicurazioni stabilite nell'Unione europea. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l'Italia. HR: nessun impegno per l'assicurazione diretta e per i servizi di intermediazione assicurativa diretta, eccetto: a) assicurazione sulla vita: per la capacità delle persone straniere residenti in Croazia di ottenere un'assicurazione sulla vita; b) assicurazione diversa da quella sulla vita: i) per la capacità, delle persone straniere residenti in Croazia, di ottenere assicurazioni (diverse da quelle sulla vita) diverse da quelle per la responsabilità connessa agli autoveicoli. ii) assicurazioni contro i rischi personali o dei beni, non disponibili nella Repubblica di Croazia; - società che acquistano un'assicurazione all'estero in collegamento con opere di investimento all'estero, comprese le attrezzature per tali opere; - assicurazione per la restituzione di prestiti esteri (assicurazione collaterale); - assicurazione

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	personale e sui beni di imprese detenute al 100 % e joint venture che svolgono la propria attività economica in un paese straniero, se conforme alla normativa di tale paese o richiesto per la registrazione, navi in costruzione e revisione se previsto dal contratto concluso con il cliente estero (acquirente); c) marittime, aeree, trasporti.
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: nessun impegno tranne per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione. BE: la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti è subordinata allo stabilimento in Belgio. BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni. CY: nessun impegno tranne per la negoziazione di valori mobiliari, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione. EE: per l'accettazione di depositi è prescritta l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione, a norma del diritto estone, come società di capitali, controllata o succursale. L'esercizio delle attività di gestione di fondi d'investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie delle attività dei fondi d'investimento soltanto le società aventi sede legale nell'Unione europea. HR: nessun impegno, tranne per prestiti, leasing finanziario, servizi di pagamento e trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, intermediazione di credito, comunicazione e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi di consulenza finanziaria e altri servizi finanziari ausiliari esclusa l'intermediazione. LT: l'esercizio delle attività di gestione di fondi d'investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie delle attività dei fondi d'investimento soltanto le società aventi sede legale o una succursale in Lituania. IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre (I) un'autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l'ente sia registrato, sia membro di un partenariato o operi in proprio, ma comunque che abbia la sede centrale/sociale in Irlanda (l'autorizzazione può non essere richiesta, ad esempio quando un prestatore di servizi di un paese terzo non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene fornito a privati); oppure (II) un'autorizzazione in un altro Stato membro in conformità della direttiva UE sui servizi nel settore degli investimenti.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	IT: nessun impegno per i promotori di servizi finanziari. LV: nessun impegno tranne per la partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione. LT: è richiesta la presenza commerciale per la gestione di fondi pensione. MT: nessun impegno tranne per l'accettazione di depositi, per prestiti di qualsiasi tipo, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione. PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o della rete di un altro operatore autorizzato. RO: nessun impegno per il leasing finanziario, la compravendita sul mercato dei cambi, la compravendita di strumenti del mercato monetario, prodotti derivati, strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, valori mobiliari e altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, la gestione delle attività e i servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie. I servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro sono autorizzati solo attraverso una banca residente. SI: i) partecipazione all'emissione di titoli del Tesoro, gestione di fondi pensione: nessun impegno ii) per tutti gli altri sottosettori, tranne per l'accettazione di crediti (assunzione di prestiti di tutti i tipi) così come di garanzie e impegni, emessi da istituti di credito stranieri, da parte di soggetti giuridici locali e di imprenditori individuali, servizi di consulenza e altri servizi finanziari ausiliari: nessun impegno I membri della borsa slovena devono essere società costituite nella Repubblica di Slovenia o succursali di società di investimento o istituti bancari stranieri. Per la modalità 2 BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni. PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato.

8. SERVIZI SANITARI E SOCIALI

(solo servizi finanziati con fondi privati)

A. Servizi ospedalieri (CPC 9311) C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno HR: nessun impegno, tranne per la telemedicina. Per la modalità 2 nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
D. Servizi sociali (CPC 933)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno Per la modalità 2 BE: nessun impegno per i servizi sociali diversi da convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.

9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

A. Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643) escluso il catering nei servizi di trasporto aereo ([28])	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno tranne per il catering. HR: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)	Per la modalità 1 BG, HU: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna

10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI

(esclusi i servizi audiovisivi)

A. Servizi d'intrattenimento (compresi i teatri, i gruppi che eseguono musica dal vivo, le discoteche e i circhi) (CPC 9619)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno Per la modalità 2 CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno BG: nessun impegno tranne per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191); per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, intrattenitori ed altri artisti individuali (CPC 96192) e per i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193).

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	EE: nessun impegno per gli altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) tranne per i servizi dei cinemateatri. LT, LV: nessun impegno tranne per i servizi di gestione dei cinemateatri (parte di CPC 96199).
B. Servizi delle agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
C. Servizi di biblioteche, archivi, musei ed altri servizi culturali (CPC 963)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno Per la modalità 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno
D. Servizi sportivi (CPC 9641)	Per le modalità 1 e 2 AT: nessun impegno per i servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna. BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno Per la modalità 1 CY, EE, HR: nessun impegno
E. Servizi ricreativi in parchi e spiagge (CPC 96491)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
11. SERVIZI DI TRASPORTO	
A. Trasporto marittimo: a) Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale) ([29]) b) Trasporto internazionale di merci (CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale 30) ([30])	Per le modalità 1 e 2 BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PT, RO, SI, SE: è necessaria un'autorizzazione per i servizi di distribuzione (feedering).
B. Trasporto sulle vie navigabili interne a) Trasporto di passeggeri (CPC 7221 escluso il cabotaggio nazionale 36)	Per le modalità 1 e 2 UE: misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno e della convenzione di Belgrado relativa alla navigazione sul Danubio.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Trasporto merci (CPC 7222 escluso il cabotaggio nazionale 37)	AT: la società deve essere costituita in Austria o esservi stabilita in via permanente. BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno
C. Trasporto ferroviario a) Trasporto di passeggeri (CPC 7111) b) Trasporto merci (CPC 7112)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
D. Trasporto stradale a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122) b) Trasporto merci (CPC 7123, escluso il trasporto di posta per conto proprio ([31])).	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
E. Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte ([32]) (CPC 7139)	Per la modalità 1: UE: nessun impegno Per la modalità 2: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno

12. SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO ([33])

A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo a) Servizi di movimentazione di carichi marittimi b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi di sdoganamento d) Servizi di container e di deposito e) Servizi di agenzia marittima	Per la modalità 1: UE: nessun impegno per servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di rimorchio e spinta, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container. AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio. BG: nessun impegno AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno per i servizi di deposito e magazzinaggio. HR: nessun impegno tranne per f) servizi di agenzie di trasporto merci Per la modalità 2: nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
f) Servizi marittimi di spedizione merci g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213) h) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214) i) Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745) j) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	
B. Servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741) b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi di agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748) d) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7223) e) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7224) f) Servizi di supporto per il trasporto sulle vie navigabili interne (parte di CPC 745) g) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	Per le modalità 1 e 2 UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) che riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno. UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta. HR: nessun impegno tranne per c) servizi di agenzie di trasporto merci. Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio.
C. Servizi ausiliari del trasporto ferroviario a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741) b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta. HR: nessun impegno tranne per f) servizi di agenzie di trasporto merci Per la modalità 2 nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
c) Servizi di agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748) d) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7113) e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (CPC 743) f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	
D. Servizi ausiliari del trasporto stradale a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741) b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi di agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748) d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124) e) Servizi di supporto per il trasporto stradale (CPC 744) f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori HR: nessun impegno tranne per c) servizi di agenzie di trasporto merci e f) servizi di supporto per il trasporto stradale soggetti ad autorizzazione. Per la modalità 2 nessuna
E. Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo	
a) Servizi di assistenza a terra (compreso il catering)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno tranne per il catering. Per la modalità 2 BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK, SIX: nessun impegno

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
c) Servizi di agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
d) Noleggio di aeromobili con equipaggio (CPC 734)	Per le modalità 1 e 2 UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori dell'Unione europea devono essere registrati negli Stati membri che rilasciano la licenza al vettore o comunque nell'Unione europea. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile appartenga a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. In via eccezionale un aeromobile immatricolato al di fuori dell'UE può essere noleggiato da un vettore straniero a un vettore UE in circostanze particolari di quest'ultimo, per esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o necessità di superare difficoltà operative che non possono ragionevolmente essere soddisfatte mediante il noleggio di un aeromobile immatricolato nell'Unione europea, purché lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato la licenza al vettore UE rilasci un'autorizzazione di durata limitata.
e) Vendite e commercializzazione f) Sistema informatico di prenotazione (CRS)	Per le modalità 1 e 2 UE: qualora ai vettori UE non venga accordato un trattamento equivalente ([34]) a quello previsto nell'Unione europea dai fornitori di servizi CRS all'esterno dell'UE, o qualora ai fornitori di servizi CRS dell'Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente a quello previsto nell'Unione europea dai vettori non UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente dai fornitori di servizi CRS dell'Unione europea ai vettori non UE o dai vettori UE ai fornitori di servizi CRS non UE.
g) Gestione aeroportuale	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
F. Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte ([35]) a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte (parte di CPC 742)	Per la modalità 1: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
13. ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	
Servizi di trasporto combinato	BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK: nessuna, fatte salve le limitazioni inserite nel presente elenco di impegni che si applicano a un dato modo di trasporto. AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno
14. SERVIZI ENERGETICI	
A. Servizi connessi al settore minerario (CPC 883) ([36])	Per le modalità 1 e 2 nessuna
B. Trasporto di combustibili mediante condotte (CPC 7131)	Per la modalità 1: UE: nessun impegno Per la modalità 2: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno
C. Servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (parte di CPC 742)	Per la modalità 1: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
D. Servizi di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati (CPC 62271) e servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda	Per la modalità 1 UE: nessun impegno per i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda. Per la modalità 2 nessuna
E. Servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (CPC 613)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
F. Servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere (CPC 63297) e servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda	Per la modalità 1 UE: nessun impegno per i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda. BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per i servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, di gas in bombole, di carbone e di legna da ardere, nessun impegno eccetto nel caso delle vendite per corrispondenza, per le quali: nessuna riserva. Per la modalità 2 nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
G. Servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno eccetto nel caso dei servizi di consulenza, per i quali: nessuna riserva. Per la modalità 2 nessuna
15. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE	
a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
b) Servizi dei saloni di parrucchiere UE: nessun impegno	Per la modalità 1 (CPC 97021) Per la modalità 2 nessuna.
c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a. (CPC 97029)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se forniti come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo ([37]) (CPC ver. 1.0 97230)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
g) Servizi di connessione di telecomunicazioni (CPC 7543)	Per le modalità 1 e 2 nessuna

([1]) Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell'Unione europea e diritto di qualsiasi paese in cui l'investitore o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), i requisiti assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell'UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura nell'UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell'Unione europea sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato membro dell'Unione europea in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'UE, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato ad esercitare la professione o appartenente a tale Stato.

▼B

(2) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nel punto 1.A.a). Servizi legali.
(3) La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazioni e qualifiche applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.
(4) Parte di CPC 85201 al punto 1.A.h) Servizi medici e dentistici.
(5) Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.
(6) I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 1.F. l) da 1 a 4.
(7) Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 1.F.p).
(8) Il termine "trattamento" comprende la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna.
(9) Il termine "invio postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
(10) Ad esempio lettere o cartoline.
(11) Compresi libri e cataloghi.
(12) Per i sottosettori da i) a iv) possono essere necessarie licenze individuali che impongono obblighi specifici di servizio universale e/o può essere richiesto un contributo finanziario a un fondo di compensazione.
(13) Giornali e periodici.
(14) Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di consegna per espresso possono comportare un valore aggiunto in termini di ritiro al punto di origine, consegna direttamente al destinatario, tracing e tracking, possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito, conferma dell'avvenuta ricezione.
(15) Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine "invio postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
(16) Per "corrispondenza" si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull'involucro. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.
(17) Trasporto di posta per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.
(18) Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.
(19) Non sono compresi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line, tra cui l'elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano al punto 1.B. Servizi informatici.
(20) Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.
(21) Sono compresi i servizi di telecomunicazione relativi alla trasmissione e alla ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite (la catena ininterrotta di trasmissione via satellite necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi). In questa voce rientra la vendita di servizi via satellite, ma non la vendita di pacchetti televisivi alle utenze domestiche.
(22) Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 18.D.
(23) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 1.B e 1.F.l).
(24) La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici figura tra i SERVIZI PROFESSIONALI al punto 1.A.k).
(25) Corrisponde ai servizi fognari.
(26) Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
(27) Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
(28) Il catering nei servizi di trasporto aereo figura tra i SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 12.D.a) Servizi di assistenza a terra.
(29) Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto.
(30) Sono compresi i servizi di distribuzione (feedering) e la movimentazione di attrezzature vuote da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale tra porti situati nel medesimo Stato.
(31) Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 2.A. Servizi postali e di corriere.
(32) Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.B.
(33) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE al punto 1.F.l) da 1 a 4.
(34) Per "trattamento equivalente" si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori UE e dei fornitori di servizi CRS dell'Unione europea.
(35) I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte rientrano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13C.
(36) Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.
(37) I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 1.A.h) Servizi medici, al punto 1.A.j) 2 Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico e ai punti 8.A e 8.C dei Servizi sanitari.

▼B

ALLEGATO XVI-C DEL CAPO 6

RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

Parte UE

1. L'elenco di riserve in appresso indica i settori di servizi liberalizzati a norma dell'articolo 101, paragrafo 2, e dell'articolo 102, paragrafo 2, per i quali si applicano le limitazioni sui prestatori di servizi contrattuali e sui professionisti indipendenti, e precisa tali limitazioni.

2. L'elenco comprende i seguenti elementi:

   a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e

   b) una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

   La Parte UE non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori diversi da quelli esplicitamente elencati in appresso.

3. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:

   a) per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC *prov*, 1991; e

   b) per CPC ver 1.0 si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, *CPC ver* 1.0, 1998.

4. Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

5. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazioni quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2, e dell'articolo 102, paragrafo 2. Tali misure (ad es. obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'Ucraina.

6. L'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse da una Parte.

7. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali o diritti esclusivi nei settori pertinenti, come disposto dall'UE nella sua tabella (allegato XVI-A o allegato XVI-B) al capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico) del titolo IV del presente accordo.

8. Nei settori in cui si applicano verifiche della necessità economica, queste si basano principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro dell'Unione europea o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di fornitori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.

▼B

9. I diritti e gli obblighi che discendono dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

10. Nell'elenco in appresso vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Repubblica ceca

DE Germania

DK Danimarca

EU Unione europea, inclusi tutti i suoi Stati membri

ES Spagna

EE Estonia

FI Finlandia

FR Francia

EL Grecia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LV Lettonia

LT Lituania

LU Lussemburgo

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SK Repubblica slovacca

SI Slovenia

SE Svezia

UK Regno Unito

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
TUTTI I SETTORI	Periodi transitori BG e RO: gli impegni entrano in vigore a decorrere dal 1&° gennaio 2014. Riconoscimento UE: le direttive dell'UE sul reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano solo ai cittadini degli Stati membri dell'UE. Il diritto di prestare in uno Stato membro un servizio riferito a professioni regolamentate non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro ([1]).
Servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ovvero diritto diverso da quello dell'UE) (parte di CPC 861) ([2])	AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE, UK: nessuna. BE, ES, HR, IT, EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI, SK: verifiche della necessità economica. DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico. FR: è richiesta la piena abilitazione alla professione di avvocato (semplificata) mediante una prova attitudinale. L'accesso degli avvocati alla professione di "avocat auprès de la Cour de Cassation" e "avocat auprès du Conseil d'Etat" è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza. HR: requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per i servizi di rappresentanza legale.
Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 esclusi i "servizi di revisione dei conti", CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)	BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. AT: il datore di lavoro deve far parte, se esiste, dell'organismo professionale del paese d'origine. FR: è richiesta un'autorizzazione. La prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministero degli Affari esteri. BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. HR: requisito della residenza.
Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) ([3])	BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna AT: il datore di lavoro deve far parte, se esiste, dell'organismo professionale del paese d'origine; requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. CY: nessun impegno per la presentazione delle denunce dei redditi. PT: nessun impegno HR, HU: requisito di residenza.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi architettonici e Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e CPC 8674)	EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi. BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. AT: Solo servizi di progettazione, per i quali: verifica della necessità economica. HR, HU, SK: requisito di residenza.
Servizi di ingegneria e Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)	EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi. BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. AT: solo servizi di progettazione, per i quali: verifica della necessità economica. HR, HU: requisito di residenza.
Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)	EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. ES, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. BE: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi. AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK, UK: verifica della necessità economica. HR: requisito di residenza per i prestatori di servizi contrattuali. Nessun impegno per i professionisti indipendenti.
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici ([4]), 853)	EU, tranne BE, UK: è necessaria una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto ([5]). CZ, DK, SK: verifica della necessità economica. BE, UK: nessun impegno HR: requisito di residenza.
Pubblicità (CPC 871)	BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. ES, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. BE, HR: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.
Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi. AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. HU: verifica della necessità economica tranne per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno
Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.
Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna. AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. DE: nessun impegno per i geometri pubblici. FR: nessun impegno per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario. BG: nessun impegno
Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)	BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO: verifica della necessità economica. SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno
Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno
Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868)	BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno
Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa ([6]) (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.
Traduzioni (CPC 87905 escluse le attività ufficiali e certificate)	DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. BE, ES, IT, EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. CY, LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. HR: nessun impegno per i professionisti indipendenti.
Ricognizione sul campo (CPC 5111)	BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi.
Servizi ambientali (CPC 9401 ([7]), CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 ([8]), parte di CPC 94060 ([9]), CPC 9405, parte di CPC 9406, CPC 9409)	BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori ([10])) (CPC 7471)	AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi. IE: nessun impegno tranne per gli accompagnatori. BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, CY: nessun impegno tranne per gli accompagnatori (persone che accompagnano un gruppo di 10 persone minimo, senza fungere da guide in luoghi specifici). HR: requisito di residenza. UK: nessun impegno.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di intrattenimento diversi dai servizi audiovisivi (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619)	AT, BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE: può essere richiesta una qualifica avanzata ([11]). Verifica della necessità economica. SI: la durata del soggiorno è limitata a 7 giorni per manifestazione. Per i servizi dei circhi e dei parchi di divertimento la durata del soggiorno è limitata a un massimo di 30 giorni per anno di calendario. FR: nessun impegno per i prestatori di servizi contrattuali, eccetto se: — gli artisti hanno concluso un contratto di lavoro con una società di intrattenimento autorizzata; — il permesso di lavoro viene rilasciato per un periodo non superiore a nove mesi, rinnovabile per altri tre mesi. — occorre la prova della necessità economica. Principale criterio seguito: valutazione della situazione del mercato del lavoro nel settore di attività interessato nell'area geografica in cui il servizio verrà prestato; — la società di intrattenimento deve pagare una tassa all'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. CY: verifica della necessità economica per i servizi di musica dal vivo e discoteche. BE, UK: nessun impegno

([1]) Affinché i cittadini dei paesi terzi ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche all'interno della UE, occorre negoziare un accordo di mutuo riconoscimento nel quadro definito all'articolo 18 dell'accordo.
([2]) Al pari della prestazione di altri servizi, la prestazione dei servizi legali è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazioni applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), i requisiti assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante.
([3]) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano fra i servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero.
([4]) Parte di CPC 85201, in Servizi medici e dentistici.
([5]) Per tutti gli Stati membri, tranne DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono soddisfare le condizioni stabilite dalla direttiva 2005/71/CE.
([6]) I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), rientrano fra i servizi informatici.
([7]) Corrisponde ai servizi fognari.
([8]) Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
([9]) Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
([10]) Prestatori di servizi che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici.
([11]) Qualora la qualifica non sia stata conseguita nell'UE e nei suoi Stati membri, lo Stato membro interessato può decidere di valutare se essa sia equivalente alla qualifica richiesta nel suo territorio.

▼B

ALLEGATO XVI-D DEL CAPO 6

RISERVE DELL'UCRAINA RELATIVE ALLO STABILIMENTO

(di cui all'Articolo 88, paragrafo 1)

Proprietà fondiaria

I cittadini stranieri e le persone prive di cittadinanza non hanno il diritto di acquisire la proprietà dei terreni agricoli. I cittadini stranieri e le persone prive di cittadinanza non hanno il diritto di acquisire gratuitamente appezzamenti che appartengono allo Stato o agli enti locali, o di privatizzare gli appezzamenti che gli erano stati dati in uso.

Le persone giuridiche straniere possono acquisire diritti di proprietà solo su appezzamenti a destinazione non agricola sul territorio di località popolate in caso di acquisto di proprietà immobiliari collegate con attività commerciali svolte in Ucraina, e al di fuori delle località abitate in caso di acquisto di proprietà immobiliari.

Non vi sono restrizioni relative alla locazione di terreni da parte di stranieri e di persone giuridiche straniere.

Per l'acquisizione, l'acquisto, l'affitto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche o giuridiche straniere può occorrere un'autorizzazione.

Silvicoltura

Solo i cittadini ucraini e le entità giuridiche ucraine possono essere proprietari di foreste.

Acquisto di proprietà demaniali

Le imprese e le agenzie governative nelle quali la partecipazione statale è superiore al 25 % non sono autorizzate a partecipare alla privatizzazione delle imprese ucraine.

Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Lo stabilimento deve essere conforme all'articolo 279 (sulla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi) del capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi) del titolo VI del presente accordo.

Servizi notarili

Solo i cittadini ucraini possono prestare servizi notarili.

Servizi medici e dentistici

Requisiti relativi alle qualifiche professionali conformemente alla legislazione ucraina. I prestatori di servizi stranieri devono parlare ucraino.

Servizi privati prestati da ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico

Requisiti relativi alle qualifiche professionali conformemente alla legislazione ucraina. I prestatori di servizi stranieri devono parlare ucraino.

Servizi postali e di corriere (compresi i servizi di consegna per espresso) [1]

Nessun trattamento nazionale per la posta ordinaria [2] di peso inferiore a 50 grammi e per le cartoline.

---

[1] Gli impegni sui servizi postali e di corriere e sui servizi di consegna per espresso si applicano agli operatori commerciali indipendentemente dalla forma giuridica della proprietà, sia privata che statale.

[2] Consegne normali spedite mediante caselle o uffici postali e consegnate a caselle postali presso l'indirizzo indicato, senza ricevuta.

▼B

Può essere richiesta una licenza per:

i) Trattamento delle comunicazioni scritte con indicazione dell'indirizzo spedite con qualsiasi mezzo fisico ([1]), tra cui:

— servizio postale ibrido

— pubblicità diretta per corrispondenza

ii) Trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo ([2])

iii) Trattamento dei prodotti dei giornali con indicazione dell'indirizzo ([3])

iv) Trattamento degli articoli di cui ai punti da i) a iii) come raccomandate o posta assicurata,

— per i quali esiste un obbligo di servizio universale.

Tali licenze possono essere subordinate a un obbligo particolare di servizio universale e/o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione.

Servizi di istruzione

Servizi di istruzione primaria, secondaria e superiore

In conformità della legislazione ucraina solo i cittadini ucraini possono dirigere un istituto di istruzione, indipendentemente dal tipo di proprietà.

Servizi finanziari

La partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, compresa la sottoscrizione e il collocamento come agente (pubblicamente o privatamente) e la prestazione dei servizi connessi, può essere effettuata solo da persone giuridiche impegnate esclusivamente nell'emissione di titoli e dalle banche.

Servizi sanitari e sociali

Requisiti relativi alle qualifiche professionali conformemente alla legislazione ucraina per i servizi ospedalieri, compresi i servizi di gestione ospedaliera e altri servizi connessi alla salute umana.

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'accesso ai sussidi per i servizi di gestione dei cineteatri

L'investimento straniero nei prestatori di servizi di agenzia di stampa è limitato al 35 %.

Trasporto sulle vie navigabili interne ([4])

Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio nazionale. Le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.

([1]) Ad esempio lettere o cartoline.
([2]) Compresi libri e cataloghi.
([3]) Giornali e periodici.
([4]) Compresi i servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne.

▼B

Servizi di trasporto aereo

Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea o non di linea, e per i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, tranne per i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili, la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo, i servizi CRS e altri servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi relativi alle operazioni aeroportuali. Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo sono oggetto dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.

Servizi di trasporto ferroviario

Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il trasporto passeggeri e merci, tranne il trattamento stabilito all'articolo 136 del capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico) del titolo IV del presente accordo.

Servizi di trasporto stradale

Per effettuare trasporto passeggeri e trasporto merci è necessario essere registrati come persone giuridiche.

▼B

ALLEGATO XVI-E DEL CAPO 6

ELENCO DELL'UCRAINA DI IMPEGNI RELATIVI AI SERVIZI TRANSFRONTALIERI

(Di cui All'articolo 95)

I. SERVIZI ALLE IMPRESE	
1. Servizi professionali	
a) Servizi legali — Servizi di consulenza e rappresentanza legale nel campo del diritto penale (CPC 86111)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di consulenza e rappresentanza legale nelle procedure giudiziarie, escluso il campo del diritto penale (CPC 86119)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di consulenza e rappresentanza legale nelle procedure statutarie (CPC 8612), (CPC 86120)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di documentazione e certificazione giuridica (CPC 8613), (CPC 86130)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Altri servizi di consulenza e informazione legale, tranne i servizi notarili (CPC 8619), (CPC 86190)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Consulenza in materia di diritto nazionale, diritto internazionale e diritto dei paesi terzi (parte di CPC 861)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi notarili	(1) Solo i cittadini ucraini possono prestare servizi notarili (2) nessuna.
b) Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili [CPC 862 (tranne CPC 86211)]	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di revisione dei conti (CPC 86211)	(1) Nessuna, salvo che le relazioni di audit ufficiali devono essere confermate da un revisore o una società di revisione contabile ucraini. (2) nessuna.
c) Servizi fiscali (CPC 863)	(1) nessuna. (2) nessuna.

▼B

d) Servizi architettonici (CPC 8671)	(1) nessuna. (2) nessuna.
e) Servizi di ingegneria (CPC 8672)	(1) nessuna. (2) nessuna.
f) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8673)	(1) nessuna. (2) nessuna.
g) Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8674)	(1) nessuna. (2) nessuna.
h) Servizi medici e dentistici (CPC 9312)	(1) nessuna. (2) nessuna.
i) Servizi veterinari (CPC 932)	(1) nessuna. (2) nessuna.
j) Servizi privati prestati da ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
2. Servizi informatici e servizi correlati	
a) Servizi di consulenza per l'installazione di hardware (CPC 841)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Servizi di implementazione di software (CPC 842)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi di elaborazione elettronica dell'informazione (CPC 843)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Servizi di banche dati (CPC 844)	(1) nessuna. (2) nessuna.
f) Altri servizi informatici: — manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di preparazione dati (CPC 849)	(1) nessuna. (2) nessuna.
3. Servizi di ricerca e sviluppo	
a) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze naturali (CPC 851)	(1) nessuna. (2) nessuna.

▼B

b) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo (CPC 853)	(1) nessuna. (2) nessuna.
4. Servizi immobiliari	
— Servizi immobiliari (CPC 821-822)	(1) nessuna. (2) nessuna.
5. Servizi di noleggio/leasing senza operatori	
e) Altri — Servizi di noleggio o leasing (non finanziari) (CPC 831-832) — Compresi il noleggio o il leasing di attrezzature per la registrazione in studio (CPC 83109)**	(1) nessuna (2) nessuna
6. Altri servizi alle imprese	
a) Servizi pubblicitari (CPC 871)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Ricerca di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	(1) nessuna. (2) nessuna.
e) Servizi tecnici di prova e analisi, compresi i servizi di ispezione di navi (CPC 8676)	(1) nessuna. (2) nessuna.
f) Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (eccetto i servizi relativi alla lotta agli incendi, di stima del legname, di gestione forestale, compresi i servizi di valutazione dei danni forestali) (parte di CPC 881)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di consulenza relativi alla lotta agli incendi, alla stima del legname, alla gestione forestale, compresi i servizi di valutazione dei danni forestali (parte di CPC 881)	(1) nessuna. (2) nessuna.

▼B

g) Servizi connessi alla pesca (CPC 882)	(1) nessuna. (2) nessuna.
h) Servizi connessi al settore minerario (CPC 883+5115)	(1) nessuna. (2) nessuna.
i) Servizi connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884 + parte di CPC 885)	(1) nessuna. (2) nessuna.
j) Servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887)	(1) nessuna. (2) nessuna.
k) Servizi di collocamento e di fornitura di personale (CPC 872)	(1) nessuna. (2) nessuna.
m) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	(1) nessuna. (2) nessuna.
n) Manutenzione e riparazione di attrezzature (escluse le imbarcazioni marittime, gli aeromobili e altre attrezzature di trasporto) (CPC 6112, 6122, 633+8861-8866) Inclusi i servizi di manutenzione e riparazione di automobili (CPC 8867)	(1) nessuna. (2) nessuna.
o) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	(1) nessuna. (2) nessuna.
p) Servizi fotografici (tranne per la fotografia aerea) (CPC 875)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
q) Servizi di imballaggio (CPC 876)	(1) nessuna. (2) nessuna.
r) Stampa, editoria (CPC 88442)	(1) nessuna. (2) nessuna.
s) Servizi congressuali (CPC 87909)*	(1) nessuna. (2) nessuna.
t) Altri — Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	(1) nessuna. (2) nessuna.

▼B

— Servizi di design specializzato (CPC 87907)	(1) nessuna. (2) nessuna.

II. SERVIZI DI COMUNICAZIONE

1. e 2. Servizi postali e di corriere (compresi i servizi di consegna per espresso) ([1])

- Servizi relativi al trattamento ([2]) degli articoli secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o straniere. Ai fini dei seguenti impegni, le comunicazioni scritte escludono le lettere ordinarie ([3]) di peso inferiore a 50 grammi e le cartoline. i) Trattamento delle comunicazioni scritte con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico ([4]), tra cui: — servizio postale ibrido — pubblicità diretta per corrispondenza ii) Trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo ([5]) iii) Trattamento dei prodotti dei giornali con indicazione dell'indirizzo ([6]) iv) Trattamento degli articoli di cui ai punti da i) a iii) come raccomandate o posta assicurata v) Servizi di consegna per espresso ([7]) per gli articoli di cui ai punti da i) a iii) vi) Trattamento della posta senza indirizzo vii) Scambio di documenti ([8]) viii) Altri servizi non specificati altrove	1) 2) Possono essere istituiti sistemi di licenze per i sottosettori da i) a iv) per i quali esiste un obbligo di servizio universale. Tali licenze possono essere subordinate a un obbligo particolare di servizio universale e/o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione. Nessuna per i sottosettori da v) a viii).

3. Servizi di telecomunicazione

Servizi di telecomunicazioni di base:

a) Servizi di telefonia vocale (CPC 7521)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di pacchetto (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di circuito (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Servizi telex (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
e) Servizi telegrafici (CPC 7522)	(1) nessuna. (2) nessuna.

▼B

f) Servizi di fax (CPC 7521**+7529**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
g) Servizi relativi ai circuiti privati affittati (CPC 7522**+7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
o) altri — Servizi mobili voce e dati (CPC 75213) — Servizi di radioavviso (CPC 75291) — Servizi di teleconferenza (CPC 75292) — Servizi di telecomunicazione integrati, escluse le trasmissioni radiotelevisive ([9]) (CPC 7526)	(1) nessuna. (2) nessuna.

Servizi di telecomunicazione a valore aggiunto

h) Posta elettronica (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
i) Posta vocale (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
j) Informazioni in linea e consultazione di basi di dati (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
k) Scambi di dati elettronici (EDI) (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
l) Servizi di fax a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
m) Conversione di codice e di protocollo	(1) nessuna. (2) nessuna.
n) Servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line (compresa l'elaborazione delle transazioni) (CPC 843**)	(1) nessuna. (2) nessuna.

III. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI

— Lavori di pre-edificazione sul cantiere (CPC 511)	(1) nessuna. (2) nessuna.

▼B

a) Lavori generali di costruzione di edifici (CPC 512)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Lavori di costruzione per l'ingegneria civile, compresi i servizi di dragaggio	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Montaggio, costruzione e installazione di opere prefabbricate (CPC 514+516)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Lavori di completamento e di finitura degli edifici (CPC 517)	(1) nessuna. (2) nessuna.
e) Altri — Lavori edilizi speciali (CPC 515)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di noleggio di apparecchiature per la costruzione o la demolizione di edifici o per opere d'ingegneria civile, con operatore (CPC 518)	(1) nessuna. (2) nessuna.
IV SERVIZI DI DISTRIBUZIONE	
a) Servizi dei commissionari (CPC 621, 6111, 6113, 6121)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Servizi di commercio all'ingrosso [CPC 6121, 61111, 6113, 622 (eccetto CPC 62262)]	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di commercio all'ingrosso di libri, giornali, periodici (tranne la cancelleria) (CPC 62262)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi di commercio al dettaglio (CPC 631+632+6111+6113 + 6121+613, compresi dischi e nastri audio e video CPC 63234)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Franchising (CPC 8929)	(1) nessuna. (2) nessuna.
V SERVIZI DI ISTRUZIONE	
a) Servizi di istruzione elementare (CPC 921)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	(1) nessuna. (2) nessuna.

▼B

d) Servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924)	(1) nessuna. (2) nessuna.
e) Altri servizi di istruzione (CPC 929)	(1) nessuna. (2) nessuna.

VI. SERVIZI AMBIENTALI

a) Servizi fognari (CPC 9401)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi di disinfestazione e simili (CPC 9403)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Altri — Servizi di depurazione dei gas di scarico (CPC 9404)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di abbattimento del rumore (CPC 9405)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di tutela della natura e del paesaggio (CPC 9406)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Altri servizi di protezione ambientale (CPC 9409)	(1) nessuna. (2) nessuna.

VII. SERVIZI FINANZIARI

1. Assicurazioni e servizi connessi

- Le società di assicurazione straniere possono prestare servizi assicurativi mediante succursali solo dopo cinque anni dall'adesione dell'Ucraina all'OMC.

i) Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) A) Servizi di assicurazione sulla vita B) Servizi di assicurazione diversa da quella sulla vita (compresa l'assicurazione marittima e aerea) ii) Servizi di riassicurazione e retrocessione iii) Servizi ausiliari delle assicurazioni, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei danni	(1) Nessun impegno, tranne per i seguenti casi, per i quali nessuna riserva: — assicurazione dei rischi relativi alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno dei seguenti elementi o la loro totalità: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; — riassicurazione — servizi ausiliari del settore assicurativo (2) nessuna.

▼B

iv) Intermediazione assicurativa, come ad esempio i servizi di intermediazione e di agenzia	(1) Nessun impegno, tranne per i seguenti casi, per i quali nessuna riserva: — assicurazione dei rischi relativi alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno dei seguenti elementi o la loro totalità: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; — riassicurazione Dopo 5 anni dalla data di adesione all'OMC: nessuna. (2) nessuna.

2. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

v) Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili	(1) nessuna. (2) nessuna.
vi) Ogni tipo di credito, ivi compresi il credito al consumo, i crediti ipotecari, il factoring e i finanziamenti di operazioni commerciali	(1) nessuna. (2) nessuna.
vii) Leasing finanziario	(1) nessuna. (2) nessuna.
viii) Tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, ivi comprese carte di credito e di debito, "traveller's cheques" (assegni turistici) e bonifici bancari	(1) nessuna. (2) nessuna.
ix) Rilascio di garanzie e impegni di firma	(1) nessuna. (2) nessuna.
x) Contrattazione per conto proprio o di clienti, sul mercato dei cambi, sul mercato ristretto o altrove, di:	
— A) strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali, certificati di deposito)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— B) cambi in valuta	(1) nessuna. (2) nessuna.
— C) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio	(1) nessun impegno (2) nessuna.
— D) strumenti relativi ai tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e forward rate agreements (contratti differenziali a termine sul tasso d'interesse)	(1) nessun impegno (2) nessuna.

▼B

— E) valori mobiliari	(1) nessuna. (2) nessuna.
— F) altri strumenti negoziabili, compresi i lingotti	(1) nessuna. (2) nessuna.
xi) Partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di intermediario (in forma pubblica o privata) nonché la fornitura di servizi collegati	(1) nessuna. (2) nessuna.
xii) Intermediazione di credito	(1) nessuna. (2) nessuna.
xiii) Gestione delle attività finanziarie, come liquidità e portafoglio, tutte le forme di gestione degli investimenti collettivi, gestione del fondo pensioni, depositi e fondi fiduciari	(1) nessuna. (2) nessuna.
xiv) Servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili	(1) nessuna. (2) nessuna.
xv) Fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari	(1) nessuna. (2) nessuna.
xvi) Servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate nei punti da v) a xv), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito ad investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e ristrutturazioni e strategie	(1) nessuna. (2) nessuna.

VIII. SERVIZI SANITARI E SOCIALI

a) Servizi ospedalieri, compresi i servizi di gestione (CPC 9311)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
b) Altri servizi sanitari [CPC 9319 (tranne 93191)]	(1) nessun impegno (2) nessuna.
c) Servizi sociali (CPC 933**)	(1) nessuna. (2) nessuna.

▼B

IX. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI	
a) Alberghi e ristoranti (anche il catering), compresi i servizi di gestione alberghiera (CPC 641-643)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	(1) nessuna. (2) nessuna.
X. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	
a) Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi) (CPC 9619) esclusi i servizi di gestione dei cineteatri e i servizi dei maestri di danza, tranne la danza sportiva	(1) nessun impegno (2) nessuna.
— Gestione dei cineteatri (CPC 96199**)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
— Servizi dei maestri di danza, tranne la danza sportiva	(1) nessun impegno (2) nessuna. (3) nessuna.
b) Servizi delle agenzie di stampa (CPC 962)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
d) Servizi sportivi (CPC 9641) e altri servizi ricreativi (CPC 9649), tranne i servizi riguardanti il gioco d'azzardo e le scommesse.	(1) nessuna. (2) nessuna.
XI SERVIZI DI TRASPORTO	
1. Servizi di trasporto marittimo	
— Trasporto internazionale (merci e passeggeri) (CPC 7211 e 7212 escluso il cabotaggio nazionale)	(1) a) Compagnie di trasporto marittimo: nessuna. b) Navi per il trasporto alla rinfusa, tramp e altre navi per il trasporto internazionale, compreso il trasporto di passeggeri; nessuna. (2) nessuna.

▼B

— Servizi di movimentazione di carichi marittimi (CPC 741) — Servizi di deposito e magazzinaggio (CPC 742) — Servizi di sdoganamento per i servizi di trasporto marittimo — Servizi di stazionamento e deposito di container — Servizi di agenzia marittima — Servizi (marittimi) di spedizione	(1) nessun impegno (2) nessuna.

2. Trasporto sulle vie navigabili interne

a) Trasporto passeggeri e trasporto merci (escluso il cabotaggio) (CPC 7221 + CPC 7222)	(1) Le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno e della convenzione di Belgrado relativa alla navigazione sul Danubio. (2) nessuna.
b) Servizi di noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (CPC 8868**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
e) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7224)	(1) nessuna. (2) nessuna.
f) Servizi di supporto ai servizi di trasporto sulle acque interne (CPC 745)	(1) nessuna. (2) nessuna.

3. Servizi di trasporto aereo

a) Servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Vendite e commercializzazione di servizi di trasporto aereo	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi dei sistemi informatici di prenotazione (CRS)	(1) nessuna. (2) nessuna.

▼B

4. Servizi di trasporto ferroviario	
a), b) Trasporto merci e passeggeri (CPC 7111+7112)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
Fuori linea: d) Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (CPC 8868**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
e) Servizi ausiliari dei servizi di trasporto ferroviario (CPC 743)	(1) nessuna. (2) nessuna.
5. Servizi di trasporto stradale	
a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121+7122)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
b) Trasporto di merci (CPC 7123)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
c) Noleggio di veicoli commerciali con operatore (CPC 7124)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112+8867)	(1) nessuna. (2) nessuna.
e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale (CPC 744)	(1) nessuna. (2) nessuna.
6. Trasporto mediante condotte	
a) Trasporto di combustibili (CPC 7131)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Trasporto di altre merci (CPC 7139)	(1) nessuna. (2) nessuna.
7. Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto eccetto il trasporto marittimo	
a) Servizi di movimentazione merci (CPC 741)	(1) Nessun impegno per i servizi di assistenza a terra del trasporto aereo. (2) nessuna.
b) Servizi di deposito e magazzinaggio (CPC 742)	(1) Nessun impegno per i servizi di assistenza a terra del trasporto aereo. (2) nessuna.
c) Servizi di agenzie di trasporto merci (CPC 748)	(1) nessuna. (2) nessuna.

▼B

d) Altri — Ispezione di merci (parte di CPC 749)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
XII. ALTRI SERVIZI NON SPECIFICATI ALTROVE	
— Servizi di estetica e per il benessere fisico — Servizi di massaggio, eccetto il massaggio terapeutico (parte di CPC Ver. 1.0: 97230) ([10])	(1) nessun impegno (2) nessuna.
— Servizi di stazioni termali (parte di CPC Ver. 1.0: 97230) ([10]), compresi di servizi di gestione termale	(1) nessun impegno (2) nessuna.
— Servizi dei saloni di parrucchiere e altri servizi estetici (CPC 9702)	(1) nessun impegno (2) nessuna.

([1]) Gli impegni sui servizi postali e di corriere e sui servizi di consegna per espresso si applicano agli operatori commerciali indipendentemente dalla forma giuridica della proprietà, sia privata che statale.
([2]) Il termine "trattamento" comprende la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna.
([3]) Consegne normali spedite mediante caselle o uffici postali e consegnate a caselle postali presso l'indirizzo indicato, senza ricevuta.
([4]) Ad esempio lettere o cartoline.
([5]) Compresi libri e cataloghi.
([6]) Giornali e periodici.
([7]) Per servizi di consegna per espresso si intende la raccolta, il trasporto e la consegna urgente di documenti, stampati, pacchi, merci o altri articoli, garantendo la tracciabilità e il controllo di tali articoli per tutta la durata della fornitura del servizio.
([8]) Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine "invio postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
([9]) Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.
([10]) Questa sottoclasse non include i servizi di cure mediche, cfr 931.

▼B

ALLEGATO XVI-F DEL CAPO 6

RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

Ucraina

1. L'elenco di riserve in appresso indica i settori di servizi liberalizzati a norma dell'articolo 101, paragrafo 2, e dell'articolo 102, paragrafo 2, per i quali si applicano le limitazioni sui prestatori di servizi contrattuali e sui professionisti indipendenti, e precisa tali limitazioni.

2. L'elenco comprende i seguenti elementi:

   a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; nonché

   b) una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

   L'Ucraina non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori diversi da quelli esplicitamente elencati in appresso.

3. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:

   a) per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, *CPC prov,* 1991; nonché

   b) per CPC ver 1.0 si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, *CPC ver* 1.0, 1998.

4. Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

5. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazioni quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2, e dell'articolo 102, paragrafo 2. Tali misure (ad es. l'obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti della Parte UE e dei suoi Stati membri.

6. L'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse da una Parte.

7. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali o diritti esclusivi nei settori pertinenti, come disposto dall'Ucraina nella sua tabella (allegato XVI-D o allegato XVI-E) al capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico) del titolo IV del presente accordo.

8. I diritti e gli obblighi che discendono dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (parte di CPC 861)	nessuna
Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 esclusi i "servizi di revisione dei conti", CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)	nessuna
Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) ([1])	nessuna
Servizi architettonici nonché Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e CPC 8674)	nessuna
Servizi di ingegneria nonché Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)	nessuna
Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)	nessuna
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici ([2]), 853)	è necessaria una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto
Pubblicità (CPC 871)	nessuna
Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	nessuna
Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	nessuna
Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	nessuna
Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	nessuna
Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)	nessuna
Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	nessuna

▼B

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	nessuna
Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868)	nessuna
Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa ([3]) (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	nessuna
Traduzioni (CPC 87905 escluse le attività ufficiali e certificate)	nessuna
Ricognizione sul campo (CPC 5111)	nessuna
Servizi ambientali (CPC 9401 ([4]), CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 ([5]), parte di CPC 94060 ([6]), CPC 9405, parte di CPC 9406, CPC 9409)	nessuna
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori ([7])) (CPC 7471)	nessuna
Servizi di intrattenimento diversi dai servizi audiovisivi (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619)	può essere richiesta una qualifica avanzata ([8])

([1]) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano fra i servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero.
([2]) Parte di CPC 85201, in Servizi medici e dentistici.
([3]) I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), rientrano fra i servizi informatici.
([4]) Corrisponde ai servizi fognari.
([5]) Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
([6]) Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
([7]) Fornitori di servizi che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici.
([8]) Qualora la qualifica non sia stata conseguita in Ucraina, l'Ucraina può valutare se tale qualifica sia equivalente a quella richiesta sul suo territorio.

▼B

ALLEGATO XVII

RAVVICINAMENTO NORMATIVO

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente allegato prevede il ravvicinamento normativo delle Parti nei seguenti settori: servizi finanziari, servizi di telecomunicazione, servizi postali e di corriere, servizi di trasporto marittimo internazionale (nel seguito: "i settori interessati dal ravvicinamento normativo").

2. Le disposizioni degli atti dell'Unione europea nei settori interessati dal ravvicinamento normativo figurano rispettivamente nelle appendici da XVII-2 a XVII-5 (nel seguito: "le appendici").

3. L'appendice XVII-6 contiene disposizioni particolari in materia di controllo del processo di ravvicinamento normativo.

Articolo 2

Principi generali e obblighi in materia di ravvicinamento normativo

1. Le disposizioni pertinenti degli atti di cui alle appendici da XVII-2 a XVII-5 sono vincolanti per le Parti conformemente agli adeguamenti orizzontali e alle norme procedurali definite nell'appendice XVII-1, nonché alle disposizioni specifiche di cui alle appendici da XVII-2 a XVII-5. Le Parti assicurano la piena e completa attuazione di tali disposizioni ([1]).

2. Le disposizioni pertinenti degli atti di cui al paragrafo 1 sono integrate nell'ordinamento giuridico interno dell'Ucraina secondo le seguenti modalità:

a) un atto corrispondente ad un regolamento o ad una decisione dell'UE è recepito tale quale nell'ordinamento giuridico interno dell'Ucraina;

b) un atto corrispondente ad una direttiva dell'UE lascia agli organi ucraini la scelta di forme e mezzi di attuazione.

3. Al fine di garantire il rispetto da parte dell'Ucraina delle disposizioni del presente allegato le Parti collaborano tramite:

— consultazioni periodiche, nell'ambito del comitato per il commercio, in merito all'interpretazione delle disposizioni applicabili ai settori interessati dal ravvicinamento normativo e ad altri ambiti di pertinenza dell'accordo;

— discussioni periodiche su questioni attinenti alle istituzioni, alle capacità e alle risorse pertinenti per il processo di ravvicinamento normativo;

— consultazioni e scambio di informazioni sulla legislazione esistente e sulla nuova legislazione conformemente al titolo VII (Disposizioni istituzionali, generali e finali) del presente accordo.

4. Le Parti si comunicano i dati delle rispettive autorità competenti responsabili dei settori interessati dal ravvicinamento normativo.

5. Secondo il principio di leale cooperazione, le Parti si rispettano e si assistono reciprocamente nello svolgimento dei compiti derivanti dal presente allegato e dalle sue appendici. Le Parti adottano tutte le misure atte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente allegato e dalle sue appendici

([1]) L'acquis si applica nella sua interezza, anche con le deroghe concesse agli Stati membri dell'UE nel corso del loro processo di adesione.

▼B

o dagli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea. Le Parti facilitano il processo di ravvicinamento normativo e si astengono dall'adottare qualsiasi misura che rischi di compromettere o di ritardare la realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

Articolo 3

Ravvicinamento normativo prima che sia concesso interamente il trattamento "mercato interno" in un settore specifico

1. Conformemente al titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), articoli 114, 124, 133 e 139, e capo 7 (Pagamenti correnti e movimenti di capitali), del presente accordo, nonché all'articolo 2, paragrafo 1, del presente allegato, l'Ucraina applica continuativamente la vigente legislazione dell'UE di cui alle appendici e la recepisce nel suo ordinamento giuridico interno, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato.

2. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Parte UE informa regolarmente per iscritto l'Ucraina e il comitato per il commercio dell'adozione o della modifica di atti legislativi settoriali dell'UE.

3. Entro un termine di tre mesi il comitato per il commercio aggiunge alle appendici tutti gli atti legislativi dell'UE, nuovi o modificati. Dopo che l'atto, nuovo o modificato, è stato integrato nell'appendice corrispondente, l'Ucraina lo recepisce nel proprio ordinamento giuridico interno, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato. Il comitato per il commercio decide inoltre un periodo indicativo per il recepimento dell'atto.

4. Se l'Ucraina prevede di incontrare particolari difficoltà nel recepire un atto legislativo dell'UE nel suo ordinamento interno, ne informa immediatamente l'Unione europea e il comitato per il commercio. Il comitato per il commercio può decidere se l'Ucraina, in circostanze eccezionali, può essere in parte e temporaneamente esonerata dagli obblighi di recepimento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente allegato.

5. Se il comitato per il commercio concede tale deroga basata sull'articolo 3, paragrafo 4, del presente allegato, l'Ucraina riferisce regolarmente sui progressi compiuti nel recepire la legislazione pertinente dell'UE.

Articolo 4

Valutazione del recepimento e dell'attuazione della legislazione dell'UE e ulteriore accesso ai mercati

1. La progressiva transizione dell'Ucraina verso la piena adozione e la piena e completa attuazione di tutte le disposizioni applicabili nei settori interessati dal ravvicinamento normativo sono oggetto di una valutazione e di un controllo regolari conformemente all'appendice XVII-6.

2. Se l'Ucraina reputa che siano soddisfatte le condizioni per completare l'adozione e l'attuazione di tutte le disposizioni applicabili a uno o più settori interessati dal ravvicinamento normativo, compresi una capacità e meccanismi di controllo adeguati, informa l'Unione europea che occorre procedere ad una valutazione globale dei settori in questione. Tali valutazioni sono realizzate dall'Unione europea in collaborazione con l'Ucraina secondo i principi enunciati nell'appendice XVII-6. Al termine di tale valutazione l'Unione europea presenta al comitato per il commercio una proposta di decisione.

3. Se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2, l'Unione europea stabilisce che le condizioni sono rispettate, ne informa il comitato per il commercio. Il comitato per il commercio può quindi decidere che le Parti si concedano reciprocamente il trattamento "mercato interno" per quanto riguarda il settore o i settori dei servizi interessati dal ravvicinamento normativo. Tale trattamento comporta per il settore o i settori in questione:

▼B

— che non esistano restrizioni alla libertà di stabilimento delle persone giuridiche dell'UE o dell'Ucraina sul territorio dell'una o dell'altra Parte e che le persone giuridiche costituite in conformità del diritto di uno Stato membro dell'UE o dell'Ucraina e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale nel territorio delle Parti, ai fini del presente accordo, siano trattate al pari delle persone giuridiche degli Stati membri dell'UE o dell'Ucraina. Tale disposizione si applica anche all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte di persone giuridiche dell'UE o dell'Ucraina stabilite nel territorio dell'altra Parte e

— che non esistano restrizioni alla libertà di una persona giuridica di prestare servizi nel territorio dell'altra Parte per quanto riguarda persone degli Stati membri dell'UE e dell'Ucraina stabilite nell'UE o in Ucraina.

4. Ai fini di tale trattamento si applicano tutte le pertinenti definizioni contenute nel titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), articolo 86, del presente accordo.

5. Il trattamento "mercato interno" non si applica, per quanto riguarda la Parte interessata, alle attività connesse, sia pure occasionalmente, con l'esercizio dei pubblici poteri in tale Parte.

6. Per motivi di chiarezza, tale trattamento non comprende il diritto di intraprendere e perseguire attività in qualità di lavoratori autonomi e di avviare e gestire imprese e non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in modo da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'una o all'altra Parte dall'applicazione dell'accordo ([1]).

7. Il paragrafo 3 e le misure adottate per la sua attuazione lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

8. Se l'Unione europea ritiene che le condizioni per la concessione del trattamento "mercato interno" non siano rispettate, ne informa il comitato per il commercio. L'Unione europea raccomanda all'Ucraina misure specifiche in conformità dell'appendice XVII-6 e fissa un termine entro il quale sia ragionevolmente possibile realizzare tali miglioramenti. Prima della scadenza di tale periodo vengono effettuate una seconda e, se necessario, una terza valutazione per verificare se le misure raccomandate siano state attuate in maniera efficace e soddisfacente.

Articolo 5

Attuazione da parte dell'Ucraina della legislazione dell'UE dopo la concessione del pieno trattamento "mercato interno" in un settore specifico

1. L'Unione europea conserva il diritto di adottare nuove disposizioni legislative o di modificare le disposizioni in vigore nei settori interessati dal ravvicinamento normativo. L'Unione europea notifica tempestivamente per iscritto all'Ucraina e al comitato per il commercio ogni nuovo atto giuridicamente vincolante da essa adottato nei settori interessati dal ravvicinamento normativo.

2. Il comitato per il commercio dispone di un periodo di tre mesi per aggiungere alle appendici un atto legislativo dell'UE, nuovo o modificato.

([1]) Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dall'accordo.

▼B

3. Dopo che l'atto legislativo dell'UE, nuovo o modificato, è stato aggiunto all'appendice pertinente, l'Ucraina lo recepisce nel proprio ordinamento giuridico interno e lo applica, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del presente allegato e nel rispetto dei seguenti termini:

a) i regolamenti sono applicati ed entrano in vigore entro un termine massimo di tre mesi dalla data di entrata in vigore ivi prevista, salvo diversa decisione del comitato per il commercio;

b) le direttive sono applicate ed entrano in vigore entro un termine massimo di tre mesi dalla scadenza del termine di recepimento ivi previsto, salvo diversa decisione del comitato per il commercio.

L'Ucraina garantisce che alla fine del periodo in questione il suo ordinamento giuridico è pienamente conforme all'atto giuridico dell'UE da attuare.

4. L'Unione europea, in collaborazione con l'Ucraina, effettua una valutazione dell'attuazione secondo i principi enunciati nell'appendice XVII-6.

5. Se l'Ucraina prevede particolari difficoltà nel recepimento di un atto legislativo dell'UE, nuovo o modificato, nel suo ordinamento interno, ne informa immediatamente l'Unione europea e il comitato per il commercio. Il comitato per il commercio può decidere se l'Ucraina, in circostanze eccezionali, può essere parzialmente e temporaneamente esonerata dai suoi obblighi di recepimento degli atti legislativi dell'UE, nuovi o modificati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del presente allegato. Qualora il comitato per il commercio conceda tale deroga, l'Ucraina riferisce regolarmente sui progressi compiuti nel recepire la legislazione pertinente dell'UE.

6. Se, ferma restando l'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 5 del presente allegato, non è possibile giungere a un accordo sull'aggiunta alle appendici di un atto legislativo dell'UE, nuovo o modificato, entro i tre mesi successivi alla sua notifica al comitato per il commercio, l'Unione europea può decidere di sospendere la concessione del trattamento "mercato interno" nel settore interessato. Se l'Ucraina reputa sproporzionate le misure di sospensione, le parti possono ricorrere al dispositivo di risoluzione delle controversie conformemente all'articolo 7 del presente allegato. Le misure di sospensione sono immediatamente revocate una volta che il comitato per il commercio ha aggiornato l'appendice pertinente integrandola con atti legislativi dell'UE, nuovi o modificati, o ha trovato un'altra soluzione al problema accettabile per entrambe le Parti.

7. Se l'Ucraina intende adottare un nuovo atto legislativo o modificare la propria legislazione riguardante i settori interessati dal ravvicinamento normativo, si applicano le prescrizioni in materia di notifica e di valutazione di cui all'appendice XVII-6.

Articolo 6

Interpretazione

Le disposizioni del presente allegato e le disposizioni applicabili figuranti nelle appendici, qualora siano identiche nella sostanza alle norme corrispondenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e agli atti adottati in applicazione di tale trattato, sono interpretate, ai fini della loro attuazione e applicazione, in conformità delle sentenze pertinenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 7

Non conformità al presente allegato

1. Se una Parte ritiene che l'altra Parte non rispetti gli obblighi stabiliti nel presente allegato, ne informa immediatamente per iscritto l'altra Parte e il comitato per il commercio.

▼B

2. La Parte interessata può presentare all'altra Parte e al comitato per il commercio una richiesta formale di risoluzione della controversia in questione e fornisce tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.

3. Se è presentata una richiesta in tal senso, si applicano le norme e le procedure del titolo IV, capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

4. In deroga al titolo IV, capo 14 (Risoluzione delle controversie), articoli 312 e 313, e articolo 315, paragrafo 1, del presente accordo, qualora si accerti che una Parte non rispetta la decisione del collegio arbitrale e sussistano circostanze eccezionali che richiedono un intervento urgente, l'altra Parte ha il diritto di sospendere con effetto immediato gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 3, del presente allegato.

5. Tali misure di sospensione sono revocate subito dopo che la Parte interessata ha dato esecuzione alla relazione arbitrale.

Articolo 8

Misure di salvaguardia – principi

1. Qualora in una o nell'altra Parte sussistano o possano insorgere gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di carattere settoriale o regionale che rischiano di persistere, la Parte interessata può adottare le opportune misure di salvaguardia per quanto riguarda il trattamento concesso in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente allegato, nel rispetto delle condizioni e delle procedure di cui all'articolo 9, paragrafi da 1 a 6 del presente allegato.

2. Il campo d'applicazione e la durata di tali misure di salvaguardia sono limitati a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione nel settore o nella regione interessati. È data priorità alle misure che meno perturbano il funzionamento del presente accordo.

Articolo 9

Misure di salvaguardia – procedure

1. La Parte che prevede di adottare misure di salvaguardia, ne informa l'altra Parte tramite il comitato per il commercio e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

2. Le Parti si consultano immediatamente in seno al comitato per il commercio al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le Parti si astengono dall'adottare misure di salvaguardia prima che sia stato fatto ogni tentativo per trovare una soluzione accettabile per entrambe.

3. La Parte interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo nel caso in cui la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 si sia conclusa prima della scadenza di detto termine. In deroga a tale requisito, qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento urgente escludano la possibilità di un esame preliminare, la Parte interessata può applicare immediatamente le misure di protezione strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.

4. La Parte interessata notifica quanto prima al comitato per il commercio le misure di salvaguardia adottate e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

5. Le misure di salvaguardia sono sospese non appena vengono a cessare le condizioni che ne hanno giustificato l'adozione.

6. Le misure di salvaguardia adottate sono oggetto di consultazioni permanenti in seno al comitato per il commercio in vista della loro soppressione o della limitazione del loro campo di applicazione.

▼B

7. Se, ferma restando l'applicazione del paragrafo 6, non è possibile trovare una soluzione accettabile per le Parti entro sei mesi e la misura di salvaguardia crea uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle stesse nel settore in questione, la Parte interessata può adottare misure di riequilibrio proporzionate e limitate a quanto strettamente necessario per ristabilire l'equilibrio. Sono privilegiate le misure che meno perturbano il funzionamento del titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), del presente accordo, del presente allegato e delle sue appendici.

8. La parte interessata notifica senza indugio al comitato per il commercio le misure di riequilibrio adottate e fornisce tutte le informazioni pertinenti. Le misure di riequilibrio sono sospese non appena vengono a cessare le condizioni che ne hanno giustificato l'adozione.

9. Le misure di riequilibrio adottate sono oggetto di consultazioni permanenti in seno al comitato per il commercio in vista della loro soppressione o della limitazione del loro campo di applicazione.

Articolo 10

Disposizioni specifiche relative ai servizi finanziari

1. Per quanto riguarda i servizi finanziari o un determinato settore o sottosettore dei servizi finanziari, nessuna disposizione del presente accordo è interpretata come limitativa del potere delle Parti di adottare ogni misura opportuna e immediata conformemente al titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), articolo 126 (Misure prudenziali), del presente accordo dopo la concessione del trattamento "mercato interno".

2. Le misure adottate conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 non possono essere soggette alla procedura di risoluzione delle controversie di cui al titolo IV, capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

Articolo 11

Modifica del presente allegato

Qualora lo ritenga necessario, il comitato per il commercio può decidere di modificare le disposizioni del presente allegato XVII.

▼B

Appendice XVII-1

ADATTAMENTI ORIZZONTALI E NORME PROCEDURALI

Le disposizioni degli atti enunciati nelle appendici da XVII-2 a XVII-5 (nel seguito "appendici") si applicano in virtù del presente accordo e dei punti da 1 a 6 della presente appendice, salvo altrimenti disposto nelle appendici. Gli adeguamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati nelle appendici.

Il presente accordo si applica conformemente alle norme procedurali di cui ai punti 7, 8 e 9 della presente appendice.

1. **Parti introduttive degli atti**

   I preamboli degli atti cui è fatto riferimento non sono adattati ai fini del presente accordo. Essi sono pertinenti nella misura necessaria a una corretta interpretazione ed applicazione, nell'ambito del presente accordo, delle disposizioni contenute negli atti stessi.

2. **Terminologia specifica degli atti**

   I seguenti termini utilizzati negli atti specificati nell'allegato XVII del presente accordo sono da intendersi come segue:

   a) i termini "Comunità" o "Unione europea" si intendono come "UE-Ucraina";

   b) i termini "diritto comunitario" o "diritto dell'Unione europea", "legislazione comunitaria" o "legislazione dell'Unione europea", "strumenti comunitari" o "strumenti dell'Unione europea" e "trattato CE" o "trattato sul funzionamento dell'Unione europea" si intendono come "accordo di libero scambio UE-Ucraina";

   c) i termini "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee" o "*Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*" si intendono come "Gazzette ufficiali delle Parti".

3. **Riferimenti agli Stati membri**

   Quando gli atti enunciati nelle appendici XVII-2 - XVII-5 del presente accordo contengono riferimenti ad uno "Stato membro" o agli "Stati membri" il riferimento si intende fatto, oltre che agli Stati membri dell'Unione europea, anche all'Ucraina.

4. **Riferimenti ai territori**

   Quando gli atti enunciati contengono riferimenti al territorio della "Comunità", dell'"Unione europea" o del "mercato comune", ai fini dell'accordo questi ultimi si considerano riferimenti ai territori delle Parti, quali definiti nell'articolo 483 del presente accordo.

5. **Riferimenti alle istituzioni**

   Quando gli atti enunciati contengono riferimenti a istituzioni, comitati o altri organismi dell'UE, si intende che l'Ucraina non diventerà membro di tali istituzioni, comitati o organismi.

6. **Diritti e obblighi**

   I diritti conferiti e gli obblighi imposti agli Stati membri dell'UE o a loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci sono considerati conferiti o imposti alle Parti contraenti, dove per Parti contraenti si può intendere, a seconda dei casi, le autorità competenti, gli enti pubblici, le imprese o i singoli cittadini delle stesse.

▼B

7. **Cooperazione e scambio di informazioni**

Al fine di agevolare l'esercizio dei poteri propri delle autorità competenti delle Parti, tali autorità si scambiano, su richiesta, tutte le informazioni necessarie a garantire il corretto funzionamento del presente accordo.

8. **Riferimenti alle lingue**

Le parti sono autorizzate ad utilizzare, nelle procedure istituite nel quadro del presente accordo, ogni lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea e dell'Ucraina. Un documento ufficiale redatto in una lingua diversa dalle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea è accompagnato dalla sua traduzione in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

9. **Entrata in vigore e applicazione degli atti**

Le disposizioni relative all'entrata in vigore o all'applicazione delle disposizioni pertinenti cui è fatto riferimento negli atti enunciati negli allegati non sono pertinenti ai fini dell'accordo. I termini e le scadenze applicabili all'Ucraina per l'adozione delle disposizioni pertinenti e la loro piena e completa attuazione sono definiti secondo le modalità di cui agli allegati.

▼B

Appendice XVII-2

NORME APPLICABILI AI SERVIZI FINANZIARI

Le disposizioni pertinenti dei seguenti atti dell'UE si applicano conformemente alle disposizioni relative agli adattamenti orizzontali di cui all'appendice XVII-1, salvo altrimenti disposto. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito.

Disposizioni da adottare:

A. **Settore bancario**

Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (nel seguito "direttiva 2006/48/CE")

Calendario: le disposizioni applicabili della direttiva sono attuate secondo il seguente calendario.

Progressi previsti nell'adozione della legislazione dell'UE in materia di enti creditizi	Disposizioni applicabili della direttiva 2006/48/CE	Termine previsto per l'attuazione
Condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e di esercizio di tale attività	Titolo II	4 anni
Relazioni con i paesi terzi	Titolo IV	4 anni
Principi di vigilanza prudenziale	Titolo V, capo 1, sezioni 2, 3 e 4	4 anni
Definizione di fondi propri	Titolo V, capo 2, sezione 1	4 anni
Disposizioni in materia di grandi fidi	Titolo V, capo 2, sezione 5	4 anni
Copertura dei rischi conformemente all'accordo di Basilea I: — Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito — Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di posizione, del rischio di regolamento e di controparte, del rischio di cambio e di variazione del prezzo delle merci. — Esclusa l'applicazione dell'articolo 123 e del titolo V, capo 5, vale a dire procedura di valutazione della vigilanza e requisiti in materia di informativa.	Titolo V, capo 2, sezione 2	4 anni
Disposizioni rimanenti della direttiva (conformemente all'accordo di Basilea II) in particolare: — Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito — Requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo		6 anni

▼B

Progressi previsti nell'adozione della legislazione dell'UE in materia di enti creditizi	Disposizioni applicabili della direttiva 2006/48/CE	Termine previsto per l'attuazione
— Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di posizione, del rischio di regolamento e di controparte, del rischio di cambio e di variazione del prezzo delle merci. — Applicazione dell'articolo 123 e del titolo V, capo 5, vale a dire procedura di valutazione della vigilanza e requisiti in materia di informativa Titolo V, capo 4, in materia di vigilanza		

Direttiva 2007/18/CE della Commissione, del 27 marzo 2007, che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione o l'inclusione di taluni enti dal suo campo di applicazione e il trattamento delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (nel seguito "direttiva 2006/49/CE")

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate secondo il seguente calendario

Progressi previsti nell'adozione della legislazione dell'UE in materia di imprese di investimento	Disposizioni applicabili della direttiva 2006/49/CE	Termine previsto per l'attuazione da parte dell'Ucraina
Capitale iniziale	Capo 2	4 anni
Definizione del portafoglio di negoziazione	Capo 3	4 anni
Fondi propri	Capo 4	4 anni
Copertura dei rischi conformemente all'accordo di Basilea I: — Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito — Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di posizione, del rischio di regolamento e di controparte, del rischio di cambio e di variazione del prezzo delle merci.	Capitolo 5, sezione 1	4 anni
Disposizioni rimanenti della direttiva.		6 anni

▼B

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro

▼B

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

B. **Assicurazione**

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per gli articoli 127 e 17 *quater*, che sono attuati entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (versione codificata)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni, fatta eccezione per l'articolo 9, che è attuato entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

92/48/CEE: Raccomandazione della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativa agli intermediari assicurativi

Calendario: non è necessaria un'iniziativa legislativa.

Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

C. **Valori mobiliari**

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1787/2006 della Commissione, del 4 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori

▼B

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori

▼B

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 211/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni finanziarie contenute nei prospetti nei casi in cui l'emittente ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2003/6/CE, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1289/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

D. **OICVM**

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione).

▼B

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/43/UE della Commissione, del 1º luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/44/UE della Commissione, del 1º luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1º luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione, del 1º luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

E. **Infrastrutture di mercato**

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti

▼B

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

F. **Pagamenti**

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

G. **Antiriciclaggio**

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

H. **Libera circolazione dei capitali e dei pagamenti**

Articolo 63 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

Articolo 64 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

Articolo 65 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

▼B

Articolo 66 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

Articolo 75 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

Articolo 215 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

Allegato I della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione dell'allegato I della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988.

▼M8

Appendice XVII-3

NORME APPLICABILI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

Le disposizioni pertinenti dei seguenti atti dell'UE si applicano conformemente alle disposizioni relative agli adattamenti orizzontali di cui all'appendice XVII-1, salvo altrimenti disposto. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito.

Disposizioni da adottare:

A. **Politica globale europea in materia di comunicazioni elettroniche**

Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche

— adozione di misure adeguate e proporzionate di natura legislativa, tecnica e organizzativa, tenuto conto del quadro di misure presentato nel pacchetto di strumenti dell'UE sulla cibersicurezza delle reti 5G comprendente misure di attenuazione, pubblicato a seguito della raccomandazione (UE) 2019/534 della Commissione, del 26 marzo 2019 (C(2019) 2335), allorché si tratta di gestire adeguatamente i rischi posti alla sicurezza delle reti e dei servizi.

Calendario: le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 sono attuate entro il 31 dicembre 2024.

Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione

— attuazione degli articoli da 2 a 6 del regolamento (UE) 2015/2120.

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2120 sono attuate entro il 31 dicembre 2025.

Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

— controllo volto a garantire una concorrenza leale sui mercati delle comunicazioni elettroniche, in particolare per quanto riguarda i prezzi dei servizi orientati ai costi.

Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato

Calendario: le disposizioni di cui sopra sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»)

La direttiva 2000/31/CE contempla tutti i servizi della società dell'informazione, prestati sia tra imprese sia da imprese a consumatori, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

▼**M8**

Calendario: le disposizioni della direttiva 2000/31/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

Calendario: le disposizioni della direttiva 2014/61/UE sono attuate entro il 31 dicembre 2021.

▼**M10**

Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione)

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono così adattate: l'articolo 1, paragrafo 4, si riferisce ai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per la hrivna ucraina, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, si utilizzano i tassi di cambio tra euro e hrivna ucraina pubblicati dalla Banca nazionale dell'Ucraina. I periodi di riferimento e le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, restano invariati.

— Attuazione di tutte le disposizioni con l'eccezione di:

  — Articolo 7 - Attuazione della politica di utilizzo corretto e del meccanismo di sostenibilità, paragrafi da 1 a 3. L'eccezione riguardante l'articolo 7, paragrafi da 1 a 3, non pregiudica l'obbligo dell'Ucraina di attuare atti di esecuzione concernenti l'applicazione di politiche di utilizzo corretto, la metodologia per la valutazione della sostenibilità della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali e la domanda che deve essere presentata dal fornitore di roaming ai fini della valutazione della sostenibilità

  — Articolo 20 - Procedura di comitato

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2022/612 sono attuate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione [1/2023].

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione

Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione sono attuate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione [1/2023].

Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono così adattate: l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, si riferisce ai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per la hrivna ucraina, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, si utilizzano i tassi di cambio tra euro e hrivna ucraina pubblicati dalla Banca nazionale dell'Ucraina. I periodi di riferimento e le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, restano invariati.

▼**M10**

Calendario: le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione sono attuate prima di quelle del regolamento (UE) 2022/612 ed entro 11 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione [1/2023], con le eccezioni seguenti:

— per quanto riguarda le chiamate nazionali effettuate da e destinate a numeri dell'Ucraina in Ucraina, diventa applica l'articolo 1, paragrafo 3, entro tre anni dalla data specificata in una eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento «mercato interno» per il roaming a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII

— l'articolo 1, paragrafo 4, è attuato prima di una eventuale decisione del comitato per il commercio di concedere il trattamento «mercato interno» per i servizi di telecomunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII

Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009

— L'autorità nazionale di regolamentazione dell'Ucraina che ha il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche partecipa pienamente ai lavori del comitato dei regolatori del BEREC, dei gruppi di lavoro del BEREC e del consiglio di amministrazione dell'Ufficio BEREC. L'autorità nazionale di regolamentazione dell'Ucraina ha gli stessi diritti e obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri dell'UE, tranne il diritto di voto e alla presidenza del comitato dei regolatori e del consiglio di amministrazione.

— Alla luce di quanto precede, l'autorità nazionale di regolamentazione dell'Ucraina è rappresentata a un livello adeguato in conformità delle disposizioni del regolamento BEREC. Conformemente alle pertinenti norme dei suddetti regolamenti dell'UE, il BEREC e l'Ufficio BEREC, a seconda dei casi, assistono l'autorità nazionale di regolamentazione dell'Ucraina nello svolgimento dei suoi compiti.

— L'autorità nazionale di regolamentazione dell'Ucraina tiene nella massima considerazione tutti gli orientamenti, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni e le migliori prassi adottati dal BEREC al fine di garantire l'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche.

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1971 sono attuate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione [1/2023].

▼**M8**

B. **Quadro normativo per la politica in materia di spettro radio**

Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea

— analisi conformemente al quadro politico e giuridico sancito dalla decisione 676/2002/CE e adozione di politiche e regolamenti che garantiscono la disponibilità armonizzata e l'uso efficiente dello spettro radio.

Decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea.

▼**M8**

Decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 2009/766/CE relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità.

Decisione 2009/766/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità.

Decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione, del 5 novembre 2012, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione.

Decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità.

Decisione di esecuzione (UE) 2019/235 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che modifica la decisione 2008/411/CE per quanto riguarda un aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 3 400-3 800 MHz.

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz.

Decisione di esecuzione 2014/276/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che modifica la decisione 2008/411/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità.

Decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità.

Decisione 2008/671/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875-5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI).

Decisione 2007/344/CE della Commissione, del 16 maggio 2007, relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità.

Decisione 2007/90/CE della Commissione, del 12 febbraio 2007, recante modifica della decisione 2005/513/CE sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN).

Decisione 2005/513/CE della Commissione, dell'11 luglio 2005, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1483 della Commissione, dell'8 agosto 2017, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2006/804/CE.

▼**M8**

Decisione di esecuzione 2013/752/UE della Commissione, dell'11 dicembre 2013, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE.

Decisione di esecuzione 2011/829/UE della Commissione, dell'8 dicembre 2011, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio.

Decisione 2010/368/UE della Commissione, del 30 giugno 2010, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio.

Decisione 2009/381/CE della Commissione, del 13 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio.

Decisione 2008/432/CE della Commissione, del 23 maggio 2008, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio.

Decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio.

Decisione 2010/166/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, sulle condizioni d'uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea.

Decisione di esecuzione 2014/641/UE della Commissione, del 1º settembre 2014, relativa alle condizioni tecniche armonizzate per l'utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell'Unione.

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2077 della Commissione, del 10 novembre 2017, sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità.

Decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione, del 29 luglio 2011, sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità.

Decisione 2005/50/CE della Commissione, del 17 gennaio 2005, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità.

Decisione 2004/545/CE della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell'uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità.

Decisione 2007/98/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite.

▼**M8**

Decisione di esecuzione (UE) 2016/339 della Commissione, dell'8 marzo 2016, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 2 010-2 025 MHz per collegamenti video senza fili portatili o mobili e videocamere senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell'8 maggio 2015, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/687 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 694-790 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e per l'uso nazionale flessibile nell'Unione.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2317 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica la decisione 2008/294/CE e la decisione di esecuzione 2013/654/UE al fine di semplificare il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell'Unione.

Decisione di esecuzione (UE) 2017/191 della Commissione, del 1º febbraio 2017, che modifica la decisione 2010/166/UE al fine di introdurre nuove tecnologie e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea.

Decisione di esecuzione (UE) 2018/637 della Commissione, del 20 aprile 2018, che modifica la decisione 2009/766/CE della Commissione relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità per quanto riguarda le condizioni tecniche per l'Internet delle cose.

Decisione di esecuzione (UE) 2018/661 della Commissione, del 26 aprile 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/750 relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione per quanto riguarda la sua estensione nelle bande di frequenze armonizzate 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz.

Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio, entrata in vigore il 10 aprile 2012.

Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione, entrata in vigore il 14 giugno 2017.

Decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell'Unione, e che abroga la decisione 2007/131/CE.

Calendario: le disposizioni degli atti di cui sopra relative al «Quadro normativo per la politica in materia di spettro radio» sono attuate per lo spettro radio disponibile entro il 31 dicembre 2022.

C. **Identificazione elettronica, autenticazione e servizi fiduciari**

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

▼**M8**

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 della Commissione, del 22 maggio 2015, che stabilisce le specifiche relative alla forma del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/650 della Commissione, del 25 aprile 2016, che stabilisce norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, e dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione, del 24 febbraio 2015, che stabilisce modalità procedurali per la cooperazione tra Stati membri in materia di identificazione elettronica a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1984 della Commissione, del 3 novembre 2015, che definisce le circostanze, i formati e le procedure della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Calendario: le disposizioni degli atti di cui sopra relative a «Identificazione elettronica, autenticazione e servizi fiduciari» sono attuate entro il 31 dicembre 2021.

▼**M8**

Appendice XVII-4

NORME APPLICABILI AI SERVIZI POSTALI E DI CORRIERE

Le disposizioni pertinenti dei seguenti atti dell'UE si applicano conformemente alle disposizioni relative agli adattamenti orizzontali di cui all'appendice XVII-1, salvo altrimenti disposto. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito.

Disposizioni da adottare:

Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.

Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità.

Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari.

Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (*).

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263 della Commissione, del 20 settembre 2018, che definisce i moduli per la trasmissione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi a norma del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Calendario: le disposizioni degli atti di cui sopra relative ai servizi postali e di corriere sono attuate entro il 31 dicembre 2021, ad eccezione delle disposizioni degli atti segnalati con l'asterisco (*) che sono attuate entro il 31 dicembre 2024.

▼M8

Appendice XVII-5

NORME APPLICABILI AL TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE

Le disposizioni pertinenti dei seguenti atti dell'UE si applicano conformemente alle disposizioni relative agli adattamenti orizzontali di cui all'appendice XVII-1, salvo altrimenti disposto. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito.

Disposizioni da adottare:

A. **Sicurezza marittima – Stato di bandiera/società di classificazione**

Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

Direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni.

Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.

Rettifica del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni.

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio.

Regolamento (CE) n. 540/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza, per quanto concerne i modelli dei documenti.

Calendario: le disposizioni degli atti di cui sopra relative alla «Sicurezza marittima – Stato di bandiera/società di classificazione» sono attuate entro il 31 dicembre 2021.

B. **Stato di approdo**

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo.

Rettifica della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo.

Direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo.

Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE.

▼M8

Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.

Regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ispezioni estese delle navi.

Regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera.

Regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'efficienza delle compagnie di navigazione (*).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1205/2012 della Commissione, del 14 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 802/2010 per quanto riguarda l'efficienza delle compagnie di navigazione (*).

Calendario: le disposizioni degli atti di cui sopra relative allo «Stato di approdo» sono attuate entro il 31 dicembre 2021, ad eccezione delle disposizioni degli atti segnalati con l'asterisco (*) che sono attuati entro il 31 dicembre 2022

C. **Monitoraggio del traffico**

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.

Direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione.

Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Direttiva 2011/15/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione.

Direttiva 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione.

a) Norme tecniche e operative

— Navi da passeggeri

Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Direttiva 2010/36/UE della Commissione, del 1º giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

▼**M8**

Direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d'indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.

Direttiva 2005/12/CE della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.

— Petroliere

Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (**).

— Navi portarinfuse

Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse.

— Equipaggio

Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

b) Ambiente

Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (*).

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi.

Regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008, recante attuazione dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi e recante modifica di detto regolamento.

Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

▼M8

Calendario: le disposizioni degli atti di cui sopra relative al «Monitoraggio del traffico» sono attuate entro il 31 dicembre 2021, ad eccezione delle disposizioni degli atti segnalati con l'asterisco (*) che sono attuati entro il 31 dicembre 2023 e delle disposizioni degli atti segnalati con il doppio asterisco (**) che seguono il calendario di eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo secondo la tabella specificata nella convenzione MARPOL.

D. **Condizioni tecniche**

Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE.

Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE.

Calendario: le disposizioni della direttiva 2010/65/UE sono attuate entro il 31 dicembre 2021 e le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1239 entro il 15 agosto 2025.

E. **Condizioni sociali**

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (*).

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE.

Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica.

Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) - allegato: accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, esclusa la clausola 16.

Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE.

Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità.

Calendario: le disposizioni degli atti di cui sopra relative alle «Condizioni sociali» sono attuate entro il 31 dicembre 2021, ad eccezione delle disposizioni degli atti segnalati con l'asterisco (*) che sono attuati entro il 31 dicembre 2023.

F. **Sicurezza marittima**

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.

▼**M8**

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali.

Decisione 2009/83/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il regime IMO relativo al numero d'identificazione unico della società e del proprietario registrato.

Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.

Calendario: le disposizioni degli atti di cui sopra relative alla «Sicurezza marittima», ad eccezione di quelle riguardanti le ispezioni da parte della Commissione, sono attuate entro il 31 dicembre 2021.

G. **Servizi portuali**

Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti.

Calendario: ilregolamento (UE) 2017/352 di cui sopra relativo ai «Servizi portuali» sono attuate entro il 31 dicembre 2024.

▼B

Appendice XVII-6

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MONITORAGGIO

1. **Disposizioni relative allo scambio di informazioni e alla cooperazione**

Al fine di garantire la corretta applicazione dell'allegato XVII, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5, le Parti e i loro organismi e autorità competenti si scambiano tutte le informazioni utili ai fini del ravvicinamento e dell'applicazione della legislazione pertinente dell'UE. Le Parti assicurano la piena cooperazione amministrativa.

Le Parti concordano le procedure per lo scambio di informazioni, compreso un elenco delle autorità competenti, con indicazione del referente per ciascuno degli atti figuranti nelle appendici da XVII-2 a XVII-5. Ciascuna Parte è autorizzata a stabilire contatti diretti con tutte le autorità e tutti gli organismi dell'altra Parte figuranti in detto elenco.

I documenti trasmessi all'Unione europea includono sempre una versione in inglese. L'Unione europea comunica esclusivamente in inglese, salvo altrimenti stabilito.

2. **Tabella di marcia**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina presenta per ciascun settore una tabella di marcia dettagliata per l'adozione e l'attuazione di tutti gli atti settoriali di cui alle appendici da XVII-2 a XVII-5 (nel seguito "atti legislativi dell'UE"), sottolineando le possibili modifiche legislative e istituzionali necessarie, le scadenze intermedie e una stima della capacità amministrativa necessaria. Le tabelle di marcia sono indicative e possono essere modificate.

3. **Relazioni e valutazione**

Quando l'Ucraina ritiene che un determinato atto giuridico dell'UE sia stato attuato correttamente, ne informa l'UE. L'Ucraina trasmette al servizio competente della Commissione l'atto interno con acclusa una tabella di raffronto incrociato ("tabella di recepimento") che indichi in dettaglio la corrispondenza con ogni articolo dell'atto giuridico dell'UE e, se del caso, un elenco degli atti giuridici dell'Ucraina da modificare o abrogare in vista della piena attuazione dell'atto giuridico dell'UE.

L'Unione europea valuterà il grado di ravvicinamento all'atto giuridico dell'UE da parte dell'Ucraina sulla base delle suddette tabelle di recepimento, dell'elenco degli atti ucraini da modificare o abrogare e di altre informazioni pertinenti fornite conformemente all'articolo 1 della presente appendice. La valutazione formale sarà basata esclusivamente su un raffronto tra gli atti giuridici definitivi e i corrispondenti atti giuridici dell'Unione.

I servizi competenti della Commissione elaboreranno una valutazione dell'atto entro le dodici settimane successive alla sua presentazione ufficiale. Il termine può essere prorogato una sola volta previa adeguata motivazione. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3, dell'allegato XVII sul ravvicinamento normativo, se in base alla valutazione di cui sopra l'Ucraina non ha effettuato un ravvicinamento adeguato a un determinato atto giuridico dell'UE, quest'ultima formula raccomandazioni scritte sulle misure da adottare per assicurare la piena conformità all'atto giuridico dell'UE. Su richiesta, tali raccomandazioni possono essere oggetto di discussioni in seno al comitato per il commercio.

Il processo di valutazione formale del grado di ravvicinamento all'atto giuridico dell'UE non pregiudica la valutazione dell'effettiva adozione e applicazione di tale atto ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'allegato XVII.

▼B

4. **Valutazione dei progressi compiuti per quanto riguarda l'effettiva adozione e attuazione degli atti giuridici dell'UE**

L'Ucraina provvede a che le autorità e gli organismi soggetti alla sua giurisdizione e responsabili dell'effettiva applicazione della legislazione nazionale adottata ai sensi del titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), articoli 114, 124, 133 e 139, e capo 7 (Pagamenti correnti e movimenti di capitale), del presente accordo e dell'allegato XVII, in combinato disposto con le appendici da XVII-2 a XVII-5, applichino e attuino in maniera continuativa e adeguata i testi legislativi per il cui ravvicinamento l'Unione europea, in sede di valutazione formale, abbia già giudicato positivi gli sforzi compiuti dall'Ucraina, nonché tutta la legislazione futura dell'UE ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 dell'allegato XVII.

L'Ucraina presenta regolarmente (almeno due volte l'anno) una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione globale in un determinato settore e sull'esecuzione della tabella di marcia di cui all'articolo 2 della presente appendice. Le Parti concordano il formato e il contenuto esatto delle relazioni.

Conformemente all'articolo 1 della presente appendice, le relazioni sui progressi compiuti sono trasmesse al servizio competente della Commissione e possono essere oggetto di discussioni in seno a comitati o organismi ad hoc in conformità con il quadro istituzionale dell'accordo di associazione.

L'Ucraina fornisce elementi di prova adeguati dell'effettiva adozione e esecuzione degli atti giuridici dell'UE. A tal fine, l'Ucraina dimostra di essere dotata di una capacità amministrativa sufficiente per dare applicazione alla legislazione nazionale adottata ai sensi del titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), articoli 114, 124, 133 e 139, e capo 7 (Pagamenti correnti e movimenti di capitale), del presente accordo e dell'allegato XVII, in combinato disposto con le appendici da XVII-2 a XVII-5 e di adeguate competenze in materia di vigilanza, indagini, perseguimento e trattamento amministrativo e giudiziario delle violazioni nel settore in questione.

Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3, dell'allegato XVII relativo al ravvicinamento normativo, l'UE può valutare i progressi compiuti realizzando missioni di controllo in loco in collaborazione con le autorità ucraine competenti e, se del caso, ricorrere all'assistenza di terzi a livello nazionale o internazionale, nonché di organizzazioni private.

▼B

ALLEGATO XVIII DEL CAPO 6

CENTRI DI INFORMAZIONE

Da indicare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo (cfr. articolo 107, paragrafo 1, del presente accordo).

▼B

ALLEGATO XIX DEL CAPO 6

ELENCO INDICATIVO DEI MERCATI RILEVANTI DI PRODOTTI E SERVIZI DELL'UE DA ANALIZZARE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 116 DEL PRESENTE ACCORDO

Servizi al dettaglio

Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali.

Servizi all'ingrosso

1. Raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

   Ai fini del presente elenco, la raccolta delle chiamate comprende l'inoltro delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente, in un contesto nazionale, con i limiti fissati per i mercati di transito e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

2. Terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa.

   Ai fini del presente elenco, la terminazione delle chiamate comprende l'inoltro delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente, in un contesto nazionale, con i limiti fissati per i mercati di transito e di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

3. Accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (ivi compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa.

4. Accesso a banda larga all'ingrosso.

   Questo mercato comprende l'accesso non fisico o virtuale alla rete compreso l'accesso ad alta velocità (bit-stream) in postazione fissa. Esso è situato a valle dell'accesso fisico di cui al mercato 3 suindicato, in quanto l'accesso a banda larga all'ingrosso può essere costruito utilizzando questo input in combinazione con altri elementi.

5. Fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire la capacità affittata o riservata.

6. Terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili.

▼B

ALLEGATO XX DEL CAPO 6

ELENCO INDICATIVO DEI MERCATI RILEVANTI DELL'UCRAINA DA ANALIZZARE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 116 DEL PRESENTE ACCORDO

Servizi al dettaglio

1. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali.

2. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali.

3. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali.

4. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali.

5. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.

6. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.

7. Insieme minimo di linee affittate (compresi i tipi specifici di linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s).

Servizi all'ingrosso

8. Raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

9. Terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa.

10. Servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa.

11. Accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali.

12. Accesso a banda larga all'ingrosso.

13. Fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate.

14. Fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani.

15. Accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili

16. Terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili.

17. Mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili

▼B

ALLEGATO XXI DEL CAPO 8

APPALTI PUBBLICI

▼M1

ALLEGATO XXI-A DEL CAPO 8 «APPALTI PUBBLICI»

CALENDARIO INDICATIVO PER LA RIFORMA ISTITUZIONALE, IL RAVVICINAMENTO NORMATIVO E L'ACCESSO AL MERCATO

Fase		Calendario indicativo	Accesso al mercato concesso all'UE dall'Ucraina	Accesso al mercato concesso all'Ucraina dall'UE	
1.	Attuazione dell'articolo 150, paragrafo 2, e dell'articolo 151 del presente accordo Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 152 del presente accordo	6 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per le autorità governative centrali	Forniture per le autorità governative centrali	
2.	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/24/UE e 89/665/CEE	3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Allegati XXI-B e XXI-C
3.	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/25/UE e 92/13/CEE	4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori	Allegati XXI-D e XXI-E
4.	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/24/UE Ravvicinamento e attuazione della direttiva 2014/23/UE	6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Allegati XXI-F, XXI-G e XXI-H
5.	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/25/UE	8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo	Contratti di servizi e lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Contratti di servizi e lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Allegati XXI-I e XXI-J

▼M1

ALLEGATO XXI-B DEL CAPO 8 «APPALTI PUBBLICI»

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

DEL 26 FEBBRAIO 2014 SUGLI APPALTI PUBBLICI

(FASE 2)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1	Oggetto e definizioni
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6
Articolo 2	Definizioni: paragrafo 1, punti 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23), 24)
Articolo 3	Appalti misti
Sezione 2	Soglie
Articolo 4	Importi delle soglie
Articolo 5	Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
Sezione 3	Esclusioni
Articolo 7	Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
Articolo 8	Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche
Articolo 9	Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali
Articolo 10	Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi
Articolo 11	Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
Articolo 12	Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico
Sezione 4	Situazioni specifiche
Sottosezione 1:	Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo
Articolo 13	Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 14	Servizi di ricerca e sviluppo
Sottosezione 2:	Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
Articolo 15	Difesa e sicurezza
Articolo 16	Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 17	Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

▼**M1**

CAPO II

Disposizioni generali

Articolo 18	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
Articolo 19	Operatori economici
Articolo 21	Riservatezza
Articolo 22	Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafi 2-6
Articolo 23	Nomenclature
Articolo 24	Conflitti di interesse

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

Articolo 26	Scelta delle procedure: paragrafi 1 e 2, prima variante dei paragrafi 4, 5 e 6
Articolo 27	Procedura aperta
Articolo 28	Procedura ristretta
Articolo 29	Procedura competitiva con negoziazione
Articolo 32	Uso della procedura negoziata senza pubblicazione preventiva

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1	Preparazione
Articolo 40	Consultazioni preliminari di mercato
Articolo 41	Partecipazione precedente di candidati o offerenti
Articolo 42	Specifiche tecniche
Articolo 43	Etichettature
Articolo 44	Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafi 1 e 2
Articolo 45	Varianti
Articolo 46	Suddivisione degli appalti in lotti
Articolo 47	Fissazione di termini
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 48	Avvisi di preinformazione
Articolo 49	Bandi di gara
Articolo 50	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1 e 4
Articolo 51	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 5, primo comma
Articolo 53	Disponibilità elettronica dei documenti di gara

▼**M1**

Articolo 54 Inviti ai candidati

Articolo 55 Informazione dei candidati e degli offerenti

Sezione 3 Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Articolo 56 Principi generali

Sottosezione 1: Criteri di selezione qualitativa

Articolo 57 Motivi di esclusione

Articolo 58 Criteri di selezione

Articolo 59 Documento di gara unico europeo: paragrafo 1 mutatis mutandis, paragrafo 4

Articolo 60 Mezzi di prova

Articolo 62 Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2

Articolo 63 Affidamento sulle capacità di altri soggetti

Sottosezione 2: Riduzione del numero di candidati, offerte e soluzioni

Articolo 65 Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare

Articolo 66 Riduzione del numero di offerte e soluzioni

Sottosezione 3: Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 67 Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 68 Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2

Articolo 69 Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4

CAPO IV

Esecuzione del contratto

Articolo 70 Condizioni di esecuzione dell'appalto

Articolo 71 Subappalto

Articolo 72 Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 73 Risoluzione dei contratti

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 74 Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 75 Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Articolo 76 Principi per l'aggiudicazione degli appalti

▼**M1**

ALLEGATI

ALLEGATO II — ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PUNTO 6, LETTERA a)

ALLEGATO III — ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA b), PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA

ALLEGATO IV — REQUISITI RELATIVI AGLI STRUMENTI E AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, NONCHÉ DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI

ALLEGATO V — INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI

- Parte A: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE
- Parte B: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE (di cui all'articolo 48)
- Parte C: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E NEI BANDI DI GARA (di cui all'articolo 49)
- Parte D: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 50)
- Parte G: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO (di cui all'articolo 72, paragrafo 1)
- Parte H: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)
- Parte I: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)
- Parte J: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 2)

ALLEGATO VII — DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

▼**M1**

ALLEGATO IX	CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI DALL'ARTICOLO 54
ALLEGATO X	ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2
ALLEGATO XII	MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE
ALLEGATO XIV	SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 74

▼M1

ALLEGATO XXI-C DEL CAPO 8 «APPALTI PUBBLICI»

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE

DEL 21 DICEMBRE 1989, CHE COORDINA LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE E DI LAVORI (DIRETTIVA 89/665/CEE)

MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 DICEMBRE 2007, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 89/665/CEE E 92/13/CEE DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA D'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI (DIRETTIVA 2007/66/CE) E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 26 FEBBRAIO 2014, SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE (DIRETTIVA 2014/23/UE)

(FASE 2)

Articolo 1	Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
Articolo 2	Requisiti per le procedure di ricorso
Articolo 2 *bis*	Termine sospensivo
Articolo 2 *ter*	Deroghe al termine sospensivo
	articolo 2 *ter*, primo comma, lettera b)
Articolo 2 *quater*	Termini per la proposizione del ricorso
Articolo 2 *quinquies*	Privazione di effetti
	paragrafo 1, lettera b)
	paragrafi 2 e 3
Articolo 2 *sexies*	Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative
Articolo 2 *septies*	Termini

▼**M1**

ALLEGATO XXI-D DEL CAPO 8 «APPALTI PUBBLICI»

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

DEL 26 FEBBRAIO 2014, SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI

(FASE 3)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6
Articolo 2	Definizioni: punti da 1 a 9, da 13 a 16 e da 18 a 20
Articolo 3	Amministrazioni aggiudicatrici (paragrafi 1 e 4)
Articolo 4	Enti aggiudicatori: paragrafi da 1 a 3
Articolo 5	Appalti misti che riguardano la stessa attività
Articolo 6	Appalti che riguardano più attività

CAPO II

Attività

Articolo 7	Disposizioni comuni
Articolo 8	Gas ed energia termica
Articolo 9	Elettricità
Articolo 10	Acqua
Articolo 11	Servizi di trasporto
Articolo 12	Porti e aeroporti
Articolo 13	Servizi postali
Articolo 14	Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1	Soglie
Articolo 15	Importi delle soglie
Articolo 16	Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 14
Sezione 2	Appalti e concorsi di progettazione esclusi: disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
Sottosezione 1:	Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia

▼**M1**

Articolo 18	Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 1
Articolo 19	Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 1
Articolo 20	Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali
Articolo 21	Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi
Articolo 22	Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
Articolo 23	Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
Sottosezione 2:	Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
Articolo 24	Difesa e sicurezza
Articolo 25	Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 26	Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Articolo 27	Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
Sottosezione 3:	Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)
Articolo 28	Contratti tra amministrazioni aggiudicatrici
Articolo 29	Appalti aggiudicati a un'impresa collegata
Articolo 30	Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture
Sottosezione 4:	Situazioni specifiche
Articolo 32	Servizi di ricerca e sviluppo

CAPO IV

Principi generali

Articolo 36	Principi per l'aggiudicazione degli appalti
Articolo 37	Operatori economici
Articolo 39	Riservatezza
Articolo 40	Regole applicabili alle comunicazioni
Articolo 41	Nomenclature
Articolo 42	Conflitti di interesse

▼**M1**

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 44	Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2 e 4
Articolo 45	Procedura aperta
Articolo 46	Procedura ristretta
Articolo 47	Procedura negoziata con previa indizione di gara
Articolo 50	Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettere da a) a i)

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1	Preparazione
Articolo 58	Consultazioni preliminari di mercato
Articolo 59	Partecipazione precedente di candidati o offerenti
Articolo 60	Specifiche tecniche
Articolo 61	Etichettature
Articolo 62	Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova
Articolo 63	Comunicazione delle specifiche tecniche
Articolo 64	Varianti
Articolo 65	Suddivisione degli appalti in lotti
Articolo 66	Fissazione di termini
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 67	Avvisi periodici indicativi
Articolo 68	Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
Articolo 69	Bandi di gara
Articolo 70	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1, 3 e 4
Articolo 71	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, paragrafo 5, primo comma
Articolo 73	Disponibilità elettronica dei documenti di gara
Articolo 74	Inviti ai candidati
Articolo 75	Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti
Articolo 76	Principi generali
Sottosezione 1:	Qualificazione e selezione qualitativa
Articolo 78	Criteri di selezione qualitativa
Articolo 79	Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 2

▼**M1**

Articolo 80	Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE
Articolo 81	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2
Sottosezione 2:	Aggiudicazione dell'appalto
Articolo 82	Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Articolo 83	Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2
Articolo 84	Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4

CAPO IV

Esecuzione dell'appalto

Articolo 87	Condizioni di esecuzione dell'appalto
Articolo 88	Subappalto
Articolo 89	Modifica di contratti durante il periodo di validità
Articolo 90	Risoluzione dei contratti

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 91	Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
Articolo 92	Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Articolo 93	Principi per l'aggiudicazione degli appalti

ALLEGATI

ALLEGATO I	Elenco delle attività di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a)
ALLEGATO V	Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi
ALLEGATO VI A	Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all'articolo 67)
ALLEGATO VI B	Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 67, paragrafo 1)
ALLEGATO VIII	Definizione di talune specifiche tecniche
ALLEGATO IX	Caratteristiche relative alla pubblicazione
ALLEGATO X	Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 68)

▼**M1**

ALLEGATO XI	Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all'articolo 69)
ALLEGATO XII	Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 70)
ALLEGATO XIII	Contenuto dell'invito a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti dall'articolo 74
ALLEGATO XIV	Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale, di cui all'articolo 36, paragrafo 2
ALLEGATO XVI	Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifiche di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 89, paragrafo 1)
ALLEGATO XVII	Servizi di cui all'articolo 91
ALLEGATO XVIII	Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 92)

▼**M1**

ALLEGATO XXI-E DEL CAPO 8 «APPALTI PUBBLICI»

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO

DEL 25 FEBBRAIO 1992, CHE COORDINA LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE IN MATERIA DI PROCEDURE DI APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI DI ACQUA E DI ENERGIA E DEGLI ENTI CHE FORNISCONO SERVIZI DI TRASPORTO NONCHÉ DEGLI ENTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI (DIRETTIVA 92/13/CEE)

MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE

(FASE 3)

Articolo 1	Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
Articolo 2	Requisiti per le procedure di ricorso
Articolo 2 *bis*	Termine sospensivo
Articolo 2 *ter*	Deroghe al termine sospensivo
	articolo 2 *ter*, primo comma, lettera b)
Articolo 2 *quater*	Termini per la proposizione del ricorso
Articolo 2 *quinquies*	Privazione di effetti
	paragrafi 1, lettera b), 2 e 3
Articolo 2 *sexies*	Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative
Articolo 2 *septies*	Termini

▼M1

ALLEGATO XXI-F DEL CAPO 8 «APPALTI PUBBLICI»

I. **ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE**

(FASE 4)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/24/UE indicati nel presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. L'Ucraina può procedere al ravvicinamento di questi elementi entro i termini fissati nell'allegato XXI-B.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1 Oggetto e definizioni

Articolo 2 Definizioni (paragrafo 1, punti 14 e 16)

Articolo 20 Appalti riservati

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 37 Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 3 Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Articolo 64 Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Articolo 77 Appalti riservati per determinati servizi

II. **ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE**

(FASE 4)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/23/UE indicati nel presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. L'Ucraina può procedere al ravvicinamento di questi elementi entro i termini fissati nell'allegato XXI-B.

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione IV Situazioni specifiche

Articolo 24 Concessioni riservate

▼M1

ALLEGATO XXI-G DEL CAPO 8 «APPALTI PUBBLICI»

I. **ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE**

(FASE 4)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1 Oggetto e definizioni

Articolo 2 Definizioni (paragrafo 1, punto 21)

Articolo 22 Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafo 1

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

Articolo 26 Scelta delle procedure: paragrafo 3, seconda variante del paragrafo 4

Articolo 30 Dialogo competitivo

Articolo 31 Partenariati per l'innovazione

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 33 Accordi quadro

Articolo 34 Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 35 Aste elettroniche

Articolo 36 Cataloghi elettronici

Articolo 38 Appalti congiunti occasionali

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2 Pubblicità e trasparenza

Articolo 50 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 2 e 3

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 78 Ambito di applicazione

Articolo 79 Bandi e avvisi

Articolo 80 Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti

Articolo 81 Composizione della commissione giudicatrice

Articolo 82 Decisioni della commissione giudicatrice

▼**M1**

ALLEGATI

ALLEGATO V	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI
	Parte E: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE (di cui all'articolo 79, paragrafo 1)
	Parte F: INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DI UN CONCORSO (di cui all'articolo 79, paragrafo 2)
ALLEGATO VI	INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI DOCUMENTI DI GARA IN RELAZIONE ALLE ASTE ELETTRONICHE (ARTICOLO 35, PARAGRAFO 4)

II. **ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE**

(FASE 4)

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I	Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2 e 4
Articolo 2	Principio di libera organizzazione dei servizi e delle attività di competenza della pubblica amministrazione
Articolo 3	Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza
Articolo 4	Libertà di definire servizi di interesse economico generale
Articolo 5	Definizioni
Articolo 6	Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4
Articolo 7	Enti aggiudicatori
Articolo 8	Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
Sezione II	Esclusioni
Articolo 10	Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori
Articolo 11	Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche
Articolo 12	Esclusioni specifiche nel settore idrico
Articolo 13	Concessioni aggiudicate a un'impresa affiliata
Articolo 14	Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture
Articolo 17	Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico

▼**M1**

Sezione III Disposizioni generali

Articolo 18 Durata della concessione

Articolo 19 Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 20 Contratti misti

Articolo 21 Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 22 Contratti concernenti sia attività di cui all'allegato II sia altre attività

Articolo 23 Concessioni concernenti sia attività di cui all'allegato II sia attività con aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 25 Servizi di ricerca e sviluppo

CAPO II

Principi

Articolo 26 Operatori economici

Articolo 27 Nomenclature

Articolo 28 Riservatezza

Articolo 29 Norme applicabili alle comunicazioni

TITOLO II

Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali

CAPO I

Principi generali

Articolo 30 Principi generali: paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 31 Bandi di concessione

Articolo 32 Avvisi di aggiudicazione delle concessioni

Articolo 33 Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma

Articolo 34 Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 35 Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse

CAPO II

Garanzie procedurali

Articolo 36 Requisiti tecnici e funzionali

Articolo 37 Garanzie procedurali

Articolo 38 Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

Articolo 39 Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte

Articolo 40 Comunicazione ai candidati e agli offerenti

Articolo 41 Criteri di aggiudicazione

▼**M1**

TITOLO III

Norme sull'esecuzione delle concessioni

Articolo 42 Subappalto

Articolo 43 Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 44 Cessazione delle concessioni

Articolo 45 Monitoraggio e relazioni

ALLEGATI

ALLEGATO I ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PUNTO 7

ALLEGATO II ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 7

ALLEGATO III ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA B)

ALLEGATO IV SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 19

ALLEGATO V INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 31

ALLEGATO VI INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI, DI CUI ALL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 3

ALLEGATO VII INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 32

ALLEGATO VIII INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI CONCERNENTI SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 32

ALLEGATO IX CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

ALLEGATO X ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3

ALLEGATO XI INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UNA CONCESSIONE IN VIGENZA DELLA STESSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 43

▼**M1**

ALLEGATO XXI-H DEL CAPO 8 «APPALTI PUBBLICI»

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE

MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE

(FASE 4)

Articolo 2 *ter*	Deroghe al termine sospensivo
	articolo 2 *ter*, primo comma, lettera c)
Articolo 2 *quinquies*	Privazione di effetti
	articolo 2 *quinquies*, primo comma, lettera c)
	paragrafo 5

▼M1

ALLEGATO XXI-I DEL CAPO 8 «APPALTI PUBBLICI»

(FASE 5)

I. **ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE**

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 2	Definizioni: punto 17

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1	Soglie
Articolo 16	Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi 5 e 6

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 44	Scelta delle procedure: paragrafo 3
Articolo 48	Dialogo competitivo
Articolo 49	Partenariati per l'innovazione
Articolo 50	Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettera j)

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 51	Accordi quadro
Articolo 52	Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 53	Aste elettroniche
Articolo 54	Cataloghi elettronici
Articolo 56	Appalti congiunti occasionali

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 70	Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafo 2
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti
Sottosezione 1:	Qualificazione e selezione qualitativa
Articolo 77	Sistemi di qualificazione
Articolo 79	Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 1

▼**M1**

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 95	Ambito di applicazione
Articolo 96	Avvisi
Articolo 97	Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice
Articolo 98	Decisione della commissione giudicatrice

ALLEGATI

ALLEGATO VII	Informazioni che devono figurare nei documenti di gara nelle aste elettroniche (di cui all'articolo 53, paragrafo 4)
ALLEGATO XIX	Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)
ALLEGATO XX	Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

II. **ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE**

Il ravvicinamento di ulteriori elementi della direttiva 2014/25/UE indicati nel presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. L'Ucraina può procedere al ravvicinamento di questi elementi entro i termini fissati nell'allegato XXI-B.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 2	Definizioni: punti da 10 a 12

CAPO IV

Principi generali

Articolo 38	Appalti riservati

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 55	Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 94	Appalti riservati per determinati servizi

▼**M1**

ALLEGATO XXI-J DEL CAPO 8 «APPALTI PUBBLICI»

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE

MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE

(FASE 5)

Articolo 2 *ter*	Deroghe al termine sospensivo articolo 2 *ter*, primo comma, lettera c)
Articolo 2 *quinquies*	Privazione di effetti articolo 2 *quinquies*, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 5

▼M1

ALLEGATO XXI-K DEL CAPO 8 «APPALTI PUBBLICI»

I. DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi della direttiva 2014/24/UE elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1	Oggetto e definizioni
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4
Articolo 2	Definizioni: paragrafo 2
Sezione 2	Soglie
Articolo 6	Revisione delle soglie e dell'elenco delle autorità governative centrali

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

Articolo 25	Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 39	Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1	Preparazione
Articolo 44	Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafo 3
Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 51	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3, 4 e paragrafo 5, secondo comma e paragrafo 6
Articolo 52	Pubblicazione a livello nazionale
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti
Articolo 61	Registro online dei certificati (e-Certis)
Articolo 62	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3

▼**M1**

Articolo 68	Costi del ciclo di vita: paragrafo 3
Articolo 69	Offerte anormalmente basse: paragrafo 5
TITOLO IV	
Governance	
Articolo 83	Applicazione
Articolo 84	Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 85	Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche
Articolo 86	Cooperazione amministrativa
TITOLO V	
Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali	
Articolo 87	Esercizio della delega di poteri
Articolo 88	Procedura d'urgenza
Articolo 89	Procedura di comitato
Articolo 90	Recepimento e disposizioni transitorie
Articolo 91	Abrogazioni
Articolo 92	Riesame
Articolo 93	Entrata in vigore
Articolo 94	Destinatari
ALLEGATI	
ALLEGATO I	AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI
ALLEGATO VIII	CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE
ALLEGATO XI	REGISTRI
ALLEGATO XIII	ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 3
ALLEGATO XV	TAVOLA DI CONCORDANZA

II. **DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO**

Gli elementi della direttiva 2014/23/UE elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I	
Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni	
CAPO I	
Ambito di applicazione, principi generali e definizioni	
Sezione I	Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafo 3
Articolo 6	Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3
Articolo 9	Revisione della soglia

▼**M1**

Sezione II	Esclusioni
Articolo 15	Notifica delle informazioni da parte di enti aggiudicatori
Articolo 16	Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza
TITOLO II	
Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali	
CAPO I	
Principi generali	
Articolo 30	Principi generali: paragrafo 4
Articolo 33	Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4
TITOLO IV	
Modifiche delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE	
Articolo 46	Modifiche della direttiva 89/665/CEE
Articolo 47	Modifiche della direttiva 92/13/CEE
TITOLO V	
Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali	
Articolo 48	Esercizio della delega
Articolo 49	Procedura d'urgenza
Articolo 50	Procedura di comitato
Articolo 51	Recepimento
Articolo 52	Disposizioni transitorie
Articolo 53	Monitoraggio e relazioni
Articolo 54	Entrata in vigore
Articolo 55	Destinatari

▼M1

ALLEGATO XXI-L DEL CAPO 8 «APPALTI PUBBLICI»

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4
Articolo 3	Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3
Articolo 4	Enti aggiudicatori: paragrafo 4

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1	Soglie
Articolo 17	Revisione delle soglie
Sezione 2	Appalti e concorsi di progettazione esclusi: disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza
Sottosezione 1:	Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia
Articolo 18	Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 2
Articolo 19	Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2
Sottosezione 3:	Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)
Articolo 31	Notifica di informazioni
Sottosezione 4:	Situazioni specifiche
Articolo 33	Appalti sottoposti a un regime speciale
Sottosezione 5:	Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali
Articolo 34	Attività direttamente esposte alla concorrenza
Articolo 35	Procedura atta a stabilire se l'articolo 34 sia applicabile

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 43	Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

▼M1

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 57	Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2	Pubblicità e trasparenza
Articolo 71	Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3, 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6
Articolo 72	Pubblicazione a livello nazionale
Sezione 3	Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti
Articolo 81	Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3
Articolo 83	Costi del ciclo di vita: paragrafo 3
Sezione 4	Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi
Articolo 85	Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi
Articolo 86	Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi

TITOLO IV

Governance

Articolo 99	Applicazione
Articolo 100	Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 101	Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche
Articolo 102	Cooperazione amministrativa

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 103	Esercizio della delega
Articolo 104	Procedura d'urgenza
Articolo 105	Procedura di comitato
Articolo 106	Recepimento e disposizioni transitorie
Articolo 107	Abrogazione
Articolo 108	Riesame
Articolo 109	Entrata in vigore
Articolo 110	Destinatari

ALLEGATI

ALLEGATO II	Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 3
ALLEGATO III	Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 3
ALLEGATO IV	Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35
ALLEGATO XV	Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 83, paragrafo 3

▼**M1**

ALLEGATO XXI-M DEL CAPO 8 «APPALTI PUBBLICI»

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

Articolo 2 *ter*	Deroghe al termine sospensivo articolo 2 *ter*, primo comma, lettera a)
Articolo 2 *quinquies*	Privazione di effetti articolo 2 *quinquies*, primo comma, lettera a), paragrafo 4
Articolo 3	Meccanismo correttore
Articolo 3 *bis*	Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante
Articolo 3 *ter*	Procedura di comitato
Articolo 4	Attuazione
Articolo 4 *bis*	Riesame

▼**M1**

ALLEGATO XXI-N DEL CAPO 8 «APPALTI PUBBLICI»

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

Articolo 2 *ter*	Deroghe al termine sospensivo articolo 2 *ter*, primo comma, lettera a)
Articolo 2 *quinquies*	Privazione di effetti articolo 2 *quinquies*, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 4
Articolo 3 *bis*	Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante
Articolo 3 *ter*	Procedura di comitato
Articolo 8	Meccanismo correttore
Articolo 12	Attuazione
Articolo 12 *bis*	Riesame

▼**M1**

ALLEGATO XXI-O DEL CAPO 8 «APPALTI PUBBLICI»

UCRAINA: ELENCO INDICATIVO DEI TEMI DI COOPERAZIONE

1. Formazione, in Ucraina e nei paesi dell'UE, dei funzionari di organismi pubblici ucraini che si occupano di appalti pubblici.

2. Formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici.

3. Scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme di regolamentazione in materia di appalti pubblici.

4. Miglioramento delle funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e creazione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici.

5. Consultazioni e assistenza metodologica fornita dall'UE per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche in materia di appalti pubblici.

6. Rafforzamento degli organismi incaricati di garantire una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici ed esame indipendente e imparziale (riesame) delle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici (cfr. articolo 150, paragrafo 2, del presente accordo).

▼**M1**

ALLEGATO XXI-P DEL CAPO 8 «APPALTI PUBBLICI»

SOGLIE

1. Le soglie di valore menzionate all'articolo 149, paragrafo 3, del presente accordo sono, per entrambe le parti, le seguenti:

   a) 135 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione indetti da tali autorità;

   b) 209 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a);

   c) 5 225 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;

   d) 5 225 000 EUR per gli appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità;

   e) 5 225 000 EUR per le concessioni;

   f) 418 000 EUR per gli appalti di forniture e servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità;

   g) 750 000 EUR per gli appalti pubblici di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici;

   h) 1 000 000 EUR per gli appalti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici nel settore dei servizi di pubblica utilità.

2. Le soglie in EUR di cui al paragrafo 1 vanno adeguate per rispecchiare le soglie applicabili a norma delle direttive UE al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

ALLEGATO XXII-A DEL CAPO 9

INDICAZIONI GEOGRAFICHE - LEGISLAZIONE DELLE PARTI ED ELEMENTI PER LA REGISTRAZIONE E IL CONTROLLO

PARTE A

Legislazioni delle Parti

Legislazione ucraina

Legge ucraina del 16 giugno 1999 sulla protezione dei diritti riguardanti le indicazioni di origine delle merci e relative modalità di applicazione.

Legge ucraina del 5 febbraio 2006 sulle uve e sul vino e relative modalità di applicazione.

Legislazione UE

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, e relative modalità di applicazione.

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e relative modalità di applicazione.

Regolamento (CE) n. 110/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, e relative modalità di applicazione.

Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, e relative modalità di applicazione.

PARTE B

Elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 202, paragrafi 1 e 2, del presente accordo

1. Un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori.

2. Una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di uno o più Stati, quando una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto è attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica.

3. L'obbligo per una denominazione registrata di corrispondere a uno o più prodotti specifici per i quali è stabilito un disciplinare che può essere modificato solo mediante una procedura amministrativa appropriata.

4. Disposizioni di controllo applicabili alla produzione.

5. Il diritto, per ogni produttore stabilito nella regione e che si sottopone al sistema di controllo, di fabbricare e commercializzare il prodotto etichettato con la denominazione protetta a condizione di rispettarne il disciplinare.

6. Una procedura di opposizione che permetta di tenere conto degli interessi legittimi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprietà intellettuale.

▼B

7. Disposizioni in materia di registrazione, compreso il rifiuto di registrazione, di termini omonimi o parzialmente omonimi dei termini registrati, di termini usati correntemente come denominazioni comuni di merci, nonché di termini che comprendono o includono nomi di varietà vegetali e di razze animali. Tali disposizioni tengono conto dei legittimi interessi di tutte le parti in causa.

▼B

ALLEGATO XXII-B DEL CAPO 9

INDICAZIONI GEOGRAFICHE - CRITERI DA PREVEDERE NELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE PER I PRODOTTI DI CUI ALL' ARTICOLO 202, PARAGRAFI 3 E 4, DEL PRESENTE ACCORDO

a) Elenco delle denominazioni con, eventualmente, la corrispondente trascrizione in caratteri latini o ucraini;

b) informazioni sul tipo di prodotto;

c) invito destinato ad ogni Stato membro (nel caso dell'Unione europea), o paese terzo, oppure ad ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo e sia stabilita o residente in uno Stato membro (nel caso dell'Unione europea), in Ucraina o in un paese terzo, ad opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata;

d) le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione europea o al governo dell'Ucraina entro 2 mesi dalla data di pubblicazione della nota informativa;

e) sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui alla lettera d), che dimostrino che la protezione della denominazione proposta:

   — è in conflitto con il nome di una varietà vegetale, compresa una varietà di uve da vino, o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

   — è in conflitto con una denominazione omonima e potrebbe indurre erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio;

   — tenuto conto della reputazione di un marchio, della sua notorietà e della durata del suo utilizzo, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

   — danneggia l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della presente comunicazione;

   — è in conflitto con una denominazione considerata generica;

f) i criteri di cui alla lettera e) sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione europea che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati, o al territorio dell'Ucraina.

▼B

ALLEGATO XXII-C DEL CAPO 9

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 202, PARAGRAFO 3, DEL PRESENTE ACCORDO

Prodotti agricoli e alimentari dell'Unione europea, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati, di cui è chiesta la protezione in Ucraina

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
AT	Gailtaler Speck	*Ґайльталер Шпек*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino salata
AT	Tiroler Speck	*Тіролер Шпек*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino salata
AT	Gailtaler Almkäse	*Ґайльталер Альмкезе*	Formaggi
AT	Tiroler Almkäse/Tiroler Alpkäse	*Тіролер Альмкезе/Тіролер Альпкезе*	Formaggi
AT	Tiroler Bergkäse	*Тіролер Бергкезе*	Formaggi
AT	Tiroler Graukäse	*Тіролер Ґраукезе*	Formaggi
AT	Vorarlberger Alpkäse	*Форарльбергер Альпкезе*	Formaggi
AT	Vorarlberger Bergkäse	*Форарльбергер Бергкезе*	Formaggi
AT	Steirisches Kübiskernöl	*Штайрішес Кюрбіскерньоль*	Olio
AT	Marchfeldspargel	*Мархфельдшпаргель*	Ortaggi - asparago
AT	Steirischer Kren	*Штайрішер Крен*	Ortaggi - rafano
AT	Wachauer Marille	*Вахауер Марілле*	Frutta - albicocca
AT	Waldviertler Graumohn	*Вальдфіртель Ґраумон*	Semi di papavero
BE	Jambon d'Ardenne	*Жамбон Дарден*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
BE	Fromage de Herve	*Фромаж де Евр*	Formaggi
BE	Beurre d'Ardenne	*Бьор Дарден*	Burro
BE	Brussels grondwitloof	*Брюссельс грондвітльоф*	Ortaggi - indivia
BE	Vlaams - Brabantse Tafeldruif	*Влямс -БрабантсеТафелдреф*	Frutta - uva da tavola
BE	Pâté gaumais	*Пате Ґоме*	Prodotti di pasticceria, da forno
BE	Geraardsbergse Mattentaart	*Герардберхсе Маттентаарт*	Prodotti di panetteria
CY	Λουκούμι Γεροσκήπου	*Люкумі Єроскіпу*	Prodotto di confetteria
CZ	Nošovické kysané zelí	*Ношовіцке кисане зелі*	Ortaggi - cavolo

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
CZ	Všestarská cibule	*Вшестарска цібуле*	Ortaggi - cipolla
CZ	Pohořelický kapr	*Погоржеліцки капр*	Pesce fresco
CZ	Třeboňský kapr	*Тршебоньски капр*	Pesce fresco
CZ	Český kmín	*Чески кмін*	Spezie - semi di carvi
CZ	Chamomilla bohemica	*Хамомілла богеміка*	Spezie - erba
CZ	Žatecký chmel	*Жатецки хмел*	Luppolo
CZ	Budějovické pivo	*Будєйовіцке піво*	Birre
CZ	Budějovický měšťanský var	*Будєйовіцки мнєштянски вар*	Birre
CZ	České pivo	*Ческе піво*	Birre
CZ	Českobudějovické pivo	*Ческобудєйовіцке піво*	Birre
CZ	Chodské pivo	*Ходске піво*	Birre
CZ	Znojemské pivo	*Зноємске піво*	Birre
CZ	Hořické trubičky	*Горжіцке трубічки*	Prodotti di biscotteria - wafer
CZ	Karlovarský suchar	*Карловарски сухар*	Prodotti di biscotteria - wafer
CZ	Lomnické suchary	*Ломніцке сухари*	Prodotti di biscotteria - wafer
CZ	Mariánskolázeňské oplatky	*Маріансколазеньске оплатки*	Prodotti di biscotteria - wafer
CZ	Pardubický perník	*Пардубіцки пернік*	Prodotti di pasticceria, biscotteria
CZ	Štramberské uši	*Штрамберске уші*	Prodotti di biscotteria
DE	Diepholzer Moorschnucke	*Діпгольцер Мооршнукке*	Carni (e frattaglie) fresche - ovino
DE	Lüneburger Heidschnucke	*Люнебурґер Гайдшнукке*	Carni (e frattaglie) fresche - ovino
DE	Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch	*Швебіш-Геллішес Кваліметсшвайнефляйш*	Carni (e frattaglie) fresche - suino
DE	Ammerländer Dielenrauchschinken/Ammerländer Katenschinken	*Аммерлендер Діленраухшінкен/ Аммерлендер Катеншінкен*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
DE	Ammerländer Schinken/ Ammerländer Knochenschinken	*Аммерлендер Шінкен/ Аммерлендер Кнохеншінкен*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
DE	Greußener Salami	*Ґройсенер Залямі*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salume
DE	Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste	*Нюрнберґер Братвюрсте/ Нюрнберґер Ротсбратвюрсте*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
DE	Schwarzwälder Schinken	*Шварцвельдер Шінкен*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
DE	Thüringer Leberwurst	*Тюрінгер Лєбервурст*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia di fegato
DE	Thüringer Rostbratwurst	*Тюрінгер Ростбратвурст*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia da arrostire
DE	Thüringer Rotwurst	*Тюрінгер Ротвурст*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - sanguinaccio
DE	Allgäuer Bergkäse	*Альгойєр Берґкезе*	Formaggi
DE	Allgäuer Emmentaler	*Альгойєр Емменталер*	Formaggi
DE	Altenburger Ziegenkäse	*Альтенбургер Цієнкезе*	Formaggi
DE	Odenwälder Frühstückskäse	*Оденвельдер Фрюштюкскезе*	Formaggi
DE	Lausitzer Leinöl	*Ляузіцер Ляйньоль*	Olio di lino
DE	Bayerischer Meerrettich/Bayerischer Kren	*Байрішер Мерретціх/ Байрішер Крен*	Ortaggi - rafano
DE	Feldsalate von der Insel Reichenau	*Фельдзалате фон дер Інзель Райхенау*	Ortaggi - lattughella
DE	Gurken von der Insel Reichenau	*Ґуркен фон дер Інзель Райхенау*	Ortaggi - cetriolo
DE	Salate von der Insel Reichenau	*Залате фон дер Інзель Райхенау*	Ortaggi - insalata
DE	Spreewälder Gurken	*Шпревельдер Ґуркен*	Ortaggi - cetriolino
DE	Spreewälder Meerrettich	*Шпревельдер Мерретціх*	Ortaggi - rafano
DE	Tomaten von der Insel Reichenau	*Томатен фон дер Інзель Райхенау*	Ortaggi - pomodoro
DE	Holsteiner Karpfen	*Гольштайнер Карпфен*	Pesce fresco
DE	Oberpfälzer Karpfen	*Оберпфельцер Карпфен*	Pesce fresco
DE	Schwarzwaldforelle	*Шварцвальд Форелле*	Pesce fresco
DE	Bayerisches Bier	*Баєрішес Бір*	Birre
DE	Bremer Bier	*Бремер Бір*	Birre
DE	Dortmunder Bier	*Дортмундер Бір*	Birre
DE	Hofer Bier	*Гофер Бір*	Birre
DE	Kölsch	*Кьольш*	Birre

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
DE	Kulmbacher Bier	*Кульмбахер Бір*	Birre
DE	Mainfranken Bier	*Майнфранкен Бір*	Birre
DE	Münchener Bier	*Мюнхенер Бір*	Birre
DE	Reuther Bier	*Ройтер Бір*	Birre
DE	Wernesgrüner Bier	*Вернесгрюнер Бір*	Birre
DE	Aachener Printen	*Аахенер Прінтен*	Prodotti di biscotteria
DE	Lübecker Marzipan	*Любеккер Марципан*	Prodotti di confetteria
DE	Meißner Fummel	*Майснер Фуммель*	Prodotti di pasticceria
DE	Nürnberger Lebkuchen	*Нюрнберґер Лебкухен*	Prodotti di pasticceria
DK	Danablu	*Данаблю*	Formaggi
EL	Ανεβατό	*Аневато*	Formaggi
EL	Γαλοτύρι	*Галотірі*	Formaggi
EL	Γραβιέρα Αγράφων	*Гравьєра Аграфон*	Formaggi
EL	Γραβιέρα Κρήτης	*Гравьєра Крітіс*	Formaggi
EL	Γραβιέρα Νάξου	*Гравьєра Наксу*	Formaggi
EL	Καλαθάκι Λήμνου	*Калатакі Лімну*	Formaggi
EL	Κασέρι	*Касері*	Formaggi
EL	Κατίκι Δομοκού	*Катікі Домоку*	Formaggi
EL	Κεφαλογραβιέρα	*Кефалогравьєра*	Formaggi
EL	Κοπανιστή	*Копаністі*	Formaggi
EL	Λαδοτύρι Μυτιλήνης	*Лядотірі Мітілініс*	Formaggi
EL	Μανούρι	*Манурі*	Formaggi
EL	Μετσοβόνε	*Мецовоне*	Formaggi
EL	Μπάτζος	*Бадзос*	Formaggi
EL	Ξυνομυζήθρα Κρήτης	*Ксіномізітра Крітіс*	Formaggi
EL	Πηχτόγαλο Χανίων	*Піхтогальо Ханіон*	Formaggi
EL	Σαν Μιχάλη	*Сан Міхалі*	Formaggi
EL	Σφέλα	*Сфеля*	Formaggi
EL	Φέτα	*Фета*	Formaggi
EL	Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού	*Формаелля Араховас Парнасу*	Formaggi

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
EL	Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας	*Айос Матсеос Керкірас*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Αποκορώνας Χανίων Κρήτης	*Апокоронас Ханіон Крітіс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης	*Арханес Іракліу Крітіс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης	*Віяннос Іракліу Крітіс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης	*Воріос Мільопотамос Ретсімніс Крітіс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο "Τροιζηνία"	*Ексеретіко парсено елеолядо "Трізінія"*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό	*Ексеретіко парсено елеолядо Трапсано*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Ζάκυνθος	*Закінтос*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Θάσος	*Тасос*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Καλαμάτα	*Калямата*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Κεφαλονιά	*Кефальоня*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης	*Колімварі Ханіон Крітіс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Κρανίδι Αργολίδας	*Краніді, Арголідас*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Κροκεές Λακωνίας	*Крокеес Лаконіяс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Λακωνία	*Лаконія*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Λέσβος / Μυτιλήνη	*Лесвос / Мітіліні*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Λυγουριό Ασκληπιείου	*Лігуріо Аскліпіу*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Ολυμπία	*Олімпія*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Πεζά Ηρακλείου Κρήτης	*Пеза Іракліу Крітіс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Πέτρινα Λακωνίας	*Петріна Лаконіяс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Πρέβεζα	*Превеза*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
EL	Ρόδος	*Родос*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Σάμος	*Самос*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Σητεία Λασιθίου Κρήτης	*Сітія Лясітіу Крітіс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Φοινικι Λακωνιασ	*Фінікі Ляконіяс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Χανιά Κρήτης	*Ханя Крітіс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Ακτινίδιο Πιερίας	*Актінідіо Піеріяс*	Frutta - kiwi
EL	Ακτινίδιο Σπερχειού	*Актінідіо Сперхіу*	Frutta - kiwi
EL	Ελιά Καλαμάτας	*Еля Каляматас*	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης	*Фрумба Амбадіяс Ретімніс Крітіс*	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Θρούμπα Θάσου	*Фрумба Тасу*	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Θρούμπα Χίου	*Фрумба Хіу*	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας	*Келіфото фістікі Фтіотідас*	Frutta a guscio - pistacchio in guscio
EL	Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου	*Керасія трагана Родохоріу*	Frutta - ciliegia
EL	Κονσερβολιά Αμφίσσης	*Консерволія Амфісіс*	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Κονσερβολιά Άρτας	*Консерволія Артас*	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Κονσερβολιά Αταλάντης	*Консерволія Аталяндіс*	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου	*Консерволія Піліу Волю*	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Κονσερβολιά Ροβίων	*Консерволя Ровіон*	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Κονσερβολιά Στυλίδας	*Консерволія Стілідас*	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα	*Корінфіякі стафіда Востіца*	Frutta - uva secca
EL	Κουμ Κουάτ Κέρκυρας	*Кум-куат Керкірас*	Frutta - kumquat
EL	Μήλα Ζαγοράς Πηλίου	*Міля Загорас Піліу*	Frutta - mela
EL	Μήλα Ντελίσιους ΠιλαÔά Τριπόλεως	*Міля делісіус Піляфа Тріполєос*	Frutta - mela

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
EL	Μήλο Καστοριάς	*Мільо Касторіяс*	Frutta - mela
EL	Ξερά σύκα Κύμης	*Ксера сіка Кіміс*	Frutta trasformata - fichi secchi
EL	Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου	*Патата Като Неврокопіу*	Ortaggi - patata
EL	Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης	*Портокаля Малєме Ханіон Крітіс*	Frutta - arancia
EL	Ροδάκινα Νάουσας	*Розакіна Наусас*	Frutta - arancia
EL	Σταφίδα Ζακύνθου	*Стафіда Закінту*	Frutta - uva secca
EL	Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων	*Сіка Вравронас Маркопулю Месогіон*	Frutta - fico
EL	Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου	*Тсаконікі мелідзана Леоніді*	Ortaggi - melanzana
EL	Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας	*Фасоля (гігантес - елефантес) Преспон Флорінас*	Ortaggi - fagiolo
EL	Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας	*Фасоля (пляке мегальосперма) преспон Фльорінас*	Ortaggi - fagiolo
EL	Φασολια γιγαντεσ - Ελεφαντεσ Καστοριασ	*Фасоля (гігантес - елефантес) Касторіяс*	Ortaggi - fagiolo
EL	Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου	*Фасоля (гігантес - елефантес) Като Неврокопіу*	Ortaggi - fagiolo
EL	Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου	*Фасоля кіна месосперма Като Неврокопіу*	Ortaggi - fagiolo
EL	Φυστίκι Αίγινας	*Фістікі Егінас*	Frutta a guscio - pistacchio in guscio
EL	Φυστίκι Μεγάρων	*Фістікі Мегарон*	Frutta a guscio - pistacchio in guscio
EL	Αυγοτάραχο Μεσολογγίου	*Авготарахо Месологіу*	Pesce fresco
EL	Κρόκος Κοζάνης	*Крокос Козаніс*	Condimenti - zafferano
EL	Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια	*Мелі Елятіс Меналю ванілія*	Miele
EL	Κρητικό παξιμάδι	*Крітіко паксімаді*	Prodotti di biscotteria
EL	Μαστίχα Χίου	*Мастіха Хіу*	Gomme e resine naturali
EL	Τσίχλα Χίου	*Ціхля Хіу*	Gomme e resine naturali
EL	Μαστιχέλαιο Χίου	*Мастіхелео Хіу*	Oli essenziali - mastice di Chios
ES	Carne de Ávila	*Карне де Авіля*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
ES	Carne de Cantabria	*Карне де Кантабрія*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
ES	Carne de la Sierra de Guadarrama	*Карне де ля Сьєрра де Гвадаррама*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
ES	Carne de Morucha de Salamanca	*Карне де Моруча де Саляманка*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
ES	Carne de Vacuno del País Vasco/Euskal Okela	*Карне де Бакуно дель Паіс Баско/Ескаль Океля*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
ES	Cordero de Navarra/Nafarroako Arkumea	*Кордеро де Наварра/ Нафарроако Аркумеа*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
ES	Cordero Manchego	*Кордеро Манчего*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
ES	Lacón Gallego	*Лякон Ґаєго*	Carni (e frattaglie) fresche - suino
ES	Lechazo de Castilla y León	*Лечасо де Кастія і Леон*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
ES	Pollo y Capón del Prat	*Пойо і Капон дель Прат*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
ES	Ternasco de Aragón	*Тернаско де Арагон*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
ES	Ternera Asturiana	*Тернера Астуріана*	Carni (e frattaglie) fresche - vitello
ES	Ternera de Extremadura	*Тернера де Екстремадура*	Carni (e frattaglie) fresche - vitello
ES	Ternera de Navarra/Nafarroako Aratxea	*Тернера де Наварра/ Нафарроако Аратцеа*	Carni (e frattaglie) fresche - vitello
ES	Ternera Gallega	*Тернера Ґаєга*	Carni (e frattaglie) fresche - vitello
ES	Botillo del Bierzo	*Ботійо дель Бієрсо*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
ES	Cecina de León	*Сесіна де Леон*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
ES	Dehesa de Extremadura	*Дееса де екстремадура*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
ES	Guijuelo	*Ґіхуельо*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
ES	Jamón de Huelva	*Хамон де Уельва*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
ES	Jamón de Teruel	*Хамон де Теруель*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
ES	Jamón de Trevélez	*Хамон де Тревелєс*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
ES	Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic	*Сальчічон де Вік/ Йонганіса де Вік*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia
ES	Sobrasada de Mallorca	*Собрасада де Майорка*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
ES	Afuega'l Pitu	*Афуеґаль Піту*	Formaggi
ES	Cabrales	*Кабралєс*	Formaggi
ES	Cebreiro	*Себрейро*	Formaggi
ES	Gamoneu/Gamonedo	*Ґамонеу/Ґамонедо*	Formaggi
ES	Idiazábal	*Ідіасабаль*	Formaggi
ES	Mahón-Menorca	*Махон-Менорка*	Formaggi
ES	Picón Bejes-Tresviso	*Пікон Бехес-Тресвісо*	Formaggi
ES	Queso de La Serena	*Кесо де ля Серена*	Formaggi
ES	Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya	*Кесо де лАльт Ургель і ля Серданія*	Formaggi
ES	Queso de Murcia	*Кесо де Мурсія*	Formaggi
ES	Queso de Murcia al vino	*Кесо де Мурсія аль віно*	Formaggi
ES	Queso de Valdeón	*Кесо де Вальдеон*	Formaggi
ES	Queso Ibores	*Кесо Іборес*	Formaggi
ES	Queso Majorero	*Кесо Махореро*	Formaggi
ES	Queso Manchego	*Кесо Манчего*	Formaggi
ES	Queso Nata de Cantabria	*Кесо Ната де Кантабрія*	Formaggi
ES	Queso Palmero/Queso de la Palma	*Кесо Пальмеро/Кесо де ля Пальма*	Formaggi
ES	Queso Tetilla	*Кесо Тетія*	Formaggi
ES	Queso Zamorano	*Кесо Саморано*	Formaggi
ES	Quesucos de Liébana	*Кесукос де Лієбана*	Formaggi
ES	Roncal	*Ронкаль*	Formaggi
ES	San Simón da Costa	*Сан Сімон да Коста*	Formaggi
ES	Torta del Casar	*Торта дель Касар*	Formaggi

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
ES	Miel de Galicia/Mel de Galicia	*Мйєль де Ґалісія/Мель де Ґалісія*	Altri prodotti di origine animale - miele
ES	Miel de Granada	*Мйєль де Ґранада*	Altri prodotti di origine animale - miele
ES	Miel de La Alcarria	*Мйєль де Ля Алькаррія*	Altri prodotti di origine animale - miele
ES	Aceite de La Alcarria	*Асейте де Ля Алькаррія*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Aceite de la Rioja	*Асейте де ля Ріоха*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Aceite de Mallorca/Aceite mallorquín/Oli de Mallorca/Oli mallorquí	*Асейте де Майорка/ Асейте майоркін/Олі де Майорка/Олі майоркі*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta	*Асейте де Терра Альта/ Олі де Терра Альта*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli del Baix Ebre-Montsià	*Асейте дель Байш Ебре-Монція / Олі дель Байш Ебре-Монція*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Aceite del Bajo Aragón	*Асейте дель Бахо Арагон*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Aceite Monterrubio	*Асейте Монтерубійо*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Antequera	*Антекера*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Baena	*Баена*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Gata-Hurdes	*Ґата-Урдес*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Les Garrigues	*Лєс Ґаррігес*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya/Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya	*Мантекія де лЯльт Ургель і ля Серданія/ Мантега де лЯльт Ургель і ля Серданія*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - burro
ES	Mantequilla de Soria	*Мантекія де Сорія*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - burro
ES	Montes de Granada	*Монтес де Ґранада*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Montes de Toledo	*Монтес де Толедо*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Poniente de Granada	*Поньенте де Гранада*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
ES	Priego de Córdoba	*Прьего де Кордова*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Sierra de Cadiz	*Сьерра де Кадіс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Sierra de Cazorla	*Сьерра де Касорля*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Sierra de Segura	*Сьерра де Сегура*	Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) – olio d'oliva
ES	Sierra Mágina	*Сьерра Махіна*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Siurana	*Сіурана*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Ajo Morado de las Pedroñeras	*Ахо Морадо де ляс Педроньерас*	Ortaggi, freschi o trasformati - aglio
ES	Alcachofa de Benicarló/ Carxofa de Benicarló	*Алькачофа де Бенікарло/ Карчофа де Бенікарло*	Ortaggi, freschi o trasformati - carciofo
ES	Alcachofa de Tudela	*Алькачофа де Туделя*	Ortaggi, freschi o trasformati - carciofo
ES	Arroz de Valencia/Arròs de València	*Арроз де Валенсія/Аррос де Валенсія*	Cereali - riso
ES	Arroz del Delta del Ebro/ Arròs del Delta de l'Ebre	*Арроз дель Дельта дель Ебро/Аррос дель Дельта дель Ебре*	Cereali - riso
ES	Avellana de Reus	*Авеяна де Реус*	Frutta a guscio - nocciola
ES	Berenjena de Almagro	*Беренхена де Альмагро*	Ortaggi - melanzana
ES	Calasparra	*Каласпарра*	Cereali - riso
ES	Calçot de Valls	*Калсот де Валлс*	Ortaggi - germogli di cipolla
ES	Cereza del Jerte	*Сереса дель Херте*	Frutta - ciliegia
ES	Cerezas de la Montaña de Alicante	*Сересас де ля Монтанья де Аліканте*	Frutta - ciliegia
ES	Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians	*Сітрікос Валенсіянос/ Сітрікс Валенсіянс*	Frutta - agrume
ES	Clementinas de las Tierras del Ebro/Clementines de les Terres de l'Ebre	*Клєментінас де ляс Тьєррас дель Ебро/ Клєментінес де лєс Террес дель Ебре*	Frutta - clementina
ES	Coliflor de Calahorra	*Коліфльор де Каляорра*	Ortaggi - cavolo
ES	Espárrago de Huétor-Tájar	*Еспарраго де Уетор-Тахар*	Ortaggi - asparago

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
ES	Espárrago de Navarra	*Еспарраго де Наварра*	Ortaggi - asparago
ES	Faba Asturiana	*Фаба Астуріяна*	Ortaggi - fagiolo
ES	Garbanzo de Fuentesaúco	*Ґарбансо де Фуентесауко*	Ortaggi - cece
ES	Judías de El Barco de Ávila	*Худіяс де Ель Барко де Авіля*	Ortaggi - fagiolo
ES	Kaki Ribera del Xúquer	*Какі Рівера дель Шукер*	Frutta - caco
ES	Lenteja de La Armuña	*Лєнтеха де ля Армунья*	Ortaggi - lenticchia
ES	Lenteja Pardina de Tierra de Campos	*Лєнтеха Пардіна де Тьєрра де Кампос*	Ortaggi - lenticchia
ES	Manzana de Girona/Poma de Girona	*Манзана де Хірона/Пома де Гірона*	Frutta - mela
ES	Manzana Reineta del Bierzo	*Манзана Рейнета дель Бьєрсо*	Frutta - mela
ES	Melocotón de Calanda	*Мельокотон де Калянда*	Frutta - pesca
ES	Nísperos Callosa d'En Sarriá	*Нісперос Кайоса д'Ен Саррія*	Frutta - nespola
ES	Pataca de Galicia/Patata de Galicia	*Патака де Ґалісія/ Патата де Ґалісія*	Ortaggi - patata
ES	Patatas de Prades/Patatas de Prades	*Пататас де Прадес/ Пататес де Прадес*	Ortaggi - patata
ES	Pera de Jumilla	*Пера де Хумія*	Frutta - pera
ES	Peras de Rincón de Soto	*Перас де Рінкон де Сото*	Frutta - pera
ES	Pimiento Asado del Bierzo	*Пімєнто Асадо дель Бьєрсо*	Ortaggi, trasformati - peperone
ES	Pimiento Riojano	*Пімєнто Ріохано*	Ortaggi - peperone
ES	Pimientos del Piquillo de Lodosa	*Пімєнтос дель Пікійо де Льодоса*	Ortaggi - peperone
ES	Uva de mesa embolsada "Vinalopó"	*Ува де меса ембользада "Вінальопо"*	Frutta - uva
ES	Caballa de Andalucia	*Кабая де Андалусія*	Pesce fresco
ES	Mejillón de Galicia/Mexillón de Galicia	*Мехійон де Ґалісія/ Мешійьон де Ґалісія*	Molluschi
ES	Melva de Andalucia	*Мельва де Андалусія*	Pesce fresco
ES	Azafrán de la Mancha	*Азафран де ля Манча*	Spezie
ES	Chufa de Valencia	*Чуфа де Валенсія*	Frutta - tubero

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
ES	Pimentón de la Vera	*Піментон де ля Вера*	Spezie
ES	Pimentón de Murcia	*Піментон де Мурсія*	Spezie
ES	Sidra de Asturias/Sidra d'Asturies	*Сідра де Астуріяс/Сідра д'Астурієс*	Sidro
ES	Alfajor de Medina Sidonia	*Альфахор де Медіна Сідонія*	Prodotti di confetteria
ES	Ensaimada de Mallorca/Ensaimada mallorquina	*Енсаімада де Майорка/ Енсаімада майоркіна*	Prodotti di panetteria, pasticceria
ES	Jijona	*Хіхона*	Prodotti di confetteria
ES	Mantecadas de Astorga	*Мантекадас де Асторга*	Prodotti di confetteria
ES	Mazapán de Toledo	*Масапан де Толедо*	Prodotti di confetteria
ES	Pan de Cea	*Пан де Сеа*	Prodotti di panetteria
ES	Turrón de Agramunt/Torró d'Agramunt	*Туррон де Аграмунт/ Торро д'Аграмунт*	Prodotti di confetteria
ES	Turrón de Alicante	*Туррон де Аліканте*	Prodotti di confetteria
FI	Lapin Poron liha	*Лапін Порон ліха*	Carni (e frattaglie) fresche - renna
FI	Lapin Puikula	*Лапін Пуйкула*	Ortaggi - patata
FI	Kainuun rönttönen	*Кайнуунрьонтьонен*	Prodotti di pasticceria
FR	Agneau de l'Aveyron	*Аньо дьо лАверон*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Agneau de Lozère	*Аньо дьо Льозер*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Agneau de Pauillac	*Аньо дьо Пояк*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Agneau de Sisteron	*Аньо дьо Сістерон*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Agneau du Bourbonnais	*Аньо дю Бурбоне*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Agneau du Limousin	*Аньо дю Лімузан*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Agneau du Poitou-Charentes	*Аньо дю Пуату-Шарант*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Agneau du Quercy	*Аньо дю Керсі*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Barèges-Gavarnie	*Бареж-Ґаварні*	Carni (e frattaglie) fresche - ovino

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
FR	Bœuf charolais du Bourbonnais	*Бьоф Шароле дю Бурбоне*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
FR	Boeuf de Bazas	*Бьоф дьо Базас*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
FR	Bœuf de Chalosse	*Бьоф дьо Шальос*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
FR	Bœuf du Maine	*Бьоф дю Мен*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
FR	Dinde de Bresse	*Данд дьо Бресс*	Carni (e frattaglie) fresche - tacchino
FR	Porc de la Sarthe	*Пор дьо ля Сарт*	Carni (e frattaglie) fresche - suino
FR	Porc de Normandie	*Пор дьо Нормандi*	Carni (e frattaglie) fresche - suino
FR	Porc de Vendée	*Пор дьо Ванде*	Carni (e frattaglie) fresche - suino
FR	Porc du Limousin	*Пор дьо Лімузан*	Carni (e frattaglie) fresche - suino
FR	Taureau de Camargue	*Торо дьо Камарг*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
FR	Veau de l'Aveyron et du Ségala	*Во дьо Лаверон е дю Сегаля*	Carni (e frattaglie) fresche - vitello
FR	Veau du Limousin	*Во дю Лімузан*	Carni (e frattaglie) fresche - vitello
FR	Volailles d'Alsace	*Воляй дАльзас*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles d'Ancenis	*Воляй дАнсьоні*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles d'Auvergne	*Воляй дОверньо*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Bourgogne	*Воляй дьо Бургонь*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Bresse	*Воляй дьо Бресс*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Bretagne	*Воляй дьо Бретань*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Challans	*Воляй дьо Шалян*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Cholet	*Воляй дьо Шоле*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
FR	Volailles de Gascogne	*Воляй дьо Ґасконь*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Houdan	*Воляй дьо Удан*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Janzé	*Воляй дьо Жанзе*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de la Champagne	*Воляй дьо ля Шампань*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de la Drôme	*Воляй дьо ля Дром*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de l'Ain	*Воляй дьо лЯн*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Licques	*Воляй дьо Лік*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de l'Orléanais	*Воляй дьо льОрлеане*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Loué	*Воляй дьо Люе*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Normandie	*Воляй дьо Нормандї*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Vendée	*Воляй дьо Ванде*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles des Landes	*Воляй де Лянд*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Béarn	*Воляй дьо Беарн*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Berry	*Воляй дю Беррі*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Charolais	*Воляй дю Шаролє*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Forez	*Воляй дю Форе*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Gatinais	*Воляй дю Ґатіне*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Gers	*Воляй дю Жерс*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Languedoc	*Воляй дю Лангедок*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
FR	Volailles du Lauragais	*Воляй дю Льораге*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Maine	*Воляй дьо Мен*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du plateau de Langres	*Воляй дю плято дьо Лянгр*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Val de Sèvres	*Воляй дю Валь дьо Севр*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Velay	*Воляй дю Вьоле*	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Boudin blanc de Rethel	*Будан блан дьо Рьотель*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
FR	Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)	*Канар а фуа гра дю Сюд-Уест (Шальос, Гасконь, Жерс, Лянд, Перігор, Керсі)*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - anatra
FR	Jambon de Bayonne	*Жамбон дьо Байонн*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
FR	Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes	*Жамбон сек е нуа дьо жамбон сек де Арден*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
FR	Abondance	*Абонданс*	Formaggi
FR	Banon	*Банон*	Formaggi
FR	Beaufort	*Бофор*	Formaggi
FR	Bleu d'Auvergne	*Бльо дОверньо*	Formaggi
FR	Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel	*Бльо дьо Жекс О-Жюра/ Бльо дьо Сетмонсель*	Formaggi
FR	Bleu des Causses	*Бльо де Косс*	Formaggi
FR	Bleu du Vercors-Sassenage	*Бльо дю Веркор-Сассьонаж*	Formaggi
FR	Brie de Meaux	*Брі дьо Мо*	Formaggi
FR	Brie de Melun	*Брі дьо Мьолан*	Formaggi
FR	Brocciu Corse/Brocciu	*Броччю Корс/Броччю*	Formaggi
FR	Camembert de Normandie	*Камамбер дьо Норманді*	Formaggi
FR	Cantal/Fourme de Cantal/ Cantalet	*Канталь/Фурм дьо Канталь/Кантале*	Formaggi
FR	Chabichou du Poitou	*Шабішу дю Пуату*	Formaggi

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
FR	Chaource	*Шаурс*	Formaggi
FR	Chevrotin	*Шевротен*	Formaggi
FR	Comté	*Комте*	Formaggi
FR	Crottin de Chavignol/Chavignol	*Кротта дьо Шавіньйоль/Шавіньйоль*	Formaggi
FR	Emmental de Savoie	*Емменталь дьо Савуа*	Formaggi
FR	Emmental français est-central	*Емменталь Франсе Ест Сантраль*	Formaggi
FR	Époisses	*Епуас*	Formaggi
FR	Fourme d'Ambert/Fourme de Montbrison	*Фурм дАмбер/Фурм дьо Мон Брізон*	Formaggi
FR	Laguiole	*Ляґіоль*	Formaggi
FR	Langres	*Лянґр*	Formaggi
FR	Livarot	*Ліваро*	Formaggi
FR	Maroilles/Marolles	*Маруаль/Мароль*	Formaggi
FR	Mont d'or/Vacherin du Haut-Doubs	*Мон дОр/Вашеран дю О-Ду*	Formaggi
FR	Morbier	*Морбьє*	Formaggi
FR	Munster/Munster-Géromé	*Манстер/Манстер-Жероме*	Formaggi
FR	Neufchâtel	*Ньофшатель*	Formaggi
FR	Ossau-Iraty	*Оссо-Іраті*	Formaggi
FR	Pélardon	*Пелярдон*	Formaggi
FR	Picodon de l'Ardèche/Picodon de la Drôme	*Пікодон дьо лАрдеш/Пікодон дьо ля Дром*	Formaggi
FR	Pont-l'Évêque	*Пон льЕвек*	Formaggi
FR	Pouligny-Saint-Pierre	*Пуліні-Сан-Пьєр*	Formaggi
FR	Reblochon/Reblochon de Savoie	*Ребльошон/Ребльошон дьо Савуа*	Formaggi
FR	Rocamadour	*Рокамадур*	Formaggi
FR	Roquefort	*Рокфор*	Formaggi

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
FR	Sainte-Maure de Touraine	*Сант-Мор дьо Турен*	Formaggi
FR	Saint-Nectaire	*Сан-Нектер*	Formaggi
FR	Salers	*Салєрс*	Formaggi
FR	Selles-sur-Cher	*Сель-сюр-Шер*	Formaggi
FR	Tome des Bauges	*Том-де-Бож*	Formaggi
FR	Tomme de Savoie	*Томм дьо Савуа*	Formaggi
FR	Tomme des Pyrénées	*Томм де Пірене*	Formaggi
FR	Valençay	*Валянсе*	Formaggi
FR	Crème d'Isigny	*Крем дІзіньї*	Prodotti lattiero-caseari - crema di latte
FR	Crème fraîche fluide d'Alsace	*Крем фреш флюід дАльзас*	Prodotti lattiero-caseari - crema di latte
FR	Miel d'Alsace	*Мьєль дАльзас*	Miele
FR	Miel de Corse / Mela di Corsica	*Мьєль дьо Корс / Мелє ді Корсіка*	Miele
FR	Miel de Provence	*Мьєль дьо Прованс*	Miele
FR	Miel de sapin des Vosges	*Мьєль дьо Сапан де Вож*	Miele
FR	Œufs de Loué	*Оеф дьо Люе*	Uova
FR	Beurre Charentes-Poitou/ Beurre des Charentes/ Beurre des Deux-Sèvres	*Бьор Шарант-Пуату/ Бьор де Шарант/Бьор де Дьо-Севр*	Burro
FR	Beurre d'Isigny	*Бьор дІзіньї*	Burro
FR	Huile d'olive d'Aix-en-Provence	*Уіль д олів д Екс-ан-Прованс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
FR	Huile d'olive de Corse/ Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica	*Уіль д олів дьо Корс/Уіль д олів дьо Корс-Оліо ді Корсіка*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
FR	Huile d'olive de Haute-Provence	*Уіль д олів дьо От-Прованс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
FR	Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence	*Уіль д олів дьо ля Валеє де Бо-дьо-Прованс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
FR	Huile d'olive de Nice	*Уіль д олів дьо Ніс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
FR	Huile d'olive de Nîmes	*Уіль д олів дьо Нім*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
FR	Huile d'olive de Nyons	*Уіль д олів дьо Нйонс*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
FR	Huile essentielle de lavande de Haute-Provence	*Уіль ессансієль дьо ляванд дьо От-Прованс*	Olio essenziale - olio di lavanda
FR	Ail blanc de Lomagne	*Ай блян дьо Льомань*	Ortaggi - aglio
FR	Ail de la Drôme	*Ай дьо ля Дром*	Ortaggi - aglio
FR	Ail rose de Lautrec	*Ай роз дьо Лотрек*	Ortaggi - aglio
FR	Asperge des sables des Landes	*Асперж де Сабль де Лянд*	Ortaggi - asparago
FR	Chasselas de Moissac	*Шасселя дьо Муассак*	Frutta - uva da tavola
FR	Clémentine de Corse	*Клєментін дьо Корс*	Frutta - clementina
FR	Coco de Paimpol	*Коко дьо Памполь*	Ortaggi - fagiolo
FR	Fraise du Périgord	*Фрез дю Періґор*	Frutta - fragola
FR	Haricot tarbais	*Аріко тарбе*	Ortaggi- fagiolo
FR	Kiwi de l'Adour	*Ківі дьо льАдур*	Frutta - kiwi
FR	Lentille vert du Puy	*Лонтій вер дю Пюі*	Ortaggi - lenticchia
FR	Lentilles vertes du Berry	*Лонтій верт дю Беррі*	Ortaggi - lenticchia
FR	Lingot du Nord	*Лянго дю Нор*	Ortaggi - fagiolo
FR	Mâche nantaise	*Маш нантез*	Ortaggi - valerianella
FR	Melon du Haut-Poitou	*Мельон дю О-Пуату*	Frutta - melone
FR	Melon du Quercy	*Мельон дю Керсі*	Frutta - melone
FR	Mirabelles de Lorraine	*Мірабелль дьо Лоррен*	Frutta - prugna
FR	Muscat du Ventoux	*Мюска дю Ванту*	Frutta - uva da tavola
FR	Noix de Grenoble	*Нуа дьо Ґренобль*	Noce
FR	Noix du Périgord	*Нуа дю Періґор*	Noce
FR	Oignon doux des Cévennes	*Оньйон ду де Севен*	Ortaggi - cipolla
FR	Olive de Nice	*Олів дьо Ніс*	Ortaggi - oliva
FR	Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence	*Олів кассе дьо ля Валлеє де Бо-дьо-Прованс*	Ortaggi - oliva

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
FR	Olives noires de la Vallée des Baux de Provence	*Олів нуар дьо ля Валлеє де Бо-дьо-Прованс*	Ortaggi - oliva
FR	Olives noires de Nyons	*Олів нуар дьо Ніонс*	Ortaggi - oliva
FR	Petit Epeautre de Haute Provence	*Петі Епотр дьо От Прованс*	Cereali
FR	Poireaux de Créances	*Пуаро дьо Креанс*	Ortaggi - porro
FR	Pomme de terre de l'Île de Ré	*Помм дьо терр дьо л іль дьо Ре*	Ortaggi - patata
FR	Pomme du Limousin	*Помм дю Лімузан*	Frutta - mela
FR	Pommes de terre de Merville	*Помм дьо терр дьо Мервілль*	Ortaggi - patata
FR	Pommes et poires de Savoie	*Помм е пуар дьо Савуа*	Frutta - mela e pera
FR	Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuits	*Прюно д Ажан / Прюно д Ажан мі-кюі*	Frutta - prugna; frutta, trasformata - prugna
FR	Riz de Camargue	*Рі дьо Камарґ*	Cereali - riso
FR	Anchois de Collioure	*Аншуа дьо Кольюр*	Pesce, trasformato
FR	Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor	*Кокій Сан-Жак де Кот д Армор*	Molluschi
FR	Cidre de Bretagne/Cidre Breton	*Сідр дьо Бретань/Сідр Бретон*	Sidro
FR	Cidre de Normandie/Cidre Normand	*Сідр дьо Норманді/Сідр Норман*	Sidro
FR	Cornouaille	*Корнуай*	Sidro
FR	Domfront	*Домфрон*	Sidro di pera
FR	Huîtres Marennes Oléron	*Уітр Маренн Олєрон*	Molluschi - ostriche
FR	Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer	*Пеї д Ож/Пеї д Ож-Камбремер*	Sidro
FR	Piment d'Espelette/Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra	*Піман дЕспелєтт/Піман дЕспелєтт- Еспелєтако Біперра*	Spezie
FR	Bergamote(s) de Nancy	*Бергамот дьо Нансі*	Prodotti di confetteria
FR	Brioche vendéenne	*Брійош вандеен*	Prodotti di panetteria
FR	Pâtes d'Alsace	*Пан дАльзас*	Paste alimentari
FR	Foin de Crau	*Фуа дьо Кро*	Fieno

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
HU	Budapesti téliszalámi	*Будапешті телісалямі*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
HU	Szegedi szalámi/Szegedi téliszalámi	*Сегеді салямі/ Сегеді телісалямі*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IE	Connemara Hill lamb/Uain Sléibhe Chonamara	*Кономара Гіл лам/Уун Шлейв Хономара*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
IE	Timoleague Brown Pudding	*Тімоліг браун пуддін*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino trasformata
IE	Imokilly Regato	*Імокіллі Регато*	Formaggi
IE	Clare Island Salmon	*Клєр Айланд салмон*	Pesce
IT	Abbacchio Romano	*Аббакіо Романо*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
IT	Agnello di Sardegna	*Аньелло дi Сарденья*	Carni e frattaglie) fresche - agnello
IT	Mortadella Bologna	*Мортаделла Болонья*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
IT	Prosciutto di S. Daniele	*Прошутто дi Сан Даніеле*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – prosciutto
IT	Vitellone bianco dell'Appennino Centrale	*Вітеллоне Б'янко дель Аппенніно Чентрале*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
IT	Bresaola della Valtellina	*Брезаола делла Вальтелліна*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
IT	Capocollo di Calabria	*Капоколло дi Калабрія*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – carne salata
IT	Coppa Piacentina	*Коппа П'ячентіна*	Prodotti a base di carne(cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne salata
IT	Cotechino Modena	*Котекіно Модена*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino trasformata
IT	Culatello di Zibello	*Кулателло дi Дзібелло*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne salata
IT	Lardo di Colonnata	*Лардо дi Колонната*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - lardo di maiale
IT	Pancetta di Calabria	*Панчетта дi Калабрія*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - suino
IT	Pancetta Piacentina	*Панчетта П'ячентіна*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - suino
IT	Prosciutto di Carpegna	*Прошутто дi Карпенья*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Prosciutto di Modena	*Прошутто ді Модена*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
IT	Prosciutto di Norcia	*Прошутто ді Норчіа*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
IT	Prosciutto di Parma	*Прошутто ді Парма*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
IT	Prosciutto Toscano	*Прошутто Тоскано*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
IT	Prosciutto Veneto Berico-Euganeo	*Прошутто Венето Беріко-Еуганео*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
IT	Salame Brianza	*Саламе Бріанца*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IT	Salame Cremona	*Саламе Кремона*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IT	Salame di Varzi	*Саламе ді Вардзі*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IT	Salame d'oca di Mortara	*Саламе д' ока ді Мортара*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame d'oca
IT	Salame Piacentino	*Саламе П'ячентіно*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IT	Salame S. Angelo	*Саламе Сант Анжело*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IT	Salamini italiani alla cacciatora	*Саламіні італьяні алла каччятора*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IT	Salsiccia di Calabria	*Сальсіччіа ді Калабрія*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino insaccata
IT	Soppressata di Calabria	*Соппрессата ді Калабрія*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino insaccata
IT	Soprèssa Vicentina	*Сопресса Вічентіна*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IT	Speck dell'Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck	*Спек дель Альто Адіджє/ Сюдтіролер Маркеншпек/ Сюдтіролер Спек*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino affumicata
IT	Valle d'Aosta Jambon de Bosses	*Валле д' Аоста Жамбон де Босс*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
IT	Valle d'Aosta Lard d'Arnad	*Валле д' Аоста Лард д' Арнад*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - lardo di maiale
IT	Zampone Modena	*Дзампоне Модена*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino trasformata

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Asiago	*Азіяго*	Formaggi
IT	Bitto	*Бітто*	Formaggi
IT	Bra	*Бра*	Formaggi
IT	Caciocavallo Silano	*Качіо Кавалло сілано*	Formaggi
IT	Canestrato Pugliese	*Канестрато Пульєзе*	Formaggi
IT	Casatella Trevigiana	*Казателла Тревіджіана*	Formaggi
IT	Casciotta d'Urbino	*Кашьотта д'Урбіно*	Formaggi
IT	Castelmagno	*Кастельманьйо*	Formaggi
IT	Fiore Sardo	*Фьйоре Сардо*	Formaggi
IT	Fontina	*Фонтіна*	Formaggi
IT	Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana	*Формай де Мут дель Альта Валле Брембана*	Formaggi
IT	Gorgonzola	*Ґорґондзоля*	Formaggi
IT	Grana Padano	*Грана Падано*	Formaggi
IT	Montasio	*Монтасіо*	Formaggi
IT	Monte Veronese	*Монте Веронезе*	Formaggi
IT	Mozzarella di Bufala Campana	*Моццарелла ді Буфала Кампана*	Formaggi
IT	Murazzano	*Мураццано*	Formaggi
IT	Parmigiano Reggiano	*Парміджіано Реджіано*	Formaggi
IT	Pecorino di Filiano	*Пекоріно ді Філіано*	Formaggi
IT	Pecorino Romano	*Пекоріно Романо*	Formaggi
IT	Pecorino Sardo	*Пекоріно Сардо*	Formaggi
IT	Pecorino Siciliano	*Пекоріно Січіліано*	Formaggi
IT	Pecorino Toscano	*Пекоріно Тоскано*	Formaggi
IT	Provolone Valpadana	*Проволоне Вальпадана*	Formaggi
IT	Quartirolo Lombardo	*Квартіроло Ломбардо*	Formaggi
IT	Ragusano	*Рагузано*	Formaggi
IT	Raschera	*Раскера*	Formaggi

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Ricotta Romana	*Рікотта Романа*	Formaggi
IT	Robiola di Roccaverano	*Робіола ді Роккаверано*	Formaggi
IT	Spressa delle Giudicarie	*Спресса делле Джудікаріє*	Formaggi
IT	Stelvio/Stilfser	*Стельвіо/Стільфсер*	Formaggi
IT	Taleggio	*Таледжіо*	Formaggi
IT	Toma Piemontese	*Тома П'ємонтезе*	Formaggi
IT	Valle d'Aosta Fromadzo	*Валле д'Аоста Фромадзо*	Formaggi
IT	Valtellina Casera	*Вальтелліна Казера*	Formaggi
IT	Miele della Lunigiana	*М'єле делла Луніджіана*	Miele
IT	Alto Crotonese	*Альто Кротонезе*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Aprutino Pescarese	*Апрутіно Пескаресе*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Brisighella	*Брізігелла*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Bruzio	*Бруціо*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Canino	*Каніно*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Cartoceto	*Карточето*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Chianti Classico	*К'янті классіко*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Cilento	*Чіленто*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Collina di Brindisi	*Колліна ді Бріндізі*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Colline di Romagna	*Колліне ді Романья*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Colline Salernitane	*Колліне Салернітане*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Colline Teatine	*Колліне Театіне*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Dauno	*Дауно*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Garda	*Ґарда*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Laghi Lombardi	*Лягі Ломбарді*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Lametia	*Ламетіа*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Lucca	*Лукка*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Molise	*Молізе*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Monte Etna	*Монте Етна*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Monti Iblei	*Монті Іблей*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Penisola Sorrentina	*Пенізола Соррентіна*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Pretuziano delle Colline Teramane	*Претуціано делле Колліне Терамане*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Riviera Ligure	*Рів'єра Лігуре*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Sabina	*Сабіна*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Sardegna	*Сарденья*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Tergeste	*Терджесте*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Terra di Bari	*Терра ді Барі*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Terra d'Otranto	*Терра д'Отранто*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Terre di Siena	*Терре ді Сієна*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Terre Tarentine	*Терре Тарентіне*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Toscano	*Тоскано*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Tuscia	*Тушія*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Umbria	*Умбрія*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Val di Mazara	*Валь ді Мадзара*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Valdemone	*Вальдемоне*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Valle del Belice	*Валле дель Беліче*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Valli Trapanesi	*Валлі Трапанезі*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa	*Венето Вальполічелла, Венето Еуганей е Берічі, Венето дель Граппа*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Arancia del Gargano	*Аранчіа дель Гаргано*	Frutta - arancia
IT	Arancia Rossa di Sicilia	*Аранчіа Росса ді Січілія*	Frutta - arancia
IT	Asparago Bianco di Bassano	*Аспараго б'янко ді Бассано*	Ortaggi - asparago
IT	Asparago bianco di Cimadolmo	*Аспараго б'янко ді Чімадольмо*	Ortaggi - asparago
IT	Asparago verde di Altedo	*Аспараго верде ді Альтедо*	Ortaggi - asparago
IT	Basilico Genovese	*Базіліко дженовезе*	Ortaggi - basilico
IT	Cappero di Pantelleria	*Капперо ді Пантеллеріа*	Ortaggi - cappero
IT	Carciofo di Paestum	*Карчофо ді Пестум*	Ortaggi - carciofo
IT	Carciofo Romanesco del Lazio	*Карчофо Романеско дель Лаціо*	Ortaggi - carciofo
IT	Carota dell'Altopiano del Fucino	*Карота дель Альтоп'яно дель Фучіно*	Ortaggi - carota
IT	Castagna Cuneo	*Кастанья Кунео*	Frutta - castagna
IT	Castagna del Monte Amiata	*Кастанья дель Монте Аміата*	Frutta - castagna
IT	Castagna di Montella	*Кастанья ді Монтелла*	Frutta - castagna
IT	Castagna di Vallerano	*Кастанья ді Валлерано*	Frutta - castagna
IT	Ciliegia di Marostica	*Чільеджіа ді Маростіка*	Frutta - ciliegia
IT	Cipolla Rossa di Tropea Calabria	*Чіполла Росса ді Тропеа Калабрія*	Ortaggi - cipolla
IT	Cipollotto Nocerino	*Чіполлотто Ночеріно*	Ortaggi - cipolla

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Clementine del Golfo di Taranto	*Клементіне дель Гольфо ді Таранто*	Frutta - clementina
IT	Clementine di Calabria	*Клементіне ді Калабрія*	Frutta - clementina
IT	Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese	*Фаджоло ді Ламон делла Валлата Беллунезе*	Ortaggi - fagiolo
IT	Fagiolo di Sarconi	*Фаджоло ді Сарконі*	Ortaggi - fagiolo
IT	Fagiolo di Sorana	*Фаджоло ді Сорана*	Ortaggi - fagiolo
IT	Farina di Neccio della Garfagnana	*Фаріна ді Неччо делля Гарфаньяна*	Frutta - farina di castagne
IT	Farro della Garfagnana	*Фарро делла Гарфаньяна*	Cereali
IT	Fico Bianco del Cilento	*Фіко б'янко дель Чіленто*	Frutta - fico
IT	Ficodindia dell'Etna	*Фікоділдія дель Етна*	Frutta - fico d'India
IT	Fungo di Borgotaro	*Фунго ді Борготаро*	Ortaggi - fungo selvatico
IT	Kiwi Latina	*Ківі Латіна*	Frutta - kiwi
IT	La Bella della Daunia	*Ла Белла делла Даунія*	Ortaggi - oliva da tavola
IT	Lenticchia di Castelluccio di Norcia	*Лентіккья ді Кастеллуччіо ді Норчія*	Ortaggi - lenticchia
IT	Limone Costa d'Amalfi	*Лімоне Коста д'Амальфі*	Frutta - limone
IT	Limone di Sorrento	*Лімоне ді Сорренто*	Frutta - limone
IT	Limone Femminello del Gargano	*Лімоне Феммінелло дель Гаргано*	Frutta - limone
IT	Marrone del Mugello	*Марроне дель Муджелльо*	Frutta - castagna
IT	Marrone di Castel del Rio	*Марроне ді Кастель дель Pio*	Frutta - castagna
IT	Marrone di Roccadaspide	*Марроне ді Роккадаспіде*	Frutta - castagna
IT	Marrone di San Zeno	*Марроне ді Сан Дзено*	Frutta - castagna
IT	Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel	*Меля Альто Адіджe/ Зюдтіролер Апфель*	Frutta - mela
IT	Mela Val di Non	*Меля Валь ді Нон*	Frutta - mela
IT	Melannurca Campana	*Меляннурка Кампана*	Frutta - mela

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Nocciola del Piemonte/ Nocciola Piemonte	*Ноччола дель П'ємонте/ Ноччола П'ємонте*	Frutta a guscio - nocciola
IT	Nocciola di Giffoni	*Ноччола ді Джіффоні*	Frutta a guscio - nocciola
IT	Nocellara del Belice	*Ночеллара дель Беліче*	Ortaggi - oliva
IT	Oliva Ascolana del Piceno	*Оліва Асколана дель Пічено*	Ortaggi - oliva
IT	Peperone di Senise	*Пепероне ді Сенізе*	Ortaggi - peperone
IT	Pera dell'Emilia Romagna	*Пера дель Емілія Романья*	Frutta - pera
IT	Pera mantovana	*Пера мантована*	Frutta - pera
IT	Pesca e nettarina di Romagna	*Песка е неттаріна ді Романья*	Frutta - pesca e pesca noce
IT	Pomodoro di Pachino	*Помодоро ді Пакіно*	Ortaggi - pomodoro
IT	Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino	*Помодоро Сан Марцано дель Агро Сарнезе-Ночеріно*	Ortaggi - pomodoro
IT	Radicchio di Chioggia	*Радіккіо ді Кйоджа*	Ortaggi - cicoria
IT	Radicchio di Verona	*Радіккіо ді Верона*	Ortaggi - cicoria
IT	Radicchio Rosso di Treviso	*Радіккіо Россо ді Тревізо*	Ortaggi - cicoria
IT	Radicchio Variegato di Castelfranco	*Радіккіо Варьєгато ді Кастельфранко*	Ortaggi - cicoria
IT	Riso di Baraggia Biellese e Vercellese	*Різо ді Бараджа Б'єллєзе е Верчеллезе*	Cereali - riso
IT	Riso Nano Vialone Veronese	*Різо Нано Віалоне Веронезе*	Cereali - riso
IT	Scalogno di Romagna	*Скалоньйо ді Романья*	Ortaggi - scalogno
IT	Uva da tavola di Canicattì	*Ува да тавола ді Канікатті*	Frutta - uva da tavola
IT	Uva da tavola di Mazzarrone	*Ува да тавола ді Мадзарроне*	Frutta - uva da tavola
IT	Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure	*Аччуге сотто сале дель мар Лігуре*	Pesce trasformato
IT	Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino	*Тінка Ґобба Дората дель П'янальто ді Поіріно*	Pesce
IT	Zafferano di Sardegna	*Дзафферано ді Сарденья*	Spezie - zafferano
IT	Aceto Balsamico di Modena	*Ачето Бальзаміко ді Модена*	Aceto

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Aceto balsamico tradizionale di Modena	*Ачето бальзаміко традіціонале ді Модена*	Aceto
IT	Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia	*Ачето бальзаміко традіціонале ді Реджіо Емілія*	Aceto
IT	Zafferano dell'Aquila	*Дзафферано дель Аквіла*	Spezie - zafferano
IT	Zafferano di San Gimignano	*Дзафферано ді Сан Джіміньяно*	Spezie - zafferano
IT	Coppia Ferrarese	*Копп'я Феррарезе*	Prodotti di panetteria
IT	Pagnotta del Dittaino	*Паньотта дель Діттаіно*	Prodotti di panetteria
IT	Pane casareccio di Genzano	*Пане казареччіо ді Дженцано*	Prodotti di panetteria
IT	Pane di Altamura	*Пане ді Альтамура*	Prodotti di panetteria
IT	Pane di Matera	*Пане ді Матера*	Prodotti di panetteria
IT	Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale	*Бергамотто ді Реджіо Калабрія - Оліо ессенціале*	Oli essenziali - olio di bergamotto
LU	Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg	*Вйод дьо порк, марк насіональ Ґран-Дюше де Люксембург*	Carni (e frattaglie) fresche - suino
LU	Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg	*Салєзон фюме, марк насіональ Ґран-Дюше де Люксембург*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto sottoposto a salatura
LU	Miel - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg	*Мьєль,марк насіональ дю Ґран-Дюше де Люксембург*	Miele
LU	Beurre rose - Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg	*Бьор роз - марк насіональ Ґран-Дюше де Люксембург*	Burro
NL	Boeren-Leidse met sleutels	*Бурен-Лайтсе мет Сльотелс*	Formaggi
NL	Kanterkaas/Kanternagelkaas/Kanterkomijnekaas	*Кантеркаас/ Кантернагелькаас/ Кантеркоменекаас*	Formaggi
NL	Noord-Hollandse Edammer	*Ноорт-Холландсе Едаммер*	Formaggi
NL	Noord-Hollandse Gouda	*Ноорт-Холландсе Хауда*	Formaggi
NL	Opperdoezer Ronde	*Оппердузер Ронде*	Ortaggi - patata

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
NL	Westlandse druif	*Вестландсе драйф*	Frutta - uva
PL	Bryndza Podhalańska	*Бриндза Подхаляньска*	Formaggi
PL	Oscypek	*Осципек*	Formaggi
PL	Wielkopolski ser smażony	*Вєлькопольскі сер смажони*	Formaggi
PL	Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich	*Мюд вжосови з Борув Дольносльонскіх*	Miele
PL	Andruty kaliskie	*Андрути калішкє*	Prodotti di biscotteria - wafer
PL	Rogal świętomarciński	*Рогаль сьвєнтомарціньскі*	Prodotti di pasticceria
PT	Borrego da Beira	*Буррего да Бейра*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
PT	Borrego de Montemor-o-Novo	*Буррего де Монтемор-у-Нову*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
PT	Borrego do Baixo Alentejo	*Буррего ду Байшу Алентежо*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
PT	Borrego do Nordeste Alentejano	*Буррего ду Нордешт Алентежано*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
PT	Borrego Serra da Estrela	*Буррего Сер да Іштрела*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
PT	Borrego Terrincho	*Буррего Тирріншу*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
PT	Cabrito da Beira	*Кабріту да Байра*	Carni (e frattaglie) fresche - capra
PT	Cabrito da Gralheira	*Кабріту да Ґраляйра*	Carni (e frattaglie) fresche - capra
PT	Cabrito das Terras Altas do Minho	*Кабріту даш Терраш Алтеш ду Міню*	Carni (e frattaglie) fresche - capra
PT	Cabrito de Barroso	*Кабріту д Баррозу*	Carni (e frattaglie) fresche - capra
PT	Cabrito Transmontano	*Кабріту Траншмонтано*	Carni (e frattaglie) fresche - capra
PT	Carnalentejana	*Карнелентежана*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne Arouquesa	*Карне Арокеза*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne Barrosã	*Карне Барроза*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
PT	Carne Cachena da Peneda	*Карне Кашена да Пенеда*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne da Charneca	*Карне да Шернека*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne de Bísaro Transmonano/Carne de Porco Transmontano	*Карне д бізеру Транжмонтану/Карне д порку Транжмонтану*	Carni (e frattaglie) fresche - suino
PT	Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso	*Карне д бовіну крузадо диш Ламейруш ду Баррозу*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne de Porco Alentejano	*Карне д порку Алентежану*	Carni (e frattaglie) fresche - suino
PT	Carne dos Açores	*Карне душ Ассореш*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne Marinhoa	*Карне Маріньоа*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne Maronesa	*Карне Марунеза*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne Mertolenga	*Карне Миртуленґа*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne Mirandesa	*Карне Мірандеза*	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Cordeiro Bragançano	*Курдайру Брагансану*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
PT	Cordeiro de Barroso/Anho de Barroso/Cordeiro de leite de Barroso	*Курдайру д Баррозу/Аню д Баррозу/Курдайру д Лайте д Баррозу*	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
PT	Vitela de Lafões	*Вітелла д Лафойш*	Carni (e frattaglie) fresche - vitello
PT	Alheira de Barroso-Montalegre	*Аляйра д Баррозу-Монталеґри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Alheira de Vinhais	*Аляйра д Віняйш*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Butelo de Vinhais/Bucho de Vinhais/Chouriço de Ossos de Vinhais	*Бутелло д Віняйш/Бушу д Віняйш/Шоріcу д Осуш д Віняйш*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Cacholeira Branca de Portalegre	*Кешулайра бранка д Порталеґри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia sottoposta a cottura
PT	Chouriça de carne de Barroso-Montalegre	*Шоріса ди карне д Баррозу-Монталеґри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
PT	Chouriça de Carne de Vinhais/Linguiça de Vinhais	*Шоріса ди карне д Віняйш/Лінгуіса д Віняйш*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Chouriça doce de Vinhais	*Шоріса дос д Віняйш*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Chouriço azedo de Vinhais/ Azedo de Vinhais/Chouriço de Pão de Vinhais	*Шорісу азеду д Віняйш/ азеду д Віняйш/Шорісу ди Паун д Віняйш*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – salsiccia affumicata
PT	Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre	*Шорісу д абобура д Баррозу-Монталегри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – salsiccia affumicata
PT	Chouriço de Carne de Estremoz e Borba	*Шорісу ди карне д Ештремош і Борба*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Chouriço de Portalegre	*Шорісу д Порталегри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Chouriço grosso de Estremoz e Borba	*Шорісу гроссу д Ештремош і Борба*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Chouriço Mouro de Portalegre	*Шорісу мору д Порталегри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Farinheira de Estremoz e Borba	*Фаріняйра д Ештремош і Борба*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Farinheira de Portalegre	*Фаріняйра д Порталегри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Linguiça de Portalegre	*Лінгуіса д Порталегри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Linguíça do Baixo Alentejo/Chouriço de carne do Baixo Alentejo	*Лінгуіса ду Байшу Алентежу/Шорісу д карне ду Байшу Алентежу*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Lombo Branco de Portalegre	*Ломбу бранку д Порталегри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Lombo Enguitado de Portalegre	*Ломбу інгітаду д Порталегри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Morcela de Assar de Portalegre	*Мурсела ди асар д Порталегри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Morcela de Cozer de Portalegre	*Мурсела ди кузер д Порталегри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Morcela de Estremoz e Borba	*Мурсела д Ештремош і Борба*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Paia de Estremoz e Borba	*Пая д Ештремош і Борба*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
PT	Paia de Lombo de Estremoz e Borba	*Пая д ломбу д Ештремош і Борба*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Paia de Toucinho de Estremoz e Borba	*Пая д тосіню д Ештремош і Борба*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Painho de Portalegre	*Паіню д Порталегри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Paio de Beja	*Паю д Бежа*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – carne salata
PT	Presunto de Barrancos	*Призунту д Барранкуш*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
PT	Presunto de Barroso	*Призунту д Баррозу*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
PT	Presunto de Camp Maior e Elvas/Paleta de Campo Maior e Elvas	*Призунту д Кампу Майор і Елваш/Палита д Кампу Майор і Елваш*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
PT	Presunto de Santana da Serra/Paleta de Santana da Serra	*Призунту д Сантана да Сера/Палита д Сатана д Сера*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
PT	Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais	*Призунту д Віняйш, призунту бізеру д Віняйш*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
PT	Presunto do Alentejo/Paleta do Alentejo	*Призунту ду Алентежу/ Палита ду Алентежу*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
PT	Salpicão de Barroso-Montalegre	*Салпікау д Баррозу-Монталегри*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Salpicão de Vinhais	*Салпікау д Віняйш*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Sangueira de Barroso-Montalegre	*Сангайра д Баррозу-Монталегре*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Queijo de Azeitão	*Кейжу д Азейтау*	Formaggi
PT	Queijo de cabra Transmontano	*Кейжу д кабра Транжмонтану*	Formaggi
PT	Queijo de Nisa	*Кейжу д Ніза*	Formaggi
PT	Queijo do Pico	*Кейжу ду Піку*	Formaggi
PT	Queijo mestiço de Tolosa	*Кейжу мештісу д Тулоза*	Formaggi
PT	Queijo Rabaçal	*Кейжу Рабасал*	Formaggi

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
PT	Queijo S. Jorge	*Кейжу Сан Жорж*	Formaggi
PT	Queijo Serpa	*Кейжу Серпа*	Formaggi
PT	Queijo Serra da Estrela	*Кейжу Серра да Ештрела*	Formaggi
PT	Queijo Terrincho	*Кейжу Терріншу*	Formaggi
PT	Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)	*Кейжу да Байра Байша (Кейжу д Каштелу Бранку, Кейжу Амарело да Байра Байша, Кейжу піканте да Байра Байша)*	Formaggi
PT	Azeite do Alentejo Interior	*Азейте ду Алентежу Інтеріор*	Olio d'oliva
PT	Mel da Serra da Lousã	*Мел да Серра да Лоуза*	Miele
PT	Mel da Serra de Monchique	*Мел да Серра д Моншіки*	Miele
PT	Mel da Terra Quente	*Мел да Терра Кенте*	Miele
PT	Mel das Terras Altas do Minho	*Мел даш Террас Алтас ду Міню*	Miele
PT	Mel de Barroso	*Мел д Баррозу*	Miele
PT	Mel do Alentejo	*Мел ду Алентежу*	Miele
PT	Mel do Parque de Montezinho	*Мел ду Парке д Монтезіню*	Miele
PT	Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão	*Мел д Рібатежу Норте (Серра дАйре, Албуфейра ди Каштелу ди Боди, Байру, Алту Набау)*	Miele
PT	Mel dos Açores	*Мел душ Асориш*	Miele
PT	Requeijão Serra da Estrela	*Рикейжау Серра да Ештрела*	Formaggi
PT	Azeite de Moura	*Азейте ди Мора*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
PT	Azeite de Trás-os-Montes	*Азейте д Траш-уж-Монтиш*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
PT	Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)	*Азейтиш да Байра Інтеріор (Азейте да Байра Алта, Азейте да Байра Байша)*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
PT	Azeites do Norte Alentejano	*Азйтиш ду Норте Алентежану*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
PT	Azeites do Ribatejo	*Азейтиш ду Рібетежу*	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
PT	Queijo de Évora	*Кейжу д Евора*	Formaggi
PT	Ameixa d'Elvas	*Амайша д Елваш*	Frutta - prugna
PT	Amêndoa Douro	*Амендуа дору*	Frutta - mandorla
PT	Ananás dos Açores/São Miguel	*Ананаш душ Асориш/ Сан Мігел*	Frutta - ananasso
PT	Anona da Madeira	*Анона да Мадейра*	Frutta - cherimolia
PT	Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas	*Арош Каролiно Лезіріаш Рібатежанаш*	Cereali - riso
PT	Azeitona de conserva Negrinha de Freixo	*Азейтона д консерва Негрінья ди Фрайшу*	Ortaggi - oliva da tavola
PT	Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior	*Азейтонаш д консерва д Елваш і Кампу Майор*	Ortaggi - oliva da tavola
PT	Batata de Trás-os-montes	*Батата д Траш-уж-Монтиш*	Ortaggi - patata
PT	Castanha da Terra Fria	*Каштанья да Терра Фрія*	Frutta - castagna
PT	Castanha de Padrela	*Каштанья д Падрела*	Frutta - castagna
PT	Castanha dos Soutos da Lapa	*Каштанья душ Сотуш да Лапа*	Frutta - castagna
PT	Castanha Marvão-Portalegre	*Каштанья Марвау-Порталегри*	Frutta - castagna
PT	Cereja da Cova da Beira	*Сережа да Кова да Байра*	Frutta - ciliegia
PT	Cereja de São Julião-Portalegre	*Сережа д Сао Жуліяо-Порталегри*	Frutta - ciliegia
PT	Citrinos do Algarve	*Сітрінуш ду Алгарви*	Frutta - agrume
PT	Maçã Bravo de Esmolfe	*Масса Браву ди Ешмолфи*	Frutta - mela
PT	Maçã da Beira Alta	*Масса да Байра Алта*	Frutta - mela
PT	Maçã da Cova da Beira	*Масса да Кова да Байра*	Frutta - mela
PT	Maçã de Alcobaça	*Масса д Алкубаса*	Frutta - mela
PT	Maçã de Portalegre	*Масса д Порталегри*	Frutta - mela

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
PT	Maracujá dos Açores/S. Miguel	*Маракужа душ Асориш/ Сан Мігел*	Frutta - maracuja
PT	Pêra Rocha do Oeste	*Пєра роша ду Оешт*	Frutta - pera
PT	Pêssego da Cova da Beira	*Пессиго да Кова да Байра*	Frutta - pesca
PT	Ovos moles de Aveiro	*Овуш молиш д Авайру*	Prodotti di panetteria
SE	Svecia	*Свеція*	Formaggi
SE	Skånsk spettkaka	*Сконск спетткака*	Prodotti di pasticceria
SI	Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre	*Екстра девішко ольчно ол'є Словенске Істре*	Olio d'oliva
SK	Slovenská bryndza	*Словенска бріндза*	Formaggi
SK	Slovenská parenica	*Словенска пареніца*	Formaggi
SK	Slovenský oštiepok	*Словенскі Оштієпок*	Formaggi
SK	Skalický trdelník	*Скаліцкі тирдєлнік*	Prodotti di pasticceria
UK	Isle of Man Manx Loaghtan Lamb	*Айл оф Мен Менкс Локтон лем*	Carni (e frttaglie) fresche - agnello
UK	Orkney beef	*Оркні біф*	Carni (e frttaglie) fresche - bovino
UK	Orkney lamb	*Оркні лем*	Carni (e frttaglie) fresche - agnello
UK	Scotch Beef	*Скотч біф*	Carni (e frttaglie) fresche - bovino
UK	Scotch Lamb	*Скотч лем*	Carni (e frttaglie) fresche - agnello
UK	Shetland Lamb	*Шетланд лем*	Carni (e frttaglie) fresche - agnello
UK	Welsh Beef	*Уелш біф*	Carni (e frttaglie) fresche - bovino
UK	Welsh lamb	*Уелш лем*	Carni (e frttaglie) fresche - agnello
UK	Beacon Fell traditional Lancashire cheese	*Бікон Фелл традішіонал Ланкешер чіз*	Formaggi
UK	Bonchester cheese	*Бончестер чіз*	Formaggi
UK	Buxton blue	*Бокстон блю*	Formaggi

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
UK	Dorset Blue Cheese	*Дорсет блю чіз*	Formaggi
UK	Dovedale cheese	*Довдейл чіз*	Formaggi
UK	Exmoor Blue Cheese	*Ексмур блю чіз*	Formaggi
UK	Single Gloucester	*Сінгл Ґлостер*	Formaggi
UK	Staffordshire Cheese	*Стаффордшір чіз*	Formaggi
UK	Swaledale cheese/Swaledale ewes' cheese	*Свалдейл чіз/Свалдейл юз чіз*	Formaggi
UK	Teviotdale Cheese	*Тівіотдейл чіз*	Formaggi
UK	West Country farmhouse Cheddar cheese	*Уест каунтрі фармгауз Чеддар чіз*	Formaggi
UK	White Stilton cheese/Blue Stilton cheese	*Уайт Стілтон чіз/Блю Стілтон чіз*	Formaggi
UK	Melton Mowbray Pork Pie	*Мелтон Мобрей порк пай*	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - pasticcio di maiale
UK	Cornish Clotted Cream	*Корніш клоттед крім*	Prodotti lattiero-caseari - crema di latte
UK	Jersey Royal potatoes	*Джерсі Роял потейтос*	Ortaggi - patata
UK	Arbroath Smokies	*Арброт Смокіс*	Pesce
UK	Scottish Farmed Salmon	*Скоттіш фармд самон*	Pesce
UK	Whitstable oysters	*Уітстебл ойстерс*	Molluschi - ostrica
UK	Gloucestershire cider/perry	*Ґлостершер сайдер/перрі*	Sidro/sidro di pera
UK	Herefordshire cider/perry	*Гертфордшер сайдер/ перрі*	Sidro/sidro di pera
UK	Worcestershire cider/perry	*Вустершир сайдер/ перрі*	Sidro/sidro di pera
UK	Kentish ale and Kentish strong ale	*Кентіш ейл енд Кентіш стронґ ейл*	Birre
UK	Rutland Bitter	*Ратленд Біттер*	Birre

▼B

ALLEGATO XXII-D DEL CAPO 9

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DI VINI, VINI AROMATIZZATI E BEVANDE SPIRITOSE DI CUI ALL'ARTICOLO 202, PARAGRAFI 3 E 4, DEL PRESENTE ACCORDO

PARTE A

Indicazioni geografiche di vini e vini aromatizzati dell'Unione europea, di cui è chiesta la protezione in Ucraina

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
BELGIO	Côtes de Sambre et Meuse	Кот де Самбр е Мьоз
	Hagelandse wijn	Хагеладсе вен
	Haspengouwse Wijn	Хаспенхаусе вен
	Heuvellandse Wijn	Гевенладсе вен
	Vlaamse mousserende kwaliteitswijn	Влямс муссе ренде квалітетс вен
	Cremant de Wallonie	Креман де Валлоні
	Vin mousseux de qualite de Wallonie	Вен муссе де каліте де Валлоні
	Vin de pays des Jardins de Wallonie	Вен де пеі де жардан де Валлоні
	Vlaamse landwijn	Вламсе лант вен
BULGARIA	Асеновград seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Asenovgrad	Асеновград seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Асеновград
	Брестник seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Brestnik	Брестнік seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Брестнік
	Варна seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Varna	Варна seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Варна
	Велики Преслав seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Veliki Preslav	Велікі-Преслав seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Велікі Преслав
	Видин seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Vidin	Відін seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Відін
	Враца seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Vratsa	Враца seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Враца

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Върбица seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Varbitsa	Вирбіца seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Вербіца
	Долината на Струма seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Struma valley	Долінata на Струма seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Струма велей
	Драгоево seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Dragoevo	Драгоєво seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Драгоєво
	Евксиноград seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Evksinograd	Євксіноград seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Евксіноград
	Ивайловград seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Ivaylovgrad	Івайловград seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Івайловград
	Карлово seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Karlovo	Карлово seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Карлово
	Карнобат seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Karnobat	Карнобат seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Карнобат
	Ловеч seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lovech	Ловеч seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Ловеч
	Лозица seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lozitsa	Лозіца seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Лозіца
	Лом seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lom	Лом seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Лом
	Любимец seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lyubimets	Любімец seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Любімец
	Лясковец seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lyaskovets	Лясковец seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Лясковец

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Мелник seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Melnik	Мелнік seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Мелнік
	Монтана seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Montana	Монтана seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Монтана
	Нова Загора seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Nova Zagora	Нова Загора seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Нова Загора
	Нови Пазар seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Novi Pazar	Нові Пазар seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Нові Пазар
	Ново село seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Novo selo	Ново село seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Ново село
	Оряховица seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Oryahovitsa	Оряховіца seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Оряховіца
	Павликени seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pavlikeni	Павлікені seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Павлікені
	Пазарджик seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pazardjik	Пазарджік seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Пазарджік
	Перущица seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Perushtitsa	Перущіца seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Перущіца
	Плевен seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pleven	Плевен seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Плевен
	Пловдив seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Plovdiv	Пловдів seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Пловдів

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Поморие seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pomorie	Поморіє seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Поморіє
	Русе seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Ruse	Русе seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Русе
	Сакар seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sakar	Сакар seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Сакар
	Сандански seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sandanski	Сандańські seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Сандańські
	Свищов seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Svishtov	Свіщов seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Свіщов
	Септември seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Septemvri	Септемврі seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Септемврі
	Славянци seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Slavyantsi	Славянці seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Славянці
	Сливен seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sliven	Слівен seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Слівен
	Стамболово seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Stambolovo	Стамболово seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Стамболово
	Стара Загора seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Stara Zagora	Стара Загора seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Стара Загора
	Сунгурларе seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sungurlare	Сунгурларе seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Сунгурларе

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Сухиндол seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Suhindol	Сухіндол seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Сухіндол
	Търговище seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Targovishte	Тирговіще seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Тарговіще
	Хан Крум seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Han Krum	Хан Крум seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Хан Крум
	Хасково seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Haskovo	Хасково seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Хасково
	Хисаря seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Hisarya	Хісаря seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Хісарія
	Хърсово seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Harsovo	Хирсово seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Харсаво
	Черноморски район seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Black Sea Region	Черноморські район seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Блєк Сіі Ріджен
	Черноморски район seguito o no da Южно Черноморие Termine equivalente: Southern Black Sea Coast	Черноморські район seguito o no da Южно Чорноморіє Termine equivalente: Саузерн Блек Сіі Коуст
	Шивачево seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Shivachevo	Шівачево seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Шівачево
	Шумен seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Shumen	Шумен seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente:Шумен
	Ямбол seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Yambol	Ямбол seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Ямбол

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Болярово	Болярово
	Дунавска равнина Termine equivalente: Danube Plain	Дунавска равніна Termine equivalente: Данубе Плейн
	Тракийска низина Termine equivalente: Thracian Lowlands	Тракійска Нізіна Termine equivalente: Сракіан Лоулендс
REPUBBLICA CECA	Čechy seguito o no da Litoměřická	Чехи seguito o no da Літомнєржіцка
	Čechy seguito o no da Mělnická	Чехи seguito o no da Мнєлніцка
	Morava seguito o no da Mikulovská	Морава seguito o no da Мікуловска
	Morava seguito o no da Slovácká	Морава seguito o no da Словацка
	Morava seguito o no da Velkopavlovická	Морава seguito o no da Велкопавловіцка
	Morava seguito o no da Znojemská	Морава seguito o no da Зноємска
	České	Ческе
	Moravské	Моравске
GERMANIA	Ahr seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Ар seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Baden seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Баден seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Franken seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Франкен seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Hessische Bergstraße seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Гессіше Бергштрассе seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Mittelrhein seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Міттельрайн seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Mosel-Saar-Ruwer seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Mosel	Мозель-Заар-Рувер seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Мозель
	Nahe seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Нare seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Pfalz seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Пфальц seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Rheingau seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Райнґау seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Rheinhessen seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Райнгессен seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Saale-Unstrut seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Заале-Унштрут seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Sachsen seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Заксен seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Württemberg seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Вюртемберґ seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Ahrtaler	Аарталер
	Badischer	Бадішер
	Bayerischer Bodensee	Баєрішер Бодензе
	Mosel	Мозель
	Ruwer	Рувер
	Saar	Заар
	Main	Майн
	Mecklenburger	Мекленбурґер
	Mitteldeutscher	Міттельдойчер
	Nahegauer	Нагеґауер
	Pfälzer	Пфельцер
	Regensburger	Реґенсбурґер
	Rheinburgen	Райнбурґен
	Rheingauer	Райнґауер
	Rheinischer	Райнішер
	Saarländischer	Заарлендішер
	Sächsischer	Зексішер
	Schwäbischer	Швебішер
	Starkenburger	Штаркенбурґер
	Taubertäler	Таубертелєр
	Brandenburger	Бранденбурґер
	Neckar	Некар
	Oberrhein	Оберрайн
	Rhein	Райн

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Rhein-Neckar	Райн-Некар
	Schleswig-Holsteinischer	Шлезвіґ-Гольштайнішер
	Nürnberger Glühwein	Нюрнберґер ґлювайн
	Thüringer Glühwein	Тюрінґер ґлювайн
GRECIA	Αγχίαλος Termine equivalente: Anchialos	Анхіалос Termine equivalente: Анхіалос
	Αμύνταιο Termine equivalente: Amynteo	Аміндео Termine equivalente: Амінтео
	Αρχάνες Termine equivalente: Archanes	Арханес Termine equivalente: Арханес
	Γουμένισσα Termine equivalente: Goumenissa	Гуменісса Termine equivalente: Гуменісса
	Δαφνές Termine equivalente: Dafnes	Дафнес Termine equivalente: Дафнес
	Ζίτσα Termine equivalente: Zitsa	Зітца Termine equivalente: Зітца
	Λήμνος Termine equivalente: Lemnos	Лімнос Termine equivalente: Лемнос
	Μαντινεία Termine equivalente: Mantinia	Мантінія Termine equivalente: Мантінія
	Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας Termine equivalente: Mavrodaphne of Kefalonia	Мавродафні Кефаллінія Termine equivalente: Мавродафні оф Кефалонія
	Μαυροδάφνη Πατρών Termine equivalente: Mavrodaphne of Patras	Мавродафні Патрон Termine equivalente: Мавродафні оф Патрас
	Μεσενικόλα Termine equivalente: Messenikola	Месенікола Termine equivalente: Мессенікола
	Μοσχάτος Κεφαλληνίας Termine equivalente: Kefalonia Muscatel	Мосхатос Кефалліняс Termine equivalente: Кефалонія Мускател
	Μοσχάτος Λήμνου Termine equivalente: Lemnos Muscatel	Мосхатос Лімну Termine equivalente: Лемнос Мускател
	Μοσχάτος Πατρών Termine equivalente: Patras Muscatel	Мосхатос Патрон Termine equivalente: Патрас Мускател
	Μοσχάτος Ρίου Πατρών Termine equivalente: Rio Patron Muscatel	Мосхатос Ріо Патрон Termine equivalente: Ріо Патрон Мускател

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Μοσχάτος Ρόδου Termine equivalente: Rhodes Muscatel	Мосхатос Роду Termine equivalente: Родес Мускател
	Νάουσα Termine equivalente: Naoussa	Науса Termine equivalente: Науса
	Νεμέα Termine equivalente: Nemea	Немеа Termine equivalente: Немеа
	Πάρος Termine equivalente: Paros	Парос Termine equivalente: Парос
	Πάτρα Termine equivalente: Patras	Патра Termine equivalente: Патра
	Πεζά Termine equivalente: Peza	Пеза Termine equivalente: Пеза
	Πλαγιές Μελίτωνα Termine equivalente: Slopes Meliton	Плайєс Мелітона Termine equivalente: Слопес Мелітон
	Ραψάνη Termine equivalente: Rapsani	Рапсані Termine equivalente: Рапсані
	Ρόδος Termine equivalente: Rhodes	Родос Termine equivalente: Родес
	Ρομπόλα Κεφαλληνίας Termine equivalente: Rompola Kefalonia	Ромболя Кефальніяс Termine equivalente: Ромпола Кефалонія
	Σάμος Termine equivalente: Samos	Самос Termine equivalente: Самос
	Σαντορίνη Termine equivalente: Santorini	Санторіні Termine equivalente: Санторіні
	Σητεία Termine equivalente: Sitia	Сітія Termine equivalente: Сітія
	Κω Termine equivalente: Kos	Кос Termine equivalente: Кос
	Μαγνησία Termine equivalente: Magnissia	Магнісія Termine equivalente: Магнісія
	Αιγαίο Πέλαγος Termine equivalente: Aegean Sea	Егейо Пелягос Termine equivalente: Еджіан сіі
	Αττική Termine equivalente: Attiki	Аттікі Termine equivalente: Аттікі
	Αχαΐα Termine equivalente: Achaia	Агайя Termine equivalente: Ачайя

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου Termine equivalente: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou	Вердеа Ономасія ката парадосі Закінсу Termine equivalente: Вердеа Ономасія ката парадосі Закінсу
	Ήπειρος Termine equivalente: Epirus	Іпірос Termine equivalente: Еперос
	Ηράκλειο Termine equivalente: Heraklion	Іракліо Termine equivalente: Іракліон
	Θεσσαλία Termine equivalente: Thessalia	Сесаліа Termine equivalente: Сесаліа
	Θήβα Termine equivalente: Thebes	Фіва Termine equivalente: Себес
	Θράκη Termine equivalente: Thrace	Сракі Termine equivalente: Срейс
	Ίσμαρος Termine equivalente: Ismaros	Ісмарос Termine equivalente: Ісмарос
	Κάρυστος Termine equivalente: Karystos	Карістос Termine equivalente: Карістос
	Κόρινθος Termine equivalente: Korinthos	Коріксос Termine equivalente: Коріксос
	Κρήτη Termine equivalente: Crete	Кріті Termine equivalente: Кріті
	Λακωνία Termine equivalente: Lakonia	Лаконіа Termine equivalente: Лаконіа
	Μακεδονία Termine equivalente: Macedonia	Македонія Termine equivalente: Македонія
	Νέα Μεσήμβρια Termine equivalente: Nea Messimvria	Неа Месімврія Termine equivalente: Неа Месімврія
	Μεσσηνία Termine equivalente: Messinia	Мессініа Termine equivalente: Мессініа
	Μέτσοβο Termine equivalente: Metsovo	Местово Termine equivalente: Местово
	Μονεμβασία Termine equivalente: Monemvasia	Монемвасіа Termine equivalente: Монемвасіа
	Παιανία Termine equivalente: Peanea	Пеаніа Termine equivalente: Пеаніа

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Παλλήνη Termine equivalente: Pallini	Палліні Termine equivalente: Палліні
	Πελοπόννησος Termine equivalente: Peloponnese	Пелоппонесос Termine equivalente: Пелоппонес
	Ρετσίνα Αττικής può essere accompagnato dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Retsina of Attiki	Реціна Аттікіс può essere accompagnato dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Реціна оф Аттікі
	Ρετσίνα Βοιωτίας può essere accompagnato dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Retsina of Viotia	Реціна Віотіас può essere accompagnato dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Реціна оф Віотіа
	Ρετσίνα Γιάλτρων (accompagnato o no da Εύβοια) Termine equivalente: Retsina of Gialtra (accompagnato o no da Evvia)	Реціна Іальтрон (accompagnato o no da Ев'я) Termine equivalente: Реціна оф Джіальтра (accompagnato o no da Ев'я)
	Ρετσίνα Ευβοίας può essere accompagnato dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Retsina of Evvia	Реціна Евіяс può essere accompagnato dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Реціна оф Ев'я
	Ρετσίνα Θηβών (accompagnato o no da Βοιωτία) Termine equivalente: Retsina of Thebes (accompagnato o no da Viotia)	Реціна Сівон (accompagnato o no da Віотія) Termine equivalente: Реціна оф Себес (accompagnato o no da Віотія)
	Ρετσίνα Καρύστου (accompagnato o no da Εύβοια) Termine equivalente: Retsina of Karystos (accompagnato o no da Evvia)	Реціна Карісту (accompagnato o no da Ев'я) Termine equivalente: Реціна оф Карістос (accompagnato o no da Ев'я)
	Ρετσίνα Κρωπίας ο Ρετσίνα Κορωπίου (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Kropia o Retsina of Koropi (accompagnato o no da Attika)	Реціна Кропіяс або Реціна Коропіу (accompagnato o no da Аттікі) Termine equivalente: Реціна оф Кропія або Реціна оф Коропі (accompagnato o no da Аттіка)
	Ρετσίνα Μαρκοπούλου (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Markopoulo (accompagnato o no da Attika)	Реціна Маркополо (accompagnato o no da Аттікі) Termine equivalente: Реціна оф Маркополо (accompagnato o no da Аттіка)
	Ρετσίνα Μεγάρων (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Megara (accompagnato o no da Attika)	Реціна Мегарон (accompagnato o no da Аттікі) Termine equivalente: Реціна оф Мегара (accompagnato o no da Аттіка)
	Ρετσίνα Μεσογείων (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Mesogia (accompagnato o no da Attika)	Реціна Месогіон (accompagnato o no da Аттікі) Termine equivalente: Реціна оф Месогіа (accompagnato o no da Аттіка)

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Ρετσίνα Παιανίας ο Ρετσίνα Λιοπεσίου (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Peania o Retsina of Liopesi (accompagnato o no da Attika)	Реціна Пеаніас о Реціна Ліопесіу (accompagnato o no da Аттікі) Termine equivalente: Реціна оф Пеаніа о Реціна оф Ліопесі (accompagnato o no da Аттіка)
	Ρετσίνα Παλλήνης (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Pallini (accompagnato o no da Attika)	Реціна Паллініс (accompagnato o no da Аттікі) Termine equivalente: Реціна оф Палліні (accompagnato o no da Аттіка)
	Ρετσίνα Πικερμίου (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Pikermi (accompagnato o no da Attika)	Реціна Пікерміу (accompagnato o no da Аттікі) Termine equivalente: Реціна оф Пікермі (accompagnato o no da Аттіка)
	Ρετσίνα Σπάτων (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Spata (accompagnato o no da Attika)	Реціна Спатон (accompagnato o no da Аттікі) Termine equivalente: Реціна оф Спата (accompagnato o no da Аттіка)
	Ρετσίνα Χαλκίδας (accompagnato o no da Εύβοια) Termine equivalente: Retsina of Halkida (accompagnato o no da Evvia)	Реціна Халькідас (accompagnato o no da Ев'я) Termine equivalente: Реціна оф Халькіда (accompagnato o no da Ев'я)
	Σύρος Termine equivalente: Syros	Сірос Termine equivalente: Сірос
	Άβδηρα Termine equivalente: Avdira	Афдіра Termine equivalente: Афдіра
	Άγιο Όρος Termine equivalente: Mount Athos / Holy Mountain	Айо Орас Termine equivalente: Моунт Єйсос / Холі Маунтін
	Αγορά Termine equivalente: Agora	Агора Termine equivalente: Агора
	Αδριανή Termine equivalente: Adriani	Адріані Termine equivalente: Адріані
	Ανάβυσσος Termine equivalente: Anavyssos	Анавісос Termine equivalente: Анавісос
	Αργολίδα Termine equivalente: Argolida	Арголіда Termine equivalente: Арголіда
	Αρκαδία Termine equivalente: Arkadia	Аркадіа Termine equivalente: Аркадіа
	Βελβεντός Termine equivalente: Velventos	Вельвендос Termine equivalente: Вельвендос

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Βίλιτσα Termine equivalente: Vilitsa	Віліца Termine equivalente: Віліца
	Γεράνεια Termine equivalente: Gerania	Єранія Termine equivalente: Єранія
	Γρεβενά Termine equivalente: Grevena	Гревена Termine equivalente: Гревена
	Δράμα Termine equivalente: Drama	Драма Termine equivalente: Драма
	Δωδεκάνησος Termine equivalente: Dodekanese	Додекансос Termine equivalente: Додеканес
	Επανομή Termine equivalente: Epanomi	Епаномі Termine equivalente: Епаномі
	Ηλεία Termine equivalente: Ilia	Іліія Termine equivalente: Іліія
	Ημαθία Termine equivalente: Imathia	Імафіа Termine equivalente: Імафіа
	Θαψανά Termine equivalente: Thapsana	Сапсана Termine equivalente: Сапсана
	Θεσσαλονίκη Termine equivalente: Thessaloniki	Сесалонікі Termine equivalente: Сесалонікі
	Ικαρία Termine equivalente: Ikaria	Ікаріа Termine equivalente: Ікаріа
	Ίλιον Termine equivalente: Ilion	Іліон Termine equivalente: Іліон
	Ιωάννινα Termine equivalente: Ioannina	Іоаніна Termine equivalente: Іоаніна
	Καρδίτσα Termine equivalente: Karditsa	Кардіца Termine equivalente: Кардіца
	Καστοριά Termine equivalente: Kastoria	Касторіяа Termine equivalente: Касторіяа
	Κέρκυρα Termine equivalente: Corfu	Керкіра Termine equivalente: Корфу
	Κίσαμος Termine equivalente: Kissamos	Кісамос Termine equivalente: Кісамос
	Κλημέντι Termine equivalente: Klimenti	Кліменті Termine equivalente: Кліменті

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Κοζάνη Termine equivalente: Kozani	Козані Termine equivalente: Козані
	Αταλάντη Termine equivalente: Atalanti	Аталанді Termine equivalente: Аталанді
	Κορωπί Termine equivalente: Koropi	Коропі Termine equivalente: Коропі
	Κρανιά Termine equivalente: Krania	Краніа Termine equivalente: Краніа
	Κραννώνα Termine equivalente: Krannona	Кранона Termine equivalente: Кранона
	Κυκλάδες Termine equivalente: Cyclades	Кіклядес Termine equivalente: Кіклядес
	Λασίθι Termine equivalente: Lasithi	Лясіфі Termine equivalente: Лясіфі
	Λετρίνα Termine equivalente: Letrines	Лєтріна Termine equivalente: Лєтрінес
	Λευκάδας Termine equivalente: Lefkada	Лєфказас Termine equivalente: Лєфкада
	Ληλάντιο Πεδίο Termine equivalente: Lilantio Pedio	Ліляндіо Педіо Termine equivalente: Ліляндіо Педіо
	Μαντζαβινάτα Termine equivalente: Mantzavinata	Мандзавіната Termine equivalente: Мандзавіната
	Μαρκόπουλο Termine equivalente: Markopoulo	Маркопульо Termine equivalente: Маркопульо
	Μαρτίνο Termine equivalente: Martino	Мартіно Termine equivalente: Мартіно
	Μεταξάτα Termine equivalente: Metaxata	Метаксата Termine equivalente: Метаксата
	Μετέωρα Termine equivalente: Meteora	Метеора Termine equivalente: Метеора
	Οπούντια Λοκρίδος Termine equivalente: Opountia Lokridos	Опундія Льокрідос Termine equivalente: Опундія Льокрідос
	Παγγαίο Termine equivalente: Paggaio	Пагео Termine equivalente: Пагео
	Παρνασσός Termine equivalente: Parnasos	Парнасос Termine equivalente: Парнасос

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Πέλλα Termine equivalente: Pella	Пелля Termine equivalente: Пелля
	Πιερία Termine equivalente: Pieria	Пієрія Termine equivalente: Пієрія
	Πισάτιδα Termine equivalente: Pisatis	Пісатіда Termine equivalente: Писатис
	Πλαγίες Αιγιαλείας Termine equivalente: Slopes Egialias	Плейес Еяліяс Termine equivalente: Слопес Іджіеліас
	Πλαγιές Αμπέλου Termine equivalente: Slopes Ambelos	Плейес Амбелю Termine equivalente: Слопес Амбелос
	Πλαγιές Βερτίσκου Termine equivalente: Slopes Vertiskos	Плейес Вертіску Termine equivalente: Слопес Вертіскос
	Πλαγιές του Αίνου Termine equivalente: Slopes of Enos	Плейесту Ену Termine equivalente: Слопес оф Енос
	Κιθαιρώνας Termine equivalente: Kitherona	Кіперонас Termine equivalente: Кіперона
	Κνημίδα Termine equivalente: Knimida	Кніміда Termine equivalente: Кніміда
	Πλαγιές Πάρνηθας Termine equivalente: Slopes Parnitha	Плейес Парнітас Termine equivalente: Слопес Парніта
	Πλαγιές Πεντελικού Termine equivalente: Slopes Pendeliko	Плейес Пенделіку Termine equivalente: Слопес Пенделіко
	Πλαγιές Πετρωτού Termine equivalente: Slopes Petroto	Плейес Петроту Termine equivalente: Слопес Петрото
	Πυλία Termine equivalente: Pylia	Пілія Termine equivalente: Пілія
	Ριτσώνα Termine equivalente: Ritsona	Ріцона Termine equivalente: Ріцона
	Σέρρες Termine equivalente: Serres	Серес Termine equivalente: Серес
	Σιάτιστα Termine equivalente: Siatista	Сіатіста Termine equivalente: Сіатіста
	Σιθωνία Termine equivalente: Sithonia	Сіонія Termine equivalente: Сіонія
	Σπάτα Termine equivalente: Spata	Спата Termine equivalente: Спата

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Στερεά Ελλάδα Termine equivalente: Sterea Ellada	Стереа Еляда Termine equivalente: Стереа Еляда
	Τεγέα Termine equivalente: Tegea	Тейа Termine equivalente: Тейа
	Τριφυλία Termine equivalente: Trifilia	Тріфілія Termine equivalente: Тріфілія
	Τύρναβος Termine equivalente: Tyrnavos	Тірнавос Termine equivalente: Тірнавос
	Φλώρινα Termine equivalente: Florina	Фльоріна Termine equivalente: Фльоріна
	Χαλικούνα Termine equivalente: Halikouna	Халікуна Termine equivalente: Халікуна
	Χαλκιδική Termine equivalente: Halkidiki	Халькідікі Termine equivalente: Халькідікі
FRANCIA	Ajaccio	Ажаксіо
	Aloxe-Corton	Алокс-Кортон
	Alsace seguito o no dal nome di una varietà di vite e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Vin d'Alsace	Ельзас seguito o no dal nome di una varietà di vite e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Вен д'Ельзас
	Alsace Grand Cru seguito da Altenberg de Bergbieten	Ельзас Гран Крю seguito da Альтенберг де Бергбітен
	Alsace Grand Cru seguito da Altenberg de Bergheim	Ельзас Гран Крю seguito da Альтенберг де Бергхайм
	Alsace Grand Cru seguito da Altenberg de Wolxheim	Ельзас Гран Крю seguito da Альтенберг де Фолксхайм
	Alsace Grand Cru seguito da Brand	Ельзас Гран Крю seguito da Бранд
	Alsace Grand Cru seguito da Bruderthal	Ельзас Гран Крю seguito da Брудерталь
	Alsace Grand Cru seguito da Eichberg	Ельзас Гран Крю seguito da Ейшберг
	Alsace Grand Cru seguito da Engelberg	Ельзас Гран Крю seguito da Енгельберг
	Alsace Grand Cru seguito da Florimont	Ельзас Гран Крю seguito da Флорімон
	Alsace Grand Cru seguito da Frankstein	Ельзас Гран Крю seguito da Франкштейн

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Alsace Grand Cru seguito da Froehn	Ельзас Гран Крю seguito da Фроенн
	Alsace Grand Cru seguito da Furstentum	Ельзас Гран Крю seguito da Фюрстентум
	Alsace Grand Cru seguito da Geisberg	Ельзас Гран Крю seguito da Гейсберг
	Alsace Grand Cru seguito da Gloeckelberg	Ельзас Гран Крю seguito da Глокельберг
	Alsace Grand Cru seguito da Goldert	Ельзас Гран Крю seguito da Голдерт
	Alsace Grand Cru seguito da Hatschbourg	Ельзас Гран Крю seguito da Хатчбург
	Alsace Grand Cru seguito da Hengst	Ельзас Гран Крю seguito da Хенгст
	Alsace Grand Cru seguito da Kanzlerberg	Ельзас Гран Крю seguito da Канцлерберг
	Alsace Grand Cru seguito da Kastelberg	Ельзас Гран Крю seguito da Кастельберг
	Alsace Grand Cru seguito da Kessler	Ельзас Гран Крю seguito da Кесслер
	Alsace Grand Cru seguito da Kirchberg de Barr	Ельзас Гран Крю seguito da Кіршберг де Барр
	Alsace Grand Cru seguito da Kirchberg de Ribeauvillé	Ельзас Гран Крю seguito da Кіршберг де Рібовілле
	Alsace Grand Cru seguito da Kitterlé	Ельзас Гран Крю seguito da Кіттерле
	Alsace Grand Cru seguito da Mambourg	Ельзас Гран Крю seguito da Мамбург
	Alsace Grand Cru seguito da Mandelberg	Ельзас Гран Крю seguito da Мандельберг
	Alsace Grand Cru seguito da Marckrain	Ельзас Гран Крю seguito da Маркрен
	Alsace Grand Cru seguito da Moenchberg	Ельзас Гран Крю seguito da Моеншберг
	Alsace Grand Cru seguito da Muenchberg	Ельзас Гран Крю seguito da Мюеншберг
	Alsace Grand Cru seguito da Ollwiller	Ельзас Гран Крю seguito da Олвілль
	Alsace Grand Cru seguito da Osterberg	Ельзас Гран Крю seguito da Остерберг

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Alsace Grand Cru seguito da Pfersigberg	Ельзас Гран Крю seguito da Пферсігстберг
	Alsace Grand Cru seguito da Pfingstberg	Ельзас Гран Крю seguito da Пфінгстберг
	Alsace Grand Cru seguito da Praelatenberg	Ельзас Гран Крю seguito da Праелятенберг
	Alsace Grand Cru seguito da Rangen	Ельзас Гран Крю seguito da Ранген
	Alsace Grand Cru seguito da Saering	Ельзас Гран Крю seguito da Саерінг
	Alsace Grand Cru seguito da Schlossberg	Ельзас Гран Крю seguito da Шлоссберг
	Alsace Grand Cru seguito da Schoenenbourg	Ельзас Гран Крю seguito da Шоненбург
	Alsace Grand Cru seguito da Sommerberg	Ельзас Гран Крю seguito da Соммерберг
	Alsace Grand Cru seguito da Sonnenglanz	Ельзас Гран Крю seguito da Сонненглянтц
	Alsace Grand Cru seguito da Spiegel	Ельзас Гран Крю seguito da Шпігель
	Alsace Grand Cru seguito da Sporen	Ельзас Гран Крю seguito da Шпорен
	Alsace Grand Cru seguito da Steinen	Ельзас Гран Крю seguito da Штейнен
	Alsace Grand Cru seguito da Steingrubler	Ельзас Гран Крю seguito da Штейнгрублер
	Alsace Grand Cru seguito da Steinklotz	Ельзас Гран Крю seguito da Штейнклотц
	Alsace Grand Cru seguito da Vorbourg	Ельзас Гран Крю seguito da Форбург
	Alsace Grand Cru seguito da Wiebelsberg	Ельзас Гран Крю seguito da Вібельсберг
	Alsace Grand Cru seguito da Wineck-Schlossberg	Ельзас Гран Крю seguito da Вінек-Шлоссберг
	Alsace Grand Cru seguito da Winzenberg	Ельзас Гран Крю seguito da Вінценберг
	Alsace Grand Cru seguito da Zinnkoepflé	Ельзас Гран Крю seguito da Ціннкоппфль
	Alsace Grand Cru seguito da Zotzenberg	Ельзас Гран Крю seguito da Зотценберг

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Alsace Grand Cru preceduto da Rosacker	Ельзас Гран Крю preceduto da Розаккер
	Anjou seguito o no da Val de Loire seguito o no da "mousseux" preceduto o no da "Rosé"	Анжу seguito o no da Валь де Луар seguito o no da "муссьо" preceduto o no da "Розе"
	Anjou Coteaux de la Loire seguito o no da Val de Loire	Анжу Кото де ля Луар seguito o no da Валь де Луар
	Anjou Villages seguito o no da Val de Loire	Анжу Вілляж seguito o no da Валь де Луар
	Anjou-Villages Brissac seguito o no da Val de Loire	Анжу-Вілляж Бріссак seguito o no da Валь де Луар
	Arbois seguito o no da Pupillin seguito o no da "mousseux"	Арбуа seguito o no da Пюпійєн seguito o no da "муссьо"
	Auxey-Duresses seguito o no da "Côte de Beaune" o da "Côte de Beaune-Villages"	Оксе-Дюресс seguito o no da "Кот дьо Бон" o "Кот дьо Бон-Вілляж"
	Bandol Termine equivalente: Vin de Bandol	Бандоль Termine equivalente: Вен де Бандоль
	Banyuls seguito o no da "Grand Cru" e/o "Rancio"	Баніульс seguito o no da "Гран Крю" e/o "Рансіо"
	Barsac	Барсак
	Bâtard-Montrachet	Батар-Монраше
	Béarn seguito o no da Bellocq	Беарн seguito o no da Беллок
	Beaujolais seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola seguito o no da "Villages" seguito o no da "Supérieur"	Божоле seguito o no dal nome di unità geografica più piccola seguito o no da "Вілляж" seguito o no da "Сюперіор"
	Beaune	Бон
	Bellet Termine equivalente: Vin de Bellet	Белле Termine equivalente: Вен де Белле
	Bergerac seguito o no da "sec"	Бержерак seguito o no da "сек"
	Bienvenues-Bâtard-Montrachet	Бієнвеню-Батар-Монраше
	Blagny seguito o no da Côte de Beaune / Côte de Beaune-Villages	Бляньї seguito o no da Кот де Бон / Кот де Бон-Вілляж
	Blanquette de Limoux	Блянкетт де Ліму
	Blanquette méthode ancestrale	Блянкетт метод ансестраль

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Blaye	Бляйє
	Bonnes-mares	Бонн-мар
	Bonnezeaux seguito o no da Val de Loire	Боннезо seguito o no da Валь де Луар
	Bordeaux seguito o no da "Clairet", "Rosé", "Mousseux" o "supérieur"	Бордо seguito o no da "Кларет", Розе, "Муссьо" o "Сюперіор"
	Bordeaux Côtes de Francs	Бордо Кот де Франк
	Bordeaux Haut-Benauge	Бордо О-Бенож
	Bourg Termine equivalente: Côtes de Bourg / Bourgeais	Бур Termine equivalente: Кот де Бур / Бурже
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Chitry	Бургонь seguito o no da "Кларет", Розе o dal nome di un'unità geografica più piccola Шітрі
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Côte Chalonnaise	Бургонь seguito o no da "Кларет", Розе o dal nome di un'unità geografica più piccola Кот Шалоннез
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Côte Saint-Jacques	Бургонь seguito o no da "Кларет", Розе o dal nome di un'unità geografica più piccola Кот Сен-Жак
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Côtes d'Auxerre	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola Кот д'Оксерр
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Côtes du Couchois	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola Кот дю Кушуа
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Coulanges-la-Vineuse	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola Куланж-ля-Венез
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Épineuil	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola Епіней
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Hautes Côtes de Beaune	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola От Кот де Бон
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Hautes Côtes de Nuits	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola От Кот де Нюї

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola La Chapelle Notre-Dame	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola Ля Шапель Нотр-Дам
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Le Chapitre	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola Ле Шапітр
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Montrecul / Montre-cul / En Montre-Cul	Бургонь seguito o no da "Кларет", Розе o dal nome di un'unità geografica più piccola Монтркю / Монтр-кю / Ан Монтр-Кю
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Vézelay	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola Везелей
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé", "ordinaire" o "grand ordinaire"	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе", "ордінер" o "ґран ордінер"
	Bourgogne aligoté	Бургонь аліготе
	Bourgogne passe-tout-grains	Бургонь пасс-ту-грен
	Bourgueil	Бургей
	Bouzeron	Бузерон
	Brouilly	Бруйї
	Bugey seguito o no da Cerdon preceduto o no da "Vins du", "Mousseux du", "Pétillant" o "Roussette du" o seguito da "Mousseux" o "Pétillant" seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Бюжей seguito o no da Сердон preceduto o no da "Вен дю", "Муссьо дю", "Петійян" o "Руссетт дю" o seguito da "Муссьо" o "Петійян" seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Buzet	Бюзе
	Cabardès	Кабардес
	Cabernet d'Anjou seguito o no da Val de Loire	Каберне d'Анжу seguito o no da Валь де Луар
	Cabernet de Saumur seguito o no da Val de Loire	Каберне де Сомюр seguito o no da Валь де Луар
	Cadillac	Кадійяк
	Cahors	Каор
	Cassis	Кассіс
	Cérons	Серон

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Chablis seguito o no da Beauroy seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Боруа seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Berdiot seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Бердіо seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Beugnons	Шаблі seguito o no da Беньон
	Chablis seguito o no da Butteaux seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Бютто seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Chapelot seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Шапело seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Chatains seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Шатен seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Chaume de Talvat seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Шом де Тальва seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Côte de Bréchain seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Кот де Брешен seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Côte de Cuissy	Шаблі seguito o no da Кот де Кюїссі
	Chablis seguito o no da Côte de Fontenay seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Кот де Фонтеней seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Côte de Jouan seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Кот де Жуан seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Côte de Léchet seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Кот де Леше seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Côte de Savant seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Кот де Саван seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Côte de Vaubarousse seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Кот де Вобарусс seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Côte des Prés Girots seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Кот де Пре Жіро seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Forêts seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Форе seguito o no da "премьє крю"

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Chablis seguito o no da Fourchaume seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Фуршом seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da L'Homme mort seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Л'Омм мор seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Les Beauregards seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Ле Бореґар seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Les Épinottes seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Лез Епінотт seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Les Fourneaux seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Ле Фурно seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Les Lys seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Ле Ліс seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Mélinots seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Меліно seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Mont de Milieu seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Мон де Мілійо seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Montée de Tonnerre	Шаблі seguito o no da Монте де Тоннер
	Chablis seguito o no da Montmains seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Монмен seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Morein seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Морен seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Pied d'Aloup seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da П'є д'Алуп seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Roncières seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Ронсьєр seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Sécher seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Сеше seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Troesmes seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Троесм seguito o no da "премьє крю"

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Chablis seguito o no da Vaillons seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Ваййон seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Vau de Vey seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Во де Вей seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Vau Ligneau seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Во Ліньо seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Vaucoupin seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Вокупен seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Vaugiraut seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Вожіро seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Vaulorent seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Волоран seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Vaupulent seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Вопюлен seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Vaux-Ragons seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Во-Раґон seguito o no da "премьє крю"
	Chablis seguito o no da Vosgros seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Вогро seguito o no da "премьє крю"
	Chablis	Шаблі
	Chablis grand cru seguito o no da Blanchot	Шаблі Гран Крю seguito o no da Бланшо
	Chablis grand cru seguito o no da Bougros	Шаблі Гран Крю seguito o no da Буґро
	Chablis grand cru seguito o no da Grenouilles	Шаблі Ґран Крю seguito o no da Ґренуй
	Chablis grand cru seguito o no da Les Clos	Шаблі Гран Крю seguito o no da Ле Кло
	Chablis grand cru seguito o no da Preuses	Шаблі Гран Крю seguito o no da През
	Chablis grand cru seguito o no da Valmur	Шаблі Гран Крю seguito o no da Вальмюр
	Chablis grand cru seguito o no da Vaudésir	Шаблі Гран Крю seguito o no da Водезір

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Chambertin	Шамбертен
	Chambertin-Clos-de-Bèze	Шамбертен –Кло-де-Без
	Chambolle-Musigny	Шамболь-Мюзіньї
	Champagne	Шампань
	Chapelle-Chambertin	Шапель - Шамбертен
	Charlemagne	Шарлемань
	Charmes-Chambertin	Шарм-Шамбертен
	Chassagne-Montrachet seguito o no da Côte de Beaune / Côtes de Beaune-Villages	Шассань-Монраше seguito o no da Кот де Бон / Кот де Бон-Вілляж
	Château Grillet	Шато Ґрійє
	Château-Chalon	Шато-Шалон
	Châteaumeillant	Шатомейян
	Châteauneuf-du-Pape	Шато-неф-дю-Пап
	Châtillon-en-Diois	Шатійон-ан-Діуа
	Chaume - Premier Cru des coteaux du Layon	Шом - Премьє Крю де Кото дю Лейон
	Chenas	Шена
	Chevalier-Montrachet	Шевальє-Монраше
	Cheverny	Шеверні
	Chinon	Шінон
	Chiroubles	Шірубль
	Chorey-les-Beaune seguito o no da Côte de Beaune / Côte de Beaune-Villages	Шорей-ле-Бон seguito o no da Кот де Бон / Кот де Бон-Вілляж
	Clairette de Bellegarde	Клерет де Бельґард
	Clairette de Die	Клерет де Ді
	Clairette de Languedoc seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Клерет де Ланґедок seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Clos de la Roche	Кло де ля Рош
	Clos de Tart	Кло де Тар

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Clos de Vougeot	Кло де Вужо
	Clos des Lambrays	Кло де Лямбре
	Clos Saint-Denis	Кло Сен-Дені
	Collioure	Колліур
	Condrieu	Кондрійо
	Corbières	Корбьєр
	Cornas	Корнас
	Corse seguito o no da Calvi preceduto o no da "Vin de"	Корс seguito o no da Кальві preceduto o no da "Вен де"
	Corse seguito o no da Coteaux du Cap Corse preceduto o no da "Vin de"	Корс seguito o no da Кото дю Кап Корс preceduto o no da "Вен де"
	Corse seguito o no da Figari preceduto o no da "Vin de"	Корс seguito o no da Фігарі preceduto o no da "Вен де"
	Corse seguito o no da Porto-Vecchio preceduto o no da "Vin de"	Корс seguito o no da Порто-Веккіо preceduto o no da "Вен де"
	Corse seguito o no da Sartène preceduto o no da "Vin de"	Корс seguito o no da Сартен preceduto o no da "Вен де"
	Corse preceduto o no da "Vin de"	Корс preceduto o no da "Вен де"
	Corton	Кортон
	Corton-Charlemagne	Кортон-Шарлемань
	Costières de Nîmes	Костьєр де Нім
	Côte de Beaune preceduto dal nome di un'unità geografica più piccola	Кот де Бон preceduto dal nome di un'unità geografica più piccola
	Côte de Beaune-Villages	Кот де Бон-Вілляж
	Côte de Brouilly	Кот де Бруйї
	Côte de Nuits-villages	Кот де Нюї-Вілляж
	Côte roannaise	Кот роанез
	Côte Rôtie	Кот Роті

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Coteaux champenois seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Кото шампенуа seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Coteaux d'Aix-en-Provence	Кото д Екс-ан-Прованс
	Coteaux d'Ancenis seguito dal nome della varietà di vite	Кото д'Ансені seguito dal nome della varietà di vite
	Coteaux de Die	Кото де Ді
	Coteaux de l'Aubance seguito o no da Val de Loire	Кото де л'Обанс seguito o no da Валь де Луар
	Coteaux de Pierrevert	Кото де Пьєрвер
	Coteaux de Saumur seguito o no da Val de Loire	Кото де Сомюр seguito o no da Валь де Луар
	Coteaux du Giennois	Кото дю Жьєннуа
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Cabrières	Кото дю Ланґедок seguito o no da Кабрієр
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Coteaux de la Méjanelle / La Méjanelle	Кото дю Ланґедок seguito o no da Кото де ля Межанель / Ля Межанель
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Coteaux de Saint-Christol '/ Saint-Christol	Кото дю Ланґедок seguito o no da Кото де Сен-Крістоль '/ Сен-Крістоль
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Coteaux de Vérargues / Vérargues	Кото дю Ланґедок seguito o no da Кото де Верарґ / Верарґ
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Grès de Montpellier	Кото дю Ланґедок seguito o no da Ґре де Монпельє
	Coteaux du Languedoc seguito o no da La Clape	Кото дю Ланґедок seguito o no da Ля Кляп
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Montpeyroux	Кото дю Ланґедок seguito o no da Монперу
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Pic-Saint-Loup	Кото дю Ланґедок seguito o no da Пік-Сен-Лу
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Quatourze	Кото дю Ланґедок seguito o no da Катурз
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Saint-Drézéry	Кото дю Ланґедок seguito o no da Сен-Дрезері
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Saint-Georges-d'Orques	Кото дю Ланґедок seguito o no da Сен-Жорж-д'Орк

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Saint-Saturnin	Кото дю Ланґедок seguito o no da Сен-Сатурнен
	Coteaux du Languedoc seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Кото дю Ланґедок seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Picpoul-de-Pinet	Кото дю Ланґедок seguito o no da Пікпуль-де-Піне
	Coteaux du Layon seguito o no da Val de Loire seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Кото дю Лейон seguito o no da Валь де Луар seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Coteaux du Layon Chaume seguito o no da Val de Loire	Кото дю Лейон Шом seguito o no da Валь де Луар
	Coteaux du Loir seguito o no da Val de Loire	Кото дю Луар seguito o no da Валь де Луар
	Coteaux du Lyonnais	Кото дю Ліонне
	Coteaux du Quercy	Кото дю Керсі
	Coteaux du Tricastin	Кото дю Трікастен
	Coteaux du Vendômois seguito o no da Val de Loire	Кото дю Вандомуа seguito o no da Валь де Луар
	Coteaux varois	Кото варуа
	Côtes Canon Fronsac Termine equivalente: Canon Fronsac	Кот Канон Фронсак Termine equivalente: Канон Фронсак
	Côtes d'Auvergne seguito o no da Boudes	Кот д'Овернь seguito o no da Буд
	Côtes d'Auvergne seguito o no da Chanturgue	Кот д'Овернь seguito o no da Шантюрґ
	Côtes d'Auvergne seguito o no da Châteaugay	Кот д'Овернь seguito o no da Шатоґе
	Côtes d'Auvergne seguito o no da Corent	Кот д'Овернь seguito o no da Корен
	Côtes d'Auvergne seguito o no da Madargue	Кот д'Овернь seguito o no da Мадарґ
	Côtes de Bergerac	Кот де Бержерак
	Côtes de Blaye	Кот де Бляй
	Côtes de Bordeaux Saint-Macaire	Кот де Бордо Сен-Макер
	Côtes de Castillon	Кот де Кастійон
	Côtes de Duras	Кот де Дюра

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Côtes de Millau	Кот де Мійо
	Côtes de Montravel	Кот де Монравель
	Côtes de Provence	Кот де Прованс
	Côtes de Saint-Mont	Кот де Сен-Мон
	Côtes de Toul	Кот де Туль
	Côtes du Brulhois	Кот дю Брюлуа
	Côtes du Forez	Кот дю Форез
	Côtes du Jura seguito o no da "mousseux"	Кот дю Жюра seguito o no da "муссьо"
	Côtes du Lubéron	Кот дю Люберон
	Côtes du Marmandais	Кот дю Марманде
	Côtes du Rhône	Кот дю Рон
	Côtes du Roussillon	Кот дю Русійон
	Côtes du Roussillon Villages seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Кот дю Русійон Вілляж seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Côtes du Ventoux	Кот дю Ванту
	Côtes du Vivarais	Кот дю Віваре
	Cour-Cheverny seguito o no da Val de Loire	Кур-Шеверні seguito o no da Валь де Луар
	Crémant d'Alsace	Креман д'Ельзас
	Crémant de Bordeaux	Креман де Бордо
	Crémant de Bourgogne	Креман де Бургонь
	Crémant de Die	Креман де Ді
	Crémant de Limoux	Креман де Ліму
	Crémant de Loire	Креман де Луар
	Crémant du Jura	Креман дю Жюра
	Crépy	Крепі
	Criots-Bâtard-Montrachet	Кріо-Батар-Монраше
	Crozes-Hermitage Termine equivalente: Crozes-Ermitage	Кроз-Ермітаж Termine equivalente: Кроз-Ермітаж

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Échezeaux	Ешезо
	Entre-Deux-Mers	Антр-де-Мер
	Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge	Антр-де-Мер -О-Бенож
	Faugères	Фожер
	Fiefs Vendéens seguito o no da Brem	Фьєф Вандеен seguito o no da Брем
	Fiefs Vendéens seguito o no da Mareuil	Фьєф Вандеен seguito o no da Марей
	Fiefs Vendéens seguito o no da Pissotte	Фьєф Вандеен seguito o no da Піссотт
	Fiefs Vendéens seguito o no da Vix	Фьєф Вандеен seguito o no da Вікс
	Fitou	Фіту
	Fixin	Фіксен
	Fleurie	Флері
	Floc de Gascogne	Флок де Ґасконь
	Fronsac	Фронзак
	Frontignan preceduto o no da "Muscat de" o "Vin de"	Фронтіньян preceduto o no da "Муска де" o "Вен де"
	Gaillac seguito o no da "mousseux"	Ґайяк seguito o no da "муссьо"
	Gaillac premières côtes	Ґайяк прем'єр Кот
	Gevrey-Chambertin	Жевре-Шамбертен
	Gigondas	Жігондас
	Givry	Жіврі
	Grand Roussillon seguito o no da "Rancio"	Ґран Русійон seguito o no da "Рансіо"
	Grand-Échezeaux	Ґран-Ешезо
	Graves seguito o no da "supérieures"	Ґрав seguito o no da "Сюперіор"
	Graves de Vayres	Ґрав де Вейр
	Griotte-Chambertin	Ґріот-Шамбертен

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Gros plant du Pays nantais	Ґро пля дю Пеї Нанте
	Haut-Médoc	О-Медок
	Haut-Montravel	О-Монравель
	Haut-Poitou	О-Пуату
	Hermitage Termine equivalente: l'Hermitage / Ermitage / l'Ermitage	Ермітаж Termine equivalente: л'Ермітаж / Ермітаж / л'Ермітаж
	Irancy	Ірансі
	Irouléguy	Ірулеґі
	Jasnières seguito o no da Val de Loire	Жаньєр seguito o no da Валь де Луар
	Juliénas	Жюлієнас
	Jurançon seguito o no da "sec"	Жюрансон seguito o no da "сек"
	L'Étoile seguito o no da "mousseux"	Л'Етуаль seguito o no da "муссьо"
	La Grande Rue	Ля Ґранд Рю
	Ladoix seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Лядуа seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Lalande de Pomerol	Лялянд де Помероль
	Latricières-Chambertin	Лятрісьєр-Шамбертен
	Les Baux de Provence	Ле Бо де Прованс
	Limoux	Ліму
	Lirac	Ліpак
	Listrac-Médoc	Лістрак-Медок
	Loupiac	Лупіак
	Lussac-Saint-Émilion	Люссак-Сент-Емільйон
	Mâcon seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola seguito o no da "Supérieur" o "Villages" Termine equivalente: Pinot-Chardonnay-Mâcon	Макон seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola seguito o no da "Сюперіор" o "Вілляж" Termine equivalente: Піно-Шардонне-Макон
	Macvin du Jura	Маквен дю Жюра

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Madiran	Мадіран
	Maranges seguito o no da Clos de la Boutière	Маранж seguito o no da Кло де ля Бутьєр
	Maranges seguito o no da La Croix Moines	Маранж seguito o no da Ля Круа Муан
	Maranges seguito o no da La Fussière	Маранж seguito o no da Ля Фюссьєр
	Maranges seguito o no da Le Clos des Loyères	Маранж seguito o no da Ле Кло де Луайєр
	Maranges seguito o no da Le Clos des Rois	Маранж seguito o no da Ле Кло де Руа
	Maranges seguito o no da Les Clos Roussots	Маранж seguito o no da Ле Кло Руссо
	Maranges seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Маранж seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Maranges seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Маранж seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Marcillac	Марсійяк
	Margaux	Марґо
	Marsannay seguito o no da "rosé"	Марсанне seguito o no da "розе"
	Maury seguito o no da "Rancio"	Морі seguito o no da "Рансіо"
	Mazis-Chambertin	Мазі-Шамбертен
	Mazoyères-Chambertin	Мазойєр-Шамбертен
	Médoc	Медок
	Menetou-Salon seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola seguito o no da Val de Loire	Менету-Салон seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola seguito o no da Валь де Луар
	Mercurey	Меркюрей
	Meursault seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Мерсо seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Minervois	Мінервуа
	Minervois-La-Livinière	Мінервуа -Ля-Лівіньєр
	Monbazillac	Монбазіяк

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Montagne Saint-Émilion	Монтань Сент-Емільйон
	Montagny	Монтаньї
	Monthélie seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Монтелі seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Montlouis-sur-Loire seguito o no da Val de Loire seguito o no da "mousseux" o "pétillant"	Монлуї-сюр-Луар seguito o no da Валь де Луар seguito o no da "муссьо" o "петійян"
	Montrachet	Монраше
	Montravel	Монравель
	Morey-Saint-Denis	Морей-Сен-Дені
	Morgon	Морґон
	Moselle	Мозель
	Moulin-à-Vent	Мулен-а-Ван
	Moulis Termine equivalente: Moulis-en-Médoc	Мулі Termine equivalente: Мулі-ан-Медок
	Muscadet seguito o no da Val de Loire	Мюскаде seguito o no da Валь де Луар
	Muscadet-Coteaux de la Loire seguito o no da Val de Loire	Мюскаде-Кото де ля Луар seguito o no da Валь де Луар
	Muscadet-Côtes de Grandlieu seguito o no da Val de Loire	Мюскаде-Кот де Ґран-Льє seguito o no da Валь де Луар
	Muscadet-Sèvre et Maine seguito o no da Val de Loire	Мюскаде-Севр е Мен seguito o no da Валь де Луар
	Muscat de Beaumes-de-Venise	Муска де Бом-де-Веніз
	Muscat de Lunel	Муска де Люнель
	Muscat de Mireval	Муска де Міреваль
	Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois	Муска де Сен-Жан-де-Мінервуа
	Muscat du Cap Corse	Муска дю Сар Корс
	Musigny	Мюзіньї
	Néac	Неак
	Nuits Termine equivalente: Nuits-Saint-Georges	Нюї Termine equivalente: Нюї-Сен-Жорж

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Orléans seguito o no da Cléry	Орлеан seguito o no da Клері
	Pacherenc du Vic-Bilh seguito o no da "sec"	Пашеренк дю Вік Біль seguito o no da "сек"
	Palette	Палетт
	Patrimonio	Патрімоніо
	Pauillac	Пойяк
	Pécharmant	Пешарман
	Pernand-Vergelesses seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Пернан-Вержелес seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Pessac-Léognan	Пессак-Леоньян
	Petit Chablis seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Петі Шаблі seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Pineau des Charentes Termine equivalente: Pineau Charentais	Піно де Шарант Termine equivalente: Піно Шаранте
	Pomerol	Помроль
	Pommard	Поммар
	Pouilly-Fuissé	Пуйї-Фюїссе
	Pouilly-Loché	Пуйї -Лоше
	Pouilly-sur-Loire seguito o no da Val de Loire Termine equivalente: Blanc Fumé de Pouilly / Pouilly-Fumé	Пуйї -сюр-Луар seguito o no da Валь де Луар Termine equivalente: Блан Фюме де Пуйї / Пуйї -Фюме
	Pouilly-Vinzelles	Пуйї -Вензель
	Premières Côtes de Blaye	Прем'єр Кот де Бляй
	Premières Côtes de Bordeaux seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Прем'єр Кот де Бордо seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Puisseguin-Saint-Emilion	Пюїссеген-Сент-Емільйон
	Puligny-Montrachet seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Пюліньї-Монраше seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Quarts de Chaume seguito o no da Val de Loire	Кар де Шом seguito o no da Валь де Луар

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Quincy seguito o no da Val de Loire	Кансі seguito o no da Валь де Луар
	Rasteau seguito o no da "Rancio"	Расто seguito o no da "Рансіо"
	Régnié	Реньє
	Reuilly seguito o no da Val de Loire	Рейї seguito o no da Валь де Луар
	Richebourg	Рішбур
	Rivesaltes seguito o no da "Rancio" preceduto o no da "Muscat"	Рівезальт seguito o no da "Рансіо" preceduto o no da "Муска"
	Romanée (La)	Романе (Ля)
	Romanée Contie	Романе Конті
	Romanée Saint-Vivant	Романе Сен-Віван
	Rosé de Loire seguito o no da Val de Loire	Розе де Луар seguito o no da Валь де Луар
	Rosé des Riceys	Розе де Рісе
	Rosette	Розет
	Roussette de Savoie seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Руссет де Савуа seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Ruchottes-Chambertin	Рюшот-Шамбертен
	Rully	Рюллі
	Saint-Amour	Сент-Амур
	Saint-Aubin seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Сент-Обен seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Saint-Bris	Сен-Брі
	Saint-Chinian	Сен-Шіньян
	Saint-Émilion	Сент-Емільйон
	Saint-Émilion Grand Cru	Сент-Емільйон Ґран Крю
	Saint-Estèphe	Сент-Естеф
	Saint-Georges-Saint-Émilion	Сен-Жорж-Сент-Емільйон
	Saint-Joseph	Сен-Жозеф

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Saint-Julien	Сен-Жюльєн
	Saint-Nicolas-de-Bourgueil seguito o no da Val de Loire	Сен-Ніколя-де-Бурґей seguito o no da Валь де Луар
	Saint-Péray seguito o no da "mousseux"	Сен-Пере seguito o no da "муссьо"
	Saint-Pourçain	Сен-Пурсен
	Saint-Romain seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Сен-Ромен seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Saint-Véran	Сен-Веран
	Sainte-Croix du Mont	Сент-Круа дю Мон
	Sainte-Foy Bordeaux	Сент-Фуа Бордо
	Sancerre	Сансер
	Santenay seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Сантене seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Saumur seguito o no da Val de Loire seguito o no da "mousseux" o "pétillant"	Сомюр seguito o no da Валь де Луар seguito o no da "муссьо" o "петійян"
	Saumur-Champigny seguito o no da Val de Loire	Сомюр-Champigny seguito o no da Валь де Луар
	Saussignac	Соссіньяк
	Sauternes	Сотерн
	Savennières seguito o no da Val de Loire	Савеньєр seguito o no da Валь де Луар
	Savennières-Coulée de Serrant seguito o no da Val de Loire	Савеньєр -Куле де Серран seguito o no da Валь де Луар
	Savennières-Roche-aux-Moines seguito o no da Val de Loire	Савеньєр-Рош-о-Муан seguito o no da Валь де Луар
	Savigny-les-Beaune seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Савіньї-ле-Бон seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Termine equivalente: Savigny	Termine equivalente Савіньї
	Seyssel seguito o no da "mousseux"	Сессель seguito o no da "муссьо"
	Tâche (La)	Таш (Ля)
	Tavel	Тавель

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Touraine seguito o no da Val de Loire seguito o no da "mousseux" o "pétillant"	Турен seguito o no da Валь де Луар seguito o no da "муссьо" o "петійян"
	Touraine Amboise seguito o no da Val de Loire	Турен Амбуаз seguito o no da Валь де Луар
	Touraine Azay-le-Rideau seguito o no da Val de Loire	Турен Азе-ле – Рідо seguito o no da Валь де Луар
	Touraine Mestand seguito o no da Val de Loire	Турен Местан seguito o no da Валь де Луар
	Touraine Noble Joué seguito o no da Val de Loire	Турен Нобль Жуе seguito o no da Валь де Луар
	Tursan	Тюрсан
	Vacqueyras	Ваккерас
	Valençay	Валенсе
	Vin d'Entraygues et du Fel	Вен д'Антрег е дю Фель
	Vin d'Estaing	Вен д'Естен
	Vin de Lavilledieu	Вен де Лявільодйо
	Vin de Savoie seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola seguito o no da "mousseux" o "pétillant"	Вен де Савуа seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola seguito o no da "муссьо" o "петійян"
	Vins du Thouarsais	Вен дю Туарсе
	Vins Fins de la Côte de Nuits	Вен Фен де ля Кот де Нюї
	Viré-Clessé	Віре-Клессе
	Volnay	Вольне
	Volnay Santenots	Вольне Сантено
	Vosnes Romanée	Вон Романе
	Vougeot	Вужо
	Vouvray seguito o no da Val de Loire seguito o no da "mousseux" o "pétillant"	Вувре seguito o no da Валь де Луар seguito o no da "муссьо" o "петійон"
	Agenais	Ажене
	Aigues	Ег
	Ain	Ен
	Allier	Алльє

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Allobrogie	Аллоброжі
	Alpes de Haute Provence	Альп де От Прованс
	Alpes Maritimes	Альп Марітім
	Alpilles	Альпій
	Ardèche	Ардеш
	Argens	Аржан
	Ariège	Арьєж
	Aude	Од
	Aveyron	Аверон
	Balmes Dauphinoises	Бальм Дофінуаз
	Bénovie	Бенові
	Bérange	Беранж
	Bessan	Бессан
	Bigorre	Бігорр
	Bouches du Rhône	Буш дю Рон
	Bourbonnais	Бурбонне
	Calvados	Кальвадос
	Cassan	Кассан
	Cathare	Катар
	Caux	Ко
	Cessenon	Сессенон
	Cévennes seguito o no da Mont Bouquet	Севенн seguito o no da Мон Буке
	Charentais seguito o no da Ile d'Oléron	Шаранте seguito o no da Іль д'Олерон
	Charentais seguito o no da Ile de Ré	Шаранте seguito o no da Іль де Ре
	Charentais seguito o no da Saint Sornin	Шаранте seguito o no da Сен Сорнен
	Charente	Шарант
	Charentes Maritimes	Шарант Марітім

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Cher	Шер
	Cité de Carcassonne	Сіте де Каркассон
	Collines de la Moure	Коллін де ля Мур
	Collines Rhodaniennes	Коллін Роданьєн
	Comté de Grignan	Комте де Гріньян
	Comté Tolosan	Комте Толозан
	Comtés Rhodaniens	Комте Роданьєн
	Corrèze	Коррез
	Côte Vermeille	Кот Вермей
	Coteaux Charitois	Кото Шарітуа
	Coteaux de Bessilles	Кото де Бессій
	Coteaux de Cèze	Кото де Сез
	Coteaux de Coiffy	Кото де Куаффі
	Coteaux de Fontcaude	Кото де Фонкод
	Coteaux de Glanes	Кото де Глан
	Coteaux de l'Ardèche	Кото де л'Ардеш
	Coteaux de la Cabrerisse	Кото де ля Кабрерiс
	Coteaux de Laurens	Кото де Лоран
	Coteaux de l'Auxois	Кото де л'Оксуа
	Coteaux de Miramont	Кото де Мірамон
	Coteaux de Montélimar	Кото де Монтелімар
	Coteaux de Murviel	Кото де Мюрвієль
	Coteaux de Narbonne	Кото де Нарбонн
	Coteaux de Peyriac	Кото де Пейріяк
	Coteaux de Tannay	Кото де Танне
	Coteaux des Baronnies	Кото де Бароні
	Coteaux du Cher et de l'Arnon	Кото дю Шер е де л'Арнон
	Coteaux du Grésivaudan	Кото дю Грезіводан
	Coteaux du Libron	Кото дю Ліброн

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Coteaux du Littoral Audois	Кото дю Літораль Одуа
	Coteaux du Pont du Gard	Кото дю Пон дю Ґар
	Coteaux du Salagou	Кото дю Салагу
	Coteaux du Verdon	Кото дю Вердон
	Coteaux d'Enserune	Кото д'Енсерюн
	Coteaux et Terrasses de Montauban	Кото е Террасс де Монтобан
	Coteaux Flaviens	Кото Флавьєн
	Côtes Catalanes	Кот Каталан
	Côtes de Ceressou	Кот де Серессу
	Côtes de Gascogne	Кот де Гасконь
	Côtes de Lastours	Кот де Ластур
	Côtes de Meuse	Кот де Мьоз
	Côtes de Montestruc	Кот де Монтестрюк
	Côtes de Pérignan	Кот де Періньян
	Côtes de Prouilhe	Кот де Пруїль
	Côtes de Thau	Кот де То
	Côtes de Thongue	Кот де Тонґ
	Côtes du Brian	Кот дю Бріян
	Côtes du Condomois	Кот дю Кондомуа
	Côtes du Tarn	Кот дю Тарн
	Côtes du Vidourle	Кот дю Відурль
	Creuse	Крьоз
	Cucugnan	Кюкюньян
	Deux-Sèvres	Де-Севр
	Dordogne	Дордонь
	Doubs	Ду
	Drôme	Дром
	Duché d'Uzès	Дюше д'Узес
	Franche-Comté seguito o no da Coteaux de Champlitte	Франш-Комте seguito o no da Кото де Шамплітт

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Gard	Ґар
	Gers	Жерс
	Haute Vallée de l'Orb	От Валле де л'Орб
	Haute Vallée de l'Aude	От Валле де л'Од
	Haute-Garonne	От Ґаронн
	Haute-Marne	От Марн
	Haute-Saône	От Сон
	Haute-Vienne	От-Віенн
	Hauterive seguito o no da Coteaux du Termenès	Отрів seguito o no da Кото дю Терменес
	Hauterive seguito o no da Côtes de Lézignan	Отрів seguito o no da Кот де Лезіньян
	Hauterive seguito o no da Val d'Orbieu	Отрів seguito o no da Валь д'Орбйо
	Hautes-Alpes	Отз-Альп
	Hautes-Pyrénées	От-Піpене
	Hauts de Badens	О де Ваданс
	Hérault	Ero
	Île de Beauté	Іль де Боте
	Indre	Андр
	Indre et Loire	Андр е Луар
	Isère	Ізер
	Landes	Ланд
	Loir et Cher	Луар е Шер
	Loire-Atlantique	Луар-Атлантік
	Loiret	Луаре
	Lot	Лот
	Lot et Garonne	Лот е Ґіаронн
	Maine et Loire	Мен е Луар
	Maures	Мор
	Méditerranée	Медітерране
	Meuse	Мьоз

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Mont Baudile	Мон Боділь
	Mont-Caume	Мон-Ком
	Monts de la Grage	Монs де ля Граж
	Nièvre	Ньєвр
	Oc	Ок
	Périgord seguito o no da Vin de Domme	Періґор seguito o no da Вен де Домм
	Petite Crau	Петіт Кро
	Principauté d'Orange	Прансіпоте д'Оранж
	Puy de Dôme	Пюі де Дом
	Pyrénées Orientales	Піренез Орієнталь
	Pyrénées-Atlantiques	Піренез Атлантік
	Sables du Golfe du Lion	Сабль дю Гольф дю Ліон
	Saint-Guilhem-le-Désert	Сен-Ґійем-льо-Дезер
	Saint-Sardos	Сен-Сардос
	Sainte Baume	Сент-Бом
	Sainte Marie la Blanche	Сент-Марі-ля-Бланш
	Saône et Loire	Сон-е-Луар
	Sarthe	Сарт
	Seine et Marne	Сен е Марн
	Tarn	Тарн
	Tarn et Garonne	Тарн е Гаронн
	Terroirs Landais seguito o no da Coteaux de Chalosse	Терруар Ланде seguito o no da Кото де Шалосс
	Terroirs Landais seguito o no da Côtes de L'Adour	Терруар Ланде seguito o no da Кот де Л'Адур
	Terroirs Landais seguito o no da Sables de l'Océan	Терруар Ланде seguito o no da Сабль де л'Осеан
	Terroirs Landais seguito o no da Sables Fauves	Терруар Ланде seguito o no da Сабль Фов
	Thézac-Perricard	Тезак-Перрікар

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Torgan	Торґан
	Urfé	Іурфе
	Val de Cesse	Валь де Сесс
	Val de Dagne	Валь де Дань
	Val de Loire	Валь де Луар
	Val de Montferrand	Валь де Монферран
	Vallée du Paradis	Валле дю Параді
	Var	Вар
	Vaucluse	Воклюз
	Vaunage	Вонаж
	Vendée	Ванде
	Vicomté d'Aumelas	Вікомте д'Омеляс
	Vienne	Вієнн
	Vistrenque	Вістренк
	Yonne	Йонн
	Vermouth de Chambéry	Вермут де Шабері
ITALIA	Aglianico del Taburno Termine equivalente: Taburno	Альяніко дель Табурно Termine equivalente:Табурно
	Aglianico del Vulture	Альяніко дель Вультуре
	Albana di Romagna	Альбана ді Романья
	Albugnano	Альбуньяно
	Alcamo	Алькамо
	Aleatico di Gradoli	Алеатіко ді Градолі
	Aleatico di Puglia	Алеатіко ді Пулія
	Alezio	Алеціо
	Alghero	Альґеро
	Alta Langa	Альта Ланга
	Alto Adige seguito da Colli di Bolzano Termine equivalente: Südtiroler Bozner Leiten	Альто Адідже seguito da Коллі ді Больцано Termine equivalente: Зюдтіролер Боцнер Ляйтен

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Alto Adige seguito da Meranese di collina Termine equivalente: Alto Adige Meranese / Südtirol Meraner Hügel / Südtirol Meraner	Альто Адідже seguito da Меранезе ді колліна Termine equivalente: Альто Адідже Меранезе / Зюдтіроль Меранер Гюґель / Зюдтіроль Меранер
	Alto Adige seguito da Santa Maddalena Termine equivalente: Südtiroler St.Magdalener	Альто Адідже seguito da Санта Маддалена Termine equivalente: Зюдтіролєр Сент Магдаленер
	Alto Adige seguito da Terlano Termine equivalente: Südtirol Terlaner	Альто Адідже seguito da Терлано Termine equivalente: Зюдтіроль Терланер
	Alto Adige seguito da Valle Isarco Termine equivalente: Südtiroler Eisacktal / Eisacktaler	Альто Адідже seguito da Валле Ізарко Termine equivalente: Зюдтіролер Айзакталь / Айзакталер
	Alto Adige seguito da Valle Venosta Termine equivalente: Südtirol Vinschgau	Альто Адідже seguito da Валле Веноста Termine equivalente: Зюдтіроль Віншґау
	Alto Adige Termine equivalente: dell'Alto Adige / Südtirol / Südtiroler	Альто Адідже Termine equivalente:дель Альто Адідже / Зюдтіроль / Зюдтіролер
	Alto Adige o dell'Alto Adige seguito o no da Bressanone Termine equivalente: o dell'Alto Adige Südtirol o Südtiroler Brixner	Альто Адідже о дель Альто Адідже seguito o no da Бресаноне Termine equivalente: о дель Альто Адідже Зюдтіроль о Зюдтіролер Брікснер
	Alto Adige o dell'Alto Adige seguito o no da Burgraviato Termine equivalente: o dell'Alto Adige Südtirol o Südtiroler Buggrafler	Альто Адідже о дель Альто Адідже seguito o no da Бурґравіато Termine equivalente: о дель Альто Адідже Зюдтіроль о Зюдтролер Буґрафлер
	Ansonica Costa dell'Argentario	Ансоніка Коста дель Арджентаріо
	Aprilia	Апріліа
	Arborea	Арбореа
	Arcole	Арколе
	Assisi	Ассізі
	Asti seguito o no da "spumante" o preceduto da "Moscato"	Асті seguito o no da "спуманте" o preceduto da "Москато"
	Atina	Атіна
	Aversa	Аверса
	Bagnoli di Sopra Termine equivalente: Bagnoli	Баньолі ді Сопра Termine equivalente: Баньолі

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Barbaresco	Барбареско
	Barbera d'Alba	Барбера д'Альба
	Barbera d'Asti seguito o no da Colli Astiani o Astiano	Барбера д'Асті seguito o no da Коллі Астіані o Астіано
	Barbera d'Asti seguito o no da Nizza	Барбера д'Асті seguito o no da Ніцца
	Barbera d'Asti seguito o no da Tinella	Барбера д'Асті seguito o no da Тінелла
	Barbera del Monferrato	Барбера дель Монферрато
	Barbera del Monferrato Superiore	Барбера дель Монферрато Суперіоре
	Barco Reale di Carmignano Termine equivalente: Rosato di Carmignano / Vin santo di Carmignano / Vin Santo di Carmignano occhio di pernice	Барко Реале ді Карміньяно Termine equivalente: Розато ді Карміньяно / Він санто ді Карміньяно / Він санто ді Карміньяно оккьо ді перніче
	Bardolino	Бардоліно
	Bardolino Superiore	Бардоліно Суперіоре
	Barolo	Бароло
	Bianchello del Metauro	Б'янкелло дель Метауро
	Bianco Capena	Б'янко Капена
	Bianco dell'Empolese	Б'янко дель Емполезе
	Bianco della Valdinievole	Б'янко делла Вальдіньєволе
	Bianco di Custoza Termine equivalente: Custoza	Б'янко ді Кустоза Termine equivalente:Кустоза
	Bianco di Pitigliano	Б'янко ді Пітільяно
	Bianco Pisano di San Torpè	Б'янко Пізано ді Сан Торпе
	Biferno	Біферно
	Bivongi	Бівонджі
	Boca	Бока
	Bolgheri seguito o no da Sassicaia	Больґері seguito o no da Сассікайя
	Bosco Eliceo	Боско Елічео
	Botticino	Боттічіно

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Brachetto d'Acqui Termine equivalente: Acqui	Бракетто д'Акві Termine equivalente: Акві
	Bramaterra	Браматерра
	Breganze	Бреганце
	Brindisi	Бріндізі
	Brunello di Montalcino	Брунелло ді Монтальчіно
	Cacc 'e' mmitte di Lucera	Качче ммітте ді Лучера
	Cagnina di Romagna	Каніна ді Романья
	Campi Flegrei	Кампі Флегреі
	Campidano di Terralba Termine equivalente: Terralba	Кампідано ді Терральба Termine equivalente: Терральба
	Canavese	Канавезе
	Candia dei Colli Apuani	Кандія деі Коллі Апуані
	Cannonau di Sardegna seguito o no da Capo Ferrato	Каннонау ді Сарденья seguito o no da Капо Феррато
	Cannonau di Sardegna seguito o no da Jerzu	Каннонау ді Сарденья seguito o no da Йерцу
	Cannonau di Sardegna seguito o no da Oliena / Nepente di Oliena	Каннонау ді Сарденья seguito o no da Олієна / Непенте ді Олієна
	Capalbio	Капальбіо
	Capri	Капрі
	Capriano del Colle	Капріано дель Колле
	Carema	Карема
	Carignano del Sulcis	Каріньяно дель Сульчіс
	Carmignano	Кармініьяно
	Carso	Карсо
	Castel del Monte	Кастель дель Монте
	Castel San Lorenzo	Кастель Сан Лоренцо
	Casteller	Кастеллер
	Castelli Romani	Кастеллі Романі
	Cellatica	Челлатіка
	Cerasuolo di Vittoria	Черасуоло ді Вітторіа

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Cerveteri	Черветері
	Cesanese del Piglio Termine equivalente: Piglio	Чезанезе дель Пільйо Termine equivalente: Пільйо
	Cesanese di Affile Termine equivalente: Affile	Чезанезе ді Аффіле Termine equivalente: Аффіле
	Cesanese di Olevano Romano Termine equivalente: Olevano Romano	Чезанезе ді Олевано Романо Termine equivalente: Олевано Романо
	Chianti seguito o no da Colli Aretini	К'янті seguito o no da Коллі Аретіні
	Chianti seguito o no da Colli Fiorentini	К'янті seguito o no da Коллі Фьорентіні
	Chianti seguito o no da Colli Senesi	К'янті seguito o no da Коллі Сенезі
	Chianti seguito o no da Colline Pisane	К'янті seguito o no da Колліне Пізане
	Chianti seguito o no da Montalbano	К'янті seguito o no da Монтальбано
	Chianti seguito o no da Montespertoli	К'янті seguito o no da Монтеспертолі
	Chianti seguito o no da Rufina	К'янті seguito o no da Руфіна
	Chianti Classico	К'янті Класcіко
	Cilento	Чіленто
	Cinque Terre seguito o no da Costa da Posa Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà	Чінкве Терре seguito o no da Коста да Поза Termine equivalente: Чінкве Терре Шаккетра
	Cinque Terre seguito o no da Costa de Campu Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà	Чінкве Терре seguito o no da Коста де Кампу Termine equivalente: Чінкве Терре Шаккетра
	Cinque Terre seguito o no da Costa de Sera Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà	Чінкве Терре seguito o no da Коста де Сера Termine equivalente: Чінкве Терре Шаккетра
	Circeo	Чірчео
	Cirò	Чіро
	Cisterna d'Asti	Чістерна д'Асті
	Colli Albani	Коллі Альбані

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Colli Altotiberini	Коллі Альтотіберіні
	Colli Amerini	Коллі Амеріні
	Colli Berici	Коллі Берічі
	Colli Bolognesi seguito o no da Colline di Oliveto	Коллі Болоньєзі seguito o no da Колліне ді Олівєто
	Colli Bolognesi seguito o no da Colline di Riosto	Коллі Болоньєзі seguito o no da Колліне ді Ріосто
	Colli Bolognesi seguito o no da Colline Marconiane	Коллі Болоньєзі seguito o no da Колліне Марконьяне
	Colli Bolognesi seguito o no da Monte San Pietro	Коллі Болоньєзі seguito o no da Монте Сан П'єтро
	Colli Bolognesi seguito o no da Serravalle	Коллі Болоньєзі seguito o no da Серравалле
	Colli Bolognesi seguito o no da Terre di Montebudello	Коллі Болоньєзі seguito o no da Терре ді Монтебуделло
	Colli Bolognesi seguito o no da Zola Predosa	Коллі Болоньєзі seguito o no da Дзола Предоза
	Colli Bolognesi seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Коллі Болоньєзі seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Colli Bolognesi Classico - Pignoletto	Коллі Болоньєзі Класіко – Піньолетто
	Colli d'Imola	Коллі д'Імола
	Colli del Trasimeno Termine equivalente: Trasimeno	Коллі дель Тразімено Termine equivalente: Тразімено
	Colli dell'Etruria Centrale	Коллі дель Етрурія Чентрале
	Colli della Sabina	Коллі делла Сабіна
	Colli di Conegliano seguito o no da Fregona	Коллі ді Конельяно seguito o no da Фрегона
	Colli di Conegliano seguito o no da Refrontolo	Коллі ді Конельяно seguito o no da Рефронтоло
	Colli di Faenza	Коллі ді Фаенца
	Colli di Luni	Коллі ді Луні
	Colli di Parma	Коллі ді Парма
	Colli di Rimini	Коллі ді Ріміні
	Colli di Scandiano e di Canossa	Коллі ді Скандьяно е ді Каносса

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Colli Etruschi Viterbesi	Коллі Етруські Вітербезі
	Colli Euganei	Коллі Еуганеі
	Colli Lanuvini	Коллі Ланувіні
	Colli Maceratesi	Коллі Мачератезі
	Colli Martani	Коллі Мартані
	Colli Orientali del Friuli seguito o no da Cialla	Коллі Орієнталі дель Фріулі seguito o no da Чялла
	Colli Orientali del Friuli seguito o no da Rosazzo	Коллі Орієнталі дель Фріулі seguito o no da Розаццо
	Colli Orientali del Friuli seguito o no da Schiopettino di Prepotto	Коллі Орієнталі дель Фріулі seguito o no da Скьопеттіно ді Препотто
	Colli Orientali del Friuli Picolit seguito o no da Cialla	Коллі Орієнталі дель Фріулі Піколіт seguito o no da Чіалла
	Colli Perugini	Коллі Перуджіні
	Colli Pesaresi seguito o no da Focara	Коллі Пезарезі seguito o no da Фокара
	Colli Pesaresi seguito o no da Roncaglia	Коллі Пезарезі seguito o no da Ронкалья
	Colli Piacentini seguito o no da Gutturnio	Коллі П'ячентіні seguito o no da Гуттурніо
	Colli Piacentini seguito o no da Monterosso Val d'Arda	Коллі П'ячентіні seguito o no da Монтероссо Валь д'Арда
	Colli Piacentini seguito o no da Val Trebbia	Коллі П'ячентіні seguito o no da Валь Треб'я
	Colli Piacentini seguito o no da Valnure	Коллі П'ячентіні seguito o no da Вальнуре
	Colli Piacentini seguito o no da Vigoleno	Коллі П'ячентіні seguito o no da Віголено
	Colli Romagna centrale	Коллі Романья чентрале
	Colli Tortonesi	Коллі Тортонезі
	Collina Torinese	Колліна Торінезе
	Colline di Levanto	Колліне ді Леванто
	Colline Joniche Taratine	Колліне йоніке Таратіне
	Colline Lucchesi	Колліне Луккезі
	Colline Novaresi	Колліне Новарезі
	Colline Saluzzesi	Колліне Салуццезі

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Collio Goriziano Termine equivalente: Collio	Кольйо Горіціано Termine termine equivalente: Кольйо
	Conegliano - Valdobbiadene seguito o no da Cartizze Termine equivalente: Conegliano o Valdobbiadene	Конельяно – Вальдоб'ядене seguito o no da Картіцце Termine equivalente: Конельяно або Вальдоб'ядене
	Cònero	Конеро
	Contea di Sclafani	Контеа ді Склафані
	Contessa Entellina	Контесса Ентелліна
	Controguerra	Контрогуерра
	Copertino	Копертіно
	Cori	Корі
	Cortese dell'Alto Monferrato	Кортезе дель Альто Монферрато
	Corti Benedettine del Padovano	Корті Бенедеттіне дель Падовано
	Cortona	Кортона
	Costa d'Amalfi seguito o no da Furore	Коста д'Амальфі seguito o no da Фуроре
	Costa d'Amalfi seguito o no da Ravello	Коста д'Амальфі seguito o no da Равелло
	Costa d'Amalfi seguito o no da Tramonti	Коста д'Амальфі seguito o no da Трамонті
	Coste della Sesia	Косте делла Сезія
	Curtefranca	Куртефранка
	Delia Nivolelli	Деліа Ніволеллі
	Dolcetto d'Acqui	Дольчетто д'Акві
	Dolcetto d'Alba	Дольчетто д'Альба
	Dolcetto d'Asti	Дольчетто д'Асті
	Dolcetto delle Langhe Monregalesi	Дольчетто делле Ланге Монрегалезі
	Dolcetto di Diano d'Alba Termine equivalente: Diano d'Alba	Дольчетто ді Діано д'Альба Termine equivalente: Діано д'Альба
	Dolcetto di Dogliani	Дольчетто ді Дольяні
	Dolcetto di Dogliani Superiore Termine equivalente: Dogliani	Дольчетто ді Дольяні Суперіоре Termine equivalente: Дольяні

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Dolcetto di Ovada Termine equivalente: Dolcetto d'Ovada	Дольчетто ді Овада Termine equivalente: Дольчетто д' Овада
	Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada	Дольчетто ді Овада Суперіоре о Овада
	Donnici	Доннічі
	Elba	Ельба
	Eloro seguito o no da Pachino	Елоро seguito o no da Пакіно
	Erbaluce di Caluso Termine equivalente: Caluso	Ербалуче ді Калузо Termine equivalente: Калузо
	Erice	Еріче
	Esino	Езіно
	Est!Est!!Est!!! di Montefiascone	Ест!Ест!!Ест!!! ді Монтеф'ясконе
	Etna	Етна
	Falerio dei Colli Ascolani Termine equivalente: Falerio	Фалеріо деі Коллі Асколані Termine equivalente:Фалеріо
	Falerno del Massico	Фалерно дель Массіко
	Fara	Фара
	Faro	Фаро
	Fiano di Avellino	Ф'яно ді Авелліно
	Franciacorta	Франчіакорта
	Frascati	Фраскаті
	Freisa d'Asti	Фрейза д'Асті
	Freisa di Chieri	Фрейза ді Кьєрі
	Friuli Annia	Фріулі Аннья
	Friuli Aquileia	Фріулі Аквілея
	Friuli Grave	Фріулі Граве
	Friuli Isonzo Termine equivalente: Isonzo del Friuli	Фріулі Ізонцо Termine equivalente: Ізонцо дель Фріулі
	Friuli Latisana	Фріулі Латізана
	Gabiano	Ґаб'яно
	Galatina	Ґалатіна

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Galluccio	Ґаллюччо
	Gambellara	Ґамбеллара
	Garda	Ґарда
	Garda Colli Mantovani	Ґарда Коллі Мантовані
	Gattinara	Ґаттінара
	Gavi Termine equivalente: Cortese di Gavi	Ґаві Termine equivalente: Кортезе ді Ґаві
	Genazzano	Дженаццано
	Ghemme	Ґемме
	Gioia del Colle	Джіойя дель Колле
	Girò di Cagliari	Джіро ді Кальярі
	Golfo del Tigullio	Ґольфо дель Тігулліо
	Gravina	Ґравіна
	Greco di Bianco	Ґреко ді Б'янко
	Greco di Tufo	Ґреко ді Туфо
	Grignolino d'Asti	Ґріньоліно д'Асті
	Grignolino del Monferrato Casalese	Ґріньоліно дель Монферрато Казалезе
	Guardia Sanframondi Termine equivalente: Guardiolo	Ґвардія Санфрамонді Termine equivalente: Ґвардіоло
	I Terreni di San Severino	І Террені ді Сан Северіно
	Irpinia seguito o no da Campi Taurasini	Ірпінія seguito o no da Кампі Тауразіні
	Ischia	Іскья
	Lacrima di Morro Termine equivalente: Lacrima di Morro d'Alba	Лакріма ді Морро Termine equivalente: Лакріма ді Морро д'Альба
	Lago di Caldaro Termine equivalente: Caldaro / Kalterer / Kalterersee	Лаго ді Кальдаро Termine equivalente: Кальдаро / Кальтерер / Кальтерерзее
	Lago di Corbara	Лаго ді Корбара
	Lambrusco di Sorbara	Ламбруско ді Сорбара
	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	Ламбруско Ґраспаросса ді Кастельветро

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Lambrusco Mantovano seguito o no da Oltre Po Mantovano	Ламбруско Мантовано seguito o no da Ольтре По Мантовано
	Lambrusco Mantovano seguito o no da Viadanese-Sabbionetano	Ламбруско Мантовано seguito o no da В'яданезе Саббйонетано
	Lambrusco Salamino di Santa Croce	Ламбруско Саламіно ді Санта Кроче
	Lamezia	Ламеціа
	Langhe	Ланґе
	Lessona	Лессона
	Leverano	Леверано
	Lison-Pramaggiore	Лізон-Прамаджіоре
	Lizzano	Лідцано
	Loazzolo	Лоадцоло
	Locorotondo	Локоротондо
	Lugana	Лугана
	Malvasia delle Lipari	Мальвазія делле Ліпарі
	Malvasia di Bosa	Мальвазія ді Боза
	Malvasia di Cagliari	Мальвазія ді Кальярі
	Malvasia di Casorzo d'Asti Termine equivalente: Casorzo / Malvasia di Casorzo	Мальвазія ді Казорцо д'Асті Termine equivalente: Казорцо / Мальвазія ді Казорцо
	Malvasia di Castelnuovo Don Bosco	Мальвазія ді Кастельнуово Дон Боско
	Mamertino di Milazzo Termine equivalente: Mamertino	Мамертіно ді Мілаццо Termine equivalente: Мамертіно
	Mandrolisai	Мандролізай
	Marino	Маріно
	Marsala	Марсала
	Martina Termine equivalente: Martina Franca	Мартіна Termine equivalente: Мартіна Франка
	Matino	Матіно
	Melissa	Мелісса
	Menfi seguito o no da Bonera	Менфі seguito o no da Бонера

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Menfi seguito o no da Feudo dei Fiori	Менфі seguito o no da Феудо деі Фьорі
	Merlara	Мерлара
	Molise Termine equivalente: del Molise	Молізе Termine equivalente: дель Молізе
	Monferrato seguito o no da Casalese	Монферрато seguito o no da Казалезе
	Monica di Cagliari	Моніка ді Кальярі
	Monica di Sardegna	Моніка ді Сарденья
	Monreale	Монреале
	Montecarlo	Монтекарло
	Montecompatri-Colonna Termine equivalente: Montecompatri / Colonna	Монтекомпатрі- Колонна Termine equivalente: Монтекомпатрі / Колонна
	Montecucco	Монтекукко
	Montefalco	Монтефалько
	Montefalco Sagrantino	Монтефалько Сагрантіно
	Montello e Colli Asolani	Монтелло е Коллі Азолані
	Montepulciano d'Abruzzo accompagnato o no da Casauria / Terre di Casauria	Монтепульчано д'Абруццо accompagnato o no da Казаурія / Терре ді Казаурія
	Montepulciano d'Abruzzo accompagnato o no da Terre dei Vestini	Монтепульчано д'Абруццо accompagnato o no da Терре деі Вестіні
	Montepulciano d'Abruzzo seguito o no da Colline Teramane	Монтепульчано д'Абруццо seguito o no da Колліне Терамане
	Monteregio di Massa Marittima	Монтереджіо ді Масса Маріттіма
	Montescudaio	Монтескудайо
	Monti Lessini Termine equivalente: Lessini	Монті Лессіні Termine equivalente: Лессіні
	Morellino di Scansano	Морелліно ді Скансано
	Moscadello di Montalcino	Москаделло ді Монтальчіно
	Moscato di Cagliari	Москато ді Кальярі
	Moscato di Pantelleria Termine equivalente: Passito di Pantelleria / Pantelleria	Москато ді Пантеллеріа Termine equivalente: Пассіто ді Пантеллеріа / Пантеллеріа

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Moscato di Sardegna seguito o no da Gallura	Москато ді Сарденья seguito o no da Ґаллюра
	Moscato di Sardegna seguito o no da Tempio Pausania	Москато ді Сарденья seguito o no da Темпіо Паузаніа
	Moscato di Sardegna seguito o no da Tempo	Москато ді Сарденья seguito o no da Темпо
	Moscato di Siracusa	Москато ді Сіракуза
	Moscato di Sorso-Sennori Termine equivalente: Moscato di Sorso / Moscato di Sennori	Москато ді Сорсо-Сеннорі Termine equivalente: Москато ді Сорсо / Москато ді Сеннорі
	Moscato di Trani	Москато ді Трані
	Nardò	Нардо
	Nasco di Cagliari	Наско ді Кальярі
	Nebbiolo d'Alba	Неббіоло д'Альба
	Nettuno	Неттуно
	Noto	Ното
	Nuragus di Cagliari	Нурагус ді Кальярі
	Offida	Оффіда
	Oltrepò Pavese	Ольтрепо Павезе
	Orcia	Орча
	Orta Nova	Орта Нова
	Orvieto	Орв'єто
	Ostuni	Остуні
	Pagadebit di Romagna seguito o no da Bertinoro	Пагадебіт ді Романья seguito o no da Бертіноро
	Parrina	Парріна
	Penisola Sorrentina seguito o no da Gragnano	Пенізола Соррентіна seguito o no da Ґраньяно
	Penisola Sorrentina seguito o no da Lettere	Пенізола Соррентіна seguito o no da Леттере
	Penisola Sorrentina seguito o no da Sorrento	Пенізола Соррентіна seguito o no da Сорренто
	Pentro di Isernia Termine equivalente: Pentro	Пентро ді Ізернія Termine equivalente: Пентро

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Pergola	Перґола
	Piemonte	П'ємонте
	Pietraviva	П'єтравіва
	Pinerolese	Пінеролезе
	Pollino	Полліно
	Pomino	Поміно
	Pornassio Termine equivalente: Ormeasco di Pornassio	Порнассіо Termine equivalente: Ормеаско ді Порнассіо
	Primitivo di Manduria	Прімітіво ді Мандурія
	Ramandolo	Рамандоло
	Recioto di Gambellara	Речьото ді Ґамбелляра
	Recioto di Soave	Речьото ді Соаве
	Reggiano	Реджяно
	Reno	Рено
	Riesi	Рієзі
	Riviera del Brenta	Рів'єра дель Брента
	Riviera del Garda Bresciano Termine equivalente: Garda Bresciano	Рів'єра дель Ґарда Брешяно Termine equivalente: Ґарда Брешяно
	Riviera ligure di Ponente seguito o no da Albenga / Albengalese	Рів'єра лігуре ді понente seguito o no da Альбенґа / Альбенґалезе
	Riviera ligure di Ponente seguito o no da Finale / Finalese	Рів'єра лігуре ді понente seguito o no da Фінале / Фіналезе
	Riviera ligure di Ponente seguito o no da Riviera dei Fiori	Рів'єра лігуре ді понente seguito o no da Рів'єра деі Фьорі
	Roero	Роеро
	Romagna Albana spumante	Романья Альбана спуманте
	Rossese di Dolceacqua Termine equivalente: Dolceacqua	Россезе ді Дольчеаква Termine equivalente: Дольчеаква
	Rosso Barletta	Россо Барлетта
	Rosso Canosa seguito o no da Canusium	Россо Каноза seguito o no da Канузіум

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Rosso Conero	Россо Конеро
	Rosso di Cerignola	Россо ді Черіньола
	Rosso di Montalcino	Россо ді Монтальчіно
	Rosso di Montepulciano	Россо ді Монтепульчано
	Rosso Orvietano Termine equivalente: Orvietano Rosso	Россо Орв'єтано Termine equivalente: Орв'єтано Россо
	Rosso Piceno	Россо Пічено
	Rubino di Cantavenna	Рубіно ді Кантавенна
	Ruchè di Castagnole Monferrato	Руке ді Кастаньоле Монферрато
	Salaparuta	Салапарута
	Salice Salentino	Саліче Салентіно
	Sambuca di Sicilia	Самбука ді Січілія
	San Colombano al Lambro Termine equivalente: San Colombano	Сан Коломбано аль Ламбро Termine equivalente: Сан Коломбано
	San Gimignano	Сан Джіміньяно
	San Ginesio	Сан Джінезіо
	San Martino della Battaglia	Сан Мартіно делла Баталлья
	San Severo	Сан Северо
	San Vito di Luzzi	Сан Вітo ді Луцці
	Sangiovese di Romagna	Санджіовезе ді Романья
	Sannio	Санньо
	Sant 'Agata de' Goti Termine equivalente: Sant'Agata dei Goti	Сант Аґата де Ґоті Termine equivalente: Сант Аґата дei Ґоті
	Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto	Сант Анна ді Ізола Капо Ріццуто
	Sant'Antimo	Сант Антімо
	Santa Margherita di Belice	Санта Маргеріта ді Беліче
	Sardegna Semidano seguito o no da Mogoro	Сарденья Семідано seguito o no da Моґоро

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Savuto	Савуто
	Scanzo Termine equivalente: Moscato di Scanzo	Сканцо Termine equivalente: Москато ді Сканцо
	Scavigna	Скавінья
	Sciacca	Шакка
	Serrapetrona	Серрапетрона
	Sforzato di Valtellina Termine equivalente: Sfursat di Valtellina	Сфорцато ді Вальтелліна Termine equivalente: Сфурсат ді Вальтелліна
	Sizzano	Сіццано
	Soave seguito o no da Colli Scaligeri	Соаве seguito o no da Коллі Скаліджері
	Soave Superiore	Соаве Суперіоре
	Solopaca	Солопака
	Sovana	Сована
	Squinzano	Сквінцано
	Strevi	Стреві
	Tarquinia	Тарквінія
	Taurasi	Тауразі
	Teroldego Rotaliano	Терольдего Ротальяно
	Terracina Termine equivalente: Moscato di Terracina	Террачіна Termine equivalente: Москато ді Террачіна
	Terratico di Bibbona seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Терратіко ді Біббона seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Terre dell'Alta Val d'Agri	Терре дель Альта Валь д'Агрі
	Terre di Casole	Терре ді Казоле
	Terre Tollesi Termine equivalente: Tullum	Терре Толлезі Termine equivalente: Туллюм
	Torgiano	Торджано
	Torgiano rosso riserva	Торджано россо різерва
	Trebbiano d'Abruzzo	Треб'яно д'Абруццо
	Trebbiano di Romagna	Треб'яно ді Романья

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Trentino seguito o no da Isera / d'Isera	Трентіно seguito o no da Ізера / д'Ізера
	Trentino seguito o no da Sorni	Трентіно seguito o no da Сорні
	Trentino seguito o no da Ziresi / dei Ziresi	Трентіно seguito o no da Цірезі / дей Цірезі
	Trento	Тренто
	Val d'Arbia	Валь д'Арбія
	Val di Cornia seguito o no da Suvereto	Валь ді Корнія seguito o no da Суверето
	Val Polcèvera seguito o no da Coronata	Валь Польчевера seguito o no da Корона та
	Valcalepio	Валькалепіо
	Valdadige seguito o no da Terra dei Forti Termine equivalente: Etschtaler	Вальдадідже seguito o no da Терра дей Форті Termine equivalente: Етшталер
	Valdadige Terradeiforti Termine equivalente: Terradeiforti Valdadige	Вальдадідже Терradeіфорті Termine equivalente: Терradeіфорті Вальдадідже
	Valdichiana	Вальдікьяна
	Valle d'Aosta seguito o no da Arnad-Montjovet Termine equivalente: Vallée d'Aoste	Валле д'Аоста seguito o no da Арнад-Монжове Termine equivalente: Валле д'Аосте
	Valle d'Aosta seguito o no da Blanc de Morgex et de la Salle Termine equivalente: Vallée d'Aoste	Валле д'Аоста seguito o no da Блан д Моржо ет де ля Сале Termine equivalente: Валле д'Аосте
	Valle d'Aosta seguito o no da Chambave Termine equivalente: Vallée d'Aoste	Валле д'Аоста seguito o no da Шамбав Termine equivalente: Валле д'Аосте
	Valle d'Aosta seguito o no da Donnas Termine equivalente: Vallée d'Aoste	Валле д'Аоста seguito o no da Доннас Termine equivalente: Валле д'Аосте
	Valle d'Aosta seguito o no da Enfer d'Arvier Termine equivalente: Vallée d'Aoste	Валле д'Аоста seguito o no da Анфер д'Арвіер Termine equivalente: Валле д'Аосте

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Valle d'Aosta seguito o no da Nus Termine equivalente: Vallée d'Aoste	Валле д'Аоста seguito o no da Нус Termine equivalente: Валле д'Аосте
	Valle d'Aosta seguito o no da Torrette Termine equivalente: Vallée d'Aoste	Валле д'Аоста seguito o no da Торретте Termine equivalente: Валле д'Аосте
	Valpolicella accompagnato o no da Valpantena	Вальполічелла accompagnato o no da Вальпантена
	Valsusa	Вальсуза
	Valtellina Superiore seguito o no da Grumello	Вальтелліна Суперіоре seguito o no da Ґрумелльо
	Valtellina Superiore seguito o no da Inferno	Вальтелліна Суперіоре seguito o no da Інферно
	Valtellina Superiore seguito o no da Maroggia	Вальтелліна Суперіоре seguito o no da Мароджа
	Valtellina Superiore seguito o no da Sassella	Вальтелліна Суперіоре seguito o no da Сасселла
	Valtellina Superiore seguito o no da Valgella	Вальтелліна Суперіоре seguito o no da Вальджелла
	Velletri	Веллетрі
	Verbicaro	Вербікаро
	Verdicchio dei Castelli di Jesi	Вердіккьо дei Кастеллі ді Йезі
	Verdicchio di Matelica	Вердіккьо ді Мателіка
	Verduno Pelaverga Termine equivalente: Verduno	Вердуно Пелаверґа Termine equivalente: Вердуно
	Vermentino di Gallura	Верментіно ді Ґаллура
	Vermentino di Sardegna	Верментіно ді Сарденья
	Vernaccia di Oristano	Верначчя ді Орістано
	Vernaccia di San Gimignano	Верначчя ді Сан Джіміньяно
	Vernaccia di Serrapetrona	Верначчя ді Серрапетрона
	Vesuvio	Везувіо
	Vicenza	Віченца
	Vignanello	Віньянелло

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Vin Santo del Chianti	Він Санто дель К'янті
	Vin Santo del Chianti Classico	Він Санто дель К'янті Класіко
	Vin Santo di Montepulciano	Він Санто ді Мотепульчано
	Vini del Piave Termine equivalente: Piave	Віні дель П'яве Termine equivalente: П’яве
	Vino Nobile di Montepulciano	Віно Нобіле ді Монтепульчано
	Vittoria	Вітторіа
	Zagarolo	Цагароло
	Allerona	Аллерона
	Alta Valle della Greve	Альта Валле делла Греве
	Alto Livenza	Альто Лівенца
	Alto Mincio	Альто Мінчіо
	Alto Tirino	Альто Тіріно
	Arghillà	Аргілла
	Barbagia	Барбаджя
	Basilicata	Базіліката
	Benaco bresciano	Бенако брешіано
	Beneventano	Беневентано
	Bergamasca	Бергамаска
	Bettona	Беттона
	Bianco del Sillaro Termine equivalente: Sillaro	Біанко дель Сілларо Termine equivalente: Сілларо
	Bianco di Castelfranco Emilia	Біянко ді Кастельфранко Емілія
	Calabria	Калабриа
	Camarro	Камарро
	Campania	Кампанія
	Cannara	Каннара
	Civitella d'Agliano	Чівітелла д'Альяно
	Colli Aprutini	Коллі Апрутіні

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Colli Cimini	Коллі Чіміні
	Colli del Limbara	Коллі дель Лімбара
	Colli del Sangro	Коллі дель Санґро
	Colli della Toscana centrale	Коллі делла Тоскана чентрале
	Colli di Salerno	Коллі ді Салерно
	Colli Trevigiani	Коллі Тревіджяні
	Collina del Milanese	Колліна дель Міланезе
	Colline di Genovesato	Колліне ді Дженовезато
	Colline Frentane	Колліне Френтане
	Colline Pescaresi	Колліне Пескарезі
	Colline Savonesi	Колліне Савонезі
	Colline Teatine	Колліне Театіне
	Condoleo	Кондолео
	Conselvano	Консельвано
	Costa Viola	Коста Віоля
	Daunia	Даунія
	Del Vastese Termine equivalente: Histonium	Дель Вастезе Termine equivalente: Гістоніум
	Delle Venezie	Делле Венеціє
	Dugenta	Дудженто
	Emilia Termine equivalente: Dell'Emilia	Емілія Termine equivalente: Дель Емілія
	Epomeo	Епомео
	Esaro	Езаро
	Fontanarossa di Cerda	Фонтанаросса ді Черда
	Forlì	Форлі
	Fortana del Taro	Фортана дель Таро
	Frusinate Termine equivalente: del Frusinate	Фрузінате Termine equivalente: дель Фрузінате

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Golfo dei Poeti La Spezia Termine equivalente: Golfo dei Poeti	Гольфо деі Поеті Ла Спеціа Termine equivalente: Гольфо деі Поеті
	Grottino di Roccanova	Гроттіно ді Рокканова
	Isola dei Nuraghi	Ізола деі Нураґі
	Lazio	Лаціо
	Lipuda	Ліпуда
	Locride	Локріде
	Marca Trevigiana	Марка Тревіджіана
	Marche	Марке
	Maremma Toscana	Маремма Тоскана
	Marmilla	Мармілла
	Mitterberg tra Cauria e Tel Termine equivalente: Mitterberg / Mitterberg zwischen Gfrill und Toll	Міттерберг тра Кауріа е Тел Termine equivalente: Міттерберг/Міттерберг цвішен Гфрілл унд Толл
	Modena Termine equivalente: Provincia di Modena / di Modena	Модена Termine equivalente: Провінчіа ді Модена / Ді Модена
	Montecastelli	Монтекастеллі
	Montenetto di Brescia	Монтенетто ді Брешя
	Murgia	Мурджіа
	Narni	Нарні
	Nurra	Нурра
	Ogliastra	Ольястра
	Osco Termine equivalente: Terre degli Osci	Оско Termine equivalente: Терре дельї Оші
	Paestum	Пестум
	Palizzi	Паліцці
	Parteolla	Партеолла
	Pellaro	Пелларо
	Planargia	Планарджіа
	Pompeiano	Помпейано
	Provincia di Mantova	Провінчіа ді Мантова

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Provincia di Nuoro	Провінчіа ді Нуоро
	Provincia di Pavia	Провінчіа ді Павіа
	Provincia di Verona Termine equivalente: Veronese	Провінчіа ді Верона Termine equivalente: Веронезе
	Puglia	Пулья
	Quistello	Квістелло
	Ravenna	Равенна
	Roccamonfina	Роккамонфіна
	Romangia	Романджіа
	Ronchi di Brescia	Ронкі ді Брешіа
	Ronchi Varesini	Ронкі Варезіні
	Rotae	Роте
	Rubicone	Рубіконе
	Sabbioneta	Саббйонета
	Salemi	Салемі
	Salento	Саленто
	Salina	Саліна
	Scilla	Шілля
	Sebino	Себіно
	Sibiola	Сібіола
	Sicilia	Січілія
	Spello	Спелло
	Tarantino	Тарантіно
	Terrazze Retiche di Sondrio	Терраццe Ретіке ді Сондріо
	Terre Aquilane Termine equivalente: Terre dell'Aquila	Терре Аквілане Termine equivalente: Терре дель Аквіла
	Terre del Volturno	Терре дель Вольтурно
	Terre di Chieti	Терре ді К'єті
	Terre di Veleja	Терре ді Велея
	Terre Lariane	Терре Ларіане
	Tharros	Таррос

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Toscano Termine equivalente: Toscana	Тоскано Termine equivalente: Тоскана
	Trexenta	Трексента
	Umbria	Умбрія
	Val di Magra	Валь ді Маґра
	Val di Neto	Валь ді Нето
	Val Tidone	Валь Тідоне
	Valcamonica	Валькамоніка
	Valdamato	Вальдамато
	Vallagarina	Валлаґаріна
	Valle Belice	Валле Беліче
	Valle d'Itria	Валле д'Ітрія
	Valle del Crati	Валле дель Крaті
	Valle del Tirso	Валле дель Тірсо
	Valle Peligna	Валле Пелінья
	Valli di Porto Pino	Валлі ді Порто Піно
	Veneto	Венето
	Veneto Orientale	Венето Орієнтале
	Venezia Giulia	Венеція Джуліа
	Vigneti delle Dolomiti Termine equivalente: Weinberg Dolomiten	Віньєті делле Доломіті Termine equivalente:Вайнберг Доломітен
	Vermouth di Torino	Вермут ді Торіно
CIPRO	Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη Termine equivalente: Vouni Panayia - Ampelitis	Вуні Панаяс – Амбеліті Termine equivalente: Вуні Панаяс – Амбеліті
	Κουμανδαρία Termine equivalente: Commandaria	Кумандарія Termine equivalente: Кумандарія
	Κρασοχώρια Λεμεσού seguito o no da Αφάμης Termine equivalente: Krasohoria Lemesou seguito o no da Afames	Красохор’я Лемесу seguito o no da Афаміс Termine equivalente: Красохор’я Лемесу seguito o no da Афаміс
	Κρασοχώρια Λεμεσού seguito o no da Λαόνα Termine equivalente: Krasohoria Lemesou seguito o no da Laona	Красохор’я Лемесу seguito o no da Лаона Termine equivalente: Красохор’я Лемесу seguito o no da Лаона

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Λαόνα Ακάμα Termine equivalente: Laona Akama	Лаона Акама Termine equivalente: Лаона Акама
	Πιτσιλιά Termine equivalente: Pitsilia	Піціля Termine equivalente: Піціля
	Λάρνακα Termine equivalente: Larnaka	Ларнака Termine equivalente: Ларнака
	Λεμεσός Termine equivalente: Lemesos	Лемесос Termine equivalente: Лемесос
	Λευκωσία Termine equivalente: Lefkosia	Лефкосія Termine equivalente: Лефкосія
	Πάφος Termine equivalente: Pafos	Пафос Termine equivalente: Пафос
LUSSEMBURGO	Crémant du Luxemboug	Креман дю Люксембург
	Moselle Luxembourgeoise seguito da Ahn / Assel / Bech-Kleinmacher / Born / Bous / Burmerange / Canach / Ehnen / Ellingen / Elvange / Erpeldingen / Gostingen / Greiveldingen / Grevenmacher seguito da Appellation contrôlée	Мозель Люксембуржуаз seguito da Аан / Ассель / Бехь-Кляйнмахер / Борн / Бус / Бюрмеранж / Канах / Енен / Еллінген / Ельвонж / Ерпельдінген / Ґостінген / Ґревельдінген / Ґревенмахер / seguito da Appellation contrôlée
	Moselle Luxembourgeoise seguito da Lenningen / Machtum / Mertert / Moersdorf / Mondorf / Niederdonven / Oberdonven / Oberwormeldingen / Remich / Rolling / Rosport / Stadtbredimus seguito da Appellation contrôlée	Мозель Люксембуржуаз seguito da Леннінген / Махтум / Мертерт / Мьорсдорф / Мондорф / Нідердонвен / Обердонвен / Обервормельдінген / Реміхь / Роллінг / Роспорт / Штадтбредімус seguito da Appellation contrôlée
	Moselle Luxembourgeoise seguito da Remerschen / Remich / Schengen / Schwebsingen / Stadtbredimus / Trintingen / Wasserbilig / Wellenstein / Wintringen or Wormeldingen seguito da Appellation contrôlée	Мозель Люксембуржуаз seguito da Ремершен / Реміхь / Шенген / Швебсінген / Штадтбредімус / Трінтінген / Вассербіліхь / Веллєнштайн / Вінтрінген / Вормельдінген seguito da Appellation contrôlée
	Moselle Luxembourgeoise seguito dal nome della varietà di vite seguito da Appellation contrôlée	Мозель Люксембуржуаз seguito dal nome della varietà di vite seguito da Appellation contrôlée
UNGHERIA	Neszmélyi seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Несмель seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Badacsonyi seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Бадачонь seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Balaton	Балатон
	Balaton-felvidék seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Балатон-фелвідек seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Balatonboglár seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Балатонбоґлар seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Balatonfüred-Csopak seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Балатонфюред-Чопак seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Bükk seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Бюккі seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Csongrád seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Чонґрад seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Debrői hárslevelű	Дебрёі харшлевелю
	Duna	Дуна
	Etyek-Buda seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Етьєк-Буда seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Hajós-Baja seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Хайош-Бая seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Izsáki Arany Sárfehér	Іжакі Арань Шарфехер
	Kunság seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Куншаґ seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Mátra seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Матра seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Mór seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Мор seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Nagy-Somló seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Надь-Шомло seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Pannonhalma seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Паннонхалма seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Pécs seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Печ seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Somlói	Шомлоі
	Somlói Arany	Шомлоі Арань
	Somlói Nászéjszakák Bora	Шомлоі Насейсакак Бора
	Sopron seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Шопрон seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Szekszárd seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Сексард seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Tokaj seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Токай seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Tolna seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Толна seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Villány seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Віллань seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Villányi védett eredetű classicus	Віллані ведетт ередетю классікуш
	Zala seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Зала seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Eger	Еґер
	Egerszóláti Olaszrizling	Еґерсолаті Оласрізлінг
	Káli	Калі
	Neszmély	Несмель
	Pannon	Паннон
	Tihany	Тіхань
	Alföldi seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Алфьолді seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Balatonmelléki seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Балатонмеллекі seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Dél-alföldi	Дел-алфьолді
	Dél-dunántúli	Дел-дунантулі
	Duna melléki	Дуна меллекі
	Duna-Tisza közi	Дуна-Тіса кьозі
	Dunántúli	Дунантулі
	Észak-Dunántúli	Есак-Дунантулі
	Felső-Magyarországi	Фелшьо-мад'ярорсаґі
	Nyugat-Dunántúli	Нюгат-Дунантулі
	Tisza melléki	Тіса меллекі
	Tisza völgyi	Тіса вьолді
	Zempléni	Земплені
MALTA	Gozo	Ґоузо
	Malta	Мальта
	Maltese Islands	Молтіз Айлендс

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
PAESI BASSI	Drenthe	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Flevoland	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Friesland	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Gelderland	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Groningen	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Limburg	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Noord Brabant	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Noord Holland	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Overijssel	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Utrecht	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Zeeland	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Zuid Holland	Tutela non richiesta in questa prima fase
AUSTRIA	Burgenland seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Бургенланд seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Carnuntum seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Карнунтум seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Donauland seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Донауланд seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Kamptal seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Кампталь seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Kärnten seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Кернтен seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Kremstal seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Кремсталь seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Mittelburgenland seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Міттельбургенланд seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Neusiedlersee seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Нойзідлерзее seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Neusiedlersee-Hügelland seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Нойзідлерзее -Хюґельланд seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Niederösterreich seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Нідерьостеррайх seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Oberösterreich seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Оберьостеррайх seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Salzburg seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Зальцбурґ seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Steiermark seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Штайермарк seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Süd-Oststeiermark seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Зюд-Остштайермарк seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Südburgenland seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Зюдбурґенланд seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Südsteiermark seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Зюдштайермарк seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Thermenregion seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Терменреґіон seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Tirol seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Тіроль seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Traisental seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Трайзенталь seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Vorarlberg seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Форарльберґ seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Wachau seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Вахау seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Weinviertel seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Вайнфіртель seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Weststeiermark seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Вестштайермарк seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Wien seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Віін seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Bergland	Бергланд
	Steierland	Штайерланд
	Weinland	Вайнланд
	Wien	Віін

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
PORTOGALLO	Alenquer	Аленкер
	Alentejo seguito o no da Borba	Алентежу seguito o no da Борба
	Alentejo seguito o no da Évora	Алентежу seguito o no da Евура
	Alentejo seguito o no da Granja-Amareleja	Алентежу seguito o no da Гранжа-Амарележа
	Alentejo seguito o no da Moura	Алентежу seguito o no da Моура
	Alentejo seguito o no da Portalegre	Алентежу seguito o no da Порталегри
	Alentejo seguito o no da Redondo	Алентежу seguito o no da Редонду
	Alentejo seguito o no da Reguengos	Алентежу seguito o no da Регенгуш
	Alentejo seguito o no da Vidigueira	Алентежу seguito o no da Відігейра
	Arruda	Арруда
	Bairrada	Байррада
	Beira Interior seguito o no da Castelo Rodrigo	Бейра Інтеріор (Внутрішній Берег) seguito o no da Каштелу Родрігу
	Beira Interior seguito o no da Cova da Beira	Бейра Інтеріор (Внутрішній Берег) seguito o no da Кова да Бейра
	Beira Interior seguito o no da Pinhel	Бейра Інтеріор (Внутрішній Берег) seguito o no da Піньел
	Biscoitos	Бішкоітуш
	Bucelas	Буселаш
	Carcavelos	Каркавелуш
	Colares	Кулариш
	Dão seguito o no da Alva	Дау seguito o no da Алва
	Dão seguito o no da Besteiros	Дау seguito o no da Бештайруш
	Dão seguito o no da Castendo	Дау seguito o no da Каштенду
	Dão seguito o no da Serra da Estrela	Дау seguito o no da Серра да Ештрела

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Dão seguito o no da Silgueiros	Дау seguito o no da Сілгайруш
	Dão seguito o no da Terras de Azurara	Дау seguito o no da Терраш ди Азурара
	Dão seguito o no da Terras de Senhorim	Дау seguito o no da Терраш ди Синьорін
	Dão Nobre	Дау Нобри
	Douro seguito o no da Baixo Corgo Termine equivalente: Vinho do Douro	Дору seguito o no da Байшу Коргу Termine equivalente: Віню ду Дору
	Douro seguito o no da Cima Corgo Termine equivalente: Vinho do Douro	Дору seguito o no da Сіма Коргу Termine equivalente: Віню ду Дору
	Douro seguito o no da Douro Superior Termine equivalente: Vinho do Douro	Дору seguito o no da Дору Суперіор Termine equivalente: Віно ду Дору
	Encostas d'Aire seguito o no da Alcobaça	Енкошташ д'Аіри seguito o no da Алкубаса
	Encostas d'Aire seguito o no da Ourém	Енкошташ д'Айре seguito o no da Оурань
	Graciosa	Грасіоза
	Lafões	Лафоіш
	Lagoa	Лагуа
	Lagos	Лагуш
	Madeirense	Мадейренси
	Madera Termine equivalente: Madeira / Vinho da Madeira / Madeira Weine / Madeira Wine / Vin de Madère / Vino di Madera / Madeira Wijn	Мадера Termine equivalente: Мадейра / Віню да Мадейра / Мадейра Вайне / Мадейра Уайн / Ван де Мадер / Віно ді Мадера / Мадейра Віін
	Moscatel de Setúbal	Мушкател д Сетубал
	Moscatel do Douro	Мошкател ду Дору
	Óbidos	Обідуш
	Oporto Termine equivalente: Porto / Vinho do Porto / Vin de Porto / Port / Port Wine / Portwein / Portvin / Portwijn	Опорту Termine equivalente: Порто / Віню ду Порту / Ван де Порто / Порт / Порт Вайн / Портвейн / Портван / Портвіін
	Palmela	Палмела
	Pico	Піку

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Portimão	Портімао
	Ribatejo seguito o no da Almeirim	Рібатежу seguito o no da Алмейрінь
	Ribatejo seguito o no da Cartaxo	Рібатежу seguito o no da Карташу
	Ribatejo seguito o no da Chamusca	Рібатежу seguito o no da Шамушка
	Ribatejo seguito o no da Coruche	Рібатежу seguito o no da Коруши
	Ribatejo seguito o no da Santarém	Рібатежу seguito o no da Сантарень
	Ribatejo seguito o no da Tomar	Рібатежу seguito o no da Томар
	Setúbal	Сетубал
	Setúbal Roxo	Сетубал Рошу
	Tavira	Тавіра
	Távora-Varosa	Тавра-Вароза
	Torres Vedras	Ториш Ведраш
	Trás-os-Montes seguito o no da Chaves	Траш-уж-Монтиш seguito o no da Шавиш
	Trás-os-Montes seguito o no da Planalto Mirandês	Траш-уж-Монтиш seguito o no da Планалту Мірандеш
	Trás-os-Montes seguito o no da Valpaços	Траш-уж-Монтиш seguito o no da Валпасуш
	Vinho do Douro seguito o no da Baixo Corgo Termine equivalente: Douro	Віню ду Дору seguito o no da Байшу Коргу Termine equivalente: Дору
	Vinho do Douro seguito o no da Cima Corgo Termine equivalente: Douro	Віню ду Дору seguito o no da Сіма Коргу Termine equivalente: Дору
	Vinho do Douro seguito o no da Douro Superior Termine equivalente: Douro	Віню ду Дору seguito o no da Дору Суперіор Termine equivalente: Дору
	Vinho Verde seguito o no da Amarante	Віню Верде seguito o no da Амаранти
	Vinho Verde seguito o no da Ave	Віню Верде seguito o no da Ави
	Vinho Verde seguito o no da Baião	Віню Верде seguito o no da Байао
	Vinho Verde seguito o no da Basto	Віню Верде seguito o no da Башту

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Vinho Verde seguito o no da Cávado	Віню Верде seguito o no da Каваду
	Vinho Verde seguito o no da Lima	Віню Верде seguito o no da Ліма
	Vinho Verde seguito o no da Monção e Melgaço	Віню Верде seguito o no da Монсао і Мелґасу
	Vinho Verde seguito o no da Paiva	Віню Верде seguito o no da Пайва
	Vinho Verde seguito o no da Sousa	Віню Верде seguito o no da Соза
	Vinho Verde Alvarinho	Віню Верде Алваріню
	Vinho Verde Alvarinho Espumante	Віню Верде Алваріню Шпуманте
	Lisboa seguito o no da Alta Estremadura	Лішбоа seguito o no da Алта Ештремадура
	Lisboa seguito o no da Estremadura	Лішбоа seguito o no da Ештремадура
	Tejo	Тежу
	Vinho Espumante Beiras seguito o no da Beira Alta	Віню Шпуманте Бейраш seguito o no da Бейра Алта
	Vinho Espumante Beiras seguito o no da Beira Litoral	Віню Шпуманте Бейраш seguito o no da Бейра Літурал
	Vinho Espumante Beiras seguito o no da Terras de Sicó	Віню Шпуманте Бейраш seguito o no da Терраш ди Сіко
	Vinho Licoroso Algarve	Віню лікурозу Алґарв
	Vinho Regional Açores	Віню режіонал Асориш
	Vinho Regional Alentejano	Віню режіонал Алентежану
	Vinho Regional Algarve	Віню режіонал Алґарв
	Vinho Regional Beiras seguito o no da Beira Alta	Віню режіонал Бейраш seguito o no da Бейра Алта
	Vinho Regional Beiras seguito o no da Beira Litoral	Віню режіонал Бейраш seguito o no da Бейра Літурал
	Vinho Regional Beiras seguito o no da Terras de Sicó	Віню режіонал Бейраш seguito o no da Терраш ди Сіко
	Vinho Regional Duriense	Віню режіонал Дурієнси
	Vinho Regional Minho	Віню режіонал Міню

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Vinho Regional Terras do Sado	Віню режіонал Терраш ду Саду
	Vinho Regional Terras Madeirenses	Віню режіонал Терраш Мадейренсеш
	Vinho Regional Transmontano	Віню режіонал Транжмонтану
ROMANIA	Aiud seguito o no dal nome della sottoregione	Аюд seguito o no dal nome della sottoregione
	Alba Iulia seguito o no dal nome della sottoregione	Алба Юлія seguito o no dal nome della sottoregione
	Babadag seguito o no dal nome della sottoregione	Бабадаґ seguito o no dal nome della sottoregione
	Banat seguito o no da Dealurile Tirolului	Банат seguito o no da Дялюріле Тіролулюй
	Banat seguito o no da Moldova Nouă	Банат seguito o no da Мольдова Ноуа
	Banat seguito o no da Silagiu	Банат seguito o no da Сіляджю
	Banu Mărăcine seguito o no dal nome della sottoregione	Бану Меречіне seguito o no dal nome della sottoregione
	Bohotin seguito o no dal nome della sottoregione	Бохотін seguito o no dal nome della sottoregione
	Cernătești - Podgoria seguito o no dal nome della sottoregione	Чернатешть-Подгорія seguito o no dal nome della sottoregione
	Cotești seguito o no dal nome della sottoregione	Котешть seguito o no dal nome della sottoregione
	Cotnari	Котнарь
	Crișana seguito o no da Biharia	Кришана seguito o no da Біхарія
	Crișana seguito o no da Diosig	Кришана seguito o no da Діосіґ
	Crișana seguito o no da Șimleu Silvaniei	Кришана seguito o no da Шімлеу Сілванієй
	Dealu Bujorului seguito o no dal nome della sottoregione	Деалю Бужорулюй seguito o no dal nome della sottoregione
	Dealu Mare seguito o no da Boldești	Деалю Маре seguito o no da Болдешть
	Dealu Mare seguito o no da Breaza	Деалю Маре seguito o no da Бряза
	Dealu Mare seguito o no da Ceptura	Деалю Маре seguito o no da Чептура
	Dealu Mare seguito o no da Merei	Деалю Маре seguito o no da Мерей
	Dealu Mare seguito o no da Tohani	Деалю Маре seguito o no da Тохань

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Dealu Mare seguito o no da Urlaţi	Деалю Маре seguito o no da Урлаць
	Dealu Mare seguito o no da Valea Călugărească	Деалю Маре seguito o no da Валеа Келюгараска
	Dealu Mare seguito o no da Zorești	Деалю Маре seguito o no da Зорешть
	Drăgășani seguito o no dal nome della sottoregione	Драгашань seguito o no dal nome della sottoregione
	Huși seguito o no da Vutcani	Хушь seguito o no da Вуткань
	Iana seguito o no dal nome della sottoregione	Яна seguito o no dal nome della sottoregione
	Iași seguito o no da Bucium	Яшь seguito o no da Бучум
	Iași seguito o no da Copou	Яшь seguito o no da Копоу
	Iași seguito o no da Uricani	Яшь seguito o no da Урікань
	Lechinţa seguito o no dal nome della sottoregione	Лекінца seguito o no dal nome della sottoregione
	Mehedinţi seguito o no da Corcova	Мегедінць seguito o no da Коркова
	Mehedinţi seguito o no da Golul Drâncei	Мегедінць seguito o no da Голюль Дрнчей
	Mehedinţi seguito o no da Oreviţa	Мегедінць seguito o no da Оревіца
	Mehedinţi seguito o no da Severin	Мегедінць seguito o no da Северін
	Mehedinţi seguito o no da Vânju Mare	Мегедінць seguito o no da Винжу Маре
	Miniș seguito o no dal nome della sottoregione	Мініш seguito o no dal nome della sottoregione
	Murfatlar seguito o no da Cernavodă	Мурфатляр seguito o no da Чернавода
	Murfatlar seguito o no da Medgidia	Мурфетляр seguito o no da Меджідія
	Nicorești seguito o no dal nome della sottoregione	Нікорешть seguito o no dal nome della sottoregione
	Odobești seguito o no dal nome della sottoregione	Одобешть seguito o no dal nome della sottoregione
	Oltina seguito o no dal nome della sottoregione	Ольтіна seguito o no dal nome della sottoregione
	Panciu seguito o no dal nome della sottoregione	Панчу seguito o no dal nome della sottoregione

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Pietroasa seguito o no dal nome della sottoregione	Пієтроаса seguito o no dal nome della sottoregione
	Recaș seguito o no dal nome della sottoregione	Рекаш seguito o no dal nome della sottoregione
	Sâmburești seguito o no dal nome della sottoregione	Симбурешть seguito o no dal nome della sottoregione
	Sarica Niculițel seguito o no da Tulcea	Саріка Нікуліцель seguito o no da Тульча
	Sebeș - Apold seguito o no dal nome della sottoregione	Себеш - Апольд seguito o no dal nome della sottoregione
	Segarcea seguito o no dal nome della sottoregione	Сеґарча seguito o no dal nome della sottoregione
	Ștefănești seguito o no da Costești	Штефенешть seguito o no da Костешть
	Târnave seguito o no da Blaj	Тирнаве seguito o no da Бляж
	Târnave seguito o no da Jidvei	Тирнаве seguito o no da Жідвей
	Târnave seguito o no da Mediaș	Тирнаве seguito o no da Медіаш
	Colinele Dobrogei seguito o no dal nome della sottoregione	Колінелє Доброджей seguito o no dal nome della sottoregione
	Dealurile Crișanei seguito o no dal nome della sottoregione	Деалюріле Крішаней seguito o no dal nome della sottoregione
	Dealurile Moldovei o, a seconda dei casi, Dealurile Covurluiului	Деалюріле Молдовей o, a seconda dei casi, Деалюріле Ковурлююлюй
	Dealurile Moldovei o, a seconda dei casi, Dealurile Hârlăului	Деалюріле Молдовей o, a seconda dei casi, Деалюріле Хирлеулюй
	Dealurile Moldovei o, a seconda dei casi, Dealurile Hușilor	Деалюріле Молдовей o, a seconda dei casi, Деалюріле Хушілор
	Dealurile Moldovei o, a seconda dei casi, Dealurile Iașilor	Деалюріле Молдовей o, a seconda dei casi, Деалюріле Яшілор
	Dealurile Moldovei o, a seconda dei casi, Dealurile Tutovei	Деалюріле Молдовей o, a seconda dei casi, Деалюріле Тутовей
	Dealurile Moldovei o, a seconda dei casi, Terasele Siretului	Деалюріле Молдовей o, a seconda dei casi, Тераселє Сіретулюй
	Dealurile Moldovei	Деалюріле Молдовей
	Dealurile Munteniei	Деалюріле Мунтенієй
	Dealurile Olteniei	Деалюріле Ольтенієй

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Dealurile Sătmarului	Деалюріле Сетмарулюй
	Dealurile Transilvaniei	Деалюріле Трансільванієй
	Dealurile Vrancei	Деалюріле Вранчей
	Dealurile Zarandului	Деалюріле Зарандулюй
	Terasele Dunării	Тераселе Дунарі
	Viile Carașului	Війле Карашулюй
	Viile Timișului	Війле Тімішулюй
SLOVENIA	Bela krajina seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Бела крайна seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Belokranjec seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Белокранєц seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Bizeljsko-Sremič seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Sremič-Bizeljsko	Бізельсько-Сремічseguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Сремічь-Бізельско
	Cviček, Dolenjska seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Цвічек, Долєньска seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Dolenjska seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Долєньска seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Goriška Brda seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Brda	Ґорішка Брда seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Брда
	Kras seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Крас seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Metliška črnina seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Метлішка чрніна seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Prekmurje seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Prekmurčan	Прекмур'є seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Прекмурчан
	Slovenska Istra seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Словенска Істра seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Štajerska Slovenija seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Штаєрска Словенія seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Teran, Kras seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Теран, Крас seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Vipavska dolina seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Vipava, Vipavec, Vipavčan	Віпавска Доліна seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Віпава, Віпавец, Віпавчан
	Podravje può essere seguita dalla dicitura "mlado vino"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale	Подраує può essere seguita dalla dicitura "млядо віно"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale
	Posavje può essere seguita dalla dicitura "mlado vino"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale	Посаує può essere seguita dalla dicitura "млядо віно"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale
	Primorska può essere seguita dalla dicitura "mlado vino"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale	Пріморска può essere seguita dalla dicitura "млядо віно"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale
SLOVACCHIA	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Dunajskostredský vinohradnícky rajón	Южнословенска виноградніцка область seguito o no da Дунайскострецкі виноградніцкі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Hurbanovský vinohradnícky rajón	Южнословенска виноградніцка область seguito o no da Гурбановскі виноградніцкі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Komárňanský vinohradnícky rajón	Южнословенска виноградніцка область seguito o no da Комарнянскі виноградніцкі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Palárikovský vinohradnícky rajón	Южнословенска виноградніцка область seguito o no da Паляріковскі виноградніцкі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Štúrovský vinohradnícky rajón	Южнословенска виноградніцка область seguito o no da Штуровскі виноградніцкі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Šamorínsky vinohradnícky rajón	Южнословенска виноградніцка область seguito o no da Шаморінскі виноградніцкі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola	Южнословенска виноградніцка область seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Strekovský vinohradnícky rajón	Южнословенска виноградніцка область seguito o no da Стрековскі виноградніцкі район

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Galantský vinohradnícky rajón	Южнословенска виноградніцка область seguito o no da Ґаланскі виноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Vrbovský vinohradnícky rajón	Малокарпацка виноградніцка область seguito o no da Врбовскі виноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Trnavský vinohradnícky rajón	Малокарпацка виноградніцка область seguito o no da Трнавскі виноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Skalický vinohradnícky rajón	Малокарпацка виноградніцка область seguito o no da Скаліцкі виноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Orešanský vinohradnícky rajón	Малокарпацка виноградніцка область seguito o no da Орешанскі виноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Hlohovecký vinohradnícky rajón	Малокарпацка виноградніцка область seguito o no da Глоговецкі виноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Doľanský vinohradnícky rajón	Малокарпацка виноградніцка область seguito o no da Долянскі виноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola	Малокарпацка виноградніцка область seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Senecký vinohradnícky rajón	Малокарпацка виноградніцка область seguito o no da Сенєцкі виноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Stupavský vinohradnícky rajón	Малокарпацка виноградніцка область seguito o no da Ступавскі виноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Modranský vinohradnícky rajón	Малокарпацка виноградніцка область seguito o no da Модранскі виноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Bratislavský vinohradnícky rajón	Малокарпацка виноградніцка область seguito o no da Братіславскі виноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Pezinský vinohradnícky rajón	Малокарпацка виноградніцка область seguito o no da Пезинскі виноградніцкі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Záhorský vinohradnícky rajón	Малокарпацка виноградніцка область seguito o no da Загорскі виноградніцкі район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Pukanecký vinohradnícky rajón	Нітріянска виноградніцка область seguito o no da Пуканєцкі виноградніцкі район

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Žitavský vinohradnícky rajón	Нітріянска виноградніцка область seguito o no da Жітавскі виноградніцкі район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Želiezovský vinohradnícky rajón	Нітріянска виноградніцка область seguito o no da Жельєзовскі виноградніцкі район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola	Нітріянска виноградніцка область seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Nitriansky vinohradnícky rajón	Нітріянска виноградніцка область seguito o no da Нітріянскі виноградніцкі район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Vrábeľský vinohradnícky rajón	Нітріянска виноградніцка область seguito o no da Врабельскі виноградніцкі район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Tekovský vinohradnícky rajón	Нітріянска виноградніцка область seguito o no da Тєковскі виноградніцкі район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Zlatomoravecký vinohradnícky rajón	Нітріянска виноградніцка область seguito o no da Златоморавецкі виноградніцкі район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Šintavský vinohradnícky rajón	Нітріянска виноградніцка область seguito o no da Шінтавскі виноградніцкі район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Radošinský vinohradnícky rajón	Нітріянска виноградніцка область seguito o no da Радошінскі виноградніцкі район
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola	Стредословенска виноградніцка область seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Fil'akovský vinohradnícky rajón	Стредословенска виноградніцка область seguito o no da Філяковскі виноградніцкі район
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Gemerský vinohradnícky rajón	Стредословенска виноградніцка область seguito o no da Ґемерскі виноградніцкі район
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Hontiansky vinohradnícky rajón	Стредословенска виноградніцка область seguito o no da Гонтьєнскі виноградніцкі район
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Ipeľský vinohradnícky rajón	Стредословенска виноградніцка область seguito o no da Іпельскі виноградніцкі район
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Vinický vinohradnícky rajón	Стредословенска виноградніцка область seguito o no da Вініцкі виноградніцкі район

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Tornaľský vinohradnícky rajón	Стредословенска виноградніцка область seguito o no da Торнальскі виноградніцкі район
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Modrokamenckýy vinohradnícky rajón	Стредословенска виноградніцка область seguito o no da Модрокаменскі виноградніцкі район
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no da Viničky	Виноградніцка область Токай seguito o no da Вінічкі
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Виноградніцка область Токай seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no da Veľká Tŕňa	Виноградніцка область Токай seguito o no da Велка Трня
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no da Malá Tŕňa	Виноградніцка область Токай seguito o no da Мала Трня
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no da Čerhov	Виноградніцка область Токай seguito o no da Чергов
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no da Slovenské Nové Mesto	Виноградніцка область Токай seguito o no da Словенске Нове Место
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no da Černochov	Виноградніцка область Токай seguito o no da Чернохов
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no da Bara	Виноградніцка область Токай seguito o no da Бара
	Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Michalovský vinohradnícky rajón	Віходословенска виноградніцка область seguito o no da Міхаловскі виноградніцкі район
	Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola	Віходословенска виноградніцка область seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola
	Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón	Віходословенска виноградніцка область seguito o no da Краловскохолмецкі виноградніцкі район
	Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Moldavský vinohradnícky rajón	Віходословенска виноградніцка область seguito o no da Молдавскі виноградніцкі район
	Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Sobranecký vinohradnícky rajón	Віходословенска виноградніцка область seguito o no da Собранєцкі виноградніцкі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnato dall'espressione "oblastné vino"	Южнословенска виноградніцка область eventualmente accompagnato dall'espressione "обласне віно"
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnato dall'espressione "oblastné vino"	Малокарпацка виноградніцка область eventualmente accompagnato dall'espressione "обласне віно"

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Nitrianska vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnato dall'espressione "oblastné vino"	Нітріянска виноградніцка область eventualmente accompagnato dall'espressione "обласне віно"
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnato dall'espressione "oblastné vino"	Стредославенска виноградніцка область eventualmente accompagnato dall'espressione "обласне віно"
	Tokajská / Tokajské / Tokajský vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnato dall'espressione "oblastné vino"	Токайска / Токайске / Токайскі виноградніцка область eventualmente accompagnato dall'espressione "обласне віно"
	Východoslovenská vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnato dall'espressione "oblastné vino"	Віходословенска виноградніцка область eventualmente accompagnato dall'espressione "обласне віно"
SPAGNA	Abona	Абона
	Alella	Алея
	Alicante seguito o no da Marina Alta	Аліканте seguito o no da Маріна Альта
	Almansa	Альманса
	Ampurdán-Costa Brava	Ампурдан-Коста Брава
	Arabako Txakolina Termine equivalente: Txakolí de Álava	Арабако Тчаколіна / Termine equivalente: Тчаколі де Алава
	Arlanza	Арлянса
	Arribes	Аррібес
	Bierzo	Бьєрсо
	Binissalem	Бініссалєм
	Bizkaiko Txakolina Termine equivalente: Chacolí de Bizkaia	Біскайко Тчаколіна Termine equivalente: Чаколі де Біская
	Bullas	Буяс
	Calatayud	Калатаюд
	Campo de Borja	Кампо де Борха
	Cariñena	Каріньена
	Cataluña	Каталунья
	Cava	Кава
	Chacolí de Bizkaia Termine equivalente: Bizkaiko Txakolina	Чаколі де Біская Termine equivalente: Біскайко Тчаколіна
	Chacolí de Getaria Termine equivalente: Getariako Txakolina	Чаколі де Ґетарія Termine equivalente: Ґетаріяко Тчаколіна

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Cigales	Сігалєс
	Conca de Barberá	Конка де Барбера
	Condado de Huelva	Кондадо де Уельва
	Costers del Segre seguito o no da Artesa	Костерс дель Сегре seguito o no da Артеса
	Costers del Segre seguito o no da Les Garrigues	Костерс дель Сегре seguito o no da Лєс Ґаррігес
	Costers del Segre seguito o no da Raimat	Костерс дель Сегре seguito o no da Раймат
	Costers del Segre seguito o no da Valls de Riu Corb	Костерс дель Сегре seguito o no da Валлс де Ріу Корб
	Dehesa del Carrizal	Дееса дель Каррісаль
	Dominio de Valdepusa	Домініо де Вальдепуса
	El Hierro	Ель Єрро
	Finca Élez	Фінка Елєс
	Getariako Txakolina Termine equivalente: Chacolí de Getaria	Ґетаріяко Тчаколіна Termine equivalente: Чаколі де Ґетарія
	Guijoso	Ґіхосо
	Jerez-Xérès-Sherry Jerez / Xérès / Sherry	Херес-Ксерес-Черрі Херес / Ксерес / Черрі
	Jumilla	Хумія
	La Mancha	Ля Манча
	La Palma seguito o no da Fuencaliente	Ля Пальма seguito o no da Фуенкальєнте
	La Palma seguito o no da Hoyo de Mazo	Ля Пальма seguito o no da Ойо де Маco
	La Palma seguito o no da Norte de la Palma	Ля Пальма seguito o no da Норте де ля Пальма
	Lanzarote	Лянсароте
	Málaga	Малага
	Manchuela	Манчуеля
	Manzanilla Sanlúcar de Barrameda	Мансанія Санлюкар де Баррамеда
	Méntrida	Ментріда

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Mondéjar	Мондехар
	Monterrei seguito o no da Ladera de Monterrei	Монтеррей seguito o no da Лядера де Монтеррей
	Monterrei seguito o no da Val de Monterrei	Монтеррей seguito o no da Валь де Монтеррей
	Montilla-Moriles	Монтія-Морілєс
	Montsant	Монтсант
	Navarra seguito o no da Baja Montaña	Наварра seguito o no da Баха Монтанья
	Navarra seguito o no da Ribera Alta	Наварра seguito o no da Рібера Альта
	Navarra seguito o no da Ribera Baja	Наварра seguito o no da Рібера Баха
	Navarra seguito o no da Tierra Estella	Наварра seguito o no da Тьєрра Естея
	Navarra seguito o no da Valdizarbe	Наварра seguito o no da Вальдісарбе
	Pago de Arínzano Termine equivalente: Vino de pago de Arinzano	Паго де Аріпсано Termine equivalente: Віно де Паго де Аріпсано
	Penedés	Пенедес
	Pla de Bages	Пля де Бахес
	Pla i Llevant	Пля і Ллевант
	Priorato	Пріорато
	Rías Baixas seguito o no da Condado do Tea	Ріас Байшяс seguito o no da Кондадо до Теа
	Rías Baixas seguito o no da O Rosal	Ріас Байшяс seguito o no da О Росаль
	Rías Baixas seguito o no da Ribeira do Ulla	Ріас Байшяс seguito o no da Рібейра до Уя
	Rías Baixas seguito o no da Soutomaior	Ріас Байшяс seguito o no da Соутомайор
	Rías Baixas seguito o no da Val do Salnés	Ріас Байшяс seguito o no da Вал до Сальнес
	Ribeira Sacra seguito o no da Amandi	Рібейра Сакра seguito o no da Аманді
	Ribeira Sacra seguito o no da Chantada	Рібейра Сакра seguito o no da Чантада

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Ribeira Sacra seguito o no da Quiroga-Bibei	Рібейра Сакра seguito o no da Кірога-Бібей
	Ribeira Sacra seguito o no da Ribeiras do Miño	Рібейра Сакра seguito o no da Рібейрас до Міньо
	Ribeira Sacra seguito o no da Ribeiras do Sil	Рібейра Сакра seguito o no da Рібейрас до Сіль
	Ribeiro	Рібейро
	Ribera del Duero	Рібера дель Дуеро
	Ribera del Guadiana seguito o no da Cañamero	Рібера дель Гуадіана seguito o no da Каньямеро
	Ribera del Guadiana seguito o no da Matanegra	Рібера дель Гуадіана seguito o no da Матанегра
	Ribera del Guadiana seguito o no da Montánchez	Рібера дель Гуадіана seguito o no da Монтанчес
	Ribera del Guadiana seguito o no da Ribera Alta	Рібера дель Гуадіана seguito o no da Рібера Альта
	Ribera del Guadiana seguito o no da Ribera Baja	Рібера дель Гуадіана seguito o no da Рібера Баха
	Ribera del Guadiana seguito o no da Tierra de Barros	Рібера дель Гуадіана seguito o no da Тьерра де Баррос
	Ribera del Júcar	Рібера дель Хукар
	Rioja seguito o no da Rioja Alavesa	Ріоха seguito o no da Ріоха Алавеса
	Rioja seguito o no da Rioja Alta	Ріоха seguito o no da Ріоха Альта
	Rioja seguito o no da Rioja Baja	Ріоха seguito o no da Ріоха Баха
	Rueda	Руеда
	Sierras de Málaga seguito o no da Serranía de Ronda	Сіеррас де Малага seguito o no da Серранія де Ронда
	Somontano	Сомонтано
	Tacoronte-Acentejo seguito o no da Anaga	Такоронте-Асентехо seguito o no da Анага
	Tarragona	Таррагона
	Terra Alta	Терра Альта
	Tierra de León	Тьерра де Леон

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Tierra del Vino de Zamora	Тьерра дель Віно де Самора
	Toro	Торо
	Txakolí de Álava Termine equivalente: Arabako Txakolina	Тчаколі де Алава Termine equivalente: Арабако Тчаколіна
	Uclés	Уклес
	Utiel-Requena	Утьел-Рекена
	Valdeorras	Вальдеоррас
	Valdepeñas	Вальдепеньяс
	Valencia seguito o no da Alto Turia	Валенсія seguito o no da Альто Турія
	Valencia seguito o no da Clariano	Валенсія seguito o no da Кларіано
	Valencia seguito o no da Moscatel de Valencia	Валенсія seguito o no da Москатель де Валенсія
	Valencia seguito o no da Valentino	Валенсія seguito o no da Валентино
	Valle de Güímar	Вае де Ґуймар
	Valle de la Orotava	Вае де ля Оротава
	Valles de Benavente	Ваєс де Бенавенте
	Vino de Calidad de Valtiendas	Віно де Калідад де Вальтьєндас
	Vinos de Madrid seguito o no da Arganda	Вінос де Мадрід seguito o no da Арґанда
	Vinos de Madrid seguito o no da Navalcarnero	Вінос де Мадрід seguito o no da Навалькарнеро
	Vinos de Madrid seguito o no da San Martín de Valdeiglesias	Вінос де Мадрід seguito o no da Сан Мартін де Вальдеіглєсіас
	Ycoden-Daute-Isora	Ікоден-Дауте-Ісора
	Yecla	Єкля
	Abanilla	Абанія
	Bajo Aragón	Бахо Арагон
	Ribera del Gállego-Cinco Villas	Рібера дель Ґаєго -Сінко Віяс
	Ribera del Jiloca	Рібера дель Хільока
	Valdejalón	Вальдехалон
	Valle del Cinca	Вае дель Сінка

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Bailén	Байлен
	Barbanza e Iria	Барбанса е Ірія
	Betanzos	Бетансос
	Cádiz	Кадіс
	Campo de Cartagena	Кампо де Картахена
	Cangas	Канґас
	Castelló	Кастейо
	Castilla	Кастія
	Castilla y León	Кастія і Леон
	Contraviesa-Alpujarra	Контравьеса-Альпухарра
	Córdoba	Кордова
	Costa de Cantabria	Коста де Кантабрія
	Desierto de Almería	Десьєрто де Альмерія
	El Terrerazo	Ель Терреразо
	Extremadura	Екстремадура
	Formentera	Форментера
	Gálvez	Ґальвес
	Granada Sur-Oeste	Гранада Сур-Оесте
	Ibiza	Ібіса
	Illes Balears	Ійєс Балєарс
	Isla de Menorca	Ісла де Менорка
	Laujar-Alpujarra	Ляухар-Альпухарра
	Liébana	Льебана
	Los Palacios	Льос Палясіос
	Norte de Almería	Норте де Альмерія
	Norte de Granada	Норте де Гранада
	Pozohondo	Посоондо
	Ribera del Andarax	Рібера дель Андаракс

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Ribera del Queiles	Рібера дель Кейлес
	Serra de Tramuntana-Costa Nord	Серра де Трамунтана-Коста Норд
	Sierra de Alcaraz	Сієрра де Алькарас
	Sierra Norte de Sevilla	Сієрра Норте де Севія
	Sierra Sur de Jaén	Сієрра Сур де Хаен
	Torreperogil	Торреперогіль
	Valle del Miño-Ourense	Бає дель Міньо-Оуренсе
	Valles de Sadacia	Баєс де Садасія
	Villaviciosa de Córdoba	Біявісйоса де Кордова
REGNO UNITO	English Vineyards	Інгліш віньярдс
	Welsh Vineyards	Уелш віньярдс
	England sostituito o no da Berkshire	Інгланд sostituito o no da Баркшир
	England sostituito o no da Buckinghamshire	Інгланд sostituito o no da Бакінгґамшир
	England sostituito o no da Cheshire	Інгланд sostituito o no da Чешир
	England sostituito o no da Cornwall	Інгланд sostituito o no da Корнуол
	England sostituito o no da Derbyshire	Інгланд sostituito o no da Дарбішир
	England sostituito o no da Devon	Інгланд sostituito o no da Девон
	England sostituito o no da Dorset	Інгланд sostituito o no da Дорсет
	England sostituito o no da East Anglia	Інгланд sostituito o no da Іст Англія
	England sostituito o no da Gloucestershire	Інгланд sostituito o no da Ґлостершир
	England sostituito o no da Hampshire	Інгланд sostituito o no da Гемпшир
	England sostituito o no da Herefordshire	Інгланд sostituito o no da Герефордшир
	England sostituito o no da Isle of Wight	Інгланд sostituito o no da Айл оф Уайт
	England sostituito o no da Isles of Scilly	Інгланд sostituito o no da Айлс оф Сіллі

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	England sostituito o no da Kent	Інгланд sostituito o no da кент
	England sostituito o no da Lancashire	Інгланд sostituito o no da Ланкашир
	England sostituito o no da Leicestershire	Інгланд sostituito o no da Лестершир
	England sostituito o no da Lincolnshire	Інгланд sostituito o no da Лінконшир
	England sostituito o no da Northamptonshire	Інгланд sostituito o no da Нортгемптоншир
	England sostituito o no da Nottinghamshire	Інгланд sostituito o no da Ноттінгемшир
	England sostituito o no da Oxfordshire	Інгланд sostituito o no da Оксфордшир
	England sostituito o no da Rutland	Інгланд sostituito o no da Ратланд
	England sostituito o no da Shropshire	Інгланд sostituito o no da Шропшир
	England sostituito o no da Somerset	Інгланд sostituito o no da Соммерсет
	England sostituito o no da Staffordshire	Інгланд sostituito o no da Стаффордшир
	England sostituito o no da Surrey	Інгланд sostituito o no da Саррей
	England sostituito o no da Sussex	Інгланд sostituito o no da Сассекс
	England sostituito o no da Warwickshire	Інгланд sostituito o no da Ворікшир
	England sostituito o no da West Midlands	Інгланд sostituito o no da Уест Мідлендс
	England sostituito o no da Wiltshire	Інгланд sostituito o no da Уілтшир
	England sostituito o no da Worcestershire	Інгланд sostituito o no da Вустершир
	England sostituito o no da Yorkshire	Інгланд sostituito o no da Йоркшир
	Wales sostituito o no da Cardiff	Уелс sostituito o no da Кардіфф
	Wales sostituito o no da Cardiganshire	Уелс sostituito o no da Кардіганшир

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Wales sostituito o no da Carmarthenshire	Уелс sostituito o no da Кармантершир
	Wales sostituito o no da Denbighshire	Уелс sostituito o no da Денбігшир
	Wales sostituito o no da Gwynedd	Уелс sostituito o no da Ґвінет
	Wales sostituito o no da Monmouthshire	Уелс sostituito o no da Монмитшир
	Wales sostituito o no da Newport	Уелс sostituito o no da Ньюпорт
	Wales sostituito o no da Pembrokeshire	Уелс sostituito o no da Пембрукшир
	Wales sostituito o no da Rhondda Cynon Taf	Уелс sostituito o no da Ронда Кайнон Таф
	Wales sostituito o no da Swansea	Уелс sostituito o no da Свонзі
	Wales sostituito o no da The Vale of Glamorgan	Уелс sostituito o no da Вейл оф Ґламорґан
	Wales sostituito o no da Wrexham	Уелс sostituito o no da Рексем

Indicazioni geografiche dei vini dell'Ucraina, di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea

Denominazione da proteggere	Trascrizione in caratteri latini
Сонячна Долина	Soniachna Dolyna (Soniachna Dolina)
Новий Світ	Novyj Svit (Novy Svet)

PARTE B

Indicazioni geografiche delle bevande spiritose dell'Unione europea, di cui è chiesta la protezione in Ucraina

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Austria	Wachauer Weinbrand	Вахауер Вайнбранд
Austria	Weinbrand Dürnstein	Вайнбранд Дюрнштайн
Austria	Wachauer Marillenbrand	Вахауер Маріленбранд
Austria	Grossglockner Alpenbitter	Ґросґлокнер Альпенбіттер
Austria	Mariazeller Magenlikör	Маріацеллер Маґенлікьор
Austria	Mariazeller Jagasaftl	Маріацеллер Яґазафтль

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Austria	Puchheimer Bitter	Пуххаймер Біттер
Austria	Steinfelder Magenbitter	Штайнфельдер Маґенбіттер
Austria	Wachauer Marillenlikör	Вахауер Маріллєнлікьор
Austria	Jägertee / Jagertee / Jagatee	Єґертее / Яґертее / Яґатее
Austria	Inländerrum	Інлендеррум
Belgio (Balegem)	Balegemse jenever	Балгемс Йоневр
Belgio (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)	Hasseltse jenever / Hasselt	гассельдс йоневр / Гассельт
Belgio (Oost-Vlaanderen)	O' de Flander / Oost-Vlaamse Graanjenever	О де Фландр / Ост-Влямсе Граанйоневр
Belgio (Région wallonne)	Peket / Pekêt / Pèket / Pèkèt de Wallonie	Пекет / Пеке / Пекет / Пеке де Валлоні
Belgio, Paesi Bassi	Jonge jenever, jonge genever	Йонге йоневр / йонге ґеневр
Belgio, Paesi Bassi	Oude jenever / oude genever	Ауде йоневр / ауде ґеневр,
Belgio, Paesi Bassi, Francia (Départements Nord (59) e Pas-de-Calais (62))	Genièvre de grains / Graanjenever / Graangenever	Женьєвр де Ґра / Граанйоневр / Граангеневр
Belgio, Paesi Bassi, Francia (Départements Nord (59) e Pas-de-Calais (62)), Germania (Länder Nordrhein-Westfalen e Niedersachsen)	Genièvre aux fruits / Vruchtenjenever / Jenever met vruchten / Fruchtgenever	Женьєвр о фруі / Врюхтенйоневр /Йоневр мет Врюхтен / Фрухт Ґеневер
Belgio, Paesi Bassi, Francia (Départements Nord (59) e Pas-de-Calais (62)), Germania (Länder Nordrhein-Westfalen e Niedersachsen)	Genièvre / Jenever / Genever	Женьєвр / Йоневр / Ґеневер
Bulgaria	Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сунгурларе / Sungurlarska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sungurlare	Сунґурларска ґроздова ракія
Bulgaria	Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) /Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sliven)	Слівенска перла (Слівенска ґроздова ракія / Ґроздова ракія от Слівен)
Bulgaria	Стралджанска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Стралджа / Straldjanska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Straldja	Стралджанска мускатова ракія / Мускатова ракія от Стралджі
Bulgaria	Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от Поморие / Pomoriyska grozdova rakya / Grozdova rakya from Pomorie	Поморійска ґроздова ракія / Ґроздова ракія от Поморіє

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Bulgaria	Русенска бисерна гроздова ракия / Бисерна гроздова ракия от Русе / Russenska biserna grozdova rakya / Biserna grozdova rakya from Russe	Русенска бісерна ґроздова ракія / Бісерна ґроздова ракія от Русе
Bulgaria	Бургаска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Бургас / Bourgaska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Bourgas	Бургаска мускатова ракія / Мускатова ракія от Бургас
Bulgaria	Добруджанска мускатова ракия / Мускатова ракия от Добруджа / Dobrudjanska muscatova rakya / muscatova rakya from Dobrudja	Добруджанска мускатова ракія / Мускатова ракія от Добруджа
Bulgaria	Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сухиндол / Suhindolska grozdova rakya / Grozdova rakya from Suhindol	Сухіндолска ґроздова ракія / Ґроздова ракія от Сухіндол
Bulgaria	Карловска гроздова ракия / Гроздова Ракия от Карлово / Karlovska grozdova rakya / Grozdova Rakya from Karlovo	Карловска ґроздова ракія / Ґроздова ракія от Карлово
Bulgaria	Троянска сливова ракия / Сливова ракия от Троян / Troyanska slivova rakya / Slivova rakya from Troyan	Троянска слівова ракія / Слівова ракія от Троян
Bulgaria	Силистренска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Силистра / Silistrenska kaysieva rakya / Kaysieva rakya from Silistra	Сілістренска кайсієва ракія / Кайсієва ракія от Сілістра
Bulgaria	Тервелска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Тервел / Tervelska kaysieva rakya / Kaysieva rakya from Tervel	Тервелска кайсієва ракія / Кайсієва ракія от Тервел
Bulgaria	Ловешка сливова ракия / Сливова ракия от Ловеч / Loveshka slivova rakya / Slivova rakya from Lovech	Ловешка слівова ракія / Слівова ракія от Ловеш
Cipro	Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / Zivania	Зіванія / Дзіванія / Зівана
Cipro, Grecia	Ouzo / Ούζο	Узо
Repubblica ceca	Karlovarská Hořká	Карловарска Горжка
Danimarca	Dansk Akvavit / Dansk Aquavit	Данск аквавіт / Данск Акуавіт
Estonia	Estonian vodka	Естоніан Водка
Finlandia	Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland	Суомалайнен Водка / Фінск водка / Водка оф Фінланд
Finlandia	Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur	Суомалайнен Марьялікьорі / Суомалайнен Хедельмялікьорі / Фінск Берлікьор / Фінск Фруктлікьор / Фінніш беррі лікьор / Фінніш фрут лікьор

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Francia	Rhum de la Martinique	Ром де ля Мартінік
Francia	Rhum de la Guadeloupe	Ром де ля Гуаделуп
Francia	Rhum de la Réunion	Ром де ля Реюньон
Francia	Rhum de la Guyane	Ром де ля Гюйан
Francia	Rhum de sucrerie de la Baie du Galion	Ром дьо сюкрері де ля Бе дю Галіон
Francia	Rhum des Antilles françaises	Ром дез Антій Франц ез
Francia	Rhum des départements français d'outre-mer	Ром де департемон франце д утре-мер
Francia	Whisky breton / Whisky de Bretagne	Уіскі Бретон / Уіскі де Бретань
Francia	Whisky alsacien / Whisky d'Alsace	Уіскі Ельзасіян / Уіскі д Альзас
Francia	Eau-de-vie de Cognac	О-де-ві де Коньяк
Francia	Eau-de-vie des Charentes	О-де-ві де Шарант
Francia	Eau-de-vie de Jura	О-де-ві де Жюра
Francia	Cognac (La denominazione di "Cognac" può essere integrata dai termini che seguono: — Fine — Grande Fine Champagne — Grande Champagne — Petite Fine Champagne — Petite Champagne — Fine Champagne — Borderies — Fins Bois — Bons Bois)	Коньяк (La denominazione di "Коньяк" può essere integrata dai termini che seguono: — Фін — Ґранд Фін Шампань — Ґранд Шампань — Петіт Фін Шампань — Петіт Шампань — Фін Шампань — Бордері — Фан Буа — Бон Буа
Francia	Fine Bordeaux	Фін Бордо
Francia	Fine de Bourgogne	Фін де Бурґонь
Francia	Armagnac	Арманьяк
Francia	Bas-Armagnac	Ба-Арманьяк
Francia	Haut-Armagnac	О Арманьяк
Francia	Armagnac-Ténarèze	Арманьяк-Тенарез
Francia	Blanche Armagnac	Бланш Арманьяк
Francia	Eau-de-vie de vin de la Marne	О-де-ві де вен де ля Марн

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Francia	Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine	О-де-ві де вен оріжінер д'Акітен
Francia	Eau-de-vie de vin de Bourgogne	О-де-ві де вен де Бургонь
Francia	Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est	О-де-ві де вен оріжінер дю Сантр-Ест
Francia	Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté	О-де-ві де вен оріжінер де Франш-Конте
Francia	Eau-de-vie de vin originaire du Bugey	О-де-ві де вен оріжінер дю Бюже
Francia	Eau-de-vie de vin de Savoie	О-де-ві де вен де Савуа
Francia	Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire	О-де-ві де вен оріжінер де Кото де ля Луар
Francia	Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône	О-де-ві де вен де Кот-дю-Рон
Francia	Eau-de-vie de vin originaire de Provence	О-де-ві де вен оріжінер де Прованс
Francia	Eau-de-vie de Faugères / Faugères	О-де-ві де Фожер / Фожер
Francia	Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc	О-де-ві де вен оріжінер дю Ланґедок
Francia	Brandy français / Brandy de Francia	Бранді франце / Бранді дьо Франц
Francia	Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne	Мар де Шампань / О-де-ві де мар де Шампань
Francia	Marc d'Aquitaine / Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine	Мар д'Акітен / О-де-ві де марк оріжінер д'Акітен
Francia	Marc de Bourgogne / Eau-de-vie de marc de Bourgogne	Мар де Бургонь / О-де-ві де мар де Бургонь
Francia	Marc du Centre-Est / Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est	Мар дю Сантр-Ест / О-де-ві де мар оріжінер дю Сантр-Ест
Francia	Marc de Franche-Comté /Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté	Мар де Франш-Комте / О-де-ві де мар оріжінер де Франш-Комте
Francia	Marc du Bugey / Eau-de-vie de marc originaire de Bugey	Мар дю Бюже / О-де-ві де мар оріжінер дю Бюже
Francia	Marc de Savoie / Eau-de-vie de marc originaire de Savoie	Мар де Савуа / О-де-ві де мар оріжінер де Савуа
Francia	Marc des Côteaux de la Loire / Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire	Мар де Кото де ля Луар / О-де-ві де мар оріжінер Кото де ля Луар
Francia	Marc des Côtes-du-Rhône / Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône	Мар де Кот-дю-Рон / О-де-ві де мар де Кот-дю-Рон

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Francia	Marc de Provence / Eau-de-vie de marc originaire de Provence	Мар де Прованс / О-де-ві де мар оріжінер де Прованс
Francia	Marc du Languedoc / Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc	Мар дю Ланґедок / О-де-ві де мар оріжінер дю Ланґедок
Francia	Marc d'Alsace Gewürztraminer	Мар д'Альзас Ґевюрцфрамінер
Francia	Marc de Lorraine	Мар де Лоррен
Francia	Marc d'Auvergne	Мар д'Овернь
Francia	Marc du Jura	Мар дю Жюра
Francia	Mirabelle de Lorraine	Мірабель де Лоррен
Francia	Kirsch d'Alsace	Кірш д'Альзас
Francia	Quetsch d'Alsace	Куеч д'Альзас
Francia	Framboise d'Alsace	Фрамбуаз д'Альзас
Francia	Mirabelle d'Alsace	Мірабель д'Альзас
Francia	Kirsch de Fougerolles	Кірш де Фужероль
Francia	Williams d'Orléans	Вільямс д'Орлеан
Francia	Calvados	Кальвадос
Francia	Calvados Pays d'Auge	Кальвадос Пеї д'Ож
Francia	Calvados Domfrontais	Кальвадос Домфронте
Francia	Eau-de-vie de cidre de Bretagne	О-де-ві де сідр де Бретань
Francia	Eau-de-vie de poiré de Bretagne	О-де-ві де пуаре де Бретань
Francia	Eau-de-vie de cidre de Normandie	О-де-ві де сідр де Нормандї
Francia	Eau-de-vie de poiré de Normandie	О-де-ві де пуаре де Нормандї
Francia	Eau-de-vie de cidre du Maine	О-де-ві де сідр дю Мен
Francia	Eau-de-vie de poiré du Maine	О-де-ві де пуаре дю Мен
Francia	Ratafia de Champagne	Ратафія де Шампань
Francia	Cassis de Bourgogne	Кассіс де Бургонь
Francia	Cassis de Dijon	Кассіс де Діжон
Francia	Cassis de Saintonge	Кассіс де Сентонж
Francia	Cassis du Dauphiné	Кассіс дю Дофіне
Francia	Pommeau de Bretagne	Поммо де Бретань
Francia	Pommeau du Maine	Поммо дю Мен

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Francia	Pommeau de Normandie	Поммо де Норманді
Francia (Départements Nord (59) e Pas-de-Calais (62))	Genièvre Flandres Artois	Женієвр Фланре Артуа
Francia, Italia	Génépi des Alpes / Genepì delle Alpi	Женепі дез Альп / Дженепі дельї Альпі
Germania	Münsterländer Korn / Kornbrand	Мюнстерлендер Корн / Корнбранд
Germania	Sendenhorster Korn / Kornbrand	Зенденхорстер Корн / Корнбранд
Germania	Bergischer Korn / Kornbrand	Бергішер Корн / Корнбранд
Germania	Emsländer Korn / Kornbrand	Емслендер Корн / Корнбранд
Germania	Haselünner Korn / Kornbrand	Газелюннер Корн / Корнбранд
Germania	Hasetaler Korn / Kornbrand	Газеталер Корн / Корнбранд
Germania	Deutscher Weinbrand	Дойчер Вайнбранд
Germania	Pfälzer Weinbrand	Пфельцер Вайнбранд
Germania	Schwarzwälder Kirschwasser	Шварцвельдер Кіршвассер
Germania	Schwarzwälder Mirabellenwasser	Шварцвельдер Мірабелленвассер
Germania	Schwarzwälder Williamsbirne	Шварцвельдер Вільямсбірне
Germania	Schwarzwälder Zwetschgenwasser	Шварцвельдер Цветшґенвассер
Germania	Fränkisches Zwetschgenwasser	Френкішес Цветшгенвассер
Germania	Fränkisches Kirschwasser	Френкішес Кіршвассер
Germania	Fränkischer Obstler	Френкішер Обстлер
Germania	Schwarzwälder Himbeergeist	Шварцвельдер Ґімбеерґайст
Germania	Bayerischer Gebirgsenzian	Баєрішер Ґебірґсенціан
Germania	Ostfriesischer Korngenever	Остфрізішер Корнґеневер
Germania	Steinhäger	Штайнгеґер
Germania	Rheinberger Kräuter	Райнберґер Кройтер
Germania	Berliner Kümmel	Берлінер Кюммель
Germania	Hamburger Kümmel	Гамбургер Кюммель
Germania	Münchener Kümmel	Мюнхенер Кюммель
Germania	Chiemseer Klosterlikör	Кімзеер Клостерлікьор
Germania	Bayerischer Kräuterlikör	Баєрішер Кройтерлікьор

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Germania	Benediktbeurer Klosterlikör	Бенедіктбойрер Клостерлікьор
Germania	Ettaler Klosterlikör	Етталер Клостерлікьор
Germania	Hüttentee	Гюттентее
Germania	Bärwurz	Бервурц
Germania	Königsberger Bärenfang	Кьонігсберґер Беренфан
Germania	Ostpreußischer Bärenfang	Остпройсішер Беренфан
Germania	Blutwurz	Блютвурц
Germania, Austria, Belgio (Comunità germanofone)	Korn / Kornbrand	Корн / Корнбранд
Grecia	Brandy Αττικής / Brandy of Attica	Бранді Аттікіс / Бренді оф Аттіка
Grecia	Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the Peloponnese	Бранді Пельопонісу / Бренді оф Пелопоніс
Grecia	Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of central Greece	Бранді Кендрікіс Елядас / Бренді оф Централ Ґріс
Grecia	Τσικουδιά / Tsikoudia	Цікудья
Grecia	Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete	Цікудья Крітіс
Grecia	Τσίπουρο / Tsipouro	Ціпуро
Grecia	Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro of Macedonia	Ціпуро Македоніяс
Grecia	Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly	Ціпуро Фессаліяс
Grecia	Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos	Ціпуро Тірнаву
Grecia	Ούζο Μυτιλήνης / Ouzo of Mitilene	Узо Мітілініс
Grecia	Ούζο Πλωμαρίου / Ouzo of Plomari	Узо Пломаріу
Grecia	Ούζο Καλαμάτας / Ouzo of Kalamata	Узо Каламатас
Grecia	Ούζο Θράκης / Ouzo of Thrace	Узо Фракіс
Grecia	Ούζο Μακεδονίας / Ouzo of Macedonia	Узо Македоніяс
Grecia	Μαστίχα Χίου / Masticha of Chios	Мастіха Хіу
Grecia	Κίτρο Νάξου / Kitro of Naxos	Кітро Наксу
Grecia	Κουμκουάτ Κέρκυρας / Koum Kouat of Corfu	Кімкуат Керкірас

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Grecia	Τεντούρα / Tentoura	Тентура
Ungheria	Törkölypálinka	Тёркёльпалінка
Ungheria	Szatmári Szilvapálinka	Сатмарі Сілвапалінка
Ungheria	Kecskeméti Barackpálinka	Кечкеметі Барацкпалінка
Ungheria	Békési Szilvapálinka	Бекеші Сілвапалінка
Ungheria	Szabolcsi Almapálinka	Саболчі Алмапалінка
Ungheria	Gönci Barackpálinka	Гёнці Барацкпалінка
Ungheria, Austria (acquaviti di albicocche prodotte esclusivamente nelle seguenti province austriache: Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Wien)	Pálinka	Палінка
Irlanda	Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach	Айріш Уіскі / Ішке Баха Еренок
Irlanda	Irish Cream	Айріш Крім
Irlanda	Irish Poteen / Irish Póitín	Айріш Потін / Айріш Почін
Italia	Brandy italiano	Бренди італьяно
Italia	Grappa	Ґраппа
Italia	Grappa di Barolo	Ґраппа ді Бароло
Italia	Grappa piemontese / Grappa del Piemonte	Ґраппа п'ємонтезе / Ґраппа дель П'ємонте
Italia	Grappa lombarda / Grappa di Lombardia	Ґраппа ломбарда / Ґраппа ді Ломбардія
Italia	Grappa trentina / Grappa del Trentino	Ґраппа трентіна / Ґраппа дель Трентіно
Italia	Grappa friulana / Grappa del Friuli	Ґраппа фріулана / Ґраппа дель Фріулі
Italia	Grappa veneta / Grappa del Veneto	Ґраппа венета / Ґраппа дель Венето
Italia	Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige	Зюдтіролер Ґраппа / Ґраппа дель Альто Адідже
Italia	Grappa Siciliana / Grappa di Sicilia	Ґраппа Січіліана / Ґраппа ді Січілія
Italia	Grappa di Marsala	Ґраппа ді Марсала
Italia	Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige	Зюдтіролер Вільямс / Вільямс дель Альто Адідже
Italia	Südtiroler Aprikot / Aprikot dell'Alto Adige	Зюдтіролер Апрікот / Апрікот дель Альто Адідже

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Italia	Südtiroler Marille / Marille dell'Alto Adige	Зюдтіролер Маріллe / Маріллe дель Альто Адіджe
Italia	Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige	Зюдтіролер Кірш / Кірш дель Альто Адіджe
Italia	Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige	Зюдтіролер Цветшгелер / Цветшгелер дель Альто Адіджe
Italia	Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige	Зюдтіролер Ґравенштайнер / Ґравенштайнер дель Альто Адіджe
Italia	Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige	Зюдтіролер Ґолден Делішес / Ґолден Делішес дель Альто Адіджe
Italia	Williams friulano / Williams del Friuli	Вільямс фріулано / Вільямс дель Фріулі
Italia	Sliwovitz del Veneto	Слівовіц дель Венето
Italia	Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia	Слівовіц дель Фріулі-Венеція Джулія
Italia	Sliwovitz del Trentino-Alto Adige	Слівовіц дель Трентіно- Альто Адіджe
Italia	Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino	Дістіллато ді мелє трентіно / Дістіллато ді мелє дель Трентіно
Italia	Williams trentino / Williams del Trentino	Вільямс трентіно / Вільямс дель Трентіно
Italia	Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino	Слівовіц трентіно / Слівовіц дель Трентіно
Italia	Aprikot trentino / Aprikot del Trentino	Апрікот трентіно / Апрікот дель Трентіно
Italia	Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano	Кірш Фріулано / Кіршвассер Фріулано
Italia	Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino	Кірш Трентіно / Кіршвассер Трентіно
Italia	Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto	Кірш Венето / Кіршвассер Венето
Italia	Südtiroler Enzian / Genziana dell'Alto Adige	Зюдтіролер Енціан / Дженціана дель Альто Адіджe
Italia	Genziana trentina / Genziana del Trentino	Дженціана трентіна / Дженціана дель Трентіно
Italia	Mirto di Sardegna	Мірто ді Сарденья
Italia	Liquore di limone di Sorrento	Лікворе ді лімоне ді Сорренто
Italia	Liquore di limone della Costa d'Amalfi	Лікворе ді лімоне делла Коста д'Амальфі

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Italia	Genepì del Piemonte	Дженепі дель П'ємонте
Italia	Genepì della Valle d'Aosta	Дженепі делла Валле д'Аоста
Italia	Nocino di Modena	Ночіно ді Модена
Italia	Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige	Зюдтіролер Обстлер / Обстлер дель Альто Адіджe
Lettonia	Latvijas Dzidrais	Латвіяс Дзідраіс
Lettonia	Rīgas Degvīns	Рігас Дегвінс
Lettonia	Allažu Ķimelis	Аллажу Кімеліс
Lituania	Samanė	Самане
Lituania	Originali Lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka	Орігіналі Ліетувішка дектіне / Оріджінел Літуаніян водка
Lituania	Vilniaus Džinas / Vilnius Gin	Вільняус Джінас / Вільнюс Джін
Lituania	Trejos devynerios	Трейос девінерьос
Lituania	Čepkelių	Чепкелю
Lituania	Trauktinė	Трауктіне
Lituania	Trauktinė Palanga	Трауктіне Паланга
Lituania	Trauktinė Dainava	Трауктіне Дайнава
Lussemburgo	Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise	О-дьо-ві дьо сеґль дьо марк насіональ люксембуржуаз
Lussemburgo	Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise	О-де-ві де мар де марк насіональ люксембужуаз
Lussemburgo	Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise	О-де-ві де помм де марк насіональ люксембуржуаз
Lussemburgo	Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise	О-де-ві де пуар де марк насіональ люксембуржуаз
Lussemburgo	Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise	О-де-ві де кірш де марк насіональ люксембуржуаз
Lussemburgo	Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise	О-де-ві де куеч де марк насіональ люксембуржуаз
Lussemburgo	Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise	О-де-ві де мірабелль де марк насіональ люксембуржуаз
Lussemburgo	Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise	О-де-ві де прюнелль де марк насіональ люксембуржуаз
Lussemburgo	Cassis de Beaufort	Кассіс де Бофор

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Polonia	Polska Wódka / Polish Vodka	Польска Вудка / Поліш водка
Polonia	Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass / Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej	Вудка жьолова з Ніжіни Пулноцноподляскей, ароматизована екстрактем з трави жубровей
Polonia	Polish Cherry	Поліш Чері
Portogallo	Rum da Madeira	Рум да Мадейра
Portogallo	Aguardente de Vinho Douro	Аґуарденти д Віню Дору
Portogallo	Aguardente de Vinho Ribatejo	Аґуарденти д Віню Рібатежу
Portogallo	Aguardente de Vinho Alentejo	Аґуарденти д Віню Алентежу
Portogallo	Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes	Аґуарденти д Віню да режіоу душ вінюш вердеш
Portogallo	Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho	Аґуарденти д Віню да режіоу душ вінюш вердеш ди Алварінью
Portogallo	Aguardente de Vinho Lourinhã	Аґуарденти д Віню Лоурінья
Portogallo	Aguardente Bagaceira Bairrada	Аґуарденти Баґасейра Байррада
Portogallo	Aguardente Bagaceira Alentejo	Аґуарденти Баґасейра Алентежу
Portogallo	Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes	Аґуарденти Баґасейра да режіоу душ вінюш вердеш
Portogallo	Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho	Аґуарденти Баґасейра да режіоу душ вінюш вердеш ди Алварінью
Portogallo	Medronho do Algarve	Медронью ду Алгарви
Portogallo	Medronho do Buçaco	Медронью ду Бусаку
Portogallo	Aguardente de pêra da Lousã	Аґуарденте ди пера да Лоуза
Portogallo	Évora anisada	Евура Анізада
Portogallo	Ginjinha portuguesa	Жінжінья Портуґеза
Portogallo	Licor de Singeverga	Лікор ди Сінжеверґа
Portogallo	Anis português	Аніш портуґеш
Portogallo	Poncha da Madeira	Понша да Мадейра
Romania	Vinars Târnave	Вінарс Тирнаве
Romania	Vinars Vaslui	Вінарс Васлюй
Romania	Vinars Murfatlar	Вінарс Мурфатлар
Romania	Vinars Vrancea	Вінарс Вранча

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Romania	Vinars Segarcea	Вінарс Сеґарча
Romania	Pălincă	Палінка
Romania	Ţuică Zetea de Mediești Aurit	Цуйка Зетя де Медієшу Ауріт
Romania	Ţuică de Valea Milcovului	Цуйка де Валя Мілковулюй
Romania	Ţuică de Buzău	Цуйка де Бузеу
Romania	Ţuică de Argeș	Цуйка де Арджеш
Romania	Ţuică de Zalău	Цуйка де Залеу
Romania	Ţuică Ardelenească de Bistriţa	Цуйка Арделеняске де Бістріца
Romania	Horincă de Maramureș	Хорінка де Марамуреш
Romania	Horincă de Cămârzana	Хорінка де Камирзана
Romania	Horincă de Seini	Хорінка де Сеїні
Romania	Horincă de Chioar	Хорінка де Кіоар
Romania	Horincă de Lăpuș	Хорінка де Ляпуш
Romania	Turţ de Oaș	Турц де Оаш
Romania	Turţ de Maramureș	Турц де Марамуреш
Slovacchia	Karpatské brandy špeciál	Карпатске бренді шпеціал
Slovacchia	Bošácka Slivovica	Бошацка Сліовіця
Slovacchia	Laugarício Vodka	Лаугаріціо Водка
Slovacchia	Spišská Borovička	Спішска Боровічка
Slovacchia	Slovenská Borovička Juniperus	Словенска боровічка Юніперус
Slovacchia	Slovenská Borovička	Словенска боровічка
Slovacchia	Inovecká Borovička	Іновецка Боровічка
Slovacchia	Liptovská Borovička	Ліптовска Боровічка
Slovacchia	Demänovka bylinná horká	Дєменовка білінна горка
Slovacchia	Demänovka Bylinný Likér	Дєменовка білінни лікєр
Slovenia	Brinjevec	Брінєвец
Slovenia	Dolenjski sadjevec	Доленьскі садєвец
Slovenia	Janeževec	Янежевец
Slovenia	Slovenska travarica	Словєнска траваріца
Slovenia	Pelinkovec	Пелінковец

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Slovenia	Orehovec	Ореховец
Slovenia	Domači rum	Домачі рум
Spagna	Ron de Málaga	Рон де Маляґа
Spagna	Ron de Granada	Рон де Ґранада
Spagna	Whisky español	Уіскі Еспаньоль
Spagna	Brandy de Jerez	Бранді де Херес
Spagna	Brandy del Penedés	Бранді дель Пенедес
Spagna	Orujo de Galicia	Орухо де Ґалісія
Spagna	Aguardiente de sidra de Asturias	Агуардьєнте де сідра де Астуріяс
Spagna	Gin de Mahón	Хін де Маон
Spagna	Anis español	Аніс Еспаньоль
Spagna	Anís Paloma Monforte del Cid	Аніс Пальома Монфорте дель Сід
Spagna	Hierbas de Mallorca	Єрбас де Майорка
Spagna	Hierbas Ibicencas	Єрбас Ібісенкас
Spagna	Cazalla	Касая
Spagna	Chinchón	Чінчон
Spagna	Ojén	Охен
Spagna	Rute	Руте
Spagna	Palo de Mallorca	Пальо де Майорка
Spagna	Ratafia catalana	Ратафія Каталяна
Spagna	Cantueso Alicantino	Кантуесо Алікантіно
Spagna	Licor café de Galicia	Лікор кафе де Ґалісія
Spagna	Licor de hierbas de Galicia	Лікор де єрбас де Ґалісія
Spagna	Pacharán navarro	Пачаран наварро
Spagna	Pacharán	Пачаран
Spagna	Aguardiente de hierbas de Galicia	Агуардьєнте де єрбас де Ґалісія
Spagna	Aperitivo Café de Alcoy	Аперітіво кафе де Алькой
Spagna	Herbero de la Sierra de Mariola	Ерберо деля Сієрра де Маріоля
Spagna	Ronmiel	Ронмієль

▼B

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Spagna	Ronmiel de Canarias	Ронмієль де Канаріяс
Svezia	Svensk Vodka / Swedish Vodka	свєнск водка / суідіш водка
Svezia	Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit	свенск акуавіт / свенск аквавіт / суідіш акуавіт
Svezia	Svensk Punsch / Swedish Punch	свєнск пунш / суідіш панш
Regno Unito	Plymouth Gin	Плімут джін
Regno Unito (Scozia)	Scotch Whisky	Скотч уіскі

Dichiarazione comune riguardo al diritto di utilizzare determinate denominazioni

L'Ucraina si riserva il diritto di utilizzare, a fini commerciali, determinate denominazioni che sono nomi di unità geografiche del suo territorio, quali:

— Шарин,

— Добрушине,

— Тарнава,

— Карпатські (карпатський),

— Троян,

— Бистриця,

— Марамуреш,

— Боровичі,

— Оріховець,

— Самбір

— Брестів

— Переяславське

— Віднів

— Вербиця

— Драгово

— Карлівка

— Лозниця

— Люблинець

— Мельники

— Загора

— Нове село

— Русів

— Слов'янськ

▼B

— Сливине

— Чорноморський район

— Болярка

— Чехи

— Мельнич

— Мельниця

— Коса

— Коси

— Македони

— Кропи

— Аркадія

— Іонине

— Коропи

— Маркопіль

— Мартини

— Шампанія,

— Пила

— Бурдей

— Кодак

— Мелені

— Корна

— Брем

— Лядова

— Романів

— Вільне

— Шарин

— Ірпінь

— Рені

— Славута

— Красногірка

— Їжаківка

— Тиха

— Земляне

— Таврія

— Созань

▼B

— Баба-Даг

— Біла Криниця

— Долинська

— Приморськ

— Приморське

— Приморський

— Дунайсько

— Стреків (стрековський)

— Карпати

— Карпати Вербовець (вербовецький)

— Карпати Тарнавка (тарнавський)

— Карпати Долинне, Долинка

— Карпати Ступаківка (ступаківський)

— Карпати Загора (загорський)

— Житані (житанський)

— Врубівський

— Теково (теківський)

— Радошинка

— Філянівка (філянівський)

— Гонтівка (гонтівський)

— Вінниця (вінницький)

— Велика Тур'я

— Мала Тур'я

— Нове Місто

— Черняхів

— Михайлівка (михайлівський)

— Молдовка (молдовський)

— Галичина (Галичина)

o nomi comuni nella lingua ucraina:

Med; in italiano miele (diminutivo: Medok)

Kawa; in italiano caffè

conformemente alle disposizioni del titolo IV, capo 9 (Proprietà intellettuale), sottosezione 3 (Indicazioni geografiche), del presente Accordo, in particolare a norma dell'articolo 204 (Ambito di protezione delle indicazioni geografiche).

▼B

Dichiarazione comune riguardante la denominazione "Karop"

L'Ucraina può continuare ad utilizzare la denominazione "Karop" sul proprio territorio per un vino fortificato, prodotto conformemente ai seguenti requisiti principali:

— produzione da uve e mosto locali;

— arresto della fermentazione tramite aggiunta di alcole etilico;

— gradazione alcolica del prodotto finale: 15 - 17 % in vol. alc.

— contenuto di zuccheri del prodotto finale: 140 – 200 g/l.

▼B

ALLEGATO XXIII DEL CAPO 10

GLOSSARIO DEI TERMINI

Il seguente glossario mira ad illustrare il significato di alcuni termini impiegati nel capo 10 (concorrenza), del titolo IV, del presente accordo. Questo glossario non è giuridicamente vincolante e sono fatte salve le disposizioni di cui a tale capo.

a) Regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso o ove si ha una grave forma di sottoccupazione: regioni in cui la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto all'Unione europea nel suo insieme. Tale condizione è soddisfatta se una regione o un'entità amministrativa geografica subnazionale, con una popolazione media dagli 800 000 ai 3 000 000 di abitanti circa, ha un prodotto interno lordo pro capite (PIL), misurato in standard di potere d'acquisto (SPA), inferiore al 75 % della media dell'Unione.

b) Grave turbamento: turbamento che colpisce l'intera economia della Parte interessata o uno dei suoi Stati membri. Un turbamento non è considerato grave ai fini della presente sezione se è limitato a una delle regioni o a parti del territorio di una delle Parti.

c) Servizi di interesse economico generale (SIEG): attività economiche che le autorità pubbliche considerano di particolare importanza per i cittadini e che non sarebbero fornite (o sarebbero fornite a condizioni diverse) senza l'intervento pubblico. L'attività deve presentare caratteristiche speciali rispetto all'interesse economico generale di altre attività economiche.

d) Imprese pubbliche: qualsiasi impresa sulla quale le autorità pubbliche possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.

e) Diritti esclusivi: diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un'impresa mediante qualsiasi disposizione legislativa, normativa o amministrativa che riservi alla stessa, con riferimento ad una determinata area geografica, la facoltà di prestare un servizio o di esercitare un'attività.

f) Diritti speciali: diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese che, in una determinata area geografica, e senza rispettare criteri obiettivi, proporzionali e non discriminatori,

— limitano a due o più il numero di tali imprese autorizzate a prestare un servizio o ad esercitare un'attività, o

— designano alcune imprese concorrenti come soggetti autorizzati a prestare un servizio o ad esercitare un'attività, o

— conferiscono ad una o più imprese vantaggi giuridici o normativi che riducono sensibilmente la capacità di qualsiasi altra impresa di prestare il medesimo servizio o di esercitare la medesima attività, nella stessa area geografica, a condizioni sostanzialmente equivalenti.

g) Importante progetto di comune interesse europeo o di comune interesse delle Parti: un progetto è importante e di comune interesse europeo o di comune interesse delle Parti solo se:

i) gli aiuti riguardano un progetto le cui condizioni di realizzazione sono definite chiaramente, compresi i partecipanti e gli obiettivi;

▼B

ii) il progetto è di comune interesse europeo, nel senso che il vantaggio conseguito dall'obiettivo del progetto non deve limitarsi ad uno Stato membro o agli Stati membri che lo realizzano, ma deve estendersi all'UE nel suo insieme,

oppure

è di comune interesse delle Parti, nel senso che il vantaggio conseguito dall'obiettivo del progetto deve estendersi ad entrambe le Parti;

iii) il progetto riveste grande importanza tenuto conto della sua natura ed entità: deve essere un progetto significativo rispetto agli obiettivi ed essere di dimensioni considerevoli.

h) Monopolio di Stato a carattere commerciale: i monopoli di Stato a carattere commerciale sono monopoli attraverso i quali le autorità nazionali, regionali o locali o altri organismi pubblici di qualsiasi tipo di una Parte sono in una posizione, di diritto o di fatto, che consente loro di sorvegliare, determinare o influenzare sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra le Parti. Le disposizioni del presente accordo in materia di monopoli di Stato a carattere commerciale si applicano anche ai monopoli delegati dalle Parti.

▼B

ALLEGATO XXIV DEL CAPO 14

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Al capo 14 (Risoluzione delle controversie), del titolo IV, del presente accordo e nel quadro del presente regolamento di procedura:

"esperto" è una persona incaricata da una Parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;

"collegio arbitrale" è un collegio costituito in conformità dell'articolo 307 del presente accordo;

"arbitro" è un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 307 del presente accordo;

"assistente" è una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

"Parte attrice" è la Parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 306 del presente accordo;

"Parte convenuta" è la Parte accusata di aver agito in contrasto con il presente accordo;

"rappresentante di una Parte" è un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una Parte, che rappresenta la Parte ai fini di una controversia a norma del presente accordo;

"giorno" è un giorno di calendario.

2. Salvo altrimenti concordato, la Parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. Le spese di organizzazione, comprese le spese degli arbitri, sono tuttavia ripartite tra le Parti.

NOTIFICHE

3. Le Parti e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento mediante consegna contro ricevuta, spedizione postale raccomandata, corriere, fax, telex, telegramma o altro mezzo di telecomunicazione che permetta di attestare l'avvenuto invio.

4. Una Parte fornisce all'altra e a ciascuno degli arbitri una copia di ogni sua comunicazione scritta. Una copia del documento è inoltre fornita in formato elettronico.

5. Tutte le notifiche, comprese le domande di consultazione, sono indirizzate al ministero degli Affari esteri dell'Ucraina e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea.

6. Gli errori materiali di scarsa rilevanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

7. Qualora il termine ultimo per il recapito di un documento cada in un giorno festivo dell'Ucraina o delle istituzioni dell'Unione europea, il documento può essere recapitato il giorno lavorativo successivo.

▼B

AVVIO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

8. Salvo diversamente convenuto, le Parti si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla costituzione dello stesso per individuare le questioni che le Parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi l'onorario e il rimborso delle spese degli arbitri, che vengono stabiliti secondo le norme dell'OMC.

COMUNICAZIONI INIZIALI

9. La Parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La Parte convenuta trasmette la sua replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale.

FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI ARBITRALI

10. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

11. Salvo ove diversamente disposto nel presente accordo e fatte salve le disposizioni di cui al punto 24, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.

12. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.

13. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.

14. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del presente accordo e dei suoi allegati, un collegio arbitrale può adottare una procedura appropriata, a condizione che tale procedura garantisca parità di trattamento tra le Parti e sia compatibile con le disposizioni del presente accordo e dei suoi allegati.

15. Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle Parti le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessari. I termini di cui all'articolo 310, paragrafo 2, del presente accordo non sono modificabili senza l'accordo delle Parti.

SOSTITUZIONE

16. In caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro, è designato un sostituto in conformità dell'articolo 307, paragrafi 3 e 4, del presente accordo.

17. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, deve informarne l'altra Parte entro 15 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione del codice di condotta da parte dell'arbitro.

18. a) Se una Parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le Parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono l'arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 307, paragrafi 3 e 4, del presente accordo.

b) Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna Parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

▼B

c) Se, in seguito a tale richiesta, il presidente conclude che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta, egli designa un nuovo arbitro, estratto a sorte tra le persone di cui all'articolo 323, paragrafo 1, del presente accordo, tra le quali rientrava l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro da sostituire era stato designato dalle Parti a norma dell'articolo 307, paragrafo 2, del presente accordo, il sostituto viene estratto a sorte tra le persone proposte dalla Parte attrice e dalla Parte convenuta in conformità dell'articolo 323, paragrafo 1, del presente accordo. La designazione del nuovo arbitro avviene in presenza delle Parti ed entro cinque giorni dalla data di presentazione della richiesta al presidente del collegio arbitrale.

19. a) Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le Parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 307, paragrafi 3 e 4, del presente accordo.

b) Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna di esse può chiedere che la questione sia sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone selezionate per fungere da presidente a norma dell'articolo 323, paragrafo 1, del presente accordo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte, in presenza delle Parti, dal presidente del comitato per il commercio o da un suo delegato. La decisione di tale persona circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

c) Se tale persona decide che il presidente in questione non soddisfa i requisiti del codice di condotta, essa designa un nuovo presidente, estratto a sorte tra le persone rimanenti di cui all'articolo 323, paragrafo 1, del presente accordo, che possono fungere da presidente. La designazione del nuovo presidente avviene in presenza delle Parti ed entro cinque giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al presente paragrafo.

20. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui ai punti 16, 17, 18 e 19.

AUDIZIONI

21. Consultate le Parti e gli altri membri del collegio arbitrale, il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle Parti. Quando l'audizione è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla Parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo disaccordo delle Parti, il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'audizione.

22. Salvo che le Parti non convengano altrimenti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la Parte attrice è l'Ucraina e a Kiev se la Parte attrice è l'Unione europea.

23. Il collegio arbitrale può organizzare altre audizioni con l'accordo delle Parti.

24. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle audizioni.

25. Le seguenti persone possono presenziare ad un'audizione, pubblica o no:

a) i rappresentanti delle Parti;

b) gli esperti delle Parti;

▼B

c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; e

d) gli assistenti degli arbitri.

Solo i rappresentanti e gli esperti delle Parti possono rivolgersi al collegio arbitrale.

26. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'audizione ciascuna Parte trasmette al collegio arbitrale l'elenco dei nominativi delle persone che in sede di audizione procederanno a argomentazioni orali per conto della Parte e degli altri rappresentanti o esperti che presenzieranno all'audizione.

27. Le audizioni dei collegi arbitrali sono aperte al pubblico, a meno che le Parti non decidano che si svolgano parzialmente o totalmente a porte chiuse. Il collegio arbitrale si riunisce comunque a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una Parte contengano informazioni riservate.

28. Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo sottoindicato, assicurando un tempo equivalente alla Parte attrice e alla Parte convenuta:

Argomentazione

a) argomentazione della Parte attrice

b) argomentazione della Parte convenuta

Confutazione

a) argomentazione della Parte attrice

b) controreplica della Parte convenuta.

29. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle Parti in qualsiasi momento dell'audizione.

30. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che è redatto e trasmesso alle Parti quanto prima.

31. Entro 10 giorni dalla data dell'audizione ciascuna Parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.

DOMANDE SCRITTE

32. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le Parti in qualsiasi momento di un procedimento. Ciascuna delle Parti riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.

33. Ciascuna Parte trasmette all'altra una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna Parte viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra Parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento delle risposte.

RISERVATEZZA

34. Le Parti e i loro esperti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse, come previsto al punto 27. Ciascuna Parte e i rispettivi esperti considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra Parte. Qualora una Parte trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra Parte, entro 15 giorni dalla

▼B

data della richiesta o, se successiva, delle comunicazioni, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere reso pubblico. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta ad una Parte di rendere pubblica la propria posizione, nella misura in cui essa non contiene informazioni riservate.

CONTATTI UNILATERALI

35. Il collegio arbitrale non si incontra né entra in contatto con una Parte in assenza dell'altra Parte.

36. Nessun membro del collegio arbitrale può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle Parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri.

COMUNICAZIONI AMICUS CURIAE

37. Salvo diverso accordo tra le Parti, entro tre giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche interessate stabilite nei territori delle Parti, purché vengano presentate entro 30 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise, compresi gli eventuali allegati, e riguardino direttamente le questioni di fatto e di diritto esaminate dal collegio arbitrale. Il collegio arbitrale può decidere di imporre un limite di pagine per tali comunicazioni.

38. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, compresi il luogo di stabilimento, la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale.

39. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle disposizioni di cui sopra. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo gli argomenti di fatto o di diritto contenuti in dette comunicazioni. Le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente alla presente disposizione sono sottoposte alle Parti per eventuali osservazioni.

CASI URGENTI

40. Nei casi urgenti di cui all'articolo 310, paragrafo 2, del presente accordo, il collegio arbitrale adegua opportunamente i termini di cui al presente regolamento di procedura.

TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE

41. Durante le consultazioni di cui all'articolo 305 del presente accordo ed entro la data della riunione di cui al punto 8, lettera b), del presente regolamento di procedura, le Parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini dei procedimenti del collegio arbitrale.

42. Se le Parti non si accordano su una lingua di lavoro comune, ciascuna Parte provvede, sostenendo i relativi costi, alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra Parte e la Parte convenuta provvede alla traduzione simultanea delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle Parti.

43. I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle Parti.

▼B

44. I costi della traduzione di un lodo arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle Parti.

45. Le Parti possono formulare osservazioni su qualsiasi versione tradotta di un documento elaborato conformemente al presente regolamento di procedura.

CALCOLO DEI TERMINI

46. Qualora, in ragione dell'applicazione del punto 7 del presente regolamento di procedura, una Parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra Parte, i termini calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento del documento sono calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento più tardiva.

ALTRE PROCEDURE

47. Il presente regolamento di procedura si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 312, paragrafo 2, all'articolo 313, paragrafo 2, all'articolo 315, paragrafo 3, e all'articolo 316, paragrafo 2, del presente accordo. I termini fissati in conformità del presente regolamento di procedura vengono tuttavia adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure.

▼B

ALLEGATO XXV DEL CAPO 15

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI

Definizioni

1. Nel presente codice di condotta:

   a) "arbitro" è un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 307 del presente accordo;

   b) "mediatore" è la persona che conduce un procedimento di mediazione in conformità al capo 15 (Meccanismo di mediazione) del titolo IV;

   c) "candidato" è una persona, il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 323 del presente accordo, proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 307 del presente accordo;

   d) "assistente" è una persona che, su mandato di un arbitro o di un mediatore, svolge ricerche o assiste l'arbitro o il mediatore;

   e) "procedimento", salvo diversa indicazione, è un procedimento del collegio arbitrale o un procedimento di mediazione a norma del presente accordo;

   f) "personale", in relazione a un arbitro o a un mediatore, sono le persone poste sotto la direzione e il controllo dell'arbitro o del mediatore, ad eccezione degli assistenti.

Responsabilità procedimentali

2. I candidati e l'arbitro o il mediatore sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, a essere indipendenti e imparziali, a evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché a osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex candidati, gli ex arbitri o gli ex mediatori devono ottemperare agli obblighi di cui ai punti da 15 a 18 del presente codice di condotta.

Obblighi di dichiarazione

3. Prima di essere confermato quale arbitro o mediatore a norma del presente accordo, ogni candidato deve dichiarare l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

4. I candidati, gli arbitri o i mediatori sono tenuti a comunicare le questioni attinenti a violazioni reali o potenziali del presente codice di condotta esclusivamente al comitato per il commercio, affinché siano esaminate dalle Parti.

5. In seguito alla nomina, ciascun arbitro o mediatore è tenuto a continuare a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e ha l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni arbitro o mediatore di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento. Il membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato per il commercio, affinché siano esaminati dalle Parti

▼B

Doveri degli arbitri o dei mediatori

6. In seguito alla nomina, ciascun arbitro o mediatore esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.

7. Gli arbitri o i mediatori esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.

8. Ciascun arbitro o mediatore prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.

9. Fatto salvo l'articolo 330 del presente accordo, un arbitro o un mediatore non può avere contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri o dei mediatori

10. Ciascun arbitro o mediatore deve essere indipendente e imparziale ed evitare di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non deve essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una Parte o dal timore di critiche.

11. Nessun arbitro o mediatore può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare, o apparire d'ostacolo, a una corretta esecuzione delle sue funzioni.

12. Nessun arbitro o mediatore può servirsi della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati e ogni arbitro o mediatore evita qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare.

13. Ciascun arbitro o mediatore si adopera affinché il suo comportamento o il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.

14. Ogni arbitro o mediatore deve evitare di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla sua indipendenza o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex arbitri o mediatori

15. Gli ex arbitri o mediatori devono astenersi da qualsiasi atto che possa suscitare il sospetto che abbiano esercitato le proprie funzioni con parzialità o abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dai lodi del collegio arbitrale o da un parere consultivo.

Riservatezza

16. Gli arbitri o i mediatori o gli ex arbitri o mediatori non divulgano né si avvalgono di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

17. Nessun arbitro può divulgare, in tutto o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al presente accordo.

18. Nessun arbitro o ex arbitro può, in alcun momento, divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro.

▼B

ALLEGATI DEL TITOLO V: COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

ALLEGATO XXVI DEL CAPO 1

COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA, INCLUSE LE QUESTIONI NUCLEARI

1. L'Unione europea e l'Ucraina istituiscono un "meccanismo di allarme rapido" inteso a stabilire misure pratiche di prevenzione e reazione rapida in caso di rischio o in presenza di una situazione di emergenza. Il meccanismo permette di valutare tempestivamente i rischi e i problemi potenziali riguardanti l'approvvigionamento e la domanda di gas naturale, petrolio o elettricità e mira a prevenire il rischio o la presenza di una situazione di emergenza e a reagire tempestivamente.

2. Ai fini del presente allegato, per "situazione di emergenza" si intende una situazione che occasiona notevoli problemi/l'interruzione fisica dell'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o elettricità tra l'Ucraina e l'Unione europea.

3. Ai fini del presente allegato si intendono per coordinatori il ministro ucraino responsabile dell'energia e il membro della Commissione europea competente per l'energia.

4. Le Parti provvedono in comune a una valutazione tempestiva dei rischi e dei problemi potenziali collegati all'approvvigionamento e alla domanda di materiali e prodotti energetici, in particolare nell'ambito del memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore dell'energia tra l'Unione europea e l'Ucraina del 1º dicembre 2005, e ne rendono conto regolarmente ai coordinatori.

5. La Parte che viene a conoscenza di una situazione di emergenza o di una situazione che a suo parere potrebbe occasionare un'emergenza informa immediatamente l'altra Parte.

6. Nei casi di cui al paragrafo 5 del presente allegato, i coordinatori si notificano reciprocamente quanto prima la necessità di avviare il meccanismo di allarme rapido. La notifica indica tra le altre cose le persone autorizzate dai coordinatori a tenere permanentemente in contatto le Parti.

7. Su notifica come da paragrafo 6 del presente allegato, ciascuna Parte invia all'altra la propria valutazione. Questa comporta una stima dei tempi necessari a mettere fine al rischio o alla presenza di una situazione di emergenza. Ciascuna Parte reagisce prontamente alla valutazione fornita dall'altra Parte e la completa con eventuali informazioni di cui dispone.

8. Se una Parte è nell'impossibilità di valutare adeguatamente o di accettare la valutazione dell'altra Parte della situazione o della stima dei tempi necessari per mettere fine a un rischio o alla presenza di una situazione di emergenza, il coordinatore corrispondente può chiedere l'avvio di consultazioni che dovranno cominciare entro 3 giorni dall'inoltro della notifica di cui al paragrafo 6 del presente allegato. Dette consultazioni si svolgono nell'ambito di un gruppo di esperti formato da rappresentanti autorizzati dai coordinatori. Le consultazioni mirano a:

   — elaborare una valutazione comune della situazione e dei possibili sviluppi;

   — elaborare raccomandazioni per mettere fine al rischio di una situazione di emergenza o per superare una situazione di emergenza;

▼B

— elaborare raccomandazioni su un piano d'azione comune alle Parti per ridurre al minimo l'impatto di una situazione di emergenza e, se possibile, per superare la situazione di emergenza, valutando eventualmente di istituire un gruppo speciale di monitoraggio.

9. Le consultazioni, le valutazioni comuni e le raccomandazioni proposte si basano sui principi della trasparenza, della non discriminazione e della proporzionalità.

10. I coordinatori, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a mettere fine al rischio di una situazione di emergenza o a superare una situazione di emergenza tenendo presenti le raccomandazioni elaborate in esito alle consultazioni.

11. Il gruppo di esperti di cui al paragrafo 8 rende conto ai coordinatori delle proprie attività, subito dopo l'attuazione del piano d'azione eventualmente convenuto.

12. All'insorgere di una situazione di emergenza, i coordinatori possono istituire un gruppo speciale di monitoraggio che esamini le circostanze presenti e lo sviluppo degli eventi e ne prenda nota in modo obiettivo. Il gruppo è formato da:

— rappresentanti di entrambe le Parti;

— rappresentanti delle imprese energetiche delle Parti;

— rappresentanti delle organizzazioni internazionali del settore dell'energia, proposti e consensualmente nominati dalle Parti;

— esperti indipendenti proposti e consensualmente nominati dalle Parti.

13. Il gruppo speciale di monitoraggio comincia a operare quanto prima e, se necessario, fino alla risoluzione della situazione di emergenza. La decisione di porre fine all'attività del gruppo speciale di monitoraggio è presa consensualmente dai coordinatori.

14. Dal momento in cui si palesano le circostanze di cui al paragrafo 5 e fino al completamento della procedura di applicazione del meccanismo di allarme rapido, e fino al momento in cui cessa il rischio di situazione di emergenza o si risolve la soluzione di emergenza, ciascuna Parte si impegna al massimo per minimizzare le conseguenze negative per l'altra Parte. Entrambe le Parti cooperano per giungere a una soluzione immediata in uno spirito di trasparenza. Le Parti non intraprendono alcuna azione scollegata dalla situazione di emergenza che potrebbe occasionare conseguenze negative o peggiorare quelle esistenti per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o elettricità tra l'Ucraina e l'Unione europea.

15. Ciascuna Parte sostiene autonomamente i costi derivanti dalle azioni nel quadro del presente allegato.

16. Le Parti assicurano la confidenzialità di tutte le informazioni scambiatesi la cui natura è ritenuta riservata. Le Parti adottano le misure necessarie per proteggere le informazioni riservate nel rispetto delle pertinenti leggi e normative dell'Ucraina, o dell'Unione europea e/o degli Stati membri, a seconda dei casi, e nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali.

17. Le Parti possono invitare di comune accordo rappresentanti di terzi a partecipare alle consultazioni di cui al paragrafo 8 e al monitoraggio di cui al paragrafo 12.

▼B

18. Le Parti possono decidere di adeguare le disposizioni del presente allegato al fine di istituire un meccanismo di allarme rapido tra loro stesse e terzi.

19. Una violazione del meccanismo non può motivare una procedura di risoluzione delle controversie prevista dal presente accordo. In una procedura di risoluzione delle controversie le Parti non possono peraltro basarsi sui seguenti elementi o presentarli come prove:

— le posizioni assunte o le proposte formulate dall'altra Parte nel corso della procedura, oppure

— il fatto che l'altra Parte si sia detta disposta a accettare una soluzione a una situazione di emergenza nel quadro del meccanismo.

▼M6

ALLEGATO XXVII DEL CAPO 1

COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA, INCLUSE LE QUESTIONI NUCLEARI

ALLEGATO XXVII-A

MONITORAGGIO DEL RAVVICINAMENTO NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Con l'obiettivo di rafforzare il monitoraggio del ravvicinamento del diritto interno dell'Ucraina all'*acquis* dell'UE in materia di energia e di modernizzare in maniera duratura il settore dell'energia del paese, le parti applicano le seguenti misure supplementari, in conformità dell'articolo 475, paragrafo 2, dell'accordo. Tali misure non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalla loro adesione al trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Efficace attuazione dell'*acquis* dell'UE

1. La Commissione europea informa immediatamente l'Ucraina in merito a qualsiasi proposta della Commissione europea relativa all'adozione o alla modifica di qualsiasi atto dell'Unione che modifichi l'*acquis* dell'UE di cui al presente allegato.

2. L'Ucraina provvede a un'efficace attuazione degli atti interni oggetto del ravvicinamento legislativo e adotta le misure necessarie per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione nel diritto nazionale nel settore dell'energia, come elencato nell'allegato XXVII-B. In particolare, qualsiasi atto corrispondente a:

   a) un regolamento o una decisione dell'Unione europea diventa parte dell'ordinamento giuridico interno dell'Ucraina;

   b) una direttiva dell'Unione europea lascia agli organi ucraini la possibilità di scegliere la forma e le modalità di attuazione;

   c) un regolamento della Commissione europea riguardante un codice di rete nel settore dell'energia elettrica o del gas diventa parte dell'ordinamento giuridico interno dell'Ucraina senza alcuna modifica della struttura e del testo del regolamento, ad eccezione della traduzione, a meno che tali modifiche non siano indicate come necessarie dalla Commissione europea.

3. L'Ucraina si astiene da qualsiasi azione che possa compromettere gli obiettivi o i risultati del ravvicinamento della sua legislazione nazionale all'*acquis* dell'UE nel settore dell'energia, come elencato nell'allegato XXVII-B.

4. L'Ucraina abroga le disposizioni della sua legislazione nazionale o pone fine alle pratiche interne incompatibili con il diritto dell'Unione o con sua legislazione nazionale ravvicinata al diritto dell'Unione nel settore dell'energia, come elencato nell'allegato XXVII-B.

Consultazioni

5. L'Ucraina consulta la Commissione europea per quanto riguarda la compatibilità con l'*acquis* dell'UE di qualsiasi proposta legislativa nei settori oggetto del ravvicinamento agli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato XXVII-B, prima della sua entrata in vigore. L'obbligo di consultazione include le proposte di modifica dell'atto legislativo interno che è già stato oggetto di ravvicinamento, indipendentemente dalla forma giuridica della proposta.

6. Il governo dell'Ucraina può consultare la Commissione europea per quanto riguarda la compatibilità con l'*acquis* dell'UE di qualsiasi proposta di un atto di attuazione della legislazione nel settore dell'energia, che sia stato o che debba essere oggetto di ravvicinamento all'*acquis* dell'UE di cui all'elenco contenuto nell'allegato XXVII-B. Se il governo dell'Ucraina decide di consultare la Commissione europea su un atto di questo tipo, si applica il punto 7.

▼**M6**

7. L'Ucraina si astiene dal dare attuazione ad atti oggetto della consultazione di cui ai punti 5 e 6 prima che la Commissione europea abbia valutato la compatibilità dell'atto proposto con l'*acquis* pertinente dell'UE e qualora la Commissione europea sia giunta alla conclusione che l'atto proposto è incompatibile con l'*acquis* dell'UE.

8. La valutazione di compatibilità da parte della Commissione europea può contenere raccomandazioni riguardo all'atto proposto, o a una parte di esso, che la Commissione ritiene incompatibile con l'*acquis* dell'UE. Ai fini della valutazione, la Commissione può consultare il segretariato della Comunità dell'energia o organizzare missioni di esperti, qualora lo ritenga opportuno. La valutazione della compatibilità deve essere conclusa entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della versione inglese dell'atto proposto o entro un periodo più lungo concordato tra la Commissione europea e l'Ucraina. In assenza di una risposta da parte della Commissione europea entro tale termine, l'Ucraina può dare attuazione all'atto proposto. La mancanza di risposta entro tale termine non implica che la Commissione europea ritenga che l'atto proposto sia compatibile con l'*acquis* dell'UE.

9. L'Ucraina comunica alla Commissione europea la versione finale di ogni atto che riguardi i settori che devono essere oggetto di ravvicinamento all'*acquis* dell'UE elencato nell'allegato XXVII-B o che modifichi una legge nazionale ravvicinata in tali settori.

10. Il governo dell'Ucraina può sottoporre all'attenzione della Commissione europea qualunque altro atto o proposta relativi ai settori dell'energia contemplati dal presente accordo al fine di richiedere un parere non vincolante sulla compatibilità dell'atto con l'*acquis* dell'UE di cui all'allegato XXVII-B.

11. Le parti si scambiano informazioni come previsto nel presente allegato tramite i segretari del comitato di associazione.

Comunicazione con il Consiglio di associazione

12. La Commissione europea informa il Consiglio di associazione, prima della sua riunione annuale, di tutti i pareri richiesti dall'Ucraina e rilasciati all'Ucraina a norma del presente allegato per quanto riguarda la conformità degli atti nazionali dell'Ucraina con l'*acquis* dell'UE.

13. L'Ucraina comunica per iscritto al Consiglio di associazione, tre mesi prima della sua riunione annuale, i progressi compiuti nell'attuazione della riforma del settore dell'energia, sulla base dell'*acquis* dell'UE di cui all'allegato XXVII-B. Tale relazione esamina in dettaglio il modo in cui l'Ucraina ha tenuto conto, negli atti adottati, dei pareri e delle raccomandazioni formulati dalla Commissione europea e fornisce informazioni sull'applicazione effettiva delle leggi adottate.

14. I risultati delle attività di monitoraggio sono presentati per essere discussi in tutti gli organi competenti istituiti a norma del presente accordo, anche al fine delle raccomandazioni di cui all'articolo 475, paragrafo 4, dell'accordo.

▼M6

ALLEGATO XXVII-B

OBBLIGHI IN MATERIA DI RAVVICINAMENTO NORMATIVO DELL'UCRAINA NEL SETTORE DELL'ENERGIA

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione.

1. *Acquis* dell'UE che l'Ucraina si è impegnata ad attuare nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. I termini ivi concordati si applicano al presente allegato:

Energia elettrica

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE

Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso

Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture

Regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione

Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione, del 17 agosto 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete

Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete

Regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione del 26 agosto 2016 che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione e dei parchi di generazione connessi in corrente continua

Regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE

Gas

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE

Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005

▼**M6**

Direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale

Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto

Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017 che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (UE) n. 984/2013

Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas

Fonti energetiche rinnovabili

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

Petrolio

Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Infrastruttura energetica

Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009

Efficienza energetica

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia

Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE

Regolamenti di esecuzione:

— Regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014, recante modifica dei regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010, (UE) n. 1062/2010, (UE) n. 626/2011, (UE) n. 392/2012, (UE) n. 874/2012, (UE) n. 665/2013, (UE) n. 811/2013 e (UE) n. 812/2013 della Commissione per quanto attiene all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia su Internet;

— Regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica dei regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010, (UE) n. 1062/2010, (UE) n. 626/2011, (UE) n. 392/2012, (UE) n. 874/2012, (UE) n. 665/2013, (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013, (UE) n. 65/2014, (UE) n. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 e (UE) 2015/1187 per quanto riguarda l'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica;

▼**M6**

— Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico;

— Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1º ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico;

— Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria;

— Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione;

— Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico;

— Direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche;

— Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1º marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico;

— Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico;

— Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere;

— Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari;

— Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari;

— Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori;

▼**M6**

— Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere;

— Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali;

— Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale;

— Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.

2. *Acquis* dell'UE che l'Ucraina deve attuare, oltre agli obblighi dell'Ucraina nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Gas

Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro il 31 dicembre 2019.

Prospezione e ricerca di idrocarburi

Direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tenendo presenti gli articoli (279 e 280) sulle disposizioni riguardanti gli aspetti commerciali dell'energia di cui al capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali).

Efficienza energetica e prestazione energetica nell'edilizia

Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro il 30 giugno 2019.

Efficienza energetica — progettazione ecocompatibile

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/125/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼**M6**

Regolamenti di esecuzione:

— Regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009, (CE) n. 642/2009, (CE) n. 643/2009, (UE) n. 1015/2010, (UE) n. 1016/2010, (UE) n. 327/2011, (UE) n. 206/2012, (UE) n. 547/2012, (UE) n. 932/2012, (UE) n. 617/2013, (UE) n. 666/2013, (UE) n. 813/2013, (UE) n. 814/2013, (UE) n. 66/2014, (UE) n. 548/2014, (UE) n. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE). 2015/1189 e (UE) 2016/2281, relativamente all'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica.

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffreddamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo

— Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi

▼**M6**

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piastre di cottura e cappe da cucina per uso domestico

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (UE) n. 622/2012 della Commissione, dell'11 luglio 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

▼**M6**

— Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (UE) 2015/1428 della Commissione, del 25 agosto 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼**M6**

— Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e successive modifiche

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— Regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, del 18 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 244/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per la radiazione ultravioletta delle lampade non direzionali per uso domestico

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (UE) n. 347/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (UE) n. 4/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e Corrigendum (GU L 46 del 19.2.2011).

▼M6

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

— Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni e successive modifiche

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici e successive modifiche

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e successive modifiche;

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi e successive modifiche

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico e successive modifiche

Calendario: il calendario per l'attuazione delle disposizioni del regolamento è stabilito entro il 31 dicembre 2021.

Energia nucleare

Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼**M6**

Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

ALLEGATO XXVIII DEL CAPO 4

FISCALITÀ

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Imposte indirette

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Calendario: le disposizioni della direttiva, ad eccezione degli articoli da 5 a 8, 20, 33, da 40 a 42, 79, da 100 a 101, da 123 a 130, da 140 a 142, 145, 146, paragrafo 1, lettera b), 147, 155, da 164 a 166, da 170 a 171, 175, 203, 205, 209, 210, 212, 219, da 238 a 240, 245, 254, 258, da 274 a 280, da 293 a 294, da 370 a 395, da 396 a 400, da 402 a 410, da 411 a 413 (disposizioni applicabili agli Stati membri dell'UE) e degli articoli da 281 a 294, da 295 a 305, da 306 a 325, da 326 a 332, da 333 a 343, da 348 a 349 e da 358 a 369 (sui regimi fiscali speciali) sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi

— sezione 3 sui limiti quantitativi;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate progressivamente in funzione dei bisogni futuri dell'Ucraina in materia di tutela ambientale e efficienza energetica che potrebbero risultare in particolare in esito ai negoziati internazionali sui cambiamenti climatici post 2012.

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE

— articolo 1;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2, degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4, dell'articolo 18 e dell'articolo 19, il cui calendario di attuazione è stabilito dal consiglio di associazione.

Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione delle seguenti direttive da parte dell'Ucraina:

▼B

Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità

Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, relativamente alla categoria di prodotto intermedio definita dalla direttiva.

Articolo 7, paragrafo 2, articoli 8, 9, 10, 11, 12, articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4, articoli 18 e 19 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (codificazione)

▼B

ALLEGATO XXIX DEL CAPO 5

STATISTICHE

L'*acquis* in campo statistico di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 5 (Statistiche), articolo 355, è illustrato nell'edizione aggiornata annualmente dello *Statistical Requirements Compendium*, che è considerato dalle Parti come allegato al presente accordo.

La versione più recente dello *Statistical Requirements Compendium* in formato elettronico è disponibile sul sito web dell'Ufficio statistico dell'Unione europea EUROSTAT al seguente indirizzo:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

▼B

ALLEGATO XXX DEL CAPO 6

AMBIENTE

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Governance ambientale e integrazione delle tematiche ambientali in altri settori di intervento

Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione)

Per i progetti che rientrano nel trattato che istituisce la Comunità dell'energia, tutte le disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2013 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia. Agli altri progetti si applicano le seguenti disposizioni:

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione del requisito secondo cui i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale e della procedura per decidere quali progetti dell'allegato II richiedono una valutazione d'impatto ambientale (articolo 4);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— definizione della portata delle informazioni che il committente deve fornire (articolo 5);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia ambientale e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di accordi con i paesi confinanti per lo scambio di informazioni e per la consultazione (articolo 7);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di misure per la notifica pubblica dell'esito delle decisioni in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione (articolo 9).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— introduzione di una procedura per decidere per quali piani o programmi è necessaria una valutazione ambientale strategica e del requisito secondo cui i piani o i programmi per i quali una valutazione ambientale strategica è obbligatoria sono soggetti a detta valutazione (articolo 3);

▼B

— introduzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia ambientale e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6);

— introduzione di accordi con i paesi confinanti per lo scambio di informazioni e per la consultazione (articolo 7).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— introduzione di dispositivi pratici per rendere le informazioni ambientali disponibili al pubblico e delle relative eccezioni (articoli 3 e 4);

— assicurare che le informazioni ambientali siano rese accessibili al pubblico dalle autorità pubbliche (articolo 3, paragrafo 1);

— introduzione di procedure di revisione delle decisioni che negano l'accesso o che concedono accesso parziale alle informazioni ambientali (articolo 6);

— introduzione di un sistema di divulgazione delle informazioni ambientali al pubblico (articolo 7).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— introduzione di dispositivi di informazione del pubblico (articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e d));

— introduzione di un dispositivo di consultazione pubblica (articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e articolo 2, paragrafo 3);

— introduzione di un dispositivo per tener conto dei commenti e delle opinioni del pubblico nel processo decisionale (articolo 2, paragrafo 2, lettera c)).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Qualità dell'aria

Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— definizione delle soglie di valutazione superiore e inferiore (articolo 5), dei valori obiettivo e dei valori limite (articoli 13 e 14, articolo 16, paragrafo 2, articolo 17, paragrafo 1) e dell'obiettivo di riduzione dell'esposizione al PM2,5 (articolo 15, paragrafo 1);

▼B

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuale per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, piombo, benzene, monossido di carbonio, ozono, PM 10 e PM 2,5 entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo in base alla situazione esistente in Ucraina. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina affinché i requisiti della direttiva siano pienamente soddisfatti.

— istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articoli 4 e 5);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di un sistema per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articoli 5, 6 e 9);

— introduzione di piani per la qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati dove i livelli di inquinanti superano i valori limite / valori obiettivo (articolo 23);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuale per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, piombo, benzene, monossido di carbonio, ozono, PM 10 e PM 2,5 entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo in base alla situazione esistente in Ucraina. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina affinché i requisiti della direttiva siano pienamente soddisfatti.

— definizione di piani d'azione a breve termine per le zone e gli agglomerati dove sussiste il rischio che le soglie di allarme siano superate (articolo 24);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di un sistema di informazione del pubblico (articolo 26).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— definizione delle soglie di valutazione superiori e inferiori (articolo 4, paragrafo 6) e dei valori obiettivo (articolo 3);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuale per arsenico, nickel, cadmio e benzo(a)pirene entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo in base alla situazione esistente in Ucraina. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina affinché i requisiti della direttiva siano pienamente soddisfatti.

— istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articolo 3 e articolo 4, paragrafo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di un sistema per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articolo 4);

▼B

— adozione di misure per mantenere/migliorare la qualità dell'aria ambiente rispetto ai relativi inquinanti (articolo 3).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo in base alla situazione esistente in Ucraina. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina affinché i requisiti della direttiva siano pienamente soddisfatti.

Direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE, modificata dalle direttive 2000/71/CE, 2003/17/CE e 2009/30/CE e dal regolamento (CE) 1882/2003

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— esecuzione di una valutazione del consumo nazionale di carburanti;

— definizione di un sistema di controllo della qualità dei carburanti (articolo 8);

— divieto di commercializzazione di benzina contenente piombo (articolo 3, paragrafo 1);

— permesso di commercializzare benzina senza piombo, combustibile diesel e gasoli utilizzati per i motori delle macchine mobili non stradali e dei trattori agricoli e forestali solo se conformi ai relativi requisiti (articoli 3 e 4);

— introduzione di un sistema regolamentare per le circostanze eccezionali e di un sistema di raccolta dei dati nazionali relativi alla qualità dei carburanti (articoli 7 e 8).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE, modificata dal regolamento (CE) 1882/2003 e dalla direttiva 2005/33/CE

Per i combustibili utilizzati per scopi previsti dal trattato che istituisce la Comunità dell'energia, tutte le disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2012 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia. Ai combustibili utilizzati per altri scopi si applicano le seguenti disposizioni:

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di un sistema di campionamento e di metodi di analisi efficaci (articolo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— divieto di utilizzare combustibili pesanti e gasoli con un tenore di zolfo superiore ai valori stabiliti (articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

— applicazione dei valori limite di zolfo dei combustibili per uso marittimo (articolo 4 *bis* e 4 *ter*).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 94/63/CE sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— individuazione di tutti i terminali di caricamento e scaricamento della benzina (articolo 2);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di misure tecniche volte a ridurre la perdita di benzina dagli impianti di caricamento presso terminali e stazioni di servizio e durante il caricamento/lo scaricamento dalle cisterne mobili presso i terminali (articoli 3, 4 e 6 e allegato III);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— garantire i requisiti di conformità di tutti i tubi di raccolta delle autocisterne e delle cisterne mobili (articoli 4 e 5).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/42/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— introduzione dei valori limite di contenuto massimo di COV per pitture e vernici (articolo 3 e allegato II);

— definizione di requisiti che garantiscano che l'etichettatura dei prodotti immessi sul mercato e l'immissione sul mercato dei prodotti siano conformi ai relativi requisiti (articoli 3 e 4).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Gestione dei rifiuti e delle risorse

Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

▼B

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— preparazione dei piani di gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti in cinque tappe e con i programmi di prevenzione dei rifiuti (capo V della direttiva 2008/98/CE);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di un dispositivo di recupero totale dei costi secondo il principio "chi inquina paga" e il principio della responsabilità estesa del produttore (articolo 14);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di un sistema di autorizzazioni per enti o imprese che svolgono operazioni di recupero o smaltimento, con obblighi specifici per la gestione di rifiuti pericolosi (capo IV della direttiva 2008/98/CE);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— creazione di un registro di enti e imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti (capo IV della direttiva 2008/98/CE).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— classificazione delle discariche (articolo 4);

— elaborazione di una strategia nazionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica (articolo 5);

— introduzione di un sistema di domande di autorizzazioni e di procedure di ammissione dei rifiuti (articoli da 5 a 7, articolo 11, articolo 12 e articolo 14);

— introduzione di procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa della discarica e di procedure di chiusura e di gestione successiva alla chiusura per le discariche dismesse (articoli 12 e 13);

— elaborazione di piani di riassetto delle discariche esistenti (articolo 14);

— introduzione di un sistema di costi (articolo 10);

— garantire che i rifiuti collocati a discarica siano trattati (articolo 6).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate per gli impianti esistenti entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Per gli impianti entrati in funzione dopo la firma del presente accordo, le disposizioni della direttiva sono attuate dalla data di entrata in vigore dell'accordo stesso.

▼B

Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— creazione di un sistema che obblighi gli operatori a elaborare piani di gestione dei rifiuti (individuazione e classificazione delle strutture di deposito; caratterizzazione dei rifiuti) (articoli 4 e 9);

— introduzione di un sistema di autorizzazioni, di garanzie finanziarie e di un sistema di ispezioni (articoli 7, 14 e 17);

— introduzione di procedure di gestione e monitoraggio dei vuoti di miniera (articolo 10);

— introduzione di procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti e per la fase successiva alla chiusura (articolo 12);

— inventario delle strutture di deposito dei rifiuti chiuse (articolo 20).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Qualità delle acque e gestione delle risorse idriche, compreso l'ambiente marino

Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE e dalla direttiva 2009/31/CE

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di una definizione legislativa dell'unità territoriale nazionale di zonazione dei bacini idrografici;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— elaborazione di una legislazione nazionale adeguata (regolamento sulla direzione bacini) che attribuisca alla "direzione bacini" le funzioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— individuazione dei distretti idrografici e introduzione delle disposizioni amministrative per fiumi, laghi e acque costiere internazionali (articolo 3);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici (articolo 5);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

— elaborazione di programmi di monitoraggio della qualità delle acque (articolo 8);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— preparazione di piani di gestione dei bacini idrografici, consultazioni pubbliche e pubblicazione dei piani (articoli 13 e 14).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— valutazione preliminare del rischio di alluvioni (articoli 4 e 5);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— elaborazione di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni (articolo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— elaborazione di piani di gestione del rischio di alluvioni (articolo 7).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— elaborazione di una strategia per l'ambiente marino in cooperazione con gli Stati membri dell'Unione (articoli 5 e 6);

— valutazione iniziale delle acque marine, definizione del buono stato ecologico e di traguardi e indicatori ambientali (articolo 5 e articoli da 8 a 10);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— elaborazione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l'aggiornamento periodico dei traguardi (articoli 5 e 11);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— elaborazione di un programma di misure volte a conseguire un buono stato ecologico (articoli 5 e 13).

▼B

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, modificata dalla direttiva 98/15/CE, dal regolamento (CE) n. 1882/2003 e dal regolamento (CE) No 1137/2008

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— valutazione dello stato della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— individuazione delle aree e degli agglomerati sensibili (articolo 5 e allegato II);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— elaborazione di un programma tecnico e di investimento per l'applicazione dei requisiti per il trattamento delle acque reflue urbane (articolo 17).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 e dal regolamento (CE) 596/2009

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— elaborazione delle norme per l'acqua potabile (articoli 4 e 5);

— introduzione di un sistema di controllo (articoli 6 e 7);

— introduzione di un meccanismo di informazione dei consumatori (articolo 13).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati (articolo 3);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— elaborazione di piani d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati (articolo 5);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— elaborazione di programmi di controllo (articolo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Protezione della natura

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— valutazione delle specie di uccelli oggetto di speciali misure di conservazione e delle specie migratrici che ritornano regolarmente;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— individuazione e designazione di zone di protezione speciali per specie di uccelli (articolo 4, paragrafo 1);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— adozione di misure di conservazione speciali per proteggere specie migratrici che ritornano regolarmente (articolo 4, paragrafo 2);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2015 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia.

— elaborazione di un sistema generale di protezione per tutte le specie di uccelli selvatici, di cui quelle cacciate costituiscono un sottoinsieme particolare, e divieto di catturare/uccidere determinati tipi di uccelli (articoli 5, 6,7, 8 e articolo 9, paragrafi 1 e 2).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, modificata dalle direttive 97/62/CE e 2006/105/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— inventario e designazione dei siti e individuazione delle priorità per la loro gestione (compreso il completamento dell'inventario dei potenziali siti Emerald e l'adozione delle misure per la loro tutela e gestione) (articolo 4);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— adozione delle misure necessarie alla conservazione di questi siti (articolo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— creazione di un sistema di controllo dello stato di conservazione degli habitat e delle specie (articolo 11);

▼B

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV se pertinente per l'Ucraina (articolo 12);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di un meccanismo per promuovere l'educazione e l'informazione generale (articolo 22).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Inquinamento e rischi industriali

Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— individuazione delle istallazioni che necessitano un'autorizzazione (allegato I);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— attuazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) tenendo presente le conclusioni dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (articolo 14, paragrafi da 3 a 6, e articolo 15, paragrafi da 2 a 4);

Calendario: al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione delle seguenti disposizioni da parte dell'Ucraina per le istallazioni esistenti.

— introduzione di un sistema integrato di autorizzazioni (articoli da 6 a 9 e articolo 13);

— introduzione di un meccanismo di verifica della conformità (articolo 8, articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e articolo 23, paragrafo 1);

— definizione di valori limite di emissione per gli impianti di combustione (articolo 30 e allegato V);

— elaborazione di programmi mirati a ridurre le emissioni annuali totali negli impianti esistenti (opzionalmente la definizione dei valori limite di emissione per gli impianti esistenti) (articolo 32).

Calendario: il consiglio di associazione definisce, in via del tutto prioritaria, il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina per le istallazioni nuove. Il consiglio di associazione definisce inoltre il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina per le istallazioni esistenti. Il calendario non pregiudica le scadenze di cui al protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia relative agli impianti di combustione di pertinenza della Comunità dell'energia. Le istallazioni esistenti sono quelle che hanno ricevuto un'autorizzazione nei 5 anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo e che siano entrate in funzione nei 6 anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, modificata dalla direttiva 2003/105/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— introduzione di meccanismi di coordinamento effettivi tra le autorità interessate;

▼B

— creazione di sistemi di registrazione delle informazioni sugli impianti interessati e di notifica di incidenti rilevanti (articoli 13 e 14).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Cambiamenti climatici e protezione dello strato d'ozono

Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2004/101/CE

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— introduzione di un sistema per individuare gli impianti interessati e i gas a effetto serra (allegati I e II);

— elaborazione di un piano nazionale di assegnazione per distribuire le quote di emissioni agli impianti (articolo 9);

— introduzione di un sistema per rilasciare autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e rilascio di quote di emissioni da scambiare in ambito nazionale tra gli impianti ucraini (articolo 4 e articoli da 11 a 13);

— introduzione di sistemi di monitoraggio, comunicazione, verifica e esecuzione e di procedure di consultazione pubblica (articolo 9, articoli da 14 a 17, articolo 19 e articolo 21).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— introduzione/adeguamento di requisiti di formazione e certificazione nazionali per il personale e le imprese interessate (articolo 5);

— introduzione di sistemi di comunicazione per l'acquisizione dei dati sulle emissioni nei settori interessati (articolo 6);

— introduzione di un sistema di sanzioni (articolo 13).

Calendario: queste disposizioni del regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, modificato dai regolamenti (CE) n. 2038/2000, (CE) n. 2039/2000, (CE) n. 1804/2003, (CE) n. 2077/2004, (CE) n. 29/2006, (CE) n. 1366/2006, (CE) n. 1784/2006, (CE) n. 1791/2006 e (CE) n. 2007/899 e dalle decisioni n. 2003/160/CE, n. 2004/232/CE e 2007/54/CE

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— introduzione di divieti per le sostanze controllate, compreso l'impiego di sostanze vergini di idroclorofluorocarburi entro il 2010 e di tutti gli idroclorofluorocarburi entro il 2020 (articoli 4 e 5);

— introduzione di un limite quantitativo per l'impiego di bromuro di metile per quarantena e trattamento anteriore al trasporto al livello dell'impiego medio degli anni 1996, 1997 e 1998 (articolo 4);

— graduale soppressione dell'immissione sul mercato di sostanze vergini di idroclorofluorocarburi entro il 2015 (articolo 4);

— introduzione dell'obbligo di recuperare, riciclare, rigenerare e distruggere le sostanze controllate usate (articolo 16);

▼B

— introduzione di procedure per controllare e ispezionare le fughe di sostanze controllate (articolo 17).

Calendario: queste disposizioni del regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Organismi geneticamente modificati

Sugli organismi geneticamente modificati (OGM) una parte importante dell'*acquis* dell'Unione è altresì compresa nel capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali).

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, modificata dalle decisioni 2002/623/CE e 2002/811/CE, dai regolamenti (CE) n. 1829/2003 e (CE) n. 1830/2003 e dalla direttiva 2008/27/CE

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— graduale eliminazione dei marcatori di resistenza agli antibiotici per gli OGM immessi in commercio ai sensi della parte C e per gli OGM autorizzati a norma della parte B (articolo 4, paragrafo 2);

— introduzione di un efficace sistema di controllo e ispezione che garantisca il rispetto delle disposizioni della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli OGM non autorizzati (articolo 4, paragrafo 5);

— introduzione di procedure di notifica preventiva delle emissioni a norma della parte B (articolo 6) e della parte C (articolo 13);

— introduzione di procedure di valutazione del rischio delle emissioni a norma della parte B (articoli da 6 a 11) e della parte C (articoli da 13 a 24);

— introduzione di un registro pubblico per la localizzazione delle emissioni a norma della parte B (articolo 31, paragrafo 3, lettera a));

— introduzione di un registro pubblico per la localizzazione degli OGM coltivati in virtù della parte C (articolo 31, paragrafo 3, lettera b));

— introduzione di procedure di consultazione del pubblico e, se opportuno, di determinati gruppi (articolo 9);

— introduzione di una procedura in forza della quale il notificante trasmette alla o alle autorità competenti i risultati dell'emissione (articolo 10);

— garantire il rispetto dei requisiti specificati per l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti immessi in commercio (articolo 21);

— garantire la riservatezza delle informazioni e la tutela della proprietà intellettuale (articolo 25).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— introduzione di procedure per gli OGM destinati all'emissione deliberata nell'ambiente (articoli da 4 a 8);

▼B

— introduzione di procedure per gli OGM destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione (articoli 9 e 10) e per gli OGM destinati ad uso confinato (articolo 11);

— introduzione di procedure per l'identificazione e la documentazione di accompagnamento (articolo 12) e per la notifica del transito di OGM (articolo 13);

— introduzione di un sistema che tuteli la riservatezza (articolo 16).

Calendario: queste disposizioni del regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— classificazione dei microrganismi geneticamente modificati (MGM) e obbligo per gli utilizzatori di eseguire valutazioni dei rischi (articolo 4);

— applicazione dei principi generali e delle appropriate misure di contenimento e delle altre misure di protezione di cui all'allegato IV (articolo 5);

— introduzione di procedure di notifica (articoli da 6 a 9);

— introduzione dei criteri per i piani di emergenza (articoli da 13 a 15);

— introduzione di un sistema che tuteli la riservatezza (articolo 18).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

ALLEGATO XXXI DEL CAPO 6

AMBIENTE

Attuazione da parte ucraina del protocollo di Kyoto e di tutti i criteri di ammissibilità per potersi avvalere pienamente dei meccanismi di Kyoto

Elaborazione di un piano d'azione a lungo termine (post 2012) di attenuazione dei cambiamenti climatici e relativo adattamento

Elaborazione e attuazione di misure a lungo termine volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra

▼B

ALLEGATO XXXII DEL CAPO 7

TRASPORTI

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

1) **Trasporto su strada**

Condizioni tecniche

Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli autoveicoli destinati al trasporto internazionale di merci, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli autoveicoli destinati al trasporto internazionale di persone e entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli autoveicoli immatricolati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2008 e destinati al trasporto nazionale.

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per i veicoli immatricolati nell'Unione europea unicamente nei loro spostamenti sulla rete stradale internazionale "E" di cui all'allegato I dell'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR) del 15 novembre 1975. Entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione si pronuncia sull'estensione dell'applicazione delle disposizioni della direttiva all'intera rete e a tutti i veicoli.

Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli autoveicoli destinati al trasporto internazionale di merci, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli autoveicoli destinati al trasporto internazionale di persone e entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli autoveicoli.

Condizioni di sicurezza

Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida

— introduzione delle categorie per la patente di guida (articolo 3);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— condizioni per il rilascio della patente di guida (articoli 4, 5, 6 e 7);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— requisiti per gli esami di guida (allegati II e III).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti i trasporti di merci pericolose nel traffico internazionale su strada e entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per il traffico nazionale su strada.

Condizioni sociali

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate, per il trasporto nazionale, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate, per il trasporto nazionale, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate, per il trasporto nazionale, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio

— articoli 3, 4, 5, 6, 7 (escluso il valore monetario dell'idoneità finanziaria), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e allegato I.

Calendario: queste disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per tutte le imprese di trasporto dedite al traffico internazionale e entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per tutte le altre.

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per il trasporto internazionale e 5 entro anni dall'entrata in vigore del presente accordo per il trasporto nazionale.

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio

▼B

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per i conducenti nell'ambito di operazioni di trasporto internazionale e entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per i conducenti nell'ambito di operazioni di trasporto nazionale.

Condizioni fiscali

Direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

Calendario: le disposizioni della direttiva saranno attuate quando l'Ucraina deciderà di riscuotere pedaggi e diritti d'utenza per l'uso delle sue infrastrutture.

2) **Trasporto su rotaia**

Accesso al mercato e alle infrastrutture

Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

— indipendenza gestionale e risanamento finanziario (articoli 2, 3, 4, 5 e 9);

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto (articoli 6, 7 e 8);

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie

— introduzione delle licenze alle condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 (ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 5), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15.

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni tecniche e di sicurezza

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, con particolare attenzione all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva che autorizza l'Ucraina a applicare requisiti più severi di quelli attualmente in vigore nella sua legislazione.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate al momento dell'entrata in vigore del presente accordo per tutti i trasporti di merci pericolose nel traffico internazionale su rotaia e entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per il traffico nazionale.

Standardizzazione contabile e statistica

Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Interoperabilità

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Trasporto combinato

Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Altri aspetti

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2.

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo mentre il termine di attuazione degli articoli 13, 16 e 17 sarà deciso dal consiglio di associazione.

3) **Trasporto aereo**

— Conclusione e attuazione di un accordo globale su uno spazio aereo comune.

▼B

— Indipendentemente dalla conclusione dell'accordo per uno spazio aereo comune europeo, garantire l'attuazione e l'elaborazione coordinata di accordi bilaterali sui servizi aerei tra l'Ucraina e gli Stati membri, modificati dall'"accordo orizzontale".

4) **Trasporto marittimo**

Sicurezza marittima, Stato di bandiera/società di classificazione

Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Stato di approdo

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Monitoraggio del traffico

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Norme tecniche e operative

Navi passeggeri

Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Petroliere

Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio

Il calendario per il ritiro delle navi cisterna a scafo singolo segue quello specificato dalla convenzione MARPOL del 1973.

Navi portarinfuse

Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Equipaggio

Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Ambiente

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Condizioni tecniche

Direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, valida fino al 18 maggio 2012

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni sociali

Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) – Allegato: Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, ad eccezione della clausola 16

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione della clausola 16 che sarà attuata entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sicurezza marittima

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti

Calendario: le disposizioni della direttiva (tranne quelle riguardanti le ispezioni della Commissione) sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali

Calendario: le disposizioni del regolamento (tranne quelle riguardanti le ispezioni della Commissione) sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

5) **Vie di navigazione interna**

Funzionamento del mercato

Direttiva 96/75/CE del Consiglio relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Accesso alla professione

Direttiva 87/540/CEE del Consiglio relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Direttiva 96/50/CE del Consiglio riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sicurezza

Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

Calendario: le disposizioni della direttiva sono recepite nell'ambito della Commissione del Danubio.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti i trasporti di merci pericolose per vie navigabili interne nel traffico internazionale e entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per il traffico nazionale.

Servizi d'informazione fluviale

Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

ALLEGATO XXXIII DEL CAPO 7

TRASPORTI

1. Le Parti riconoscono l'importanza di migliorare le connessioni dei trasporti per renderle più agevoli, sicure e affidabili. Un tale sviluppo è nell'interesse reciproco dell'Unione e dell'Ucraina. Le Parti intendono cooperare al fine di sviluppare le connessioni dei trasporti, in particolare tramite:

   a) la cooperazione strategica, procedure amministrative migliori ai valichi di frontiera e eliminazione delle strozzature infrastrutturali;

   b) la cooperazione nell'ambito del Gruppo di esperti per i trasporti nel partenariato orientale, che inquadra in modo permanente la cooperazione in materia di trasporti tra l'UE e i partner orientali, orientandola ai risultati;

   c) la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali che possono contribuire a migliorare le infrastrutture;

   d) l'ulteriore sviluppo in Ucraina di un dispositivo di coordinamento e di un sistema di informazione che garantiscano efficacia e trasparenza alla pianificazione infrastrutturale, compresi i sistemi di gestione del traffico, ai diritti d'uso e ai finanziamenti;

   e) azioni volte a facilitare il transito frontaliero, in linea con le disposizioni in materia di dogane dal presente accordo miranti a migliorare il funzionamento della rete di trasporto per garantire flussi di trasporto più fluidi tra l'Ucraina, i partner regionali e l'Unione europea;

   f) lo scambio di migliori pratiche sulle possibilità di finanziamento dei progetti (misure infrastrutturali e orizzontali), tra cui i partenariati pubblico-privato, la normativa pertinente e i diritti d'uso;

   g) tenendo presenti, se rilevanti, le disposizioni ambientali previste dal presente accordo, in particolare le valutazioni d'impatto strategiche e ambientali e le direttive sulla natura e sulla qualità del'aria;

   h) lo sviluppo di sistemi efficaci per la gestione del traffico, quali ERTMS a livello regionale, che assicurino redditività e interoperabilità elevata qualità.

2. Le Parti pendono nota delle mappe indicative fornite dall'Ucraina e intendono cooperare al fine di creare in Ucraina una rete di trasporto strategica collegata alle rete transeuropea di trasporto e alle reti della regione.

3. Le Parti cercano di individuare progetti di interesse reciproco lungo la rete di trasporto strategica dell'Ucraina.

4. Mappe

▼B

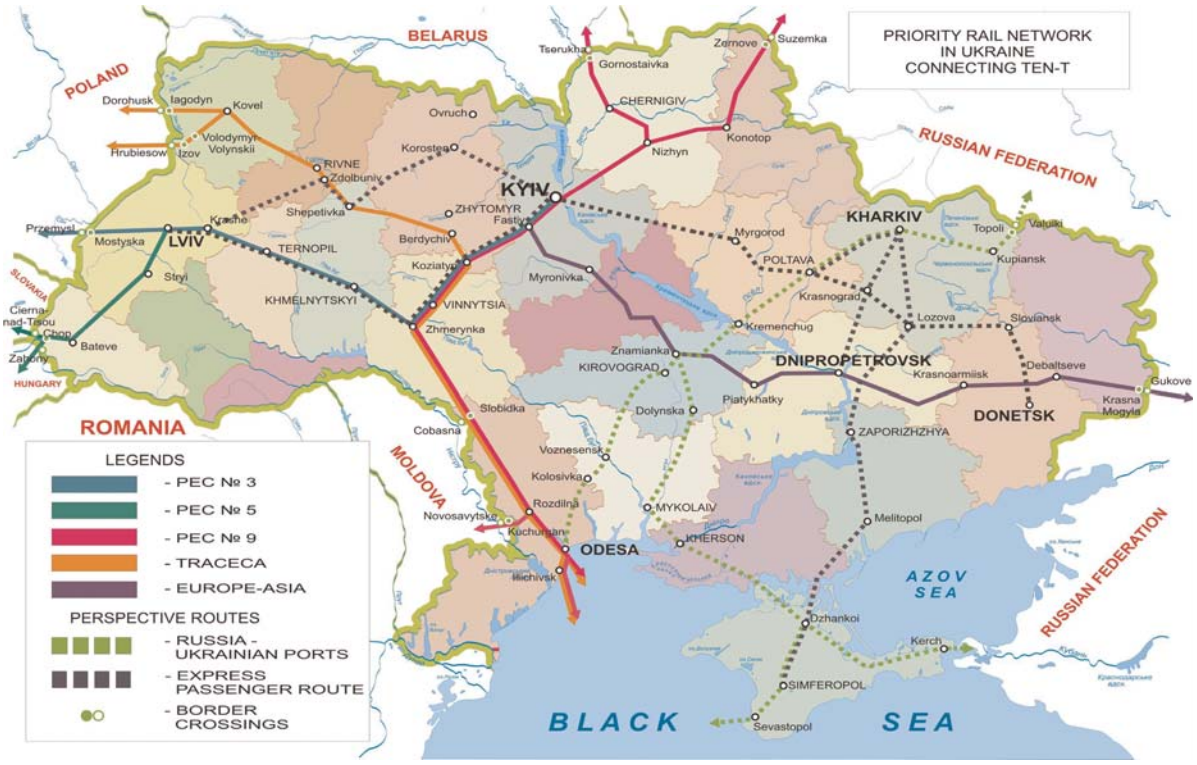
PRIORITY RAIL NETWORK
IN UKRAINE
CONNECTING TEN-T
BELARUS
POLAND
RUSSIAN FEDERATION
SLOVAKIA
HUNGARY
ROMANIA
MOLDOVA
AZOV
SEA
BLACK
SEA
RUSSIAN FEDERATION
KYIV
LVIV
KHARKIV
DNIPROPETROVSK
DONETSK
ODESA
ZAPORIZHZHYA
KHERSON
MYKOLAIV
KIROVOGRAD
POLTAVA
VINNYTSIA
TERNOPIL
KHMELNYTSKYI
ZHYTOMYR
CHERNIGIV
RIVNE
LEGENDS
- PEC № 3
- PEC № 5
- PEC № 9
- TRACECA
- EUROPE-ASIA
PERSPECTIVE ROUTES
- RUSSIA - UKRAINIAN PORTS
- EXPRESS PASSENGER ROUTE
- BORDER CROSSINGS

PRIORITY ROAD
NETWORK
IN UKRAINE
BELARUS
POLAND
RUSSIAN FEDERATION
SLOVAKIA
HUNGARY
ROMANIA
MOLDOVA
AZOV
SEA
BLACK
SEA
RUSSIAN FEDERATION
KYIV
LVIV
KHARKIV
DNIPROPETROVSK
DONETSK
ODESA
LUGANSK
KHERSON
MYKOLAIV
KIROVOGRAD
POLTAVA
VINNYTSIA
TERNOPIL
KHMELNYTSKYI
ZHYTOMYR
CHERNIGIV
CHERKASY
RIVNE
UZHGOROD
CHERNIVTSI
LEGENDS
LENGTH
CATEGORY 1
- PEC № 3 607.3 KM 300 KM
- PEC № 5 301.8 KM 34 KM
- PEC № 9 1034.8 KM 649.3 KM
- TRACECA 867 KM 271 KM
- BLACK SEA RING ROAD 885.4 KM 36 KM
- PRIORITY ROUTES 2846.3 KM 439.3 KM
- BORDER CROSSINGS

▼B

ALLEGATO XXXIV DEL CAPO 13

DIRITTO SOCIETARIO, GOVERNO SOCIETARIO, CONTABILITÀ E REVISIONE CONTABILE

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Prima direttiva del Consiglio 68/151/CEE, del 9 marzo 1968, sul coordinamento delle salvaguardie richieste dagli Stati membri per la protezione degli interessi dei membri e dei terzi alle società secondo gli intendimenti del secondo comma dell'articolo 58 del trattato, per rendere siffatte salvaguardie equivalenti in tutta la Comunità, modificata dalla direttiva 2003/58/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, modificata dalle direttive 92/101/CEE e 2006/68/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni, modificata dalla direttiva 2007/63/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni, modificata dalla direttiva 2007/63/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE

▼B

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

ALLEGATO XXXV DEL CAPO 13

DIRITTO SOCIETARIO, GOVERNO SOCIETARIO, CONTABILITÀ E REVISIONE CONTABILE

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

ALLEGATO XXXVI DEL CAPO 13

DIRITTO SOCIETARIO, GOVERNO SOCIETARIO, CONTABILITÀ E REVISIONE CONTABILE

— Principi OCSE sul governo societario (*OECD Principles on Corporate Governance*)

— Raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate

— Raccomandazione 2005/162/CE della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza

▼B

ALLEGATO XXXVII DEL CAPO 15

POLITICA IN MATERIA DI AUDIOVISIVI

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla:

Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, abrogata dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del 1989

Calendario: non applicabile

▼B

ALLEGATO XXXVIII DEL CAPO 17

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

I regolamenti, le direttive, le decisioni, le raccomandazioni e le comunicazioni del'UE qui elencati sono i riferimenti legislativi utili per l'Ucraina quanto prenderà in considerazione di avvicinare progressivamente la propria legislazione in un settore o per un prodotto specifico.

Politica della qualità

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, segnatamente il titolo III "Misure regolamentari" e l'articolo 117 sui controlli, modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del 25 maggio 2009, e incorporato nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 (regolamento unico OCM)

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, segnatamente il titolo V "Controlli nel settore vitivinicolo"

Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

Regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

Agricoltura biologica

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

Colture geneticamente modificate

Raccomandazione della Commissione, del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche

▼B

Biodiversità

Regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94

Norme di commercializzazione delle piante, dei semi, dei prodotti derivati dalle piante e dei prodotti ortofrutticoli

Regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione, del 28 aprile 1978, relativo alle modalità di certificazione del luppolo

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo

Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (Versione codificata)

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

Regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

Direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

Direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana

Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

Direttiva 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi

Articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

▼B

Articolo 157 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

Regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dell'olio d'oliva

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva

Articoli 123, 126, 177 e 178 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Articolo 171 *quater octies*, articolo 171 *quater nonies* e articolo 171 *quater undecies* della rettifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 507/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (Versione codificata)

Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana

Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana

Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria

Regolamento (CE) n. 223/2008 della Commissione, del 12 marzo 2008, relativo alle condizioni e alle procedure di riconoscimento delle organizzazioni di produttori di bachi da seta

Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

▼B

Norme di commercializzazione di animali vivi e di prodotti animali

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi

Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234 /2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

Rettifica del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime

Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile

Regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare

Regolamento (CE) n. 445/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (Versione codificata)

Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

Regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino

Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele

▼B

ALLEGATO XXXIX DEL CAPO 20

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Sicurezza dei prodotti

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2008/329/CE della Commissione, del 21 aprile 2008, che impone agli Stati membri di assicurare che i giocattoli magnetici commercializzati rechino un'avvertenza riguardante i rischi che pongono per la salute e la sicurezza

Calendario: le disposizioni della decisione sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2006/502/CE della Commissione, dell'11 maggio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia

Calendario: le disposizioni della decisione sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Commercializzazione

Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali")

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Diritto dei contratti

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Clausole abusive

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza – Dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 6, paragrafo 1 – Dichiarazione della Commissione sull'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Vendita a domicilio

Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Servizi finanziari

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Credito al consumo

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Ricorso

Raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

Raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo

▼B

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

Esecuzione

Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Cooperazione in materia di tutela dei consumatori (regolamento)

Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori")

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

ALLEGATO XL DEL CAPO 21

COOPERAZIONE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Diritto del lavoro

Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES – Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori – Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Antidiscriminazione e uguaglianza di genere

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Salute e sicurezza sul lavoro

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. I luoghi di lavoro già funzionanti prima del termine per l'attuazione della direttiva devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento entro il termine per l'attuazione della direttiva devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. I luoghi di lavoro già funzionanti prima del termine per l'attuazione della direttiva devono rispettare, quanto prima possibile e non oltre 5 anni da detto termine, le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato.

Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. I luoghi di lavoro già funzionanti prima del termine per l'attuazione della direttiva devono rispettare, quanto prima possibile e non oltre 9 anni da detto termine, le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato.

Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/382/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio – versione codificata della direttiva 90/394/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE – versione codificata della direttiva 90/679/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

▼B

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esportazione ad agenti chimici sul luogo di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/15/CE della Commissione che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione delle seguenti direttive da parte dell'Ucraina:

— Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

— Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)

▼B

ALLEGATO XLI DEL CAPO 22

SANITÀ PUBBLICA

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Tabacco

Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2002, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

Malattie trasmissibili

Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità

Calendario: queste disposizioni sono attuate al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: queste disposizioni sono attuate al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: queste disposizioni sono attuate al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

Sangue

Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti

▼B

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tessuti, cellule e organi

Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Salute mentale e tossicodipendenze

Raccomandazione 2003/488/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

Alcol

Raccomandazione 2001/458/CE del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

Tumori

Raccomandazione 2003/878/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2003, sullo screening dei tumori

▼B

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

Prevenzione degli incidenti e promozione della sicurezza

Raccomandazione 2007/718/CE del Consiglio, del 31 maggio 2007, sulla prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

▼B

ALLEGATO XLII DEL CAPO 23

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÙ

— Raccomandazione 2006/143/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore

— Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1)

▼B

ALLEGATI DEL TITOLO VI COOPERAZIONE FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE

ALLEGATO XLIII DEL TITOLO VI

COOPERAZIONE FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE

Disposizioni antifrode e controllo

Definizioni

Ai fini del titolo VI (Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode) del presente accordo valgono le definizioni di seguito.

Costituisce "irregolarità" qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione europea, del presente accordo o di accordi o contratti su esso basati, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'UE o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'UE, ovvero una spesa indebita.

Costituisce "frode" qualsiasi atto o omissione intenzionale riguardante:

a) l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;

b) la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto;

c) la distrazione dei fondi per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi.

Costituisce "corruzione attiva" l'azione deliberata di chiunque prometta o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

Costituisce "corruzione passiva" l'azione deliberata del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa, per compiere o omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

Si ritiene vi sia "conflitto di interessi" in situazioni in cui la capacità di un dipendente di agire in modo imparziale e obiettivo è messa in dubbio da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da una sua qualsiasi comunanza di interessi con un offerente, un richiedente o un beneficiario, ovvero in situazioni che possono ragionevolmente dare questa impressione ad un osservatore esterno.

È "indebitamente versato" un ammontare corrisposto in violazione delle norme che governano i fondi dell'Unione.

L'"Ufficio europeo per la lotta antifrode" (OLAF) è il servizio della Commissione europea preposto a combattere le frodi. L'OLAF gode di piena indipendenza operativa e conduce indagini amministrative mirate a combattere le frodi, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea, come stabilito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del

▼B

Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

L'"agenzia governativa per i finanziamenti" è l'autorità amministrativa dell'Ucraina competente a riceve le risorse finanziarie dall'Unione al fine di attuare l'assistenza finanziaria dell'UE.

Articolo 1

Scambio di informazioni e ulteriore cooperazione in ambito operativo

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le autorità competenti dell'Ucraina e dell'Unione si scambiano regolarmente informazioni e si consultano su richiesta di una delle Parti.

2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode può convenire con la controparte ucraina di intensificare la cooperazione in materia di lotta antifrode, anche tramite accomodamenti operativi con le autorità ucraine su indagini specifiche.

3. Alla trasmissione dei dati personali si applica l'articolo 10 dell'allegato XLIII del presente accordo.

Articolo 2

Prevenzione di irregolarità, frodi e corruzione

1. Le autorità dell'Ucraina e dell'Unione controllano regolarmente la corretta realizzazione delle operazioni finanziate con i fondi dell'UE e adottano misure atte a prevenire e rettificare irregolarità e frodi.

2. Le autorità dell'Ucraina e dell'Unione adottano misure atte a prevenire e rettificare pratiche di corruzione attiva e passiva e a evitare conflitti di interessi in tutte le fasi delle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni o nella fase attuativa dei relativi contratti.

3. Le autorità ucraine informano la Commissione circa la misure preventive adottate. La Commissione informa le autorità ucraine circa l'eventuale evoluzione delle proprie misure preventive.

4. Quando gli strumenti di assistenza finanziaria sono attuati in gestione decentrata o in gestione centralizzata indiretta, la Commissione ha facoltà di assumere elementi di prova in forza dell'articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002.

La Commissione ha inoltre facoltà di assumere elementi di prova per accertare che le procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni rispettino i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, evitino conflitti di interesse, offrano garanzie equivalenti agli standard internazionalmente riconosciuti e garantiscano il rispetto delle disposizioni in materia di sana gestione finanziaria.

A tal fine le competenti autorità ucraine forniscono in tempi ragionevoli alla Commissione le informazioni da questa richieste sull'attuazione dei fondi dell'UE e la mettono al corrente quanto prima di eventuali cambiamenti sostanziali delle proprie procedure o sistemi.

▼B

5. Le autorità ucraine possono ricorrere alle competenze della Commissione quando introducono o attuano nuove misure preventive.

Articolo 3

Indagini e azione penale

Le Parti assicurano che casi presunti o accertati di frode, corruzione, irregolarità o conflitto di interessi siano investigati e perseguiti in base a controlli nazionali o dell'UE. Se necessario l'Ufficio europeo per la lotta antifrode può assistere le competenti autorità ucraine in questo compito.

Articolo 4

Comunicazione delle irregolarità

1. Le competenti autorità ucraine trasmettono quanto prima alla Commissione informazioni di cui sono a conoscenza su casi presunti o accertati di frode, corruzione, irregolarità o conflitto di interessi in relazione all'attuazione dei fondi dell'UE. I presunti casi di frode e corruzione sono comunicati anche all'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

2. Le competenti autorità ucraine rendono conto di tutte le misure adottate in relazione ai fatti comunicati in forza del presente articolo. Al termine di ogni anno civile le competenti autorità ucraine informano la Commissione circa l'assenza di casi presunti o accertati di frode, corruzione o irregolarità da segnalare.

3. Se opportuno, la Commissione trasmette alle competenti autorità ucraine informazioni rilevanti sulle tendenze e i modus operandi in tema di frode e corruzione.

4. Il consiglio di associazione definisce le modalità di trasmissione delle informazioni dalle competenti autorità ucraine alla Commissione.

Articolo 5

Revisioni contabili

1. La Commissione e la Corte dei conti europea controllano la legittimità e la regolarità di tutte le spese connesse all'attuazione dei fondi dell'UE e accertano la sana gestione finanziaria.

Le revisioni contabili si effettuano in base agli impegni e ai pagamenti e hanno luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'UE o partecipi alla loro attuazione. Le revisioni contabili possono aver luogo prima della chiusura dei conti per l'esercizio finanziario interessato e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.

I revisori della Commissione o altre persone autorizzate dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea possono eseguire controlli documentari o sul posto e revisioni contabili nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'UE o che partecipi alla loro attuazione o presso relativi subappaltatori in Ucraina.

2. La Commissione e la Corte dei conti europea hanno diritto di accesso ai siti, ai lavori, ai documenti e a tutte le informazioni necessarie, anche in formato elettronico, per eseguire dette revisioni. Questo diritto di accesso deve essere comunicato a tutte le istituzioni pubbliche ucraine e esplicitamente sancito negli appalti conclusi per attuare gli strumenti di cui al presente accordo.

3. Sono soggetti ai controlli e alle revisioni di cui sopra tutti i contraenti e subcontraenti che abbiano percepito fondi dell'UE, direttamente o indirettamente. Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Corte dei conti europea e le istituzioni ucraine di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

▼B

Articolo 6

Controlli sul posto

1. Nell'ambito del presente accordo, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode è autorizzato a eseguire sul territorio ucraino controlli e verifiche sul posto finalizzati a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea contro le frodi e altre irregolarità conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996.

Nell'eseguire i controlli e le verifiche sul posto, i funzionari dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode tengono conto, se necessario, le norme previste dalla legislazione ucraina.

2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode prepara e conduce i controlli e le verifiche sul posto in stretta collaborazione con le autorità ucraine preposte alla lotta antifrode.

Le autorità ucraine ricevono notifica dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche sul posto onde fornire il sostegno necessario. A tal fine i funzionari delle competenti autorità ucraine possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3. Se interessate, le competenti autorità ucraine possono condurre i controlli e le verifiche sul posto congiuntamente all'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

4. Se i beneficiari dei fondi dell'UE si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità ucraine prestano ai funzionari dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, nel rispetto della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per permettere loro di adempiere la missione di controllo e verifica sul posto.

Articolo 7

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale ucraino, la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Articolo 8

Recuperi

1. Le autorità ucraine adottano le misure atte a recuperare i fondi dell'UE indebitamente versati dall'agenzia governativa per i finanziamenti.

Quando l'attuazione dei fondi dell'UE è affidata alle autorità ucraine, la Commissione ha facoltà di recuperare i fondi dell'UE indebitamente versati, nello specifico tramite rettifiche finanziarie. La Commissione tiene conto delle misure adottate dalle autorità ucraine per evitare che i fondi dell'UE interessati vadano perduti.

La Commissione consulta l'Ucraina a questo riguardo, prima di prendere una decisione di recupero. Il consiglio di associazione dirime eventuali controversie sui recuperi.

2. Quando la Commissione attua i fondi dell'UE direttamente o indirettamente affidando a terzi compiti di esecuzione del bilancio, le decisioni ricomprese nel campo di applicazione del capitolo sulla cooperazione finanziaria del presente accordo che adottano e impongono obblighi pecuniari a soggetti diversi dagli Stati sono eseguibili in Ucraina nel rispetto dei seguenti principi:

▼B

a) l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti in Ucraina; la formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo ucraino designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia dell'Unione europea;

b) assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo l'ordinamento ucraino;

c) l'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni ucraine.

3. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dalle autorità designate dal governo ucraino. L'esecuzione forzata ha luogo secondo le disposizioni procedurali ucraine. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea.

4. Le sentenze della Corte di giustizia dell'UE pronunciate in virtù di una clausola compromissoria prevista da un contratto ricompreso nel campo di applicazione del presente allegato hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

Articolo 9

Riservatezza

Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell'ambito del presente allegato sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della stessa protezione accordata dalla legislazione ucraina a informazioni analoghe e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'Unione. Queste informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni dell'UE, negli Stati membri o in Ucraina, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni e possono essere utilizzate all'unico scopo di garantire una tutela efficace degli interessi finanziari delle Parti.

Articolo 10

Protezione dei dati

1. I dati personali vengono comunicati solo se necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dell'Ucraina o dell'UE, a seconda dei casi. Per la comunicazione, il trattamento o l'elaborazione dei dati personali in un caso specifico, in linea con l'articolo 15 le autorità competenti ucraine si attengono alla loro legislazione nazionale pertinente, e le autorità dell'UE si attengono alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

2. Detta comunicazione rispetta in particolare gli standard della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (ETS n. 108), firmata il 28 gennaio 1981, e del protocollo addizionale alla convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri (ETS n. 181), firmato l'8 novembre 2001.

3. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a) l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve adottano le misure del caso per correggere, cancellare o congelare i dati personali il cui trattamento non è conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i

▼B

dati non sono adeguati, pertinenti e esatti o risultano eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Le rettifiche, cancellazioni e congelamenti dei dati vanno inoltre notificati all'altra parte;

b) su richiesta, l'autorità che riceve i dati personali informa l'autorità che li ha comunicati circa il loro uso e i risultati ottenuti;

c) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L'eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità che li comunica;

d) l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento dei dati.

▼B

ALLEGATO XLIV DEL TITOLO VI

COOPERAZIONE FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

— Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995:

— articolo 1: disposizioni generali

— articolo 2, paragrafo 1: adozione delle misure necessarie affinché le condotte di cui all'articolo 1, nonché la complicità, l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all'articolo 1, paragrafo 1, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;

— articolo 3: responsabilità penale dei dirigenti delle imprese.

Calendario: le disposizioni sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee:

— articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e articolo 1, paragrafo 2: definizioni pertinenti,

— articolo 2: corruzione passiva,

— articolo 3: corruzione attiva,

— articolo 5, paragrafo 1: adozione delle misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché la complicità e l'istigazione relativa a tali comportamenti, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;

— articolo 7 laddove fa riferimento all'articolo 3 della convenzione.

Calendario: le disposizioni sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee:

— articolo 1: definizioni,

— articolo 2: riciclaggio di denaro;

— articolo 3: responsabilità delle persone giuridiche,

— articolo 4: sanzioni per le persone giuridiche,

— articolo 12 laddove fa riferimento all'articolo 3 della convenzione.

Calendario: le disposizioni sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼M3

PROTOCOLLO I

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [1] («convenzione»).

2. Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Risoluzione delle controversie

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al sottocomitato doganale. Non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

2. La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1. Se l'Unione europea o l'Ucraina notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e l'Ucraina avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

2. Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili

[1] GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

▼M3

al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'Ucraina.

Articolo 5

Disposizioni transitorie – cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Færøer, l'Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

▼B

PROTOCOLLO II

sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b) "autorità richiedente": un'autorità amministrativa competente, designata a tal fine da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

c) "autorità interpellata": un'autorità amministrativa competente, designata a tal fine da una Parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

e) "violazione della legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza in materia doganale prevista nel presente protocollo si applica a tutte le autorità amministrative delle Parti competenti per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né riguarda le informazioni ottenute in forza delle facoltà esercitate su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce qualsiasi informazione utile che le consenta di accertare che la

▼B

normativa doganale è correttamente applicata, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate, che sono o che possono costituire una violazione della normativa doganale.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;

b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, nel quadro delle proprie disposizioni giuridiche, prende le misure necessarie a garantire che siano tenuti sotto controllo speciale:

a) persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b) luoghi in cui sono costituiti o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in violazione della legislazione doganale;

c) merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate a violare la legislazione doganale;

d) mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in violazione della legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

— attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra Parte;

— nuovi mezzi o metodi impiegati per violare la legislazione doganale;

— merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

▼B

— persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

— mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna e notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni giuridiche ad essa applicabili, tutte le misure necessarie per:

— consegnare tutti i documenti; o

— notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni vanno presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande di assistenza formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari perché possano essere accolte. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande prodotte a norma del paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:

a) la denominazione dell'autorità richiedente;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della domanda;

d) le disposizioni giuridiche o regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;

e) indicazioni il più possibile esatte ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3. Le domande di assistenza sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

▼B

4. Se una domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere applicate misure cautelative.

Articolo 7

Espletamento delle domande

1. Al fine di soddisfare una domanda di assistenza, l'autorità interpellata, su richiesta dell'autorità richiedente, procede, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili, fornendo le informazioni già in suo possesso, conducendo opportune indagini amministrative sulle operazioni che costituiscono o che secondo l'autorità richiedente sembrano costituire violazioni della legislazione doganale o predisponendo lo svolgimento di tali indagini.

Per effettuare tali indagini amministrative, l'autorità interpellata o l'altra autorità competente cui quest'ultima si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità della stessa Parte.

L'autorità interpellata comunica i risultati di tali indagini amministrative all'autorità richiedente.

2. Se l'autorità interpellata non è l'autorità appropriata per soddisfare una domanda di assistenza, essa trasmette la domanda all'autorità competente e chiede la sua collaborazione. In tal caso, le disposizioni del presente protocollo si applicano a tale autorità mutatis mutandis. L'autorità richiedente ne è informata.

3. Le domande di assistenza sono trattate secondo la legislazione applicabile della Parte interpellata.

4. Mediante accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e nel rispetto delle condizioni stabilite da quest'ultima, i funzionari nominati dall'autorità richiedente possono essere presenti alle indagini amministrative di cui al paragrafo 1 e hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui ha accesso l'autorità richiedente, per ottenere le informazioni, relative alle attività che costituiscono o potrebbero costituire violazioni della legislazione doganale, di cui necessita l'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente per iscritto i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2. Queste informazioni possono essere in formato elettronico, salvo richiesta contraria dell'autorità richiedente.

3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

▼B

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al soddisfacimento di determinati requisiti o condizioni qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

a) possa pregiudicare la sovranità dell'Ucraina o di uno Stato membro dell'Unione europea cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo; o

b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

c) violi segreti industriali, commerciali o professionali tutelati dalla legge.

2. L'autorità interpellata può differire l'assistenza qualora questa interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in conformità al presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e fruiscono della tutela accordata a informazioni simili dalle leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità della Parte UE.

2. È consentito lo scambio di dati personali solo se la Parte che li riceve s'impegna a garantire un livello adeguato di protezione di tali dati in linea con le norme e con gli strumenti giuridici di cui all'articolo 15 del titolo III Giustizia, libertà e sicurezza del presente accordo.

3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di violazioni della legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti

▼B

probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e presentare oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti e testimoni nonché per interpreti e traduttori che non sono dipendenti dei servizi pubblici.

Articolo 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali centrali dell'Ucraina e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea. Dette autorità decidono in merito a tutte le misure e le disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Esse possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.

2. Le Parti si scambiano e aggiornano periodicamente gli elenchi delle rispettive autorità debitamente autorizzate all'attuazione del presente protocollo.

▼B

3. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1. Tenuto conto delle rispettive competenze dell'Unione europea e degli Stati membri e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, le disposizioni del presente protocollo:

— non influiscono sugli obblighi delle Parti a norma di qualsiasi altro accordo o convenzione internazionale, compresi gli accordi bilaterali di mutua assistenza già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Ucraina;

— sono ritenute complementari agli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Ucraina;

— non precludono un'assistenza reciproca più ampia, che potrebbe essere garantita a norma di tali accordi; e

— non pregiudicano le disposizioni dell'Unione europea che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare l'Unione europea.

2. Le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

Articolo 15

Consultazioni

Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti si consultano per trovare una soluzione in sede di sottocomitato per le dogane istituito a norma dell'articolo 83 del capitolo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo IV del presente accordo.

▼B

PROTOCOLLO III

relativo a un accordo quadro tra l'unione europea e l'ucraina sui principi generali per la partecipazione dell'ucraina ai programmi dell'unione

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Ucraina può partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Ucraina a norma delle disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

L'Ucraina fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti dell'Ucraina possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali l'Ucraina contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti dell'Ucraina si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Ucraina a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario che dovrà essere versato e le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite in un memorandum d'intesa tra la Commissione e le autorità competenti dell'Ucraina sulla base dei criteri stabiliti dai programmi interessati.

Qualora l'Ucraina chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, o a norma di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca all'Ucraina l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni secondo le quali l'Ucraina beneficia dell'assistenza esterna dell'Unione dovranno essere stabilite in un accordo di finanziamento che rispetti, in particolare, l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

▼B

Articolo 6

In conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, ciascun memorandum d'intesa concluso a norma dell'articolo 5 prevede che il controllo finanziario, le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, siano effettuati dalla Commissione, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

Il presente protocollo è applicabile fintantoché rimane in vigore l'accordo.

Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

L'estinzione del protocollo previa denuncia di una delle Parti non ha alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo sulla base dell'effettiva partecipazione dell'Ucraina a uno o più programmi dell'Unione.

▼B

Dichiarazione congiunta

L'Unione europea (l'"UE") ricorda l'obbligo degli Stati che hanno istituito un'unione doganale con l'UE di allineare il proprio regime commerciale a quello dell'UE, e l'obbligo per alcuni di essi di concludere accordi preferenziali con i paesi che hanno accordi preferenziali con l'UE.

In questo contesto, le Parti prendono atto che l'Ucraina avvierà negoziati con gli Stati che:

a) hanno istituito un'unione doganale con l'UE, e

b) i cui prodotti non beneficiano delle concessioni tariffarie nell'ambito del presente accordo,

al fine di concludere un accordo bilaterale che istituisca una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV del GATT (coprendo in tal modo sostanzialmente tutti gli scambi). L'Ucraina avvierà i negoziati quanto prima, al fine di consentire l'entrata in vigore di tale accordo il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

▼B

ATTO FINALE

del vertice tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'accordo di associazione

Un vertice tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, si è tenuto a Bruxelles il 21 marzo 2014.

I rappresentanti:

del REGNO DEL BELGIO,

della REPUBBLICA DI BULGARIA,

della REPUBBLICA CECA,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA DI ESTONIA,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

della REPUBBLICA DI CROAZIA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

della REPUBBLICA DI CIPRO,

della REPUBBLICA DI LETTONIA,

della REPUBBLICA DI LITUANIA,

del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

dell'UNGHERIA

della REPUBBLICA DI MALTA,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA DI POLONIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della ROMANIA,

della REPUBBLICA DI SLOVENIA,

della REPUBBLICA SLOVACCA,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

▼B

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

dell'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

dell'UCRAINA,

dall'altra,

partecipanti al vertice (in seguito denominati "i firmatari"),

hanno firmato il testo delle seguenti disposizioni politiche dell'allegato accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (di seguito denominato "l'accordo"):

1. Preambolo

2. Articolo 1

3. Titoli I, II e VII.

I firmatari confermano il loro impegno a procedere con la firma e la conclusione dei titoli III, IV, V e VI dell'accordo che costituiscono, insieme al resto dell'accordo, un unico strumento. A tal fine i firmatari si consulteranno attraverso canali diplomatici allo scopo di fissare la data appropriata per la convocazione di una riunione dei firmatari o qualunque altra azione idonea a tal fine.

I firmatari convengono che l'articolo 486, paragrafo 4, relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo, è applicabile alle parti corrispondenti dell'accordo a norma del presente atto finale.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014.

▼B

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

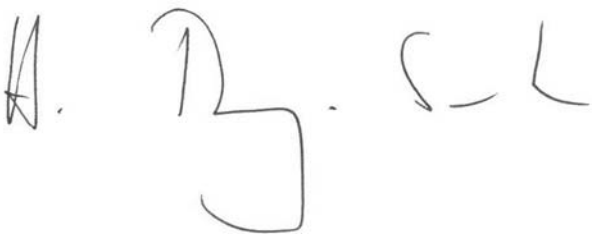

Für die Bundesrepublik Deutschland

▼B

Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

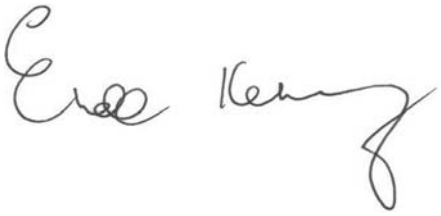

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

▼B

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

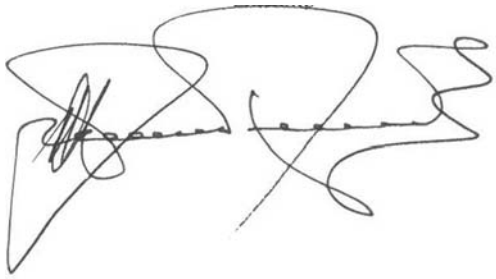

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

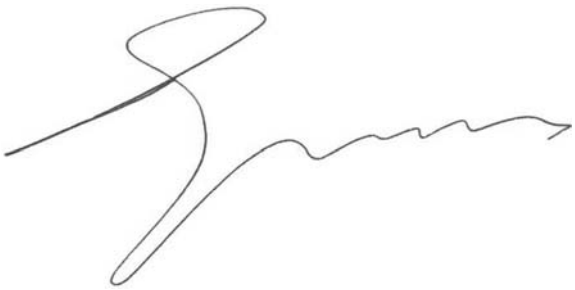

▼B

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

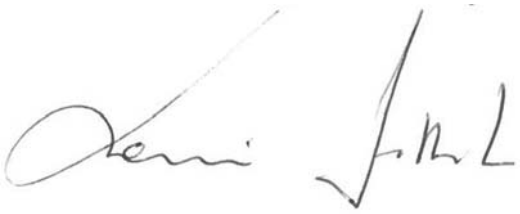

Magyarország részéről

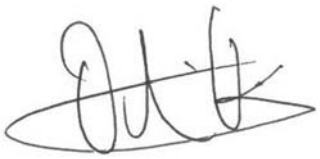

Għar-Repubblika ta' Malta

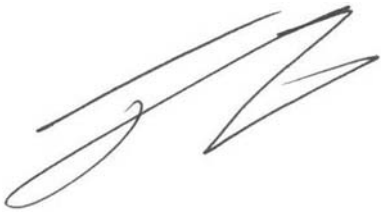

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

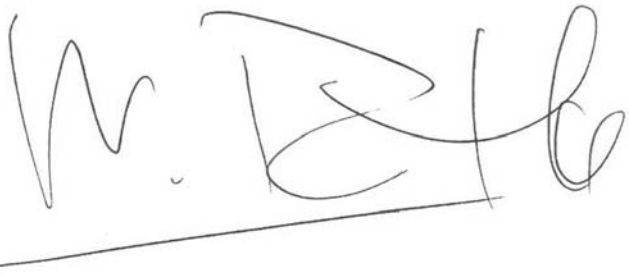

Für die Republik Österreich

▼B

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

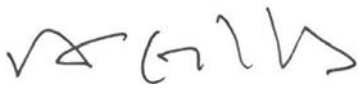

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

▼B

För Konungariket Sveriges

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

За Україну